



Senato della Repubblica  
XVIII Legislatura

Fascicolo Iter  
**DDL S. 2483**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose

# Indice

1. DDL S. 2483 - XVIII Leg. ....	1
1.1. Dati generali .....	2
1.2. Testi .....	6
1.2.1. Testo DDL 2483 .....	7
1.2.2. Testo approvato 2483 (Bozza provvisoria) .....	183
1.2.3. Testo 1 .....	221
1.3. Trattazione in Commissione .....	281
1.3.1. Sedute .....	282
1.3.2. Resoconti sommari .....	283
1.3.2.1. 5 <sup>a</sup> Commissione permanente (Bilancio) .....	284
1.3.2.1.1. 5 <sup>a</sup> Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 498 (ant.) del 22/12/2021 .....	285
1.3.2.1.2. 5 <sup>a</sup> Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 499 (pom.) del 22/12/2021 .....	294
1.4. Trattazione in consultiva .....	342
1.4.1. Sedute .....	343
1.4.2. Resoconti sommari .....	345
1.4.2.1. 1 <sup>a</sup> Commissione permanente (Affari Costituzionali) .....	346
1.4.2.1.1. 1 <sup>a</sup> Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 151 (pom., Sottocomm. pareri) del 22/12/2021 .....	347
1.4.2.2. 4 <sup>a</sup> Commissione permanente (Difesa) .....	349
1.4.2.2.1. 4 <sup>a</sup> Commissione permanente (Difesa) - Seduta n. 130 (pom.) del 22/12/2021 .....	350
1.4.2.3. 6 <sup>a</sup> Commissione permanente (Finanze e tesoro) .....	355
1.4.2.3.1. 6 <sup>a</sup> Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 294 (pom.) del 22/12/2021 .....	356
1.4.2.4. 7 <sup>a</sup> Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) .....	359
1.4.2.4.1. 7 <sup>a</sup> Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 282 (pom.) del 21/12/2021 .....	360
1.4.2.5. 8 <sup>a</sup> Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) .....	362
1.4.2.5.1. 8 <sup>a</sup> Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 241 (ant.) del 21/12/2021 .....	363
1.4.2.5.2. 8 <sup>a</sup> Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 242 (pom.) del 22/12/2021 .....	365
1.4.2.6. 9 <sup>a</sup> Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) .....	366
1.4.2.6.1. 9 <sup>a</sup> Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 210 (pom.) del 22/12/2021 .....	367
1.4.2.7. 10 <sup>a</sup> Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) .....	371

1.4.2.7.1. 10ªCommissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 200 (pom.) del 22/12/2021 . . . . .	372
1.4.2.8. 11ª Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) . . . . .	377
1.4.2.8.1. 11ªCommissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 284 (pom.) del 22/12/2021 . . . . .	378
1.4.2.9. 12ª Commissione permanente (Igiene e sanita') . . . . .	380
1.4.2.9.1. 12ªCommissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 3 (pom., Sottocomm. pareri) del 22/12/2021 . . . . .	381
1.4.2.10. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) . . . . .	382
1.4.2.10.1. 13ªCommissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 273 (ant.) del 22/12/2021 . . . . .	383
1.4.2.10.2. 13ªCommissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 274 (ant.) del 22/12/2021 . . . . .	385
1.4.2.11. 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) . . . . .	391
1.4.2.11.1. 14ªCommissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 281 (pom.) del 22/12/2021 . . . . .	392
1.5. Trattazione in Assemblea . . . . .	397
1.5.1. Sedute . . . . .	398
1.5.2. Resoconti stenografici . . . . .	399
1.5.2.1. Seduta n. 390 del 22/12/2021 . . . . .	400
1.5.2.2. Seduta n. 391 del 23/12/2021 . . . . .	463

## **1. DDL S. 2483 - XVIII Leg.**

# 1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge  
Atto Senato n. 2483  
**XVIII Legislatura**

---

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose

---

Iter

**23 dicembre 2021:** approvato definitivamente. Legge

**Successione delle letture parlamentari**

[C.3354](#)

approvato

**S.2483**

**approvato definitivamente. Legge**

Legge n. [233/21](#) del 29 dicembre 2021, GU n. 310 del 31 dicembre 2021 (suppl. ord.). Testo coordinato G.U. n. 310 del 31 dicembre 2021 (suppl. ord.). Testo ripubblicato G.U. n. 10 del 14 gennaio 2022 (suppl. ord.).

---

Iniziativa Governativa

Pres. Consiglio [Mario Draghi](#) , Ministro del turismo [Massimo Garavaglia](#) , Ministro delle infrastrutture e mobilità sostenibili [Enrico Giovannini](#) , Ministro della transizione ecologica [Roberto Cingolani](#) , Ministro senza portafoglio per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale [Vittorio Colao](#) , Ministro senza portafoglio per il Sud e la coesione territoriale [Maria Rosaria Carfagna](#) , Ministro dell'economia e finanze [Daniele Franco](#) , Ministro dell'istruzione [Patrizio Bianchi](#) , Ministro dell'università e ricerca [Maria Cristina Messa](#) , Ministro senza portafoglio per la pubblica amministrazione [Renato Brunetta](#) , Ministro dell'interno [Luciana Lamorgese](#) , Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali [Stefano Patuanelli](#) , Ministro della giustizia [Marta Cartabia](#) (Governo [Draghi-I](#))

Natura

di conversione del decreto-legge n. **152 del 6 novembre 2021**, G.U. n. 265 del 6 novembre 2021 , scadenza il 05 gennaio 2022. Rettifica G.U. n. 273 del 16 novembre 2021 ).

Presentazione

Trasmesso in data **21 dicembre 2021**; annunciato nella seduta n. 389 del 21 dicembre 2021.

Classificazione TESEO

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

**Articoli**

CONTRIBUTI PUBBLICI (Artt.1, 2, 3, 4, 7, 8, 17, 21, 24-bis, 25-ter, 28-bis, 29, 46, 46-bis), CREDITO DI IMPOSTE (Artt.1, 4, 29, 43-ter), INDUSTRIA TURISTICA (Artt.1, 2, 3), CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO (Art.1), DONNE (Art.1), GIOVANI (Artt.1, 2), ABRUZZI (Art.1), BASILICATA (Art.1), CALABRIA (Artt.1, 43-quater), CAMPANIA (Art.1), MOLISE

(Art.1), PUGLIA (Art.1), SARDEGNA (Art.1), SICILIA (Art.1), ALBERGHI E LOCANDE (Art.1), AGRITURISMO (Art.1), STABILIMENTI BALNEARI E TERMALI (Art.1), PORTI TURISTICI (Art.1), RISPARMIO ENERGETICO (Artt.1, 2, 3, 20), BARRIERE ARCHITETTONICHE (Art.1), MINISTRO PER IL TURISMO (Artt.1, 3, 4), AGENZIA DELLE ENTRATE (Artt.1, 4, 27, 29, 30-ter), CESSIONE DI CREDITI (Art.1), DECRETI MINISTERIALI (Artt.1, 3, 4, 5, 8, 9, 12, 15, 16, 16-ter, 17-bis, 21, 22, 24, 24-bis, 25, 25-ter, 26, 27, 28, 28-bis, 29, 30-quinquies, 31-ter, 34, 35, 38-quinquies, 41, 42, 44-bis, 46-bis), PARCHI E RISERVE MARINE (Art.1), PARCHI NAZIONALI E RISERVE NATURALI (Art.1), BAR E RISTORANTI (Art.1), MINISTERO DELL' ECONOMIA E DELLE FINANZE (Artt.1, 8, 9, 31-bis, 44-bis), FONDI DI GARANZIA (Art.2), AMBIENTE (Artt.2, 3, 4, 8, 39), REGIONI (Artt.2, 3, 16, 17, 22, 33), PROVINCE AUTONOME (Artt.2, 3, 16, 17, 22, 33, 51-bis), TRENTO (Artt.2, 3, 16, 17, 22, 33, 51-bis), BOLZANO (Artt.2, 3, 16, 17, 22, 33, 35, 51-bis), ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO (Art.2), ISTITUTO CENTRALE PER IL CREDITO A MEDIO TERMINE ( MEDIO CREDITO CENTRALE ) (Art.2), TURISMO (Artt.3-bis, 4, 8, 8-bis, ), RIFINANZIAMENTO (Artt.3-bis, 7, 10-bis, 20, 23), AGENZIE DI VIAGGIO (Art.4), INFORMATICA (Artt.4, 7, 13, 24-bis, 27, 28, 28-bis, 29, 30, 30-quinquies, 35), FERROVIE E TRASPORTI FERROVIARI (Artt.5, 6), INVESTIMENTI PUBBLICI (Artt.5, 6-ter), MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI (Artt.5, 30), PROGRAMMI E PIANI (Artt.5, 8, 16, 21, 25), PARERI PARLAMENTARI (Artt.5, 9), COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA ( CIPE ) (Art.5), CORTE DEI CONTI (Art.5), COSTRUZIONI FERROVIARIE (Art.6), TRIBUNALI (Art.6), EDILIZIA PUBBLICA (Art.6), FONDI E FINANZIAMENTI COMUNITARI (Art.6), STRUMENTI URBANISTICI (Art.6), ESPROPRIAZIONE (Art.6), CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI (Art.6), CONFERENZA DI SERVIZI (Artt.6, 11), VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE (Artt.6, 16, 18), TUTELA DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI (Art.6), PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO (Artt.6, 7, 27, 30, 31, 35, 36, 38-ter), CONSIGLIO DEI MINISTRI (Art.6), APPALTO CONCORSO E GARE DI APPALTO (Artt.6-bis, 6-quater, 24), OPERE PUBBLICHE (Artt.6-bis), LIMITI E VALORI DI RIFERIMENTO (Artt.6-quater, 35-bis), TRATTAMENTO ECONOMICO (Artt.6-quater), COMMISSIONI CONSIGLI E COMITATI AMMINISTRATIVI (Artt.6-quater, 9, 33, 36-ter, 38), DIFESA SERVIZI SPA (Art.7), PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (Artt.7, 11, 22, 28-bis, 29, 33, 35, 36, 41, 42), AGENZIA PER LA CYBERSICUREZZA NAZIONALE (Art.7), MINISTERO DELL'ISTRUZIONE (Artt.7, 24-bis), AVVOCATI E PROCURATORI DELLO STATO (Art.7), MINISTERO DELLA DIFESA (Art.7), AGENZIA INDUSTRIE DIFESA ( AID ) (Art.7), URBANISTICA E TERRITORIO (Artt.8, 20), BANCA EUROPEA DEGLI INVESTIMENTI ( BEI ) (Artt.8, 21), MEDICINA (Art.8), TUMORI (Art.8), MINISTERO DELLA SALUTE (Artt.8, 38-ter, 38-quinquies), CONTROLLI DI GESTIONE (Artt.9, 13), SPESA PUBBLICA (Art.9), RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO (Art.9), RELAZIONI GOVERNATIVE (Artt.9-bis, 29), MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI (Artt.10, 16), COMMISSARIO DEL GOVERNO (Artt.11, 18-bis, 41, 42, 43), AUTORIZZAZIONI (Art.11), PROROGA DI TERMINI (Artt.11, 16-bis, 40-bis), PERSONALE FUORI RUOLO (Artt.11, 41, 42), BORSE DI STUDIO (Art.12), UNIVERSITA' (Art.12), MINISTERO DELL' UNIVERSITA' E DELLA RICERCA (Artt.12, 13, 15, 24, 25, 25-ter, 26, 31-ter), CORSI DI LAUREA (Art.14), ISTRUZIONE UNIVERSITARIA (Art.14), CONVITTI COLLEGI PENSIONATI STUDENTESCHI (Art.15), RICOSTRUZIONI E RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE (Art.15), INQUINAMENTO (Art.16), APPROVVIGIONAMENTO IDRICO (Art.16), MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA (Artt.16, 16-ter, 17-bis, 34, 43), SORVEGLIANZA SISMICA E IDROGEOLOGICA (Artt.16, 22), ENTE AUTONOMO ACQUEDOTTO PUGLIESE ( EAAP ) (Artt.16-bis), ENERGIA ELETTRICA (Artt.16-ter), INDIGENTI E NULLATENENTI (Artt.16-ter), TERRE INCOLTE E ABBANDONATE (Art.17), RISANAMENTO URBANO (Artt.17, 20, 21), DECONTAMINAZIONE DALL' INQUINAMENTO (Artt.17-bis, 18-bis, 43), DEPURAZIONE DELLE ACQUE (Artt.18-bis), FONTI RINNOVABILI DI ENERGIA (Artt.19, 19-bis), ENERGIA SOLARE (Art.19), SMALTIMENTO DI RIFIUTI (Art.19),

GESTORE DEI SERVIZI ELETTRICI ( GSE SPA ) ( Art.19), CARTE DI CREDITO ( Artt.19-ter), SANZIONI AMMINISTRATIVE ( Artt.19-ter), COMUNI ( Artt.20, 27, 31-bis), PROTEZIONE DEGLI EDIFICI ( Art.20), VIGILANZA ( Art.20), OSSERVATORI ( Artt.20, 21), TERREMOTI ( Artt.20-bis, 43-bis, 43-ter), RICOSTRUZIONE E CONSOLIDAMENTO DI ABITATI E DI IMMOBILI ( Artt.20-bis), L'AQUILA ( Artt.20-bis), AMATRICE ( Artt.20-bis), CAMPOBASSO ( Artt.20-bis), CATANIA ( Artt.20-bis), VITA SOCIALE ( Art.21), CENTRI E STRUTTURE DI UTILITA' SOCIALE ( Art.21), CITTA' E AREE METROPOLITANE ( Art.21), CASSA DEPOSITI E PRESTITI ( CDP ) ( Art.21), BANCA DI SVILUPPO DEL CONSIGLIO D' EUROPA ( CEB ) ( Art.21), MINISTERO DELL' INTERNO ( Art.21), PIOGGE E ALLUVIONI ( Art.22), EDILIZIA SCOLASTICA ( Art.24), ENTI LOCALI ( Artt.24, 33), AGENZIA PER LA COESIONE TERRITORIALE ( Artt.24, 31-bis), PREFETTI E PREFETTURA ( Art.24), CORSI DI AGGIORNAMENTO ( Artt.24-bis), INSEGNANTI ( Artt.24-bis), RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA ( Artt.25-bis, 25-ter), FIERE ( Artt.25-ter), MOBILITA' DEI LAVORATORI ( Art.26), DOCENTI UNIVERSITARI ( Art.26), ASSUNZIONE AL LAVORO ( Artt.26, 30, 31, 31-bis), BASI DI DATI ( Artt.27, 28, 30-ter, 30-quater, 49), TUTELA DELLA RISERVATEZZA ( Art.27), ALBI ELENCHI E REGISTRI ( Artt.27, 31), COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA ( CONSOB ) ( Art.27), LAVORO A DISTANZA O TELELAVORO ( Art.27), MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI ( Artt.27, 34-ter), IMPRESE ( Artt.28, 47, 49-bis), INTERNET ( Artt.28, 28-bis, 29, 30, 30-ter, 30-quater), CAMERE DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA ( Art.28), MINISTRO PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA E LA TRANSIZIONE DIGITALE ( Artt.28, 28-bis, 29), PUBBLICA AMMINISTRAZIONE ( Artt.28-bis), ACCORDI E CONVENZIONI ( Artt.29, 30), AUTOSTRADE ( Art.30), CONTRATTI DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO ( Artt.30, 34-ter), TRASPORTO DI MERCI ( Artt.30-bis), SPEDIZIONIERI E VETTORI ( Artt.30-bis), RISARCIMENTO DI DANNI ( Artt.30-bis), LIQUIDAZIONE DI IMPRESE ( Artt.30-ter, 30-quater, 30-quinquies, 44-bis), BANCA D' ITALIA E BANCHE CENTRALI ( Artt.30-ter), CREDITO ( Artt.30-quater, 30-sexies), DILAZIONI E RATEIZZAZIONI ( Artt.30-quinquies), DEBITI ( Artt.30-quinquies), IMPRENDITORI ( Artt.30-quinquies, 30-sexies), MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO ( Artt.30-quinquies), ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE ( INPS ) ( Artt.30-sexies), AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE ( Artt.30-sexies), CONTRATTI DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO ( Artt.31-bis, 40-bis), INCREMENTO DI PERSONALE ( Artt.31-ter, 34, 34-bis, 34-ter, 35, 36, 41, 42), CENTRO DI FORMAZIONE E STUDI ( FORMEZ ) ( Art.32), MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE ( Artt.34-bis), MINORANZE LINGUISTICHE ( Art.35), RISERVA DI POSTI ( Art.35), PERSONALE DELL' AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA ( Art.35), MINISTERO DELLA GIUSTIZIA ( Art.35), PERSONALE DELL' AMMINISTRAZIONE CARCERARIA ( Art.35), GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA ( Art.35), PROCESSO PENALE ( Artt.35-bis), PROCESSO CIVILE ( Artt.35-bis), MAGISTRATI ( Artt.35-bis), AGGIORNAMENTO ( Artt.35-ter, 38-bis), FESTIVITA' E SOLENNITA' RELIGIOSE ( Artt.36-bis), COMMISSIONE TECNICA PER I FABBISOGNI STANDARD ( Art.37), AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO ( AIFA ) ( Art.38), MEDICI ( Artt.38-bis), MALATTIE RARE ( Artt.38-quater, 38-quinquies), RICERCA SANITARIA ( Artt.38-quinquies), SERVIZIO CIVILE ( Art.40), FORME ECONOMICHE DI ASSISTENZA ( Artt.40-bis), NAPOLI ( Art.41), COMMISSIONE TECNICA DI VERIFICA DELL' IMPATTO AMBIENTALE - VIA E VAS ( Art.41), TARANTO ( Art.42), SCARICHI E DISCARICHE ( Art.43), CAMERA DEI DEPUTATI ( Artt.43-bis), FONDI SPECIALI DI BILANCIO ( Artt.43-bis), DISAVANZO ( Artt.43-quater), SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE ( Artt.43-quater), LINEE AEREE ITALIANE, ALITALIA ( Art.44), INDENNIZZI ( Art.44), COMMISSARIO STRAORDINARIO ( Artt.44-bis), LOMBARDIA ( Artt.44-bis), MILANO ( Artt.44-bis), FINTECNA - FINANZIARIA PER I SETTORI INDUSTRIALE E DEI SERVIZI SPA ( Artt.44-bis), ACCORDI E PATTI DI PRODUZIONE E COMMERCIO ( Art.45), IMPRESE AGRICOLE ( Art.45), SPORT ( Art.46), ASSOCIAZIONI SPORTIVE E POLISPORTIVE ( Artt.46-bis), AMMINISTRAZIONE

GIUDIZIARIA (Art.47), MAFIA E CAMORRA (Artt.47, 48, 48-bis, 49, 49-bis), ATTESTATI E CERTIFICATI (Artt.47, 48, 48-bis, 49-bis), AUTORITA' NAZIONALE ANTI CORRUZIONE E PER LA VALUTAZIONE E LA TRASPARENZA DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI ( ANAC ) (Art.48), PREVENZIONE DEL CRIMINE (Art.49), CONSULENTI E ATTIVITA' CONSULTIVA (Art.49), DOMICILIO RESIDENZA DIMORA (Artt.49-bis), ABROGAZIONE DI NORME (Art.50), REGIONI A STATUTO SPECIALE (Artt.51-bis)

Relatori

Relatore alla Commissione Sen. [Marco Pellegrini \(M5S\)](#) (dato conto della nomina il 22 dicembre 2021) .

Relatore di maggioranza Sen. [Marco Pellegrini \(M5S\)](#) nominato nella seduta pom. n. 499 del 22 dicembre 2021 .

Deliberata richiesta di autorizzazione alla relazione orale.

Assegnazione

Assegnato alla [5<sup>a</sup> Commissione permanente \(Bilancio\)](#) in sede referente il 21 dicembre 2021.

Annuncio nella seduta n. 389 del 21 dicembre 2021.

Pareri delle commissioni 1<sup>a</sup> (Aff. costituzionali), 2<sup>a</sup> (Giustizia), 3<sup>a</sup> (Aff. esteri), 4<sup>a</sup> (Difesa), 6<sup>a</sup> (Finanze), 7<sup>a</sup> (Pubbl. istruzione), 8<sup>a</sup> (Lavori pubblici), 9<sup>a</sup> (Agricoltura), 10<sup>a</sup> (Industria), 11<sup>a</sup> (Lavoro), 12<sup>a</sup> (Sanita'), 13<sup>a</sup> (Ambiente), 14<sup>a</sup> (Unione europea), Questioni regionali



## **1.2. Testi**

## 1.2.1. Testo DDL 2483

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 2483

### DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Presidente del Consiglio dei ministri** (DRAGHI)  
dal **Ministro del turismo** (GARAVAGLIA)  
dal **Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili** (GIOVANNINI)  
dal **Ministro della transizione ecologica** (CINGOLANI)  
dal **Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale** (COLAO)  
dal **Ministro per il Sud e la coesione territoriale** (CARFAGNA)  
dal **Ministro dell'economia e delle finanze** (FRANCO)  
dal **Ministro dell'istruzione** (BIANCHI)  
dal **Ministro dell'università e della ricerca** (MESSA)  
dal **Ministro per la pubblica amministrazione** (BRUNETTA)  
dal **Ministro dell'interno** (LAMORGESE)  
dal **Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali** (PATUANELLI)  
e dal **Ministro della giustizia** (CARTABIA)

(V. Stampato Camera n. 3354)

*approvato dalla Camera dei deputati il 21 dicembre 2021*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 21 dicembre 2021*

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose

### DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Allegato

### MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 6 NOVEMBRE 2021, N. 152

*All'articolo 1:*

*al comma 2:*

*all'alinea, le parole: « Per i soggetti » sono sostituite dalle seguenti: « Ai soggetti » e dopo le parole: « 100.000 euro » sono inserite le seguenti: « per ciascun beneficiario »;*

*alla lettera b), le parole: « qualora l'impresa o la società abbia i requisiti previsti dall'articolo 53 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, per l'imprenditoria femminile » sono sostituite dalle seguenti: « per le imprese o le società aventi i requisiti previsti per l'imprenditoria femminile dall'articolo 53 del codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 », le parole: « le società*

di capitali » sono sostituite dalle seguenti: « per le società di capitali », le parole: « e le imprese individuali » sono sostituite dalle seguenti: « e per le imprese individuali » e le parole: « tra i 18 anni » sono sostituite dalle seguenti: « tra 18 anni compiuti »;

alla lettera c), dopo le parole: « le imprese » sono inserite le seguenti: « o le società »;

al comma 4, le parole: « alle strutture che svolgono » sono sostituite dalle seguenti: « alle imprese che esercitano », le parole: « alle strutture ricettive » sono sostituite dalle seguenti: « alle imprese che gestiscono strutture ricettive » e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , inclusi i parchi acquatici e faunistici. Gli incentivi sono riconosciuti altresì alle imprese titolari del diritto di proprietà delle strutture immobiliari in cui è esercitata una delle attività imprenditoriali di cui al presente comma »;

al comma 5:

all'alinea, le parole: « ivi incluso » sono sostituite dalla seguente: « compreso »;

alla lettera c) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « del presente comma »;

alla lettera d), la parola: « relativi » è sostituita dalla seguente: « relativamente »;

alla lettera e), le parole: « spese per la digitalizzazione » sono sostituite dalle seguenti: « interventi di digitalizzazione, con riferimento alle spese »;

al comma 6, le parole: « regolamento UE n. 2020/852 » sono sostituite dalle seguenti: « regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020 »;

al comma 7, le parole: « di tali costi » sono sostituite dalle seguenti: « di tali spese »;

al comma 8:

al primo periodo, dopo le parole: « Il credito d'imposta » sono inserite le seguenti: « di cui al comma 1 del presente articolo »;

al quarto periodo, le parole: « preventivamente alla » sono sostituite dalle seguenti: « prima della », le parole: « alle imprese beneficiarie » sono sostituite dalle seguenti: « ai soggetti beneficiari » e dopo le parole: « d'intesa » sono inserite le seguenti: « tra il Ministero del turismo e l'Agenzia delle entrate »;

al sesto periodo, la parola: « comprese » è sostituita dalla seguente: « compresi »;

l'ottavo periodo è sostituito dal seguente: « Il credito d'imposta e il contributo a fondo perduto di cui al comma 2 non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 »;

al comma 9, le parole: « Ministero del turismo, pubblica » sono sostituite dalle seguenti: « Ministero del turismo pubblica » e le parole: « ivi inclusa » sono sostituite dalla seguente: « compresa »;

al comma 10, secondo periodo, le parole: « sul sito istituzionale » sono sostituite dalle seguenti: « nel sito internet istituzionale »;

al comma 11, le parole: « comma 1, si applicano » sono sostituite dalle seguenti: « comma 1 si applicano » e le parole: « conclusi, alla » sono sostituite dalle seguenti: « conclusi alla »;

al comma 12, le parole: « dell'entrata in vigore » sono sostituite dalle seguenti: « della data di entrata in vigore »;

al comma 13, le parole: « è ulteriormente autorizzata la » sono sostituite dalle seguenti: « è autorizzata l'ulteriore »;

al comma 14:

al secondo periodo, le parole: « commi 1 e 2, sono » sono sostituite dalle seguenti: « commi 1 e 2 sono » e le parole: « regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 della Commissione europea » sono sostituite dalle seguenti: « regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013 »;

al terzo periodo, le parole: « registro nazionale aiuti di Stato » sono sostituite dalle seguenti: « Registro nazionale degli aiuti di Stato »;

al comma 15, le parole: « entro il 31 marzo 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 31 marzo 2023 »;

al comma 16, le parole: « e 5, » sono sostituite dalle seguenti: « e 5 »;

al comma 17, secondo periodo, le parole: « L'attuazione dell'intervento garantisce » sono sostituite

*dalle seguenti: « Nell'attuazione delle disposizioni del presente articolo è garantito » e dopo le parole: « comma 6-bis, » sono inserite le seguenti: « secondo periodo, »;*  
*dopo il comma 17 sono aggiunti i seguenti:*  
*« 17-bis. Al fine di sostenere la ripresa e la continuità dell'attività delle imprese operanti nel settore della ristorazione, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito un fondo per l'erogazione di un contributo a fondo perduto alle medesime imprese, con una dotazione pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021, che costituiscono limite di spesa.*  
*17-ter. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del turismo e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri, le modalità e l'ammontare del contributo di cui al comma 17-bis, anche avvalendosi dell'Agenzia delle entrate.*  
*17-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 17-bis, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.*  
*17-quinquies. L'efficacia delle disposizioni dei commi da 17-bis a 17-quater è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea »;*  
*alla rubrica, dopo la parola: « Contributi » sono inserite le seguenti: « a fondo perduto ».*  
*All'articolo 2:*  
*al comma 1:*  
*al primo periodo, la parola: « PMI" » è sostituita dalla seguente: « PMI" » e dopo le parole: « articolo 1, comma 4, » sono inserite le seguenti: « del presente decreto »;*  
*dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Per i giovani che intendono avviare attività nel settore agrituristico le garanzie di cui al primo periodo sono concesse ai soggetti di età compresa tra 18 e 40 anni »;*  
*al comma 2, le parole: « comma 1, sono rilasciate » sono sostituite dalle seguenti: « comma 1 sono rilasciate »;*  
*al comma 3, alinea, le parole: « comma 1, si applicano » sono sostituite dalle seguenti: « comma 1 si applicano »;*  
*dopo il comma 3 è inserito il seguente:*  
*« 3-bis. Nell'attività di rilascio delle garanzie di cui al comma 1 il consiglio di gestione del Fondo adotta un modello di valutazione del rischio adeguato alle specificità economico-finanziarie delle imprese turistiche. Ai fini di cui al presente articolo, la composizione del consiglio di gestione del Fondo è integrata con un membro designato dal Ministero del turismo e con un rappresentante delle organizzazioni nazionali maggiormente rappresentative delle imprese turistiche »;*  
*al comma 5, le parole: « d), ed e) » sono sostituite dalle seguenti: « d) ed e), ».*  
*All'articolo 3:*  
*al comma 4, le parole: « Comitato Interministeriale della » sono sostituite dalle seguenti: « Comitato interministeriale per la »;*  
*al comma 6, primo periodo, le parole: « del presente articolo » sono sostituite dalle seguenti: « di cui al presente articolo »;*  
*al comma 8, le parole: « da SACE S.p.a. » sono sostituite dalle seguenti: « dalla società SACE S.p.a. »;*  
*dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:*  
*« 9-bis. Al fine di rendere più efficienti gli investimenti di cui al Piano nazionale di ripresa e resilienza, finalizzati a sostenere la crescita economica nazionale e la competitività delle imprese, all'alinea del comma 3 dell'articolo 30 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con*

modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Tale limite massimo è ridotto al 50 per cento per le assegnazioni effettuate nel periodo 2022-2024, al fine di promuovere gli investimenti previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108" ».

*Dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:*

« Art. 3-bis. - (*Fondo turismo*) - 1. Il comma 3 dell'articolo 178 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è sostituito dal seguente:

"3. Il Fondo di cui al comma 1 è incrementato di 40 milioni di euro per l'anno 2022, di 15 milioni di euro per l'anno 2023, di 15 milioni di euro per l'anno 2024 e di 30 milioni di euro per l'anno 2025 mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2014-2020, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, previa deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile volta a rimodulare e ridurre, per i predetti importi annuali, le somme già assegnate al Piano operativo 'Cultura e turismo', come rimodulate dalla deliberazione del CIPE n. 46/2020 del 28 luglio 2020, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 231 del 17 settembre 2020, relativamente agli interventi di competenza del Ministero della cultura. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio" ».

*All'articolo 4:*

*al comma 2, terzo periodo, la parola: « comprese » è sostituita dalla seguente: « compresi »;*

*al comma 3, secondo periodo, le parole: « registro nazionale aiuti di Stato » sono sostituite dalle seguenti: « Registro nazionale degli aiuti di Stato ».*

*Alla rubrica del capo II del titolo I sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e opere pubbliche ».*

*All'articolo 5:*

*al comma 1:*

*alla lettera a), numero 1), capoverso 7, secondo periodo, le parole: « alla rete Sistema » sono sostituite dalle seguenti: « alla rete del Sistema », le parole: « ed e alla accessibilità » sono sostituite dalle seguenti: « e all'accessibilità » e le parole: « performances del gestore » sono sostituite dalle seguenti: « prestazioni rese dal gestore »;*

*alla lettera b):*

*al numero 2), capoverso 2:*

*al primo periodo, le parole: « , di seguito CIPESS » sono sostituite dalla seguente: « (CIPESS) »;*

*al quinto periodo, le parole: « delle infrastrutture e della mobilità sostenibile » sono sostituite dalle seguenti: « delle infrastrutture e della mobilità sostenibili »;*

*il settimo periodo è sostituito dal seguente: « Il contratto di programma è trasmesso, entro cinque giorni dalla sottoscrizione, dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili alle Camere, al Ministero dell'economia e delle finanze e al CIPESS, con apposita informativa »;*

*al numero 3), capoverso 2-bis, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Gli aggiornamenti, entro cinque giorni dall'emanazione del decreto di approvazione ovvero, nei casi previsti dal terzo periodo, dalla loro sottoscrizione, sono trasmessi alle Camere, corredati della relazione di cui al comma 2-ter ».*

*All'articolo 6:*

*al comma 1, capoverso Art. 53-bis:*

*al comma 1:*

*al secondo periodo, dopo le parole: « è svolta » sono inserite le seguenti: « dalla stazione appaltante »;*  
*dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: « La convocazione della conferenza di servizi di cui al secondo periodo è effettuata senza il previo espletamento della procedura di cui all'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383. Il progetto di fattibilità tecnica ed economica è trasmesso a cura della stazione appaltante all'autorità competente ai fini dell'espressione della valutazione di impatto ambientale di cui alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, unitamente alla documentazione di cui all'articolo 22, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006, contestualmente alla richiesta di convocazione della*

conferenza di servizi di cui al secondo periodo del presente comma. Gli esiti della valutazione di impatto ambientale sono trasmessi e comunicati dall'autorità competente alle altre amministrazioni che partecipano alla conferenza di servizi e la determinazione conclusiva della conferenza comprende il provvedimento di valutazione di impatto ambientale »;

*è aggiunto, in fine, il seguente periodo:* « Le disposizioni del presente comma si applicano anche ai procedimenti di localizzazione delle opere in relazione ai quali, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, non sia stata ancora indetta la conferenza di servizi di cui all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 383 del 1994 »;

*dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:*

« *1-bis.* Gli effetti della determinazione conclusiva della conferenza di servizi di cui al comma 1 si producono anche per le opere oggetto di commissariamento a norma dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, a seguito dell'approvazione del progetto da parte del Commissario straordinario, d'intesa con il presidente della regione interessata, ai sensi del medesimo articolo 4.

*1-ter.* In relazione alle procedure concernenti gli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, negli affidamenti di progettazione ed esecuzione sono richiesti idonei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali al progettista individuato dall'operatore economico che partecipa alla procedura di affidamento, o da esso associato; in tali casi si applica il comma *1-quater* dell'articolo 59 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 »;

*al comma 2, le parole:* « comitato tecnico amministrativo » *sono sostituite dalle seguenti:* « comitato tecnico-amministrativo »;

*al comma 3, secondo periodo, le parole:* « articolo 4, del decreto-legge » *sono sostituite dalle seguenti:* « articolo 4 del decreto-legge » *e dopo le parole:* « dall'articolo 44, comma 3, » *sono inserite le seguenti:* « del presente decreto »;

*dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:*

« *6-bis.* In considerazione delle esigenze di accelerazione e semplificazione dei procedimenti relativi a opere di particolare rilevanza pubblica strettamente connesse alle infrastrutture di cui al comma 1, i soggetti pubblici e privati coinvolti possono, al fine di assicurare una realizzazione coordinata di tutti gli interventi, stipulare appositi atti convenzionali recanti l'individuazione di un unico soggetto attuatore nonché l'applicazione delle disposizioni del presente decreto anche agli interventi finanziati con risorse diverse da quelle previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, a esclusione di quelle relative alla vigilanza, al controllo e alla verifica contabile »;

*al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:* « , convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156 »;

*dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:*

« *2-bis.* Dopo il comma 6 dell'articolo 44 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, è inserito il seguente:

"*6-bis.* La determinazione conclusiva della conferenza di servizi di cui al comma 4, ovvero la determinazione motivata adottata dal Comitato speciale del Consiglio superiore dei lavori pubblici o la nuova determinazione conclusiva del Consiglio dei ministri nei casi previsti dal comma 6, ove gli elaborati progettuali siano sviluppati a un livello che consenta l'avvio delle procedure previste dal capo IV del titolo II del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, determinano la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera ai sensi degli articoli 12 e seguenti del medesimo testo unico. L'avviso di avvio del procedimento volto alla dichiarazione di pubblica utilità di cui all'articolo 16 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001 è integrato con la comunicazione di cui all'articolo 14, comma 5, della legge 7 agosto 1990, n. 241, richiamata dal comma 4 del presente articolo" ».

*Nel capo II del titolo I, dopo l'articolo 6 sono aggiunti i seguenti:*

« Art. 6-bis. - (*Disposizioni in materia di progettazione delle opere pubbliche*) - 1. Al fine di promuovere la massima partecipazione ai bandi per l'assegnazione delle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza o del Piano nazionale per gli investimenti complementari destinate alla realizzazione di opere pubbliche, le procedure di affidamento dell'attività di progettazione richiesta dai predetti bandi possono essere espletate anche in mancanza di una specifica previsione nei documenti di programmazione di cui all'articolo 21 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Art. 6-ter. - (*Avvisi relativi alle procedure negoziate per gli investimenti finanziati con le risorse previste dal PNRR*) - 1. All'articolo 48, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, il terzo periodo è sostituito dal seguente: "Ferma restando la possibilità, per gli operatori economici, di manifestare interesse a essere invitati alla procedura, la pubblicazione di cui al periodo precedente non costituisce ricorso a invito, avviso o bando di gara a seguito del quale qualsiasi operatore economico può presentare un'offerta".

Art. 6-quater. - (*Funzioni e compensi del collegio consultivo tecnico delle stazioni appaltanti*) - 1. All'articolo 6 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "e con funzioni di assistenza per la" sono sostituite dalle seguenti: "nonché di";

b) dopo il comma 7 è inserito il seguente:

"7-bis. In ogni caso, i compensi dei componenti del collegio consultivo tecnico, determinati ai sensi del comma 7, non possono complessivamente superare:

a) in caso di collegio consultivo tecnico composto da tre componenti, l'importo corrispondente allo 0,5 per cento del valore dell'appalto, per gli appalti di valore non superiore a 50 milioni di euro; tale percentuale è ridotta allo 0,25 per cento per la parte eccedente i 50 milioni di euro e fino a 100 milioni di euro e allo 0,15 per cento per la parte eccedente i 100 milioni di euro;

b) in caso di collegio consultivo tecnico composto da cinque componenti, l'importo corrispondente allo 0,8 per cento del valore dell'appalto, per gli appalti di valore non superiore a 50 milioni di euro; tale percentuale è ridotta allo 0,4 per cento per la parte eccedente i 50 milioni di euro e fino a 100 milioni di euro e allo 0,25 per cento per la parte eccedente i 100 milioni di euro" ».

All'articolo 7:

al comma 2, lettera b), capoverso 3-bis:

dopo il primo periodo è inserito il seguente: « La società Difesa servizi S.p.A. può avvalersi, senza oneri a carico della finanza pubblica, del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'articolo 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, per la rappresentanza e la difesa nei giudizi relativi alle attività di cui al presente comma »;

al secondo periodo, le parole: « Difesa servizi S.p.A. » sono sostituite dalle seguenti: « Difesa servizi S.p.A. »;

al terzo periodo, le parole: « dell'incarico, rapporto » sono sostituite dalle seguenti: « dell'incarico o del rapporto »;

al quarto periodo, le parole: « a Difesa servizi S.p.A » sono sostituite dalle seguenti: « alla società Difesa servizi S.p.A. »;

al comma 3, lettera b), le parole: « "e 4-ter" sono soppresse » sono sostituite dalle seguenti: « : "ai commi 1 e 4-ter" sono sostituite dalle seguenti: "al comma 1" »;

dopo il comma 4 è inserito il seguente:

« 4-bis. In coerenza con gli investimenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza connessi con la missione 1 - componente 1 "Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA", allo scopo di favorire la transizione digitale del Ministero della difesa e potenziare le capacità dei processi di conservazione digitale degli archivi e dei sistemi di controllo di qualità delle unità produttive in gestione all'Agenzia industrie difesa, nonché per la realizzazione di interventi di ammodernamento, manutenzione straordinaria e messa in sicurezza degli impianti, è autorizzato a favore della predetta Agenzia un

contributo di 11.300.000 euro per l'anno 2022 e di 7.100.000 euro per l'anno 2023. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 11.300.000 euro per l'anno 2022 e a 7.100.000 euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio »;

*il comma 5 è sostituito dal seguente:*

« 5. La società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, eroga servizi in qualità di infrastruttura nazionale *cloud* a favore delle amministrazioni per le quali opera sulla base di affidamenti *in house* e dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale nonché delle altre amministrazioni centrali che si avvalgono della predetta società ai sensi dell'articolo 51 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, come modificato dal comma 4 del presente articolo ».

*La rubrica del capo IV del titolo I è sostituita dalla seguente:* « Procedure di spesa e controllo parlamentare ».

*All'articolo 8:*

*al comma 1, primo periodo, le parole:* « , del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 » *sono sostituite dalle seguenti:* « del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021 »;

*dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:*

« 1-bis. Al fine di sviluppare le iniziative di potenziamento della medicina di precisione previste nella missione 4, componente 2 "Dalla ricerca all'impresa", del Piano nazionale di ripresa e resilienza, con decreto del Ministro della salute, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas), previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri, le modalità e le procedure per l'istituzione dei *Molecular tumor board* nell'ambito delle reti oncologiche regionali e per l'individuazione dei centri specialistici per l'esecuzione dei *test* per la profilazione genomica estesa *Next generation sequencing* (NGS), da parte di ciascuna regione e provincia autonoma. Con il medesimo decreto sono altresì definiti i compiti e le regole di funzionamento dei *Molecular tumor board* nonché le modalità e i termini per la raccolta dei dati relativi ai risultati dei *test* per la profilazione genomica NGS eseguiti dai citati centri specialistici.

1-ter. Entro novanta giorni dall'adozione del decreto di cui comma 1-bis, nel rispetto delle previsioni ivi contenute e assicurando la parità di accesso e di trattamento nonché la multidisciplinarietà e l'interdisciplinarietà, le regioni e le province autonome provvedono all'istituzione dei *Molecular tumor board* e dei centri specialistici di cui al comma 1-bis.

1-quater. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1-bis e 1-ter con le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica »;

*al comma 3, dopo la parola:* « (DNSH) » *è inserito il seguente segno d'interpunzione:* « " »;

*al comma 5, secondo periodo, la parola:* « rinvenienti » *è sostituita dalla seguente:* « rivenienti ».

*Dopo l'articolo 8 è inserito il seguente:*

« Art. 8-bis. -(Disposizioni in materia di distretti turistici) - 1. All'articolo 3 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, le parole: "Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo" sono sostituite dalle seguenti: "Ministro del turismo";

b) al comma 5, la parola: "2021" è sostituita dalla seguente: "2023" e le parole: "dei beni e delle attività culturali e" sono soppresse ».



*All'articolo 9:*

*al comma 1, la parola: « 2025 » è sostituita dalla seguente: « 2025. »;*

*al comma 2:*

*alla lettera a), le parole: « sono inserite le seguenti » sono sostituite dalle seguenti: « è aggiunto il seguente periodo »;*

*alla lettera c), le parole: « comma 861, » sono sostituite dalle seguenti: « comma 861 »;*

*al comma 6:*

*al primo periodo, le parole: « il Ministero dell'economia e delle finanze » sono sostituite dalle seguenti: « il Ministro dell'economia e delle finanze » e dopo le parole: « 30 dicembre 2020, n. 178, » sono inserite le seguenti: « con proprio decreto, »;*

*dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Gli schemi dei decreti del Ministro dell'economia e delle finanze adottati ai sensi del primo periodo sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, che sono resi entro sette giorni dalla data di trasmissione, decorsi i quali i decreti possono essere comunque adottati »;*

*al comma 8, le parole: « con funzioni di supporto alle attività di analisi e valutazione della spesa e di proposta all'applicazione dell'articolo 22-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Il Comitato opera in relazione alle linee guida stabilite dal Presidente del Consiglio dei ministri e riferisce al Ministro dell'economia e delle finanze » sono sostituite dalle seguenti: « con funzioni di indirizzo e programmazione delle attività di analisi e di valutazione della spesa e di supporto alla definizione della proposta del Ministro dell'economia e delle finanze per l'applicazione dell'articolo 22-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Il Comitato opera in coerenza con le linee guida stabilite dal Presidente del Consiglio dei ministri e con i conseguenti specifici indirizzi del Ministro dell'economia e delle finanze »;*

*al comma 9:*

*al primo periodo, le parole: « e di supporto agli Ispettorati generali connesse ai processi valutativi e di monitoraggio della spesa » sono soppresse;*

*dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: « L'Unità di missione, anche in collaborazione con gli ispettorati generali del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, svolge attività di analisi e valutazione della spesa sulla base degli indirizzi e del programma di lavoro definiti dal Comitato scientifico di cui al comma 8. L'Unità di missione, nell'ambito della procedura di cui all'articolo 22-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196, collabora alle attività necessarie alla definizione degli obiettivi di spesa dei Ministeri e dei relativi accordi, nonché al successivo monitoraggio e all'elaborazione delle relative relazioni. L'Unità di missione concorre all'attività dei nuclei di analisi e valutazione della spesa di cui all'articolo 39 della citata legge n. 196 del 2009 »;*

*al secondo periodo, le parole: « A tal fine » sono sostituite dalle seguenti: « Ai fini di cui al presente comma »;*

*è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Si applicano le disposizioni dell'articolo 7, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 »;*

*al comma 10 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Anche in considerazione delle esigenze di cui al presente comma, all'articolo 1, comma 884, primo periodo, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: "per l'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2021 e 2022" »;*

*al comma 11:*

*dopo il primo periodo è inserito il seguente: « I nominativi degli esperti selezionati, le loro retribuzioni e i loro curricula sono resi pubblici nel sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze entro trenta giorni dalla conclusione dei procedimenti delle rispettive nomine, nel rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti a legislazione vigente e delle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali »;*

*al terzo periodo, le parole: « A tal fine » sono sostituite dalle seguenti: « Per l'attuazione del presente comma » e dopo le parole: « euro 600.000 » è inserita la seguente: « annui »;*

*al comma 12, dopo le parole: « possono essere versate » sono inserite le seguenti: « con decreto del*

Ministro dell'economia e delle finanze » *ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo:* « Gli schemi dei decreti del Ministro dell'economia e delle finanze adottati ai sensi del primo periodo sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, che sono resi entro sette giorni dalla data di trasmissione, decorsi i quali i decreti possono essere comunque adottati »;

*al comma 15, secondo periodo, le parole:* « degli anni 2022 al 2026 » *sono sostituite dalle seguenti:* « degli anni dal 2022 al 2026 »;

*al comma 16, le parole:* « gli standard » *sono sostituite dalle seguenti:* « agli standard »;

*dopo il comma 18 è aggiunto il seguente:*

« 18-bis. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo periodo è inserito il seguente: "A tal fine, con circolare del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabiliti le modalità, le condizioni e i criteri in base ai quali le amministrazioni titolari dei singoli interventi possono imputare nel relativo quadro economico i costi per il predetto personale da rendicontare a carico del PNRR";

b) al terzo periodo, le parole: "L'ammissibilità di tali spese a carico del PNRR" sono sostituite dalle seguenti: "L'ammissibilità di ulteriori spese di personale a carico del PNRR rispetto a quelle di cui al secondo periodo" ».

*Dopo l'articolo 9 è inserito il seguente:*

« Art. 9-bis. - (Consultazione e informazione del Parlamento nel processo di attuazione e di valutazione della spesa del PNRR) - 1. All'articolo 2, comma 2, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, dopo la parola: "nonché" sono inserite le seguenti: "una nota esplicativa relativa alla realizzazione dei traguardi e degli obiettivi stabiliti nel periodo di riferimento e".

2. Nelle ipotesi di cui all'articolo 21 del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, il Governo trasmette alle Camere, prima del suo invio alla Commissione europea e in tempo utile per consentirne l'esame parlamentare, la proposta di un piano per la ripresa e la resilienza modificato o di un nuovo piano per la ripresa e la resilienza ».

*All'articolo 10:*

*al comma 1, le parole:* « - Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica » *sono soppresse e le parole:* « con modificazioni nella legge » *sono sostituite dalle seguenti:* « , con modificazioni, dalla legge »;

*al comma 2, le parole:* « 1,5 milioni » *sono sostituite dalle seguenti:* « 2 milioni » *e le parole:* « agricole, alimentari » *sono sostituite dalle seguenti:* « agricole alimentari »;

*dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:*

« 2-bis. All'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, dopo le parole: "e locale" sono inserite le seguenti: ", dagli enti del sistema camerale" ».

*Nel capo IV del titolo I, dopo l'articolo 10 è aggiunto il seguente:*

« Art. 10-bis. - (Potenziamento degli interventi in materia di nuove competenze dei lavoratori previsti nell'ambito del programma React EU e del Piano nazionale di ripresa e resilienza e disposizioni in materia di ammortizzatori sociali) - 1. Le risorse del Fondo Nuove Competenze, di cui all'articolo 88, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono incrementate di 100 milioni di euro per l'anno 2021.

2. Il limite delle minori entrate contributive di cui all'articolo 41, comma 10, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è rideterminato in 108,8 milioni di euro per l'anno 2021 e in 54,4 milioni di euro per l'anno 2022.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021, e alle minori entrate derivanti dal comma 2, valutate in 3,3 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede:

a) quanto a 100 milioni di euro per l'anno 2021, mediante le maggiori entrate derivanti dalle

disposizioni del comma 2 per il medesimo anno 2021;

b) quanto a 3,3 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 ».

*All'articolo 11:*

*al comma 1:*

*alla lettera a), numero 1), capoverso a-ter), le parole: « con avviso pubblicato sul proprio sito istituzionale, » sono sostituite dalle seguenti: « con avviso pubblicato nel proprio sito internet istituzionale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, » e le parole: « e, a tal fine, gli enti titolari dei SUAP si raccordano con il Commissario » sono sostituite dalle seguenti: « , che le trasmette al Commissario con le modalità determinate mediante accordo tra questo e gli enti titolari dei SUAP »;*

*alla lettera b):*

*al numero 1), le parole: « dopo le parole "in applicazione dell'articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241" sono inserite le seguenti: "e seguenti" » sono sostituite dalle seguenti: « le parole: "dell'articolo 14-bis" sono sostituite dalle seguenti: "degli articoli 14-bis e seguenti" »;*

*al numero 2), la parola: « abbiamo » è sostituita dalla seguente: « abbiano » e dopo le parole: « armonizzazione degli interessi pubblici coinvolti. » sono aggiunti i seguenti periodi: « L'Autorità politica delegata per il Sud e la coesione territoriale indice, entro dieci giorni dalla richiesta, una riunione preliminare con la partecipazione delle amministrazioni che hanno espresso valutazioni contrastanti. In tale riunione i partecipanti formulano proposte, in attuazione del principio di leale collaborazione, per l'individuazione di una soluzione condivisa, che sostituisca, in tutto o in parte, il diniego di autorizzazione. Qualora all'esito della suddetta riunione l'intesa non sia raggiunta, si applica, in quanto compatibile, l'articolo 14-quinquies, comma 6, secondo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241. L'intera procedura deve svolgersi nel termine massimo di novanta giorni »;*

*dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:*

*« 1-bis. Ai fini dell'applicazione, in favore dei lavoratori in esubero delle imprese di cui all'articolo 9-bis, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 28 giugno 2012, n. 92, in relazione alle giornate di mancato avviamento al lavoro, ferma restando la necessità di stati di crisi aziendale o cessazioni delle attività terminalistiche e delle imprese portuali, le condizioni previste dal medesimo comma 1 dell'articolo 9-bis, relativamente ai porti nei quali devono operare o aver operato dette imprese, devono intendersi come alternative.*

*1-ter. All'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, sono apportate le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 6-bis sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Il Commissario è dotato, per l'arco temporale di cui al comma 7-quater, di una struttura di supporto composta da un contingente massimo di personale di 10 unità, di cui 2 di livello dirigenziale di seconda fascia, amministrativo e tecnico, e 8 di livello non dirigenziale, appartenenti ai ruoli delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità stabiliti dal Commissario per l'espletamento delle proprie funzioni, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche. Il personale di cui al precedente periodo è individuato mediante apposite procedure di interpello da esperirsi nei confronti del personale dirigenziale e del personale appartenente alle categorie A e B della Presidenza del Consiglio dei ministri o delle corrispondenti qualifiche funzionali dei Ministeri, delle altre pubbliche amministrazioni o delle autorità amministrative indipendenti. Il predetto personale è collocato in posizione di comando, aspettativa o fuori ruolo ai sensi dell'articolo 9, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. All'atto del collocamento fuori ruolo e per tutta la durata di esso, nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza è reso indisponibile un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. Agli oneri relativi alle spese di personale si provvede nell'ambito e nei limiti delle risorse di cui al comma 7-quater";*

*b) al comma 7-quater, al secondo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonché*

mediante il finanziamento delle spese di funzionamento della struttura e di quelle economali" e, al terzo periodo, dopo le parole: "A tale fine" sono inserite le seguenti: "nonché ai fini di cui al comma 6-bis" ».

*All'articolo 13:*

*al comma 1, capoverso 6-ter.1, primo periodo, le parole: « di Consip » sono sostituite dalle seguenti: « della società Consip Spa ».*

*All'articolo 14:*

*al comma 1, le parole: « l'interdisciplinarietà » sono sostituite dalle seguenti: « l'interdisciplinarietà »;*  
*al comma 2, le parole: « di interdisciplinarietà » sono sostituite dalle seguenti: « di interdisciplinarietà »;*

*dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:*

*« 2-bis. In attuazione degli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza e dal Piano nazionale per gli investimenti complementari, in riferimento a quanto disposto dal comma 2 dell'articolo 3 del decreto del Ministro per il Sud e la coesione territoriale 4 maggio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 149 del 24 giugno 2021, relativamente all'ampliamento dell'offerta formativa universitaria nel territorio delle regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici del 2016, il Ministero dell'università e della ricerca può autorizzare la presentazione di proposte di nuova istituzione dei corsi di studio connessi al citato ampliamento dell'offerta formativa, in deroga ai termini ordinariamente previsti, al fine di garantirne l'avvio dall'anno accademico 2022/2023 ».*

*All'articolo 16:*

*al comma 1:*

*alla lettera a), le parole: « e del Ministro delle politiche agricole, alimentari » sono sostituite dalle seguenti: « e con il Ministro delle politiche agricole alimentari » e le parole: « principio "chi inquina paga » sono sostituite dalle seguenti: « principio "chi inquina paga", »;*

*alla lettera b), capoverso 3-bis, le parole: « Con il decreto di cui al comma 3 » sono sostituite dalle seguenti: « Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della transizione ecologica, », le parole: « sistema comune di gestione delle risorse idriche (SIGRIAN) » sono sostituite dalle seguenti: « Sistema Informativo Nazionale per la Gestione delle Risorse Idriche in Agricoltura (SIGRIAN) » e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , sentite le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano »;*

*al comma 2:*

*alla lettera a), le parole: « corredati dai » sono sostituite dalle seguenti: « corredati dei »;*

*alla lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", tenendo conto dei territori dei comuni collocati in aree interessate da fenomeni di dissesto idrogeologico di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), della legge 6 ottobre 2017, n. 158" »;*

*al comma 3, le parole: « idrogeologico" sono » sono sostituite dalle seguenti: « idrologico." sono » e le parole: « dalle seguenti: "dei piani » sono sostituite dalle seguenti: « dalle seguenti: ", dei piani »;*

*al comma 4, le parole: « dal seguente » sono sostituite dalle seguenti: « dai seguenti »;*

*al comma 5, lettera b), dopo le parole: « a 1.500 » è inserita la seguente: « euro »;*

*al comma 6, secondo periodo, le parole da: « o si prevede » fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: « o qualora siano previste o si renda necessario adottare misure finalizzate al raggiungimento, al mantenimento o al ripristino degli obiettivi di qualità ambientale del corpo idrico di cui all'articolo 76 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero a impedirne l'ulteriore deterioramento, anche temporaneo, anche in previsione e tenuto conto dell'evoluzione dei cambiamenti climatici ».*

*Dopo l'articolo 16 sono inseriti i seguenti:*

*« Art. 16-bis. - (Proroga dell'affidamento del servizio idrico integrato alla società Acquedotto pugliese Spa) - 1. Al fine di completare il processo di liquidazione dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia (EIPLI) e accelerare la costituzione della società di cui all'articolo 21, comma 11, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonché di consentire l'utilizzo dei*

fondi messi a disposizione dal Piano nazionale di ripresa e resilienza entro i termini definiti ed evitare che gli effetti dell'emergenza del COVID-19 possano inficiare l'efficacia delle procedure da avviare per l'affidamento del servizio idrico integrato nella regione Puglia, al comma 11-*bis* del citato articolo 21, le parole: "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2025".

*Art. 16-ter. - (Disposizioni in materia di contratti di fornitura di energia elettrica per clienti vulnerabili, in condizioni di povertà energetica e clienti domestici) - 1.* A decorrere dalla data prevista dall'articolo 1, comma 60, della legge 4 agosto 2017, n. 124, per la cessazione del servizio di maggior tutela per i clienti domestici, in via transitoria e nelle more dello svolgimento delle procedure concorsuali per l'assegnazione del servizio di vendita a tutele graduali, i clienti domestici continuano a essere riforniti di energia elettrica dal servizio di tutela di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125, secondo gli indirizzi definiti con decreto del Ministro della transizione ecologica.

2. L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente adotta, ai sensi dell'articolo 1, comma 60, della legge 4 agosto 2017, n. 124, disposizioni per assicurare l'assegnazione del servizio a tutele graduali per i clienti domestici, mediante procedure competitive da concludersi entro il 10 gennaio 2024, garantendo la continuità della fornitura di energia elettrica.

3. Qualora alla suddetta data di cui all'articolo 1, comma 60, della legge 4 agosto 2017, n. 124, non siano state adottate le misure previste dall'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, nei confronti dei clienti vulnerabili e in condizioni di povertà energetica continua ad applicarsi il servizio di tutela di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125, secondo gli indirizzi definiti con il decreto del Ministro della transizione ecologica di cui al comma 1 del presente articolo.

4. All'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, le parole: "che ne facciano richiesta" sono soppresse.

5. Ai fini dell'individuazione dei clienti vulnerabili di cui all'articolo 11, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, con propri provvedimenti, d'intesa con il Garante per la protezione dei dati personali, definisce le modalità di acquisizione del consenso per il trattamento dei dati sensibili e di trasmissione delle informazioni da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale al Sistema informativo integrato gestito dalla società Acquirente unico Spa ».

*All'articolo 17:*

*al comma 1, le parole: « d'intesa con la » sono sostituite dalle seguenti: « previa intesa in sede di ».*

*Dopo l'articolo 17 è inserito il seguente:*

*« Art. 17-bis. - (Disposizioni per la ripermetrazione dei siti contaminati di interesse nazionale) - 1.*

Con uno o più decreti del Ministro della transizione ecologica, da adottare entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentiti la regione e gli enti locali interessati, sono effettuate la ricognizione e la ripermetrazione dei siti contaminati attualmente classificati di interesse nazionale ai fini della bonifica, escludendo le aree e i territori che non soddisfano più i requisiti di cui all'articolo 252, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ».

*All'articolo 18:*

*al comma 1:*

*alla lettera a) è premessa la seguente:*

*« 0a) all'articolo 12, dopo il comma 3 è inserito il seguente:*

*"3-bis. Qualora l'autorità competente stabilisca di non assoggettare il piano o programma al procedimento di VAS, specifica i motivi principali di tale decisione in relazione ai criteri pertinenti elencati nell'allegato I alla presente parte e, tenendo conto delle eventuali osservazioni dei soggetti competenti in materia ambientale pervenute ai sensi dei commi 2 e 3, specifica le eventuali raccomandazioni per evitare o prevenire effetti significativi e negativi sull'ambiente" »;*

*alla lettera c):*

*all'alinea, le parole: « articolo 15; » sono sostituite dalle seguenti: « articolo 15: »;*

*al numero 1), le parole: « della consultazione": » sono sostituite dalle seguenti: « della consultazione";  
»;*

*dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:*

« 1-bis. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per i progetti di competenza del Commissario, in caso di inerzia regionale, ai sensi dell'articolo 7-bis, comma 8-bis, del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, il Ministero della transizione ecologica, con il supporto della Commissione di cui all'articolo 8 del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006, effettua la verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale regionale e la valutazione di impatto ambientale regionale" »;

*alla rubrica, le parole: « Proposta di riduzione » sono sostituite dalla seguente: « Riduzione ».*

*Dopo l'articolo 18 è inserito il seguente:*

« Art. 18-bis. - (Modifiche alla disciplina concernente il Commissario straordinario unico per la progettazione, l'affidamento e la realizzazione degli interventi necessari all'adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione alle sentenze di condanna della Corte di giustizia dell'Unione europea sul trattamento delle acque reflue urbane) - 1. Dopo il comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, sono inseriti i seguenti:

"2-bis. Al fine di accelerare la progettazione e la realizzazione degli interventi di competenza del Commissario unico di cui al comma 2, oggetto di procedure di infrazione europee, gli interventi medesimi sono dichiarati di pubblica utilità, indifferibili e urgenti.

2-ter. In considerazione del carattere di eccezionalità e di estrema urgenza degli interventi di competenza del Commissario unico di cui al comma 2, i termini per il rilascio di pareri e di atti di assenso hanno carattere perentorio e sono ridotti alla metà.

2-quater. Decorsi i termini di cui al comma 2-ter, i pareri e gli atti di assenso ivi indicati, esclusi quelli in materia ambientale o relativi alla tutela dei beni culturali e paesaggistici, si intendono acquisiti con esito positivo. Restano ferme le responsabilità a carico degli enti e delle amministrazioni che non hanno fornito i pareri e gli atti di assenso entro i termini di cui al citato comma 2-ter.

2-quinquies. Nei procedimenti espropriativi avviati dal Commissario unico, i termini legislativi previsti dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, sono ridotti alla metà" ».

*All'articolo 19:*

*al comma 1:*

*la lettera a) è sostituita dalla seguente:*

« a) il secondo periodo è sostituito dai seguenti: "Per la gestione dei RAEE derivanti da AEE di fotovoltaico, incentivate e installate precedentemente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi del decreto del Ministro delle attività produttive 28 luglio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 181 del 5 agosto 2005, e dei decreti del Ministro dello sviluppo economico 19 febbraio 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 45 del 23 febbraio 2007, 6 agosto 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 97 del 24 agosto 2010, 5 maggio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 maggio 2011, e 5 luglio 2012, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 159 del 10 luglio 2012, è previsto il trattenimento delle quote a garanzia secondo le previsioni di cui all'articolo 40, comma 3, del presente decreto. In alternativa, i soggetti responsabili degli impianti fotovoltaici possono prestare la garanzia finanziaria nel *trust* di uno dei sistemi collettivi riconosciuti in base agli importi determinati dal Gestore dei servizi energetici (GSE) secondo criteri di mercato e sentiti, ove necessario, i citati sistemi collettivi. I soggetti responsabili degli impianti incentivati ai sensi dei citati decreti del Ministro dello sviluppo economico 5 maggio 2011 e 5 luglio 2012 adeguano la garanzia finanziaria per la completa gestione a fine vita dei moduli fotovoltaici all'importo della trattenuta stabilita dal GSE in attuazione dell'articolo 40, comma 3, del presente decreto" »;

*alla lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e le parole: "deliberazioni e disciplinari tecnici può provvedere" sono sostituite dalle seguenti: "istruzioni operative provvede" »;*  
*alla lettera c), le parole: « , o nei casi di ripotenziamento (repowering) » sono soppresse;*  
*dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:*

« 1-bis. Al fine di garantire la completa razionalizzazione delle disposizioni concernenti i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche da fotovoltaico, all'articolo 40, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: "pannelli fotovoltaici" sono inserite le seguenti: "domestici e professionali non incentivati" e le parole: "fatta salva la ripartizione degli oneri che sia stata eventualmente già definita in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 25, comma 10, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28" sono soppresse;

b) al quarto periodo, le parole: "previsti dai decreti ministeriali 5 maggio 2011 e 5 luglio 2012" sono sostituite dalle seguenti: "ovvero ai costi determinati dai sistemi collettivi di gestione dei RAEE riconosciuti e del medesimo importo per tutti i meccanismi incentivanti individuati dai Conti Energia" e le parole: "un nuovo pannello" sono sostituite dalle seguenti: "nuovi pannelli";

c) al sesto periodo, le parole: "Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, il GSE" sono sostituite dalle seguenti: "Il GSE, previa approvazione del Ministero della transizione ecologica," ».

*Nel capo I del titolo II, dopo l'articolo 19 sono aggiunti i seguenti:*

« Art. 19-bis. - (Misure urgenti a sostegno della produzione di energia da fonti rinnovabili) - 1. Con riguardo alla misura M2-C2 "Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile" del Piano nazionale di ripresa e resilienza e al fine di contribuire allo sviluppo delle fonti rinnovabili che possono fornire un contributo importante agli obiettivi di transizione ecologica ed energetica definiti dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima, all'articolo 56, comma 4, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, la parola: "che," è sostituita dalla seguente: "prevista" e le parole: ", non dovesse essere assegnata agli impianti diversi da quelli di cui allo stesso comma 3, e" sono soppresse.

Art. 19-ter. - (Sanzioni per mancata accettazione di pagamenti effettuati con carte di debito e credito) - 1. All'articolo 15 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, le parole: "carte di debito e carte di credito" sono sostituite dalle seguenti: "carte di pagamento, relativamente ad almeno una carta di debito e una carta di credito";

b) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

"4-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2023, nei casi di mancata accettazione di un pagamento, di qualsiasi importo, effettuato con una carta di pagamento di cui al comma 4, da parte di un soggetto obbligato ai sensi del citato comma 4, si applica nei confronti del medesimo soggetto la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma pari a 30 euro, aumentata del 4 per cento del valore della transazione per la quale sia stata rifiutata l'accettazione del pagamento. Per le sanzioni relative alle violazioni di cui al presente comma si applicano le procedure e i termini previsti dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, a eccezione dell'articolo 16 in materia di pagamento in misura ridotta.

L'autorità competente a ricevere il rapporto di cui all'articolo 17 della medesima legge n. 689 del 1981 è il prefetto della provincia nella quale è stata commessa la violazione. All'accertamento si provvede ai sensi dell'articolo 13, commi primo e quarto, della citata legge n. 689 del 1981" ».

*All'articolo 20:*

*al comma 1, lettera b), capoverso 31-ter, dopo la parola: « obblighi » sono inserite le seguenti: « in materia di applicazione del principio di "non arrecare un danno significativo all'ambiente" ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, e gli obblighi » e le parole: « sistema di monitoraggio. » sono sostituite dalle seguenti: « sistema di monitoraggio"; »;*

*al comma 2, alla lettera a) è premessa la seguente:*

« 0a) al comma 139 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "A decorrere dall'anno 2022, in sede di

definizione delle procedure di assegnazione dei contributi, almeno il 40 per cento delle risorse allocabili è destinato agli enti locali del Mezzogiorno" »;

*al comma 3, primo periodo, le parole:* « delle milestone e dei target collegati » sono sostituite dalle seguenti: « dei collegati obiettivi intermedi (milestone) e finali (target) ».

*Dopo l'articolo 20 è inserito il seguente:*

« Art. 20-bis. - (Misure di semplificazione per gli investimenti per la ricostruzione post-sisma del 2009 previsti dal Piano nazionale per gli investimenti complementari) - 1. Al fine di semplificare e accelerare gli interventi per la ricostruzione e il rilancio dei territori interessati dagli eventi sismici del 2009 finanziati dal Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, le disposizioni previste dall'articolo 1-sexies, comma 1, del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, per gli edifici interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 si applicano agli interventi di ricostruzione nel cratere del sisma del 6 aprile 2009. Le predette disposizioni si applicano anche ai comuni della provincia di Campobasso e ai comuni della città metropolitana di Catania di cui all'allegato 1 annesso al decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55 ».

*All'articolo 21:*

*al comma 1, dopo le parole:* « e delle aree pubbliche » sono inserite le seguenti: « , l'efficientamento energetico e idrico degli edifici e la riduzione del consumo di suolo anche attraverso operazioni di demolizione e ricostruzione finalizzate alla riduzione dell'impermeabilizzazione del suolo già consumato con modifica di sagome e impianti urbanistici »;

*al comma 4, dopo le parole:* « Intervento 2.2 b) » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « " », le parole: « BEI, CEB, » sono sostituite dalle seguenti: « la Banca europea degli investimenti (BEI), la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa (CEB), la » e le parole: « e sistema » sono sostituite dalle seguenti: « e il sistema »;

*al comma 5, la parola:* « centoventi » è sostituita dalla seguente: « centotrenta »;

*al comma 6, le parole:* « il cui costo totale » sono sostituite dalle seguenti: « il costo totale di ciascuno dei quali », *dopo le parole:* « strutture edilizie pubbliche » sono inserite le seguenti: « e private, tenendo conto di quanto previsto dal comma 8, lettera a), », *dopo le parole:* « tessuto sociale » è inserita la seguente: « , economico », *dopo le parole:* « promozione delle attività » è inserita la seguente: « economiche, » e *dopo le parole:* « smart cities, con particolare riferimento » sono inserite le seguenti: « alla rivitalizzazione economica, »;

*al comma 7:*

*alla lettera b), le parole:* « e, in ogni caso, non inferiore alla progettazione preliminare » sono sostituite dalle seguenti: « e, in ogni caso, non inferiore al progetto di fattibilità tecnico-economica »;

*alla lettera c), le parole:* « oggetto riuso » sono sostituite dalle seguenti: « oggetto di riuso »;

*alla lettera d), dopo le parole:* « zone verdi » sono inserite le seguenti: « , limitando il consumo di suolo, », *dopo le parole:* « servizi sociali e sanitari » sono inserite le seguenti: « di prossimità » e sono aggiunte, *in fine, le seguenti parole:* « e dal lavoro da remoto ai fini della conciliazione tra esigenze di cura familiare ed esigenze lavorative, nel rispetto del principio di parità di genere e ai fini della riduzione dei flussi di traffico veicolare nelle aree metropolitane »;

*dopo la lettera d) è inserita la seguente:*

« d-bis) assicurare ampi processi di partecipazione degli attori economici e della società civile in fase di definizione degli interventi oggetto dei Piani integrati »;

*alla lettera e), le parole:* « previsto dall'all'articolo » sono sostituite dalle seguenti: « previsto dall'articolo »;

*alla lettera f), le parole:* « metri quadri area » sono sostituite dalle seguenti: « metri quadrati dell'area »;

*al comma 8 è aggiunta, in fine, la seguente lettera:*

« c-bis) l'applicazione contestuale a tutte le strutture edilizie interessate dal progetto o a gruppi di esse, ove ne ricorrano i presupposti, delle detrazioni di cui agli articoli 14 e 16 del decreto-legge 4 giugno



2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 »;

*al comma 10:*

*a l primo periodo, le parole:* « ed è siglato uno specifico "atto di adesione ed obbligo" » *sono sostituite dalle seguenti:* « e, per ciascun progetto, è sottoscritto uno specifico "atto di adesione ed obbligo", allegato al medesimo decreto del Ministro dell'interno, » *e la parola:* « indirizzi » *è sostituita dalle seguenti:* « gli indirizzi »;

*al secondo periodo, le parole:* « rispetto DNSH » *sono sostituite dalle seguenti:* « rispetto del principio DNSH »;

*al comma 11:*

*al primo periodo, le parole:* « inerenti le procedure » *sono sostituite dalle seguenti:* « inerenti alle procedure » *e le parole:* « dei milestone e target collegati » *sono sostituite dalle seguenti:* « dei collegati obiettivi intermedi (milestone) e finali (target) »;

*è aggiunto, in fine, il seguente periodo:* « Assicurano inoltre il rispetto del principio di "non arrecare un danno significativo all'ambiente" ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020 ».

*All'articolo 22:*

*al comma 1:*

*al primo periodo, le parole:* « in Conferenza » *sono sostituite dalle seguenti:* « in sede di Conferenza »;

*dopo il primo periodo è inserito il seguente:* « Il decreto tiene conto, inoltre, della classificazione dei territori dei comuni collocati in aree interessate da fenomeni di dissesto idrogeologico ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera a), della legge 6 ottobre 2017, n. 158 »;

*dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:*

« 1-bis. Il decreto di cui al comma 1 può essere rimodulato, con le modalità previste dal medesimo comma 1, entro il 31 dicembre 2023, sulla base degli esiti del monitoraggio dello stato di attuazione degli interventi, anche ridefinendo la ripartizione su base territoriale delle risorse finanziarie, fermo restando il rispetto del termine ultimo per la realizzazione degli interventi stabilito al quarto trimestre dell'anno 2025. Le rimodulazioni possono essere elaborate integrando i criteri di riparto stabiliti dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2016 con ulteriori criteri, anche riferiti alla *performance* operativa dei soggetti attuatori degli interventi.

1-ter. La ripartizione delle ulteriori risorse finanziarie della missione 2, componente 4, del Piano nazionale di ripresa e resilienza il cui coordinamento è attribuito al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, relative a interventi già individuati nell'ambito della programmazione delle risorse finanziarie di cui all'articolo 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e all'articolo 24-*quater* del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, finalizzate all'attuazione di interventi pubblici volti a fronteggiare il rischio di alluvione e il rischio idrogeologico, entro il limite di 400 milioni di euro, sulla base dei piani definiti d'intesa tra il citato Dipartimento e le regioni e le province autonome entro il 31 dicembre 2021 nel rispetto dei criteri stabiliti dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2016, può essere rimodulata entro il 31 dicembre 2023 con appositi decreti dei presidenti delle regioni e delle province autonome interessate, anche nella qualità di Commissari delegati titolari di contabilità speciali per l'attuazione di ordinanze di protezione civile, previa intesa con il capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, sulla base degli esiti del monitoraggio dello stato di attuazione degli interventi, anche ridefinendo la ripartizione su base territoriale delle risorse finanziarie, fermo restando il rispetto del termine ultimo per la realizzazione degli interventi stabilito al quarto trimestre dell'anno 2025.

1-*quater*. Il comma 3 dell'articolo 74-*bis* del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è abrogato.

1-*quinquies*. Dopo il comma 2-*bis* dell'articolo 147 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è

inserito il seguente:

"2-ter. Entro il 1° luglio 2022, le gestioni del servizio idrico in forma autonoma per le quali l'ente di governo dell'ambito non si sia ancora espresso sulla ricorrenza dei requisiti per la salvaguardia di cui al comma 2-bis, lettera b), confluiscono nella gestione unica individuata dal medesimo ente. Entro il 30 settembre 2022, l'ente di governo dell'ambito provvede ad affidare al gestore unico tutte le gestioni non fatte salve ai sensi del citato comma 2-bis".

1-sexies. Nell'individuazione degli interventi previsti dall'articolo 25, comma 2, lettere d) ed e), del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, si dà conto della valutazione della ripetitività dei fenomeni alluvionali e di dissesto idrogeologico verificatisi nei territori interessati nel decennio precedente, dell'estensione sovracomunale del loro impatto nonché delle vittime eventualmente provocate dagli eventi medesimi ».

*All'articolo 23:*

*dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:*

« 1-bis. Al Fondo per lo sviluppo e la coesione, relativamente agli interventi non ancora realizzati della programmazione 2014-2020 nonché agli interventi della programmazione 2021-2027, si applicano le misure di semplificazione di cui all'articolo 48, commi 2 e seguenti, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.

1-ter. Le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, possono essere utilizzate, su richiesta delle regioni interessate e previa deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile, su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai fini del cofinanziamento regionale, ai sensi del comma 52 dell'articolo 1 della medesima legge n. 178 del 2020, dei programmi cofinanziati dai fondi europei FESR e FSE plus della programmazione 2021-2027, al fine di ridurre nella misura massima di 15 punti la percentuale di tale cofinanziamento regionale. Le risorse assegnate ai sensi del comma 1 sono portate in prededuzione dalla quota da assegnare ai Piani di sviluppo e coesione (PSC) 2021-2027 delle medesime regioni interessate »;

*alla rubrica, le parole: « Utilizzo risorse del Fondo Sviluppo e Coesione » sono sostituite dalle seguenti: « Utilizzo delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione ».*

*All'articolo 24:*

*al comma 1, dopo le parole: « ambienti didattici, » sono inserite le seguenti: « anche attraverso un potenziamento delle infrastrutture per lo sport, »;*

*al comma 2:*

*il sesto periodo è sostituito dal seguente: « Ai vincitori del concorso di progettazione, laddove in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi previsti dal bando di concorso per ogni singolo intervento, è corrisposto un premio e sono affidate, da parte dei suddetti enti locali, la realizzazione dei successivi livelli di progettazione nonché la direzione dei lavori con procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara »;*

*al settimo periodo, le parole: « le tempistiche del » sono sostituite dalle seguenti: « i tempi previsti dal »;*

*al comma 4, le parole: « per il sud » sono sostituite dalle seguenti: « per il Sud » e le parole: « per l'attuazione di misure di supporto alle istituzioni scolastiche e agli interventi di edilizia scolastica » sono sostituite dalle seguenti: « per l'attuazione di misure di supporto tecnico-amministrativo alle istituzioni scolastiche e, per gli interventi di edilizia scolastica, agli enti locali, »;*

*al comma 5:*

*al primo periodo, le parole: « nelle more del regolamento » sono sostituite dalle seguenti: « nelle more dell'adozione del regolamento »;*

*al secondo periodo, le parole: « non derivano » sono sostituite dalle seguenti: « non devono derivare »;*

*dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:*

« 6-bis. Il termine massimo per l'aggiudicazione degli interventi a valere sulle risorse di cui all'articolo

1, comma 59, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che rientrano nel Piano nazionale di ripresa e resilienza è fissato con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'interno, non oltre il 31 marzo 2023 al fine di poter rispettare gli obiettivi del Piano ».

*Dopo l'articolo 24 è inserito il seguente:*

« Art. 24-bis. - (*Sviluppo delle competenze digitali*) - 1. Al fine di consentire l'attuazione della linea progettuale M4-C1 - Investimento 3.1 "Nuove competenze e nuovi linguaggi" del Piano nazionale di ripresa e resilienza, per favorire e migliorare l'apprendimento e le competenze digitali, a decorrere dall'anno scolastico 2022/2023 e per un triennio, il Piano nazionale di formazione dei docenti delle scuole di ogni ordine e grado, di cui all'articolo 1, comma 124, della legge 13 luglio 2015, n. 107, nell'ambito delle risorse ad esso destinate dal comma 125 del medesimo articolo 1 della legge n. 107 del 2015 e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, individua, tra le priorità nazionali, l'approccio agli apprendimenti della programmazione informatica (*coding*) e della didattica digitale.

2. Entro il termine dell'anno scolastico 2024/2025, con decreto del Ministro dell'istruzione sono integrati, ove non già previsti, gli obiettivi specifici di apprendimento e i traguardi di competenza delle Indicazioni nazionali per il curriculum della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione e delle Indicazioni nazionali e delle Linee guida vigenti per le istituzioni scolastiche del secondo ciclo di istruzione.

3. A decorrere dall'anno scolastico 2025/2026, nelle scuole di ogni ordine e grado si persegue lo sviluppo delle competenze digitali, anche favorendo gli apprendimenti della programmazione informatica (*coding*), nell'ambito degli insegnamenti esistenti, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ».

*All'articolo 25:*

*al comma 1, la parola: « Researce » è sostituita dalla seguente: « Research ».*

*Dopo l'articolo 25 sono inseriti i seguenti:*

« Art. 25-bis. - (*Misure di semplificazione nel campo della ricerca*) - 1. Dopo l'articolo 4 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, è inserito il seguente:

"Art. 4-bis. - (*Disposizioni speciali per lo svolgimento di attività di ricerca nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza*) - 1. Le attività di ricerca svolte dalle società a partecipazione pubblica e dagli enti pubblici di ricerca di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, per la realizzazione degli interventi compresi nel quadro di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza rientrano tra quelle perseguibili dalle amministrazioni pubbliche ai sensi del comma 2 dell'articolo 4 del presente decreto".

Art. 25-ter. - (*Progetto di rilevante interesse internazionale "Legacy Expo 2020 Dubai"*) - 1. Al fine di conseguire gli obiettivi di internazionalizzazione della ricerca fissati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, nell'ambito della missione 4 "Istruzione e ricerca", componente 2 "Dalla ricerca all'impresa", anche per potenziare le competenze di supporto all'innovazione e per costruire percorsi ibridi interdisciplinari e interculturali e nuovi profili professionali su ambiti di rilevante interesse strategico, sono stanziati 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 per l'avvio e il primo sviluppo dei progetti di ricerca e alta formazione nella regione mediorientale di cui al comma 2, quale *legacy* della partecipazione italiana a Expo 2020 Dubai.

2. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sentiti i Ministri della cultura e della salute e il Commissario generale di sezione per Expo 2020 Dubai dell'Italia, da adottare entro sessanta giorni dalla data di conclusione di Expo 2020 Dubai, sono individuate le modalità di coordinamento delle azioni di competenza delle amministrazioni coinvolte e di promozione dei progetti concernenti la realizzazione di un *campus* universitario arabo-mediterraneo, di un centro di ricerca e alta formazione per la digitalizzazione e ricostruzione dei beni culturali e per la produzione artistica e culturale legata

all'intelligenza artificiale e alle nuove tecnologie e di un *campus* di ricerca e alta formazione sulla trasformazione del cibo ed è disposto il riparto delle risorse di cui al comma 1 tra i medesimi progetti.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. Dall'attuazione del presente articolo, ad esclusione di quanto previsto dal comma 1, non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ».

*All'articolo 26:*

*al comma 1:*

*la lettera a) è sostituita dalla seguente:*

« a) il primo periodo è sostituito dal seguente: "Nell'ambito delle relative disponibilità di bilancio e a valere sulle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, le università possono procedere alla copertura di posti di professore ordinario, di professore associato e di ricercatore mediante chiamata diretta di studiosi stabilmente impegnati all'estero o presso istituti universitari o di ricerca esteri, anche se ubicati nel territorio italiano, in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario, che ricoprono da almeno un triennio presso istituzioni universitarie o di ricerca estere una posizione accademica equipollente sulla base di tabelle di corrispondenza definite e aggiornate ogni tre anni dal Ministro dell'università e della ricerca, sentito il Consiglio universitario nazionale, ovvero di studiosi che siano risultati vincitori nell'ambito di specifici programmi di ricerca di alta qualificazione, identificati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, sentiti l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca e il Consiglio universitario nazionale, finanziati, in esito a procedure competitive finalizzate al finanziamento di progetti condotti da singoli ricercatori, da amministrazioni centrali dello Stato, dall'Unione europea o da altre organizzazioni internazionali." »;

*alla lettera b), dopo le parole: « chiara fama » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , »;*

*al comma 2:*

*alla lettera a):*

*al capoverso 5-bis:*

*il primo periodo è sostituito dal seguente:* « Nell'ambito delle relative disponibilità di bilancio e a valere sulle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, per fare fronte a specifiche esigenze didattiche, di ricerca o di terza missione, le università possono procedere alla chiamata di professori ordinari e associati in servizio da almeno cinque anni presso altre università nella fascia corrispondente a quella per la quale viene bandita la selezione, ovvero di studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o di insegnamento, che ricoprono da almeno cinque anni presso università straniere una posizione accademica equipollente sulla base di tabelle di corrispondenza definite e aggiornate ogni tre anni dal Ministro dell'università e della ricerca, sentito il Consiglio universitario nazionale, mediante lo svolgimento di procedure selettive in ordine alla corrispondenza delle proposte progettuali presentate dal candidato alle esigenze didattiche, di ricerca o di terza missione espresse dalle università. »;

*al terzo periodo, le parole: « sul proprio sito » sono sostituite dalle seguenti: « nel proprio sito internet istituzionale »;*

*al capoverso 5-ter:*

*al primo periodo, le parole: « purché in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale nella qualifica corrispondente nel settore specifico » sono soppresse;*

*il secondo periodo è sostituito dal seguente:* « Coloro che partecipano alle procedure di cui al presente comma devono essere in servizio da almeno cinque anni presso l'ente di appartenenza ed essere in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale per il settore concorsuale e la fascia a cui si riferisce la

procedura. »;

*alla lettera b), la parola: « ovvero » è sostituita dalla seguente: « , ovvero » e le parole: « comma 5-bis. » sono sostituite dalle seguenti: « comma 5-bis »;*

*dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:*

*« 2-bis. Dopo il comma 3 dell'articolo 11 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, sono inseriti i seguenti:*

*"3-bis. Nell'ambito delle relative disponibilità di bilancio e a valere sulle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, gli Enti possono procedere alla copertura di posti di primo ricercatore, primo tecnologo, dirigente di ricerca e dirigente tecnologo mediante chiamata diretta di personale in servizio con la medesima qualifica da almeno cinque anni presso altro Ente. Le chiamate sono effettuate mediante lo svolgimento di procedure selettive in ordine alla corrispondenza delle proposte progettuali presentate dal candidato alle esigenze del piano triennale di attività. Gli Enti pubblicano nel proprio sito *internet* l'avviso pubblico ai fini della raccolta delle manifestazioni di interesse per la copertura dei posti di cui al presente comma.*

*3-ter. Alle procedure selettive di cui al comma 3-bis possono partecipare anche professori universitari associati, per l'inquadramento come primo ricercatore o primo tecnologo, e professori universitari ordinari, per l'inquadramento come dirigente di ricerca o dirigente tecnologo, purché in servizio da almeno cinque anni presso l'università".*

*2-ter. Le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo sono stabilite con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, sentito il Ministro della salute ».*

*Alla rubrica del capo IV del titolo II sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e disposizioni in materia di crisi d'impresa ».*

*All'articolo 27:*

*al comma 1:*

*all'alinea, le parole: « di ripresa e di resilienza » sono sostituite dalle seguenti: « di ripresa e resilienza »;*

*alla lettera a), le parole: « dall'ANPR » sono sostituite dalle seguenti: « dall'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) »;*

*alla lettera c), le parole: « in ANPR » sono sostituite dalle seguenti: « nell'ANPR » e le parole: « finanza pubblica. » sono sostituite dalle seguenti: « finanza pubblica »;*

*alla lettera e), numeri 1) e 2), le parole: « in ANPR » sono sostituite dalle seguenti: « nell'ANPR »;*

*dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:*

*« 2-bis. Al fine di garantire all'autorità di vigilanza sui mercati finanziari maggiore celerità nella realizzazione degli obiettivi della transizione digitale, in coerenza con l'esigenza di rafforzare i servizi digitali anche in conformità al Piano nazionale di ripresa e resilienza, promuovendo lo sviluppo del processo di digitalizzazione dell'attività istituzionale della Commissione nazionale per le società e la borsa a tutela dei risparmiatori e del mercato finanziario, al Fondo istituito ai sensi dell'articolo 32-ter.*

*1, comma 1, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono destinati 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Alle spese effettuate mediante le risorse di cui al presente comma non si applica l'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Nell'ambito delle risorse disponibili nel Fondo di cui al primo periodo, ferma restando la finalità di assicurare la gratuità dell'accesso alla procedura ivi prevista, possono essere finanziati progetti finalizzati all'ottimizzazione e all'evoluzione dell'architettura e delle infrastrutture dei sistemi informativi e dei servizi digitali, adeguando la capacità dei sistemi alle nuove esigenze applicative e infrastrutturali, anche in materia di sistemi di intelligenza artificiale, tecnofinanza e finanza sostenibile.*

*2-ter. All'articolo 128-duodecies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:*

*a) il comma 3-bis è abrogato;*

*b) al comma 6, le parole: "e del comma 3-bis" sono sostituite dalle seguenti: ", e del comma 3".*

*2-quater.* All'onere derivante dal comma *2-bis*, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

*2-quinquies.* Nell'ambito delle finalità di cui al comma *2-bis* con riguardo all'esigenza di rafforzare i servizi digitali anche in conformità al Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché al fine di assicurare la trasformazione digitale dei servizi della pubblica amministrazione in coerenza con gli obiettivi e i tempi previsti dalla linea di intervento M1C1 - riforma 1.3 del medesimo Piano, garantendo l'efficacia e l'efficienza dei processi di spesa nella fornitura di servizi digitali, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché la Commissione nazionale per le società e la borsa, a decorrere dall'anno finanziario 2022 e fino al termine di attuazione del predetto Piano nazionale di ripresa e resilienza, possono proporre, nell'ambito dei rispettivi bilanci di previsione o con i provvedimenti di assestamento dei bilanci stessi, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra gli stanziamenti previsti, nell'ambito delle proprie dotazioni finanziarie, per gli investimenti relativi alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione in attrezzature, quali i *server* e altri impianti informatici, e quelli relativi all'acquisizione di servizi *cloud* infrastrutturali. La vigilanza sulla corretta applicazione del presente comma da parte delle amministrazioni centrali dello Stato è assicurata dagli uffici centrali del bilancio. Per le amministrazioni pubbliche diverse dalle amministrazioni centrali dello Stato, i collegi di revisione dei conti e i collegi sindacali presso gli enti e organismi pubblici vigilano sulla corretta applicazione del presente comma nell'ambito dei compiti loro attribuiti dall'articolo 20 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123.

*2-sexies.* Il comma 1 dell'articolo 41 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è abrogato.

*2-septies.* All'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonché di organizzazione e gestione di una rete unitaria di connessione, di interoperabilità tra i sistemi informatici e di *software* alla quale i predetti Ordini e Federazioni regionali aderiscono obbligatoriamente concorrendo ai relativi oneri, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica".

*2-octies.* All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 341, la parola: ", 132" è soppressa;

b) al comma 344, la parola: ", 132" è soppressa.

*2-novies.* Dopo il comma 2 dell'articolo 4 della legge 9 gennaio 2004, n. 4, è inserito il seguente:

"*2-bis.* Nelle more dell'adozione della disciplina di recepimento della direttiva (UE) 2019/882 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, i siti *web* e le applicazioni mobili realizzati, alla data di pubblicazione delle linee guida di cui all'articolo 11 della presente legge, dai soggetti erogatori di cui all'articolo 3, comma 1-*bis*, sono adeguati alle disposizioni della presente legge in materia di rispetto dei requisiti di accessibilità entro il 28 giugno 2022".

*2-decies.* All'articolo 9-*bis* del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: "di associato in partecipazione con apporto lavorativo," sono inserite le seguenti: "nonché di lavoro intermediato da piattaforma digitale, comprese le attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente di cui all'articolo 67, comma 1, lettera l), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e dopo le parole: "data certa di trasmissione" sono inserite le seguenti: ", fatto salvo quanto previsto dal comma 2-*quinquies*";

b) dopo il comma 2-*ter* sono inseriti i seguenti:

"2-*quater.* Ai fini degli adempimenti di cui al comma 2, si presume lavoro intermediato da piattaforma

digitale la prestazione d'opera, compresa quella intellettuale, il cui corrispettivo è erogato dal committente tramite una piattaforma digitale.

*2-quinquies.* Nel caso di lavoro intermediato da piattaforma digitale, la comunicazione di cui al comma 2 è effettuata dal committente entro il ventesimo giorno del mese successivo all'instaurazione del rapporto di lavoro. In caso di stipulazione contestuale di due o più contratti di lavoro intermediato da piattaforma digitale, l'obbligo di cui al comma 2 può essere assolto mediante un'unica comunicazione contenente le generalità del committente e dei prestatori d'opera, la data di inizio e di cessazione della prestazione, la durata presunta, espressa in ore, della prestazione e l'inquadramento contrattuale. Le modalità di trasmissione della comunicazione sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione".

*2-undecies.* Il direttore dell'Agenzia delle entrate, con proprio provvedimento, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, provvede all'aggiornamento dell'elenco dei soggetti abilitati all'accesso al sistema telematico dell'Agenzia delle entrate per la consultazione delle planimetrie catastali, di cui all'articolo 2 del provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio 16 settembre 2010, pubblicato nel sito *internet* della medesima Agenzia, al fine di inserire in tale elenco anche i soggetti iscritti al repertorio delle notizie economiche e amministrative, tenuto dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nella sezione agenti immobiliari che siano muniti di delega espressa da parte dell'intestatario catastale ».

*All'articolo 28:*

*al comma 1, dopo le parole: « Camere di commercio » sono inserite le seguenti: « , industria, artigianato e agricoltura »;*

*al comma 2:*

*al primo periodo, la parola: « sentita » è sostituita dalla seguente: « sentite »;*

*al terzo periodo, le parole: « risorse degli interventi » sono sostituite dalle seguenti: « risorse destinate agli interventi »;*

*dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:*

*« 3-bis. Al fine di semplificare e di agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza nonché di consentire l'accelerazione degli investimenti ivi previsti, all'articolo 54-ter, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:*

*a) le parole: "ad acta" sono soppresse;*

*b) dopo le parole: "delle predette" è inserita la seguente: "nuove";*

*c) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", scelto tra i segretari generali delle camere di commercio accorpate o tra il personale dirigenziale delle amministrazioni pubbliche o tra soggetti di comprovata esperienza professionale. Gli organi delle camere di commercio accorpate e ridefinite ai sensi del presente comma decadono a decorrere dalla nomina dei commissari di cui al primo periodo" ».*

*Dopo l'articolo 28 è inserito il seguente:*

*« Art. 28-bis. - (Piattaforma digitale per l'erogazione di benefici economici concessi dalle amministrazioni pubbliche) - 1. Nell'ambito dell'intervento "Servizi digitali e cittadinanza digitale" del Piano nazionale per gli investimenti complementari, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), numero 1, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, al fine di incentivare la digitalizzazione dei pagamenti della pubblica amministrazione, di uniformare i processi di erogazione dei benefici economici concessi dalle amministrazioni pubbliche e di consentire un più efficiente controllo della spesa pubblica, i benefici economici concessi da un'amministrazione pubblica di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a favore di persone fisiche o giuridiche residenti nel territorio dello Stato e destinati a specifici acquisti da effettuare attraverso terminali di pagamento (POS) fisici o virtuali possono essere erogati, nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente, mediante utilizzo della piattaforma tecnologica prevista all'articolo 5, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.*

2. I servizi di progettazione, di realizzazione e di gestione del sistema informatico destinato all'erogazione dei benefici economici di cui al comma 1 sono svolti dalla società di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12.
3. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali per gli aspetti di competenza, sono definiti il cronoprogramma procedurale per la progettazione e la realizzazione dell'infrastruttura tecnologica per l'erogazione dei benefici di cui al presente articolo, nonché le modalità di attuazione del medesimo articolo, comprese le modalità di funzionamento della piattaforma di cui al comma 1, stabilendo, in particolare, le modalità di colloquio con i sistemi informativi utilizzati dalle amministrazioni pubbliche per la gestione contabile della spesa, di erogazione e di fruizione uniformi dei benefici, di verifica del rispetto dei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, nonché di remunerazione del servizio da parte delle amministrazioni pubbliche che intendono avvalersene al fine di coprire i costi di gestione della piattaforma e di garantirne l'autosostenibilità a regime. Le amministrazioni pubbliche di cui al citato articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 determinano i casi di utilizzo della piattaforma di cui al comma 1 del presente articolo, nel rispetto delle modalità di funzionamento stabilite dal decreto di cui al primo periodo del presente comma. Agli oneri derivanti dall'utilizzo della piattaforma di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche provvedono a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente.
4. La struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale comunica, con cadenza semestrale, al Ministero dell'economia e delle finanze, anche sulla base dei dati e delle informazioni rilevati dai sistemi di monitoraggio di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, le risorse utilizzate, lo stato di attuazione degli interventi e gli obiettivi conseguiti.
5. Il Ministero dell'economia e delle finanze stipula, a titolo non oneroso, una o più convenzioni con la società di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, al fine di definire le modalità e i tempi di comunicazione dei flussi contabili relativi ai benefici di cui al comma 1 del presente articolo nonché le modalità di accreditamento dei medesimi benefici.
6. Agli oneri derivanti dalla progettazione e dalla realizzazione dell'infrastruttura per l'erogazione dei benefici di cui al presente articolo, nel limite massimo di 4 milioni di euro per l'anno 2022 e di 1,5 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), numero 1, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101. Quanto alla copertura degli oneri di gestione e funzionamento della piattaforma di cui al comma 1 del presente articolo, pari a 1 milione di euro per l'anno 2022 e a 3,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede ai sensi del comma 3 del presente articolo e, per l'eventuale parte residua, a valere sulle risorse del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri per la quota riferibile al Fondo per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione di cui all'articolo 239 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 ».
- All'articolo 29:*
- al comma 2, la parola: « migliorando » è sostituita dalle seguenti: « allo scopo di migliorare »;*
- al comma 3, primo periodo, le parole: « sono definite, le modalità » sono sostituite dalle seguenti: « sono definite le modalità » ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Nel definire le modalità di intervento del Fondo si tiene conto del principio di omogeneità territoriale nazionale »;*
- al comma 4:*
- al primo periodo, la parola: « definite » è sostituita dalla seguente: « definiti »;*
- al quinto periodo, le parole: « non derivano » sono sostituite dalle seguenti: « non devono derivare »;*
- dopo il comma 4 è inserito il seguente:*
- « 4-bis. A decorrere dal 31 gennaio 2022 e fino alla completa realizzazione dei progetti, il Comitato*



strategico di cui al comma 4 presenta annualmente alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano una relazione sulla ripartizione territoriale del programma e degli interventi finanziati ai sensi del comma 2 »;

*al comma 5, primo periodo, le parole: « Agli enti » sono sostituite dalle seguenti: « Alle fondazioni ».*

*All'articolo 30:*

*al comma 2, le parole: « legge del 3 agosto 2017 » sono sostituite dalle seguenti: « legge 3 agosto 2017 » e le parole: « comma 583, legge » sono sostituite dalle seguenti: « comma 583, della legge »;*

*al comma 3:*

*all'alinea, le parole: « entro novanta giorni » sono sostituite dalle seguenti: « entro centoventi giorni »;*

*alla lettera b), dopo le parole: « dei soli costi » sono inserite le seguenti: « , derivanti da obbligazioni giuridicamente vincolanti, » e le parole: « afferenti le attività » sono sostituite dalle seguenti: « afferenti alle attività »;*

*al comma 6:*

*al primo periodo, dopo le parole: « con comprovata competenza » inserire la seguente: « multidisciplinare »;*

*al terzo periodo, dopo le parole: « 1.426.000 euro » è inserita la seguente: « annui »;*

*dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:*

*« 6-bis. Ai fini dell'autorizzazione delle opere concernenti la realizzazione di centri intermodali ferroviari in aree adiacenti ai porti, le medesime aree sono equiparate alle zone territoriali omogenee B previste dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, ai fini dell'applicabilità della disciplina stabilita dall'articolo 142, comma 2, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 ».*

*Nel capo IV del titolo II, dopo l'articolo 30 sono aggiunti i seguenti:*

*« Art. 30-bis. - (Intermodalità e logistica integrata: processi di innovazione e razionalizzazione delle attività logistiche) - 1. In attuazione della missione 3 - componente 2 - "Intermodalità e logistica integrata", nell'ambito della riforma 2.3, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, e al fine di favorire ulteriormente i processi di innovazione e razionalizzazione delle attività logistiche, al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:*

*a) l'articolo 1696 è sostituito dal seguente:*

*"Art. 1696. - (Limiti al risarcimento del danno per perdita o avaria delle cose trasportate) - Il danno derivante da perdita o da avaria si calcola secondo il prezzo corrente delle cose trasportate nel luogo e nel tempo della riconsegna.*

*Il risarcimento dovuto dal vettore non può essere superiore a 1 euro per ogni chilogrammo di peso lordo della merce perduta o avariata nei trasporti nazionali terrestri e all'importo di cui all'articolo 23, paragrafo 3, della Convenzione relativa al contratto di trasporto internazionale di merci su strada, con Protocollo, firmata a Ginevra il 19 maggio 1956, ratificata ai sensi della legge 6 dicembre 1960, n. 1621, nei trasporti internazionali terrestri, ovvero ai limiti previsti dalle convenzioni internazionali o dalle leggi nazionali applicabili per i trasporti aerei, marittimi, fluviali e ferroviari, sempre che ricorrano i presupposti ivi previsti per il sorgere della responsabilità del vettore.*

*Nel caso in cui il trasporto sia effettuato per il tramite di più mezzi vettoriali di natura diversa e non sia possibile distinguere in quale fase del trasporto si sia verificato il danno, il risarcimento dovuto dal vettore non può in ogni caso essere superiore a 1 euro per ogni chilogrammo di peso lordo della merce perduta o avariata nei trasporti nazionali e a 3 euro per ogni chilogrammo di peso lordo della merce perduta o avariata nei trasporti internazionali.*

*Le disposizioni dei commi primo, secondo e terzo non sono derogabili a favore del vettore se non nei casi e con le modalità previsti dalle leggi speciali e dalle convenzioni internazionali applicabili.*

*Il vettore non può avvalersi della limitazione della responsabilità prevista a suo favore dal presente articolo ove sia fornita la prova che la perdita o l'avaria della merce sono stati determinati da dolo o colpa grave del vettore o dei suoi dipendenti e preposti, ovvero di ogni altro soggetto di cui egli si sia avvalso per l'esecuzione del trasporto, quando tali soggetti abbiano agito nell'esercizio delle loro*

funzioni";

b) l'articolo 1737 è sostituito dal seguente:

"Art. 1737. - (*Nozione*) - Il contratto di spedizione è un mandato con il quale lo spedizioniere assume l'obbligo di concludere in nome proprio e per conto del mandante o, se dotato di poteri di rappresentanza, in nome e per conto del mandante, uno o più contratti di trasporto con uno o più vettori e di compiere le operazioni accessorie";

c) l'articolo 1739 è sostituito dal seguente:

"Art. 1739. - (*Obblighi dello spedizioniere*) - Nell'esecuzione del mandato lo spedizioniere è tenuto a osservare le istruzioni del mandante.

Lo spedizioniere non ha l'obbligo di provvedere all'assicurazione delle cose spedite, salva espressa richiesta del mandante";

d) l'articolo 1741 è sostituito dal seguente:

"Art. 1741. - (*Spedizioniere vettore*) - Lo spedizioniere che con mezzi propri o altrui assume l'esecuzione del trasporto, in tutto o in parte, ha gli obblighi e i diritti del vettore.

Nell'ipotesi di perdita o avaria delle cose spedite, si applica l'articolo 1696";

e) l'articolo 2761 è sostituito dal seguente:

"Art. 2761. - (*Crediti del vettore, dello spedizioniere, del mandatario, del depositario e del sequestratario*) - I crediti dipendenti dal contratto di trasporto e di spedizione e quelli per le spese d'imposta anticipate dal vettore o dallo spedizioniere hanno privilegio sulle cose trasportate o spedite finché queste rimangono presso di lui. Tale privilegio può essere esercitato anche su beni oggetto di un trasporto o di una spedizione diversi da quelli per cui è sorto il credito purché tali trasporti o spedizioni costituiscano esecuzione di un unico contratto per prestazioni periodiche o continuative.

I crediti derivanti dall'esecuzione del mandato hanno privilegio sulle cose del mandante che il mandatario detiene per l'esecuzione del mandato.

Qualora il mandatario abbia provveduto a pagare i diritti doganali per conto del mandante, il suo credito ha il privilegio di cui all'articolo 2752.

I crediti derivanti dal deposito o dal sequestro convenzionale a favore del depositario e del sequestratario hanno parimenti privilegio sulle cose che questi detengono per effetto del deposito o del sequestro.

Si applicano a questi privilegi le disposizioni del secondo e del terzo comma dell'articolo 2756".

Art. 30-ter. - (*Interoperabilità tra la piattaforma telematica nazionale per la composizione negoziata per la soluzione delle crisi d'impresa e altre banche di dati*) - 1. La piattaforma telematica nazionale istituita ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 2021, n. 147, è collegata alla Centrale dei rischi della Banca d'Italia e alle banche di dati dell'Agenzia delle entrate, dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'agente della riscossione.

2. L'esperto nominato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 2021, n. 147, accede alle banche di dati di cui al comma 1, previo consenso prestato dall'imprenditore ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ed estrae la documentazione e le informazioni necessari per l'avvio o la prosecuzione delle trattative con i creditori e con le parti interessate.

3. L'accesso ai dati attraverso la piattaforma telematica di cui al comma 1 non modifica la disciplina relativa alla titolarità del trattamento, ferme restando le specifiche responsabilità ai sensi dell'articolo 28 del citato regolamento (UE) 2016/679 spettanti al soggetto gestore della piattaforma nonché le responsabilità dei soggetti che trattano i dati in qualità di titolari autonomi del trattamento.

Art. 30-quater. - (*Scambio di documentazione e di dati contenuti nella piattaforma telematica nazionale per la composizione negoziata per la soluzione delle crisi d'impresa tra l'imprenditore e i creditori*) - 1. I creditori accedono alla piattaforma telematica nazionale di cui all'articolo 30-ter, comma 1, e inseriscono al suo interno le informazioni sulla propria posizione creditoria e i dati

eventualmente richiesti dall'esperto di cui al medesimo articolo 30-ter, comma 2. Essi accedono ai documenti e alle informazioni inseriti nella piattaforma dall'imprenditore al momento della presentazione dell'istanza di nomina dell'esperto indipendente o nel corso delle trattative. La documentazione e le informazioni inserite nella piattaforma sono accessibili previo consenso prestato, dall'imprenditore e dal singolo creditore, ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

*Art. 30-quinquies. - (Istituzione di un programma informatico per la sostenibilità del debito e l'elaborazione di piani di rateizzazione automatici nell'ambito della composizione negoziata per la soluzione delle crisi d'impresa)* - 1. Sulla piattaforma telematica nazionale di cui all'articolo 30-ter, comma 1, è reso disponibile un programma informatico gratuito che elabora i dati necessari per accertare la sostenibilità del debito esistente e che consente all'imprenditore di condurre il *test* pratico di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 2021, n. 147, per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento. 2. Se l'indebitamento complessivo dell'imprenditore non supera l'importo di 30.000 euro e, all'esito dell'elaborazione condotta dal programma di cui al comma 1, tale debito risulta sostenibile, il programma elabora un piano di rateizzazione. L'imprenditore comunica la rateizzazione ai creditori interessati dalla stessa avvertendoli che, se non manifestano il proprio dissenso entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, il piano si intenderà approvato e sarà eseguito secondo le modalità e i tempi nello stesso indicati. Resta salva l'applicazione delle disposizioni in materia di crediti di lavoro e di riscossione dei crediti fiscali e previdenziali. Restano altresì ferme le responsabilità per l'inserimento nel programma di dati o informazioni non veritieri.

3. Le informazioni e i dati da inserire nel programma informatico, le specifiche tecniche per il suo funzionamento e le modalità di calcolo del tasso di interesse applicabile ai crediti rateizzati sono definiti con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

*Art. 30-sexies. - (Segnalazioni dei creditori pubblici qualificati)* - 1. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia delle entrate-Riscossione segnalano all'imprenditore e, ove esistente, all'organo di controllo, nella persona del presidente del collegio sindacale in caso di organo collegiale, tramite posta elettronica certificata o, in mancanza, mediante raccomandata con avviso di ricevimento inviata all'indirizzo risultante dall'anagrafe tributaria:

a) per l'Istituto nazionale della previdenza sociale, il ritardo di oltre novanta giorni nel versamento di contributi previdenziali di ammontare superiore:

1) per le imprese con lavoratori subordinati e parasubordinati, al 30 per cento di quelli dovuti nell'anno precedente e all'importo di euro 15.000;

2) per le imprese senza lavoratori subordinati e parasubordinati, all'importo di euro 5.000;

b) per l'Agenzia delle entrate, l'esistenza di un debito scaduto e non versato relativo all'imposta sul valore aggiunto, risultante dalla comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche di cui all'articolo 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, superiore all'importo di euro 5.000;

c) per l'Agenzia delle entrate-Riscossione, l'esistenza di crediti affidati per la riscossione, autodichiarati o definitivamente accertati e scaduti da oltre novanta giorni, superiori, per le imprese individuali, all'importo di euro 100.000, per le società di persone, all'importo di euro 200.000 e, per le altre società, all'importo di euro 500.000.

2. Le segnalazioni di cui al comma 1 sono inviate:

a) dall'Agenzia delle entrate, entro sessanta giorni dal termine di presentazione delle comunicazioni di cui all'articolo 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

b) dall'Istituto nazionale della previdenza sociale e dall'Agenzia delle entrate-Riscossione, entro

sessanta giorni decorrenti dal verificarsi delle condizioni o dal superamento degli importi indicati nel medesimo comma 1.

3. La segnalazione di cui al comma 1 contiene l'invito a richiedere la composizione negoziata di cui all'articolo 2 del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 2021, n. 147, se ne ricorrono i presupposti.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano:

- a) per l'Istituto nazionale della previdenza sociale, in relazione ai debiti accertati a decorrere dal 1° gennaio 2022;
- b) per l'Agenzia delle entrate, in relazione ai debiti risultanti dalle comunicazioni periodiche relative al primo trimestre dell'anno 2022;
- c) per l'Agenzia delle entrate-Riscossione, in relazione ai carichi affidati all'agente della riscossione a decorrere dal 1° luglio 2022 ».

*All'articolo 31:*

*al comma 1:*

*alla lettera a):*

*al capoverso 7-ter è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per gli incarichi conferiti ai sensi del comma 5 non si applicano i divieti di cui all'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 »;*

*al capoverso 7-quater:*

*al primo periodo, le parole: « comma 7-bis.1, » sono sostituite dalle seguenti: « comma 7-ter » e le parole: « all'iscrizione della cassa previdenziale » sono sostituite dalle seguenti: « dell'iscrizione alla cassa previdenziale »;*

*è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Le modalità di applicazione del presente comma sono disciplinate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione, sentiti gli enti previdenziali di diritto privato istituiti ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione »;*

*alla lettera b), la parola: « regioni » è sostituita dalla seguente: « regioni, »;*

*alla lettera c), le parole: « , nel numero massimo » sono sostituite dalle seguenti: « nel numero massimo »;*

*dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:*

*« 1-bis. Nei comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti, interessati dagli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, al fine di accelerarne la programmazione e l'attuazione, nell'ambito degli uffici posti alle dirette dipendenze del sindaco o degli assessori, di cui all'articolo 90 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono essere conferiti a esperti di comprovata qualificazione professionale incarichi di consulenza e collaborazione, fino al numero massimo complessivo di quindici, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, lettere a), c) e d), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per l'importo massimo di 30.000 euro lordi annui per singolo incarico e fino a una spesa complessiva annua di 300.000 euro. Gli incarichi hanno durata non oltre il 31 dicembre 2026, cessano comunque automaticamente con la cessazione del mandato amministrativo del conferente e non sono cumulabili con altri incarichi conferiti ai sensi del presente comma. Agli oneri derivanti dal conferimento degli incarichi di cui al primo periodo gli enti provvedono nell'ambito delle proprie risorse, fermo restando il rispetto dell'equilibrio pluriennale di bilancio. Agli incarichi di cui al presente comma si applicano l'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l'articolo 1, comma 471, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e l'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 ».*

*Dopo l'articolo 31 sono inseriti i seguenti:*

*« Art. 31-bis. - (Potenziamento amministrativo dei comuni e misure a supporto dei comuni del*

*Mezzogiorno*) - 1. Al solo fine di consentire l'attuazione dei progetti previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), i comuni che provvedono alla realizzazione degli interventi previsti dai predetti progetti possono, in deroga all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all'articolo 259, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, assumere con contratto a tempo determinato personale con qualifica non dirigenziale in possesso di specifiche professionalità per un periodo anche superiore a trentasei mesi, ma non eccedente la durata di completamento del PNRR e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, nel limite di una spesa aggiuntiva non superiore al valore dato dal prodotto della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione, per la percentuale distinta per fascia demografica indicata nella tabella 1 annessa al presente decreto. Le predette assunzioni sono subordinate all'asseverazione da parte dell'organo di revisione del rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio. La spesa di personale derivante dall'applicazione del presente comma, anche nel caso di applicazione del regime di "scavalco condiviso" previsto dalle vigenti disposizioni contrattuali, non rileva ai fini dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e dell'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

2. In relazione alle esigenze di cui al comma 1, con specifico riferimento alle attività di supporto riferite ai progetti ivi indicati, nonché per le finalità di cui all'articolo 9, comma 10, presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze sono istituiti un posto di funzione dirigenziale di livello generale per lo svolgimento di attività di consulenza, studio e ricerca e un posto di funzione dirigenziale di livello non generale per lo svolgimento di attività di consulenza, studio e ricerca e presso il Dipartimento del tesoro del medesimo Ministero è istituito un posto di funzione dirigenziale di livello generale per lo svolgimento di attività di consulenza, studio e ricerca; si applicano le disposizioni dell'articolo 7, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 598.858 euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. Le disposizioni del comma 1, per le finalità e con le modalità ivi previste, si applicano anche ai comuni strutturalmente deficitari o sottoposti a procedura di riequilibrio finanziario pluriennale o in dissesto finanziario secondo quanto previsto dagli articoli 242, 243, 243-bis, 243-ter e 244 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, previa verifica della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all'articolo 155 del predetto testo unico, come ridenominata ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, da effettuare entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta inoltrata dai comuni interessati.

4. Alle assunzioni a tempo determinato previste dai commi 1 e 3 i comuni possono applicare le disposizioni previste dagli articoli 1, comma 3, 3-bis e 3-ter del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.

5. Al fine del concorso alla copertura dell'onere sostenuto dai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti per le assunzioni previste dai commi 1 e 3, è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'interno, con una dotazione di 30 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026. Le predette risorse sono ripartite tra i comuni attuatori dei progetti previsti dal PNRR con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, sulla base del monitoraggio delle

esigenze assunzionali. A tale fine i comuni interessati comunicano al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le esigenze di personale connesse alla carenza delle professionalità strettamente necessarie all'attuazione dei predetti progetti il cui costo non è sostenibile a valere sulle risorse disponibili nel bilancio degli enti. Il comune beneficiario è tenuto a riversare ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato l'importo del contributo non utilizzato nell'esercizio finanziario.

6. Agli oneri derivanti dal comma 5, pari a 30 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

7. Per le medesime finalità di cui al comma 1, nonché al fine di accelerare la definizione e l'attuazione degli interventi previsti dalla politica di coesione dell'Unione europea e nazionale per i cicli di programmazione 2014-2020 e 2021-2027, l'Agenzia per la coesione territoriale può stipulare contratti di collaborazione, di durata non superiore a trentasei mesi e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, con professionisti e personale in possesso di alta specializzazione, da destinare a supporto degli enti locali del Mezzogiorno, nel limite di una spesa complessiva di 67 milioni di euro, a carico delle disponibilità del Programma operativo complementare al Programma operativo nazionale "Governance e capacità istituzionale 2014-2020", di cui alla deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) n. 47/2016 del 10 agosto 2016, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 39 del 16 febbraio 2017, integrato sul piano finanziario dalla deliberazione del CIPE n. 36/2020 del 28 luglio 2020, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 218 del 2 settembre 2020. I contratti di cui al presente comma non danno in alcun caso luogo a diritti in ordine all'accesso nei ruoli dell'Agenzia.

8. Il personale di cui al comma 7 è selezionato dall'Agenzia per la coesione territoriale con le modalità e le procedure di cui all'articolo 1, commi 5 e seguenti, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113. L'Agenzia, previa ricognizione dei fabbisogni degli enti beneficiari, avuto anche riguardo agli esiti della procedura concorsuale di cui all'articolo 1, commi 179 e seguenti, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e a quanto previsto dal comma 5 del presente articolo, individua, sentiti il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, entro il 20 febbraio 2022, gli enti cui destinare il personale di cui al comma 7 del presente articolo e provvede alla relativa contrattualizzazione e assegnazione entro i successivi sessanta giorni.

9. Il personale di cui ai commi 7 e 8 presta assistenza tecnica e operativa qualificata presso gli enti di assegnazione e svolge, in particolare, le seguenti funzioni: supporto all'elaborazione di studi di fattibilità tecnico-economica nonché degli ulteriori livelli progettuali; analisi e predisposizione delle attività necessarie alla partecipazione ai bandi attuativi del PNRR, compresi i bandi che prevedono iniziative per la valorizzazione della cultura e della tradizione dei comuni italiani, dei programmi operativi nazionali e regionali a valere sui fondi strutturali, nonché degli interventi finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione; verifica, controllo e monitoraggio dell'esecuzione dei lavori al fine del rispetto degli obiettivi intermedi e finali previsti dal programma di finanziamento.

10. I comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti che hanno deliberato il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dall'articolo 243-bis del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono procedere, con oneri a carico dei propri bilanci, all'assunzione di collaboratori con contratto a tempo determinato per le esigenze degli uffici posti alle dirette dipendenze del sindaco o degli assessori di cui all'articolo 90 del predetto testo unico, nei limiti dell'80 per cento della spesa sostenuta per le medesime finalità nell'ultimo rendiconto precedente alla deliberazione della citata procedura di riequilibrio finanziario pluriennale.

Art. 31-ter. - (*Potenziamento amministrativo del Ministero dell'università e della ricerca*) - 1. Dopo il comma 6-ter.1 dell'articolo 64 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni,

dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, è inserito il seguente:

"6-ter.2. In ragione del processo di riorganizzazione del Ministero dell'università e della ricerca di cui al decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, al fine di consentire una maggiore flessibilità gestionale e una più efficace realizzazione degli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, a decorrere dall'anno 2022 i limiti, relativi al medesimo Ministero, di cui all'articolo 6, commi 7 e 8, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono rideterminati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. In ragione del processo di riorganizzazione di cui al primo periodo è rideterminata, altresì, la consistenza del fondo per la retribuzione della posizione e di risultato del personale dirigenziale di prima e di seconda fascia in servizio presso il Ministero dell'università e della ricerca. Agli oneri derivanti dall'attuazione del secondo periodo, pari a 950.000 euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 6 del presente articolo. All'articolo 1, comma 1050, terzo periodo, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: 'non dirigenziale' sono soppresse".

2. Per le finalità di cui al comma 6-ter.1 dell'articolo 64 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, e in ragione del processo di riorganizzazione del Ministero dell'università e della ricerca, per la progettazione e la gestione dell'Anagrafe nazionale dell'istruzione superiore, istituita ai sensi dell'articolo 62-*quinquies* del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, il predetto Ministero si avvale della società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sulla base di specifica convenzione anche di durata pluriennale. Con la convenzione di cui al primo periodo è altresì disciplinato l'avvalimento della citata società anche ai fini della digitalizzazione dei servizi e dei processi organizzativi e amministrativi interni, nonché per la gestione giuridica ed economica del personale ». *All'articolo 33:*

*al comma 1, le parole: « tra Amministrazioni » sono sostituite dalle seguenti: « tra le amministrazioni »;*

*al comma 4, primo periodo, le parole: « 30 marzo, 2001 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 marzo 2001 » e dopo le parole: « delle istituzioni scolastiche e » sono inserite le seguenti: « del personale »;*

*al comma 5, le parole: « i fuori ruolo » sono sostituite dalle seguenti: « i collocamenti fuori ruolo ».*

*All'articolo 34:*

*al comma 1, le parole: « competenza, almeno triennale, » sono sostituite dalla seguente: « competenza »;*

*al comma 2, le parole: « e almeno un colloquio » sono sostituite dalle seguenti: « e mediante almeno un colloquio »;*

*dopo il comma 2 è inserito il seguente:*

« 2-bis. Gli esiti delle valutazioni selettive di cui al comma 2, i nominativi degli esperti selezionati, i loro *curricula* e le loro retribuzioni, nel rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti a legislazione vigente e delle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, sono resi pubblici nel sito *internet* istituzionale del Ministero della transizione ecologica entro trenta giorni dalla conclusione delle valutazioni medesime »;

*al comma 4, le parole: « per euro 4,3 milioni di euro » sono sostituite dalle seguenti: « per 4,3 milioni di euro ».*

*Dopo l'articolo 34 sono inseriti i seguenti:*

« Art. 34-bis. - (*Disposizioni in materia di personale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per l'attuazione degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza*)

- 1. A decorrere dal 1° gennaio 2022, all'articolo 152, primo comma, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, le parole: "3.000 unità" sono sostituite dalle seguenti: "3.100 unità". Ai fini dell'incremento del contingente di personale assunto a contratto dalle

rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari, dagli istituti italiani di cultura e dalle delegazioni diplomatiche speciali determinato ai sensi del primo periodo, è autorizzata la spesa di 2.178.050 euro per l'anno 2022, di 4.486.800 euro per l'anno 2023, di 4.621.400 euro per l'anno 2024, di 4.760.000 euro per l'anno 2025, di 4.902.800 euro per l'anno 2026, di 5.049.900 euro per l'anno 2027, di 5.201.400 euro per l'anno 2028, di 5.357.400 euro per l'anno 2029, di 5.518.100 euro per l'anno 2030 e di 5.683.600 euro annui a decorrere dall'anno 2031.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede, quanto a 2.178.050 euro per l'anno 2022 e a 5.683.600 euro annui a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per i medesimi anni, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

*Art. 34-ter. - (Reclutamento di personale e rafforzamento organizzativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l'attuazione degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza) - 1.* Al fine di attuare gli interventi, gli obiettivi e i traguardi in materia di lavoro e politiche sociali previsti nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché di fornire supporto all'unità di missione di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in aggiunta al contingente già previsto dall'articolo 7, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, è autorizzato ad assumere un ulteriore contingente di dieci unità di personale non dirigenziale con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, per il periodo dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2024, da inquadrare nell'area III, posizione economica F1, nel profilo professionale giuridico, da reclutare tramite selezione pubblica o mediante utilizzo di graduatorie vigenti. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 409.622 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 58-bis, comma 5, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157.

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, per il personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024 le risorse stanziate sul capitolo 1003, piani gestionali 3 e 5, e sul capitolo 1008, piano gestionale 2, dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali sono incrementate rispettivamente di 423.720 euro, di 102.541 euro e di 36.016 euro. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 58-bis, comma 5, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 ».

*All'articolo 35:*

*al comma 1, le parole: « il secondo periodo, è sostituito » sono sostituite dalle seguenti: « il secondo periodo è sostituito »;*

*al comma 2, lettera a), numero 3), capoverso d-bis), la parola: « implementazione » è sostituita dalla seguente: « attuazione »;*

*dopo il comma 4 è inserito il seguente:*

*« 4-bis. Per il potenziamento funzionale delle attribuzioni demandate all'amministrazione della giustizia minorile e di comunità, con decorrenza non anteriore al 1° luglio 2022, è istituito presso il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia un ufficio di livello dirigenziale non generale di seconda fascia del comparto Funzioni centrali, per la gestione dell'area contrattuale, per l'acquisizione di beni, di servizi e di lavori, con funzioni di programmazione e di coordinamento. Conseguentemente, la dotazione organica dei dirigenti di seconda fascia della carriera amministrativa del medesimo Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità è aumentata di un'unità »;*



*al comma 5:*

*al primo periodo, le parole: « e 4 » sono sostituite dalle seguenti: « , 4 e 4-bis » e le parole: « della presente legge » sono sostituite dalle seguenti: « del presente decreto »;*

*al secondo periodo, le parole: « Sugli stessi decreti » sono sostituite dalle seguenti: « Sullo stesso regolamento »;*

*il comma 6 è sostituito dal seguente:*

« 6. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 1.351.521 per l'anno 2022, di euro 1.674.739 per l'anno 2023, di euro 1.678.545 per ciascuno degli anni 2024 e 2025, di euro 1.682.350 per ciascuno degli anni 2026 e 2027, di euro 1.686.156 per ciascuno degli anni 2028 e 2029, di euro 1.689.961 per ciascuno degli anni 2030 e 2031 e di euro 1.693.767 annui a decorrere dall'anno 2032, cui si provvede, quanto a euro 1.351.521 per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia, e, quanto a euro 1.674.739 per l'anno 2023, a euro 1.678.545 per ciascuno degli anni 2024 e 2025, a euro 1.682.350 per ciascuno degli anni 2026 e 2027, a euro 1.686.156 per ciascuno degli anni 2028 e 2029, a euro 1.689.961 per ciascuno degli anni 2030 e 2031 e a euro 1.693.767 annui a decorrere dall'anno 2032, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 96, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 ».

*Dopo l'articolo 35 sono inseriti i seguenti:*

« Art. 35-bis. - (Disposizioni per l'abbattimento dell'arretrato e la riduzione dei tempi di definizione dei procedimenti giudiziari) -1. In relazione all'adozione dei migliori modelli organizzativi per l'abbattimento dell'arretrato e per la riduzione dei tempi di definizione dei procedimenti giudiziari, secondo gli impegni assunti con il Piano nazionale di ripresa e resilienza, all'articolo 37, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, dopo la parola: "sentiti," sono inserite le seguenti: "per il settore penale, il procuratore della Repubblica presso il tribunale e, in ogni caso," e dopo la parola: "civili," è inserita la seguente: "penali,";

b) dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

"b-bis) per il settore penale, i criteri di priorità nella trattazione dei procedimenti pendenti, sulla base delle disposizioni di legge e delle linee guida elaborate dal Consiglio superiore della magistratura".

Art. 35-ter. - (Rafforzamento degli obblighi di formazione e aggiornamento dei giudici delegati alle procedure concorsuali e incentivi in caso di trasferimento ad altro ufficio per assicurare gli impegni assunti con il Piano nazionale di ripresa e resilienza in relazione alla specializzazione dei magistrati che svolgono funzioni in materia concorsuale) - 1. Il magistrato che svolge, anche in misura non prevalente, le funzioni di giudice delegato alle procedure concorsuali da non più di otto anni assicura la propria formazione e il proprio aggiornamento professionale e, a tale fine, è tenuto a frequentare, in ciascun anno decorrente dalla data di assunzione di tali funzioni, almeno due corsi di formazione e aggiornamento banditi dalla Scuola superiore della magistratura nella materia concorsuale.

2. L'assolvimento degli obblighi di formazione e di aggiornamento di cui al comma 1 costituisce specifico indicatore della capacità di cui all'articolo 11, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, da inserire nei rapporti informativi redatti ai fini dei pareri per il conseguimento delle valutazioni di professionalità.

3. In caso di trasferimento ad altro ufficio, la formazione e l'aggiornamento in conformità a quanto previsto dal comma 1 e la positiva esperienza maturata per non meno di tre anni nella materia concorsuale costituiscono criteri di prevalenza nell'assegnazione di posti che comportano la trattazione di procedimenti nella medesima materia.

4. Al magistrato che ha svolto in misura prevalente le funzioni di giudice delegato alle procedure concorsuali per almeno otto anni presso lo stesso ufficio giudiziario è assegnato un punteggio

aggiuntivo in caso di partecipazione a bandi di concorso ordinari per il trasferimento ad altro ufficio.  
5. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Consiglio superiore della magistratura adotta i necessari provvedimenti attuativi ».

*All'articolo 36:*

*al comma 1, lettera d), le parole: « e della semplificazione normativa e » sono sostituite dalle seguenti: « e della semplificazione normativa, » e le parole: « delle pubbliche amministrazioni e, in numero non superiore a tre, tra estranei alla pubblica amministrazione » sono sostituite dalle seguenti: « della Presidenza del Consiglio dei ministri, del comparto Funzioni centrali o di altre pubbliche amministrazioni. Il personale non dirigenziale proveniente dai ruoli di amministrazioni diverse dai Ministeri mantiene il trattamento economico fisso e continuativo in godimento con oneri a carico dell'amministrazione di appartenenza ».*

*Dopo l'articolo 36 sono inseriti i seguenti:*

*« Art. 36-bis. - (Potenziamento del tavolo istituzionale per il coordinamento degli interventi per il Giubileo 2025) - 1. Al secondo periodo del comma 645 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: "due senatori e due deputati" sono sostituite dalle seguenti: "tre senatori e tre deputati".*

*Art. 36-ter. - (Cabina di regia per il Piano nazionale di ripresa e resilienza) - 1. All'articolo 2, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, le parole: "partecipa anche il Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome" sono sostituite dalle seguenti: "partecipano anche il Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome nonché i Presidenti delle regioni e delle province autonome per le questioni di loro competenza che riguardano la loro regione o provincia autonoma".*

*2. All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonché, per gli interventi di interesse delle regioni e delle province autonome, con il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie sentita la Conferenza delle regioni e delle province autonome" ».*

*Dopo l'articolo 38 sono inseriti i seguenti:*

*« Art. 38-bis. - (Disposizioni in materia di formazione continua in medicina) - 1. Al fine di attuare le azioni previste dalla missione 6 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, relative al potenziamento e allo sviluppo delle competenze tecniche, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario, a decorrere dal triennio formativo 2023-2025, l'efficacia delle polizze assicurative di cui all'articolo 10 della legge 8 marzo 2017, n. 24, è condizionata all'assolvimento in misura non inferiore al 70 per cento dell'obbligo formativo individuale dell'ultimo triennio utile in materia di formazione continua in medicina.*

*Art. 38-ter. - (Ulteriori disposizioni in materia di semplificazione per l'attuazione dei programmi del Ministero della salute compresi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza) - 1. All'articolo 56 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, è aggiunto, in fine, il seguente comma:*

*"2-bis. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 2, il Ministro della salute promuove e stipula appositi contratti istituzionali di sviluppo e ne coordina la successiva attuazione".*

*Art. 38-quater. - (Riduzione dei termini per l'accesso alle terapie per pazienti con malattie rare) - 1. Al fine di attuare le azioni del Piano nazionale di ripresa e resilienza relative alla missione 6 - salute e politiche sociali, volte a rafforzare le prestazioni erogate sul territorio con interventi terapeutici innovativi in tutto il territorio nazionale e a garantire un più elevato livello di salute, nonché al fine di accelerare il procedimento per l'aggiornamento dei prontuari terapeutici ospedalieri, nel rispetto di termini perentori in tutte le regioni, all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'aggiornamento di cui al presente comma deve essere effettuato entro due mesi nel caso di impiego di farmaci per la cura di malattie rare. Contestualmente all'aggiornamento, ciascuna regione è tenuta a indicare, con deliberazione della giunta regionale, i centri di prescrizione di farmaci con nota AIFA o piano terapeutico".*

*Art. 38-quinquies. - (Disposizioni per il potenziamento della ricerca biomedica nell'ambito della missione 6 del Piano nazionale di ripresa e resilienza) - 1. Al fine di dare attuazione alle azioni previste dalla missione 6 del Piano nazionale di ripresa e resilienza relative all'innovazione, alla ricerca e alla digitalizzazione del Servizio sanitario nazionale e al potenziamento del sistema della ricerca biomedica, con decreto del Ministro della salute sono definiti i criteri e le modalità per il sistema di valutazione tra pari (peer review) dei proof of concept (PoC) e dei progetti nel campo delle malattie rare, dei tumori rari e delle malattie altamente invalidanti, nonché i criteri per la remunerazione delle attività dei revisori e dei componenti del gruppo scientifico di valutazione dei medesimi progetti.*

*2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 700.000 euro per le attività funzionali al processo di valutazione, si provvede nei limiti delle complessive risorse finanziarie disponibili per i bandi afferenti ai progetti di cui al medesimo comma 1, a valere sui finanziamenti previsti dall'investimento 2.1 della missione 6, componente 2, del Piano nazionale di ripresa e resilienza ».*

*All'articolo 39:*

*al comma 1, lettera a), le parole: « dal seguente: "L'inviato » sono sostituite dalle seguenti: « dal seguente: "3. L'inviato ».*

*All'articolo 40:*

*al comma 1, lettera a), numero 2), la parola: « soppressa » è sostituita dalla seguente: « abrogata ».*

*Nel capo V del titolo II, dopo l'articolo 40 è aggiunto il seguente:*

*« Art. 40-bis. - (Personale che presta assistenza tecnica presso le sedi territoriali delle regioni per il funzionamento del reddito di cittadinanza) - 1. Nelle more dello svolgimento delle procedure di selezione e di assunzione delle unità di personale da destinare ai centri per l'impiego di cui all'articolo 12, comma 3-bis, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, al fine di consentire la continuità delle attività di assistenza tecnica per garantire l'avvio e il funzionamento del reddito di cittadinanza nelle fasi iniziali del programma ai sensi dell'articolo 12, comma 3, quinto, sesto e settimo periodo, del citato decreto-legge n. 4 del 2019, la società ANPAL Servizi Spa è autorizzata a prorogare i contratti stipulati con il personale che opera presso le sedi territoriali delle regioni e delle province autonome per svolgere le predette attività di assistenza tecnica fino al 30 aprile 2022. La proroga di cui al primo periodo avviene nei limiti e a valere sulle risorse assegnate a ciascuna regione ai sensi dell'articolo 12, comma 3-bis, del decreto-legge n. 4 del 2019 e non ancora utilizzate per le assunzioni ivi previste ».*

*All'articolo 41:*

*al comma 1:*

*alla lettera b), capoverso 10-bis, primo periodo, la parola: « relativa » è sostituita dalla seguente: « relativamente » e le parole: « il Commissario straordinario, propone » sono sostituite dalle seguenti: « il Commissario straordinario propone »;*

*alla lettera c), capoverso 11-bis:*

*al terzo periodo, le parole: « e amministrativo e tecnico e ausiliario » sono sostituite dalle seguenti: « , amministrativo, tecnico e ausiliario »;*

*dopo il settimo periodo sono inseriti i seguenti: « Il Commissario, per lo svolgimento del proprio mandato, può altresì nominare, dal 2022 al 2025, non più di due sub-commissari ai quali delegare attività e funzioni proprie, scelti tra soggetti di propria fiducia e in possesso di specifica esperienza funzionale ai compiti cui gli stessi sono preposti. La remunerazione dei sub-commissari è stabilita nell'atto di conferimento dell'incarico entro la misura massima, per ciascun sub-commissario, di 75.000 euro lordi onnicomprensivi. »;*

*all'undicesimo periodo, le parole: « 346.896 euro » sono sostituite dalle seguenti: « 544.213 euro »;*

*alla lettera d), le parole: « , delle infrastrutture e dei trasporti » sono sostituite dalle seguenti: « , delle infrastrutture e della mobilità sostenibili »;*

*alla lettera f), capoverso 13-bis.2, primo periodo, le parole: « sia messo a rischio, il conseguimento » sono sostituite dalle seguenti: « sia messo a rischio il conseguimento ».*

*All'articolo 42:*

*al comma 1, lettera b), primo periodo, le parole: « e amministrativo » sono sostituite dalla seguente:*

« , amministrativo » e, al settimo periodo, dopo le parole: « leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, » sono inserite le seguenti: « delle norme in materia ambientale, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ».

All'articolo 43:

al comma 1, lettera d), capoverso 3-bis, primo periodo, le parole: « può avvalersi fino a un massimo di tre subcommissari » sono sostituite dalle seguenti: « può avvalersi di subcommissari, fino al numero massimo di tre »;

al comma 2, la parola: « fondi », ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente: « Fondi ».

Dopo l'articolo 43 sono inseriti i seguenti:

« Art. 43-bis. - (Destinazione al Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di somme versate dalla Camera dei deputati al bilancio dello Stato) - 1. L'importo di 35 milioni di euro, versato dalla Camera dei deputati e affluito al bilancio dello Stato in data 4 novembre 2021 sul capitolo 2368, articolo 8, dello stato di previsione dell'entrata, è destinato, nell'esercizio 2021, al Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate, di cui all'articolo 4 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, per essere trasferito alla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione dei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2020.

2. Il Commissario straordinario provvede con ordinanza a destinare le risorse di cui al comma 1 del presente articolo e quelle già versate nella contabilità speciale ai sensi del comma 412 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, al finanziamento di interventi, anche infrastrutturali, per il recupero del tessuto socio-economico delle aree colpite dagli eventi sismici, da coordinare con gli interventi finanziati con le risorse di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101. Al fine di assicurare l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi di cui al presente comma, una quota non superiore a 5 milioni di euro delle risorse di cui al comma 1 può essere destinata agli oneri strettamente connessi all'attuazione degli interventi medesimi.

Art. 43-ter. - (Modifica all'articolo 18-quater del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, in materia di credito d'imposta per investimenti nelle regioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017) - 1. Al comma 3 dell'articolo 18-quater del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "A decorrere dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, il credito d'imposta di cui al comma 1 si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante 'Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19'".

Art. 43-quater. - (Commissario ad acta per l'attuazione del piano di rientro dal disavanzo del servizio sanitario della regione Calabria) - 1. All'articolo 3 del decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2020, n. 181, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole da: ", nel termine di trenta giorni" fino a: "sessanta giorni," sono soppresse;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. I progetti di edilizia sanitaria da finanziare ai sensi dell'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, qualunque sia il livello di progettazione raggiunto, compresi gli interventi già inseriti nel Piano triennale straordinario di edilizia sanitaria e di adeguamento tecnologico della rete di emergenza, della rete ospedaliera e della rete territoriale, comprensivo del Programma di ammodernamento tecnologico di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, e gli interventi inseriti negli accordi di programma già sottoscritti ai sensi dell'articolo 5-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e dell'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonché gli altri programmi sottoscritti con il Ministero della salute, sono attuati dal Commissario ad acta anche avvalendosi allo scopo dell'Agenzia nazionale per

l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa - Invitalia, previo parere dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali. Ove necessario in relazione alla complessità degli interventi, il Commissario *ad acta* può nominare esperti individuati all'esito di una selezione comparativa effettuata mediante avviso pubblico tra persone di comprovata esperienza ed elevata professionalità, nel rispetto delle previsioni del quadro economico generale degli interventi" ».

*All'articolo 44:*

*alla rubrica, le parole:* « in materia di Alitalia » *sono sostituite dalle seguenti:* « concernenti la società Alitalia in amministrazione straordinaria ».

*Nel capo I del titolo III, dopo l'articolo 44 è aggiunto il seguente:*

« Art. 44-bis. - (*Disposizioni urgenti in materia di accelerazione delle procedure della gestione commissariale di liquidazione di società pubbliche*) - 1. Al fine di accelerare le procedure della gestione commissariale di liquidazione di società pubbliche, all'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 132 sono inseriti i seguenti:

"132-bis. Al fine di accelerare la chiusura della procedura di liquidazione della società di cui al comma 126 del presente articolo, agevolando in tal modo il versamento all'entrata del bilancio dello Stato e dei bilanci delle altre amministrazioni socie il relativo avanzo di liquidazione, il Commissario straordinario per la liquidazione della società di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, trasmette alle amministrazioni socie, entro il 31 gennaio 2022, il rendiconto finale delle attività liquidatorie alla data del 31 dicembre 2021, unitamente a un prospetto concernente l'individuazione dei rapporti giuridici attivi e passivi, anche di natura contenziosa e processuale, sorti in capo alla società, ancora pendenti alla data del 31 dicembre 2021. Il Commissario straordinario per la liquidazione della società di cui al citato articolo 14, comma 2, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, entro il 28 febbraio 2022, versa all'entrata del bilancio dello Stato e dei bilanci delle altre amministrazioni socie l'avanzo di liquidazione derivante dalla chiusura della liquidazione della stessa società, con esclusione dei rapporti giuridici attivi e passivi, anche di natura contenziosa e processuale, di cui al precedente periodo, pendenti alla data del 31 dicembre 2021. I rapporti giuridici attivi e passivi, anche di natura contenziosa e processuale, di cui al primo periodo del presente comma, pendenti alla data del 31 dicembre 2021, sorti in capo alla società di cui al medesimo articolo 14, comma 2, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, sono trasferiti alla società Fintecna Spa o a diversa società da questa interamente partecipata entro il 30 aprile 2022. Gli atti e le operazioni posti in essere per il trasferimento dei rapporti giuridici di cui al terzo periodo sono esenti da imposizione fiscale diretta e indiretta e dall'applicazione di tasse. La società trasferitaria procede alla liquidazione delle posizioni derivanti dai rapporti giuridici attivi e passivi oggetto di trasferimento ai sensi del terzo periodo, subentrando altresì nei contenziosi pendenti alla data del 31 dicembre 2021. I rapporti giuridici attivi e passivi trasferiti ai sensi del terzo periodo alla società Fintecna Spa o a diversa società da questa interamente partecipata costituiscono un unico patrimonio separato rispetto sia al patrimonio della società trasferitaria, sia ai patrimoni separati ad essa trasferiti in virtù di specifiche disposizioni legislative. La società trasferitaria non risponde in alcun modo con il proprio patrimonio dei debiti e degli oneri sorti in forza dei rapporti giuridici attivi e passivi, anche di natura contenziosa e processuale, trasferiti al patrimonio separato di cui al sesto periodo, ivi compresi quelli da sostenersi per la liquidazione di tale patrimonio. Agli oneri derivanti dal compenso da riconoscere alla società Fintecna Spa o alla diversa società da questa interamente partecipata per la liquidazione dei rapporti giuridici trasferiti ai sensi del terzo periodo, da determinare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, in misura comunque complessivamente non superiore a 500.000 euro, si provvede a valere sulle risorse affluite al patrimonio separato. Alla cessazione dei rapporti attivi, passivi, contenziosi e processuali trasferiti al patrimonio separato, la società trasferitaria procede al versamento delle eventuali somme attive al Ministero dell'economia e delle finanze, alla regione Lombardia, al comune di Milano, alla città metropolitana di Milano e alla camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi, per ciascuno in proporzione alla partecipazione

al capitale della società di cui al primo periodo del presente comma. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. *132-ter.* All'articolo 1, comma 58, lettera e), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il terzo periodo è soppresso. All'articolo 7-*sexies* del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, il comma 2 è abrogato";

b) i commi 415, 416 e 417 sono abrogati.

2. Al fine di assicurare il pieno ed efficace svolgimento delle attività funzionali al raggiungimento dell'oggetto sociale della società Fintecna Spa, ferma restando l'autonomia finanziaria e operativa della società, alla stessa non si applicano i vincoli e gli obblighi in materia di contenimento della spesa pubblica previsti dalla legge a carico dei soggetti inclusi nel provvedimento dell'Istituto nazionale di statistica di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. ».

*All'articolo 46:*

*al comma 1, primo periodo, le parole: « la ripartenza » sono sostituite dalle seguenti: « la ripresa » e le parole: « in favore di » sono sostituite dalle seguenti: « in favore della società ».*

*Nel capo III del titolo III, dopo l'articolo 46 è aggiunto il seguente:*

*« Art. 46-bis. - (Finanziamento di organismi sportivi per la promozione dell'attività sportiva di base) -*

1. Al fine di promuovere l'adozione di uno stile di vita sano e attivo per tutte le fasce della popolazione, con particolare riferimento alla fase post-pandemica, una quota non inferiore al 50 per cento delle risorse disponibili di cui all'articolo 1, comma 561, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è destinata agli organismi sportivi di cui al terzo periodo dell'articolo 1, comma 630, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per la promozione e la realizzazione dell'attività sportiva di base in tutto il territorio nazionale.

2. I criteri e le modalità attuative per l'attribuzione delle risorse di cui al comma 1 del presente articolo sono stabiliti con il decreto di cui all'articolo 1, comma 562, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Ai fini attuativi, l'Autorità di Governo competente in materia di sport si avvale della società Sport e salute Spa ».

*All'articolo 47:*

*al comma 1:*

*alla lettera a), la parola: « art. » è sostituita dalla seguente: « articolo », la parola: « Tribunale » è sostituita dalla seguente: « tribunale » e le parole: « lett. b). » sono sostituite dalle seguenti: « , lettera b) »;*

*alla lettera c), capoverso 7, secondo periodo, le parole: « al prefetto dove ha sede » sono sostituite dalle seguenti: « al prefetto della provincia in cui ha sede ».*

*All'articolo 48:*

*al comma 1:*

*alla lettera a), numero 2), capoverso 2-quater, le parole: « mafiosa, possono » sono sostituite dalle seguenti: « mafiosa possono »;*

*alla lettera b), capoverso 7, dopo le parole: « dell'informazione » è inserita la seguente: « antimafia » e le parole: « sono suscettibili » sono sostituite dalle seguenti: « siano suscettibili ».*

*Dopo l'articolo 48 è inserito il seguente:*

*« Art. 48-bis. - (Ulteriori disposizioni in materia di documentazione antimafia) - 1. Al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:*

*a) all'articolo 83, comma 3-bis, le parole: "europei o" sono sostituite dalle seguenti: "europei per un importo superiore a 25.000 euro o di fondi";*

*b) all'articolo 91, comma 1-bis, la parola: "5.000" è sostituita dalla seguente: "25.000" ».*

*All'articolo 49:*

*al comma 1, capoverso Art. 94-bis:*

*al comma 1:*

*alla lettera b), le parole: « non inferiore a 7.000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « non inferiore a 5.000 euro » e le parole: « o del patrimonio e del volume di affari » sono sostituite dalle seguenti: « o*

al patrimonio e al volume di affari »;

*alla lettera c), le parole:* « eventuali forme di finanziamento » *sono sostituite dalle seguenti:* « i finanziamenti, in qualsiasi forma, eventualmente erogati »;

*al comma 2, secondo periodo, la parola:* « quantificato » *è sostituita dalla seguente:* « determinato »;

*al comma 5, la parola:* « Tribunale » *è sostituita dalla seguente:* « tribunale »;

*al comma 2, le parole:* « Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, altresì, » *sono sostituite dalle seguenti:* « Le disposizioni dell'articolo 94-bis del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, introdotto dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche »;

*dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:*

« 2-bis. Le misure adottate ai sensi dei commi 1 e 2 possono essere in ogni momento revocate o modificate e non impediscono l'adozione dell'informativa antimafia interdittiva ».

*Nel capo I del titolo IV, dopo l'articolo 49 è aggiunto il seguente:*

« Art. 49-bis. - (Cambiamento della sede del soggetto sottoposto a verifica per il rilascio della comunicazione antimafia) - 1. Al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 86:

1) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3-bis. I legali rappresentanti degli organismi societari hanno l'obbligo di comunicare al prefetto e ai soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, nelle more dell'emanazione della documentazione antimafia, l'intervenuto cambiamento della sede dell'impresa, trasmettendo gli atti dai quali esso risulta";

2) al comma 4, le parole: "dell'obbligo di cui al comma 3" sono sostituite dalle seguenti: "degli obblighi di cui ai commi 3 e 3-bis";

b) all'articolo 87, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. Il cambiamento della sede legale o della sede secondaria con rappresentanza del soggetto sottoposto a verifica, successivo alla richiesta della pubblica amministrazione interessata, non comporta il mutamento della competenza del prefetto cui spetta il rilascio della comunicazione antimafia, come determinata ai sensi del comma 2" ».

*All'articolo 50:*

*al comma 1, le parole:* « 29 settembre, 1973 » *sono sostituite dalle seguenti:* « 29 settembre 1973 » *e la parola:* « c.p.c." » *è sostituita dalle seguenti:* « del codice di procedura civile ».

*All'articolo 51:*

*al comma 1, le parole:* « Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni del presente decreto » *sono soppresse.*

*Dopo l'articolo 51 è inserito il seguente:*

« Art. 51-bis. - (Clausola di salvaguardia) - 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione ».

*Dopo l'allegato 1 è aggiunta la seguente tabella:*

« Tabella 1 (Articolo 31-bis, comma 1)

Fascia demografica	Percentuale
1.500.000 abitanti e oltre	0,25
250.000-1.499.999 abitanti	0,3
60.000-249.999 abitanti	0,5
10.000-59.999 abitanti	1
5.000-9.999 abitanti	1,6
3.000-4.999 abitanti	1,8
2.000-2.999 abitanti	2,4
1.000-1.999 abitanti	2,9
Meno di 1.000 abitanti	3,5

».

*Decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152,  
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 6  
novembre 2021 (\*) .*

Testo del decreto-legge

Testo del decreto-legge comprendente le  
modificazioni apportate dalla Camera dei deputati

**Disposizioni urgenti per l'attuazione del  
Piano nazionale di ripresa e resilienza  
(PNRR) e per la prevenzione delle  
infiltrazioni mafiose.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della  
Costituzione;  
Visto il regolamento (UE) 2021/241 del  
Parlamento europeo e del Consiglio, del 12  
febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la  
ripresa e la resilienza;  
Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77,  
convertito, con modificazioni, dalla legge 29  
luglio 2021, n. 108;  
Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80,  
convertito, con modificazioni, dalla legge 6  
agosto 2021, n. 113;  
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di  
definire misure volte a garantire la tempestiva  
attuazione degli interventi relativi al Piano  
nazionale di ripresa e resilienza coerentemente  
con il relativo cronoprogramma di tale Piano;  
Considerata la straordinaria necessità e urgenza  
di un'ulteriore semplificazione e accelerazione  
delle procedure, incluse quelle di spesa,  
strumentali all'attuazione del Piano, nonché di  
adottare misure per il rafforzamento della  
capacità amministrativa delle amministrazioni  
titolari degli interventi;  
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di  
introdurre apposite e più incisive misure in tema  
di sistema di prevenzione antimafia, coesione  
territoriale, gestioni commissariali,  
organizzazione della giustizia, sostegno alle  
imprese agricole e agli organismi sportivi;  
Viste le deliberazioni del Consiglio dei ministri,  
adottate nelle riunioni del 27 e 28 ottobre 2021;  
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei  
ministri e dei Ministri del turismo, delle  
infrastrutture e della mobilità sostenibili, della  
transizione ecologica, per l'innovazione  
tecnologica e la transizione digitale, per il Sud e  
la coesione territoriale, dell'economia e delle  
finanze, dell'istruzione, dell'università e della  
ricerca, per la pubblica amministrazione,  
dell'interno, delle politiche agricole alimentari e  
forestali e della giustizia;  
emana



il seguente decreto-legge:

TITOLO I  
MISURE URGENTI FINALIZZATE ALLA  
REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI DEL  
PNRR PER IL 2021

Capo I  
TURISMO

Articolo 1.

*(Contributi e credito d'imposta per le imprese turistiche)*

1. Al fine di migliorare la qualità dell'offerta ricettiva in attuazione della linea progettuale « Miglioramento delle infrastrutture di ricettività attraverso lo strumento del Tax credit » Misura M1C3, investimento 4.2.1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, è riconosciuto, in favore dei soggetti di cui al comma 4, un contributo, sotto forma di credito di imposta, fino all'80 per cento delle spese sostenute per gli interventi di cui al comma 5 realizzati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2024.

2. Per i soggetti di cui al comma 4 è riconosciuto altresì un contributo a fondo perduto non superiore al 50 per cento delle spese sostenute per gli interventi di cui al comma 5 realizzati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2024, comunque non superiore al limite massimo di 100.000 euro. Il contributo a fondo perduto è riconosciuto per un importo massimo pari a 40.000 euro che può essere aumentato anche cumulativamente:

a) fino ad ulteriori 30.000 euro, qualora l'intervento preveda una quota di spese per la digitalizzazione e l'innovazione delle strutture in chiave tecnologica ed energetica di almeno il 15 per cento dell'importo totale dell'intervento;

b) fino ad ulteriori 20.000 euro, qualora l'impresa o la società abbia i requisiti previsti dall'articolo 53 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, per l'imprenditoria femminile, per le società cooperative e le società di persone, costituite in misura non inferiore al 60 per cento da giovani, le società di capitali le cui quote di partecipazione sono possedute in misura non inferiore ai due terzi da giovani e i cui organi di amministrazione sono costituiti per almeno i due terzi da giovani, e le imprese individuali gestite da giovani, che operano nel settore del turismo. Ai fini della presente lettera, per giovani si intendono le persone con età compresa tra i 18 anni e 35 anni non compiuti

TITOLO I  
MISURE URGENTI FINALIZZATE ALLA  
REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI DEL PNRR  
PER IL 2021

Capo I  
TURISMO

Articolo 1.

*(Contributi a fondo perduto e credito d'imposta per le imprese turistiche)*

1. *Identico.*

2. **Ai** soggetti di cui al comma 4 è riconosciuto altresì un contributo a fondo perduto non superiore al 50 per cento delle spese sostenute per gli interventi di cui al comma 5 realizzati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2024, comunque non superiore al limite massimo di 100.000 euro **per ciascun beneficiario**. Il contributo a fondo perduto è riconosciuto per un importo massimo pari a 40.000 euro che può essere aumentato anche cumulativamente:

a) *identica*;

b) fino ad ulteriori 20.000 euro, **per le imprese o le società aventi** i requisiti previsti per l'imprenditoria femminile dall'articolo 53 del **codice di cui al** decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, per le società cooperative e le società di persone, costituite in misura non inferiore al 60 per cento da giovani, **per** le società di capitali le cui quote di partecipazione sono possedute in misura non inferiore ai due terzi da giovani e i cui organi di amministrazione sono costituiti per almeno i due terzi da giovani, e **per** le imprese individuali gestite da giovani, che operano nel settore del turismo. Ai fini della presente lettera, per giovani si intendono le persone con età compresa tra 18 anni **compiuti** e 35 anni non compiuti alla data di presentazione della

alla data di presentazione della domanda;  
c) fino ad ulteriori 10.000 euro, per le imprese la cui sede operativa è ubicata nei territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

3. Gli incentivi di cui ai commi 1 e 2 sono cumulabili, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al comma 8, non porti al superamento del costo sostenuto per gli interventi di cui al comma 5. L'ammontare massimo del contributo a fondo perduto è erogato in un'unica soluzione a conclusione dell'intervento, fatta salva la facoltà di concedere, a domanda, un'anticipazione non superiore al 30 per cento del contributo a fondo perduto a fronte della presentazione di idonea garanzia fideiussoria rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o cauzione costituita, a scelta del beneficiario, in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso le aziende autorizzate, ovvero, ad esclusione degli assegni circolari, presso la tesoreria statale, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione.

4. Gli incentivi di cui ai commi 1 e 2 sono riconosciuti alle imprese alberghiere, alle strutture che svolgono attività agrituristica, come definita dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96, e dalle pertinenti norme regionali, alle strutture ricettive all'aria aperta, nonché alle imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale, ivi compresi gli stabilimenti balneari, i complessi termali, i porti turistici, i parchi tematici.

5. Le spese si considerano effettivamente sostenute secondo quanto previsto dall'articolo 109 del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il contributo a fondo perduto e il credito d'imposta sono riconosciuti

domanda;  
c) fino ad ulteriori 10.000 euro, per le imprese **o le società** la cui sede operativa è ubicata nei territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

3. *Identico.*

4. Gli incentivi di cui ai commi 1 e 2 sono riconosciuti alle imprese alberghiere, alle **imprese che esercitano** attività agrituristica, come definita dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96, e dalle pertinenti norme regionali, alle **imprese che gestiscono** strutture ricettive all'aria aperta, nonché alle imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale, ivi compresi gli stabilimenti balneari, i complessi termali, i porti turistici, i parchi tematici, **inclusi i parchi acquatici e faunistici. Gli incentivi sono riconosciuti altresì alle imprese titolari del diritto di proprietà delle strutture immobiliari in cui è esercitata una delle attività imprenditoriali di cui al presente comma.**

5. Le spese si considerano effettivamente sostenute secondo quanto previsto dall'articolo 109 del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il contributo a fondo perduto e il credito d'imposta sono riconosciuti in relazione alle spese

in relazione alle spese sostenute, ivi incluso il servizio di progettazione, per eseguire, nel rispetto dei principi della « progettazione universale » di cui alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, stipulata a New York il 13 dicembre 2006, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, i seguenti interventi:

- a) interventi di incremento dell'efficienza energetica delle strutture e di riqualificazione antisismica;
- b) interventi di eliminazione delle barriere architettoniche, in conformità alla legge 9 gennaio 1989, n. 13, e al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503;
- c) interventi edilizi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b), c), d) ed e.5), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, funzionali alla realizzazione degli interventi di cui alle lettere a) e b);
- d) realizzazione di piscine termali e acquisizione di attrezzature e apparecchiature per lo svolgimento delle attività termali, relativi alle strutture di cui all'articolo 3 della legge 24 ottobre 2000, n. 323;
- e) spese per la digitalizzazione previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106.

6. Gli interventi di cui al comma 5 devono risultare conformi alla comunicazione della Commissione UE (2021/C 58/01) e non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento UE n. 2020/852.

7. Per le spese ammissibili inerenti al medesimo progetto non coperte dagli incentivi di cui ai commi 1 e 2, è possibile fruire anche del finanziamento a tasso agevolato previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 22 dicembre 2017 recante « Modalità di funzionamento del Fondo nazionale per l'efficienza energetica », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 54 del 6 marzo 2018, a condizione che almeno il 50 per cento di tali costi sia dedicato agli interventi di riqualificazione energetica, nel rispetto delle disponibilità a legislazione vigente e senza ulteriori oneri a carico delle finanze pubbliche.

8. Il credito d'imposta è utilizzabile

sostenute, **compreso** il servizio di progettazione, per eseguire, nel rispetto dei principi della « progettazione universale » di cui alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, stipulata a New York il 13 dicembre 2006, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, i seguenti interventi:

a) *identica*;

b) *identica*;

c) interventi edilizi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b), c), d) ed e.5), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, funzionali alla realizzazione degli interventi di cui alle lettere a) e b) **del presente comma**;

d) realizzazione di piscine termali e acquisizione di attrezzature e apparecchiature per lo svolgimento delle attività termali, **relativamente** alle strutture di cui all'articolo 3 della legge 24 ottobre 2000, n. 323;

e) **interventi di digitalizzazione, con riferimento alle** spese previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106.

6. Gli interventi di cui al comma 5 devono risultare conformi alla comunicazione della Commissione UE (2021/C 58/01) e non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 **del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020**.

7. Per le spese ammissibili inerenti al medesimo progetto non coperte dagli incentivi di cui ai commi 1 e 2, è possibile fruire anche del finanziamento a tasso agevolato previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 22 dicembre 2017 recante « Modalità di funzionamento del Fondo nazionale per l'efficienza energetica », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 54 del 6 marzo 2018, a condizione che almeno il 50 per cento di tali **spese** sia dedicato agli interventi di riqualificazione energetica, nel rispetto delle disponibilità a legislazione vigente e senza ulteriori oneri a carico delle finanze pubbliche.

8. Il credito d'imposta **di cui al comma 1 del**

esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dall'anno successivo a quello in cui gli interventi sono stati realizzati, senza applicazione dei limiti di cui all'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. A tal fine, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici offerti dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. L'ammontare del credito d'imposta utilizzato in compensazione non deve eccedere l'importo concesso dal Ministero del turismo, pena lo scarto dell'operazione di versamento. Ai fini del controllo di cui al terzo periodo, il Ministero del turismo, preventivamente alla comunicazione alle imprese beneficiarie, trasmette all'Agenzia delle entrate, con modalità telematiche definite d'intesa, l'elenco delle imprese ammesse a fruire dell'agevolazione e l'importo del credito concesso, unitamente a quello del contributo a fondo perduto, nonché le eventuali variazioni e revoche. Allo scopo di consentire la regolazione contabile delle compensazioni effettuate attraverso il modello F24 telematico, le risorse stanziare a copertura del credito d'imposta concesso sono trasferite sulla contabilità speciale n. 1778 « Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio » aperta presso la Tesoreria dello Stato. Il credito d'imposta è cedibile, in tutto o in parte, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, comprese le banche e gli altri intermediari finanziari. Il credito d'imposta è usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Nei casi di utilizzo illegittimo del credito d'imposta, il Ministero del turismo provvede al recupero dei relativi importi secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2010, n. 73. Il Ministero del turismo provvede alle attività di cui al

**presente articolo** è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dall'anno successivo a quello in cui gli interventi sono stati realizzati, senza applicazione dei limiti di cui all'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. A tal fine, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici offerti dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. L'ammontare del credito d'imposta utilizzato in compensazione non deve eccedere l'importo concesso dal Ministero del turismo, pena lo scarto dell'operazione di versamento. Ai fini del controllo di cui al terzo periodo, il Ministero del turismo, **prima della comunicazione ai soggetti beneficiari**, trasmette all'Agenzia delle entrate, con modalità telematiche definite d'intesa **tra il Ministero del turismo e l'Agenzia delle entrate**, l'elenco delle imprese ammesse a fruire dell'agevolazione e l'importo del credito concesso, unitamente a quello del contributo a fondo perduto, nonché le eventuali variazioni e revoche. Allo scopo di consentire la regolazione contabile delle compensazioni effettuate attraverso il modello F24 telematico, le risorse stanziare a copertura del credito d'imposta concesso sono trasferite sulla contabilità speciale n. 1778 « Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio » aperta presso la Tesoreria dello Stato. Il credito d'imposta è cedibile, in tutto o in parte, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, **compresi** le banche e gli altri intermediari finanziari. Il credito d'imposta è usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente. Il credito d'imposta **e il contributo a fondo perduto di cui al comma 2 non concorrono** alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non **rilevano** ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del **testo unico delle imposte sui redditi, di cui al** decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Nei casi di utilizzo illegittimo del credito d'imposta, il Ministero del turismo provvede al recupero dei relativi importi secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2010, n. 73. Il Ministero del turismo provvede alle attività di cui al presente comma nell'ambito delle risorse umane, strumentali e

presente comma nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Per le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d'imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dall'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, si applica il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate dell'8 agosto 2020, adottato ai sensi degli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

9. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Ministero del turismo, pubblica un avviso contenente le modalità applicative per l'erogazione degli incentivi previsti dai commi 1 e 2, ivi inclusa l'individuazione delle spese considerate eleggibili ai fini della determinazione dei predetti incentivi. Ferma restando la disciplina di cui al citato decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 22 dicembre 2017 per quanto previsto ai sensi del comma 7, gli interessati presentano, in via telematica, apposita domanda in cui dichiarano, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e dell'articolo 18, comma 3-*bis*, della legge 7 agosto 1990, n. 241, il possesso dei requisiti necessari per la fruizione degli incentivi.

10. Gli incentivi di cui ai commi 1 e 2 sono concessi, secondo l'ordine cronologico delle domande, nel limite di spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2022, 180 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, 40 milioni di euro per l'anno 2025, con una riserva del 50 per cento dedicata agli interventi volti al supporto degli investimenti di riqualificazione energetica. L'esaurimento delle risorse è comunicato con avviso pubblico pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del turismo.

11. Le disposizioni di cui al comma 1, si applicano anche in relazione ad interventi avviati dopo il 1° febbraio 2020 e non ancora conclusi, alla data di entrata in vigore del presente decreto, a condizione che le relative spese siano sostenute a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

finanziarie disponibili a legislazione vigente. Per le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d'imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dall'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, si applica il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate dell'8 agosto 2020, adottato ai sensi degli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

9. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Ministero del turismo pubblica un avviso contenente le modalità applicative per l'erogazione degli incentivi previsti dai commi 1 e 2, **compresa** l'individuazione delle spese considerate eleggibili ai fini della determinazione dei predetti incentivi. Ferma restando la disciplina di cui al citato decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 22 dicembre 2017 per quanto previsto ai sensi del comma 7, gli interessati presentano, in via telematica, apposita domanda in cui dichiarano, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e dell'articolo 18, comma 3-*bis*, della legge 7 agosto 1990, n. 241, il possesso dei requisiti necessari per la fruizione degli incentivi.

10. Gli incentivi di cui ai commi 1 e 2 sono concessi, secondo l'ordine cronologico delle domande, nel limite di spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2022, 180 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, 40 milioni di euro per l'anno 2025, con una riserva del 50 per cento dedicata agli interventi volti al supporto degli investimenti di riqualificazione energetica. L'esaurimento delle risorse è comunicato con avviso pubblico pubblicato **nel sito *internet*** istituzionale del Ministero del turismo.

11. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche in relazione ad interventi avviati dopo il 1° febbraio 2020 e non ancora conclusi alla data di entrata in vigore del presente decreto, a condizione che le relative spese siano sostenute a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

12. Agli interventi conclusi prima dell'entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi, ai fini del credito d'imposta e nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, le disposizioni di cui all'articolo 79 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.

13. Per il finanziamento del credito di imposta di cui al comma 1 è ulteriormente autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2022. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 79, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020 n. 126. Conseguentemente, all'articolo 79, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: « per i tre periodi d'imposta » sono sostituite dalle seguenti: « per i due periodi d'imposta ».

14. Gli incentivi di cui al presente articolo non sono cumulabili con altri contributi, sovvenzioni e agevolazioni pubblici concessi per gli stessi interventi. Gli incentivi di cui ai commi 1 e 2, sono riconosciuti nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 della Commissione **europa**, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « *de minimis* » e alla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, C(2020) 1863, « Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 ». Il Ministero del turismo provvede agli adempimenti degli obblighi inerenti al registro nazionale aiuti di Stato di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

15. Per le medesime finalità di cui al comma 1, tenuto conto degli obiettivi di cui al presente articolo e del grado di raggiungimento degli stessi, il Ministero del turismo, con decreto da emanare entro il 31 marzo 2025, previa intesa in sede di Conferenza unificata, provvede ad aggiornare gli *standard* minimi, uniformi in tutto il territorio nazionale, dei servizi e delle

12. Agli interventi conclusi prima **della data di** entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi, ai fini del credito d'imposta e nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, le disposizioni di cui all'articolo 79 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.

13. Per il finanziamento del credito di imposta di cui al comma 1 è autorizzata **l'ulteriore** spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2022. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 79, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020 n. 126. Conseguentemente, all'articolo 79, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: « per i tre periodi d'imposta » sono sostituite dalle seguenti: « per i due periodi d'imposta ».

14. Gli incentivi di cui al presente articolo non sono cumulabili con altri contributi, sovvenzioni e agevolazioni pubblici concessi per gli stessi interventi. Gli incentivi di cui ai commi 1 e 2 sono riconosciuti nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « *de minimis* » e alla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, C(2020) 1863, « Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 ». Il Ministero del turismo provvede agli adempimenti degli obblighi inerenti al **Registro** nazionale **degli** aiuti di Stato di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

15. Per le medesime finalità di cui al comma 1, tenuto conto degli obiettivi di cui al presente articolo e del grado di raggiungimento degli stessi, il Ministero del turismo, con decreto da emanare entro il 31 marzo **2023**, previa intesa in sede di Conferenza unificata, provvede ad aggiornare gli *standard* minimi, uniformi in tutto il territorio nazionale, dei servizi e delle dotazioni per la classificazione delle

dotazioni per la classificazione delle strutture ricettive e delle imprese turistiche, ivi compresi i *condhotel* e gli alberghi diffusi, tenendo conto delle specifiche esigenze connesse alle capacità ricettiva e di fruizione dei contesti territoriali e dei sistemi di classificazione alberghiera adottati a livello europeo e internazionale.

16. Sono abrogati i commi 2-*ter* e 5, dell'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106.

17. Agli oneri derivanti dal comma 10 si provvede a valere sul Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia di cui all'articolo 1, comma 1037, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, secondo le modalità di cui ai commi da 1038 a 1050 del medesimo articolo 1. L'attuazione dell'intervento garantisce il rispetto di quanto stabilito dall'articolo 2, comma 6-*bis*, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.

strutture ricettive e delle imprese turistiche, ivi compresi i *condhotel* e gli alberghi diffusi, tenendo conto delle specifiche esigenze connesse alle capacità ricettiva e di fruizione dei contesti territoriali e dei sistemi di classificazione alberghiera adottati a livello europeo e internazionale.

16. Sono abrogati i commi 2-*ter* e 5 dell'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106.

17. Agli oneri derivanti dal comma 10 si provvede a valere sul Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia di cui all'articolo 1, comma 1037, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, secondo le modalità di cui ai commi da 1038 a 1050 del medesimo articolo 1. **Nell'attuazione delle disposizioni del presente articolo è garantito il rispetto di quanto stabilito dall'articolo 2, comma 6-*bis*, secondo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.**

**17-*bis*. Al fine di sostenere la ripresa e la continuità dell'attività delle imprese operanti nel settore della ristorazione, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito un fondo per l'erogazione di un contributo a fondo perduto alle medesime imprese, con una dotazione pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021, che costituiscono limite di spesa.**

**17-*ter*. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del turismo e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri, le modalità e l'ammontare del contributo di cui al comma 17-*bis*, anche avvalendosi dell'Agenzia delle entrate.**

**17-*quater*. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 17-*bis*, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con**

Articolo 2.

*(Garanzie per i finanziamenti nel settore turistico)*

1. Per l'attuazione della linea progettuale « Sostegno alla nascita e al consolidamento delle PMI del turismo (Sezione speciale "turismo" del Fondo di garanzia per le PMI) », Misura M1C3, investimento 4.2.4, del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), nell'ambito del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è istituita una « Sezione Speciale Turismo » per la concessione di garanzie ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 4, e ai giovani fino a 35 anni di età che intendono avviare un'attività nel settore turistico, con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2021, 58 milioni di euro per l'anno 2022, 100 milioni di euro per l'anno 2023 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e con una riserva del 50 per cento dedicata agli interventi volti al supporto degli investimenti di riqualificazione energetica. La concessione di garanzie sui finanziamenti erogati, in conformità alla misura M1C3 4.2.4 del PNRR, deve rispettare le disposizioni nazionali e unionali che regolano il meccanismo di funzionamento del fondo, in particolare richiamando la decisione C(2010)4505 del 6 luglio 2010 della Commissione europea e il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione europea del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. In fase di attuazione l'intervento deve rispettare il principio di « non arrecare danno significativo all'ambiente » (DNSH), con riferimento al sistema di tassonomia delle attività ecosostenibili indicato all'articolo 17 del regolamento UE n. 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020.

2. Le garanzie di cui al comma 1, sono rilasciate su singoli finanziamenti o su portafogli di finanziamenti per gli interventi di

**propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 17-quinquies. L'efficacia delle disposizioni dei commi da 17-bis a 17-quater è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.**

Articolo 2.

*(Garanzie per i finanziamenti nel settore turistico)*

1. Per l'attuazione della linea progettuale « Sostegno alla nascita e al consolidamento delle PMI del turismo (Sezione speciale "turismo" del Fondo di garanzia per le PMI) », Misura M1C3, investimento 4.2.4, del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), nell'ambito del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è istituita una « Sezione Speciale Turismo » per la concessione di garanzie ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 4, **del presente decreto** e ai giovani fino a 35 anni di età che intendono avviare un'attività nel settore turistico, con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2021, 58 milioni di euro per l'anno 2022, 100 milioni di euro per l'anno 2023 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e con una riserva del 50 per cento dedicata agli interventi volti al supporto degli investimenti di riqualificazione energetica. **Per i giovani che intendono avviare attività nel settore agriturismo le garanzie di cui al primo periodo sono concesse ai soggetti di età compresa tra 18 e 40 anni.** La concessione di garanzie sui finanziamenti erogati, in conformità alla misura M1C3 4.2.4 del PNRR, deve rispettare le disposizioni nazionali e unionali che regolano il meccanismo di funzionamento del fondo, in particolare richiamando la decisione C(2010)4505 del 6 luglio 2010 della Commissione europea e il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione europea del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. In fase di attuazione l'intervento deve rispettare il principio di « non arrecare danno significativo all'ambiente » (DNSH), con riferimento al sistema di tassonomia delle attività ecosostenibili indicato all'articolo 17 del regolamento UE n. 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020.

2. Le garanzie di cui al comma 1 sono rilasciate su singoli finanziamenti o su portafogli di finanziamenti per gli interventi di riqualificazione energetica e



riqualificazione energetica e innovazione digitale, nel rispetto del principio « non inquinare significativamente », di cui alla comunicazione della Commissione europea 2021/C58/01, o per assicurare la continuità aziendale delle imprese del settore turistico e garantire il fabbisogno di liquidità e gli investimenti del settore.

3. In deroga alla disciplina di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 marzo 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 157 del 7 luglio 2017, come autorizzato dalla decisione C(2020)2370 del 13 aprile 2020, alle garanzie di cui al comma 1, si applicano le seguenti disposizioni:

a) la garanzia è concessa a titolo gratuito;  
b) l'importo massimo garantito per singola impresa è elevato a 5 milioni di euro;  
c) sono ammesse alla garanzia le imprese con un numero di dipendenti non superiore a 499;  
d) la percentuale di copertura della garanzia diretta è determinata ai sensi della disciplina emergenziale prevista dall'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40. Successivamente alla scadenza della predetta disciplina, la percentuale di copertura della garanzia diretta è stabilita nella misura massima del 70 per cento dell'ammontare di ciascuna operazione finanziaria; tale copertura può essere incrementata, mediante l'utilizzo dei contributi al Fondo, previsti dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 26 gennaio 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 96 del 24 aprile 2012, fino all'80 per cento dell'importo dell'operazione finanziaria;  
e) la percentuale di copertura della riassicurazione è determinata ai sensi della disciplina emergenziale prevista dall'articolo 13, comma 1, del citato decreto-legge n. 23 del 2020. Successivamente alla scadenza della predetta disciplina, la percentuale di copertura della riassicurazione è stabilita nella misura massima dell'80 per cento dell'importo garantito dai confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell'80 per cento; tale copertura può essere incrementata, mediante l'utilizzo dei contributi al Fondo, previsti dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 26

innovazione digitale, nel rispetto del principio « non inquinare significativamente », di cui alla comunicazione della Commissione europea 2021/C58/01, o per assicurare la continuità aziendale delle imprese del settore turistico e garantire il fabbisogno di liquidità e gli investimenti del settore.

3. In deroga alla disciplina di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 marzo 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 157 del 7 luglio 2017, come autorizzato dalla decisione C(2020)2370 del 13 aprile 2020, alle garanzie di cui al comma 1 si applicano le seguenti disposizioni:

a) *identica*;

b) *identica*;

c) *identica*;

d) *identica*;

e) *identica*;

gennaio 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 96 del 24 aprile 2012, fino al 90 per cento dell'importo garantito dai confidi o altro fondo di garanzia per la riassicurazione;

f) sono ammissibili alla garanzia del Fondo i finanziamenti a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario, purché il nuovo finanziamento preveda l'erogazione al medesimo soggetto beneficiario di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 25 per cento dell'importo del debito accordato in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione e a condizione che il rilascio della garanzia sia idoneo a determinare un minor costo o una maggior durata del finanziamento rispetto a quello oggetto di rinegoziazione;

g) fermo restando quanto previsto all'articolo 6, comma 2, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 marzo 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 157 del 7 luglio 2017, la garanzia è concessa senza applicazione del modello di valutazione di cui alla parte IX, lettera A, delle condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo di garanzia allegate al decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 febbraio 2019;

h) la garanzia è concessa anche in favore dei beneficiari finali che presentano, alla data della richiesta della garanzia, esposizioni nei confronti del soggetto finanziatore classificate come inadempienze probabili o come esposizioni scadute o sconfinanti deteriorate ai sensi del paragrafo 2 della parte B) delle avvertenze generali della circolare della Banca d'Italia n. 272 del 30 luglio 2008, purché la predetta classificazione non sia stata effettuata prima del 31 gennaio 2020;

i) non è dovuta la commissione per il mancato perfezionamento delle operazioni finanziarie di cui all'articolo 10, comma 2, del citato decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 marzo 2017;

l) per operazioni di investimento immobiliare la garanzia del Fondo può essere cumulata con altre forme di garanzia acquisite sui finanziamenti;

m) la garanzia del Fondo può essere richiesta anche su operazioni finanziarie già perfezionate con l'erogazione da parte del soggetto finanziatore da non oltre tre mesi. In tali casi, il

soggetto finanziatore deve trasmettere al gestore del Fondo una dichiarazione attestante la riduzione del tasso di interesse applicata, sul finanziamento garantito, al soggetto beneficiario per effetto della sopravvenuta concessione della garanzia.

**3-bis. Nell'attività di rilascio delle garanzie di cui al comma 1 il consiglio di gestione del Fondo adotta un modello di valutazione del rischio adeguato alle specificità economico-finanziarie delle imprese turistiche. Ai fini di cui al presente articolo, la composizione del consiglio di gestione del Fondo è integrata con un membro designato dal Ministero del turismo e con un rappresentante delle organizzazioni nazionali maggiormente rappresentative delle imprese turistiche.**

4. Per quanto non disposto dal presente articolo, si applica quanto previsto dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 31 maggio 1999, n. 248 e dalle disposizioni operative del Fondo.

4. *Identico.*

5. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, per il tramite delle rispettive finanziarie regionali e provinciali, nonché l'Istituto per il credito sportivo, ove rendano disponibili risorse addizionali rispetto a quelle di cui al presente articolo, concorrono all'incremento della misura della garanzia e della riassicurazione rispettivamente nei limiti di cui al comma 3, lettere *d)*, ed *e)* e, previo accordo con il Ministero del turismo e Mediocredito Centrale S.p.a., possono provvedere all'istruttoria delle istanze di ammissione agli incentivi di cui al presente articolo.

5. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, per il tramite delle rispettive finanziarie regionali e provinciali, nonché l'Istituto per il credito sportivo, ove rendano disponibili risorse addizionali rispetto a quelle di cui al presente articolo, concorrono all'incremento della misura della garanzia e della riassicurazione rispettivamente nei limiti di cui al comma 3, lettere *d)* ed *e)*, e, previo accordo con il Ministero del turismo e Mediocredito Centrale S.p.a., possono provvedere all'istruttoria delle istanze di ammissione agli incentivi di cui al presente articolo.

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede a valere sul Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia di cui all'articolo 1, comma 1037, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, secondo le modalità di cui ai commi da 1038 a 1050 del medesimo articolo 1.

6. *Identico.*

Articolo 3.

*(Fondo rotativo imprese per il sostegno alle imprese e gli investimenti di sviluppo nel turismo)*

Articolo 3.

*(Fondo rotativo imprese per il sostegno alle imprese e gli investimenti di sviluppo nel turismo)*

1. Per l'attuazione della linea progettuale « Fondo rotativo imprese (FRI) per il sostegno alle imprese e gli investimenti di sviluppo », Misura M1C3, intervento 4.2.5, nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, sono concessi contributi diretti alla spesa per gli

1. *Identico.*

interventi di riqualificazione energetica, sostenibilità ambientale e innovazione digitale di importo non inferiore a 500.000 euro e non superiore a 10 milioni di euro realizzati entro il 31 dicembre 2025, in combinazione con i finanziamenti di cui al comma 4.

2. Sono soggetti beneficiari le imprese di cui all'articolo 1, comma 4, incluse quelle titolari del diritto di proprietà delle strutture immobiliari in cui viene esercitata l'attività imprenditoriale.

2. *Identico.*

3. Il contributo diretto alla spesa di cui al comma 1 è concedibile nella misura massima del 35 per cento delle spese e dei costi ammissibili, nel limite di spesa complessivo di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, con una riserva del 50 per cento dedicata agli interventi volti al supporto degli investimenti di riqualificazione energetica. Gli interventi di cui al comma 1 devono risultare conformi alla comunicazione della Commissione UE (2021/C 58/01) e non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento UE n. 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020.

3. *Identico.*

4. A copertura della quota di investimenti non assistita dal contributo diretto alla spesa di cui al comma 1 e dall'eventuale quota di mezzi propri o risorse messe a disposizione dagli operatori economici, è prevista la concessione di finanziamenti agevolati con durata fino a quindici anni, comprensivi di un periodo di preammortamento massimo di trentasei mesi, nei limiti delle risorse disponibili, a valere sulla quota delle risorse del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, stabilita con delibera del Comitato Interministeriale della Programmazione Economica e lo Sviluppo Sostenibile (CIPESS) ai sensi dell'articolo 1, comma 355, della legge n. 311 del 2004, in aggiunta a finanziamenti bancari, di pari importo e durata, concessi a condizioni di mercato.

4. A copertura della quota di investimenti non assistita dal contributo diretto alla spesa di cui al comma 1 e dall'eventuale quota di mezzi propri o risorse messe a disposizione dagli operatori economici, è prevista la concessione di finanziamenti agevolati con durata fino a quindici anni, comprensivi di un periodo di preammortamento massimo di trentasei mesi, nei limiti delle risorse disponibili, a valere sulla quota delle risorse del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, stabilita con delibera del Comitato interministeriale **per la** Programmazione Economica e lo Sviluppo Sostenibile (CIPESS) ai sensi dell'articolo 1, comma 355, della legge n. 311 del 2004, in aggiunta a finanziamenti bancari, di pari importo e durata, concessi a condizioni di mercato.

5. Gli incentivi di cui al presente articolo sono alternativi a quelli previsti dall'articolo 1 e, comunque, non sono cumulabili con altri contributi, sovvenzioni e agevolazioni pubblici concessi per gli stessi interventi e sono

5. *Identico.*

riconosciuti nel rispetto della vigente normativa sugli aiuti di Stato e delle deroghe previste per il periodo di applicazione del « Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID19 », di cui alla comunicazione della Commissione europea 2020/C 91 I/01, come integrata dalle successive comunicazioni della Commissione.

6. Con decreto del Ministero del turismo, adottato di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i requisiti, i criteri, le condizioni e le procedure per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni finanziarie del presente articolo, in conformità alla predetta Misura M1C3, intervento 4.2.5, e gli adempimenti relativi alla gestione degli interventi agevolativi a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1 e all'erogazione del contributo diretto alla spesa. Tale decreto assolve anche a quanto previsto ai sensi dell'articolo 1, comma 357, della citata legge n. 311 del 2004.

7. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, anche per il tramite delle rispettive finanziarie regionali e provinciali, nonché l'Istituto per il credito sportivo, possono rendere disponibili risorse addizionali rispetto a quelle del Fondo di cui al comma 1, previo accordo con il Ministero del turismo, prevedendo idonee forme di collaborazione per l'istruttoria relativa alle istanze di ammissione agli incentivi di cui al presente articolo presentate a valere sulle predette risorse addizionali.

8. I finanziamenti attivati per il sostegno degli investimenti di cui al presente articolo, ivi inclusi quelli concessi a valere sul Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca, possono accedere alle garanzie di cui all'articolo 6, comma 14-*bis*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, rilasciate da SACE S.p.a. nei limiti delle disponibilità di risorse a legislazione vigente.

9. Agli oneri derivanti dal comma 1, si provvede a valere sul Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia di cui all'articolo 1, comma 1037, della legge 30

6. Con decreto del Ministero del turismo, adottato di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i requisiti, i criteri, le condizioni e le procedure per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni finanziarie **di cui al** presente articolo, in conformità alla predetta Misura M1C3, intervento 4.2.5, e gli adempimenti relativi alla gestione degli interventi agevolativi a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1 e all'erogazione del contributo diretto alla spesa. Tale decreto assolve anche a quanto previsto ai sensi dell'articolo 1, comma 357, della citata legge n. 311 del 2004.

7. *Identico.*

8. I finanziamenti attivati per il sostegno degli investimenti di cui al presente articolo, ivi inclusi quelli concessi a valere sul Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca, possono accedere alle garanzie di cui all'articolo 6, comma 14-*bis*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, rilasciate **dalla società** SACE S.p.a. nei limiti delle disponibilità di risorse a legislazione vigente.

9. *Identico.*

dicembre 2020, n. 178, secondo le modalità di cui ai commi da 1038 a 1050 del medesimo articolo 1. All'attuazione del comma 4 si provvede nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 361, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

**9-bis. Al fine di rendere più efficienti gli investimenti di cui al Piano nazionale di ripresa e resilienza, finalizzati a sostenere la crescita economica nazionale e la competitività delle imprese, all'alinea del comma 3 dell'articolo 30 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Tale limite massimo è ridotto al 50 per cento per le assegnazioni effettuate nel periodo 2022-2024, al fine di promuovere gli investimenti previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 ».**

**Articolo 3-bis.  
(Fondo turismo)**

**1. Il comma 3 dell'articolo 178 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è sostituito dal seguente:  
« 3. Il Fondo di cui al comma 1 è incrementato di 40 milioni di euro per l'anno 2022, di 15 milioni di euro per l'anno 2023, di 15 milioni di euro per l'anno 2024 e di 30 milioni di euro per l'anno 2025 mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2014-2020, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, previa deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile volta a rimodulare e ridurre, per i predetti importi annuali, le somme già assegnate al Piano operativo "Cultura e turismo", come rimodulate dalla deliberazione del CIPE n. 46/2020 del 28 luglio 2020, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 231 del 17 settembre 2020, relativamente agli interventi di competenza del Ministero della cultura. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».**

Articolo 4.

Articolo 4.

*(Credito d'imposta per la digitalizzazione di agenzie di viaggio e tour operator)*

1. Per l'attuazione della linea progettuale « Digitalizzazione Agenzie e Tour Operator », Misura M1C3, investimento 4.2.2, nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, alle agenzie di viaggi e ai *tour operator* con codice ATECO 79.1, 79.11, 79.12, è riconosciuto un contributo sotto forma di credito d'imposta, nella misura del 50 per cento dei costi sostenuti, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2024 per investimenti e attività di sviluppo digitale come previste dall'articolo 9, commi 2 e 2-*bis*, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, fino all'importo massimo complessivo cumulato di 25.000 euro, nel limite di spesa complessivo di 18 milioni di euro per l'anno 2022, 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, 60 milioni di euro per l'anno 2025. In fase di attuazione, l'intervento rispetta il principio di « non arrecare danno significativo all'ambiente » (DNSH), con riferimento al sistema di tassonomia delle attività ecosostenibili indicato all'articolo 17 del regolamento UE n. 2020/852.

2. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dall'anno successivo a quello in cui gli interventi sono stati realizzati, senza applicazione dei limiti di cui all'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. A tal fine, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici offerti dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. Il credito d'imposta è cedibile, in tutto o in parte, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, comprese le banche e gli altri intermediari finanziari. Il credito d'imposta è usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del decreto del Presidente della

*(Credito d'imposta per la digitalizzazione di agenzie di viaggio e tour operator)*

1. *Identico.*

2. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dall'anno successivo a quello in cui gli interventi sono stati realizzati, senza applicazione dei limiti di cui all'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. A tal fine, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici offerti dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. Il credito d'imposta è cedibile, in tutto o in parte, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, **compresi** le banche e gli altri intermediari finanziari. Il credito d'imposta è usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

3. L'incentivo di cui al presente articolo spetta nel rispetto della vigente normativa sugli aiuti di Stato di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 e delle deroghe previste per il periodo di applicazione del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza COVID-19, di cui alla comunicazione C(2020) 1863 della Commissione europea del 19 marzo 2020, come integrata dalle successive comunicazioni della Commissione. Il Ministero del turismo provvede agli adempimenti degli obblighi inerenti al registro nazionale aiuti di Stato di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica

4. Con decreto del Ministero del turismo, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le modalità applicative del presente articolo, anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.

5. Agli oneri derivanti dal comma 1, si provvede a valere sul Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia di cui all'articolo 1, comma 1037, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, secondo le modalità di cui ai commi da 1038 a 1050 del medesimo articolo 1.

Capo II  
INFRASTRUTTURE FERROVIARIE,  
EDILIZIA GIUDIZIARIA  
Articolo 5.

*(Semplificazione delle procedure riguardanti gli investimenti ferroviari)*

1. Al fine di semplificare e agevolare la realizzazione dei traguardi e degli obiettivi stabiliti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, e dal decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, nonché di ridurre i tempi di realizzazione degli investimenti ferroviari, al decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1:

1) il comma 7 è sostituito dal seguente:

« 7. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili trasmette alle competenti

3. L'incentivo di cui al presente articolo spetta nel rispetto della vigente normativa sugli aiuti di Stato di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 e delle deroghe previste per il periodo di applicazione del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza COVID-19, di cui alla comunicazione C(2020) 1863 della Commissione europea del 19 marzo 2020, come integrata dalle successive comunicazioni della Commissione. Il Ministero del turismo provvede agli adempimenti degli obblighi inerenti al Registro nazionale **degli** aiuti di Stato di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica

4. *Identico.*

5. *Identico.*

Capo II  
INFRASTRUTTURE FERROVIARIE, EDILIZIA  
GIUDIZIARIA E OPERE PUBBLICHE  
Articolo 5.

*(Semplificazione delle procedure riguardanti gli investimenti ferroviari)*

1. *Identico:*

a) *identico:*

1) *identico:*

« 7. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili trasmette alle competenti Commissioni



Commissioni parlamentari e alla Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro il 31 marzo dell'anno di scadenza del contratto di programma di cui all'articolo 15, un documento strategico, con validità di norma quinquennale, recante l'illustrazione delle esigenze in materia di mobilità di passeggeri e merci per ferrovia, delle attività per la gestione e il rafforzamento del livello di presidio manutentivo della rete, nonché l'individuazione dei criteri di valutazione della sostenibilità ambientale, economica e sociale degli interventi e i necessari *standard* di sicurezza e di resilienza dell'infrastruttura ferroviaria nazionale anche con riferimento agli effetti dei cambiamenti climatici. Il documento strategico contiene, altresì, la descrizione degli assi strategici in materia di mobilità ferroviaria, con particolare riferimento a: programmi di sicurezza e di resilienza delle infrastrutture, anche in ottemperanza di specifici obblighi di legge; programmi di sviluppo tecnologico per aumentare la capacità e migliorare le prestazioni con riferimento alla rete Sistema nazionale integrato dei trasporti (SNIT) di primo e secondo livello; interventi prioritari sulle direttrici, nonché interventi prioritari da sottoporre a revisione progettuale; attività relative al fondo per la progettazione degli interventi e le relative indicazioni di priorità strategica; individuazione delle priorità strategiche relative ai collegamenti di ultimo miglio dei porti e degli aeroporti; localizzazione degli interventi, con la specifica indicazione di quelli da realizzarsi nelle regioni del Mezzogiorno in conformità agli obiettivi di cui all'articolo 7-*bis*, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18; le linee strategiche delle sperimentazioni relative alle innovazioni tecnologiche e ambientali; la ricognizione dei fabbisogni per la manutenzione e i servizi per l'infrastruttura ferroviaria; le metodologie di valutazione degli investimenti, con particolare riferimento alla sostenibilità ambientale e sociale **ed** e alla accessibilità per le persone con disabilità; i criteri di valutazione delle *performances* del gestore e delle relative penalità. »;

2) dopo il comma 7 è inserito il seguente:  
« 7-*bis*. Le Commissioni parlamentari e la

parlamentari e alla Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro il 31 marzo dell'anno di scadenza del contratto di programma di cui all'articolo 15, un documento strategico, con validità di norma quinquennale, recante l'illustrazione delle esigenze in materia di mobilità di passeggeri e merci per ferrovia, delle attività per la gestione e il rafforzamento del livello di presidio manutentivo della rete, nonché l'individuazione dei criteri di valutazione della sostenibilità ambientale, economica e sociale degli interventi e i necessari *standard* di sicurezza e di resilienza dell'infrastruttura ferroviaria nazionale anche con riferimento agli effetti dei cambiamenti climatici. Il documento strategico contiene, altresì, la descrizione degli assi strategici in materia di mobilità ferroviaria, con particolare riferimento a: programmi di sicurezza e di resilienza delle infrastrutture, anche in ottemperanza di specifici obblighi di legge; programmi di sviluppo tecnologico per aumentare la capacità e migliorare le prestazioni con riferimento alla rete **del** Sistema nazionale integrato dei trasporti (SNIT) di primo e secondo livello; interventi prioritari sulle direttrici, nonché interventi prioritari da sottoporre a revisione progettuale; attività relative al fondo per la progettazione degli interventi e le relative indicazioni di priorità strategica; individuazione delle priorità strategiche relative ai collegamenti di ultimo miglio dei porti e degli aeroporti; localizzazione degli interventi, con la specifica indicazione di quelli da realizzarsi nelle regioni del Mezzogiorno in conformità agli obiettivi di cui all'articolo 7-*bis*, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18; le linee strategiche delle sperimentazioni relative alle innovazioni tecnologiche e ambientali; la ricognizione dei fabbisogni per la manutenzione e i servizi per l'infrastruttura ferroviaria; le metodologie di valutazione degli investimenti, con particolare riferimento alla sostenibilità ambientale e sociale e **all'**accessibilità per le persone con disabilità; i criteri di valutazione delle **prestazioni rese dal** gestore e delle relative penalità. »;

2) *identico*;

Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si esprimono sul documento strategico nel termine di trenta giorni dalla sua ricezione, decorso il quale il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili procede all'approvazione di detto documento con proprio decreto. Il documento strategico è sottoposto ad aggiornamento dopo tre anni o comunque in caso di mutamento degli scenari di carattere eccezionale, secondo le modalità indicate nel comma 7 e nel presente comma. »;

b) all'articolo 15:

1) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole « per un periodo minimo di cinque anni, » sono inserite le seguenti: « per l'attuazione delle strategie di sviluppo sostenibile dell'infrastruttura ferroviaria nazionale come individuate nel documento di cui all'articolo 1, comma 7, e per definire altresì la programmazione degli investimenti, anche previsti da specifiche disposizioni di legge, relativi alla manutenzione, al rinnovo e alla sicurezza dell'infrastruttura ferroviaria, »;

2) il comma 2 è sostituito dal seguente: « 2. Il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per quanto attiene ai profili finanziari, entro il mese di giugno dell'anno precedente all'inizio di ciascun quinquennio programmatico sottopone lo schema di contratto all'approvazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile, **di seguito** CIPESS, che adotta la relativa delibera entro trenta giorni. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili informa l'organismo di regolazione, che si esprime entro quindici giorni relativamente ai profili di competenza, e, mediante il gestore dell'infrastruttura, i richiedenti e, su loro richiesta, i richiedenti potenziali, sul contenuto dello schema di contratto di programma, al fine di consentire agli stessi di esprimersi al riguardo prima che esso sia sottoposto all'approvazione del CIPESS. La delibera del CIPESS è sottoposta al controllo di legittimità da parte della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 41, comma 5, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Al fine di permettere una più celere realizzazione degli interventi

b) *identico*:

1) *identico*;

2) il comma 2 è sostituito dal seguente: « 2. Il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per quanto attiene ai profili finanziari, entro il mese di giugno dell'anno precedente all'inizio di ciascun quinquennio programmatico sottopone lo schema di contratto all'approvazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), che adotta la relativa delibera entro trenta giorni. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili informa l'organismo di regolazione, che si esprime entro quindici giorni relativamente ai profili di competenza, e, mediante il gestore dell'infrastruttura, i richiedenti e, su loro richiesta, i richiedenti potenziali, sul contenuto dello schema di contratto di programma, al fine di consentire agli stessi di esprimersi al riguardo prima che esso sia sottoposto all'approvazione del CIPESS. La delibera del CIPESS è sottoposta al controllo di legittimità da parte della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 41, comma 5, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Al fine di permettere una più celere realizzazione degli interventi ferroviari, è ammessa la registrazione anche parziale della delibera del CIPESS, che diviene efficace limitatamente a quanto oggetto di

ferroviari, è ammessa la registrazione anche parziale della delibera del CIPESS, che diviene efficace limitatamente a quanto oggetto di registrazione. In tal caso, il CIPESS può adottare, su richiesta del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibile, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, una delibera integrativa o modificativa delle parti non registrate. Lo schema di contratto di programma è sottoscritto tra il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e il gestore dell'infrastruttura entro quindici giorni dalla registrazione da parte della Corte dei conti della delibera di approvazione del medesimo schema da parte del CIPESS. Il contratto di programma **sottoscritto** è trasmesso dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile al Ministero dell'economia e delle finanze e al CIPESS, con apposita informativa. Gli investimenti ferroviari autorizzati e finanziati da specifiche disposizioni di legge sono inseriti di diritto nel contratto di programma in corso alla data di entrata in vigore di dette disposizioni e ne costituiscono parte integrante. Gli aggiornamenti di cui al comma 2-*bis* danno evidenza di tali investimenti e dei relativi finanziamenti che vi rimangono vincolati ai sensi delle disposizioni di legge. »;

3) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti: « 2-*bis*. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e il gestore dell'infrastruttura ferroviaria provvedono alla sottoscrizione degli aggiornamenti annuali del contratto di programma, in coerenza con quanto previsto dal documento strategico di cui all'articolo 1, comma 7. Gli aggiornamenti di importo pari o inferiore a 5 miliardi di euro complessivi sono approvati con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa informativa al CIPESS. Per gli aggiornamenti di importo superiore a 5 miliardi di euro, al netto delle risorse finalizzate per legge a specifici interventi, si applica la procedura di cui al comma 2.

2-*ter*. Il Ministro delle infrastrutture e della

registrazione. In tal caso, il CIPESS può adottare, su richiesta del Ministro delle infrastrutture e della mobilità **sostenibili**, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, una delibera integrativa o modificativa delle parti non registrate. Lo schema di contratto di programma è sottoscritto tra il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e il gestore dell'infrastruttura entro quindici giorni dalla registrazione da parte della Corte dei conti della delibera di approvazione del medesimo schema da parte del CIPESS. Il contratto di programma è trasmesso, **entro cinque giorni dalla sottoscrizione**, dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità **sostenibili alle Camere**, al Ministero dell'economia e delle finanze e al CIPESS, con apposita informativa. Gli investimenti ferroviari autorizzati e finanziati da specifiche disposizioni di legge sono inseriti di diritto nel contratto di programma in corso alla data di entrata in vigore di dette disposizioni e ne costituiscono parte integrante. Gli aggiornamenti di cui al comma 2-*bis* danno evidenza di tali investimenti e dei relativi finanziamenti che vi rimangono vincolati ai sensi delle disposizioni di legge. »;

3) *identico*:

« 2-*bis*. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e il gestore dell'infrastruttura ferroviaria provvedono alla sottoscrizione degli aggiornamenti annuali del contratto di programma, in coerenza con quanto previsto dal documento strategico di cui all'articolo 1, comma 7. Gli aggiornamenti di importo pari o inferiore a 5 miliardi di euro complessivi sono approvati con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa informativa al CIPESS. Per gli aggiornamenti di importo superiore a 5 miliardi di euro, al netto delle risorse finalizzate per legge a specifici interventi, si applica la procedura di cui al comma 2. **Gli aggiornamenti, entro cinque giorni dall'emanazione del decreto di approvazione ovvero, nei casi previsti dal terzo periodo, dalla loro sottoscrizione, sono trasmessi alle Camere, corredati della relazione di cui al comma 2-*ter*. 2-*ter*. Identico.** »;

mobilità sostenibili riferisce annualmente alle Camere sullo stato di attuazione dei contratti di programma. »;

4) al comma 5, primo periodo, le parole « della Strategia di cui all'articolo 1, comma 7, » sono

sostituite dalle seguenti: « del documento strategico di cui all'articolo 1, comma 7, ».

2. In relazione al periodo programmatorio 2022-2026, il documento di cui all'articolo 1, comma

7, del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112 è trasmesso alle competenti Commissioni

parlamentari e alla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 entro il 31 dicembre 2021 e lo

schema di contratto di programma di cui all'articolo 15, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 112 del 2015 è trasmesso al Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile entro il 31 marzo 2022.

3. Alla legge 14 luglio 1993, n. 238, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il titolo è sostituito dal seguente: «

Disposizioni in materia di trasmissione al Parlamento dei contratti di servizio delle Ferrovie dello Stato italiane S.p.A. »;

b) all'articolo 1:

1) al comma 1, le parole « i contratti di programma e » sono soppresse;

2) il comma 2-bis è abrogato;

3) al comma 3 le parole « di programma » sono sostituite dalle seguenti: « di servizio ».

Articolo 6.

*(Approvazione dei progetti ferroviari e di edilizia giudiziaria)*

1. Al decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, dopo l'articolo 53 è inserito il seguente:

« Art. 53-bis. *(Disposizioni urgenti in materia di infrastrutture ferroviarie e di edilizia giudiziaria) - 1.* Al fine di ridurre, in attuazione delle previsioni del PNRR, i tempi di realizzazione degli interventi relativi alle infrastrutture ferroviarie, nonché degli interventi relativi alla edilizia giudiziaria e alle relative infrastrutture di supporto, ivi compresi gli interventi finanziati con risorse diverse da quelle previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, l'affidamento della progettazione ed esecuzione dei relativi lavori può avvenire anche sulla base del progetto di

4) *identico.*

2. *Identico.*

3. *Identico.*

Articolo 6.

*(Approvazione dei progetti ferroviari e di edilizia giudiziaria)*

1. *Identico:*

« Art. 53-bis. *(Disposizioni urgenti in materia di infrastrutture ferroviarie e di edilizia giudiziaria) - 1.* Al fine di ridurre, in attuazione delle previsioni del PNRR, i tempi di realizzazione degli interventi relativi alle infrastrutture ferroviarie, nonché degli interventi relativi alla edilizia giudiziaria e alle relative infrastrutture di supporto, ivi compresi gli interventi finanziati con risorse diverse da quelle previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, l'affidamento della progettazione ed esecuzione dei relativi lavori può avvenire anche sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica di cui all'articolo 23, comma 5, del decreto legislativo 18

fattibilità tecnica ed economica di cui all'articolo 23, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, a condizione che detto progetto sia redatto secondo le modalità e le indicazioni di cui all'articolo 48, comma 7, quarto periodo. In tali casi, la conferenza di servizi di cui all'articolo 27, comma 3, del citato decreto legislativo n. 50 del 2016 è svolta in forma semplificata ai sensi dell'articolo 14-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241, e la determinazione conclusiva della stessa approva il progetto, determina la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e tiene luogo dei pareri, nulla osta e autorizzazioni necessari ai fini della localizzazione dell'opera, della conformità urbanistica e paesaggistica dell'intervento, della risoluzione delle interferenze e delle relative opere mitigatrici e compensative. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 14-*quinqües* della legge 7 agosto 1990, n. 241. La determinazione conclusiva della conferenza perfeziona, altresì, ad ogni fine urbanistico ed edilizio, l'intesa tra Stato e regione o provincia autonoma, in ordine alla localizzazione dell'opera, ha effetto di variante degli strumenti urbanistici vigenti e comprende i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l'esercizio del progetto, recandone l'indicazione esplicita. La variante urbanistica, conseguente alla determinazione conclusiva della conferenza, comporta l'assoggettamento dell'area a vincolo preordinato all'esproprio ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e le comunicazioni agli interessati di cui all'articolo 14, comma 5, della legge n. 241 del 1990 tengono luogo della fase partecipativa di cui all'articolo 11 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001. Gli enti locali provvedono alle necessarie misure di salvaguardia delle aree interessate e delle relative fasce di rispetto e non possono autorizzare interventi edilizi incompatibili con la localizzazione dell'opera.

aprile 2016, n. 50, a condizione che detto progetto sia redatto secondo le modalità e le indicazioni di cui all'articolo 48, comma 7, quarto periodo. In tali casi, la conferenza di servizi di cui all'articolo 27, comma 3, del citato decreto legislativo n. 50 del 2016 è svolta **dalla stazione appaltante** in forma semplificata ai sensi dell'articolo 14-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241, e la determinazione conclusiva della stessa approva il progetto, determina la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e tiene luogo dei pareri, nulla osta e autorizzazioni necessari ai fini della localizzazione dell'opera, della conformità urbanistica e paesaggistica dell'intervento, della risoluzione delle interferenze e delle relative opere mitigatrici e compensative. **La convocazione della conferenza di servizi di cui al secondo periodo è effettuata senza il previo espletamento della procedura di cui all'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383. Il progetto di fattibilità tecnica ed economica è trasmesso a cura della stazione appaltante all'autorità competente ai fini dell'espressione della valutazione di impatto ambientale di cui alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, unitamente alla documentazione di cui all'articolo 22, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006, contestualmente alla richiesta di convocazione della conferenza di servizi di cui al secondo periodo del presente comma. Gli esiti della valutazione di impatto ambientale sono trasmessi e comunicati dall'autorità competente alle altre amministrazioni che partecipano alla conferenza di servizi e la determinazione conclusiva della conferenza comprende il provvedimento di valutazione di impatto ambientale.** Resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 14-*quinqües* della legge 7 agosto 1990, n. 241. La determinazione conclusiva della conferenza perfeziona, altresì, ad ogni fine urbanistico ed edilizio, l'intesa tra Stato e regione o provincia autonoma, in ordine alla localizzazione dell'opera, ha effetto di variante degli strumenti urbanistici vigenti e comprende i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l'esercizio del progetto, recandone l'indicazione esplicita. La variante urbanistica, conseguente alla determinazione conclusiva della conferenza, comporta l'assoggettamento dell'area a vincolo preordinato all'esproprio ai sensi dell'articolo

10 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e le comunicazioni agli interessati di cui all'articolo 14, comma 5, della legge n. 241 del 1990 tengono luogo della fase partecipativa di cui all'articolo 11 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001. Gli enti locali provvedono alle necessarie misure di salvaguardia delle aree interessate e delle relative fasce di rispetto e non possono autorizzare interventi edilizi incompatibili con la localizzazione dell'opera. **Le disposizioni del presente comma si applicano anche ai procedimenti di localizzazione delle opere in relazione ai quali, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, non sia stata ancora indetta la conferenza di servizi di cui all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 383 del 1994.**  
***1-bis.* Gli effetti della determinazione conclusiva della conferenza di servizi di cui al comma 1 si producono anche per le opere oggetto di commissariamento a norma dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, a seguito dell'approvazione del progetto da parte del Commissario straordinario, d'intesa con il presidente della regione interessata, ai sensi del medesimo articolo 4.**

***1-ter.* In relazione alle procedure concernenti gli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, negli affidamenti di progettazione ed esecuzione sono richiesti idonei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali al progettista individuato dall'operatore economico che partecipa alla procedura di affidamento, o da esso associato; in tali casi si applica il comma 1-*quater* dell'articolo 59 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.**

2. Per gli interventi di edilizia giudiziaria, qualora sia necessario acquisire il parere obbligatorio del Consiglio superiore dei lavori pubblici ovvero del comitato tecnico amministrativo presso il Provveditorato interregionale per le opere pubbliche, cui il progetto di fattibilità tecnica ed economica è trasmesso a cura della stazione appaltante, esso è acquisito nella medesima conferenza dei servizi sul progetto di fattibilità tecnica ed economica.

3. Per i progetti di cui al comma 1, ferma

2. Per gli interventi di edilizia giudiziaria, qualora sia necessario acquisire il parere obbligatorio del Consiglio superiore dei lavori pubblici ovvero del comitato tecnico-amministrativo presso il Provveditorato interregionale per le opere pubbliche, cui il progetto di fattibilità tecnica ed economica è trasmesso a cura della stazione appaltante, esso è acquisito nella medesima conferenza dei servizi sul progetto di fattibilità tecnica ed economica.

3. Per i progetti di cui al comma 1, ferma restando

restando l'applicazione delle disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale di cui alla Parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le procedure di valutazione di impatto ambientale sono svolte, in relazione agli interventi finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, nei tempi e secondo le modalità previsti per i progetti di cui all'articolo 8, comma 2-*bis*, del citato decreto legislativo n. 152 del 2006. In relazione agli interventi ferroviari di cui all'Allegato IV del presente decreto, per la cui realizzazione è nominato un commissario straordinario ai sensi dell'articolo 4, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, fermo quanto previsto dall'articolo 44, comma 3, si applica, altresì, la riduzione dei termini previsti dal medesimo articolo 4, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge n. 32 del 2019, compatibilmente con i vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli previsti dalla direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011. In relazione agli interventi ferroviari diversi da quelli di cui al primo e al secondo periodo, i termini relativi al procedimento per la verifica dell'assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale, nonché del procedimento di valutazione di impatto ambientale sono ridotti della metà.

4. Ai fini della verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui all'articolo 25 del decreto legislativo n. 50 del 2016, in relazione ai progetti di interventi di cui al comma 1, il termine di cui all'articolo 25, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo n. 50 del 2016 è ridotto a quarantacinque giorni. Le risultanze della verifica preventiva sono acquisite nel corso della conferenza di servizi di cui al comma 1.

5. In deroga all'articolo 27 del decreto legislativo n. 50 del 2016, la verifica del progetto da porre a base della procedura di affidamento condotta ai sensi dell'articolo 26, comma 6, del predetto decreto accerta, altresì, l'ottemperanza alle prescrizioni impartite in sede di conferenza di servizi e di valutazione di impatto ambientale, ed all'esito della stessa la

l'applicazione delle disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale di cui alla Parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le procedure di valutazione di impatto ambientale sono svolte, in relazione agli interventi finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, nei tempi e secondo le modalità previsti per i progetti di cui all'articolo 8, comma 2-*bis*, del citato decreto legislativo n. 152 del 2006. In relazione agli interventi ferroviari di cui all'Allegato IV del presente decreto, per la cui realizzazione è nominato un commissario straordinario ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, fermo quanto previsto dall'articolo 44, comma 3, **del presente decreto** si applica, altresì, la riduzione dei termini previsti dal medesimo articolo 4, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge n. 32 del 2019, compatibilmente con i vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli previsti dalla direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011. In relazione agli interventi ferroviari diversi da quelli di cui al primo e al secondo periodo, i termini relativi al procedimento per la verifica dell'assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale, nonché del procedimento di valutazione di impatto ambientale sono ridotti della metà.

4. *Identico.*

5. *Identico.*

stazione appaltante procede direttamente all'approvazione del progetto posto a base della procedura di affidamento nonché dei successivi livelli progettuali.

6. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 3 non si applicano agli interventi ferroviari di cui all'Allegato IV del presente decreto. ».

6. *Identico.*

**6-bis. In considerazione delle esigenze di accelerazione e semplificazione dei procedimenti relativi a opere di particolare rilevanza pubblica strettamente connesse alle infrastrutture di cui al comma 1, i soggetti pubblici e privati coinvolti possono, al fine di assicurare una realizzazione coordinata di tutti gli interventi, stipulare appositi atti convenzionali recanti l'individuazione di un unico soggetto attuatore nonché l'applicazione delle disposizioni del presente decreto anche agli interventi finanziati con risorse diverse da quelle previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, a esclusione di quelle relative alla vigilanza, al controllo e alla verifica contabile ».**

2. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli interventi di cui all'articolo 9 del decreto legge 10 settembre 2021, n. 121.

2. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli interventi di cui all'articolo 9 del decreto legge 10 settembre 2021, n. 121, **convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156.**

**2-bis. Dopo il comma 6 dell'articolo 44 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, è inserito il seguente:**

**« 6-bis. La determinazione conclusiva della conferenza di servizi di cui al comma 4, ovvero la determinazione motivata adottata dal Comitato speciale del Consiglio superiore dei lavori pubblici o la nuova determinazione conclusiva del Consiglio dei ministri nei casi previsti dal comma 6, ove gli elaborati progettuali siano sviluppati a un livello che consenta l'avvio delle procedure previste dal capo IV del titolo II del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, determinano la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera ai sensi degli articoli 12 e seguenti del medesimo testo unico. L'avviso di avvio del procedimento volto alla dichiarazione di pubblica utilità di cui all'articolo 16 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001 è integrato con la comunicazione di cui all'articolo 14, comma 5, della legge 7 agosto 1990, n. 241, richiamata dal**



comma 4 del presente articolo ».

**Articolo 6-bis.**

*(Disposizioni in materia di progettazione delle opere pubbliche)*

**1.** Al fine di promuovere la massima partecipazione ai bandi per l'assegnazione delle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza o del Piano nazionale per gli investimenti complementari destinate alla realizzazione di opere pubbliche, le procedure di affidamento dell'attività di progettazione richiesta dai predetti bandi possono essere espletate anche in mancanza di una specifica previsione nei documenti di programmazione di cui all'articolo 21 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

**Articolo 6-ter.**

*(Avvisi relativi alle procedure negoziate per gli investimenti finanziati con le risorse previste dal PNRR)*

**1.** All'articolo 48, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, il terzo periodo è sostituito dal seguente: « Ferma restando la possibilità, per gli operatori economici, di manifestare interesse a essere invitati alla procedura, la pubblicazione di cui al periodo precedente non costituisce ricorso a invito, avviso o bando di gara a seguito del quale qualsiasi operatore economico può presentare un'offerta ».

**Articolo 6-quater.**

*(Funzioni e compensi del collegio consultivo tecnico delle stazioni appaltanti)*

**1.** All'articolo 6 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono apportate le seguenti modificazioni:

**a)** al comma 1, le parole: « e con funzioni di assistenza per la » sono sostituite dalle seguenti: « nonché di »;

**b)** dopo il comma 7 è inserito il seguente:

« *7-bis.* In ogni caso, i compensi dei componenti del collegio consultivo tecnico, determinati ai sensi del comma 7, non possono complessivamente superare:

**a)** in caso di collegio consultivo tecnico composto da tre componenti, l'importo corrispondente allo 0,5 per cento del valore dell'appalto, per gli appalti di valore non superiore a 50 milioni di euro; tale percentuale è ridotta allo 0,25 per cento per la parte eccedente i 50 milioni di euro e fino a 100 milioni di euro e allo 0,15 per cento per la parte eccedente i 100 milioni di euro;

Capo III  
INNOVAZIONE TECNOLOGICA E  
TRANSIZIONE DIGITALE  
Articolo 7.

*(Disposizioni per la realizzazione del Polo Strategico Nazionale)*

1. All'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo le parole « INVITALIA - Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A., » sono aggiunte le seguenti: « Difesa servizi S.p.A., ».

2. All'articolo 11 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole « nonché per la realizzazione delle attività di cui all'articolo 33-*septies* del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, » sono soppresse;

b) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: « *3-bis*. La Presidenza del Consiglio dei ministri si avvale della società Difesa servizi S.p.A. di cui all'articolo 535 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in qualità di centrale di committenza, per l'espletamento delle procedure di gara relative all'infrastruttura di cui all'articolo 33-*septies*, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. Con apposite convenzioni da stipularsi fra la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero della difesa e la società Difesa servizi S.p.A. sono definite le modalità di attuazione del presente comma. Per le attività svolte ai sensi del presente comma, per gli anni dal 2022 al 2026, agli organi di Difesa servizi S.p.A. e ai soggetti, anche esterni, che hanno in essere rapporti di lavoro autonomo o subordinato con la medesima società, il divieto di cui all'articolo 53, comma 16-*ter*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si applica limitatamente ai due anni successivi alla cessazione dell'incarico,

**b) in caso di collegio consultivo tecnico composto da cinque componenti, l'importo corrispondente allo 0,8 per cento del valore dell'appalto, per gli appalti di valore non superiore a 50 milioni di euro; tale percentuale è ridotta allo 0,4 per cento per la parte eccedente i 50 milioni di euro e fino a 100 milioni di euro e allo 0,25 per cento per la parte eccedente i 100 milioni di euro ».**

Capo III  
INNOVAZIONE TECNOLOGICA E  
TRANSIZIONE DIGITALE  
Articolo 7.

*(Disposizioni per la realizzazione del Polo Strategico Nazionale)*

1. *Identico.*

2. *Identico:*

a) *identica;*

b) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: « *3-bis*. La Presidenza del Consiglio dei ministri si avvale della società Difesa servizi S.p.A. di cui all'articolo 535 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in qualità di centrale di committenza, per l'espletamento delle procedure di gara relative all'infrastruttura di cui all'articolo 33-*septies*, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. **La società Difesa servizi S.p.A. può avvalersi, senza oneri a carico della finanza pubblica, del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'articolo 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, per la rappresentanza e la difesa nei giudizi relativi alle attività di cui al presente comma.** Con apposite convenzioni da stipularsi fra la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero della difesa e la società Difesa servizi S.p.A. sono definite le modalità di attuazione del presente comma. Per le attività svolte ai sensi del

rapporto di lavoro autonomo o subordinato. Per la realizzazione delle attività assegnate a Difesa servizi S.p.A è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. ».

3. All'articolo 33-*septies* del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:  
a) al comma 1, le parole « o verso l'infrastruttura di cui al comma 4-*ter* » sono soppresse;  
b) al comma 4, le parole « e 4-*ter* » sono soppresse;  
c) il comma 4-*ter* è abrogato.

4. All'articolo 51, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, dopo la lettera *f-bis*) è aggiunta la seguente: « *f-ter*) l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN), di cui all'articolo 5 del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, con riguardo alla sicurezza, alla continuità e allo sviluppo del sistema informatico necessario per l'esercizio dei propri compiti istituzionali. ».

presente comma, per gli anni dal 2022 al 2026, agli organi di Difesa servizi S.p.A. e ai soggetti, anche esterni, che hanno in essere rapporti di lavoro autonomo o subordinato con la medesima società, il divieto di cui all'articolo 53, comma 16-*ter*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si applica limitatamente ai due anni successivi alla cessazione dell'incarico **o del** rapporto di lavoro autonomo o subordinato. Per la realizzazione delle attività assegnate **alla società** Difesa servizi S.p.A. è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. ».

3. *Identico*:

a) *identica*;

b) al comma 4, le parole: « **ai commi 1 e 4-*ter*** » sono sostituite dalle seguenti: « **al comma 1** »;  
c) *identica*.

4. *Identico*.

**4-bis. In coerenza con gli investimenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza connessi con la missione 1 - componente 1 « Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA », allo scopo di favorire la transizione digitale del Ministero della difesa e potenziare le capacità dei processi di conservazione digitale degli archivi e dei sistemi di controllo di qualità delle unità produttive in gestione all'Agenzia industrie difesa, nonché per la realizzazione di interventi di ammodernamento, manutenzione straordinaria e messa in sicurezza degli impianti, è autorizzato a favore della predetta Agenzia un contributo di 11.300.000 euro per l'anno 2022 e di 7.100.000 euro per l'anno 2023. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 11.300.000 euro per l'anno 2022 e a 7.100.000 euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle**

5. La società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è autorizzata a erogare servizi *cloud* a favore delle amministrazioni per le quali opera sulla base di affidamenti *in house* e dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN), nonché delle altre amministrazioni centrali che già fruiscono di detti servizi sulla base di specifiche disposizioni normative e delle convenzioni in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto, ferma restando la possibilità di avvalersi della predetta società per altre tipologie di servizi ai sensi dell'articolo 51 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, come modificato dal presente articolo. **Resta altresì ferma la possibilità per la predetta società di erogare servizi *cloud* a favore del Ministero dell'istruzione sulla base della convenzione già autorizzata ai sensi della normativa vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto.**

6. Agli oneri derivanti dal comma 2, lettera b), pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

Capo IV  
PROCEDURE DI SPESA

Articolo 8.  
(Fondo ripresa resilienza Italia)

**proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.**

5. La società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, **eroga servizi in qualità di infrastruttura nazionale *cloud*** a favore delle amministrazioni per le quali opera sulla base di affidamenti *in house* e dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale nonché delle altre amministrazioni centrali che **si avvalgono della predetta società** ai sensi dell'articolo 51 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, come modificato dal **comma 4 del** presente articolo.

6. *Identico.*

Capo IV  
PROCEDURE DI SPESA E CONTROLLO  
PARLAMENTARE

Articolo 8.  
(Fondo ripresa resilienza Italia)

1. Per l'attuazione delle linee progettuali Piani urbani integrati - Fondo di Fondi della BEI - M5C2, intervento 2.2 *b*) e Sviluppo e resilienza delle imprese del settore turistico (Fondo dei Fondi BEI) - M1C3 intervento 4.2.3 nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, è autorizzata la costituzione di un Fondo dei Fondi denominato « Fondo ripresa resilienza Italia » del quale lo Stato italiano è contributore unico e la cui gestione è affidata alla Banca europea per gli investimenti ai sensi del regolamento (UE) 2021/241, del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, con una dotazione pari a 772 milioni di euro per l'anno 2021. Ai relativi oneri si provvede a valere sul Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia di cui all'articolo 1, comma 1037, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, secondo le modalità di cui ai commi da 1038 a 1050 del medesimo articolo 1.

1. Per l'attuazione delle linee progettuali Piani urbani integrati - Fondo di Fondi della BEI - M5C2, intervento 2.2 *b*) e Sviluppo e resilienza delle imprese del settore turistico (Fondo dei Fondi BEI) - M1C3 intervento 4.2.3 nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, è autorizzata la costituzione di un Fondo dei Fondi denominato « Fondo ripresa resilienza Italia » del quale lo Stato italiano è contributore unico e la cui gestione è affidata alla Banca europea per gli investimenti ai sensi del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, con una dotazione pari a 772 milioni di euro per l'anno 2021. Ai relativi oneri si provvede a valere sul Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia di cui all'articolo 1, comma 1037, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, secondo le modalità di cui ai commi da 1038 a 1050 del medesimo articolo 1.

**1-bis. Al fine di sviluppare le iniziative di potenziamento della medicina di precisione previste nella missione 4, componente 2 « Dalla ricerca all'impresa », del Piano nazionale di ripresa e resilienza, con decreto del Ministro della salute, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas), previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri, le modalità e le procedure per l'istituzione dei *Molecular tumor board* nell'ambito delle reti oncologiche regionali e per l'individuazione dei centri specialistici per l'esecuzione dei *test* per la profilazione genomica estesa *Next generation sequencing* (NGS), da parte di ciascuna regione e provincia autonoma. Con il medesimo decreto sono altresì definiti i compiti e le regole di funzionamento dei *Molecular tumor board* nonché le modalità e i termini per la raccolta dei dati relativi ai risultati dei *test* per la profilazione genomica NGS eseguiti dai citati centri specialistici.**

**1-ter. Entro novanta giorni dall'adozione del decreto di cui comma 1-bis, nel rispetto delle previsioni ivi contenute e assicurando la parità di accesso e di trattamento nonché la multidisciplinarietà e l'interdisciplinarietà, le regioni e le province autonome provvedono all'istituzione dei *Molecular tumor board* e dei**

**centri specialistici di cui al comma 1-bis.  
1-quater. Le amministrazioni interessate  
provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui  
ai commi 1-bis e 1-ter con le risorse finanziarie  
disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o  
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

2. Ai fini dell'immediata operatività del « Fondo ripresa resilienza Italia » di cui al comma 1, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a stipulare con la Banca europea per gli investimenti uno o più accordi necessari a consentire la sua costituzione ed a trasferire le risorse del Fondo su di un conto corrente infruttifero appositamente acceso presso la Tesoreria centrale dello Stato, intestato alla Banca europea per gli investimenti quale gestore del Fondo di Fondi.

3. Con apposito accordo di finanziamento viene conferita la gestione del « Fondo ripresa resilienza Italia » di cui al comma 1 alla Banca europea per gli investimenti e vengono definiti, tra l'altro, le modalità ed i criteri di gestione delle risorse da parte della Banca, nel rispetto dei principi e degli obblighi riferiti all'attuazione del PNRR, ivi compreso il principio di « non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH), le priorità e la strategia di investimento del Fondo, i criteri di ammissibilità per i beneficiari e di selezione mediante avviso pubblico, i compiti ed i poteri del Comitato per gli investimenti di cui al comma 4, nonché i settori *target* in cui investire.

4. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, è istituito il Comitato per gli investimenti, presieduto da un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, in quanto struttura di coordinamento centrale per l'implementazione del PNRR, composto da rappresentanti dei Ministeri competenti per materia e per settori *target* del Fondo. Per la partecipazione al predetto organismo non sono previsti compensi, rimborsi spese, gettoni di presenza né alcun tipo di emolumento.

5. Una quota del Fondo di cui al comma 1, fino ad un massimo del 5 per cento dell'importo totale delle contribuzioni erogate ai destinatari finali in prestiti e fino ad un massimo del 7 per cento dell'importo totale delle contribuzioni erogate ai destinatari finali in investimenti *in*

2. *Identico.*

3. Con apposito accordo di finanziamento viene conferita la gestione del « Fondo ripresa resilienza Italia » di cui al comma 1 alla Banca europea per gli investimenti e vengono definiti, tra l'altro, le modalità ed i criteri di gestione delle risorse da parte della Banca, nel rispetto dei principi e degli obblighi riferiti all'attuazione del PNRR, ivi compreso il principio di « non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH) », le priorità e la strategia di investimento del Fondo, i criteri di ammissibilità per i beneficiari e di selezione mediante avviso pubblico, i compiti ed i poteri del Comitato per gli investimenti di cui al comma 4, nonché i settori *target* in cui investire.

4. *Identico.*

5. Una quota del Fondo di cui al comma 1, fino ad un massimo del 5 per cento dell'importo totale delle contribuzioni erogate ai destinatari finali in prestiti e fino ad un massimo del 7 per cento dell'importo totale delle contribuzioni erogate ai destinatari finali in investimenti *in equity* e *quasi-equity*, può essere

*equity* e *quasi-equity*, può essere destinata agli oneri di gestione connessi all'attività oggetto degli accordi di cui ai commi 2 e 3. Le risorse rinvenienti dall'attuazione del Fondo sono reinvestite per gli stessi obiettivi e le stesse priorità strategiche, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica.

6. Al fine di sostenere investimenti coerenti con le finalità del PNRR e con i principi di digitalizzazione, sostenibilità ed efficienza energetica, nell'ambito del « Fondo Ripresa Resilienza Italia » di cui al comma 1 è costituita una sezione denominata « Fondo per il Turismo Sostenibile » con dotazione di 500 milioni di euro per l'attuazione della linea progettuale Sviluppo e resilienza delle imprese del settore turistico (Fondo dei Fondi BEI) -M1C3 intervento 4.2.3 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, con una riserva del 50 per cento dedicata agli interventi volti al supporto degli investimenti di riqualificazione energetica per quanto attiene alle linee progettuali riferite al settore turistico.

#### Articolo 9.

*(Rafforzamento ed efficienza dei processi di gestione, revisione e valutazione della spesa e miglioramento dell'efficacia dei relativi procedimenti)*

1. All'articolo 242, comma 7, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole « 31 dicembre 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2026. Le risorse dei programmi operativi complementari possono essere utilizzate anche per il supporto tecnico e operativo all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). ».

2. Ai fini della tempestiva attuazione della Riforma 1.11 del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), per favorire l'applicazione delle misure di garanzia per il rispetto dei tempi

destinata agli oneri di gestione connessi all'attività oggetto degli accordi di cui ai commi 2 e 3. Le risorse **rivenienti** dall'attuazione del Fondo sono reinvestite per gli stessi obiettivi e le stesse priorità strategiche, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica.

6. *Identico.*

#### Articolo 8-bis.

*(Disposizioni in materia di distretti turistici)*

**1. All'articolo 3 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:**

**a) al comma 4, le parole: « Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo » sono sostituite dalle seguenti: « Ministro del turismo »;**  
**b) al comma 5, la parola: « 2021 » è sostituita dalla seguente: « 2023 » e le parole: « dei beni e delle attività culturali e » sono soppresse.**

#### Articolo 9.

*(Rafforzamento ed efficienza dei processi di gestione, revisione e valutazione della spesa e miglioramento dell'efficacia dei relativi procedimenti)*

1. All'articolo 242, comma 7, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole « 31 dicembre 2025. » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2026. Le risorse dei programmi operativi complementari possono essere utilizzate anche per il supporto tecnico e operativo all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). ».

2. *Identico:*

di pagamento dei debiti commerciali delle pubbliche amministrazioni, all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 861, dopo le parole « amministrativa e contabile. » sono inserite le seguenti: « Limitatamente agli esercizi 2022 e 2023 le amministrazioni pubbliche di cui ai citati commi 859 e 860 possono elaborare l'indicatore relativo al debito commerciale residuo sulla base dei propri dati contabili previo invio della comunicazione di cui al comma 867 relativa ai due esercizi precedenti anche da parte delle amministrazioni pubbliche soggette alla rilevazione SIOPE di cui all'articolo 14, commi 6 e seguenti, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e previa verifica da parte del competente organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile. »;

b) al comma 862, dopo le parole « la contabilità finanziaria, » sono inserite le seguenti: « anche nel corso della gestione provvisoria o esercizio provvisorio, »;

c) al comma 871, dopo le parole « lettera b), » sono inserite le seguenti « e le comunicazioni di cui al comma 867 degli enti che si avvalgono della facoltà prevista dall'ultimo periodo del comma 861, ».

3. Al fine di favorire la produzione di analisi sull'impatto su occupazione e retribuzione del lavoro dipendente e autonomo e su altri fenomeni di interesse settoriale del Piano nazionale di ripresa e resilienza, tramite la stipula di convenzioni o l'avvio di programmi di ricerca, le amministrazioni pubbliche, nell'ambito delle risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente, possono promuovere l'utilizzo a fini di ricerca di dati provenienti da archivi amministrativi e la loro integrazione con informazioni provenienti anche da fonti esterne all'amministrazione originaria.

4. Le convenzioni stipulate ovvero i programmi di ricerca di cui al comma 3 sono pubblicati nel sito *internet* istituzionale delle amministrazioni coinvolte e specificano gli scopi perseguiti, i tipi di dati trattati, le fonti utilizzate, le misure di sicurezza, i titolari del trattamento nonché i tempi di conservazione e ogni altra garanzia adottata per tutelare la riservatezza degli interessati, coerentemente con l'articolo 5 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento

a) al comma 861, dopo le parole « amministrativa e contabile. » **è aggiunto il seguente periodo:** « Limitatamente agli esercizi 2022 e 2023 le amministrazioni pubbliche di cui ai citati commi 859 e 860 possono elaborare l'indicatore relativo al debito commerciale residuo sulla base dei propri dati contabili previo invio della comunicazione di cui al comma 867 relativa ai due esercizi precedenti anche da parte delle amministrazioni pubbliche soggette alla rilevazione SIOPE di cui all'articolo 14, commi 6 e seguenti, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e previa verifica da parte del competente organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile. »;

b) *identica*;

c) al comma 871, dopo le parole « lettera b), » sono inserite le seguenti « e le comunicazioni di cui al comma 867 degli enti che si avvalgono della facoltà prevista dall'ultimo periodo del comma 861 ».

3. *Identico*.

4. *Identico*.



europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016. In ogni caso, i dati trattati sono privati di ogni riferimento che permetta l'identificazione diretta delle unità statistiche sottostanti.

5. Le amministrazioni provvedono alle attività previste dai commi 3 e 4 con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

6. Al fine di consentire il tempestivo avvio ed esecuzione dei progetti PNRR finanziati a valere su autorizzazioni di spesa del bilancio dello Stato, il Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito delle disponibilità del conto corrente di tesoreria centrale « Ministero dell'economia e delle finanze - Attuazione del Next Generation EU-Italia - Contributi a fondo perduto », di cui all'articolo 1, comma 1038, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, può disporre anticipazioni da destinare ai soggetti attuatori dei progetti, ivi compresi gli enti territoriali, sulla base di motivate richieste presentate dalle amministrazioni centrali titolari degli interventi PNRR. Per i soggetti attuatori, le anticipazioni di cui al presente comma costituiscono trasferimenti di risorse per la realizzazione tempestiva degli interventi PNRR.

7. Le risorse erogate ai sensi del comma 6 sono tempestivamente reintegrate al predetto conto corrente di tesoreria, dalle medesime amministrazioni titolari degli interventi, a valere sui pertinenti stanziamenti di bilancio.

8. Ai fini del rafforzamento delle attività, degli strumenti di analisi e monitoraggio della spesa pubblica e dei processi di revisione e valutazione della spesa, presso il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, è istituito il Comitato scientifico per le attività inerenti alla revisione della spesa, con funzioni di supporto alle attività di analisi e valutazione della spesa e di proposta all'applicazione dell'articolo 22-*bis* della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Il Comitato opera in relazione alle linee guida stabilite dal Presidente del Consiglio dei ministri e riferisce al Ministro dell'economia e delle finanze. Il Comitato indica i criteri e le

5. *Identico.*

6. Al fine di consentire il tempestivo avvio ed esecuzione dei progetti PNRR finanziati a valere su autorizzazioni di spesa del bilancio dello Stato, il **Ministro** dell'economia e delle finanze, nell'ambito delle disponibilità del conto corrente di tesoreria centrale « Ministero dell'economia e delle finanze - Attuazione del Next Generation EU-Italia - Contributi a fondo perduto », di cui all'articolo 1, comma 1038, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, **con proprio decreto**, può disporre anticipazioni da destinare ai soggetti attuatori dei progetti, ivi compresi gli enti territoriali, sulla base di motivate richieste presentate dalle amministrazioni centrali titolari degli interventi PNRR. **Gli schemi dei decreti del Ministro dell'economia e delle finanze adottati ai sensi del primo periodo sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, che sono resi entro sette giorni dalla data di trasmissione, decorsi i quali i decreti possono essere comunque adottati.** Per i soggetti attuatori, le anticipazioni di cui al presente comma costituiscono trasferimenti di risorse per la realizzazione tempestiva degli interventi PNRR.

7. *Identico.*

8. Ai fini del rafforzamento delle attività, degli strumenti di analisi e monitoraggio della spesa pubblica e dei processi di revisione e valutazione della spesa, presso il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, è istituito il Comitato scientifico per le attività inerenti alla revisione della spesa, con funzioni **di indirizzo e programmazione delle attività di analisi e di valutazione della spesa e di supporto alla definizione della proposta del Ministro dell'economia e delle finanze per l'applicazione dell'articolo 22-*bis* della legge 31 dicembre 2009, n. 196.** Il Comitato opera in **coerenza con le** linee guida stabilite dal Presidente del Consiglio dei ministri e **con i conseguenti**

metodologie per la definizione dei processi e delle attività di revisione della spesa, nonché gli obiettivi da perseguire. Al Comitato partecipa il Ragioniere generale dello Stato, che lo presiede, i dirigenti generali da questi delegati e quelli di volta in volta competenti in relazione alla materia trattata, un componente della segreteria tecnica del Ministro dell'economia e delle finanze, un rappresentante della Banca d'Italia, un rappresentante dell'Istituto nazionale di statistica (Istat), un rappresentante della Corte dei conti. Alle riunioni del Comitato possono essere invitati rappresentanti delle pubbliche amministrazioni ed esperti esterni con professionalità inerenti alle materie trattate. La partecipazione alle riunioni del Comitato non dà diritto alla corresponsione di compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Alle spese di funzionamento del Comitato si provvede nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

9. Per le attività istruttorie e di segreteria del Comitato scientifico di cui al comma 8 **e di supporto agli Ispettorati generali connesse ai processi valutativi e di monitoraggio della spesa** è istituita, presso il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, una apposita Unità di missione, che svolge anche attività di segreteria tecnica, cui è preposto un dirigente di livello generale e due dirigenti di livello non generale, con corrispondente incremento della dotazione organica dirigenziale. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 571.571 annui a decorrere dall'anno 2022 e il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a conferire gli incarichi di livello dirigenziale non generale di cui al presente comma in deroga ai limiti percentuali previsti dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

**specifici indirizzi del** Ministro dell'economia e delle finanze. Il Comitato indica i criteri e le metodologie per la definizione dei processi e delle attività di revisione della spesa, nonché gli obiettivi da perseguire. Al Comitato partecipa il Ragioniere generale dello Stato, che lo presiede, i dirigenti generali da questi delegati e quelli di volta in volta competenti in relazione alla materia trattata, un componente della segreteria tecnica del Ministro dell'economia e delle finanze, un rappresentante della Banca d'Italia, un rappresentante dell'Istituto nazionale di statistica (Istat), un rappresentante della Corte dei conti. Alle riunioni del Comitato possono essere invitati rappresentanti delle pubbliche amministrazioni ed esperti esterni con professionalità inerenti alle materie trattate. La partecipazione alle riunioni del Comitato non dà diritto alla corresponsione di compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Alle spese di funzionamento del Comitato si provvede nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

9. Per le attività istruttorie e di segreteria del Comitato scientifico di cui al comma 8 è istituita, presso il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, una apposita Unità di missione, che svolge anche attività di segreteria tecnica, cui è preposto un dirigente di livello generale e due dirigenti di livello non generale, con corrispondente incremento della dotazione organica dirigenziale. **L'Unità di missione, anche in collaborazione con gli ispettorati generali del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, svolge attività di analisi e valutazione della spesa sulla base degli indirizzi e del programma di lavoro definiti dal Comitato scientifico di cui al comma 8. L'Unità di missione, nell'ambito della procedura di cui all'articolo 22-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196, collabora alle attività necessarie alla definizione degli obiettivi di spesa dei Ministeri e dei relativi accordi, nonché al successivo monitoraggio e all'elaborazione delle relative relazioni. L'Unità di missione concorre all'attività dei nuclei di analisi e valutazione della spesa di cui all'articolo 39 della citata legge n. 196 del 2009. Ai fini di cui al presente comma** è autorizzata la spesa di euro 571.571 annui a decorrere dall'anno 2022 e il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a conferire gli incarichi di livello dirigenziale non generale di cui al presente comma in deroga ai limiti

10. Per il rafforzamento delle strutture del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, ivi inclusi l'Unità di missione di cui al comma 9 e i Nuclei di valutazione della spesa di cui all'articolo 39 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché per le attività di implementazione dei processi di redazione del bilancio di genere e del bilancio ambientale, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato per il biennio 2021-2022, a reclutare con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, nei limiti della vigente dotazione organica, un contingente di 40 unità di personale da inquadrare nell'Area III, posizione economica F1, senza il previo svolgimento delle procedure di mobilità, mediante l'indizione di apposite procedure concorsuali pubbliche o scorrimento delle vigenti graduatorie di concorsi pubblici. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 1.864.375 annui a decorrere dall'anno 2022.

11. Per lo svolgimento dei compiti previsti dal presente articolo il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato può altresì avvalersi del supporto di società a prevalente partecipazione pubblica, nonché di un contingente massimo di 10 esperti, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di comprovata qualificazione professionale, fino a un importo massimo di euro 50.000 lordi annui per singolo incarico, entro il limite di spesa complessivo di euro 500.000. Per le medesime finalità il Dipartimento è autorizzato a stipulare convenzioni con università, enti e istituti di ricerca. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 600.000 a decorrere dall'anno 2022.

percentuali previsti dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. **Si applicano le disposizioni dell'articolo 7, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.**

10. Per il rafforzamento delle strutture del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, ivi inclusi l'Unità di missione di cui al comma 9 e i Nuclei di valutazione della spesa di cui all'articolo 39 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché per le attività di implementazione dei processi di redazione del bilancio di genere e del bilancio ambientale, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato per il biennio 2021-2022, a reclutare con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, nei limiti della vigente dotazione organica, un contingente di 40 unità di personale da inquadrare nell'Area III, posizione economica F1, senza il previo svolgimento delle procedure di mobilità, mediante l'indizione di apposite procedure concorsuali pubbliche o scorrimento delle vigenti graduatorie di concorsi pubblici. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 1.864.375 annui a decorrere dall'anno 2022. **Anche in considerazione delle esigenze di cui al presente comma, all'articolo 1, comma 884, primo periodo, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: « per l'anno 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « per gli anni 2021 e 2022 ».**

11. Per lo svolgimento dei compiti previsti dal presente articolo il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato può altresì avvalersi del supporto di società a prevalente partecipazione pubblica, nonché di un contingente massimo di 10 esperti, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di comprovata qualificazione professionale, fino a un importo massimo di euro 50.000 lordi annui per singolo incarico, entro il limite di spesa complessivo di euro 500.000. **I nominativi degli esperti selezionati, le loro retribuzioni e i loro curricula sono resi pubblici nel sito *internet* del Ministero dell'economia e delle finanze entro trenta giorni dalla conclusione dei procedimenti delle rispettive nomine, nel rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti a legislazione vigente e delle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali.** Per le medesime finalità il Dipartimento è autorizzato a stipulare convenzioni con università, enti e istituti di ricerca. **Per l'attuazione del presente comma è autorizzata**

12. Le risorse iscritte nel bilancio dello Stato espressamente finalizzate alla realizzazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza possono essere versate sui conti correnti infruttiferi aperti presso la Tesoreria centrale dello Stato, ai sensi dell'articolo 1, comma 1038, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, laddove richiesto da esigenze di unitarietà e flessibilità di gestione del PNRR.

13. I fondi esistenti sui conti correnti aperti presso la Tesoreria centrale dello Stato ai sensi dell'articolo 1, commi 1037 e seguenti della legge 30 dicembre 2020, n. 178, nonché sulle apposite contabilità speciali intestate alle amministrazioni dello Stato per la gestione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza - Italia non sono soggetti ad esecuzione forzata. Sui fondi ivi depositati non sono ammessi atti di sequestro o di pignoramento presso le sezioni di tesoreria dello Stato, a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio. Gli atti di sequestro o di pignoramento eventualmente notificati non determinano obbligo di accantonamento da parte delle sezioni medesime.

14. Le attività connesse alla realizzazione della riforma 1.15 del Piano nazionale di ripresa e resilienza denominata « Dotare le pubbliche amministrazioni italiane di un sistema unico di contabilità economico-patrimoniale », inserita nella missione 1, componente 1, dello stesso Piano, sono svolte dalla Struttura di *governance* istituita presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato con determina del Ragioniere generale dello Stato n. 35518 del 5 marzo 2020.

15. Ai fini delle attività di cui al comma 14, ai componenti dello Standard Setter Board, di cui all'articolo 3 della predetta determina del Ragioniere generale dello Stato, è riconosciuto, per gli anni dal 2022 al 2026, un compenso onnicomprensivo, per un importo annuo non

la spesa di euro 600.000 **annui** a decorrere dall'anno 2022.

12. Le risorse iscritte nel bilancio dello Stato espressamente finalizzate alla realizzazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza possono essere versate **con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze** sui conti correnti infruttiferi aperti presso la Tesoreria centrale dello Stato, ai sensi dell'articolo 1, comma 1038, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, laddove richiesto da esigenze di unitarietà e flessibilità di gestione del PNRR. **Gli schemi dei decreti del Ministro dell'economia e delle finanze adottati ai sensi del primo periodo sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, che sono resi entro sette giorni dalla data di trasmissione, decorsi i quali i decreti possono essere comunque adottati.**

13. *Identico.*

14. *Identico.*

15. Ai fini delle attività di cui al comma 14, ai componenti dello Standard Setter Board, di cui all'articolo 3 della predetta determina del Ragioniere generale dello Stato, è riconosciuto, per gli anni dal 2022 al 2026, un compenso onnicomprensivo, per un importo annuo non superiore a 8.000 euro per

superiore a 8.000 euro per singolo componente. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 120.000 per ciascuno degli anni 2022 al 2026. Per il finanziamento delle spese di funzionamento della Struttura di *governance*, si provvede nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

16. Al fine di favorire la partecipazione degli enti territoriali alla definizione della riforma 1.15 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, le proposte relative ai principi e gli *standard* contabili elaborate dallo Standard Setter Board di cui al comma 15 sono trasmesse, per il parere, alla Commissione Arconet di cui all'articolo 3-*bis* del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

17. Con una o più determinate del Ragioniere generale dello Stato, sono apportate le necessarie modifiche alla citata Determina n. 35518 del 5 marzo 2020, al fine di dare attuazione a quanto stabilito dai commi 15 e 16.

18. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 3.155.946 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026 e a 3.035.946 euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede per 3.155.946 euro annui a decorrere dall'anno 2022, mediante riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

singolo componente. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 120.000 per ciascuno degli anni **dal** 2022 al 2026. Per il finanziamento delle spese di funzionamento della Struttura di *governance*, si provvede nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

16. Al fine di favorire la partecipazione degli enti territoriali alla definizione della riforma 1.15 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, le proposte relative ai principi e **agli** *standard* contabili elaborate dallo Standard Setter Board di cui al comma 15 sono trasmesse, per il parere, alla Commissione Arconet di cui all'articolo 3-*bis* del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

17. *Identico.*

18. *Identico.*

**18-bis.** All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, sono apportate le seguenti modificazioni:

**a)** dopo il primo periodo è inserito il seguente: « A tal fine, con circolare del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabiliti le modalità, le condizioni e i criteri in base ai quali le amministrazioni titolari dei singoli interventi possono imputare nel relativo quadro economico i costi per il predetto personale da rendicontare a carico del PNRR »;

**b)** al terzo periodo, le parole: « L'ammissibilità di tali spese a carico del PNRR » sono sostituite dalle seguenti: « L'ammissibilità di ulteriori spese di personale a carico del PNRR rispetto a quelle di

cui al secondo periodo ».

**Articolo 9-bis.**

*(Consultazione e informazione del Parlamento nel processo di attuazione e di valutazione della spesa del PNRR)*

**1. All'articolo 2, comma 2, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, dopo la parola: « nonché » sono inserite le seguenti: « una nota esplicativa relativa alla realizzazione dei traguardi e degli obiettivi stabiliti nel periodo di riferimento e ».**

**2. Nelle ipotesi di cui all'articolo 21 del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, il Governo trasmette alle Camere, prima del suo invio alla Commissione europea e in tempo utile per consentirne l'esame parlamentare, la proposta di un piano per la ripresa e la resilienza modificato o di un nuovo piano per la ripresa e la resilienza.**

Articolo 10.

*(Supporto tecnico operativo per le misure di competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali)*

**1. Per l'attuazione delle misure di competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito nello stato di previsione della spesa del medesimo Ministero il « Fondo per l'attuazione degli interventi del PNRR di competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, previsti dall'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 ».**

**2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a euro 2 milioni per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.**

**2-bis. All'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni,**

Articolo 10.

*(Supporto tecnico operativo per le misure di competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali)*

**1. Per l'attuazione delle misure di competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito nello stato di previsione della spesa del medesimo Ministero il « Fondo per l'attuazione degli interventi del PNRR di competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica, previsti dall'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni nella legge 29 luglio 2021, n. 108**

**».**

**2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a euro 1,5 milioni per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.**

dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, dopo le parole: « e locale » sono inserite le seguenti: « , dagli enti del sistema camerale ».

**Articolo 10-bis.**

*(Potenziamento degli interventi in materia di nuove competenze dei lavoratori previsti nell'ambito del programma React EU e del Piano nazionale di ripresa e resilienza e disposizioni in materia di ammortizzatori sociali)*

**1. Le risorse del Fondo Nuove Competenze, di cui all'articolo 88, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono incrementate di 100 milioni di euro per l'anno 2021.**

**2. Il limite delle minori entrate contributive di cui all'articolo 41, comma 10, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è rideterminato in 108,8 milioni di euro per l'anno 2021 e in 54,4 milioni di euro per l'anno 2022.**

**3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021, e alle minori entrate derivanti dal comma 2, valutate in 3,3 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede:**  
**a) quanto a 100 milioni di euro per l'anno 2021, mediante le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni del comma 2 per il medesimo anno 2021;**  
**b) quanto a 3,3 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.**

Capo V

ZONE ECONOMICHE SPECIALI

Articolo 11.

*(Modifiche alla conferenza di servizi per insediamenti ZES e sportello unico ZES)*

**1. Identico:**

*a) identico:*

**1) al comma 1, la lettera a-ter), è sostituita dalla seguente: « a-ter) presso ogni Commissario straordinario di cui all'articolo 4, comma 6, opera uno sportello unico digitale presso il quale i soggetti interessati ad avviare una nuova attività soggetta all'autorizzazione unica di cui all'articolo 5-bis, presentano il proprio progetto. Lo sportello unico è reso disponibile anche in lingua inglese e opera secondo i migliori *standard* tecnologici, con carattere di interoperabilità rispetto ai sistemi e alle**

Capo V

ZONE ECONOMICHE SPECIALI

Articolo 11.

*(Modifiche alla conferenza di servizi per insediamenti ZES e sportello unico ZES)*

**1. Al decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, sono apportate le seguenti modificazioni:**

**a) all'articolo 5:**

**1) al comma 1, la lettera a-ter), è sostituita dalla seguente: « a-ter) presso ogni Commissario straordinario di cui all'articolo 4, comma 6, opera uno sportello unico digitale presso il quale i soggetti interessati ad avviare una nuova attività soggetta all'autorizzazione unica di cui all'articolo 5-bis, presentano il proprio progetto. Lo sportello unico è reso disponibile anche in lingua inglese e opera secondo i migliori *standard* tecnologici, con carattere di**

interoperabilità rispetto ai sistemi e alle piattaforme digitali in uso presso gli enti coinvolti nell'istruttoria del procedimento. Ciascun Commissario rende noto, con avviso pubblicato sul proprio sito istituzionale, la data a partire dalla quale lo sportello è reso disponibile. Nelle more della piena operatività dello sportello unico digitale, le domande di autorizzazione unica sono presentate allo sportello unico per le attività produttive (SUAP) territorialmente competente di cui all'articolo 38 comma 3 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e, a tal fine, gli enti titolari dei SUAP si raccordano con il Commissario; »;

2) al comma 1, lettera *a-sexies*), le parole « entro il 31 dicembre 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 31 dicembre 2023 »;

3) al comma 6 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « L'Agenzia per la coesione affida i servizi tecnologici per la realizzazione dello sportello unico digitale e per la sua messa in funzione, mediante procedura di evidenza pubblica, ovvero si avvale, mediante convenzione, di piattaforme già in uso ad altri enti o amministrazioni. Gli oneri, nella misura massima di 2,5 milioni di euro, sono posti a carico del PON Governance 2014/2020 e in particolare sulla quota React UE assegnata al programma nello specifico Asse di Assistenza Tecnica e Capacità amministrativa di cui alla Decisione della Commissione Europea C(2021) 7145 del 29 settembre 2021. »;

b) all'articolo 5-*bis*:

1) al comma 3, **dopo** le parole « **in applicazione dell'articolo 14-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241** » sono inserite le seguenti: « e seguenti »;

2) al comma 4, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Ove le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute e delle pubblica incolumità, ovvero le amministrazioni delle Regioni, si oppongano alla determinazione motivata di conclusione della conferenza ai sensi dell'articolo 14-*quinquies* della legge 7 agosto 1990, n. 241, la riunione di cui al comma 4 di detto articolo è indetta dall'Autorità politica delegata per il sud e la coesione territoriale, sulla base di una motivata relazione del Commissario della ZES interessata. Le attività

piattaforme digitali in uso presso gli enti coinvolti nell'istruttoria del procedimento. Ciascun Commissario rende noto, con avviso pubblicato **nel proprio sito *internet* istituzionale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione**, la data a partire dalla quale lo sportello è reso disponibile. Nelle more della piena operatività dello sportello unico digitale, le domande di autorizzazione unica sono presentate allo sportello unico per le attività produttive (SUAP) territorialmente competente di cui all'articolo 38 comma 3 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, **che le trasmette al Commissario con le modalità determinate mediante accordo tra questo e gli enti titolari dei SUAP;** »;

2) *identico*;

3) *identico*;

b) *identico*:

1) al comma 3, le parole: « dell'articolo 14-*bis* » sono **sostituite dalle seguenti: « degli articoli 14-*bis* e seguenti »;**

2) al comma 4, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Ove le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute e delle pubblica incolumità, ovvero le amministrazioni delle Regioni, si oppongano alla determinazione motivata di conclusione della conferenza ai sensi dell'articolo 14-*quinquies* della legge 7 agosto 1990, n. 241, la riunione di cui al comma 4 di detto articolo è indetta dall'Autorità politica delegata per il sud e la coesione territoriale, sulla base di una motivata relazione del Commissario della ZES interessata. Le attività propedeutiche e istruttorie necessarie



propedeutiche e istruttorie necessarie all'individuazione, in esito alla riunione, di una soluzione condivisa alla luce del principio di leale collaborazione, sono svolte dal competente Dipartimento per le politiche di coesione. Se la soluzione condivisa non è raggiunta, l'Autorità politica delegata per il sud e la coesione territoriale rimette la questione al Consiglio dei ministri con propria proposta motivata, secondo quanto previsto dall'articolo 14-*quinquies*, comma 6, secondo periodo. Qualora il progetto di insediamento della nuova attività produttiva sia sottoposto a valutazione di impatto ambientale di competenza regionale e trovi applicazione l'articolo 27-*bis* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alla conferenza di servizi indetta dall'Autorità competente partecipa sempre il Commissario della ZES interessata. Ove siano emerse valutazioni contrastanti tra amministrazioni a diverso titolo competenti che abbiamo condotto ad un diniego di autorizzazione, il Commissario può chiedere all'Autorità politica delegata per il sud e la coesione territoriale il deferimento della questione al Consiglio dei ministri, ai fini di una complessiva valutazione ed armonizzazione degli interessi pubblici coinvolti. ».

all'individuazione, in esito alla riunione, di una soluzione condivisa alla luce del principio di leale collaborazione, sono svolte dal competente Dipartimento per le politiche di coesione. Se la soluzione condivisa non è raggiunta, l'Autorità politica delegata per il sud e la coesione territoriale rimette la questione al Consiglio dei ministri con propria proposta motivata, secondo quanto previsto dall'articolo 14-*quinquies*, comma 6, secondo periodo. Qualora il progetto di insediamento della nuova attività produttiva sia sottoposto a valutazione di impatto ambientale di competenza regionale e trovi applicazione l'articolo 27-*bis* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alla conferenza di servizi indetta dall'Autorità competente partecipa sempre il Commissario della ZES interessata. Ove siano emerse valutazioni contrastanti tra amministrazioni a diverso titolo competenti che **abbiano** condotto ad un diniego di autorizzazione, il Commissario può chiedere all'Autorità politica delegata per il sud e la coesione territoriale il deferimento della questione al Consiglio dei ministri, ai fini di una complessiva valutazione ed armonizzazione degli interessi pubblici coinvolti.

**L'Autorità politica delegata per il Sud e la coesione territoriale indice, entro dieci giorni dalla richiesta, una riunione preliminare con la partecipazione delle amministrazioni che hanno espresso valutazioni contrastanti. In tale riunione i partecipanti formulano proposte, in attuazione del principio di leale collaborazione, per l'individuazione di una soluzione condivisa, che sostituisca, in tutto o in parte, il diniego di autorizzazione. Qualora all'esito della suddetta riunione l'intesa non sia raggiunta, si applica, in quanto compatibile, l'articolo 14-*quinquies*, comma 6, secondo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241. L'intera procedura deve svolgersi nel termine massimo di novanta giorni ».**

**1-bis. Ai fini dell'applicazione, in favore dei lavoratori in esubero delle imprese di cui all'articolo 9-*bis*, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 28 giugno 2012, n. 92, in relazione alle giornate di mancato avviamento al lavoro, ferma restando la necessità di stati di crisi aziendale o cessazioni delle attività terminalistiche e delle imprese portuali, le condizioni previste dal medesimo comma 1 dell'articolo 9-*bis*,**

**relativamente ai porti nei quali devono operare o aver operato dette imprese, devono intendersi come alternative.**

**1-ter.** All'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, sono apportate le seguenti modificazioni:

**a)** al comma 6-*bis* sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Il Commissario è dotato, per l'arco temporale di cui al comma 7-*quater*, di una struttura di supporto composta da un contingente massimo di personale di 10 unità, di cui 2 di livello dirigenziale di seconda fascia, amministrativo e tecnico, e 8 di livello non dirigenziale, appartenenti ai ruoli delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità stabiliti dal Commissario per l'espletamento delle proprie funzioni, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche. Il personale di cui al precedente periodo è individuato mediante apposite procedure di interpello da esperirsi nei confronti del personale dirigenziale e del personale appartenente alle categorie A e B della Presidenza del Consiglio dei ministri o delle corrispondenti qualifiche funzionali dei Ministeri, delle altre pubbliche amministrazioni o delle autorità amministrative indipendenti. Il predetto personale è collocato in posizione di comando, aspettativa o fuori ruolo ai sensi dell'articolo 9, comma 5-*ter*, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. All'atto del collocamento fuori ruolo e per tutta la durata di esso, nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza è reso indisponibile un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. Agli oneri relativi alle spese di personale si provvede nell'ambito e nei limiti delle risorse di cui al comma 7-*quater*;

**b)** al comma 7-*quater*, al secondo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , nonché mediante il finanziamento delle spese di funzionamento della struttura e di quelle economali » e, al terzo periodo, dopo le parole: « A tale fine » sono inserite le seguenti: « nonché ai fini di cui al comma 6-*bis* ».

Capo VI  
UNIVERSITÀ E RICERCA  
Articolo 12.

*(Borse di studio per l'accesso all'università)*

1. In attuazione degli obiettivi previsti dal Piano

Capo VI  
UNIVERSITÀ E RICERCA  
Articolo 12.

*(Borse di studio per l'accesso all'università)*

*Identico*

nazionale di ripresa e resilienza, presentato alla Commissione europea ai sensi degli articoli 18 e seguenti del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, nelle more dell'emanazione del decreto di cui all'articolo 7, comma 7, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, gli importi delle borse di studio e i requisiti di eleggibilità per l'accesso alle stesse sono definiti, per il periodo di riferimento del PNRR, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, in deroga alle disposizioni del medesimo articolo 7, comma 7, del decreto legislativo n. 68 del 2012. Per le finalità di cui al primo periodo, le risorse indicate dal Piano nazionale di ripresa e resilienza confluiscono sul fondo di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 68 del 2012, e sono ripartite con le modalità ordinariamente previste per il fondo medesimo.

Articolo 13.

*(Supporto tecnico al Ministero dell'università e della ricerca)*

1. All'articolo 64 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, dopo il comma 6-ter è inserito il seguente:

« 6-ter.1. Al fine di garantire l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza e assolvere ai connessi adempimenti in tema di monitoraggio, rendicontazione e controllo degli investimenti, il Ministero dell'università e della ricerca è autorizzato, entro il limite di spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2021, ad acquisire, attraverso l'attivazione delle convenzioni previste dal Programma di gare strategiche ICT di Consip, servizi professionali di assistenza tecnica per la trasformazione digitale, il *data management*, la definizione di strategie e soluzioni per il *cloud* e per la cybersicurezza. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 10

Articolo 13.

*(Supporto tecnico al Ministero dell'università e della ricerca)*

1. *Identico:*

« 6-ter.1. Al fine di garantire l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza e assolvere ai connessi adempimenti in tema di monitoraggio, rendicontazione e controllo degli investimenti, il Ministero dell'università e della ricerca è autorizzato, entro il limite di spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2021, ad acquisire, attraverso l'attivazione delle convenzioni previste dal Programma di gare strategiche ICT **della società** Consip **Spa**, servizi professionali di assistenza tecnica per la trasformazione digitale, il *data management*, la definizione di strategie e soluzioni per il *cloud* e per la cybersicurezza. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 10 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero dell'università

milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca. ».

Articolo 14.

*(Ulteriori criteri per l'adeguamento delle classi di laurea)*

1. In attuazione degli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, all'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: « Nell'ambito dei criteri generali di cui al primo periodo, al fine di promuovere l'interdisciplinarietà dei corsi di studio e la formazione di profili professionali innovativi, una parte dei crediti formativi complessivi può essere riservata ad attività affini o integrative, comunque relative a settori scientifico-disciplinari o ad ambiti disciplinari non previsti per le attività di base o per le attività caratterizzanti del corso di studio. Tali attività possono essere organizzate sotto forma di corsi di insegnamento, laboratori, esercitazioni, seminari o altre attività purché finalizzate all'acquisizione di conoscenze e abilità funzionalmente correlate al profilo culturale e professionale identificato dal corso di studio. ».

2. In coerenza con gli obiettivi di cui al comma 1, con i decreti di cui all'articolo 17, comma 99, della legge 15 maggio 1997, n. 127, si provvede alla razionalizzazione e all'aggiornamento dei settori scientifico-disciplinari, nell'ambito dei quali sono raggruppati gli insegnamenti, anche al fine di assicurare la loro rispondenza agli elementi di flessibilità e di interdisciplinarietà di cui al comma 1.

Articolo 15.

e della ricerca. ».

Articolo 14.

*(Ulteriori criteri per l'adeguamento delle classi di laurea)*

1. In attuazione degli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, all'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: « Nell'ambito dei criteri generali di cui al primo periodo, al fine di promuovere l'**interdisciplinarietà** dei corsi di studio e la formazione di profili professionali innovativi, una parte dei crediti formativi complessivi può essere riservata ad attività affini o integrative, comunque relative a settori scientifico-disciplinari o ad ambiti disciplinari non previsti per le attività di base o per le attività caratterizzanti del corso di studio. Tali attività possono essere organizzate sotto forma di corsi di insegnamento, laboratori, esercitazioni, seminari o altre attività purché finalizzate all'acquisizione di conoscenze e abilità funzionalmente correlate al profilo culturale e professionale identificato dal corso di studio. ».

2. In coerenza con gli obiettivi di cui al comma 1, con i decreti di cui all'articolo 17, comma 99, della legge 15 maggio 1997, n. 127, si provvede alla razionalizzazione e all'aggiornamento dei settori scientifico-disciplinari, nell'ambito dei quali sono raggruppati gli insegnamenti, anche al fine di assicurare la loro rispondenza agli elementi di flessibilità e di **interdisciplinarietà** di cui al comma 1.

**2-bis. In attuazione degli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza e dal Piano nazionale per gli investimenti complementari, in riferimento a quanto disposto dal comma 2 dell'articolo 3 del decreto del Ministro per il Sud e la coesione territoriale 4 maggio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 149 del 24 giugno 2021, relativamente all'ampliamento dell'offerta formativa universitaria nel territorio delle regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici del 2016, il Ministero dell'università e della ricerca può autorizzare la presentazione di proposte di nuova istituzione dei corsi di studio connessi al citato ampliamento dell'offerta formativa, in deroga ai termini ordinariamente previsti, al fine di garantirne l'avvio dall'anno accademico 2022/2023.**

Articolo 15.

*(Alloggi per studenti)*

1. All'articolo 1 della legge 14 novembre 2000, n. 338, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, sono aggiunti, in fine i seguenti periodi: « Al fine di semplificare e rendere tempestivi ed efficaci la selezione e il monitoraggio degli interventi, le procedure sono effettuate esclusivamente con modalità digitali e attraverso la informatizzazione del processo edilizio e del progetto con l'esclusivo utilizzo di strumenti per la rappresentazione digitale del processo costruttivo. I progetti devono prevedere, a pena di inammissibilità, il numero dei posti letto attesi. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca sono individuati i progetti ammessi a finanziamento e sono assegnate le relative risorse, con conseguente individuazione ed assegnazione dei posti letto riferiti ai singoli progetti. »;

b) dopo il comma 4 è inserito il seguente: « 4-bis. Al fine di perseguire gli obiettivi individuati nella comunicazione della Commissione europea dell'11 dicembre 2019 sul Green Deal europeo, recepiti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, sono promossi prioritariamente la ristrutturazione, la trasformazione, anche attraverso interventi di demolizione e ricostruzione, e l'acquisto di strutture ed immobili esistenti con la finalità di perseguire elevati *standard* ambientali nella costruzione e nella gestione degli interventi. ».

TITOLO II  
ULTERIORI MISURE URGENTI  
FINALIZZATE ALL'ACCELERAZIONE  
DELLE INIZIATIVE PNRR

Capo I  
AMBIENTE

Articolo 16.

*(Risorse idriche)*

1. All'articolo 154 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, le parole « Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare », sono sostituite dalle seguenti: « Ministro della transizione ecologica e del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali », e dopo le parole « dei costi ambientali e dei costi della risorsa », sono inserite le seguenti: « e dell'inquinamento, conformemente al principio « chi inquina paga » »;

*(Alloggi per studenti)*

*Identico*

TITOLO II  
ULTERIORI MISURE URGENTI FINALIZZATE  
ALL'ACCELERAZIONE DELLE INIZIATIVE  
PNRR

Capo I  
AMBIENTE

Articolo 16.

*(Risorse idriche)*

1. *Identico:*

a) al comma 3, le parole « Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare », sono sostituite dalle seguenti: « Ministro della transizione ecologica e **con il** Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali », e dopo le parole « dei costi ambientali e dei costi della risorsa », sono inserite le seguenti: « e dell'inquinamento, conformemente al principio "chi inquina paga", »;

b) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:  
« 3-bis. Con il decreto di cui al comma 3 sono definiti i criteri per incentivare l'uso sostenibile dell'acqua in agricoltura, e per sostenere l'uso del sistema comune di gestione delle risorse idriche (SIGRIAN) per usi irrigui collettivi e di autoapprovvigionamento. ».

2. All'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con

modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni:  
a) il primo periodo è sostituito dai seguenti: « Il Piano degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico a valere sulle risorse di bilancio del Ministero della transizione ecologica è adottato, anche per stralci, con uno o più decreti del Ministro della transizione ecologica previa intesa con i Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano interessate agli interventi ammessi a finanziamento nei rispettivi territori, corredati dai relativi cronoprogrammi, così come risultanti dal sistema di monitoraggio. Gli interventi ammessi al finanziamento sono identificati dai relativi codici unici di progetto (CUP), ai sensi dell'articolo 11, commi 2-bis e 2-ter della legge 16 gennaio 2003, n. 3. Il monitoraggio del Piano e degli interventi è effettuato dalle amministrazioni titolari dei CUP con il sistema di monitoraggio di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e con i sistemi ad esso collegati e gli interventi sono classificati sotto la voce "MITE - Mitigazione del rischio idrogeologico". Con i medesimi decreti di cui al primo periodo sono disciplinate le modalità di trasferimento delle risorse, le riprogrammazioni e le rimodulazioni. »;  
b) al quarto periodo, le parole: « accordo di programma » sono sostituite dalle seguenti: « provvedimento di individuazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico ».

3. All'articolo 36-ter, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77,

b) *identico*:  
« 3-bis. Con decreto del **Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della transizione ecologica**, sono definiti i criteri per incentivare l'uso sostenibile dell'acqua in agricoltura, e per sostenere l'uso del **Sistema Informativo Nazionale per la Gestione delle Risorse Idriche in Agricoltura (SIGRIAN)** per usi irrigui collettivi e di autoapprovvigionamento, **sentite le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano**. ».

2. *Identico*:

a) il primo periodo è sostituito dai seguenti: « Il Piano degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico a valere sulle risorse di bilancio del Ministero della transizione ecologica è adottato, anche per stralci, con uno o più decreti del Ministro della transizione ecologica previa intesa con i Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano interessate agli interventi ammessi a finanziamento nei rispettivi territori, corredati dei relativi cronoprogrammi, così come risultanti dal sistema di monitoraggio. Gli interventi ammessi al finanziamento sono identificati dai relativi codici unici di progetto (CUP), ai sensi dell'articolo 11, commi 2-bis e 2-ter della legge 16 gennaio 2003, n. 3. Il monitoraggio del Piano e degli interventi è effettuato dalle amministrazioni titolari dei CUP con il sistema di monitoraggio di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e con i sistemi ad esso collegati e gli interventi sono classificati sotto la voce "MITE - Mitigazione del rischio idrogeologico". Con i medesimi decreti di cui al primo periodo sono disciplinate le modalità di trasferimento delle risorse, le riprogrammazioni e le rimodulazioni. »;

b) al quarto periodo, le parole: « accordo di programma » sono sostituite dalle seguenti: « provvedimento di individuazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico » e **sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , tenendo conto dei territori dei comuni collocati in aree interessate da fenomeni di dissesto idrogeologico di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), della legge 6 ottobre 2017, n. 158 ».**

3. All'articolo 36-ter, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con

convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, le parole: « e dei piani di assetto idrogeologico » sono sostituite dalle seguenti: « dei piani di assetto idrogeologico e della valutazione del rischio a livello nazionale di cui all'articolo 6 della decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, su un meccanismo unionale di protezione civile, nonché del principio di non arrecare un danno significativo. ».

4. All'articolo 1, comma 1074, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il primo periodo è sostituito dal seguente: « Gli interventi di cui al comma 1073, lettera *b*), sono individuati con decreto del Ministro della transizione ecologica, d'intesa con i Presidenti delle regioni e delle province autonome interessate, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164. I medesimi interventi sono individuati attraverso il CUP ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3. ».

5. Al comma 3 dell'articolo 17 del Regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a*) al primo periodo, le parole: « da 3.000 euro a 30.000 euro » sono sostituite dalle seguenti: «

da 4.000 euro a 40.000 euro »;

*b*) al secondo periodo, le parole: « da 300 euro a 1.500 » sono sostituite dalle seguenti: « da 400 euro a 2.000 euro ».

6. Allo scopo di garantire lo sviluppo sostenibile dei sistemi idrici sotto il profilo ambientale, per le domande di utilizzazione d'acqua a fini irrigui, nel corso del procedimento di rilascio del relativo titolo, si provvede, su idonea documentazione fornita dal richiedente, alla valutazione d'impatto, anche cumulativo, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 7, della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, su tutti i corpi idrici potenzialmente interessati. È fatto divieto di espandere il sistema irriguo esistente, anche se finalizzato a conseguire obiettivi di efficienza, se i corpi idrici interessati sono in uno stato inferiore al buono o si prevede, all'esito di una documentata analisi, che lo saranno in base ai

modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, le parole: « e dei piani di assetto idrogeologico. » sono sostituite dalle seguenti: « , dei piani di assetto idrogeologico e della valutazione del rischio a livello nazionale di cui all'articolo 6 della decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, su un meccanismo unionale di protezione civile, nonché del principio di non arrecare un danno significativo. ».

4. All'articolo 1, comma 1074, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il primo periodo è sostituito **dai seguenti**: « Gli interventi di cui al comma 1073, lettera *b*), sono individuati con decreto del Ministro della transizione ecologica, d'intesa con i Presidenti delle regioni e delle province autonome interessate, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164. I medesimi interventi sono individuati attraverso il CUP ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3. ».

5. *Identico*:

*a) identica*:

*b*) al secondo periodo, le parole: « da 300 euro a 1.500 **euro** » sono sostituite dalle seguenti: « da 400 euro a 2.000 euro ».

6. Allo scopo di garantire lo sviluppo sostenibile dei sistemi idrici sotto il profilo ambientale, per le domande di utilizzazione d'acqua a fini irrigui, nel corso del procedimento di rilascio del relativo titolo, si provvede, su idonea documentazione fornita dal richiedente, alla valutazione d'impatto, anche cumulativo, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 7, della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, su tutti i corpi idrici potenzialmente interessati. È fatto divieto di espandere il sistema irriguo esistente, anche se finalizzato a conseguire obiettivi di efficienza, se i corpi idrici interessati sono in uno stato inferiore al buono o **qualora siano previste o si renda necessario adottare misure finalizzate al raggiungimento, al mantenimento o al ripristino degli obiettivi di qualità ambientale del corpo**

cambiamenti climatici, anche con riferimento alla concentrazione di sostanze inquinanti nella specifica evoluzione temporale.

**idrico di cui all'articolo 76 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero a impedirne l'ulteriore deterioramento, anche temporaneo, anche in previsione e tenuto conto dell'evoluzione dei cambiamenti climatici.**

**Articolo 16-bis.**

***(Proroga dell'affidamento del servizio idrico integrato alla società Acquedotto pugliese Spa)***

**1. Al fine di completare il processo di liquidazione dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia (EIPLI) e accelerare la costituzione della società di cui all'articolo 21, comma 11, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonché di consentire l'utilizzo dei fondi messi a disposizione dal Piano nazionale di ripresa e resilienza entro i termini definiti ed evitare che gli effetti dell'emergenza del COVID-19 possano inficiare l'efficacia delle procedure da avviare per l'affidamento del servizio idrico integrato nella regione Puglia, al comma 11-bis del citato articolo 21, le parole: « 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2025 ».**

**Articolo 16-ter.**

***(Disposizioni in materia di contratti di fornitura di energia elettrica per clienti vulnerabili, in condizioni di povertà energetica e clienti domestici)***

**1. A decorrere dalla data prevista dall'articolo 1, comma 60, della legge 4 agosto 2017, n. 124, per la cessazione del servizio di maggior tutela per i clienti domestici, in via transitoria e nelle more dello svolgimento delle procedure concorsuali per l'assegnazione del servizio di vendita a tutele graduali, i clienti domestici continuano a essere riforniti di energia elettrica dal servizio di tutela di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125, secondo gli indirizzi definiti con decreto del Ministro della transizione ecologica.**

**2. L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente adotta, ai sensi dell'articolo 1, comma 60, della legge 4 agosto 2017, n. 124, disposizioni per assicurare l'assegnazione del servizio a tutele graduali per i clienti domestici, mediante procedure competitive da concludersi entro il 10 gennaio 2024, garantendo la continuità della fornitura di energia elettrica.**

**3. Qualora alla suddetta data di cui all'articolo 1, comma 60, della legge 4 agosto 2017, n. 124, non siano state adottate le misure previste dall'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 8 novembre**



**2021, n. 210, nei confronti dei clienti vulnerabili e in condizioni di povertà energetica continua ad applicarsi il servizio di tutela di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125, secondo gli indirizzi definiti con il decreto del Ministro della transizione ecologica di cui al comma 1 del presente articolo.**

**4. All'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, le parole: « che ne facciano richiesta » sono soppresse.**

**5. Ai fini dell'individuazione dei clienti vulnerabili di cui all'articolo 11, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, con propri provvedimenti, d'intesa con il Garante per la protezione dei dati personali, definisce le modalità di acquisizione del consenso per il trattamento dei dati sensibili e di trasmissione delle informazioni da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale al Sistema informativo integrato gestito dalla società Acquirente unico Spa.**

Articolo 17.

*(Piano d'azione per la riqualificazione dei siti orfani)*

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro della transizione ecologica, **previa intesa in sede di Conferenza** unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adotta un apposito Piano d'azione per la riqualificazione dei siti orfani al fine di ridurre l'occupazione del terreno e migliorare il risanamento urbano, conformemente alle previsioni indicate nella Misura M2C4 - investimento 3.4 del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

2. *Identico.*

3. *Identico.*

**Articolo 17-bis.**

***(Disposizioni per la ripermimetrazione dei siti contaminati di interesse nazionale)***

**1. Con uno o più decreti del Ministro della**

Articolo 17.

*(Piano d'azione per la riqualificazione dei siti orfani)*

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro della transizione ecologica, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adotta un apposito Piano d'azione per la riqualificazione dei siti orfani al fine di ridurre l'occupazione del terreno e migliorare il risanamento urbano, conformemente alle previsioni indicate nella Misura M2C4 - investimento 3.4 del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

2. Ai fini del Piano d'azione di cui al comma 1 si applicano le definizioni, l'ambito di applicazione e i criteri di assegnazione delle risorse previsti dalle disposizioni di attuazione dell'articolo 1, comma 800, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

3. Le informazioni necessarie alla predisposizione del Piano d'azione sono fornite dalle singole regioni e province autonome di Trento e Bolzano, secondo le modalità indicate dal Ministero della transizione ecologica.

Articolo 18.

**(Proposta di riduzione dei tempi del procedimento di valutazione ambientale strategica)**

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 13:

1) al comma 1, primo periodo, dopo le parole « impatti ambientali significativi, » sono inserite le seguenti: « anche transfrontalieri, » e al secondo periodo, dopo le parole « l'autorità competente, individua » sono inserite le seguenti: « e seleziona »;

2) al comma 2, la parola « concordato » è sostituita dalle seguenti: « comunicato dall'autorità competente » e le parole « novanta giorni » sono sostituite dalle seguenti: « quarantacinque giorni »;

3) al comma 5, la lettera f) è abrogata;

b) all'articolo 14, comma 2, le parole « sessanta giorni » sono sostituite dalle seguenti: « quarantacinque giorni »;

c) all'articolo 15;

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: « Valutazione del rapporto ambientale e degli esiti della consultazione »;

2) al comma 1 le parole « novanta giorni » sono sostituite dalle seguenti: « quarantacinque giorni ».

**transizione ecologica, da adottare entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentiti la regione e gli enti locali interessati, sono effettuate la ricognizione e la ripermimetrazione dei siti contaminati attualmente classificati di interesse nazionale ai fini della bonifica, escludendo le aree e i territori che non soddisfano più i requisiti di cui all'articolo 252, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.**

Articolo 18.

**(Riduzione dei tempi del procedimento di valutazione ambientale strategica)**

1. *Identico:*

**0a) all'articolo 12, dopo il comma 3 è inserito il seguente:**

**« 3-bis. Qualora l'autorità competente stabilisca di non assoggettare il piano o programma al procedimento di VAS, specifica i motivi principali di tale decisione in relazione ai criteri pertinenti elencati nell'allegato I alla presente parte e, tenendo conto delle eventuali osservazioni dei soggetti competenti in materia ambientale pervenute ai sensi dei commi 2 e 3, specifica le eventuali raccomandazioni per evitare o prevenire effetti significativi e negativi sull'ambiente »;**

a) *identica;*

b) *identica;*

c) all'articolo 15:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: « Valutazione del rapporto ambientale e degli esiti della consultazione »;

2) *identico.*

**1-bis. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con**

**modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per i progetti di competenza del Commissario, in caso di inerzia regionale, ai sensi dell'articolo 7-bis, comma 8-bis, del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, il Ministero della transizione ecologica, con il supporto della Commissione di cui all'articolo 8 del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006, effettua la verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale regionale e la valutazione di impatto ambientale regionale ».**

**Articolo 18-bis.**

*(Modifiche alla disciplina concernente il Commissario straordinario unico per la progettazione, l'affidamento e la realizzazione degli interventi necessari all'adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione alle sentenze di condanna della Corte di giustizia dell'Unione europea sul trattamento delle acque reflue urbane)*

**1. Dopo il comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, sono inseriti i seguenti:**

**« 2-bis. Al fine di accelerare la progettazione e la realizzazione degli interventi di competenza del Commissario unico di cui al comma 2, oggetto di procedure di infrazione europee, gli interventi medesimi sono dichiarati di pubblica utilità, indifferibili e urgenti.**

**2-ter. In considerazione del carattere di eccezionalità e di estrema urgenza degli interventi di competenza del Commissario unico di cui al comma 2, i termini per il rilascio di pareri e di atti di assenso hanno carattere perentorio e sono ridotti alla metà.**

**2-quater. Decorsi i termini di cui al comma 2-ter, i pareri e gli atti di assenso ivi indicati, esclusi quelli in materia ambientale o relativi alla tutela dei beni culturali e paesaggistici, si intendono acquisiti con esito positivo. Restano ferme le responsabilità a carico degli enti e delle amministrazioni che non hanno fornito i pareri e gli atti di assenso entro i termini di cui al citato comma 2-ter.**

**2-quinquies. Nei procedimenti espropriativi avviati dal Commissario unico, i termini legislativi previsti dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno**

Articolo 19.

*(Gestione del fine vita degli impianti fotovoltaici)*

1. Al fine di definire gli obblighi dei produttori in relazione alla gestione del fine vita degli impianti fotovoltaici, all'articolo 24-*bis*, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo:

1) le parole « del presente decreto relativi al » sono sostituite dalle seguenti: « della presente disposizione relativi al I, II, III, IV e V »;

2) dopo le parole « nel disciplinare tecnico, » sono inserite le seguenti: « dei medesimi importi delle quote trattenute dal GSE stesso »;

b) al terzo periodo, dopo le parole « modalità operative » sono inserite le seguenti: « entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione »;

c) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Nei casi di ammodernamento tecnologico (*revamping*), o nei casi di **ripotenziamento** (*repowering*) degli impianti fotovoltaici

**2001, n. 327, sono ridotti alla metà ».**

Articolo 19.

*(Gestione del fine vita degli impianti fotovoltaici)*

1. *Identico:*

a) **il secondo periodo è sostituito dai seguenti: « Per la gestione dei RAEE derivanti da AEE di fotovoltaico, incentivate e installate precedentemente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi del decreto del Ministro delle attività produttive 28 luglio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 181 del 5 agosto 2005, e dei decreti del Ministro dello sviluppo economico 19 febbraio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2007, 6 agosto 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 24 agosto 2010, 5 maggio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 109 del 12 maggio 2011, e 5 luglio 2012, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2012, è previsto il trattenimento delle quote a garanzia secondo le previsioni di cui all'articolo 40, comma 3, del presente decreto. In alternativa, i soggetti responsabili degli impianti fotovoltaici possono prestare la garanzia finanziaria nel *trust* di uno dei sistemi collettivi riconosciuti in base agli importi determinati dal Gestore dei servizi energetici (GSE) secondo criteri di mercato e sentiti, ove necessario, i citati sistemi collettivi. I soggetti responsabili degli impianti incentivati ai sensi dei citati decreti del Ministro dello sviluppo economico 5 maggio 2011 e 5 luglio 2012 adeguano la garanzia finanziaria per la completa gestione a fine vita dei moduli fotovoltaici all'importo della trattenuta stabilita dal GSE in attuazione dell'articolo 40, comma 3, del presente decreto »;**

b) al terzo periodo, dopo le parole « modalità operative » sono inserite le seguenti: « entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione » e **le parole: « deliberazioni e disciplinari tecnici può provvedere » sono sostituite dalle seguenti: « istruzioni operative provvede »;**

c) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Nei casi di ammodernamento tecnologico (*revamping*) degli impianti fotovoltaici incentivati esistenti, il GSE provvede in ogni caso al trattenimento della

incentivati esistenti, il GSE provvede in ogni caso al trattenimento della garanzia finanziaria di cui all'articolo 40, comma 3, dei moduli fotovoltaici sostituiti o dismessi, fatti salvi i casi in cui i soggetti responsabili abbiano già prestato la garanzia finanziaria nel *trust* di uno dei sistemi collettivi riconosciuti. Gli importi trattenuti sono restituiti ai soggetti responsabili degli impianti solo dopo una puntuale verifica della documentazione che attesti la avvenuta e corretta gestione del fine vita dei pannelli fotovoltaici sostituiti o dismessi. ».

garanzia finanziaria di cui all'articolo 40, comma 3, dei moduli fotovoltaici sostituiti o dismessi, fatti salvi i casi in cui i soggetti responsabili abbiano già prestato la garanzia finanziaria nel *trust* di uno dei sistemi collettivi riconosciuti. Gli importi trattenuti sono restituiti ai soggetti responsabili degli impianti solo dopo una puntuale verifica della documentazione che attesti la avvenuta e corretta gestione del fine vita dei pannelli fotovoltaici sostituiti o dismessi. ».

**1-bis. Al fine di garantire la completa razionalizzazione delle disposizioni concernenti i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche da fotovoltaico, all'articolo 40, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, sono apportate le seguenti modificazioni:**  
**a) al primo periodo, dopo le parole: « pannelli fotovoltaici » sono inserite le seguenti: « domestici e professionali non incentivati » e le parole: « fatta salva la ripartizione degli oneri che sia stata eventualmente già definita in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 25, comma 10, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 » sono soppresse;**  
**b) al quarto periodo, le parole: « previsti dai decreti ministeriali 5 maggio 2011 e 5 luglio 2012 » sono sostituite dalle seguenti: « ovvero ai costi determinati dai sistemi collettivi di gestione dei RAEE riconosciuti e del medesimo importo per tutti i meccanismi incentivanti individuati dai Conti Energia » e le parole: « un nuovo pannello » sono sostituite dalle seguenti: « nuovi pannelli »;**  
**c) al sesto periodo, le parole: « Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, il GSE » sono sostituite dalle seguenti: « Il GSE, previa approvazione del Ministero della transizione ecologica, ».**

**Articolo 19-bis.**

***(Misure urgenti a sostegno della produzione di energia da fonti rinnovabili)***

**1. Con riguardo alla misura M2-C2 « Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile » del Piano nazionale di ripresa e resilienza e al fine di contribuire allo sviluppo delle fonti rinnovabili che possono fornire un contributo importante agli obiettivi di transizione ecologica ed energetica definiti dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima, all'articolo 56, comma 4, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n.**

**120, la parola: « che, » è sostituita dalla seguente: « prevista » e le parole: « , non dovesse essere assegnata agli impianti diversi da quelli di cui allo stesso comma 3, e » sono soppresse.**

**Articolo 19-ter.**

***(Sanzioni per mancata accettazione di pagamenti effettuati con carte di debito e credito)***

**1. All'articolo 15 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:**

**a) al comma 4, le parole: « carte di debito e carte di credito » sono sostituite dalle seguenti: « carte di pagamento, relativamente ad almeno una carta di debito e una carta di credito »;**

**b) dopo il comma 4 è inserito il seguente: « 4-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2023, nei casi di mancata accettazione di un pagamento, di qualsiasi importo, effettuato con una carta di pagamento di cui al comma 4, da parte di un soggetto obbligato ai sensi del citato comma 4, si applica nei confronti del medesimo soggetto la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma pari a 30 euro, aumentata del 4 per cento del valore della transazione per la quale sia stata rifiutata l'accettazione del pagamento. Per le sanzioni relative alle violazioni di cui al presente comma si applicano le procedure e i termini previsti dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, a eccezione dell'articolo 16 in materia di pagamento in misura ridotta. L'autorità competente a ricevere il rapporto di cui all'articolo 17 della medesima legge n. 689 del 1981 è il prefetto della provincia nella quale è stata commessa la violazione. All'accertamento si provvede ai sensi dell'articolo 13, commi primo e quarto, della citata legge n. 689 del 1981 ».**

Capo II  
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO,  
RIGENERAZIONE URBANA, MOBILITÀ  
SOSTENIBILE, MESSA IN SICUREZZA DEGLI  
EDIFICI E DEL TERRITORIO E COESIONE  
TERRITORIALE

Articolo 20.

*(Interventi comunali in materia di efficientamento energetico, rigenerazione urbana, mobilità sostenibile e messa in sicurezza degli edifici e valorizzazione del territorio)*

1. *Identico:*

Capo II  
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO,  
RIGENERAZIONE URBANA, MOBILITÀ  
SOSTENIBILE, MESSA IN SICUREZZA  
DEGLI EDIFICI E DEL TERRITORIO E  
COESIONE TERRITORIALE

Articolo 20.

*(Interventi comunali in materia di efficientamento energetico, rigenerazione urbana, mobilità sostenibile e messa in sicurezza degli edifici e valorizzazione del territorio)*

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 29-*bis*, quarto periodo, le parole « ai commi 32 e 35 » sono sostituite dalle seguenti: « ai commi 31-*ter*, 32 e 35 nonché di quelli relativi all'alimentazione tempestiva del sistema di monitoraggio previsto dalla regolamentazione attuativa del PNRR »;

b) dopo il comma 31 sono inseriti i seguenti: « 31-*bis*. I comuni beneficiari delle misure di cui ai commi 29 e 29-*bis*, confluite nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, utilizzano una quota pari o superiore al 50 per cento delle risorse assegnate nel periodo dal 2020 al 2024, per investimenti destinati alle opere pubbliche di cui alla lettera a) del comma 29. Sono fatti salvi, in ogni caso, gli incarichi per la progettazione esecutiva affidati entro il 31 dicembre 2021, comunicati al Ministero dell'interno-Dipartimento per gli affari interni e territoriali.

31-*ter*. I comuni beneficiari dei contributi rispettano ogni disposizione impartita in attuazione del PNRR per la gestione, monitoraggio, controllo e valutazione della misura, ivi inclusi gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'articolo 34 del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, nonché l'obbligo di alimentazione del sistema di monitoraggio. ».

c) al comma 32, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e, per i contributi relativi al triennio 2022-2024, a concludere i lavori entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di riferimento di ciascun anno del contributo. »;

d) al comma 33:

1) al primo periodo, le parole « per il restante 50 per cento » sono sostituite dalle seguenti « per il 45 per cento » e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e, per il restante 5 per cento previa verifica della completa alimentazione del sistema di monitoraggio di cui al comma 35 e del sistema di monitoraggio previsto dalla regolamentazione attuativa del PNRR. »;

2) all'ultimo periodo, dopo le parole « avvenga previa » sono inserite le seguenti: « verifica

a) *identica*;

b) *identico*:  
« 31-*bis*. *Identico*.

31-*ter*. I comuni beneficiari dei contributi rispettano ogni disposizione impartita in attuazione del PNRR per la gestione, monitoraggio, controllo e valutazione della misura, ivi inclusi gli obblighi **in materia di applicazione del principio di « non arrecare un danno significativo all'ambiente » ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, e gli obblighi** in materia di comunicazione e informazione previsti dall'articolo 34 del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, nonché l'obbligo di alimentazione del sistema di monitoraggio » ;

c) *identica*;

d) *identica*;

della completa alimentazione del sistema di monitoraggio di cui al comma 35, nonché del sistema di monitoraggio previsto dalla regolamentazione attuativa del PNRR e della »;  
e) dopo il comma 42 sono inseriti i seguenti: e) *identica*.  
« 42-bis. Le risorse di cui al comma 42, relative agli anni dal 2021 al 2026, confluite nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, sono integrate con 100 milioni di euro per l'anno 2022 e 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024. Alle risorse di cui al primo periodo si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 gennaio 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 56 del 6 marzo 2021.

42-ter. Agli oneri di cui al comma 42-bis, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2022 e 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede a valere sul Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia di cui all'articolo 1, comma 1037, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, secondo le modalità di cui ai commi da 1038 a 1050 del medesimo articolo 1.

42-quater. I comuni beneficiari delle risorse di cui al comma 42-bis, rispettano ogni disposizione impartita in attuazione del PNRR per la gestione, controllo e valutazione della misura, ivi inclusi gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'articolo 34 del regolamento (UE) 2021/241, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, nonché l'obbligo di alimentazione del sistema di monitoraggio. ».

2. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

2. *Identico*:

**0a) al comma 139 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « A decorrere dall'anno 2022, in sede di definizione delle procedure di assegnazione dei contributi, almeno il 40 per cento delle risorse allocabili è destinato agli enti locali del Mezzogiorno »;**

a) dopo il comma 139-bis è inserito il seguente: a) *identica*;  
« 139-ter. I comuni beneficiari delle risorse di cui al comma 139 per l'anno 2021, nonché delle risorse di cui al comma 139-bis, confluite nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021,



concludono i lavori entro il 31 marzo 2026 e rispettano ogni disposizione impartita in attuazione del PNRR per la gestione, controllo e valutazione della misura, ivi inclusi gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'articolo 34 del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, nonché l'obbligo di alimentazione del sistema di monitoraggio. »;

b) al comma 145 è aggiunto, in fine, il seguente *b) identica*.

periodo: « Le disposizioni di cui al primo periodo si applicano anche in caso di mancato rispetto dei termini di conclusione dei lavori di cui al comma 139-ter. ».

3. Ai fini del rispetto del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, i comuni beneficiari delle risorse di cui al presente articolo assicurano l'alimentazione tempestiva del sistema di monitoraggio per la rilevazione puntuale dei dati di avanzamento dei lavori relativi agli interventi finanziati, con particolare riferimento agli elementi anagrafici e identificativi dell'operazione, della localizzazione, dei soggetti correlati all'operazione, delle informazioni inerenti alle procedure di affidamento dei lavori, dei costi previsionali e delle relative voci di spesa, degli avanzamenti fisici, procedurali e finanziari, nonché delle *milestone* e dei *target* collegati e di ogni altro elemento necessario richiesto dalla regolamentazione attuativa del PNRR.

Conservano, altresì, tutti gli atti e la relativa documentazione giustificativa su supporti informatici adeguati e li rendono disponibili per le attività di controllo e di *audit*. Per le finalità di cui al presente comma i soggetti attuatori integrano le informazioni presenti sui sistemi di monitoraggio già operativi e conservano la documentazione dei lavori utilizzando le specifiche funzioni previste dal sistema informatico di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

3. Ai fini del rispetto del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, i comuni beneficiari delle risorse di cui al presente articolo assicurano l'alimentazione tempestiva del sistema di monitoraggio per la rilevazione puntuale dei dati di avanzamento dei lavori relativi agli interventi finanziati, con particolare riferimento agli elementi anagrafici e identificativi dell'operazione, della localizzazione, dei soggetti correlati all'operazione, delle informazioni inerenti alle procedure di affidamento dei lavori, dei costi previsionali e delle relative voci di spesa, degli avanzamenti fisici, procedurali e finanziari, nonché **dei collegati obiettivi intermedi ( *milestone* ) e finali ( *target* )** e di ogni altro elemento necessario richiesto dalla regolamentazione attuativa del PNRR. Conservano, altresì, tutti gli atti e la relativa documentazione giustificativa su supporti informatici adeguati e li rendono disponibili per le attività di controllo e di *audit*. Per le finalità di cui al presente comma i soggetti attuatori integrano le informazioni presenti sui sistemi di monitoraggio già operativi e conservano la documentazione dei lavori utilizzando le specifiche funzioni previste dal sistema informatico di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

#### **Articolo 20-bis.**

**(Misure di semplificazione per gli investimenti per la ricostruzione post-sisma del 2009 previsti dal Piano nazionale per gli investimenti complementari)**

**1. Al fine di semplificare e accelerare gli interventi per la ricostruzione e il rilancio dei territori interessati dagli eventi sismici del 2009 finanziati**

**dal Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, le disposizioni previste dall'articolo 1-sexies, comma 1, del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, per gli edifici interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 si applicano agli interventi di ricostruzione nel cratere del sisma del 6 aprile 2009. Le predette disposizioni si applicano anche ai comuni della provincia di Campobasso e ai comuni della città metropolitana di Catania di cui all'allegato 1 annesso al decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.**

Articolo 21.

*(Piani integrati)*

1. Al fine di favorire una migliore inclusione sociale riducendo l'emarginazione e le situazioni di degrado sociale, promuovere la rigenerazione urbana attraverso il recupero, la ristrutturazione e la rifunzionalizzazione ecosostenibile delle strutture edilizie e delle aree pubbliche, nonché sostenere progetti legati alle *smart cities*, con particolare riferimento ai trasporti ed al consumo energetico, sono assegnate risorse alle città metropolitane, in attuazione della linea progettuale « Piani Integrati - M5C2 - Investimento 2.2 » nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, per un ammontare complessivo pari a 2.493,79 milioni di euro per il periodo 2022-2026, nel limite massimo di 125,75 milioni di euro per l'anno 2022, di 125,75 milioni di euro per l'anno 2023, di 632,65 milioni di euro per l'anno 2024, di 855,12 milioni di euro per l'anno 2025 e di 754,52 milioni di euro per l'anno 2026. Ai relativi oneri si provvede a valere sul Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia di cui all'articolo 1, comma 1037, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, secondo le modalità di cui ai commi da 1038 a 1050 del medesimo articolo 1.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono integrate, per gli anni dal 2021 al 2024, con le risorse di cui all'articolo 1, comma 2, lettera l), del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito,

Articolo 21.

*(Piani integrati)*

1. Al fine di favorire una migliore inclusione sociale riducendo l'emarginazione e le situazioni di degrado sociale, promuovere la rigenerazione urbana attraverso il recupero, la ristrutturazione e la rifunzionalizzazione ecosostenibile delle strutture edilizie e delle aree pubbliche, **l'efficientamento energetico e idrico degli edifici e la riduzione del consumo di suolo anche attraverso operazioni di demolizione e ricostruzione finalizzate alla riduzione dell'impermeabilizzazione del suolo già consumato con modifica di sagome e impianti urbanistici**, nonché sostenere progetti legati alle *smart cities*, con particolare riferimento ai trasporti ed al consumo energetico, sono assegnate risorse alle città metropolitane, in attuazione della linea progettuale « Piani Integrati - M5C2 - Investimento 2.2 » nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, per un ammontare complessivo pari a 2.493,79 milioni di euro per il periodo 2022-2026, nel limite massimo di 125,75 milioni di euro per l'anno 2022, di 125,75 milioni di euro per l'anno 2023, di 632,65 milioni di euro per l'anno 2024, di 855,12 milioni di euro per l'anno 2025 e di 754,52 milioni di euro per l'anno 2026. Ai relativi oneri si provvede a valere sul Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia di cui all'articolo 1, comma 1037, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, secondo le modalità di cui ai commi da 1038 a 1050 del medesimo articolo 1.

2. *Identico.*

con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101.

3. Le risorse di cui ai commi 1 e 2 sono ripartite 3. *Identico.*

tra le città metropolitane in base al peso della radice quadrata della popolazione residente in ciascuna area metropolitana moltiplicata per il quadrato della mediana dell'Indice di vulnerabilità sociale e materiale (IVSM), come da tabella allegata al presente decreto (Allegato 1).

4. Al fine di rafforzare gli interventi previsti dal comma 1, nell'ambito del « Fondo Ripresa Resilienza Italia » di cui all'articolo 8 è costituita una sezione con dotazione di 272 milioni di euro per l'attuazione della linea progettuale « Piani Integrati, BEI, Fondo dei fondi - M5C2 - Intervento 2.2 b) del Piano nazionale di ripresa e resilienza. È altresì autorizzato il cofinanziamento dei progetti ricompresi nei predetti Piani, con oneri a carico del bilancio dei soggetti attuatori di cui al comma 8, mediante stipula di mutui con BEI, CEB, Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. e sistema bancario. Restano, comunque, ferme per ciascun ente attuatore le disposizioni specifiche che pongono limiti qualitativi o quantitativi all'accensione di mutui o al ricorso ad altre forme di indebitamento per ciascun ente, nonché l'obbligo del rispetto degli equilibri di cui ai decreti legislativi 23 giugno 2011, n. 118 e 18 agosto 2000, n. 267.

5. Le città metropolitane provvedono ad individuare, sulla base dei criteri di cui ai commi 6, 7 e 8 e nei limiti delle risorse assegnate di cui al comma 3, i progetti finanziabili all'interno della propria area urbana entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, tenendo conto delle progettualità espresse anche dai comuni appartenenti alla propria area urbana. Resta fermo che nel caso di progettualità espressa dalla città metropolitana la medesima possa avvalersi delle strutture amministrative del comune capoluogo che, pertanto, diviene soggetto attuatore.

6. I progetti oggetto di finanziamento, il cui costo totale non può essere inferiore a 50 milioni di euro, devono riguardare la manutenzione per il riuso e la rifunzionalizzazione ecosostenibile di aree pubbliche e di strutture edilizie pubbliche esistenti per finalità di interesse pubblico, il

4. Al fine di rafforzare gli interventi previsti dal comma 1, nell'ambito del « Fondo Ripresa Resilienza Italia » di cui all'articolo 8 è costituita una sezione con dotazione di 272 milioni di euro per l'attuazione della linea progettuale « Piani Integrati, BEI, Fondo dei fondi - M5C2 - Intervento 2.2 b) » del Piano nazionale di ripresa e resilienza. È altresì autorizzato il cofinanziamento dei progetti ricompresi nei predetti Piani, con oneri a carico del bilancio dei soggetti attuatori di cui al comma 8, mediante stipula di mutui con **la Banca europea degli investimenti (BEI), la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa (CEB), la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. e il sistema bancario.** Restano, comunque, ferme per ciascun ente attuatore le disposizioni specifiche che pongono limiti qualitativi o quantitativi all'accensione di mutui o al ricorso ad altre forme di indebitamento per ciascun ente, nonché l'obbligo del rispetto degli equilibri di cui ai decreti legislativi 23 giugno 2011, n. 118 e 18 agosto 2000, n. 267.

5. Le città metropolitane provvedono ad individuare, sulla base dei criteri di cui ai commi 6, 7 e 8 e nei limiti delle risorse assegnate di cui al comma 3, i progetti finanziabili all'interno della propria area urbana entro **centotrenta** giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, tenendo conto delle progettualità espresse anche dai comuni appartenenti alla propria area urbana. Resta fermo che nel caso di progettualità espressa dalla città metropolitana la medesima possa avvalersi delle strutture amministrative del comune capoluogo che, pertanto, diviene soggetto attuatore.

6. I progetti oggetto di finanziamento, il costo totale **di ciascuno dei quali** non può essere inferiore a 50 milioni di euro, devono riguardare la manutenzione per il riuso e la rifunzionalizzazione ecosostenibile di aree pubbliche e di strutture edilizie pubbliche e **private, tenendo conto di quanto previsto dal comma 8, lettera a),** esistenti per finalità di interesse

miglioramento della qualità del decoro urbano e pubblico, il miglioramento della qualità del decoro del tessuto sociale e ambientale, con particolare riferimento allo sviluppo e potenziamento dei servizi sociali e culturali e alla promozione delle attività culturali e sportive, nonché interventi finalizzati a sostenere progetti legati alle *smart cities*, con particolare riferimento ai trasporti ed al consumo energetico.

7. I progetti oggetto di finanziamento devono, inoltre, a pena di inammissibilità:

a) intervenire su aree urbane il cui IVSM è superiore a 99 o superiore alla mediana dell'area territoriale;

b) avere un livello progettuale che assicuri il rispetto dei termini di cui al comma 10 e, in ogni caso, non inferiore alla progettazione preliminare;

c) assicurare, nel caso di edifici oggetto di rifunzionalizzazione o ristrutturazione, l'incremento di almeno due classi energetiche;

d) assicurare l'equilibrio tra zone edificate e zone verdi nonché potenziare l'autonomia delle persone con disabilità e l'inclusione sociale attraverso la promozione di servizi sociali e sanitari a livello locale eliminando, laddove possibile, gli ostacoli all'accesso agli alloggi e alle opportunità di lavoro tenendo conto anche delle nuove possibilità offerte dalle tecnologie;

e) prevedere la valutazione di conformità alle condizioni collegate al principio del DNSH (Do Not Significant Harm), previsto dall'**all'**articolo 17 del regolamento UE 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020;

f) prevedere la quantificazione del *target* obiettivo: metri quadri area interessata all'intervento, intesa come bacino territoriale che beneficia dell'intervento.

8. I progetti oggetto di finanziamento possono, inoltre, prevedere:

a) la possibilità di partecipazione dei privati, attraverso il « Fondo Ripresa Resilienza Italia » di cui all'articolo 8 nel limite massimo del 25

urbano e del tessuto sociale, **economico** e ambientale, con particolare riferimento allo sviluppo e potenziamento dei servizi sociali e culturali e alla promozione delle attività **economiche**, culturali e sportive, nonché interventi finalizzati a sostenere progetti legati alle *smart cities*, con particolare riferimento **alla rivitalizzazione economica**, ai trasporti ed al consumo energetico.

7. *Identico*:

a) *identica*;

b) avere un livello progettuale che assicuri il rispetto dei termini di cui al comma 10 e, in ogni caso, non inferiore **al progetto di fattibilità tecnico-economico**;

c) assicurare, nel caso di edifici oggetto di riuso, rifunzionalizzazione o ristrutturazione, l'incremento di almeno due classi energetiche;

d) assicurare l'equilibrio tra zone edificate e zone verdi, **limitando il consumo di suolo**, nonché potenziare l'autonomia delle persone con disabilità e l'inclusione sociale attraverso la promozione di servizi sociali e sanitari **di prossimità** a livello locale eliminando, laddove possibile, gli ostacoli all'accesso agli alloggi e alle opportunità di lavoro tenendo conto anche delle nuove possibilità offerte dalle tecnologie **e dal lavoro da remoto ai fini della conciliazione tra esigenze di cura familiare ed esigenze lavorative, nel rispetto del principio di parità di genere e ai fini della riduzione dei flussi di traffico veicolare nelle aree metropolitane;**  
**d-bis) assicurare ampi processi di partecipazione degli attori economici e della società civile in fase di definizione degli interventi oggetto dei Piani integrati;**

e) prevedere la valutazione di conformità alle condizioni collegate al principio del DNSH (Do Not Significant Harm), previsto dall'articolo 17 del regolamento UE 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020;

f) prevedere la quantificazione del *target* obiettivo: metri **quadrati dell'**area interessata all'intervento, intesa come bacino territoriale che beneficia dell'intervento.

8. *Identico*:

a) *identica*;

per cento del costo totale dell'intervento;  
b) la presenza facoltativa di start-up di servizi pubblici nella proposta progettuale;  
c) la co-progettazione con il terzo settore.

b) *identica*;

c) *identica* ;

**c-bis) l'applicazione contestuale a tutte le strutture edilizie interessate dal progetto o a gruppi di esse, ove ne ricorrano i presupposti, delle detrazioni di cui agli articoli 14 e 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.**

9. *Identico*.

9. I singoli interventi rientranti nei progetti integrati, di cui al comma 6, sono identificati da CUP, di cui all'articolo 11, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, associati attraverso modalità guidate (*template*) messe a disposizione dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri, all'interno del Sistema CUP, secondo le specifiche fornite dal Ministero dell'interno - Direzione centrale per la finanza locale. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto le città metropolitane comunicano al Ministero dell'interno - Direzione centrale per la finanza locale i progetti integrati finanziabili, completi dei soggetti attuatori, dei CUP identificativi dei singoli interventi, del cronoprogramma di attuazione degli stessi. A tal fine, con decreto del Ministero dell'interno - Direzione centrale per la finanza locale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto è approvato il modello di presentazione delle proposte progettuali integrate, contenente le indicazioni per una corretta classificazione dei progetti integrati e dei singoli interventi che ne fanno parte, all'interno dell'anagrafica CUP.

10. Entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono assegnate le risorse ai soggetti attuatori per ciascun progetto integrato oggetto di finanziamento, di cui al comma 6, e per i singoli interventi che ne fanno parte (identificati da CUP) ed è siglato uno specifico « atto di adesione ed obbligo » contenente i criteri, indirizzi ed i relativi obblighi che regolano il rapporto con i soggetti attuatori. L'atto di

10. Entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono assegnate le risorse ai soggetti attuatori per ciascun progetto integrato oggetto di finanziamento, di cui al comma 6, e per i singoli interventi che ne fanno parte (identificati da CUP) **e, per ciascun progetto, è sottoscritto** uno specifico « atto di adesione ed obbligo », **allegato al medesimo decreto del Ministro dell'interno**, contenente i criteri, gli indirizzi ed i relativi obblighi che regolano il

adesione ed obbligo ed il decreto di cui al primo periodo disciplinano altresì i termini di avvio e conclusione dei lavori (marzo 2026), le modalità di erogazione e revoca delle risorse, i contenuti essenziali della documentazione di gara per il rispetto DNSH (Do Not Significant Harm), previsto dall'articolo 17 del regolamento UE 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, ed ogni altro elemento utile per il rispetto delle disposizioni riportate nel PNRR per la gestione, controllo e valutazione della misura, ivi inclusi obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'articolo 34 del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, in base alle indicazioni riportate nell'atto di adesione ed obbligo di cui al primo periodo, e l'obbligo di alimentazione del sistema di monitoraggio. A seguito dell'assegnazione delle risorse, il Ministero dell'interno trasmette al Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri la lista dei CUP finanziati all'interno di ciascun piano integrato, per l'aggiornamento dell'anagrafe dei progetti nel sistema CUP.

11. Ai fini del rispetto del regolamento (UE) 2021/241, i soggetti attuatori assicurano l'alimentazione tempestiva del sistema di monitoraggio per la rilevazione puntuale dei dati di avanzamento attuativo degli interventi finanziati con particolare riferimento agli elementi anagrafici e identificativi dell'operazione, della localizzazione, dei soggetti correlati all'operazione, delle informazioni inerenti le procedure di affidamento dei lavori, dei costi previsionali e delle relative voci di spesa, degli avanzamenti fisici, procedurali e finanziari, nonché dei *milestone* e *target* collegati e di ogni altro elemento necessario richiesto dalla regolamentazione attuativa del PNRR. Conservano, altresì, tutti gli atti e la relativa documentazione giustificativa su supporti informatici adeguati e li rendono disponibili per le attività di controllo e di *audit*, ivi inclusi quelli relativi all'individuazione delle progettualità di cui al comma 5.

Articolo 22.

obbligo ed il decreto di cui al primo periodo disciplinano altresì i termini di avvio e conclusione dei lavori (marzo 2026), le modalità di erogazione e revoca delle risorse, i contenuti essenziali della documentazione di gara per il rispetto **del principio** DNSH (Do Not Significant Harm), previsto dall'articolo 17 del regolamento UE 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, ed ogni altro elemento utile per il rispetto delle disposizioni riportate nel PNRR per la gestione, controllo e valutazione della misura, ivi inclusi obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'articolo 34 del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, in base alle indicazioni riportate nell'atto di adesione ed obbligo di cui al primo periodo, e l'obbligo di alimentazione del sistema di monitoraggio. A seguito dell'assegnazione delle risorse, il Ministero dell'interno trasmette al Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri la lista dei CUP finanziati all'interno di ciascun piano integrato, per l'aggiornamento dell'anagrafe dei progetti nel sistema CUP.

11. Ai fini del rispetto del regolamento (UE) 2021/241, i soggetti attuatori assicurano l'alimentazione tempestiva del sistema di monitoraggio per la rilevazione puntuale dei dati di avanzamento attuativo degli interventi finanziati con particolare riferimento agli elementi anagrafici e identificativi dell'operazione, della localizzazione, dei soggetti correlati all'operazione, delle informazioni inerenti **alle** procedure di affidamento dei lavori, dei costi previsionali e delle relative voci di spesa, degli avanzamenti fisici, procedurali e finanziari, nonché dei collegati **obiettivi intermedi ( *milestone* ) e finali ( *target* )** e di ogni altro elemento necessario richiesto dalla regolamentazione attuativa del PNRR. Conservano, altresì, tutti gli atti e la relativa documentazione giustificativa su supporti informatici adeguati e li rendono disponibili per le attività di controllo e di *audit*, ivi inclusi quelli relativi all'individuazione delle progettualità di cui al comma 5. **Assicurano inoltre il rispetto del principio di « non arrecare un danno significativo all'ambiente » ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020.** Articolo 22.

*(Misure per agevolare la realizzazione degli interventi finanziati con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza volti a fronteggiare il rischio di alluvione e il rischio idrogeologico)*

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede all'assegnazione e al trasferimento alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano delle risorse finanziarie della missione 2, componente 4, del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), nella misura di 800 milioni di euro, finalizzate all'attuazione di nuovi interventi pubblici volti a fronteggiare il rischio di alluvione e il rischio idrogeologico rientranti nelle tipologie di cui all'articolo 25, comma 2, lettere *d*) ed *e*), del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, il cui coordinamento è attribuito al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, sulla base dei piani definiti d'intesa tra il citato Dipartimento, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano entro il 31 dicembre 2021 nel rispetto dei criteri stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2016, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 21 del 26 gennaio 2017. Con il medesimo decreto sono disciplinate anche le modalità di impiego delle citate risorse finanziarie e le relative modalità di gestione contabile.

*(Misure per agevolare la realizzazione degli interventi finanziati con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza volti a fronteggiare il rischio di alluvione e il rischio idrogeologico)*

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in **sede di** Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede all'assegnazione e al trasferimento alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano delle risorse finanziarie della missione 2, componente 4, del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), nella misura di 800 milioni di euro, finalizzate all'attuazione di nuovi interventi pubblici volti a fronteggiare il rischio di alluvione e il rischio idrogeologico rientranti nelle tipologie di cui all'articolo 25, comma 2, lettere *d*) ed *e*), del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, il cui coordinamento è attribuito al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, sulla base dei piani definiti d'intesa tra il citato Dipartimento, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano entro il 31 dicembre 2021 nel rispetto dei criteri stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2016, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 21 del 26 gennaio 2017. **Il decreto tiene conto, inoltre, della classificazione dei territori dei comuni collocati in aree interessate da fenomeni di dissesto idrogeologico ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera a), della legge 6 ottobre 2017, n. 158.** Con il medesimo decreto sono disciplinate anche le modalità di impiego delle citate risorse finanziarie e le relative modalità di gestione contabile.

**1-bis. Il decreto di cui al comma 1 può essere rimodulato, con le modalità previste dal medesimo comma 1, entro il 31 dicembre 2023, sulla base degli esiti del monitoraggio dello stato di attuazione degli interventi, anche ridefinendo la ripartizione su base territoriale delle risorse finanziarie, fermo restando il rispetto del termine ultimo per la realizzazione degli interventi stabilito al quarto trimestre dell'anno 2025. Le rimodulazioni possono essere elaborate integrando i criteri di riparto stabiliti dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2016 con ulteriori criteri, anche riferiti alla *performance* operativa dei soggetti attuatori degli interventi.**

**1-ter.** La ripartizione delle ulteriori risorse finanziarie della missione 2, componente 4, del Piano nazionale di ripresa e resilienza il cui coordinamento è attribuito al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, relative a interventi già individuati nell'ambito della programmazione delle risorse finanziarie di cui all'articolo 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e all'articolo 24-*quater* del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, finalizzate all'attuazione di interventi pubblici volti a fronteggiare il rischio di alluvione e il rischio idrogeologico, entro il limite di 400 milioni di euro, sulla base dei piani definiti d'intesa tra il citato Dipartimento e le regioni e le province autonome entro il 31 dicembre 2021 nel rispetto dei criteri stabiliti dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2016, può essere rimodulata entro il 31 dicembre 2023 con appositi decreti dei presidenti delle regioni e delle province autonome interessate, anche nella qualità di Commissari delegati titolari di contabilità speciali per l'attuazione di ordinanze di protezione civile, previa intesa con il capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, sulla base degli esiti del monitoraggio dello stato di attuazione degli interventi, anche ridefinendo la ripartizione su base territoriale delle risorse finanziarie, fermo restando il rispetto del termine ultimo per la realizzazione degli interventi stabilito al quarto trimestre dell'anno 2025.

**1-*quater*.** Il comma 3 dell'articolo 74-*bis* del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è abrogato.

**1-*quinquies*.** Dopo il comma 2-*bis* dell'articolo 147 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è inserito il seguente:

« **2-*ter*.** Entro il 1° luglio 2022, le gestioni del servizio idrico in forma autonoma per le quali l'ente di governo dell'ambito non si sia ancora espresso sulla ricorrenza dei requisiti per la salvaguardia di cui al comma 2-*bis*, lettera *b*), confluiscono nella gestione unica individuata dal medesimo ente. Entro il 30 settembre 2022, l'ente di governo dell'ambito provvede ad affidare al gestore unico tutte le gestioni non fatte salve ai sensi del citato comma 2-*bis* ».

**1-*sexies*.** Nell'individuazione degli interventi previsti dall'articolo 25, comma 2, lettere *d*) ed *e*),



Articolo 23.

*(Utilizzo risorse del Fondo Sviluppo e Coesione ed estensione delle procedure PNRR)*

1. All'articolo 1, comma 178, lettera *d*), sesto periodo, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo le parole « di immediato avvio dei lavori » sono inserite le seguenti: « o il completamento di interventi in corso, così come risultanti dai sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, fermi restando i requisiti di addizionalità e di ammissibilità della spesa a decorrere dal 1° gennaio 2021 ».

Capo III

SCUOLE INNOVATIVE, PROGETTI DI RILEVANTE INTERESSE NAZIONALE E MOBILITÀ DEI DOCENTI UNIVERSITARI

**del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, si dà conto della valutazione della ripetitività dei fenomeni alluvionali e di dissesto idrogeologico verificatisi nei territori interessati nel decennio precedente, dell'estensione sovracomunale del loro impatto nonché delle vittime eventualmente provocate dagli eventi medesimi.**

Articolo 23.

*(Utilizzo delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione ed estensione delle procedure PNRR)*

1. *Identico.*

**1-bis. Al Fondo per lo sviluppo e la coesione, relativamente agli interventi non ancora realizzati della programmazione 2014-2020 nonché agli interventi della programmazione 2021-2027, si applicano le misure di semplificazione di cui all'articolo 48, commi 2 e seguenti, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. 1-ter. Le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, possono essere utilizzate, su richiesta delle regioni interessate e previa deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile, su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai fini del cofinanziamento regionale, ai sensi del comma 52 dell'articolo 1 della medesima legge n. 178 del 2020, dei programmi cofinanziati dai fondi europei FESR e FSE plus della programmazione 2021-2027, al fine di ridurre nella misura massima di 15 punti la percentuale di tale cofinanziamento regionale. Le risorse assegnate ai sensi del comma 1 sono portate in prededuzione dalla quota da assegnare ai Piani di sviluppo e coesione (PSC) 2021-2027 delle medesime regioni interessate.**

Capo III

SCUOLE INNOVATIVE, PROGETTI DI RILEVANTE INTERESSE NAZIONALE E MOBILITÀ DEI DOCENTI UNIVERSITARI

Articolo 24.

*(Progettazione di scuole innovative)*

1. Al fine di attuare le azioni del Piano nazionale di ripresa e resilienza relative alla costruzione di scuole innovative dal punto di vista architettonico e strutturale, altamente sostenibili e con il massimo dell'efficienza energetica, inclusive e in grado di garantire una didattica basata su metodologie innovative e una piena fruibilità degli ambienti didattici, è prevista l'indizione di un concorso di progettazione di cui al Titolo VI, Capo IV, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Tale concorso è indetto dal Ministero dell'istruzione per le aree geografiche e gli enti locali individuati a seguito della procedura selettiva per l'attuazione delle misure della Missione 2 - Componente 3 - Investimento 1.1. In fase di attuazione l'intervento deve rispettare il principio di « non arrecare danno significativo all'ambiente » (DNSH), con riferimento al sistema di tassonomia delle attività ecosostenibili indicato all'articolo 17 del regolamento UE n. 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020.

2. Il concorso di progettazione è articolato in due gradi. Il primo grado è finalizzato alla presentazione di proposte di idee progettuali legate agli obiettivi di cui al comma 1. Il secondo grado, cui accedono le migliori proposte di idee progettuali, è volto alla predisposizione di progetti di fattibilità tecnica ed economica per ciascuno degli interventi individuati a seguito della procedura selettiva di cui al comma 1. L'intera procedura del concorso di progettazione deve concludersi entro centosessanta giorni dalla pubblicazione del bando di concorso, oltre il quale gli enti locali possono procedere autonomamente allo sviluppo della progettazione. Al termine del concorso di progettazione, tali progetti di fattibilità tecnica ed economica divengono di proprietà degli enti locali che attuano gli interventi. Ai vincitori del concorso di progettazione è corrisposto un premio ed è affidata, da parte dei suddetti enti locali, la realizzazione dei successivi livelli di progettazione, nonché la direzione dei lavori. Al fine di rispettare le tempistiche del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nell'ambito del concorso di progettazione sono nominate Commissioni giudicatrici per aree geografiche

Articolo 24.

*(Progettazione di scuole innovative)*

1. Al fine di attuare le azioni del Piano nazionale di ripresa e resilienza relative alla costruzione di scuole innovative dal punto di vista architettonico e strutturale, altamente sostenibili e con il massimo dell'efficienza energetica, inclusive e in grado di garantire una didattica basata su metodologie innovative e una piena fruibilità degli ambienti didattici, **anche attraverso un potenziamento delle infrastrutture per lo sport**, è prevista l'indizione di un concorso di progettazione di cui al Titolo VI, Capo IV, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Tale concorso è indetto dal Ministero dell'istruzione per le aree geografiche e gli enti locali individuati a seguito della procedura selettiva per l'attuazione delle misure della Missione 2 - Componente 3 - Investimento 1.1. In fase di attuazione l'intervento deve rispettare il principio di « non arrecare danno significativo all'ambiente » (DNSH), con riferimento al sistema di tassonomia delle attività ecosostenibili indicato all'articolo 17 del regolamento UE n. 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020.

2. Il concorso di progettazione è articolato in due gradi. Il primo grado è finalizzato alla presentazione di proposte di idee progettuali legate agli obiettivi di cui al comma 1. Il secondo grado, cui accedono le migliori proposte di idee progettuali, è volto alla predisposizione di progetti di fattibilità tecnica ed economica per ciascuno degli interventi individuati a seguito della procedura selettiva di cui al comma 1. L'intera procedura del concorso di progettazione deve concludersi entro centosessanta giorni dalla pubblicazione del bando di concorso, oltre il quale gli enti locali possono procedere autonomamente allo sviluppo della progettazione. Al termine del concorso di progettazione, tali progetti di fattibilità tecnica ed economica divengono di proprietà degli enti locali che attuano gli interventi. Ai vincitori del concorso di progettazione, **laddove in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi previsti dal bando di concorso per ogni singolo intervento**, è corrisposto un premio e sono affidate, da parte dei suddetti enti locali, la realizzazione dei successivi livelli di progettazione nonché la direzione dei lavori **con procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara**. Al fine di rispettare i tempi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, nell'ambito del concorso di progettazione sono nominate Commissioni

per il cui funzionamento è previsto un compenso definito con decreto del Ministero dell'istruzione, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nel limite massimo complessivo di euro 2.340.000,00.

3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari a 6.573.240 euro per l'anno 2022 e 9.861.360 euro per l'anno 2023, si provvede, quanto a 4.233.240 euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e quanto a 2.340.000 euro per l'anno 2022 e 9.861.360 euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 18 dicembre 1997, n. 440.

4. Le risorse di cui al Programma operativo complementare « Per la scuola. Competenze e ambienti per l'apprendimento » 2014-2020 del Ministero dell'istruzione sono trasferite, per l'importo di euro 62.824.159,15, al Programma operativo complementare « Governance e Capacità istituzionale » 2014-2020 dell'Agenzia per la coesione territoriale, sulla base di intesa tra il Ministro dell'istruzione e il Ministro per il sud e la coesione territoriale, per l'attuazione di misure di supporto alle istituzioni scolastiche e agli interventi di edilizia scolastica nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, individuati dal Ministero dell'istruzione in accordo con l'Agenzia per la coesione territoriale.

5. Per garantire una più efficace attuazione degli interventi previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, fino al completamento dello stesso e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, in deroga ai regolamenti di organizzazione vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto e nelle more del regolamento di organizzazione di cui all'articolo 64, comma 6-*sexies*, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, possono essere posti alle

giudicatrici per aree geografiche per il cui funzionamento è previsto un compenso definito con decreto del Ministero dell'istruzione, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nel limite massimo complessivo di euro 2.340.000,00.

3. *Identico.*

4. Le risorse di cui al Programma operativo complementare « Per la scuola. Competenze e ambienti per l'apprendimento » 2014-2020 del Ministero dell'istruzione sono trasferite, per l'importo di euro 62.824.159,15, al Programma operativo complementare « Governance e Capacità istituzionale » 2014-2020 dell'Agenzia per la coesione territoriale, sulla base di intesa tra il Ministro dell'istruzione e il Ministro per il Sud e la coesione territoriale, per l'attuazione di misure di supporto **tecnico-amministrativo** alle istituzioni scolastiche e, **per gli** interventi di edilizia scolastica, **agli enti locali**, nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, individuati dal Ministero dell'istruzione in accordo con l'Agenzia per la coesione territoriale.

5. Per garantire una più efficace attuazione degli interventi previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, fino al completamento dello stesso e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, in deroga ai regolamenti di organizzazione vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto e nelle more **dell'adozione** del regolamento di organizzazione di cui all'articolo 64, comma 6-*sexies*, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, possono essere posti alle dipendenze dell'apposita

dipendenze dell'apposita unità di missione di livello dirigenziale generale istituita dal Ministero dell'istruzione ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, anche gli uffici dirigenziali di livello non generale dell'amministrazione centrale del Ministero già esistenti e il cui ambito funzionale sia coerente con gli obiettivi e le finalità del Piano, individuati con decreto del Ministro dell'istruzione. Dall'attuazione del presente comma non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

6. Al decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 55, comma 1:

1) alla lettera a), dopo il numero 1) è inserito il seguente: « *1-bis*) Il Ministero dell'istruzione comunica al Prefetto competente per territorio gli interventi che ha autorizzato affinché il Prefetto possa monitorarne l'attuazione da parte degli enti locali mediante l'attivazione di tavoli di coordinamento finalizzati all'efficace realizzazione delle attività; »;

2) alla lettera b), numero 1), dopo le parole « del 12 febbraio 2021, » sono aggiunte le seguenti: « nonché dal regolamento (UE) 2020/2221, del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020, »;

b) all'articolo 64, comma 6-*sexies*, dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: « Nelle more dell'adozione del decreto del Presidente della Repubblica di cui al primo periodo, le tre posizioni dirigenziali di livello generale sono temporaneamente assegnate nel numero di una all'Ufficio di gabinetto e due ai rispettivi dipartimenti del Ministero dell'istruzione, per lo svolgimento di un incarico di studio, consulenza e ricerca per le esigenze connesse all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza. ».

unità di missione di livello dirigenziale generale istituita dal Ministero dell'istruzione ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, anche gli uffici dirigenziali di livello non generale dell'amministrazione centrale del Ministero già esistenti e il cui ambito funzionale sia coerente con gli obiettivi e le finalità del Piano, individuati con decreto del Ministro dell'istruzione. Dall'attuazione del presente comma non **devono derivare** nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

6. *Identico.*

**6-bis. Il termine massimo per l'aggiudicazione degli interventi a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 59, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che rientrano nel Piano nazionale di ripresa e resilienza è fissato con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'interno, non oltre il 31 marzo 2023 al fine di poter rispettare gli obiettivi del Piano. Articolo 24-*bis*.**

**(Sviluppo delle competenze digitali)**

**1. Al fine di consentire l'attuazione della linea**

**progettuale M4-C1 - Investimento 3.1 « Nuove competenze e nuovi linguaggi » del Piano nazionale di ripresa e resilienza, per favorire e migliorare l'apprendimento e le competenze digitali, a decorrere dall'anno scolastico 2022/2023 e per un triennio, il Piano nazionale di formazione dei docenti delle scuole di ogni ordine e grado, di cui all'articolo 1, comma 124, della legge 13 luglio 2015, n. 107, nell'ambito delle risorse ad esso destinate dal comma 125 del medesimo articolo 1 della legge n. 107 del 2015 e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, individua, tra le priorità nazionali, l'approccio agli apprendimenti della programmazione informatica (*coding*) e della didattica digitale.**

**2. Entro il termine dell'anno scolastico 2024/2025, con decreto del Ministro dell'istruzione sono integrati, ove non già previsti, gli obiettivi specifici di apprendimento e i traguardi di competenza delle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione e delle Indicazioni nazionali e delle Linee guida vigenti per le istituzioni scolastiche del secondo ciclo di istruzione.**

**3. A decorrere dall'anno scolastico 2025/2026, nelle scuole di ogni ordine e grado si persegue lo sviluppo delle competenze digitali, anche favorendo gli apprendimenti della programmazione informatica (*coding*), nell'ambito degli insegnamenti esistenti, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.**

Articolo 25.

*(Progetti di Rilevante Interesse Nazionale (PRIN))*

1. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, all'articolo 238, comma 4, sono aggiunti, infine, i seguenti periodi: « In attuazione degli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, presentato alla Commissione europea ai sensi degli articoli 18 e seguenti del regolamento (UE) 2021/241 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, le risorse di cui al secondo periodo, limitatamente all'anno 2021, possono essere utilizzate al fine di consentire lo scorrimento delle graduatorie del programma di Progetti di Rilevante Interesse Nazionale (PRIN) dell'anno

Articolo 25.

*(Progetti di Rilevante Interesse Nazionale (PRIN))*

1. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, all'articolo 238, comma 4, sono aggiunti, infine, i seguenti periodi: « In attuazione degli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, presentato alla Commissione europea ai sensi degli articoli 18 e seguenti del regolamento (UE) 2021/241 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, le risorse di cui al secondo periodo, limitatamente all'anno 2021, possono essere utilizzate al fine di consentire lo scorrimento delle graduatorie del programma di Progetti di Rilevante Interesse Nazionale (PRIN) dell'anno 2020. Con decreto del Ministero dell'università e della ricerca

2020. Con decreto del Ministero dell'università e della ricerca possono essere stabiliti l'importo massimo finanziabile e la valutazione minima per ciascun settore *European Research Council* (ERC), nell'ambito dei progetti eleggibili, ai fini dell'ammissione al finanziamento dei PRIN, anche se finanziati con risorse diverse da quelle di cui al presente comma. ».

**Articolo 25-bis.**

*(Misure di semplificazione nel campo della ricerca)*

**1.** Dopo l'articolo 4 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, è inserito il seguente:

« **Art. 4-bis.** - *(Disposizioni speciali per lo svolgimento di attività di ricerca nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza)* - **1.** Le attività di ricerca svolte dalle società a partecipazione pubblica e dagli enti pubblici di ricerca di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, per la realizzazione degli interventi compresi nel quadro di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza rientrano tra quelle perseguibili dalle amministrazioni pubbliche ai sensi del comma 2 dell'articolo 4 del presente decreto ».

**Articolo 25-ter.**

*(Progetto di rilevante interesse internazionale « Legacy Expo 2020 Dubai »)*

**1.** Al fine di conseguire gli obiettivi di internazionalizzazione della ricerca fissati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, nell'ambito della missione 4 « Istruzione e ricerca », componente 2 « Dalla ricerca all'impresa », anche per potenziare le competenze di supporto all'innovazione e per costruire percorsi ibridi interdisciplinari e interculturali e nuovi profili professionali su ambiti di rilevante interesse strategico, sono stanziati 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 per l'avvio e il primo sviluppo dei progetti di ricerca e alta formazione nella regione mediorientale di cui al comma 2, quale *legacy* della partecipazione italiana a Expo 2020 Dubai.

**2.** Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sentiti i Ministri della cultura e della salute e il Commissario generale di sezione per Expo 2020 Dubai dell'Italia, da adottare entro sessanta giorni dalla data di conclusione di Expo 2020 Dubai, sono individuate le modalità di coordinamento

**delle azioni di competenza delle amministrazioni coinvolte e di promozione dei progetti concernenti la realizzazione di un *campus* universitario arabo-mediterraneo, di un centro di ricerca e alta formazione per la digitalizzazione e ricostruzione dei beni culturali e per la produzione artistica e culturale legata all'intelligenza artificiale e alle nuove tecnologie e di un *campus* di ricerca e alta formazione sulla trasformazione del cibo ed è disposto il riparto delle risorse di cui al comma 1 tra i medesimi progetti.**

**3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.**

**4. Dall'attuazione del presente articolo, ad esclusione di quanto previsto dal comma 1, non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.**

Articolo 26.

*(Sostegno della mobilità, anche internazionale, dei docenti universitari)*

1. All'articolo 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo periodo è sostituito dal seguente: « Nell'ambito delle relative disponibilità di bilancio, e a valere sulle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, le università possono procedere alla copertura di posti di professore ordinario e associato e di ricercatore mediante chiamata diretta di studiosi stabilmente impegnati all'estero, ovvero presso istituti universitari o di ricerca esteri, anche se ubicati sul territorio italiano, in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario **da almeno un triennio**, che ricoprono una posizione accademica equipollente in istituzioni universitarie o di ricerca estere sulla base di tabelle di corrispondenza, aggiornate ogni tre

Articolo 26.

*(Sostegno della mobilità, anche internazionale, dei docenti universitari)*

1. *Identico:*

a) il primo periodo è sostituito dal seguente: « Nell'ambito delle relative disponibilità di bilancio e a valere sulle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, le università possono procedere alla copertura di posti di professore ordinario, **di professore** associato e di ricercatore mediante chiamata diretta di studiosi stabilmente impegnati all'estero **o** presso istituti universitari o di ricerca esteri, anche se ubicati **nel** territorio italiano, in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario, che ricoprono **da almeno un triennio** **presso** istituzioni universitarie o di ricerca estere una posizione accademica equipollente sulla base di tabelle di corrispondenza **definite e aggiornate** ogni tre anni dal Ministro dell'università e della ricerca,

anni, definite dal Ministro dell'Università e della ricerca, sentito il **Consiglio universitario nazionale**, ovvero ricerca, sentito il CUN, **ovvero che abbiano già** di studiosi che siano risultati vincitori nell'ambito di **svolto per chiamata diretta autorizzata dal Ministero dell'università e della ricerca nell'ambito del programma di rientro dei cervelli un periodo di almeno tre anni di ricerca e di docenza nelle università italiane e conseguito risultati scientifici congrui rispetto al posto per il quale ne viene proposta la chiamata**, ovvero di studiosi che siano risultati vincitori nell'ambito di specifici programmi di ricerca di alta qualificazione, identificati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, sentiti l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca e il Consiglio universitario nazionale, finanziati, in esito a procedure competitive finalizzate al finanziamento di progetti condotti da singoli ricercatori, da Amministrazioni centrali dello Stato, dall'Unione europea o da altre organizzazioni internazionali. »;

b) al terzo periodo le parole « Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca » sono sostituite dalle seguenti « Ministro dell'università e della ricerca » e dopo le parole « previo parere » sono inserite le seguenti: « , in merito alla coerenza del *curriculum* dello studioso con il settore concorsuale in cui è ricompreso il settore scientifico disciplinare per il quale viene effettuata la chiamata, nonché in merito al possesso dei requisiti per il riconoscimento della chiara fama ».

2. Alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 7, dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti:

« 5-bis. Nell'ambito delle relative disponibilità di bilanci, e a valere sulle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, e per far fronte a specifiche esigenze didattiche, di ricerca o di terza missione, le università possono procedere alla chiamata di professori ordinari e associati **già** in servizio da almeno cinque anni presso altre università nella fascia corrispondente a quella per la quale viene bandita la selezione, ovvero di studiosi stabilmente impiegati all'estero in attività di ricerca o di insegnamento che ricoprono una posizione accademica equipollente presso università straniere, sulla base di tabelle di corrispondenza, aggiornate ogni tre anni,

b) al terzo periodo le parole « Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca » sono sostituite dalle seguenti « Ministro dell'università e della ricerca » e dopo le parole « previo parere » sono inserite le seguenti: « , in merito alla coerenza del *curriculum* dello studioso con il settore concorsuale in cui è ricompreso il settore scientifico disciplinare per il quale viene effettuata la chiamata, nonché in merito al possesso dei requisiti per il riconoscimento della chiara fama, ».

2. *Identico:*

a) *identico:*

« 5-bis. Nell'ambito delle relative disponibilità di **bilancio** e a valere sulle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, per **fare** fronte a specifiche esigenze didattiche, di ricerca o di terza missione, le università possono procedere alla chiamata di professori ordinari e associati in servizio da almeno cinque anni presso altre università nella fascia corrispondente a quella per la quale viene bandita la selezione, ovvero di studiosi stabilmente **impegnati** all'estero in attività di ricerca o di insegnamento, che ricoprono **da almeno cinque anni** presso università straniere una posizione accademica equipollente sulla base di tabelle di corrispondenza definite e **aggiornate** ogni tre anni dal Ministro dell'università e della ricerca, sentito il **Consiglio**



definite dal Ministro dell'università e della ricerca, sentito il CUN, mediante lo svolgimento di procedure selettive in ordine alla rispondenza delle proposte progettuali presentate dal candidato alle esigenze didattiche, di ricerca o di terza missione espresse dalle università. Per le chiamate di professori ordinari ai sensi del primo periodo, ai candidati è richiesto il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per gli aspiranti commissari per le procedure di Abilitazione scientifica nazionale, di cui all'articolo 16. Le università pubblicano sul proprio sito l'avviso pubblico ai fini della raccolta delle manifestazioni di interesse per la copertura di posti di personale docente di cui al presente articolo. La presentazione della candidatura ai fini della manifestazione di interesse non dà diritto, in ogni caso, all'ammissione alle procedure d'accesso alle qualifiche del personale docente dell'Università. La proposta di chiamata viene deliberata dal Consiglio di Dipartimento con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori ordinari, nel caso di chiamata di un professore ordinario, ovvero dei professori ordinari e associati, nel caso di chiamata di un professore associato, e viene sottoposta, previo parere del Senato accademico, all'approvazione del Consiglio di Amministrazione, che si pronuncia entro il termine di trenta giorni. La proposta di chiamata può essere formulata anche direttamente dal Senato accademico, ferma restando l'approvazione del Consiglio di Amministrazione secondo le modalità di cui al secondo periodo.

*5-ter.* Alle procedure selettive di cui al comma *5-bis* possono partecipare anche dirigenti di ricerca e primi ricercatori presso gli enti pubblici di ricerca ovvero i soggetti inquadrati nei ruoli a tempo indeterminato, ovvero a tempo determinato ai sensi dell'articolo 1, commi 422 e seguenti della legge 27 dicembre 2017, n. 205, degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), che svolgano attività di ricerca traslazionale, preclinica e clinica **purché in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale nella qualifica corrispondente nel settore specifico**. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, sentito il Ministro della salute, sono stabilite le modalità attuative

**universitario nazionale**, mediante lo svolgimento di procedure selettive in ordine alla **corrispondenza** delle proposte progettuali presentate dal candidato alle esigenze didattiche, di ricerca o di terza missione espresse dalle università. Per le chiamate di professori ordinari ai sensi del primo periodo, ai candidati è richiesto il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per gli aspiranti commissari per le procedure di Abilitazione scientifica nazionale, di cui all'articolo 16. Le università pubblicano **nel proprio sito internet istituzionale** l'avviso pubblico ai fini della raccolta delle manifestazioni di interesse per la copertura di posti di personale docente di cui al presente articolo. La presentazione della candidatura ai fini della manifestazione di interesse non dà diritto, in ogni caso, all'ammissione alle procedure d'accesso alle qualifiche del personale docente dell'Università. La proposta di chiamata viene deliberata dal Consiglio di Dipartimento con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori ordinari, nel caso di chiamata di un professore ordinario, ovvero dei professori ordinari e associati, nel caso di chiamata di un professore associato, e viene sottoposta, previo parere del Senato accademico, all'approvazione del Consiglio di Amministrazione, che si pronuncia entro il termine di trenta giorni. La proposta di chiamata può essere formulata anche direttamente dal Senato accademico, ferma restando l'approvazione del Consiglio di Amministrazione secondo le modalità di cui al

*5-ter.* Alle procedure selettive di cui al comma *5-bis* possono partecipare anche dirigenti di ricerca e primi ricercatori presso gli enti pubblici di ricerca ovvero i soggetti inquadrati nei ruoli a tempo indeterminato, ovvero a tempo determinato ai sensi dell'articolo 1, commi 422 e seguenti della legge 27 dicembre 2017, n. 205, degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), che svolgano attività di ricerca traslazionale, preclinica e clinica. **Coloro che partecipano alle procedure di cui al presente comma devono essere in servizio da almeno cinque anni presso l'ente di appartenenza ed essere in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale per il settore concorsuale e la fascia a cui si riferisce la procedura.**

delle disposizioni di cui al presente comma.  
*5-quater.* Dalle disposizioni di cui ai commi *5-bis* e *5-ter* non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.  
».

*b)* all'articolo 18, comma 4, dopo le parole « università stessa » sono aggiunte le seguenti: « ovvero alla chiamata di cui all'articolo 7, comma *5-bis*. ».

*5-quater. Identico.* ».

*b)* all'articolo 18, comma 4, dopo le parole « università stessa » sono aggiunte le seguenti: « , ovvero alla chiamata di cui all'articolo 7, comma *5-bis* ».

***2-bis.* Dopo il comma 3 dell'articolo 11 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, sono inseriti i seguenti:**

**« *3-bis.* Nell'ambito delle relative disponibilità di bilancio e a valere sulle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, gli Enti possono procedere alla copertura di posti di primo ricercatore, primo tecnologo, dirigente di ricerca e dirigente tecnologo mediante chiamata diretta di personale in servizio con la medesima qualifica da almeno cinque anni presso altro Ente. Le chiamate sono effettuate mediante lo svolgimento di procedure selettive in ordine alla corrispondenza delle proposte progettuali presentate dal candidato alle esigenze del piano triennale di attività. Gli Enti pubblicano nel proprio sito *internet* l'avviso pubblico ai fini della raccolta delle manifestazioni di interesse per la copertura dei posti di cui al presente comma.**

***3-ter.* Alle procedure selettive di cui al comma *3-bis* possono partecipare anche professori universitari associati, per l'inquadramento come primo ricercatore o primo tecnologo, e professori universitari ordinari, per l'inquadramento come dirigente di ricerca o dirigente tecnologo, purché in servizio da almeno cinque anni presso l'università ».**

***2-ter.* Le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo sono stabilite con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, sentito il Ministro della salute.**

#### Capo IV SERVIZI DIGITALI

Articolo 27.  
*(Semplificazione e rafforzamento dei servizi digitali)*

1. Al fine di garantire semplificazione, maggiore efficienza e celerità d'azione nella realizzazione degli obiettivi di transizione digitale fissati dal Piano nazionale di ripresa e **di** resilienza, al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:

#### Capo IV SERVIZI DIGITALI E DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CRISI D'IMPRESA

Articolo 27.  
*(Semplificazione e rafforzamento dei servizi digitali)*

1. Al fine di garantire semplificazione, maggiore efficienza e celerità d'azione nella realizzazione degli obiettivi di transizione digitale fissati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3-*bis*, comma 1-*ter*, secondo periodo, dopo le parole « di cui all'articolo 64-*bis* » sono aggiunte le seguenti: « , di quello reso disponibile *on-line* dall'ANPR di cui all'articolo 62, ovvero recandosi presso l'ufficio anagrafe del proprio comune di residenza »;

b) all'articolo 5:

1) il comma 2-*bis* è abrogato;  
2) al comma 4 dopo le parole « linee guida per » sono inserite le seguenti: « l'attuazione del presente articolo e per »;

c) all'articolo 6-*quater*, comma 3, le parole « Al completamento dell'ANPR di cui all'articolo 62, » sono soppresse e, dopo le parole « al presente articolo nell'ANPR », sono aggiunte le seguenti: « e il Ministero dell'interno provvede costantemente all'aggiornamento e al trasferimento dei domicili digitali delle persone fisiche contenuti in ANPR nell'elenco di cui al presente articolo. Le funzioni di aggiornamento e trasferimento dei dati sono svolte con le risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. »;

d) all'articolo 32-*bis*, comma 1, le parole « , sentito il Comitato di indirizzo » sono soppresse;

e) articolo 62:

1) al comma 3, secondo periodo, dopo le parole « svolgimento delle proprie funzioni » sono inserite le seguenti: « , anche ampliando l'offerta dei servizi erogati *on-line* a cittadini e imprese, direttamente o tramite soggetti affidatari dei servizi »; dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: « I Comuni accedono alle informazioni anagrafiche contenute in ANPR, nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali e delle misure di sicurezza definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi del comma 6, lettera a), per l'espletamento, anche con modalità automatiche, delle verifiche necessarie all'erogazione dei propri servizi e allo svolgimento delle proprie funzioni. »;

2) al comma 5, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e garantiscono un costante allineamento dei propri archivi informatizzati con le anagrafiche contenute in ANPR ».  
2. All'articolo 21 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3-*bis*, comma 1-*ter*, secondo periodo, dopo le parole « di cui all'articolo 64-*bis* » sono aggiunte le seguenti: « , di quello reso disponibile *on-line* dall'**Anagrafe nazionale della popolazione residente** (ANPR) di cui all'articolo 62, ovvero recandosi presso l'ufficio anagrafe del proprio comune di residenza »;

b) *identica*;

c) all'articolo 6-*quater*, comma 3, le parole « Al completamento dell'ANPR di cui all'articolo 62, » sono soppresse e, dopo le parole « al presente articolo nell'ANPR », sono aggiunte le seguenti: « e il Ministero dell'interno provvede costantemente all'aggiornamento e al trasferimento dei domicili digitali delle persone fisiche contenuti **nell'**ANPR nell'elenco di cui al presente articolo. Le funzioni di aggiornamento e trasferimento dei dati sono svolte con le risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica »;

d) *identica*;

e) *identico*:

1) al comma 3, secondo periodo, dopo le parole « svolgimento delle proprie funzioni » sono inserite le seguenti: « , anche ampliando l'offerta dei servizi erogati *on-line* a cittadini e imprese, direttamente o tramite soggetti affidatari dei servizi »; dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: « I Comuni accedono alle informazioni anagrafiche contenute **nell'**ANPR, nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali e delle misure di sicurezza definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi del comma 6, lettera a), per l'espletamento, anche con modalità automatiche, delle verifiche necessarie all'erogazione dei propri servizi e allo svolgimento delle proprie funzioni. »;

2) al comma 5, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e garantiscono un costante allineamento dei propri archivi informatizzati con le anagrafiche contenute **nell'**ANPR ».

2. *Identico*.

1) al comma 1, la lettera *b*) è abrogata;  
2) al comma 4, il secondo e il terzo periodo sono soppressi e, all'ultimo periodo, le parole « le modalità di nomina, le attribuzioni e le regole di funzionamento del Comitato di indirizzo e » sono soppresse.

**2-bis.** Al fine di garantire all'autorità di vigilanza sui mercati finanziari maggiore celerità nella realizzazione degli obiettivi della transizione digitale, in coerenza con l'esigenza di rafforzare i servizi digitali anche in conformità al Piano nazionale di ripresa e resilienza, promuovendo lo sviluppo del processo di digitalizzazione dell'attività istituzionale della Commissione nazionale per le società e la borsa a tutela dei risparmiatori e del mercato finanziario, al Fondo istituito ai sensi dell'articolo 32-*ter*.1, comma 1, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono destinati 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Alle spese effettuate mediante le risorse di cui al presente comma non si applica l'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Nell'ambito delle risorse disponibili nel Fondo di cui al primo periodo, ferma restando la finalità di assicurare la gratuità dell'accesso alla procedura ivi prevista, possono essere finanziati progetti finalizzati all'ottimizzazione e all'evoluzione dell'architettura e delle infrastrutture dei sistemi informativi e dei servizi digitali, adeguando la capacità dei sistemi alle nuove esigenze applicative e infrastrutturali, anche in materia di sistemi di intelligenza artificiale, tecnofinanza e finanza sostenibile.

**2-ter.** All'articolo 128-*duodecies* del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:  
*a*) il comma 3-*bis* è abrogato;  
*b*) al comma 6, le parole: « e del comma 3-*bis* » sono sostituite dalle seguenti: « , e del comma 3 ».

**2-quater.** All'onere derivante dal comma 2-*bis*, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle

**finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.**

**2-quinquies.** Nell'ambito delle finalità di cui al comma 2-bis con riguardo all'esigenza di rafforzare i servizi digitali anche in conformità al Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché al fine di assicurare la trasformazione digitale dei servizi della pubblica amministrazione in coerenza con gli obiettivi e i tempi previsti dalla linea di intervento M1C1- riforma 1.3 del medesimo Piano, garantendo l'efficacia e l'efficienza dei processi di spesa nella fornitura di servizi digitali, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché la Commissione nazionale per le società e la borsa, a decorrere dall'anno finanziario 2022 e fino al termine di attuazione del predetto Piano nazionale di ripresa e resilienza, possono proporre, nell'ambito dei rispettivi bilanci di previsione o con i provvedimenti di assestamento dei bilanci stessi, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra gli stanziamenti previsti, nell'ambito delle proprie dotazioni finanziarie, per gli investimenti relativi alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione in attrezzature, quali i *server* e altri impianti informatici, e quelli relativi all'acquisizione di servizi *cloud* infrastrutturali. La vigilanza sulla corretta applicazione del presente comma da parte delle amministrazioni centrali dello Stato è assicurata dagli uffici centrali del bilancio. Per le amministrazioni pubbliche diverse dalle amministrazioni centrali dello Stato, i collegi di revisione dei conti e i collegi sindacali presso gli enti e organismi pubblici vigilano sulla corretta applicazione del presente comma nell'ambito dei compiti loro attribuiti dall'articolo 20 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123.

**2-sexies.** Il comma 1 dell'articolo 41 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è abrogato.

**2-septies.** All'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , nonché di organizzazione e gestione di una rete unitaria di connessione, di interoperabilità tra i sistemi informatici e di *software* alla quale i predetti Ordini e Federazioni

**regionali aderiscono obbligatoriamente concorrendo ai relativi oneri, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ».**  
**2-octies.** All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

**a)** al comma 341, la parola: « , 132 » è soppressa;  
**b)** al comma 344, la parola: « , 132 » è soppressa.

**2-novies.** Dopo il comma 2 dell'articolo 4 della legge 9 gennaio 2004, n. 4, è inserito il seguente: « **2-bis.** Nelle more dell'adozione della disciplina di recepimento della direttiva (UE) 2019/882 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, i siti *web* e le applicazioni mobili realizzati, alla data di pubblicazione delle linee guida di cui all'articolo 11 della presente legge, dai soggetti erogatori di cui all'articolo 3, comma 1-*bis*, sono adeguati alle disposizioni della presente legge in materia di rispetto dei requisiti di accessibilità entro il 28 giugno 2022 ».

**2-decies.** All'articolo 9-*bis* del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n.

**608, sono apportate le seguenti modificazioni:**

**a)** al comma 2, primo periodo, dopo le parole: « di associato in partecipazione con apporto lavorativo, » sono inserite le seguenti: « **nonché di lavoro intermediato da piattaforma digitale, comprese le attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente di cui all'articolo 67, comma 1, lettera l), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e dopo le parole: « data certa di trasmissione » sono inserite le seguenti: « , fatto salvo quanto previsto dal comma 2-*quinqies* »;**

**b)** dopo il comma 2-*ter* sono inseriti i seguenti: « **2-*quater*.** Ai fini degli adempimenti di cui al comma 2, si presume lavoro intermediato da piattaforma digitale la prestazione d'opera, compresa quella intellettuale, il cui corrispettivo è erogato dal committente tramite una piattaforma digitale.

**2-*quinqies*.** Nel caso di lavoro intermediato da piattaforma digitale, la comunicazione di cui al comma 2 è effettuata dal committente entro il ventesimo giorno del mese successivo all'instaurazione del rapporto di lavoro. In caso di stipulazione contestuale di due o più contratti di lavoro intermediato da piattaforma digitale, l'obbligo di cui al comma 2 può essere assolto mediante un'unica comunicazione contenente le generalità del committente e dei prestatori

**d'opera, la data di inizio e di cessazione della prestazione, la durata presunta, espressa in ore, della prestazione e l'inquadramento contrattuale. Le modalità di trasmissione della comunicazione sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione ».**

**2-undecies. Il direttore dell'Agenzia delle entrate, con proprio provvedimento, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, provvede all'aggiornamento dell'elenco dei soggetti abilitati all'accesso al sistema telematico dell'Agenzia delle entrate per la consultazione delle planimetrie catastali, di cui all'articolo 2 del provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio 16 settembre 2010, pubblicato nel sito *internet* della medesima Agenzia, al fine di inserire in tale elenco anche i soggetti iscritti al repertorio delle notizie economiche e amministrative, tenuto dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nella sezione agenti immobiliari che siano muniti di delega espressa da parte dell'intestatario catastale.**

Articolo 28.

*(Servizio di collegamento delle imprese alla Piattaforma Digitale Nazionale Dati)*

1. Nell'ambito dell'intervento « Servizi digitali e cittadinanza digitale » del Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), numero 1), del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, le Camere di commercio, per il tramite del gestore del sistema informativo nazionale di cui all'articolo 8, comma 6, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, mettono a disposizione delle imprese il servizio dedicato di collegamento telematico con la Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND) di cui all'articolo 50-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, che consente alle imprese di effettuare controlli automatizzati e di acquisire certificati relativi ai propri fatti, stati e qualità.

2. Al fine di predisporre sistemi informativi necessari per la messa a disposizione del servizio di cui al comma 1, consentire l'erogazione del servizio e garantirne lo sviluppo e la manutenzione fino al 2023, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del

Articolo 28.

*(Servizio di collegamento delle imprese alla Piattaforma Digitale Nazionale Dati)*

1. Nell'ambito dell'intervento « Servizi digitali e cittadinanza digitale » del Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), numero 1), del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, le Camere di commercio, **industria, artigianato e agricoltura**, per il tramite del gestore del sistema informativo nazionale di cui all'articolo 8, comma 6, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, mettono a disposizione delle imprese il servizio dedicato di collegamento telematico con la Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND) di cui all'articolo 50-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, che consente alle imprese di effettuare controlli automatizzati e di acquisire certificati relativi ai propri fatti, stati e qualità.

2. Al fine di predisporre sistemi informativi necessari per la messa a disposizione del servizio di cui al comma 1, consentire l'erogazione del servizio e garantirne lo sviluppo e la manutenzione fino al 2023, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è stipulata una convenzione tra

presente decreto, è stipulata una convenzione tra la struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, il Ministero dello sviluppo economico, Unioncamere e Infocamere in qualità di gestore del servizio, sentita l'AgID e la società di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, che disciplina il cronoprogramma di attuazione, le regole tecniche, le modalità di funzionamento, nonché la misura e le modalità di erogazione del finanziamento del progetto sulla base dei costi sostenuti. La struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale comunica con cadenza semestrale al Ministero dell'economia e delle finanze, anche sulla base dei dati e delle informazioni ricavabili dai sistemi di monitoraggio di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge n. 59 del 2021, le risorse utilizzate, lo stato di attuazione degli interventi e gli obiettivi conseguiti. Agli oneri derivanti dal presente comma per la realizzazione della piattaforma, nel limite massimo di 1 milione di euro per l'anno 2021, 6 milioni di euro per l'anno 2022 e 3 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede a valere sulle risorse degli interventi di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), numero 1), del decreto-legge n. 59 del 2021.

3. A decorrere dal 2024, con decreto del Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, adottato di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono definiti gli oneri a carico delle imprese che usufruiscono del servizio di cui al comma 1, al fine di assicurare la remunerazione dei costi a regime per l'erogazione del servizio e lo sviluppo e la manutenzione dell'infrastruttura abilitante da parte del gestore informatico del servizio.

la struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, il Ministero dello sviluppo economico, Unioncamere e Infocamere in qualità di gestore del servizio, **sentite** l'AgID e la società di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, che disciplina il cronoprogramma di attuazione, le regole tecniche, le modalità di funzionamento, nonché la misura e le modalità di erogazione del finanziamento del progetto sulla base dei costi sostenuti. La struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale comunica con cadenza semestrale al Ministero dell'economia e delle finanze, anche sulla base dei dati e delle informazioni ricavabili dai sistemi di monitoraggio di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge n. 59 del 2021, le risorse utilizzate, lo stato di attuazione degli interventi e gli obiettivi conseguiti. Agli oneri derivanti dal presente comma per la realizzazione della piattaforma, nel limite massimo di 1 milione di euro per l'anno 2021, 6 milioni di euro per l'anno 2022 e 3 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede a valere sulle risorse **destinate agli** interventi di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), numero 1), del decreto-legge n. 59 del 2021.

3. *Identico.*

**3-bis. Al fine di semplificare e di agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza nonché di consentire l'accelerazione degli investimenti ivi previsti, all'articolo 54-ter, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:**  
**a) le parole: « ad acta » sono soppresse;**



**b) dopo le parole: « delle predette » è inserita la seguente: « nuove »;**  
**c) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , scelto tra i segretari generali delle camere di commercio accorpate o tra il personale dirigenziale delle amministrazioni pubbliche o tra soggetti di comprovata esperienza professionale. Gli organi delle camere di commercio accorpate e ridefinite ai sensi del presente comma decadono a decorrere dalla nomina dei commissari di cui al primo periodo ».**

**Articolo 28-bis.**

***(Piattaforma digitale per l'erogazione di benefici economici concessi dalle amministrazioni pubbliche)***

**1. Nell'ambito dell'intervento « Servizi digitali e cittadinanza digitale » del Piano nazionale per gli investimenti complementari, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), numero 1, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, al fine di incentivare la digitalizzazione dei pagamenti della pubblica amministrazione, di uniformare i processi di erogazione dei benefici economici concessi dalle amministrazioni pubbliche e di consentire un più efficiente controllo della spesa pubblica, i benefici economici concessi da un'amministrazione pubblica di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a favore di persone fisiche o giuridiche residenti nel territorio dello Stato e destinati a specifici acquisti da effettuare attraverso terminali di pagamento (POS) fisici o virtuali possono essere erogati, nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente, mediante utilizzo della piattaforma tecnologica prevista all'articolo 5, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.**

**2. I servizi di progettazione, di realizzazione e di gestione del sistema informatico destinato all'erogazione dei benefici economici di cui al comma 1 sono svolti dalla società di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12.**

**3. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali per gli aspetti di competenza, sono**

**definiti il cronoprogramma procedurale per la progettazione e la realizzazione dell'infrastruttura tecnologica per l'erogazione dei benefici di cui al presente articolo, nonché le modalità di attuazione del medesimo articolo, comprese le modalità di funzionamento della piattaforma di cui al comma 1, stabilendo, in particolare, le modalità di colloquio con i sistemi informativi utilizzati dalle amministrazioni pubbliche per la gestione contabile della spesa, di erogazione e di fruizione uniformi dei benefici, di verifica del rispetto dei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, nonché di remunerazione del servizio da parte delle amministrazioni pubbliche che intendono avvalersene al fine di coprire i costi di gestione della piattaforma e di garantirne l'autosostenibilità a regime. Le amministrazioni pubbliche di cui al citato articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 determinano i casi di utilizzo della piattaforma di cui al comma 1 del presente articolo, nel rispetto delle modalità di funzionamento stabilite dal decreto di cui al primo periodo del presente comma. Agli oneri derivanti dall'utilizzo della piattaforma di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche provvedono a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente.**

**4. La struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale comunica, con cadenza semestrale, al Ministero dell'economia e delle finanze, anche sulla base dei dati e delle informazioni rilevati dai sistemi di monitoraggio di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, le risorse utilizzate, lo stato di attuazione degli interventi e gli obiettivi conseguiti.**

**5. Il Ministero dell'economia e delle finanze stipula, a titolo non oneroso, una o più convenzioni con la società di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, al fine di definire le modalità e i tempi di comunicazione dei flussi contabili relativi ai benefici di cui al comma 1 del presente articolo nonché le modalità di accreditamento dei medesimi benefici.**

**6. Agli oneri derivanti dalla progettazione e dalla realizzazione dell'infrastruttura per l'erogazione dei benefici di cui al presente articolo, nel limite massimo di 4 milioni di euro per l'anno 2022 e di**

**1,5 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), numero 1, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101. Quanto alla copertura degli oneri di gestione e funzionamento della piattaforma di cui al comma 1 del presente articolo, pari a 1 milione di euro per l'anno 2022 e a 3,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede ai sensi del comma 3 del presente articolo e, per l'eventuale parte residua, a valere sulle risorse del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri per la quota riferibile al Fondo per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione di cui all'articolo 239 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.**

Articolo 29.

*(Fondo per la Repubblica Digitale)*

1. Nell'ambito dell'intervento « Servizi digitali e competenze digitali » del Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), numero 2), del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, in via sperimentale, per gli anni 2022, 2023, 2024, 2025 e 2026, è istituito il « Fondo per la Repubblica Digitale », alimentato dai versamenti effettuati su un apposito conto corrente postale dalle fondazioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, nell'ambito della propria attività istituzionale. Le modalità di gestione del conto di cui al presente comma sono definite nel protocollo d'intesa di cui al comma 3.

2. Il Fondo è destinato esclusivamente al sostegno di progetti rivolti alla formazione e all'inclusione digitale, con la finalità di accrescere le competenze digitali, anche migliorando i corrispondenti indicatori del *Digital Economy and Society Index (DESI)* della Commissione europea.

3. Con protocollo d'intesa stipulato tra le fondazioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite, le modalità di intervento del Fondo di cui al comma 1 e sono individuate le caratteristiche, le modalità di valutazione, selezione e monitoraggio dei progetti da

Articolo 29.

*(Fondo per la Repubblica Digitale)*

1. *Identico.*

2. Il Fondo è destinato esclusivamente al sostegno di progetti rivolti alla formazione e all'inclusione digitale, con la finalità di accrescere le competenze digitali, anche **allo scopo di migliorare** i corrispondenti indicatori del *Digital Economy and Society Index (DESI)* della Commissione europea.

3. Con protocollo d'intesa stipulato tra le fondazioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità di intervento del Fondo di cui al comma 1 e sono individuate le caratteristiche, le modalità di valutazione, selezione e monitoraggio dei progetti da finanziare, al fine di assicurare la trasparenza, il migliore utilizzo delle

finanziare, al fine di assicurare la trasparenza, il migliore utilizzo delle risorse e l'efficacia degli interventi. Con il protocollo di cui al primo periodo, sono altresì regolate le modalità di organizzazione e governo del medesimo Fondo.

4. Con il protocollo d'intesa di cui al comma 3 sono altresì definite le modalità di costituzione del Comitato strategico di indirizzo, il numero dei componenti e le regole di funzionamento dello stesso. Al predetto Comitato è affidato il compito di definire le linee strategiche e le priorità d'azione per l'utilizzo del Fondo di cui al comma 1, nonché la verifica dei processi di selezione e di valutazione dei progetti in considerazione della capacità degli stessi di accrescere il livello delle competenze digitali dei cittadini e della coerenza con le linee strategiche. Lo stesso protocollo d'intesa definisce le modalità di costituzione del Comitato scientifico indipendente a cui è affidato il compito di monitorare e valutare l'efficacia *ex post* degli interventi finanziati. La partecipazione ai Comitati di cui al presente comma non dà diritto a retribuzioni, compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o emolumenti comunque denominati. Dall'attuazione del presente comma non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

5. Agli enti di cui al comma 1 è riconosciuto un contributo, sotto forma di credito d'imposta, pari al 65 per cento dei versamenti effettuati al Fondo di cui al medesimo comma 1 per gli anni 2022 e 2023 e al 75 per cento per gli anni 2024, 2025 e 2026. Il contributo è assegnato secondo l'ordine temporale in cui le fondazioni comunicano l'impegno a finanziare i progetti individuati secondo il protocollo d'intesa di cui al comma 3, fino a esaurimento delle risorse disponibili che vengono individuate con uno o più decreti del Presidente del consiglio dei ministri o del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica o la transizione

risorse e l'efficacia degli interventi. Con il protocollo di cui al primo periodo, sono altresì regolate le modalità di organizzazione e governo del medesimo Fondo. **Nel definire le modalità di intervento del Fondo si tiene conto del principio di omogeneità territoriale nazionale.**

4. Con il protocollo d'intesa di cui al comma 3 sono altresì **definiti** le modalità di costituzione del Comitato strategico di indirizzo, il numero dei componenti e le regole di funzionamento dello stesso. Al predetto Comitato è affidato il compito di definire le linee strategiche e le priorità d'azione per l'utilizzo del Fondo di cui al comma 1, nonché la verifica dei processi di selezione e di valutazione dei progetti in considerazione della capacità degli stessi di accrescere il livello delle competenze digitali dei cittadini e della coerenza con le linee strategiche. Lo stesso protocollo d'intesa definisce le modalità di costituzione del Comitato scientifico indipendente a cui è affidato il compito di monitorare e valutare l'efficacia *ex post* degli interventi finanziati. La partecipazione ai Comitati di cui al presente comma non dà diritto a retribuzioni, compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o emolumenti comunque denominati. Dall'attuazione del presente comma **non devono derivare** nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**4-bis. A decorrere dal 31 gennaio 2022 e fino alla completa realizzazione dei progetti, il Comitato strategico di cui al comma 4 presenta annualmente alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano una relazione sulla ripartizione territoriale del programma e degli interventi finanziati ai sensi del comma 2.**

5. **Alle fondazioni** di cui al comma 1 è riconosciuto un contributo, sotto forma di credito d'imposta, pari al 65 per cento dei versamenti effettuati al Fondo di cui al medesimo comma 1 per gli anni 2022 e 2023 e al 75 per cento per gli anni 2024, 2025 e 2026. Il contributo è assegnato secondo l'ordine temporale in cui le fondazioni comunicano l'impegno a finanziare i progetti individuati secondo il protocollo d'intesa di cui al comma 3, fino a esaurimento delle risorse disponibili che vengono individuate con uno o più decreti del Presidente del consiglio dei ministri o del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica o la transizione digitale a valere sulle risorse del bilancio autonomo della Presidenza del consiglio dei ministri

digitale a valere sulle risorse del bilancio autonomo della Presidenza del consiglio dei ministri anche in relazione alle risorse di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), punto 2, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101. Il credito è riconosciuto dall'Agenzia delle entrate con apposita comunicazione che dà atto della trasmissione della delibera di impegno irrevocabile al versamento al Fondo delle somme da ciascuna stanziare, nei termini e secondo le modalità previsti nel protocollo d'intesa. Dell'eventuale mancato versamento al Fondo delle somme indicate nella delibera di impegno rispondono solidalmente tutte le fondazioni aderenti allo stesso. Il credito è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di riconoscimento e può essere utilizzato esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal periodo d'imposta nel quale lo stesso è stato riconosciuto. Il credito d'imposta di cui al presente comma è cedibile dai soggetti di cui al comma 1, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 1260 e seguenti del codice civile e previa adeguata dimostrazione dell'effettività del diritto al credito medesimo, a intermediari bancari, finanziari e assicurativi. La cessione del credito d'imposta è esente dall'imposta di registro. Al credito d'imposta non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono definite le procedure per la concessione del contributo di cui al comma 5, nel rispetto del limite di spesa stabilito.

7. La struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale comunica con cadenza semestrale al Ministero dell'economia e delle finanze, anche sulla base dei dati e delle informazioni ricavabili dai sistemi di monitoraggio di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge n. 59 del 2021, le risorse utilizzate, lo stato di attuazione degli

anche in relazione alle risorse di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), punto 2, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101. Il credito è riconosciuto dall'Agenzia delle entrate con apposita comunicazione che dà atto della trasmissione della delibera di impegno irrevocabile al versamento al Fondo delle somme da ciascuna stanziare, nei termini e secondo le modalità previsti nel protocollo d'intesa. Dell'eventuale mancato versamento al Fondo delle somme indicate nella delibera di impegno rispondono solidalmente tutte le fondazioni aderenti allo stesso. Il credito è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di riconoscimento e può essere utilizzato esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal periodo d'imposta nel quale lo stesso è stato riconosciuto. Il credito d'imposta di cui al presente comma è cedibile dai soggetti di cui al comma 1, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 1260 e seguenti del codice civile e previa adeguata dimostrazione dell'effettività del diritto al credito medesimo, a intermediari bancari, finanziari e assicurativi. La cessione del credito d'imposta è esente dall'imposta di registro. Al credito d'imposta non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

6. *Identico.*

7. *Identico.*

interventi e gli obiettivi conseguiti.

Articolo 30.

*(Digitalizzazione dell'intermodalità e della logistica integrata)*

1. Al fine di accelerare l'implementazione e il potenziamento della Piattaforma per la gestione della rete logistica nazionale in coerenza con il cronoprogramma previsto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono trasferite al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili le funzioni di soggetto attuatore di cui all'articolo 61-*bis* del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.

2. Gli effetti delle convenzioni previste dall'articolo 1, comma 456, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dall'articolo 61-*bis*, comma 5, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dall'articolo 1, comma 211, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dall'articolo 4-*bis*, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, dall'articolo 16-*ter* del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge ~~del~~ 3 agosto 2017, n. 123, dall'articolo 1, comma 583, legge 27 dicembre 2017, n. 205, e dall'articolo 11-*bis*, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, ove non già scadute, cessano alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili provvede, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nei limiti delle risorse previste dai relativi stanziamenti o autorizzazioni di spesa:

a) all'accertamento e all'erogazione al precedente soggetto attuatore dei contributi eventualmente ancora dovuti in relazione alle attività specificamente previste dalle convenzioni stipulate, in attuazione dell'articolo 1, comma 456, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dell'articolo 61-*bis*, comma 5, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e dell'articolo 1, comma 211, della legge 24 dicembre 2012, n. 228;

Articolo 30.

*(Digitalizzazione dell'intermodalità e della logistica integrata)*

1. *Identico.*

2. Gli effetti delle convenzioni previste dall'articolo 1, comma 456, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dall'articolo 61-*bis*, comma 5, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dall'articolo 1, comma 211, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dall'articolo 4-*bis*, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, dall'articolo 16-*ter* del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, dall'articolo 1, comma 583, **della** legge 27 dicembre 2017, n. 205, e dall'articolo 11-*bis*, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, ove non già scadute, cessano alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili provvede, entro **centoventi** giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nei limiti delle risorse previste dai relativi stanziamenti o autorizzazioni di spesa:

a) *identica*;

b) in relazione alle convenzioni stipulate in attuazione dell'articolo 4-*bis*, comma 2, del decreto-legge n. 243 del 2016 e dell'articolo 16-*ter* del decreto-legge n. 91 del 2017, nonché in relazione alle attività previste dall'articolo 11-*bis*, comma 1, del decreto-legge n. 124 del 2019, al rimborso, fatti salvi i pagamenti già effettuati, in favore del precedente soggetto attuatore dei soli costi dallo stesso sostenuti e documentati, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, e strettamente afferenti le attività previste dalle citate disposizioni.

4. Entro il medesimo termine di cui al comma 3, il precedente soggetto attuatore provvede a mettere a disposizione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili tutto quanto realizzato o in corso di realizzazione in attuazione delle convenzioni e delle disposizioni indicate nello stesso comma 3, nonché quanto necessario per assicurare il funzionamento della piattaforma per la gestione della rete logistica nazionale di cui all'articolo 61-*bis*, comma 4, del decreto-legge n. 1 del 2012.

5. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili può avvalersi, mediante apposita convenzione ed a valere sulle risorse di cui all'articolo 11-*bis*, comma 1, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, nel limite di euro 58.334, per l'anno 2021, e di euro 700.000 annui a decorrere dall'anno 2022, della società Rete Autostrade Mediterranee per la logistica, le infrastrutture ed i trasporti S.p.A.

6. Fermo restando quanto previsto dal comma 5, al fine di far fronte alle ulteriori attività derivanti dall'attuazione degli interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza, la società Rete Autostrade Mediterranee per la logistica, le infrastrutture ed i trasporti S.p.A. è autorizzata, in deroga all'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, ad assumere a tempo indeterminato 19 unità di personale non dirigenziale, con comprovata competenza in materia di logistica e di logistica digitale, di cui due quadri, da inquadrare in base al vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro. La società Rete Autostrade Mediterranee per la logistica, le infrastrutture ed i trasporti S.p.A.

b) in relazione alle convenzioni stipulate in attuazione dell'articolo 4-*bis*, comma 2, del decreto-legge n. 243 del 2016 e dell'articolo 16-*ter* del decreto-legge n. 91 del 2017, nonché in relazione alle attività previste dall'articolo 11-*bis*, comma 1, del decreto-legge n. 124 del 2019, al rimborso, fatti salvi i pagamenti già effettuati, in favore del precedente soggetto attuatore dei soli costi, **derivanti da obbligazioni giuridicamente vincolanti**, dallo stesso sostenuti e documentati, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, e strettamente afferenti **alle** attività previste dalle citate disposizioni.

4. *Identico.*

5. *Identico.*

6. Fermo restando quanto previsto dal comma 5, al fine di far fronte alle ulteriori attività derivanti dall'attuazione degli interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza, la società Rete Autostrade Mediterranee per la logistica, le infrastrutture ed i trasporti S.p.A. è autorizzata, in deroga all'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, ad assumere a tempo indeterminato 19 unità di personale non dirigenziale, con comprovata competenza **multidisciplinare** in materia di logistica e di logistica digitale, di cui due quadri, da inquadrare in base al vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro. La società Rete Autostrade Mediterranee per la logistica, le infrastrutture ed i trasporti S.p.A. provvede al reclutamento del

provvede al reclutamento del personale di cui al primo periodo mediante apposita selezione ai sensi dell'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 119.000 euro per l'anno 2021 e a 1.426.000 euro a decorrere dall'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5-*quinquies*, comma 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.

personale di cui al primo periodo mediante apposita selezione ai sensi dell'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 119.000 euro per l'anno 2021 e a 1.426.000 euro **annui** a decorrere dall'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5-*quinquies*, comma 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.

**6-bis. Ai fini dell'autorizzazione delle opere concernenti la realizzazione di centri intermodali ferroviari in aree adiacenti ai porti, le medesime aree sono equiparate alle zone territoriali omogenee B previste dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, ai fini dell'applicabilità della disciplina stabilita dall'articolo 142, comma 2, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.**

**Articolo 30-bis.**

***(Intermodalità e logistica integrata: processi di innovazione e razionalizzazione delle attività logistiche)***

**1. In attuazione della missione 3 - componente 2 - « Intermodalità e logistica integrata », nell'ambito della riforma 2.3, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, e al fine di favorire ulteriormente i processi di innovazione e razionalizzazione delle attività logistiche, al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:**

**a) l'articolo 1696 è sostituito dal seguente:**

**« Art. 1696. - *(Limiti al risarcimento del danno per perdita o avaria delle cose trasportate)* - Il danno derivante da perdita o da avaria si calcola secondo il prezzo corrente delle cose trasportate nel luogo e nel tempo della riconsegna. Il risarcimento dovuto dal vettore non può essere superiore a 1 euro per ogni chilogrammo di peso lordo della merce perduta o avariata nei trasporti nazionali terrestri e all'importo di cui all'articolo 23, paragrafo 3, della Convenzione relativa al contratto di trasporto internazionale di merci su strada, con Protocollo, firmata a Ginevra il 19 maggio 1956, ratificata ai sensi della legge 6 dicembre 1960, n. 1621, nei trasporti internazionali terrestri, ovvero ai limiti previsti dalle convenzioni internazionali o dalle leggi nazionali applicabili per i trasporti aerei, marittimi, fluviali e ferroviari, sempre che**



**ricorrano i presupposti ivi previsti per il sorgere della responsabilità del vettore.**

**Nel caso in cui il trasporto sia effettuato per il tramite di più mezzi vettoriali di natura diversa e non sia possibile distinguere in quale fase del trasporto si sia verificato il danno, il risarcimento dovuto dal vettore non può in ogni caso essere superiore a 1 euro per ogni chilogrammo di peso lordo della merce perduta o avariata nei trasporti nazionali e a 3 euro per ogni chilogrammo di peso lordo della merce perduta o avariata nei trasporti internazionali.**

**Le disposizioni dei commi primo, secondo e terzo non sono derogabili a favore del vettore se non nei casi e con le modalità previsti dalle leggi speciali e dalle convenzioni internazionali applicabili.**

**Il vettore non può avvalersi della limitazione della responsabilità prevista a suo favore dal presente articolo ove sia fornita la prova che la perdita o l'avaria della merce sono stati determinati da dolo o colpa grave del vettore o dei suoi dipendenti e preposti, ovvero di ogni altro soggetto di cui egli si sia avvalso per l'esecuzione del trasporto, quando tali soggetti abbiano agito nell'esercizio delle loro funzioni »;**

**b) l'articolo 1737 è sostituito dal seguente:**

**« Art. 1737. - (*Nozione*) - Il contratto di spedizione è un mandato con il quale lo spedizioniere assume l'obbligo di concludere in nome proprio e per conto del mandante o, se dotato di poteri di rappresentanza, in nome e per conto del mandante, uno o più contratti di trasporto con uno o più vettori e di compiere le operazioni accessorie »;**

**c) l'articolo 1739 è sostituito dal seguente:**

**« Art. 1739. - (*Obblighi dello spedizioniere*) - Nell'esecuzione del mandato lo spedizioniere è tenuto a osservare le istruzioni del mandante. Lo spedizioniere non ha l'obbligo di provvedere all'assicurazione delle cose spedite, salva espressa richiesta del mandante »;**

**d) l'articolo 1741 è sostituito dal seguente:**

**« Art. 1741. - (*Spedizioniere vettore*) - Lo spedizioniere che con mezzi propri o altrui assume l'esecuzione del trasporto, in tutto o in parte, ha gli obblighi e i diritti del vettore. Nell'ipotesi di perdita o avaria delle cose spedite, si applica l'articolo 1696 »;**

**e) l'articolo 2761 è sostituito dal seguente:**

**« Art. 2761. - (*Crediti del vettore, dello spedizioniere, del mandatario, del depositario e del sequestratario*) - I crediti dipendenti dal contratto di trasporto e di spedizione e quelli per le spese**

**d'imposta anticipate dal vettore o dallo spedizioniere hanno privilegio sulle cose trasportate o spedite finché queste rimangono presso di lui. Tale privilegio può essere esercitato anche su beni oggetto di un trasporto o di una spedizione diversi da quelli per cui è sorto il credito purché tali trasporti o spedizioni costituiscano esecuzione di un unico contratto per prestazioni periodiche o continuative.**

**I crediti derivanti dall'esecuzione del mandato hanno privilegio sulle cose del mandante che il mandatario detiene per l'esecuzione del mandato. Qualora il mandatario abbia provveduto a pagare i diritti doganali per conto del mandante, il suo credito ha il privilegio di cui all'articolo 2752. I crediti derivanti dal deposito o dal sequestro convenzionale a favore del depositario e del sequestratario hanno parimenti privilegio sulle cose che questi detengono per effetto del deposito o del sequestro.**

**Si applicano a questi privilegi le disposizioni del secondo e del terzo comma dell'articolo 2756 ».**

**Articolo 30-ter.**  
*(Interoperabilità tra la piattaforma telematica nazionale per la composizione negoziata per la soluzione delle crisi d'impresa e altre banche di dati)*

**1. La piattaforma telematica nazionale istituita ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 2021, n. 147, è collegata alla Centrale dei rischi della Banca d'Italia e alle banche di dati dell'Agenzia delle entrate, dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'agente della riscossione.**

**2. L'esperto nominato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 2021, n. 147, accede alle banche di dati di cui al comma 1, previo consenso prestato dall'imprenditore ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ed estrae la documentazione e le informazioni necessarie per l'avvio o la prosecuzione delle trattative con i creditori e con le parti interessate.**

**3. L'accesso ai dati attraverso la piattaforma telematica di cui al comma 1 non modifica la disciplina relativa alla titolarità del trattamento, ferme restando le specifiche responsabilità ai sensi dell'articolo 28 del citato regolamento (UE)**

**2016/679 spettanti al soggetto gestore della piattaforma nonché le responsabilità dei soggetti che trattano i dati in qualità di titolari autonomi del trattamento.**

**Articolo 30-*quater*.**

***(Scambio di documentazione e di dati contenuti nella piattaforma telematica nazionale per la composizione negoziata per la soluzione delle crisi d'impresa tra l'imprenditore e i creditori)***

**1. I creditori accedono alla piattaforma telematica nazionale di cui all'articolo 30-*ter*, comma 1, e inseriscono al suo interno le informazioni sulla propria posizione creditoria e i dati eventualmente richiesti dall'esperto di cui al medesimo articolo 30-*ter*, comma 2. Essi accedono ai documenti e alle informazioni inseriti nella piattaforma dall'imprenditore al momento della presentazione dell'istanza di nomina dell'esperto indipendente o nel corso delle trattative. La documentazione e le informazioni inserite nella piattaforma sono accessibili previo consenso prestato, dall'imprenditore e dal singolo creditore, ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.**

**Articolo 30-*quinquies*.**

***(Istituzione di un programma informatico per la sostenibilità del debito e l'elaborazione di piani di rateizzazione automatici nell'ambito della composizione negoziata per la soluzione delle crisi d'impresa)***

**1. Sulla piattaforma telematica nazionale di cui all'articolo 30-*ter*, comma 1, è reso disponibile un programma informatico gratuito che elabora i dati necessari per accertare la sostenibilità del debito esistente e che consente all'imprenditore di condurre il *test* pratico di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 2021, n. 147, per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento.**

**2. Se l'indebitamento complessivo dell'imprenditore non supera l'importo di 30.000 euro e, all'esito dell'elaborazione condotta dal programma di cui al comma 1, tale debito risulta sostenibile, il programma elabora un piano di rateizzazione. L'imprenditore comunica la rateizzazione ai creditori interessati dalla stessa avvertendoli che, se non manifestano il proprio dissenso entro trenta giorni dalla ricezione della**

**comunicazione, il piano si intenderà approvato e sarà eseguito secondo le modalità e i tempi nello stesso indicati. Resta salva l'applicazione delle disposizioni in materia di crediti di lavoro e di riscossione dei crediti fiscali e previdenziali. Restano altresì ferme le responsabilità per l'inserimento nel programma di dati o informazioni non veritieri.**

**3. Le informazioni e i dati da inserire nel programma informatico, le specifiche tecniche per il suo funzionamento e le modalità di calcolo del tasso di interesse applicabile ai crediti rateizzati sono definiti con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.**

**Articolo 30-*sexies*.**

**(*Segnalazioni dei creditori pubblici qualificati*)**

**1. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia delle entrate-Riscossione segnalano all'imprenditore e, ove esistente, all'organo di controllo, nella persona del presidente del collegio sindacale in caso di organo collegiale, tramite posta elettronica certificata o, in mancanza, mediante raccomandata con avviso di ricevimento inviata all'indirizzo risultante dall'anagrafe tributaria:**

**a) per l'Istituto nazionale della previdenza sociale, il ritardo di oltre novanta giorni nel versamento di contributi previdenziali di ammontare superiore:**

**1) per le imprese con lavoratori subordinati e parasubordinati, al 30 per cento di quelli dovuti nell'anno precedente e all'importo di euro 15.000;**

**2) per le imprese senza lavoratori subordinati e parasubordinati, all'importo di euro 5.000;**

**b) per l'Agenzia delle entrate, l'esistenza di un debito scaduto e non versato relativo all'imposta sul valore aggiunto, risultante dalla comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche di cui all'articolo 21-*bis* del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, superiore all'importo di euro 5.000;**

**c) per l'Agenzia delle entrate-Riscossione, l'esistenza di crediti affidati per la riscossione, autodichiarati o definitivamente accertati e scaduti da oltre novanta giorni, superiori, per le imprese individuali, all'importo di euro 100.000,**

**per le società di persone, all'importo di euro 200.000 e, per le altre società, all'importo di euro 500.000.**

**2. Le segnalazioni di cui al comma 1 sono inviate:**  
**a) dall'Agenzia delle entrate, entro sessanta giorni dal termine di presentazione delle comunicazioni di cui all'articolo 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;**

**b) dall'Istituto nazionale della previdenza sociale e dall'Agenzia delle entrate-Riscossione, entro sessanta giorni decorrenti dal verificarsi delle condizioni o dal superamento degli importi indicati nel medesimo comma 1.**

**3. La segnalazione di cui al comma 1 contiene l'invito a richiedere la composizione negoziata di cui all'articolo 2 del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 2021, n. 147, se ne ricorrono i presupposti.**

**4. Le disposizioni del presente articolo si applicano:**

**a) per l'Istituto nazionale della previdenza sociale, in relazione ai debiti accertati a decorrere dal 1° gennaio 2022;**

**b) per l'Agenzia delle entrate, in relazione ai debiti risultanti dalle comunicazioni periodiche relative al primo trimestre dell'anno 2022;**

**c) per l'Agenzia delle entrate-Riscossione, in relazione ai carichi affidati all'agente della riscossione a decorrere dal 1° luglio 2022.**

#### Capo V

#### PERSONALE E ORGANIZZAZIONE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E SERVIZIO CIVILE

##### Articolo 31.

*(Conferimento di incarichi di collaborazione per il supporto ai procedimenti amministrativi connessi all'attuazione del PNRR)*

1. Al decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, sono apportate le seguenti modificazioni:

**a) all'articolo 1, dopo il comma 7-bis, sono inseriti i seguenti:**

« 7-ter. Al fine di incentivare il reclutamento delle migliori professionalità per l'attuazione dei progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), per i professionisti assunti a tempo determinato con le modalità di cui ai commi 4 e 5, lettera *b*), non è richiesta la cancellazione dall'albo, collegio o ordine professionale di appartenenza e l'eventuale assunzione non determina in nessun caso la

#### Capo V

#### PERSONALE E ORGANIZZAZIONE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E SERVIZIO CIVILE

##### Articolo 31.

*(Conferimento di incarichi di collaborazione per il supporto ai procedimenti amministrativi connessi all'attuazione del PNRR)*

1. *Identico:*

**a) identico:**

« 7-ter. Al fine di incentivare il reclutamento delle migliori professionalità per l'attuazione dei progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), per i professionisti assunti a tempo determinato con le modalità di cui ai commi 4 e 5, lettera *b*), non è richiesta la cancellazione dall'albo, collegio o ordine professionale di appartenenza e l'eventuale assunzione non determina in nessun caso la cancellazione d'ufficio. **Per gli incarichi conferiti ai**

cancellazione d'ufficio.

*7-quater.* I professionisti assunti dalle pubbliche amministrazioni ai sensi del comma *7-bis.1*, possono mantenere l'iscrizione, ove presente, ai regimi previdenziali obbligatori di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103. È in ogni caso escluso qualsiasi onere a carico del professionista per la ricongiunzione dei periodi di lavoro prestati ai sensi dei commi 4 e 5, lettera *b)*, nel caso in cui lo stesso non opti per il mantenimento all'iscrizione della cassa previdenziale di appartenenza. »;

*b)* all'articolo 3, comma *4-bis*, dopo la parola « regioni » sono inserite le seguenti: « province, città metropolitane e », e dopo le parole « Ministro del lavoro e delle politiche sociali » sono inserite le seguenti « e dell'Autorità politica delegata per le disabilità »;

*c)* all'articolo 9, comma 1, le parole « delle regioni, delle province autonome di Trento e Bolzano e degli enti locali » sono sostituite dalle seguenti « delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano » e le parole « , nel numero massimo complessivo di mille unità » sono sostituite dalle seguenti: « nel numero minimo di mille unità », e dopo le parole « per il supporto ai predetti enti » sono aggiunte le seguenti: « e agli enti locali ».

**sensi del comma 5 non si applicano i divieti di cui all'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.**

*7-quater.* I professionisti assunti dalle pubbliche amministrazioni ai sensi del comma *7-ter*, possono mantenere l'iscrizione, ove presente, ai regimi previdenziali obbligatori di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103. È in ogni caso escluso qualsiasi onere a carico del professionista per la ricongiunzione dei periodi di lavoro prestati ai sensi dei commi 4 e 5, lettera *b)*, nel caso in cui lo stesso non opti per il mantenimento dell'iscrizione alla cassa previdenziale di appartenenza. **Le modalità di applicazione del presente comma sono disciplinate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione, sentiti gli enti previdenziali di diritto privato istituiti ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione »;**

*b)* all'articolo 3, comma *4-bis*, dopo la parola « regioni, » sono inserite le seguenti: « province, città metropolitane e », e dopo le parole « Ministro del lavoro e delle politiche sociali » sono inserite le seguenti « e dell'Autorità politica delegata per le disabilità »;

*c)* all'articolo 9, comma 1, le parole « delle regioni, delle province autonome di Trento e Bolzano e degli enti locali » sono sostituite dalle seguenti « delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano » e le parole « nel numero massimo complessivo di mille unità » sono sostituite dalle seguenti: « nel numero minimo di mille unità », e dopo le parole « per il supporto ai predetti enti » sono aggiunte le seguenti: « e agli enti locali ».

**1-bis. Nei comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti, interessati dagli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, al fine di accelerarne la programmazione e l'attuazione, nell'ambito degli uffici posti alle dirette dipendenze del sindaco o degli assessori, di cui all'articolo 90 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono essere conferiti a esperti di comprovata qualificazione professionale incarichi di consulenza e collaborazione, fino al numero massimo**

**complessivo di quindici, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, lettere a), c) e d), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per l'importo massimo di 30.000 euro lordi annui per singolo incarico e fino a una spesa complessiva annua di 300.000 euro. Gli incarichi hanno durata non oltre il 31 dicembre 2026, cessano comunque automaticamente con la cessazione del mandato amministrativo del conferente e non sono cumulabili con altri incarichi conferiti ai sensi del presente comma. Agli oneri derivanti dal conferimento degli incarichi di cui al primo periodo gli enti provvedono nell'ambito delle proprie risorse, fermo restando il rispetto dell'equilibrio pluriennale di bilancio. Agli incarichi di cui al presente comma si applicano l'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l'articolo 1, comma 471, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e l'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.**

**Articolo 31-bis.**

***(Potenziamento amministrativo dei comuni e misure a supporto dei comuni del Mezzogiorno)***

**1. Al solo fine di consentire l'attuazione dei progetti previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), i comuni che provvedono alla realizzazione degli interventi previsti dai predetti progetti possono, in deroga all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all'articolo 259, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, assumere con contratto a tempo determinato personale con qualifica non dirigenziale in possesso di specifiche professionalità per un periodo anche superiore a trentasei mesi, ma non eccedente la durata di completamento del PNRR e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, nel limite di una spesa aggiuntiva non superiore al valore dato dal prodotto della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione, per la percentuale distinta per fascia demografica indicata nella tabella 1 annessa al presente decreto. Le predette assunzioni sono subordinate all'asseverazione da parte dell'organo di revisione del rispetto pluriennale dell'equilibrio**

**di bilancio. La spesa di personale derivante dall'applicazione del presente comma, anche nel caso di applicazione del regime di « scavalco condiviso » previsto dalle vigenti disposizioni contrattuali, non rileva ai fini dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e dell'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.**

**2. In relazione alle esigenze di cui al comma 1, con specifico riferimento alle attività di supporto riferite ai progetti ivi indicati, nonché per le finalità di cui all'articolo 9, comma 10, presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze sono istituiti un posto di funzione dirigenziale di livello generale per lo svolgimento di attività di consulenza, studio e ricerca e un posto di funzione dirigenziale di livello non generale per lo svolgimento di attività di consulenza, studio e ricerca e presso il Dipartimento del tesoro del medesimo Ministero è istituito un posto di funzione dirigenziale di livello generale per lo svolgimento di attività di consulenza, studio e ricerca; si applicano le disposizioni dell'articolo 7, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 598.858 euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.**

**3. Le disposizioni del comma 1, per le finalità e con le modalità ivi previste, si applicano anche ai comuni strutturalmente deficitari o sottoposti a procedura di riequilibrio finanziario pluriennale o in dissesto finanziario secondo quanto previsto dagli articoli 242, 243, 243-bis, 243-ter e 244 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, previa verifica della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali di cui**



**all'articolo 155 del predetto testo unico, come ridenominata ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, da effettuare entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta inoltrata dai comuni interessati.**

**4. Alle assunzioni a tempo determinato previste dai commi 1 e 3 i comuni possono applicare le disposizioni previste dagli articoli 1, comma 3, 3-bis e 3-ter del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.**

**5. Al fine del concorso alla copertura dell'onere sostenuto dai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti per le assunzioni previste dai commi 1 e 3, è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'interno, con una dotazione di 30 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026. Le predette risorse sono ripartite tra i comuni attuatori dei progetti previsti dal PNRR con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, sulla base del monitoraggio delle esigenze assunzionali. A tale fine i comuni interessati comunicano al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le esigenze di personale connesse alla carenza delle professionalità strettamente necessarie all'attuazione dei predetti progetti il cui costo non è sostenibile a valere sulle risorse disponibili nel bilancio degli enti. Il comune beneficiario è tenuto a riversare ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato l'importo del contributo non utilizzato nell'esercizio finanziario.**

**6. Agli oneri derivanti dal comma 5, pari a 30 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.**

**7. Per le medesime finalità di cui al comma 1, nonché al fine di accelerare la definizione e**

**l'attuazione degli interventi previsti dalla politica di coesione dell'Unione europea e nazionale per i cicli di programmazione 2014-2020 e 2021-2027, l'Agenzia per la coesione territoriale può stipulare contratti di collaborazione, di durata non superiore a trentasei mesi e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, con professionisti e personale in possesso di alta specializzazione, da destinare a supporto degli enti locali del Mezzogiorno, nel limite di una spesa complessiva di 67 milioni di euro, a carico delle disponibilità del Programma operativo complementare al Programma operativo nazionale « Governance e capacità istituzionale 2014-2020 », di cui alla deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) n. 47/2016 del 10 agosto 2016, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 39 del 16 febbraio 2017, integrato sul piano finanziario dalla deliberazione del CIPE n. 36/2020 del 28 luglio 2020, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 218 del 2 settembre 2020. I contratti di cui al presente comma non danno in alcun caso luogo a diritti in ordine all'accesso nei ruoli dell'Agenzia.**

**8. Il personale di cui al comma 7 è selezionato dall'Agenzia per la coesione territoriale con le modalità e le procedure di cui all'articolo 1, commi 5 e seguenti, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113. L'Agenzia, previa ricognizione dei fabbisogni degli enti beneficiari, avuto anche riguardo agli esiti della procedura concorsuale di cui all'articolo 1, commi 179 e seguenti, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e a quanto previsto dal comma 5 del presente articolo, individua, sentiti il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, entro il 20 febbraio 2022, gli enti cui destinare il personale di cui al comma 7 del presente articolo e provvede alla relativa contrattualizzazione e assegnazione entro i successivi sessanta giorni.**

**9. Il personale di cui ai commi 7 e 8 presta assistenza tecnica e operativa qualificata presso gli enti di assegnazione e svolge, in particolare, le seguenti funzioni: supporto all'elaborazione di studi di fattibilità tecnico-economica nonché degli ulteriori livelli progettuali; analisi e predisposizione delle attività necessarie alla partecipazione ai bandi attuativi del PNRR, compresi i bandi che prevedono iniziative per la**

valorizzazione della cultura e della tradizione dei comuni italiani, dei programmi operativi nazionali e regionali a valere sui fondi strutturali, nonché degli interventi finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione; verifica, controllo e monitoraggio dell'esecuzione dei lavori al fine del rispetto degli obiettivi intermedi e finali previsti dal programma di finanziamento.

**10. I comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti che hanno deliberato il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dall'articolo 243-*bis* del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono procedere, con oneri a carico dei propri bilanci, all'assunzione di collaboratori con contratto a tempo determinato per le esigenze degli uffici posti alle dirette dipendenze del sindaco o degli assessori di cui all'articolo 90 del predetto testo unico, nei limiti dell'80 per cento della spesa sostenuta per le medesime finalità nell'ultimo rendiconto precedente alla deliberazione della citata procedura di riequilibrio finanziario pluriennale.**

**Articolo 31-*ter*.**

***(Potenziamento amministrativo del Ministero dell'università e della ricerca)***

**1. Dopo il comma 6-*ter*.1 dell'articolo 64 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, è inserito il seguente:**

**« 6-*ter*.2. In ragione del processo di riorganizzazione del Ministero dell'università e della ricerca di cui al decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, al fine di consentire una maggiore flessibilità gestionale e una più efficace realizzazione degli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, a decorrere dall'anno 2022 i limiti, relativi al medesimo Ministero, di cui all'articolo 6, commi 7 e 8, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono rideterminati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. In ragione del processo di riorganizzazione di cui al primo periodo è rideterminata, altresì, la consistenza del fondo per la retribuzione della posizione e di**

**risultato del personale dirigenziale di prima e di seconda fascia in servizio presso il Ministero dell'università e della ricerca. Agli oneri derivanti dall'attuazione del secondo periodo, pari a 950.000 euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 6 del presente articolo. All'articolo 1, comma 1050, terzo periodo, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: "non dirigenziale" sono soppresse**

**».**  
**2. Per le finalità di cui al comma 6-ter.1 dell'articolo 64 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, e in ragione del processo di riorganizzazione del Ministero dell'università e della ricerca, per la progettazione e la gestione dell'Anagrafe nazionale dell'istruzione superiore, istituita ai sensi dell'articolo 62-quinquies del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, il predetto Ministero si avvale della società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sulla base di specifica convenzione anche di durata pluriennale. Con la convenzione di cui al primo periodo è altresì disciplinato l'avvalimento della citata società anche ai fini della digitalizzazione dei servizi e dei processi organizzativi e amministrativi interni, nonché per la gestione giuridica ed economica del personale.**

Articolo 32.

*(FormezPA)*

1. All'articolo 1 del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 6, il comma 3 è sostituito dal seguente: « 3. Le amministrazioni dello Stato, le regioni, le province, i comuni, le unioni di comuni e le comunità montane, le altre amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché gli enti pubblici economici possono entrare a far parte dell'associazione di cui al comma 1. ».

Articolo 33.

*(Istituzione del Nucleo PNRR Stato-Regioni)*

1. Al fine di assicurare il coordinamento delle relazioni tra Amministrazioni statali titolari di interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e gli enti territoriali è istituito, presso il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del

Articolo 32.

*(FormezPA)*

*Identico*

Articolo 33.

*(Istituzione del Nucleo PNRR Stato-Regioni)*

1. Al fine di assicurare il coordinamento delle relazioni tra **le amministrazioni** statali titolari di interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e gli enti territoriali è istituito, presso il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Nucleo

Consiglio dei ministri, il Nucleo per il coordinamento delle iniziative di ripresa e resilienza tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, denominato « Nucleo PNRR Stato-Regioni ».

2. Il Nucleo di cui al comma 1 è operativo fino al 31 dicembre 2026.

3. Il Nucleo di cui al comma 1 assicura al predetto Dipartimento il supporto tecnico per la realizzazione delle attività di competenza volte ad attuare le riforme e gli investimenti previsti dal PNRR in raccordo con le altre amministrazioni dello Stato titolari di interventi PNRR e, in particolare, delle attività volte a:

a) curare l'istruttoria di tavoli tecnici di confronto settoriali con le Regioni, le Province Autonome di Trento e Bolzano e gli enti locali;

b) prestare supporto alle Regioni e alle Province Autonome di Trento e Bolzano nella elaborazione, coerentemente con le linee del PNRR, di un progetto avente particolare rilevanza strategica per ciascuna Regione e Provincia Autonoma, denominato « Progetto bandiera »;

c) prestare attività di assistenza agli enti territoriali, con particolare riferimento ai piccoli comuni di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 6 ottobre 2017, n. 158, e ai comuni insulari e delle zone montane, anche in raccordo con le altre iniziative di supporto tecnico attivate dalle amministrazioni competenti;

d) condividere con le competenti strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri le informazioni raccolte e comunicare, d'intesa con le medesime strutture, le attività svolte, anche mediante la progettazione e gestione di uno spazio web informativo, dedicato ai tavoli di coordinamento e alle attività di assistenza di cui alla lettera c).

4. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 3, nonché per le attività di competenza, il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri si avvale di un contingente di ventitre unità di personale, di cui una con qualifica dirigenziale di livello generale e due con qualifica dirigenziale di livello non generale, individuate anche tra il personale delle altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e

per il coordinamento delle iniziative di ripresa e resilienza tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, denominato « Nucleo PNRR Stato-Regioni ».

2. *Identico.*

3. *Identico.*

4. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 3, nonché per le attività di competenza, il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri si avvale di un contingente di ventitre unità di personale, di cui una con qualifica dirigenziale di livello generale e due con qualifica dirigenziale di livello non generale, individuate anche tra il personale delle altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche e **del personale** del Ministero

ausiliario delle istituzioni scolastiche e del Ministero dell'economia e delle finanze, che è collocato in posizione di comando o fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti. Il predetto contingente è comprensivo delle unità di personale non dirigenziale di cui alla tabella A del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 luglio 2021, recante ripartizione delle unità di personale non dirigenziale previste dall'articolo 7, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, e sostituisce le unità organizzative di cui all'articolo 2, comma 8, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 luglio 2021, che è conseguentemente modificato al fine di definire compiti e assetto organizzativo della nuova struttura. Alle posizioni dirigenziali di cui al predetto contingente si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 15, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113. Per le finalità del presente comma è autorizzata la spesa di euro 110.437 per l'anno 2021 e di euro 1.325.247 annui per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026. Per il finanziamento delle spese di funzionamento del Nucleo di cui al comma 1 si provvede nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente assegnate al predetto Dipartimento.

5. Gli incarichi dirigenziali e i comandi o i fuori ruolo del personale di cui al comma 4 cessano di avere efficacia il 31 dicembre 2026.

6. Al Nucleo di cui al comma 1 sono assegnate le risorse di cui alla tabella A del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 luglio 2021, recante ripartizione del fondo previsto dall'articolo 7, comma 4, secondo periodo, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.

7. Per lo svolgimento dei compiti previsti dal presente articolo il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, dal 1° gennaio 2022, può altresì avvalersi del supporto di società a prevalente partecipazione pubblica, nonché di un contingente di esperti, fino a un importo massimo di euro 50.000 lordi annui per singolo incarico, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del

dell'economia e delle finanze, che è collocato in posizione di comando o fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti. Il predetto contingente è comprensivo delle unità di personale non dirigenziale di cui alla tabella A del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 luglio 2021, recante ripartizione delle unità di personale non dirigenziale previste dall'articolo 7, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, e sostituisce le unità organizzative di cui all'articolo 2, comma 8, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 luglio 2021, che è conseguentemente modificato al fine di definire compiti e assetto organizzativo della nuova struttura. Alle posizioni dirigenziali di cui al predetto contingente si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 15, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113. Per le finalità del presente comma è autorizzata la spesa di euro 110.437 per l'anno 2021 e di euro 1.325.247 annui per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026. Per il finanziamento delle spese di funzionamento del Nucleo di cui al comma 1 si provvede nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente assegnate al predetto Dipartimento.

5. Gli incarichi dirigenziali e i comandi o i **collocamenti** fuori ruolo del personale di cui al comma 4 cessano di avere efficacia il 31 dicembre 2026.

6. *Identico.*

7. *Identico.*

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di comprovata qualificazione professionale, entro il limite di spesa complessivo di euro 300.000. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 300.000 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026.

8. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari 8. *Identico.*

a euro 110.437 per l'anno 2021 e ad euro 1.625.247 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Articolo 34.

*(Reclutamento di personale per il Ministero della transizione ecologica per l'attuazione degli obiettivi di transizione ecologica del PNRR)*

1. Al fine di attuare gli interventi, gli obiettivi e i traguardi della transizione ecologica previsti nell'ambito del PNRR, anche fornendo adeguato supporto alle amministrazioni centrali e locali per il conseguimento degli obiettivi di transizione ecologica di cui al medesimo Piano, nonché per fornire supporto alla struttura di missione di cui all'articolo 17-sexies del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, al Ministero della transizione ecologica è assegnato, con decorrenza non anteriore al 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2023, un apposito contingente massimo di centocinquantadue unità, nel limite di spesa complessivo di euro 7.600.000 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2023, composto da esperti in possesso di specifica ed elevata competenza, **almeno triennale**, nello sviluppo e gestione di processi complessi nell'ambito della transizione ecologica ed energetica o della tutela del territorio o della biodiversità o dello sviluppo dell'economia circolare, nonché di significativa esperienza almeno triennale in tali materie, ovvero anche da personale di livello non dirigenziale, collocato fuori ruolo o in posizione di comando o altra analoga posizione, prevista dagli ordinamenti di appartenenza, proveniente da pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche, nonché del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del

Articolo 34.

*(Reclutamento di personale per il Ministero della transizione ecologica per l'attuazione degli obiettivi di transizione ecologica del PNRR)*

1. Al fine di attuare gli interventi, gli obiettivi e i traguardi della transizione ecologica previsti nell'ambito del PNRR, anche fornendo adeguato supporto alle amministrazioni centrali e locali per il conseguimento degli obiettivi di transizione ecologica di cui al medesimo Piano, nonché per fornire supporto alla struttura di missione di cui all'articolo 17-sexies del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, al Ministero della transizione ecologica è assegnato, con decorrenza non anteriore al 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2023, un apposito contingente massimo di centocinquantadue unità, nel limite di spesa complessivo di euro 7.600.000 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2023, composto da esperti in possesso di specifica ed elevata competenza nello sviluppo e gestione di processi complessi nell'ambito della transizione ecologica ed energetica o della tutela del territorio o della biodiversità o dello sviluppo dell'economia circolare, nonché di significativa esperienza almeno triennale in tali materie, ovvero anche da personale di livello non dirigenziale, collocato fuori ruolo o in posizione di comando o altra analoga posizione, prevista dagli ordinamenti di appartenenza, proveniente da pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche, nonché del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica

fuoco. Con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti la composizione del contingente ed i compensi degli esperti.

2. Gli esperti di cui al comma 1 sono individuati previa valutazione dei titoli, delle competenze e dell'esperienza professionale richiesta e almeno un colloquio che può essere effettuato anche in modalità telematica. Le predette valutazioni selettive ovvero loro singole fasi possono essere effettuate con modalità telematiche anche automatizzate.

3. Per le esigenze di funzionamento connesse all'attività del contingente di cui al comma 1 è autorizzata la spesa complessiva massima di euro 1.400.000 per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

4. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando, per 4,7 milioni di euro per l'anno 2022 e 1,6 milioni di euro per l'anno 2023, l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e, per **euro** 4,3 milioni di euro per l'anno 2022 e 7,4 milioni di euro per l'anno 2023, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.

amministrazione, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti la composizione del contingente ed i compensi degli esperti.

2. Gli esperti di cui al comma 1 sono individuati previa valutazione dei titoli, delle competenze e dell'esperienza professionale richiesta e **mediante** almeno un colloquio che può essere effettuato anche in modalità telematica. Le predette valutazioni selettive ovvero loro singole fasi possono essere effettuate con modalità telematiche anche automatizzate.

**2-bis. Gli esiti delle valutazioni selettive di cui al comma 2, i nominativi degli esperti selezionati, i loro *curricula* e le loro retribuzioni, nel rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti a legislazione vigente e delle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, sono resi pubblici nel sito *internet* istituzionale del Ministero della transizione ecologica entro trenta giorni dalla conclusione delle valutazioni medesime.**

3. *Identico.*

4. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando, per 4,7 milioni di euro per l'anno 2022 e 1,6 milioni di euro per l'anno 2023, l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e, per 4,3 milioni di euro per l'anno 2022 e 7,4 milioni di euro per l'anno 2023, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.

**Articolo 34-bis.**  
**(Disposizioni in materia di personale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione)**



***internazionale per l'attuazione degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza)***

**1. A decorrere dal 1° gennaio 2022, all'articolo 152, primo comma, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, le parole: « 3.000 unità » sono sostituite dalle seguenti: « 3.100 unità ». Ai fini dell'incremento del contingente di personale assunto a contratto dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari, dagli istituti italiani di cultura e dalle delegazioni diplomatiche speciali determinato ai sensi del primo periodo, è autorizzata la spesa di 2.178.050 euro per l'anno 2022, di 4.486.800 euro per l'anno 2023, di 4.621.400 euro per l'anno 2024, di 4.760.000 euro per l'anno 2025, di 4.902.800 euro per l'anno 2026, di 5.049.900 euro per l'anno 2027, di 5.201.400 euro per l'anno 2028, di 5.357.400 euro per l'anno 2029, di 5.518.100 euro per l'anno 2030 e di 5.683.600 euro annui a decorrere dall'anno 2031.**

**2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede, quanto a 2.178.050 euro per l'anno 2022 e a 5.683.600 euro annui a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per i medesimi anni, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.**

**Articolo 34-ter.**

***(Reclutamento di personale e rafforzamento organizzativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l'attuazione degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza)***

**1. Al fine di attuare gli interventi, gli obiettivi e i traguardi in materia di lavoro e politiche sociali previsti nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché di fornire supporto all'unità di missione di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in aggiunta al contingente già previsto dall'articolo 7, comma 1, primo periodo, del**

**decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, è autorizzato ad assumere un ulteriore contingente di dieci unità di personale non dirigenziale con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, per il periodo dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2024, da inquadrare nell'area III, posizione economica F1, nel profilo professionale giuridico, da reclutare tramite selezione pubblica o mediante utilizzo di graduatorie vigenti. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 409.622 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 58-bis, comma 5, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157.**

**2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, per il personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024 le risorse stanziare sul capitolo 1003, piani gestionali 3 e 5, e sul capitolo 1008, piano gestionale 2, dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali sono incrementate rispettivamente di 423.720 euro, di 102.541 euro e di 36.016 euro. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 58-bis, comma 5, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157.**

Articolo 35.

*(Rafforzamento organizzativo in materia di Giustizia)*

1. All'articolo 14, comma 12-bis, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, il secondo periodo, è sostituito dal seguente: « Il bando indica in relazione alle assunzioni degli uffici giudiziari siti nella Provincia autonoma di Bolzano i posti riservati al gruppo di lingua tedesca, al gruppo di lingua italiana e al gruppo di lingua ladina e prevede come requisito per la partecipazione il possesso dell'attestato di conoscenza, o di altro titolo equipollente, delle lingue italiana e tedesca, di cui agli articoli 3 e 4, secondo comma, numero 4), del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752. »

Articolo 35.

*(Rafforzamento organizzativo in materia di Giustizia)*

1. All'articolo 14, comma 12-bis, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Il bando indica in relazione alle assunzioni degli uffici giudiziari siti nella Provincia autonoma di Bolzano i posti riservati al gruppo di lingua tedesca, al gruppo di lingua italiana e al gruppo di lingua ladina e prevede come requisito per la partecipazione il possesso dell'attestato di conoscenza, o di altro titolo equipollente, delle lingue italiana e tedesca, di cui agli articoli 3 e 4, secondo comma, numero 4), del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752. »

2. Al fine di incrementare il livello di efficacia ed efficienza dell'azione del Ministero della giustizia a livello di singolo ufficio giudiziario nell'attuazione del processo di riforma e di innovazione tecnologica dei servizi, nonché al fine di garantire un monitoraggio effettivo dei servizi connessi all'amministrazione della giustizia attraverso una gestione più efficace di tutti gli elementi conoscitivi di natura statistica, al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 3:

1) alla lettera b), le parole « anche informatici » sono soppresse;

2) alla lettera d) le parole « dei beni ad essi relativi. » sono sostituite dalle seguenti: « dei beni ad essi relativi; »

3) dopo la lettera d), è aggiunta la seguente: « *d-bis*) servizi per la transizione digitale della giustizia, l'analisi statistica e le politiche di coesione: gestione dei processi e delle risorse connessi alle tecnologie dell'informazione, della comunicazione e della innovazione; gestione della raccolta, organizzazione e analisi dei dati relativi a tutti i servizi connessi all'amministrazione della giustizia; implementazione delle procedure di raccolta dei dati e della relativa elaborazione statistica secondo criteri di completezza, affidabilità, trasparenza e pubblicità; monitoraggio dell'efficienza del servizio giustizia con particolare riferimento alle nuove iscrizioni, alle pendenze e ai tempi di definizione dei procedimenti negli uffici giudiziari; coordinamento della programmazione delle attività della politica regionale, nazionale e comunitaria e di coesione. »;

b) all'articolo 16, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

« *3-bis*. Per l'esercizio delle funzioni e dei compiti indicati al comma 3, il Ministero della giustizia, fermo il disposto dell'articolo 4, comma 10, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, provvede ad effettuare l'accesso diretto ai dati relativi a tutti i servizi connessi all'amministrazione della giustizia, anche se raccolti dagli uffici giudiziari. »;

c) all'articolo 17, la parola « quattro » è sostituita dalla seguente: « cinque ».

3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al

2. *Identico*:

a) *identico*:

1) *identico*;

2) *identico*

3) dopo la lettera d), è aggiunta la seguente: « *d-bis*) servizi per la transizione digitale della giustizia, l'analisi statistica e le politiche di coesione: gestione dei processi e delle risorse connessi alle tecnologie dell'informazione, della comunicazione e della innovazione; gestione della raccolta, organizzazione e analisi dei dati relativi a tutti i servizi connessi all'amministrazione della giustizia; **attuazione** delle procedure di raccolta dei dati e della relativa elaborazione statistica secondo criteri di completezza, affidabilità, trasparenza e pubblicità; monitoraggio dell'efficienza del servizio giustizia con particolare riferimento alle nuove iscrizioni, alle pendenze e ai tempi di definizione dei procedimenti negli uffici giudiziari; coordinamento della programmazione delle attività della politica regionale, nazionale e comunitaria e di coesione. »;

b) *identica*;

c) *identica*.

3. *Identico*.

comma 2, con decorrenza non anteriore al 1° marzo 2022, nell'ambito dell'amministrazione giudiziaria è istituito un posto di Capo dipartimento, un posto di vice Capo dipartimento e un posto di funzione per l'Ufficio del Capo dipartimento ed è resa stabile la struttura dirigenziale di livello generale per il coordinamento delle politiche di coesione di cui all'articolo 16, comma 12, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84, inclusi i due uffici dirigenziali di livello non generale. Conseguentemente, la dotazione organica del personale dirigenziale dell'amministrazione giudiziaria è incrementata di tre posizioni di livello generale e di tre posizioni di livello non generale.

4. Per il compiuto svolgimento delle specifiche attribuzioni demandate all'amministrazione penitenziaria e per il potenziamento dei relativi servizi istituzionali, con decorrenza non anteriore al 1° marzo 2022, è istituita una apposita struttura di livello dirigenziale generale per la gestione dei beni, dei servizi e degli interventi in materia di edilizia penitenziaria. Conseguentemente, la dotazione organica del personale dirigenziale penitenziario è aumentata di una unità di dirigente generale penitenziario.

4. *Identico.*

**4-bis. Per il potenziamento funzionale delle attribuzioni demandate all'amministrazione della giustizia minorile e di comunità, con decorrenza non anteriore al 1° luglio 2022, è istituito presso il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia un ufficio di livello dirigenziale non generale di seconda fascia del comparto Funzioni centrali, per la gestione dell'area contrattuale, per l'acquisizione di beni, di servizi e di lavori, con funzioni di programmazione e di coordinamento. Conseguentemente, la dotazione organica dei dirigenti di seconda fascia della carriera amministrativa del medesimo Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità è aumentata di un'unità.**

5. Al fine di dare attuazione a quanto disposto dai commi 2, 3 e 4, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 30 giugno 2022, il regolamento di organizzazione del Ministero della giustizia, ivi incluso quello degli uffici di diretta collaborazione, è adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto

5. Al fine di dare attuazione a quanto disposto dai commi 2, 3, 4 e **4-bis**, a decorrere dalla data di entrata in vigore **del presente decreto** e fino al 30 giugno 2022, il regolamento di organizzazione del Ministero della giustizia, ivi incluso quello degli uffici di diretta collaborazione, è adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il

con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. Sugli stessi decreti il Presidente del Consiglio dei ministri ha facoltà di richiedere il parere del Consiglio di Stato.

6. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 1.285.376 per l'anno 2022, di euro 1.542.450 per l'anno 2023, di euro 1.546.256 per ciascuno degli anni 2024 e 2025, di euro 1.550.061 per ciascuno degli anni 2026 e 2027, di euro 1.553.867 per ciascuno degli anni 2028 e 2029, di euro 1.557.672 per ciascuno degli anni 2030 e 2031 e di euro 1.561.478 annui a decorrere dall'anno 2032, cui si provvede, quanto a euro 1.285.376 per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia e, quanto a euro 1.542.450 per l'anno 2023, euro 1.546.256 per ciascuno degli anni 2024 e 2025, euro 1.550.061 per ciascuno degli anni 2026 e 2027, euro 1.553.867 per ciascuno degli anni 2028 e 2029, euro 1.557.672 per ciascuno degli anni 2030 e 2031 e di euro 1.561.478 annui a decorrere dall'anno 2032, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 96 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

7. Al fine di conseguire gli obiettivi di complessiva riduzione dell'arretrato della Giustizia amministrativa stabiliti dal Piano nazionale per la ripresa e la resilienza, qualora i concorsi espletati ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del decreto-legge del 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, non abbiano consentito di coprire tutti i posti messi a concorso, l'Amministrazione può coprire i posti rimasti vacanti, a parità di spesa, mediante scorrimento delle graduatorie dei candidati risultati idonei, non vincitori, anche di altro profilo, tenuto conto dell'effettivo fabbisogno delle professionalità dei candidati idonei presenti nelle graduatorie, oppure mediante una nuova

Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. **Sullo stesso regolamento** il Presidente del Consiglio dei ministri ha facoltà di richiedere il parere del Consiglio di Stato.

6. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro **1.351.521** per l'anno 2022, di euro **1.674.739** per l'anno 2023, di euro **1.678.545** per ciascuno degli anni 2024 e 2025, di euro **1.682.350** per ciascuno degli anni 2026 e 2027, di euro **1.686.156** per ciascuno degli anni 2028 e 2029, di euro **1.689.961** per ciascuno degli anni 2030 e 2031 e di euro **1.693.767** annui a decorrere dall'anno 2032, cui si provvede, quanto a euro **1.351.521** per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia, e, quanto a euro **1.674.739** per l'anno 2023, a euro **1.678.545** per ciascuno degli anni 2024 e 2025, a euro **1.682.350** per ciascuno degli anni 2026 e 2027, a euro **1.686.156** per ciascuno degli anni 2028 e 2029, a euro **1.689.961** per ciascuno degli anni 2030 e 2031 e a euro **1.693.767** annui a decorrere dall'anno 2032, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 96, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

7. *Identico.*

procedura concorsuale alla quale sono ammessi a partecipare i candidati che abbiano presentato domanda per la procedura indetta dal Segretario generale della Giustizia amministrativa in data 21 giugno 2021, ma che non siano stati ammessi a partecipare alla prova scritta del corrispondente profilo perché non rientranti nella percentuale prevista dall'articolo 8 del bando. Alla nuova procedura è ammesso un numero di candidati pari a cinque volte i posti messi a concorso per ciascun profilo. La procedura concorsuale è unica per ogni Ufficio giudiziario previsto dall'articolo 12, comma 1, del decreto-legge n. 80 del 2021 ed è costituita da una prova scritta.

**Articolo 35-bis.**

*(Disposizioni per l'abbattimento dell'arretrato e la riduzione dei tempi di definizione dei procedimenti giudiziari)*

**1. In relazione all'adozione dei migliori modelli organizzativi per l'abbattimento dell'arretrato e per la riduzione dei tempi di definizione dei procedimenti giudiziari, secondo gli impegni assunti con il Piano nazionale di ripresa e resilienza, all'articolo 37, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:**  
**a) all'alea, dopo la parola: « sentiti, » sono inserite le seguenti: « per il settore penale, il procuratore della Repubblica presso il tribunale e, in ogni caso, » e dopo la parola: « civili, » è inserita la seguente: « penali, »;**  
**b) dopo la lettera b) è aggiunta la seguente: « b-bis) per il settore penale, i criteri di priorità nella trattazione dei procedimenti pendenti, sulla base delle disposizioni di legge e delle linee guida elaborate dal Consiglio superiore della magistratura ».**

**Articolo 35-ter.**

*(Rafforzamento degli obblighi di formazione e aggiornamento dei giudici delegati alle procedure concorsuali e incentivi in caso di trasferimento ad altro ufficio per assicurare gli impegni assunti con il Piano nazionale di ripresa e resilienza in relazione alla specializzazione dei magistrati che svolgono funzioni in materia concorsuale)*

**1. Il magistrato che svolge, anche in misura non prevalente, le funzioni di giudice delegato alle procedure concorsuali da non più di otto anni assicura la propria formazione e il proprio aggiornamento professionale e, a tale fine, è tenuto a frequentare, in ciascun anno decorrente**

**dalla data di assunzione di tali funzioni, almeno due corsi di formazione e aggiornamento banditi dalla Scuola superiore della magistratura nella materia concorsuale.**

**2. L'assolvimento degli obblighi di formazione e di aggiornamento di cui al comma 1 costituisce specifico indicatore della capacità di cui all'articolo 11, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, da inserire nei rapporti informativi redatti ai fini dei pareri per il conseguimento delle valutazioni di professionalità.**

**3. In caso di trasferimento ad altro ufficio, la formazione e l'aggiornamento in conformità a quanto previsto dal comma 1 e la positiva esperienza maturata per non meno di tre anni nella materia concorsuale costituiscono criteri di prevalenza nell'assegnazione di posti che comportano la trattazione di procedimenti nella medesima materia.**

**4. Al magistrato che ha svolto in misura prevalente le funzioni di giudice delegato alle procedure concorsuali per almeno otto anni presso lo stesso ufficio giudiziario è assegnato un punteggio aggiuntivo in caso di partecipazione a bandi di concorso ordinari per il trasferimento ad altro ufficio.**

**5. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Consiglio superiore della magistratura adotta i necessari provvedimenti attuativi.**

Articolo 36.

*(Potenziamento dell'unità per la semplificazione)*

1. All'articolo 1, comma 22-bis, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, sono apportate le seguenti modificazioni:  
a) il secondo periodo è sostituito dal seguente: « a) *identica*;  
Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è costituita l'Unità per la semplificazione. »;  
b) le parole « e la qualità della regolazione », ovunque ricorrano, sono soppresse;  
c) al settimo periodo le parole « della segreteria tecnica » sono sostituite dalle seguenti: « dell'Unità »;  
d) dopo il settimo periodo sono inseriti i seguenti: « La dotazione organica dell'Unità per la semplificazione è costituita da una figura dirigenziale di prima fascia con funzioni di coordinatore, individuata tra figure, anche estranee alla pubblica amministrazione, di comprovata esperienza nel settore della

Articolo 36.

*(Potenziamento dell'unità per la semplificazione)*

1. *Identico*:

d) dopo il settimo periodo sono inseriti i seguenti: « La dotazione organica dell'Unità per la semplificazione è costituita da una figura dirigenziale di prima fascia con funzioni di coordinatore, individuata tra figure, anche estranee alla pubblica amministrazione, di comprovata esperienza nel settore della legislazione e della semplificazione

legislazione e della semplificazione normativa e da tre figure dirigenziali di seconda fascia, scelte anche tra estranei alla pubblica amministrazione, e da un contingente di sette unità di personale non dirigenziale che possono essere scelte tra appartenenti ai ruoli delle pubbliche amministrazioni e, **in numero non superiore a tre, tra estranei alla pubblica amministrazione**. Dell'Unità fanno parte inoltre non più di cinque esperti di provata competenza e quindici componenti scelti tra esperti nei settori di interesse per l'attuazione delle funzioni delegate del Ministro per la pubblica amministrazione. ».

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, lettera d), pari a euro 22.732 per l'anno 2021 e a euro 136.388 annui a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

normativa, da tre figure dirigenziali di seconda fascia, scelte anche tra estranei alla pubblica amministrazione, e da un contingente di sette unità di personale non dirigenziale che possono essere scelte tra appartenenti ai ruoli **della Presidenza del Consiglio dei ministri, del comparto Funzioni centrali o di altre** pubbliche amministrazioni. **Il personale non dirigenziale proveniente dai ruoli di amministrazioni diverse dai Ministeri mantiene il trattamento economico fisso e continuativo in godimento con oneri a carico dell'amministrazione di appartenenza**. Dell'Unità fanno parte inoltre non più di cinque esperti di provata competenza e quindici componenti scelti tra esperti nei settori di interesse per l'attuazione delle funzioni delegate del Ministro per la pubblica amministrazione. ».

2. *Identico*.

#### **Articolo 36-bis.**

*(Potenziamento del tavolo istituzionale per il coordinamento degli interventi per il Giubileo 2025)*

1. Al secondo periodo del comma 645 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: « due senatori e due deputati » sono sostituite dalle seguenti: « tre senatori e tre deputati ».

#### **Articolo 36-ter.**

*(Cabina di regia per il Piano nazionale di ripresa e resilienza)*

1. All'articolo 2, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, le parole: « partecipa anche il Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome » sono sostituite dalle seguenti: « partecipano anche il Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome nonché i Presidenti delle regioni e delle province autonome per le questioni di loro competenza che riguardano la loro regione o provincia autonoma ».

2. All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « nonché, per gli interventi di interesse delle regioni e delle province autonome, con il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie sentita la Conferenza delle regioni e delle province ».



Articolo 37.

*(Integrazione della Commissione tecnica per i fabbisogni standard)*

1. All'articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:  
a) le parole « la Commissione è formata da undici componenti » sono sostituite dalle seguenti: « la Commissione è formata da dodici componenti »;  
b) dopo le parole « Ministro delegato per gli affari regionali e le autonomie, » sono aggiunte le seguenti: « uno designato dall'Autorità politica delegata in materia di coesione territoriale, ».

Articolo 38.

*(Proroga della Commissione consultiva tecnico-scientifica e del Comitato prezzi e rimborso operanti presso l'Agenzia italiana del farmaco)*

1. Nelle more della riorganizzazione dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), finalizzata anche a promuovere gli investimenti in ricerca e sviluppo di carattere pubblico sui farmaci in attuazione della missione n. 6 del PNRR, e comunque fino al 28 febbraio 2022, restano in carica i componenti della Commissione consultiva tecnico-scientifica (CTS) e del Comitato prezzi e rimborso (CPR), di cui all'articolo 19 del decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245, nominati con decreto del Ministro della salute del 20 settembre 2018.

**autonome ».**

Articolo 37.

*(Integrazione della Commissione tecnica per i fabbisogni standard)*

*Identico*

Articolo 38.

*(Proroga della Commissione consultiva tecnico-scientifica e del Comitato prezzi e rimborso operanti presso l'Agenzia italiana del farmaco)*

*Identico*

**Articolo 38-bis.**

***(Disposizioni in materia di formazione continua in medicina)***

**1. Al fine di attuare le azioni previste dalla missione 6 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, relative al potenziamento e allo sviluppo delle competenze tecniche, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario, a decorrere dal triennio formativo 2023-2025, l'efficacia delle polizze assicurative di cui all'articolo 10 della legge 8 marzo 2017, n. 24, è condizionata all'assolvimento in misura non inferiore al 70 per cento dell'obbligo formativo individuale dell'ultimo triennio utile in materia di formazione continua in medicina.**

**Articolo 38-ter.**

***(Ulteriori disposizioni in materia di semplificazione per l'attuazione dei programmi del Ministero della salute compresi nel Piano nazionale di ripresa e***

*resilienza)*

**1. All'articolo 56 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, è aggiunto, in fine, il seguente comma:**

**« 2-bis. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 2, il Ministro della salute promuove e stipula appositi contratti istituzionali di sviluppo e ne coordina la successiva attuazione ».**

**Articolo 38-quater.**

***(Riduzione dei termini per l'accesso alle terapie per pazienti con malattie rare)***

**1. Al fine di attuare le azioni del Piano nazionale di ripresa e resilienza relative alla missione 6 - salute e politiche sociali, volte a rafforzare le prestazioni erogate sul territorio con interventi terapeutici innovativi in tutto il territorio nazionale e a garantire un più elevato livello di salute, nonché al fine di accelerare il procedimento per l'aggiornamento dei prontuari terapeutici ospedalieri, nel rispetto di termini perentori in tutte le regioni, all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « L'aggiornamento di cui al presente comma deve essere effettuato entro due mesi nel caso di impiego di farmaci per la cura di malattie rare. Contestualmente all'aggiornamento, ciascuna regione è tenuta a indicare, con deliberazione della giunta regionale, i centri di prescrizione di farmaci con nota AIFA o piano terapeutico ».**

**Articolo 38-quinquies.**

***(Disposizioni per il potenziamento della ricerca biomedica nell'ambito della missione 6 del Piano nazionale di ripresa e resilienza)***

**1. Al fine di dare attuazione alle azioni previste dalla missione 6 del Piano nazionale di ripresa e resilienza relative all'innovazione, alla ricerca e alla digitalizzazione del Servizio sanitario nazionale e al potenziamento del sistema della ricerca biomedica, con decreto del Ministro della salute sono definiti i criteri e le modalità per il sistema di valutazione tra pari (*peer review*) dei *proof of concept* (PoC) e dei progetti nel campo delle malattie rare, dei tumori rari e delle malattie altamente invalidanti, nonché i criteri per la remunerazione delle attività dei revisori e dei componenti del gruppo scientifico di valutazione dei medesimi progetti.**

**2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 700.000 euro per le attività funzionali al processo**

Articolo 39.

*(Inviato speciale per il cambiamento climatico)*

1. All'articolo 17-novies del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, sono apportate le seguenti modificazioni:  
a) il comma 3 è sostituito dal seguente: « L'inviato speciale è individuato nell'ambito del personale di livello dirigenziale dipendente di amministrazioni pubbliche. Per lo svolgimento delle funzioni non spettano emolumenti o compensi, comunque denominati, aggiuntivi oltre a quelli già in godimento, ferma restando la corresponsione del trattamento economico di missione nei limiti spettanti conformemente all'ordinamento di appartenenza. »;  
b) al comma 4, il primo periodo è sostituito dal seguente: « Per fare fronte agli oneri derivanti dal presente articolo è autorizzata la spesa di euro 111.620 per l'anno 2021, euro 211.620 per l'anno 2022 ed euro 111.620 per l'anno 2023. ».

Articolo 40.

*(Razionalizzazione e semplificazione del sistema di servizio civile universale)*

1. Al fine di razionalizzare e semplificare il sistema del servizio civile universale, al decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 2:

1) alla lettera a), le parole « per piani annuali, articolati » sono soppresse;

2) la lettera b) è soppressa;

b) all'articolo 4:

1) al comma 1, le parole « modulato per Piani annuali ed » sono sostituite dalle seguenti: « , suscettibile di aggiornamento annuale, »;  
2) al comma 2, le parole « e i Piani annuali tengono conto » sono sostituite delle seguenti: « tiene conto »;

3) al comma 3, le parole « e i Piani annuali, in relazione a ciascun anno » sono soppresse e la parola « contengono » è sostituita dalla seguente: « contiene »;

4) al comma 4, le parole « ed i Piani annuali sono predisposti » sono sostituite dalle seguenti: « è predisposto » e le parole « sono approvati » sono sostituite dalle seguenti: « è approvato »;

c) all'articolo 5:

**di valutazione, si provvede nei limiti delle complessive risorse finanziarie disponibili per i bandi afferenti ai progetti di cui al medesimo comma 1, a valere sui finanziamenti previsti dall'investimento 2.1 della missione 6, componente 2, del Piano nazionale di ripresa e resilienza.**

Articolo 39.

*(Inviato speciale per il cambiamento climatico)*

1. *Identico:*

a) il comma 3 è sostituito dal seguente: « **3.** L'inviato speciale è individuato nell'ambito del personale di livello dirigenziale dipendente di amministrazioni pubbliche. Per lo svolgimento delle funzioni non spettano emolumenti o compensi, comunque denominati, aggiuntivi oltre a quelli già in godimento, ferma restando la corresponsione del trattamento economico di missione nei limiti spettanti conformemente all'ordinamento di appartenenza. »;

b) *identica.*

Articolo 40.

*(Razionalizzazione e semplificazione del sistema di servizio civile universale)*

1. *Identico:*

a) *identico:*

1) *identico;*

2) la lettera b) è **abrogata;**

b) *identica;*

c) *identica;*

- 1) al comma 5, le parole « e nei limiti della programmazione finanziaria prevista all'articolo 24 » sono soppresse ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « I programmi di intervento da finanziare sono individuati ogni anno con decreto dipartimentale sulla base delle risorse disponibili indicate nel documento di programmazione finanziaria, di cui all'articolo 24. »;
- 2) al comma 7, le parole « dai Piani » sono sostituite dalle seguenti: « dal Piano »;
- d) all'articolo 7, comma 1, lettera a), primo periodo, le parole « e dei Piani annuali » sono soppresse.

d) *identica.*

**Articolo 40-bis.**

*(Personale che presta assistenza tecnica presso le sedi territoriali delle regioni per il funzionamento del reddito di cittadinanza)*

**1. Nelle more dello svolgimento delle procedure di selezione e di assunzione delle unità di personale da destinare ai centri per l'impiego di cui all'articolo 12, comma 3-bis, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, al fine di consentire la continuità delle attività di assistenza tecnica per garantire l'avvio e il funzionamento del reddito di cittadinanza nelle fasi iniziali del programma ai sensi dell'articolo 12, comma 3, quinto, sesto e settimo periodo, del citato decreto-legge n. 4 del 2019, la società ANPAL Servizi Spa è autorizzata a prorogare i contratti stipulati con il personale che opera presso le sedi territoriali delle regioni e delle province autonome per svolgere le predette attività di assistenza tecnica fino al 30 aprile 2022. La proroga di cui al primo periodo avviene nei limiti e a valere sulle risorse assegnate a ciascuna regione ai sensi dell'articolo 12, comma 3-bis, del decreto-legge n. 4 del 2019 e non ancora utilizzate per le assunzioni ivi previste.**

TITOLO III  
GESTIONI COMMISSARIALI, IMPRESE  
AGRICOLE, E SPORT  
Capo I  
GESTIONI COMMISSARIALI E ALITALIA  
Articolo 41.

*(Comprensorio Bagnoli-Coroglio)*

1. All'articolo 33 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6, le parole « decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 » sono sostituite dalle

TITOLO III  
GESTIONI COMMISSARIALI, IMPRESE  
AGRICOLE, E SPORT  
Capo I  
GESTIONI COMMISSARIALI E ALITALIA  
Articolo 41.

*(Comprensorio Bagnoli-Coroglio)*

1. *Identico:*

seguenti: « decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 »;

b) dopo il comma 10 è inserito il seguente: « *10-bis*. Ferma restando l'applicazione del comma 9 relativa alle modalità di approvazione del programma, qualora nella fasi di istruttoria riferite all'elaborazione della proposta di programma, ovvero di attuazione dello stesso, emergano dissensi, dinieghi, opposizioni o altro atto equivalente provenienti da un organo di un ente territoriale interessato che, secondo la legislazione vigente, sia idoneo a precludere, in tutto o in parte, il procedimento e non sia previsto un meccanismo di superamento del dissenso, il Commissario straordinario, propone al Presidente del Consiglio dei ministri le opportune iniziative ai fini dell'esercizio dei poteri sostitutivi. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. »;

c) dopo il comma 11 è inserito il seguente: « *11-bis*. In riferimento al comprensorio di cui al comma 11, il Commissario straordinario, fino al 31 dicembre 2025, è individuato nel Sindaco *pro tempore* di Napoli. Il Commissario è nominato a titolo gratuito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Con il predetto decreto è, inoltre, definita la struttura di supporto per l'esercizio delle funzioni commissariali, posta alle dirette dipendenze del Commissario, composta da un contingente massimo di personale pari a dieci unità di livello non dirigenziale e due unità di livello dirigenziale non generale appartenenti ai ruoli delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità richiesti dal Commissario straordinario per l'espletamento delle proprie funzioni, con esclusione del personale docente, educativo e amministrativo e tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche. Si applica, in relazione alle modalità di reperimento e alla retribuzione del personale non dirigenziale, quanto previsto dall'articolo 11-*ter* del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76. All'atto del

b) *identico*:

« *10-bis*. Ferma restando l'applicazione del comma 9 **relativamente** alle modalità di approvazione del programma, qualora nella fasi di istruttoria riferite all'elaborazione della proposta di programma, ovvero di attuazione dello stesso, emergano dissensi, dinieghi, opposizioni o altro atto equivalente provenienti da un organo di un ente territoriale interessato che, secondo la legislazione vigente, sia idoneo a precludere, in tutto o in parte, il procedimento e non sia previsto un meccanismo di superamento del dissenso, il Commissario straordinario propone al Presidente del Consiglio dei ministri le opportune iniziative ai fini dell'esercizio dei poteri sostitutivi. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. »;

c) *identico*:

« *11-bis*. In riferimento al comprensorio di cui al comma 11, il Commissario straordinario, fino al 31 dicembre 2025, è individuato nel Sindaco *pro tempore* di Napoli. Il Commissario è nominato a titolo gratuito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Con il predetto decreto è, inoltre, definita la struttura di supporto per l'esercizio delle funzioni commissariali, posta alle dirette dipendenze del Commissario, composta da un contingente massimo di personale pari a dieci unità di livello non dirigenziale e due unità di livello dirigenziale non generale appartenenti ai ruoli delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità richiesti dal Commissario straordinario per l'espletamento delle proprie funzioni, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche. Si applica, in relazione alle modalità di reperimento e alla retribuzione del personale non dirigenziale, quanto previsto dall'articolo 11-*ter* del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76. All'atto del collocamento fuori ruolo del predetto personale, è reso indisponibile, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti nella

collocamento fuori ruolo del predetto personale, dotazione organica dell'amministrazione di provenienza equivalente dal punto di vista finanziario. Ferme restando le predette modalità di reperimento, al personale di livello dirigenziale è riconosciuta una retribuzione di posizione in misura equivalente ai valori economici massimi attribuiti ai titolari di incarichi dirigenziali di livello non generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché un'indennità sostitutiva della retribuzione di risultato, determinata con provvedimento del Commissario straordinario, di importo non superiore al 50 per cento della retribuzione di posizione. Detto personale dirigenziale è posto, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti, e conserva lo stato giuridico e il trattamento economico fondamentale dell'amministrazione di appartenenza, che resta a carico della medesima, mentre il trattamento accessorio è a carico esclusivo della struttura commissariale. La struttura cessa alla scadenza dell'incarico del Commissario. Il Commissario è il soggetto attuatore, oltre a quanto previsto dal comma 4, operano in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Per la struttura di supporto e per la realizzazione degli interventi di cui al presente comma è autorizzata l'apertura di un'apposita contabilità speciale intestata al Commissario straordinario, nella quale confluiscono le risorse pubbliche all'uopo destinate. Agli oneri relativi alle spese di personale della struttura si provvede, nel limite di 57.816 euro per l'anno 2021 e di 346.896 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Commissario può avvalersi, per le attività strumentali all'esercizio delle proprie funzioni, delle strutture e degli

collocamento fuori ruolo del predetto personale, dotazione organica dell'amministrazione di provenienza equivalente dal punto di vista finanziario. Ferme restando le predette modalità di reperimento, al personale di livello dirigenziale è riconosciuta una retribuzione di posizione in misura equivalente ai valori economici massimi attribuiti ai titolari di incarichi dirigenziali di livello non generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché un'indennità sostitutiva della retribuzione di risultato, determinata con provvedimento del Commissario straordinario, di importo non superiore al 50 per cento della retribuzione di posizione. Detto personale dirigenziale è posto, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti, e conserva lo stato giuridico e il trattamento economico fondamentale dell'amministrazione di appartenenza, che resta a carico della medesima, mentre il trattamento accessorio è a carico esclusivo della struttura commissariale. **Il Commissario, per lo svolgimento del proprio mandato, può altresì nominare, dal 2022 al 2025, non più di due sub-commissari ai quali delegare attività e funzioni proprie, scelti tra soggetti di propria fiducia e in possesso di specifica esperienza funzionale ai compiti cui gli stessi sono preposti. La remunerazione dei sub-commissari è stabilita nell'atto di conferimento dell'incarico entro la misura massima, per ciascun sub-commissario, di 75.000 euro lordi onnicomprensivi.** La struttura cessa alla scadenza dell'incarico del Commissario. Il Commissario è il soggetto attuatore, oltre a quanto previsto dal comma 4, operano in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Per la struttura di supporto e per la realizzazione degli interventi di cui al presente comma è autorizzata l'apertura di un'apposita contabilità speciale intestata al Commissario straordinario, nella quale confluiscono le risorse pubbliche all'uopo destinate. Agli oneri relativi alle spese di personale della struttura si provvede, nel limite di 57.816 euro per l'anno 2021 e di **544.213** euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Commissario può

uffici tecnici e amministrativi del comune di Napoli, dei provveditorati interregionali alle opere pubbliche, nonché, mediante convenzione, di altri soggetti a controllo pubblico senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il Commissario può altresì avvalersi, in relazione a specifici interventi che richiedano particolari competenze, e nei limiti in cui ciò sia strettamente necessario per il più celere conseguimento degli obiettivi del programma, di altri Soggetti attuatori, quali concessionari di servizi pubblici e società a partecipazione pubblica o a controllo pubblico, o altri organismi di diritto pubblico, mediante la stipula di apposite Convenzioni. In tal caso, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Commissario si provvede alla conseguente riduzione dei compensi riconosciuti al Soggetto attuatore di cui comma 12 in relazione agli interventi che sono stati trasferiti. »;

d) al comma 13, primo periodo, le parole « e delle infrastrutture e dei trasporti » sono sostituite dalle seguenti: « , delle infrastrutture e dei trasporti e della cultura » e, al secondo periodo, dopo le parole « al predetto programma » sono inserite le seguenti: « e possono essere sentite le associazioni, i comitati e gli altri soggetti rappresentativi di interessi diffusi, a livello nazionale o locale, il cui scopo associativo sia connesso con le tematiche trattate »;

e) al comma 13-bis, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Considerata la complessità della pianificazione e la necessità che, ai fini della VAS, siano previamente definiti i profili localizzativi e le azioni che, in ragione della loro pluralità e contestualità, sono suscettibili di generare effetti cumulativi e sinergici, può procedersi alla valutazione integrata della VAS con la VIA. In tal caso la valutazione integrata è effettuata dall'Autorità competente per la VAS e si conclude con un unico provvedimento. »;

f) dopo il comma 13-bis, sono inseriti i seguenti: « 13-bis.1. Il Soggetto attuatore redige e trasmette al Commissario, entro il 31 dicembre di ciascun anno, un cronoprogramma relativo alle attività di realizzazione di infrastrutture e di rigenerazione urbana dell'area interessata dagli interventi, nonché delle altre attività di cui al comma 3, che è approvato con proprio

avvalersi, per le attività strumentali all'esercizio delle proprie funzioni, delle strutture e degli uffici tecnici e amministrativi del comune di Napoli, dei provveditorati interregionali alle opere pubbliche, nonché, mediante convenzione, di altri soggetti a controllo pubblico senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il Commissario può altresì avvalersi, in relazione a specifici interventi che richiedano particolari competenze, e nei limiti in cui ciò sia strettamente necessario per il più celere conseguimento degli obiettivi del programma, di altri Soggetti attuatori, quali concessionari di servizi pubblici e società a partecipazione pubblica o a controllo pubblico, o altri organismi di diritto pubblico, mediante la stipula di apposite Convenzioni. In tal caso, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Commissario si provvede alla conseguente riduzione dei compensi riconosciuti al Soggetto attuatore di cui comma 12 in relazione agli interventi che sono stati trasferiti. »;

d) al comma 13, primo periodo, le parole « e delle infrastrutture e dei trasporti » sono sostituite dalle seguenti: « , delle infrastrutture e **della mobilità sostenibili** e della cultura » e, al secondo periodo, dopo le parole « al predetto programma » sono inserite le seguenti: « e possono essere sentite le associazioni, i comitati e gli altri soggetti rappresentativi di interessi diffusi, a livello nazionale o locale, il cui scopo associativo sia connesso con le tematiche trattate »;

e) *identica*;

f) dopo il comma 13-bis, sono inseriti i seguenti: « 13-bis.1. *Identico*.

provvedimento dal Commissario entro i successivi quindici giorni. Gli interventi da realizzare sono identificati dal Codice Unico di Progetto (CUP) ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3. Il monitoraggio della realizzazione dei predetti interventi è effettuato ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. Il Commissario, in caso di mancata trasmissione del cronoprogramma nonché di mancato rispetto dello stesso, dispone, con proprio provvedimento, la riduzione dei compensi spettanti, nell'ambito delle Convenzioni vigenti, al Soggetto attuatore sino al massimo del 50 per cento.

*13-bis.2.* In caso di mancato rispetto da parte del soggetto attuatore degli impegni finalizzati all'elaborazione e all'attuazione del programma, o di suoi stralci, consistenti anche nella mancata adozione di atti e provvedimenti necessari all'avvio degli interventi, ovvero nel ritardo, inerzia o difformità nell'esecuzione dei progetti del suddetto programma, nonché qualora sia messo a rischio, il conseguimento degli obiettivi intermedi e finali previsti dallo stesso, il Commissario straordinario, informata la cabina di regia di cui al comma 13, assegna al soggetto attuatore interessato un termine per provvedere non superiore a trenta giorni. In caso di perdurante inerzia, il Commissario straordinario, sentita la cabina di regia, individua l'amministrazione, l'ente, l'organo o l'ufficio, ovvero in alternativa nomina altro soggetto attuatore, al quale attribuisce, in via sostitutiva, il potere di adottare gli atti o provvedimenti necessari, ovvero di provvedere all'esecuzione dei progetti e degli interventi, anche avvalendosi delle società in controllo pubblico, di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *m)* e *o)*, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, o di altre amministrazioni pubbliche. In relazione a tali interventi al Soggetto attuatore inadempiente non sono riconosciuti compensi. In caso di gravi e reiterati inadempimenti il Commissario straordinario, sentita la cabina di regia, può proporre la revoca dell'incarico di Soggetto attuatore, come individuato ai sensi del comma 12. Detta revoca e la contestuale individuazione del nuovo soggetto attuatore sono disposte con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. »;

*g)* dopo il comma *13-quater* è aggiunto il seguente: « *13-quinquies.* Gli interventi relativi

*13-bis.2.* In caso di mancato rispetto da parte del soggetto attuatore degli impegni finalizzati all'elaborazione e all'attuazione del programma, o di suoi stralci, consistenti anche nella mancata adozione di atti e provvedimenti necessari all'avvio degli interventi, ovvero nel ritardo, inerzia o difformità nell'esecuzione dei progetti del suddetto programma, nonché qualora sia messo a rischio il conseguimento degli obiettivi intermedi e finali previsti dallo stesso, il Commissario straordinario, informata la cabina di regia di cui al comma 13, assegna al soggetto attuatore interessato un termine per provvedere non superiore a trenta giorni. In caso di perdurante inerzia, il Commissario straordinario, sentita la cabina di regia, individua l'amministrazione, l'ente, l'organo o l'ufficio, ovvero in alternativa nomina altro soggetto attuatore, al quale attribuisce, in via sostitutiva, il potere di adottare gli atti o provvedimenti necessari, ovvero di provvedere all'esecuzione dei progetti e degli interventi, anche avvalendosi delle società in controllo pubblico, di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *m)* e *o)*, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, o di altre amministrazioni pubbliche. In relazione a tali interventi al Soggetto attuatore inadempiente non sono riconosciuti compensi. In caso di gravi e reiterati inadempimenti il Commissario straordinario, sentita la cabina di regia, può proporre la revoca dell'incarico di Soggetto attuatore, come individuato ai sensi del comma 12. Detta revoca e la contestuale individuazione del nuovo soggetto attuatore sono disposte con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. »;

*g)* *identica.*



alle aree del comprensorio Bagnoli-Coroglio, in ragione della loro particolare complessità e della rilevanza strategica per lo sviluppo dell'area, sono ricompresi tra quelli per i quali si applicano le procedure speciali previste in particolare dagli articoli 18 e 44 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, nonché le ulteriori misure di semplificazione e accelerazione previste dalla parte II, titoli primo, terzo e quarto, del medesimo decreto-legge n. 77 del 2021. ».

2. Entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il soggetto attuatore di cui all'articolo 33, comma 12, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, consegna al nuovo Commissario il quadro degli interventi già realizzati, programmati e in corso di realizzazione, con indicazione del Codice Unico di Progetto, dei relativi costi e fonti di finanziamento sulla base delle risultanze del sistema di monitoraggio di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, nonché delle criticità emerse nella realizzazione degli interventi previsti.

Articolo 42.

(Città di Taranto)

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 7 agosto 2012, n. 129, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 ottobre 2012, n. 171, sono apportate le seguenti modificazioni:  
a) al secondo periodo, le parole « un anno, prorogabile » sono sostituite dalle seguenti: « tre anni, prorogabili sino al 31 dicembre 2023 »;  
b) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della transizione ecologica, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione è definita la struttura di supporto per l'esercizio delle funzioni commissariali, posta alle dirette dipendenze del Commissario, composta da un contingente massimo di personale pari a cinque unità di livello non dirigenziale, e una unità di livello dirigenziale non generale appartenenti ai ruoli delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con esclusione del personale docente, educativo e amministrativo,

2. *Identico.*

Articolo 42.

(Città di Taranto)

1. *Identico:*

a) *identica;*

b) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della transizione ecologica, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione è definita la struttura di supporto per l'esercizio delle funzioni commissariali, posta alle dirette dipendenze del Commissario, composta da un contingente massimo di personale pari a cinque unità di livello non dirigenziale, e una unità di livello dirigenziale non generale appartenenti ai ruoli delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche. Si applica, in relazione alle modalità di reperimento e

tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche. Si applica, in relazione alle modalità di reperimento e alla retribuzione del personale non dirigenziale, quanto previsto dall'articolo 11-ter del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76. All'atto del collocamento fuori ruolo del predetto personale, è reso indisponibile, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza equivalente dal punto di vista finanziario. Ferme restando le predette modalità di reperimento, al personale di livello dirigenziale è riconosciuta la retribuzione di posizione in misura equivalente ai valori economici massimi attribuiti ai titolari di incarico dirigenziale di livello non generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché un'indennità sostitutiva della retribuzione di risultato, determinata con provvedimento del Commissario straordinario, di importo non superiore al 50 per cento della retribuzione di posizione. Detto personale dirigenziale è posto, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti, e conserva lo stato giuridico e il trattamento economico fondamentale dell'amministrazione di appartenenza, che resta a carico della medesima, mentre il trattamento accessorio è a carico esclusivo della struttura commissariale. La struttura cessa alla scadenza dell'incarico del Commissario. Il Commissario opera in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. In caso di dissensi, dinieghi, opposizioni o altro atto equivalente provenienti da un organo di un ente territoriale interessato che, secondo la legislazione vigente, sia idoneo a precludere, in tutto o in parte il procedimento, e non sia previsto un meccanismo di superamento del dissenso, il Commissario straordinario propone al Presidente del Consiglio dei ministri le opportune iniziative. Si applicano, in quanto

alla retribuzione del personale non dirigenziale, quanto previsto dall'articolo 11-ter del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76. All'atto del collocamento fuori ruolo del predetto personale, è reso indisponibile, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza equivalente dal punto di vista finanziario. Ferme restando le predette modalità di reperimento, al personale di livello dirigenziale è riconosciuta la retribuzione di posizione in misura equivalente ai valori economici massimi attribuiti ai titolari di incarico dirigenziale di livello non generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché un'indennità sostitutiva della retribuzione di risultato, determinata con provvedimento del Commissario straordinario, di importo non superiore al 50 per cento della retribuzione di posizione. Detto personale dirigenziale è posto, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti, e conserva lo stato giuridico e il trattamento economico fondamentale dell'amministrazione di appartenenza, che resta a carico della medesima, mentre il trattamento accessorio è a carico esclusivo della struttura commissariale. La struttura cessa alla scadenza dell'incarico del Commissario. Il Commissario opera in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, **delle norme in materia ambientale, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42**, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. In caso di dissensi, dinieghi, opposizioni o altro atto equivalente provenienti da un organo di un ente territoriale interessato che, secondo la legislazione vigente, sia idoneo a precludere, in tutto o in parte il procedimento, e non sia previsto un meccanismo di superamento del dissenso, il Commissario straordinario propone al Presidente del Consiglio dei ministri le opportune iniziative. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. Agli oneri relativi alle spese di

compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. Agli oneri relativi alle spese di personale della struttura commissariale di cui al presente comma si provvede nel limite di 28.908 euro per l'anno 2021 e di 173.448 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

Articolo 43.

*(Potenziamento della struttura del Commissario unico per la bonifica delle discariche abusive)*

1. All'articolo 5 del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, sono apportate le seguenti modificazioni:  
a) al comma 1, dopo le parole « ivi inclusi i membri della Struttura di supporto di cui al comma 3 » sono inserite le seguenti: « eccetto i subcommissari eventualmente individuati dal Commissario unico ai sensi del comma 3-bis »;  
b) dopo il comma 1, è inserito il seguente: « 1-bis. Le funzioni e le attività del Commissario unico di cui al comma 1 sono estese su richiesta delle singole regioni agli interventi di bonifica o messa in sicurezza delle discariche e dei siti contaminati di competenza regionale, nonché su richiesta del Ministero della transizione ecologica agli interventi di bonifica dei siti contaminati di interesse nazionale, limitatamente ai soli interventi per i quali sono stati già previsti finanziamenti a legislazione vigente con contestuale trasferimento delle relative risorse da parte degli enti richiedenti. Sulla base di intese ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, viene predisposto un elenco dei siti con priorità di intervento che saranno oggetto di risanamento da parte del

Commissario unico. »;

c) al comma 3, le parole « dodici unità » sono sostituite dalle seguenti: « quindici unità »;

d) dopo il comma 3 è inserito il seguente: « 3-bis. Il Commissario unico può avvalersi fino a un massimo di tre subcommissari, individuati tra i componenti della struttura di supporto di cui al comma 3, che operano sulla base di specifiche deleghe definite dal Commissario unico. A ciascun subcommissario è riconosciuta un'indennità onnicomprensiva pari a 30.000 euro annui. Per le finalità di cui al presente

personale della struttura commissariale di cui al presente comma si provvede nel limite di 28.908 euro per l'anno 2021 e di 173.448 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

Articolo 43.

*(Potenziamento della struttura del Commissario unico per la bonifica delle discariche abusive)*

1. *Identico:*

a) *identica;*

b) *identica;*

c) *identica;*

d) *identico:*

« 3-bis. Il Commissario unico può avvalersi **di** subcommissari, fino **al numero massimo** di tre, individuati tra i componenti della struttura di supporto di cui al comma 3, che operano sulla base di specifiche deleghe definite dal Commissario unico. A ciascun subcommissario è riconosciuta un'indennità onnicomprensiva pari a 30.000 euro annui. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la

comma è autorizzata la spesa nel limite massimo di 324.000 euro annui ».

2. Agli oneri di cui al comma 1, lettera *d*), pari a 324.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma « fondi di riserva e speciali » della missione « fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

spesa nel limite massimo di 324.000 euro annui ».

2. Agli oneri di cui al comma 1, lettera *d*), pari a 324.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma « **Fondi** di riserva e speciali » della missione « **Fondi** da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

#### **Articolo 43-bis.**

***(Destinazione al Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di somme versate dalla Camera dei deputati al bilancio dello Stato)***

**1. L'importo di 35 milioni di euro, versato dalla Camera dei deputati e affluito al bilancio dello Stato in data 4 novembre 2021 sul capitolo 2368, articolo 8, dello stato di previsione dell'entrata, è destinato, nell'esercizio 2021, al Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate, di cui all'articolo 4 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, per essere trasferito alla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione dei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2020.**

**2. Il Commissario straordinario provvede con ordinanza a destinare le risorse di cui al comma 1 del presente articolo e quelle già versate nella contabilità speciale ai sensi del comma 412 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, al finanziamento di interventi, anche infrastrutturali, per il recupero del tessuto socio-economico delle aree colpite dagli eventi sismici, da coordinare con gli interventi finanziati con le risorse di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *b*), del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101. Al fine di assicurare l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi di cui al presente comma, una quota non superiore a 5 milioni di euro delle risorse di cui al comma 1 può essere destinata agli oneri strettamente connessi all'attuazione degli interventi medesimi.**

**Articolo 43-ter.**

*(Modifica all'articolo 18-quater del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, in materia di credito d'imposta per investimenti nelle regioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017)*

1. Al comma 3 dell'articolo 18-quater del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « A decorrere dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, il credito d'imposta di cui al comma 1 si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 *final*, del 19 marzo 2020, recante "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" ».

**Articolo 43-quater.**

*(Commissario ad acta per l'attuazione del piano di rientro dal disavanzo del servizio sanitario della regione Calabria)*

1. All'articolo 3 del decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2020, n. 181, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole da: « , nel termine di trenta giorni » fino a: « sessanta giorni, » sono soppresse;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. I progetti di edilizia sanitaria da finanziare ai sensi dell'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, qualunque sia il livello di progettazione raggiunto, compresi gli interventi già inseriti nel Piano triennale straordinario di edilizia sanitaria e di adeguamento tecnologico della rete di emergenza, della rete ospedaliera e della rete territoriale, comprensivo del Programma di ammodernamento tecnologico di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, e gli interventi inseriti negli accordi di programma già sottoscritti ai sensi dell'articolo 5-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e dell'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonché gli altri programmi sottoscritti con il Ministero della salute, sono attuati dal Commissario *ad acta* anche avvalendosi allo scopo dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa - Invitalia, previo parere dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali. Ove necessario in relazione alla complessità degli interventi, il Commissario *ad*

Articolo 44.  
*(Disposizioni in materia di Alitalia)*

1. Il fondo di cui all'articolo 11-*quater*, comma 9, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, può essere utilizzato, nei limiti dello stanziamento ivi previsto, anche per il rimborso degli indennizzi dei titolari di titoli di viaggio non utilizzati nonché *voucher* o analoghi titoli emessi dall'amministrazione straordinaria, anche non connessi con l'emergenza epidemiologica da COVID-19. L'indennizzo è erogato nell'ipotesi in cui non sia garantito al contraente un analogo servizio di trasporto ed è quantificato in misura non superiore all'importo del titolo di viaggio. A tal fine il Ministero dello sviluppo economico provvede al trasferimento all'Alitalia - Società Aerea Italiana S.p.A. e all'Alitalia Cityliner S.p.A. in amministrazione straordinaria delle risorse sulla base di specifica richiesta dei Commissari straordinari che quantifica l'ammontare complessivo dei titoli, *voucher* o analoghi titoli oggetto di rimborso nel corso dell'anno 2021.

**acta può nominare esperti individuati all'esito di una selezione comparativa effettuata mediante avviso pubblico tra persone di comprovata esperienza ed elevata professionalità, nel rispetto delle previsioni del quadro economico generale degli interventi ».**

Articolo 44.  
*(Disposizioni concernenti la società Alitalia in amministrazione straordinaria)*

1. *Identico.*

**Articolo 44-bis.**

***(Disposizioni urgenti in materia di accelerazione delle procedure della gestione commissariale di liquidazione di società pubbliche)***

**1. Al fine di accelerare le procedure della gestione commissariale di liquidazione di società pubbliche, all'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:**

**a) dopo il comma 132 sono inseriti i seguenti:**  
**« 132-bis. Al fine di accelerare la chiusura della procedura di liquidazione della società di cui al comma 126 del presente articolo, agevolando in tal modo il versamento all'entrata del bilancio dello Stato e dei bilanci delle altre amministrazioni socie il relativo avanzo di liquidazione, il Commissario straordinario per la liquidazione della società di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, trasmette alle**

**amministrazioni socie, entro il 31 gennaio 2022, il rendiconto finale delle attività liquidatorie alla data del 31 dicembre 2021, unitamente a un prospetto concernente l'individuazione dei rapporti giuridici attivi e passivi, anche di natura contenziosa e processuale, sorti in capo alla società, ancora pendenti alla data del 31 dicembre 2021. Il Commissario straordinario per la liquidazione della società di cui al citato articolo 14, comma 2, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, entro il 28 febbraio 2022, versa all'entrata del bilancio dello Stato e dei bilanci delle altre amministrazioni socie l'avanzo di liquidazione derivante dalla chiusura della liquidazione della stessa società, con esclusione dei rapporti giuridici attivi e passivi, anche di natura contenziosa e processuale, di cui al precedente periodo, pendenti alla data del 31 dicembre 2021. I rapporti giuridici attivi e passivi, anche di natura contenziosa e processuale, di cui al primo periodo del presente comma, pendenti alla data del 31 dicembre 2021, sorti in capo alla società di cui al medesimo articolo 14, comma 2, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, sono trasferiti alla società Fintecna Spa o a diversa società da questa interamente partecipata entro il 30 aprile 2022. Gli atti e le operazioni posti in essere per il trasferimento dei rapporti giuridici di cui al terzo periodo sono esenti da imposizione fiscale diretta e indiretta e dall'applicazione di tasse. La società trasferitaria procede alla liquidazione delle posizioni derivanti dai rapporti giuridici attivi e passivi oggetto di trasferimento ai sensi del terzo periodo, subentrando altresì nei contenziosi pendenti alla data del 31 dicembre 2021. I rapporti giuridici attivi e passivi trasferiti ai sensi del terzo periodo alla società Fintecna Spa o a diversa società da questa interamente partecipata costituiscono un unico patrimonio separato rispetto sia al patrimonio della società trasferitaria, sia ai patrimoni separati ad essa trasferiti in virtù di specifiche disposizioni legislative. La società trasferitaria non risponde in alcun modo con il proprio patrimonio dei debiti e degli oneri sorti in forza dei rapporti giuridici attivi e passivi, anche di natura contenziosa e processuale, trasferiti al patrimonio separato di cui al sesto periodo, ivi compresi quelli da sostenersi per la liquidazione di tale patrimonio.**

**Agli oneri derivanti dal compenso da riconoscere alla società Fintecna Spa o alla diversa società da questa interamente partecipata per la liquidazione dei rapporti giuridici trasferiti ai sensi del terzo periodo, da determinare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, in misura comunque complessivamente non superiore a 500.000 euro, si provvede a valere sulle risorse affluite al patrimonio separato. Alla cessazione dei rapporti attivi, passivi, contenziosi e processuali trasferiti al patrimonio separato, la società trasferitaria procede al versamento delle eventuali somme attive al Ministero dell'economia e delle finanze, alla regione Lombardia, al comune di Milano, alla città metropolitana di Milano e alla camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi, per ciascuno in proporzione alla partecipazione al capitale della società di cui al primo periodo del presente comma.**

**Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 132-ter. All'articolo 1, comma 58, lettera e), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il terzo periodo è soppresso. All'articolo 7-sexies del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, il comma 2 è abrogato »;**

**b) i commi 415, 416 e 417 sono abrogati.**

**2. Al fine di assicurare il pieno ed efficace svolgimento delle attività funzionali al raggiungimento dell'oggetto sociale della società Fintecna Spa, ferma restando l'autonomia finanziaria e operativa della società, alla stessa non si applicano i vincoli e gli obblighi in materia di contenimento della spesa pubblica previsti dalla legge a carico dei soggetti inclusi nel provvedimento dell'Istituto nazionale di statistica di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.**

Capo II  
IMPRESE AGRICOLE  
Articolo 45.

*(Compensazione per le imprese agricole)*

1. All'articolo 01 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, il comma 16 è sostituito dal seguente:

« 16. Fermo restando il rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, per le imprese agricole, ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 10, comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203,

Capo II  
IMPRESE AGRICOLE  
Articolo 45.

*(Compensazione per le imprese agricole)*  
*Identico*



convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, nell'articolo 1, comma 553, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e nell'articolo 31 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, in sede di pagamento degli aiuti comunitari e nazionali, gli organismi pagatori sono autorizzati a compensare tali aiuti, ad eccezione di quelli derivanti da diritti posti precedentemente in pegno ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, con i contributi previdenziali dovuti dall'impresa agricola beneficiaria, già scaduti alla data del pagamento degli aiuti medesimi, compresi gli interessi di legge a qualsiasi titolo maturati e le somme dovute a titolo di sanzione. A tale fine, l'istituto previdenziale comunica in via informatica i dati relativi ai contributi previdenziali scaduti contestualmente all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, a tutti gli organismi pagatori e ai diretti interessati, anche tramite i Centri autorizzati di assistenza agricola (CAA) istituiti ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165. In caso di contestazioni, la legittimazione processuale passiva compete all'istituto previdenziale. ».

Capo III  
SPORT

Articolo 46.

*(Fondi per il rilancio del sistema sportivo)*

1. Al fine di potenziare il supporto agli organismi sportivi e consentire la ripartenza delle relative attività, per l'anno 2021, è riconosciuto un contributo di euro 27.200.000 in favore di Sport e Salute S.p.A., destinato al finanziamento degli organismi sportivi di cui all'articolo 1, comma 630, terzo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n.145. All'onere derivante dall'attuazione del primo periodo, pari a euro 27.200.000 per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 34, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

Capo III  
SPORT

Articolo 46.

*(Fondi per il rilancio del sistema sportivo)*

1. Al fine di potenziare il supporto agli organismi sportivi e consentire la **ripresa** delle relative attività, per l'anno 2021, è riconosciuto un contributo di euro 27.200.000 in favore **della società** Sport e Salute S.p.A., destinato al finanziamento degli organismi sportivi di cui all'articolo 1, comma 630, terzo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n.145. All'onere derivante dall'attuazione del primo periodo, pari a euro 27.200.000 per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 34, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

**Articolo 46-bis.**

***(Finanziamento di organismi sportivi per la promozione dell'attività sportiva di base)***

**1. Al fine di promuovere l'adozione di uno stile di vita sano e attivo per tutte le fasce della popolazione, con particolare riferimento alla fase post-pandemica, una quota non inferiore al 50 per**

TITOLO IV

INVESTIMENTI E RAFFORZAMENTO DEL  
SISTEMA DI PREVENZIONE ANTIMAFIA  
Capo I

INVESTIMENTI E RAFFORZAMENTO DEL  
SISTEMA DI PREVENZIONE ANTIMAFIA  
Articolo 47.

*(Amministrazione giudiziaria e controllo  
giudiziario delle aziende)*

1. All'articolo 34-*bis* del decreto legislativo 6  
settembre 2011, n. 159, sono apportate le  
seguenti modificazioni:

a) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente  
periodo: « Nel caso in cui risultino applicate le

misure previste dall'art. 94-*bis*, il Tribunale  
valuta se adottare in loro sostituzione il  
provvedimento di cui al comma 2 lett. b) »;

b) al comma 6, secondo periodo, le parole « Il  
tribunale, sentiti il procuratore distrettuale  
competente e » sono sostituite dalle seguenti: «

Il tribunale, sentiti il procuratore distrettuale  
competente, il prefetto che ha adottato  
l'informazione antimafia interdittiva nonché »;

c) il comma 7 è sostituito dal seguente: « 7. Il  
provvedimento che dispone l'amministrazione  
giudiziaria prevista dall'articolo 34 o il controllo

giudiziario ai sensi del presente articolo  
sospende il termine di cui all'articolo 92,  
comma 2, nonché gli effetti di cui all'articolo

94. Lo stesso provvedimento è comunicato dalla  
cancelleria del tribunale al prefetto dove ha sede  
legale l'impresa, ai fini dell'aggiornamento della  
banca dati nazionale unica della

documentazione antimafia di cui all'articolo 96,  
ed è valutato anche ai fini dell'applicazione  
delle misure di cui all'articolo 94-*bis* nei

successivi cinque anni. ».

Articolo 48.

*(Contraddittorio nel procedimento di rilascio*

**cento delle risorse disponibili di cui all'articolo 1,  
comma 561, della legge 30 dicembre 2020, n. 178,  
è destinata agli organismi sportivi di cui al terzo  
periodo dell'articolo 1, comma 630, della legge 30  
dicembre 2018, n. 145, per la promozione e la  
realizzazione dell'attività sportiva di base in tutto  
il territorio nazionale.**

**2. I criteri e le modalità attuative per  
l'attribuzione delle risorse di cui al comma 1 del  
presente articolo sono stabiliti con il decreto di cui  
all'articolo 1, comma 562, della legge 30 dicembre  
2020, n. 178. Ai fini attuativi, l'Autorità di  
Governato competente in materia di sport si avvale  
della società Sport e salute Spa.**

TITOLO IV

INVESTIMENTI E RAFFORZAMENTO DEL  
SISTEMA DI PREVENZIONE ANTIMAFIA  
Capo I

INVESTIMENTI E RAFFORZAMENTO DEL  
SISTEMA DI PREVENZIONE ANTIMAFIA  
Articolo 47.

*(Amministrazione giudiziaria e controllo giudiziario  
delle aziende)*

1. *Identico:*

a) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente  
periodo: « Nel caso in cui risultino applicate le  
misure previste dall'**articolo** 94-*bis*, il **tribunale**  
valuta se adottare in loro sostituzione il  
provvedimento di cui al comma 2, **lettera b)** »;  
b) *identica;*

c) il comma 7 è sostituito dal seguente: « 7. Il  
provvedimento che dispone l'amministrazione  
giudiziaria prevista dall'articolo 34 o il controllo  
giudiziario ai sensi del presente articolo sospende il  
termine di cui all'articolo 92, comma 2, nonché gli  
effetti di cui all'articolo 94. Lo stesso provvedimento

è comunicato dalla cancelleria del tribunale al  
prefetto **della provincia in cui** ha sede legale  
l'impresa, ai fini dell'aggiornamento della banca dati  
nazionale unica della documentazione antimafia di  
cui all'articolo 96, ed è valutato anche ai fini  
dell'applicazione delle misure di cui all'articolo 94-  
*bis* nei successivi cinque anni. ».

Articolo 48.

*(Contraddittorio nel procedimento di rilascio*

*dell'interdittiva antimafia)*

1. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:  
a) all'articolo 92:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «  
Procedimento di rilascio delle informazioni antimafia »;

2) il comma 2-*bis* è sostituito dai seguenti:  
« 2-*bis*. Il prefetto, nel caso in cui, sulla base degli esiti delle verifiche disposte ai sensi del comma 2, ritenga sussistenti i presupposti per l'adozione dell'informazione antimafia interdittiva ovvero per procedere all'applicazione delle misure di cui all'articolo 94-*bis*, e non ricorrano particolari esigenze di celerità del procedimento, ne dà tempestiva comunicazione al soggetto interessato, indicando gli elementi sintomatici dei tentativi di infiltrazione mafiosa. Con tale comunicazione è assegnato un termine non superiore a venti giorni per presentare osservazioni scritte, eventualmente corredate da documenti, nonché per richiedere l'audizione, da effettuare secondo le modalità previste dall'articolo 93, commi 7, 8 e 9. In ogni caso, non possono formare oggetto della comunicazione di cui al presente comma elementi informativi il cui disvelamento sia idoneo a pregiudicare procedimenti amministrativi o attività processuali in corso, ovvero l'esito di altri accertamenti finalizzati alla prevenzione delle infiltrazioni mafiose. La predetta comunicazione sospende, con decorrenza dalla relativa data di invio, il termine di cui all'articolo 92, comma 2. La procedura del contraddittorio si conclude entro sessanta giorni dalla data di ricezione della predetta comunicazione.

2-*ter*. Al termine della procedura in contraddittorio di cui al comma 2-*bis*, il prefetto, ove non proceda al rilascio dell'informazione antimafia liberatoria:  
a) dispone l'applicazione delle misure di cui all'articolo 94-*bis*, dandone comunicazione, entro cinque giorni, all'interessato secondo le modalità stabilite dall'articolo 76, comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, qualora gli elementi sintomatici dei tentativi di infiltrazione mafiosa siano riconducibili a situazioni di agevolazione occasionale;  
b) adotta l'informazione antimafia interdittiva, procedendo alla comunicazione all'interessato

*dell'interdittiva antimafia)*

1. *Identico*:

a) *identico*:

1) *identico*;

2) *identico*:

« 2-*bis*. *Identico*.

2-*ter*. *Identico*.

entro il termine e con le modalità di cui alla lettera a), nel caso di sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa. Il prefetto, adottata l'informazione antimafia interdittiva ai sensi della presente lettera, verifica altresì la sussistenza dei presupposti per l'applicazione delle misure di cui all'articolo 32, comma 10, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 e, in caso positivo, ne informa tempestivamente il Presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione.

*2-quater.* Nel periodo tra la ricezione della comunicazione di cui al comma 2-*bis* e la conclusione della procedura in contraddittorio, il cambiamento di sede, di denominazione, della ragione o dell'oggetto sociale, della composizione degli organi di amministrazione, direzione e vigilanza, la sostituzione degli organi sociali, della rappresentanza legale della società nonché della titolarità delle imprese individuali ovvero delle quote societarie, il compimento di fusioni o altre trasformazioni o comunque qualsiasi variazione dell'assetto sociale, organizzativo, gestionale e patrimoniale delle società e imprese interessate dai tentativi di infiltrazione mafiosa, possono essere oggetto di valutazione ai fini dell'adozione dell'informazione interdittiva antimafia. »;

b) all'articolo 93, il comma 7 è sostituito dal seguente:

« 7. Il prefetto competente all'adozione dell'informazione, sulla base della documentazione e delle informazioni acquisite nel corso dell'accesso, può invitare in sede di audizione personale i soggetti interessati a produrre ogni informazione ritenuta utile, anche allegando elementi documentali, qualora non ricorrano particolari esigenze di celerità del procedimento ovvero esigenze di tutela di informazioni che, se disvelate, sono suscettibili di pregiudicare procedimenti amministrativi o attività processuali in corso, ovvero l'esito di altri procedimenti amministrativi finalizzati alla prevenzione delle infiltrazione mafiose. ».

*2-quater.* Nel periodo tra la ricezione della comunicazione di cui al comma 2-*bis* e la conclusione della procedura in contraddittorio, il cambiamento di sede, di denominazione, della ragione o dell'oggetto sociale, della composizione degli organi di amministrazione, direzione e vigilanza, la sostituzione degli organi sociali, della rappresentanza legale della società nonché della titolarità delle imprese individuali ovvero delle quote societarie, il compimento di fusioni o altre trasformazioni o comunque qualsiasi variazione dell'assetto sociale, organizzativo, gestionale e patrimoniale delle società e imprese interessate dai tentativi di infiltrazione mafiosa possono essere oggetto di valutazione ai fini dell'adozione dell'informazione interdittiva antimafia. »;

*b) identico:*

« 7. Il prefetto competente all'adozione dell'informazione **antimafia**, sulla base della documentazione e delle informazioni acquisite nel corso dell'accesso, può invitare in sede di audizione personale i soggetti interessati a produrre ogni informazione ritenuta utile, anche allegando elementi documentali, qualora non ricorrano particolari esigenze di celerità del procedimento ovvero esigenze di tutela di informazioni che, se disvelate, **siano** suscettibili di pregiudicare procedimenti amministrativi o attività processuali in corso, ovvero l'esito di altri procedimenti amministrativi finalizzati alla prevenzione delle infiltrazione mafiose. ».

**Articolo 48-bis.**

*(Ulteriori disposizioni in materia di documentazione antimafia)*

**1. Al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:**

Articolo 49.

*(Prevenzione collaborativa)*

1. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo l'articolo 94, è inserito il seguente: « Art. 94-bis. *(Misure amministrative di prevenzione collaborativa applicabili in caso di agevolazione occasionale)* - 1. Il prefetto, quando accerta che i tentativi di infiltrazione mafiosa sono riconducibili a situazioni di agevolazione occasionale, prescrive all'impresa, società o associazione interessata, con provvedimento motivato, l'osservanza, per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a dodici mesi, di una o più delle seguenti misure:

a) adottare ed efficacemente attuare misure organizzative, anche ai sensi degli articoli 6, 7 e 24-ter del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, atte a rimuovere e prevenire le cause di agevolazione occasionale;

b) comunicare al gruppo interforze istituito presso la prefettura competente per il luogo di sede legale o di residenza, entro quindici giorni dal loro compimento, gli atti di disposizione, di acquisto o di pagamento effettuati, gli atti di pagamento ricevuti, gli incarichi professionali conferiti, di amministrazione o di gestione fiduciaria ricevuti, di valore non inferiore a 7.000 euro o di valore superiore stabilito dal prefetto, sentito il predetto gruppo interforze, in relazione al reddito della persona o del patrimonio e del volume di affari dell'impresa;

c) per le società di capitali o di persone, comunicare al gruppo interforze eventuali forme di finanziamento da parte dei soci o di terzi;

d) comunicare al gruppo interforze i contratti di associazione in partecipazione stipulati;

e) utilizzare un conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, per gli atti di pagamento e riscossione di cui alla lettera b), nonché per i finanziamenti di cui alla lettera c), osservando, per i pagamenti previsti dall'articolo 3, comma 2, della legge 13 agosto 2010, n. 136, le modalità indicate nella stessa norma.

2. Il prefetto, in aggiunta alle misure di cui al comma 1, può nominare, anche d'ufficio, uno o

a) all'articolo 83, comma 3-bis, le parole: « europei o » sono sostituite dalle seguenti: « europei per un importo superiore a 25.000 euro o di fondi »;

b) all'articolo 91, comma 1-bis, la parola: « 5.000 » è sostituita dalla seguente: « 25.000 ».

Articolo 49.

*(Prevenzione collaborativa)*

1. Identico:

« Art. 94-bis. *(Misure amministrative di prevenzione collaborativa applicabili in caso di agevolazione occasionale)* - 1. Identico:

a) identica;

b) comunicare al gruppo interforze istituito presso la prefettura competente per il luogo di sede legale o di residenza, entro quindici giorni dal loro compimento, gli atti di disposizione, di acquisto o di pagamento effettuati, gli atti di pagamento ricevuti, gli incarichi professionali conferiti, di amministrazione o di gestione fiduciaria ricevuti, di valore non inferiore a 5.000 euro o di valore superiore stabilito dal prefetto, sentito il predetto gruppo interforze, in relazione al reddito della persona o al patrimonio e al volume di affari dell'impresa;

c) per le società di capitali o di persone, comunicare al gruppo interforze **i finanziamenti, in qualsiasi forma, eventualmente erogati** da parte dei soci o di terzi;

d) identica;

e) identica.

2. Il prefetto, in aggiunta alle misure di cui al comma 1, può nominare, anche d'ufficio, uno o più esperti, in

più esperti, in numero comunque non superiore a tre, individuati nell'albo di cui all'articolo 35, comma 2-*bis*, con il compito di svolgere funzioni di supporto finalizzate all'attuazione delle misure di prevenzione collaborativa. Agli esperti di cui al primo periodo spetta un compenso, quantificato con il decreto di nomina, non superiore al 50 per cento di quello liquidabile sulla base dei criteri stabiliti dal decreto di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 4 febbraio 2010, n. 14. Gli oneri relativi al pagamento di tale compenso sono a carico dell'impresa, società o associazione.

3. Le misure di cui al presente articolo cessano di essere applicate se il tribunale dispone il controllo giudiziario di cui all'articolo 34-*bis*, comma 2, lettera *b*). Del periodo di loro esecuzione può tenersi conto ai fini della determinazione della durata del controllo giudiziario.

4. Alla scadenza del termine di durata delle misure di cui al presente articolo, il prefetto, ove accerti, sulla base delle analisi formulate dal gruppo interforze, il venir meno dell'agevolazione occasionale e l'assenza di altri tentativi di infiltrazione mafiosa, rilascia un'informazione antimafia liberatoria ed effettua le conseguenti iscrizioni nella banca dati nazionale unica della documentazione antimafia.

5. Le misure di cui al presente articolo sono annotate in un'apposita sezione della banca dati di cui all'articolo 96, a cui è precluso l'accesso ai soggetti privati sottoscrittori di accordi conclusi ai sensi dell'articolo 83-*bis*, e sono comunicate dal prefetto alla cancelleria del Tribunale competente per l'applicazione delle misure di prevenzione. ».

2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, altresì, ai procedimenti amministrativi per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, è stato effettuato l'accesso alla banca dati nazionale unica della documentazione antimafia e non è stata ancora rilasciata l'informazione antimafia.

numero comunque non superiore a tre, individuati nell'albo di cui all'articolo 35, comma 2-*bis*, con il compito di svolgere funzioni di supporto finalizzate all'attuazione delle misure di prevenzione collaborativa. Agli esperti di cui al primo periodo spetta un compenso, **determinato** con il decreto di nomina, non superiore al 50 per cento di quello liquidabile sulla base dei criteri stabiliti dal decreto di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 4 febbraio 2010, n. 14. Gli oneri relativi al pagamento di tale compenso sono a carico dell'impresa, società o associazione.

3. *Identico.*

4. *Identico.*

5. Le misure di cui al presente articolo sono annotate in un'apposita sezione della banca dati di cui all'articolo 96, a cui è precluso l'accesso ai soggetti privati sottoscrittori di accordi conclusi ai sensi dell'articolo 83-*bis*, e sono comunicate dal prefetto alla cancelleria del **tribunale** competente per l'applicazione delle misure di prevenzione. ».

2. Le disposizioni **dell'articolo 94-*bis* del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, introdotto dal comma 1 del presente articolo**, si applicano **anche** ai procedimenti amministrativi per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, è stato effettuato l'accesso alla banca dati nazionale unica della documentazione antimafia e non è stata ancora rilasciata l'informazione antimafia. **2-*bis*. Le misure adottate ai sensi dei commi 1 e 2 possono essere in ogni momento revocate o modificate e non impediscono l'adozione dell'informativa antimafia interdittiva. Articolo 49-*bis*. (Cambiamento della sede del soggetto sottoposto a**

*verifica per il rilascio della comunicazione antimafia)*

**1. Al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:**

**a) all'articolo 86:**

**1) dopo il comma 3 è inserito il seguente:**

**« 3-bis. I legali rappresentanti degli organismi societari hanno l'obbligo di comunicare al prefetto e ai soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, nelle more dell'emanazione della documentazione antimafia, l'intervenuto cambiamento della sede dell'impresa,**

**trasmettendo gli atti dai quali esso risulta »;**

**2) al comma 4, le parole: « dell'obbligo di cui al comma 3 » sono sostituite dalle seguenti: « degli obblighi di cui ai commi 3 e 3-bis »;**

**b) all'articolo 87, dopo il comma 2 è inserito il seguente:**

**« 2-bis. Il cambiamento della sede legale o della sede secondaria con rappresentanza del soggetto sottoposto a verifica, successivo alla richiesta della pubblica amministrazione interessata, non comporta il mutamento della competenza del prefetto cui spetta il rilascio della comunicazione antimafia, come determinata ai sensi del comma 2 ».**

**TITOLO V**

**ABROGAZIONI E DISPOSIZIONI FINALI**

**Capo I**

**ABROGAZIONI E DISPOSIZIONI FINALI**

**Articolo 50.**

*(Abrogazioni)*

**1. All'articolo 76, comma 1, lettera a-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le parole « e individuato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze d'intesa con l'Agenzia delle entrate e con l'Istituto nazionale di statistica » sono sostituite dalle seguenti: « individuato ai sensi dell'articolo 514 del codice di procedura civile ».**

**2. Identico.**

**TITOLO V**

**ABROGAZIONI E DISPOSIZIONI FINALI**

**Capo I**

**ABROGAZIONI E DISPOSIZIONI FINALI**

**Articolo 50.**

*(Abrogazioni)*

**1. All'articolo 76, comma 1, lettera a-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre, 1973, n. 602, le parole « e individuato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze d'intesa con l'Agenzia delle entrate e con l'Istituto nazionale di statistica » sono sostituite dalle seguenti: « individuato ai sensi dell'articolo 514 c.p.c. ». ».**

**2. All'articolo 5 del decreto legislativo 27**

**dicembre 2018, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:**

**a) al comma 1, le parole « , con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del direttore dell'Agenzia per l'Italia Digitale, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, » sono soppresse;**

**b) al comma 2, dopo le parole « Italia Digitale,**

» sono inserite le seguenti: « due componenti indicati dalla struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, ».

3. L'articolo 194-*bis* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è abrogato. 3. *Identico.*

4. All'articolo 41-*quater* del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, il comma 1 è abrogato. 4. *Identico.*

5. All'articolo 1 del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, i commi 1 e 2-*bis* sono abrogati. 5. *Identico.*

Articolo 51.

*(Disposizioni finanziarie)*

**1. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni del presente decreto** il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 51.

*(Disposizioni finanziarie)*

1. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**Articolo 51-*bis*.**

*(Clausola di salvaguardia)*

**1. Le disposizioni del presente decreto si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.**

Articolo 52.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta Ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 novembre 2021

MATTARELLA

Draghi, *Presidente del Consiglio dei ministri.*

Garavaglia, *Ministro del turismo.*

Giovannini, *Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.*

Cingolani, *Ministro della transizione ecologica.*

Colao, *Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale.*

Carfagna, *Ministro per il Sud e la coesione territoriale.*

Franco, *Ministro dell'economia e delle finanze.*

Bianchi, *Ministro dell'istruzione.*



Messa, *Ministro dell'università e della ricerca.*  
 Brunetta, *Ministro per la pubblica amministrazione.*  
 Lamorgese, *Ministro dell'interno.*  
 Patuanelli, *Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.*  
 Cartabia, *Ministro della giustizia.*  
 Visto, il *Guardasigilli*: Cartabia.

**\*) Si veda anche l'Avviso di rettifica pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 16 novembre 2021.**

Allegato 1 (Articolo 21, comma 3)											Allegato 1 (Articolo 21, comma 3)																																																																																																																																																																																																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>ENTE</th> <th>Popolazione per comune 1° gennaio 2021</th> <th>Famiglie LMI4 CM</th> <th>Mediani LMI4 (2018)</th> <th>Più alta LMI4 popolazione residente</th> <th>Popolazione TOTALE</th> <th>2021</th> <th>2022</th> <th>2023</th> <th>2024</th> <th>2025</th> <th>2026</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI</td><td>3.204.413</td><td>1.742</td><td>171,2</td><td>25.578.000</td><td>301.937.760</td><td>10.260.000</td><td>10.726.817</td><td>10.224.400</td><td>44.176.220</td><td>111.030.440</td><td>60.000.000</td></tr> <tr><td>CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE</td><td>4.265.214</td><td>2.062</td><td>80,2</td><td>25.284.000</td><td>526.911.011</td><td>9.773.200</td><td>26.138.877</td><td>10.027.227</td><td>70.791.719</td><td>104.468.680</td><td>62.170.774</td></tr> <tr><td>CITTA' METROPOLITANA DI MILANO</td><td>3.266.227</td><td>1.607</td><td>87,1</td><td>17.027.240</td><td>277.280.760</td><td>8.204.000</td><td>21.101.111</td><td>10.873.269</td><td>60.830.880</td><td>67.888.577</td><td>77.261.258</td></tr> <tr><td>CITTA' METROPOLITANA DI TORINO</td><td>2.200.000</td><td>1.484</td><td>86,1</td><td>14.204.762</td><td>224.947.910</td><td>4.622.000</td><td>17.392.708</td><td>14.406.427</td><td>26.671.142</td><td>73.969.460</td><td>46.268.207</td></tr> <tr><td>CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO</td><td>1.222.000</td><td>1.108</td><td>100,4</td><td>12.026.000</td><td>188.177.200</td><td>6.804.000</td><td>14.820.400</td><td>11.200.000</td><td>47.200.000</td><td>62.204.000</td><td>64.200.000</td></tr> <tr><td>CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA</td><td>1.072.000</td><td>1.004</td><td>104,0</td><td>11.200.000</td><td>166.488.000</td><td>6.488.000</td><td>14.114.000</td><td>10.484.000</td><td>44.775.473</td><td>66.883.437</td><td>61.200.000</td></tr> <tr><td>CITTA' METROPOLITANA DI BARI</td><td>1.200.000</td><td>1.100</td><td>100,4</td><td>11.100.000</td><td>161.000.000</td><td>6.200.000</td><td>12.847.200</td><td>10.400.000</td><td>45.600.000</td><td>67.000.000</td><td>60.770.000</td></tr> <tr><td>CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE</td><td>1.000.000</td><td>900</td><td>89,4</td><td>9.000.000</td><td>107.200.000</td><td>4.000.000</td><td>11.998.100</td><td>9.000.000</td><td>37.000.000</td><td>48.700.000</td><td>45.700.000</td></tr> <tr><td>CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA</td><td>1.000.000</td><td>1.000</td><td>100,0</td><td>10.000.000</td><td>107.200.000</td><td>4.000.000</td><td>11.998.100</td><td>9.000.000</td><td>37.000.000</td><td>48.700.000</td><td>45.700.000</td></tr> <tr><td>CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA</td><td>600.000</td><td>700</td><td>100,0</td><td>6.000.000</td><td>66.000.000</td><td>2.000.000</td><td>7.000.000</td><td>7.000.000</td><td>21.000.000</td><td>28.000.000</td><td>28.000.000</td></tr> <tr><td>CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA</td><td>1.000.000</td><td>900</td><td>89,4</td><td>9.000.000</td><td>107.200.000</td><td>4.000.000</td><td>11.998.100</td><td>9.000.000</td><td>37.000.000</td><td>48.700.000</td><td>45.700.000</td></tr> <tr><td>CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA</td><td>500.000</td><td>600</td><td>100,0</td><td>5.000.000</td><td>50.000.000</td><td>1.500.000</td><td>6.500.000</td><td>6.500.000</td><td>19.500.000</td><td>26.000.000</td><td>26.000.000</td></tr> <tr><td>CITTA' METROPOLITANA DI BRESCIA</td><td>500.000</td><td>600</td><td>100,0</td><td>5.000.000</td><td>50.000.000</td><td>1.500.000</td><td>6.500.000</td><td>6.500.000</td><td>19.500.000</td><td>26.000.000</td><td>26.000.000</td></tr> <tr><td>CITTA' METROPOLITANA DI CASERTA</td><td>2.000.000</td><td>1.000</td><td>100,0</td><td>20.000.000</td><td>200.000.000</td><td>7.000.000</td><td>27.000.000</td><td>10.000.000</td><td>40.000.000</td><td>60.000.000</td><td>60.000.000</td></tr> <tr><td><b>TOTALE</b></td><td><b>27.700.000</b></td><td><b>13.000</b></td><td><b>100,0</b></td><td><b>277.000.000</b></td><td><b>3.000.000.000</b></td><td><b>100.000.000</b></td><td><b>1.000.000.000</b></td><td><b>400.000.000</b></td><td><b>1.600.000.000</b></td><td><b>2.000.000.000</b></td><td><b>1.500.000.000</b></td></tr> </tbody> </table>											ENTE	Popolazione per comune 1° gennaio 2021	Famiglie LMI4 CM	Mediani LMI4 (2018)	Più alta LMI4 popolazione residente	Popolazione TOTALE	2021	2022	2023	2024	2025	2026	CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI	3.204.413	1.742	171,2	25.578.000	301.937.760	10.260.000	10.726.817	10.224.400	44.176.220	111.030.440	60.000.000	CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE	4.265.214	2.062	80,2	25.284.000	526.911.011	9.773.200	26.138.877	10.027.227	70.791.719	104.468.680	62.170.774	CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	3.266.227	1.607	87,1	17.027.240	277.280.760	8.204.000	21.101.111	10.873.269	60.830.880	67.888.577	77.261.258	CITTA' METROPOLITANA DI TORINO	2.200.000	1.484	86,1	14.204.762	224.947.910	4.622.000	17.392.708	14.406.427	26.671.142	73.969.460	46.268.207	CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO	1.222.000	1.108	100,4	12.026.000	188.177.200	6.804.000	14.820.400	11.200.000	47.200.000	62.204.000	64.200.000	CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA	1.072.000	1.004	104,0	11.200.000	166.488.000	6.488.000	14.114.000	10.484.000	44.775.473	66.883.437	61.200.000	CITTA' METROPOLITANA DI BARI	1.200.000	1.100	100,4	11.100.000	161.000.000	6.200.000	12.847.200	10.400.000	45.600.000	67.000.000	60.770.000	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE	1.000.000	900	89,4	9.000.000	107.200.000	4.000.000	11.998.100	9.000.000	37.000.000	48.700.000	45.700.000	CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA	1.000.000	1.000	100,0	10.000.000	107.200.000	4.000.000	11.998.100	9.000.000	37.000.000	48.700.000	45.700.000	CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	600.000	700	100,0	6.000.000	66.000.000	2.000.000	7.000.000	7.000.000	21.000.000	28.000.000	28.000.000	CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA	1.000.000	900	89,4	9.000.000	107.200.000	4.000.000	11.998.100	9.000.000	37.000.000	48.700.000	45.700.000	CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA	500.000	600	100,0	5.000.000	50.000.000	1.500.000	6.500.000	6.500.000	19.500.000	26.000.000	26.000.000	CITTA' METROPOLITANA DI BRESCIA	500.000	600	100,0	5.000.000	50.000.000	1.500.000	6.500.000	6.500.000	19.500.000	26.000.000	26.000.000	CITTA' METROPOLITANA DI CASERTA	2.000.000	1.000	100,0	20.000.000	200.000.000	7.000.000	27.000.000	10.000.000	40.000.000	60.000.000	60.000.000	<b>TOTALE</b>	<b>27.700.000</b>	<b>13.000</b>	<b>100,0</b>	<b>277.000.000</b>	<b>3.000.000.000</b>	<b>100.000.000</b>	<b>1.000.000.000</b>	<b>400.000.000</b>	<b>1.600.000.000</b>	<b>2.000.000.000</b>	<b>1.500.000.000</b>	Identico										
											ENTE	Popolazione per comune 1° gennaio 2021	Famiglie LMI4 CM	Mediani LMI4 (2018)	Più alta LMI4 popolazione residente	Popolazione TOTALE	2021	2022	2023	2024	2025	2026																																																																																																																																																																																															
											CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI	3.204.413	1.742	171,2	25.578.000	301.937.760	10.260.000	10.726.817	10.224.400	44.176.220	111.030.440	60.000.000																																																																																																																																																																																															
											CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE	4.265.214	2.062	80,2	25.284.000	526.911.011	9.773.200	26.138.877	10.027.227	70.791.719	104.468.680	62.170.774																																																																																																																																																																																															
											CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	3.266.227	1.607	87,1	17.027.240	277.280.760	8.204.000	21.101.111	10.873.269	60.830.880	67.888.577	77.261.258																																																																																																																																																																																															
											CITTA' METROPOLITANA DI TORINO	2.200.000	1.484	86,1	14.204.762	224.947.910	4.622.000	17.392.708	14.406.427	26.671.142	73.969.460	46.268.207																																																																																																																																																																																															
											CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO	1.222.000	1.108	100,4	12.026.000	188.177.200	6.804.000	14.820.400	11.200.000	47.200.000	62.204.000	64.200.000																																																																																																																																																																																															
											CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA	1.072.000	1.004	104,0	11.200.000	166.488.000	6.488.000	14.114.000	10.484.000	44.775.473	66.883.437	61.200.000																																																																																																																																																																																															
											CITTA' METROPOLITANA DI BARI	1.200.000	1.100	100,4	11.100.000	161.000.000	6.200.000	12.847.200	10.400.000	45.600.000	67.000.000	60.770.000																																																																																																																																																																																															
											CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE	1.000.000	900	89,4	9.000.000	107.200.000	4.000.000	11.998.100	9.000.000	37.000.000	48.700.000	45.700.000																																																																																																																																																																																															
											CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA	1.000.000	1.000	100,0	10.000.000	107.200.000	4.000.000	11.998.100	9.000.000	37.000.000	48.700.000	45.700.000																																																																																																																																																																																															
											CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	600.000	700	100,0	6.000.000	66.000.000	2.000.000	7.000.000	7.000.000	21.000.000	28.000.000	28.000.000																																																																																																																																																																																															
											CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA	1.000.000	900	89,4	9.000.000	107.200.000	4.000.000	11.998.100	9.000.000	37.000.000	48.700.000	45.700.000																																																																																																																																																																																															
											CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA	500.000	600	100,0	5.000.000	50.000.000	1.500.000	6.500.000	6.500.000	19.500.000	26.000.000	26.000.000																																																																																																																																																																																															
											CITTA' METROPOLITANA DI BRESCIA	500.000	600	100,0	5.000.000	50.000.000	1.500.000	6.500.000	6.500.000	19.500.000	26.000.000	26.000.000																																																																																																																																																																																															
CITTA' METROPOLITANA DI CASERTA	2.000.000	1.000	100,0	20.000.000	200.000.000	7.000.000	27.000.000	10.000.000	40.000.000	60.000.000	60.000.000																																																																																																																																																																																																										
<b>TOTALE</b>	<b>27.700.000</b>	<b>13.000</b>	<b>100,0</b>	<b>277.000.000</b>	<b>3.000.000.000</b>	<b>100.000.000</b>	<b>1.000.000.000</b>	<b>400.000.000</b>	<b>1.600.000.000</b>	<b>2.000.000.000</b>	<b>1.500.000.000</b>																																																																																																																																																																																																										

**Tabella 1**  
(Articolo 31-bis, comma 1)

Fascia demografica	Percentuale
1.500.000 abitanti e oltre	0,25
250.000-1.499.999 abitanti	0,3
60.000-249.999 abitanti	0,5
10.000-59.999 abitanti	1
5.000-9.999 abitanti	1,6
3.000-4.999 abitanti	1,8
2.000-2.999 abitanti	2,4
1.000-1.999 abitanti	2,9
Meno di 1.000 abitanti	3,5

## 1.2.2. Testo approvato 2483 (Bozza provvisoria)

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 2483

Senato della Repubblica

Attesto che il Senato della Repubblica, il 23 dicembre 2021, ha approvato il seguente disegno di legge, d'iniziativa del Governo, già approvato dalla Camera dei deputati:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose

Art. 1.

1. Il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

IL PRESIDENTE

Allegato

### MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 6 NOVEMBRE 2021, N. 152

*All'articolo 1:*

*al comma 2:*

*all'alinea, le parole: « Per i soggetti » sono sostituite dalle seguenti: « Ai soggetti » e dopo le parole: « 100.000 euro » sono inserite le seguenti: « per ciascun beneficiario »;*

*alla lettera b), le parole: « qualora l'impresa o la società abbia i requisiti previsti dall'articolo 53 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, per l'imprenditoria femminile » sono sostituite dalle seguenti: « per le imprese o le società aventi i requisiti previsti per l'imprenditoria femminile dall'articolo 53 del codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 », le parole: « le società di capitali » sono sostituite dalle seguenti: « per le società di capitali », le parole: « e le imprese individuali » sono sostituite dalle seguenti: « e per le imprese individuali » e le parole: « tra i 18 anni » sono sostituite dalle seguenti: « tra 18 anni compiuti »;*

*alla lettera c), dopo le parole: « le imprese » sono inserite le seguenti: « o le società »;*

*al comma 4, le parole: « alle strutture che svolgono » sono sostituite dalle seguenti: « alle imprese che esercitano », le parole: « alle strutture ricettive » sono sostituite dalle seguenti: « alle imprese che gestiscono strutture ricettive » e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , inclusi i parchi acquatici e faunistici. Gli incentivi sono riconosciuti altresì alle imprese titolari del diritto di proprietà delle strutture immobiliari in cui è esercitata una delle attività imprenditoriali di cui al presente comma »;*

*al comma 5:*

*all'alinea, le parole: « ivi incluso » sono sostituite dalla seguente: « compreso »;*

*alla lettera c) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « del presente comma »;*

*alla lettera d), la parola: « relativi » è sostituita dalla seguente: « relativamente »;*  
*alla lettera e), le parole: « spese per la digitalizzazione » sono sostituite dalle seguenti: « interventi di digitalizzazione, con riferimento alle spese »;*  
*al comma 6, le parole: « regolamento UE n. 2020/852 » sono sostituite dalle seguenti: « regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020 »;*  
*al comma 7, le parole: « di tali costi » sono sostituite dalle seguenti: « di tali spese »;*  
*al comma 8:*  
*al primo periodo, dopo le parole: « Il credito d'imposta » sono inserite le seguenti: « di cui al comma 1 del presente articolo »;*  
*al quarto periodo, le parole: « preventivamente alla » sono sostituite dalle seguenti: « prima della », le parole: « alle imprese beneficiarie » sono sostituite dalle seguenti: « ai soggetti beneficiari » e dopo le parole: « d'intesa » sono inserite le seguenti: « tra il Ministero del turismo e l'Agenzia delle entrate »;*  
*al sesto periodo, la parola: « comprese » è sostituita dalla seguente: « compresi »;*  
*l'ottavo periodo è sostituito dal seguente: « Il credito d'imposta e il contributo a fondo perduto di cui al comma 2 non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 »;*  
*al comma 9, le parole: « Ministero del turismo, pubblica » sono sostituite dalle seguenti: « Ministero del turismo pubblica » e le parole: « ivi inclusa » sono sostituite dalla seguente: « compresa »;*  
*al comma 10, secondo periodo, le parole: « sul sito istituzionale » sono sostituite dalle seguenti: « nel sito internet istituzionale »;*  
*al comma 11, le parole: « comma 1, si applicano » sono sostituite dalle seguenti: « comma 1 si applicano » e le parole: « conclusi, alla » sono sostituite dalle seguenti: « conclusi alla »;*  
*al comma 12, le parole: « dell'entrata in vigore » sono sostituite dalle seguenti: « della data di entrata in vigore »;*  
*al comma 13, le parole: « è ulteriormente autorizzata la » sono sostituite dalle seguenti: « è autorizzata l'ulteriore »;*  
*al comma 14:*  
*al secondo periodo, le parole: « commi 1 e 2, sono » sono sostituite dalle seguenti: « commi 1 e 2 sono » e le parole: « regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 della Commissione europea » sono sostituite dalle seguenti: « regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013 »;*  
*al terzo periodo, le parole: « registro nazionale aiuti di Stato » sono sostituite dalle seguenti: « Registro nazionale degli aiuti di Stato »;*  
*al comma 15, le parole: « entro il 31 marzo 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 31 marzo 2023 »;*  
*al comma 16, le parole: « e 5, » sono sostituite dalle seguenti: « e 5 »;*  
*al comma 17, secondo periodo, le parole: « L'attuazione dell'intervento garantisce » sono sostituite dalle seguenti: « Nell'attuazione delle disposizioni del presente articolo è garantito » e dopo le parole: « comma 6-bis, » sono inserite le seguenti: « secondo periodo, »;*  
*dopo il comma 17 sono aggiunti i seguenti:*  
*« 17-bis. Al fine di sostenere la ripresa e la continuità dell'attività delle imprese operanti nel settore della ristorazione, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito un fondo per l'erogazione di un contributo a fondo perduto alle medesime imprese, con una dotazione pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021, che costituiscono limite di spesa.*  
*17-ter. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del turismo e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri, le modalità e l'ammontare del contributo di cui al comma 17-bis, anche avvalendosi dell'Agenzia delle entrate.*  
*17-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 17-bis, pari a 10 milioni di euro per l'anno*

2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

*17-quinquies.* L'efficacia delle disposizioni dei commi da *17-bis* a *17-quater* è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea »;

*alla rubrica, dopo la parola: « Contributi » sono inserite le seguenti: « a fondo perduto ».*

*All'articolo 2:*

*al comma 1:*

*al primo periodo, la parola: « PMI" » è sostituita dalla seguente: « PMI" » e dopo le parole: « articolo 1, comma 4, » sono inserite le seguenti: « del presente decreto »;*

*dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Per i giovani che intendono avviare attività nel settore agrituristico le garanzie di cui al primo periodo sono concesse ai soggetti di età compresa tra 18 e 40 anni »;*

*al comma 2, le parole: « comma 1, sono rilasciate » sono sostituite dalle seguenti: « comma 1 sono rilasciate »;*

*al comma 3, alinea, le parole: « comma 1, si applicano » sono sostituite dalle seguenti: « comma 1 si applicano »;*

*dopo il comma 3 è inserito il seguente:*

*« 3-bis. Nell'attività di rilascio delle garanzie di cui al comma 1 il consiglio di gestione del Fondo adotta un modello di valutazione del rischio adeguato alle specificità economico-finanziarie delle imprese turistiche. Ai fini di cui al presente articolo, la composizione del consiglio di gestione del Fondo è integrata con un membro designato dal Ministero del turismo e con un rappresentante delle organizzazioni nazionali maggiormente rappresentative delle imprese turistiche »;*

*al comma 5, le parole: « d), ed e) » sono sostituite dalle seguenti: « d) ed e), ».*

*All'articolo 3:*

*al comma 4, le parole: « Comitato Interministeriale della » sono sostituite dalle seguenti: « Comitato interministeriale per la »;*

*al comma 6, primo periodo, le parole: « del presente articolo » sono sostituite dalle seguenti: « di cui al presente articolo »;*

*al comma 8, le parole: « da SACE S.p.a. » sono sostituite dalle seguenti: « dalla società SACE S.p.a. »;*

*dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:*

*« 9-bis. Al fine di rendere più efficienti gli investimenti di cui al Piano nazionale di ripresa e resilienza, finalizzati a sostenere la crescita economica nazionale e la competitività delle imprese, all'alinea del comma 3 dell'articolo 30 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Tale limite massimo è ridotto al 50 per cento per le assegnazioni effettuate nel periodo 2022-2024, al fine di promuovere gli investimenti previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108" ».*

*Dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:*

*« Art. 3-bis. - (Fondo turismo) - 1. Il comma 3 dell'articolo 178 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è sostituito dal seguente:*

*"3. Il Fondo di cui al comma 1 è incrementato di 40 milioni di euro per l'anno 2022, di 15 milioni di euro per l'anno 2023, di 15 milioni di euro per l'anno 2024 e di 30 milioni di euro per l'anno 2025 mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2014-2020, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147,*

previa deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile volta a rimodulare e ridurre, per i predetti importi annuali, le somme già assegnate al Piano operativo 'Cultura e turismo', come rimodulate dalla deliberazione del CIPE n. 46/2020 del 28 luglio 2020, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 231 del 17 settembre 2020, relativamente agli interventi di competenza del Ministero della cultura. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio" ».

*All'articolo 4:*

*al comma 2, terzo periodo, la parola: « comprese » è sostituita dalla seguente: « compresi »;*

*al comma 3, secondo periodo, le parole: « registro nazionale aiuti di Stato » sono sostituite dalle seguenti: « Registro nazionale degli aiuti di Stato ».*

*Alla rubrica del capo II del titolo I sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e opere pubbliche ».*

*All'articolo 5:*

*al comma 1:*

*alla lettera a), numero 1), capoverso 7, secondo periodo, le parole: « alla rete Sistema » sono sostituite dalle seguenti: « alla rete del Sistema », le parole: « ed e alla accessibilità » sono sostituite dalle seguenti: « e all'accessibilità » e le parole: « performances del gestore » sono sostituite dalle seguenti: « prestazioni rese dal gestore »;*

*alla lettera b):*

*al numero 2), capoverso 2:*

*al primo periodo, le parole: « , di seguito CIPRESS » sono sostituite dalla seguente: « (CIPRESS) »;*

*al quinto periodo, le parole: « delle infrastrutture e della mobilità sostenibile » sono sostituite dalle seguenti: « delle infrastrutture e della mobilità sostenibili »;*

*il settimo periodo è sostituito dal seguente: « Il contratto di programma è trasmesso, entro cinque giorni dalla sottoscrizione, dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili alle Camere, al Ministero dell'economia e delle finanze e al CIPRESS, con apposita informativa »;*

*al numero 3), capoverso 2-bis, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Gli aggiornamenti, entro cinque giorni dall'emanazione del decreto di approvazione ovvero, nei casi previsti dal terzo periodo, dalla loro sottoscrizione, sono trasmessi alle Camere, corredati della relazione di cui al comma 2-ter ».*

*All'articolo 6:*

*al comma 1, capoverso Art. 53-bis:*

*al comma 1:*

*al secondo periodo, dopo le parole: « è svolta » sono inserite le seguenti: « dalla stazione appaltante »;*

*dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: « La convocazione della conferenza di servizi di cui al secondo periodo è effettuata senza il previo espletamento della procedura di cui all'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383. Il progetto di fattibilità tecnica ed economica è trasmesso a cura della stazione appaltante all'autorità competente ai fini dell'espressione della valutazione di impatto ambientale di cui alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, unitamente alla documentazione di cui all'articolo 22, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006, contestualmente alla richiesta di convocazione della conferenza di servizi di cui al secondo periodo del presente comma. Gli esiti della valutazione di impatto ambientale sono trasmessi e comunicati dall'autorità competente alle altre amministrazioni che partecipano alla conferenza di servizi e la determinazione conclusiva della conferenza comprende il provvedimento di valutazione di impatto ambientale »;*

*è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Le disposizioni del presente comma si applicano anche ai procedimenti di localizzazione delle opere in relazione ai quali, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, non sia stata ancora indetta la conferenza di servizi di cui all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 383 del 1994 »;*

*dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:*

*« 1-bis. Gli effetti della determinazione conclusiva della conferenza di servizi di cui al comma 1 si producono anche per le opere oggetto di commissariamento a norma dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, a seguito*

dell'approvazione del progetto da parte del Commissario straordinario, d'intesa con il presidente della regione interessata, ai sensi del medesimo articolo 4.

*1-ter.* In relazione alle procedure concernenti gli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, negli affidamenti di progettazione ed esecuzione sono richiesti idonei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali al progettista individuato dall'operatore economico che partecipa alla procedura di affidamento, o da esso associato; in tali casi si applica il comma 1-*quater* dell'articolo 59 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 »;  
*al comma 2, le parole:* « comitato tecnico amministrativo » *sono sostituite dalle seguenti:* « comitato tecnico-amministrativo »;

*al comma 3, secondo periodo, le parole:* « articolo 4, del decreto-legge » *sono sostituite dalle seguenti:* « articolo 4 del decreto-legge » *e dopo le parole:* « dall'articolo 44, comma 3, » *sono inserite le seguenti:* « del presente decreto »;

*dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:*

« 6-*bis.* In considerazione delle esigenze di accelerazione e semplificazione dei procedimenti relativi a opere di particolare rilevanza pubblica strettamente connesse alle infrastrutture di cui al comma 1, i soggetti pubblici e privati coinvolti possono, al fine di assicurare una realizzazione coordinata di tutti gli interventi, stipulare appositi atti convenzionali recanti l'individuazione di un unico soggetto attuatore nonché l'applicazione delle disposizioni del presente decreto anche agli interventi finanziati con risorse diverse da quelle previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, a esclusione di quelle relative alla vigilanza, al controllo e alla verifica contabile »;

*al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:* « , convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156 »;

*dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:*

« 2-*bis.* Dopo il comma 6 dell'articolo 44 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, è inserito il seguente:

"6-*bis.* La determinazione conclusiva della conferenza di servizi di cui al comma 4, ovvero la determinazione motivata adottata dal Comitato speciale del Consiglio superiore dei lavori pubblici o la nuova determinazione conclusiva del Consiglio dei ministri nei casi previsti dal comma 6, ove gli elaborati progettuali siano sviluppati a un livello che consenta l'avvio delle procedure previste dal capo IV del titolo II del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, determinano la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera ai sensi degli articoli 12 e seguenti del medesimo testo unico. L'avviso di avvio del procedimento volto alla dichiarazione di pubblica utilità di cui all'articolo 16 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001 è integrato con la comunicazione di cui all'articolo 14, comma 5, della legge 7 agosto 1990, n. 241, richiamata dal comma 4 del presente articolo" ».

*Nel capo II del titolo I, dopo l'articolo 6 sono aggiunti i seguenti:*

« Art. 6-*bis.* - (*Disposizioni in materia di progettazione delle opere pubbliche*) - 1. Al fine di promuovere la massima partecipazione ai bandi per l'assegnazione delle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza o del Piano nazionale per gli investimenti complementari destinate alla realizzazione di opere pubbliche, le procedure di affidamento dell'attività di progettazione richiesta dai predetti bandi possono essere espletate anche in mancanza di una specifica previsione nei documenti di programmazione di cui all'articolo 21 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

*Art. 6-ter.* - (*Avvisi relativi alle procedure negoziate per gli investimenti finanziati con le risorse previste dal PNRR*) - 1. All'articolo 48, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, il terzo periodo è sostituito dal seguente: "Ferma restando la possibilità, per gli operatori economici, di manifestare interesse a essere invitati alla procedura, la pubblicazione di cui al periodo precedente non costituisce ricorso a invito, avviso o

bando di gara a seguito del quale qualsiasi operatore economico può presentare un'offerta".

*Art. 6-quater. - (Funzioni e compensi del collegio consultivo tecnico delle stazioni appaltanti) - 1.*

All'articolo 6 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "e con funzioni di assistenza per la" sono sostituite dalle seguenti: "nonché di";

b) dopo il comma 7 è inserito il seguente:

"7-bis. In ogni caso, i compensi dei componenti del collegio consultivo tecnico, determinati ai sensi del comma 7, non possono complessivamente superare:

a) in caso di collegio consultivo tecnico composto da tre componenti, l'importo corrispondente allo 0,5 per cento del valore dell'appalto, per gli appalti di valore non superiore a 50 milioni di euro; tale percentuale è ridotta allo 0,25 per cento per la parte eccedente i 50 milioni di euro e fino a 100 milioni di euro e allo 0,15 per cento per la parte eccedente i 100 milioni di euro;

b) in caso di collegio consultivo tecnico composto da cinque componenti, l'importo corrispondente allo 0,8 per cento del valore dell'appalto, per gli appalti di valore non superiore a 50 milioni di euro; tale percentuale è ridotta allo 0,4 per cento per la parte eccedente i 50 milioni di euro e fino a 100 milioni di euro e allo 0,25 per cento per la parte eccedente i 100 milioni di euro" ».

*All'articolo 7:*

*al comma 2, lettera b), capoverso 3-bis:*

*dopo il primo periodo è inserito il seguente: « La società Difesa servizi S.p.A. può avvalersi, senza oneri a carico della finanza pubblica, del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'articolo 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, per la rappresentanza e la difesa nei giudizi relativi alle attività di cui al presente comma »;*

*al secondo periodo, le parole: « Difesa servizi S.p.A.. » sono sostituite dalle seguenti: « Difesa servizi S.p.A. »;*

*al terzo periodo, le parole: « dell'incarico, rapporto » sono sostituite dalle seguenti: « dell'incarico o del rapporto »;*

*al quarto periodo, le parole: « a Difesa servizi S.p.A » sono sostituite dalle seguenti: « alla società Difesa servizi S.p.A. »;*

*al comma 3, lettera b), le parole: « "e 4-ter" sono soppresse » sono sostituite dalle seguenti: « : "ai commi 1 e 4-ter" sono sostituite dalle seguenti: "al comma 1" »;*

*dopo il comma 4 è inserito il seguente:*

*« 4-bis. In coerenza con gli investimenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza connessi con la missione 1 - componente 1 "Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA", allo scopo di favorire la transizione digitale del Ministero della difesa e potenziare le capacità dei processi di conservazione digitale degli archivi e dei sistemi di controllo di qualità delle unità produttive in gestione all'Agenzia industrie difesa, nonché per la realizzazione di interventi di ammodernamento, manutenzione straordinaria e messa in sicurezza degli impianti, è autorizzato a favore della predetta Agenzia un contributo di 11.300.000 euro per l'anno 2022 e di 7.100.000 euro per l'anno 2023. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 11.300.000 euro per l'anno 2022 e a 7.100.000 euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio »;*

*il comma 5 è sostituito dal seguente:*

*« 5. La società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, eroga servizi in qualità di infrastruttura nazionale cloud a favore delle amministrazioni per le quali opera sulla base di affidamenti in house e*

dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale nonché delle altre amministrazioni centrali che si avvalgono della predetta società ai sensi dell'articolo 51 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, come modificato dal comma 4 del presente articolo ».

*La rubrica del capo IV del titolo I è sostituita dalla seguente: « Procedure di spesa e controllo parlamentare ».*

*All'articolo 8:*

*al comma 1, primo periodo, le parole: « , del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021 »;*

*dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:*

*« 1-bis. Al fine di sviluppare le iniziative di potenziamento della medicina di precisione previste nella missione 4, componente 2 "Dalla ricerca all'impresa", del Piano nazionale di ripresa e resilienza, con decreto del Ministro della salute, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas), previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri, le modalità e le procedure per l'istituzione dei *Molecular tumor board* nell'ambito delle reti oncologiche regionali e per l'individuazione dei centri specialistici per l'esecuzione dei *test* per la profilazione genomica estesa *Next generation sequencing* (NGS), da parte di ciascuna regione e provincia autonoma. Con il medesimo decreto sono altresì definiti i compiti e le regole di funzionamento dei *Molecular tumor board* nonché le modalità e i termini per la raccolta dei dati relativi ai risultati dei *test* per la profilazione genomica NGS eseguiti dai citati centri specialistici.*

*1-ter. Entro novanta giorni dall'adozione del decreto di cui comma 1-bis, nel rispetto delle previsioni ivi contenute e assicurando la parità di accesso e di trattamento nonché la multidisciplinarietà e l'interdisciplinarietà, le regioni e le province autonome provvedono all'istituzione dei *Molecular tumor board* e dei centri specialistici di cui al comma 1-bis.*

*1-quater. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1-bis e 1-ter con le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica »;*

*al comma 3, dopo la parola: « (DNSH) » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « " »;*

*al comma 5, secondo periodo, la parola: « rinvenienti » è sostituita dalla seguente: « rivenienti ».*

*Dopo l'articolo 8 è inserito il seguente:*

*« Art. 8-bis. -(Disposizioni in materia di distretti turistici) - 1. All'articolo 3 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 4, le parole: "Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo" sono sostituite dalle seguenti: "Ministro del turismo";*

*b) al comma 5, la parola: "2021" è sostituita dalla seguente: "2023" e le parole: "dei beni e delle attività culturali e" sono soppresse ».*

*All'articolo 9:*

*al comma 1, la parola: « 2025 » è sostituita dalla seguente: « 2025. »;*

*al comma 2:*

*alla lettera a), le parole: « sono inserite le seguenti » sono sostituite dalle seguenti: « è aggiunto il seguente periodo »;*

*alla lettera c), le parole: « comma 861, » sono sostituite dalle seguenti: « comma 861 »;*

*al comma 6:*

*al primo periodo, le parole: « il Ministero dell'economia e delle finanze » sono sostituite dalle seguenti: « il Ministro dell'economia e delle finanze » e dopo le parole: « 30 dicembre 2020, n. 178, » sono inserite le seguenti: « con proprio decreto, »;*

*dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Gli schemi dei decreti del Ministro dell'economia e delle finanze adottati ai sensi del primo periodo sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei*



pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, che sono resi entro sette giorni dalla data di trasmissione, decorsi i quali i decreti possono essere comunque adottati »;  
*al comma 8, le parole:* « con funzioni di supporto alle attività di analisi e valutazione della spesa e di proposta all'applicazione dell'articolo 22-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Il Comitato opera in relazione alle linee guida stabilite dal Presidente del Consiglio dei ministri e riferisce al Ministro dell'economia e delle finanze » *sono sostituite dalle seguenti:* « con funzioni di indirizzo e programmazione delle attività di analisi e di valutazione della spesa e di supporto alla definizione della proposta del Ministro dell'economia e delle finanze per l'applicazione dell'articolo 22-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Il Comitato opera in coerenza con le linee guida stabilite dal Presidente del Consiglio dei ministri e con i conseguenti specifici indirizzi del Ministro dell'economia e delle finanze »;

*al comma 9:*

*al primo periodo, le parole:* « e di supporto agli Ispettorati generali connesse ai processi valutativi e di monitoraggio della spesa » *sono soppresse;*

*dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti:* « L'Unità di missione, anche in collaborazione con gli ispettorati generali del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, svolge attività di analisi e valutazione della spesa sulla base degli indirizzi e del programma di lavoro definiti dal Comitato scientifico di cui al comma 8. L'Unità di missione, nell'ambito della procedura di cui all'articolo 22-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196, collabora alle attività necessarie alla definizione degli obiettivi di spesa dei Ministeri e dei relativi accordi, nonché al successivo monitoraggio e all'elaborazione delle relative relazioni. L'Unità di missione concorre all'attività dei nuclei di analisi e valutazione della spesa di cui all'articolo 39 della citata legge n. 196 del 2009 »;

*al secondo periodo, le parole:* « A tal fine » *sono sostituite dalle seguenti:* « Ai fini di cui al presente comma »;

*è aggiunto, in fine, il seguente periodo:* « Si applicano le disposizioni dell'articolo 7, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 »;

*al comma 10 è aggiunto, in fine, il seguente periodo:* « Anche in considerazione delle esigenze di cui al presente comma, all'articolo 1, comma 884, primo periodo, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: "per l'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2021 e 2022" »;

*al comma 11:*

*dopo il primo periodo è inserito il seguente:* « I nominativi degli esperti selezionati, le loro retribuzioni e i loro *curricula* sono resi pubblici nel sito *internet* del Ministero dell'economia e delle finanze entro trenta giorni dalla conclusione dei procedimenti delle rispettive nomine, nel rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti a legislazione vigente e delle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali »;

*al terzo periodo, le parole:* « A tal fine » *sono sostituite dalle seguenti:* « Per l'attuazione del presente comma » *e dopo le parole:* « euro 600.000 » *è inserita la seguente:* « annui »;

*al comma 12, dopo le parole:* « possono essere versate » *sono inserite le seguenti:* « con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze » *ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo:* « Gli schemi dei decreti del Ministro dell'economia e delle finanze adottati ai sensi del primo periodo sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, che sono resi entro sette giorni dalla data di trasmissione, decorsi i quali i decreti possono essere comunque adottati »;

*al comma 15, secondo periodo, le parole:* « degli anni 2022 al 2026 » *sono sostituite dalle seguenti:* « degli anni dal 2022 al 2026 »;

*al comma 16, le parole:* « gli standard » *sono sostituite dalle seguenti:* « agli standard »;

*dopo il comma 18 è aggiunto il seguente:*

« 18-bis. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo periodo è inserito il seguente: "A tal fine, con circolare del Ministero dell'economia e

delle finanze sono stabiliti le modalità, le condizioni e i criteri in base ai quali le amministrazioni titolari dei singoli interventi possono imputare nel relativo quadro economico i costi per il predetto personale da rendicontare a carico del PNRR";

b) al terzo periodo, le parole: "L'ammissibilità di tali spese a carico del PNRR" sono sostituite dalle seguenti: "L'ammissibilità di ulteriori spese di personale a carico del PNRR rispetto a quelle di cui al secondo periodo" ».

*Dopo l'articolo 9 è inserito il seguente:*

« Art. 9-bis. - (Consultazione e informazione del Parlamento nel processo di attuazione e di valutazione della spesa del PNRR) - 1. All'articolo 2, comma 2, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, dopo la parola: "nonché" sono inserite le seguenti: "una nota esplicativa relativa alla realizzazione dei traguardi e degli obiettivi stabiliti nel periodo di riferimento e".

2. Nelle ipotesi di cui all'articolo 21 del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, il Governo trasmette alle Camere, prima del suo invio alla Commissione europea e in tempo utile per consentirne l'esame parlamentare, la proposta di un piano per la ripresa e la resilienza modificato o di un nuovo piano per la ripresa e la resilienza ».

*All'articolo 10:*

*al comma 1, le parole:* « - Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica » *sono soppresse e le parole:* « con modificazioni nella legge » *sono sostituite dalle seguenti:* « , con modificazioni, dalla legge »;

*al comma 2, le parole:* « 1,5 milioni » *sono sostituite dalle seguenti:* « 2 milioni » *e le parole:* « agricole, alimentari » *sono sostituite dalle seguenti:* « agricole alimentari »;

*dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:*

« 2-bis. All'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, dopo le parole: "e locale" sono inserite le seguenti: ", dagli enti del sistema camerale" ».

*Nel capo IV del titolo I, dopo l'articolo 10 è aggiunto il seguente:*

« Art. 10-bis. - (Potenziamento degli interventi in materia di nuove competenze dei lavoratori previsti nell'ambito del programma React EU e del Piano nazionale di ripresa e resilienza e disposizioni in materia di ammortizzatori sociali) - 1. Le risorse del Fondo Nuove Competenze, di cui all'articolo 88, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono incrementate di 100 milioni di euro per l'anno 2021.

2. Il limite delle minori entrate contributive di cui all'articolo 41, comma 10, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è rideterminato in 108,8 milioni di euro per l'anno 2021 e in 54,4 milioni di euro per l'anno 2022.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021, e alle minori entrate derivanti dal comma 2, valutate in 3,3 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede:

a) quanto a 100 milioni di euro per l'anno 2021, mediante le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni del comma 2 per il medesimo anno 2021;

b) quanto a 3,3 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 ».

*All'articolo 11:*

*al comma 1:*

*alla lettera a), numero 1), capoverso a-ter), le parole:* « con avviso pubblicato sul proprio sito istituzionale, » *sono sostituite dalle seguenti:* « con avviso pubblicato nel proprio sito *internet* istituzionale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, » *e le parole:* « e, a tal fine, gli enti titolari dei SUAP si raccordano con il Commissario » *sono sostituite dalle seguenti:* « , che le trasmette al Commissario con le modalità determinate mediante accordo tra questo e gli enti titolari dei SUAP »;

*alla lettera b):*

*al numero 1), le parole:* « dopo le parole "in applicazione dell'articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241" sono inserite le seguenti: "e seguenti" » *sono sostituite dalle seguenti:* « le parole: "dell'articolo 14-bis" sono sostituite dalle seguenti: "degli articoli 14-bis e seguenti" »;  
*al numero 2), la parola:* « abbiamo » *è sostituita dalla seguente:* « abbiano » *e dopo le parole:* « armonizzazione degli interessi pubblici coinvolti. » *sono aggiunti i seguenti periodi:* « L'Autorità politica delegata per il Sud e la coesione territoriale indice, entro dieci giorni dalla richiesta, una riunione preliminare con la partecipazione delle amministrazioni che hanno espresso valutazioni contrastanti. In tale riunione i partecipanti formulano proposte, in attuazione del principio di leale collaborazione, per l'individuazione di una soluzione condivisa, che sostituisca, in tutto o in parte, il diniego di autorizzazione. Qualora all'esito della suddetta riunione l'intesa non sia raggiunta, si applica, in quanto compatibile, l'articolo 14-quinquies, comma 6, secondo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241. L'intera procedura deve svolgersi nel termine massimo di novanta giorni »;

*dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:*

« 1-bis. Ai fini dell'applicazione, in favore dei lavoratori in esubero delle imprese di cui all'articolo 9-bis, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 28 giugno 2012, n. 92, in relazione alle giornate di mancato avviamento al lavoro, ferma restando la necessità di stati di crisi aziendale o cessazioni delle attività terminalistiche e delle imprese portuali, le condizioni previste dal medesimo comma 1 dell'articolo 9-bis, relativamente ai porti nei quali devono operare o aver operato dette imprese, devono intendersi come alternative.

1-ter. All'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6-bis sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Il Commissario è dotato, per l'arco temporale di cui al comma 7-quater, di una struttura di supporto composta da un contingente massimo di personale di 10 unità, di cui 2 di livello dirigenziale di seconda fascia, amministrativo e tecnico, e 8 di livello non dirigenziale, appartenenti ai ruoli delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità stabiliti dal Commissario per l'espletamento delle proprie funzioni, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche. Il personale di cui al precedente periodo è individuato mediante apposite procedure di interpello da esperirsi nei confronti del personale dirigenziale e del personale appartenente alle categorie A e B della Presidenza del Consiglio dei ministri o delle corrispondenti qualifiche funzionali dei Ministeri, delle altre pubbliche amministrazioni o delle autorità amministrative indipendenti. Il predetto personale è collocato in posizione di comando, aspettativa o fuori ruolo ai sensi dell'articolo 9, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. All'atto del collocamento fuori ruolo e per tutta la durata di esso, nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza è reso indisponibile un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. Agli oneri relativi alle spese di personale si provvede nell'ambito e nei limiti delle risorse di cui al comma 7-quater";

b) al comma 7-quater, al secondo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonché mediante il finanziamento delle spese di funzionamento della struttura e di quelle economali" e, al terzo periodo, dopo le parole: "A tale fine" sono inserite le seguenti: "nonché ai fini di cui al comma 6-bis" ».

*All'articolo 13:*

*al comma 1, capoverso 6-ter.1, primo periodo, le parole:* « di Consip » *sono sostituite dalle seguenti:* « della società Consip Spa ».

*All'articolo 14:*

*al comma 1, le parole:* « l'interdisciplinarietà » *sono sostituite dalle seguenti:* « l'interdisciplinarietà »;

*al comma 2, le parole:* « di interdisciplinarietà » *sono sostituite dalle seguenti:* « di interdisciplinarietà »;

*dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:*

« 2-bis. In attuazione degli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza e dal Piano

nazionale per gli investimenti complementari, in riferimento a quanto disposto dal comma 2 dell'articolo 3 del decreto del Ministro per il Sud e la coesione territoriale 4 maggio 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 149 del 24 giugno 2021, relativamente all'ampliamento dell'offerta formativa universitaria nel territorio delle regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici del 2016, il Ministero dell'università e della ricerca può autorizzare la presentazione di proposte di nuova istituzione dei corsi di studio connessi al citato ampliamento dell'offerta formativa, in deroga ai termini ordinariamente previsti, al fine di garantirne l'avvio dall'anno accademico 2022/2023 ».

*All'articolo 16:*

*al comma 1:*

*alla lettera a), le parole: « e del Ministro delle politiche agricole, alimentari » sono sostituite dalle seguenti: « e con il Ministro delle politiche agricole alimentari » e le parole: « principio "chi inquina paga" sono sostituite dalle seguenti: « principio "chi inquina paga", »;*

*alla lettera b), capoverso 3-bis, le parole: « Con il decreto di cui al comma 3 » sono sostituite dalle seguenti: « Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della transizione ecologica, », le parole: « sistema comune di gestione delle risorse idriche (SIGRIAN) » sono sostituite dalle seguenti: « Sistema Informativo Nazionale per la Gestione delle Risorse Idriche in Agricoltura (SIGRIAN) » e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , sentite le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano »;*

*al comma 2:*

*alla lettera a), le parole: « corredati dai » sono sostituite dalle seguenti: « corredati dei »;*

*alla lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", tenendo conto dei territori dei comuni collocati in aree interessate da fenomeni di dissesto idrogeologico di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), della legge 6 ottobre 2017, n. 158" »;*

*al comma 3, le parole: « idrogeologico" sono » sono sostituite dalle seguenti: « idrologico." sono » e le parole: « dalle seguenti: "dei piani » sono sostituite dalle seguenti: « dalle seguenti: ", dei piani »;*

*al comma 4, le parole: « dal seguente » sono sostituite dalle seguenti: « dai seguenti »;*

*al comma 5, lettera b), dopo le parole: « a 1.500 » è inserita la seguente: « euro »;*

*al comma 6, secondo periodo, le parole da: « o si prevede » fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: « o qualora siano previste o si renda necessario adottare misure finalizzate al raggiungimento, al mantenimento o al ripristino degli obiettivi di qualità ambientale del corpo idrico di cui all'articolo 76 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero a impedirne l'ulteriore deterioramento, anche temporaneo, anche in previsione e tenuto conto dell'evoluzione dei cambiamenti climatici ».*

*Dopo l'articolo 16 sono inseriti i seguenti:*

*« Art. 16-bis. - (Proroga dell'affidamento del servizio idrico integrato alla società Acquedotto pugliese Spa) - 1. Al fine di completare il processo di liquidazione dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia (EIPLI) e accelerare la costituzione della società di cui all'articolo 21, comma 11, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonché di consentire l'utilizzo dei fondi messi a disposizione dal Piano nazionale di ripresa e resilienza entro i termini definiti ed evitare che gli effetti dell'emergenza del COVID-19 possano inficiare l'efficacia delle procedure da avviare per l'affidamento del servizio idrico integrato nella regione Puglia, al comma 11-bis del citato articolo 21, le parole: "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2025".*

*Art. 16-ter. - (Disposizioni in materia di contratti di fornitura di energia elettrica per clienti vulnerabili, in condizioni di povertà energetica e clienti domestici) - 1. A decorrere dalla data prevista dall'articolo 1, comma 60, della legge 4 agosto 2017, n. 124, per la cessazione del servizio di maggior tutela per i clienti domestici, in via transitoria e nelle more dello svolgimento delle procedure concorsuali per l'assegnazione del servizio di vendita a tutele graduali, i clienti domestici continuano a essere riforniti di energia elettrica dal servizio di tutela di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125, secondo gli indirizzi definiti con decreto del Ministro della transizione ecologica.*

2. L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente adotta, ai sensi dell'articolo 1, comma 60, della legge 4 agosto 2017, n. 124, disposizioni per assicurare l'assegnazione del servizio a tutele graduali per i clienti domestici, mediante procedure competitive da concludersi entro il 10 gennaio 2024, garantendo la continuità della fornitura di energia elettrica.

3. Qualora alla suddetta data di cui all'articolo 1, comma 60, della legge 4 agosto 2017, n. 124, non siano state adottate le misure previste dall'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, nei confronti dei clienti vulnerabili e in condizioni di povertà energetica continua ad applicarsi il servizio di tutela di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125, secondo gli indirizzi definiti con il decreto del Ministro della transizione ecologica di cui al comma 1 del presente articolo.

4. All'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, le parole: "che ne facciano richiesta" sono soppresse.

5. Ai fini dell'individuazione dei clienti vulnerabili di cui all'articolo 11, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, con propri provvedimenti, d'intesa con il Garante per la protezione dei dati personali, definisce le modalità di acquisizione del consenso per il trattamento dei dati sensibili e di trasmissione delle informazioni da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale al Sistema informativo integrato gestito dalla società Acquirente unico Spa ».

*All'articolo 17:*

*al comma 1, le parole: « d'intesa con la » sono sostituite dalle seguenti: « previa intesa in sede di ».*

*Dopo l'articolo 17 è inserito il seguente:*

*« Art. 17-bis. - (Disposizioni per la ripermetrazione dei siti contaminati di interesse nazionale) - 1.*

*Con uno o più decreti del Ministro della transizione ecologica, da adottare entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentiti la regione e gli enti locali interessati, sono effettuate la ricognizione e la ripermetrazione dei siti contaminati attualmente classificati di interesse nazionale ai fini della bonifica, escludendo le aree e i territori che non soddisfano più i requisiti di cui all'articolo 252, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ».*

*All'articolo 18:*

*al comma 1:*

*alla lettera a) è premessa la seguente:*

*« 0a) all'articolo 12, dopo il comma 3 è inserito il seguente:*

*"3-bis. Qualora l'autorità competente stabilisca di non assoggettare il piano o programma al procedimento di VAS, specifica i motivi principali di tale decisione in relazione ai criteri pertinenti elencati nell'allegato I alla presente parte e, tenendo conto delle eventuali osservazioni dei soggetti competenti in materia ambientale pervenute ai sensi dei commi 2 e 3, specifica le eventuali raccomandazioni per evitare o prevenire effetti significativi e negativi sull'ambiente" »;*

*alla lettera c):*

*all'alinea, le parole: « articolo 15; » sono sostituite dalle seguenti: « articolo 15: »;*

*al numero 1), le parole: « della consultazione": » sono sostituite dalle seguenti: « della consultazione"; »;*

*dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:*

*« 1-bis. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per i progetti di competenza del Commissario, in caso di inerzia regionale, ai sensi dell'articolo 7-bis, comma 8-bis, del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, il Ministero della transizione ecologica, con il supporto della Commissione di cui all'articolo 8 del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006, effettua la verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale regionale e la valutazione di impatto ambientale regionale" »;*

*alla rubrica, le parole: « Proposta di riduzione » sono sostituite dalla seguente: « Riduzione ».*

*Dopo l'articolo 18 è inserito il seguente:*

« Art. 18-bis. - (Modifiche alla disciplina concernente il Commissario straordinario unico per la progettazione, l'affidamento e la realizzazione degli interventi necessari all'adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione alle sentenze di condanna della Corte di giustizia dell'Unione europea sul trattamento delle acque reflue urbane) - 1. Dopo il comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, sono inseriti i seguenti:

*2-bis.* Al fine di accelerare la progettazione e la realizzazione degli interventi di competenza del Commissario unico di cui al comma 2, oggetto di procedure di infrazione europee, gli interventi medesimi sono dichiarati di pubblica utilità, indifferibili e urgenti.

*2-ter.* In considerazione del carattere di eccezionalità e di estrema urgenza degli interventi di competenza del Commissario unico di cui al comma 2, i termini per il rilascio di pareri e di atti di assenso hanno carattere perentorio e sono ridotti alla metà.

*2-quater.* Decorsi i termini di cui al comma *2-ter*, i pareri e gli atti di assenso ivi indicati, esclusi quelli in materia ambientale o relativi alla tutela dei beni culturali e paesaggistici, si intendono acquisiti con esito positivo. Restano ferme le responsabilità a carico degli enti e delle amministrazioni che non hanno fornito i pareri e gli atti di assenso entro i termini di cui al citato comma *2-ter*.

*2-quinquies.* Nei procedimenti espropriativi avviati dal Commissario unico, i termini legislativi previsti dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, sono ridotti alla metà" ».

All'articolo 19:

al comma 1:

la lettera a) è sostituita dalla seguente:

« a) il secondo periodo è sostituito dai seguenti: "Per la gestione dei RAEE derivanti da AEE di fotovoltaico, incentivate e installate precedentemente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi del decreto del Ministro delle attività produttive 28 luglio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 181 del 5 agosto 2005, e dei decreti del Ministro dello sviluppo economico 19 febbraio 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 45 del 23 febbraio 2007, 6 agosto 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 97 del 24 agosto 2010, 5 maggio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 maggio 2011, e 5 luglio 2012, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 159 del 10 luglio 2012, è previsto il trattenimento delle quote a garanzia secondo le previsioni di cui all'articolo 40, comma 3, del presente decreto. In alternativa, i soggetti responsabili degli impianti fotovoltaici possono prestare la garanzia finanziaria nel *trust* di uno dei sistemi collettivi riconosciuti in base agli importi determinati dal Gestore dei servizi energetici (GSE) secondo criteri di mercato e sentiti, ove necessario, i citati sistemi collettivi. I soggetti responsabili degli impianti incentivati ai sensi dei citati decreti del Ministro dello sviluppo economico 5 maggio 2011 e 5 luglio 2012 adeguano la garanzia finanziaria per la completa gestione a fine vita dei moduli fotovoltaici all'importo della trattenuta stabilita dal GSE in attuazione dell'articolo 40, comma 3, del presente decreto" »;

alla lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e le parole: "deliberazioni e disciplinari tecnici può provvedere" sono sostituite dalle seguenti: "istruzioni operative provvede" »;

alla lettera c), le parole: « , o nei casi di ripotenziamento (*repowering*) » sono soppresse;

dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« 1-bis. Al fine di garantire la completa razionalizzazione delle disposizioni concernenti i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche da fotovoltaico, all'articolo 40, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: "pannelli fotovoltaici" sono inserite le seguenti: "domestici e professionali non incentivati" e le parole: "fatta salva la ripartizione degli oneri che sia stata eventualmente già definita in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 25, comma 10, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28" sono soppresse;

b) al quarto periodo, le parole: "previsti dai decreti ministeriali 5 maggio 2011 e 5 luglio 2012" sono

sostituite dalle seguenti: "ovvero ai costi determinati dai sistemi collettivi di gestione dei RAEE riconosciuti e del medesimo importo per tutti i meccanismi incentivanti individuati dai Conti Energia" e le parole: "un nuovo pannello" sono sostituite dalle seguenti: "nuovi pannelli";

c) al sesto periodo, le parole: "Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, il GSE" sono sostituite dalle seguenti: "Il GSE, previa approvazione del Ministero della transizione ecologica," ».

*Nel capo I del titolo II, dopo l'articolo 19 sono aggiunti i seguenti:*

« Art. 19-bis. - (*Misure urgenti a sostegno della produzione di energia da fonti rinnovabili*) - 1. Con riguardo alla misura M2-C2 "Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile" del Piano nazionale di ripresa e resilienza e al fine di contribuire allo sviluppo delle fonti rinnovabili che possono fornire un contributo importante agli obiettivi di transizione ecologica ed energetica definiti dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima, all'articolo 56, comma 4, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, la parola: "che," è sostituita dalla seguente: "prevista" e le parole: ", non dovesse essere assegnata agli impianti diversi da quelli di cui allo stesso comma 3, e" sono soppresse.

Art. 19-ter. - (*Sanzioni per mancata accettazione di pagamenti effettuati con carte di debito e credito*) - 1. All'articolo 15 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, le parole: "carte di debito e carte di credito" sono sostituite dalle seguenti: "carte di pagamento, relativamente ad almeno una carta di debito e una carta di credito";

b) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

"4-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2023, nei casi di mancata accettazione di un pagamento, di qualsiasi importo, effettuato con una carta di pagamento di cui al comma 4, da parte di un soggetto obbligato ai sensi del citato comma 4, si applica nei confronti del medesimo soggetto la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma pari a 30 euro, aumentata del 4 per cento del valore della transazione per la quale sia stata rifiutata l'accettazione del pagamento. Per le sanzioni relative alle violazioni di cui al presente comma si applicano le procedure e i termini previsti dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, a eccezione dell'articolo 16 in materia di pagamento in misura ridotta. L'autorità competente a ricevere il rapporto di cui all'articolo 17 della medesima legge n. 689 del 1981 è il prefetto della provincia nella quale è stata commessa la violazione. All'accertamento si provvede ai sensi dell'articolo 13, commi primo e quarto, della citata legge n. 689 del 1981" ».

*All'articolo 20:*

*al comma 1, lettera b), capoverso 31-ter, dopo la parola:* « obblighi » *sono inserite le seguenti:* « in materia di applicazione del principio di "non arrecare un danno significativo all'ambiente" ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, e gli obblighi » *e le parole:* « sistema di monitoraggio. » *sono sostituite dalle seguenti:* « sistema di monitoraggio"; »;

*al comma 2, alla lettera a) è premessa la seguente:*

« 0a) al comma 139 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "A decorrere dall'anno 2022, in sede di definizione delle procedure di assegnazione dei contributi, almeno il 40 per cento delle risorse allocabili è destinato agli enti locali del Mezzogiorno" »;

*al comma 3, primo periodo, le parole:* « delle milestone e dei target collegati » *sono sostituite dalle seguenti:* « dei collegati obiettivi intermedi (milestone) e finali (target) ».

*Dopo l'articolo 20 è inserito il seguente:*

« Art. 20-bis. - (*Misure di semplificazione per gli investimenti per la ricostruzione post-sisma del 2009 previsti dal Piano nazionale per gli investimenti complementari*) - 1. Al fine di semplificare e accelerare gli interventi per la ricostruzione e il rilancio dei territori interessati dagli eventi sismici del 2009 finanziati dal Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, le disposizioni previste dall'articolo 1-sexies, comma 1, del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, per gli edifici interessati dagli eventi

sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 si applicano agli interventi di ricostruzione nel cratere del sisma del 6 aprile 2009. Le predette disposizioni si applicano anche ai comuni della provincia di Campobasso e ai comuni della città metropolitana di Catania di cui all'allegato 1 annesso al decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55 ».

*All'articolo 21:*

*al comma 1, dopo le parole: « e delle aree pubbliche » sono inserite le seguenti: « , l'efficientamento energetico e idrico degli edifici e la riduzione del consumo di suolo anche attraverso operazioni di demolizione e ricostruzione finalizzate alla riduzione dell'impermeabilizzazione del suolo già consumato con modifica di sagome e impianti urbanistici »;*

*al comma 4, dopo le parole: « Intervento 2.2 b) » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « " », le parole: « BEI, CEB, » sono sostituite dalle seguenti: « la Banca europea degli investimenti (BEI), la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa (CEB), la » e le parole: « e sistema » sono sostituite dalle seguenti: « e il sistema »;*

*al comma 5, la parola: « centoventi » è sostituita dalla seguente: « centotrenta »;*

*al comma 6, le parole: « il cui costo totale » sono sostituite dalle seguenti: « il costo totale di ciascuno dei quali », dopo le parole: « strutture edilizie pubbliche » sono inserite le seguenti: « e private, tenendo conto di quanto previsto dal comma 8, lettera a), », dopo le parole: « tessuto sociale » è inserita la seguente: « , economico », dopo le parole: « promozione delle attività » è inserita la seguente: « economiche, » e dopo le parole: « smart cities, con particolare riferimento » sono inserite le seguenti: « alla rivitalizzazione economica, »;*

*al comma 7:*

*alla lettera b), le parole: « e, in ogni caso, non inferiore alla progettazione preliminare » sono sostituite dalle seguenti: « e, in ogni caso, non inferiore al progetto di fattibilità tecnico-economica »;*

*alla lettera c), le parole: « oggetto riuso » sono sostituite dalle seguenti: « oggetto di riuso »;*

*alla lettera d), dopo le parole: « zone verdi » sono inserite le seguenti: « , limitando il consumo di suolo, », dopo le parole: « servizi sociali e sanitari » sono inserite le seguenti: « di prossimità » e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e dal lavoro da remoto ai fini della conciliazione tra esigenze di cura familiare ed esigenze lavorative, nel rispetto del principio di parità di genere e ai fini della riduzione dei flussi di traffico veicolare nelle aree metropolitane »;*

*dopo la lettera d) è inserita la seguente:*

*« d-bis) assicurare ampi processi di partecipazione degli attori economici e della società civile in fase di definizione degli interventi oggetto dei Piani integrati »;*

*alla lettera e), le parole: « previsto dall'all'articolo » sono sostituite dalle seguenti: « previsto dall'articolo »;*

*alla lettera f), le parole: « metri quadri area » sono sostituite dalle seguenti: « metri quadrati dell'area »;*

*al comma 8 è aggiunta, in fine, la seguente lettera:*

*« c-bis) l'applicazione contestuale a tutte le strutture edilizie interessate dal progetto o a gruppi di esse, ove ne ricorrano i presupposti, delle detrazioni di cui agli articoli 14 e 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 »;*

*al comma 10:*

*a l primo periodo, le parole: « ed è siglato uno specifico "atto di adesione ed obbligo" » sono sostituite dalle seguenti: « e, per ciascun progetto, è sottoscritto uno specifico "atto di adesione ed obbligo", allegato al medesimo decreto del Ministro dell'interno, » e la parola: « indirizzi » è sostituita dalle seguenti: « gli indirizzi »;*

*al secondo periodo, le parole: « rispetto DNSH » sono sostituite dalle seguenti: « rispetto del principio DNSH »;*

*al comma 11:*

*al primo periodo, le parole: « inerenti le procedure » sono sostituite dalle seguenti: « inerenti alle*



procedure » e le parole: « dei *milestone* e *target* collegati » sono sostituite dalle seguenti: « dei collegati obiettivi intermedi (*milestone*) e finali (*target*) »;

è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Assicurano inoltre il rispetto del principio di "non arrecare un danno significativo all'ambiente" ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020 ».

All'articolo 22:

al comma 1:

al primo periodo, le parole: « in Conferenza » sono sostituite dalle seguenti: « in sede di Conferenza »;

dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Il decreto tiene conto, inoltre, della classificazione dei territori dei comuni collocati in aree interessate da fenomeni di dissesto idrogeologico ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera a), della legge 6 ottobre 2017, n. 158 »;

dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

« 1-bis. Il decreto di cui al comma 1 può essere rimodulato, con le modalità previste dal medesimo comma 1, entro il 31 dicembre 2023, sulla base degli esiti del monitoraggio dello stato di attuazione degli interventi, anche ridefinendo la ripartizione su base territoriale delle risorse finanziarie, fermo restando il rispetto del termine ultimo per la realizzazione degli interventi stabilito al quarto trimestre dell'anno 2025. Le rimodulazioni possono essere elaborate integrando i criteri di riparto stabiliti dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2016 con ulteriori criteri, anche riferiti alla *performance* operativa dei soggetti attuatori degli interventi.

1-ter. La ripartizione delle ulteriori risorse finanziarie della missione 2, componente 4, del Piano nazionale di ripresa e resilienza il cui coordinamento è attribuito al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, relative a interventi già individuati nell'ambito della programmazione delle risorse finanziarie di cui all'articolo 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e all'articolo 24-*quater* del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, finalizzate all'attuazione di interventi pubblici volti a fronteggiare il rischio di alluvione e il rischio idrogeologico, entro il limite di 400 milioni di euro, sulla base dei piani definiti d'intesa tra il citato Dipartimento e le regioni e le province autonome entro il 31 dicembre 2021 nel rispetto dei criteri stabiliti dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2016, può essere rimodulata entro il 31 dicembre 2023 con appositi decreti dei presidenti delle regioni e delle province autonome interessate, anche nella qualità di Commissari delegati titolari di contabilità speciali per l'attuazione di ordinanze di protezione civile, previa intesa con il capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, sulla base degli esiti del monitoraggio dello stato di attuazione degli interventi, anche ridefinendo la ripartizione su base territoriale delle risorse finanziarie, fermo restando il rispetto del termine ultimo per la realizzazione degli interventi stabilito al quarto trimestre dell'anno 2025.

1-*quater*. Il comma 3 dell'articolo 74-*bis* del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è abrogato.

1-*quinquies*. Dopo il comma 2-*bis* dell'articolo 147 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è inserito il seguente:

"2-ter. Entro il 1° luglio 2022, le gestioni del servizio idrico in forma autonoma per le quali l'ente di governo dell'ambito non si sia ancora espresso sulla ricorrenza dei requisiti per la salvaguardia di cui al comma 2-*bis*, lettera b), confluiscono nella gestione unica individuata dal medesimo ente. Entro il 30 settembre 2022, l'ente di governo dell'ambito provvede ad affidare al gestore unico tutte le gestioni non fatte salve ai sensi del citato comma 2-*bis*".

1-*sexies*. Nell'individuazione degli interventi previsti dall'articolo 25, comma 2, lettere d) ed e), del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, si dà conto della valutazione della ripetitività dei fenomeni alluvionali e di dissesto idrogeologico verificatisi nei territori interessati nel decennio precedente, dell'estensione sovracomunale del loro impatto nonché delle vittime eventualmente provocate dagli eventi medesimi ».

All'articolo 23:

*dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:*

« 1-bis. Al Fondo per lo sviluppo e la coesione, relativamente agli interventi non ancora realizzati della programmazione 2014-2020 nonché agli interventi della programmazione 2021-2027, si applicano le misure di semplificazione di cui all'articolo 48, commi 2 e seguenti, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.

1-ter. Le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, possono essere utilizzate, su richiesta delle regioni interessate e previa deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile, su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai fini del cofinanziamento regionale, ai sensi del comma 52 dell'articolo 1 della medesima legge n. 178 del 2020, dei programmi cofinanziati dai fondi europei FESR e FSE plus della programmazione 2021-2027, al fine di ridurre nella misura massima di 15 punti la percentuale di tale cofinanziamento regionale. Le risorse assegnate ai sensi del comma 1 sono portate in prededuzione dalla quota da assegnare ai Piani di sviluppo e coesione (PSC) 2021-2027 delle medesime regioni interessate »;

*alla rubrica, le parole: « Utilizzo risorse del Fondo Sviluppo e Coesione » sono sostituite dalle seguenti: « Utilizzo delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione ».*

*All'articolo 24:*

*al comma 1, dopo le parole: « ambienti didattici, » sono inserite le seguenti: « anche attraverso un potenziamento delle infrastrutture per lo sport, »;*

*al comma 2:*

*il sesto periodo è sostituito dal seguente: « Ai vincitori del concorso di progettazione, laddove in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi previsti dal bando di concorso per ogni singolo intervento, è corrisposto un premio e sono affidate, da parte dei suddetti enti locali, la realizzazione dei successivi livelli di progettazione nonché la direzione dei lavori con procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara »;*

*al settimo periodo, le parole: « le tempistiche del » sono sostituite dalle seguenti: « i tempi previsti dal »;*

*al comma 4, le parole: « per il sud » sono sostituite dalle seguenti: « per il Sud » e le parole: « per l'attuazione di misure di supporto alle istituzioni scolastiche e agli interventi di edilizia scolastica » sono sostituite dalle seguenti: « per l'attuazione di misure di supporto tecnico-amministrativo alle istituzioni scolastiche e, per gli interventi di edilizia scolastica, agli enti locali, »;*

*al comma 5:*

*al primo periodo, le parole: « nelle more del regolamento » sono sostituite dalle seguenti: « nelle more dell'adozione del regolamento »;*

*al secondo periodo, le parole: « non derivano » sono sostituite dalle seguenti: « non devono derivare »;*

*dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:*

« 6-bis. Il termine massimo per l'aggiudicazione degli interventi a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 59, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che rientrano nel Piano nazionale di ripresa e resilienza è fissato con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'interno, non oltre il 31 marzo 2023 al fine di poter rispettare gli obiettivi del Piano ».

*Dopo l'articolo 24 è inserito il seguente:*

« Art. 24-bis. - (Sviluppo delle competenze digitali) - 1. Al fine di consentire l'attuazione della linea progettuale M4-C1 - Investimento 3.1 "Nuove competenze e nuovi linguaggi" del Piano nazionale di ripresa e resilienza, per favorire e migliorare l'apprendimento e le competenze digitali, a decorrere dall'anno scolastico 2022/2023 e per un triennio, il Piano nazionale di formazione dei docenti delle scuole di ogni ordine e grado, di cui all'articolo 1, comma 124, della legge 13 luglio 2015, n. 107, nell'ambito delle risorse ad esso destinate dal comma 125 del medesimo articolo 1 della legge n. 107 del 2015 e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, individua, tra le priorità nazionali, l'approccio agli apprendimenti della programmazione informatica (*coding*) e della didattica

digitale.

2. Entro il termine dell'anno scolastico 2024/2025, con decreto del Ministro dell'istruzione sono integrati, ove non già previsti, gli obiettivi specifici di apprendimento e i traguardi di competenza delle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione e delle Indicazioni nazionali e delle Linee guida vigenti per le istituzioni scolastiche del secondo ciclo di istruzione.

3. A decorrere dall'anno scolastico 2025/2026, nelle scuole di ogni ordine e grado si persegue lo sviluppo delle competenze digitali, anche favorendo gli apprendimenti della programmazione informatica (*coding*), nell'ambito degli insegnamenti esistenti, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ».

*All'articolo 25:*

*al comma 1, la parola: « Researce » è sostituita dalla seguente: « Research ».*

*Dopo l'articolo 25 sono inseriti i seguenti:*

« Art. 25-bis. - (*Misure di semplificazione nel campo della ricerca*) - 1. Dopo l'articolo 4 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, è inserito il seguente:

"Art. 4-bis. - (*Disposizioni speciali per lo svolgimento di attività di ricerca nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza*) - 1. Le attività di ricerca svolte dalle società a partecipazione pubblica e dagli enti pubblici di ricerca di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, per la realizzazione degli interventi compresi nel quadro di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza rientrano tra quelle perseguibili dalle amministrazioni pubbliche ai sensi del comma 2 dell'articolo 4 del presente decreto".

Art. 25-ter. - (*Progetto di rilevante interesse internazionale "Legacy Expo 2020 Dubai"*) - 1. Al fine di conseguire gli obiettivi di internazionalizzazione della ricerca fissati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, nell'ambito della missione 4 "Istruzione e ricerca", componente 2 "Dalla ricerca all'impresa", anche per potenziare le competenze di supporto all'innovazione e per costruire percorsi ibridi interdisciplinari e interculturali e nuovi profili professionali su ambiti di rilevante interesse strategico, sono stanziati 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 per l'avvio e il primo sviluppo dei progetti di ricerca e alta formazione nella regione mediorientale di cui al comma 2, quale *legacy* della partecipazione italiana a Expo 2020 Dubai.

2. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sentiti i Ministri della cultura e della salute e il Commissario generale di sezione per Expo 2020 Dubai dell'Italia, da adottare entro sessanta giorni dalla data di conclusione di Expo 2020 Dubai, sono individuate le modalità di coordinamento delle azioni di competenza delle amministrazioni coinvolte e di promozione dei progetti concernenti la realizzazione di un *campus* universitario arabo-mediterraneo, di un centro di ricerca e alta formazione per la digitalizzazione e ricostruzione dei beni culturali e per la produzione artistica e culturale legata all'intelligenza artificiale e alle nuove tecnologie e di un *campus* di ricerca e alta formazione sulla trasformazione del cibo ed è disposto il riparto delle risorse di cui al comma 1 tra i medesimi progetti.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. Dall'attuazione del presente articolo, ad esclusione di quanto previsto dal comma 1, non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ».

*All'articolo 26:*

*al comma 1:*

*la lettera a) è sostituita dalla seguente:*

« a) il primo periodo è sostituito dal seguente: "Nell'ambito delle relative disponibilità di bilancio e a valere sulle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, le università possono procedere alla copertura di posti di professore ordinario, di professore associato e di ricercatore mediante chiamata diretta di studiosi stabilmente impegnati all'estero o presso istituti universitari o di ricerca esteri, anche se ubicati nel territorio italiano, in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario, che ricoprono da almeno un triennio presso istituzioni universitarie o di ricerca estere una posizione accademica equipollente sulla base di tabelle di corrispondenza definite e aggiornate ogni tre anni dal Ministro dell'università e della ricerca, sentito il Consiglio universitario nazionale, ovvero di studiosi che siano risultati vincitori nell'ambito di specifici programmi di ricerca di alta qualificazione, identificati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, sentiti l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca e il Consiglio universitario nazionale, finanziati, in esito a procedure competitive finalizzate al finanziamento di progetti condotti da singoli ricercatori, da amministrazioni centrali dello Stato, dall'Unione europea o da altre organizzazioni internazionali." »;

*alla lettera b), dopo le parole: « chiara fama » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , »;*

*al comma 2:*

*alla lettera a):*

*al capoverso 5-bis:*

*il primo periodo è sostituito dal seguente: « Nell'ambito delle relative disponibilità di bilancio e a valere sulle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, per fare fronte a specifiche esigenze didattiche, di ricerca o di terza missione, le università possono procedere alla chiamata di professori ordinari e associati in servizio da almeno cinque anni presso altre università nella fascia corrispondente a quella per la quale viene bandita la selezione, ovvero di studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o di insegnamento, che ricoprono da almeno cinque anni presso università straniere una posizione accademica equipollente sulla base di tabelle di corrispondenza definite e aggiornate ogni tre anni dal Ministro dell'università e della ricerca, sentito il Consiglio universitario nazionale, mediante lo svolgimento di procedure selettive in ordine alla corrispondenza delle proposte progettuali presentate dal candidato alle esigenze didattiche, di ricerca o di terza missione espresse dalle università. »;*

*al terzo periodo, le parole: « sul proprio sito » sono sostituite dalle seguenti: « nel proprio sito internet istituzionale »;*

*al capoverso 5-ter:*

*al primo periodo, le parole: « purché in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale nella qualifica corrispondente nel settore specifico » sono soppresse;*

*il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Coloro che partecipano alle procedure di cui al presente comma devono essere in servizio da almeno cinque anni presso l'ente di appartenenza ed essere in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale per il settore concorsuale e la fascia a cui si riferisce la procedura. »;*

*alla lettera b), la parola: « ovvero » è sostituita dalla seguente: « , ovvero » e le parole: « comma 5-bis. » sono sostituite dalle seguenti: « comma 5-bis »;*

*dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:*

« 2-bis. Dopo il comma 3 dell'articolo 11 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, sono inseriti i seguenti:

"3-bis. Nell'ambito delle relative disponibilità di bilancio e a valere sulle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, gli Enti possono procedere alla copertura di posti di primo ricercatore, primo tecnologo, dirigente di ricerca e dirigente tecnologo mediante chiamata diretta di personale in servizio con la medesima qualifica da almeno cinque anni presso altro Ente. Le chiamate sono effettuate mediante lo svolgimento di procedure selettive in ordine alla corrispondenza delle proposte progettuali presentate dal candidato alle esigenze del piano triennale di attività. Gli Enti

pubblicano nel proprio sito *internet* l'avviso pubblico ai fini della raccolta delle manifestazioni di interesse per la copertura dei posti di cui al presente comma.

*3-ter.* Alle procedure selettive di cui al comma *3-bis* possono partecipare anche professori universitari associati, per l'inquadramento come primo ricercatore o primo tecnologo, e professori universitari ordinari, per l'inquadramento come dirigente di ricerca o dirigente tecnologo, purché in servizio da almeno cinque anni presso l'università".

*2-ter.* Le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo sono stabilite con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, sentito il Ministro della salute ».

*Alla rubrica del capo IV del titolo II sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:* « e disposizioni in materia di crisi d'impresa ».

*All'articolo 27:*

*al comma 1:*

*all'alinea, le parole:* « di ripresa e di resilienza » *sono sostituite dalle seguenti:* « di ripresa e resilienza »;

*alla lettera a), le parole:* « dall'ANPR » *sono sostituite dalle seguenti:* « dall'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) »;

*alla lettera c), le parole:* « in ANPR » *sono sostituite dalle seguenti:* « nell'ANPR » *e le parole:* « finanza pubblica. » *sono sostituite dalle seguenti:* « finanza pubblica »;

*alla lettera e), numeri 1) e 2), le parole:* « in ANPR » *sono sostituite dalle seguenti:* « nell'ANPR »;

*dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:*

« *2-bis.* Al fine di garantire all'autorità di vigilanza sui mercati finanziari maggiore celerità nella realizzazione degli obiettivi della transizione digitale, in coerenza con l'esigenza di rafforzare i servizi digitali anche in conformità al Piano nazionale di ripresa e resilienza, promuovendo lo sviluppo del processo di digitalizzazione dell'attività istituzionale della Commissione nazionale per le società e la borsa a tutela dei risparmiatori e del mercato finanziario, al Fondo istituito ai sensi dell'articolo *32-ter.* 1, comma 1, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono destinati 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Alle spese effettuate mediante le risorse di cui al presente comma non si applica l'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Nell'ambito delle risorse disponibili nel Fondo di cui al primo periodo, ferma restando la finalità di assicurare la gratuità dell'accesso alla procedura ivi prevista, possono essere finanziati progetti finalizzati all'ottimizzazione e all'evoluzione dell'architettura e delle infrastrutture dei sistemi informativi e dei servizi digitali, adeguando la capacità dei sistemi alle nuove esigenze applicative e infrastrutturali, anche in materia di sistemi di intelligenza artificiale, tecnofinanza e finanza sostenibile.

*2-ter.* All'articolo *128-duodecies* del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* il comma *3-bis* è abrogato;

*b)* al comma 6, le parole: "e del comma *3-bis*" sono sostituite dalle seguenti: ", e del comma 3".

*2-quater.* All'onere derivante dal comma *2-bis*, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

*2-quinquies.* Nell'ambito delle finalità di cui al comma *2-bis* con riguardo all'esigenza di rafforzare i servizi digitali anche in conformità al Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché al fine di assicurare la trasformazione digitale dei servizi della pubblica amministrazione in coerenza con gli obiettivi e i tempi previsti dalla linea di intervento M1C1 - riforma 1.3 del medesimo Piano, garantendo l'efficacia e l'efficienza dei processi di spesa nella fornitura di servizi digitali, le

amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché la Commissione nazionale per le società e la borsa, a decorrere dall'anno finanziario 2022 e fino al termine di attuazione del predetto Piano nazionale di ripresa e resilienza, possono proporre, nell'ambito dei rispettivi bilanci di previsione o con i provvedimenti di assestamento dei bilanci stessi, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra gli stanziamenti previsti, nell'ambito delle proprie dotazioni finanziarie, per gli investimenti relativi alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione in attrezzature, quali i *server* e altri impianti informatici, e quelli relativi all'acquisizione di servizi *cloud* infrastrutturali. La vigilanza sulla corretta applicazione del presente comma da parte delle amministrazioni centrali dello Stato è assicurata dagli uffici centrali del bilancio. Per le amministrazioni pubbliche diverse dalle amministrazioni centrali dello Stato, i collegi di revisione dei conti e i collegi sindacali presso gli enti e organismi pubblici vigilano sulla corretta applicazione del presente comma nell'ambito dei compiti loro attribuiti dall'articolo 20 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123.

*2-sexies*. Il comma 1 dell'articolo 41 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è abrogato.

*2-septies*. All'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonché di organizzazione e gestione di una rete unitaria di connessione, di interoperabilità tra i sistemi informatici e di *software* alla quale i predetti Ordini e Federazioni regionali aderiscono obbligatoriamente concorrendo ai relativi oneri, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica".

*2-octies*. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 341, la parola: ", 132" è soppressa;

b) al comma 344, la parola: ", 132" è soppressa.

*2-novies*. Dopo il comma 2 dell'articolo 4 della legge 9 gennaio 2004, n. 4, è inserito il seguente:

"*2-bis*. Nelle more dell'adozione della disciplina di recepimento della direttiva (UE) 2019/882 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, i siti *web* e le applicazioni mobili realizzati, alla data di pubblicazione delle linee guida di cui all'articolo 11 della presente legge, dai soggetti erogatori di cui all'articolo 3, comma 1-*bis*, sono adeguati alle disposizioni della presente legge in materia di rispetto dei requisiti di accessibilità entro il 28 giugno 2022".

*2-decies*. All'articolo 9-*bis* del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: "di associato in partecipazione con apporto lavorativo," sono inserite le seguenti: "nonché di lavoro intermediato da piattaforma digitale, comprese le attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente di cui all'articolo 67, comma 1, lettera l), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e dopo le parole: "data certa di trasmissione" sono inserite le seguenti: ", fatto salvo quanto previsto dal comma 2-*quinquies*";

b) dopo il comma 2-*ter* sono inseriti i seguenti:

"*2-quater*. Ai fini degli adempimenti di cui al comma 2, si presume lavoro intermediato da piattaforma digitale la prestazione d'opera, compresa quella intellettuale, il cui corrispettivo è erogato dal committente tramite una piattaforma digitale.

*2-quinquies*. Nel caso di lavoro intermediato da piattaforma digitale, la comunicazione di cui al comma 2 è effettuata dal committente entro il ventesimo giorno del mese successivo all'instaurazione del rapporto di lavoro. In caso di stipulazione contestuale di due o più contratti di lavoro intermediato da piattaforma digitale, l'obbligo di cui al comma 2 può essere assolto mediante un'unica comunicazione contenente le generalità del committente e dei prestatori d'opera, la data di inizio e di cessazione della prestazione, la durata presunta, espressa in ore, della prestazione e l'inquadramento contrattuale. Le modalità di trasmissione della comunicazione sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione".

*2-undecies*. Il direttore dell'Agenzia delle entrate, con proprio provvedimento, da emanare entro

sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, provvede all'aggiornamento dell'elenco dei soggetti abilitati all'accesso al sistema telematico dell'Agenzia delle entrate per la consultazione delle planimetrie catastali, di cui all'articolo 2 del provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio 16 settembre 2010, pubblicato nel sito *internet* della medesima Agenzia, al fine di inserire in tale elenco anche i soggetti iscritti al repertorio delle notizie economiche e amministrative, tenuto dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nella sezione agenti immobiliari che siano muniti di delega espressa da parte dell'intestatario catastale ».

*All'articolo 28:*

*al comma 1, dopo le parole: « Camere di commercio » sono inserite le seguenti: « , industria, artigianato e agricoltura »;*

*al comma 2:*

*al primo periodo, la parola: « sentita » è sostituita dalla seguente: « sentite »;*

*al terzo periodo, le parole: « risorse degli interventi » sono sostituite dalle seguenti: « risorse destinate agli interventi »;*

*dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:*

*« 3-bis. Al fine di semplificare e di agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza nonché di consentire l'accelerazione degli investimenti ivi previsti, all'articolo 54-ter, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:*

*a) le parole: "ad acta" sono soppresse;*

*b) dopo le parole: "delle predette" è inserita la seguente: "nuove";*

*c) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", scelto tra i segretari generali delle camere di commercio accorpate o tra il personale dirigenziale delle amministrazioni pubbliche o tra soggetti di comprovata esperienza professionale. Gli organi delle camere di commercio accorpate e ridefinite ai sensi del presente comma decadono a decorrere dalla nomina dei commissari di cui al primo periodo" ».*

*Dopo l'articolo 28 è inserito il seguente:*

*« Art. 28-bis. - (Piattaforma digitale per l'erogazione di benefici economici concessi dalle amministrazioni pubbliche) - 1. Nell'ambito dell'intervento "Servizi digitali e cittadinanza digitale" del Piano nazionale per gli investimenti complementari, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), numero 1, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, al fine di incentivare la digitalizzazione dei pagamenti della pubblica amministrazione, di uniformare i processi di erogazione dei benefici economici concessi dalle amministrazioni pubbliche e di consentire un più efficiente controllo della spesa pubblica, i benefici economici concessi da un'amministrazione pubblica di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a favore di persone fisiche o giuridiche residenti nel territorio dello Stato e destinati a specifici acquisti da effettuare attraverso terminali di pagamento (POS) fisici o virtuali possono essere erogati, nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente, mediante utilizzo della piattaforma tecnologica prevista all'articolo 5, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.*

*2. I servizi di progettazione, di realizzazione e di gestione del sistema informatico destinato all'erogazione dei benefici economici di cui al comma 1 sono svolti dalla società di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12.*

*3. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali per gli aspetti di competenza, sono definiti il cronoprogramma procedurale per la progettazione e la realizzazione dell'infrastruttura tecnologica per l'erogazione dei benefici di cui al presente articolo, nonché le modalità di attuazione del medesimo articolo, comprese le modalità di funzionamento della piattaforma di cui al comma 1, stabilendo, in particolare, le modalità di colloquio con i sistemi informativi utilizzati dalle amministrazioni pubbliche per la gestione contabile della spesa, di erogazione e di fruizione uniformi dei benefici, di verifica del*

rispetto dei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, nonché di remunerazione del servizio da parte delle amministrazioni pubbliche che intendono avvalersene al fine di coprire i costi di gestione della piattaforma e di garantirne l'autosostenibilità a regime. Le amministrazioni pubbliche di cui al citato articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 determinano i casi di utilizzo della piattaforma di cui al comma 1 del presente articolo, nel rispetto delle modalità di funzionamento stabilite dal decreto di cui al primo periodo del presente comma. Agli oneri derivanti dall'utilizzo della piattaforma di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche provvedono a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente.

4. La struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale comunica, con cadenza semestrale, al Ministero dell'economia e delle finanze, anche sulla base dei dati e delle informazioni rilevati dai sistemi di monitoraggio di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, le risorse utilizzate, lo stato di attuazione degli interventi e gli obiettivi conseguiti.

5. Il Ministero dell'economia e delle finanze stipula, a titolo non oneroso, una o più convenzioni con la società di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, al fine di definire le modalità e i tempi di comunicazione dei flussi contabili relativi ai benefici di cui al comma 1 del presente articolo nonché le modalità di accreditamento dei medesimi benefici.

6. Agli oneri derivanti dalla progettazione e dalla realizzazione dell'infrastruttura per l'erogazione dei benefici di cui al presente articolo, nel limite massimo di 4 milioni di euro per l'anno 2022 e di 1,5 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), numero 1, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101. Quanto alla copertura degli oneri di gestione e funzionamento della piattaforma di cui al comma 1 del presente articolo, pari a 1 milione di euro per l'anno 2022 e a 3,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede ai sensi del comma 3 del presente articolo e, per l'eventuale parte residua, a valere sulle risorse del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri per la quota riferibile al Fondo per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione di cui all'articolo 239 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 ».

*All'articolo 29:*

*al comma 2, la parola: « migliorando » è sostituita dalle seguenti: « allo scopo di migliorare »;*

*al comma 3, primo periodo, le parole: « sono definite, le modalità » sono sostituite dalle seguenti: « sono definite le modalità » ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Nel definire le modalità di intervento del Fondo si tiene conto del principio di omogeneità territoriale nazionale »;*

*al comma 4:*

*al primo periodo, la parola: « definite » è sostituita dalla seguente: « definiti »;*

*al quinto periodo, le parole: « non derivano » sono sostituite dalle seguenti: « non devono derivare »;*

*dopo il comma 4 è inserito il seguente:*

*« 4-bis. A decorrere dal 31 gennaio 2022 e fino alla completa realizzazione dei progetti, il Comitato strategico di cui al comma 4 presenta annualmente alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano una relazione sulla ripartizione territoriale del programma e degli interventi finanziati ai sensi del comma 2 »;*

*al comma 5, primo periodo, le parole: « Agli enti » sono sostituite dalle seguenti: « Alle fondazioni ».*

*All'articolo 30:*

*al comma 2, le parole: « legge del 3 agosto 2017 » sono sostituite dalle seguenti: « legge 3 agosto 2017 » e le parole: « comma 583, legge » sono sostituite dalle seguenti: « comma 583, della legge »;*

*al comma 3:*

*all'alinea, le parole: « entro novanta giorni » sono sostituite dalle seguenti: « entro centoventi giorni »;*

*alla lettera b), dopo le parole: « dei soli costi » sono inserite le seguenti: « , derivanti da obbligazioni giuridicamente vincolanti, » e le parole: « afferenti le attività » sono sostituite dalle seguenti: «*



affidenti alle attività »;

*al comma 6:*

*al primo periodo, dopo le parole: « con comprovata competenza » inserire la seguente: « multidisciplinare »;*

*al terzo periodo, dopo le parole: « 1.426.000 euro » è inserita la seguente: « annui »;*

*dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:*

« 6-bis. Ai fini dell'autorizzazione delle opere concernenti la realizzazione di centri intermodali ferroviari in aree adiacenti ai porti, le medesime aree sono equiparate alle zone territoriali omogenee B previste dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, ai fini dell'applicabilità della disciplina stabilita dall'articolo 142, comma 2, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 ».

*Nel capo IV del titolo II, dopo l'articolo 30 sono aggiunti i seguenti:*

« Art. 30-bis. - (*Intermodalità e logistica integrata: processi di innovazione e razionalizzazione delle attività logistiche*) - 1. In attuazione della missione 3 - componente 2 - "Intermodalità e logistica integrata", nell'ambito della riforma 2.3, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, e al fine di favorire ulteriormente i processi di innovazione e razionalizzazione delle attività logistiche, al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

*a) l'articolo 1696 è sostituito dal seguente:*

"Art. 1696. - (*Limiti al risarcimento del danno per perdita o avaria delle cose trasportate*) - Il danno derivante da perdita o da avaria si calcola secondo il prezzo corrente delle cose trasportate nel luogo e nel tempo della riconsegna.

Il risarcimento dovuto dal vettore non può essere superiore a 1 euro per ogni chilogrammo di peso lordo della merce perduta o avariata nei trasporti nazionali terrestri e all'importo di cui all'articolo 23, paragrafo 3, della Convenzione relativa al contratto di trasporto internazionale di merci su strada, con Protocollo, firmata a Ginevra il 19 maggio 1956, ratificata ai sensi della legge 6 dicembre 1960, n. 1621, nei trasporti internazionali terrestri, ovvero ai limiti previsti dalle convenzioni internazionali o dalle leggi nazionali applicabili per i trasporti aerei, marittimi, fluviali e ferroviari, sempre che ricorrano i presupposti ivi previsti per il sorgere della responsabilità del vettore.

Nel caso in cui il trasporto sia effettuato per il tramite di più mezzi vettoriali di natura diversa e non sia possibile distinguere in quale fase del trasporto si sia verificato il danno, il risarcimento dovuto dal vettore non può in ogni caso essere superiore a 1 euro per ogni chilogrammo di peso lordo della merce perduta o avariata nei trasporti nazionali e a 3 euro per ogni chilogrammo di peso lordo della merce perduta o avariata nei trasporti internazionali.

Le disposizioni dei commi primo, secondo e terzo non sono derogabili a favore del vettore se non nei casi e con le modalità previsti dalle leggi speciali e dalle convenzioni internazionali applicabili.

Il vettore non può avvalersi della limitazione della responsabilità prevista a suo favore dal presente articolo ove sia fornita la prova che la perdita o l'avaria della merce sono stati determinati da dolo o colpa grave del vettore o dei suoi dipendenti e preposti, ovvero di ogni altro soggetto di cui egli si sia avvalso per l'esecuzione del trasporto, quando tali soggetti abbiano agito nell'esercizio delle loro funzioni";

*b) l'articolo 1737 è sostituito dal seguente:*

"Art. 1737. - (*Nozione*) - Il contratto di spedizione è un mandato con il quale lo spedizioniere assume l'obbligo di concludere in nome proprio e per conto del mandante o, se dotato di poteri di rappresentanza, in nome e per conto del mandante, uno o più contratti di trasporto con uno o più vettori e di compiere le operazioni accessorie";

*c) l'articolo 1739 è sostituito dal seguente:*

"Art. 1739. - (*Obblighi dello spedizioniere*) - Nell'esecuzione del mandato lo spedizioniere è tenuto a osservare le istruzioni del mandante.

Lo spedizioniere non ha l'obbligo di provvedere all'assicurazione delle cose spedite, salva espressa richiesta del mandante";

*d) l'articolo 1741 è sostituito dal seguente:*

"Art. 1741. - (*Spedizionario vettore*) - Lo spedizionario che con mezzi propri o altrui assume l'esecuzione del trasporto, in tutto o in parte, ha gli obblighi e i diritti del vettore.

Nell'ipotesi di perdita o avaria delle cose spedite, si applica l'articolo 1696";

e) l'articolo 2761 è sostituito dal seguente:

"Art. 2761. - (*Crediti del vettore, dello spedizionario, del mandatario, del depositario e del sequestratario*) - I crediti dipendenti dal contratto di trasporto e di spedizione e quelli per le spese d'imposta anticipate dal vettore o dallo spedizionario hanno privilegio sulle cose trasportate o spedite finché queste rimangono presso di lui. Tale privilegio può essere esercitato anche su beni oggetto di un trasporto o di una spedizione diversi da quelli per cui è sorto il credito purché tali trasporti o spedizioni costituiscano esecuzione di un unico contratto per prestazioni periodiche o continuative.

I crediti derivanti dall'esecuzione del mandato hanno privilegio sulle cose del mandante che il mandatario detiene per l'esecuzione del mandato.

Qualora il mandatario abbia provveduto a pagare i diritti doganali per conto del mandante, il suo credito ha il privilegio di cui all'articolo 2752.

I crediti derivanti dal deposito o dal sequestro convenzionale a favore del depositario e del sequestratario hanno parimenti privilegio sulle cose che questi detengono per effetto del deposito o del sequestro.

Si applicano a questi privilegi le disposizioni del secondo e del terzo comma dell'articolo 2756".

Art. 30-ter. - (*Interoperabilità tra la piattaforma telematica nazionale per la composizione negoziata per la soluzione delle crisi d'impresa e altre banche di dati*) - 1. La piattaforma telematica nazionale istituita ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 2021, n. 147, è collegata alla Centrale dei rischi della Banca d'Italia e alle banche di dati dell'Agenzia delle entrate, dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'agente della riscossione.

2. L'esperto nominato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 2021, n. 147, accede alle banche di dati di cui al comma 1, previo consenso prestato dall'imprenditore ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ed estrae la documentazione e le informazioni necessarie per l'avvio o la prosecuzione delle trattative con i creditori e con le parti interessate.

3. L'accesso ai dati attraverso la piattaforma telematica di cui al comma 1 non modifica la disciplina relativa alla titolarità del trattamento, ferme restando le specifiche responsabilità ai sensi dell'articolo 28 del citato regolamento (UE) 2016/679 spettanti al soggetto gestore della piattaforma nonché le responsabilità dei soggetti che trattano i dati in qualità di titolari autonomi del trattamento.

Art. 30-quater. - (*Scambio di documentazione e di dati contenuti nella piattaforma telematica nazionale per la composizione negoziata per la soluzione delle crisi d'impresa tra l'imprenditore e i creditori*) - 1. I creditori accedono alla piattaforma telematica nazionale di cui all'articolo 30-ter, comma 1, e inseriscono al suo interno le informazioni sulla propria posizione creditoria e i dati eventualmente richiesti dall'esperto di cui al medesimo articolo 30-ter, comma 2. Essi accedono ai documenti e alle informazioni inseriti nella piattaforma dall'imprenditore al momento della presentazione dell'istanza di nomina dell'esperto indipendente o nel corso delle trattative. La documentazione e le informazioni inserite nella piattaforma sono accessibili previo consenso prestato, dall'imprenditore e dal singolo creditore, ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Art. 30-quinquies. - (*Istituzione di un programma informatico per la sostenibilità del debito e l'elaborazione di piani di rateizzazione automatici nell'ambito della composizione negoziata per la soluzione delle crisi d'impresa*) - 1. Sulla piattaforma telematica nazionale di cui all'articolo 30-ter, comma 1, è reso disponibile un programma informatico gratuito che elabora i dati necessari per accertare la sostenibilità del debito esistente e che consente all'imprenditore di condurre il *test* pratico

di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 2021, n. 147, per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento.

2. Se l'indebitamento complessivo dell'imprenditore non supera l'importo di 30.000 euro e, all'esito dell'elaborazione condotta dal programma di cui al comma 1, tale debito risulta sostenibile, il programma elabora un piano di rateizzazione. L'imprenditore comunica la rateizzazione ai creditori interessati dalla stessa avvertendoli che, se non manifestano il proprio dissenso entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, il piano si intenderà approvato e sarà eseguito secondo le modalità e i tempi nello stesso indicati. Resta salva l'applicazione delle disposizioni in materia di crediti di lavoro e di riscossione dei crediti fiscali e previdenziali. Restano altresì ferme le responsabilità per l'inserimento nel programma di dati o informazioni non veritieri.

3. Le informazioni e i dati da inserire nel programma informatico, le specifiche tecniche per il suo funzionamento e le modalità di calcolo del tasso di interesse applicabile ai crediti rateizzati sono definiti con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

*Art. 30-sexies. - (Segnalazioni dei creditori pubblici qualificati) - 1.* L'Istituto nazionale della previdenza sociale, l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia delle entrate-Riscossione segnalano all'imprenditore e, ove esistente, all'organo di controllo, nella persona del presidente del collegio sindacale in caso di organo collegiale, tramite posta elettronica certificata o, in mancanza, mediante raccomandata con avviso di ricevimento inviata all'indirizzo risultante dall'anagrafe tributaria:

a) per l'Istituto nazionale della previdenza sociale, il ritardo di oltre novanta giorni nel versamento di contributi previdenziali di ammontare superiore:

1) per le imprese con lavoratori subordinati e parasubordinati, al 30 per cento di quelli dovuti nell'anno precedente e all'importo di euro 15.000;

2) per le imprese senza lavoratori subordinati e parasubordinati, all'importo di euro 5.000;

b) per l'Agenzia delle entrate, l'esistenza di un debito scaduto e non versato relativo all'imposta sul valore aggiunto, risultante dalla comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche di cui all'articolo 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, superiore all'importo di euro 5.000;

c) per l'Agenzia delle entrate-Riscossione, l'esistenza di crediti affidati per la riscossione, autodichiarati o definitivamente accertati e scaduti da oltre novanta giorni, superiori, per le imprese individuali, all'importo di euro 100.000, per le società di persone, all'importo di euro 200.000 e, per le altre società, all'importo di euro 500.000.

2. Le segnalazioni di cui al comma 1 sono inviate:

a) dall'Agenzia delle entrate, entro sessanta giorni dal termine di presentazione delle comunicazioni di cui all'articolo 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

b) dall'Istituto nazionale della previdenza sociale e dall'Agenzia delle entrate-Riscossione, entro sessanta giorni decorrenti dal verificarsi delle condizioni o dal superamento degli importi indicati nel medesimo comma 1.

3. La segnalazione di cui al comma 1 contiene l'invito a richiedere la composizione negoziata di cui all'articolo 2 del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 2021, n. 147, se ne ricorrono i presupposti.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano:

a) per l'Istituto nazionale della previdenza sociale, in relazione ai debiti accertati a decorrere dal 1° gennaio 2022;

b) per l'Agenzia delle entrate, in relazione ai debiti risultanti dalle comunicazioni periodiche relative al primo trimestre dell'anno 2022;

c) per l'Agenzia delle entrate-Riscossione, in relazione ai carichi affidati all'agente della riscossione a decorrere dal 1° luglio 2022 ».

*All'articolo 31:*

*al comma 1:*

*alla lettera a):*

*al capoverso 7-ter è aggiunto, in fine, il seguente periodo:* « Per gli incarichi conferiti ai sensi del comma 5 non si applicano i divieti di cui all'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 »;

*al capoverso 7-quater:*

*al primo periodo, le parole:* « comma 7-bis.1, » *sono sostituite dalle seguenti:* « comma 7-ter » *e le parole:* « all'iscrizione della cassa previdenziale » *sono sostituite dalle seguenti:* « dell'iscrizione alla cassa previdenziale »;

*è aggiunto, in fine, il seguente periodo:* « Le modalità di applicazione del presente comma sono disciplinate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione, sentiti gli enti previdenziali di diritto privato istituiti ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione »;

*alla lettera b), la parola:* « regioni » *è sostituita dalla seguente:* « regioni, »;

*alla lettera c), le parole:* « , nel numero massimo » *sono sostituite dalle seguenti:* « nel numero massimo »;

*dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:*

« 1-bis. Nei comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti, interessati dagli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, al fine di accelerarne la programmazione e l'attuazione, nell'ambito degli uffici posti alle dirette dipendenze del sindaco o degli assessori, di cui all'articolo 90 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono essere conferiti a esperti di comprovata qualificazione professionale incarichi di consulenza e collaborazione, fino al numero massimo complessivo di quindici, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, lettere a), c) e d), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per l'importo massimo di 30.000 euro lordi annui per singolo incarico e fino a una spesa complessiva annua di 300.000 euro. Gli incarichi hanno durata non oltre il 31 dicembre 2026, cessano comunque automaticamente con la cessazione del mandato amministrativo del conferente e non sono cumulabili con altri incarichi conferiti ai sensi del presente comma. Agli oneri derivanti dal conferimento degli incarichi di cui al primo periodo gli enti provvedono nell'ambito delle proprie risorse, fermo restando il rispetto dell'equilibrio pluriennale di bilancio. Agli incarichi di cui al presente comma si applicano l'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l'articolo 1, comma 471, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e l'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 ».

*Dopo l'articolo 31 sono inseriti i seguenti:*

« Art. 31-bis. - (Potenziamento amministrativo dei comuni e misure a supporto dei comuni del Mezzogiorno) - 1. Al solo fine di consentire l'attuazione dei progetti previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), i comuni che provvedono alla realizzazione degli interventi previsti dai predetti progetti possono, in deroga all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all'articolo 259, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, assumere con contratto a tempo determinato personale con qualifica non dirigenziale in possesso di specifiche professionalità per un periodo anche superiore a trentasei mesi, ma non eccedente la durata di completamento del PNRR e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, nel limite di una spesa aggiuntiva non superiore al valore dato dal prodotto della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione, per la percentuale distinta per fascia demografica indicata nella tabella 1 annessa al presente decreto. Le predette assunzioni sono subordinate all'asseverazione da parte

dell'organo di revisione del rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio. La spesa di personale derivante dall'applicazione del presente comma, anche nel caso di applicazione del regime di "scavalco condiviso" previsto dalle vigenti disposizioni contrattuali, non rileva ai fini dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e dell'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

2. In relazione alle esigenze di cui al comma 1, con specifico riferimento alle attività di supporto riferite ai progetti ivi indicati, nonché per le finalità di cui all'articolo 9, comma 10, presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze sono istituiti un posto di funzione dirigenziale di livello generale per lo svolgimento di attività di consulenza, studio e ricerca e un posto di funzione dirigenziale di livello non generale per lo svolgimento di attività di consulenza, studio e ricerca e presso il Dipartimento del tesoro del medesimo Ministero è istituito un posto di funzione dirigenziale di livello generale per lo svolgimento di attività di consulenza, studio e ricerca; si applicano le disposizioni dell'articolo 7, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 598.858 euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. Le disposizioni del comma 1, per le finalità e con le modalità ivi previste, si applicano anche ai comuni strutturalmente deficitari o sottoposti a procedura di riequilibrio finanziario pluriennale o in dissesto finanziario secondo quanto previsto dagli articoli 242, 243, 243-bis, 243-ter e 244 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, previa verifica della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all'articolo 155 del predetto testo unico, come ridenominata ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, da effettuare entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta inoltrata dai comuni interessati.

4. Alle assunzioni a tempo determinato previste dai commi 1 e 3 i comuni possono applicare le disposizioni previste dagli articoli 1, comma 3, 3-bis e 3-ter del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.

5. Al fine del concorso alla copertura dell'onere sostenuto dai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti per le assunzioni previste dai commi 1 e 3, è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'interno, con una dotazione di 30 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026. Le predette risorse sono ripartite tra i comuni attuatori dei progetti previsti dal PNRR con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, sulla base del monitoraggio delle esigenze assunzionali. A tale fine i comuni interessati comunicano al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le esigenze di personale connesse alla carenza delle professionalità strettamente necessarie all'attuazione dei predetti progetti il cui costo non è sostenibile a valere sulle risorse disponibili nel bilancio degli enti. Il comune beneficiario è tenuto a riversare ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato l'importo del contributo non utilizzato nell'esercizio finanziario.

6. Agli oneri derivanti dal comma 5, pari a 30 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

7. Per le medesime finalità di cui al comma 1, nonché al fine di accelerare la definizione e l'attuazione

degli interventi previsti dalla politica di coesione dell'Unione europea e nazionale per i cicli di programmazione 2014-2020 e 2021-2027, l'Agenzia per la coesione territoriale può stipulare contratti di collaborazione, di durata non superiore a trentasei mesi e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, con professionisti e personale in possesso di alta specializzazione, da destinare a supporto degli enti locali del Mezzogiorno, nel limite di una spesa complessiva di 67 milioni di euro, a carico delle disponibilità del Programma operativo complementare al Programma operativo nazionale "Governance e capacità istituzionale 2014-2020", di cui alla deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) n. 47/2016 del 10 agosto 2016, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 39 del 16 febbraio 2017, integrato sul piano finanziario dalla deliberazione del CIPE n. 36/2020 del 28 luglio 2020, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 218 del 2 settembre 2020. I contratti di cui al presente comma non danno in alcun caso luogo a diritti in ordine all'accesso nei ruoli dell'Agenzia.

8. Il personale di cui al comma 7 è selezionato dall'Agenzia per la coesione territoriale con le modalità e le procedure di cui all'articolo 1, commi 5 e seguenti, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113. L'Agenzia, previa ricognizione dei fabbisogni degli enti beneficiari, avuto anche riguardo agli esiti della procedura concorsuale di cui all'articolo 1, commi 179 e seguenti, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e a quanto previsto dal comma 5 del presente articolo, individua, sentiti il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, entro il 20 febbraio 2022, gli enti cui destinare il personale di cui al comma 7 del presente articolo e provvede alla relativa contrattualizzazione e assegnazione entro i successivi sessanta giorni.

9. Il personale di cui ai commi 7 e 8 presta assistenza tecnica e operativa qualificata presso gli enti di assegnazione e svolge, in particolare, le seguenti funzioni: supporto all'elaborazione di studi di fattibilità tecnico-economica nonché degli ulteriori livelli progettuali; analisi e predisposizione delle attività necessarie alla partecipazione ai bandi attuativi del PNRR, compresi i bandi che prevedono iniziative per la valorizzazione della cultura e della tradizione dei comuni italiani, dei programmi operativi nazionali e regionali a valere sui fondi strutturali, nonché degli interventi finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione; verifica, controllo e monitoraggio dell'esecuzione dei lavori al fine del rispetto degli obiettivi intermedi e finali previsti dal programma di finanziamento.

10. I comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti che hanno deliberato il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dall'articolo 243-bis del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono procedere, con oneri a carico dei propri bilanci, all'assunzione di collaboratori con contratto a tempo determinato per le esigenze degli uffici posti alle dirette dipendenze del sindaco o degli assessori di cui all'articolo 90 del predetto testo unico, nei limiti dell'80 per cento della spesa sostenuta per le medesime finalità nell'ultimo rendiconto precedente alla deliberazione della citata procedura di riequilibrio finanziario pluriennale.

*Art. 31-ter. - (Potenziamento amministrativo del Ministero dell'università e della ricerca) - 1.* Dopo il comma 6-ter.1 dell'articolo 64 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, è inserito il seguente:

"6-ter.2. In ragione del processo di riorganizzazione del Ministero dell'università e della ricerca di cui al decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, al fine di consentire una maggiore flessibilità gestionale e una più efficace realizzazione degli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, a decorrere dall'anno 2022 i limiti, relativi al medesimo Ministero, di cui all'articolo 6, commi 7 e 8, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono rideterminati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. In ragione del processo di riorganizzazione di cui al primo periodo è rideterminata, altresì, la consistenza del fondo per la retribuzione della posizione e di risultato del personale dirigenziale di prima e di seconda fascia in servizio presso il Ministero dell'università e della

ricerca. Agli oneri derivanti dall'attuazione del secondo periodo, pari a 950.000 euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 6 del presente articolo. All'articolo 1, comma 1050, terzo periodo, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: 'non dirigenziale' sono soppresse".

2. Per le finalità di cui al comma 6-ter.1 dell'articolo 64 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, e in ragione del processo di riorganizzazione del Ministero dell'università e della ricerca, per la progettazione e la gestione dell'Anagrafe nazionale dell'istruzione superiore, istituita ai sensi dell'articolo 62-quinquies del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, il predetto Ministero si avvale della società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sulla base di specifica convenzione anche di durata pluriennale. Con la convenzione di cui al primo periodo è altresì disciplinato l'avvalimento della citata società anche ai fini della digitalizzazione dei servizi e dei processi organizzativi e amministrativi interni, nonché per la gestione giuridica ed economica del personale ».

*All'articolo 33:*

*al comma 1, le parole: « tra Amministrazioni » sono sostituite dalle seguenti: « tra le amministrazioni »;*

*al comma 4, primo periodo, le parole: « 30 marzo, 2001 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 marzo 2001 » e dopo le parole: « delle istituzioni scolastiche e » sono inserite le seguenti: « del personale »;*

*al comma 5, le parole: « i fuori ruolo » sono sostituite dalle seguenti: « i collocamenti fuori ruolo ».*

*All'articolo 34:*

*al comma 1, le parole: « competenza, almeno triennale, » sono sostituite dalla seguente: « competenza »;*

*al comma 2, le parole: « e almeno un colloquio » sono sostituite dalle seguenti: « e mediante almeno un colloquio »;*

*dopo il comma 2 è inserito il seguente:*

*« 2-bis. Gli esiti delle valutazioni selettive di cui al comma 2, i nominativi degli esperti selezionati, i loro curricula e le loro retribuzioni, nel rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti a legislazione vigente e delle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, sono resi pubblici nel sito internet istituzionale del Ministero della transizione ecologica entro trenta giorni dalla conclusione delle valutazioni medesime »;*

*al comma 4, le parole: « per euro 4,3 milioni di euro » sono sostituite dalle seguenti: « per 4,3 milioni di euro ».*

*Dopo l'articolo 34 sono inseriti i seguenti:*

*« Art. 34-bis. - (Disposizioni in materia di personale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per l'attuazione degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza)*

*- 1. A decorrere dal 1° gennaio 2022, all'articolo 152, primo comma, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, le parole: "3.000 unità" sono sostituite dalle seguenti: "3.100 unità". Ai fini dell'incremento del contingente di personale assunto a contratto dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari, dagli istituti italiani di cultura e dalle delegazioni diplomatiche speciali determinato ai sensi del primo periodo, è autorizzata la spesa di 2.178.050 euro per l'anno 2022, di 4.486.800 euro per l'anno 2023, di 4.621.400 euro per l'anno 2024, di 4.760.000 euro per l'anno 2025, di 4.902.800 euro per l'anno 2026, di 5.049.900 euro per l'anno 2027, di 5.201.400 euro per l'anno 2028, di 5.357.400 euro per l'anno 2029, di 5.518.100 euro per l'anno 2030 e di 5.683.600 euro annui a decorrere dall'anno 2031.*

*2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede, quanto a 2.178.050 euro per l'anno 2022 e a 5.683.600 euro annui a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per i medesimi anni, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della*

cooperazione internazionale. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

*Art. 34-ter. - (Reclutamento di personale e rafforzamento organizzativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l'attuazione degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza) - 1.* Al fine di attuare gli interventi, gli obiettivi e i traguardi in materia di lavoro e politiche sociali previsti nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché di fornire supporto all'unità di missione di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in aggiunta al contingente già previsto dall'articolo 7, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, è autorizzato ad assumere un ulteriore contingente di dieci unità di personale non dirigenziale con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, per il periodo dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2024, da inquadrare nell'area III, posizione economica F1, nel profilo professionale giuridico, da reclutare tramite selezione pubblica o mediante utilizzo di graduatorie vigenti. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 409.622 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 58-bis, comma 5, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157.

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, per il personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024 le risorse stanziare sul capitolo 1003, piani gestionali 3 e 5, e sul capitolo 1008, piano gestionale 2, dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali sono incrementate rispettivamente di 423.720 euro, di 102.541 euro e di 36.016 euro. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 58-bis, comma 5, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 ».

*All'articolo 35:*

*al comma 1, le parole: « il secondo periodo, è sostituito » sono sostituite dalle seguenti: « il secondo periodo è sostituito »;*

*al comma 2, lettera a), numero 3), capoverso d-bis), la parola: « implementazione » è sostituita dalla seguente: « attuazione »;*

*dopo il comma 4 è inserito il seguente:*

*« 4-bis. Per il potenziamento funzionale delle attribuzioni demandate all'amministrazione della giustizia minorile e di comunità, con decorrenza non anteriore al 1° luglio 2022, è istituito presso il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia un ufficio di livello dirigenziale non generale di seconda fascia del comparto Funzioni centrali, per la gestione dell'area contrattuale, per l'acquisizione di beni, di servizi e di lavori, con funzioni di programmazione e di coordinamento. Conseguentemente, la dotazione organica dei dirigenti di seconda fascia della carriera amministrativa del medesimo Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità è aumentata di un'unità »;*

*al comma 5:*

*al primo periodo, le parole: « e 4 » sono sostituite dalle seguenti: « , 4 e 4-bis » e le parole: « della presente legge » sono sostituite dalle seguenti: « del presente decreto »;*

*al secondo periodo, le parole: « Sugli stessi decreti » sono sostituite dalle seguenti: « Sullo stesso regolamento »;*

*il comma 6 è sostituito dal seguente:*

*« 6. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 1.351.521 per l'anno 2022, di euro 1.674.739 per l'anno 2023, di euro 1.678.545 per ciascuno degli anni 2024 e 2025, di euro 1.682.350 per ciascuno degli anni 2026 e 2027, di euro 1.686.156 per ciascuno degli anni 2028 e 2029, di euro 1.689.961 per ciascuno degli anni 2030 e 2031 e di euro 1.693.767 annui a decorrere dall'anno 2032, cui si provvede, quanto a euro 1.351.521 per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte*



corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia, e, quanto a euro 1.674.739 per l'anno 2023, a euro 1.678.545 per ciascuno degli anni 2024 e 2025, a euro 1.682.350 per ciascuno degli anni 2026 e 2027, a euro 1.686.156 per ciascuno degli anni 2028 e 2029, a euro 1.689.961 per ciascuno degli anni 2030 e 2031 e a euro 1.693.767 annui a decorrere dall'anno 2032, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 96, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 ».

*Dopo l'articolo 35 sono inseriti i seguenti:*

« Art. 35-bis. - (Disposizioni per l'abbattimento dell'arretrato e la riduzione dei tempi di definizione dei procedimenti giudiziari) -1. In relazione all'adozione dei migliori modelli organizzativi per l'abbattimento dell'arretrato e per la riduzione dei tempi di definizione dei procedimenti giudiziari, secondo gli impegni assunti con il Piano nazionale di ripresa e resilienza, all'articolo 37, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, dopo la parola: "sentiti," sono inserite le seguenti: "per il settore penale, il procuratore della Repubblica presso il tribunale e, in ogni caso," e dopo la parola: "civili," è inserita la seguente: "penali,";

b) dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

"b-bis) per il settore penale, i criteri di priorità nella trattazione dei procedimenti pendenti, sulla base delle disposizioni di legge e delle linee guida elaborate dal Consiglio superiore della magistratura".

Art. 35-ter. - (Rafforzamento degli obblighi di formazione e aggiornamento dei giudici delegati alle procedure concorsuali e incentivi in caso di trasferimento ad altro ufficio per assicurare gli impegni assunti con il Piano nazionale di ripresa e resilienza in relazione alla specializzazione dei magistrati che svolgono funzioni in materia concorsuale)-1. Il magistrato che svolge, anche in misura non prevalente, le funzioni di giudice delegato alle procedure concorsuali da non più di otto anni assicura la propria formazione e il proprio aggiornamento professionale e, a tale fine, è tenuto a frequentare, in ciascun anno decorrente dalla data di assunzione di tali funzioni, almeno due corsi di formazione e aggiornamento banditi dalla Scuola superiore della magistratura nella materia concorsuale.

2. L'assolvimento degli obblighi di formazione e di aggiornamento di cui al comma 1 costituisce specifico indicatore della capacità di cui all'articolo 11, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, da inserire nei rapporti informativi redatti ai fini dei pareri per il conseguimento delle valutazioni di professionalità.

3. In caso di trasferimento ad altro ufficio, la formazione e l'aggiornamento in conformità a quanto previsto dal comma 1 e la positiva esperienza maturata per non meno di tre anni nella materia concorsuale costituiscono criteri di prevalenza nell'assegnazione di posti che comportano la trattazione di procedimenti nella medesima materia.

4. Al magistrato che ha svolto in misura prevalente le funzioni di giudice delegato alle procedure concorsuali per almeno otto anni presso lo stesso ufficio giudiziario è assegnato un punteggio aggiuntivo in caso di partecipazione a bandi di concorso ordinari per il trasferimento ad altro ufficio.

5. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Consiglio superiore della magistratura adotta i necessari provvedimenti attuativi ».

*All'articolo 36:*

*al comma 1, lettera d), le parole: « e della semplificazione normativa e » sono sostituite dalle seguenti: « e della semplificazione normativa, » e le parole: « delle pubbliche amministrazioni e, in numero non superiore a tre, tra estranei alla pubblica amministrazione » sono sostituite dalle seguenti: « della Presidenza del Consiglio dei ministri, del comparto Funzioni centrali o di altre pubbliche amministrazioni. Il personale non dirigenziale proveniente dai ruoli di amministrazioni diverse dai Ministeri mantiene il trattamento economico fisso e continuativo in godimento con oneri a carico dell'amministrazione di appartenenza ».*

*Dopo l'articolo 36 sono inseriti i seguenti:*

« Art. 36-bis. - (*Potenziamento del tavolo istituzionale per il coordinamento degli interventi per il Giubileo 2025*) - 1. Al secondo periodo del comma 645 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: "due senatori e due deputati" sono sostituite dalle seguenti: "tre senatori e tre deputati".  
Art. 36-ter. - (*Cabina di regia per il Piano nazionale di ripresa e resilienza*) - 1. All'articolo 2, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, le parole: "partecipa anche il Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome" sono sostituite dalle seguenti: "partecipano anche il Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome nonché i Presidenti delle regioni e delle province autonome per le questioni di loro competenza che riguardano la loro regione o provincia autonoma".

2. All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonché, per gli interventi di interesse delle regioni e delle province autonome, con il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie sentita la Conferenza delle regioni e delle province autonome" ».

*Dopo l'articolo 38 sono inseriti i seguenti:*

« Art. 38-bis. - (*Disposizioni in materia di formazione continua in medicina*) - 1. Al fine di attuare le azioni previste dalla missione 6 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, relative al potenziamento e allo sviluppo delle competenze tecniche, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario, a decorrere dal triennio formativo 2023-2025, l'efficacia delle polizze assicurative di cui all'articolo 10 della legge 8 marzo 2017, n. 24, è condizionata all'assolvimento in misura non inferiore al 70 per cento dell'obbligo formativo individuale dell'ultimo triennio utile in materia di formazione continua in medicina.

Art. 38-ter. - (*Ulteriori disposizioni in materia di semplificazione per l'attuazione dei programmi del Ministero della salute compresi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza*) - 1. All'articolo 56 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"2-bis. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 2, il Ministro della salute promuove e stipula appositi contratti istituzionali di sviluppo e ne coordina la successiva attuazione".

Art. 38-quater. - (*Riduzione dei termini per l'accesso alle terapie per pazienti con malattie rare*) - 1. Al fine di attuare le azioni del Piano nazionale di ripresa e resilienza relative alla missione 6 - salute e politiche sociali, volte a rafforzare le prestazioni erogate sul territorio con interventi terapeutici innovativi in tutto il territorio nazionale e a garantire un più elevato livello di salute, nonché al fine di accelerare il procedimento per l'aggiornamento dei prontuari terapeutici ospedalieri, nel rispetto di termini perentori in tutte le regioni, all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'aggiornamento di cui al presente comma deve essere effettuato entro due mesi nel caso di impiego di farmaci per la cura di malattie rare. Contestualmente all'aggiornamento, ciascuna regione è tenuta a indicare, con deliberazione della giunta regionale, i centri di prescrizione di farmaci con nota AIFA o piano terapeutico".

Art. 38-quinquies. - (*Disposizioni per il potenziamento della ricerca biomedica nell'ambito della missione 6 del Piano nazionale di ripresa e resilienza*) - 1. Al fine di dare attuazione alle azioni previste dalla missione 6 del Piano nazionale di ripresa e resilienza relative all'innovazione, alla ricerca e alla digitalizzazione del Servizio sanitario nazionale e al potenziamento del sistema della ricerca biomedica, con decreto del Ministro della salute sono definiti i criteri e le modalità per il sistema di valutazione tra pari (*peer review*) dei *proof of concept* (PoC) e dei progetti nel campo delle malattie rare, dei tumori rari e delle malattie altamente invalidanti, nonché i criteri per la remunerazione delle attività dei revisori e dei componenti del gruppo scientifico di valutazione dei medesimi progetti.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 700.000 euro per le attività funzionali al processo di valutazione, si provvede nei limiti delle complessive risorse finanziarie disponibili per i bandi afferenti ai progetti di cui al medesimo comma 1, a valere sui finanziamenti previsti dall'investimento 2.1 della missione 6, componente 2, del Piano nazionale di ripresa e resilienza ».

*All'articolo 39:*

*al comma 1, lettera a), le parole: « dal seguente: "L'inviato » sono sostituite dalle seguenti: « dal seguente: "3. L'inviato ».*

*All'articolo 40:*

*al comma 1, lettera a), numero 2), la parola: « soppressa » è sostituita dalla seguente: « abrogata ».*

*Nel capo V del titolo II, dopo l'articolo 40 è aggiunto il seguente:*

*« Art. 40-bis. - (Personale che presta assistenza tecnica presso le sedi territoriali delle regioni per il funzionamento del reddito di cittadinanza) - 1. Nelle more dello svolgimento delle procedure di selezione e di assunzione delle unità di personale da destinare ai centri per l'impiego di cui all'articolo 12, comma 3-bis, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, al fine di consentire la continuità delle attività di assistenza tecnica per garantire l'avvio e il funzionamento del reddito di cittadinanza nelle fasi iniziali del programma ai sensi dell'articolo 12, comma 3, quinto, sesto e settimo periodo, del citato decreto-legge n. 4 del 2019, la società ANPAL Servizi Spa è autorizzata a prorogare i contratti stipulati con il personale che opera presso le sedi territoriali delle regioni e delle province autonome per svolgere le predette attività di assistenza tecnica fino al 30 aprile 2022. La proroga di cui al primo periodo avviene nei limiti e a valere sulle risorse assegnate a ciascuna regione ai sensi dell'articolo 12, comma 3-bis, del decreto-legge n. 4 del 2019 e non ancora utilizzate per le assunzioni ivi previste ».*

*All'articolo 41:*

*al comma 1:*

*alla lettera b), capoverso 10-bis, primo periodo, la parola: « relativa » è sostituita dalla seguente: « relativamente » e le parole: « il Commissario straordinario, propone » sono sostituite dalle seguenti: « il Commissario straordinario propone »;*

*alla lettera c), capoverso 11-bis:*

*al terzo periodo, le parole: « e amministrativo e tecnico e ausiliario » sono sostituite dalle seguenti: « , amministrativo, tecnico e ausiliario »;*

*dopo il settimo periodo sono inseriti i seguenti: « Il Commissario, per lo svolgimento del proprio mandato, può altresì nominare, dal 2022 al 2025, non più di due sub-commissari ai quali delegare attività e funzioni proprie, scelti tra soggetti di propria fiducia e in possesso di specifica esperienza funzionale ai compiti cui gli stessi sono preposti. La remunerazione dei sub-commissari è stabilita nell'atto di conferimento dell'incarico entro la misura massima, per ciascun sub-commissario, di 75.000 euro lordi onnicomprensivi. »;*

*all'undicesimo periodo, le parole: « 346.896 euro » sono sostituite dalle seguenti: « 544.213 euro »;*

*alla lettera d), le parole: « , delle infrastrutture e dei trasporti » sono sostituite dalle seguenti: « , delle infrastrutture e della mobilità sostenibili »;*

*alla lettera f), capoverso 13-bis.2, primo periodo, le parole: « sia messo a rischio, il conseguimento » sono sostituite dalle seguenti: « sia messo a rischio il conseguimento ».*

*All'articolo 42:*

*al comma 1, lettera b), primo periodo, le parole: « e amministrativo » sono sostituite dalla seguente: « , amministrativo » e, al settimo periodo, dopo le parole: « leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, » sono inserite le seguenti: « delle norme in materia ambientale, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ».*

*All'articolo 43:*

*al comma 1, lettera d), capoverso 3-bis, primo periodo, le parole: « può avvalersi fino a un massimo di tre subcommissari » sono sostituite dalle seguenti: « può avvalersi di subcommissari, fino al numero massimo di tre »;*

*al comma 2, la parola: « fondi », ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente: « Fondi ».*

*Dopo l'articolo 43 sono inseriti i seguenti:*

*« Art. 43-bis. - (Destinazione al Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di somme versate dalla Camera dei deputati al bilancio dello Stato) - 1. L'importo di 35 milioni di euro, versato dalla*

Camera dei deputati e affluito al bilancio dello Stato in data 4 novembre 2021 sul capitolo 2368, articolo 8, dello stato di previsione dell'entrata, è destinato, nell'esercizio 2021, al Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate, di cui all'articolo 4 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, per essere trasferito alla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione dei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2020.

2. Il Commissario straordinario provvede con ordinanza a destinare le risorse di cui al comma 1 del presente articolo e quelle già versate nella contabilità speciale ai sensi del comma 412 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, al finanziamento di interventi, anche infrastrutturali, per il recupero del tessuto socio-economico delle aree colpite dagli eventi sismici, da coordinare con gli interventi finanziati con le risorse di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101. Al fine di assicurare l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi di cui al presente comma, una quota non superiore a 5 milioni di euro delle risorse di cui al comma 1 può essere destinata agli oneri strettamente connessi all'attuazione degli interventi medesimi.

*Art. 43-ter. - (Modifica all'articolo 18-quater del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, in materia di credito d'imposta per investimenti nelle regioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017) - 1.* Al comma 3 dell'articolo 18-quater del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "A decorrere dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, il credito d'imposta di cui al comma 1 si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante 'Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19'".

*Art. 43-quater. - (Commissario ad acta per l'attuazione del piano di rientro dal disavanzo del servizio sanitario della regione Calabria)-1.* All'articolo 3 del decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2020, n. 181, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole da: ", nel termine di trenta giorni" fino a: "sessanta giorni," sono soppresse;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. I progetti di edilizia sanitaria da finanziare ai sensi dell'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, qualunque sia il livello di progettazione raggiunto, compresi gli interventi già inseriti nel Piano triennale straordinario di edilizia sanitaria e di adeguamento tecnologico della rete di emergenza, della rete ospedaliera e della rete territoriale, comprensivo del Programma di ammodernamento tecnologico di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, e gli interventi inseriti negli accordi di programma già sottoscritti ai sensi dell'articolo 5-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e dell'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonché gli altri programmi sottoscritti con il Ministero della salute, sono attuati dal Commissario *ad acta* anche avvalendosi allo scopo dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa - Invitalia, previo parere dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali. Ove necessario in relazione alla complessità degli interventi, il Commissario *ad acta* può nominare esperti individuati all'esito di una selezione comparativa effettuata mediante avviso pubblico tra persone di comprovata esperienza ed elevata professionalità, nel rispetto delle previsioni del quadro economico generale degli interventi" ».

*All'articolo 44:*

*alla rubrica, le parole: « in materia di Alitalia » sono sostituite dalle seguenti: « concernenti la società Alitalia in amministrazione straordinaria ».*

*Nel capo I del titolo III, dopo l'articolo 44 è aggiunto il seguente:*

« Art. 44-bis. - (*Disposizioni urgenti in materia di accelerazione delle procedure della gestione commissariale di liquidazione di società pubbliche*) - 1. Al fine di accelerare le procedure della gestione commissariale di liquidazione di società pubbliche, all'articolo 1 della legge 11 dicembre

2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 132 sono inseriti i seguenti:

*132-bis.* Al fine di accelerare la chiusura della procedura di liquidazione della società di cui al comma 126 del presente articolo, agevolando in tal modo il versamento all'entrata del bilancio dello Stato e dei bilanci delle altre amministrazioni socie il relativo avanzo di liquidazione, il Commissario straordinario per la liquidazione della società di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, trasmette alle amministrazioni socie, entro il 31 gennaio 2022, il rendiconto finale delle attività liquidatorie alla data del 31 dicembre 2021, unitamente a un prospetto concernente l'individuazione dei rapporti giuridici attivi e passivi, anche di natura contenziosa e processuale, sorti in capo alla società, ancora pendenti alla data del 31 dicembre 2021. Il Commissario straordinario per la liquidazione della società di cui al citato articolo 14, comma 2, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, entro il 28 febbraio 2022, versa all'entrata del bilancio dello Stato e dei bilanci delle altre amministrazioni socie l'avanzo di liquidazione derivante dalla chiusura della liquidazione della stessa società, con esclusione dei rapporti giuridici attivi e passivi, anche di natura contenziosa e processuale, di cui al precedente periodo, pendenti alla data del 31 dicembre 2021. I rapporti giuridici attivi e passivi, anche di natura contenziosa e processuale, di cui al primo periodo del presente comma, pendenti alla data del 31 dicembre 2021, sorti in capo alla società di cui al medesimo articolo 14, comma 2, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, sono trasferiti alla società Fintecna Spa o a diversa società da questa interamente partecipata entro il 30 aprile 2022. Gli atti e le operazioni posti in essere per il trasferimento dei rapporti giuridici di cui al terzo periodo sono esenti da imposizione fiscale diretta e indiretta e dall'applicazione di tasse. La società trasferitaria procede alla liquidazione delle posizioni derivanti dai rapporti giuridici attivi e passivi oggetto di trasferimento ai sensi del terzo periodo, subentrando altresì nei contenziosi pendenti alla data del 31 dicembre 2021. I rapporti giuridici attivi e passivi trasferiti ai sensi del terzo periodo alla società Fintecna Spa o a diversa società da questa interamente partecipata costituiscono un unico patrimonio separato rispetto sia al patrimonio della società trasferitaria, sia ai patrimoni separati ad essa trasferiti in virtù di specifiche disposizioni legislative. La società trasferitaria non risponde in alcun modo con il proprio patrimonio dei debiti e degli oneri sorti in forza dei rapporti giuridici attivi e passivi, anche di natura contenziosa e processuale, trasferiti al patrimonio separato di cui al sesto periodo, ivi compresi quelli da sostenersi per la liquidazione di tale patrimonio. Agli oneri derivanti dal compenso da riconoscere alla società Fintecna Spa o alla diversa società da questa interamente partecipata per la liquidazione dei rapporti giuridici trasferiti ai sensi del terzo periodo, da determinare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, in misura comunque complessivamente non superiore a 500.000 euro, si provvede a valere sulle risorse affluite al patrimonio separato. Alla cessazione dei rapporti attivi, passivi, contenziosi e processuali trasferiti al patrimonio separato, la società trasferitaria procede al versamento delle eventuali somme attive al Ministero dell'economia e delle finanze, alla regione Lombardia, al comune di Milano, alla città metropolitana di Milano e alla camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi, per ciascuno in proporzione alla partecipazione al capitale della società di cui al primo periodo del presente comma. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

*132-ter.* All'articolo 1, comma 58, lettera e), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il terzo periodo è soppresso. All'articolo 7-sexies del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, il comma 2 è abrogato";

b) i commi 415, 416 e 417 sono abrogati.

2. Al fine di assicurare il pieno ed efficace svolgimento delle attività funzionali al raggiungimento dell'oggetto sociale della società Fintecna Spa, ferma restando l'autonomia finanziaria e operativa della società, alla stessa non si applicano i vincoli e gli obblighi in materia di contenimento della spesa pubblica previsti dalla legge a carico dei soggetti inclusi nel provvedimento dell'Istituto nazionale di statistica di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. ».

*All'articolo 46:*

*al comma 1, primo periodo, le parole: « la ripartenza » sono sostituite dalle seguenti: « la ripresa » e le parole: « in favore di » sono sostituite dalle seguenti: « in favore della società ».*

*Nel capo III del titolo III, dopo l'articolo 46 è aggiunto il seguente:*

*« Art. 46-bis. - (Finanziamento di organismi sportivi per la promozione dell'attività sportiva di base) -*

*1. Al fine di promuovere l'adozione di uno stile di vita sano e attivo per tutte le fasce della popolazione, con particolare riferimento alla fase post-pandemica, una quota non inferiore al 50 per cento delle risorse disponibili di cui all'articolo 1, comma 561, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è destinata agli organismi sportivi di cui al terzo periodo dell'articolo 1, comma 630, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per la promozione e la realizzazione dell'attività sportiva di base in tutto il territorio nazionale.*

*2. I criteri e le modalità attuative per l'attribuzione delle risorse di cui al comma 1 del presente articolo sono stabiliti con il decreto di cui all'articolo 1, comma 562, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Ai fini attuativi, l'Autorità di Governo competente in materia di sport si avvale della società Sport e salute Spa ».*

*All'articolo 47:*

*al comma 1:*

*alla lettera a), la parola: « art. » è sostituita dalla seguente: « articolo », la parola: « Tribunale » è sostituita dalla seguente: « tribunale » e le parole: « lett. b). » sono sostituite dalle seguenti: « , lettera b) »;*

*alla lettera c), capoverso 7, secondo periodo, le parole: « al prefetto dove ha sede » sono sostituite dalle seguenti: « al prefetto della provincia in cui ha sede ».*

*All'articolo 48:*

*al comma 1:*

*alla lettera a), numero 2), capoverso 2-quater, le parole: « mafiosa, possono » sono sostituite dalle seguenti: « mafiosa possono »;*

*alla lettera b), capoverso 7, dopo le parole: « dell'informazione » è inserita la seguente: « antimafia » e le parole: « sono suscettibili » sono sostituite dalle seguenti: « siano suscettibili ».*

*Dopo l'articolo 48 è inserito il seguente:*

*« Art. 48-bis. - (Ulteriori disposizioni in materia di documentazione antimafia) - 1. Al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:*

*a) all'articolo 83, comma 3-bis, le parole: "europei o" sono sostituite dalle seguenti: "europei per un importo superiore a 25.000 euro o di fondi";*

*b) all'articolo 91, comma 1-bis, la parola: "5.000" è sostituita dalla seguente: "25.000" ».*

*All'articolo 49:*

*al comma 1, capoverso Art. 94-bis:*

*al comma 1:*

*alla lettera b), le parole: « non inferiore a 7.000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « non inferiore a 5.000 euro » e le parole: « o del patrimonio e del volume di affari » sono sostituite dalle seguenti: « o al patrimonio e al volume di affari »;*

*alla lettera c), le parole: « eventuali forme di finanziamento » sono sostituite dalle seguenti: « i finanziamenti, in qualsiasi forma, eventualmente erogati »;*

*al comma 2, secondo periodo, la parola: « quantificato » è sostituita dalla seguente: « determinato »;*

*al comma 5, la parola: « Tribunale » è sostituita dalla seguente: « tribunale »;*

*al comma 2, le parole: « Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, altresì, » sono sostituite dalle seguenti: « Le disposizioni dell'articolo 94-bis del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, introdotto dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche »;*

*dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:*

*« 2-bis. Le misure adottate ai sensi dei commi 1 e 2 possono essere in ogni momento revocate o modificate e non impediscono l'adozione dell'informativa antimafia interdittiva ».*

*Nel capo I del titolo IV, dopo l'articolo 49 è aggiunto il seguente:*

« Art. 49-bis. - (Cambiamento della sede del soggetto sottoposto a verifica per il rilascio della comunicazione antimafia) - 1. Al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 86:

1) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3-bis. I legali rappresentanti degli organismi societari hanno l'obbligo di comunicare al prefetto e ai soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, nelle more dell'emanazione della documentazione antimafia, l'intervenuto cambiamento della sede dell'impresa, trasmettendo gli atti dai quali esso risulta";

2) al comma 4, le parole: "dell'obbligo di cui al comma 3" sono sostituite dalle seguenti: "degli obblighi di cui ai commi 3 e 3-bis";

b) all'articolo 87, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. Il cambiamento della sede legale o della sede secondaria con rappresentanza del soggetto sottoposto a verifica, successivo alla richiesta della pubblica amministrazione interessata, non comporta il mutamento della competenza del prefetto cui spetta il rilascio della comunicazione antimafia, come determinata ai sensi del comma 2" ».

All'articolo 50:

al comma 1, le parole: « 29 settembre, 1973 » sono sostituite dalle seguenti: « 29 settembre 1973 » e la parola: « c.p.c. » è sostituita dalle seguenti: « del codice di procedura civile ».

All'articolo 51:

al comma 1, le parole: « Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni del presente decreto » sono soppresse.

Dopo l'articolo 51 è inserito il seguente:

« Art. 51-bis. - (Clausola di salvaguardia) - 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione ».

Dopo l'allegato 1 è aggiunta la seguente tabella:

« Tabella 1 (Articolo 31-bis, comma 1)

Fascia demografica	Percentuale
1.500.000 abitanti e oltre	0,25
250.000-1.499.999 abitanti	0,3
60.000-249.999 abitanti	0,5
10.000-59.999 abitanti	1
5.000-9.999 abitanti	1,6
3.000-4.999 abitanti	1,8
2.000-2.999 abitanti	2,4
1.000-1.999 abitanti	2,9
Meno di 1.000 abitanti	3,5

».

## 1.2.3. Testo 1

---

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)



**BOZZE DI STAMPA**  
**22 dicembre 2021**  
**N. 1**

# **SENATO DELLA REPUBBLICA**

---

## **XVIII LEGISLATURA**

---

**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge  
6 novembre 2021, n. 152, recante disposizioni urgenti per  
l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)  
e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose (2483)**

### **EMENDAMENTI** **(al testo del decreto-legge)**

#### **Art. 1**

##### **1.1**

CALANDRINI, DE CARLO

*Al comma 2, alinea, sostituire le parole: «100.000 euro» con le seguenti:  
«200.000 euro».*

\_\_\_\_\_

##### **1.2**

CALANDRINI, DE CARLO

*Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: «10.000 euro» con le seguenti:  
«30.000 euro».*

\_\_\_\_\_

**1.3**

CALANDRINI, DE CARLO

*Al comma 4, dopo le parole: «strutture ricettive all'aria aperta», aggiungere le seguenti: «ai bed and breakfast».*

---

**1.4**

CALANDRINI, DE CARLO

*Al comma 4, dopo le parole: «comparto turistico», aggiungere la seguente: «crocieristico».*

---

**1.5**

CALANDRINI, DE CARLO

*Al comma 4, dopo le parole: «comparto turistico», aggiungere le seguenti: «ivi inclusi i pubblici esercizi».*

---

**1.6**

CALANDRINI, DE CARLO

*Al comma 4, dopo le parole: «i parchi tematici» aggiungere le seguenti: «e le aziende della distribuzione di cibo e bevande operanti nel settore dell'HORECA».*

---

**1.7**

CALANDRINI, DE CARLO

*Al comma 4, dopo le parole: «parchi tematici» aggiungere le seguenti: «e alle imprese operanti nel settore dell'HORECA, ivi comprese le imprese di distribuzione di prodotti alimentari e di bevande».*

---

### **1.8**

CALANDRINI, DE CARLO

*Al comma 4 aggiungere, in fine, le parole: «e i ristoranti».*

---

### **1.9**

CALANDRINI, DE CARLO

*Al comma 4 aggiungere, in fine, le parole: «nonché le attività turistiche-ricettive di montagna».*

---

### **1.10**

CALANDRINI, DE CARLO

*Al comma 5, dopo la lettera a), inserire la seguente:*

«a-bis) interventi volti a perseguire il risparmio delle risorse idriche o l'efficientamento energetico di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro della transizione ecologica 27 settembre 2021 o all'articolo 5 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 febbraio 2021 o il reimpiego delle acque meteoriche».

*Conseguentemente, alla lettera c), dopo la parola: «funzionali» inserire le seguenti: «al miglioramento della qualità dell'offerta ricettiva e»;*

*dopo la lettera c), inserire la seguente:*

«c-bis) spese per l'acquisto di mobili nuovi e di elettrodomestici e attrezzature nuovi di classe non inferiore alla A+ (A per i forni) e per l'installazione di impianti destinati all'immobile in cui si svolgono gli interventi di cui alle lettere precedenti, a condizione che il beneficiario non ceda a terzi né destini a finalità estranee all'esercizio d'impresa i beni oggetto degli investimenti prima dell'ottavo periodo d'imposta successivo.»

---

### **1.11**

CALANDRINI, DE CARLO

*Al comma 5, lettera b), dopo le parole: «barriere architettoniche» aggiungere le seguenti: «digitali, fisiche e sensoriali».*

---

### **1.12**

CALANDRINI, DE CARLO

*Al comma 5, lettera e), dopo la parola: «funzionali» aggiungere le seguenti: «al miglioramento della qualità dell'offerta ricettiva e».*

---

### **1.13**

CALANDRINI, DE CARLO

*Al comma 5, dopo la lettera e), aggiungere le seguenti:*

*«e-bis) realizzazione degli interventi finalizzati all'adeguamento alle disposizioni antincendio;*

*e-ter) spese per l'acquisto di arredi nuovi, elettrodomestici e attrezzature nuovi di classe energetica non inferiore alla A+ (A per i forni) e per l'installazione degli impianti destinati all'immobile in cui sono effettuati gli interventi di cui alle lettere precedenti».*

---

### **1.14**

CALANDRINI, DE CARLO

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

*«5-bis. Il comma 2 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, è sostituito dal seguente:*

*"2. Il credito di imposta di cui al comma 1 è riconosciuto esclusivamente per spese relative a:*

*a) acquisto, anche in leasing, e installazione di modem, router e di impianto wi-fi;*

b) affitto di servizi cloud relativi a infrastrutture *server*, connettività, sicurezza e servizi applicativi;

c) acquisto, anche in *leasing*, di dispositivi per i pagamenti elettronici e di software, licenze, sistemi e servizi per la gestione e la sicurezza degli incassi online;

d) acquisto di *software* e applicazioni per siti web ottimizzati per il sistema mobile;

e) creazione o acquisto, anche in *leasing*, di *software* e piattaforme informatiche per le funzioni di prenotazione, acquisto e vendita *online* di pernottamenti e servizi turistici, quali gestione front, back office e API - Application Program Interface - per l'interoperabilità dei sistemi e integrazione con clienti e fornitori;

f) acquisto o affitto di licenze software per la gestione delle relazioni con i clienti, anche con il sistema CRM - Customer Relationship Management;

g) acquisto o affitto di licenze software e servizi necessari per il collegamento all'hub digitale del turismo, di cui alla misura MI C31.4.1 del PNRR;

h) acquisto o affitto di licenze del software ERP - *Enterprise Resource Planning* - per la gestione della clientela e dei processi di *marketing*, vendite, amministrazione e servizi al cliente;

i) spese per l'utilizzo di spazi e pubblicità per la promozione e commercializzazione di servizi turistici sui siti online e piattaforme specializzate, gestite sia direttamente sia indirettamente da tour operator e agenzie di viaggi;

j) acquisto di servizi su portali social e per servizi di consulenza per la comunicazione e il marketing digitale;

k) acquisto o affitto di strumenti di promozione e commercializzazione digitale di servizi e offerte innovative;

l) creazione o acquisto, anche in *leasing*, di software per la gestione di banche dati e la creazione di strumenti di analisi multidimensionale e report a supporto dei processi di pianificazione, vendita e controllo di gestione;

m) spese per servizi relativi alla formazione, docenze e tutoraggio, del titolare e dei collaboratori per l'utilizzo dei programmi sopra elencati».

### **1.15**

CALANDRINI, DE CARLO

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5-bis. Al comma 2 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, dopo la lettera f) è inserita la seguente:

"f-bis) sistemi di gestione a controllo a distanza di accessi, impianti, elettrodomestici e attrezzature destinate all'attività d'impresa"».

### **1.16**

CALANDRINI, DE CARLO

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5-bis. All'articolo 9, comma 2, lettera a), del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, le parole: " pari ad almeno 1 Megabit/s *in download*" sono sostituite dalle seguenti: "pari ad almeno 1 Gbit/s *in download* e 200 Mbit/s *in upload*"».

### **1.17**

CALANDRINI, DE CARLO

*Al comma 8, primo periodo, sostituire la parola: «esclusivamente» con le seguenti: «a scelta dell'impresa beneficiaria mediante rimborso o».*

### **1.18**

CALANDRINI, DE CARLO

*Sostituire il comma 10 con il seguente:*

«10. Gli incentivi di cui ai commi 1 e 2 sono concessi, secondo una o più graduatorie annuali da stilare con l'attribuzione di punteggi che vadano a preferire gli investimenti che abbiano un alto contenuto tecnologico e di risparmio energetico, nonché la localizzazione nelle regioni del Sud Italia, suddividendo le risorse tra le imprese alberghiere, extralberghiere e le altre imprese del comparto turistico, nel limite di spesa di 100 milioni di euro per

l'anno 2022, di 180 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e di 40 milioni di euro per l'anno 2025.».

### **1.19**

CALANDRINI, DE CARLO

*Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:*

«12-*bis*. All'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

"4-*bis*. I soggetti beneficiari dei crediti d'imposta suindicati possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, degli stessi crediti ad altri soggetti, ivi inclusi i locatori, gli istituti di credito e altri intermediari finanziari Per le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d'imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dall'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, si applica il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate dell'8 agosto 2020, adottato ai sensi degli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77".».

### **1.20**

CALANDRINI, DE CARLO

*Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:*

«12-*bis*. All'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "esistenti alla data del 1° gennaio 2012" sono sostituite dalle seguenti: "esistenti alla data del 1° gennaio 2018";

b) dopo il comma 4, è inserito il seguente:

"4-*bis*. In occasione della presentazione dell'istanza relativa allo stanziamento per l'anno 2020, sono considerate ammissibili le spese sostenute nell'anno 2019 e 2020"».

### **1.21**

CALANDRINI, DE CARLO

*Sopprimere il comma 13.*

---

### **1.22**

CALANDRINI, DE CARLO

*Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:*

«17-*sexies*. Le risorse di cui al comma 7 dell'articolo 176 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, destinate alle finalità di cui al medesimo comma 176, non spese alla data del 31 dicembre 2021, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, nel medesimo importo, ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del turismo e destinate agli interventi di cui al presente articolo».

---

## **ORDINI DEL GIORNO**

### **G1.1**

LA COMMISSIONE

Il Senato,

premesso che:

nell'esame dell'AS 2483, che reca disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose;

il primo Capo riguarda il settore turistico, uno dei comparti maggiormente in difficoltà a causa delle restrizioni della mobilità nazionale e internazionale dovute all'emergenza pandemica;

considerato che l'Italia vanta uno dei più grandi patrimoni culturali e storici mondiali relativamente alle città murate, cioè i centri urbani che hanno conservato la cerchia delle mura di difesa costruita in epoca preistorica, etrusca, fenicia, greca, romana, medioevale o rinascimentale;



tali mura storiche rappresentano un elemento di forte attrattività turistica per il nostro Paese, ed hanno pertanto un concreto bisogno di opere di ristrutturazione nel tempo,

si impegna pertanto il Governo:

a valutare, al fine di valorizzare il patrimonio storico e culturale italiano, la possibilità di stanziare specifici fondi per erogare contributi per spese di investimento a favore dei Comuni italiani che intendano realizzare interventi a sostegno della valorizzazione delle mura storiche e degli edifici in esse inglobati o ad esse connessi

## **G1.2**

### **MALLEGNI**

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante " Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose",

premesso che:

l'attuale innalzamento dei contagi da Covid- 19, seppur notevolmente inferiore rispetto all'anno precedente anche per via della importante campagna vaccinale, sta mettendo a dura prova l'economia dei territori a vocazione sciistica che in questi giorni stanno assistendo ad una diminuzione sensibile delle prenotazioni alberghiere;

le recenti misure sanitarie adottate dal Governo in relazione all'epidemia da Covid-19, seppur apprezzabili dal punto di vista del contrasto alla diffusione del virus, hanno indotto molti turisti a limitare gli spostamenti e di conseguenza a ridurre le prenotazioni alberghiere;

la chiusura degli impianti sciistici dell'anno scorso oltre ad avere avuto un impatto diretto per il settore, ha comportato pesantissime perdite per l'indotto collegato alla montagna, con la perdita di circa 12,4 milioni di turisti, determinando circa 10 miliardi di euro di mancati incassi;

gli addetti impegnati direttamente sugli impianti sono circa 15.000, mentre sono oltre 40.000 coloro che indirettamente lavorano nel settore nel suo complesso, di cui i due terzi sono stagionali;

il turismo di montagna è un settore strategico per l'economia di molti territori. È necessario dunque mettere in atto tutte gli interventi necessari al fine di garantire una corretta e ordinata gestione dei flussi turistici in queste

aree in cui le imprese, con non poche difficoltà stanno cercando di rilanciare il comparto,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di contenere eventuali ulteriori iniziative che possano limitare il buon andamento della stagione sciistica in corso in relazione alla diffusione del virus da Covid-19.

### **G1.3**

MALLEGNI, GASPARRI, DAMIANI, RONZULLI, TOFFANIN, GALLONE, FLORIS, BERARDI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose»,

premesso che:

la materia afferente la durata delle concessioni demaniali marittime e il regime di proroga affligge ormai da anni, più precisamente dal 2006 a seguito dell'emanazione della direttiva 2006/123 - c.d. Bolkestein, le migliaia di imprese balneari insistenti nel nostro paese a causa di un mancato riordino della materia volto a tutelare le imprese e i lavoratori del settore e a garantire compatibilità con la normativa europea;

nel ripercorrere la disciplina di detta materia occorre evidenziare che: l'articolo 36 del codice della navigazione stabilisce che «L'amministrazione marittima, compatibilmente con le esigenze del pubblico uso, può concedere l'occupazione e l'uso, anche esclusivo, di beni demaniali e di zone di mare territoriale per un determinato periodo di tempo»; il successivo articolo 37, nel testo anteriore alla riforma del 1993, stabiliva che «Nel caso di più domande di concessione, è preferito il richiedente che offra maggiori garanzie di proficua utilizzazione della concessione e si proponga di avvalersi di questa per un uso che, a giudizio dell'amministrazione, risponda ad un più rilevante interesse pubblico. Al fine della tutela dell'ambiente costiero, per il rilascio di nuove concessioni demaniali marittime per attività turistico-ricreative è data preferenza alle richieste che importino attrezzature non fisse e completamente amovibili. È altresì data preferenza alle precedenti concessioni, già rilasciate, in sede di rinnovo rispetto alle nuove istanze» - c.d. diritto di insistenza;

ulteriori disposizioni di disciplina della materia sono state introdotte dal decreto legge n. 400/1993, convertito dalla legge 494/1993, il cui art. 01, comma 1, recita: «La concessione dei beni demaniali marittimi può essere

rilasciata, oltre che per servizi pubblici e per servizi e attività portuali e produttive, per l'esercizio delle seguenti attività: *a)* gestione di stabilimenti balneari; *b)* esercizi di ristorazione e somministrazione di bevande, cibi precotti e generi di monopolio; *c)* noleggio di imbarcazioni e natanti in genere; *d)* gestione di strutture ricettive ed attività ricreative e sportive; *e)* esercizi commerciali; *f)* servizi di altra natura e conduzione di strutture ad uso abitativo, compatibilmente con le esigenze di utilizzazione di cui alle precedenti categorie di utilizzazione».

l'articolo 01, comma 2, della stessa legge - abrogato dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 11, legge 15 dicembre 2011, n. 217 - Legge comunitaria 2010 - prevedeva che le concessioni demaniali avessero durata di sei anni e che alla scadenza si rinnovano automaticamente per altri sei anni e così successivamente ad ogni scadenza;

in data 12 dicembre 2006 è stata emanata la citata Direttiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa ai servizi nel mercato interno, diretta a tratteggiare una geometria normativa di riferimento volta a garantire la libera circolazione dei servizi nel mercato unico, eliminando gli ostacoli «alla libertà di stabilimento dei prestatori negli Stati membri e alla libera circolazione dei servizi tra Stati membri»;

in particolare, l'articolo 12 della predetta Direttiva, in attuazione del 62° considerando, stabilisce: «Qualora il numero di autorizzazioni disponibili per una determinata attività sia limitato per via della scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche utilizzabili, gli Stati membri applicano una procedura di selezione tra i candidati potenziali che presenti garanzie di imparzialità e di trasparenza e preveda un'adeguata pubblicità della procedura e del suo svolgimento e

completamento«. In questi casi » l'autorizzazione è rilasciata per una durata limitata adeguata e non può prevedere la procedura di rinnovo automatico né accordare altri vantaggi al prestatore uscente o a persone che con tale prestatore abbiano particolari legami«;

la Commissione U.E., considerando che il c.d. diritto di insistenza di cui al citato articolo 37, secondo comma, del codice della navigazione fosse incompatibile con le disposizioni della Direttiva Servizi, apri, ex articolo 258 TFUE, ai danni dello Stato Italiano la procedura di infrazione comunitaria n. 2008/4908. A giudizio della Commissione, infatti, la disciplina nazionale risultava incompatibile con gli obblighi di cui all'articolo 43 del Trattato di Roma (ora articolo 49 TFUE) relativi alla libertà di stabilimento, dato che prevedeva il diritto di insistenza in capo al concessionario uscente nelle procedure di affidamento di concessioni demaniali marittime;

in risposta alla procedura di infrazione, il Governo italiano:

ai sensi dell'articolo 1, comma 18, del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, ha disposto nelle more del procedimento di revisione del quadro normativo in materia di rilascio delle concessioni di beni demaniali marittimi lacuali

e fluviali con finalità turistico ricreative [...] da realizzarsi, quanto ai criteri e alle modalità di affidamento di tali concessioni, sulla base di intesa in sede di Conferenza Stato-regioni ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, che è conclusa nel rispetto dei principi di concorrenza, di libertà di stabilimento, di garanzia dell'esercizio, dello sviluppo, della valorizzazione delle attività imprenditoriali e di tutela degli investimenti, nonché in funzione del superamento del diritto di insistenza di cui all'articolo 37, secondo comma, secondo periodo, del codice della navigazione - la proroga al 31 dicembre 2015 del termine di durata delle concessioni in essere alla data di entrata in vigore dello stesso decreto e la soppressione del secondo periodo del secondo comma, del citato articolo 37 del codice della navigazione sul diritto di insistenza;

la lettera *a*) del comma 1 dell'articolo 11, della legge 15 dicembre 2011, n. 217 - legge comunitaria 2010 - ha disposto l'abrogazione del comma 2 dell'articolo 01 del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, che prevedeva il rinnovo automatico delle concessioni demaniali;

tali misure hanno permesso allo Stato Italiano di uscire dalla procedura di infrazione intimata ai danni dello stesso;

il termine del 31 dicembre 2015 fu successivamente prorogato sino al 31 dicembre 2020 per effetto della successiva legge 24 dicembre 2012, n. 228, e, infine, approssimandosi la scadenza del 31 dicembre 2020, l'articolo 1, commi 682 e 683, della legge 145/2018 (legge di bilancio 2019) ha disposto l'ulteriore proroga fino al 31 dicembre 2033;

nel corso di queste ripetute proroghe, anche per fare fronte alle procedure di infrazione nel frattempo aperte dalla Commissione europea, è stata annunciata più volte il riordino della materia in conformità dei principi di derivazione europea;

i principali argomenti contrari all'applicazione della direttiva 2006/123 alle concessioni demaniali con finalità turistico-ricreative che da anni gli operatori del settore affermano, sono la mancata preventiva armonizzazione delle normative nazionali applicabili in tale settore e il fatto che la concessione di beni demaniali non rientra nella nozione di autorizzazione di servizi ai sensi dell'articolo 12 della direttiva 2006/123;

la sentenza del Consiglio di Stato n. 17 dello scorso 9 novembre 2021, nel contestare tali principali argomenti contrari all'applicazione della citata direttiva 2006/123 alle concessioni demaniali con finalità turistico ricreative, consapevole della portata nomofilattica della suddetta decisione, della necessità di assicurare alle amministrazioni un ragionevole lasso di tempo per intraprendere sin d'ora le operazioni funzionali all'indizione di procedure di gara, nonché degli effetti ad ampio spettro che inevitabilmente deriveranno su una moltitudine di rapporti concessori, ritiene che tale intervallo temporale per l'operatività degli effetti della presente decisione possa essere congruamente individuato al 31 dicembre 2023;

nella stessa sentenza si afferma che eventuali proroghe legislative del termine così individuato (al pari di ogni disciplina comunque diretta a elu-

dere gli obblighi comunitari) dovranno naturalmente considerarsi in contrasto con il diritto dell'Unione e, pertanto, immediatamente non applicabili ad opera non solo del giudice, ma di qualsiasi organo amministrativo, doverosamente legittimato a considerare, da quel momento, *tamquam non esset* le concessioni in essere;

in ordine ai principi che dovranno ispirare lo svolgimento delle gare, la citata sentenza afferma che la scelta di criteri di selezione proporzionati, non discriminatori ed equi è, infatti, essenziale per garantire agli operatori economici l'effettivo accesso alle opportunità economiche offerte dalle concessioni. A tal fine i criteri di selezione dovrebbero dunque riguardare la capacità tecnica, professionale, finanziaria ed economica degli operatori, essere collegati all'oggetto del contratto e figurare nei documenti di gara. Nell'ambito della valutazione della capacità tecnica e professionale potranno, tuttavia, essere individuati criteri che, nel rispetto della par condicio, consentano anche di valorizzare l'esperienza professionale e il *know-how* acquisito da chi ha già svolto attività di gestione di beni analoghi e, quindi, anche del concessionario uscente, ma a parità di condizioni con gli altri, anche tenendo conto della capacità di interazione del progetto con il complessivo sistema turistico-ricettivo del territorio locale; anche tale valorizzazione, peraltro, non potrà tradursi in una sorta di sostanziale preclusione dell'accesso al settore di nuovi operatori. Ulteriori elementi di valutazione dell'offerta potranno riguardar gli standard qualitativi dei servizi (da incrementare rispetto ad eventuali minimi previsti) e la sostenibilità sociale e ambientale del piano degli investimenti, in relazione alla tipologia della concessione da gestire;

tale sentenza ha provocato forti preoccupazioni tra gli operatori del settore che, vista la scadenza ravvicinata dettata dalla stessa, si vedranno costretti ad interrompere gli investimenti con ripercussioni sulla prossima stagione estiva e sulle assunzioni;

occorre ricordare che ai sensi dei commi 675 e 676 dell'articolo 1 della citata legge 145/2018, al fine di tutelare, valorizzare e promuovere il bene demaniale delle coste italiane, che rappresenta un elemento strategico per il sistema economico, di attrazione turistica e di immagine del Paese, in un'ottica di armonizzazione delle normative europee, è stata demandata ad DPCM, la ricognizione e mappatura del litorale e del demanio costiero-marittimo;

non è possibile fare nessun riordino delle concessioni demaniali marittime, se prima non si analizza il mercato di riferimento;

nonostante la sussistenza della Direttiva Servizi, in Spagna le concessioni demaniali possono beneficiare di una durata di 75 anni e tale durata vale anche per le concessioni balneari portoghesi. La legittimità della durata delle concessioni demaniali spagnole è stata confermata anche dalla Corte Costituzionale spagnola che, con ben tre distinte sentenze (n. 227/1988; 149/1991 e n. 233/2015) ha sancito la piena legittimità della durata delle con-

cessioni demaniali spagnole anche con riferimento ai principi contenuti nella citata Direttiva 2006/123,

impegna il Governo:

a procedere al riordino della materia delle concessioni demaniali marittime sulla base dei seguenti principi:

1) confermare la proroga al 2033 al fine di tutelare e valorizzare le professionalità acquisite degli operatori del settore, nonché di tutelare i livelli occupazionali esistenti;

2) a riordinare la materia solo dopo aver operato la ricognizione e la mappatura del litorale e del demanio costiero-marittimo per l'assegnazione di nuove concessioni;

3) ad introdurre disposizioni volte a garantire il diritto del concessionario uscente al riconoscimento del valore dell'avviamento commerciale e dei manufatti realizzati sull'area data in concessione e regolarmente autorizzati, attraverso la modifica dell'articolo 37 del codice della navigazione e al superamento dell'articolo 49 del medesimo codice;

4) ad escludere le concessioni demaniali dall'ambito della citata direttiva 2006/123, difendendo la normativa interna;

5) ad adoperarsi in sede europea al fine di equiparare la nostra legislazione ad altri stati europei come Spagna e Portogallo la cui durata delle concessioni è fissata in 75 anni e che ad oggi disapplicano completamente la citata direttiva.

## **G1.100**

### **CROATTI**

Il Senato,

in sede di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose;

premesso che:

il Capo I del provvedimento in esame reca misure in favore delle imprese del settore turistico, in particolare volte a garantire la ripresa e la continuità dell'attività delle stesse;

la materia delle concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative è da decenni in attesa di un complessivo riordino ed adeguamento anche alla normativa europea, in particolare con quanto disposto nella direttiva 2006/123/CE;

con la sentenza n. 00017/2021 il Consiglio di Stato ha annullato la validità della proroga alle concessioni demaniali, già in essere al 2033, sancita dall'art. 1, commi 682 e 683, della legge n. 145 del 2018;

considerato che:

il comparto richiede garanzie certe rispetto ai tempi e ai modi di organizzazione per evitare il significativo impatto socio-economico che deriverebbe da una decadenza immediata e generalizzata di tutte le concessioni in essere fino al 31 dicembre 2023;

in assenza di una disciplina legislativa esse cesseranno di produrre effetti;

una mappatura degli stabilimenti è necessaria a valorizzare, riconoscere e tutelare gli investimenti realizzati con apposite clausole e criteri da seguire nell'espletamento delle gare;

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di avviare una ricognizione e una mappatura completa e dettagliata del demanio e del litorale costiero-marittimo al fine di promuovere la massima pubblicità e trasparenza, anche in forma sintetica, dei principali dati e delle informazioni relativi a tutti i rapporti concessori aventi ad oggetto i beni demaniali.

---

## **G1.101**

### **CROATTI**

Il Senato,

in sede di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose;

premesso che:

il Capo I del provvedimento in esame reca misure in favore delle imprese del settore turistico, in particolare volte a garantire la ripresa e la continuità dell'attività delle stesse;

le guide turistiche sono la categoria professionale sicuramente più colpita dalla crisi economica scaturita dall'emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del virus COVID-19;

le guide turistiche sono tra le professioni più esposte alla chiusura di musei, istituzioni, monumenti e siti culturali. Esse sono lavoratori autonomi senza ammortizzatori sociali, con una attività caratterizzata dalla stagionalità, senza alcuna possibilità di lavoro nei mesi di *lockdown*;

considerato che:

da circa otto anni che il nostro Paese non adotta una vera e propria legge di riordino della professione di guida turistica e per un Paese come l'Italia che vive di cultura e di turismo, una nuova regolamentazione normativa della professione di guida turistica è una riforma essenziale per valorizzare il patrimonio culturale italiano anche attraverso il riconoscimento di misure di tutela, salvaguardia e formazione delle guide turistiche;

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di adottare modifiche alla disciplina della professione della guida turistica al fine di contrastarne l'abusivismo della professione e favorirne la concorrenza introducendo la disciplina dell'esame nazionale di abilitazione professionale e l'elenco nazionale delle guide turistiche presso il Ministero del turismo.

---

## EMENDAMENTI

### 1.0.1

CALANDRINI, DE CARLO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

*(Credito d'imposta per la digitalizzazione della cultura)*

1. A fronte anche dei processi di digitalizzazione in atto, per i periodi di imposta 2021 e 2022 è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 30 per cento dei costi sostenuti per le attività di cui al comma 2.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto esclusivamente per spese di mecenatismo, sponsorizzazione, finanziamento o assunzione del costo diretto, di attività di archiviazione, catalogazione, creazione di banche dati delle opere, comunicazione al pubblico delle riproduzioni delle opere attraverso piattaforme tecnologiche per consentire la fruizione virtuale, attraverso modalità interattive e di realtà aumentata, e per la messa a disposizione di banche dati di immagini delle opere d'arte acquistabili.

3. Gli esercizi di cui al comma 1 possono accedere al credito d'imposta nel rispetto dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli arti-



coli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis* Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena lo scarto dell'operazione di versamento, secondo modalità e termini definiti con provvedimento del Direttore della medesima Agenzia.

4. Con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le tipologie di spese eleggibili, le procedure per la loro ammissione al beneficio nel rispetto del limite massimo di spesa, le soglie massime di spesa eleggibile per singola voce di spesa sostenuta, nonché le procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73».

---

## Art. 2

### 2.1

CALANDRINI, DE CARLO

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «comma 4» inserire le seguenti: «incluse quelle operanti nel settore dell'HO.RE.CA., ivi comprese le imprese di distribuzione di prodotti alimentari e di bevande».*

### 2.2

CALANDRINI, DE CARLO

*Apportare le seguenti modificazioni:*

- a) *al comma 3, sopprimere la lettera d);*

b) *al comma 3, lettera e)*, *sostituire le parole*: «nella misura massima dell'80 per cento» *con le seguenti*: «nella misura massima del 90 per cento»;  
c) *dopo il comma 6, aggiungere il seguente*:

«6-bis. Per favorire l'accesso al credito da parte delle microimprese, piccole e medie imprese, di cui alla Raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003, n. 2003/361/CE, che beneficiano della garanzia di cui al presente articolo, viene previsto un contributo in conto capitale per abbattimento del costo delle operazioni di garanzia Confidi denominato "voucher Garanzia" nella misura dell'1,5 per cento dell'importo finanziato e comunque entro il limite massimo della commissione di garanzia applicata all'impresa dal Confidi».

## 2.3

CALANDRINI, DE CARLO

*Al comma 6, aggiungere, in fine, i seguenti periodi*: «Nell'attività di rilascio della garanzia il Comitato di gestione adotta un modello di valutazione del rischio adeguato alle specificità economico-finanziaria delle imprese turistico ricettive. Il comitato di gestione del fondo è integrato nella sua composizione con un membro designato dal Ministero del turismo e con un rappresentante delle organizzazioni nazionali maggiormente rappresentative delle imprese turistico ricettive».

## 2.0.1 (già 2.4)

CALANDRINI, DE CARLO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente*:

### «Art. 2-bis.

*(Disposizioni in tema di investimenti portuali green new deal)*

1. Gli investimenti eseguiti dai concessionari di cui all'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, 11. 84, e da quelli esercenti stazioni marittime e servizi di supporto ai passeggeri che contribuiscono a conseguire uno degli obiettivi di cui alla Comunicazione della Commissione europea COM(2019) 640 *final* (cosiddetto "Nuovo *green deal* europeo"), sono dichiarati dal concessionario con autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Re-

pubblica 28 dicembre 2000, n. 445, all'Autorità di sistema portuale, la quale ne sconta il 50 per cento dell'ammontare dal canone demaniale proporzionalmente agli anni di durata residua della concessione stessa».

---

## **Art. 3**

### **3.1**

CALANDRINI, DE CARLO

*Al comma 1, sostituire le parole: «500.000 euro» con le seguenti: «250.000 euro».*

---

### **3.2**

CALANDRINI, DE CARLO

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 2, dopo le parole: «attività imprenditoriale» inserire le seguenti: «nonché quelle operanti nel settore dell'Ho.re.ca ivi comprese le imprese di distribuzione di prodotti alimentari e di bevande»;*

b) *al comma 3, sostituire le parole: «35 per cento» con le seguenti: «60 per cento»;*

c) *al comma 5, sopprimere le seguenti parole: «di cui al presente articolo sono alternativi a quelli previsti dall'articolo 1 e, comunque».*

---

### **3.3**

CALANDRINI, DE CARLO

*Al comma 5, sostituire le parole: «e, comunque, non sono cumulabili con altri contributi, sovvenzioni e agevolazioni pubblici concessi per gli stessi interventi e sono riconosciuti» con le seguenti: «e, comunque, cumulabili con altri contributi, sovvenzioni e agevolazioni pubblici concessi per gli stessi interventi nei limiti di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 della Commissione europea, relativo all'applicazione degli articoli 107*

e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis*, e».

---

### 3.4

CALANDRINI, DE CARLO

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 5, sostituire le parole:* «non sono cumulabili con altri contributi, sovvenzioni e agevolazioni pubblici concessi per gli stessi interventi» *con le seguenti:* «sono cumulabili con altri contributi, sovvenzioni e agevolazioni pubblici concessi per gli stessi interventi nei limiti previsti dalla normativa comunitaria».

b) *al comma 8, sostituire le parole:* «rilasciate da SACE S.p.a. nei limiti delle disponibilità di risorse a legislazione vigente» *con le seguenti:* «rilasciate da SACE Spa a titolo gratuito e nei limiti delle disponibilità di risorse a legislazione vigente ovvero alla garanzia del Fondo centrale di garanzia PMI ex legge 23 dicembre 1996, n. 662».

---

## Art. 5

### 5.1

CALANDRINI, DE CARLO

*Al comma 1, alla lettera a), numero 1), capoverso comma 7, secondo periodo, dopo le parole:* «da realizzarsi» *aggiungere le seguenti:* «nelle regioni in transizione per indicatori socio economici critici e nell'area del cratere del sisma 2016, oltre che».

---

## 5.2

CALANDRINI, DE CARLO

*Al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso comma 7, secondo periodo, dopo le parole: «nelle regioni del Mezzogiorno» aggiungere le seguenti: «con particolare riguardo alla Regione Siciliana».*

---

## Art. 6

### 6.1

CALANDRINI, DE CARLO

*Al comma 1, capoverso «Art. 53-bis», comma 1, primo periodo, dopo le parole: «infrastrutture ferroviarie» aggiungere le seguenti: «anche a scartamento ridotto».*

---

### 6.2

CALANDRINI, DE CARLO

*Al comma 1, capoverso «Art. 53-bis», comma 1, primo periodo, dopo le parole: «infrastrutture ferroviarie» aggiungere le seguenti: «con particolare riguardo agli interventi di completamento del programma infrastrutturale di Alta Velocità nelle regioni del Mezzogiorno riservata al traffico passeggeri e ad eventuali treni logistici».*

---

### 6.3

CIOFFI

#### **Ritirato e trasformato nell'odgG6.3**

*Al comma 1, capoverso «Art. 53-bis», apportare le seguenti modificazioni:*

- 1) *al comma 1, sopprimere il terzo, quarto, quinto e ultimo periodo;*
- 2) *sopprimere il comma 1-bis;*

3) *al comma 6-bis, sopprimere le parole da: «nonché l'applicazione» fino alla fine del medesimo comma.*

## ORDINI DEL GIORNO

### G6.1

LUPU

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose» (AS 2483);

premesso che:

l'articolo 6 del disegno di legge in esame, introduce disposizioni urgenti finalizzate ad accelerare i tempi di realizzazione degli interventi relativi alle infrastrutture ferroviarie e di edilizia giudiziaria, ivi compresi gli interventi finanziati con risorse diverse da quelle previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), dal Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC) e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'UE;

in particolare il citato articolo 6 prevede che, per gli interventi il cui progetto sia redatto secondo le modalità e le indicazioni di cui all'articolo 48, comma 7, quarto periodo, del decreto legge 31 maggio 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, la determinazione conclusiva della conferenza dei servizi determina la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera;

considerato che:

la tratta Roma-Lido è un'infrastruttura ferroviaria che si sviluppa interamente all'interno del confine amministrativo di Roma capitale, svolgendo un importante servizio di collegamento tra la stazione di Porta San Paolo e la stazione di Cristoforo Colombo di Roma con elevata portata e frequenza;

nell'ambito dell'asse tematico C (obiettivo: «riduzione del congestionamento urbano e metropolitano, attraverso il potenziamento delle reti metropolitane») del Piano operativo infrastrutture (POI), relativo al fondo sviluppo e coesione 2014-2020 e approvato con delibera CIPE 1° dicembre 2016, n. 54, sono stati stanziati e assegnati 180 milioni di euro per l'ammodernamento e la manutenzione della tratta Roma-Ostia Lido;

l'Amministrazione di Roma Capitale, nel corso della XIX consilia-  
tura, aveva presentato un progetto di trasformazione della tratta in linea metro-  
politana, chiedendo alla Regione l'assegnazione dell'infrastruttura ferroviaria,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare ogni utile iniziativa volta ad ac-  
celerare la realizzazione degli interventi relativi agli investimenti stanziati per  
la tratta Roma-Lido, anche al fine di ridurre i disservizi, nonché a prevedere  
la sua diramazione verso l'aeroporto di Fiumicino.

---

## **G6.2**

LUPO

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge del de-  
creto-legge 6 novembre 2021, n. 152, recante «Disposizioni urgenti per l'at-  
tuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la preven-  
zione delle infiltrazioni mafiose» (AS 2483),

premesso che:

l'articolo 6 del disegno di legge in esame, introduce disposizioni  
urgenti finalizzate ad accelerare i tempi di realizzazione degli interventi re-  
lativi alle infrastrutture ferroviarie e di edilizia giudiziaria, ivi compresi gli  
interventi finanziati con risorse diverse da quelle previste dal Piano nazionale  
di ripresa e resilienza (PNRR), dal Piano nazionale per gli investimenti com-  
plementari (PNC) e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'UE;

rilevato che:

le infrastrutture ferroviarie sono indispensabili non solo per con-  
nettere alcune aree del Paese, ma anche per migliorare, in un'ottica di inter-  
modalità, l'accessibilità e la mobilità verso gli aeroporti, contribuendo a creare  
dei veri e propri «itinerari ferroviari» verso i territori limitrofi,

impegna il Governo:

ad assicurare la realizzazione di un collegamento tra l'hub aeropor-  
tuale di Fiumicino e il litorale romano, anche al fine di rilanciare il turismo  
degli ambiti territoriali limitrofi.

### **G6.3 (già em. 6.3)**

CIOFFI

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose" (A.S. 2483),

premesso che:

l'articolo 6, comma 1, del provvedimento in esame, integrato durante l'esame presso la Camera dei deputati, introduce, nel testo del decreto-legge n. 77/2021, un nuovo articolo 53-*bis* finalizzato ad accelerare i tempi di realizzazione degli interventi relativi alle infrastrutture ferroviarie e all'edilizia giudiziaria, ivi compresi gli interventi finanziati con risorse diverse da quelle previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'UE;

la finalità delle disposizioni recate dal nuovo art. 53-*bis*, enunciata nel comma 1, è quella di ridurre, in attuazione delle previsioni del PNRR, i tempi di realizzazione degli interventi relativi: alle infrastrutture ferroviarie, all'edilizia giudiziaria e alle relative infrastrutture di supporto. Si precisa che nell'ambito di applicazione della disciplina acceleratoria in questione sono compresi anche gli interventi finanziati con risorse diverse da quelle previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'UE;

considerato che:

il comma 1 del nuovo articolo 53-*bis* prevede che l'affidamento della progettazione ed esecuzione dei relativi lavori può avvenire anche sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica di cui all'art. 23, comma 5, del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 50/2016), a condizione che detto progetto sia redatto secondo le modalità e le indicazioni di cui all'art. 48, comma 7, quarto periodo. Ove si proceda all'affidamento secondo le modalità di cui si è detto in precedenza si dispone che: la conferenza di servizi sul progetto di fattibilità è svolta in forma semplificata (secondo la disciplina recata dall'art. 14-*bis* della legge 241/1990) e la determinazione conclusiva della conferenza:

- approva il progetto;
- determina la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera;
- tiene luogo dei pareri, nulla osta e autorizzazioni necessari ai fini della localizzazione dell'opera, della conformità urbanistica e paesaggistica dell'intervento, della risoluzione delle interferenze e delle relative opere mitigatrici e compensative;
- perfeziona, altresì, ad ogni fine urbanistico ed edilizio, l'intesa tra Stato e regione o provincia autonoma, in ordine alla localizzazione dell'opera;



- ha effetto di variante degli strumenti urbanistici vigenti e comprende i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l'esercizio del progetto, recandone l'indicazione esplicita. La variante urbanistica, conseguente alla determinazione conclusiva della conferenza, comporta l'assoggettamento dell'area a vincolo preordinato all'esproprio ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 327/20018;

in particolare, il comma 1 dell'art. 53-*bis* è stato integrato prevedendo che: a) la convocazione della conferenza di servizi in questione è effettuata senza il previo espletamento della procedura di accertamento della conformità urbanistico-edilizia prevista dall'art. 2 del D.P.R. 383/1994; b) il progetto di fattibilità tecnica ed economica è trasmesso a cura della stazione appaltante all'autorità competente ai fini dell'espressione della VIA, unitamente alla documentazione di cui all'art. 22, comma 1, del decreto legislativo n. 152/2006, contestualmente alla richiesta di convocazione della conferenza di servizi. Viene altresì disposto che gli esiti della VIA sono trasmessi e comunicati dall'autorità competente alle altre amministrazioni che partecipano alla conferenza di servizi e la determinazione conclusiva della conferenza comprende il provvedimento di VIA;

le disposizioni del comma 1 dell'art. 53-*bis* si applicano anche ai procedimenti di localizzazione delle opere in relazione ai quali, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non sia stata ancora indetta la conferenza di servizi di cui all'art. 3 del D.P.R. 383/1994. Il comma 1 dispone inoltre che le comunicazioni agli interessati di indizione della conferenza di servizi (previste dall'art. 14, comma 5, della legge 241/1990) tengono luogo della fase partecipativa prevista nell'ambito della sottoposizione del bene al vincolo preordinato all'esproprio (disciplinata dall'art. 11 del D.P.R. 327/2001);

il comma 1-*bis* del nuovo art. 53-*bis*, inserito durante l'esame presso la Camera dei deputati, dispone che gli effetti della determinazione conclusiva della conferenza di servizi di cui al comma 1 si producono anche per le opere oggetto di commissariamento a norma dell'art. 4 del D.L. 32/2019, a seguito dell'approvazione del progetto da parte del Commissario straordinario, d'intesa con il presidente della regione interessata;

il comma 6-*bis* del medesimo articolo 53-*bis*, dispone l'applicazione delle disposizioni del D.L. 77/2021 anche agli interventi finanziati con risorse diverse da quelle previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'UE, a esclusione di quelle relative alla vigilanza, al controllo e alla verifica contabile;

valutato che:

il decreto legge in esame è intervenuto nuovamente in materia di opere pubbliche con articolate e complesse novità. Se in alcuni casi costituiscono innovazioni apprezzabili nella logica della semplificazione ed accelerazione, in altri appaiono piuttosto varie nell'impostazione, nell'oggetto e nella finalità, fino ad arrivare alla sostituzione di interi impianti normativi di cui non era stato ancora possibile verificare concretamente l'effettiva funzionalità, come

nel caso dell'introduzione del nuovo articolo *53-bis* nel decreto n. 77 del 2021, la cui legge di conversione è stata approvata solo a fine luglio;

tali scelte di politica legislativa e di gestione dei lavori parlamentari finiscono per privare il Parlamento della centralità che dovrebbe avere nelle discussioni di merito e per ridurne, di fatto, gli spazi operativi. Non si può tacere sul fatto che lo strumento della decretazione d'urgenza, reso ineludibile dalla necessità di fare fronte alla situazione venutasi a determinare in ragione dell'emergenza Covid e, successivamente, dell'urgenza di dotarsi degli strumenti più idonei a favorire gli investimenti previsti dal PNRR, presenta, per le sue caratteristiche intrinseche, limiti rilevanti soprattutto in occasione di interventi così importanti negli effetti, che avrebbero forse richiesto una tempistica di confronto, anche ai fini di un miglior coordinamento, maggiormente adeguata;

l'auspicio è che in tema di affidamento e realizzazione delle opere, nell'ambito dell'iter del disegno di legge di delega al Governo in materia di contratti pubblici, si possa "mettere ordine" ad un sistema in cui si è persa la distinzione fra le regole e le eccezioni,

impegna il Governo:

a dare attuazione, nel primo provvedimento utile, alle modifiche al nuovo articolo *53-bis* del decreto-legge n. 77 del 2021, previste dall'emendamento 6.3.

---

## **Art. 6-bis**

### **G6-bis.1**

DI GIROLAMO

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose» (AS 2483);

premesso che:

l'articolo *6-bis* del provvedimento in esame, introdotto durante l'esame presso la Camera dei deputati, prevede alcune disposizioni relative alla realizzazione di opere pubbliche con particolare riferimento al Piano nazio-

nale di ripresa e resilienza (PNRR) e al Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC);

considerato che:

la dorsale Marche-Abruzzo-Molise, detta anche Pedemontana Abruzzo-Marche, rappresenta un importante collegamento Nord-Sud, alternativo alla viabilità costiera dell'autostrada A14, fondamentale per il decongestionamento del traffico veicolare e per il rilancio delle potenzialità economiche dei territori dell'entroterra;

la competenza della progettazione e realizzazione dei vari tratti è, allo stato attuale, delle singole province;

l'itinerario, per quanto riguarda la Regione Abruzzo, può essere individuato dalle seguenti tratte: Tratto Ascoli P. - Teramo il cui progetto definitivo approvato prevedeva un intervento, poi stralciato, in variante nel tratto km 21+500-23+850; Tratto Provincia di Pescara: Strada Statale n.81 - Lavori di adeguamento tra Comune di Penne e Loreto Aprutino - Primo lotto - Secondo tratto dal km. 106+475 al km 112+000, interventi per i quali si è ancora in attesa dell'avvio dei lavori; Tratto Provincia di Chieti: Tratta Chieti - Val di Sangro: S.S.81 - 1° Lotto, il cui progetto esecutivo risulta da aggiornare; Tratta Guardiagrele Est fino ad Innesso S.P per Fara San Martino: Progetto definitivo da aggiornare redatto nel 2003 dalla Provincia di Chieti in convenzione con ANAS; Tratta Fara San Martino - innesto S.S.652 il cui progetto preliminare, redatto dalla Provincia di Chieti in convenzione con ANAS, risulta anch'esso da aggiornare;

è di tutta evidenza come il completamento dell'opera sia strategico per le Regioni interessate. Tuttavia, a causa di difficoltà operative e finanziarie, la progettazione degli interventi relativi ai tratti della Regione Abruzzo, risulta essere particolarmente in ritardo,

impegna il Governo:

ad assicurare alle province di Teramo, Pescara e Chieti adeguate risorse finanziarie, nonché il necessario supporto tecnico, per il completamento delle progettazioni degli interventi relativi alle tratte abruzzesi della Pedemontana Abruzzo-Marche.

## EMENDAMENTI

### Art. 7

#### 7.0.1

GALLONE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 7-bis.

1. Al fine di consentire la corretta raccolta e l'adeguato trattamento di talune categorie di RASE e di promuovere pratiche virtuose di recupero dei rifiuti in un'ottica di economia circolare, nel rispetto degli obiettivi di cui alla Missione M2C1.1 del PNRR, nonché di prevenire infiltrazioni mafiose e traffici illeciti di rifiuti, per 12 mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione sono adottate le seguenti misure straordinarie e temporanee per la gestione dei rifiuti del Raggruppamento 3 di cui all'Allegato 1 del decreto ministeriale 25 settembre 2007, n. 185:

*a)* il deposito temporaneo, di cui all'articolo 183, comma 1, lettera *bb)*, numero 2), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché il deposito presso i centri di raccolta comunali di cui al decreto 8 aprile 2008 e il deposito preliminare alla raccolta presso i distributori di cui all'articolo 11, comma 2, lettera *a)* del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, fatte salve le disposizioni in materia di prevenzione incendi, sono consentiti fino ad un quantitativo massimo doppio;

*b)* ai soggetti titolari di autorizzazione alla gestione rifiuti rilasciata ai sensi degli articoli 208 del Decreto legislativo n. 152/2006 e del titolo II-*bis* della parte II del medesimo decreto, per le operazioni di deposito preliminare (D15) e messa in riserva (R13), nel rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione incendi e delle disposizioni in materia di elaborazione dei Piani di emergenza di cui all'articolo 26-*bis* del decreto legge 4 ottobre 2018, n. 113 convertito in legge n. 132 del 1 dicembre 2018, è consentito l'aumento della capacità annua e istantanea di stoccaggio nel limite massimo dell'80 per cento, a condizione che detto limite rappresenti una modifica non sostanziale ai sensi del Decreto legislativo 152/2006. La disposizione si applica anche ai titolari di autorizzazione per l'effettuazione di operazioni di recupero ai sensi degli articoli 214 e 216 del Decreto legislativo 152/2006 ferme restando le quantità massime fissate dal Decreto Ministeriale 5 febbraio 1998 (Allegato 4), dal Decreto Ministeriale n. 161 del 12 giugno 2002 e dal Decreto Ministeriale n. 269 del 17 novembre 2005.

2. Gli ampliamenti degli stoccaggi di rifiuti possono essere effettuati nelle medesime aree autorizzate, ovvero in aree interne al perimetro della ditta aventi i medesimi presidi ambientali e nel rispetto delle norme tecniche di stoccaggio relative alle caratteristiche del rifiuto.

3. Le deroghe concesse allo stoccaggio di rifiuti di cui al comma 1, lettera b), non comportano un adeguamento delle garanzie finanziarie».

## 7.0.2

CALANDRINI, DE CARLO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### «Art. 7-bis.

*(Norme a difesa della sovranità digitale)*

1. Al fine di garantire la sicurezza degli appalti e l'adeguatezza delle offerte, relativamente alle procedure degli enti aggiudicatari che non sono inclusi nel perimetro di sicurezza nazionale cibernetico, congiuntamente con l'Agenzia per la *cybersicurezza* nazionale, vengono fornite specifiche prescrizioni di sicurezza, aggiornate regolarmente, anche nell'ambito di un sistema preliminare di qualificazione, ai fini del rilascio agli operatori economici di una specifica attestazione per la partecipazione alle gare».

## 7.0.3

CALANDRINI, DE CARLO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### «Art. 7-bis.

1. Al fine di garantire maggiore efficienza e rafforzamento nella realizzazione degli obiettivi fissati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, le amministrazioni di cui al comma 1 dell'articolo 8 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, devono esplicitare, all'interno degli atti relativi all'attuazione di ciascun investimento, le attività di natura digitale correlate ovvero che prevedano l'acquisto di beni o servizi ICT, nonché indicare il valore delle attività di cui sopra a valere sull'intero importo, nonché la quota del singolo intervento destinata alla copertura degli oneri necessari a conseguire gli obiettivi di *cybersecuri-*

*ty e cyber-resilienza, come definita all'articolo 1 del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109.»*

---

## **Art. 9**

### **9.2**

CALANDRINI, DE CARLO

*Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: «ivi compresi gli enti territoriali,» aggiungere le seguenti: «e in particolar modo gli enti in condizioni di tensione finanziaria».*

---

### **9.1**

CALANDRINI, DE CARLO

*Sopprimere il comma 9.*

---

## **ORDINI DEL GIORNO**

### **G9.1**

LA COMMISSIONE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose;

premesso che,

la valutazione dell'impatto dei provvedimenti adottati nell'ambito del PNRR è al centro della governance dell'intero programma Next Generation EU ai sensi della normativa europea e nazionale in materia;

l'articolo 24 del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza prevede che la Commissione europea, se effettua una valutazione positiva del conseguimento soddisfacente dei pertinenti traguardi e obiettivi, adotta, senza indebito ritardo, una decisione che autorizza l'erogazione del contributo finanziario e, ove applicabile, del prestito in conformità del regolamento finanziario;

l'articolo 2, comma 2, lettera *e*) del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 (Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure), prevede che la Cabina di Regia trasmette alle Camere, con cadenza semestrale, una relazione sullo stato di attuazione del PNRR recante anche ogni elemento utile a valutare l'impatto degli interventi e la loro efficacia rispetto agli obiettivi perseguiti;

considerato che,

l'effettivo conseguimento degli obiettivi, anche a lungo termine, stabiliti a livello europeo, nell'ambito della Strategia annuale per la crescita sostenibile della Commissione europea di cui alle comunicazioni COI-VE2019/650 final e COM/2020/575 final e delle raccomandazioni specifiche per l'Italia adottate nell'ambito del semestre europeo, rappresenta una condizione necessaria per sancire il successo dell'intero programma Next Generation EU;

gli strumenti di valutazione d'impatto delle politiche pubbliche rendono possibile un'allocazione migliore delle risorse, un controllo maggiore sulla qualità delle iniziative adottate, nonché un più profondo coinvolgimento delle parti sociali, dei portatori d'interesse e della cittadinanza nei processi decisionali;

il rafforzamento dei suddetti strumenti nell'ambito della governance del PNRR consentirebbe non solo il rafforzamento delle istituzioni preposte a tale scopo e l'accumulazione di esperienza utile anche in altri ambiti, ma anche, più in generale, una maggiore diffusione della cultura della valutazione delle politiche nell'intero paese, che rappresenta, secondo quanto riportato dalla letteratura specialistica, un fattore cruciale per la qualità delle decisioni pubbliche,

impegna il Governo:

a rafforzare ulteriormente, sulla base di un confronto continuo con il Parlamento, gli strumenti preposti alla valutazione d'impatto degli investimenti e delle riforme del PNRR, prevedendo in particolare un adeguato coinvolgimento della più ampia comunità nazionale di rappresentanze sociali ed economiche, sulla base delle migliori pratiche di valutazione delle politiche pubbliche, al fine di verificare l'effettivo conseguimento degli obiettivi del Piano, a partire da quelli in materia di riduzione dei divari generazionali, di

genere e territoriali e di garantire il più ampio coinvolgimento delle istituzioni territoriali e della società nella sua attuazione.

## **G9.2**

FREGOLENT, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, recante disposizioni urgenti

per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose», Atto Senato 2483,

premesso che:

il provvedimento in esame reca misure urgenti finalizzate alla realizzazione degli obiettivi del Piano Nazionale Ripresa e Resilienza;

il coinvolgimento degli enti locali nella realizzazione dei progetti approvati nell'ambito del Piano, se da un lato consente una rete di interventi capillare che stimoli l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa, dall'altro sconta le storiche difficoltà degli enti locali di prossimità sia con riferimento alle dotazioni organiche, che alle competenze tecniche specifiche, con particolare riferimento alla progettazione europea, presenti in quest'ultime;

considerato che:

dati gli stringenti termini di realizzazione, le criticità di cui in premessa possono mettere a serio rischio la realizzazione dei progetti approvati, con conseguente perdita delle ingenti risorse ad essi finalizzate,

impegna il Governo:

a monitorare l'avanzamento della realizzazione dei progetti finanziati con i fondi del PNRR, prevedendo, qualora venga riscontrata l'oggettiva difficoltà di completarli entro gli stringenti termini previsti, un meccanismo di trasferimento delle risorse su progetti che siano invece pienamente rispettosi dei tempi di realizzazione



## EMENDAMENTI

### Art. 11

#### 11.1

CALANDRINI, DE CARLO

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro per il sud e la coesione territoriale, è definita una disciplina di vantaggio in considerazione della deficitaria situazione socio-economica delle regioni aggravate dalla insularità, dalla superficie ridotta, dalla topografia o dal clima difficili, fattori la cui persistenza recano grave danno allo sviluppo dei territori interessati».

### Art. 15

#### 15.1

CALANDRINI, DE CARLO

*Al comma 1, sostituire la lettera b), alinea, con la seguente:*

b) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti: «Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera b), dopo il capoverso comma 4-bis, inserire il seguente:

"4-ter. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi sull'incremento degli alloggi per gli studenti universitari nel 2022 previsti nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, fino al 31 dicembre 2022 il co-finanziamento di cui al comma 1 è esteso alle medesime condizioni anche ai soggetti privati attivi da almeno 5 anni nella gestione di residenze universitarie e con un numero di posti letto superiore a 1.500, distribuiti sul territorio nazionale"».

## ORDINE DEL GIORNO

### Art. 19

#### G19.1

GALLONE

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose»,

premesso che:

le risorse provenienti dal PNRR saranno impiegate in molteplici ambiti tra i quali si segnala con una percentuale intorno al 37% quelle destinate alla transizione ecologica;

in questo quadro, il miglioramento della gestione dei rifiuti e dell'economia circolare, il rafforzamento delle infrastrutture per la raccolta differenziata e l'ammodernamento degli impianti risultano essere strategici al fine di colmare il divario tra Nord e Sud del Paese conformemente alle previsioni indicate nella misura M2C1 del PNRR;

altrettanto importante è che il Ministero della transizione ecologica, anche sulla base dei dati comunicati dalle Regioni in collaborazione con l'ISPRA e le Agenzie regionali per l'ambiente, provveda quanto prima ad effettuare una ricognizione della capacità impiantistica pubblica e privata per il pre-trattamento, recupero della frazione organica, degli imballaggi e per il recupero energetico dei rifiuti urbani assimilati e speciali non pericolosi, esistente o in corso di realizzazione in ciascuna regione, nonché il reale fabbisogno impiantistico ai fini della corretta gestione dei medesimi rifiuti volto e finalizzato a garantire il rispetto degli obiettivi UE di smaltimento, di raccolta differenziata e di riciclaggio dei rifiuti;

tale ricognizione si reputa fondamentale al fine di evidenziare eventuali criticità e sensibili carenze di infrastrutture impiantistiche che potrebbero essere colmate attraverso l'effettiva realizzazione degli impianti necessari e la nomina ove necessario di uno o più commissari straordinari al fine di garantire la necessaria programmazione, gestione e realizzazione in tempi cer-

ti degli interventi di adeguamento impiantistico nel rispetto del principio di prossimità,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di effettuare tramite il Ministero della transizione ecologia, anche sulla base dei dati comunicati dalle Regioni in collaborazione con l'ISPRA e le Agenzie regionali per l'ambiente, una ricognizione dell'offerta dell'impiantistica per il trattamento dei rifiuti e qualora la stessa risultasse insufficiente al fine di rispondere al divario tra Nord e sud del paese, a potenziare le risorse finanziarie destinate all'implementazione degli impianti anche attraverso il rafforzamento della struttura commissariale.

---

## EMENDAMENTI

### Art. 19-ter

#### 19-ter.1

BERNINI, DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BERARDI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DE POLI, DE SIANO, FAZZONE, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, MALLEGGNI, MANGIALAVORI, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, PAGANO, PAPTATHEU, PAROLI, PEROSINO, RIZZOTTI, RONZULLI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TIRABOSCHI, TOFFANIN, VITALI

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«2. All'articolo 49, comma 3-bis del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022" e le parole: "1° gennaio 2022" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2023"».

*Conseguentemente, alla rubrica aggiungere le seguenti parole: «e disposizioni in materia di limitazioni all'uso del contante».*

---

**19-ter.0.1**

CALANDRINI, DE CARLO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 19-quater.**

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro della transizione ecologica, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adotta un apposito Piano d'azione per la riqualificazione delle aree portuali con presenza di coperture contenenti amianto con impianti di generazione elettrica da fonti rinnovabili, conformemente alle previsioni indicate nella Misura M2C3 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché dall'articolo 1, comma 2, lettera c), numeri 7) e 8), del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, della legge 1° luglio 2021, n. 101.

2. Le informazioni necessarie alla predisposizione del Piano d'azione sono fornite dalle singole regioni e province auto-nome di Trento e Bolzano, secondo le modalità indicate dal Ministero della transizione ecologica.».

---

**ORDINE DEL GIORNO**

**Art. 20**

**G20.1**

ROMANO

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose« (AS 2483);

premesso che:

il Capo II del Titolo II del decreto-legge in esame reca disposizioni in materia di efficientamento energetico, rigenerazione urbana, mobilità sostenibile, messa in sicurezza degli edifici e del territorio e coesione territoriale;

considerato che:

l'articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ha introdotto uno strumento innovativo e fondamentale per promuovere l'efficientamento energetico degli edifici pubblici e privati, il quale in questi mesi di applicazione si è rivelato effettivamente un volano per i progetti di riqualificazione energetica che ha coinvolto migliaia di imprese del settore delle costruzioni, famiglie e condomini, rappresentando un'opportunità senza precedenti di migliorare sotto il profilo sismico ed energetico le abitazioni senza che i cittadini vengano gravati di spese ulteriori, grazie alla possibilità di optare, in luogo della fruizione diretta della detrazione in dichiarazione dei redditi, per un contributo anticipato sotto forma di sconto praticato dai fornitori dei beni o servizi o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante,

impegna il Governo:

a porre in essere appositi provvedimenti normativi volti a prevedere che per i contratti di appalto sottoscritti a far data dal 1° luglio 2023, i lavori di cui al citato articolo l'articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché quelli elencati al comma 2, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* dell'articolo 121 del medesimo decreto legge 34/2020, siano obbligatoriamente affidati a imprese in possesso della qualificazione ai sensi dell'articolo 84 del codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

## EMENDAMENTO

### Art. 20-bis

#### 20-bis.0.1 (già 20.1)

CALANDRINI, DE CARLO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 20-ter.

*(Promozione della distribuzione sostenibile e della dotazione di veicoli ad alimentazione elettrica per il trasporto di prodotti alimentari e bevande)*

1. Al fine di favorire la distribuzione sostenibile di prodotti alimentari e bevande, segnatamente nelle aree urbane dove sussistono vincoli di tutela storica, paesaggistica e ambientale, alle PMI operanti nel comparto della distribuzione di prodotti alimentari e di bevande, è riconosciuto un sostegno per la dotazione, mediante acquisto o noleggio, di veicoli ad alimentazione elettrica idonei al trasporto di prodotti alimentari e bevande. Il contributo di cui al presente comma non può essere superiore all'80 per cento della somma sostenuta dalla PMI per l'acquisto e/o noleggio dei veicoli.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili un fondo con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2022.

3. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentito il Ministero dello sviluppo economico sono stabiliti i criteri per accedere al fondo di cui al comma 2, l'elenco dei mezzi di trasporto elettrici e ibridi con bassi consumi energetici anche acquisiti in leasing ed a noleggio per cui è ammesso il contributo, le modalità di calcolo del contributo, nonché le modalità e i criteri di attuazione del presente articolo.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 8, comma 6.»

## ORDINE DEL GIORNO

### Art. 21

#### G21.1

GALLONE

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose»,

premesso che:

la legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) all'articolo 1, comma 42, assegna per ciascuno degli anni dal 2021 al 2034 contributi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale;

il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 gennaio 2021, ha poi individuato i criteri di ripartizione delle citate risorse mirate ad interventi triennali, fino al 2034, volti alla rigenerazione urbana da parte dei Comuni con almeno 15.000 abitanti;

tuttavia molti Comuni, soprattutto del Nord Italia con i bilanci in ordine e i documenti in regola rischiano di non essere ammessi ai contributi citati che favoriscono i Comuni del Sud che già possono contare sul 40 per cento delle risorse assegnate con la probabilità di ottenerne praticamente più dell'80 per cento;

per ovviare a tale incresciosa situazione, in cui per via dei criteri stringenti circa 551 progetti, di cui il 93 per cento presentati da Comuni del nord Italia, rischiano di essere esclusi dall'assegnazione dei contributi, è quanto mai opportuno implementare le risorse finanziarie già assegnate dall'articolo 1, comma 42, della citata legge 27 dicembre 2019, n.160,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare iniziative volte ad implementare quanto prima le risorse già assegnate dall'articolo 1, comma 42, della citata legge 27 dicembre 2019, n.160 e contestualmente prorogare di un mese il termine previsto per la presentazione dei progetti da parte degli enti locali.

## EMENDAMENTI

### 21.0.1

CALANDRINI, DE CARLO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 21-bis.

*(Disposizioni per favorire lo sviluppo di progetti di coabitazione per persone che hanno compiuto il sessantacinquesimo anno di età e di coabitazione intergenerazionale)*

1. Al fine di consentire il recupero di ambiti urbani con scarsa densità abitativa e di promuovere la rigenerazione urbana attraverso il recupero, la riqualificazione e la valorizzazione del patrimonio edilizio esistente, i comuni, anche in deroga agli strumenti urbanistici vigenti, autorizzano il cambio di destinazione d'uso degli immobili, a qualsiasi attività destinati, da riconvertire ai fini della destinazione alla realizzazione dei seguenti progetti:

a) progetti di coabitazione per persone che hanno compiuto il sessantacinquesimo anno di età, intendendosi per tali i progetti di coabitazione riservati a persone di età superiore a 65 anni, che prevedono l'istituzione di complessi abitativi composti da più unità residenziali a uso esclusivo, anche con carattere di alloggio sociale ai sensi dell'articolo 11, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e del decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 24 giugno 2008, nonché da spazi coperti e scoperti a uso comune con funzione ricreativa, ludico-culturale, sportiva e socio-sanitaria; l'estensione degli spazi coperti comuni deve essere compresa tra il 12,5 per cento e il 25 per cento della superficie utile lorda totale delle unità abitative a uso esclusivo;

b) progetti di coabitazione intergenerazionale, intendendosi per tali i progetti volti all'istituzione di complessi edilizi aventi le caratteristiche di cui alla lettera a), in cui una quota non superiore al 50 per cento delle unità residenziali a uso esclusivo è riservata a soggetti a basso reddito di età compresa tra 18 e 35 anni, a giovani coppie con un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente inferiore a 18.000 euro o a studenti fuori sede, i quali si impegnano alla collaborazione attiva e al sostegno nei confronti dei residenti di età superiore a quella per l'accesso alla pensione, beneficiando, nei termini e con le modalità previsti dai regolamenti interni di cui al comma 3, di misure economiche incentivanti; qualora beneficiari dei progetti siano giovani coppie, può essere prevista la destinazione di parte degli spazi comuni ad asili nido.



2. I complessi edilizi destinati ai progetti di cui al comma 1 devono garantire l'efficienza energetica e la limitazione delle emissioni inquinanti e dell'impatto ambientale, anche mediante la predisposizione di aree destinate a spazi verdi.

3. Le attività ricreative, ludico-culturali, sportive e di sostegno socio-sanitario offerte nell'ambito dei progetti di cui al comma 1 prevedono la partecipazione su base volontaria degli abitanti del complesso immobiliare e sono programmate, organizzate e gestite in modo autonomo dai residenti, sulla base di regolamenti interni di gestione degli spazi comuni approvati dall'assemblea dei residenti che prevedono anche le modalità di partecipazione attiva degli abitanti del complesso edilizio, nonché il corrispettivo a carico dei fruitori.

4. In nessun caso le funzioni di sostegno socio-sanitario offerte nell'ambito dei progetti di cui al comma 1 hanno caratteristiche, in termini di programmazione e di standardizzazione delle modalità organizzative della giornata, assimilabili a quelle delle residenze sanitarie assistenziali.

5. Salva diversa disposizione regionale, i comuni, previa valutazione della sostenibilità del maggiore carico insediativo e della compatibilità con i caratteri culturali, ambientali e paesaggistici dei luoghi, autorizzano la costruzione di complessi edilizi riservati ai progetti di cui al comma 1 in ambiti a destinazione residenziale, consentendo un aumento della capacità edificatoria fino al 20 per cento, nonché in aree con destinazione non residenziale e in ambiti destinati a servizi che sono in esubero rispetto alla dotazione minima inderogabile di spazi pubblici o riservati ad attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi di cui all'articolo 41-*quinquies*, ottavo e nono comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, e alle relative leggi regionali, assegnando a tali aree una capacità edificatoria secondo il metodo della perequazione urbanistica.

6. Salva diversa disposizione regionale, i comuni autorizzano la costruzione di complessi edilizi destinati ai progetti al comma 1 anche in deroga agli indici e agli standard urbanistici di cui all'articolo 41-*quinquies* della legge 17 agosto 1942, n. 1150, al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, e alle relative leggi regionali, purché la dotazione minima inderogabile di spazi pubblici o riservati ad attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi sia localizzata negli insediamenti limitrofi. In tale caso, i progetti devono prevedere forme di fruizione collettiva delle Aree del complesso edilizio destinate a uso comune.

7. I comuni, con specifica deliberazione del consiglio, possono individuare gli ambiti di cui allo strumento urbanistico generale in cui è esclusa la localizzazione di progetti di cui al comma 1.

8. Le regioni disciplinano le competenze urbanistiche, le procedure di approvazione dei progetti di cui al comma 1, i requisiti minimi essenziali degli immobili e i canoni di locazione delle abitazioni, tenendo conto:

a) della necessità di dotare le unità residenziali a uso esclusivo di caratteristiche architettoniche in grado di garantire la sicurezza dei residenti;

b) dell'esigenza di garantire l'adeguata dotazione di spazi coperti e scoperti destinati a uso comune e la loro idoneità a svolgere la funzione cui sono destinati nell'ambito dei progetti di coabitazione;

c) nella determinazione dei canoni di locazione, della capacità economica e patrimoniale dei residenti e delle esigenze di sostegno e di assistenza di ciascuno, in modo da garantire l'accesso a chi versi in condizioni socio-economiche più svantaggiate e da assicurare la remuneratività dell'investimento effettuato dal soggetto promotore del progetto.

9. I progetti di cui al comma 1 possono essere promossi dagli enti pubblici proprietari delle aree o degli immobili sui quali devono essere realizzati i complessi edilizi, nonché da qualsiasi soggetto privato destinatario di una concessione del diritto di superficie o di assegnazione di immobili in comodato d'uso per un periodo non inferiore a sessanta anni

10. I progetti di cui al comma 1 possono essere promossi e finanziati anche nell'ambito del sistema integrato nazionale e locale di fondi immobiliari previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del Piano nazionale di edilizia abitativa di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 luglio 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 191 del 19 agosto 2009; ai medesimi fini, la società CDP Immobiliare società di gestione del risparmio Spa può intervenire impiegando risorse a valere sul Fondo investimenti per l'abitare e su analoghi fondi.

11. I soggetti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui all'elenco A allegato al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, possono promuovere e finanziare i progetti di cui al comma 1, riservando gli stessi ai propri iscritti, secondo modalità stabilite dai medesimi soggetti.

12. La Cassa depositi e prestiti Spa, l'Istituto nazionale della previdenza sociale, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro nonché gli altri enti connotati da finalità socio-assistenziali sono autorizzati ad attivare programmi sperimentali per la realizzazione dei progetti di cui al comma 1 che prevedano la realizzazione di almeno un progetto in ogni regione, garantendo, altresì, la realizzazione di almeno tre progetti di coabitazione intergenerazionale. Ai programmi sperimentali possono partecipare anche i soggetti di cui al comma 3 nonché fondi pensione privati e fondi di investimento.

13. Per la realizzazione dei progetti di cui al comma 1 i soggetti interessati sono esonerati dalla corresponsione della quota parte del contributo previsto dall'articolo 16 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, commisurata al costo di costruzione. Le

regioni possono utilizzare i fondi destinati all'edilizia residenziale pubblica per compensare fino al 50 per cento la quota parte del citato contributo commisurata all'incidenza degli oneri di urbanizzazione.

14. Al fine di consentire il recupero di ambiti urbani con scarsa densità abitativa e di promuovere la rigenerazione urbana attraverso il recupero, la riqualificazione, la valorizzazione e l'incremento dell'efficienza energetica e antisismica del patrimonio edilizio esistente, i soggetti promotori di cui al comma 1 fruiscono delle detrazioni per gli interventi di cui ai commi da 1 a 8 dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, anche se non rientranti tra i soggetti di cui al comma 9 del medesimo articolo 119.

15. I progetti di cui al comma 1 possono essere oggetto di finanziamento pubblico a fondo perduto per un importo non superiore al 50 per cento del costo complessivo del progetto, come attestato nel quadro tecnico-economico allegato al capitolato d'appalto e validato da un ente certificatore autorizzato, e, in ogni caso, non superiore ai costi rimasti a carico del soggetto promotore in seguito alla fruizione delle agevolazioni di cui al comma 14 e alle altre disposizioni incentivanti applicabili. A tale fine, il quadro tecnico-economico riporta distintamente le spese ammesse a ciascuna agevolazione e l'importo del corrispondente beneficio fiscale. Il finanziamento di cui al presente comma è erogato per la metà al momento dell'approvazione del progetto e per l'altra metà successivamente al deposito della dichiarazione di fine lavori. I requisiti di accesso al finanziamento, i criteri per l'assegnazione delle risorse nonché le modalità di erogazione sono stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presentedecreto.

16. Per le finalità di cui al comma 15, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili è istituito il Fondo per i progetti di coabitazione, con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023, 2024 e 2025.

17. Nell'ambito dei progetti oggetto di finanziamento pubblico ai sensi del comma 15, il canone di locazione delle abitazioni, comprensivo della quota parte riferita all'uso degli spazi destinati alle funzioni di sostegno di pertinenza dell'unità immobiliare, non può essere superiore a quello determinato ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge 9 dicembre 1998, n. 431.

18. Qualora, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le regioni non abbiano adottato le disposizioni di cui al comma 8, i soggetti che intendono realizzare progetti di cui al comma 1 presentano al comune interessato il progetto definitivo ai fini della sua approvazione.

19. Entro quindici giorni dalla data di presentazione del progetto definitivo di cui al comma 18, il comune indice una conferenza di servizi alla quale partecipano tutti i soggetti ordinariamente titolari di competenze in ordine al progetto presentato e il rappresentante della regione interessata, non-

ché il soggetto proponente. In sede di conferenza di servizi possono essere richieste al soggetto proponente solo le modifiche al progetto strettamente necessarie alla sua approvazione. Entro centoventi giorni dalla data di indizione della conferenza di servizi, deve essere adottata la determinazione conclusiva dei lavori della medesima conferenza.

20. La determinazione conclusiva dei lavori della conferenza di servizi di cui al comma 19 del presente articolo ha gli effetti del permesso di costruire convenzionato previsto dall'articolo 28-*bis* del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, qualora sia stata preceduta dalla delibera consiliare di approvazione della convenzione e la stessa sia stata sottoposta all'attenzione della citata conferenza di servizi.

21. La determinazione conclusiva dei lavori della conferenza di servizi sostituisce ogni autorizzazione o permesso comunque denominato necessario alla realizzazione del progetto e determina la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza del medesimo progetto.».

---

## Art. 24

### 24.1

CALANDRINI, DE CARLO

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5-*bis*. Per garantire una più efficace attuazione degli interventi previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, con riferimento ai piani di edilizia scolastica già approvati e successivamente confluiti nel PNRR, fino al completamento degli stessi è consentita agli enti locali interessati l'assunzione a tempo determinato di personale specificamente destinato a realizzare i progetti di cui hanno la diretta titolarità di attuazione, nei limiti del 5 per cento delle voci di costo del quadro economico del progetto. A tale onere si provvede con conseguente riduzione delle risorse di cui al Programma operativo complementare "Per la scuola. Competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 del Ministero dell'istruzione.».

## 24.2

CALANDRINI, DE CARLO

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5-bis. Per garantire una più efficace attuazione degli interventi previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, con riferimento ai piani di edilizia scolastica già approvati e successivamente confluiti nel PNRR, tutte le scadenze per l'aggiudicazione dei lavori sono fissate al 31 dicembre 2022.».

## 24.3

CALANDRINI, DE CARLO

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5-bis. Gli enti locali, che abbiano in essere contratti di appalto per interventi di edilizia scolastica, possono utilizzare i ribassi d'asta secondo quanto previsto dal principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, di cui al punto 5.4.10 dell'allegato 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, ovvero per far fronte all'aumento dei prezzi di materiali da costruzione, in deroga alle vigenti disposizioni che regolano i finanziamenti di tali interventi.».

# ORDINE DEL GIORNO

## G24.1

FREGOLENT

Il Senato,

premesso che:

le scuole paritarie saranno escluse dall'utilizzo dei cospicui fondi messi a disposizione dal PNRR sia riguardo all'edilizia scolastica che riguardo ai molteplici investimenti legati all'istruzione. Di conseguenza nei fatti si creeranno scuole di serie A e scuole di serie B, malgrado le scuole paritarie svolgano un servizio pubblico a tutti gli effetti e il riconoscimento della parità garantisca l'equiparazione dei diritti e dei doveri degli studenti, le medesime modalità di svolgimento degli esami di Stato, l'assolvimento dell'obbligo di

istruzione e l'abilitazione a rilasciare titoli di studio aventi lo stesso valore legale delle scuole statali;

le scuole paritarie infatti sono inserite nel sistema nazionale di istruzione che le impegna ad accogliere tutti gli alunni che ne accettino il progetto educativo e richiedano di iscriversi, compresi gli alunni e studenti con disabilità, per contribuire a realizzare la finalità di istruzione ed educazione che la Costituzione assegna alla scuola;

il principio costituzionale della libertà di educazione trova realizzazione sul territorio nazionale attraverso le scuole statali e non statali; l'articolo 33 della Costituzione consente, infatti, a enti e privati di istituire scuole e istituti di educazione definite non statali che a loro volta possono essere: paritarie (riconosciute ai sensi della legge 62 del 10 marzo 2000), non paritarie (decreto legge 250 del 5 dicembre 2005, convertito dalla legge 27 del 3 febbraio 2006), straniere (decreto del presidente della Repubblica 389 del 18 aprile 1994);

le scuole paritarie oggi educano il 35 per cento dei bambini e dei ragazzi in obbligo scolastico, molte di queste scuole, soprattutto con riguardo alla fascia 0-6, sono istituzioni senza fini di lucro che non potrebbero continuare ad esistere senza adeguato sostegno dallo Stato;

inoltre in diverse regioni le scuole paritarie, soprattutto nella fascia 0-6 si sostituiscono quasi completamente alla scuola pubblica, di fatto svolgendo una funzione essenziale a favore di famiglie e minori, laddove lo Stato nel corso del tempo ha investito poco o nulla;

l'emergenza pandemica ha messo a dura prova il sistema scuola che ha dovuto reinventarsi al fine di continuare a garantire ai propri alunni i diritti primari alla salute e all'istruzione: in tutti gli istituti, e dunque anche nelle scuole paritarie, si sono resi indispensabili interventi per migliorare le infrastrutture digitali, di edilizia leggera e non, per ottenere spazi che garantissero il necessario distanziamento interpersonale, nonché l'assunzione di nuovo personale per gestire le classi che si sono dovute smistare e le sanificazioni straordinarie e giornaliere assai più accurate del consueto;

a fronte di esborsi così importanti le scuole paritarie hanno dovuto rinunciare all'introito garantito dalle rette scolastiche che sono state spesso sospese o molto ridimensionate, durante i mesi del *lock down*, infatti, la crisi economica innescata dalla pandemia ha travolto moltissime famiglie che non sono più in grado di far fronte al pagamento di una retta scolastica,

impegna il Governo:

ad inserire fra i beneficiari dei fondi PNRR anche gli istituti scolastici paritari che provino di essersi dedicati a questa attività da almeno un decennio, vincolando l'erogazione dei fondi al mantenimento di questa finalità per almeno un ventennio;

ad includere le scuole paritarie fra i destinatari dei fondi che saranno messi a bando per realizzare progetti per la valorizzazione delle competenze cognitive e per gli altri aspetti legati all'istruzione.

---

## EMENDAMENTO

### Art. 27

#### 27.1

CALANDRINI, DE CARLO

*Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:*

«e-bis) articolo 64, al comma 2-*decies* è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I gestori di identità digitale abilitati da AgID garantiscono la gratuità del servizio di gestione dell'identità digitale (SPID) fornito ai privati."».

---

## ORDINI DEL GIORNO

#### G27.1

CATALFO

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, recante disposizioni urgenti per l'attua-

zione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose (AS 2483),

premesso che:

il Capo IV del Titolo II del decreto legge in esame reca disposizioni in materia di crisi d'impresa,

impegna il Governo:

a porre in essere appositi provvedimenti normativi volti a prevedere, nell'ambito del programma di Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori, al fine di permettere l'accesso ai servizi di *outplacement* per la ricollocazione professionale di cui all'articolo 2, comma lettera *d*), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, una spesa di 30 milioni di euro per il 2022, destinati all'attivazione di servizi per la ricollocazione professionale dei lavoratori dipendenti di aziende che siano state poste in procedura fallimentare o in amministrazione straordinaria o dei lavoratori che siano stati collocati in cassa integrazione guadagni per cessazione dell'attività ai sensi dell'articolo 44 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130.

---

## G27.2

MANTOVANI, TONINELLI, GARRUTI, PERILLI, SANTANGELO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose» (AS 2483),

premesso che:

l'articolo 27 del provvedimento in esame reca alcune misure in materia di semplificazione e rafforzamento dei servizi digitali delle pubbliche amministrazioni;

il Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) rappresenta la più importante occasione di sviluppo e crescita per il nostro Paese, ma più in generale per l'Europa, dal dopoguerra ad oggi, e avrà un impatto significativo sulle prossime generazioni;

data la rilevanza di tale Piano, è fondamentale garantire il più ampio accesso alle informazioni, dando pienamente attuazione alla definizione di «dato aperto», come contenuta nell'articolo 1, comma i, lettera 1-*ter*), del decreto legislativo n. 82 del 2005, secondo il quale sono dati di tipo aperto, quelli che sono disponibili secondo i termini di una licenza o di una previsione



normativa che ne permetta l'utilizzo da parte di chiunque, anche per finalità commerciali, in formato disaggregato; sono accessibili attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ivi comprese le reti telematiche pubbliche e private, in formati aperti ai sensi della lettera 1-*bis*); sono adatti all'utilizzo automatico da parte di programmi per elaboratori e sono provvisti dei relativi metadati; sono resi disponibili gratuitamente attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ivi comprese le reti telematiche pubbliche e private, oppure sono resi disponibili ai costi marginali sostenuti per la loro riproduzione e divulgazione salvo quanto previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36;

considerato inoltre che:

il Codice dell'amministrazione digitale, all'articolo 50, prevede che «i dati delle pubbliche amministrazioni sono formati, raccolti, conservati, resi disponibili e accessibili con l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione che ne consentano la fruizione e riutilizzazione, alle condizioni fissate dall'ordinamento, da parte delle altre pubbliche amministrazioni e dai privati» e tale generale conoscibilità nei dati pubblici incontra i soli limiti previsti dalle leggi e dai regolamenti e dalle norme in materia di protezione dei dati personali;

è, quindi, necessario che i dati relativi ai progetti del Pnrr ma, più in generale, tutti quelli afferenti le attività connesse alle attività della pubblica amministrazione, siano in formato aperto, disaggregato ed interoperabile,

impegna il Governo:

- ad introdurre strumenti ulteriori rispetto a quelli attualmente previsti a legislazione vigente, al fine di garantire una ancora più ampia trasparenza delle azioni delle amministrazioni necessarie all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e, quindi, la trasparenza di tutti gli atti, in modo tale da permettere il monitoraggio delle misure legate al PNRR, in particolare di quelle tese a fornire una effettiva rendicontazione dell'operato, mediante la condivisione dei dati in formato aperto ed attualmente in possesso delle varie pubbliche amministrazioni e degli organi di governo;

- ad apportare ogni opportuna iniziativa finalizzata a sostenere le pubbliche amministrazioni nel processo di apertura del patrimonio informativo pubblico, attraverso un più cospicuo reclutamento di esperti, una più specifica formazione del personale già presente, la previsione di specifici obiettivi premiali nelle performance dirigenziali e l'adeguamento dei sistemi informativi.

## EMENDAMENTI

### Art. 31

#### 31.1

CALANDRINI, DE CARLO

*Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:*

«0a) all'articolo 1, comma 2, terzo periodo, le parole: "per non più di una volta", sono sostituite dalle seguenti: "per non più di due volte"».

---

#### 31.2

CALANDRINI, DE CARLO

*Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:*

«0a) all'articolo 1, comma 1, dopo le parole: "le amministrazioni titolari di interventi previsti nel PNR", sono inserite le seguenti: "compresi le regioni e gli enti locali"».

---

#### 31.3

CALANDRINI, DE CARLO

*Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

«b-bis) all'articolo 3-ter, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1-bis. Gli enti locali titolari degli interventi previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza e nel Piano complementare possono comunque procedere alle assunzioni di personale a tempo determinato necessarie nel limite del 5 per cento degli importi che saranno previsti dalle corrispondenti voci di costo del quadro economico del progetto".».

---

## Art. 33

### 33.1

CALANDRINI, DE CARLO

*Al comma 1, sostituire le parole: «le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, denominato "Nucleo PNRR Stato Regioni"», con le seguenti: «le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, ANCI ed UPI, denominato "Nucleo PNRR Stato - Autonomie territoriali."».*

*Conseguentemente:*

a) *al comma 3, lettera b), dopo le parole: «Provincia Autonoma», aggiungere le seguenti: «ANCI e UPI»;*

b) *al comma 3, lettera c), dopo le parole: «con particolare riferimento» aggiungere le seguenti: «alle iniziative delle province e delle città metropolitane a supporto dei progetti del PNRR degli enti locali del loro territorio»;*

c) *sostituire la rubrica con la seguente: «Istituzione del Nucleo PNRR Stato - Autonomie territoriali».*

### 33.2

CALANDRINI, DE CARLO

*Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

*«8-bis. All'articolo 1, comma 4, della legge 17 maggio 1999, n. 144, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I componenti estranei alla pubblica amministrazione, se dipendenti di società a totale capitale pubblico, anche in deroga ai rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro, sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio dalla data del provvedimento di conferimento dell'incarico e per tutto il periodo di svolgimento dello stesso."».*

## ORDINE DEL GIORNO

### G33.1

ALESSANDRINI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose, Atto Senato 2483,

premessi che:

il provvedimento in esame definisce misure urgenti finalizzate alla realizzazione degli obiettivi del Piano Nazionale Ripresa e Resilienza;

con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo Unico degli enti locali, viene istituito, all'articolo 243 ter, un Fondo di rotazione denominato: «Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali» per il risanamento finanziario per gli enti locali deficitari o dissestati e che hanno deliberato la procedura di riequilibrio;

il decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, stabilisce misure finanziarie urgenti a sostegno degli enti territoriali e il territorio. In particolare, il comma 1 dell'articolo 14, identifica un piano di ammortamento per la restituzione delle anticipazioni ricevute, in un periodo massimo di venti anni a decorrere dall'anno successivo a quello in cui è stata erogata l'anticipazione;

considerato che:

la crisi economica derivante dall'epidemia da Covid 19 ha impattato notevolmente sugli enti già in crisi finanziaria, che rischiano di veder precipitare ulteriormente la propria condizione dall'aggravarsi degli oneri a carico del bilancio comunale per la minore capacità di incasso delle entrate comunali;

si ritiene fondamentale introdurre delle misure tese a supportare gli enti locali in fase di riequilibrio finanziario, affinché le difficoltà economiche non inficino l'efficienza degli interventi e la realizzazione degli obiettivi programmati dalle regioni e gli enti locali connessi al Piano,

impegna il Governo:

a modificare l'articolo 14, comma 1 del decreto legge 24 giugno 2016, n. 113 prevedendo che i termini temporali per la restituzione dell'anticipazione ricevuta decorrano dal secondo anno successivo a quello in cui viene l'anticipazione è stata erogata.

## EMENDAMENTI

### Art. 34

#### 34.0.1

#### PACIFICO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 34-bis.

*(Tutele per i pubblici dipendenti in situazione di fragilità)*

1. Tutti i dipendenti pubblici di molo in servizio a tempo interminato, anche se titolari di una pensione di invalidità, compresa quella erogata ai sensi dell'art. 64 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 Dicembre 1973, n. 1092, che cessano dal servizio per raggiunti limiti di età e, in tale ultimo impiego, non hanno maturato il periodo contributivo di venti anni, hanno diritto ad essere trattenuti in servizio, anche in deroga alle previsioni normative dei singoli ordinamenti, sino al raggiungimento del periodo di contribuzione previdenziale utile al riconoscimento del trattamento di pensione e, comunque, non oltre il compimento del settantacinquesimo anno di età.

2. L'istanza di trattenimento in servizio deve essere presentata, a pena di decadenza, non oltre sei mesi antecedenti alla data prevista per la cessazione del servizio.

3. I dipendenti pubblici di cui al comma 1, che al momento dell'entrata in vigore della presente Legge, residuano di un periodo di servizio inferiore a sei mesi, possono presentare l'istanza di trattenimento sino alla data prevista per la cessazione dal servizio.

4. Dall'attuazione della presente norma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'attuazione del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».

## **Art. 37**

### **37.1**

CALANDRINI, DE CARLO

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

*alla lettera a) sostituire la parola: «dodici» con la seguente: «tredici».*

---

## **ORDINE DEL GIORNO**

### **Art. 38-bis**

#### **G38-bis.1**

DORIA, LUNESU, TESTOR, TOSATO

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose;

premesso che:

l'articolo 38-bis, rubricato «Disposizioni in materia di formazione continua in medicina», sancisce che per il professionista sanitario che non raggiunge il 70 per cento dei crediti richiesti nel triennio di formazione continua non valgono le polizze stipulate contro la responsabilità civile;

il riferimento è alle polizze per la responsabilità civile verso terzi e per la responsabilità civile verso prestatori d'opera, che devono essere sottoscritte obbligatoriamente dalle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private in base alla legge «Gelli» sulla responsabilità professionale, nonché per i professionisti sanitari che operino privatamente al di fuori delle strutture o all'interno di esse in regime di libera professione, nonché per i medici dipendenti in strutture sanitarie pubbliche e private limitatamente alla colpa grave;

il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense, 16 luglio 2014, n. 6, all'articolo 15, rubricato esenzioni ed esoneri, prevede, tra le varie ipotesi, che siano esentati dall'obbligo di formazione continua i docenti di ruolo e i ricercatori confermati delle università in materie giuridiche;

ritenendo che la ratio dell'esonero sia applicabile anche nell'ambito medico, si ritiene necessario evitare che si perpetrino delle in giustificate discriminazioni tra (categorie) ordini professionali,

Impegna al governo:

ad esplicitare, anche al fine di evitare inutili e depauperanti contenziosi avverso le amministrazioni sanitarie di riferimento, le categorie esentate dall'obbligo di formazione continua, con particolare riferimento ai docenti e ricercatori confermati dalle università in materie mediche, sanitarie e socio-sanitarie, le cui competenze in materia sono, in forza dell'attività svolta, già possedute.

---

## EMENDAMENTI

### Art. 41

#### 41.1

CALANDRINI, DE CARLO

*Al comma 1, lettera b), capoverso «comma 10-bis», sopprimere l'ultimo periodo.*

---

### Art. 42

#### 42.1

CALANDRINI, DE CARLO

*Al comma 1, lettera b), ottavo periodo, dopo le parole: «propone al Presidente del Consiglio dei ministri le opportune iniziative» aggiungere le seguenti: «ai fini dell'esercizio dei poteri sostitutivi».*

*Conseguentemente, al comma 1, lettera b), sopprimere il nono periodo.*

## **42.2**

CALANDRINI, DE CARLO

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

«1-*bis*. Al fine di sviluppare programmi e interventi volti alla realizzazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 2, lettera e), numero 1), del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101 conformemente alle previsioni indicate nella Misura Missione 6 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, è promosso prioritariamente per la città di Taranto, o comunque nelle città ove persistano gravi criticità dovute alla qualità dell'aria, un piano triennale per lo sviluppo di programmi di ricerca e innovazione, nonché iniziative sperimentali volte alle misure d'intervento per il risanamento della qualità dell'aria.

1-*ter*. In relazione alle finalità di cui al comma precedente, sono altresì promosse, per il triennio 2022-2024, tutte le iniziative di sviluppo, integrazione e ricerca delle cure oncologiche pediatriche.

1-*quater*. Agli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 1-*bis* nella misura di 60 milioni di euro all'anno per l'anno 2022, 2023, e 2024 e 1-*ter*, nella misura di 50 milioni di euro all'anno per l'anno 2022, 2023, e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera i), rispettivamente numeri 1) e 2), del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101».



— 57 —

## **Art. 45**

### **45.1**

CALANDRINI, DE CARLO

*Al comma 1, dopo il capoverso «comma 16» inserire il seguente:*

«16-bis. La compensazione si considera perfezionata, al fine della regolarità contributiva, con l'effettuazione della trattenuta da parte dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura o degli altri organismi pagatori».

## **Art. 47**

### **47.1**

CALANDRINI, DE CARLO

*Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:*

«c-bis) dopo il comma 7, è aggiunto il seguente:

"7-bis. In caso di revoca del controllo giudiziario di cui al presente articolo, chi ha la proprietà, l'uso o l'amministrazione dei beni e delle aziende di cui al comma 1 ha diritto al rimborso dei compensi percepiti dall'amministratore giudiziario. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 315 del codice di procedura penale."».

### **47.2**

CALANDRINI, DE CARLO

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Dopo l'articolo 28 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è aggiunto il seguente:

"Art. 28-bis. - 1. Nei casi di revocazione o annullamento definitivo a seguito di gravame dei provvedimenti di prevenzione di cui al presente Titolo, al proposto è dovuto il risarcimento del danno subito.

2. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 315 del codice di procedura penale"».

---

## Art. 48

### 48.1

CALANDRINI, DE CARLO

*Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso «comma 2-bis», sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «La procedura di contraddittorio si conclude entro trenta giorni dalla data di ricezione della predetta comunicazione».*

### 48.2

CALANDRINI, DE CARLO

*Al comma 1, lettera a), numero 2), sostituire il capoverso «comma 2-quater» con il seguente:*

*«2-quater. Nel periodo tra la ricezione della comunicazione di cui al comma 2-bis e la conclusione della procedura in contraddittorio, è vietato, a pena di nullità, il compimento di atti, quali il cambiamento di sede, di denominazione, della ragione o dell'oggetto sociale, della composizione degli organi di amministrazione, direzione e vigilanza, la sostituzione degli organi sociali, della rappresentanza legale della società nonché della titolarità delle imprese individuali ovvero delle quote societarie, il compimento di fusioni o altre trasformazioni o comunque qualsiasi variazione dell'assetto sociale, organizzativo, gestionale e patrimoniale della società e imprese interessate dai tentativi di infiltrazione mafiosa, qualora effettuati allo scopo di eludere l'applicazione del presente articolo o risultino comunque privi di ragioni economicamente apprezzabili che ne giustifichino l'adozione. Gli atti di cui al periodo precedente, qualora adottati, sono oggetto di valutazione ai fini dell'adozione dell'informazione interdittiva antimafia».*

**48.3**

CALANDRINI, DE CARLO

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-*bis*. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* all'articolo 83, il comma 3-*bis* è sostituito dal seguente:

"3-*bis*. La documentazione di cui al comma 1 è sempre acquisita nelle ipotesi di concessione di terreni agricoli demaniali Al relativo adempimento provvede direttamente l'ente concedente.";

*b)* all'articolo 91, il comma 1-*bis* è sostituito dal seguente:

"1-*bis*. L'informazione di cui al comma 1 è sempre acquisita nelle ipotesi di concessione di terreni agricoli demaniali Al relativo adempimento provvede direttamente l'ente concedente".».

## **1.3. Trattazione in Commissione**

## 1.3.1. Sedute

---

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge  
Atto Senato n. 2483  
**XVIII Legislatura**

---

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose

---

Trattazione in Commissione

### **Sedute di Commissione primaria**

Seduta

5<sup>a</sup> Commissione permanente (Bilancio) in sede referente

[N. 498 \(ant.\)](#)

22 dicembre 2021

[N. 499 \(pom.\)](#)

22 dicembre 2021

## **1.3.2. Resoconti sommari**

## **1.3.2.1. 5<sup>^</sup> Commissione permanente (Bilancio)**

## 1.3.2.1.1. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 498 (ant.) del 22/12/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**BILANCIO (5ª)**  
**MERCOLEDÌ 22 DICEMBRE 2021**  
**498ª Seduta (antimeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
[PESCO](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessandra Sartore.*

*La seduta inizia alle ore 10,15.*

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto legislativo recante istituzione dell'assegno unico e universale per i figli a carico ( [n. 333](#) )**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1, 2 e 5 della legge 1° aprile 2021, n. 46. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con presupposto ed osservazione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 15 dicembre.

La relatrice CONZATTI illustra una proposta di parere non ostativo con un presupposto e una osservazione, pubblicata in allegato al resoconto di seduta.

La sottosegretaria SARTORE esprime un avviso conforme alla relatrice.

Non essendovi richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta di parere avanzata dalla relatrice.

*IN SEDE REFERENTE*

**[\(2483\)](#) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose**, approvato dalla Camera dei deputati  
(Esame e rinvio)

Il relatore [Marco PELLEGRINI](#) (M5S) dà conto del provvedimento in titolo, sottolineando che il



decreto-legge, composto inizialmente di 51 articoli, a seguito delle modifiche introdotte dalla Camera dei deputati, risulta ora composto di 96 articoli, suddivisi in quattro Titoli.

Il Titolo I, composto dagli articoli da 1 a 15, reca misure urgenti finalizzate alla realizzazione degli obiettivi del PNRR per il 2021 e si compone di sei Capi.

Il Capo I, dall'articolo 1 all'articolo 4, detta disposizioni in materia di turismo. L'articolo 1 attribuisce alle imprese del settore turistico, ricettivo, fieristico e congressuale un credito di imposta e un contributo a fondo perduto. L'articolo 2, utilizzando i fondi previsti dal PNRR, istituisce, nell'ambito del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, una Sezione speciale turismo per la concessione di garanzie alle imprese alberghiere, alle strutture agrituristiche, alle strutture ricettive all'aria aperta, alle imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale, compresi gli stabilimenti balneari, i complessi termali, i porti turistici e i parchi tematici. L'articolo 3 prevede contributi alla spesa per gli interventi di riqualificazione energetica, sostenibilità ambientale e innovazione digitale. L'articolo 3-*bis* modifica le modalità di rifinanziamento del Fondo turismo. L'articolo 4 attribuisce ad agenzie viaggi e a tour operator un credito d'imposta nella misura del 50 per cento dei costi sostenuti per investimenti e attività di sviluppo digitale.

Il Capo II, che va dall'articolo 5 all'articolo 6-*quater*, detta disposizioni in materia di infrastrutture ferroviarie, edilizia giudiziaria e opere pubbliche. L'articolo 5 modifica le procedure di approvazione del contratto di programma tra il Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili e RFI. L'articolo 6 detta norme volte ad accelerare i tempi di realizzazione delle infrastrutture ferroviarie e all'edilizia giudiziaria. L'articolo 6-*bis* introduce alcune disposizioni volte a promuovere la massima partecipazione ai bandi di assegnazione delle risorse destinate alla realizzazione di opere pubbliche. L'articolo 6-*ter* riscrive la disciplina sugli effetti della pubblicazione degli avvisi relativi alle procedure negoziate per gli investimenti finanziati con le risorse previste dal PNRR, dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea. L'articolo 6-*quater* riguarda i compensi dei collegi consultivi tecnici delle stazioni appaltanti.

Il Capo III, composto solo dall'articolo 7, detta disposizioni in materia di innovazione tecnologica e transizione digitale.

Il Capo IV, articoli dall'8 al 10-*bis*, detta disposizioni relative alle procedure di spesa e controllo parlamentare. Si segnala in particolare che l'articolo 9-*bis* detta norme volte a rafforzare il ruolo di controllo del Parlamento nel processo di attuazione e valutazione delle spese del PNRR.

Il Capo V detta disposizioni in materia di zone economiche speciali (ZES) prevedendo, all'articolo 11, lo sportello unico digitale per la presentazione dei progetti di nuove attività nelle Zone economiche speciali (ZES), nonché semplificazioni procedurali e per la risoluzione delle controversie nei casi di opposizione delle amministrazioni interessate nell'ambito della conferenza dei servizi.

Il Capo VI (articoli 12-15) detta disposizioni in materia di università e ricerca. L'articolo 12 semplifica i requisiti di eleggibilità per l'accesso, da parte degli studenti universitari e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM). L'articolo 13 autorizza il Ministero dell'università e della ricerca ad acquisire, attraverso l'attivazione delle convenzioni previste dal Programma di gare strategiche ICT di Consip, servizi professionali di assistenza tecnica per la trasformazione digitale, il data *management*, la definizione di strategie e soluzioni per il *cloud* e per la *cyber*-sicurezza. L'articolo 14 stabilisce, in attuazione degli obiettivi previsti dal PNRR, che una parte dei crediti formativi universitari (CFU) può essere riservata ad attività affini o integrative, comunque relative a settori scientifico-disciplinari (SSD) o ad ambiti disciplinari non previsti per le attività di base o per le attività caratterizzanti del corso di studi. L'articolo 15 interviene sulla disciplina in materia di realizzazione di alloggi e residenze per gli studenti universitari, con l'obiettivo di semplificare le procedure e di favorire il rispetto di elevati standard ambientali.

Il Titolo II, composto dagli articoli da 16 a 40, reca ulteriori misure urgenti finalizzate alla realizzazione degli obiettivi del PNRR e si compone di cinque Capi.

Il Capo I (articoli 16 - 19-*ter*) detta disposizioni in materia di ambiente. L'articolo 16 reca varie norme in materia di risorse idriche. L'articolo 16-*bis* proroga di due anni l'affidamento del servizio idrico integrato alla società Acquedotto pugliese Spa. L'articolo 16-*ter* prevede una disciplina di

accompagnamento all'apertura del mercato per i clienti domestici con riferimento alla fornitura di energia elettrica. L'articolo 17 prevede l'adozione, da parte del Ministro della transizione ecologica, di un Piano d'azione per la riqualificazione dei siti inquinati orfani, attuativo delle previsioni del PNRR. L'articolo 17-*bis* prevede l'emanazione di decreti del Ministro della transizione ecologica per la ricognizione e la ripermetrazione dei siti contaminati attualmente classificati di interesse nazionale (SIN). L'articolo 18 prevede una serie di modifiche alla disciplina della valutazione ambientale strategica (VAS). L'articolo 18-*bis* reca modifiche alla disciplina del Commissario straordinario unico per la progettazione, l'affidamento e la realizzazione degli interventi necessari all'adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione. L'articolo 19 reca disposizioni in materia di obblighi dei produttori relativamente alla gestione del fine vita degli impianti fotovoltaici. L'articolo 19-*bis* modifica la disciplina degli impianti a fonti rinnovabili beneficiari di incentivi più risalenti (Certificati Verdi, Tariffe Onnicomprensive e tariffe premio). L'articolo 19-*ter* disciplina le sanzioni amministrative per la violazione dell'obbligo, da parte di commercianti e professionisti, di accettare pagamenti con carte di debito o di credito precisando che la sanzione è applicabile in caso di rifiuto del pagamento di qualsiasi importo.

Il Capo II (articoli 20-23) detta disposizioni in materia di efficientamento energetico, rigenerazione urbana, mobilità sostenibile, messa in sicurezza degli edifici e del territorio e di coesione territoriale. L'articolo 20 introduce norme relative all'attribuzione di contributi statali ai comuni, in materia di efficientamento energetico, mobilità sostenibile, rigenerazione urbana e messa in sicurezza e valorizzazione del territorio. L'articolo 20-*bis* detta norme volte alla semplificazione e accelerazione degli interventi per la ricostruzione e il rilancio dei territori interessati dagli eventi sismici del 2009, avvenuti in Abruzzo. L'articolo 21 dispone l'assegnazione di risorse alle città metropolitane. L'articolo 22 disciplina l'assegnazione delle risorse previste dal PNRR per l'attuazione di nuovi interventi pubblici volti a fronteggiare il rischio di alluvione e il rischio idrogeologico. L'articolo 23 consente l'utilizzo delle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) del ciclo di programmazione 2021-2027 anche per il completamento degli interventi in corso previsti dalla precedente programmazione 2014-2020.

Il Capo III del Titolo II detta disposizioni in materia di scuole innovative, progetti di rilevante interesse nazionale e mobilità dei docenti universitari. L'articolo 24 demanda al Ministero dell'Istruzione il compito di indire un concorso di progettazione per la costruzione di scuole innovative dal punto di vista architettonico e strutturale. L'articolo 24-*bis* stabilisce che, a partire dall'anno scolastico 2025/2026, nelle scuole di ogni ordine e grado si prosegua lo sviluppo delle competenze digitali. L'articolo 25 prevede la possibilità di destinare le risorse relative al finanziamento, nel 2021, del nuovo programma per lo sviluppo di progetti di rilevante interesse nazionale allo scorrimento delle graduatorie del bando PRIN 2020. L'articolo 25-*bis* reca disposizioni relative alle attività della ricerca svolte dalle società a partecipazione pubblica e dagli enti pubblici di ricerca per la realizzazione degli interventi compresi nel quadro di attuazione del PNRR. L'articolo 25-*ter* stanziava 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e un milione di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 per l'avvio e il primo sviluppo di progetti di ricerca ed alta formazione nella regione mediorientale, quale *legacy* della partecipazione italiana ad Expo 2020 a Dubai. L'articolo 26 reca disposizioni in materia di chiamata diretta nelle università e di mobilità dei professori universitari e dei ricercatori.

Il Capo IV (articoli da 27 a 30) detta disposizioni in materia di servizi digitali. L'articolo 27 reca misure in materia di digitalizzazione dei servizi delle pubbliche amministrazioni. L'articolo 28 prevede che le camere di commercio assicurino alle imprese un servizio di collegamento telematico con la Piattaforma digitale nazionale dati. L'articolo 28-*bis* dispone che le amministrazioni pubbliche possano erogare benefici economici a favore di persone fisiche o giuridiche, destinati a specifici acquisti da effettuarsi mediante terminali di pagamento, mediante l'utilizzo della piattaforma tecnologica per l'interconnessione e l'interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni e i prestatori di servizi di pagamento abilitati. L'articolo 29 istituisce il Fondo per la Repubblica digitale. L'articolo 30 detta norme volte ad accelerare il conseguimento degli obiettivi del PNRR relativi alla digitalizzazione della logistica, semplificando il quadro delle convenzioni in essere. L'articolo 30-*bis* modifica la disciplina

delle spedizioni contenuta nel codice civile. Gli articoli dal 30-*bis* al 30-*sexies* integrano la disciplina relativa alla procedura della composizione negoziata per la soluzione della crisi di impresa.

Il Capo V (articoli da 31 a 40-*bis*) detta disposizioni in materia di personale e organizzazione delle pubbliche amministrazioni e servizio civile. L'articolo 31 dispone che i professionisti assunti a tempo determinato per l'attuazione dei progetti previsti dal PNRR non sono tenuti alla cancellazione dall'albo, collegio o ordine professionale di appartenenza e possono mantenere l'iscrizione agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria. L'articolo 31-*ter* reca norme per il potenziamento amministrativo del Ministero dell'Università. L'articolo 32 reca disposizioni finalizzate all'ampliamento del novero dei soggetti istituzionali che possono fare parte dell'associazione Formez PA. L'articolo 33 istituisce presso il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei Ministri il Nucleo per il coordinamento delle iniziative di ripresa e resilienza tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, denominato "Nucleo PNRR Stato-Regioni". L'articolo 34 assegna al Ministero della Transizione digitale, per gli anni 2022-2023, un contingente di personale fino a 152 unità. L'articolo 34-*bis* autorizza l'assunzione di 100 unità di personale a contratto delle rappresentanze diplomatiche, degli istituti italiani di cultura e delle delegazioni diplomatiche speciali. L'articolo 34-*ter* autorizza il Ministro del lavoro e delle politiche sociali ad assumere un ulteriore contingente di 10 unità di personale non dirigenziale con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato. L'articolo 35 reca disposizioni concernenti l'organizzazione del Ministero della Giustizia. L'articolo 35-*bis* prevede che i capi degli uffici giudiziari, entro il 31 gennaio di ogni anno, debbano redigere un programma per la gestione anche dei procedimenti penali pendenti. L'articolo 35-*ter* prevede specifici obblighi di formazione per i magistrati ordinari che si occupano di procedure concorsuali. L'articolo 36 detta alcune disposizioni per il potenziamento della dotazione organica dell'Unità per la semplificazione e la qualità della regolazione, già incardinata presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. L'articolo 36-*bis* innalza a tre senatori e tre deputati il numero dei rappresentanti del Parlamento che fanno parte del tavolo istituzionale avente il compito di coordinare le iniziative e la realizzazione degli interventi e delle opere necessari allo svolgimento del Giubileo della Chiesa cattolica previsto per l'anno 2025. L'articolo 36-*ter*, introdotto nel corso dell'esame in Commissione, modifica il decreto--legge n. 77 del 2021 in materia di *governance* del PNRR per la parte relativa al coordinamento tra organi centrali e regioni. L'articolo 37 integra la composizione della Commissione tecnica per i fabbisogni standard al fine di ricompredervi anche un delegato del Ministero per il Sud e la coesione territoriale. L'articolo 38 dispone la proroga, entro il termine massimo del 28 febbraio 2022, in attesa della riorganizzazione dell'Aifa diretta all'attuazione degli investimenti previsti dal PNRR, dei componenti della Commissione consultiva tecnico-scientifica per la valutazione dei farmaci e del Comitato prezzi e rimborso, già scaduti il 4 novembre 2021. L'articolo 38-*bis* prevede, a partire dal triennio formativo 2023-2025, che l'efficacia delle polizze assicurative alla cui stipula sono tenute le strutture sanitarie sociosanitarie pubbliche e private per danni cagionati dal personale a qualunque titolo, sia condizionata all'assolvimento, in misura non inferiore al 70 per cento, dell'obbligo formativo individuale dell'ultimo triennio utile. L'articolo 38-*ter* dispone che, per l'attuazione dei programmi di competenza del Ministero della Salute ricompresi nel PNRR, il Ministro promuova e stipuli appositi contratti istituzionali di sviluppo e ne coordini la successiva attuazione. L'articolo 38-*quater* interviene sulla disciplina relativa all'innovatività terapeutica, con l'obiettivo di rendere disponibili in tempi certi i farmaci innovativi per le malattie rare su tutto il territorio nazionale. L'articolo 38-*quinquies* prevede che, con decreto del Ministro della Salute, vengano definiti i criteri e le modalità per l'introduzione di un sistema di valutazione volto al potenziamento della ricerca biomedica, in relazione ai progetti nel campo delle malattie rare, dei tumori rari e delle malattie altamente invalidanti. L'articolo 39 limita la possibilità di conferire l'incarico di Inviato speciale per il cambiamento climatico esclusivamente ai soli dipendenti di amministrazioni pubbliche. L'articolo 40 semplifica il procedimento di programmazione del sistema del servizio civile universale. L'articolo 40-*bis*, introdotto nel corso dell'esame in Commissione, detta disposizioni relative al personale che presta assistenza tecnica presso le sedi territoriali delle regioni per il funzionamento del reddito di cittadinanza. Il Titolo III, composto dagli articoli da 41 a 46-*bis*, reca disposizioni in materia di

gestioni commissariali, imprese agricole e sport. L'articolo 41 interviene sulla normativa che disciplina la nomina e le funzioni del commissario straordinario per la bonifica ambientale e la rigenerazione urbana dell'area di rilevante interesse nazionale Bagnoli-Coroglio. L'articolo 42 detta norme volte a rafforzare i poteri del commissario straordinario per l'attuazione degli interventi di risanamento ambientale e riqualificazione del territorio della città di Taranto. L'articolo 43 detta norme volte a potenziare la struttura del commissario unico per la bonifica delle discariche abusive. L'articolo 43-*bis* incrementa il Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate del 2016 e 2017. L'articolo 43-*ter* stabilisce che il credito d'imposta riconosciuto agli investimenti effettuati per l'acquisizione dei beni strumentali nuovi dalle imprese situate nei comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016, si applichi nel rispetto dei limiti e delle condizioni della comunicazione della Commissione europea. L'articolo 43-*quater* modifica la disciplina relativa all'azione commissariale di risanamento del Servizio sanitario della regione Calabria. L'articolo 44 autorizza l'utilizzo del fondo già istituito per indennizzare i titolari di biglietti e voucher non utilizzati, emessi da Alitalia in conseguenza delle misure di contenimento previste per l'emergenza epidemiologica da COVID-19, anche per il rimborso di biglietti o voucher emessi non connessi con l'emergenza epidemiologica da COVID-19. L'articolo 44-*bis* detta norme volte ad accelerare la chiusura della procedura della gestione commissariale di liquidazione della società Expo 2015. L'articolo 45 dispone alcune modificazioni alla vigente disciplina che autorizza gli organismi pagatori a compensare gli aiuti comunitari con i contributi previdenziali dovuti dall'impresa agricola beneficiaria, già scaduti alla data del pagamento degli aiuti medesimi. L'articolo 46 riconosce a Sport e Salute SpA, per l'anno 2021, un contributo di 27,2 milioni di euro, destinato al finanziamento delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva, dei gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato e delle associazioni benemerite. L'articolo 46-*bis* destina alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate, agli enti di promozione sportiva, ai gruppi sportivi militari e ai corpi civili dello Stato e alle associazioni benemerite una quota non inferiore al cinquanta per cento del fondo per il potenziamento dell'attività sportiva di base.

Il Titolo IV, composto dagli articoli da 47 a 49, reca disposizioni in materia di investimenti e rafforzamento del sistema di prevenzione antimafia. L'articolo 47 modifica l'articolo 34-*bis* del codice antimafia, in tema di controllo giudiziario delle aziende che abbiano occasionalmente agevolato indiziati di appartenere ad associazioni criminali. L'articolo 48 introduce il contraddittorio endoprocedimentale in materia di informazione antimafia. L'articolo 48-*bis* modifica il codice antimafia prevedendo che, nel caso di elargizione di fondi europei legata al possesso di terreni agricoli a qualunque titolo acquisiti, sia la documentazione antimafia che l'informazione antimafia debbano essere richieste nel caso in cui l'importo dei fondi sia superiore a 25.000 euro. L'articolo 49 introduce nel codice antimafia la previsione di misure amministrative di prevenzione collaborativa, applicabili in alternativa all'interdittiva antimafia allorquando i tentativi di infiltrazione mafiosa siano riconducibili a situazioni di agevolazione occasionale. L'articolo 49-*bis* introduce uno specifico obbligo di comunicazione nel caso di cambiamento della sede del soggetto sottoposto a verifica per il rilascio della comunicazione antimafia. L'articolo 50 prevede, in particolare, che non possano essere espropriati dall'agente della riscossione i beni assolutamente impignorabili ai sensi del codice di procedura civile; modifica, inoltre, la composizione del tavolo tecnico permanente per la fatturazione elettronica. L'articolo 51 autorizza il MEF ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni contenute nel decreto-legge in esame. L'articolo 51-*bis*, introdotto durante l'esame in Commissione, inserisce nel testo la cosiddetta clausola di salvaguardia per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano. Infine, l'articolo 52 dispone che il decreto-legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Per approfondimenti, rinvia al Dossier dei Servizi studi del Senato e della Camera dei deputati n. 471/2, nonché alla Nota n. 281 del Servizio del bilancio.

La sottosegretaria SARTORE consegna la relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17,

comma 8 della legge di contabilità, verificata positivamente.

Il presidente [PESCO](#) fa presente la necessità di organizzare la tempistica di esame del provvedimento, anche sulla base delle determinazioni che saranno assunte dalla Conferenza dei Presidenti di Gruppo.

Tenuto conto che, presumibilmente, il decreto legge potrebbe essere esaminato dall'Assemblea già nel pomeriggio, prospetta di fissare per le ore 13 odierne il termine di presentazione degli emendamenti e degli ordini del giorno.

Il senatore [DE CARLO](#) (*FdI*), pur comprendendo l'imbarazzo delle forze di maggioranza, stigmatizza fortemente l'assurda compressione dei tempi di esame di importanti provvedimenti, con conseguente lesione dei diritti della minoranza.

Ritiene in particolare assurdo che, in questo momento, siano contestualmente in corso la seduta della Commissione bilancio sull'esame del decreto legge sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, la seduta dell'Assemblea per la discussione generale sul disegno di legge di bilancio e la Conferenza dei Presidenti di Gruppo.

Fa quindi presente che la proposta del Gruppo di Fratelli d'Italia è di fissare il termine di presentazione degli emendamenti per la giornata del 28 dicembre, ritenendo doveroso che il Senato esamini in maniera ponderata un provvedimento di tale importanza, utilizzando anche le giornate tra Natale e Capodanno.

Reputa infine che i parlamentari del MoVimento 5 Stelle abbiano tradito i propri ideali iniziali, ricorrendo sistematicamente a pratiche lesive della democrazia parlamentare.

Il senatore [SACCONE](#) (*FIBP-UDC*), pur comprendendo la legittima irritazione del senatore De Carlo, ricorda come il Paese stia vivendo in un'epoca del tutto anomala, nella quale risulta inevitabile assistere ad alterazioni della fisiologica dinamica parlamentare.

Tuttavia, è necessario assicurare in tempi brevi un ritorno alla dialettica ordinaria. In caso contrario, i parlamentari si troveranno, a seconda della contingente collocazione in maggioranza o in minoranza, a rivestire ruoli sempre più ingessati, rinunciando all'effettivo esercizio delle proprie prerogative.

Indica poi l'equilibrio trovato sulla legge di bilancio, grazie alla corretta collaborazione tra maggioranza e opposizione, come un modello da seguire.

Il relatore [Marco PELLEGRINI](#) (*M5S*) respinge nettamente le accuse formulate dal senatore De Carlo, rammentando come il MoVimento 5 Stelle abbia sempre tenuto una condotta rispettosa di tutte le altre forze politiche.

Si associa infine alle argomentazioni svolte dal senatore Saccone, sottolineando che, nel corso dell'esame della legge di bilancio, il Gruppo di Fratelli d'Italia ha ottenuto l'approvazione di numerose proposte emendative, anche oltre il proprio peso politico.

Il senatore [DE CARLO](#) (*FdI*) manifesta preliminarmente un grande rispetto nei confronti dell'elettorato del MoVimento 5 Stelle.

Tuttavia, rivendica il diritto del principale gruppo di opposizione di denunciare le gravi forzature perpetrate, senza che possa essere rinfacciato il fatto di avere legittimamente ottenuto l'approvazione di emendamenti al disegno di legge di bilancio.

Il senatore [TOSATO](#) (*L-SP-PSd'Az*) chiede alla Presidenza di fissare un termine di presentazione degli emendamenti e degli ordini del giorno che tenga conto dei tempi di calendarizzazione in Assemblea del decreto-legge, in modo da garantire la possibilità per i parlamentari di discutere in Commissione gli atti di indirizzo, considerato che, presumibilmente, non vi saranno margini per

modificare il contenuto del decreto.

Il [PRESIDENTE](#), anche alla luce delle determinazioni della Conferenza dei Presidenti di Gruppo acquisite per le vie brevi, propone di fissare per le ore 15 di oggi il termine di presentazione degli emendamenti e degli ordini del giorno.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(2469) Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021**

(Parere al Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo 126-bis, comma 2-bis, del Regolamento. Esame. Parere favorevole)

Il presidente [PESCO](#) (*M5S*), in qualità di relatore, fa presente che il disegno di legge di iniziativa del Governo (Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021) è stato trasmesso alla Commissione dal Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo 126-bis, comma 2-bis, del Regolamento, affinché essa formuli il parere circa la corretta qualifica del provvedimento stesso quale "collegato" alla manovra di finanza pubblica 2022-2024.

Al riguardo, ricorda che la legge n. 196 del 2009 (Legge di contabilità e finanza pubblica) prevede, all'articolo 7, comma 2, lettera *f*), che, entro il mese di gennaio di ogni anno, il Governo presenti i disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica, nonché, all'articolo 10, comma 6, che, in allegato al Documento di economia e finanza (DEF), siano indicati gli eventuali disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica. In base all'articolo 10-bis, comma 7, della medesima legge di contabilità, gli eventuali disegni di legge collegati possono essere indicati anche in allegato alla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza (NADEF).

Ai sensi del citato articolo 10, comma 6, della legge di contabilità, i disegni di legge collegati devono recare disposizioni omogenee per materia, tenendo conto delle competenze delle amministrazioni, e concorrere al raggiungimento degli obiettivi programmatici, con esclusione di quelli relativi alla fissazione dei saldi, nonché all'attuazione del Programma nazionale di riforma, anche attraverso interventi di carattere ordinamentale, organizzatorio ovvero di rilancio e sviluppo dell'economia.

Al riguardo, la Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza 2021, come approvata con risoluzione nella seduta dell'Assemblea del 6 ottobre 2021, dichiara collegato, a completamento della manovra di bilancio 2022-2024, fra gli altri, un disegno di legge recante "Legge annuale della concorrenza 2021".

Ai fini del parere al Presidente del Senato sul provvedimento in titolo, rileva preliminarmente il rispetto del termine di presentazione (31 gennaio), termine che comunque - in base alla prassi consolidata - riveste carattere ordinatorio, con la conseguenza che l'eventuale presentazione oltre il termine non avrebbe inficiato la qualifica di "collegato" del disegno di legge.

Per quanto riguarda il requisito della rispondenza agli obiettivi programmatici, ribadisce in primo luogo che il disegno di legge in esame risulta sostanzialmente corrispondente a quello indicato nella citata NADEF 2021.

Inoltre, considerando che il provvedimento risulta composto di 32 articoli raccolti nelle seguenti nove sezioni: Sezione I - Finalità; Sezione II - Rimozione di barriere all'entrata nei mercati: i regimi concessori; Sezione III - Servizi pubblici locali e trasporti; Sezione IV - Concorrenza, energia e sostenibilità ambientale; Sezione V - Concorrenza e tutela della salute; Sezione VI - Concorrenza, sviluppo delle infrastrutture digitali e servizi di comunicazione elettronica; Sezione VII - Concorrenza, rimozione degli oneri per le imprese e parità di trattamento tra gli operatori; Sezione VIII -

Rafforzamento dei poteri di antitrust *enforcement*; Sezione IX - Nomine nelle Autorità indipendenti, esso appare coerente rispetto ai parametri dell'omogeneità del contenuto e della competenza delle amministrazioni di riferimento.

La rappresentante del GOVERNO esprime un avviso conforme al relatore.

Non essendovi richieste di intervento, il presidente [PESCO](#) (M5S), in qualità di relatore, propone quindi l'approvazione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 126-bis, comma 2-bis, del Regolamento, e sentito il rappresentante del Governo, rileva che la Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza 2021, come approvata con risoluzione nella seduta dell'Assemblea del 6 ottobre 2021, ha dichiarato collegato, a completamento della manovra di bilancio 2022-2024, fra gli altri, un disegno di legge recante "Legge annuale della concorrenza 2021".

Ai fini del parere al Presidente del Senato sul provvedimento in titolo, collegato alla manovra di finanza pubblica 2022-2024, si evidenzia preliminarmente il rispetto del termine di presentazione (31 gennaio), termine che comunque - in base alla prassi consolidata - riveste carattere ordinatorio, con la conseguenza che l'eventuale presentazione oltre il termine non avrebbe inficiato la qualifica di "collegato" del disegno di legge.

Per quanto riguarda il requisito della rispondenza agli obiettivi programmatici, si osserva che il disegno di legge in esame risulta sostanzialmente corrispondente a quello indicato nella citata NADEF 2021.

Inoltre, considerato che il provvedimento risulta composto di 32 articoli raccolti nei seguenti nove Capi: Capo I - Finalità; Capo II - Rimozione di barriere all'entrata nei mercati. Regimi concessori; Capo III - Servizi pubblici locali e trasporti; Capo IV - Concorrenza, energia e sostenibilità ambientale; Capo V - Concorrenza e tutela della salute; Capo VI - Concorrenza, sviluppo delle infrastrutture digitali e servizi di comunicazione elettronica; Capo VII - Concorrenza, rimozione degli oneri per le imprese e parità di trattamento tra gli operatori; Capo VIII - Rafforzamento dei poteri in materia di attività antitrust; Capo IX - Nomine nelle Autorità indipendenti, esso appare coerente rispetto ai parametri dell'omogeneità del contenuto e della competenza delle amministrazioni di riferimento.

Le disposizioni appaiono, altresì, conformi al contenuto proprio dei collegati alla manovra di finanza pubblica, come disciplinato dall'articolo 10, comma 6, della legge di contabilità e finanza pubblica."

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva.

#### *CONVOCAZIONE DI UN'ULTERIORE SEDUTA DELLA COMMISSIONE*

Il [PRESIDENTE](#) avverte che la Commissione è ulteriormente convocata alle ore 18 di oggi mercoledì 22 dicembre 2021, per il seguito dell'esame degli argomenti all'ordine del giorno.

La commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 10,50.*

#### **PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 333**

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo e

acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, da cui risulta che:

- in relazione agli articoli da 1 a 8, per i profili di quantificazione, viene riportato che il modello *tax benefit* del Dipartimento delle finanze, come accennato nella relazione tecnica, è costruito sulla base dati campionaria dell'indagine Istat EU-Silc a cui vengono associati in maniera puntuale dati di differente fonte amministrativa; viene aggiunto che è stato elaborato un nuovo vettore di pesi campionari tale da riprodurre con ridotti margini di errore le principali distribuzioni demografiche, reddituali e patrimoniali; sulla base di questi dati è stato ricostruito in maniera endogena l'indicatore ISEE, in parte confortato dal riscontro sul dato amministrativo per quei nuclei presenti nell'archivio delle Dichiarazioni sostitutive uniche (DSU); viene quindi sottolineato che il set informativo alla base delle elaborazioni contiene la quasi totalità delle grandezze necessarie alla stima: sulla base di tali elaborazioni sono state costruite le tabelle recanti, rispettivamente, la distribuzione dei nuclei potenzialmente interessati all'assegno unico, la distribuzione dei figli potenzialmente destinatari dell'assegno unico e la distribuzione per classi di ISEE e numerosità dei figli degli importi medi potenzialmente attribuibili su base annua all'intera platea interessata;
  - con riguardo alla rivalutazione degli importi dell'assegno unico, si rappresenta che la proiezione delle stime dell'assegno negli anni successivi segue l'andamento riportato nella relazione tecnica per l'abolizione della spesa relativa agli assegni ai nuclei familiari (ANF);
  - in relazione all'articolo 6, con riferimento agli adempimenti posti a carico dell'INPS, con particolare riguardo al monitoraggio degli oneri derivanti dal riconoscimento dell'assegno unico e universale e all'erogazione degli importi entro 60 giorni dalla presentazione della domanda, si conferma che tali attività possono effettivamente essere svolte nell'ambito delle risorse strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;
  - con riguardo all'articolo 10, commi 4 e 5, viene precisato che la stima degli effetti finanziari relativi all'abolizione delle detrazioni per figli è stata effettuata in maniera puntuale col modello di microsimulazione Irpef, basato sulle dichiarazioni fiscali della totalità dei contribuenti: con questo modello vengono stimati tutti gli interventi che determinano una variazione del gettito Irpef; le elaborazioni hanno evidenziato una platea di riferimento costituita da 7,5 milioni di soggetti che a seguito dell'abolizione delle suddette detrazioni subirebbero un maggior prelievo pari in media a 810 euro circa; viene inoltre chiarito che, analogamente a quanto fatto per l'assegno, anche l'andamento nel tempo del minor gettito tiene conto di un tasso di inflazione, seppur contenuto, che determinerebbe una crescita dei redditi imponibili e, di conseguenza, un maggior peso delle detrazioni abolite;
  - con riferimento all'articolo 12, viene fatto presente che nell'attuale testo della disposizione in esame gli oneri assunzionali sono puntualmente determinati (euro 8.015.336 per l'anno 2022 ed euro 16.030.671 annui a decorrere dall'anno 2023) e risultano, pertanto, coerenti con la previsione di un contingente di personale da assumere parimenti definito in maniera puntuale;
- preso atto del parere espresso dalla Conferenza unificata,  
esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, nel presupposto che i requisiti concernenti la residenza, di cui all'articolo 3 dello schema in esame, siano compatibili con la pertinente disciplina europea sulle prestazioni sociali accessibili ai cittadini di Paesi terzi titolari di alcune categorie di permessi di soggiorno per lavoro, studio e ricerca,  
e con la seguente osservazione:
- si valuti la possibilità di specificare che i benefici in denaro a favore dei figli a carico erogati dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali non siano computati ai fini dell'accesso, della quantificazione e del mantenimento dell'assegno unico e universale.



## 1.3.2.1.2. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 499 (pom.) del 22/12/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**BILANCIO (5ª)**  
MERCOLEDÌ 22 DICEMBRE 2021  
**499ª Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
**PESCO**

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Maria Cecilia Guerra.*

*La seduta inizia alle ore 17,50.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(2483) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose**, approvato dalla Camera dei deputati  
(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il presidente **PESCO**, dopo aver ricordato che nella seduta antimeridiana si è svolta la relazione, comunica che sono stati presentati 67 emendamenti e 16 ordini del giorno, pubblicati in allegato al resoconto.

Interviene sull'ordine dei lavori il senatore **DE CARLO** (Fdi), il quale annuncia che i senatori del Gruppo Fratelli d'Italia non parteciperanno alla discussione del provvedimento in titolo in segno di protesta per l'inaccettabile compressione dei tempi d'esame, che ancora una volta svilisce il ruolo del Parlamento e conferma il monocameralismo di fatto instaurato in violazione della Costituzione. Fa presente che in sede di Conferenza dei capigruppo, la richiesta del Gruppo di Fratelli d'Italia di una congrua disponibilità di tempi, eventualmente anche dopo Natale, ha trovato una chiusura totale da parte del Governo e della maggioranza. Auspica quindi che, nella prossima legislatura, il Parlamento possa ritornare ad una prassi rispettosa della Costituzione, abbandonando le distorsioni e le forzature che hanno umiliato le istituzioni.

Il presidente **PESCO** esprime rammarico per l'abbandono dei lavori da parte dei senatori di Fratelli d'Italia. Riconosce che, nonostante lo sforzo profuso, non è stato possibile, come accaduto altre volte nel corso della legislatura, assicurare un esame proficuo e completo del provvedimento in entrambi i rami del Parlamento. Ribadisce comunque l'impegno proprio e della Presidenza del Senato

in tal senso.

I senatori [CALANDRINI](#) (*FdI*) e [DE CARLO](#) (*FdI*) abbandonano i lavori.

Il [PRESIDENTE](#), non essendovi richieste di intervento in discussione generale, dichiara esperita tale fase procedurale e, preso atto della rinuncia del RELATORE e della rappresentante del GOVERNO a intervenire in replica, passa all'esame degli emendamenti.

In assenza dei proponenti, dichiara decaduti tutti gli emendamenti presentati dai senatori del gruppo Fratelli d'Italia. Restano quindi da esaminare gli emendamenti 6.3, 7.0.1, 19-ter.1 e 34.0.1.

Il RELATORE e la sottosegretaria GUERRA invitano i rispettivi presentatori a ritirare i quattro emendamenti sopra richiamati, esprimendo altrimenti parere contrario.

Il senatore [CIOFFI](#) (*M5S*), dopo essersi soffermato sulla portata normativa della proposta 6.3, accetta di ritirare l'emendamento e preannuncia la sua trasformazione in un ordine del giorno.

Il senatore [DAMIANI](#) (*FIBP-UDC*), dopo aver sinteticamente illustrato le finalità dell'emendamento 7.0.1, in tema di gestione dei rifiuti RAEE, nonché della proposta 19-ter.1, in materia di limitazione all'uso del contante, accetta l'invito del relatore e del Governo e li ritira, riservandosi di trasformarli in ordini del giorno.

Il senatore [FANTETTI](#) (*Misto-I-C-EU*) fa proprio l'emendamento 34.0.1, in materia di tutele per i pubblici dipendenti in situazioni di fragilità, e chiede che sia messo in votazione.

Il senatore [TOSATO](#) (*L-SP-PSd'Az*), nel riconoscere la meritevolezza della proposta, a cui tiene anche il Gruppo della Lega, attesa l'impossibilità di approvare la proposta senza mettere a rischio la conversione del decreto-legge, chiede al senatore Fantetti di valutare l'invito al ritiro e la sua trasformazione in un ordine del giorno, così da evitare una pronuncia contraria da parte della Commissione.

Il senatore [FANTETTI](#) (*Misto-I-C-EU*), accogliendo la sollecitazione del senatore Tosato, ritira l'emendamento e si riserva di trasformarlo in un ordine del giorno.

Si passa all'esame degli ordini del giorno.

La sottosegretaria GUERRA esprime un parere favorevole sull'ordine del giorno G/2483/1/5.

Il senatore [FERRARI](#) (*PD*), dopo essersi soffermato sulle finalità dell'ordine del giorno, che è diretto a rafforzare ulteriormente, sulla base di un confronto continuo con il Parlamento, gli strumenti preposti alla valutazione di impatto degli investimenti e delle riforme del PNRR, con un adeguato coinvolgimento delle rappresentanze sociali ed economiche e sulla base delle migliori pratiche di valutazione delle politiche pubbliche, esprime apprezzamento per il parere favorevole espresso dal Governo e chiede che l'ordine del giorno venga messo in votazione.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, l'ordine del giorno è posto in votazione e approvato.

La rappresentante del GOVERNO esprime un parere favorevole sull'ordine del giorno G/2483/2/5.

Il senatore [TOSATO](#) (*L-SP-PSd'Az*), dopo aver dichiarato che i senatori della Lega in Commissione aggiungono la firma all'ordine del giorno, insiste per la votazione dell'atto di indirizzo che, messo al

voto, risulta approvato dalla Commissione.

La sottosegretaria GUERRA, con riguardo all'ordine del giorno G/2483/3/5, esprime un parere favorevole a condizione che l'impegno venga così riformulato: "a valutare la possibilità di contenere le misure che possono limitare il buon andamento della stagione sciistica in corso compatibilmente con la necessità prioritaria di contrastare la diffusione del virus da Covid-19".

Il senatore [DAMIANI](#) (*FIBP-UDC*), dopo aver richiamato brevemente le problematiche che l'ordine del giorno affronta, accetta la riformulazione proposta dal Governo sull'ordine del giorno G/2483/3/5, che risulta pertanto accolto nel testo 2.

La senatrice [TESTOR](#) (*L-SP-PSd'Az*) chiede di aggiungere la firma all'ordine del giorno G/2483/3/5 (testo 2).

La sottosegretaria GUERRA esprime quindi un parere favorevole sull'ordine del giorno G/2483/4/5, a condizione di premettere, nella parte dispositiva, le parole: "a valutare la possibilità, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica,".

Previo intervento del senatore [CIOFFI](#) (*M5S*), che accetta la proposta di riformulazione, risulta accolto l'ordine del giorno G/2483/4/5 (testo 2).

La sottosegretaria GUERRA, con riguardo all'ordine del giorno G/2483/5/5 esprime un parere favorevole, a condizione che, nella parte dispositiva, sia inserito l'inciso: ", compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica,".

Previo intervento del senatore [CIOFFI](#) (*M5S*), che accetta la riformulazione proposta dal Governo, l'ordine del giorno G/2483/5/5 (testo 2) è accolto.

La rappresentante del GOVERNO, con riguardo all'ordine del giorno G/2483/6/5, esprime un parere favorevole, a condizione che, nella parte dispositiva, siano premesse le seguenti parole: "a valutare la possibilità, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica".

Previo intervento del senatore [CIOFFI](#) (*M5S*), che accetta la riformulazione proposta dal Governo, l'ordine del giorno G/2483/6/5 (testo 2) è accolto.

La rappresentante del GOVERNO, in relazione all'ordine del giorno G/2483/7/5, esprime un parere favorevole, a condizione che, nella parte dispositiva, siano premesse le seguenti parole: "a valutare la possibilità, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica".

La senatrice [FAGGI](#) (*L-SP-PSd'Az*) interviene per segnalare l'esigenza che, nella trattazione delle questioni concernenti le procedure di gara e l'esecuzione delle opere pubbliche, si tenga conto che è in corso d'esame, presso la Commissione competente, il disegno di legge di delega per la riforma dei contratti pubblici.

Previo intervento del senatore [CIOFFI](#) (*M5S*), che accetta la riformulazione proposta dal Governo, l'ordine del giorno G/2483/7/5 (testo 2) è accolto.

La rappresentante del GOVERNO, in relazione all'ordine del giorno G/2483/8/5, esprime un parere favorevole, a condizione che, nella parte dispositiva, dopo le parole: "a potenziare", siano inserite le seguenti: ", compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica".

Previo intervento del senatore [DAMIANI](#) (*FIBP-UDC*), che accetta la riformulazione proposta dal Governo, l'ordine del giorno G/2483/8/5 (testo 2) è accolto.

La rappresentante del GOVERNO, con riguardo all'ordine del giorno G/2483/9/5, esprime un parere favorevole a condizione che, nella parte dispositiva, al primo capoverso, siano premesse le parole: "ad adoperarsi per" e, al secondo capoverso, siano anteposte le parole: "a valutare la possibilità, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica".

Il senatore [CIOFFI](#) (*M5S*) accetta la riformulazione proposta dal Governo, richiamando comunque l'attenzione sull'esigenza di tutelare i dati pubblici dai rischi di appropriazione da parte dei "giganti del *web*".

L'ordine del giorno G/2483/9/5 (testo 2) risulta pertanto accolto.

La sottosegretaria GUERRA, in relazione all'ordine del giorno G/2483/10/5, esprime un parere favorevole, a condizione che, nella parte dispositiva, siano premesse le seguenti parole: "a valutare la possibilità, compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica".

La senatrice [FREGOLENT](#) (*L-SP-PSd'Az*), dopo essersi soffermata sulle finalità dell'atto di indirizzo, accetta la proposta di riformulazione avanzata dal Governo.

Alla richiesta di chiarimenti formulata dal [PRESIDENTE](#), risponde la sottosegretaria GUERRA.

L'ordine del giorno G/2483/10/5 (testo 2), che viene sottoscritto da tutti i senatori del gruppo Lega in Commissione bilancio, risulta pertanto accolto.

La rappresentante del GOVERNO, con riguardo all'ordine del giorno G/2483/11/5, esprime un parere favorevole, a condizione che, nella parte dispositiva, siano premesse le seguenti parole: "a valutare la possibilità, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica".

Previo intervento del senatore [CIOFFI](#) (*M5S*), che accetta la riformulazione proposta dal Governo, l'ordine del giorno G/2483/11/5 (testo 2) risulta accolto.

La rappresentante del GOVERNO, in relazione all'ordine del giorno G/2483/12/5, esprime un parere favorevole, a condizione che, nella parte dispositiva, siano soppresse, all'inizio del capoverso, le parole: "a valutare l'opportunità di", e che le medesime parole siano inserite prima delle seguenti: "prorogare di un mese il termine".

Previo intervento del senatore [DAMIANI](#) (*FIBP-UDC*), che accetta la riformulazione proposta dal Governo, l'ordine del giorno G/2483/12/5 (testo 2) risulta accolto.

La rappresentante del GOVERNO, in relazione all'ordine del giorno G/2483/13/5, esprime un parere favorevole, a condizione che, nella parte dispositiva, siano inserite, dopo le parole: "termini previsti,", le seguenti: "in quanto compatibile con le regole europee, di valutare l'opportunità di".

Previo intervento della senatrice [FREGOLENT](#) (*L-SP-PSd'Az*), che accetta la riformulazione proposta dal Governo, l'ordine del giorno G/2483/13/5 (testo 2) risulta accolto.

La sottosegretaria GUERRA, in relazione all'ordine del giorno G/2483/14/5, esprime un parere favorevole, a condizione che, nella parte dispositiva, siano premesse le seguenti parole: "a valutare la possibilità, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica,".

Previo intervento del senatore [TOSATO](#) (*L-SP-PSd'Az*), che accetta la riformulazione proposta dal Governo, l'ordine del giorno G/2483/14/5 (testo 2) risulta accolto.

La sottosegretaria GUERRA esprime un parere favorevole sull'ordine del giorno G/2483/15/5, che risulta pertanto accolto.

La rappresentante del GOVERNO, in relazione all'ordine del giorno G/2483/16/5, esprime un parere favorevole, a condizione che, nella parte dispositiva, siano premesse le seguenti parole: ", nel rispetto del diritto unionale e degli orientamenti giurisprudenziali della giustizia amministrativa, a valutare l'opportunità di".

Il senatore [DAMIANI](#) (*FIBP-UDC*) esprime forti perplessità sulla riformulazione proposta dal Governo, richiamando la necessità che il legislatore nazionale, esercitando con pienezza le proprie prerogative, affronti quanto prima le problematiche connesse alle concessioni demaniali marittime e trovi una soluzione adeguata alle esigenze del settore.

Dopo un'articolata discussione, alla quale prendono parte i senatori [CIOFFI](#) (*M5S*), [FANTETTI](#) (*Misto-I-C-EU*), [Antonella FAGGI](#) (*L-SP-PSd'Az*), [ERRANI](#) (*Misto-LeU-Eco*), [DAMIANI](#) (*FIBP-UDC*) e il [PRESIDENTE](#), sulla compatibilità della normativa nazionale con la disciplina dell'Unione europea, la sottosegretaria GUERRA propone, in via di mediazione, un'ulteriore riformulazione, nei seguenti termini: "a valutare, nel rispetto del diritto unionale e delle sentenze della Corte costituzionale, della Corte di giustizia europea e del Consiglio di Stato e, in quanto compatibile, della normativa nazionale in essere, l'opportunità di".

Previo intervento del senatore [DAMIANI](#) (*FIBP-UDC*), che accetta la nuova riformulazione proposta dal Governo, l'ordine del giorno G/2483/16/5 (testo 2) risulta accolto.

La sottosegretaria GUERRA, con riguardo all'emendamento G/2483/17/5, derivante dalla trasformazione dell'emendamento 6.3, esprime un parere favorevole condizionato alla riformulazione della parte dispositiva nella seguente versione: "a valutare l'opportunità di dare attuazione alle modifiche al nuovo articolo 53-*bis* del decreto-legge n. 77 del 2021, previste dall'emendamento 6.3, compatibilmente con la necessità di non compromettere il raggiungimento degli obiettivi (*milestone e target*) del PNRR."

Concluso l'esame degli ordini del giorno, il [PRESIDENTE](#) passa alla votazione del mandato al relatore.

La Commissione conferisce quindi al relatore il mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in titolo, autorizzandolo a richiedere di svolgere oralmente la relazione.

*La seduta termina alle ore 19,30.*

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL  
DECRETO-LEGGE)  
N. [2483](#)

**G/2483/1/5**

[Ferrari](#), [Fedeli](#), [Stefano](#), [Manca](#), [Misiani](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose;

premesso che,

la valutazione dell'impatto dei provvedimenti adottati nell'ambito del PNRR è al centro della governance dell'intero programma Next Generation EU ai sensi della normativa europea e nazionale in materia;

l'articolo 24 del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza prevede che la Commissione europea, se effettua una valutazione positiva del conseguimento soddisfacente dei pertinenti traguardi e obiettivi, adotta, senza indebito ritardo, una decisione che autorizza l'erogazione del contributo finanziario e, ove applicabile, del prestito in conformità del regolamento finanziario;

l'articolo 2, comma 2, lettera e) del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 (Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure), prevede che la Cabina di Regia trasmette alle Camere, con cadenza semestrale, una relazione sullo stato di attuazione del PNRR recante anche ogni elemento utile a valutare l'impatto degli interventi e la loro efficacia rispetto agli obiettivi perseguiti;

considerato che,

l'effettivo conseguimento degli obiettivi, anche a lungo termine, stabiliti a livello europeo, nell'ambito della Strategia annuale per la crescita sostenibile della Commissione europea di cui alle comunicazioni COIVE2019/650 final e COM/2020/575 final e delle raccomandazioni specifiche per l'Italia adottate nell'ambito del semestre europeo, rappresenta una condizione necessaria per sancire il successo dell'intero programma Next Generation EU;

gli strumenti di valutazione d'impatto delle politiche pubbliche rendono possibile un'allocazione migliore delle risorse, un controllo maggiore sulla qualità delle iniziative adottate, nonché un più profondo coinvolgimento delle parti sociali, dei portatori d'interesse e della cittadinanza nei processi decisionali;

il rafforzamento dei suddetti strumenti nell'ambito della governance del PNRR consentirebbe non solo il rafforzamento delle istituzioni preposte a tale scopo e l'accumulazione di esperienza utile anche in altri ambiti, ma anche, più in generale, una maggiore diffusione della cultura della valutazione delle politiche nell'intero paese, che rappresenta, secondo quanto riportato dalla letteratura specialistica, un fattore cruciale per la qualità delle decisioni pubbliche,

impegna il Governo:

a rafforzare ulteriormente, sulla base di un confronto continuo con il Parlamento, gli strumenti preposti alla valutazione d'impatto degli investimenti e delle riforme del PNRR, prevedendo in particolare un adeguato coinvolgimento della più ampia comunità nazionale di rappresentanze sociali ed economiche, sulla base delle migliori pratiche di valutazione delle politiche pubbliche, al fine di verificare l'effettivo conseguimento degli obiettivi del Piano, a partire da quelli in materia di riduzione dei divari generazionali, di genere e territoriali e di garantire il più ampio coinvolgimento delle istituzioni territoriali e della società nella sua attuazione.

**G/2483/2/5**

[Simone Bossi](#), [Faggi](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Il Senato,

premesso che:



nell'esame dell'AS 2483, che reca disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose;

il primo Capo riguarda il settore turistico, uno dei comparti maggiormente in difficoltà a causa delle restrizioni della mobilità nazionale e internazionale dovute all'emergenza pandemica;

considerato che l'Italia vanta uno dei più grandi patrimoni culturali e storici mondiali relativamente alle città murate, cioè i centri urbani che hanno conservato la cerchia delle mura di difesa costruita in epoca preistorica, etrusca, fenicia, greca, romana, medioevale o rinascimentale;

tali mura storiche rappresentano un elemento di forte attrattività turistica per il nostro Paese, ed hanno pertanto un concreto bisogno di opere di ristrutturazione nel tempo,

si impegna pertanto il Governo:

a valutare, al fine di valorizzare il patrimonio storico e culturale italiano, la possibilità di stanziare specifici fondi per erogare contributi per spese di investimento a favore dei Comuni italiani che intendano realizzare interventi a sostegno della valorizzazione delle mura storiche e degli edifici in esse inglobati o ad esse connessi

**G/2483/3/5 (testo 2)**

[Mallegni](#), [Testor](#)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose»,

premessi che:

l'attuale innalzamento dei contagi da Covid-19, seppur notevolmente inferiore rispetto all'anno precedente anche per via della importante campagna vaccinale, sta mettendo a dura prova l'economia dei territori a vocazione sciistica che in questi giorni stanno assistendo ad una diminuzione sensibile delle prenotazioni alberghiere;

le recenti misure sanitarie adottate dal Governo in relazione all'epidemia da Covid-19, seppur apprezzabili dal punto di vista del contrasto alla diffusione del virus, hanno indotto molti turisti a limitare gli spostamenti e di conseguenza a ridurre le prenotazioni alberghiere;

la chiusura degli impianti sciistici dell'anno scorso oltre ad avere avuto un impatto diretto per il settore, ha comportato pesantissime perdite per l'indotto collegato alla montagna, con la perdita di circa 12,4 milioni di turisti, determinando circa 10 miliardi di euro di mancati incassi;

gli addetti impegnati direttamente sugli impianti sono circa 15.000, mentre sono oltre 40.000 coloro che indirettamente lavorano nel settore nel suo complesso, di cui i due terzi sono stagionali;

il turismo di montagna è un settore strategico per l'economia di molti territori. È necessario dunque mettere in atto tutte gli interventi necessari al fine di garantire una corretta e ordinata gestione dei flussi turistici in queste aree in cui le imprese, con non poche difficoltà stanno cercando di rilanciare il comparto,

impegna il Governo,

a valutare la possibilità di contenere le misure che possano limitare il buon andamento della stagione sciistica in corso, compatibilmente con la necessità prioritaria di contrastare la diffusione del virus da Covid-19.

**G/2483/3/5**

[Mallegni](#)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante " Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose",

premessi che:

l'attuale innalzamento dei contagi da Covid-19, seppur notevolmente inferiore rispetto all'anno precedente anche per via della importante campagna vaccinale, sta mettendo a dura prova l'economia dei territori a vocazione sciistica che in questi giorni stanno assistendo ad una diminuzione sensibile delle prenotazioni alberghiere;

le recenti misure sanitarie adottate dal Governo in relazione all'epidemia da Covid-19, seppur apprezzabili dal punto di vista del contrasto alla diffusione del virus, hanno indotto molti turisti a limitare gli spostamenti e di conseguenza a ridurre le prenotazioni alberghiere;

la chiusura degli impianti sciistici dell'anno scorso oltre ad avere avuto un impatto diretto per il settore, ha comportato pesantissime perdite per l'indotto collegato alla montagna, con la perdita di circa 12,4 milioni di turisti, determinando circa 10 miliardi di euro di mancati incassi;

gli addetti impegnati direttamente sugli impianti sono circa 15.000, mentre sono oltre 40.000 coloro che indirettamente lavorano nel settore nel suo complesso, di cui i due terzi sono stagionali;

il turismo di montagna è un settore strategico per l'economia di molti territori. È necessario dunque mettere in atto tutte gli interventi necessari al fine di garantire una corretta e ordinata gestione dei flussi turistici in queste aree in cui le imprese, con non poche difficoltà stanno cercando di rilanciare il comparto,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di contenere eventuali ulteriori iniziative che possano limitare il buon andamento della stagione sciistica in corso in relazione alla diffusione del virus da Covid-19.

**G/2483/4/5 (testo 2)**

[Lupo](#)

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose» (AS 2483),

premessi che:

l'articolo 6 del disegno di legge in esame, introduce disposizioni urgenti finalizzate ad accelerare i tempi di realizzazione degli interventi relativi alle infrastrutture ferroviarie e di edilizia giudiziaria, ivi compresi gli interventi finanziati con risorse diverse da quelle previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), dal Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC) e i programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'UE;

rilevato che:

le infrastrutture ferroviarie sono indispensabili non solo per connettere alcune aree del Paese, ma anche per migliorare, in un'ottica di intermodalità, l'accessibilità e la mobilità verso gli aeroporti, contribuendo a creare dei veri e propri «itinerari ferroviari» verso i territori limitrofi,

impegna il Governo,

a valutare la possibilità, compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica, di assicurare la realizzazione di un collegamento tra l'*hub* aeroportuale di Fiumicino e il litorale romano, anche al fine di rilanciare il turismo degli ambiti territoriali limitrofi.

**G/2483/4/5**

[Lupo](#)

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose» (AS 2483),

premessi che:



l'articolo 6 del disegno di legge in esame, introduce disposizioni urgenti finalizzate ad accelerare i tempi di realizzazione degli interventi relativi alle infrastrutture ferroviarie e di edilizia giudiziaria, ivi compresi gli interventi finanziati con risorse diverse da quelle previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), dal Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC) e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'UE;

rilevato che:

le infrastrutture ferroviarie sono indispensabili non solo per connettere alcune aree del Paese, ma anche per migliorare, in un'ottica di intermodalità, l'accessibilità e la mobilità verso gli aeroporti, contribuendo a creare dei veri e propri «itinerari ferroviari» verso i territori limitrofi,

impegna il Governo:

ad assicurare la realizzazione di un collegamento tra l'hub aeroportuale di Fiumicino e il litorale romano, anche al fine di rilanciare il turismo degli ambiti territoriali limitrofi.

**G/2483/5/5 (testo 2)**

[Lupo](#)

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose» (AS 2483);

premessi che:

l'articolo 6 del disegno di legge in esame, introduce disposizioni urgenti finalizzate ad accelerare i tempi di realizzazione degli interventi relativi alle infrastrutture ferroviarie e di edilizia giudiziaria, ivi compresi gli interventi finanziati con risorse diverse da quelle previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), dal Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC) e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'UE;

in particolare il citato articolo 6 prevede che, per gli interventi il cui progetto sia redatto secondo le modalità e le indicazioni di cui all'articolo 48, comma 7, quarto periodo, del decreto legge 31 maggio 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, la determinazione conclusiva della conferenza dei servizi determina la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera;

considerato che:

la tratta Roma-Lido è un'infrastruttura ferroviaria che si sviluppa interamente all'interno del confine amministrativo di Roma capitale, svolgendo un importante servizio di collegamento tra la stazione di Porta San Paolo e la stazione di Cristoforo Colombo di Roma con elevata portata e frequenza;

nell'ambito dell'asse tematico C (obiettivo: «riduzione del congestionamento urbano e metropolitano, attraverso il potenziamento delle reti metropolitane») del Piano operativo infrastrutture (POI), relativo al fondo sviluppo e coesione 2014-2020 e approvato con delibera CIPE 10 dicembre 2016, n. 54, sono stati stanziati e assegnati 180 milioni di euro per l'ammodernamento e la manutenzione della tratta Roma-Ostia Lido;

l'Amministrazione di Roma Capitale, nel corso della XIX consiliatura, aveva presentato un progetto di trasformazione della tratta in linea metropolitana, chiedendo alla Regione l'assegnazione dell'infrastruttura ferroviaria;

impegna il Governo,

a valutare l'opportunità, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica, di adottare ogni utile iniziativa volta ad accelerare la realizzazione degli interventi relativi agli investimenti stanziati per la tratta Roma-Lido, anche al fine di ridurre i disservizi, nonché a prevedere la sua diramazione verso l'aeroporto di Fiumicino.

**G/2483/5/5**

[Lupo](#)

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose» (AS 2483);

premessi che:

l'articolo 6 del disegno di legge in esame, introduce disposizioni urgenti finalizzate ad accelerare i tempi di realizzazione degli interventi relativi alle infrastrutture ferroviarie e di edilizia giudiziaria, ivi compresi gli interventi finanziati con risorse diverse da quelle previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), dal Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC) e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'UE;

in particolare il citato articolo 6 prevede che, per gli interventi il cui progetto sia redatto secondo le modalità e le indicazioni di cui all'articolo 48, comma 7, quarto periodo, del decreto legge 31 maggio 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, la determinazione conclusiva della conferenza dei servizi determina la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera;

considerato che:

la tratta Roma-Lido è un'infrastruttura ferroviaria che si sviluppa interamente all'interno del confine amministrativo di Roma capitale, svolgendo un importante servizio di collegamento tra la stazione di Porta San Paolo e la stazione di Cristoforo Colombo di Roma con elevata portata e frequenza;

nell'ambito dell'asse tematico C (obiettivo: «riduzione del congestionamento urbano e metropolitano, attraverso il potenziamento delle reti metropolitane») del Piano operativo infrastrutture (POI), relativo al fondo sviluppo e coesione 2014-2020 e approvato con delibera CIPE 1° dicembre 2016, n. 54, sono stati stanziati e assegnati 180 milioni di euro per l'ammodernamento e la manutenzione della tratta Roma-Ostia Lido;

l'Amministrazione di Roma Capitale, nel corso della XIX consiliatura, aveva presentato un progetto di trasformazione della tratta in linea metropolitana, chiedendo alla Regione l'assegnazione dell'infrastruttura ferroviaria,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare ogni utile iniziativa volta ad accelerare la realizzazione degli interventi relativi agli investimenti stanziati per la tratta Roma-Lido, anche al fine di ridurre i disservizi, nonché a prevedere la sua diramazione verso l'aeroporto di Fiumicino.

**G/2483/6/5 (testo 2)**

[Di Girolamo](#)

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose» (AS 2483);

premessi che:

l'articolo 6-bis del provvedimento in esame, introdotto durante l'esame presso la Camera dei deputati, prevede alcune disposizioni relative alla realizzazione di opere pubbliche con particolare riferimento al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e al Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC);

considerato che:

la dorsale Marche-Abruzzo-Molise, detta anche Pedemontana Abruzzo-Marche, rappresenta un importante collegamento Nord-Sud, alternativo alla viabilità costiera dell'autostrada A14, fondamentale per il decongestionamento del traffico veicolare e per il rilancio delle potenzialità economiche dei territori dell'entroterra;

la competenza della progettazione e realizzazione dei vari tratti è, allo stato attuale, delle

singole province;

l'itinerario, per quanto riguarda la Regione Abruzzo, può essere individuato dalle seguenti tratte: Tratto Ascoli P. - Teramo il cui progetto definitivo approvato prevedeva un intervento, poi stralciato, in variante nel tratto km 21+500-23+850; Tratto Provincia di Pescara: Strada Statale n.81 - Lavori di adeguamento tra Comune di Penne e Loreto Aprutino - Primo lotto - Secondo tratto dal km. 106+475 al km 112+000, interventi per i quali si è ancora in attesa dell'avvio dei lavori; Tratto Provincia di Chieti: Tratta Chieti - Val di Sangro: S.S.81 - 1° Lotto, il cui progetto esecutivo risulta da aggiornare; Tratta Guardiagrele Est fino ad Innesto P per Fara San Martino: Progetto definitivo da aggiornare redatto nel 2003 dalla Provincia di Chieti in convenzione con ANAS; Tratta Fara San Martino - innesto S.S.652 il cui progetto preliminare, redatto dalla Provincia di Chieti in convenzione con ANAS, risulta anch'esso da aggiornare;

è di tutta evidenza come il completamento dell'opera sia strategico per le Regioni interessate. Tuttavia, a causa di difficoltà operative e finanziarie, la progettazione degli interventi relativi ai tratti della Regione Abruzzo, risulta essere particolarmente in ritardo,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, assicurare alle province di Teramo, Pescara e Chieti adeguate risorse finanziarie, nonché il necessario supporto tecnico, per il completamento delle progettazioni degli interventi relativi alle tratte abruzzesi della Pedemontana Abruzzo-Marche.

**G/2483/6/5**

[Di Girolamo](#)

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose» (AS 2483);

premesso che:

l'articolo 6-*bis* del provvedimento in esame, introdotto durante l'esame presso la Camera dei deputati, prevede alcune disposizioni relative alla realizzazione di opere pubbliche con particolare riferimento al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e al Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC);

considerato che:

la dorsale Marche-Abruzzo-Molise, detta anche Pedemontana Abruzzo-Marche, rappresenta un importante collegamento Nord-Sud, alternativo alla viabilità costiera dell'autostrada A14, fondamentale per il decongestionamento del traffico veicolare e per il rilancio delle potenzialità economiche dei territori dell'entroterra;

la competenza della progettazione e realizzazione dei vari tratti è, allo stato attuale, delle singole province;

l'itinerario, per quanto riguarda la Regione Abruzzo, può essere individuato dalle seguenti tratte: Tratto Ascoli P. - Teramo il cui progetto definitivo approvato prevedeva un intervento, poi stralciato, in variante nel tratto km 21+500-23+850; Tratto Provincia di Pescara: Strada Statale n.81 - Lavori di adeguamento tra Comune di Penne e Loreto Aprutino - Primo lotto - Secondo tratto dal km. 106+475 al km 112+000, interventi per i quali si è ancora in attesa dell'avvio dei lavori; Tratto Provincia di Chieti: Tratta Chieti - Val di Sangro: S.S.81 - 1° Lotto, il cui progetto esecutivo risulta da aggiornare; Tratta Guardiagrele Est fino ad Innesto S.P per Fara San Martino: Progetto definitivo da aggiornare redatto nel 2003 dalla Provincia di Chieti in convenzione con ANAS; Tratta Fara San Martino - innesto S.S.652 il cui progetto preliminare, redatto dalla Provincia di Chieti in convenzione con ANAS, risulta anch'esso da aggiornare;

è di tutta evidenza come il completamento dell'opera sia strategico per le Regioni interessate.

Tuttavia, a causa di difficoltà operative e finanziarie, la progettazione degli interventi relativi ai tratti della Regione Abruzzo, risulta essere particolarmente in ritardo,

impegna il Governo:

ad assicurare alle province di Teramo, Pescara e Chieti adeguate risorse finanziarie, nonché il necessario supporto tecnico, per il completamento delle progettazioni degli interventi relativi alle tratte abruzzesi della Pedemontana Abruzzo-Marche.

**G/2483/7/5 (testo 2)**

[Romano](#)

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di «Conversione in legge del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose» (AS 2483);

premessi che:

il Capo II del Titolo II del decreto-legge in esame reca disposizioni in materia di efficientamento energetico, rigenerazione urbana, mobilità sostenibile, messa in sicurezza degli edifici e del territorio e coesione territoriale;

considerato che:

l'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ha introdotto uno strumento innovativo e fondamentale per promuovere l'efficientamento energetico degli edifici pubblici e privati, il quale in questi mesi di applicazione si è rivelato effettivamente un volano per i progetti di riqualificazione energetica che ha coinvolto migliaia di imprese del settore delle costruzioni, famiglie e condomini, rappresentando un'opportunità senza precedenti di migliorare sotto il profilo sismico ed energetico le abitazioni senza che i cittadini vengano gravati di spese ulteriori, grazie alla possibilità di optare, in luogo della fruizione diretta della detrazione in dichiarazione dei redditi, per un contributo anticipato sotto forma di sconto praticato dai fornitori dei beni o servizi o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, di porre in essere appositi provvedimenti normativi volti a prevedere che per i contratti di appalto sottoscritti a far data dal 1° luglio 2023, i lavori di cui al citato articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché quelli elencati al comma 2, lettere a), b), c) e d) dell'articolo 121 del medesimo decreto-legge 34/2020, siano obbligatoriamente affidati a imprese in possesso della qualificazione ai sensi dell'articolo 84 del codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

**G/2483/7/5**

[Romano](#)

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose» (AS 2483);

premessi che:

il Capo II del Titolo II del decreto-legge in esame reca disposizioni in materia di efficientamento energetico, rigenerazione urbana, mobilità sostenibile, messa in sicurezza degli edifici e del territorio e coesione territoriale;

considerato che:

l'articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ha introdotto uno strumento innovativo e fondamentale per promuovere

l'efficientamento energetico degli edifici pubblici e privati, il quale in questi mesi di applicazione si è rivelato effettivamente un volano per i progetti di riqualificazione energetica che ha coinvolto migliaia di imprese del settore delle costruzioni, famiglie e condomini, rappresentando un'opportunità senza precedenti di migliorare sotto il profilo sismico ed energetico le abitazioni senza che i cittadini vengano gravati di spese ulteriori, grazie alla possibilità di optare, in luogo della fruizione diretta della detrazione in dichiarazione dei redditi, per un contributo anticipato sotto forma di sconto praticato dai fornitori dei beni o servizi o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante,

impegna il Governo:

a porre in essere appositi provvedimenti normativi volti a prevedere che per i contratti di appalto sottoscritti a far data dal 1° luglio 2023, i lavori di cui al citato articolo l'articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché quelli elencati al comma 2, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* dell'articolo 121 del medesimo decreto legge 34/2020, siano obbligatoriamente affidati a imprese in possesso della qualificazione ai sensi dell'articolo 84 del codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

**G/2483/8/5 (testo 2)**

[Gallone](#)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose»,

premessi che:

le risorse provenienti dal PNRR saranno impiegate in molteplici ambiti tra i quali si segnala con una percentuale intorno al 37% quelle destinate alla transizione ecologica;

in questo quadro, il miglioramento della gestione dei rifiuti e dell'economia circolare, il rafforzamento delle infrastrutture per la raccolta differenziata e l'ammodernamento degli impianti risultano essere strategici al fine di colmare il divario tra Nord e Sud del Paese conformemente alle previsioni indicate nella misura M2C1 del PNRR;

altrettanto importante è che il Ministero della transizione ecologica, anche sulla base dei dati comunicati dalle Regioni in collaborazione con l'ISPRA e le Agenzie regionali per l'ambiente, provveda quanto prima ad effettuare una ricognizione della capacità impiantistica pubblica e privata per il pre-trattamento, recupero della frazione organica, degli imballaggi e per il recupero energetico dei rifiuti urbani assimilati e speciali non pericolosi, esistente o in corso di realizzazione in ciascuna regione, nonché il reale fabbisogno impiantistico ai fini della corretta gestione dei medesimi rifiuti volto e finalizzato a garantire il rispetto degli obiettivi UE di smaltimento, di raccolta differenziata e di riciclaggio dei rifiuti;

tale ricognizione si reputa fondamentale al fine di evidenziare eventuali criticità e sensibili carenze di infrastrutture impiantistiche che potrebbero essere colmate attraverso l'effettiva realizzazione degli impianti necessari e la nomina ove necessario di uno o più commissari straordinari al fine di garantire la necessaria programmazione, gestione e realizzazione in tempi certi degli interventi di adeguamento impiantistico nel rispetto del principio di prossimità,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di effettuare tramite il Ministero della transizione ecologica, anche sulla base dei dati comunicati dalle Regioni in collaborazione con l'ISPRA e le Agenzie regionali per l'ambiente, una ricognizione dell'offerta dell'impiantistica per il trattamento dei rifiuti e qualora la stessa risultasse insufficiente al fine di rispondere al divario tra Nord e sud del paese, a potenziare, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica, le risorse finanziarie destinate all'implementazione degli impianti anche attraverso il rafforzamento della struttura commissariale.

**G/2483/8/5**

[Gallone](#)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose»,

premessi che:

le risorse provenienti dal PNRR saranno impiegate in molteplici ambiti tra i quali si segnala con una percentuale intorno al 37% quelle destinate alla transizione ecologica;

in questo quadro, il miglioramento della gestione dei rifiuti e dell'economia circolare, il rafforzamento delle infrastrutture per la raccolta differenziata e l'ammodernamento degli impianti risultano essere strategici al fine di colmare il divario tra Nord e Sud del Paese conformemente alle previsioni indicate nella misura M2C1 del PNRR;

altrettanto importante è che il Ministero della transizione ecologica, anche sulla base dei dati comunicati dalle Regioni in collaborazione con l'ISPRA e le Agenzie regionali per l'ambiente, provveda quanto prima ad effettuare una ricognizione della capacità impiantistica pubblica e privata per il pre-trattamento, recupero della frazione organica, degli imballaggi e per il recupero energetico dei rifiuti urbani assimilati e speciali non pericolosi, esistente o in corso di realizzazione in ciascuna regione, nonché il reale fabbisogno impiantistico ai fini della corretta gestione dei medesimi rifiuti volto e finalizzato a garantire il rispetto degli obiettivi UE di smaltimento, di raccolta differenziata e di riciclaggio dei rifiuti;

tale ricognizione si reputa fondamentale al fine di evidenziare eventuali criticità e sensibili carenze di infrastrutture impiantistiche che potrebbero essere colmate attraverso l'effettiva realizzazione degli impianti necessari e la nomina ove necessario di uno o più commissari straordinari al fine di garantire la necessaria programmazione, gestione e realizzazione in tempi certi degli interventi di adeguamento impiantistico nel rispetto del principio di prossimità,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di effettuare tramite il Ministero della transizione ecologica, anche sulla base dei dati comunicati dalle Regioni in collaborazione con l'ISPRA e le Agenzie regionali per l'ambiente, una ricognizione dell'offerta dell'impiantistica per il trattamento dei rifiuti e qualora la stessa risultasse insufficiente al fine di rispondere al divario tra Nord e sud del paese, a potenziare le risorse finanziarie destinate all'implementazione degli impianti anche attraverso il rafforzamento della struttura commissariale.

**G/2483/9/5 (testo 2)**

[Mantovani](#), [Toninelli](#), [Garruti](#), [Perilli](#), [Santangelo](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose» (AS 2483),

premessi che:

l'articolo 27 del provvedimento in esame reca alcune misure in materia di semplificazione e rafforzamento dei servizi digitali delle pubbliche amministrazioni;

il Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) rappresenta la più importante occasione di sviluppo e crescita per il nostro Paese, ma più in generale per l'Europa, dal dopoguerra ad oggi, e avrà un impatto significativo sulle prossime generazioni;

data la rilevanza di tale Piano, è fondamentale garantire il più ampio accesso alle informazioni, dando pienamente attuazione alla definizione di «dato aperto», come contenuta nell'articolo 1, comma 1, lettera l-ter), del decreto legislativo n. 82 del 2005, secondo il quale sono dati di tipo aperto, quelli che sono disponibili secondo i termini di una licenza o di una previsione normativa che ne permetta



l'utilizzo da parte di chiunque, anche per finalità commerciali, in formato disaggregato; sono accessibili attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ivi comprese le reti telematiche pubbliche e private, in formati aperti ai sensi della lettera l-bis); sono adatti all'utilizzo automatico da parte di programmi per elaboratori e sono provvisti dei relativi metadati; sono resi disponibili gratuitamente attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ivi comprese le reti telematiche pubbliche e private, oppure sono resi disponibili ai costi marginali sostenuti per la loro riproduzione e divulgazione salvo quanto previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36;

considerato inoltre che:

il Codice dell'amministrazione digitale, all'articolo 50, prevede che «i dati delle pubbliche amministrazioni sono formati, raccolti, conservati, resi disponibili e accessibili con l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione che ne consentano la fruizione e riutilizzazione, alle condizioni fissate dall'ordinamento, da parte delle altre pubbliche amministrazioni e dai privati» e tale generale conoscibilità nei dati pubblici incontra i soli limiti previsti dalle leggi e dai regolamenti e dalle norme in materia di protezione dei dati personali;

è, quindi, necessario che i dati relativi ai progetti del Pnrr ma, più in generale, tutti quelli afferenti le attività connesse alle attività della pubblica amministrazione, siano in formato aperto, disaggregato ed interoperabile,

impegna il Governo:

- ad adoperarsi per introdurre strumenti ulteriori rispetto a quelli attualmente previsti a legislazione vigente, a fine di garantire una ancora più ampia trasparenza delle azioni delle amministrazioni necessarie all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e, quindi, la trasparenza di tutti gli atti, in modo tale da permettere il monitoraggio delle misure legate al PNRR, in particolare di quelle tese a fornire una effettiva rendicontazione dell'operato, mediante la condivisione dei dati in formato aperto ed attualmente in possesso delle varie pubbliche amministrazioni e degli organi di governo;

- a valutare l'opportunità, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, di apportare ogni opportuna iniziativa finalizzata a sostenere le pubbliche amministrazioni nel processo di apertura del patrimonio informativo pubblico, attraverso un più cospicuo reclutamento di esperti, una più specifica formazione del personale già presente, la previsione di specifici obiettivi premiali nelle performance dirigenziali e l'adeguamento dei sistemi informativi.

**G/2483/9/5**

[Mantovani](#), [Toninelli](#), [Garruti](#), [Perilli](#), [Santangelo](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose» (AS 2483), premesso che:

l'articolo 27 del provvedimento in esame reca alcune misure in materia di semplificazione e rafforzamento dei servizi digitali delle pubbliche amministrazioni;

il Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) rappresenta la più importante occasione di sviluppo e crescita per il nostro Paese, ma più in generale per l'Europa, dal dopoguerra ad oggi, e avrà un impatto significativo sulle prossime generazioni;

data la rilevanza di tale Piano, è fondamentale garantire il più ampio accesso alle informazioni, dando pienamente attuazione alla definizione di «dato aperto», come contenuta nell'articolo 1, comma i, lettera 1-ter), del decreto legislativo n. 82 del 2005, secondo il quale sono dati di tipo aperto, quelli che sono disponibili secondo i termini di una licenza o di una previsione normativa che ne permetta l'utilizzo da parte di chiunque, anche per finalità commerciali, in formato disaggregato; sono accessibili attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ivi comprese le reti

telematiche pubbliche e private, in formati aperti ai sensi della lettera 1-*bis*); sono adatti all'utilizzo automatico da parte di programmi per elaboratori e sono provvisti dei relativi metadati; sono resi disponibili gratuitamente attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ivi comprese le reti telematiche pubbliche e private, oppure sono resi disponibili ai costi marginali sostenuti per la loro riproduzione e divulgazione salvo quanto previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36;

considerato inoltre che:

il Codice dell'amministrazione digitale, all'articolo 50, prevede che «i dati delle pubbliche amministrazioni sono formati, raccolti, conservati, resi disponibili e accessibili con l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione che ne consentano la fruizione e riutilizzazione, alle condizioni fissate dall'ordinamento, da parte delle altre pubbliche amministrazioni e dai privati» e tale generale conoscibilità nei dati pubblici incontra i soli limiti previsti dalle leggi e dai regolamenti e dalle norme in materia di protezione dei dati personali;

è, quindi, necessario che i dati relativi ai progetti del Pnrr ma, più in generale, tutti quelli afferenti le attività connesse alle attività della pubblica amministrazione, siano in formato aperto, disaggregato ed interoperabile,

impegna il Governo:

- ad introdurre strumenti ulteriori rispetto a quelli attualmente previsti a legislazione vigente, al fine di garantire una ancora più ampia trasparenza delle azioni delle amministrazioni necessarie all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e, quindi, la trasparenza di tutti gli atti, in modo tale da permettere il monitoraggio delle misure legate al PNRR, in particolare di quelle tese a fornire una effettiva rendicontazione dell'operato, mediante la condivisione dei dati in formato aperto ed attualmente in possesso delle varie pubbliche amministrazioni e degli organi di governo;

- ad apportare ogni opportuna iniziativa finalizzata a sostenere le pubbliche amministrazioni nel processo di apertura del patrimonio informativo pubblico, attraverso un più cospicuo reclutamento di esperti, una più specifica formazione del personale già presente, la previsione di specifici obiettivi premiali nelle performance dirigenziali e l'adeguamento dei sistemi informativi.

#### **G/2483/10/5 (testo 2)**

[Fregolent](#), [Faggi](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Il Senato,

premesso che:

le scuole paritarie saranno escluse dall'utilizzo dei cospicui fondi messi a disposizione dal PNRR sia riguardo all'edilizia scolastica che riguardo ai molteplici investimenti legati all'istruzione. Di conseguenza nei fatti si creeranno scuole di serie A e scuole di serie B, malgrado le scuole paritarie svolgano un servizio pubblico a tutti gli effetti e il riconoscimento della parità garantisca l'equiparazione dei diritti e dei doveri degli studenti, le medesime modalità di svolgimento degli esami di Stato, l'assolvimento dell'obbligo di istruzione e l'abilitazione a rilasciare titoli di studio aventi lo stesso valore legale delle scuole statali;

le scuole paritarie infatti sono inserite nel sistema nazionale di istruzione che le impegna ad accogliere tutti gli alunni che ne accettino il progetto educativo e richiedano di iscriversi, compresi gli alunni e studenti con disabilità, per contribuire a realizzare la finalità di istruzione ed educazione che la Costituzione assegna alla scuola;

il principio costituzionale della libertà di educazione trova realizzazione sul territorio nazionale attraverso le scuole statali e non statali; l'articolo 33 della Costituzione consente, infatti, a enti e privati di istituire scuole e istituti di educazione definite non statali che a loro volta possono essere: paritarie (riconosciute ai sensi della legge n. 62 del 10 marzo 2000), non paritarie (decreto-legge 250 del 5 dicembre 2005, convertito dalla legge 27 del 3 febbraio 2006), straniere (decreto del presidente della Repubblica 389 del 18 aprile 1994);

le scuole paritarie oggi educano il 35% dei bambini e dei ragazzi in obbligo scolastico, molte di



queste scuole, soprattutto con riguardo alla fascia 0-6, sono istituzioni senza fini di lucro che non potrebbero continuare ad esistere senza adeguato sostegno dallo Stato;

inoltre in diverse regioni le scuole paritarie, soprattutto nella fascia 0-6 si sostituiscono quasi completamente alla scuola pubblica, di fatto svolgendo una funzione essenziale a favore di famiglie e minori; laddove lo Stato nel corso del tempo ha investito poco o nulla;

l'emergenza pandemica ha messo a dura prova il sistema scuola che ha dovuto reinventarsi al fine di continuare a garantire ai propri alunni i diritti primari alla salute e all'istruzione: in tutti gli istituti, e dunque anche nelle scuole paritarie, si sono resi indispensabili interventi per migliorare le infrastrutture digitali, di edilizia leggera e non, per ottenere spazi che garantissero il necessario distanziamento interpersonale, nonché l'assunzione di nuovo personale per gestire le classi che si sono dovute smistare e le sanificazioni straordinarie e giornaliere assai più accurate del consueto;

a fronte di esborsi così importanti le scuole paritarie hanno dovuto rinunciare all'introito garantito dalle rette scolastiche che sono state spesso sospese o molto ridimensionate, durante i mesi del *lock down*, infatti, la crisi economica innescata dalla pandemia ha travolto moltissime famiglie che non sono più in grado di far fronte al pagamento di una retta scolastica;

impegna il Governo a valutare la possibilità, compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica,

di inserire fra i beneficiari dei fondi PNRR anche gli istituti scolastici paritari che provino di essersi dedicati a questa attività da almeno un decennio, vincolando l'erogazione dei fondi al mantenimento di questa finalità per almeno un ventennio;

di includere le scuole paritarie fra i destinatari dei fondi che saranno messi a bando per realizzare progetti per la valorizzazione delle competenze cognitive e per gli altri aspetti legati all'istruzione.

**G/2483/10/5**

[Fregolent](#), [Faggi](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Il Senato,

premesso che:

le scuole paritarie saranno escluse dall'utilizzo dei cospicui fondi messi a disposizione dal PNRR sia riguardo all'edilizia scolastica che riguardo ai molteplici investimenti legati all'istruzione. Di conseguenza nei fatti si creeranno scuole di serie A e scuole di serie B, malgrado le scuole paritarie svolgano un servizio pubblico a tutti gli effetti e il riconoscimento della parità garantisca l'equiparazione dei diritti e dei doveri degli studenti, le medesime modalità di svolgimento degli esami di Stato, l'assolvimento dell'obbligo di istruzione e l'abilitazione a rilasciare titoli di studio aventi lo stesso valore legale delle scuole statali;

le scuole paritarie infatti sono inserite nel sistema nazionale di istruzione che le impegna ad accogliere tutti gli alunni che ne accettino il progetto educativo e richiedano di iscriversi, compresi gli alunni e studenti con disabilità, per contribuire a realizzare la finalità di istruzione ed educazione che la Costituzione assegna alla scuola;

il principio costituzionale della libertà di educazione trova realizzazione sul territorio nazionale attraverso le scuole statali e non statali; l'articolo 33 della Costituzione consente, infatti, a enti e privati di istituire scuole e istituti di educazione definite non statali che a loro volta possono essere: paritarie (riconosciute ai sensi della legge 62 del 10 marzo 2000), non paritarie (decreto legge 250 del 5 dicembre 2005, convertito dalla legge 27 del 3 febbraio 2006), straniere (decreto del presidente della Repubblica 389 del 18 aprile 1994);

le scuole paritarie oggi educano il 35 per cento dei bambini e dei ragazzi in obbligo scolare, molte di queste scuole, soprattutto con riguardo alla fascia 0-6, sono istituzioni senza fini di lucro che non potrebbero continuare ad esistere senza adeguato sostegno dallo Stato;

inoltre in diverse regioni le scuole paritarie, soprattutto nella fascia 0-6 si sostituiscono quasi

completamente alla scuola pubblica, di fatto svolgendo una funzione essenziale a favore di famiglie e minori, laddove lo Stato nel corso del tempo ha investito poco o nulla;

l'emergenza pandemica ha messo a dura prova il sistema scuola che ha dovuto reinventarsi al fine di continuare a garantire ai propri alunni i diritti primari alla salute e all'istruzione: in tutti gli istituti, e dunque anche nelle scuole paritarie, si sono resi indispensabili interventi per migliorare le infrastrutture digitali, di edilizia leggera e non, per ottenere spazi che garantissero il necessario distanziamento interpersonale, nonché l'assunzione di nuovo personale per gestire le classi che si sono dovute smistare e le sanificazioni straordinarie e giornaliere assai più accurate del consueto;

a fronte di esborsi così importanti le scuole paritarie hanno dovuto rinunciare all'introito garantito dalle rette scolastiche che sono state spesso sospese o molto ridimensionate, durante i mesi del *lock down*, infatti, la crisi economica innescata dalla pandemia ha travolto moltissime famiglie che non sono più in grado di far fronte al pagamento di una retta scolastica,

impegna il Governo:

ad inserire fra i beneficiari dei fondi PNRR anche gli istituti scolastici paritari che provino di essersi dedicati a questa attività da almeno un decennio, vincolando l'erogazione dei fondi al mantenimento di questa finalità per almeno un ventennio;

ad includere le scuole paritarie fra i destinatari dei fondi che saranno messi a bando per realizzare progetti per la valorizzazione delle competenze cognitive e per gli altri aspetti legati all'istruzione.

**G/2483/11/5 (testo 2)**

[Catalfo](#)

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di «Conversione in legge del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose» (AS 2483),

premessi che:

il Capo IV del Titolo II del decreto-legge in esame reca disposizioni in materia di crisi d'impresa;

impegna il Governo:

a valutare la possibilità, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, di porre in essere appositi provvedimenti normativi volti a prevedere, nell'ambito del programma di Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori, al fine di permettere l'accesso ai servizi di outplacement per la ricollocazione professionale di cui all'articolo 2, comma lettera *d*), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, una spesa di 30 milioni di euro per il 2022, destinati all'attivazione di servizi per la ricollocazione professionale dei lavoratori dipendenti di aziende che siano state poste in procedura fallimentare o in amministrazione straordinaria o dei lavoratori che siano stati collocati in cassa integrazione guadagni per cessazione dell'attività ai sensi dell'articolo 44 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130.

**G/2483/11/5**

[Catalfo](#)

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose (AS 2483),

premessi che:

il Capo IV del Titolo II del decreto legge in esame reca disposizioni in materia di crisi d'impresa,

impegna il Governo:

a porre in essere appositi provvedimenti normativi volti a prevedere, nell'ambito del programma di Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori, al fine di permettere l'accesso ai servizi di *outplacement* per la ricollocazione professionale di cui all'articolo 2, comma lettera *d*), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, una spesa di 30 milioni di euro per il 2022, destinati all'attivazione di servizi per la ricollocazione professionale dei lavoratori dipendenti di aziende che siano state poste in procedura fallimentare o in amministrazione straordinaria o dei lavoratori che siano stati collocati in cassa integrazione guadagni per cessazione dell'attività ai sensi dell'articolo 44 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130.

**G/2483/12/5 (testo 2)**

[Gallone](#)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose»,

premesso che:

la legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) all'articolo 1, comma 42, assegna per ciascuno degli anni dal 2021 al 2034 contributi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale;

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 gennaio 2021, ha poi individuato i criteri di ripartizione delle citate risorse mirate ad interventi triennali, fino al 2034, volti alla rigenerazione urbana da parte dei Comuni con almeno 15.000 abitanti;

tuttavia molti Comuni, soprattutto del Nord Italia con i bilanci in ordine e i documenti in regola rischiano di non essere ammessi ai contributi citati che favoriscono i Comuni del Sud che già possono contare sul 40% delle risorse assegnate con la probabilità di ottenerne praticamente più dell'80%;

per ovviare a tale incresciosa situazione, in cui per via dei criteri stringenti circa 551 progetti, di cui il 93% presentati da Comuni del nord Italia, rischiano di essere esclusi dall'assegnazione dei contributi, è quanto mai opportuno implementare le risorse finanziarie già assegnate dall'articolo 1, comma 42, della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160,

impegna il Governo:

ad adottare iniziative volte ad implementare quanto prima le risorse già assegnate dall'articolo 1, comma 42, della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160 e contestualmente a valutare l'opportunità di prorogare di un mese il termine previsto per la presentazione dei progetti da parte degli enti locali.

**G/2483/12/5**

[Gallone](#)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose»,

premesso che:

la legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) all'articolo 1, comma 42, assegna per ciascuno degli anni dal 2021 al 2034 contributi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale;

il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 gennaio 2021, ha poi individuato i criteri di ripartizione delle citate risorse mirate ad interventi triennali, fino al 2034, volti alla rigenerazione

urbana da parte dei Comuni con almeno 15.000 abitanti;

tuttavia molti Comuni, soprattutto del Nord Italia con i bilanci in ordine e i documenti in regola rischiano di non essere ammessi ai contributi citati che favoriscono i Comuni del Sud che già possono contare sul 40 per cento delle risorse assegnate con la probabilità di ottenerne praticamente più dell'80 per cento;

per ovviare a tale incresciosa situazione, in cui per via dei criteri stringenti circa 551 progetti, di cui il 93 per cento presentati da Comuni del nord Italia, rischiano di essere esclusi dall'assegnazione dei contributi, è quanto mai opportuno implementare le risorse finanziarie già assegnate dall'articolo 1, comma 42, della citata legge 27 dicembre 2019, n.160,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare iniziative volte ad implementare quanto prima le risorse già assegnate dall'articolo 1, comma 42, della citata legge 27 dicembre 2019, n.160 e contestualmente prorogare di un mese il termine previsto per la presentazione dei progetti da parte degli enti locali.

**G/2483/13/5 (testo 2)**

[Fregolent](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, recante «disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose», atto Senato 2483,

premesso che:

il provvedimento in esame reca misure urgenti finalizzate alla realizzazione degli obiettivi del Piano Nazionale Ripresa e Resilienza;

il coinvolgimento degli enti locali nella realizzazione dei progetti approvati nell'ambito del Piano, se da un lato consente una rete di interventi capillare che stimoli l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa, dall'altro sconta le storiche difficoltà degli enti locali di prossimità sia con riferimento alle dotazioni organiche, che alle competenze tecniche specifiche, con particolare riferimento alla progettazione europea, presenti in quest'ultime;

considerato che:

dati gli stringenti termini di realizzazione, le criticità di cui in premessa possono mettere a serio rischio la realizzazione dei progetti approvati, con conseguente perdita delle ingenti risorse ad essi finalizzate;

impegna il Governo:

a monitorare l'avanzamento della realizzazione dei progetti finanziati con i fondi del PNRR, prevedendo qualora venga riscontrata l'oggettiva difficoltà di completarli entro gli stringenti termini previsti, in quanto compatibile con le regole europee, a valutare l'opportunità di un meccanismo di trasferimento delle risorse su progetti che siano invece pienamente rispettosi dei tempi di realizzazione.

**G/2483/13/5**

[Fregolent](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, recante disposizioni urgenti

per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose», Atto Senato 2483,

premesso che:

il provvedimento in esame reca misure urgenti finalizzate alla realizzazione degli obiettivi del Piano Nazionale Ripresa e Resilienza;

il coinvolgimento degli enti locali nella realizzazione dei progetti approvati nell'ambito del Piano, se da un lato consente una rete di interventi capillare che stimoli l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa, dall'altro sconta le storiche difficoltà degli enti locali di prossimità sia con riferimento alle dotazioni organiche, che alle competenze tecniche specifiche, con particolare riferimento alla progettazione europea, presenti in quest'ultime;

considerato che:

dati gli stringenti termini di realizzazione, le criticità di cui in premessa possono mettere a serio rischio la realizzazione dei progetti approvati, con conseguente perdita delle ingenti risorse ad essi finalizzate,

impegna il Governo:

a monitorare l'avanzamento della realizzazione dei progetti finanziati con i fondi del PNRR, prevedendo, qualora venga riscontrata l'oggettiva difficoltà di completarli entro gli stringenti termini previsti, un meccanismo di trasferimento delle risorse su progetti che siano invece pienamente rispettosi dei tempi di realizzazione

**G/2483/14/5 (testo 2)**

[Alessandrini](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, recante «disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose», atto Senato 2483,

premessi che:

il provvedimento in esame definisce misure urgenti finalizzate alla realizzazione degli obiettivi del Piano Nazionale Ripresa e Resilienza;

con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo unico degli enti locali, viene istituito, all'articolo 243-ter, un Fondo di rotazione denominato: «Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali» per il risanamento finanziario per gli enti locali deficitari o dissestati e che hanno deliberato la procedura di riequilibrio;

il decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, stabilisce misure finanziarie urgenti a sostegno degli enti territoriali e il territorio. In particolare, il comma 1 dell'articolo 14, identifica un piano di ammortamento per la restituzione delle anticipazioni ricevute, in un periodo massimo di venti anni a decorrere dall'anno successivo a quello in cui è stata erogata l'anticipazione;

considerato che:

la crisi economica derivante dall'epidemia da Covid 19 ha impattato notevolmente sugli enti già in crisi finanziaria, che rischiano di veder precipitare ulteriormente la propria condizione dall'aggravarsi degli oneri a carico del bilancio comunale per la minore capacità di incasso delle entrate comunali;

si ritiene fondamentale introdurre delle misure tese a supportare gli enti locali in fase di riequilibrio finanziario, affinché le difficoltà economiche non inficino l'efficienza degli interventi e la realizzazione degli obiettivi programmati dalle regioni e gli enti locali connessi al Piano;

impegna il Governo:

a valutare la possibilità, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, a modificare l'articolo 14, comma 1 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, prevedendo che i termini temporali per la restituzione dell'anticipazione ricevuta decorrano dal secondo anno successivo a quello in cui viene l'anticipazione è stata erogata.

**G/2483/14/5**

[Alessandrini](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose, Atto Senato 2483,

premessi che:

il provvedimento in esame definisce misure urgenti finalizzate alla realizzazione degli obiettivi del Piano Nazionale Ripresa e Resilienza;

con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo Unico degli enti locali, viene istituito, all'articolo 243 ter, un Fondo di rotazione denominato: «Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali» per il risanamento finanziario per gli enti locali deficitari o dissestati e che hanno deliberato la procedura di riequilibrio;

il decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, stabilisce misure finanziarie urgenti a sostegno degli enti territoriali e il territorio. In particolare, il comma 1 dell'articolo 14, identifica un piano di ammortamento per la restituzione delle anticipazioni ricevute, in un periodo massimo di venti anni a decorrere dall'anno successivo a quello in cui è stata erogata l'anticipazione;

considerato che:

la crisi economica derivante dall'epidemia da Covid 19 ha impattato notevolmente sugli enti già in crisi finanziaria, che rischiano di veder precipitare ulteriormente la propria condizione dall'aggravarsi degli oneri a carico del bilancio comunale per la minore capacità di incasso delle entrate comunali;

si ritiene fondamentale introdurre delle misure tese a supportare gli enti locali in fase di riequilibrio finanziario, affinché le difficoltà economiche non inficino l'efficienza degli interventi e la realizzazione degli obiettivi programmati dalle regioni e gli enti locali connessi al Piano,

impegna il Governo:

a modificare l'articolo 14, comma 1 del decreto legge 24 giugno 2016, n. 113 prevedendo che i termini temporali per la restituzione dell'anticipazione ricevuta decorrano dal secondo anno successivo a quello in cui viene l'anticipazione è stata erogata.

**G/2483/15/5**

[Doria](#), [Lunesu](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose;

premessi che:

l'articolo 38-*bis*, rubricato «Disposizioni in materia di formazione continua in medicina», sancisce che per il professionista sanitario che non raggiunge il 70 per cento dei crediti richiesti nel triennio di formazione continua non valgono le polizze stipulate contro la responsabilità civile;

il riferimento è alle polizze per la responsabilità civile verso terzi e per la responsabilità civile verso prestatori d'opera, che devono essere sottoscritte obbligatoriamente dalle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private in base alla legge «Gelli» sulla responsabilità professionale, nonché per i professionisti sanitari che operino privatamente al di fuori delle strutture o all'interno di esse in regime di libera professione, nonché per i medici dipendenti in strutture sanitarie pubbliche e private limitatamente alla colpa grave;

il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense, 16 luglio 2014, n. 6, all'articolo 15, rubricato esenzioni ed esoneri, prevede, tra le varie ipotesi, che siano esentati dall'obbligo di formazione continua i docenti di ruolo e i ricercatori confermati delle università in materie giuridiche;

ritenendo che la ratio dell'esonero sia applicabile anche nell'ambito medico, si ritiene



necessario evitare che si perpetrino delle in giustificate discriminazioni tra (categorie) ordini professionali,

Impegna al governo:

ad esplicitare, anche al fine di evitare inutili e depauperanti contenziosi avverso le amministrazioni sanitarie di riferimento, le categorie esentate dall'obbligo di formazione continua, con particolare riferimento ai docenti e ricercatori confermati dalle università in materie mediche, sanitarie e sociosanitarie, le cui competenze in materia sono, in forza dell'attività svolta, già possedute.

**G/2483/16/5 (testo 2)**

[Mallegni](#), [Gasparri](#), [Damiani](#), [Ronzulli](#), [Toffanin](#), [Gallone](#), [Floris](#), [Berardi](#)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose»,

premessi che:

la materia afferente la durata delle concessioni demaniali marittime e il regime di proroga affligge ormai da anni, più precisamente dal 2006 a seguito dell'emanazione della direttiva 2006/123 - c.d. Bolkestein, le migliaia di imprese balneari insistenti nel nostro paese a causa di un mancato riordino della materia volto a tutelare le imprese e i lavoratori del settore e a garantire compatibilità con la normativa europea;

nel ripercorrere la disciplina di detta materia occorre evidenziare che: l'articolo 36 del codice della navigazione stabilisce che «L'amministrazione marittima, compatibilmente con le esigenze del pubblico uso, può concedere l'occupazione e l'uso, anche esclusivo, di beni demaniali e di zone di mare territoriale per un determinato periodo di tempo»; il successivo articolo 37, nel testo anteriore alla riforma del 1993, stabiliva che «Nel caso di più domande di concessione, è preferito il richiedente che offra maggiori garanzie di proficua utilizzazione della concessione e si proponga di avvalersi di questa per un uso che, a giudizio dell'amministrazione, risponda ad un più rilevante interesse pubblico... Al fine della tutela dell'ambiente costiero, per il rilascio di nuove concessioni demaniali marittime per attività turistico-ricreative è data preferenza alle richieste che importino attrezzature non fisse e completamente amovibili. È altresì data preferenza alle precedenti concessioni, già rilasciate, in sede di rinnovo rispetto alle nuove istanze» - c.d. diritto di insistenza;

ulteriori disposizioni di disciplina della materia sono state introdotte dal decreto-legge n. 400/1993, convertito dalla legge n. 494/1993, il cui articolo 01, comma 1, recita: «La concessione dei beni demaniali marittimi può essere rilasciata, oltre che per servizi pubblici e per servizi e attività portuali e produttive, per l'esercizio delle seguenti attività: *a)* gestione di stabilimenti balneari; *b)* esercizi di ristorazione e somministrazione di bevande, cibi precotti e generi di monopolio; *c)* noleggio di imbarcazioni e natanti in genere; *d)* gestione di strutture ricettive ed attività ricreative e sportive; *e)* esercizi commerciali; *f)* servizi di altra natura e conduzione di strutture ad uso abitativo, compatibilmente con le esigenze di utilizzazione di cui alle precedenti categorie di utilizzazione»;

l'articolo 01, comma 2, della stessa legge - abrogato dalla lettera *a)* del comma 1 dell'articolo 11, legge 15 dicembre 2011, n. 217 - Legge comunitaria 2010 - prevedeva che le concessioni demaniali avessero durata di sei anni e che alla scadenza si rinnovano automaticamente per altri sei anni e così successivamente ad ogni scadenza;

in data 12 dicembre 2006 è stata emanata la citata Direttiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa ai servizi nel mercato interno, diretta a tratteggiare una geometria normativa di riferimento volta a garantire la libera circolazione dei servizi nel mercato unico, eliminando gli ostacoli «alla libertà di stabilimento dei prestatori negli Stati membri e alla libera circolazione dei servizi tra Stati membri»;

in particolare, l'articolo 12 della predetta Direttiva, in attuazione del 62° considerando, stabilisce: «Qualora il numero di autorizzazioni disponibili per una determinata attività sia limitato per

via della scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche utilizzabili, gli Stati membri applicano una procedura di selezione tra i candidati potenziali che presenti garanzie di imparzialità e di trasparenza e preveda un'adeguata pubblicità della procedura e del suo svolgimento e completamento». In questi casi «[...] l'autorizzazione è rilasciata per una durata limitata adeguata e non può prevedere la procedura di rinnovo automatico né accordare altri vantaggi al prestatore uscente o a persone che con tale prestatore abbiano particolari legami»;

la Commissione U.E., considerando che il c.d. diritto di insistenza di cui al citato articolo 37, secondo comma, del codice della navigazione fosse incompatibile con le disposizioni della Direttiva Servizi, *ex* articolo 258 TFUE, ai danni dello Stato italiano la procedura di infrazione comunitaria n. 2008/4908. A giudizio della Commissione, infatti, la disciplina nazionale risultava incompatibile con gli obblighi di cui all'articolo 43 del Trattato di Roma (ora articolo 49 TFUE) relativi alla libertà di stabilimento, dato che prevedeva il diritto di insistenza in capo al concessionario uscente nelle procedure di affidamento di concessioni demaniali marittime;

in risposta alla procedura di infrazione, il Governo italiano:

ai sensi dell'articolo 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, ha disposto - nelle more del procedimento di revisione del quadro normativo in materia di rilascio delle concessioni di beni demaniali marittimi lacuali e fluviali con finalità turistico ricreative [...] da realizzarsi, quanto ai criteri e alle modalità di affidamento di tali concessioni, sulla base di intesa in sede di Conferenza Stato-regioni ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, che è conclusa nel rispetto dei principi di concorrenza, di libertà di stabilimento, di garanzia dell'esercizio, dello sviluppo, della valorizzazione delle attività imprenditoriali e di tutela degli investimenti, nonché in funzione del superamento del diritto di insistenza di cui all'articolo 37, secondo comma, secondo periodo, del codice della navigazione - la proroga al 31 dicembre 2015 del termine di durata delle concessioni in essere alla data di entrata in vigore dello stesso decreto e la soppressione del secondo periodo del secondo comma, del citato articolo 37 del codice della navigazione sul diritto di insistenza;

la lettera *a)* del comma 1 dell'articolo 11, della legge 15 dicembre 2011, n. 217 - Legge comunitaria 2010 - ha disposto l'abrogazione del comma 2 dell'articolo 01 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, che prevedeva il rinnovo automatico delle concessioni demaniali;

tali misure hanno permesso allo Stato italiano di uscire dalla procedura di infrazione intimata ai danni dello stesso;

il termine del 31 dicembre 2015 fu successivamente prorogato sino al 31 dicembre 2020 per effetto della successiva legge 24 dicembre 2012, n. 228, e, infine, approssimandosi la scadenza del 31 dicembre 2020, l'articolo 1, commi 682 e 683, della legge n. 145/2018 (legge di bilancio 2019) ha disposto l'ulteriore proroga fino al 31 dicembre 2033;

nel corso di queste ripetute proroghe, anche per fare fronte alle procedure di infrazione nel frattempo aperte dalla Commissione europea, è stata annunciato più volte il riordino della materia in conformità dei principi di derivazione europea;

i principali argomenti contrari all'applicazione della direttiva 2006/123 alle concessioni demaniali con finalità turistico-ricreative che da anni gli operatori del settore affermano, sono la mancata preventiva armonizzazione delle normative nazionali applicabili in tale settore e il fatto che la concessione di beni demaniali non rientra nella nozione di autorizzazione di servizi ai sensi dell'articolo 12 della direttiva 2006/123;

la sentenza del Consiglio di Stato n. 17 dello scorso 9 novembre 2021, nel contestare tali principali argomenti contrari all'applicazione della citata direttiva 2006/123 alle concessioni demaniali con finalità turistico ricreative, consapevole della portata nomofilattica della suddetta decisione, della necessità di assicurare alle amministrazioni un ragionevole lasso di tempo per intraprendere sin d'ora le operazioni funzionali all'indizione di procedure di gara, nonché degli effetti ad ampio spettro che inevitabilmente deriveranno su una moltitudine di rapporti concessori, ritiene che tale intervallo



temporale per l'operatività degli effetti della presente decisione possa essere congruamente individuato al 31 dicembre 2023;

nella stessa sentenza si affanna che eventuali proroghe legislative del termine così individuato (al pari di ogni disciplina comunque diretta a eludere gli obblighi comunitari) dovranno naturalmente considerarsi in contrasto con il diritto dell'Unione e, pertanto, immediatamente non applicabili ad opera non solo del giudice, ma di qualsiasi organo amministrativo, doverosamente legittimato a considerare, da quel momento, *tamquam non esset* le concessioni in essere;

in ordine ai principi che dovranno ispirare lo svolgimento delle gare, la citata sentenza afferma che la scelta di criteri di selezione proporzionati, non discriminatori ed equi è, infatti, essenziale per garantire agli operatori economici l'effettivo accesso alle opportunità economiche offerte dalle concessioni. A tal fine i criteri di selezione dovrebbero dunque riguardare la capacità tecnica, professionale, finanziaria ed economica degli operatori, essere collegati all'oggetto del contratto e figurare nei documenti di gara. Nell'ambito della valutazione della capacità tecnica e professionale potranno, tuttavia, essere individuati criteri che, nel rispetto della *par conditio*, consentano anche di valorizzare l'esperienza professionale e il *know-how* acquisito da chi ha già svolto attività di gestione di beni analoghi e, quindi, anche del concessionario uscente, ma a parità di condizioni con gli altri, anche tenendo conto della capacità di interazione del progetto con il complessivo sistema turistico-ricettivo del territorio locale; anche tale valorizzazione, peraltro, non potrà tradursi in una sorta di sostanziale preclusione dell'accesso al settore di nuovi operatori... Ulteriori elementi di valutazione dell'offerta potranno riguardar gli *standard* qualitativi dei servizi (da incrementare rispetto ad eventuali minimi previsti) e la sostenibilità sociale e ambientale del piano degli investimenti, in relazione alla tipologia della concessione da gestire;

tale sentenza ha provocato forti preoccupazioni tra gli operatori del settore che, vista la scadenza ravvicinata dettata dalla stessa, si vedranno costretti ad interrompere gli investimenti con ripercussioni sulla prossima stagione estiva e sulle assunzioni;

occorre ricordare che ai sensi dei commi 675 e 676 dell'articolo 1 della citata legge n. 145/2018, al fine di tutelare, valorizzare e promuovere il bene demaniale delle coste italiane, che rappresenta un elemento strategico per il sistema economico, di attrazione turistica e di immagine del Paese, in un'ottica di armonizzazione delle normative europee, è stata demandata ad DPCM, la ricognizione e mappatura del litorale e del demanio costiero-marittimo;

non è possibile fare nessun riordino delle concessioni demaniali marittime, se prima non si analizza il mercato di riferimento;

nonostante la sussistenza della Direttiva Servizi, in Spagna le concessioni demaniali possono beneficiare di una durata di 75 anni e tale durata vale anche per le concessioni balneari portoghesi. La legittimità della durata delle concessioni demaniali spagnole è stata confermata anche dalla Corte Costituzionale spagnola che, con ben tre distinte sentenze (n. 227/1988; n. 149/1991 e n. 233/2015) ha sancito la piena legittimità della durata delle concessioni demaniali spagnole anche con riferimento ai principi contenuti nella citata Direttiva 2006/123,

impegna il Governo a valutare, nel rispetto del diritto unionale e delle sentenze della Corte costituzionale, della Corte di giustizia europea e del Consiglio di Stato e, in quanto compatibile, della normativa nazionale in essere, l'opportunità di procedere al riordino della materia delle concessioni demaniali marittime sulla base dei seguenti principi:

- 1) confermare la proroga al 2033 al fine di tutelare e valorizzare le professionalità acquisite degli operatori del settore, nonché di tutelare i livelli occupazionali esistenti;
- 2) a riordinare la materia solo dopo aver operato la ricognizione e la mappatura del litorale e del demanio costiero-marittimo per rassegnazione di nuove concessioni;
- 3) ad introdurre disposizioni volte a garantire il diritto del concessionario uscente al riconoscimento del valore dell'avviamento commerciale e dei manufatti realizzati sull'area data in concessione e regolarmente autorizzati, attraverso la modifica dell'articolo 37 del codice della

navigazione e al superamento dell'articolo 49 del medesimo codice;

4) ad escludere le concessioni demaniali dall'ambito della citata direttiva 2006/123, difendendo la normativa interna;

5) ad adoperarsi in sede europea al fine di equiparare la nostra legislazione ad altri stati europei come Spagna e Portogallo la cui durata delle concessioni è fissata in 75 anni e che ad oggi disapplicano completamente la citata direttiva.

**G/2483/16/5**

[Mallegni](#), [Gasparri](#), [Damiani](#), [Ronzulli](#), [Toffanin](#), [Gallone](#), [Floris](#), [Berardi](#)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose»,

premesso che:

la materia afferente la durata delle concessioni demaniali marittime e il regime di proroga affligge ormai da anni, più precisamente dal 2006 a seguito dell'emanazione della direttiva 2006/123 - c.d. Bolkestein, le migliaia di imprese balneari insistenti nel nostro paese a causa di un mancato riordino della materia volto a tutelare le imprese e i lavoratori del settore e a garantire compatibilità con la normativa europea;

nel ripercorrere la disciplina di detta materia occorre evidenziare che: l'articolo 36 del codice della navigazione stabilisce che «L'amministrazione marittima, compatibilmente con le esigenze del pubblico uso, può concedere l'occupazione e l'uso, anche esclusivo, di beni demaniali e di zone di mare territoriale per un determinato periodo di tempo»; il successivo articolo 37, nel testo anteriore alla riforma del 1993, stabiliva che «Nel caso di più domande di concessione, è preferito il richiedente che offra maggiori garanzie di proficua utilizzazione della concessione e si proponga di avvalersi di questa per un uso che, a giudizio dell'amministrazione, risponda ad un più rilevante interesse pubblico. Al fine della tutela dell'ambiente costiero, per il rilascio di nuove concessioni demaniali marittime per attività turistico-ricreative è data preferenza alle richieste che importino attrezzature non fisse e completamente amovibili. È altresì data preferenza alle precedenti concessioni, già rilasciate, in sede di rinnovo rispetto alle nuove istanze» - c.d. diritto di insistenza;

ulteriori disposizioni di disciplina della materia sono state introdotte dal decreto legge n. 400/1993, convertito dalla legge 494/1993, il cui art. 01, comma 1, recita: «La concessione dei beni demaniali marittimi può essere rilasciata, oltre che per servizi pubblici e per servizi e attività portuali e produttive, per l'esercizio delle seguenti attività: a) gestione di stabilimenti balneari; b) esercizi di ristorazione e somministrazione di bevande, cibi precotti e generi di monopolio; c) noleggio di imbarcazioni e natanti in genere; d) gestione di strutture ricettive ed attività ricreative e sportive; e) esercizi commerciali; f) servizi di altra natura e conduzione di strutture ad uso abitativo, compatibilmente con le esigenze di utilizzazione di cui alle precedenti categorie di utilizzazione».

l'articolo 01, comma 2, della stessa legge - abrogato dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 11, legge 15 dicembre 2011, n. 217 - Legge comunitaria 2010 - prevedeva che le concessioni demaniali avessero durata di sei anni e che alla scadenza si rinnovano automaticamente per altri sei anni e così successivamente ad ogni scadenza;

in data 12 dicembre 2006 è stata emanata la citata Direttiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa ai servizi nel mercato interno, diretta a tratteggiare una geometria normativa di riferimento volta a garantire la libera circolazione dei servizi nel mercato unico, eliminando gli ostacoli «alla libertà di stabilimento dei prestatori negli Stati membri e alla libera circolazione dei servizi tra Stati membri»;

in particolare, l'articolo 12 della predetta Direttiva, in attuazione del 62° considerando, stabilisce: «Qualora il numero di autorizzazioni disponibili per una determinata attività sia limitato per via della scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche utilizzabili, gli Stati membri applicano

una procedura di selezione tra i candidati potenziali che presenti garanzie di imparzialità e di trasparenza e preveda un'adeguata pubblicità della procedura e del suo svolgimento e

completamento». In questi casi » l'autorizzazione è rilasciata per una durata limitata adeguata e non può prevedere la procedura di rinnovo automatico né accordare altri vantaggi al prestatore uscente o a persone che con tale prestatore abbiano particolari legami»;

la Commissione U.E., considerando che il c.d. diritto di insistenza di cui al citato articolo 37, secondo comma, del codice della navigazione fosse incompatibile con le disposizioni della Direttiva Servizi, apri, ex articolo 258 TFUE, ai danni dello Stato Italiano la procedura di infrazione comunitaria n. 2008/4908. A giudizio della Commissione, infatti, la disciplina nazionale risultava incompatibile con gli obblighi di cui all'articolo 43 del Trattato di Roma (ora articolo 49 TFUE) relativi alla libertà di stabilimento, dato che prevedeva il diritto di insistenza in capo al concessionario uscente nelle procedure di affidamento di concessioni demaniali marittime;

in risposta alla procedura di infrazione, il Governo italiano:

ai sensi dell'articolo 1, comma 18, del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, ha disposto nelle more del procedimento di revisione del quadro normativo in materia di rilascio delle concessioni di beni demaniali marittimi lacuali e fluviali con finalità turistico ricreative [...] da realizzarsi, quanto ai criteri e alle modalità di affidamento di tali concessioni, sulla base di intesa in sede di Conferenza Stato-regioni ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, che è conclusa nel rispetto dei principi di concorrenza, di libertà di stabilimento, di garanzia dell'esercizio, dello sviluppo, della valorizzazione delle attività imprenditoriali e di tutela degli investimenti, nonché in funzione del superamento del diritto di insistenza di cui all'articolo 37, secondo comma, secondo periodo, del codice della navigazione - la proroga al 31 dicembre 2015 del termine di durata delle concessioni in essere alla data di entrata in vigore dello stesso decreto e la soppressione del secondo periodo del secondo comma, del citato articolo 37 del codice della navigazione sul diritto di insistenza;

la lettera a) del comma 1 dell'articolo 11, della legge 15 dicembre 2011, n. 217 - legge comunitaria 2010 - ha disposto l'abrogazione del comma 2 dell'articolo 01 del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, che prevedeva il rinnovo automatico delle concessioni demaniali;

tali misure hanno permesso allo Stato Italiano di uscire dalla procedura di infrazione intimata ai danni dello stesso;

il termine del 31 dicembre 2015 fu successivamente prorogato sino al 31 dicembre 2020 per effetto della successiva legge 24 dicembre 2012, n. 228, e, infine, approssimandosi la scadenza del 31 dicembre 2020, l'articolo 1, commi 682 e 683, della legge 145/2018 (legge di bilancio 2019) ha disposto l'ulteriore proroga fino al 31 dicembre 2033;

nel corso di queste ripetute proroghe, anche per fare fronte alle procedure di infrazione nel frattempo aperte dalla Commissione europea, è stata annunciato più volte il riordino della materia in conformità dei principi di derivazione europea;

i principali argomenti contrari all'applicazione della direttiva 2006/123 alle concessioni demaniali con finalità turistico-ricreative che da anni gli operatori del settore affermano, sono la mancata preventiva armonizzazione delle normative nazionali applicabili in tale settore e il fatto che la concessione di beni demaniali non rientra nella nozione di autorizzazione di servizi ai sensi dell'articolo 12 della direttiva 2006/123;

la sentenza del Consiglio di Stato n. 17 dello scorso 9 novembre 2021, nel contestare tali principali argomenti contrari all'applicazione della citata direttiva 2006/123 alle concessioni demaniali con finalità turistico ricreative, consapevole della portata nomofilattica della suddetta decisione, della necessità di assicurare alle amministrazioni un ragionevole lasso di tempo per intraprendere sin d'ora le operazioni funzionali all'indizione di procedure di gara, nonché degli effetti ad ampio spettro che inevitabilmente deriveranno su una moltitudine di rapporti concessori, ritiene che tale intervallo temporale per l'operatività degli effetti della presente decisione possa essere congruamente individuato

al 31 dicembre 2023;

nella stessa sentenza si afferma che eventuali proroghe legislative del termine così individuato (al pari di ogni disciplina comunque diretta a eludere gli obblighi comunitari) dovranno naturalmente considerarsi in contrasto con il diritto dell'Unione e, pertanto, immediatamente non applicabili ad opera non solo del giudice, ma di qualsiasi organo amministrativo, doverosamente legittimato a considerare, da quel momento, *tamquam non esset* le concessioni in essere;

in ordine ai principi che dovranno ispirare lo svolgimento delle gare, la citata sentenza afferma che la scelta di criteri di selezione proporzionati, non discriminatori ed equi è, infatti, essenziale per garantire agli operatori economici l'effettivo accesso alle opportunità economiche offerte dalle concessioni. A tal fine i criteri di selezione dovrebbero dunque riguardare la capacità tecnica, professionale, finanziaria ed economica degli operatori, essere collegati all'oggetto del contratto e figurare nei documenti di gara. Nell'ambito della valutazione della capacità tecnica e professionale potranno, tuttavia, essere individuati criteri che, nel rispetto della par condicio, consentano anche di valorizzare l'esperienza professionale e il *know-how* acquisito da chi ha già svolto attività di gestione di beni analoghi e, quindi, anche del concessionario uscente, ma a parità di condizioni con gli altri, anche tenendo conto della capacità di interazione del progetto con il complessivo sistema turistico-ricettivo del territorio locale; anche tale valorizzazione, peraltro, non potrà tradursi in una sorta di sostanziale preclusione dell'accesso al settore di nuovi operatori. Ulteriori elementi di valutazione dell'offerta potranno riguardar gli standard qualitativi dei servizi (da incrementare rispetto ad eventuali minimi previsti) e la sostenibilità sociale e ambientale del piano degli investimenti, in relazione alla tipologia della concessione da gestire;

tale sentenza ha provocato forti preoccupazioni tra gli operatori del settore che, vista la scadenza ravvicinata dettata dalla stessa, si vedranno costretti ad interrompere gli investimenti con ripercussioni sulla prossima stagione estiva e sulle assunzioni;

occorre ricordare che ai sensi dei commi 675 e 676 dell'articolo 1 della citata legge 145/2018, al fine di tutelare, valorizzare e promuovere il bene demaniale delle coste italiane, che rappresenta un elemento strategico per il sistema economico, di attrazione turistica e di immagine del Paese, in un'ottica di armonizzazione delle normative europee, è stata demandata ad DPCM, la ricognizione e mappatura del litorale e del demanio costiero-marittimo;

non è possibile fare nessun riordino delle concessioni demaniali marittime, se prima non si analizza il mercato di riferimento;

nonostante la sussistenza della Direttiva Servizi, in Spagna le concessioni demaniali possono beneficiare di una durata di 75 anni e tale durata vale anche per le concessioni balneari portoghesi. La legittimità della durata delle concessioni demaniali spagnole è stata confermata anche dalla Corte Costituzionale spagnola che, con ben tre distinte sentenze (n. 227/1988; 149/1991 e n. 233/2015) ha sancito la piena legittimità della durata delle concessioni demaniali spagnole anche con riferimento ai principi contenuti nella citata Direttiva 2006/123,

impegna il Governo:

a procedere al riordino della materia delle concessioni demaniali marittime sulla base dei seguenti principi:

- 1) confermare la proroga al 2033 al fine di tutelare e valorizzare le professionalità acquisite degli operatori del settore, nonché di tutelare i livelli occupazionali esistenti;
- 2) a riordinare la materia solo dopo aver operato la ricognizione e la mappatura del litorale e del demanio costiero-marittimo per l'assegnazione di nuove concessioni;
- 3) ad introdurre disposizioni volte a garantire il diritto del concessionario uscente al riconoscimento del valore dell'avviamento commerciale e dei manufatti realizzati sull'area data in concessione e regolarmente autorizzati, attraverso la modifica dell'articolo 37 del codice della navigazione e al superamento dell'articolo 49 del medesimo codice;
- 4) ad escludere le concessioni demaniali dall'ambito della citata direttiva 2006/123,

difendendo la normativa interna;

5) ad adoperarsi in sede europea al fine di equiparare la nostra legislazione ad altri stati europei come Spagna e Portogallo la cui durata delle concessioni è fissata in 75 anni e che ad oggi disapplicano completamente la citata direttiva.

**G/2483/17/5 (testo 2)**

[Cioffi](#)

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose» (A.S. 2483),

premessi che:

l'articolo 6, comma i, del provvedimento in esame, integrato durante l'esame presso la Camera dei deputati, introduce, nel testo del decreto-legge n. 77/2021, un nuovo articolo 53-*bis* finalizzato ad accelerare i tempi di realizzazione degli interventi relativi alle infrastrutture ferroviarie e all'edilizia giudiziaria, ivi compresi gli interventi finanziati con risorse diverse da quelle previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'UE;

la finalità delle disposizioni recate dal nuovo art. 53-*bis*, enunciata nel comma 1, è quella di ridurre, in attuazione delle previsioni del PNRR, i tempi di realizzazione degli interventi relativi: alle infrastrutture ferroviarie, all'edilizia giudiziaria e alle relative infrastrutture di supporto. Si precisa che nell'ambito di applicazione della disciplina acceleratoria in questione sono compresi anche gli interventi finanziati con risorse diverse da quelle previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'UE;

considerato che:

il comma i del nuovo articolo 53-*bis* prevede che l'affidamento della progettazione ed esecuzione dei relativi lavori può avvenire anche sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica di cui all'art. 23, comma 5, del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 50/2016), a condizione che detto progetto sia redatto secondo le modalità e le indicazioni di cui all'art. 48, comma 7, quarto periodo. Ove si proceda all'affidamento secondo le modalità di cui si è detto in precedenza si dispone che: la conferenza di servizi sul progetto di fattibilità è svolta in forma semplificata (secondo la disciplina recata dall'art. 14-*bis* della legge 241/1990) e la determinazione conclusiva della conferenza:

- approva il progetto;
- determina la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera;
- tiene luogo dei pareri, nulla osta e autorizzazioni necessari ai fini della localizzazione dell'opera, della conformità urbanistica e paesaggistica dell'intervento, della risoluzione delle interferenze e delle relative opere mitigatrici e compensative;
- perfeziona, altresì, ad ogni fine urbanistico ed edilizio, l'intesa tra Stato e regione o provincia autonoma, in ordine alla localizzazione dell'opera;
- ha effetto di variante degli strumenti urbanistici vigenti e comprende i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l'esercizio del progetto, recandone l'indicazione esplicita. La variante urbanistica, conseguente alla determinazione conclusiva della conferenza, comporta l'assoggettamento dell'area a vincolo preordinato all'esproprio ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 327/20018;

in particolare, il comma 1 dell'art. 53-*bis* è stato integrato prevedendo che:

a) la convocazione della conferenza di servizi in questione è effettuata senza il previo espletamento della procedura di accertamento della conformità urbanistico-edilizia prevista dall'art. 2 del D.P.R. 383/1994;

b) il progetto di fattibilità tecnica ed economica è trasmesso a cura della stazione appaltante all'autorità competente ai fini dell'espressione della VIA, unitamente alla documentazione di cui all'art. 22, comma t, del decreto legislativo n. 152/2006, contestualmente alla richiesta di convocazione della

conferenza di servizi. Viene altresì disposto che gli esiti della VIA sono trasmessi e comunicati dall'autorità competente alle altre amministrazioni che partecipano alla conferenza di servizi e la determinazione conclusiva della conferenza comprende il provvedimento di VIA;

le disposizioni del comma 1 dell'art. 53-*bis* si applicano anche ai procedimenti di localizzazione delle opere in relazione ai quali, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non sia stata ancora indetta la conferenza di servizi di cui all'art. 3 del D.P.R. 383/1994. Il comma i dispone inoltre che le comunicazioni agli interessati di indizione della conferenza di servizi (previste dall'art. 14, comma 5, della legge 241/1990) tengono luogo della fase partecipativa prevista nell'ambito della sottoposizione del bene al vincolo preordinato all'esproprio (disciplinata dall'art. 327/2001);

il comma 1-*bis* del nuovo art. 53-*bis*, inserito durante l'esame presso la Camera dei deputati, dispone che gli effetti della determinazione conclusiva della conferenza di servizi di cui al comma r si producono anche per le opere oggetto di commissariamento a norma dell'art. 4 del D.L. 32/2019, a seguito dell'approvazione del progetto da parte del Commissario straordinario, d'intesa con il presidente della regione interessata;

il comma 6-*bis* del medesimo articolo 53-*bis*, dispone l'applicazione delle disposizioni del D.L. 77/2021 anche agli interventi finanziati con risorse diverse da quelle previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'UE, a esclusione di quelle relative alla vigilanza, al controllo e alla verifica contabile;

valutato che:

il decreto legge in esame è intervenuto nuovamente in materia di opere pubbliche con articolate e complesse novità. Se in alcuni casi costituiscono innovazioni apprezzabili nella logica della semplificazione ed accelerazione, in altri appaiono piuttosto varie nell'impostazione, nell'oggetto e nella finalità, fino ad arrivare alla sostituzione di interi impianti normativi di cui non era stato ancora possibile verificare concretamente l'effettiva funzionalità, come nel caso dell'introduzione del nuovo articolo 53-*bis* nel decreto n. 77 del 2021, la cui legge di conversione è stata approvata solo a fine luglio;

tali scelte di politica legislativa e di gestione dei lavori parlamentari finiscono per privare il Parlamento della centralità che dovrebbe avere nelle discussioni di merito e per ridurre, di fatto, gli spazi operativi. Non si può tacere sul fatto che lo strumento della decretazione d'urgenza, reso ineludibile dalla necessità di fare fronte alla situazione venutasi a determinare in ragione dell'emergenza Covid e, successivamente, dell'urgenza di dotarsi degli strumenti più idonei a favorire gli investimenti previsti dal PNRR, presenta, per le sue caratteristiche intrinseche, limiti rilevanti soprattutto in occasione di interventi così importanti negli effetti, che avrebbero forse richiesto una tempistica di confronto, anche ai fini di un miglior coordinamento, maggiormente adeguata;

l'auspicio è che in tema di affidamento e realizzazione delle opere, nell'ambito dell'iter del disegno di legge di delega al Governo in materia di contratti pubblici, si possa «mettere ordine» ad un sistema in cui si è persa la distinzione fra le regole e le eccezioni,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di dare attuazione alle modifiche al nuovo articolo 53-*bis* del decreto-legge n. 77 del 2021, previste dall'emendamento 6.3, compatibilmente con la necessità di non compromettere il raggiungimento degli obiettivi (*milestone e target*) del PNRR.

**G/2483/17/5 (già em. 6.3)**

[Cioffi](#)

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose" (A.S. 2483),

premessi che:

l'articolo 6, comma 1, del provvedimento in esame, integrato durante l'esame presso la Camera dei deputati, introduce, nel testo del decreto-legge n. 77/2021, un nuovo articolo 53-*bis* finalizzato ad accelerare i tempi di realizzazione degli interventi relativi alle infrastrutture ferroviarie e all'edilizia giudiziaria, ivi compresi gli interventi finanziati con risorse diverse da quelle previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'UE;

la finalità delle disposizioni recate dal nuovo art. 53-*bis*, enunciata nel comma 1, è quella di ridurre, in attuazione delle previsioni del PNRR, i tempi di realizzazione degli interventi relativi: alle infrastrutture ferroviarie, all'edilizia giudiziaria e alle relative infrastrutture di supporto. Si precisa che nell'ambito di applicazione della disciplina acceleratoria in questione sono compresi anche gli interventi finanziati con risorse diverse da quelle previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'UE;

considerato che:

il comma 1 del nuovo articolo 53-*bis* prevede che l'affidamento della progettazione ed esecuzione dei relativi lavori può avvenire anche sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica di cui all'art. 23, comma 5, del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 50/2016), a condizione che detto progetto sia redatto secondo le modalità e le indicazioni di cui all'art. 48, comma 7, quarto periodo. Ove si proceda all'affidamento secondo le modalità di cui si è detto in precedenza si dispone che: la conferenza di servizi sul progetto di fattibilità è svolta in forma semplificata (secondo la disciplina recata dall'art. 14-*bis* della legge 241/1990) e la determinazione conclusiva della conferenza:

- approva il progetto;
- determina la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera;
- tiene luogo dei pareri, nulla osta e autorizzazioni necessari ai fini della localizzazione dell'opera, della conformità urbanistica e paesaggistica dell'intervento, della risoluzione delle interferenze e delle relative opere mitigatrici e compensative;
- perfeziona, altresì, ad ogni fine urbanistico ed edilizio, l'intesa tra Stato e regione o provincia autonoma, in ordine alla localizzazione dell'opera;
- ha effetto di variante degli strumenti urbanistici vigenti e comprende i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l'esercizio del progetto, recandone l'indicazione esplicita. La variante urbanistica, conseguente alla determinazione conclusiva della conferenza, comporta l'assoggettamento dell'area a vincolo preordinato all'esproprio ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 327/20018;

in particolare, il comma 1 dell'art. 53-*bis* è stato integrato prevedendo che: a) la convocazione della conferenza di servizi in questione è effettuata senza il previo espletamento della procedura di accertamento della conformità urbanistico-edilizia prevista dall'art. 2 del D.P.R. 383/1994; b) il progetto di fattibilità tecnica ed economica è trasmesso a cura della stazione appaltante all'autorità competente ai fini dell'espressione della VIA, unitamente alla documentazione di cui all'art. 22, comma 1, del decreto legislativo n. 152/2006, contestualmente alla richiesta di convocazione della conferenza di servizi. Viene altresì disposto che gli esiti della VIA sono trasmessi e comunicati dall'autorità competente alle altre amministrazioni che partecipano alla conferenza di servizi e la determinazione conclusiva della conferenza comprende il provvedimento di VIA;

le disposizioni del comma 1 dell'art. 53-*bis* si applicano anche ai procedimenti di localizzazione delle opere in relazione ai quali, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non sia stata ancora indetta la conferenza di servizi di cui all'art. 3 del D.P.R. 383/1994. Il comma 1 dispone inoltre che le comunicazioni agli interessati di indizione della conferenza di servizi (previste dall'art. 14, comma 5, della legge 241/1990) tengono luogo della fase partecipativa prevista nell'ambito della sottoposizione del bene al vincolo preordinato all'esproprio (disciplinata dall'art. 11 del D.P.R. 327/2001);

il comma 1-*bis* del nuovo art. 53-*bis*, inserito durante l'esame presso la Camera dei deputati, dispone che gli effetti della determinazione conclusiva della conferenza di servizi di cui al comma 1 si producono anche per le opere oggetto di commissariamento a norma dell'art. 4 del D.L. 32/2019, a



seguito dell'approvazione del progetto da parte del Commissario straordinario, d'intesa con il presidente della regione interessata;

il comma 6-*bis* del medesimo articolo 53-*bis*, dispone l'applicazione delle disposizioni del D.L. 77/2021 anche agli interventi finanziati con risorse diverse da quelle previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'UE, a esclusione di quelle relative alla vigilanza, al controllo e alla verifica contabile;

valutato che:

il decreto legge in esame è intervenuto nuovamente in materia di opere pubbliche con articolate e complesse novità. Se in alcuni casi costituiscono innovazioni apprezzabili nella logica della semplificazione ed accelerazione, in altri appaiono piuttosto varie nell'impostazione, nell'oggetto e nella finalità, fino ad arrivare alla sostituzione di interi impianti normativi di cui non era stato ancora possibile verificare concretamente l'effettiva funzionalità, come nel caso dell'introduzione del nuovo articolo 53-*bis* nel decreto n. 77 del 2021, la cui legge di conversione è stata approvata solo a fine luglio;

tali scelte di politica legislativa e di gestione dei lavori parlamentari finiscono per privare il Parlamento della centralità che dovrebbe avere nelle discussioni di merito e per ridurre, di fatto, gli spazi operativi. Non si può tacere sul fatto che lo strumento della decretazione d'urgenza, reso ineludibile dalla necessità di fare fronte alla situazione venutasi a determinare in ragione dell'emergenza Covid e, successivamente, dell'urgenza di dotarsi degli strumenti più idonei a favorire gli investimenti previsti dal PNRR, presenta, per le sue caratteristiche intrinseche, limiti rilevanti soprattutto in occasione di interventi così importanti negli effetti, che avrebbero forse richiesto una tempistica di confronto, anche ai fini di un miglior coordinamento, maggiormente adeguata;

l'auspicio è che in tema di affidamento e realizzazione delle opere, nell'ambito dell'iter del disegno di legge di delega al Governo in materia di contratti pubblici, si possa "mettere ordine" ad un sistema in cui si è persa la distinzione fra le regole e le eccezioni,

impegna il Governo:

a dare attuazione, nel primo provvedimento utile, alle modifiche al nuovo articolo 53-*bis* del decreto-legge n. 77 del 2021, previste dall'emendamento 6.3.

#### Art. 1

##### 1.1

[Calandrini, De Carlo](#)

*Al comma 2, alinea, sostituire le parole: «100.000 euro» con le seguenti: «200.000 euro».*

##### 1.2

[Calandrini, De Carlo](#)

*Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: «10.000 euro» con le seguenti: «30.000 euro».*

##### 1.3

[Calandrini, De Carlo](#)

*Al comma 4, dopo le parole: «strutture ricettive all'aria aperta», aggiungere le seguenti: «ai bed and breakfast».*

##### 1.4

[Calandrini, De Carlo](#)

*Al comma 4, dopo le parole: «comparto turistico», aggiungere la seguente: «crocieristico».*

##### 1.5

[Calandrini, De Carlo](#)

*Al comma 4, dopo le parole: «comparto turistico», aggiungere le seguenti: «ivi inclusi i pubblici esercizi».*

##### 1.6



[Calandrini, De Carlo](#)

*Al comma 4, dopo le parole: «i parchi tematici» aggiungere le seguenti:» e le aziende della distribuzione di cibo e bevande operanti nel settore dell'HORECA».*

**1.7**

[Calandrini, De Carlo](#)

*Al comma 4, dopo le parole: «parchi tematici» aggiungere le seguenti: «e alle imprese operanti nel settore dell'HORECA, ivi comprese le imprese di distribuzione di prodotti alimentari e di bevande».*

**1.8**

[Calandrini, De Carlo](#)

*Al comma 4 aggiungere, in fine, le parole: «e i ristoranti».*

**1.9**

[Calandrini, De Carlo](#)

*Al comma 4 aggiungere, in fine, le parole: «nonché le attività turistiche-ricettive di montagna».*

**1.10**

[Calandrini, De Carlo](#)

*Al comma 5, dopo la lettera a), inserire la seguente:*

«a-bis) interventi volti a perseguire il risparmio delle risorse idriche o l'efficientamento energetico di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro della transizione ecologica 27 settembre 2021 o all'articolo 5 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 febbraio 2021 o il reimpiego delle acque meteoriche».

*Conseguentemente, alla lettera c), dopo la parola: «funzionali» inserire le seguenti: «al miglioramento della qualità dell'offerta ricettiva e»;*

*dopo la lettera c), inserire la seguente:*

c-bis) spese per l'acquisto di mobili nuovi e di elettrodomestici e attrezzature nuovi di classe non inferiore alla A+ (A per i forni) e per l'installazione di impianti destinati all'immobile in cui si svolgono gli interventi di cui alle lettere precedenti, a condizione che il beneficiario non ceda a terzi né destini a finalità estranee all'esercizio d'impresa i beni oggetto degli investimenti prima dell'ottavo periodo d'imposta successivo.

**1.11**

[Calandrini, De Carlo](#)

*Al comma 5, lettera b), dopo le parole: «barriere architettoniche» aggiungere le seguenti: «digitali, fisiche e sensoriali».*

**1.12**

[Calandrini, De Carlo](#)

*Al comma 5, lettera e), dopo la parola: «funzionali» aggiungere le seguenti: «al miglioramento della qualità dell'offerta ricettiva e».*

**1.13**

[Calandrini, De Carlo](#)

*Al comma 5, dopo la lettera e), aggiungere le seguenti:*

«e-bis) realizzazione degli interventi finalizzati all'adeguamento alle disposizioni antincendio;

e-ter) spese per l'acquisto di arredi nuovi, elettrodomestici e attrezzature nuovi di classe energetica non inferiore alla A+ (A per i forni) e per l'installazione degli impianti destinati all'immobile in cui sono effettuati gli interventi di cui alle lettere precedenti».

**1.14**

[Calandrini, De Carlo](#)

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5-bis. Il comma 2 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, è sostituito dal seguente:

"2. Il credito di imposta di cui al comma 1 è riconosciuto esclusivamente per spese relative a:

- a) acquisto, anche in *leasing*, e installazione di *modem*, *router* e di impianto wi-fi;
- b) affitto di servizi cloud relativi a infrastrutture *server*, connettività, sicurezza e servizi applicativi;
- c) acquisto, anche in *leasing*, di dispositivi per i pagamenti elettronici e di software, licenze, sistemi e servizi per la gestione e la sicurezza degli incassi online;
- d) acquisto di *software* e applicazioni per siti web ottimizzati per il sistema mobile;
- e) creazione o acquisto, anche in *leasing*, di *software* e piattaforme informatiche per le funzioni di prenotazione, acquisto e vendita *online* di pernottamenti e servizi turistici, quali gestione front, back office e API - Application Program Interface - per l'interoperabilità dei sistemi e integrazione con clienti e fornitori;
- f) acquisto o affitto di licenze software per la gestione delle relazioni con i clienti, anche con il sistema CRM - Customer Relationship Management;
- g) acquisto o affitto di licenze software e servizi necessari per il collegamento all'hub digitale del turismo, di cui alla misura MI C31.4.1 del PNRR;
- h) acquisto o affitto di licenze del software ERP - *Enterprise Resource Planning* - per la gestione della clientela e dei processi di *marketing*, vendite, amministrazione e servizi al cliente;
- i) spese per l'utilizzo di spazi e pubblicità per la promozione e commercializzazione di servizi turistici sui siti online e piattaforme specializzate, gestite sia direttamente sia indirettamente da tour operator e agenzie di viaggi;
- j) acquisto di servizi su portali social e per servizi di consulenza per la comunicazione e il marketing digitale;
- k) acquisto o affitto di strumenti di promozione e commercializzazione digitale di servizi e offerte innovative;
- l) creazione o acquisto, anche in *leasing*, di software per la gestione di banche dati e la creazione di strumenti di analisi multidimensionale e report a supporto dei processi di pianificazione, vendita e controllo di gestione;
- m) spese per servizi relativi alla formazione, docenze e tutoraggio, del titolare e dei collaboratori per l'utilizzo dei programmi sopra elencati».

### **1.15**

[Calandrini, De Carlo](#)

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5-bis. Al comma 2 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, dopo la lettera f) è inserita la seguente:

"f-bis) sistemi di gestione a controllo a distanza di accessi, impianti, elettrodomestici e attrezzature destinate all'attività d'impresa"».

### **1.16**

[Calandrini, De Carlo](#)

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5-bis. All'articolo 9, comma 2, lettera a), del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, le parole: " pari ad almeno 1 Megabit/s in *download*" sono sostituite dalle seguenti: "pari ad almeno 1 Gbit/s in *download* e 200 Mbit/s in *upload*"».

### **1.17**

[Calandrini, De Carlo](#)

*Al comma 8, primo periodo, sostituire la parola: «esclusivamente» con le seguenti: «a scelta dell'impresa beneficiaria mediante rimborso».*

**1.18**

[Calandrini, De Carlo](#)

*Sostituire il comma 10 con il seguente:*

«10. Gli incentivi di cui ai commi 1 e 2 sono concessi, secondo una o più graduatorie annuali da stilare con l'attribuzione di punteggi che vadano a preferire gli investimenti che abbiano un alto contenuto tecnologico e di risparmio energetico, nonché la localizzazione nelle regioni del Sud Italia, suddividendo le risorse tra le imprese alberghiere, extralberghiere e le altre imprese del comparto turistico, nel limite di spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2022, di 180 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e di 40 milioni di euro per l'anno 2025.».

**1.19**

[Calandrini, De Carlo](#)

*Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:*

«12-bis. All'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

"4-bis. I soggetti beneficiari dei crediti d'imposta suindicati possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, degli stessi crediti ad altri soggetti, ivi inclusi i locatori, gli istituti di credito e altri intermediari finanziari Per le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d'imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dall'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, si applica il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate dell'8 agosto 2020, adottato ai sensi degli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77"».

**1.20**

[Calandrini, De Carlo](#)

*Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:*

«12-bis. All'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "esistenti alla data del 1° gennaio 2012" sono sostituite dalle seguenti: "esistenti alla data del 1° gennaio 2018";

b) dopo il comma 4, è inserito il seguente:

"4-bis. In occasione della presentazione dell'istanza relativa allo stanziamento per l'anno 2020, sono considerate ammissibili le spese sostenute nell'anno 2019 e 2020"».

**1.21**

[Calandrini, De Carlo](#)

*Sopprimere il comma 13.*

**1.22**

[Calandrini, De Carlo](#)

*Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:*

«17-sexies. Le risorse di cui al comma 7 dell'articolo 176 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, destinate alle finalità di cui al medesimo comma 176, non spese alla data del 31 dicembre 2021, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, nel medesimo importo, ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del turismo e destinate agli interventi di cui al presente articolo».

**1.0.1**

[Calandrini, De Carlo](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 1- *bis*.

*(Credito d'imposta per la digitalizzazione della cultura)*

1. A fronte anche dei processi di digitalizzazione in atto, per i periodi di imposta 2021 e 2022 è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 30 per cento dei costi sostenuti per le attività di cui al comma 2. 2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto esclusivamente per spese di mecenatismo, sponsorizzazione, finanziamento o assunzione del costo diretto, di attività di archiviazione, catalogazione, creazione di banche dati delle opere, comunicazione al pubblico delle riproduzioni delle opere attraverso piattaforme tecnologiche per consentire la fruizione virtuale, attraverso modalità interattive e di realtà aumentata, e per la messa a disposizione di banche dati di immagini delle opere d'arte acquistabili. 3. Gli esercizi di cui al comma 1 possono accedere al credito d'imposta nel rispetto dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis*. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena lo scarto dell'operazione di versamento, secondo modalità e termini definiti con provvedimento del Direttore della medesima Agenzia. 4. Con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le tipologie di spese eleggibili, le procedure per la loro ammissione al beneficio nel rispetto del limite massimo di spesa, le soglie massime di spesa eleggibile per singola voce di spesa sostenuta, nonché le procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73».

Art. 2

**2.1**

[Calandrini, De Carlo](#)

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «comma 4» inserire le seguenti: «incluse quelle operanti nel settore dell'Ho.re.ca., ivi comprese le imprese di distribuzione di prodotti alimentari e di bevande».

**2.2**

[Calandrini, De Carlo](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, sopprimere la lettera d);

b) al comma 3, lettera e), sostituire le parole: «nella misura massima dell'80 per cento» con le seguenti: «nella misura massima del 90 per cento»;

c) dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-*bis*. Per favorire l'accesso al credito da parte delle microimprese, piccole e medie imprese, di cui alla Raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003, n. 2003/361/CE, che beneficiano della garanzia di cui al presente articolo, viene previsto un contributo in conto capitale per abbattimento del costo delle operazioni di garanzia Confidi denominato »voucher Garanzia« nella misura dell'1,5 per cento dell'importo finanziato e comunque entro il limite massimo della commissione di garanzia applicata all'impresa dal Confidi».

**2.3**

[Calandrini, De Carlo](#)

*Al comma 6, aggiungere, in fine, i seguenti periodi:* «Nell'attività di rilascio della garanzia il Comitato di gestione adotta un modello di valutazione del rischio adeguato alle specificità economico-finanziaria delle imprese turistico ricettive. Il comitato di gestione del fondo è integrato nella sua composizione con un membro designato dal Ministero del turismo e con un rappresentante delle organizzazioni nazionali maggiormente rappresentative delle imprese turistico ricettive».

**2.4**

[Calandrini, De Carlo](#)

*Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:*

«Art. 2- *bis*.

*(Disposizioni in tema di investimenti portuali green new deal)*

1. Gli investimenti eseguiti dai concessionari di cui all'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, 11.84, e da quelli esercenti stazioni marittime e servizi di supporto ai passeggeri che contribuiscono a conseguire uno degli obiettivi di cui alla Comunicazione della Commissione europea COM(2019) 640 final (cosiddetto "Nuovo green deal europeo"), sono dichiarati dal concessionario con autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, all'Autorità di sistema portuale, la quale ne sconta il 50 per cento dell'ammontare dal canone demaniale proporzionalmente agli anni di durata residua della concessione stessa».

Art. 3

**3.1**

[Calandrini, De Carlo](#)

*Al comma 1, sostituire le parole: «500.000 euro» con le seguenti: «250.000 euro».*

**3.2**

[Calandrini, De Carlo](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 2, dopo le parole: «attività imprenditoriale» inserire le seguenti: «nonché quelle operanti nel settore dell'Ho.re.ca ivi comprese le imprese di distribuzione di prodotti alimentari e di bevande»;*

b) *al comma 3, sostituire le parole: «35 per cento» con le seguenti: «60 per cento»;*

c) *al comma 5, sopprimere le seguenti parole: «di cui al presente articolo sono alternativi a quelli previsti dall'articolo 1 e, comunque».*

**3.3**

[Calandrini, De Carlo](#)

*Al comma 5, sostituire le parole: «e, comunque, non sono cumulabili con altri contributi, sovvenzioni e agevolazioni pubblici concessi per gli stessi interventi e sono riconosciuti» con le seguenti: «e, comunque, cumulabili con altri contributi, sovvenzioni e agevolazioni pubblici concessi per gli stessi interventi nei limiti di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 della Commissione europea, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis, e».*

**3.4**

[Calandrini, De Carlo](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 5, sostituire le parole: «non sono cumulabili con altri contributi, sovvenzioni e agevolazioni pubblici concessi per gli stessi interventi» con le seguenti: «sono cumulabili con altri contributi, sovvenzioni e agevolazioni pubblici concessi per gli stessi interventi nei limiti previsti dalla normativa comunitaria».*

b) *al comma 8, sostituire le parole: «rilasciate da SACE S.p.a. nei limiti delle disponibilità di*

risorse a legislazione vigente» *con le seguenti*: «rilasciate da SACE Spa a titolo gratuito e nei limiti delle disponibilità di risorse a legislazione vigente ovvero alla garanzia del Fondo centrale di garanzia PMI ex legge 23 dicembre 1996, n. 662».

Art. 5

5.1

[Calandrini, De Carlo](#)

*Al comma 1, alla lettera a), numero 1), capoverso comma 7, secondo periodo, dopo le parole: «da realizzarsi» aggiungere le seguenti: «nelle regioni in transizione per indicatori socio economici critici e nell'area del cratere del sisma 2016, oltre che».*

5.2

[Calandrini, De Carlo](#)

*Al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso comma 7, secondo periodo, dopo le parole: «nelle regioni del Mezzogiorno» aggiungere le seguenti: «con particolare riguardo alla Regione Siciliana».*

Art. 6

6.1

[Calandrini, De Carlo](#)

*Al comma 1, capoverso «Art. 53-bis», comma 1, primo periodo, dopo le parole: «infrastrutture ferroviarie» aggiungere le seguenti: «anche a scartamento ridotto».*

6.2

[Calandrini, De Carlo](#)

*Al comma 1, capoverso «Art. 53-bis», comma 1, primo periodo, dopo le parole: «infrastrutture ferroviarie» aggiungere le seguenti: «con particolare riguardo agli interventi di completamento del programma infrastrutturale di Alta Velocità nelle regioni del Mezzogiorno riservata al traffico passeggeri e ad eventuali treni logistici».*

6.3

[Cioffi](#)

*Al comma 1, capoverso «Art. 53-bis», apportare le seguenti modificazioni:*

- 1) *al comma 1, sopprimere il terzo, quarto, quinto e ultimo periodo;*
- 2) *sopprimere il comma 1-bis;*
- 3) *al comma 6-bis, sopprimere le parole da: «nonché l'applicazione» fino alla fine del medesimo comma.*

Art. 7

7.0.1

[Gallone](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 7- bis.

1. Al fine di consentire la corretta raccolta e l'adeguato trattamento di talune categorie di RASE e di promuovere pratiche virtuose di recupero dei rifiuti in un'ottica di economia circolare, nel rispetto degli obiettivi di cui alla Missione M2C1.1 del PNRR, nonché di prevenire infiltrazioni mafiose e traffici illeciti di rifiuti, per 12 mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione sono adottate le seguenti misure straordinarie e temporanee per la gestione dei rifiuti del Raggruppamento 3 di cui all'Allegato 1 del decreto ministeriale 25 settembre 2007, n. 185:

a) il deposito temporaneo, di cui all'articolo 183, comma 1, lettera bb), numero 2), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché il deposito presso i centri di raccolta comunali di cui al decreto 8 aprile 2008 e il deposito preliminare alla raccolta presso i distributori di cui all'articolo 11, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, fatte salve le disposizioni in materia di prevenzione incendi, sono consentiti fino ad un quantitativo massimo doppio;



*b)* ai soggetti titolari di autorizzazione alla gestione rifiuti rilasciata ai sensi degli articoli 208 del Decreto legislativo n. 152/2006 e del titolo II-*bis* della parte II del medesimo decreto, per le operazioni di deposito preliminare (D15) e messa in riserva (R13), nel rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione incendi e delle disposizioni in materia di elaborazione dei Piani di emergenza di cui all'articolo 26-*bis* del decreto legge 4 ottobre 2018, n. 113 convertito in legge n. 132 del 1 dicembre 2018, è consentito l'aumento della capacità annua e istantanea di stoccaggio nel limite massimo dell'80 per cento, a condizione che detto limite rappresenti una modifica non sostanziale ai sensi del Decreto legislativo 152/2006. La disposizione si applica anche ai titolari di autorizzazione per l'effettuazione di operazioni di recupero ai sensi degli articoli 214 e 216 del Decreto legislativo 152/2006 ferme restando le quantità massime fissate dal Decreto Ministeriale 5 febbraio 1998 (Allegato 4), dal Decreto Ministeriale n. 161 del 12 giugno 2002 e dal Decreto Ministeriale n. 269 del 17 novembre 2005.

2. Gli ampliamenti degli stoccaggi di rifiuti possono essere effettuati nelle medesime aree autorizzate, ovvero in aree interne al perimetro della ditta aventi i medesimi presidi ambientali e nel rispetto delle norme tecniche di stoccaggio relative alle caratteristiche del rifiuto.

3. Le deroghe concesse allo stoccaggio di rifiuti di cui al comma 1, lettera *b)*, non comportano un adeguamento delle garanzie finanziarie».

### 7.0.2

[Calandrini, De Carlo](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 7- *bis*.

*(Norme a difesa della sovranità digitale)*

1. Al fine di garantire la sicurezza degli appalti e l'adeguatezza delle offerte, relativamente alle procedure degli enti aggiudicatari che non sono inclusi nel perimetro di sicurezza nazionale cibernetico, congiuntamente con l'Agenzia per la *cybersicurezza* nazionale, vengono fornite specifiche prescrizioni di sicurezza, aggiornate regolarmente, anche nell'ambito di un sistema preliminare di qualificazione, ai fini del rilascio agli operatori economici di una specifica attestazione per la partecipazione alle gare».

### 7.0.3

[Calandrini, De Carlo](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 7- *bis*.

1. Al fine di garantire maggiore efficienza e rafforzamento nella realizzazione degli obiettivi fissati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, le amministrazioni di cui al comma 1 dell'articolo 8 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, devono esplicitare, all'interno degli atti relativi all'attuazione di ciascun investimento, le attività di natura digitale correlate ovvero che prevedano l'acquisto di beni o servizi ICT, nonché indicare il valore delle attività di cui sopra a valere sull'intero importo, nonché la quota del singolo intervento destinata alla copertura degli oneri necessari a conseguire gli obiettivi di *cybersecurity* e *cyber-resilienza*, come definita all'articolo 1 del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109.»

Art. 9

### 9.1

[Calandrini, De Carlo](#)

Sopprimere il comma 9.

### 9.2

[Calandrini, De Carlo](#)

Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: «ivi compresi gli enti territoriali,» aggiungere le seguenti:

«e in particolar modo gli enti in condizioni di tensione finanziaria».

#### Art. 11

##### 11.1

[Calandrini](#), [De Carlo](#)

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro per il sud e la coesione territoriale, è definita una disciplina di vantaggio in considerazione della deficitaria situazione socio-economica delle regioni aggravate dalla insularità, dalla superficie ridotta, dalla topografia o dal clima difficili, fattori la cui persistenza recano grave danno allo sviluppo dei territori interessati».

#### Art. 15

##### 15.1

[Calandrini](#), [De Carlo](#)

*Al comma 1, sostituire la lettera b), alinea, con la seguente:*

b) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti: «Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera b), dopo il capoverso comma 4-bis, inserire il seguente:

"4-ter. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi sull'incremento degli alloggi per gli studenti universitari nel 2022 previsti nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, fino al 31 dicembre 2022 il co-finanziamento di cui al comma 1 è esteso alle medesime condizioni anche ai soggetti privati attivi da almeno 5 anni nella gestione di residenze universitarie e con un numero di posti letto superiore a 1.500, distribuiti sul territorio nazionale"».

#### Art. 19-ter

##### 19-ter.1

[Bernini](#), [Damiani](#), [Ferro](#), [Saccone](#), [Modena](#), [Aimi](#), [Alderisi](#), [Barachini](#), [Barboni](#), [Berardi](#), [Binetti](#), [Caliendo](#), [Caligiuri](#), [Cangini](#), [Cesaro](#), [Craxi](#), [Dal Mas](#), [De Poli](#), [De Siano](#), [Fazzone](#), [Floris](#), [Galliani](#), [Gallone](#), [Gasparri](#), [Ghedini](#), [Giammanco](#), [Giro](#), [Mallegni](#), [Mangialavori](#), [Masini](#), [Alfredo Messina](#), [Minuto](#), [Pagano](#), [Papatheu](#), [Paroli](#), [Perosino](#), [Rizzotti](#), [Ronzulli](#), [Schifani](#), [Sciascia](#), [Serafini](#), [Sicliari](#), [Stabile](#), [Tiraboschi](#), [Toffanin](#), [Vitali](#)

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«2. All'articolo 49, comma 3-bis del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022" e le parole: "1° gennaio 2022" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2023"».

*Conseguentemente, alla rubrica aggiungere le seguenti parole: «e disposizioni in materia di limitazioni all'uso del contante».*

##### 19-ter.0.1

[Calandrini](#), [De Carlo](#)

*Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:*

#### «Art. 19- quater.

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro della transizione ecologica, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adotta un apposito Piano d'azione per la riqualificazione delle aree portuali con presenza di coperture contenenti amianto con impianti di generazione elettrica da fonti rinnovabili, conformemente alle previsioni indicate nella Misura M2C3 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché dall'articolo 1, comma 2, lettera c), numeri 7) e 8), del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, della legge 1° luglio 2021, n. 101.

2. Le informazioni necessarie alla predisposizione del Piano d'azione sono fornite dalle singole



regioni e province auto-nome di Trento e Bolzano, secondo le modalità indicate dal Ministero della transizione ecologica.».

## Art. 20

### 20.1

[Calandrini, De Carlo](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 20- *ter*.

*(Promozione della distribuzione sostenibile e della dotazione di veicoli ad alimentazione elettrica per il trasporto di prodotti alimentari e bevande)*

1. Al fine di favorire la distribuzione sostenibile di prodotti alimentari e bevande, segnatamente nelle aree urbane dove sussistono vincoli di tutela storica, paesaggistica e ambientale, alle PMI operanti nel comparto della distribuzione di prodotti alimentari e di bevande, è riconosciuto un sostegno per la dotazione, mediante acquisto o noleggio, di veicoli ad alimentazione elettrica idonei al trasporto di prodotti alimentari e bevande. Il contributo di cui al presente comma non può essere superiore all'80 per cento della somma sostenuta dalla PMI per l'acquisto e/o noleggio dei veicoli. 2. Per le finalità di cui al comma 1 è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili un fondo con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2022. 3. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentito il Ministero dello sviluppo economico sono stabiliti i criteri per accedere al fondo di cui al comma 2, l'elenco dei mezzi di trasporto elettrici e ibridi con bassi consumi energetici anche acquisiti in leasing ed a noleggio per cui è ammesso il contributo, le modalità di calcolo del contributo, nonché le modalità e i criteri di attuazione del presente articolo 4 Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 8, comma 6.».

## Art. 21

### 21.0.1

[Calandrini, De Carlo](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 21- *bis*.

*(Disposizioni per favorire lo sviluppo di progetti di coabitazione per persone che hanno compiuto il sessantacinquesimo anno di età e di coabitazione intergenerazionale)*

1. Al fine di consentire il recupero di ambiti urbani con scarsa densità abitativa e di promuovere la rigenerazione urbana attraverso il recupero, la riqualificazione e la valorizzazione del patrimonio edilizio esistente, i comuni, anche in deroga agli strumenti urbanistici vigenti, autorizzano il cambio di destinazione d'uso degli immobili, a qualsiasi attività destinati, da riconvertire ai fini della destinazione alla realizzazione dei seguenti progetti:

a) progetti di coabitazione per persone che hanno compiuto il sessantacinquesimo anno di età, intendendosi per tali i progetti di coabitazione riservati a persone di età superiore a 65 anni, che prevedono l'istituzione di complessi abitativi composti da più unità residenziali a uso esclusivo, anche con carattere di alloggio sociale ai sensi dell'articolo 11, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e del decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 24 giugno 2008, nonché da spazi coperti e scoperti a uso comune con funzione ricreativa, ludico-culturale, sportiva e socio-sanitaria; l'estensione degli spazi coperti comuni deve essere compresa tra il 12,5 per cento e il 25 per cento della superficie utile lorda totale delle unità abitative a uso esclusivo;

b) progetti di coabitazione intergenerazionale, intendendosi per tali i progetti volti all'istituzione di complessi edilizi aventi le caratteristiche di cui alla lettera a), in cui una quota non superiore al 50 per cento delle unità residenziali a uso esclusivo è riservata a soggetti a basso reddito di età compresa tra 18 e 35 anni, a giovani coppie con un valore dell'indicatore della situazione

economica equivalente inferiore a 18.000 euro o a studenti fuori sede, i quali si impegnano alla collaborazione attiva e al sostegno nei confronti dei residenti di età superiore a quella per l'accesso alla pensione, beneficiando, nei termini e con le modalità previsti dai regolamenti interni di cui al comma 3, di misure economiche incentivanti; qualora beneficiari dei progetti siano giovani coppie, può essere prevista la destinazione di parte degli spazi comuni ad asili nido.

2. I complessi edilizi destinati ai progetti di cui al comma 1 devono garantire l'efficienza energetica e la limitazione delle emissioni inquinanti e dell'impatto ambientale, anche mediante la predisposizione di aree destinate a spazi verdi.

3. Le attività ricreative, ludico-culturali, sportive e di sostegno socio-sanitario offerte nell'ambito dei progetti di cui al comma 1 prevedono la partecipazione su base volontaria degli abitanti del complesso immobiliare e sono programmate, organizzate e gestite in modo autonomo dai residenti, sulla base di regolamenti interni di gestione degli spazi comuni approvati dall'assemblea dei residenti che prevedono anche le modalità di partecipazione attiva degli abitanti del complesso edilizio, nonché il corrispettivo a carico dei fruitori.

4. In nessun caso le funzioni di sostegno socio-sanitario offerte nell'ambito dei progetti di cui al comma 1 hanno caratteristiche, in termini di programmazione e di standardizzazione delle modalità organizzative della giornata, assimilabili a quelle delle residenze sanitarie assistenziali.

5. Salva diversa disposizione regionale, i comuni, previa valutazione della sostenibilità del maggiore carico insediativo e della compatibilità con i caratteri culturali, ambientali e paesaggistici dei luoghi, autorizzano la costruzione di complessi edilizi riservati ai progetti di cui al comma 1 in ambiti a destinazione residenziale, consentendo un aumento della capacità edificatoria fino al 20 per cento, nonché in aree con destinazione non residenziale e in ambiti destinati a servizi che sono in esubero rispetto alla dotazione minima inderogabile di spazi pubblici o riservati ad attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi di cui all'articolo 41-*quinquies*, ottavo e nono comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, e alle relative leggi regionali, assegnando a tali aree una capacità edificatoria secondo il metodo della perequazione urbanistica.

6. Salva diversa disposizione regionale, i comuni autorizzano la costruzione di complessi edilizi destinati ai progetti al comma 1 anche in deroga agli indici e agli standard urbanistici di cui all'articolo 41-*quinquies* della legge 17 agosto 1942, n. 1150, al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, e alle relative leggi regionali, purché la dotazione minima inderogabile di spazi pubblici o riservati ad attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi sia localizzata negli insediamenti limitrofi. In tale caso, i progetti devono prevedere forme di fruizione collettiva delle Aree del complesso edilizio destinate a uso comune.

7. I comuni, con specifica deliberazione del consiglio, possono individuare gli ambiti di cui allo strumento urbanistico generale in cui è esclusa la localizzazione di progetti di cui al comma 1.

8. Le regioni disciplinano le competenze urbanistiche, le procedure di approvazione dei progetti di cui al comma 1, i requisiti minimi essenziali degli immobili e i canoni di locazione delle abitazioni, tenendo conto:

a) della necessità di dotare le unità residenziali a uso esclusivo di caratteristiche architettoniche in grado di garantire la sicurezza dei residenti;

b) dell'esigenza di garantire l'adeguata dotazione di spazi coperti e scoperti destinati a uso comune e la loro idoneità a svolgere la funzione cui sono destinati nell'ambito dei progetti di coabitazione;

c) nella determinazione dei canoni di locazione, della capacità economica e patrimoniale dei residenti e delle esigenze di sostegno e di assistenza di ciascuno, in modo da garantire l'accesso a chi versi in condizioni socio-economiche più svantaggiate e da assicurare la remuneratività dell'investimento effettuato dal soggetto promotore del progetto.

9. I progetti di cui al comma 1 possono essere promossi dagli enti pubblici proprietari delle aree o

degli immobili sui quali devono essere realizzati i complessi edilizi, nonché da qualsiasi soggetto privato destinatario di una concessione del diritto di superficie o di assegnazione di immobili in comodato d'uso per un periodo non inferiore a sessanta anni

10. I progetti di cui al comma 1 possono essere promossi e finanziati anche nell'ambito del sistema integrato nazionale e locale di fondi immobiliari previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera *a*), del Piano nazionale di edilizia abitativa di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 luglio 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 191 del 19 agosto 2009; ai medesimi fini, la società CDP Immobiliare società di gestione del risparmio Spa può intervenire impiegando risorse a valere sul Fondo investimenti per l'abitare e su analoghi fondi.

11. I soggetti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui all'elenco A allegato al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, possono promuovere e finanziare i progetti di cui al comma 1, riservando gli stessi ai propri iscritti, secondo modalità stabilite dai medesimi soggetti.

12. La Cassa depositi e prestiti Spa, l'Istituto nazionale della previdenza sociale, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro nonché gli altri enti connotati da finalità socio-assistenziali sono autorizzati ad attivare programmi sperimentali per la realizzazione dei progetti di cui al comma 1 che prevedano la realizzazione di almeno un progetto in ogni regione, garantendo, altresì, la realizzazione di almeno tre progetti di coabitazione intergenerazionale. Ai programmi sperimentali possono partecipare anche i soggetti di cui al comma 3 nonché fondi pensione privati e fondi di investimento.

13. Per la realizzazione dei progetti di cui al comma 1 i soggetti interessati sono esonerati dalla corresponsione della quota parte del contributo previsto dall'articolo 16 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, commisurata al costo di costruzione. Le regioni possono utilizzare i fondi destinati all'edilizia residenziale pubblica per compensare fino al 50 per cento la quota parte del citato contributo commisurata all'incidenza degli oneri di urbanizzazione.

14. Al fine di consentire il recupero di ambiti urbani con scarsa densità abitativa e di promuovere la rigenerazione urbana attraverso il recupero, la riqualificazione, la valorizzazione e l'incremento dell'efficienza energetica e antisismica del patrimonio edilizio esistente, i soggetti promotori di cui al comma 1 fruiscono delle detrazioni per gli interventi di cui ai commi da 1 a 8 dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, anche se non rientranti tra i soggetti di cui al comma 9 del medesimo articolo 119.

15. I progetti di cui al comma 1 possono essere oggetto di finanziamento pubblico a fondo perduto per un importo non superiore al 50 per cento del costo complessivo del progetto, come attestato nel quadro tecnico-economico allegato al capitolato d'appalto e validato da un ente certificatore autorizzato, e, in ogni caso, non superiore ai costi rimasti a carico del soggetto promotore in seguito alla fruizione delle agevolazioni di cui al comma 14 e alle altre disposizioni incentivanti applicabili. A tale fine, il quadro tecnico-economico riporta distintamente le spese ammesse a ciascuna agevolazione e l'importo del corrispondente beneficio fiscale. Il finanziamento di cui al presente comma è erogato per la metà al momento dell'approvazione del progetto e per l'altra metà successivamente al deposito della dichiarazione di fine lavori. I requisiti di accesso al finanziamento, i criteri per l'assegnazione delle risorse nonché le modalità di erogazione sono stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presentedecreto.

16. Per le finalità di cui al comma 15, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili è istituito il Fondo per i progetti di coabitazione, con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023, 2024 e 2025.

17. Nell'ambito dei progetti oggetto di finanziamento pubblico ai sensi del comma 15, il canone di locazione delle abitazioni, comprensivo della quota parte riferita all'uso degli spazi destinati alle funzioni di sostegno di pertinenza dell'unità immobiliare, non può essere superiore a quello determinato ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge 9 dicembre 1998, n. 431.

18. Qualora, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le regioni non abbiano adottato le disposizioni di cui al comma 8, i soggetti che intendono realizzare progetti di cui al comma 1 presentano al comune interessato il progetto definitivo ai fini della sua approvazione.

19. Entro quindici giorni dalla data di presentazione del progetto definitivo di cui al comma 18, il comune indice una conferenza di servizi alla quale partecipano tutti i soggetti ordinariamente titolari di competenze in ordine al progetto presentato e il rappresentante della regione interessata, nonché il soggetto proponente. In sede di conferenza di servizi possono essere richieste al soggetto proponente solo le modifiche al progetto strettamente necessarie alla sua approvazione. Entro centoventi giorni dalla data di indizione della conferenza di servizi, deve essere adottata la determinazione conclusiva dei lavori della medesima conferenza.

20. La determinazione conclusiva dei lavori della conferenza di servizi di cui al comma 19 del presente articolo ha gli effetti del permesso di costruire convenzionato previsto dall'articolo 28-*bis* del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, qualora sia stata preceduta dalla delibera consiliare di approvazione della convenzione e la stessa sia stata sottoposta all'attenzione della citata conferenza di servizi.

21. La determinazione conclusiva dei lavori della conferenza di servizi sostituisce ogni autorizzazione o permesso comunque denominato necessario alla realizzazione del progetto e determina la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza del medesimo progetto.».

#### Art. 24

##### 24.1

[Calandrini, De Carlo](#)

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5-*bis*. Per garantire una più efficace attuazione degli interventi previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, con riferimento ai piani di edilizia scolastica già approvati e successivamente confluiti nel PNRR, fino al completamento degli stessi è consentita agli enti locali interessati l'assunzione a tempo determinato di personale specificamente destinato a realizzare i progetti di cui hanno la diretta titolarità di attuazione, nei limiti del 5 per cento delle voci di costo del quadro economico del progetto. A tale onere si provvede con conseguente riduzione delle risorse di cui al Programma operativo complementare "Per la scuola. Competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 del Ministero dell'istruzione.».

##### 24.2

[Calandrini, De Carlo](#)

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5-*bis*. Per garantire una più efficace attuazione degli interventi previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, con riferimento ai piani di edilizia scolastica già approvati e successivamente confluiti nel PNRR, tutte le scadenze per l'aggiudicazione dei lavori sono fissate al 31 dicembre 2022.».

##### 24.3

[Calandrini, De Carlo](#)

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5-*bis*. Gli enti locali, che abbiano in essere contratti di appalto per interventi di edilizia scolastica, possono utilizzare i ribassi d'asta secondo quanto previsto dal principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, di cui al punto 5.4.10 dell'allegato 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, ovvero per far fronte all'aumento dei prezzi di materiali da costruzione, in deroga alle vigenti disposizioni che regolano i finanziamenti di tali interventi.».

#### Art. 27

### 27.1

[Calandrini, De Carlo](#)

*Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:*

«e-bis) articolo 64, al comma 2-*decies* è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I gestori di identità digitale abilitati da AgID garantiscono la gratuità del servizio di gestione dell'identità digitale (SPID) fornito ai privati."».

Art. 31

### 31.1

[Calandrini, De Carlo](#)

*Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:*

Oa) *all'articolo 1, comma 2, terzo periodo, le parole:* «per non più di una volta», *sono sostituite dalle seguenti:* «per non più di due volte».

### 31.2

[Calandrini, De Carlo](#)

*Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:*

Oa) *all'articolo 1, comma 1, dopo le parole:* «le amministrazioni titolari di interventi previsti nel PNRR», *sono inserite le seguenti:* «compresi le regioni e gli enti locali».

### 31.3

[Calandrini, De Carlo](#)

*Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

«b-bis) all'articolo 3-*ter*, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1-*bis*. Gli enti locali titolari degli interventi previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza e nel Piano complementare possono comunque procedere alle assunzioni di personale a tempo determinato necessarie nel limite del 5 per cento degli importi che saranno previsti dalle corrispondenti voci di costo del quadro economico del progetto"».

Art. 33

### 33.1

[Calandrini, De Carlo](#)

*Al comma 1, sostituire le parole:* «le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, denominato "Nucleo PNRR Stato Regioni"», *con le seguenti:* «le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, ANCI ed UPI, denominato "Nucleo PNRR Stato - Autonomie territoriali."».

*Conseguentemente:*

a) *al comma 3, lettera b), dopo le parole:* «Provincia Autonoma», *aggiungere le seguenti:* «ANCI e UPI»;

b) *al comma 3, lettera c), dopo le parole:* «con particolare riferimento» *aggiungere le seguenti:* «alle iniziative delle province e delle città metropolitane a supporto dei progetti del PNRR degli enti locali del loro territorio»;

c) *sostituire la rubrica con la seguente:* «Istituzione del Nucleo PNRR Stato - Autonomie territoriali».

### 33.2

[Calandrini, De Carlo](#)

*Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

«8-*bis*. All'articolo 1, comma 4, della legge 17 maggio 1999, n. 144, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I componenti estranei alla pubblica amministrazione, se dipendenti di società a totale capitale pubblico, anche in deroga ai rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro, sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio dalla data del

provvedimento di conferimento dell'incarico e per tutto il periodo di svolgimento dello stesso."».

#### Art. 34

##### 34.0.1

##### [Pacifico](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 34- *bis*.

*(Tutele per i pubblici dipendenti in situazione di fragilità)*

1. Tutti i dipendenti pubblici di molo in servizio a tempo interminato, anche se titolari di una pensione di invalidità, compresa quella erogata ai sensi dell'art. 64 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 Dicembre 1973, n. 1092, che cessano dal servizio per raggiunti limiti di età e, in tale ultimo impiego, non hanno maturato il periodo contributivo di venti anni, hanno diritto ad essere trattenuti in servizio, anche in deroga alle previsioni normative dei singoli ordinamenti, sino al raggiungimento del periodo di contribuzione previdenziale utile al riconoscimento del trattamento di pensione e, comunque, non oltre il compimento del settantacinquesimo anno di età.

2. L'istanza di trattenimento in servizio deve essere presentata, a pena di decadenza, non oltre sei mesi antecedenti alla data prevista per la cessazione del servizio.

3. I dipendenti pubblici di cui al comma 1, che al momento dell'entrata in vigore della presente Legge, residuano di un periodo di servizio inferiore a sei mesi, possono presentare l'istanza di trattenimento sino alla data prevista per la cessazione dal servizio.

4. Dall'attuazione della presente norma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'attuazione del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».

#### Art. 37

##### 37.1

##### [Calandrini, De Carlo](#)

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

*alla lettera a) sostituire la parola: «dodici» con la seguente: «tredici».*

#### Art. 41

##### 41.1

##### [Calandrini, De Carlo](#)

*Al comma 1, lettera b), capoverso «comma 10-bis», sopprimere l'ultimo periodo.*

#### Art. 42

##### 42.1

##### [Calandrini, De Carlo](#)

*Al comma 1, lettera b), ottavo periodo, dopo le parole: «propone al Presidente del Consiglio dei ministri le opportune iniziative» aggiungere le seguenti: «ai fini dell'esercizio dei poteri sostitutivi».*

*Conseguentemente, al comma 1, lettera b), sopprimere il nono periodo.*

##### 42.2

##### [Calandrini, De Carlo](#)

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

«1-*bis*. Al fine di sviluppare programmi e interventi volti alla realizzazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 2, lettera e), numero 1), del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º luglio 2021, n. 101 conformemente alle previsioni indicate nella Misura Missione 6 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, è promosso prioritariamente per la città di Taranto, o comunque nelle città ove persistano gravi criticità dovute alla qualità dell'aria, un piano triennale per lo sviluppo di programmi di ricerca e innovazione, nonché iniziative sperimentali volte alle misure d'intervento per il risanamento della qualità dell'aria. 1-*ter*. In relazione alle finalità di cui

al comma precedente, sono altresì promosse, per il triennio 2022-2024, tutte le iniziative di sviluppo, integrazione e ricerca delle cure oncologiche pediatriche. 1-*quater*. Agli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 1-*bis* nella misura di 60 milioni di euro all'anno per l'anno 2022, 2023, e 2024 e 1-*ter*, nella misura di 50 milioni di euro all'anno per l'anno 2022, 2023, e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *i*), rispettivamente numeri 1) e 2), del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º luglio 2021, n. 101».

#### Art. 45

##### 45.1

[Calandrini, De Carlo](#)

*Al comma 1, dopo il capoverso «comma 16» inserire il seguente:*

«16-*bis*. La compensazione si considera perfezionata, al fine della regolarità contributiva, con l'effettuazione della trattenuta da parte dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura o degli altri organismi pagatori».

#### Art. 47

##### 47.1

[Calandrini, De Carlo](#)

*Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:*

«*c-bis*) dopo il comma 7, è aggiunto il seguente:

"7-*bis*. In caso di revoca del controllo giudiziario di cui al presente articolo, chi ha la proprietà, l'uso o l'amministrazione dei beni e delle aziende di cui al comma 1 ha diritto al rimborso dei compensi percepiti dall'amministratore giudiziario. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 315 del codice di procedura penale."».

##### 47.2

[Calandrini, De Carlo](#)

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-*bis*. Dopo l'articolo 28 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è aggiunto il seguente:

"Art. 28-*bis*. 1. Nei casi di revocazione o annullamento definitivo a seguito di gravame dei provvedimenti di prevenzione di cui al presente Titolo, al proposto è dovuto il risarcimento del danno subito. 2. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 315 del codice di procedura penale"».

#### Art. 48

##### 48.1

[Calandrini, De Carlo](#)

*Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso «comma 2-*bis*», sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «La procedura di contraddittorio si conclude entro trenta giorni dalla data di ricezione della predetta comunicazione».*

##### 48.2

[Calandrini, De Carlo](#)

*Al comma 1, lettera a), numero 2), sostituire il capoverso «comma 2-*quater*» con il seguente:*

«2-*quater*. Nel periodo tra la ricezione della comunicazione di cui al comma 2-*bis* e la conclusione della procedura in contraddittorio, è vietato, a pena di nullità, il compimento di atti, quali il cambiamento di sede, di denominazione, della ragione o dell'oggetto sociale, della composizione degli organi di amministrazione, direzione e vigilanza, la sostituzione degli organi sociali, della rappresentanza legale della società nonché della titolarità delle imprese individuali ovvero delle quote societarie, il compimento di fusioni o altre trasformazioni o comunque qualsiasi variazione dell'assetto sociale, organizzativo, gestionale e patrimoniale della società e imprese interessate dai tentativi di



infiltrazione mafiosa, qualora effettuati allo scopo di eludere l'applicazione del presente articolo o risultino comunque privi di ragioni economicamente apprezzabili che ne giustifichino l'adozione. Gli atti di cui al periodo precedente, qualora adottati, sono oggetto di valutazione ai fini dell'adozione dell'informazione interdittiva antimafia».

### 48.3

[Calandrini, De Carlo](#)

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 83, il comma 3-bis è sostituito dal seguente:

"3-bis. La documentazione di cui al comma 1 è sempre acquisita nelle ipotesi di concessione di terreni agricoli demaniali Al relativo adempimento provvede direttamente l'ente concedente.";

b) all'articolo 91, il comma 1-bis è sostituito dal seguente:

"1-bis. L'informazione di cui al comma 1 è sempre acquisita nelle ipotesi di concessione di terreni agricoli demaniali Al relativo adempimento provvede direttamente l'ente concedente".».



## **1.4. Trattazione in consultiva**

## 1.4.1. Sedute

---

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge  
Atto Senato n. 2483  
**XVIII Legislatura**

---

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose

---

Trattazione in consultiva

### Sedute di Commissioni consultive

Seduta

1<sup>a</sup> Commissione permanente (Affari Costituzionali)

[N. 151 \(pom.\)](#)

22 dicembre 2021

**Sottocomm. pareri**

4<sup>a</sup> Commissione permanente (Difesa)

[N. 130 \(pom.\)](#)

22 dicembre 2021

6<sup>a</sup> Commissione permanente (Finanze e tesoro)

[N. 294 \(pom.\)](#)

22 dicembre 2021

7<sup>a</sup> Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) (sui lavori della Commissione)

[N. 282 \(pom.\)](#)

21 dicembre 2021

8<sup>a</sup> Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) (sui lavori della Commissione)

[N. 241 \(ant.\)](#)

21 dicembre 2021

[N. 242 \(pom.\)](#)

22 dicembre 2021

9<sup>a</sup> Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare)

[N. 210 \(pom.\)](#)

22 dicembre 2021

10<sup>a</sup> Commissione permanente (Industria, commercio, turismo)

[N. 200 \(pom.\)](#)

22 dicembre 2021

11<sup>a</sup> Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

[N. 284 \(pom.\)](#)

22 dicembre 2021

12<sup>a</sup> Commissione permanente (Igiene e sanita')

[N. 3 \(pom.\)](#)

22 dicembre 2021

**Sottocomm. pareri**

13<sup>a</sup> Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) (sui lavori della Commissione)

[N. 273 \(ant.\)](#)

22 dicembre 2021

13<sup>a</sup> Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali)

[N. 274 \(ant.\)](#)

22 dicembre 2021

14<sup>a</sup> Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)

[N. 281 \(pom.\)](#)

22 dicembre 2021

## **1.4.2. Resoconti sommari**

## **1.4.2.1. 1<sup>^</sup> Commissione permanente (Affari Costituzionali)**

# 1.4.2.1.1. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 151 (pom., Sottocomm. pareri) del 22/12/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)**  
**Sottocommissione per i pareri**

MERCOLEDÌ 22 DICEMBRE 2021  
**151ª Seduta**

*Presidenza del Presidente della Commissione*  
**[PARRINI](#)**

*Orario: dalle ore 15 alle ore 15,05*

**[\(2483\)](#) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose**, approvato dalla Camera dei deputati (Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il presidente **[PARRINI](#)** (PD), relatore, dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, con riferimento al riparto delle competenze normative fra lo Stato e le Regioni, un parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:

- all'articolo 3, comma 6, si rileva l'opportunità di prevedere, nell'ambito del procedimento di adozione del decreto ministeriale ivi previsto, il parere della Conferenza Stato-regioni;
- agli articoli 12 e 21, comma 10, ai fini dell'adozione dei decreti ministeriali ivi previsti, occorrerebbe prevedere il coinvolgimento della Conferenza Stato-regioni;
- all'articolo 24, comma 4, con riferimento alla ripartizione delle risorse del programma operativo complementare «Per la scuola. Competenze e ambienti per l'apprendimento», sarebbe opportuno prevedere il parere in sede di Conferenza Stato-regioni.

La Sottocommissione conviene.

**[\(2483\)](#) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose**, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 5a Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il presidente **[PARRINI](#)** (PD), relatore, dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:

- all'articolo 3, comma 6, si rileva l'opportunità di prevedere, nell'ambito del procedimento di adozione del decreto ministeriale ivi previsto, il parere della Conferenza Stato-regioni;
- all'articolo 6-ter, occorrerebbe modificare la rubrica al fine di fare riferimento anche agli investimenti finanziati con le risorse previste dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea;
- all'articolo 12, in materia di borse di studio,
  - sarebbe opportuno prevedere, nell'ambito del procedimento di adozione del decreto ministeriale ivi previsto, il coinvolgimento della Conferenza Stato-regioni;
  - nella rubrica, occorrerebbe fare riferimento anche alle istituzioni AFAM;
- all'articolo 14, comma 2-bis, in tema di istituzione di nuovi corsi di studio universitari nelle regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici del 2016, si valuti l'opportunità di chiarire a quali obiettivi del PNRR e del Fondo complementare nazionale la norma intende riferirsi;
- all'articolo 21, comma 10, ai fini dell'adozione del decreto ministeriale ivi previsto, occorrerebbe prevedere il coinvolgimento della Conferenza Stato-regioni;
- all'articolo 18, si valuti l'opportunità di un'integrazione della rubrica, in ragione dell'introduzione di disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale oltre che di valutazione ambientale strategica;
- all'articolo 24, comma 4, con riferimento alla ripartizione delle risorse del programma operativo complementare «Per la scuola. Competenze e ambienti per l'apprendimento», sarebbe opportuno prevedere il parere in sede di Conferenza Stato-regioni;
- all'articolo 31-ter, comma 1, con riguardo alla rideterminazione della consistenza del fondo per la retribuzione della posizione e di risultato del personale dirigenziale di prima e di seconda fascia del Ministero dell'università e della ricerca, si invita a specificare con quale atto debba essere effettuata tale rideterminazione.

La sottocommissione conviene.

*La seduta termina alle ore 15,05.*

## **1.4.2.2. 4<sup>^</sup> Commissione permanente (Difesa)**



## 1.4.2.2.1. 4ª Commissione permanente (Difesa) - Seduta n. 130 (pom.) del 22/12/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**DIFESA (4ª)**  
**MERCOLEDÌ 22 DICEMBRE 2021**  
**130ª Seduta**

*Presidenza della Presidente*  
[PINOTTI](#)

*La seduta inizia alle ore 14,05.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(2483) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose**, approvato dalla Camera dei deputati  
(Parere alla 5a Commissione. Esame. Parere favorevole)

La presidente [PINOTTI](#) (PD) evidenzia come la Commissione sia chiamata a rendere un parere, per i profili di competenza, alla Commissione bilancio sul disegno di legge di conversione in legge, già approvato dalla Camera dei deputati, del decreto-legge n. 152 del 2021. Il disegno di legge è già nel calendario dell'Assemblea e, stante la tempistica particolarmente stringente, ha assunto ella stessa il ruolo di relatrice.

Il provvedimento contiene misure urgenti - tra l'altro - per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), in particolar modo con riferimento agli obiettivi per il 2021 (articoli da 1 a 15), all'accelerazione delle iniziative del Piano (articoli da 16 a 40-bis), alle gestioni commissariali, imprese agricole e sport (articoli da 41 a 46-bis), agli investimenti e al rafforzamento del sistema di prevenzione antimafia (articoli da 47 a 49-bis).

Le disposizioni di interesse della Commissione sono contenute nel Capo III del Titolo I, in materia di innovazione tecnologica e transizione digitale.

L'articolo 7, in particolare, modificato nel corso dell'esame alla Camera, disciplina la realizzazione del Polo Strategico Nazionale. Si tratta di una infrastruttura *in cloud* della pubblica amministrazione - finanziata con il Piano di ripresa e resilienza - con lo scopo di tutelare l'autonomia tecnologica del Paese, consolidare e mettere in sicurezza le infrastrutture digitali delle pubbliche amministrazioni. Per l'espletamento delle procedure di gara per la realizzazione del Polo strategico nazionale, la Presidenza del Consiglio si avvale della società Difesa Servizi S.p.A. A tal fine la società viene inserita nel novero delle centrali di committenza qualificate.

Ricorda che Difesa Servizi S.p.a. è una società *in house* del Ministero della difesa, e svolge il ruolo di centrale di committenza per le Forze armate, provvedendo, in particolare, alla gestione economica di

bene e servizi della Difesa non direttamente correlate alle attività operative delle Forze armate. Sottolinea l'importanza di tale attività, che consente una adeguata valorizzazione del patrimonio della difesa.

Per la realizzazione di questi nuovi compiti viene autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Con una modifica apportata dalla Camera, a Difesa servizi S.p.A. è stata attribuita la facoltà di avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato per la rappresentanza e la difesa nei giudizi relativi alle attività di cui alla disposizione in esame.

Vengono quindi abrogate le previsioni che affidavano questi compiti, nell'ambito del Piano di ripresa e resilienza, a Consip S.p.A. Viene anche soppressa la previsione che affidava a Sogei S.p.A. il compito di realizzare uno dei poli strategici per l'attuazione e la conduzione dei progetti e la gestione dei dati, delle applicazioni e delle infrastrutture delle amministrazioni centrali, verso il quale le amministrazioni medesime potessero migrare i propri CED. Sogei S.p.A. eroga invece servizi di *cloud* a favore di altri soggetti, come le amministrazioni per cui opera con affidamenti *in house*, l'Agenzia per la *cyber* sicurezza nazionale, altre amministrazioni centrali che già fruiscono di tali servizi e il Ministero dell'istruzione.

Dello stesso articolo 7 segnala anche il comma 4-*bis*, introdotto nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, che inquadra l'Agenzia industrie difesa nelle attività previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza connesse alla missione 1, relativa alla "Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA". Lo scopo è di favorire la transizione digitale del Ministero della difesa, potenziare i processi di conservazione digitale degli archivi, anche attraverso l'ammodernamento, la manutenzione straordinaria e la messa in sicurezza degli impianti e delle unità produttive dell'Agenzia. Per queste finalità - in analogia con gli stanziamenti attribuiti all'Agenzia - viene disposto un contributo di 11,3 milioni per il 2022 e 7,1 per il 2023.

Evidenzia come queste attività dell'Agenzia siano note alla Commissione, avendo una delegazione della stessa visitato, lo scorso 11 novembre, lo stabilimento di Gaeta ed avendo potuto in quella occasione apprezzare le attività che in esso vengono svolte.

In conclusione, propone che la Commissione esprima, per i profili di competenza, un parere favorevole sul provvedimento in esame.

Nessun altro chiedendo di intervenire, previa verifica della presenza del numero legale per deliberare, la proposta di parere favorevole è posta ai voti ed approvata.

#### *AFFARI ASSEGNATI*

#### **Rafforzamento della difesa comune europea, anche sotto il profilo della razionalizzazione in chiave europea dei relativi settori di produzione ( [n. 1030](#) )**

(Esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento. Approvazione della risoluzione Doc. XXIV, n. 58)

La [PRESIDENTE](#) informa che, come annunciato nella seduta dello scorso 20 dicembre, il senatore Vattuone ha predisposto una bozza di risoluzione sull'affare assegnato in esame, già inviata a tutti i colleghi. Dà quindi la parola al senatore Vattuone per l'illustrazione.

Il relatore [VATTUONE](#) (PD) illustra i contenuti dello schema di risoluzione (pubblicato in allegato) a conclusione dell'esame dell'affare assegnato sul rafforzamento della difesa comune europea, anche sotto il profilo della razionalizzazione in chiave europea dei relativi settori di produzione. Sottolinea che il testo è stato integrato con le osservazioni fatte pervenire dal collega Candura, in particolare sulla necessità di assicurare la tutela dei livelli occupazionali nel territorio italiano e all'opportunità di mantenere un presidio nazionale di eccellenza in tale ambito produttivo. Evidenzia come negli ultimi anni l'Unione europea abbia avviato diverse importanti iniziative per favorire il

coordinamento tra i sistemi industriali nazionali nel settore della difesa, con l'obiettivo ridurre le duplicazioni dei prodotti, garantire il migliore utilizzo delle risorse e sostenere l'industria europea della difesa, rafforzandone la base scientifica e tecnologica, anche attraverso strumenti di finanziamento diretto. Per le realtà industriali del settore, la dimensione europea è quindi il presupposto indispensabile per mantenere competitività sui mercati, salvaguardando livelli produttivi e occupazionali. Peraltro la centralità della prospettiva europea non pregiudica l'esistenza di assetti strategici dell'industria nazionale, rendendo, al contrario, ancora più necessari la difesa e il rafforzamento di tali presidi. In tale ambito proprio la dimensione europea rappresenta la prospettiva principale entro cui affrontare i processi di riassetto proprietario nel settore della difesa, come quello che attualmente coinvolge Leonardo S.p.A., in relazione alla Divisione "Sistemi di difesa" (che comprende realtà importanti come ex Oto Melara e Wass). Rilevato che tali assetti risultano strategici per l'industria nazionale, e devono quindi essere salvaguardati, la bozza di risoluzione impegna il Governo a continuare a seguire da vicino la vicenda, coinvolgendo adeguatamente sia il territorio di riferimento, nelle sue articolazioni di rappresentanza istituzionale e sociale, che il Parlamento, tutelando gli assetti strategici dell'industria nazionale, con un'attenzione contestuale al rafforzamento della dimensione europea. Il documento impegna anche il Governo, nel rispetto delle procedure proprie delle società a partecipazione pubblica quotate, alla piena tutela degli interessi nazionali, attese anche le prerogative del Governo ai sensi del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, finalizzato a garantire una base tecnologica altamente competitiva nei settori strategici, condizione su cui poggia la sovranità del nostro Paese.

Esprime apprezzamento per le recenti affermazioni con cui l'amministratore delegato di Leonardo S.p.A., ribadendo peraltro quanto già emerso nel corso della recente missione della Commissione a La Spezia, ha escluso l'opportunità di operare una frammentazione della ex Oto Melara, anche nel caso della sua vendita.

Auspica la maggiore condivisione possibile, in seno alla Commissione, del testo proposto.

Il senatore [CANDURA](#) (*L-SP-PSd'Az*) interviene in discussione generale per ringraziare il relatore per il lavoro svolto e per aver accolto in modo ampio le proprie proposte integrative. Esprime tuttavia preoccupazione per il rischio di una possibile rinuncia al controllo italiano di aziende strategiche come Oto Melara e Wass, che rappresentano un'assoluta eccellenza nei rispettivi ambiti produttivi. Solleva perplessità in ordine ad alcune scelte operate da aziende come Leonardo S.p.A. che, seppur private, hanno un innegabile rilievo pubblico, sia per l'assetto proprietario che per il settore produttivo. Esprime preoccupazione rispetto al rischio che l'eventuale acquirente sia individuato esclusivamente in base a considerazioni di ordine finanziario.

La senatrice [RAUTI](#) (*FdI*) ricorda di aver presentato lo scorso 2 dicembre un'interrogazione ([3-02969](#)) sulla vicenda della Oto Melara, nel momento in cui le prime notizie di stampa paventavano rischi sul destino di quell'impresa e dei suoi lavoratori. Stigmatizza l'accettazione del principio della cessione all'estero di *asset* strategici della difesa. Sottolinea che la cooperazione in ambito Ue nel settore della difesa non deve infatti comportare effetti negativi per il nostro Paese in termine di perdita di *asset* strategici, *know-how* e livelli occupazionali. Esprime apprezzamento per la bozza di risoluzione, in particolare per le integrazioni relative alla tutela dei livelli occupazionali e al mantenimento di un presidio nazionale nel settore.

La [PRESIDENTE](#) rimarca come su tali operazioni appaia indispensabile una attiva partecipazione del Governo. Ricorda peraltro alcuni esempi recenti, come il consorzio *Eurofighter* o per MBDA, in cui la collaborazione su progetti europei non abbia affatto impedito il mantenimento di competenze e *know-how* nazionali.

Si procede quindi alle dichiarazioni di voto.

Il senatore [CANDURA](#) (*L-SP-PSd'Az*) preannuncia, a nome del proprio Gruppo di appartenenza, il voto favorevole sulla bozza di risoluzione, ribadendo, tuttavia, le preoccupazioni già espresse, raccomanda al Governo di garantire il presidio italiano sul *know-how* tecnologico delle aziende in esame.

Previa verifica della presenza del numero legale per deliberare, la proposta di risoluzione è posta ai voti ed approvata.

La [PRESIDENTE](#) rileva l'esito unanime della votazione.

*La seduta termina alle ore 14,30.*

RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE  
SULL'AFFARE ASSEGNATO N. 1030  
(*Doc. XXIV, n. 58*)

La Commissione difesa, a conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, dell'affare assegnato sul rafforzamento della difesa comune europea, anche sotto il profilo della razionalizzazione in chiave europea dei relativi settori di produzione,

premessi che:

- negli ultimi anni l'Unione europea ha avviato diverse importanti iniziative per favorire il coordinamento tra i sistemi industriali nazionali nel settore della difesa, con l'obiettivo ridurre le duplicazioni dei prodotti, garantire il migliore utilizzo delle risorse e sostenere l'industria europea della difesa, rafforzandone la base scientifica e tecnologica;
- a partire dal 2017, l'Unione europea ha adottato diversi strumenti di finanziamento diretto dell'industria della difesa, fino al Fondo europeo per la difesa, che per il periodo dal 2021 al 2027 può contare su risorse per 7,9 miliardi di euro, e che tali strumenti richiedono forme di collaborazione tra soggetti di diversi Paesi membri;
- per le realtà industriali del settore, la dimensione europea è quindi il presupposto indispensabile per mantenere competitività sui mercati, salvaguardando livelli produttivi e occupazionali;
- la centralità della prospettiva europea non pregiudica l'esistenza di assetti strategici dell'industria nazionale, ma, al contrario, rende ancora più necessari la difesa e il rafforzamento di tali presidi, le cui competenze possono semmai essere ulteriormente valorizzate nell'ottica della competizione europea;

considerato che:

- la dimensione europea, come sopra delineata, rappresenta la prospettiva principale entro cui affrontare i processi di riassetto proprietario nel settore della difesa, come quello che attualmente coinvolge Leonardo S.p.A., in relazione alla Divisione "Sistemi di difesa", che comprende realtà importanti come ex Oto Melara e Wass;
- tale divisione gode peraltro di una buona condizione di salute, come si ricava dagli ultimi documenti di bilancio, con una previsione di possibili rilevanti investimenti nei prossimi anni, grazie anche

all'avvio di importanti progetti di cooperazione europea;

- tali assetti sono strategici per l'industria nazionale, e devono quindi essere salvaguardati, puntando altresì contestualmente al loro consolidamento e rafforzamento in una dimensione europea;
- apprezzata l'attiva partecipazione alla vicenda da parte del Governo, anche con l'istituzione di un tavolo interministeriale tra i Ministeri della difesa, dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico,

impegna il Governo:

- a continuare a seguire da vicino la vicenda, con adeguato coinvolgimento sia del territorio di riferimento, nelle sue articolazioni di rappresentanza istituzionale e sociale, sia del Parlamento;
- a tutelare gli assetti strategici dell'industria nazionale, con un'attenzione contestuale al rafforzamento della dimensione europea, necessaria a salvaguardare e far crescere i livelli produttivi e occupazionali, attraverso la competitività sui mercati;
- ad assicurare l'obiettivo del mantenimento di un presidio nazionale che produce prodotti di assoluta eccellenza, valorizzando nel contempo le competenze in un'ottica di cooperazione industriale europea, al fine di poter svolgere un ruolo da protagonisti nell'ambito dei più importanti programmi internazionali;
- ad assicurare, nel rispetto delle procedure proprie delle società a partecipazione pubblica quotate, la piena tutela degli interessi nazionali nelle operazioni di Leonardo S.p.A. relative ad ex Oto Melara e Wass, attese anche le prerogative del Governo ai sensi del decreto legge 15 marzo 2012, n. 21 (c.d. "*Golden Power*"), finalizzato a garantire una base tecnologica altamente competitiva nei settori strategici, condizione su cui poggia la sovranità del nostro Paese;
- ad assicurare la tutela, a breve e medio periodo, dei livelli occupazionali attuali delle due aziende interessate.

## **1.4.2.3. 6<sup>^</sup> Commissione permanente (Finanze e tesoro)**

## 1.4.2.3.1. 6<sup>a</sup>Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 294 (pom.) del 22/12/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**FINANZE E TESORO (6<sup>a</sup>)**  
**MERCOLEDÌ 22 DICEMBRE 2021**  
**294<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**D'ALFONSO**

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Maria Cecilia Guerra.*

*La seduta inizia alle ore 14,05.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(2483) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose**, approvato dalla Camera dei deputati  
(Parere alla 5<sup>a</sup> Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore **PEROSINO** (FIBP-UDC) introduce il provvedimento, che prevede, tra l'altro, misure finalizzate alla realizzazione degli obiettivi del PNRR per il 2021, soffermandosi sulle disposizioni di più stretta competenza della Commissione. In particolare, evidenzia che l'articolo 1 attribuisce alle imprese del settore turistico, ricettivo e fieristico-congressuale un credito di imposta e un contributo a fondo perduto a fronte di specifiche spese sostenute per interventi in materia edilizia e per la digitalizzazione d'impresa. Il credito d'imposta spetta fino all'80 per cento delle spese sostenute, mentre il contributo è attribuito fino al 50 per cento delle spese per detti interventi, per un importo massimo di 40.000 euro. Per le spese non coperte dagli incentivi è possibile fruire di un finanziamento a tasso agevolato. Le norme altresì contengono una disciplina transitoria per il passaggio dal credito di imposta per la riqualificazione delle strutture turistico alberghiere al nuovo incentivo. Per gli interventi non coperti dal credito di imposta e dal contributo a fondo perduto è previsto l'intervento di un finanziamento agevolato.

L'articolo 4 attribuisce, fino al 31 dicembre 2024, ad agenzie di viaggi e *tour operator* un credito di imposta nella misura del 50 per cento dei costi sostenuti per investimenti e attività di sviluppo digitale, fino all'importo massimo complessivo cumulato di 25.000 euro.

L'articolo 19-ter disciplina le sanzioni amministrative per la violazione dell'obbligo, da parte di commercianti e professionisti, di accettare pagamenti con carte di debito o di credito precisando che la sanzione è applicabile in caso di rifiuto del pagamento di qualsiasi importo. L'importo della sanzione, a decorrere dal 1° gennaio 2023, è fissato in 30 euro, aumentato del 4 per cento del valore della transazione. Non trova applicazione il pagamento in misura ridotta, disciplinato dalle disposizioni vigenti in materia di sanzioni amministrative.

Quanto all'articolo 27, il comma 2-bis incrementa di 5 milioni il Fondo per la tutela stragiudiziale dei

risparmiatori e degli investitori al fine di garantire alla Consob una maggiore celerità nella realizzazione degli obiettivi di transizione digitale volti alla tutela dei risparmiatori e del mercato finanziario. Il comma 2-ter abroga la norma che riconosceva alla Banca d'Italia la possibilità di individuare ipotesi di revoca dell'abilitazione degli intermediari in relazione alla condotta di agenti e mediatori, ulteriori rispetto a quelle già previste dalla disciplina nel caso in cui risultino irregolarità eccezionalmente gravi nell'amministrazione, ovvero violazioni eccezionalmente gravi delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie che regolano l'attività dell'intermediario. Il comma 2-quinquies consente alle amministrazioni pubbliche, tra cui la Consob, di proporre, sia nella fase di predisposizione dei bilanci di previsione, sia con i provvedimenti di assestamento dei bilanci, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra investimenti in attrezzature ICT, quali i *server* e altri impianti informatici, e quelli relativi all'acquisizione di servizi *cloud* infrastrutturali. Le variazioni possono essere disposte a decorrere dall'anno finanziario 2022 e fino al termine di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, cioè fino al dicembre 2026. Il comma 2-undecies amplia la platea dei soggetti abilitati all'accesso al sistema telematico dell'Agenzia delle entrate per la consultazione delle planimetrie catastali, ricomprendendo anche gli agenti immobiliari. L'articolo 29 istituisce il "Fondo per la Repubblica Digitale" alimentato dai versamenti effettuati dalle fondazioni bancarie e destinato a sostenere progetti volti ad accrescere le competenze digitali. L'individuazione delle modalità di organizzazione, di governo e di intervento del fondo sono demandate a un protocollo d'intesa stipulato tra le fondazioni bancarie, il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e il Ministro dell'economia e delle finanze. Alle fondazioni bancarie che alimentano il Fondo è riconosciuto un contributo, sotto forma di credito d'imposta, pari al 65 per cento dei versamenti effettuati al Fondo per i primi due anni (2022 e 2023) e al 75 per cento per i successivi tre (2024, 2025 e 2026).

L'articolo 43-ter stabilisce che il credito d'imposta riconosciuto agli investimenti effettuati per l'acquisizione dei beni strumentali nuovi dalle imprese situate nei comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016 si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni della comunicazione della Commissione europea cosiddetta Temporary Framework, ovvero il quadro eccezionale e temporaneo volto a consentire agli Stati membri di adottare misure di intervento nell'economia in deroga alla disciplina ordinaria sugli aiuti di Stato.

Infine, relativamente all'articolo 50, il comma 1 dispone che non possano essere espropriati dall'agente della riscossione i beni assolutamente impignorabili ai sensi del codice di procedura civile, in luogo del paniere di beni "essenziali" individuati dal MEF d'intesa con l'Istat, mentre il comma 2, sopprime il riferimento alla necessità dell'adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai fini dell'istituzione del tavolo tecnico permanente per la fatturazione elettronica, e ne modifica la composizione.

Con riferimento poi alla rimanente parte del testo, segnala alcune disposizioni di particolare rilievo, come quelle che riguardano il turismo, la semplificazione delle procedure relative agli investimenti ferroviari, i ritardi nel pagamento dei debiti commerciali, lo sportello unico delle ZES, la tariffa del servizio idrico integrato, la gestione dei rifiuti derivanti da pannelli fotovoltaici. Sottolinea poi l'importanza delle norme relative agli interventi comunali in materia di efficientamento energetico, rigenerazione urbana, mobilità sostenibile, messa in sicurezza degli edifici e valorizzazione del territorio nonché quelle riferite alle iniziative volte a fronteggiare il rischio di alluvione e il rischio idrogeologico e all'utilizzo delle risorse del Fondo sviluppo e coesione.

Rileva inoltre che i professionisti assunti a tempo determinato per l'attuazione dei progetti previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza non saranno tenuti alla cancellazione dall'albo, collegio o ordine professionale di appartenenza e che la Commissione tecnica per i fabbisogni *standard* verrà ampliata da 11 a 12 membri.

Infine, richiama le disposizioni relative alle gestioni commissariali dei siti di Bagnoli-Coroglio e Taranto e in materia di Alitalia.

Conclusivamente, propone di pronunciarsi favorevolmente sul provvedimento in esame.



Nessuno chiedendo di intervenire, si passa alla votazione.

Prende la parola in dichiarazione di voto contrario il senatore [LANNUTTI](#) (*Misto-IdV*), che denuncia la continua violazione delle prerogative del Parlamento, chiamato solo a votare, senza poter fornire il proprio contributo, i provvedimenti varati dal Governo, nonché la deriva autoritaria che sta contrassegnando l'attuale periodo storico del Paese. Ricorda quindi le contraddizioni di un Presidente del Consiglio che dichiara di non apprezzare le porte girevoli, ma che ne ha usufruito nel tempo, e le discutibili politiche in materia bancaria adottate in passato come Governatore della Banca d'Italia. In conclusione, anche al fine di tutelare la propria dignità, alla luce della grave situazione politica, ribadisce il proprio voto contrario.

Intervengono per dichiarazione di voto favorevole a nome delle rispettive parti politiche i senatori [MONTANI](#) (*L-SP-PSd'Az*), [FENU](#) (*M5S*), [GRIMANI](#) (*Misto*) e [COMINCINI](#) (*PD*).

Nessun altro chiedendo di intervenire in dichiarazione di voto, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, il parere favorevole del relatore, posto ai voti, è approvato.

*La seduta termina alle ore 14,20.*

## **1.4.2.4. 7<sup>^</sup> Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali)**

# 1.4.2.4.1. 7<sup>a</sup> Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 282 (pom.) del 21/12/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7<sup>a</sup>)**  
MARTEDÌ 21 DICEMBRE 2021  
**282<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
[NENCINI](#)

*La seduta inizia alle ore 14.*

## *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il [PRESIDENTE](#) riferisce gli esiti della riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari che si è appena conclusa; in quella sede si è definita la programmazione dei lavori nella settimana dal 10 al 14 gennaio, nel corso della quale si prevede di proseguire le audizioni informali in merito all'affare assegnato sul rilancio del comparto archivistico (n. 873), di proseguire l'esame in sede consultiva su atti del Governo dell'atto n. 339 e di riprendere l'attività legislativa in corso prima della sessione di bilancio, con particolare riferimento ai disegni di legge n. 2367, 2333 e 2318. Riprenderà anche l'attività di sindacato ispettivo. Si è convenuto inoltre che la programmazione dei lavori per le settimane successive venga definita in un Ufficio di Presidenza che sarà convocato alla ripresa dei lavori dopo le festività di fine anno.

Il [PRESIDENTE](#) segnala che il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 152, recante attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), è stato approvato dalla Camera dei deputati. Poiché si prevede che il suo esame possa essere avviato dall'Assemblea del Senato nella seduta di domani mercoledì 22 dicembre, considerato che il termine per la conversione in legge scade il 5 gennaio e che si tratta di un provvedimento che il Senato dovrebbe approvare in via definitiva, senza modificazioni, propone di non procedere al suo esame in sede consultiva, ove esso venisse assegnato alla Commissione.

Su tutte le proposte del Presidente conviene la Commissione.

## *IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto ministeriale recante adozione del Piano nazionale d'azione per la promozione della lettura, per gli anni 2021-2023 ( [n. 339](#) )**

(Parere al Ministro della cultura ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 13 febbraio 2020, n.15. Esame e rinvio)

Il relatore [VERDUCCI](#) (PD) illustra lo schema di decreto ministeriale in titolo; ricorda che lo schema, composto di 9 articoli, è adottato in attuazione della legge n. 15 del 2020, la quale mira a sostenere e a

incentivare la produzione, la conservazione, la circolazione dei libri come strumenti preferenziali per l'accesso ai contenuti e per la loro diffusione. All'articolo 1 è definita la strategia del Piano d'azione per la promozione della lettura e il quadro programmatico degli interventi a sostegno della promozione medesima per gli anni 2021-2023, individuando gli obiettivi generali, le priorità e le azioni sulla base di quanto dettato dalla citata legge n. 15. Segnala che, ai fini di sostenere da un punto di vista finanziario l'attuazione del Piano, la legge ha istituito nello stato di previsione del Ministero della cultura un fondo *ad hoc* con una dotazione di 4.350.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020. L'articolo 2 reca un elenco di obiettivi generali del Piano, mentre l'articolo 3 individua le azioni del Piano. Quanto alle modalità di attuazione del Piano, l'articolo 4 demanda al Centro per il libro e la lettura il compito di predisporre annualmente un piano di attività con i diversi ambiti di intervento, articolati in progetti speciali. L'articolo 5 prevede che i Comuni e le Regioni possano aderire al Piano d'azione attraverso la stipulazione dei Patti locali per la lettura, con la costituzione di una rete territoriale, mentre l'articolo 6 disciplina la promozione della lettura nella scuola, specificando che il Piano d'azione può porre in essere azioni volte a supportare le biblioteche scolastiche. Ai sensi dell'articolo 7, il Piano riconosce il contrasto alla povertà educativa e culturale come una priorità d'azione, in particolare nella scuola e a favore della lettura nella prima infanzia. Quanto alle attività di coordinamento, l'attività di monitoraggio e valutazione delle attività programmate nel Piano d'azione, esse sono affidate, ai sensi dell'articolo 8, al Centro per il libro e la lettura. L'articolo 9 recepisce la previsione legislativa che impone al Piano d'azione di promuovere l'utilizzo di carta con origine forestale ecologicamente sostenibile anche mediante azioni di sensibilizzazione verso le amministrazioni pubbliche e i diversi soggetti della filiera editoriale.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

*La seduta termina alle ore 14,15.*

## **1.4.2.5. 8<sup>^</sup> Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni)**

## 1.4.2.5.1. 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 241 (ant.) del 21/12/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)  
MARTEDÌ 21 DICEMBRE 2021  
241ª Seduta

Presidenza del Presidente  
[COLTORTI](#)

*La seduta inizia alle ore 12,10.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**[\(2463\)](#) Conversione in legge del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali**

(Parere alla 1a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 14 dicembre.

Non essendovi richieste di intervento in discussione generale, la relatrice [VONO](#) (IV-PSI) formula una proposta di parere favorevole.

Il senatore [PAROLI](#) (FIBP-UDC) dichiara il voto favorevole del suo Gruppo.

La senatrice [PERGREFFI](#) (L-SP-PSd'Az), nel ringraziare la relatrice per il lavoro svolto, annuncia l'astensione del suo Gruppo.

Il senatore [FEDE](#) (M5S) dichiara il voto favorevole del suo Gruppo.

Il senatore [DESSI](#) (Misto-PC) dichiara la contrarietà del Partito comunista al provvedimento in esame.

Il senatore [RUSPANDINI](#) (FdI) dichiara il voto contrario del suo Gruppo.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento in dichiarazione di voto, il [PRESIDENTE](#), verificata la presenza del prescritto numero legale, pone in votazione la proposta di parere favorevole della relatrice, che risulta approvata.

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, essendosi concluso l'esame dell'argomento all'ordine del giorno, la seduta già prevista per domani, mercoledì 22 dicembre 2021, alle ore 8.30, è sconvocata e che la Commissione tornerà a riunirsi, sempre nella giornata di domani 22 dicembre, alle ore 11 o alla sospensione dei lavori dell'Assemblea, se successiva, per l'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 152 del 2021, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del PNRR e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose, ove trasmesso dalla Camera dei deputati ed assegnato.

La Commissione conviene.

*SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI*

Il Presidente comunica che la seduta già convocata domani, alle ore 8,30, non avrà più luogo.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 12,20.*

## 1.4.2.5.2. 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 242 (pom.) del 22/12/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)**  
MERCOLEDÌ 22 DICEMBRE 2021  
**242ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**COLTORTI**

*La seduta inizia alle ore 13.*

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il **PRESIDENTE** comunica che la Conferenza dei capigruppo di questa mattina ha stabilito che l'esame in Aula del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 152 del 2021, recante attuazione del PNRR, trasmesso ieri sera dalla Camera dei deputati, avrà inizio già nella mattinata di domani, anche ove non concluso in Commissione. In considerazione di tale circostanza e del fatto che il testo non verrà comunque modificato dal Senato, chiede l'orientamento dei Gruppi in merito all'opportunità di avviare o meno l'esame in sede consultiva del provvedimento in questione.

In esito a un dibattito sull'ordine dei lavori in cui prendono la parola i senatori **PAROLI** (FIBP-UDC), **MARGIOTTA** (PD), **DESSI** (Misto-PC), **PERGREFFI** (L-SP-PSd'Az) e **SANTILLO** (M5S), il **PRESIDENTE** propone di non procedere all'esame in sede consultiva.

La Commissione conviene.

Il **PRESIDENTE** comunica che la Commissione tornerà a riunirsi martedì 11 gennaio 2022, con l'audizione del Ministro dello sviluppo economico sulle iniziative di competenza in relazione agli assetti proprietari di TIM, il seguito dell'esame del disegno di legge delega sui contratti pubblici, l'esame di eventuali nuovi provvedimenti assegnati alla Commissione e il seguito delle audizioni informali sui disegni di legge in materia di riforma della RAI.

La Commissione conviene.

*La seduta termina alle ore 13,25.*



## **1.4.2.6. 9<sup>^</sup> Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare)**

## 1.4.2.6.1. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 210 (pom.) del 22/12/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)  
MERCOLEDÌ 22 DICEMBRE 2021  
210ª Seduta

Presidenza del Presidente  
[VALLARDI](#)

*La seduta inizia alle ore 14.*

IN SEDE CONSULTIVA

**(2483)** *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose*, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 5a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [TARICCO](#) (PD) riferisce alla Commissione sul decreto-legge in esame, assegnato alla Commissione bilancio in sede referente, che giunge in Senato in seconda lettura dopo essere stato approvato dalla Camera dei deputati il 21 dicembre 2021. Ricorda che il termine per la conversione in legge del decreto-legge in titolo scade il prossimo 5 gennaio 2022.

In riferimento alle disposizioni del provvedimento di competenza della Commissione, segnala anzitutto l'articolo 1, modificato dalla Camera, che attribuisce alle imprese del settore turistico, ricettivo e fieristico-congressuale, incluse le strutture che svolgono attività agrituristica, un credito di imposta e un contributo a fondo perduto a fronte di specifiche spese sostenute per interventi in materia edilizia e per la digitalizzazione d'impresa. Il credito d'imposta spetta fino all'80 per cento delle spese sostenute, mentre il contributo è attribuito fino al 50 per cento delle spese per detti interventi, per un importo massimo di 40.000 euro; per le spese non coperte dagli incentivi è possibile fruire di un finanziamento a tasso agevolato.

L'articolo 2 istituisce nell'ambito del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese una "Sezione Speciale Turismo" per la concessione di garanzie alle imprese alberghiere, alle strutture agrituristiche, alle strutture ricettive all'aria aperta, alle imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale - ossia i potenziali beneficiari del credito di imposta di cui all'articolo 1 - nonché ai giovani fino a 35 anni di età che intendono avviare un'attività nel settore turistico. Nel settore agrituristico le garanzie sono concesse ai soggetti di età compresa tra i 18 ed i 40 anni.

L'articolo 10, comma 1, istituisce nello stato di previsione della spesa del ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (MIPAAF) il Fondo per l'attuazione degli interventi del PNRR di competenza del medesimo Ministero. Il comma 2 dispone in relazione agli oneri relativi, pari a euro 2 milioni per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, ai quali si provvede mediante corrispondente

riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del MEF per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al MIPAAF.

L'articolo 16, modificato dalla Camera, reca norme in materia di risorse idriche, novellando a tal fine diversi provvedimenti. Si novella anzitutto il codice dell'ambiente in materia di tariffa del servizio idrico integrato, prevedendo che nella determinazione dei canoni si tenga conto - oltre ai costi già previsti - anche dei costi dell'inquinamento, conformemente al principio "chi inquina paga"; si prevede inoltre che, con successivo decreto, siano definiti i criteri per incentivare l'uso sostenibile dell'acqua in agricoltura, e per sostenere l'uso del sistema comune di gestione delle risorse idriche (SIGRIAN) per usi irrigui collettivi e di autoapprovvigionamento (comma 1). Il comma 2 prevede che il Piano degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico sia adottato con uno o più decreti del Ministro della transizione ecologica; il comma 3 interviene in tema di misure di semplificazione e accelerazione per il contrasto del dissesto idrogeologico, prevedendo che i commissari di Governo promuovano e adottino prioritariamente le misure previste, anche in coerenza con la valutazione del rischio a livello nazionale nonché del principio di non arrecare un danno significativo. Il comma 4 prevede che gli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nelle regioni del centro-nord siano individuati con decreto ministeriale, d'intesa con i Presidenti delle regioni e delle province autonome interessate; il comma 5 inasprisce le sanzioni previste per la violazione del divieto di derivare o utilizzare acqua pubblica in difetto di provvedimento autorizzativo o concessorio dell'autorità competente, mentre il comma 6, al fine di garantire lo sviluppo sostenibile dei sistemi idrici sotto il profilo ambientale, incide sui criteri di valutazione per le domande di utilizzazione d'acqua a fini irrigui.

L'articolo 16-*bis*, introdotto durante l'esame presso la Camera, dispone che, ai fini dell'applicazione della normativa in materia di affidamento del servizio idrico integrato, l'affidamento alla società "Acquedotto pugliese S.p.A." (risultante dalla trasformazione dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese) è prorogato di due anni, dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2025.

L'articolo 45 dispone alcune modificazioni alla vigente disciplina che autorizza gli organismi pagatori a compensare gli aiuti comunitari con i contributi previdenziali dovuti dall'impresa agricola beneficiaria, già scaduti alla data del pagamento degli aiuti medesimi, compresi gli interessi di legge a qualsiasi titolo maturati e le somme dovute a titolo di sanzione. In particolare: si introduce l'espresso riferimento al rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato; si espunge la clausola che limitava ai soli contributi dovuti per le prestazioni lavorative effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2006 l'applicazione delle disposizioni che subordinano l'accesso ai benefici ed alle sovvenzioni comunitarie, anche per la realizzazione di investimenti, alla presentazione del documento unico di regolarità contributiva (DURC) da parte delle imprese di tutti i settori; tra le disposizioni applicabili alle imprese agricole, si introduce l'espresso richiamo all'articolo 31 del decreto-legge n. 69 del 2013, concernente la disciplina del DURC; viene estesa anche agli aiuti nazionali la previsione relativa alla compensazione con i contributi previdenziali dovuti.

L'articolo 48-*bis*, introdotto nel corso dell'esame presso la Camera, modifica il Codice antimafia, prevedendo che nel caso di elargizione di fondi europei legata al possesso di terreni agricoli, a qualunque titolo acquisiti, tanto la documentazione antimafia che l'informazione antimafia debbano essere richiesti nel caso in cui l'importo dei fondi sia superiore a 25.000 euro.

Infine l'articolo 50, comma 4, prevede l'abrogazione della disciplina recata dall'articolo 41-*quater* del decreto-legge n. 69 del 2013 relativa all'utilizzo del pastazzo quale sottoprodotto della lavorazione degli agrumi. L'articolo 41-*quater* citato prevedeva l'adozione di un decreto "contenente disposizioni che consentano la produzione, la commercializzazione e l'uso del pastazzo quale sottoprodotto della lavorazione degli agrumi ad uso agricolo e zootecnico, sottraendolo in modo definitivo alla disciplina dei rifiuti".

Considerato il limitatissimo tempo a disposizione della Commissione, propone l'espressione di un parere non ostativo.

Nessuno chiedendo di intervenire in discussione generale, si passa alla fase delle dichiarazioni di voto.

La senatrice [ABATE](#) (*Misto*) lamenta che nel decreto-legge in esame, durante l'esame presso la Camera, siano state inserite diverse disposizioni che nulla hanno a che vedere con il contenuto originario del decreto-legge, fenomeno questo già verificatosi anche in altre circostanze. Preannuncia pertanto il proprio voto contrario.

Il senatore [LA PIETRA](#) (*FdI*) sottolinea l'impossibilità da parte dei membri della Commissione non soltanto di discutere in maniera approfondita il provvedimento ma addirittura di conoscerne i contenuti, considerato che il decreto-legge è stato approvato appena ieri dalla Camera dei deputati. Ritiene pertanto che nonostante tutta la buona volontà nel valutare quanto previsto in favore del comparto agricolo non possa che esprimersi con un voto negativo anche a nome del proprio Gruppo.

La senatrice [NATURALE](#) (*M5S*), pur non negando che la limitatezza del tempo a disposizione limiti la possibilità di approfondire i contenuti del provvedimento, mette comunque in evidenza il buon lavoro svolto in precedenza anche da parte della Camera. Preannuncia pertanto il voto favorevole del proprio Gruppo.

Il senatore [BERGESIO](#) (*L-SP-PSd'Az*) ricorda che il testo in esame è particolarmente importante in quanto consente di dare attuazione al Piano nazionale di ripresa e resilienza. Fa presente che la ristrettezza dei tempi con cui si è costretti ad esaminare il testo dipende in larga parte dalla manovra di bilancio che, come è noto, ha praticamente assorbito gran parte del tempo a disposizione del Parlamento. Sottolinea peraltro che grazie ad un emendamento approvato dalla Camera su proposta del Gruppo della Lega si è consentito anche alle strutture agroturistiche ed alle imprese del comparto fieristico e congressuale di accedere al Fondo istituito dall'articolo 2 per la concessione di garanzie, prevedendo altresì che nel settore agrituristico tali garanzie possano essere concesse a soggetti di età compresa tra i 18 e i 40 anni. Preannuncia in conclusione il voto favorevole del proprio Gruppo.

La senatrice [CALIGIURI](#) (*FIBP-UDC*), nel preannunciare il voto favorevole del proprio Gruppo, deplora il fatto che non sia possibile esaminare con maggiore approfondimento un testo che reca disposizioni importanti per il comparto agricolo; comprende tuttavia come non sia possibile fare altrimenti data la concomitanza tra l'esame di questo provvedimento in scadenza e la necessità di approvare entro il 31 dicembre la legge di bilancio. Sottolinea in particolare, tra le molteplici disposizioni recate dal testo, quanto previsto dall'articolo 1 che attribuisce un credito di imposta e un contributo a fondo perduto anche alle imprese del settore agrituristico.

La senatrice [BITI](#) (*PD*) interviene ricordando l'ottimo lavoro svolto da parte dei colleghi della Camera nel migliorare il contenuto del decreto-legge e preannuncia il voto favorevole del proprio Gruppo.

Il relatore [TARICCO](#) (*PD*), nel ringraziare i colleghi intervenuti, sottolinea come il testo in esame, tra le altre cose, intende risolvere definitivamente alcune problematiche che da anni affliggono il mondo agricolo. Cita a questo proposito la disposizione in materia di documentazione antimafia per l'elargizione di fondi europei di importo superiore a 25.000 euro, oppure quanto previsto dall'articolo 1 che include anche le strutture agrituristiche tra le beneficiarie del credito di imposta in favore delle imprese turistiche, o ancora la disposizione che risolve definitivamente la problematica del pastazzo, di particolare rilevanza soprattutto nelle aree dove è più sviluppata la produzione agrumicola. In conclusione ritiene che, al di là del metodo che risulta probabilmente discutibile, nel merito il provvedimento è sicuramente apprezzabile per l'intero comparto agricolo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere viene posta in votazione ed approvata.

*La seduta termina alle ore 14,20.*

## **1.4.2.7. 10<sup>^</sup> Commissione permanente (Industria, commercio, turismo)**

# 1.4.2.7.1. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 200 (pom.) del 22/12/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)**  
**MERCOLEDÌ 22 DICEMBRE 2021**  
**200ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**GIROTTO**

*La seduta inizia alle ore 14,05.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(2483) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose**, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 5ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il presidente relatore **GIROTTO** (M5S) fa presente che il provvedimento in titolo è stato trasmesso ieri dalla Camera dei deputati ed è stato assegnato alle Commissioni, con l'autorizzazione a convocarsi e ad integrare i rispettivi ordini del giorno.

Quanto alle parti di competenza, illustra l'articolo 1, che riconosce alle imprese alberghiere, alle imprese che esercitano attività agrituristica, alle imprese che gestiscono strutture ricettive all'aria aperta, nonché alle imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale, ivi compresi gli stabilimenti balneari, i complessi termali, i porti turistici, i parchi tematici, i parchi acquatici e faunistici un contributo, sotto forma di credito di imposta, fino all'80 per cento delle spese sostenute per alcune tipologie di interventi fino al 31 dicembre 2024. Dopo aver precisato che gli incentivi sono riconosciuti anche alle imprese titolari del diritto di proprietà delle strutture immobiliari in cui è esercitata una delle attività imprenditoriali citate, fa presente che è riconosciuto un contributo non superiore al 50 per cento delle spese sostenute per alcuni interventi fino al 31 dicembre 2024, comunque non superiore al limite massimo di 100.000 euro per ciascun beneficiario. Il contributo a fondo perduto e il credito d'imposta sono riconosciuti in relazione alle spese sostenute, compreso il servizio di progettazione, per eseguire i seguenti interventi: incremento dell'efficienza energetica delle strutture e riqualificazione antisismica; eliminazione delle barriere architettoniche; ulteriori interventi edilizi funzionali; realizzazione di piscine termali e acquisizione di attrezzature e apparecchiature per lo svolgimento delle attività termali; digitalizzazione.

Osserva poi che il Ministero del turismo provvede ad aggiornare gli *standard* minimi, uniformi in tutto il territorio nazionale, dei servizi e delle dotazioni per la classificazione delle strutture ricettive e delle imprese turistiche, ivi compresi i *condhotel* e gli alberghi diffusi, tenendo conto delle specifiche

esigenze connesse alle capacità ricettiva e di fruizione dei contesti territoriali e dei sistemi di classificazione alberghiera adottati a livello europeo e internazionale. Riferisce altresì che, al fine di sostenere la ripresa e la continuità dell'attività delle imprese operanti nel settore della ristorazione, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito un fondo per l'erogazione di un contributo a fondo perduto alle medesime imprese, con una dotazione pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021, che costituiscono limite di spesa.

Passa poi ad illustrare l'articolo 2, che - utilizzando i fondi previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - istituisce, nell'ambito del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, una "sezione speciale turismo" per la concessione di garanzie alle imprese alberghiere, alle strutture agrituristiche, alle strutture ricettive all'aria aperta, alle imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale (compresi gli stabilimenti balneari, i complessi termali, i porti turistici e i parchi tematici) - ossia i potenziali beneficiari del credito di imposta di cui all'articolo 1 - nonché ai giovani fino a 35 anni di età che intendono avviare un'attività nel settore turistico. In base al comma 3-*bis*, nell'attività di rilascio delle garanzie il consiglio di gestione del Fondo adotta un modello di valutazione del rischio adeguato alle specificità economico-finanziarie delle imprese turistico-ricettive ed è stata integrata la composizione del consiglio di gestione del Fondo. La sezione dispone di una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2021, 58 milioni di euro per l'anno 2022, 100 milioni di euro per l'anno 2023 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.

Dà indi conto dell'articolo 3, che prevede contributi diretti alla spesa per gli interventi di riqualificazione energetica, sostenibilità ambientale e innovazione digitale nel turismo di importo non inferiore a 500.000 euro e non superiore a 10 milioni di euro, realizzati entro il 31 dicembre 2025, nella misura massima del 35 per cento delle spese e dei costi ammissibili. La misura è volta all'attuazione della linea progettuale "Fondo rotativo imprese (FRI) per il sostegno alle imprese e gli investimenti di sviluppo", Misura M1C3, intervento 4.2.5, nell'ambito del PNRR, che destina a tale finalità 180 milioni di euro. Il comma 4 consente di attivare finanziamenti agevolati per le stesse finalità, in relazione alle spese non coperte da contributo diretto e da mezzi propri dell'operatore economico. Il comma 6 demanda ad un decreto del Ministero del turismo il compito di definire i requisiti, i criteri, le condizioni e le procedure per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni finanziarie del presente articolo. Il comma 8 prevede che, per i finanziamenti attivati per il sostegno degli investimenti di cui all'articolo in questione, ivi inclusi quelli concessi a valere sul Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca, possono accedere alle garanzie rilasciate da SACE s.p.a., nei limiti delle disponibilità di risorse a legislazione vigente.

Evidenzia inoltre che, secondo il comma 9-*bis* dell'articolo 3, anche al fine di promuovere gli investimenti previsti dal PNRR, il limite massimo entro il quale le risorse non utilizzate del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca al 31 dicembre di ciascun anno sono destinate alle finalità perseguite dal Fondo crescita sostenibile è ridotto (dal 70) al 50 per cento per le assegnazioni effettuate nel periodo 2022-2024.

Si sofferma poi sull'articolo 4 che attribuisce, fino al 31 dicembre 2024, ad agenzie di viaggi e *tour operator* un credito di imposta nella misura del 50 per cento dei costi sostenuti per investimenti e attività di sviluppo digitale, fino all'importo massimo complessivo cumulato di 25.000 euro.

Quanto all'articolo 8, il Presidente relatore osserva che esso prevede la costituzione di un Fondo di fondi, denominato "Fondo Ripresa Resilienza Italia" per l'attuazione - nell'ambito del PNRR - delle linee progettuali: Piani urbani integrati; Sviluppo e resilienza delle imprese del settore turistico. Al riguardo, precisa che lo Stato sarà quotista unico del Fondo, nel quale verrà versata quota parte delle risorse previste dal dispositivo per la ripresa e la resilienza (RRF). La gestione del Fondo viene conferita alla BEI previo apposito accordo, nel quale vengono altresì definiti le modalità ed i criteri di gestione delle risorse da parte della Banca, nel rispetto dei principi e degli obblighi riferiti all'attuazione del PNRR, ivi compreso il principio di "non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH)", le priorità e la strategia di investimento del Fondo, i criteri di ammissibilità per i beneficiari e di selezione mediante avviso pubblico, i compiti ed i poteri del neo istituito Comitato per gli investimenti, nonché i settori *target* in cui investire. Sottolinea in particolare che il comma 6 prevede



la costituzione di una sezione denominata «Fondo per il turismo sostenibile», con una dotazione di 500 milioni di euro, con una riserva del 50 per cento dedicata agli interventi volti al supporto degli investimenti di riqualificazione energetica nel settore turistico. In base a quanto sottolinea la relazione illustrativa allegata al disegno di legge presentato in prima lettura, il Fondo tematico investirà in tre aree: turismo di montagna sia per infrastrutture sia per servizi ricettivi; settore *business* e offerta turistica *top quality*; turismo sostenibile e *upgrade* dei beni mobili e immobili connessi all'attività turistica.

L'articolo 8-*bis* - prosegue il Presidente relatore - interviene sulla disciplina dei distretti turistici al fine di: aggiornarla al nuovo assetto delle competenze tra Ministeri in materia di turismo disposto dal decreto-legge n. 22 del 2021, e dunque di precisare che il decreto ministeriale istitutivo del distretto turistico è adottato dal Ministro del turismo, così come l'intesa per la delimitazione dei distretti, da parte delle Regioni, è espressa dal medesimo Dicastero; prorogare dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2023 il termine per la delimitazione dei distretti.

Dopo aver segnalato che il comma 2-*bis* dell'articolo 10 inserisce gli enti del sistema camerale tra i soggetti del cui supporto tecnico-operativo possono avvalersi le amministrazioni chiamate alla realizzazione operativa degli interventi previsti dal PNRR, illustra l'articolo 16-*ter*, che prevede una disciplina di accompagnamento all'apertura del mercato per i clienti domestici con riferimento alla fornitura di energia elettrica, in particolare prevedendo che, se non intervenisse tempestivamente una disciplina del mercato a tutele graduali, continuerà ad applicarsi per i clienti vulnerabili il servizio di maggior tutela. Il comma 2 demanda all'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) il compito di adottare disposizioni per assicurare l'assegnazione del servizio a tutele graduali per i clienti domestici, mediante procedure competitive da concludersi entro il 1° gennaio 2024, garantendo la continuità della fornitura di energia elettrica. In base al comma 3, qualora alla data del 1° gennaio 2023 non fossero state adottate le misure previste dall'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo n. 210 del 2021, ai clienti vulnerabili e in povertà energetica continuerebbe ad applicarsi il servizio di tutela, secondo gli indirizzi definiti con il decreto del Ministro della transizione ecologica. Il comma 4 modifica il citato articolo 11, comma 2, del decreto legislativo n. 210, sopprimendo le parole: "che ne facciano richiesta", per cui viene meno la subordinazione dell'obbligo di offrire la fornitura alle condizioni previste alla richiesta del cliente che ne ha diritto, come peraltro proposto dalla Commissione in altre occasioni. Ai sensi del comma 5, ai fini dell'individuazione dei clienti vulnerabili per ragioni di disabilità, l'ARERA, d'intesa con il Garante per la protezione dei dati personali, è tenuta a definire le modalità di acquisizione del consenso per il trattamento dei dati sensibili e di trasmissione delle informazioni da parte dell'INPS al Sistema informativo integrato gestito dalla società Acquirente Unico s.p.a.

Rileva altresì che l'articolo 19 reca modifiche all'articolo 24-*bis* del decreto legislativo n. 49 del 2014 in materia di obblighi dei produttori relativamente alla gestione del fine vita degli impianti fotovoltaici. La modifica recata dalla lettera *a*) è volta a specificare le modalità di prestazione della garanzia finanziaria da parte dei soggetti responsabili degli impianti fotovoltaici per la gestione dei Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) derivanti da apparecchiature incentivate ed installate precedentemente all'entrata in vigore della disposizione novellata. La modifica recata dalla lettera *b*) indica il termine entro il quale il Gestore dei servizi energetici (GSE) è tenuto a definire le modalità operative del finanziamento della gestione del fine vita degli impianti fotovoltaici. La modifica recata dalla lettera *c*) regola il finanziamento della gestione del fine vita degli impianti fotovoltaici nelle ipotesi di ammodernamento tecnologico dei medesimi.

Fa presente poi che il comma 1-*bis* è invece volto a modificare l'articolo 40, comma 3, del suddetto decreto legislativo n. 49 del 2014 in materia di finanziamento della gestione dei rifiuti derivanti da pannelli fotovoltaici, allo scopo di garantire la completa realizzazione delle disposizioni per i RAEE da fotovoltaico.

Passa poi ad esaminare l'articolo 19-*bis* che interviene sull'articolo 56 del decreto-legge n. 76 del 2020, che ha disposto, a decorrere dal 2020, la riammissione al sistema di incentivi per i produttori di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili (FER) che non avevano optato per la rimodulazione dei

benefici già goduti ai sensi cosiddetto "Spalma-incentivi volontario" (decreto-legge n. 145 del 2013).

Ai sensi del comma 4 dell'articolo 56, la riammissione è possibile con penalizzazioni e in coda agli altri impianti. Quest'ultima previsione viene soppressa dall'articolo in esame.

In relazione all'articolo 20, il Presidente relatore osserva che esso introduce alcune norme relative all'attribuzione di contributi statali ai comuni, in materia di efficientamento energetico, mobilità sostenibile, rigenerazione urbana e messa in sicurezza e valorizzazione del territorio, in considerazione delle necessità di utilizzare al meglio le risorse del PNRR in tali ambiti.

Illustra inoltre l'articolo 21 che assegna risorse alle città metropolitane per un ammontare complessivo pari a 2.493,79 milioni di euro per il periodo 2022-2026, in attuazione della linea progettuale "Piani Integrati - M5C2 - Investimento 2.2" nell'ambito del PNRR, al fine di favorire una migliore inclusione sociale riducendo l'emarginazione e le situazioni di degrado sociale, promuovere la rigenerazione urbana, l'efficientamento energetico e idrico degli edifici e la riduzione del consumo di suolo anche attraverso operazioni di demolizione e ricostruzione e sostenere progetti legati alle *smart cities*.

Evidenzia quindi che l'articolo 28, comma 3-*bis*, interviene sulla disciplina del riordino del sistema camerale della Regione siciliana, le cui modalità sono indicate nell'articolo 54-*ter* del decreto-legge n. 73 del 2020. Le modifiche alla disciplina sono finalizzate a precisare i criteri di scelta del commissario che, per ciascuna delle nuove camere di commercio, deve essere nominato dal Ministro dello sviluppo economico, nelle more della riorganizzazione complessiva del sistema camerale siciliano. Gli organi delle camere di commercio accorpate e ridefinite decadono a decorrere dalla nomina dei commissari. Segnala altresì che gli articoli da 30-*ter* a 30-*sexies* integrano la disciplina relativa alla procedura della composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa. In particolare, gli articoli da 30-*ter* a 30-*quinquies* intervengono sulle norme inerenti la piattaforma telematica nazionale presso la quale l'imprenditore presenta domanda di nomina dell'esperto indipendente coadiutore nelle trattative con i creditori per la composizione della crisi. Il nuovo articolo 30-*ter* disciplina l'interoperabilità tra la piattaforma e le altre banche dati pubbliche, mentre l'articolo 30-*quater* regola lo scambio di informazioni, inserite nella piattaforma, tra imprenditore e creditori, richiamando la disciplina sulla protezione dei dati personali. L'articolo 30-*quinquies* dispone l'istituzione, sulla piattaforma, di un programma informatico gratuito per l'elaborazione dei dati sulla sostenibilità del debito, per condurre il *test* pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento, e per l'elaborazione dei piani di rateizzazione. Infine, l'articolo 30-*sexies* disciplina le segnalazioni dei creditori pubblici qualificati le quali contengono, se ne sussistono i presupposti, l'invito all'imprenditore a richiedere la composizione negoziata.

In conclusione, dà conto dell'articolo 44 che autorizza l'utilizzo del fondo già istituito per indennizzare i titolari di biglietti e *voucher* non utilizzati, emessi da Alitalia in conseguenza delle misure di contenimento previste per l'emergenza epidemiologica da COVID-19, anche per il rimborso dei biglietti o *voucher* emessi non connessi con l'emergenza epidemiologica da COVID-19.

In discussione generale interviene il senatore [CROATTI](#) (M5S), il quale fa notare come l'istituzione di un Ministero appositamente dedicato al turismo consenta di utilizzare i finanziamenti in maniera diretta. Dopo aver sottolineato l'importanza di aver assegnato risorse per l'efficientamento energetico e la sostenibilità anche delle imprese turistiche, rileva criticamente l'assenza di disposizioni sulle guide turistiche. Al riguardo, nel rammentare che la Commissione ha all'esame in sede redigente i disegni di legge nn. 1921 e 2087, precisa che si era raggiunto un accordo affinché un primo passaggio, rappresentato dalla predisposizione di elenchi nazionali, fosse inserito nel provvedimento in esame. Si interroga pertanto sulle ragioni di tale esclusione.

Evidenzia altresì le questioni connesse agli stabilimenti balneari, anche alla luce di recenti pronunce del Consiglio di Stato, rimarcando che l'incertezza per il comparto non consente ai gestori di intervenire in maniera efficace.

Il senatore [RIPAMONTI](#) (L-SP-PSd'Az) prende la parola riallacciandosi alle argomentazioni del senatore Croatti. Intervenedo sull'ordine dei lavori, considerato l'imminente inizio dell'Assemblea,

propone di approvare un parere favorevole adesso, oppure di rinviare la votazione ad un momento successivo, al fine di elaborare osservazioni puntuali. Propendendo per la prima opzione, precisa infatti che, trattandosi di un esame in seconda lettura, senza margini di modifica, si correrebbe il rischio di un allungamento dei tempi senza possibilità reale di incidere.

Il senatore [MOLLAME](#) (L-SP-PSd'Az) rileva a sua volta come il provvedimento intervenga su molteplici questioni aperte, tra cui cita in particolare quella dell'energia.

Replica il presidente relatore [GIROTTO](#) (M5S), il quale concorda con la prima proposta del senatore Ripamonti, sottolineando che i rilevanti temi trattati dal senatore Croatti potranno trovare la giusta collocazione nei provvedimenti già all'esame della Commissione, proprio al fine di evitare un esame affrettato in questa sede. Propone quindi l'espressione di un parere favorevole.

Non essendoci iscritti in dichiarazione di voto, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere favorevole del Presidente relatore è posta ai voti e approvata.

#### *AFFARI ASSEGNATI*

#### **Normativa concernente la capienza dei locali da intrattenimento ( n. 980 )**

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento, e rinvio )

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 15 dicembre.

Il relatore [CROATTI](#) (M5S), nel rilevare che si sono concluse le audizioni programmate, propone di rinviare l'illustrazione dello schema di risoluzione alle sedute previste a gennaio, in quanto è in corso un lavoro di mediazione con i principali soggetti interessati, quali i periti e i Vigili del fuoco.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA PLENARIA E DELLA RIUNIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DI DOMANI E CONVOCAZIONE DI UNA NUOVA RIUNIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA*

Il [PRESIDENTE](#) avverte che la seduta plenaria della Commissione, già convocata alle ore 8,30 di domani, giovedì 23 dicembre, e la riunione dell'Ufficio di Presidenza, convocata al termine di quella seduta, non avranno luogo.

Convoca quindi una riunione dell'Ufficio di Presidenza per la programmazione dei lavori al termine della seduta corrente.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 14,25.*

## **1.4.2.8. 11^ Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)**

## 1.4.2.8.1. 11ª Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 284 (pom.) del 22/12/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)  
MERCOLEDÌ 22 DICEMBRE 2021  
284ª Seduta

Presidenza della Presidente  
[MATRISCIANO](#)

*La seduta inizia alle ore 13,30.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(2483) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose**, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 5a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

La presidente relatrice [MATRISCIANO](#) (M5S) sottolinea che le principali disposizioni di competenza della Commissione recate dal decreto-legge in esame riguardano il potenziamento di strutture ministeriali e di amministrazioni comunali ai fini dei progetti funzionali all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, disponendo in particolare in merito alla possibilità di procedere ad assunzioni di personale, anche dirigenziale, con contratti di lavoro a tempo determinato. Richiama quindi l'attenzione sull'articolo 40-bis, che prevede il prolungamento del rapporto di lavoro dei *navigator*, nella prospettiva dell'attivazione di una sede istituzionale volta all'esame della loro successiva e ulteriore valorizzazione, specie nell'ottica del potenziamento delle politiche attive per il lavoro.

Rilevata l'eccessiva contrazione dei tempi a disposizione per l'esame del provvedimento, preannuncia l'intenzione di proporre l'espressione di un parere non ostativo.

La senatrice [FEDELI](#) (PD) ritiene che il parere debba contemplare gli opportuni riferimenti alla valorizzazione del richiamato personale di cui all'articolo 40-bis al livello nazionale e centrale della società ANPAL Servizi, nonché all'ordine del giorno, presentato per l'esame in Assemblea, specificamente volto alla promozione della valutazione dell'impatto delle politiche pubbliche nell'ambito dell'attuazione del PNRR.

La senatrice [CATALFO](#) (M5S) condivide le proposte della senatrice Fedeli.

La senatrice [ALESSANDRINI](#) (*L-SP-PSd'Az*), rilevata l'importanza fondamentale dell'attuazione del PNRR e osservata l'eccessiva ristrettezza dei tempi disponibili per l'esame, esprime condivisione rispetto all'orientamento espresso dalla relatrice circa la proposta di parere.

La presidente relatrice [MATRISCIANO](#) (*M5S*) presenta quindi uno schema di parere non ostativo (pubblicato in allegato), redatto tenendo conto delle osservazioni emerse nel dibattito, riguardanti peraltro temi sui quali l'attenzione della Commissione è costante.

Previa verifica della presenza del prescritto numero legale, lo schema di parere è infine posto in votazione, risultando approvato all'unanimità.

*La seduta termina alle ore 13,40.*

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE  
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2483

L'11a Commissione permanente, esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge in titolo, premesso che le misure di valorizzazione delle competenze del personale di cui all'articolo 40-*bis* troverebbero congruo completamento nell'impiego anche al livello centrale e nazionale di ANPAL Servizi S.p.A; rilevata inoltre l'opportunità di uno sviluppo concreto e positivo della trattazione in Assemblea dell'ordine del giorno in materia di valutazione dell'impatto delle politiche pubbliche nell'ambito dell'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, esprime parere non ostativo.

## **1.4.2.9. 12<sup>^</sup> Commissione permanente (Igiene e sanita')**

## 1.4.2.9.1. 12ª Commissione permanente (Igiene e sanità) - Seduta n. 3 (pom., Sottocomm. pareri) del 22/12/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**IGIENE E SANITA' (12ª)**  
**Sottocommissione per i pareri**

MERCOLEDÌ 22 DICEMBRE 2021  
**3ª Seduta**

*Presidenza della Presidente*  
[PARENTE](#)

*Orario: dalle ore 14,10 alle ore 14,20*

La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:

alla 5ª Commissione:

**[\(2483\)](#) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose**, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole.



## **1.4.2.10. 13<sup>^</sup> Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali)**

# 1.4.2.10.1. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 273 (ant.) del 22/12/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)**  
MERCLEDÌ 22 DICEMBRE 2021  
**273ª Seduta (1ª antimeridiana)**

*Presidenza della Presidente*  
MORONESE

*La seduta inizia alle ore 8,45.*

## *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

La presidente MORONESE avverte che è stato assegnato in sede consultiva, il disegno di legge n. 2483, di conversione in legge del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose.

La Presidente ritiene che, alla luce di quelli che appaiono essere i prevedibili tempi di esame del disegno di legge, si sia in presenza di una mortificazione del ruolo del Parlamento inaccettabile e tale da rendere privo di senso il lavoro della Commissione. Chiede, la riguardo, quali siano gli orientamenti dei Gruppi.

Dopo brevi di interventi del senatore LANIECE (*Aut (SVP-PATT, UV)*) e del senatore QUARTO (*M5S*), prende la parola la senatrice L'ABBATE (*M5S*), la quale ritiene che, pur essendo ridotti in maniera certamente inopportuna e non condivisibile i tempi di esame del disegno di legge in questione, i contenuti del medesimo sono, nell'insieme, da valutarsi positivamente ed è comunque preferibile che la Commissione proceda nell'esame dello stesso.

Non essendovi ulteriori interventi, la presidente MORONESE decide di convocare immediatamente una nuova seduta, integrando l'ordine del giorno della Commissione con l'esame in sede consultiva del disegno di legge n. 2483.

## *CONVOCAZIONE DI UN'ULTERIORE SEDUTA ANTIMERIDIANA E INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO*

La PRESIDENTE avverte che la Commissione è nuovamente convocata alle ore 9 di oggi e che l'ordine del giorno della stessa è integrato, a partire da tale seduta, con l'esame in sede consultiva del disegno di legge n. 2483, di conversione del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la

prevenzione delle infiltrazioni mafiose.

*La seduta termina alle ore 9.*

## 1.4.2.10.2. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 274 (ant.) del 22/12/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)**  
MERCLEDÌ 22 DICEMBRE 2021  
**274ª Seduta (2ª antimeridiana)**

*Presidenza della Presidente*  
[MORONESE](#)

*La seduta inizia alle ore 9.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(2483) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose**, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 5ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

La relatrice [L'ABBATE](#) (M5S) illustra il disegno di legge in titolo recante la conversione in legge del decreto-legge n. 152 del 2021, rilevando in via preliminare come nel corso dell'esame alla Camera siano state introdotte numerose disposizioni modificative e aggiuntive.

Per i profili di interesse, l'articolo 5, modificato alla Camera, interviene sulle procedure di approvazione del Contratto di programma tra MIMS e RFI, per ridurre i tempi di realizzazione degli investimenti ferroviari, mentre l'articolo 6 introduce, nel testo del decreto-legge n. 77 del 2021, un nuovo articolo 53-bis finalizzato ad accelerare i tempi di realizzazione degli interventi relativi alle infrastrutture ferroviarie e all'edilizia giudiziaria, ivi compresi gli interventi finanziati con risorse diverse da quelle previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'UE, recando al comma 2-bis, inserito durante l'esame alla Camera, disposizioni relative alla dichiarazione di pubblica utilità delle opere pubbliche di cui all'allegato IV del decreto-legge n. 77 del 2021.

L'articolo 6-bis, introdotto durante l'esame alla Camera, introduce alcune disposizioni al fine di promuovere la massima partecipazione ai bandi di assegnazione delle risorse destinate alla realizzazione di opere pubbliche con riguardo al PNRR o al Piano nazionale per gli investimenti complementari, mentre l'articolo 6-ter riscrive, integrandolo, il terzo periodo del comma 3 dell'articolo 48 del decreto-legge n. 77 del 2021, che disciplina gli effetti della pubblicazione degli avvisi relativi alle procedure negoziate per gli investimenti finanziati con le risorse previste dal PNRR, dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'UE.

L'articolo 9-bis detta norme volte a rafforzare il ruolo di controllo del Parlamento nel processo di attuazione e valutazione della spesa del PNRR.

L'articolo 10, comma 1, istituisce nello stato di previsione della spesa del MIPAAF il Fondo per l'attuazione degli interventi del PNRR di competenza del medesimo Ministero.

L'articolo 16-*bis*, introdotto durante l'esame alla Camera, proroga di due anni (dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2025) l'affidamento del servizio idrico integrato alla società Acquedotto pugliese Spa. L'articolo 16-*ter* prevede una disciplina di accompagnamento all'apertura del mercato per i clienti domestici con riferimento alla fornitura di energia elettrica, in particolare prevedendo che - in via transitoria e nelle more dello svolgimento delle procedure concorsuali per l'assegnazione del servizio di vendita a tutele graduali - continuerà ad applicarsi per i clienti vulnerabili il servizio di maggior tutela.

L'articolo 17 prevede l'adozione, da parte del Ministro della transizione ecologica (entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge e d'intesa con la Conferenza unificata), di un Piano d'azione per la riqualificazione dei siti inquinati orfani, attuativo delle previsioni del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

L'articolo 17-*bis*, introdotto durante l'esame alla Camera, prevede l'emanazione di decreti del Ministro della transizione ecologica per la ricognizione e la ripermutazione dei siti contaminati attualmente classificati di interesse nazionale (SIN).

L'articolo 18, comma 1, integrato nel corso dell'esame alla Camera, prevede una serie di modifiche alla disciplina della valutazione ambientale strategica (VAS) finalizzate alla riduzione dei tempi procedurali. Il comma 1-*bis*, introdotto durante l'esame alla Camera, reca invece disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA). In particolare, il comma 1 dell'articolo 18 introduce un comma 3-*bis* nell'articolo 12 del Codice dell'ambiente, in base al quale, qualora l'autorità competente stabilisca di non assoggettare il piano o programma al procedimento di VAS, specifica i motivi principali di tale decisione in relazione ai criteri pertinenti elencati nell'allegato I alla parte II del Codice e, tenendo conto delle eventuali osservazioni dei soggetti competenti in materia ambientale pervenute, le eventuali raccomandazioni per evitare o prevenire effetti significativi e negativi sull'ambiente. Si recano inoltre alcune modifiche all'articolo 13 del Codice, che disciplina la fase di *scoping* che si svolge sulla base di un rapporto preliminare - sui possibili impatti ambientali significativi dell'attuazione del piano o programma - e che deve condurre alla redazione del rapporto ambientale. Si prevede inoltre la riduzione da 60 a 45 giorni del termine (previsto dall'articolo 14, comma 2, del Codice) per la conclusione della fase di consultazione e si modifica la rubrica dell'articolo 15 del Codice, prevedendo poi il dimezzamento, da 90 a 45 giorni, del termine per l'espressione, da parte dell'autorità competente, del parere motivato. Il citato nuovo comma 1-*bis*, dell'articolo 18 introdotto dalla Camera, integra invece la disciplina dettata dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 243 del 2016, relativa alla realizzazione degli interventi funzionali a garantire l'adeguamento alle sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell'UE, pronunciate il 19 luglio 2012 (causa C-565/10) e il 10 aprile 2014 (causa C-85/13), in materia di sistemi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue.

L'articolo 18-*bis* novella poi, introducendo commi aggiuntivi, l'articolo 2 del predetto decreto-legge n. 243 del 2016, che ha previsto un Commissario straordinario di Governo unico in relazione alle procedure di infrazione per gli interventi sui sistemi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue. In base alle disposizioni introdotte, al fine di accelerare la progettazione e la realizzazione degli interventi di competenza del Commissario unico, gli interventi sono dichiarati di pubblica utilità, indifferibili e urgenti; in considerazione del carattere di eccezionalità e di estrema urgenza degli interventi di competenza del Commissario unico, si dispone poi il carattere perentorio dei termini per il rilascio di pareri e di atti di assenso e si stabilisce inoltre il dimezzamento dei termini stessi. Si prevede un meccanismo di silenzio assenso per i pareri e gli atti di assenso, esclusi quelli in materia ambientale o relativi alla tutela dei beni culturali e paesaggistici; inoltre, nei procedimenti espropriativi avviati dal Commissario unico, si prevede altresì il dimezzamento dei termini legislativi previsti dal testo unico in materia di espropriazione per pubblica utilità.

L'articolo 19 reca, al comma 1, modifiche all'articolo 24-*bis* del decreto legislativo n. 49 del 2014 in materia di obblighi dei produttori relativamente alla gestione del fine vita degli impianti fotovoltaici.

La modifica recata dalla lettera *a*) è volta a specificare le modalità di prestazione della garanzia finanziaria da parte dei soggetti responsabili degli impianti fotovoltaici per la gestione dei Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) derivanti da apparecchiature incentivate ed installate precedentemente all'entrata in vigore della disposizione novellata. La modifica recata dalla lettera *b*) definisce il termine entro il quale il Gestore dei servizi energetici (GSE) è tenuto a definire le modalità operative del finanziamento della gestione del fine vita degli impianti fotovoltaici. La modifica recata dalla lettera *c*) regola il finanziamento della gestione del fine vita degli impianti fotovoltaici nelle ipotesi di ammodernamento tecnologico dei medesimi. Si modifica inoltre l'articolo 40, comma 3, del decreto legislativo n. 49 del 2014 in materia di finanziamento della gestione dei rifiuti derivanti da pannelli fotovoltaici, allo scopo di garantire la completa realizzazione delle disposizioni per i RAEE da fotovoltaico.

L'articolo 19-*bis* - altresì introdotto alla Camera - interviene sull'articolo 56 del decreto-legge n. 76 del 2020, che ha disposto, a decorrere dal 2020, la riammissione al sistema di incentivi per i produttori di energia elettrica da FER che non avevano optato per la rimodulazione dei benefici già goduti ai sensi cd. "Spalma-incentivi volontario" (decreto-legge n. 145 del 2013). Ai sensi del comma 4 dell'articolo 56, la riammissione è possibile con penalizzazioni e in coda agli altri impianti; quest'ultima previsione viene soppressa dall'articolo qui in esame.

L'articolo 20 introduce alcune norme relative all'attribuzione di contributi statali ai comuni, in materia di efficientamento energetico, mobilità sostenibile, rigenerazione urbana e messa in sicurezza e valorizzazione del territorio, in considerazione delle necessità di utilizzare al meglio le risorse del PNRR in tali ambiti.

L'articolo 20-*bis*, introdotto alla Camera, è volto alla semplificazione e accelerazione degli interventi per la ricostruzione e il rilancio dei territori interessati dagli eventi sismici del 2009, avvenuti in Abruzzo, finanziati con risorse previste nel Piano complementare al PNRR del decreto-legge n. 59 del 2021. L'articolo estende anche ai territori colpiti dagli eventi sismici del 2009 le disposizioni in materia edilizia previste dal decreto-legge n. 55 del 2018 a favore dei territori colpiti dagli eventi sismici del 2016, in caso di presenza di lievi difformità edilizie negli immobili danneggiati, e ne dispone, inoltre, l'applicazione anche ai territori interessati dagli eventi sismici del 2018 avvenuti nei comuni della provincia di Campobasso e nei comuni della città metropolitana di Catania.

L'articolo 21, in attuazione della linea progettuale "Piani Integrati - M5C2 - Investimento 2.2" nell'ambito del PNRR, al fine di favorire una migliore inclusione sociale riducendo l'emarginazione e le situazioni di degrado sociale, promuovere la rigenerazione urbana, l'efficientamento energetico e idrico degli edifici e la riduzione del consumo di suolo anche attraverso operazioni di demolizione e ricostruzione e sostenere progetti legati alle *smart cities*, dispone l'assegnazione di risorse alle città metropolitane per un ammontare complessivo pari a 2.493,79 milioni di euro per il periodo 2022-2026 (comma 1); prevede che le risorse di cui al comma 1 sono integrate, per gli anni dal 2021 al 2024, con le risorse del Piano nazionale complementare di cui al decreto-legge n. 59 del 2021 (comma 2); definisce il criterio di ripartizione delle risorse tra le città metropolitane in base all'indice di vulnerabilità sociale e territoriale (comma 3); prevede la costituzione nell'ambito del "Fondo Ripresa Resilienza Italia" di cui all'art. 8 del decreto in esame di una sezione con dotazione di 272 milioni di euro per l'attuazione della linea progettuale "Piani Integrati, BEI, Fondo dei fondi - M5C2 - Intervento 2.2b) del PNRR e autorizza il cofinanziamento dei progetti, con oneri a carico del bilancio dei soggetti attuatori, mediante stipula di mutui con BEI, CEB, Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. e sistema bancario (comma 4); prevede che le città metropolitane provvedono ad individuare i progetti finanziabili all'interno della propria area urbana entro 130 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in esame (comma 5); definisce i criteri di ammissibilità dei progetti (commi 6 e 7); riconosce la possibilità di partecipazione dei privati ai progetti nel limite massimo del 25 per cento, la presenza di *start up* di servizi pubblici e la co-progettazione con il Terzo settore (comma 8); reca disposizioni in materia di identificazione dei progetti integrati mediante il CUP (codice unico di progetto) e di presentazione dei progetti al Ministero dell'interno (comma 9); disciplina la procedura di assegnazione delle risorse (comma 10); detta disposizioni per il monitoraggio dell'attuazione dei progetti (comma

11).

L'articolo 22 disciplina (al comma 1) l'assegnazione delle risorse, pari a 800 milioni di euro, previste dal PNRR (linea di investimento 2.1.b della componente 4 della missione 2) per l'attuazione di nuovi interventi pubblici volti a fronteggiare il rischio di alluvione e il rischio idrogeologico. Nel corso dell'esame alla Camera, il comma 1 è stato integrato al fine di precisare che il decreto di assegnazione delle risorse tiene anche conto della classificazione dei territori dei comuni collocati in aree interessate da fenomeni di dissesto idrogeologico prevista dalla legge per i "piccoli comuni" (legge n. 158 del 2017). Si disciplina l'eventuale rimodulazione delle risorse destinate alla linea di investimento 2.1.b (rispettivamente per nuovi interventi e per interventi in essere). Alla Camera sono inoltre state introdotte disposizioni relative al personale in posizione di comando o fuori ruolo presso il Dipartimento della protezione civile nonché alle gestioni del servizio idrico in forma autonoma, nonché in ordine all'individuazione degli interventi.

L'articolo 39 novella parzialmente l'articolo 17-*novies* del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, limitando la possibilità di conferire l'incarico di Inviato speciale per il cambiamento climatico esclusivamente ai dipendenti di amministrazioni pubbliche di livello dirigenziale.

L'articolo 41 modifica in più punti l'articolo 33 del decreto-legge n. 133 del 2014 che disciplina la nomina e le funzioni del Commissario straordinario per la bonifica ambientale e rigenerazione urbana dell'area di rilevante interesse nazionale Bagnoli-Coroglio. Il nuovo Commissario straordinario di Governo, individuato nel Sindaco di Napoli, dispone di un incarico fino al 31 dicembre 2025, con l'attribuzione di una struttura di supporto, di una contabilità speciale e di poteri sostitutivi. Si prevede, tra l'altro, la possibilità per il Commissario di avvalersi, in relazione a specifici interventi, anche di altri soggetti attuatori (rispetto ad Invitalia). Il soggetto attuatore è tenuto, in particolare, a redigere e trasmettere al Commissario, entro il 31 dicembre di ciascun anno, un cronoprogramma relativo alle attività svolte. Nel corso dell'esame alla Camera, è stata prevista, per il periodo dal 2022 al 2025, la possibilità per il Commissario straordinario di nominare non più di due sub-commissari.

L'articolo 42 modifica l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 129 del 2012, al fine di rafforzare i poteri del Commissario straordinario per l'attuazione degli interventi di risanamento ambientale e riqualificazione del territorio della città di Taranto. Il mandato del Commissario straordinario è esteso fino a 3 anni, prorogabili fino al 31 dicembre 2023, e allo stesso Commissario si assegna una struttura di supporto, definendone le modalità di reperimento e di retribuzione del relativo personale. Si prevede, inoltre, in caso di dissensi, dinieghi o opposizioni, l'esercizio di poteri sostitutivi, su proposta del medesimo Commissario.

L'articolo 43 modifica in più punti l'articolo 5 del decreto-legge n. 111 del 2019 al fine di potenziare la struttura del Commissario unico per la bonifica delle discariche abusive, prevedendo, in particolare, l'estensione delle funzioni e delle attività del Commissario unico, su richiesta delle singole regioni, agli interventi di bonifica o messa in sicurezza delle discariche e dei siti contaminati di competenza regionale, nonché su richiesta del Ministero della transizione ecologica, agli interventi di bonifica dei siti contaminati di interesse nazionale. Si prevede inoltre la predisposizione, sulla base di intese stipulate in Conferenza Stato-regioni, di un elenco di siti con priorità di intervento e la possibilità di nominare tre subcommissari, con un'indennità onnicomprensiva pari a 30.000 euro annui.

L'articolo 43-*bis* destina al Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate del 2016-2017, un importo, pari a 35 milioni di euro, versato dalla Camera dei deputati al bilancio dello Stato, da destinarsi al finanziamento di interventi, anche infrastrutturali, per il recupero del tessuto socio economico delle aree colpite.

L'articolo 43-*ter* stabilisce che il credito d'imposta riconosciuto agli investimenti effettuati per l'acquisizione dei beni strumentali nuovi dalle imprese situate nei comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016 si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni della comunicazione della Commissione europea cosiddetta *Temporary Framework*.

L'articolo 50, comma 3, prevede l'abrogazione della disciplina relativa alle procedure semplificate per il recupero dei contributi dovuti per il Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRIS) recata

dall'articolo 194-*bis* del Codice dell'ambiente (decreto legislativo n. 152 del 2006).

L'articolo 50, comma 4, prevede poi l'abrogazione della disciplina recata dall'articolo 41-*quater* del decreto-legge n. 69 del 2013 relativa all'utilizzo del pastazzo quale sottoprodotto della lavorazione degli agrumi. L'articolo 50, comma 5, prevede invece l'abrogazione dei commi 1 e 2-*bis* dell'articolo 1 del decreto-legge n. 111 del 2019 che hanno previsto l'approvazione di un "Programma strategico nazionale per il contrasto ai cambiamenti climatici e il miglioramento della qualità dell'aria" e istituito presso il Ministero della transizione ecologica, ai fini del monitoraggio dell'attuazione del Programma stesso, il tavolo permanente interministeriale sull'emergenza climatica.

Si apre il dibattito.

Interviene il senatore [PAZZAGLINI](#) (*L-SP-PSd'Az*) il quale, dopo essersi brevemente soffermato sulle problematiche di cui agli articoli 9-*bis* e 18-*bis* del decreto-legge in titolo, richiama l'attenzione in particolare sulle disposizioni di cui all'articolo 20-*bis*, in materia di semplificazione e accelerazione di interventi per la ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici avvenuti nel 2009 in Abruzzo. L'articolo estende ai territori predetti le disposizioni in materia edilizia previste dal decreto-legge n. 55 del 2018 a favore dei territori colpiti dagli eventi sismici del 2016, adottando però, a suo avviso, una soluzione normativa che non consente l'integrale applicazione di tutta la normativa a tal fine rilevante.

Non essendovi altre richieste di intervento, la presidente [MORONESE](#) dichiara chiuso il dibattito.

Dopo brevi interventi sull'ordine dei lavori del senatore [FERRAZZI](#) (*PD*) - che condivide le considerazioni svolte dalla presidente Moronese nella precedente seduta circa l'inaccettabile compressione dei tempi dei lavori parlamentari nella quale si è costretti ad esaminare il disegno di legge in titolo - e del senatore [PAZZAGLINI](#) (*L-SP-PSd'Az*) - che condivide quanto testé evidenziato dal senatore Ferrazzi - la presidente [MORONESE](#) chiede se vi siano richieste per fissare un termine entro il quale presentare osservazioni.

Non essendovi richieste in tal senso, la relatrice [L'ABBATE](#) (*M5S*) formula una proposta di parere favorevole.

La senatrice [GALLONE](#) (*FIBP-UDC*) annuncia il voto favorevole della sua parte politica, richiamando i rilievi del senatore Ferrazzi e sottolineando l'importanza di una gestione attenta delle risorse rese disponibili con il PNRR.

Il senatore [PAZZAGLINI](#) (*L-SP-PSd'Az*) annuncia il voto favorevole della sua parte politica, richiamando quanto da lui in precedenza osservato.

La senatrice [GARAVINI](#) (*IV-PSI*) annuncia il voto favorevole della sua parte politica, sottolineando criticamente il "monocameralismo alternato" che, di fatto, caratterizza la produzione legislativa degli ultimi anni.

Il senatore [FERRAZZI](#) (*PD*) annuncia il voto favorevole della sua parte politica, rifacendosi alle considerazioni da lui già svolte che, in termini più generali, rendono altresì evidente l'esigenza al riguardo di una riflessione sul piano costituzionale.

Il senatore [LANIECE](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*) annuncia il voto favorevole della sua parte politica, condividendo quanto da ultimo evidenziato dal senatore Ferrazzi.

Il senatore [BUCCARELLA](#) (*Misto-LeU-Eco*) annuncia il voto favorevole della sua parte politica.



Il senatore [Giuseppe PISANI](#) (M5S) annuncia il voto favorevole della sua parte politica.

Previa verifica del prescritto numero di senatori, la proposta di parere favorevole è posta ai voti e approvata.

*La seduta termina alle ore 9,30.*

## **1.4.2.11. 14<sup>^</sup> Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)**

# 1.4.2.11.1. 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 281 (pom.) del 22/12/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14ª)**  
**MERCOLEDÌ 22 DICEMBRE 2021**  
**281ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
[STEFANO](#)

*La seduta inizia alle ore 14.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(2483) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose**, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 5ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il presidente [STEFANO](#) (PD), relatore, illustra i contenuti del disegno di legge in titolo, già approvato dalla Camera dei deputati, di conversione in legge del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, in materia di attuazione del PNRR e di prevenzione delle infiltrazioni mafiose.

Il provvedimento si compone di 96 articoli, suddivisi in cinque titoli. In particolare, al Titolo I, il Capo I, in materia di turismo prevede: all'articolo 1, contributi a fondo perduto e un credito di imposta per le imprese turistiche, nonché l'istituzione di un Fondo per gli esercizi di ristorazione; all'articolo 2, garanzie per i finanziamenti nel settore turistico; all'articolo 3, l'istituzione di un Fondo rotativo imprese (FRI) per il sostegno alle imprese e gli investimenti di sviluppo nel turismo, nonché per gli investimenti in ricerca e il rifinanziamento del Fondo turismo; all'articolo 4, un credito d'imposta per la digitalizzazione di agenzie di viaggio e *tour operator*.

Il Capo II, relativo alle infrastrutture ferroviarie, all'edilizia giudiziaria e alle opere pubbliche, prevede: all'articolo 5, la semplificazione delle procedure riguardanti gli investimenti ferroviari intervenendo sulle procedure di approvazione del Contratto di programma tra MIMS e RFI - da realizzare entro la fine del 2021; all'articolo 6, l'approvazione dei progetti ferroviari e di edilizia giudiziaria al fine di accelerare i tempi di realizzazione di tali interventi, nonché disposizioni urgenti in materia di progettazione delle opere pubbliche in cui si introducono disposizioni per garantire il massimo grado di partecipazione ai bandi.

Il capo III, relativo all'innovazione tecnologica e alla transizione digitale, prevede all'articolo 7, disposizioni per la realizzazione del Polo Strategico Nazionale.

Il capo IV, relativo alle procedure di spesa e al controllo parlamentare, prevede: all'articolo 8, la costituzione del "Fondo Ripresa Resilienza Italia" utile all'attuazione delle linee progettuali Piani urbani integrati e Sviluppo e resilienza delle imprese del settore turistico; all'articolo 8-bis, nuove

disposizioni in materia di distretti turistici; all'articolo 9, una proroga all'attuazione dei Programmi Complementari (POC) attraverso cui si fissa al 31 dicembre 2026 la data entro cui deve essere conclusa l'attuazione di tali programmi; all'articolo 9-*bis*, norme volte a rafforzare il ruolo di controllo del Parlamento sulla realizzazione dei traguardi e degli obiettivi del PNRR, e sull'eventuale proposta di modifiche al PNRR prima dell'invio alla Commissione europea; all'articolo 10, l'istituzione del Fondo per l'attuazione degli interventi del PNRR di competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; all'articolo 10-*bis*, l'incremento del Fondo nuove competenze e rideterminazione delle risorse per sgravi contributivi ai contratti di rioccupazione.

Il Capo V, relativo alle Zone economiche speciali, prevede all'articolo 11, modifiche alla conferenza di servizi per insediamenti ZES e sportello unico ZES.

Il Capo VI, relativo all'Università e alla ricerca, prevede: all'articolo 12, la semplificazione della disciplina relativa all'accesso degli studenti universitari e delle istituzioni AFAM alle borse di studio; all'articolo 13, supporto tecnico al Ministero dell'università e della ricerca; all'articolo 14, disposizioni per l'interdisciplinarietà delle classi di laurea e la formazione di profili professionali innovativi e l'istituzione di nuovi corsi di studio universitari nelle regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici del 2016; all'articolo 15, interventi in materia di realizzazione di alloggi e residenze per gli studenti universitari.

Al Titolo II, il Capo I, relativo all'ambiente, prevede: all'articolo 16, norme in materia di risorse idriche; all'articolo 16-*bis*, una proroga dell'affidamento del servizio idrico integrato alla società Acquedotto pugliese Spa; all'articolo 16-*ter*, disposizioni in materia di contratti di fornitura di energia elettrica per clienti vulnerabili, in condizione di povertà energetica e clienti domestici; all'articolo 17, l'adozione di un Piano d'azione per la riqualificazione dei siti orfani; all'articolo 17-*bis*, disposizioni per la ripermimetrazione dei siti contaminati di interesse nazionale; all'articolo 18, la riduzione dei tempi del procedimento di valutazione ambientale strategica; all'articolo 18-*bis*, l'introduzione di modifiche alla disciplina del Commissario straordinario unico per la progettazione, e la realizzazione degli interventi necessari all'adeguamento alle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea sul trattamento delle acque reflue urbane; all'articolo 19, norme in materia di gestione del fine vita degli impianti fotovoltaici; all'articolo 19-*bis*, l'introduzione di misure a sostegno della produzione di energia da fonti rinnovabili; all'articolo 19-*ter*, sanzioni per mancata accettazione di pagamenti effettuati con carte di debito e credito.

Il capo II, relativo all'efficientamento energetico, rigenerazione urbana, mobilità sostenibile, messa in sicurezza degli edifici e del territorio e coesione territoriale, prevede: all'articolo 20, interventi comunali nelle predette materie; all'articolo 20-*bis*, misure di semplificazione per gli investimenti di ricostruzione post-sisma previsti dal Piano complementare al PNRR; all'articolo 21, risorse per le città metropolitane, in attuazione dei Piani integrati di investimento; all'articolo 22, misure per agevolare la realizzazione degli interventi finanziati con le risorse del PNRR volti a fronteggiare il rischio di alluvione e il rischio idrogeologico; all'articolo 23, norme in materia di utilizzo di risorse del Fondo sviluppo e coesione.

Il capo III, relativo a scuole innovative, progetti di rilevante interesse nazionale e mobilità dei docenti universitari, prevede: all'articolo 24, disposizioni in materia di progettazione di scuole innovative; all'articolo 24-*bis*, misure per lo sviluppo delle competenze digitali nella scuola; all'articolo 25, finanziamento di progetti di rilevante interesse nazionale; all'articolo 25-*bis*, disposizioni relative allo svolgimento di attività di ricerca nell'ambito del PNRR; all'articolo 25-*ter*, lo stanziamento di fondi per l'avvio del progetto di rilevante interesse nazionale Legacy Expo 2020 Dubai; all'articolo 26, disposizioni in materia di chiamata diretta dei docenti universitari da università o enti di ricerca esteri.

Il Capo IV, sui servizi digitali e in materia di crisi di impresa, prevede: all'articolo 27, misure di semplificazione e rafforzamento dei servizi digitali, lo stanziamento di fondi per la transizione digitale della Consob e altre amministrazioni pubbliche, disposizioni in materia di raccolta delle firme digitali per la richiesta di referendum sui confini delle regioni, accessibilità di siti *web* e applicazioni mobili, l'obbligo di comunicazione dei rapporti di lavoro intermediato da piattaforma digitale e la consultazione di planimetrie catastali; all'articolo 28, l'istituzione di un servizio telematico di

collegamento delle imprese alla Piattaforma digitale nazionale dati e la riorganizzazione del sistema camerale della regione siciliana; all'articolo 28-*bis*, disposizioni in materia di utilizzo della piattaforma digitale per l'erogazione di benefici economici concessi dalle amministrazioni pubbliche; all'articolo 29, l'istituzione del Fondo per la Repubblica Digitale, destinato al sostegno di progetti di formazione e inclusione digitale; agli articoli da 30 a 30-*sexies*, la semplificazione del quadro delle convenzioni relative all'attuazione di progetti di digitalizzazione dell'intermodalità e della logistica integrata, la modifica della disciplina di spedizioni e disposizioni in materia di segnalazioni, da parte di creditori pubblici qualificati, di mancati versamenti all'Erario, superiori a determinate soglie.

Il Capo V, relativo al personale e all'organizzazione delle pubbliche amministrazioni e al servizio civile, prevede: agli articoli da 31 a 31-*ter*, l'assunzione, per l'attuazione del PNRR, di professionisti a tempo determinato o con incarichi di collaborazione presso il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero dell'Università, e nuove modalità di svolgimento dei concorsi pubblici per soggetti con disturbi di apprendimento, nonché l'autorizzazione dei comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti ad assumere collaboratori con contratto a tempo determinato; all'articolo 32, disposizioni volte all'ampliamento del novero di soggetti istituzionali che possono fare parte dell'associazione Formez PA; all'articolo 33, l'istituzione del Nucleo PNRR Stato-Regioni; agli articoli da 34 a 34-*ter*, il reclutamento di personale per il Ministero della transizione ecologica, l'incremento del limite massimo del personale assunto dagli uffici all'estero del MAECI e l'autorizzazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ad assumere un ulteriore contingente di personale con contratto a tempo determinato; agli articoli da 35 a 35-*ter*, misure volte al rafforzamento dell'organizzazione del Ministero della giustizia e il reclutamento di personale, nonché disposizioni per l'abbattimento dell'arretrato e la riduzione dei tempi dei procedimenti giudiziari; agli articoli da 36 a 36-*ter*, il potenziamento dell'Unità per la semplificazione, istituita presso la Presidenza del Consiglio, e il rafforzamento della partecipazione del Parlamento al coordinamento per il Giubileo 2025 e dei Presidenti di regioni alla Cabina di regia per il PNRR; all'articolo 37, l'introduzione di un delegato del Ministero per il Sud e la coesione territoriale nella Commissione tecnica per i fabbisogni *standard*; agli articoli da 38 a 38-*quinquies*, la proroga al 28 febbraio 2022, del CTS e del Comitato prezzi e rimborso, nonché disposizioni in materia di semplificazione per l'attuazione dei programmi del Ministero della salute, l'aggiornamento dei prontuari terapeutici entro due mesi nel caso d'impiego di farmaci per malattie rare, e misure per il potenziamento della ricerca biomedica nell'ambito Missione 6 del PNRR; all'articolo 39, la limitazione della possibilità di conferire l'incarico di Inviato speciale per il cambiamento climatico esclusivamente ai dipendenti di amministrazioni pubbliche di livello dirigenziale; all'articolo 40, la semplificazione del procedimento di programmazione del sistema del servizio civile universale; all'articolo 40-*bis*, la proroga fino al 30 aprile 2022 dei contratti dei cosiddetti *navigator* per l'assistenza tecnica alle regioni per il funzionamento del reddito di cittadinanza.

Al Titolo III, il Capo I, relativo alle gestioni commissariali e ad Alitalia, prevede: all'articolo 41, la modifica della disciplina di nomina delle funzioni del Commissario straordinario per la bonifica ambientale e rigenerazione urbana Bagnoli-Coroglio; all'articolo 42, il rafforzamento dei poteri ed estensione del mandato del Commissario straordinario per la città Taranto; agli articoli da 43 a 43-*quater*, il potenziamento della struttura del Commissario unico per la bonifica delle discariche abusive, la destinazione al Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate dei 35 milioni di euro versati dalla Camera dei deputati, nonché l'applicazione delle condizioni previste dal *Temporary Framework* sugli aiuti di Stato, al credito d'imposta per investimenti nelle regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017, e la modifica della disciplina relativa all'azione commissariale di risanamento del servizio sanitario della regione Calabria; all'articolo 44, l'autorizzazione all'utilizzo del fondo di indennizzo rivolto a titolari di biglietti e *voucher* Alitalia non utilizzati in conseguenza delle norme di contenimento dell'emergenza epidemiologica; all'articolo 44-*bis*, disposizioni urgenti in materia di accelerazione delle procedure di liquidazione di società pubbliche quali Expo 2015 S.p.A e Fintecna S.p.A.

Il Capo II, relativo a imprese agricole, prevede all'articolo 45, modifiche della vigente disciplina in

materia di compensazione per le imprese agricole.

Il Capo III, relativo allo sport, prevede all'articolo 46, fondi per il rilancio del sistema sportivo e iniziative volte alla promozione dell'attività sportiva.

Il Titolo IV, relativo a investimenti e rafforzamento del sistema di prevenzione antimafia, prevede: all'articolo 47, la previsione di misure amministrative di prevenzione collaborativa rivolte alle aziende; all'articolo 48, l'introduzione del contraddittorio endoprocedimentale in materia di informazione antimafia; all'articolo 48-*bis*, la modifica del Codice antimafia attraverso cui si prevede che, nel caso di elargizione di fondi europei legata al possesso di terreni agricoli superiori a 25.000 euro, debbano essere richieste sia la documentazione antimafia che l'informazione antimafia; all'articolo 49, l'introduzione nel codice antimafia di misure di prevenzione collaborativa.

Il Titolo V reca abrogazioni e disposizioni finali e prevede: all'articolo 50, l'individuazione dei beni non espropriabili dall'Agente della riscossione, la soppressione del riferimento alla necessità dell'adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai fini dell'istituzione del tavolo tecnico permanente per la fatturazione elettronica, e l'abrogazione dei commi 1 e 2-*bis* dell'articolo 1 del decreto-legge n. 111 del 2019 in materia di cambiamenti climatici e qualità dell'aria; all'articolo 51, l'autorizzazione al Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, tramite propri decreti, le variazioni di bilancio derivanti dalle disposizioni del decreto-legge in esame; all'articolo 51-*bis* l'inserimento della clausola di salvaguardia per le regioni a statuto speciale; infine, all'articolo 52 l'entrata in vigore del decreto-legge in esame a partire dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La senatrice [GIANNUZZI](#) (*Misto*) preannuncia il suo voto di astensione, sottolineando il senso di umiliazione istituzionale per la ristrettezza dei tempi che non consente un esame minimamente adeguato.

Ritiene, inoltre, che il provvedimento contenga solo piccoli aggiustamenti, pur condivisibili (per esempio in materia di digitalizzazione, di ambiente e di criminalità organizzata), nel contesto di un'idea di un Paese già funzionante, mancando, invece, di una idea di Nazione, corrispondente a quella reale, e di una visione organica di coesione territoriale e nazionale da raggiungere.

Evidenzia, in particolare, la mancanza di un indirizzo politico statale sull'operato degli enti locali, per una maggiore vivibilità dei territori, per esempio mediante una ricucitura tra le periferie e i centri urbani. Similmente, cita l'articolo 40-*bis*, che proroga il contratto dei *navigator* fino ad aprile, senza prevedere - come era stato invece proposto da un emendamento in sede di legge di Bilancio - alcuna prospettiva allo scadere come un titolo preferenziale nel partecipare a nuovi concorsi.

Il senatore [CANDIANI](#) (*L-SP-PSd'Az*) preannuncia un voto favorevole, pur evidenziando la carenza di tempo per svolgere un esame adeguato su un provvedimento così importante per il Paese.

Il senatore [LOREFICE](#) (*M5S*) ricorda l'importante lavoro svolto dalla 14ª Commissione, unitamente alla 5ª, sull'elaborazione del PNRR, sin dalle sue fasi embrionali, portato avanti con grande energia e grande apertura e coinvolgimento dei numerosi soggetti sentiti in audizione, circostanza che rende ancora maggiore il rammarico per l'impossibilità di svolgere un adeguato approfondimento sul decreto-legge in esame.

Di fronte a un'Italia che si trova a colmare grandi ritardi accumulati negli anni, dichiara il proprio ottimismo nei confronti del PNRR, che non sarà un'ulteriore occasione persa, se vi sarà la volontà coesa di tutti.

Riguardo alla rigenerazione urbana, evocata dalla senatrice Giannuzzi, precisa che questa contiene intrinsecamente il concetto di unificazione tra centro e periferie.

Preannuncia, quindi, il suo voto favorevole.

Il [PRESIDENTE](#) illustra quindi uno schema di parere favorevole, conferente a quanto esposto nella sua relazione introduttiva, e in cui si evidenzia l'importanza di colmare il *deficit* di conoscenza,

presente in una quota eccessivamente elevata di cittadini italiani, delle politiche europee in favore dell'Italia, in cui, in particolare, il 28 per cento degli italiani, il 35 per cento delle donne e il 35 per cento dei giovani tra i 18 e i 34 anni non ha mai sentito parlare del PNRR.

Posto, quindi, ai voti, previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto.

*La seduta termina alle ore 14,35.*

### **PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2483**

La 14ª Commissione permanente, esaminato il disegno di legge in titolo, di conversione in legge del decreto-legge n. 152 del 2021, in materia di attuazione del PNRR e di prevenzione delle infiltrazioni mafiose; considerato che:

- il Titolo I reca misure urgenti finalizzate alla realizzazione degli obiettivi del PNRR per il 2021, in materia di: turismo; infrastrutture ferroviarie, edilizia giudiziaria e opere pubbliche; innovazione tecnologica e transizione digitale; procedure di spesa e controllo parlamentare, prevedendo all'articolo 9-bis, norme volte a rafforzare il ruolo di controllo del Parlamento sulla realizzazione dei traguardi e degli obiettivi del PNRR, e sull'eventuale proposta di modifiche al PNRR prima dell'invio alla Commissione europea; zone economiche speciali; università e ricerca;
  - il Titolo II reca ulteriori misure urgenti finalizzate all'accelerazione delle iniziative PNRR, in materia di: ambiente; efficientamento energetico, rigenerazione urbana, mobilità sostenibile, messa in sicurezza degli edifici e del territorio e coesione territoriale; scuole innovative, progetti di rilevante interesse nazionale e mobilità dei docenti universitari; servizi digitali e disposizioni in materia di crisi d'impresa; personale e organizzazione delle pubbliche amministrazioni e servizio civile;
  - il Titolo III reca disposizioni relative alle gestioni commissariali e Alitalia, alle imprese agricole, e allo sport;
  - il Titolo IV dispone in merito ad investimenti e al rafforzamento del sistema di prevenzione antimafia, mentre il Titolo V reca le necessarie abrogazioni e le disposizioni finali;
- ritenuto importante colmare il *deficit* di conoscenza, presente in una quota eccessivamente elevata di cittadini italiani, delle politiche europee in favore dell'Italia, in cui, in particolare, il 28 per cento degli italiani, il 35 per cento delle donne e il 35 per cento dei giovani tra i 18 e i 34 anni, non hanno mai sentito parlare del PNRR;
- esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

## **1.5. Trattazione in Assemblea**



## 1.5.1. Sedute

---

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge  
Atto Senato n. 2483  
**XVIII Legislatura**

---

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose

---

Trattazione in Assemblea

### Sedute dell'Aula

Seduta

Attività (esito)

[N. 390](#)

**Dibattito connesso**

22 dicembre 2021

*Calendario dei lavori*

Fissato termine per la presentazione degli emendamenti: 22 dicembre 2021 alle ore 16:00

[N. 391](#)

**Discussione generale**

23 dicembre 2021

*Replica del Governo*

Autorizzata la relazione orale.

Il relatore di maggioranza svolge relazione orale.

Conclusa la discussione generale.

**Trattazione articoli**

Posta questione di fiducia su approvazione dell'articolo unico del ddl di conversione, nel testo approvato dalla Camera dei deputati

**Voto finale**

Esito: **approvato definitivamente**

Votazione per appello nominale.

Votata questione di fiducia su approvazione dell'articolo unico del ddl di conversione, nel testo approvato dalla Camera dei deputati: **accordata** : favorevoli 229, contrari 28, astenuti 0, votanti 257, presenti 258

## **1.5.2. Resoconti stenografici**

## 1.5.2.1. Seduta n. 390 del 22/12/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**SENATO DELLA REPUBBLICA**  
----- XVIII LEGISLATURA -----

**390a SEDUTA PUBBLICA**  
**RESOCONTO STENOGRAFICO**  
MERCOLEDÌ 22 DICEMBRE 2021

Presidenza del vice presidente CALDEROLI,  
indi del vice presidente TAVERNA  
e del vice presidente ROSSOMANDO

*N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC: FIBP-UDC; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-P.S.I.: IV-PSI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-IDEA-CAMBIAMO!-EUROPEISTI: Misto-I-C-EU; Misto-Italexit per l'Italia-Partito Valore Umano: Misto-IdV; Misto-Italia dei Valori: Misto-IdV; Misto-Liberi e Uguali-Ecosolidali: Misto-LeU-Eco; Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto-+Europa - Azione: Misto-+Eu-Az; Misto-PARTITO COMUNISTA: Misto-PC; Misto-Potere al Popolo: Misto-PaP.*

**RESOCONTO STENOGRAFICO**  
**Presidenza del vice presidente CALDEROLI**

**PRESIDENTE.** La seduta è aperta (ore 9,31).

Si dà lettura del processo verbale.

BINETTI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

### **Comunicazioni della Presidenza**

**PRESIDENTE.** L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

### **Sull'ordine dei lavori**

**PRESIDENTE.** Informo l'Assemblea che all'inizio della seduta il Presidente del Gruppo MoVimento 5 Stelle ha fatto pervenire, ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento, la richiesta di votazione con procedimento elettronico per tutte le votazioni da effettuare nel corso della seduta. La richiesta è accolta ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento.

**Seguito della discussione del disegno di legge:**

**(2448) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024 (Votazione finale qualificata, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale) (ore 9,36)**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 2448.

Ricordo che nella seduta di ieri i relatori hanno svolto la relazione orale e ha avuto inizio la discussione generale.

È iscritta a parlare la senatrice La Mura. Ne ha facoltà.

**LA MURA (Misto).** Signor Presidente, colleghe e colleghi, inizio il mio intervento in ogni caso, seppure in un'Aula vuota.

Quest'anno la legge di bilancio sarà approvata senza neppure la parvenza di un dibattito parlamentare.

L'istituzione che rappresenta i cittadini non serve più, perché, al di là dei proclami, questo Governo non sta facendo gli interessi dei cittadini; ne abbiamo consapevolezza e ci sono i fatti che parlano. Nelle settimane scorse e fino alla notte tra il 20 e il 21 dicembre, la maggioranza del Governo Draghi, che rappresenta più del 90 per cento dei senatori, ha ripetutamente sconvocato le sedute della Commissione bilancio che dovevano servire per discutere degli emendamenti e votarli volta per volta. (*Brusio*).

Chiedo cortesemente alle colleghe di non parlare proprio sotto di me mentre sto svolgendo il mio intervento. (*Richiami del Presidente*).

Gli emendamenti non sono stati votati volta per volta. Questa volta infatti l'*iter* dell'approvazione della legge di bilancio si è svolto nelle segrete stanze, tenendo letteralmente fuori dalla porta l'opposizione del Gruppo Misto. Io ero fisicamente fuori da quelle stanze, mentre all'interno si decideva sul futuro dei cittadini. Nella Sala Koch, dove si sarebbero dovute svolgere le sedute ufficiali, la maggioranza a porte chiuse si è appropriata per giorni della legge di bilancio, fino a quando non ha raggiunto gli accordi su tutto il pacchetto di proposte prima di votarle in un'unica seduta fiume, di notte.

Ci avevano chiesto di segnalare solo due emendamenti tra tutti quelli che avevamo depositato. Anche questa prassi è consolidata, ma nella notte tra il 20 e il 21 dicembre hanno votato solo quattro fascicoli di emendamenti della maggioranza, riformulati anche sei o otto volte per ottenerne l'approvazione, facendo letteralmente morire tutti gli altri presentati, come se non fossero mai esistiti. Ieri finalmente ci hanno lasciato entrare in Commissione, solo alla fine della seduta ufficiale - pura parvenza - e hanno concesso a chi lo chiedeva di svolgere il funerale degli emendamenti che erano stati considerati morti. Sì, sembra un racconto di fantasia, ma è la realtà.

Ieri, qualche minuto prima delle ore 15, ho chiesto che i miei emendamenti venissero votati, affinché ogni singolo voto contrario consentisse a ciascun emendamento di essere registrato tra quelli che troverete sul sito del Senato, per evitare che finisse nella fossa comune dei senza nome. Sapete perché l'ho fatto? Perché ogni emendamento presentato rappresenta problematiche da gestire e risolvere dei cittadini e dell'Italia. Un esempio sono gli emendamenti relativi al bacino idrografico del fiume Sarno, una piaga sociale che dura da troppo tempo (almeno cinquant'anni), perché la politica non vuole occuparsene. Ho proposto che il bacino idrografico del fiume Sarno venisse individuato come sito di interesse nazionale, considerato il degrado ambientale in cui versa e il pericolo per la salute dei cittadini e per l'economia. Il mio secondo emendamento, sempre sul bacino idrografico del fiume Sarno, propone l'assegnazione all'autorità di bacino delle risorse necessarie per le misure rientranti nel *masterplan*. Cari i miei colleghi del MoVimento 5 Stelle - soprattutto campani - voglio ricordarvi che quel percorso lo abbiamo fatto insieme ed è stato avviato dal ministro Costa, eppure nessuno di voi lo ha sostenuto: ne darete conto ai cittadini.

Ho presentato emendamenti per rimediare all'inaccettabile situazione in cui versano i dipendenti dell'ex Corpo forestale dello Stato, che la riforma Madia ha mortificato, determinando un'irragionevole dispersione di preziose competenze, soprattutto oggi che con il PNRR e la transizione ecologica abbiamo bisogno di persone competenti. Oggi prenderemo persone che non conoscono il territorio. Inoltre, bisogna rivedere la natura giuridica del rapporto di lavoro degli operai dell'ex Corpo forestale dello Stato, ai quali si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro di diritto privato. Com'è possibile che lo Stato ancora non risolva tale questione?

Vi sono inoltre le proposte che riguardano gli animali, formulate dalla deputata Sarli, che mi ha chiesto di depositarle a mio nome, visto che alla Camera il bilancio arriverà blindato (anche questa è prassi consolidata). Tali proposte prevedono la riduzione dell'aliquota IVA sul cibo per gli animali e sulle prestazioni veterinarie dal 22 al 10 per cento e di aumentare l'importo massimo delle spese veterinarie detraibili fino a 650 euro, in luogo degli attuali 550. Eppure, noi sappiamo - come ci dice anche il rapporto Assalco-Zoomark del 2021 - che sono circa 60 milioni gli animali da compagnia e non si può non lavorare sul loro benessere. Occorre agevolare i proprietari degli animali e soprattutto i veterinari, perché - come abbiamo inserito in Costituzione - dobbiamo tutelare anche il loro benessere.

Voglio poi parlare della *plastic tax* e della *sugar tax*, perché l'applicazione di queste due tasse è stata rimandata, ma questo rinvio creerà un effetto finanziario, in termini di casse dello Stato, pari a meno

393 milioni di euro fino al 2025 per la plastica e meno 462 milioni di euro fino al 2025 per la tassa sui prodotti dolciari, senza dimenticare ovviamente gli effetti negativi per l'ambiente, l'economia e la salute dei cittadini. Da che parte stanno lo Stato e la maggioranza? Dalla parte delle grandi imprese e dei più forti? È così, non c'è dubbio.

Cito due esempi per tutti, che hanno mobilitato in queste settimane lavoratori e cittadini, ma senza successo, perché il Governo ha deciso di stare dalla parte dei più forti e semplicemente ignorare le buone proposte, come quelle che abbiamo fatto noi. Mi riferisco, in primo luogo, all'emendamento del Governo sulle delocalizzazioni, recante misure assolutamente insufficienti. Esso riguarda infatti poco più di 4.000 imprese, su un totale di 4,5 milioni, e soprattutto pretende di disincentivare le delocalizzazioni con il pagamento di una penale, quando invece bisognerebbe chiedere la restituzione dei contributi pubblici ricevuti dalle aziende.

C'è poi il tema dell'autonomia differenziata: anche qui, si rischia di allargare la differenza tra Nord e Sud. In piazza ieri c'erano molte persone, ma forse ancora poche, perché il Sud lo stiamo abbandonando.

Qualche settimana fa la Corte costituzionale ha valutato negativamente il ritardo dello Stato nella definizione dei livelli essenziali delle prestazioni, (LEP) precisando che bisogna definirli con urgenza, anche in vista di un'equa ed efficiente allocazione delle risorse collegate al Piano nazionale di ripresa e resilienza. Inoltre, la Corte dice che il ritardo delle definizioni dei LEP rappresenta un ostacolo non solo alla piena attuazione dell'autonomia finanziaria degli enti territoriali, ma anche al pieno superamento dei divari territoriali nel godimento delle prestazioni inerenti ai diritti sociali. Noi chiedevamo e chiediamo che il provvedimento sull'autonomia differenziata venga scollegato dalla manovra finanziaria.

In conclusione, signor Presidente, noi rappresentiamo i cittadini ed è nostro dovere lavorare per loro. Ce lo impone la Costituzione, così come ci impone di controllare il Governo. Questo continuerò a fare, nonostante il Governo stia ribaltando i ruoli e, giorno dopo giorno, stia sottraendo spazi di democrazia al Parlamento. I cittadini devono sapere che è a rischio la loro rappresentanza.

Forse ho finito anche un po' prima del tempo a mio disposizione, forse ho corso e non sono stata abbastanza lineare in quello che ho detto, ma spero che il messaggio passi.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Caliendo. Ne ha facoltà.

[CALIENDO](#) (FIBP-UDC). Signor Presidente, come ho già sostenuto in altre occasioni, la legge di bilancio è ormai un sistema non del tutto coerente con la volontà di coloro che l'hanno voluta. Dev'essere qualcosa di completamente diverso. Ho ascoltato ieri una serie di critiche dai partiti dell'opposizione, ma anche da quelli di maggioranza.

In particolare, si tratta della solita questione: prima abbiamo una serie enorme di emendamenti, poi ci sono quelli segnalati, che è un modo ben diverso di prendere in giro i cittadini. Se gli emendamenti presentati sono credibili, vanno discussi in Assemblea, così come avveniva - lei lo ricorderà - nella prima Repubblica. Non c'eravamo, ma almeno potevamo seguire i lavori alla radio: la discussione durava più di una settimana, con un'attenzione forte da parte dei cittadini. Oggi invece non si sa per quale motivo vengono segnalati alcuni emendamenti e altri no.

Mi soffermo quindi su un'altra questione: non è possibile l'alterazione del rapporto tra Governo e Parlamento attraverso l'utilizzo della legge di bilancio per inserire alcune norme, in particolare riforme, che il Governo ritiene di dover adottare, senza il pericolo - sottolineo pericolo - che il Parlamento possa modificare le sue idee.

Signor Sottosegretario, è una situazione abbastanza folle. Mi soffermo quindi su una questione specifica che rappresenta quello che sto dicendo. Gli emendamenti proposti dal Ministero della giustizia in materia di giudici onorari sono tali da evidenziare ciò che ho appena detto. Vi è stata una discussione durata da sette mesi ad un anno quasi in Commissione riguardante la riforma della magistratura onoraria. Eravamo in attesa da sette mesi, in particolare dall'ultima parte del luglio di quest'anno, degli emendamenti del Governo. Mi sembra strano che non ci siano stati per tutti questi mesi e siano poi arrivati solo nel momento della legge di bilancio.

Mi riferisco in particolare all'emendamento all'articolo 186. Presidente, se lei va a vedere, era la prima

volta che l'articolo 186 prevedeva una copertura di un provvedimento che non c'era. Abbiamo sempre visto provvedimenti mancanti di copertura. Questa volta avevamo una copertura per un provvedimento che ancora non c'era. Ne abbiamo discusso la settimana scorsa in Commissione e, su mia proposta, all'unanimità, Presidente, abbiamo rivolto un appello al Ministro della giustizia affinché non presentasse questi emendamenti, rinviando ad una riflessione complessiva con il Parlamento a gennaio, per poter votare una riforma completa senza alcuna sbavatura.

Perché parlo di sbavature? Dobbiamo tener conto che, quando si parla di magistratura onoraria, ci sono due atteggiamenti, che sono stati sempre caratteristici. Quello di coloro che non ritengono di dover valorizzare la funzione dei giudici onorari e che sperano, nella loro mentalità, di eliminarli al più presto. Ciò non sarà mai possibile. Vi sono poi coloro che cercano di valorizzarli e di ringraziarli per quello che hanno fatto per l'amministrazione della giustizia.

In conclusione, mi limito ad una sola critica. Chiedo a lei, che è un esperto dei rapporti tra legge e contratto, come sia possibile fare una legge in cui si stabilisce il compenso dei giudici onorari attraverso il riferimento a una determinazione di stipendi che riguardano i dipendenti della pubblica amministrazione.

Lei mi insegna che una è una determinazione di legge, mentre l'altra è un effetto della decisione contrattuale sugli stipendi dei pubblici dipendenti. Che cosa avverrà se quello stesso stipendio cui si fa riferimento nella norma viene aumentato in sede contrattuale? L'altro, che è determinato per legge, dovrebbe essere aumentato automaticamente? Non si capisce nulla.

Io mi limito a questo, Presidente. Vorrei tanto che ci fosse la possibilità - e lo chiedo al Ministro della giustizia - di fare in gennaio una riflessione seria, perché nella vita bisogna pur capire che a volte la riflessione immediata può portare a correzioni utili. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Pepe. Ne ha facoltà.

[PEPE](#) (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, rappresentante del Governo, svolgerò alcune rapide considerazioni sul disegno di legge di bilancio al nostro esame.

In premessa, voglio anch'io associarmi ai ringraziamenti corali che sono stati rivolti a tutti i senatori commissari, che hanno lavorato incessantemente durante le scorse ore per portare in porto questo importante provvedimento. Mi sia consentito, consapevole che anche questo è un pensiero di tutto il Gruppo Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione, di ringraziare il nostro capogruppo Massimiliano Romeo, che ha catalizzato tutte le sollecitazioni di noi senatori, che chiaramente sono quelle dei territori, e come sempre, ha saputo fare sintesi, brillantemente e in maniera responsabile, nell'interesse più alto del nostro Paese.

Se qualcuno mi dovesse chiedere se sono soddisfatto di questo disegno di legge di bilancio, da senatore della Repubblica che rappresenta la Nazione e considerata la situazione di contingenza nella quale ci troviamo, ossia di perdurante emergenza sanitaria, economica e sociale, non potrei che rispondere affermativamente: sì, sono soddisfatto. Non potrebbe essere diversamente, se si considera che il disegno di legge di bilancio interviene sull'aumento delle tasse, impedendolo. Anzi, per una volta (abbastanza eccezionale), si interviene riducendo le tasse, con uno stanziamento di 8 miliardi di euro; non posso che essere soddisfatto, se si considera anche l'importante investimento di 4 miliardi per contenere l'aumento delle bollette di luce e gas.

Su questo però è doveroso aprire una parentesi. Così come è stato ribadito ieri da Matteo Salvini, questo è un importante provvedimento, che riguarda questo momento, questo istante, ma non è bastevole per affrontare il prossimo futuro. Non a caso, il nostro segretario federale ha opportunamente sollecitato il *premier* Draghi affinché istituisca immediatamente un tavolo risolutivo per affrontare la questione. Infatti, se da un lato le famiglie sono state alleggerite per il 2022 nel pagamento di queste bollette, con una rateizzazione in dieci mesi, dall'altro lato dobbiamo considerare le numerosissime aziende e imprese che stanno andando in sofferenza.

Da sindaco, posso anche esprimere felicitazioni per l'intervento che vi è stato in merito alla TOSAP, la tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche, nei confronti delle attività commerciali, dei ristoratori, dei bar e di tutti gli esercizi pubblici; sappiamo che anche questo tipo di intervento è un aiuto molto importante.

La Lega, poi, ha fatto sentire la sua voce per quanto riguarda il comparto della sicurezza e del soccorso, stanziando più risorse per le assunzioni nelle Forze dell'ordine e investendo ulteriori risorse affinché gli stipendi dei nostri Vigili del fuoco siano equiparati a quelli di tutte le Forze dell'ordine.

Un motivo per essere felici è anche l'importante stanziamento (30 milioni di euro) previsto per l'autismo: significa dare un concreto aiuto a famiglie che soffrono in silenzio e che fino a ieri soffrivano dimenticate.

Sappiamo però benissimo che con l'ottimo lavoro del ministro Stefani questo non accadrà più.

Siamo parimenti soddisfatti - e anche qui c'è stata la voce autorevole e insistente della Lega - anche per l'abolizione del tetto ISEE in merito al *superbonus* del 110 per cento.

Non posso inoltre non fare un riferimento al comparto giustizia e, in proposito, mi corre l'obbligo di ringraziare il presidente Ostellari, tutti gli altri senatori della Lega appartenenti alla Commissione giustizia e la Commissione tutta. Grazie all'intervento della Lega, è stata cancellata la norma che prevedeva l'accessibilità alla giustizia soltanto dopo il completo pagamento del contributo unificato. Subito, dalla prima ora, abbiamo detto che non si può vincolare l'accessibilità alla giustizia a un mero adempimento fiscale e burocratico. (*Applausi*).

Allo stesso tempo, esprimiamo soddisfazione per quanto previsto in merito alla magistratura onoraria, con un provvedimento che è il migliore degli ultimi decenni e che si aspettava da molto tempo. Siamo felici, perché si parla di stabilizzazione e attenzioni previdenziali, nonostante la Lega si fosse fatta parte attiva, proponendo subemendamenti che avrebbero migliorato ulteriormente il provvedimento.

Passo a una considerazione riguardante l'ambito più territoriale. Ho sottoscritto un emendamento, a prima firma del senatore Lomuti, che ha a oggetto l'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania ed Irpinia, volto a estendere il contratto di lavoro a tempo determinato degli attuali impiegati fino al 2023 e scorrere la graduatoria per altre tredici unità. Come già è stato detto, questo emendamento rappresenta un primo passo verso la normalità di tale importante ente. Auspichiamo che, così come fu fatto sotto il Governo Conte I con il nostro Ministro delle politiche agricole Gian Marco Centinaio, si istituisca finalmente la società pubblica che possa definitivamente sostituire tale ente, garantendo stabilità a struttura e dipendenti.

Mi ricollego a quanto detto saggiamente ieri dal senatore Candiani. La legge di bilancio non può essere il ricettacolo delle mille sollecitazioni che giungono dal territorio, ma deve avere una visione ampia e considerare i settori nella visione dell'intera Nazione in maniera quanto più strutturale possibile e non parcellizzata. Questo è certo e dev'essere così, perché viene prima il Paese e - poi - una serie di questioni che lo riguardano ma sono più legate ad ambiti territoriali.

Voglio aggiungere che, da questo punto di vista, dobbiamo provare a portare, dopo questa legge di bilancio, il territorio nel Palazzo e non soltanto tramite gli strumenti del PNRR e del Fondo complementare. Infatti, alla luce della mia modestissima esperienza, ritengo che ci sia uno strabismo che ci porta a guardare soltanto a questo strumento, con il rischio concreto di disattendere altre possibilità.

Dico questo perché, come sappiamo tutti, il PNRR deve essere la valvola di sfogo per uscire da questo momento difficoltà e proiettarci verso il futuro. Tuttavia, sappiamo anche che ha una tempistica per l'attuazione degli interventi molto ristretta, ossia il 2026. Pertanto, dobbiamo necessariamente porre l'attenzione anche su altri strumenti, dai quali non può essere esautorata la politica. Non voglio soffermarmi sul metodo con cui si è preparata e discussa questa manovra finanziaria, ma desidero fare una considerazione. Non è accettabile che la tagliola rispetto a determinati provvedimenti sia messa dalla burocrazia o da qualche Sottosegretaria che ritiene di fare la maestrina, invece che il rappresentante del Governo. (*Applausi*).

L'altro strumento su cui dobbiamo porre attenzione è il Fondo per lo sviluppo e la coesione. Quando si parla a vanvera di Sud, dobbiamo dire che le risorse ci sono e che dobbiamo saperle individuare e investire.

Signor Presidente, concludo formulando gli auguri di buon Natale a tutte le italiane e a tutti gli italiani, senza asterischi, perché siano sempre fieri della loro identità: quella che hanno avuto dalla nascita o quella che hanno deciso di assumere durante la vita. (*Applausi*).



PRESIDENTE. Senatore Pepe, la ringrazio per gli auguri e mi auguro che tutti rispettiamo i tempi, altrimenti il giorno 25 ce li faremo in diretta qui dentro. Vi ringrazio.

È iscritto a parlare il senatore Croatti. Ne ha facoltà.

**CROATTI** (M5S). Signor Presidente, la legge di bilancio che ci apprestiamo ad approvare è notoriamente il provvedimento più importante dell'anno parlamentare e quella per il 2022 ha un'importanza ancora maggiore, considerando il contesto sanitario, sociale ed economico in cui ci troviamo.

La legge di bilancio in esame, che contiene misure per circa 37 miliardi, rappresenta un crocevia fondamentale per le sorti e il futuro dell'economia italiana, dopo quasi due anni di paura e di incertezza determinati da questa pandemia. Al nostro Paese oggi serve quindi una legge di bilancio coraggiosa, che sia espansiva, orientata alla crescita e tesa a contemplare tutte le diverse esigenze dei cittadini e delle imprese.

Per il MoVimento 5 Stelle la legge di bilancio è un esercizio molto delicato e complesso, volto a mettere davanti il bene collettivo, anche rispetto agli interessi personali e al consenso politico, perché il MoVimento 5 Stelle non fa emendamenti a tornaconto elettorale o territoriali, ma si fa carico dei problemi della comunità che toccano tutti quanti in egual misura (*Applausi*), cercando di non creare cittadini di serie A e cittadini di serie B, in una logica che ci vede sempre soli in queste battaglie.

Vorrei fare anche qualche esempio: nello specifico, tutti quanti andiamo in televisione a parlare - o sentiamo farlo qui in Aula - di quanto il superbonus al 110 per cento faccia bene e sia utile al Paese, di quanto crei lavoro, occupazione, economie di scala e investimenti, però guarda caso alle ore 4 o alle ore 5 di mattina siamo da soli a difendere questo provvedimento, cercando di portarlo a casa. Questo è il modo con cui stiamo lavorando. Lo facciamo per difendere tutti, senza nessun problema, perché abbiamo come unico faro il bene comune. (*Applausi*).

Un altro esempio che mi viene in mente è che il MoVimento 5 Stelle è l'unica forza politica che difende chi si trova in povertà, anche solo momentaneamente per i motivi causati dal Covid, che hanno accentuato le difficoltà delle persone, che oggi non sono più sole, perché c'è il reddito di cittadinanza e in questa legge di bilancio lo abbiamo difeso. Oggi il Paese, grazie al MoVimento 5 Stelle, ha una rete di protezione sociale e guarda caso gli unici ad averla protetta siamo noi. (*Applausi*). L'abbiamo protetta anche dai cosiddetti Robin Hood dei poveri, che vogliono spostare i soldi del reddito di cittadinanza e li vogliono portare ad altri poveri. Ciò non ha senso: queste persone vanno aiutate e noi ci siamo, anche per i rincari delle bollette, che - tengo a ricordarlo - sono altissimi, perché sono frutto delle politiche sbagliate di questo Paese che si è continuato a legare alle fonti fossili. Ancora qualcuno qui in Aula sogna e parla del nucleare, lo sentiamo continuamente, tutti i giorni. A queste persone dico di farsi promotori di un *referendum*, di farsi dare i pieni poteri dai cittadini e di tornare qui a parlare di nucleare.

Sono davvero tante le iniziative che sono state portate avanti: dall'esenzione dalla Tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche (TOSAP), o dal Canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche (COSAP) alla tutela degli animali, ai provvedimenti per la scuola o sulla fibromialgia. Ci sono veramente tantissime misure.

Vorrei parlare brevemente di un emendamento su cui ho lavorato, che nel 2022 finanzia un fondo da 600.000 euro per l'organizzazione e l'internazionalizzazione del Giro d'Italia giovani *under 23*. Sono risorse preziose, che sosterranno una manifestazione sportiva molto importante dedicata ai giovani, seguita a livello internazionale, ma che può mostrare a tutto il mondo la bellezza e il fascino del nostro Paese. Si tratta di una manifestazione dedicata allo sport giovanile, ai giovani, che per due anni hanno veramente combattuto con noi in questa pandemia. C'è una grandissima difficoltà ad organizzare questi eventi nazionali che portano ricchezza e danno un contributo sportivo, culturale e turistico al nostro territorio, perché fanno capire quanto sono utili i nostri paesi, il nostro entroterra e i nostri collegamenti fra di essi.

È una manifestazione che, con la sua carovana colorata, toccherà tante Regioni del nostro Paese, da Nord a Sud ed è un'occasione per valorizzare il *made in Italy* attraverso uno sport che affascina i giovani che lo praticano.



Ringrazio anche il ministro Di Maio per avermi supportato nella realizzazione di questo evento e di questo emendamento, che sarà sicuramente un forte traino per l'economia di scala, che si crea quando tali eventi vengono realizzati. Ci sarebbero però tanti emendamenti di cui parlare, sui quali abbiamo lavorato.

L'interesse collettivo sarà sempre il faro del Movimento 5 Stelle, indipendentemente dal consenso elettorale. Non troveremo mai emendamenti su una piscina, su una strada, su un lungomare, su assunzioni di personale o su un campo sportivo, perché il nostro unico obiettivo è il bene comune. Dobbiamo ricordarlo sempre, perché noi rispondiamo a tutti i cittadini. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Maffoni. Ne ha facoltà.

**MAFFONI** *(Fdi)*. Signor Presidente, colleghe senatrici e colleghi senatori, rappresentanti del Governo, dalla nascita di questo Governo siamo spesso stati accusati, come Gruppo parlamentare Fratelli d'Italia, di fare inutilmente opposizione a un Esecutivo autorevole, nato con la finalità di traghettare l'Italia fuori dal guado in cui i precedenti Governi l'avevano portata.

Tuttavia, è giusto sempre ricordare che è un bene che ci sia un'opposizione oggi in Aula, non solo per il Parlamento, ma anche per l'intero Paese, che può vantare un gruppo di rappresentanti che, con senso critico, ma costruttivo, oggi sono a vigilare sull'operato di un Governo che non smette di non convincerci.

Cari colleghi, dico ciò perché, come ha detto la nostra Presidente nazionale, Giorgia Meloni, oggi siamo in quest'Aula a fare un'opposizione seria, lucida e patriottica, che non si limita a votare a favore o contro ogni vostra proposta, ma che anzi desidera far sentire la nostra voce e le nostre argomentazioni.

Nonostante i buoni propositi dei parlamentari di Fratelli d'Italia, tuttavia, ci troviamo a discutere di una prerogativa fondamentale del Parlamento, la legge di bilancio, con tempistiche molto, troppo strette, senza una possibilità di manovra rilevante. Ciò è frutto di un atteggiamento preciso dell'Esecutivo nei confronti del potere legislativo, troppo spesso messo sotto scacco dal Governo mediante il voto di fiducia, nonostante all'opposizione ci siamo solo noi.

L'indicazione di Palazzo Chigi sembra infatti quella di passare oltre le prerogative del Parlamento anche stravolgendo la democrazia parlamentare. Noi, però, abbiamo il compito, affidatoci dagli italiani e dalle italiane, di far sentire la nostra voce il più possibile.

Come sottolineato ieri dalla senatrice Rauti, Fratelli d'Italia ha presentato 700 emendamenti, senza la pretesa che venissero tutti approvati. Come precisato dalla stessa collega, però, ci siamo dovuti scontrare contro un muro di gomma, che ha rifiutato qualsiasi proposta provenisse dai nostri banchi.

Oggi siamo qui, signor Presidente, per votare una manovra che riteniamo non essere la migliore per noi italiani, quegli stessi italiani, non devo essere certo io a ricordarlo, che ancora oggi non hanno superato i danni atroci che abbiamo ereditato da una pandemia che ancora ci attanaglia. È un danno sociale, ma certo anche economico, molto rilevante, che si deve cercare di arginare - bisogna farlo - con una politica sociale ed economica mirata.

Tra i più colpiti ci sono stati gli imprenditori, piccoli e grandi, di qualsivoglia settore. È triste annotare che questo Governo, troppo miope, non ha mai attuato un piano di aiuti funzionale come noi di Fratelli d'Italia chiediamo da tempo.

Lo stesso Governo, invece, con questa manovra fiscale si è preoccupato di reperire una quantità enorme di denaro pubblico per finanziare nuovamente uno dei più fallimentari interventi di politica economica della storia repubblicana, ossia il reddito di cittadinanza, uno strumento di sussidio inutile, anzi dannoso, che si è dimostrato inefficace in molteplici occasioni.

Anche su questo tema siamo spesso stati attaccati, ma la verità è che il reddito di cittadinanza, come più volte detto in quest'Aula, serve solamente a mantenere persone che non sono inabili al lavoro per sfortuna o contingenza. Questo strumento serve solo a coloro che non vogliono produrre ricchezza per la collettività, lasciando nuovamente in un angolo quelli che un impiego realmente lo cercano e ne hanno la necessità, senza considerare i molteplici casi - ne è piena la cronaca - in cui membri della criminalità organizzata sono risultati percettori del reddito o cittadini stranieri, giunti in Italia una sola volta, se ne sono andati con i soldi destinati ai cittadini italiani.

Ovviamente siamo consapevoli e riconosciamo che vi sia una categoria di cittadini, di uomini e donne, che va aiutata, tutelata e inserita in modo graduale e controllato nel mondo del lavoro ed è ancora più sconcertante annoverare che nemmeno con un tale esborso di soldi pubblici si sia trovato un impiego a dette persone. Infatti, anche per i disabili - dati alla mano - il reddito è stato fallimentare.

Riteniamo che il denaro pubblico debba essere investito sulle aziende, ossia su chi crea ricchezza, cosicché ne possano poi fruire i cittadini sotto forma di salari e stipendi. Invece, per l'evidente colpa di uno schieramento politico e della propria cecità, lo Stato non riesce a utilizzare al meglio i propri fondi. Questo denaro potrebbe essere impiegato in modo migliore, ad esempio nel credito da erogare alle imprese italiane, le quali non solo sono in un momento di sofferenza economica, ma sono anche abbandonate dallo Stato e dalla politica. (*Applausi*).

È nostro dovere, pertanto, trovare una soluzione per cercare almeno di arginare la grave perdita dal punto di vista economico, anche perché in un periodo di crisi economica non solo, com'è ovvio, non gioverebbe alla Nazione, ma, considerando il contesto - ora storico, ora geopolitico - provocherebbe un vantaggio enorme verso la concorrenza di altri Stati economicamente aggressivi come la Cina.

Purtroppo oggi siamo invece in quest'Aula a esaminare con vergognoso ritardo una manovra di bilancio lontana dalle esigenze del tessuto produttivo italiano e vicina a quello passivo. Noi, al contrario, siamo sempre dalla parte di chi sceglie di fare impresa e non è solo uno *slogan*, perché è pacifico che le aziende sono il motore del Paese e senza questo motore il Paese non si muove.

A noi piace tuttavia parlare di cose concrete e da imprenditore, nonché da cittadino che ha a cuore le sorti delle nostre aziende, eccellenze in molteplici settori, tengo a sottolineare che il sostegno pubblico alle imprese, che per inciso doveva essere assicurato anche mediante i finanziamenti bancari interamente garantiti dallo Stato, ai sensi della normativa di emergenza, è risultato lacunoso e non in grado di supportare tutte le piccole e medie imprese in difficoltà finanziaria.

È superfluo e assolutamente pretestuoso voler spiegare in quest'Aula l'importanza del provvedimento e, soprattutto, la portata del danno cagionato dalla sua mancata messa in opera. La conseguenza è stata la chiusura di moltissime imprese e quindi cittadini senza impiego e senza mezzi di sostengo per provvedere ai propri bisogni e a quelli delle famiglie.

Se avere centinaia di migliaia di cittadini che faticano ad arrivare a fine mese e a portare il pane a tavola non è un problema per questo Esecutivo, bisogna altresì annoverare che le aziende che hanno chiuso i battenti sono in larga parte operanti in settori strategicamente fondamentali per l'Italia, quali il turismo, il commercio e la ristorazione.

A proposito della ristorazione è opportuno e doveroso citare il pessimo trattamento riservato ai ristoratori nell'arco della pandemia, i quali, nonostante abbiano speso migliaia di euro per ottemperare alle norme vigenti e porre il proprio locale in sicurezza, si sono trovati più volte a dover abbassare la saracinesca. Per questo vi è la necessità e l'estrema urgenza di porre in atto un procedimento in favore delle tante e troppe attività imprenditoriali in sofferenza, anche considerando - non è un fatto secondario - l'enorme gettito fiscale che le aziende versano nelle casse dello Stato, nonché gli spropositati aumenti dei costi per l'energia, che hanno minato la stabilità di aziende perfettamente in ordine e funzionanti nell'anno corrente e che sono una minaccia al mantenimento in vita del nostro tessuto economico nel 2022.

Presidente, anche come imprenditore ritengo che lo Stato non stia facendo abbastanza per tutelare chi realmente si mette in gioco e crea posti di lavoro. Questa situazione è inaccettabile per me, per il partito che rappresento e soprattutto per i cittadini che durante la pandemia hanno dato anima e corpo per mantenere attiva un'azienda abbandonata dallo Stato e per permettere ai propri lavoratori di poter vivere una vita in condizioni adeguate come la politica deve saper garantire. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Ruspandini. Ne ha facoltà.

[RUSPANDINI](#) (*FdI*). Signor Presidente, sicuramente sarò nei tempi perché, come ha detto lei, il Santo Natale incombe e noi siamo tra i fortunati che possono celebrarlo. Chissà se le nuove generazioni riusciranno a festeggiarlo, visto l'attacco progressista delle *élite* oligarchiche che vorrebbero sopprimerlo addirittura, come abbiamo visto in Unione europea!

Cercherò di arrivare subito al nocciolo della questione, dato che il tema oggetto dell'emendamento

bocciato da questa maggioranza riguardante le patenti è stato già affrontato. Abbiamo detto più volte, anche in quest'Aula, che non ci sembra normale che una patente per i camion in Italia costi 2.500 euro e nel Regno Unito 250. Ne abbiamo discusso in Commissione; abbiamo provato a sollecitare il Sottosegretario, il Ministro e i commissari. Al danno si aggiungeva la beffa, perché gli stipendi per gli autisti professionisti in Italia sono tra i più bassi. Non si arriva nemmeno a 30.000 euro lordi, a fronte di quanto si guadagna in altre nazioni europee. Il costo della formazione chiaramente penalizza oltremodo i lavoratori italiani. Andava garantito, quindi, un supporto economico proprio per avviarli al mondo del lavoro.

Si parla dell'introduzione dei giovani al mondo del lavoro, della grande questione lavorativa e poi lo Stato si gira dall'altra parte. Continueremo a ripeterlo: secondo noi, in Italia costa troppo prendere una patente di guida per diventare autista. Ci vuole troppo tempo. In Italia il corso di studi arriva a sette mesi, mentre nel Regno Unito è di due mesi. Nell'Est europeo con un paio di mesi si consegue il titolo che consente di introdurre i giovani al mondo del lavoro in questo comparto.

Il Governo pensa di aver risolto la questione con il *bonus* patente. Abbiamo chiesto di allargare la platea di coloro che potevano usufruire di questa possibilità anche ad altre categorie di autisti e ad altre tipologie di autotrasportatori, ma l'emendamento è stato clamorosamente rigettato.

È chiaro pertanto che sono qui ad esprimere, a nome di tutto il Gruppo Fratelli d'Italia, il nostro disappunto e la nostra delusione, una critica purtroppo dura, con i pochi mezzi di cui disponiamo, per l'insensibilità di fronte a un piccolo emendamento che avrebbe salvato migliaia di posti di lavoro e consentito a migliaia di giovani di essere in linea con quanto accade nel resto d'Europa. Rispetto a questa drammatica carenza di autisti, ci siamo sentiti rispondere ancora una volta no. Vi siete chiesti qual è la conseguenza? Le aziende italiane continueranno ad assumere autisti che vengono dall'Est europeo, perché lì la patente si prende in quattro e quattr'otto, con un costo irrisorio. Non è più accettabile tutto questo; l'abbiamo denunciato, ci siamo battuti, abbiamo provato, anche con le armi della diplomazia, a far riflettere questo Governo. Il risultato è quello che sto dicendo: siete rimasti sordi a questa esigenza della Nazione (non è un'esigenza nostra). Sono qui appunto - e ho concluso - a rappresentare tutto il mio sdegno e la mia delusione. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Malan. Ne ha facoltà.

[MALAN](#) (*FdI*). La ringrazio, signor Presidente, di aver acconsentito allo spostamento del mio intervento e passo al contenuto. Siamo di fronte a cose mai viste. Ne abbiamo viste parecchie, specialmente negli ultimi anni, ma qui siamo veramente oltre ogni limite. Lunedì 20 dicembre non erano ancora iniziate le votazioni nella Commissione bilancio del Senato, che è la prima delle due Camere a esaminare questo provvedimento. Non si era mai visto nulla di simile, nemmeno con i Governi Conte, che pure avevano compresso i tempi e cambiato le carte all'ultimo momento, con una finta lettura, che era stata però decente e presentabile; nel Governo Conte 2 fu presentato all'ultimo momento un emendamento che cambiava tutto (il 2,4 diventava il 2,04), tutti coloro che erano all'opposizione si lamentarono di quel Governo e anche nell'ambito delle stesse maggioranze ci fu chi ammise che non era questo il sistema.

Bene, qui abbiamo superato di gran lunga tutti i peggiori *record*, anche degli ultimi anni. Ricordo che, fino a non molti anni fa, solo il fatto di porre la fiducia sulla legge finanziaria era visto come una cosa estremamente discutibile, come un atto criticabile, perché comprime la possibilità del Parlamento di esprimersi. Ma qui altro che compressa! Siamo partiti malissimo, in ritardo di ventuno giorni rispetto a quanto previsto da una legge dello Stato. Lo Stato chiede ai cittadini di rispettare le proprie leggi, con multe e supermulte; se prendi una multa a torto, di fatto molto spesso non hai modo di difenderti. Bene, lo Stato, nel momento più importante dell'anno dal punto di vista finanziario, ma anche dell'intera linea politica del Governo, non rispetta la legge. La legge dice che il disegno di legge di bilancio deve essere presentato alle Camere entro il 20 ottobre, ma lo Stato lo presenta allegramente l'11 novembre, peraltro giorni e giorni dopo aver detto di averlo deciso. Persino il Consiglio dei ministri, che è un organismo giustamente non pubblico (non sono pubbliche le riunioni del Consiglio dei ministri, non le si possono vedere o ascoltare e non ci sono verbali, come è giusto e opportuno), in realtà ha approvato qualcosa che poi è stato modificato in qualche ufficio, in qualche androne, in

qualche sottoscala, magari fuori dal Parlamento, dando prima ascolto alle esigenze di qualche potente ben fuori dalle istituzioni. Se questo è accaduto in Consiglio dei ministri, figuriamoci in Parlamento.

Il Parlamento è stato proprio ignorato e ha avuto il privilegio di cominciare le votazioni - anche se in realtà tutto era già stato stabilito prima - lunedì sera, cioè due giorni fa, passando le notti. Mi chiedo come si possa fare un lavoro serio in questo modo.

Nella sostanza, il disegno di legge di bilancio denuncia tutti i problemi di una maggioranza estremamente variegata e diversa come linee, come esigenze, dunque si fanno compromessi che, nella migliore delle ipotesi, sono mezze misure, ma a volte sono mancate misure.

I miei colleghi del Gruppo Fratelli d'Italia hanno illustrato una serie di proposte che sono state presentate e che non hanno trovato risposta: in qualche caso non hanno ricevuto un no per una motivazione precisa; anzi, nella maggior parte dei casi, come quello testé illustrato dal collega Ruspandini sulla questione del costo delle patenti, semplicemente le proposte sono state ignorate. Quelle proposte, però, non sono fatti personali di questo o di quel senatore, di questo o di quel Gruppo; sono i problemi dell'Italia. Per questo esiste un Parlamento, e non c'è solo nel nostro Paese, ma anche negli altri. Serve un Parlamento perché, davanti a tutti, ci siano dei voti, dei sì e dei no, e possibilmente, quando il Governo dice no, dovrebbe anche spiegarlo.

Fino a pochi anni fa i relatori non facevano solo i lettori dei pareri del Governo, favorevole o contrario - per quello non ci sarebbe bisogno di un relatore - ma spesso davano anche spiegazioni, pensate un po', specialmente dei pareri contrari perché se un emendamento viene accolto chi lo presenta lo sa da sé il motivo. Ebbene, in questo caso non abbiamo nulla di tutto questo.

Dov'è il potere se non è nel Parlamento? In certi potentati che stanno fuori dal Parlamento: nella migliore delle ipotesi, di gran lunga la migliore, in trattative tra i partiti; in altri casi risiede in potentati che non hanno nulla a che fare con il consenso popolare, ma a volte godono di un forte potere che esercitano in vari modi. Per esempio, il Ministero dell'economia e delle finanze, con i suoi autorevoli rappresentanti nella Commissione, ha dovuto dire una serie di no - questo è ovvio - a tante proposte che, come è normale per un disegno di legge di bilancio, chiedevano l'impiego di denaro. Quindi, no perché è oneroso; no perché costa 100.000 euro; no perché costa 5 milioni di euro; no perché costa 100 milioni di euro. Tuttavia, ieri pomeriggio, in Commissione finanze, dopo anni di interrogazioni in merito, abbiamo finalmente potuto sentire una rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze parlare dell'affare Autostrade Aspi, dove il Governo, senza darlo a vedere, ma soprattutto senza informare rigorosamente il Parlamento, nonostante le numerose interrogazioni di esponenti sia della maggioranza sia dell'opposizione, sta regalando - lo scandisco bene - 7,5 miliardi ai poveri Benetton con Atlantia (*Applausi*). Sì, quei poveri Benetton che hanno così ben gestito le autostrade patrimonio degli italiani che se le sono pagate per decenni con le tariffe autostradali.

Hanno fatto crollare il Ponte Morandi o diciamo che sotto la loro gestione è crollato il ponte Morandi; la magistratura ha preso provvedimenti molto chiari, l'avvocatura dello Stato ha detto che c'erano gli estremi per la risoluzione per inadempimento da parte del concessionario. Ebbene, il Governo ha deciso di rinunciare alla risoluzione per inadempimento e ha deciso anche di rinunciare all'applicazione della norma che non ha alcun problema, perché ha affermato che potrebbero esserci problemi legali. In altre parole, non si fida della giustizia.

Il Governo sa che potrebbe dire: «Cari signori, la vostra concessione è chiusa perché avete inadempito ai vostri doveri»; l'avvocatura dello Stato gli ha detto che può farlo, ma il Governo non lo fa perché dice che, magari, in tribunale gli danno torto. Ciò significa forse che il Governo non ha fiducia nella magistratura?

Da questo deriva la seconda mossa del Governo, che sta rinunciando al diritto di recesso previsto dalla convenzione approvata in Parlamento nel 2007, che concede a ciascuna delle parti, in particolare al concessionario Stato, proprietario delle infrastrutture, ivi comprese le autostrade gestite dai concessionari privati, la possibilità di recedere in qualunque momento dal contratto, pagando determinate somme su determinati parametri che sarebbero in questo caso 13,8 miliardi.

Ebbene, il Governo sta facendo un affare, guidato da Cassa depositi e prestiti, per dare ad Atlantia, ossia i signori Benetton con gli altri rispettabilissimi azionisti di Atlantia, la bellezza di 7,5 miliardi in

più, come minimo. Questo supponendo che i tribunali diano torto dalla A alla Z al Governo, dicendo quanto hanno fatto bene i Benetton, come hanno fatto bene la manutenzione e che il ponte Morandi è crollato chissà perché.

Pertanto, con che faccia il Governo può dire di no alla proposta di rialzare le pensioni di invalidità, che magari costa qualche centinaio di milioni? Può dire di no a tagliare le tasse alle aziende che assumono e alla nostra proposta "più assunti meno paghi", che costerebbe forse qualche centinaio di milioni, quando poi si trovano, senza dire nulla al Parlamento, 7,5 miliardi da regalare a chi ha fatto crollare il ponte Morandi (*Applausi*), che ha causato quarantatré morti, danneggiato il prestigio dell'Italia e sventrato una città?

Dal momento che poi arriverà la fiducia, è chiaro che non possiamo avere fiducia in un Governo che si comporta in questo modo.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Floris. Ne ha facoltà.

**FLORIS** (*FIBP-UDC*). Signor Presidente, impiegherò probabilmente anche meno del tempo concessomi, seppure l'argomento meriti una grande attenzione da parte del Sottosegretario del MEF qui presente e da parte di tutto il Governo. Signor Sottosegretario, la questione riguarda un problema di giustizia - non è altro - affinché alle stesse problematiche si risponda nella stessa maniera da parte del Governo. Nel corso della presentazione degli emendamenti, presentai l'emendamento 32.1 a firma mia e di tanti altri senatori sardi e non sardi, trasformato durante l'esame nell'emendamento 32.1-*bis*, da cui è sparita la mia firma ma con piacere ho visto che c'è stata una larga sottoscrizione dei senatori della Lega.

Il problema ha due nomi: Alitalia da una parte, Air Italy dall'altra. La prima è una società che è andata in crisi e per la quale è stata assicurata, da parte del Governo durante la trattazione in Commissione della manovra, una prosecuzione del regime di ammortizzatori sociali e comunque di sostegno per il 2022 e per il 2023. Questo per quanto riguarda Alitalia, una società privata e non pubblica, anche se poi tra pubblico e privato c'è una commistione di cui non riusciamo a capire l'esatta portata, ossia se catalogarla come pubblica o come privata. L'altra società è Air Italy: cessa l'interesse della società, che intenderebbe non proseguire con l'attività, per eventuali malintesi o cessazione di interesse tra Qatar e il consorzio Costa Smeralda (ovvero Aga Khan). Ebbene, per questi lavoratori non si trova alcuna forma di sostegno, neanche forse per arrivare a fine anno e niente per il 2022. Si tratta di un problema di giustizia (*Applausi*): a parità di condizioni, dovrebbe corrispondere parità di trattamento.

Con questo intervento chiedo a lei, signor Sottosegretario, che rappresenta il Governo, un atto di indirizzo, che può essere inserito anche nel provvedimento mille proroghe di domani (domani avete la riunione del Consiglio dei Ministri sul mille proroghe), riguardante i lavoratori di Air Italy, ossia oltre 1.300 persone - circa 1.300 famiglie - che rimarrebbero senza alcun sostegno fino a fine anno e per l'anno a venire. Dico questo perché veramente mi spinge un sentimento di ricerca di giustizia: non è pensabile che a problemi identici ci siano soluzioni diverse.

Non parlo e non ho parlato di ciò che va bene della manovra e di ciò che va meno bene. Parlo invece di un problema di giustizia, e lo chiedo a nome dei senatori sardi e non solo, dei senatori lombardi e non solo; lo chiedo proprio per affermare che il Governo da lei rappresentato, signor Sottosegretario, agisca nella maniera più giusta per sanare questa situazione. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Totaro. Ne ha facoltà.

**TOTARO** (*FdI*). Signor Presidente, onorevoli senatori, il Gruppo Fratelli d'Italia non può far altro che testimoniare, con gli interventi dei suoi senatori, il disappunto per quanto purtroppo si è verificato nel portare il disegno di legge di bilancio in quest'Aula in prima lettura. È un problema che si ripete da tempo, anche sotto altri Governi, quello di arrivare a portare il provvedimento in Aula all'ultimo momento, ma in questo caso si è battuto ogni record.

Lo diceva prima il collega Malan, intervenuto prima di me per il nostro Gruppo: si è sorpassato in negativo quanto fatto dai Governi degli anni passati. Questo la dice lunga su come sia possibile, per noi senatori, intervenire a vantaggio dei cittadini italiani attraverso il nostro operato e i nostri emendamenti al disegno di legge di bilancio. Una volta era un problema anche mettere la fiducia, perché era quasi scandaloso porre la fiducia sulla legge di bilancio e si scatenavano grandi polemiche.

Ormai è diventato usuale arrivare all'esame del disegno di legge di bilancio e porre la fiducia.

Di fatto, abbiamo una Camera che si occupa del provvedimento in Commissione (non in Aula, diciamo così francamente) e un'altra Camera che, a fasi alterne, di anno in anno ne prende atto e, attraverso la fiducia, vota soltanto sì o no al provvedimento. È un atteggiamento inaccettabile, è qualcosa che deve essere modificato, perché altrimenti si sta verificando - lo vediamo con i nostri occhi - una sorta di semipresidenzialismo, senza averlo in Costituzione. Si fa un gran parlare ultimamente di tale questione, ma voglio dire che esiste di fatto, così come di fatto esiste soltanto l'attività legislativa di una Camera. Non parliamo poi della decretazione di urgenza: i decreti legislativi che vengono portati in Aula, sono solitamente approvati attraverso la fiducia. Il ruolo delle Camere, del Parlamento e del bicameralismo in questo modo non lascia semplicemente a desiderare, ma viene meno.

Pongo il problema alla Presidenza, al Governo e agli altri colleghi parlamentari, perché penso che dal punto di vista di chi siede in Parlamento sia problematico portare il proprio apporto e le proprie idee per migliorare certi provvedimenti. Non è quanto dovrebbe accadere. Non vorrei arrivare al punto di dire ciò che disse qualche anno fa un nostro collega, che ho avuto l'onore di conoscere in quest'Aula e che ora non c'è più, ma è stato anche Presidente della Repubblica, Francesco Cossiga: egli sosteneva che tutte le leggi di bilancio - forse il presidente Calderoli si ricorderà, quando interveniva da senatore a vita in quest'Aula - erano false; un po' scherzava, un po' diceva la verità.

Di fatto, noi non abbiamo la possibilità di conoscere pienamente quanto andiamo a votare; non lo sapete neanche voi, colleghi della maggioranza, che voterete a favore del provvedimento. Noi almeno voteremo contro e già con questo possiamo dire di non approvare una cosa che non conosciamo precisamente al cento per cento. Tutti dovrebbero dire questo, perché è la verità, colleghi parlamentari; nessuno di noi conosce per intero la legge di bilancio, come invece dovrebbe essere. Purtroppo, se ne prende atto, si vota sì o no, e domani notte o il 24 dicembre il disegno di legge sarà portato alla Camera, dove non ci sarà nemmeno la discussione del provvedimento in Commissione e sarà approvato definitivamente.

Questo è francamente inaccettabile; come opposizione, lo vogliamo denunciare con forza. Doveva essere il Governo dei migliori, quello che avrebbe fatto qualcosa di diverso dagli altri. Denunciamo invece che è addirittura il Governo dei peggiori perché fa peggio degli altri Governi.

Arrivando ad alcuni temi, presenti nella legge di bilancio, vorrei porre l'accento ad esempio sugli stanziamenti in favore delle Forze dell'ordine. Fratelli d'Italia ha avuto un atteggiamento costruttivo e certamente non arriviamo a votare la manovra di bilancio gli ultimi giorni e le ultime ore per colpa dell'opposizione, che ha presentato tantissimi emendamenti o fatto ostruzionismo. Dobbiamo dirlo ai cittadini italiani che ci guardano e che osservano. Arriviamo a questo perché ci sono veti incrociati all'interno della maggioranza, manette che vengono date a questo e a quell'altro e continue diatribe all'interno della maggioranza, che non si mette d'accordo. Noi però come Fratelli d'Italia e come opposizione, abbiamo portato al provvedimento degli emendamenti migliorativi e propositivi. Riteniamo altamente insufficiente quanto stanziato dal Governo per i finanziamenti alle Forze dell'ordine. L'attenzione nei loro confronti deve infatti essere primaria nel nostro Paese, perché la sicurezza non è soltanto un argomento di cui si parla in campagna elettorale per dire che siamo tutti per la sicurezza; ci mancherebbe che qualcuno dicesse poi che è per l'insicurezza o per la delinquenza. Di fatto però quando il Parlamento, attraverso la manovra di bilancio, non aiuta le Forze dell'ordine come dovrebbe, ci sentiamo di denunciarlo con forza in quest'Aula. Per quanto riguarda ad esempio le assunzioni nelle Forze dell'ordine, abbiamo visto l'atteggiamento incredibile del Partito Democratico che, attraverso il suo Capogruppo, ha presentato un emendamento sul possibile trattenimento in servizio degli agenti per un periodo di due anni oltre i limiti ordinamentali. Invece di andare nella direzione di nuove assunzioni, stabilizziamo chi c'è già, senza comprendere la situazione e rimanendo completamente distanti dalla realtà e dalle problematiche che attraversano le Forze dell'ordine. Mi riferisco al fatto che il personale sta diventando sempre più anziano e non riesce a svolgere il proprio compito in strada. Almeno ascoltate i sindacati delle Forze dell'ordine e della Polizia che vi dicono che state andando nella direzione opposta a quella della sicurezza del cittadino. Diventa infatti difficile per



chi è anziano fare ordine pubblico nelle strade. L'emendamento del PD è andato invece proprio in questa direzione, aumentando il numero di anni necessari alle Forze dell'ordine per andare in pensione, non capendo che invece bisogna stanziare soldi - come è stato fatto in parte, ma a nostro avviso in maniera insufficiente - per l'aumento del personale.

Per quanto riguarda la Polizia di Stato nei prossimi dieci anni avremo una riduzione di 10.000 unità. Per non parlare poi della Polizia penitenziaria, argomento difficilissimo e importantissimo. Qualche mese fa abbiamo fatto un incontro e un dibattito con la ministra Cartabia, che ci ha parlato in Assemblea delle problematiche relative alle carceri. Ci ha riferito della mancanza del personale, anche in quel caso un personale anziano. Nei prossimi anni andranno in pensione 30.000 agenti della Polizia penitenziaria. Ricordo che operare all'interno dei penitenziari è un lavoro molto logorante. Di fatto, chi svolge quel lavoro molto spesso è un detenuto come gli altri, perché passa tantissimi anni in condizioni non facili, in cui è difficile stare a contatto con le emergenze sociali che si pongono in quell'ambito.

In tutto questo sarebbe stato importante da parte del Governo stanziare più soldi possibili per le assunzioni. Anche per quanto riguarda la Polizia penitenziaria ci sono addirittura dei ragazzi che hanno fatto i concorsi sia per quanto riguarda il personale che proviene dal mondo delle Forze armate sia per quanto riguarda persone che hanno fatto concorsi civili e sono in attesa delle assunzioni che invece non vengono fatte.

Voglio sperare che si intervenga e che i soldi stanziati siano sufficienti per le assunzioni, anche se dubito che possano esserlo. Noi di Fratelli d'Italia abbiamo presentato un emendamento, a mia prima firma, sulla questione che chiede l'assunzione di ragazzi nella Polizia penitenziaria. Spero che la richiesta possa essere recepita dal Governo e che si possa andare in tale direzione.

Noi - ripeto - abbiamo proposto questi emendamenti con intento costruttivo e propositivo, nell'interesse del popolo italiano. La sicurezza non è un argomento da trattare solo in campagna elettorale. Noi crediamo nella sicurezza sempre. Non ci si può scandalizzare quando succede il fatto grave o quando il poliziotto viene aggredito o quando qualcuno fa qualcosa per strada e non viene adeguatamente fermato; il Parlamento deve intervenire nei fatti, garantendo la sicurezza ai cittadini e dando la possibilità alle Forze dell'ordine di operare al meglio. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Richetti. Ne ha facoltà.

**RICHETTI** (*Misto-+Eu-Az*). Signor Presidente, non farò alcuna considerazione di metodo. Mi asterrò dal commentare gli aspetti sui quali molti i colleghi sono intervenuti sull'*iter* parlamentare, anche perché rischierebbero di essere considerazioni troppo ingenerose e penso che la fase delicata che il Paese sta attraversando, sia dal punto di vista sociale, nel contrasto alla pandemia, sia sul fronte economico, non lasci a nessuno di noi lo spazio per la polemica.

Mi consenta tuttavia di dire, Presidente, che in questo passaggio cruciale la manovra di bilancio, a nostro giudizio, poteva e doveva essere più coraggiosa e più coerente. Lo dico da sostenitore di questo disegno di legge di bilancio e da membro della maggioranza. Poteva essere più coraggiosa e più coerente a partire proprio dalla rimodulazione dell'Irpef e dalle modifiche che vi apportiamo. Non c'è categoria del Paese che oggi non denunci la necessità di ridurre l'imposizione fiscale: tagliare e abbassare le tasse trova un evidente consenso tra i cittadini.

Ma c'è un'urgenza, anzi un'emergenza in questo Paese. In politica, quando ci sono le emergenze, queste diventano priorità dell'azione del Governo e del Parlamento in primissima battuta. L'emergenza di questo Paese si chiama lavoro giovanile: non c'è altra questione, dal punto di vista della riduzione delle tasse, che venga prima del ridurre una disparità inaccettabile, come ha ricordato recentemente pubblicamente Carlo Calenda, riprendendo i dati dell'Istat, che voglio ricordare a quest'Assemblea come punto di partenza. Il reddito medio annuo degli italiani è di 21.965 euro; il reddito medio degli *under 30* è di 15.128 euro; il reddito medio degli *under 25* è di 9.935 euro. Un giovane che lavora in Italia guadagna meno della metà del reddito medio.

Ebbene, più coraggio e più coerenza avrebbero voluto dire almeno discutere l'emendamento che abbiamo presentato come Misto-+Europa-Azione.

Signor Presidente, se 5,5 di quegli 8 miliardi destinati alla riduzione dell'Irpef fossero andati alla riduzione dell'Irpef degli *under 25* e degli *under 30* noi avremmo azzerato l'Irpef sugli *under 25* e

dimezzato del 50 per cento quella sugli *under 30*.

Mi soffermo su questo aspetto, perché non possiamo continuare con la retorica della questione giovanile, di cui riempiamo gli appuntamenti di partito, di ogni partito, e poi, quando è ora, avendo la possibilità di mettere in campo un provvedimento concreto, non farlo. Continuare con questo approccio sulla modifica delle tasse, dell'Irpef e dell'imposizione in generale, limando un po' scaglioni e aliquote, non fa altro che rafforzare quella odiosa ingiustizia che don Milani, nelle lettere alla professoressa, definisce le «parti uguali tra disuguali»: i disuguali oggi sono una generazione che ha un accesso al reddito semplicemente insopportabile.

Parlando di professoressa, Presidente, mi consenta una considerazione velocissima sul tema della scuola.

Il Governo ha fatto uno sforzo importante in questa manovra di bilancio, prevedendo uno stanziamento tra i più significativi degli ultimi anni a favore del fondo dedicato agli insegnanti. Ora spetta alle forze politiche ragionare sui criteri con cui utilizzare questo fondo, perché non può proseguire lo scontro ideologico continuo tra chi usa la valutazione degli insegnanti come una clava contro una categoria e chi ritiene che la distribuzione a pioggia di risorse possa essere un modo ancora attuale di procedere. A farne le spese sono proprio gli insegnanti che, nella stragrande maggioranza, sono donne e uomini che svolgono il proprio lavoro con generosità e competenza e ai quali - lo dico alla luce di quanto letto nella manovra di bilancio - dovremmo applicare non solo i principi di cura e dedizione, ma, ad esempio, anche quello del raggiungimento di obiettivi importanti come il contrasto all'abbandono e alla dispersione scolastica. A questi aspetti nulla è legato in termini di riconoscimento economico. In Italia nel 2020 543.000 ragazzi hanno abbandonato gli studi. Sono percentuali drammatiche, che ci collocano al quarto posto, in termini negativi, in Europa.

Dico questo perché sui temi della formazione, dell'insegnamento e dell'acquisizione delle competenze quest'Assemblea avrà un ruolo centrale. Penso alle prossime settimane, quando discuteremo la riforma degli Istituti tecnici superiori e le modifiche che arrivano dalla Camera dei deputati. Voglio sperare che non ci sarà un arretramento su un livello strategico di preparazione dei nostri giovani rispetto a quanto fatto dalla Camera e che si riconosca il valore di un'esperienza che oggi ha restituito non solo formazione e competenza ai ragazzi, ma anche importanti opportunità di lavoro.

Concludo con una nota in tema di giustizia, che sarà breve al fine di rispettare il tempo a mia disposizione. Con il collega Costa, alla Camera, e il collega Cucca, in Senato, nei mesi scorsi abbiamo lavorato moltissimo dopo l'istituzione del fondo per le spese legali degli imputati assolti, che - secondo me - è una grande conquista in termini di civiltà. Si tratta - ancora una volta - di un fondo costituito, ma non ancora finanziato. Istituire fondi per poi non metterci soldi non è proprio il modo migliore per dare risposte ai cittadini e assicurare credibilità alle Istituzioni. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Cangini. Ne ha facoltà.

[CANGINI](#) (*FIBP-UDC*). Signor Presidente, rappresentanti del Governo, colleghi senatori, credo che il senso profondo dell'azione politica si manifesti in due forme: guidare la Nazione verso una certa idea di futuro, sviluppo e benessere e sostenere chi non riesce a reggere il passo verso la meta indicata.

È inutile negare che in questa fase eccezionale, nel pieno della crisi di sistema che stiamo vivendo, il primo compito è assolto in forma quasi esclusiva dal presidente del Consiglio Mario Draghi e dal suo Governo. Al Parlamento non resta - e non è poco - che assolvere, nei margini spesso ristretti che il Governo lascia, il secondo compito.

Ciascuno di noi in quest'Aula per sensibilità personale, orientamento politico e provenienza territoriale ha presentato alla manovra di bilancio gli emendamenti che riteneva essenziali. Io ho individuato prevalentemente due ambiti di azione nella mia attività emendativa. Il primo è cercare di sostenere fattivamente e concretamente i bisogni dei cittadini marchigiani e delle altre tre Regioni sconvolte dal terremoto del 2016, sapendo che, a causa di una carenza del sistema pubblico nel suo complesso, i loro bisogni non sono stati ancora soddisfatti. Il secondo riguarda lo stato dell'editoria, che è il mondo da cui provengo e non solo per questo ritengo doveroso occuparmene. Altri colleghi hanno parlato e parleranno delle vicende legate al terremoto, quindi concentrerò il mio breve intervento sul tema dell'editoria.



Comincio col rammaricarmi perché diversi emendamenti che ho presentato non sono stati recepiti, non hanno avuto il via libera del Ministero dell'economia; in particolar modo, uno tra i segnalati puntava alla forfettizzazione delle copie rese. Sarebbe stato un provvedimento utile non tanto per gli editori, quanto per gli edicolanti, una categoria in grandissima sofferenza, come sappiamo. Quando parliamo di informazione, infatti, pensiamo solo ai giornalisti, che naturalmente sono una parte minoritaria della grande filiera dell'informazione, che è fatta di poligrafici, impiegati, distributori, stampatori, produttori di carta, edicolanti e via elencando. Non mi nascondo e non mi illudo, perché, se anche fossero stati accettati tutti gli emendamenti che ho presentato, non per questo la situazione del comparto sarebbe cambiata in maniera radicale. La situazione infatti è letteralmente catastrofica: negli ultimi quindici anni si è perso oltre il 60 per cento dei ricavi da vendite, ma soprattutto oltre l'80 per cento dei ricavi da pubblicità. A questo stato di fatto si aggiunge che i costi di produzione stanno vertiginosamente crescendo: tanto per dare un unico elemento di riflessione, solo nell'ultimo anno il costo della cellulosa è aumentato del 70 per cento. Stiamo parlando di una filiera che dà lavoro complessivamente a 90.000 persone. Non si tratta, però, di sostenere un comparto industriale in crisi, bensì di sostenere la qualità della nostra democrazia intervenendo con risorse pubbliche. Proteggere l'editoria vuol dire proteggere e rafforzare il diritto dei cittadini di essere debitamente informati, rafforzare e dare loro degli strumenti per comprendere la realtà e per orientarsi in un mondo che è quanto mai scombuscolato, ha perso la bussola (si sono perse le gerarchie delle notizie, si è perso il senso della realtà) e per consentire loro di esercitare con cognizione di causa il proprio diritto-dovere di voto. Conoscere per deliberare diceva Luigi Einaudi e naturalmente diceva la verità.

Joseph Stiglitz, premio Nobel per l'economia, è molto popolare soprattutto tra i ranghi di quel Movimento 5 Stelle dove tutt'oggi c'è chi ha inteso e tuttora intende far morire per fame, affamare letteralmente editori e giornalisti, evidentemente volendo servire gli interessi dei giganti del *web*. Ebbene, Stiglitz diceva che l'informazione è un bene pubblico e in quanto bene pubblico ha bisogno di sostegno pubblico. Non è un vezzo, non è un capriccio, non è retorica; è quanto concretamente fanno tutti i Paesi civilizzati del mondo. Una ricerca di dieci anni fa dell'università di Oxford diceva che l'Italia è l'ultimo Paese tra quelli che sostengono attivamente la propria editoria nazionale; i dati più recenti della Banca mondiale confermano, purtroppo, questa tendenza. Il Paese che più si spende e spende per l'editoria è la Danimarca con 9,59 euro per abitante, in coda alla classifica c'è l'Italia con 1,49 euro: quasi 10 euro per cittadino la Danimarca, meno di 1,5 euro per cittadino l'Italia. La Francia naturalmente fa molto più di noi, perché i francesi (e non solo loro) comprendono il valore sociale e politico di un'informazione professionale.

L'ultima relazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom), quella dell'anno in corso, afferma che soltanto il 17 per cento degli italiani si informa leggendo i giornali, oltre il 60 per cento si abbevera alle mille fonti del *web* e questo potrebbe anche andar bene, perché il mondo cambia, la rivoluzione digitale ha cambiato il mondo, cambiano le abitudini, alcune professioni scompaiono, altre nascono, cambia anche il modo di informarsi dei cittadini, se non fosse che quelle fonti sono prevalentemente "avvelenate". Vi fornisco alcuni elementi di fatto che forse, coniugati e letti in sequenza logica, fanno un ragionamento: il Massachusetts institute of technology (MIT) di Boston afferma che sui *social* in generale e su Twitter in particolare le notizie false si diffondono sei volte più velocemente delle notizie vere.

Le ricerche del *Pew research center* americano ci dicono che, mai come oggi, l'opinione pubblica, i cittadini sono disinformati, nel senso che non hanno le informazioni, non conoscono i fatti e, quando conoscono i fatti, non sono in grado di contestualizzarli, capirne il senso e comprenderne la portata. Eppure, mai come oggi l'opinione pubblica ritiene di essere iperinformata.

I rapporti OCSE Pisa ci dicono che i nostri figli, i nostri nipoti, quando si informano guardando un sito *web* non riescono a distinguere tra un contenuto pubblicitario e un'informazione, una notizia. Non distinguono tra pubblicità e notizia, tra la parte teoricamente giornalistica e quella evidentemente pubblicitaria. Le ricerche americane dicono che la lettura su carta s'imprime enormemente di più nella memoria e stimola enormemente di più il pensiero rispetto alla lettura su dispositivo digitale, ancor più naturalmente rispetto alla fruizione dei medesimi concetti attraverso un video.

Se abbiamo a cuore, non la quantità delle informazioni, ma la qualità dell'informazione, questi dati dicono che il digitale, evidentemente, non è un degno sostituto della carta stampata e che i *social* non sono un degno sostituto dei giornali. Ora, conosco la serietà e la dedizione del sottosegretario all'editoria Giuseppe Moles e ho apprezzato molto il fatto che sia stato inserito, nelle pieghe di questa legge di bilancio, un fondo straordinario per l'editoria. Non ho dubbi sul fatto che il Governo recepirà nel migliore dei modi il piano cui sta lavorando l'intera filiera dell'informazione e che lo saprà inserire adeguatamente nel PNRR, per consentire a questo comparto di adeguarsi al cambiamento e alla transizione digitale.

Naturalmente, saranno poi i giornalisti e gli editori a doversi dimostrare all'altezza di questo compito, un compito che, mai come oggi, in un'epoca di grande caos, di grande confusione, che ha perso ogni principio ordinatore, non è esagerato definire storico. Un compito del genere va assolto con senso dell'onore personale e soprattutto con senso di responsabilità nazionale.

In questi giorni, soprattutto alla luce di quanto detto dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, due giorni fa, sul rapporto malato tra media e no vax, mi ha colpito molto apprendere quanto segue. I principali inviati delle grandi testate al seguito delle truppe italiane impegnate nella guerra di Libia, eravamo nel 1911, avevano deciso, da soli, parlando tra di loro, di tacere o comunque di depotenziare la notizia di un'epidemia di colera che aveva investito le nostre truppe. Lo fecero, naturalmente, per non deprimere l'umore dei combattenti al fronte e dei concittadini in Patria. Vi lascio con questa riflessione. Non aggiungo nulla. Una riflessione a partire da questo punto sarebbe opportuna, non certo in un'Assemblea parlamentare ma tra i ranghi della categoria cui appartenevo. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Fregolent. Ne ha facoltà.

**FREGOLENT** (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, signori Sottosegretari, innanzitutto desidero ringraziare i colleghi della 5a Commissione per l'impegno di queste ultime settimane, un lavoro stancante e senza sosta. Ma se ora vi chiedessi quali sono le cose più preziose della vostra vita, credo di poter ipotizzare, senza paura di essere smentita: la famiglia, i nostri cari e la salute. *(Applausi)*.

Nei momenti in cui la salute viene meno, vogliamo soprattutto due cose: innanzitutto essere curati e curati bene e poi avere accanto a noi le persone che amiamo, i nostri cari. Quindi, come istituzioni abbiamo il dovere di garantire l'accesso alle cure e la gratuità delle stesse. *(Brusio)*.

PRESIDENTE. Colleghi, per cortesia, non siamo al bar. Va bene, dobbiamo votare il calendario, ma siamo in discussione generale e vi chiedo un minimo di rispetto per chi è iscritto a parlare.

**FREGOLENT** (*L-SP-PSd'Az*). Grazie, signor Presidente. Dicevo che, come istituzioni, abbiamo il dovere di garantire l'accesso alle cure e la gratuità delle stesse a tutti i cittadini, controllando la spesa e l'impiego delle risorse.

Ogni singolo centesimo, infatti, deve essere impiegato in modo corretto e questo possiamo farlo solo con un sistema di tracciamento della spesa che garantisca la massima efficacia e responsabilizzazione. Siete davvero convinti che questo sia avvenuto negli ultimi due anni? Se - da un lato - è aumentato il fondo sanitario forse - dall'altro - vanno incrementati i controlli della spesa e degli impieghi. Tra l'altro - non so se ve ne siete accorti - ma, nonostante l'aumento del fondo, le liste delle visite specialistiche si allungano, gli *screening* non vengono fatti e gli interventi rinviati, con un danno inimmaginabile per chi si trova in condizioni di bisogno.

In questa legge di bilancio, per fortuna, sono state approvate delle proposte emendative presentate in modo trasversale da tutte le forze politiche in tema di sanità: voglio ricordare la proposta sulle malattie retiniche, quella sul registro per la sclerosi multipla e molte altre che hanno visto tutte le forze partitiche lavorare nella stessa direzione. Non c'è infatti solo il Covid, ma ci sono tutte le altre patologie - non solo quelle oncologiche - che non si fermano e non è più possibile procrastinare degli interventi di sistema. Tuttavia, si poteva e si doveva fare di più. Servono risposte vere e urgenti.

Signor Presidente, le persone che saranno curate in ritardo vedranno compromessa la loro qualità di vita e, se non cambierà l'approccio, i costi sociali ed economici saranno inaccettabili e graveranno tutti sulle future generazioni.

Su una manovra da 30 miliardi al Parlamento è stata data la possibilità di incidere per circa 600 milioni, briciole sostanzialmente. Poi c'è stata la tagliola degli emendamenti segnalati, per cui quelli troppo onerosi vanno cassati.

Urge dunque una seria riflessione, perché in una Repubblica parlamentare le istanze raccolte dai parlamentari sono quelle degli italiani, mentre negli ultimi anni siamo stati trattati come acefali, chiamati a ratificare decisioni già prese. *(Applausi)*.

Parlando di salute, signor Presidente, voglio soffermarmi su un emendamento che non è stato considerato, né nel decreto fiscale, né nella legge di bilancio, non sicuramente per demerito dei colleghi, ma perché comporta costi. Ad oggi chi è immobilizzato a letto e ha necessità di personale non specialistico per i propri bisogni quotidiani, per bere o mangiare, non può portare in detrazione le relative somme sostenute. Come Lega abbiamo chiesto che, almeno per i soggetti che hanno una disabilità compresa tra l'80 e il 100 per cento, tali somme fossero detraibili, ma devo dire che il deserto dei Tartari forse è più popolato in termini di risposte rispetto a quelle che abbiamo avuto in questa legge di bilancio.

È un emendamento che costa, certamente. Ma ditemi, se voi foste bloccati a letto dal collo in giù, che cosa vi aspettereste dalle istituzioni? Sono due anni che è stato approvato un nostro ordine del giorno che impegnava il Governo a risolvere il problema, ma ad oggi si sono dimostrate tutte promesse da marinaio.

È stato invece approvato un emendamento da 5 milioni per la sterilizzazione dei cinghiali. Siamo davvero sicuri che la sterilizzazione di questi mammiferi sia una priorità? *(Applausi)*. E soprattutto, colleghi, se questa è una priorità per il Parlamento, siamo davvero sicuri che, così com'è stata adottata, questa sia la misura più efficace?

Altro tema è il reddito di cittadinanza, che è stato finanziato in questa legge di bilancio per 8,4 miliardi complessivi, nonostante le continue truffe giornaliere che riempiono le cronache.

Sicuramente è importante aiutare chi soffre, chi è più sfortunato, chi sta attraversando un momento difficile, ma perché non utilizzare quelle risorse per le aziende in crisi e per creare posti di lavoro? *(Applausi)*.

Presidente, sappiamo tutti che trovare un lavoro nel Mezzogiorno è difficile, ma il presidente Draghi in questa Aula ha dichiarato che il 40 per cento delle risorse andrà al Sud. Si parla di 82 miliardi, cui si aggiungono i fondi delle risorse del React-EU, oltre ai 5 miliardi che andranno in buona parte alle politiche del lavoro e all'inclusione sociale. Inoltre, al Mezzogiorno andranno altri 60 miliardi dei fondi strutturali e per lo sviluppo. È una valanga di soldi. Noi come Lega vigileremo affinché tutti vengano utilizzati in modo corretto, perché non si può solo chiedere; è fondamentale utilizzarli bene, perché coloro che dovranno restituirli sono i nostri figli.

Presidente, siamo un Governo di unità nazionale. La legge di bilancio rispecchia le diverse sensibilità e come Lega abbiamo avuto un occhio di riguardo per le bollette, l'Irpef, l'IRAP, il superbonus, l'APE sociale, la disabilità, cioè famiglie, partite IVA e aziende, ma per altri interventi siamo davvero lontanissimi. Lo sappiamo che rappresentiamo una spina nel fianco del Parlamento. I nostri emendamenti hanno sempre una strada in salita. Gli uffici ministeriali hanno difficoltà a fare le nostre relazioni tecniche, ma pensate veramente con questi mezzi di fare un dispetto alla Lega? Lo fate ai cittadini italiani e noi, che da sempre li mettiamo al primo posto, continueremo a proporre i temi vicini alle esigenze della gente e decisamente lontani dagli interessi dei palazzi dove tanti di voi si trovano ormai a proprio agio. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Quarto. Ne ha facoltà.

**QUARTO (M5S).** Signor Presidente, onorevoli colleghi, Governo, le caratteristiche geografiche, geologiche e antropiche del nostro Paese lo rendono particolarmente vulnerabile ai rischi naturali, all'inquinamento delle matrici ambientali, al depauperamento del paesaggio e della biodiversità. Le sole alluvioni ogni anno mietono mediamente una ventina di sacre vite e generano danni per circa due miliardi e mezzo di euro.

All'atavico elevato rischio idrogeologico si aggiungono gli effetti del cambiamento climatico, che rende più intensi e frequenti gli eventi meteo estremi. I terremoti poi sono come una spada di Damocle

che statisticamente ogni quattro o cinque anni si abbattano violentemente sui nostri tanti territori a elevata pericolosità sismica e vulnerabilità. Solo negli ultimi tre grandi terremoti (L'Aquila, Emilia e Centro Italia) hanno cessato di battere 628 cuori e ci sono stati 44 miliardi di danni. Si rilevano, inoltre, 620.808 frane, valanghe, erosione costiera, emissioni di gas pericolosi, 158.000 ettari di bosco andati in fumo nell'ultima torrida estate, inquinamento delle acque e dell'aria. Come si può pensare di conciliare un qualsiasi sviluppo socio-economico sostenibile o transizione ecologica con tutti questi rischi che minano la sicurezza del territorio?

È sacrosanto dovere della politica invertire rotte di collisione catastrofiche e dirigere la Nazione verso i sereni orizzonti di uno sviluppo ecosostenibile ed eticamente compatibile. Una sicura occasione per farlo è la legge di bilancio finanziando monitoraggio, previsione, riduzione, mitigazione e prevenzione dei rischi naturali e antropici, investimenti a grande moltiplicatore, sapendo che prevenire - per esempio - il rischio idrogeologico costa un quarto dei relativi danni e addirittura un decimo nel caso del rischio sismico. Badate bene: il fondamento della prevenzione è la conoscenza. Su questo concetto tornerò alla fine dell'intervento.

Questa legge di bilancio interviene in modo importante sulla spesa primaria per la protezione dell'ambiente e per l'uso e la gestione delle risorse naturali. Sono previsti circa 9 miliardi e mezzo di euro per il 2022, il 59 per cento in più di quanto stanziato nel 2021. La maggior parte delle risorse iniziali interessa la protezione dell'area e del clima, ricerca e sviluppo per la protezione dell'ambiente, protezione e risanamento del suolo e delle acque, protezione della biodiversità e del paesaggio. Per la riduzione delle emissioni climalteranti si istituisce un fondo per la mobilità sostenibile di circa 2 miliardi di euro fino al 2034; si istituisce il fondo per il clima di 840 milioni di euro per ciascun anno dal 2022 al 2026. Per il monitoraggio dell'inquinamento atmosferico vengono stanziati 50 milioni di euro nel 2023, 100 milioni di euro nel 2024, 150 milioni di euro nel 2025, 200 milioni di euro dal 2026 al 2035; si tratta di risorse molto importanti.

L'articolo 139 finanzia la spesa complessiva di 35 miliardi di euro fino al 2036 per interventi relativi alla manutenzione straordinaria e all'adattamento ai cambiamenti climatici della viabilità stradale regionale, provinciale e comunale. Vengono incrementati i contributi degli enti locali per le spese di progettazione definitiva ed esecutiva relativa a interventi di messa in sicurezza del territorio. Questo è un *vulnus* in Italia. La Corte dei conti ce lo ricorda ogni volta; nella relazione del 25 ottobre scorso è ben messo in evidenza che una mancanza è proprio la mancata progettazione di questi interventi. Si prevede un fondo per la progettazione degli interventi di rimessa in efficienza delle opere idrauliche e dei reticoli idrografici. Viene rifinanziato con 200 milioni di euro, dal 2024 al 2029, il fondo per la prevenzione strutturale del rischio sismico e per studi di microzonazione sismica.

La gran parte degli interventi per la tutela del territorio richiede un'approfondita conoscenza di base, che la moderna cartografia geologica al 50.000 può ben fornire. Ma tale cartografia è monca per colpa di un assurdo blocco di vent'anni dei relativi finanziamenti, mentre tutta l'Europa correva e oggi quasi tutte le nazioni non solo l'hanno completata, ma sono già agli aggiornamenti (al secondo, quarto o settimo aggiornamento). Ripartita grazie alle leggi di bilancio 2020 e 2021, ha ripreso grande vigore; ci aspettavamo che anche in questa legge di bilancio ci potesse essere la dovuta attenzione per rinforzare gli investimenti e renderli strutturali fino al completamento. Peccato che il Governo non abbia colto l'utilità universalmente riconosciuta di tale strumento di conoscenza basilare e non abbia provveduto a un adeguato finanziamento. Con una metafora clinica, potremmo dire che adagiamo un paziente con fratture multiple sul letto operatorio senza radiografie. Sì, la carta geologica ci fa operare consapevolmente e velocemente, ci fa risparmiare e salva la vita.

Concludo: al mio personale dispiacere per tale mancanza governativa si contrappone la soddisfazione che il MoVimento 5 Stelle, unico e solo (*Applausi*), sia stato sensibile, proponendo un emendamento che impegna 6 milioni di euro a tale scopo. Ciò evidenzia in modo inconfutabile quanto il MoVimento 5 Stelle sia attento ai reali bisogni della gente, alla sicurezza del territorio, alla prevenzione dei rischi naturali e alla vita. (*Applausi*). Sarebbe auspicabile che la necessità della conoscenza di base per qualsivoglia prevenzione diventi patrimonio condiviso di tutti. (*Applausi*).

**Sui lavori del Senato**

**PRESIDENTE.** La Conferenza dei Capigruppo ha approvato a maggioranza il calendario dei lavori fino all'11 gennaio.

Nella giornata di oggi proseguirà, fino alla sua conclusione, la discussione generale sul disegno di legge di bilancio; seguiranno le repliche dei relatori e del Governo.

Nella giornata di domani, a partire dalle ore 9,30, sarà discusso, anche ove non concluso in Commissione, il decreto-legge in materia di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, già approvato dalla Camera dei deputati.

Per la discussione generale sono state ripartite due ore e venti minuti in base a specifiche richieste dei Gruppi. Gli emendamenti per l'Assemblea dovranno essere presentati entro le ore 16 di oggi.

L'ordine del giorno della seduta di domani prevede inoltre il seguito della discussione del disegno di legge di bilancio che proseguirà anche venerdì 24 dicembre. L'orario di tale seduta potrà essere anticipato in relazione all'andamento dei lavori.

Il calendario potrà essere integrato con le comunicazioni del Presidente, ai sensi dell'articolo 126-bis, comma 2-bis del Regolamento, sulla legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021.

L'Assemblea tornerà a riunirsi martedì 11 gennaio, alle ore 16,30, con la discussione delle ratifiche di accordi internazionali definite dalla Commissione affari esteri.

Per le sedute successive la Conferenza dei Capigruppo sarà convocata nella stessa giornata di martedì 11 gennaio dalle ore 13 alle ore 14.

Alle ore 15 si riunirà la Giunta per il Regolamento.

#### Calendario dei lavori dell'Assemblea

#### Discussione e reiezione di proposta di modifica

**PRESIDENTE.** La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi oggi, con la presenza dei Vice Presidenti del Senato e con l'intervento del rappresentante del Governo, ha adottato a maggioranza - ai sensi dell'articolo 55 del Regolamento - il calendario dei lavori fino all'11 gennaio:

Mercoledì	22	dicembre	h. 9,30	- Seguito disegno di legge n. 2448 -
Giovedì	23	"	h. 9,30	Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024 (voto finale con la presenza del numero legale)
Venerdì	24	"	h. 9,30 (* )	- Disegno di legge n. 2483 - Decreto-legge n. 152, Attuazione Piano nazionale ripresa e resilienza (approvato

				dalla Camera dei deputati) (scade il 5 gennaio 2022) - Comunicazioni del Presidente, ai sensi dell'articolo 126 - bis, comma 2-bis, e del Regolamento, sul disegno di legge n. 2469 - Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021
--	--	--	--	--

(\*) L'orario della seduta potrà essere anticipato in relazione all'andamento dei lavori.

Gli emendamenti al disegno di legge n. 2483 (Decreto-legge n. 152, Attuazione Piano nazionale ripresa e resilienza) dovranno essere presentati entro le ore 16 di mercoledì 22 dicembre.

Martedì	11	gennaio	h. 16,30-20	- Ratifiche di accordi internazionali definite dalla Commissione affari esteri
---------	----	---------	-------------	--

**Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 2483 (Decreto-legge n. 152, Attuazione Piano nazionale ripresa e resilienza)**

(Gruppi 2 ore e 20 minuti, escluse dichiarazioni di voto)

M5S	20'
L-SP-PSd'Az	20'
FIBP-UDC	20'
Misto	30'
PD	20'
FdI	-
IV-PSI	20'
Aut (SVP-PATT, UV)	10'
Dissenzienti	da stabilire

La ripartizione dei tempi tiene conto di specifiche richieste dei Gruppi.

[CIRIANI](#) (FdI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[CIRIANI](#) (FdI). Signor Presidente, intervengo sulle comunicazioni che ha testé reso all'Assemblea anche in ordine alla richiesta approvata dalla Capigruppo di invertire l'ordine del giorno in merito all'esame dei provvedimenti in discussione in Assemblea.

Presidente, faccio l'ennesimo appello, che temo, però, cadrà nel vuoto, rispetto al fatto che non è consentito all'opposizione - vorrei dire all'intero Parlamento, ma parlo per la parte di questo Parlamento che rappresento - di esaminare con scienza e coscienza, secondo il principio einaudiano di conoscere per deliberare, i testi che vengono portati alla nostra attenzione.

Il Piano nazionale di ripresa e resilienza - per convinzione di tutti, primo dei quali il presidente del Consiglio Draghi - è l'argomento fondamentale dello sviluppo dell'Italia nei prossimi anni. Ebbene, al Senato della Repubblica, all'unica forza di opposizione è chiesto di approvarlo a scatola chiusa, senza leggerlo, senza sapere cosa c'è scritto, senza tentare perlomeno di emendarlo per la parte in cui è emendabile, di migliorarlo.

Noi siamo chiamati esattamente a fare questo, presidente Calderoli e colleghi, ma pare che a nessuno più interessi cosa svolge il Senato, a cosa serve il Senato della Repubblica.

Lo chiedo a voi: a cosa serve il ruolo che svolgiamo? Perché siamo qui, Presidente? Perché siamo qui, colleghi, se poi oggi, assumendovi una grave responsabilità, imponete al Senato di approvare un Piano dal cui funzionamento dipende il futuro dell'Italia senza avere la possibilità nemmeno di leggerlo? È normale? (*Applausi*). È una cosa accettabile? È questa la democrazia dei migliori, Presidente?

Provo vergogna per il fatto di non poter rispondere ai miei elettori su quello che oggi voi delibererete in 5a Commissione.

Ricordo a lei, Presidente, che per vostra volontà, per vostro ritardo, per vostra incapacità, il disegno di legge di bilancio è stato approvato ieri alle ore 16 in Commissione bilancio dopo ventiquattr'ore di dibattito, e non per l'ostruzionismo di Fratelli d'Italia, che si è dimostrata ancora una volta opposizione irresponsabile, ma per vostra incapacità, per i vostri ritardi, per l'ostruzionismo che la maggioranza ha fatto alla maggioranza stessa.

Avremmo potuto tenervi inchiodati per giorni in quella Commissione semplicemente chiedendo di votare tutti gli emendamenti, compresi i centinaia e migliaia di vostri emendamenti alla manovra, e invece abbiamo deciso, per senso di responsabilità, perché ci teniamo a questa Repubblica e ci teniamo ai conti dello Stato - anche se non li approviamo - di consentire l'approvazione dopo una maratona notturna.

La vostra risposta, ancora una volta arrogante e irresponsabile, è quella di dire: cari senatori, il PNRR, il piano da 270 miliardi (o quanti sono), voi non lo potete vedere e non lo potete discutere perché abbiamo già deciso tutto noi; anzi hanno deciso tutto loro: il Consiglio dei ministri o quella parte del Consiglio dei ministri che decide che cos'è il PNRR e il futuro del nostro Paese. E, come nei momenti più bassi della storia delle istituzioni, i senatori sono stati compensati con una pioggia di emendamenti puntuali per finanziare i provvedimenti da 7.000 euro, come neanche nel più sperduto consiglio comunale di campagna. (*Applausi*). Questo è il Senato della Repubblica! Se a voi va bene, a noi non va più bene e non intendiamo tacere ancora. È una cosa che non è più tollerabile. Protestiamo con tutte le nostre forze rispetto al fatto che non ci è consentito di fare il nostro dovere di senatori.

Signor Presidente, la nostra richiesta, ancora una volta, è quella di discutere di questi argomenti, che voi considerate decisivi e di cui vi riempite la bocca in ogni occasione nei convegni, in televisione nei *talk show*, dopo Natale - se il 27, il 28, il 29 o il 30 dicembre decidetelo voi e vi ricordo che la Camera è aperta - in modo tale da poter fare un dibattito serio e cercare di confrontarci. Avete deciso che non sarà così e la nostra protesta sarà non partecipare a un dibattito a cui non possiamo dare il nostro apporto per il semplice fatto che voi ci impedito di portare il nostro contributo. Un contributo deve essere motivato, studiato, frutto di riflessioni, di un confronto anche all'interno del nostro Gruppo, ma tutto questo è impossibile e voi lo avete deciso. L'unica opposizione responsabile presente in Parlamento ha il dovere di ricordarlo, per cui noi non parteciperemo a un dibattito finto di un Senato che ha rinunciato a svolgere il proprio ruolo e lo diremo in tutte le occasioni.

Il nostro unico intervento sarà sulla questione di fiducia e ci costringerete ancora una volta a votare contro il provvedimento, perché ancora una volta metterete la fiducia anche su questo decreto-legge. Signor Presidente, invito - so che è inutile - i colleghi di maggioranza a ripensarci e a fare un esame di coscienza: domandatevi se quello che ho detto è vero o è falso, se è frutto di partigianeria politica o di un'osservazione oggettiva della realtà politica di questo Paese.



Ho concluso e ribadisco la nostra richiesta di calendarizzare l'esame del decreto-legge sul Piano nazionale di ripresa e resilienza dopo Natale. (*Applausi*).

[ROMEO](#) (*L-SP-PSd'Az*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[ROMEO](#) (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, noi invece confermiamo quanto detto in Conferenza dei Capigruppo e quindi il calendario che è stato da lei esposto.

Comprendiamo il rammarico e comunque anche il tema che ha posto il Gruppo Fratelli d'Italia, perché - questo lo diciamo più volte al Governo - anche il fatto di aver affrontato PNRR e manovra di bilancio in contemporanea, pur dividendoli tra Camera e Senato, ha penalizzato fortemente il lavoro del Parlamento e ha messo in difficoltà fortemente il lavoro degli stessi uffici della Ragioneria e del Ministero dell'economia e delle finanze (*Applausi*); uffici che non sono stati messi nelle condizioni - così come ci è stato detto - per i tempi troppo stretti, addirittura di lavorare sugli emendamenti che i Gruppi politici avevano concordato. Ci siamo trovati per la prima volta - non è vero, ho detto una bugia perché non è la prima volta - nella condizione di avere degli emendamenti concordati che non sono passati nella legge di bilancio perché non c'era il tempo di lavorarci: è una cosa che davvero non mette il nostro Paese in grandissima luce davanti a tante altre situazioni.

Il ringraziamento per lo sforzo di tutto quello che è stato compiuto va fatto, ma si è andati troppo lunghi sul PNRR ed è stato dato poco tempo ai senatori; anzi, ci è stato chiesto di dare gli emendamenti prioritari in tempo utile, salvo poi arrivare all'ultimo minuto e dire che non c'era più il tempo di lavorarci.

Quindi, il Governo avrebbe il compito di programmare in modo migliore i provvedimenti importanti che arrivano in Parlamento, per dare la possibilità al Parlamento stesso di fare il Parlamento: questo è l'elemento importante che noi sottolineiamo.

Quindi, comprendiamo le rimostranze che il Gruppo Fratelli d'Italia ha messo in evidenza. È altrettanto vero che conosciamo - l'abbiamo detto tutti, Fratelli d'Italia compreso - l'importanza dei fondi che arriveranno dall'Europa; motivo per cui, scadendo il decreto sul PNRR il 5 gennaio, o comunque avendo una scadenza molto vicina, abbiamo la necessità di essere responsabili e andare verso l'approvazione del provvedimento. La Commissione oggi avrà tutto il tempo necessario per esaminarlo e domani mattina possiamo benissimo procedere alla sua approvazione, così come abbiamo fatto per tanti altri provvedimenti, consapevoli - ahimè - che non ci sarà alcuna possibilità - il bicameralismo è finito di fatto, anche se esiste ancora sulla carta, e questo lo diciamo da tempo - di apportare delle modifiche, così come i nostri colleghi della Camera non avranno alcuna opportunità di apportare modifiche al disegno di legge di bilancio sul bilancio.

Mi rivolgo ai colleghi di Fratelli d'Italia sul disegno di legge di bilancio: la distribuzione e il lavoro sugli emendamenti hanno comunque soddisfatto anche la vostra parte politica. Questo forse è meglio riconoscerlo. (*Applausi*). Sono passati tanti emendamenti, anche dei vostri, altrimenti il vostro atteggiamento in Commissione bilancio non sarebbe stato responsabile com'è stato. (*Applausi*). Quindi, il lavoro l'abbiamo fatto tutti e non veniamo qua a dare lezioni ad altri. Questo deve essere chiaro.

Sul calendario - mi permetto e concludo - abbiamo accolto l'invito del Governo: il maxiemendamento dovrebbe arrivare intorno alle ore 18 della giornata di domani; c'è poi la Nota di aggiornamento; si deve riunire il Consiglio dei ministri e ci vuole un po' di tempo. Facciamo però il possibile come Governo, nonostante sia programmata la giornata del 24, perché i tempi si stringano e il Parlamento possa arrivare alla votazione della legge di bilancio nella notte tra il 23 e il 24. (*Applausi*).

[BERNINI](#) (*FIBP-UDC*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[BERNINI](#) (*FIBP-UDC*). Signor Presidente, anche noi in questi giorni complicati, in cui in Commissione bilancio si è deciso il testo di questa norma, abbiamo fatto, ovviamente nel nostro ruolo di maggioranza, quello che i colleghi di Fratelli d'Italia stanno facendo ora nel loro ruolo di opposizione. Abbiamo chiesto al Governo quello che sostanzialmente chiediamo dall'inizio di questa legislatura a tutti i Governi che si sono avvicendati in quest'Aula: chiediamo di metterci in condizione



di fare la nostra parte, di fare il Parlamento e di non assistere in maniera passiva al passaggio di norme che cambiano l'aspetto del nostro Paese e la vita degli italiani.

Ci abbiamo provato e il Governo che è qui sa che ciò che abbiamo discusso durante queste giornate non è stato banale. Abbiamo discusso del metodo, chiedendo che il Governo, anziché riempire il maxiemendamento di contenuti che potevano essere collocati altrove, lo diluisse e rendesse più comprensibile il suo contenuto, per quanto possibile, nel testo della legge di bilancio; abbiamo discusso del merito, tutti, maggioranza e opposizione. Concordo con il collega Romeo nel dire che l'opposizione è stata molto comprensiva e diligente nello svolgere la sua funzione di opposizione costruttiva; un'opposizione che comunque si è confrontata sui contenuti, ha presentato i suoi emendamenti e ha avuto soddisfazione per una parte di essi, come è giusto che sia.

Anche l'opposizione rappresenta, infatti, una parte del nostro Paese.

Quindi, per quanto ci riguarda, ciò che dice il collega Ciriani non è solo opportuno, ma è anche doveroso. Purtroppo, però, non so se le modifiche che sono state fatte all'interno di questo Emiciclo, sulla struttura, sul numero dei senatori, sul numero dei deputati, sulla struttura dell'organo parlamentare, saranno sufficienti per renderlo più rilevante o forse lo renderanno ancora più irrilevante di quanto non lo sia ora. (*Applausi*). È questo, colleghi, che ci dobbiamo domandare. Ciò che è stato fatto in questa legislatura, in questi anni, in queste ore, in questi giorni e sarà fatto nelle prossime ore, colleghi, dipende non dal numero dei parlamentari e dalla loro presenza, ma dalla portanza del Parlamento (*Applausi*), da quanto esso è in grado di rendersi significativo nel processo di formazione della legge.

È un compito che tutti noi, come maggioranza e opposizione, ci dobbiamo assumere, perché tutti noi dobbiamo rispondere di quello che facciamo qui dentro ai nostri elettori. Ovviamente non mi permetterei mai di dare lezioni ad alcuno. È una constatazione che noi facciamo per la nostra parte. Ma credetemi - il Governo ci è testimone - per noi non è stato facile passare attraverso un processo di discussione ed elaborazione di una legge di bilancio che molto spesso ci ha fatto fare dei sacrifici metodologici e contenutistici. (*Applausi*). Abbiamo però fatto la nostra parte, come è doveroso fare in un momento in cui, ancora una volta, non sono finite l'emergenza sanitaria e quella economica, e non è finita, ma anzi si è implementata, l'emergenza sociale.

Questa è la nostra posizione, Presidente, e questo il motivo per cui, al netto di ogni ipocrisia, noi di Forza Italia chiediamo, e ci abbiamo pensato, quanto sposterebbe trasferire la discussione del Piano nazionale di ripresa e resilienza da domani a dopo Natale, posto che comunque il 31 dicembre dovrà essere approvato e posto che tutti noi siamo consapevoli del fatto che non possiamo modificarlo. Questo, però, ritiene e pertiene alla patologia di cui prima parlavo: non la presenza, ma la portanza dell'organo parlamentare. È un problema che prescinde dai numeri e che dovremo affrontare tutti insieme come classe dirigente del Paese.

Tutto ciò premesso, per non farla troppo lunga, Presidente, condividendo le perplessità, ma assumendoci tutte le responsabilità, come Forza Italia ha sempre fatto dall'inizio della legislatura, noi chiediamo che venga confermato il calendario deciso in Conferenza dei Capigruppo, pur se a maggioranza. Speriamo che, in occasione della discussione breve, ma che comunque potrà svolgersi e potrà essere importante, del Piano nazionale di ripresa e resilienza di domani, sia presente anche l'opposizione. E chiediamo che la Nota di variazione alla legge di bilancio sia presentata in Assemblea in tempi congrui, per evitare che ciò che è stato affrettato, ciò che ha rappresentato uno strappo, che noi abbiamo in qualche modo rabberciato, non diventi uno strappo ancora più profondo. (*Applausi*).

**PRESIDENTE.** Metto ai voti la proposta di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea, avanzata dal senatore Ciriani, di rinviare la discussione del decreto-legge sul PNRR alla giornata del 27 dicembre e a seguire.

**Non è approvata.**

Resta pertanto definitivo il calendario dei lavori adottato a maggioranza dalla Conferenza dei Capigruppo e da me comunicato all'Assemblea.

**Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2448 (ore 11,39)**

**PRESIDENTE.** È iscritto a parlare il senatore La Pietra. Ne ha facoltà.

[LA PIETRA](#) (*Fdi*). Signor Presidente, membri del Governo, colleghi senatori, nel mio intervento parlerò di agricoltura e lo farò perché nella manovra di bilancio purtroppo se ne è parlato poco, molto poco rispetto a un settore non solo primario per definizione, ma fondamentale per la nostra economia, dove l'agricoltura e l'agroalimentare rappresentano un quarto del nostro PIL.

Non se la prenda il ministro Patuanelli, cui vanno tutta la mia stima e simpatia personale, ma non si può sbandierare il fatto che in questo disegno di legge di bilancio le risorse per l'agricoltura siano raddoppiate rispetto alla precedente legge quando, in termini assoluti, su una manovra di quasi 30 miliardi di euro, non si arriva che a poche centinaia di milioni come risorse dirette per il settore. Parlo di risorse dirette: meno forse del 2 per cento.

Signor Presidente, non è solo una questione di fredde cifre. Questi numeri dimostrano quanto poco centrale sia l'agricoltura nell'agenda politica di questo Governo, che di fatto dimostra di non credere, perché non investe e non dedica risorse, non dico importanti, ma almeno accettabili a un settore che, in questo periodo di crisi dovuta alla pandemia, ha dimostrato di non arrendersi mai e di garantire il cibo per tutti, compito non facile nell'attuale contesto. (*Applausi*).

Ma ci sono altri elementi che ci preoccupano, Presidente. Il primo è fondamentale e determinante per la tenuta del settore. Abbiamo l'impressione - e sinceramente ce ne dispiace - che non ci siano una visione, un piano strategico per la nostra agricoltura, ma che si cerchi di mettere sempre una toppa alle troppe emergenze; tante tappe e nessuna visione. Una mancanza di visione - a nostro avviso - si registra anche nella mancanza, ad oggi, di un piano strategico nazionale, da presentare fra pochi giorni alla Commissione europea per l'attuazione della prossima politica agricola comune (PAC).

Le Commissioni in Parlamento ad oggi non sanno cosa ci sia scritto in quel documento. Non sappiamo, perché il documento non è passato da queste sedi, quali siano le priorità, gli indirizzi, gli obiettivi, i mezzi. Insomma, non sappiamo, al di là dei contorni, quali siano le azioni cui si vuole spingere la nostra agricoltura.

Chiudo la parentesi sulla PAC e non entro nella questione del PNRR, che già è stata ampiamente illustrata dal nostro capogruppo Ciriani. Ci dispiace per alcune polemiche di qualche amico, collega senatore, ma io credo che approvare questo Piano - come è stato detto - invece che domani, la prossima settimana, è vero non avrebbe cambiato nulla nella sostanza, ma avrebbe permesso a tutti noi senatori di avere una prontezza rispetto a quanto vi è scritto.

Si parla tanto di transizione ecologica. Sento che i colleghi se ne riempiono molto la bocca, signor Presidente. I *leader* europei lanciano *slogan* che sicuramente colpiscono l'immaginario collettivo: 3 miliardi di alberi da piantare da oggi al 2030. Siamo già in ritardo, perché ad oggi non se ne è piantato, di fatto, nemmeno uno. Ma, se proviamo a fare un conto veloce, significa piantare 300 milioni di alberi l'anno, un milione di alberi al giorno. Ma ci rendiamo conto? Vi rendete conto, colleghi senatori, di cosa stiamo parlando?

Ma ammesso - e non concesso - che sia anche possibile, mi chiedo - e lo chiedo al Governo - se esiste un piano di piantumazione nel nostro Paese. Ma soprattutto, chi produce questi alberi e quanti se ne possono produrre? Non lo sappiamo, perché non c'è alcuna strategia.

Oltre a non investire sul verde, il problema è che non si fa niente sul piano legislativo per aiutare il settore.

Nello specifico del disegno di legge di bilancio, come Fratelli d'Italia abbiamo proposto la riformulazione del *bonus* verde, ma siamo rimasti inascoltati. Non solo: la legge sul florovivaismo, approvata alla Camera ed esaminata in Commissione agricoltura, è bloccata in Commissione bilancio dai primi giorni di agosto. Mi spiego: siamo in piena transizione ecologica e la legge sul settore vivaistico è bloccata da mesi, dalla Ragioneria dello Stato, che ha espresso un parere negativo su un testo già approvato da un ramo del Parlamento, impedendoci, di fatto, di votare tutti quegli emendamenti che sicuramente avrebbero migliorato il testo. Insomma, abbiamo bisogno di piante e blocchiamo una legge per dare certezze a chi le produce.

Rimaniamo sempre sul tema ambientale, Presidente: stiamo attraversando una vera e propria emergenza relativa alla fauna selvatica, che sta mettendo a serio rischio l'equilibrio faunistico e ambientale. È soprattutto un fenomeno che sta mettendo in ginocchio molti agricoltori e allevatori.

Potrei parlare per ore, descrivendo la moltitudine di fauna selvatica che danneggia l'agricoltura, ma è chiaro che il più eclatante è il fenomeno del sovrappollamento dei cinghiali, che ormai arrivano a passeggiare tranquillamente nelle strade delle città.

Ma non possiamo scherzarci sopra, perché sono un pericolo e una minaccia per la sicurezza stradale. Ormai gli incidenti sono migliaia, di cui purtroppo alcuni mortali. (*Applausi*). Per fortuna, non si è ancora verificato un caso di attacco alle persone. I cinghiali sono un pericolo per l'ambiente, ma soprattutto un pericolo sanitario. Questi animali trasmettono la peste suina africana e la sua eventuale propagazione nel Paese equivarrebbe alla fine della suinicoltura e della produzione di insaccati, una delle nostre produzioni di eccellenza.

Cosa si fa con questa manovra finanziaria? Si stanziavano risorse per la sterilizzazione, invece di predisporre risorse per un serio piano nazionale straordinario di abbattimenti, al fine di portare quegli animali a un numero sostenibile, per poi mettere in campo tutte le azioni necessarie per il contenimento, compresa la modifica della legge 11 febbraio 1992, n. 157, ormai vecchia di quasi trent'anni e non più idonea ad affrontare le situazioni odierne. Non si mettono risorse per compensare gli agricoltori da questi danni.

Mi sia consentita un'ulteriore considerazione sempre legate alla Ragioneria generale dello Stato. Credo che occorra ripristinare il primato della politica sulla burocrazia e sugli apparati. A parte il caso della legge sul florovivaismo, mi si vuole spiegare perché, quando c'è un provvedimento che funziona (penso all'agricoltura 4.0), deve scendere in campo la contabilità per depotenziarlo solo perché drena risorse? Se crea sviluppo, economia e occupazione va mantenuto e - anzi - potenziato. Purtroppo, però, siamo in uno strano Paese: se qualcosa funziona, meglio abolirlo o modificarlo per renderlo meno appetibile.

Signor Presidente, all'inizio del mio intervento ho detto che in questa manovra di bilancio si parla poco di agricoltura, tanto che come Gruppo abbiamo presentato circa 80 emendamenti specifici sul tema, tutti orientati a colmare le lacune che erano apparse a una prima analisi del provvedimento. Mancava un sostegno al comparto della birra, da supportare con adeguate risorse e una maggiore semplificazione normativa, soprattutto per agevolare il settore della birra artigianale. Per fortuna, con gli opportuni emendamenti abbiamo in parte risolto la questione. Abbiamo proposto una proroga dell'entrata in vigore del registro di carico e scarico dei cereali, per rendere più facile e comprensibile le relative procedure per aiutare la filiera in questo difficile momento. Peccato aver trovato un muro da parte del Governo.

Abbiamo trovato un muro analogo anche sulla proposta di agevolare le cessioni agricole all'interno dei contratti di rete. Siamo stati inascoltati. Manca un sostegno ai produttori ortofrutticoli e non sono previste risorse per compensare i danni da fauna selvatica, di cui ho già detto. Ne approfitto, però, per ricordare a quest'Assemblea e a lei, signor Presidente, che esiste una relazione finale su un atto assegnato, votato in Commissione agricoltura e produzione agroalimentare, senza alcun voto contrario, ma che non riusciamo a portare all'attenzione dell'Assemblea a causa dell'ostruzionismo di alcune forze politiche di maggioranza.

Nessuna risorsa è stata prevista per la gestione delle risorse idriche, che diventano fondamentali in questo sistema climatico sempre più imprevedibile. Poche risorse sono state previste per interventi finalizzati al contrasto della xylella che, a causa di una pessima gestione della crisi da parte dell'amministrazione regionale della Puglia, sta distruggendo un intero comparto e territorio. Il sistema climatico può mettere in crisi molte produzioni e far perdere la qualifica di produttore agricolo a causa della perdita della prevalenza della produzione. Per fortuna, almeno in questo, il Governo ci ha voluto ascoltare. Allo stesso modo, ha ascoltato l'appello legato alla rinegoziazione del debito. Meno male che in alcuni casi - pochi, purtroppo - il Governo non si è arroccato su posizioni pregiudiziali.

Abbiamo cercato di compensare la totale mancanza di misure per il comparto della pesca, messo sotto *stress* da una normativa europea sempre più stringente e dalla mancanza di strategia per tutelare i nostri pescatori e, automaticamente, i nostri mari dall'assalto selvaggio di flotte e pescherecci di altri Paesi che certamente poco rispettano le regole imposte ai nostri pescatori. Niente: ci dispiace molto.

Potrei aggiungere molte altre cose, ma concludo. Colleghi, analizzando tutto ciò che è stato approvato

in Commissione, sembra di aver approvato più una vecchia legge mancia, che una legge di bilancio. Ciò a dimostrazione di come, per tenere in piedi una maggioranza così eterogenea e frastagliata, ci sia bisogno di una mediazione al ribasso e di cercare di accontentare tutti, il che non fa certo bene alla Nazione. Soprattutto, però ritengo - e lo ribadisco - che l'agricoltura ha bisogno di una visione che, da questa legge di bilancio, certamente non appare. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Vitali. Ne ha facoltà.

VITALI (*FIBP-UDC*). Signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo, colleghe e colleghi, chiedo un po' di attenzione perché credo di dover dire delle cose abbastanza importanti. Mi dispiace che l'Assemblea non sia rappresentata al massimo, perché parlerò delle prerogative del Parlamento e del ruolo dei singoli parlamentari, approfittando della discussione del disegno di legge di bilancio, sul quale ho poco o quasi nulla da dire.

Nelle condizioni date, infatti, aver affrontato l'argomento dell'Irpef, dell'IRAP, della TOSAP, del superbonus, della proroga delle cartelle esattoriali, del reddito di cittadinanza così come modificato, della magistratura onoraria credo che sia un passo importante per cercare di trainare definitivamente il Paese fuori dalle secche. Si poteva fare di più, si poteva fare di meglio; sicuramente il Parlamento avrebbe potuto incidere maggiormente, ma abbiamo fatto ancora una volta prevalere gli interessi del Paese a quelli territoriali e dei singoli partiti.

In questa sede desidero, però, segnalare un antipatico episodio che si reitera da parte del Governo nei confronti del singolo parlamentare. Nel decreto-legge sostegni fu approvata una norma che modificò temporaneamente, quindi non a sistema, la legge sugli appalti, consentendo agli imprenditori morosi con il fisco non soltanto di partecipare alle gare (mentre la legge sugli appalti ne prevedeva e ne prevede la esclusione), ma addirittura la sospensione delle procedure esecutive. Da quel momento il sottoscritto ha cercato di introdurre in tutti i provvedimenti che si sono succeduti una norma priva di copertura finanziaria e che non era in contrasto con il sistema, una norma conseguenziale a quella modifica che era stata fatta nel decreto-legge sostegni. Quell'emendamento affermava che, se è vero che gli imprenditori morosi non soltanto vedevano sospese le procedure ma potevano partecipare alle gare di appalto, a maggior ragione l'avrebbero potuto fare coloro che invece durante le gare avevano addirittura estinto il loro debito. Questo emendamento nei vari provvedimenti ha trovato sempre un'opposizione, e non per motivazioni politiche - io l'avrei capito - ma per motivazioni tecniche da parte di funzionari, capi dell'ufficio legislativo, consulenti e non so chi altri dei Ministeri, che hanno accampato motivazioni inconsistenti, ingiustificate, irrazionali. E si è arrivati, signora Sottosegretaria, alla discussione del decreto-legge fiscale, in cui il Sottosegretario che rappresentava il Governo, in una infuocata discussione - non so quanti colleghi erano presenti nelle Commissioni riunite 6a e 11a - mentre rischiava di andare in minoranza su questo emendamento, propose l'approvazione di un ordine del giorno. Sapendo che in quel momento il Governo sarebbe stato messo in minoranza e che sarebbe stata una cosa sacrosanta, perché sarebbe stata una risposta non al Governo politico ma ai suoi consulenti tecnici esterni, per senso di responsabilità accettammo di trasformare quell'emendamento in un ordine del giorno. Normalmente gli ordini del giorno vengono accolti con la formula «a valutare l'opportunità di», ma quello è stato accolto senza condizioni.

Dopodiché nella discussione sul disegno di legge di bilancio è stato presentato l'emendamento 13.0.61 - non so se il Sottosegretario se lo vuole appuntare, perché siete ancora in tempo per riparare a questa ingiustizia e irragionevolezza - che riprendeva esattamente l'ordine del giorno sul quale il Governo aveva espresso parere favorevole. Si è trattato, quindi, non soltanto di un atteggiamento ostruzionistico, ma anche di una mancanza di lealtà nei confronti dei parlamentari. Su questo emendamento ancora una volta si sono inseriti i soliti noti, che hanno espresso un infondato parere. Io vi prego di valutarlo.

Leggo delle dichiarazioni sibilline del presidente Draghi. Lui dice che pensa al presente e non al futuro e dice anche che il Governo andrà avanti senza di lui.

#### **Presidenza del vice presidente TAVERNA (ore 12)**

(*Segue* VITALI). Io chiedo formalmente al presidente Draghi, in virtù del mandato popolare che ho ricevuto e in virtù di quell'impegno che ho sottoscritto nel febbraio del 2021, sostenendo questo

Governo, se è cambiato qualche cosa rispetto alle prospettive che si era dato. Chiedo, cioè, se ha intenzione di continuare a portare avanti il Paese verso l'uscita dal tunnel o se, invece, in presenza del mancato raggiungimento di un'aspettativa, seppur legittima, possa cambiare il suo atteggiamento. Se è così, infatti, da oggi mi sento libero e prenderò le mie determinazioni.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Garnero Santanchè. Ne ha facoltà.

**GARNERO SANTANCHE'** (*FdI*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, intanto vi dico una mia convinzione molto forte. Bisognerebbe cambiare il nome a questo disegno di legge di bilancio. Dovreste ripristinare il nome di "legge mancia". Chi è in queste aule, sia al Senato che alla Camera, sa bene che cos'era la legge mancia in Commissione bilancio. Di fatto, da qualche anno, voi avete riportato in vita questa legge.

Basta leggere alcuni giornali, che sono più volgari di me nell'usare determinati termini e che la chiamano legge marchetta. Questo perché, praticamente, molti senatori hanno portato a casa dei micro emendamenti: qualcosa che non si era mai visto. Veramente, voi, che siete il Governo dei migliori, siete per noi il Governo dei migliori a cambiare ciò che servirebbe agli italiani in favore del territorio con queste micro spese, che naturalmente possono portare consenso sul territorio.

Noi credevamo di averle viste già tutte, invece ci mancava la legge mancia. È proprio una vagonata di micronorme. Non le leggerò, anche perché non so quanti di voi abbiano letto veramente, visti anche i tempi molto compressi, le norme che sono contenute in questo disegno di legge. Vi troviamo, però, finanziamenti financo da 7.000 euro. E poi sentiamo i rappresentanti del Governo che si riempiono la bocca con la manovra espansiva.

Collegli, il linguaggio è una convenzione. Le parole hanno un peso. Voi usate l'espressione manovra espansiva: intanto, vorrei fare una precisazione. Se si potesse parlare, al netto delle marchette, di manovra espansiva, questo Governo non avrebbe nessun merito. La manovra espansiva è determinata dal PNRR, quindi dalla montagna di soldi che arriveranno.

Peraltro, come ha detto molto bene il nostro capogruppo, senatore Ciriani, anche questo aspetto è vergognoso. Quando la sera andate a dormire e vi guardate allo specchio, lavandovi i denti, io non so come non vi vergogniate del fatto che, su una delle principali questioni per gli italiani, per la montagna di soldi che arriveranno, voi non date nessun tempo di leggere e di approfondire. Ma non mi dilungo su questo, perché il capogruppo Ciriani è stato molto efficace nel suo intervento.

Quindi, il merito della manovra espansiva, lo ripeto, non appartiene a voi. Il merito è, da una parte, del PNRR, sempre sperando che i soldi che arriveranno siate in grado di spenderli, e, dall'altra parte, della sospensione del Patto di stabilità. Pertanto, non arrogatevi davanti agli italiani dei meriti, che non sono vostri.

Vorrei ora ragionare su due questioni: da una parte, il metodo e, dall'altra parte, il merito. Sul metodo, siete riusciti a fare peggio di qualsiasi Governo. Questa legge di bilancio arriva nettamente in ritardo al Senato, ma soprattutto è stata bloccata per più di un mese in Commissione bilancio.

Voglio essere chiara perché non vorrei mai che gli italiani pensassero che la colpa del ritardo di questa approvazione sia dato all'opposizione. No, non è così. La colpa è interamente della maggioranza che sostiene il Governo, una maggioranza che, quando sta a Palazzo Chigi, è maggioranza, mentre quando viene in Senato o va alla Camera è opposizione e lo ha dimostrato miliardi di volte.

Avete tenuto bloccata la legge di bilancio perché ognuno aveva una bandierina da portare a casa, al netto degli interessi degli italiani. Questo è il motivo del ritardo; questo è il motivo per il quale siamo ancora qua oggi ad aspettare.

Certamente noi non avremmo votato la fiducia. Una volta c'era vergogna se veniva posta la questione di fiducia sul disegno di legge di bilancio, perché giustamente la si considerava una delle leggi più importanti da approvare. Oggi voi quella vergogna non l'avete assolutamente, non la provate, per cui ci sarà l'ennesima fiducia, sulla legge di bilancio e sul provvedimento per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). Tutto questo, cari colleghi, va a discapito degli italiani.

Avremmo avuto una grande occasione con questo disegno di legge di bilancio. Fratelli d'Italia, come opposizione patriottica e responsabile, ha fatto di tutto per poter migliorare il provvedimento, ma naturalmente la maggior parte degli emendamenti che noi abbiamo presentato sono stati respinti e non



per una questione di merito e vi faccio un esempio. Grazie a Fratelli d'Italia, finalmente ci sarà l'aerazione meccanica controllata nelle scuole. Tutti i giorni si parla della tragedia del Covid-19. Presumiamo - queste almeno sono le notizie di stampa - che domani o dopodomani ci sarà un'altra stretta del Governo anche per coloro che come me, la maggioranza degli italiani, hanno fatto la terza dose di vaccino: probabilmente scopriremo tra ventiquattro ore che anche chi ha fatto la terza dose di vaccino dovrà farsi il tampone, il contrario di quello che avevate detto poche settimane fa, cioè che i tamponi non erano utili.

Sappiamo, non perché lo dice Fratelli d'Italia, ma perché lo dice tutta la comunità scientifica, che i maggiori *cluster* sono nelle scuole e sul trasporto pubblico. Allora, anziché continuare a dire no, che è molto più facile che lavorare e trovare delle soluzioni, voi continuate su quella strada. Grazie a Dio, una cosa vera per combattere il contagio l'avete messa nella vostra legge mancia perché Fratelli d'Italia ha insistito, perché abbiamo visto che il nostro governatore delle Marche ha avuto grandi risultati con l'aerazione meccanica controllata.

Questo è per dire che non siamo qua a fare un bieco ostruzionismo perché vogliamo essere contro. No, noi vorremmo essere a favore dell'Italia e degli italiani; vorremmo essere a favore di tutte le leggi che vengono fatte e che migliorano la qualità della vita delle persone, delle aziende e dei lavoratori, ma per voi forse è un discorso troppo complicato.

Lasciatemi dire che non bisognava certamente scomodare una persona autorevole e di chiara fama come il presidente Draghi per fare una legge di bilancio così modesta, una legge di bilancio che non ha visione, che fa perdere una grande occasione agli italiani per consolidare questa ripresa, perché non dimentichiamo che il 9 per cento del nostro prodotto interno lordo è stato lasciato sul campo, con morti e feriti, che sono aziende e lavoratori.

Avete perso un'occasione, ripeto, perché questo è un disegno di legge di bilancio di cui è ben chiaro il significato a chi, come me, è un po' avvezzo e da anni siede nelle Aule parlamentari. È una legge di bilancio elettorale, una legge di bilancio che non deve scontentare nessuno, che deve lasciare tutti egoisticamente - non parlo di tutti gli italiani, ma di tutti i senatori e i deputati - certi di poter fare un'ottima campagna elettorale.

Auguri a questo Governo e a questa maggioranza. Noi siamo diversi e ne siamo orgogliosi. (*Applausi*).  
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Verducci. Ne ha facoltà.

**\*VERDUCCI (PD)**. Signor Presidente, questa legge di bilancio è la seconda dall'inizio della pandemia e, se quella dello scorso anno aveva a che fare soprattutto con l'urgenza di tamponare la crisi, questa deve avere l'ambizione di introdurre riforme strategiche di cambiamento, che siano collegate al grande piano europeo Next generation EU, che abbiamo fortemente voluto, e alle priorità del nostro Piano nazionale di ripresa e di resilienza.

La pandemia ci ha colpito in maniera così forte perché la nostra era ed è ancora una società troppo fragile e troppo divisa da ingiustizie e diseguaglianze. Abbiamo bisogno di riforme, non fini a se stesse, ma che raccolgano le istanze sociali, che correggano le storture che la pandemia ha mostrato impietosamente. Storture che sono un fatto politico, a cui dobbiamo dare una risposta politica, cambiando le cose rispetto a come erano prima, costruendo un nuovo modello di sviluppo che metta al centro la persona e il lavoro proprio nel momento in cui la rivoluzione delle tecnologie, degli algoritmi, dell'intelligenza artificiale reclama l'esigenza di un ruolo più forte della politica per dare voce a chi è invisibile o a chi si percepisce come invisibile.

Ci sono, infatti, lavori e ci sono vite intere che per le nostre leggi è come se non esistessero. Uno di questi è il lavoro creativo e culturale delle arti performative e dello spettacolo. La pandemia ha colpito più duramente su questo terreno perché questo mondo, così complesso e frammentato, non solo è stato chiuso per un tempo molto lungo, ma perché è anche più esposto, più fragile e più ingiusto. Un mondo, che non appena è riemerso dal *lockdown*, è sceso in piazza. Nelle tante manifestazioni c'erano cartelli con su scritto: «siamo invisibili, ma indispensabili». Noi abbiamo ascoltato questo mondo in questi mesi e con loro abbiamo scritto disegni di legge che stanno andando avanti. Eppure intorno a noi continua a essere un momento non solo difficile, ma per tantissimi drammatico con il rischio di perdere intere generazioni di artisti e di tecnici. Li cito insieme perché è un unico mondo, un'unica

filiera.

C'è una dispersione professionale che costa moltissimo al nostro Paese, perché cultura e spettacolo sono la rappresentazione dell'Italia nel mondo e sono allo stesso tempo un formidabile moltiplicatore di sviluppo, crescita economica e occupazionale, idee, futuro, legami e coesione sociale. Sono una delle forme vitali e indispensabili della nostra democrazia; è l'Italia, amata e riconosciuta nel mondo per le sue arti. Eppure tutto ciò ha un prezzo alto e spesso inaccettabile, perché poggia sul vuoto del mancato riconoscimento professionale di questi lavori.

È per questo che chiediamo di introdurre finalmente in Italia uno statuto sociale dei lavori delle arti performative e creative che riconosca a tutti tutele in caso di malattia e di maternità, che riconosca assicurazioni, previdenza e la possibilità di crescere la possibilità per il lavoro creativo di diventare impresa culturale e creativa, con dei sostegni specifici. L'emergenza non finirà finché non avremo cambiato un sistema che oggi è ingiusto. L'emergenza c'era già prima della pandemia, ma si faceva finta di non vederla. Per far cessare l'emergenza non bastano misure tampone, misure *una tantum*, che pure sono importanti nell'immediato, ma che rischiano di essere un sostegno conservativo che alla fine avvantaggia chi è già più forte.

Serve, invece, una riforma strutturale che innanzitutto riconosca tutte le professioni (in un mondo che sta cambiando continuamente per le innovazioni digitali e in cui si affermano nuovi lavori e nuove tipologie) per fare in modo che nessuno rimanga fuori da un sistema universale di tutele.

E per farlo la prima urgenza è riconoscere finalmente il carattere discontinuo del lavoro creativo; discontinuo perché l'arte e la tecnica artistica, per compiersi, hanno bisogno di un tempo di studio, di ricerca, di azione, di preparazione, di aggiornamento professionale. Questo tempo preparatorio è un lavoro, va riconosciuto come lavoro e va remunerato. Oggi, in questa legge di bilancio c'è un primo passo, un fondo di 70 milioni di euro; è un primo passo, anche se non ancora sufficiente, perché servono e serviranno molte più risorse. Però è un primo riconoscimento delle istanze di questi mesi e noi proveremo a indirizzarlo subito, già nella discussione della legge delega (che è in corso), verso la creazione di una vera e propria indennità di discontinuità che sia strutturale e che sia perno per misure universali di *welfare* per tutte le tipologie contrattuali, sia autonome che subordinate, che sia perno per riconoscere finalmente a tutti i lavoratori del settore creativo la possibilità di avere un trattamento pensionistico. Oggi per un lavoratore dello spettacolo è difficilissimo raggiungere i requisiti per il diritto alla pensione, a causa di un effetto distorsivo e di norme capestro, per cui accade che il fondo dei lavoratori dello spettacolo presso l'INPS abbia un avanzo patrimoniale di 5 miliardi e 400 milioni. Noi diciamo: utilizziamo! Perché sono risorse frutto dei contributi dei lavoratori dello spettacolo e delle arti performative; queste risorse vanno redistribuite ai lavoratori dello spettacolo in termini di misure di *welfare* universali. Noi pensiamo che intorno al riconoscimento del lavoro, che è la prima riforma e che deve essere il centro di questa nuova progettualità, altri tasselli poi debbano marciare insieme.

Per questo deve affiancarsi la legge che abbiamo proposto a sostegno delle imprese, dei luoghi e degli spazi della cultura e dello spettacolo. Pensiamo ai *live club*, ai piccoli teatri di prossimità e di quartiere, ai centri culturali; c'è anche qui il riconoscimento di un sistema imprenditoriale e produttivo, ma insieme il riconoscimento di una rete di comunità e di presidio sociale che cambia vite e che tiene in piedi quartieri e città. Questa, Presidente, è una sfida tutta politica; non è una vertenza di categoria, ma è una sfida decisiva per l'intero sistema Paese, se è vero (ed è vero) che il mondo nuovo che vogliamo costruire dopo la pandemia dovrà essere quello in cui crescita e inclusione non sono più distinte, ma stanno insieme, perché non potrà esserci ripresa economica senza una visione politica, non potrà esserci protezione senza emancipazione. Questo lo dobbiamo in particolare alle nuove generazioni e a chi di più sta pagando questa crisi.

Per fare in modo che mai più nessuno si senta e sia invisibile. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Fenu. Ne ha facoltà.

**FENU (M5S).** Signor Presidente, vorrei innanzitutto ringraziare tutti coloro che in questi ultimi giorni e in queste ultime notti hanno lavorato senza sosta per portare a termine l'esame degli emendamenti al disegno di legge di bilancio: gli uffici dei Ministeri, che hanno lavorato ai pareri e alle riformulazioni,

anche se non sempre ci sono piaciute, anche se qualche emendamento, come quello a prima firma del collega senatore Floris sui lavoratori di Air Italy, ha avuto parere contrario (questa non è stata una bella notizia), anche se sulla rottamazione-*ter* e sulle rate scadute e non pagate il 14 dicembre non è stato fatto nulla, nonostante gli ordini del giorno presentati al decreto fiscale e nonostante tanti contribuenti non siano riusciti ad adempiere nei termini.

Ringrazio i colleghi della Commissione bilancio, il presidente Pesco, i relatori, i Capigruppo e tutti i membri del Governo che hanno partecipato alle sedute.

Sì, è vero, sono stati approvati diversi emendamenti localistici, settoriali, talvolta definiti in altro modo, spesso denigratorio, ma non sono tutti emendamenti da denigrare, né da sminuire nella loro importanza. Spesso, dietro un emendamento territoriale o settoriale c'è il lavoro di tanti uomini e di tante donne, quindi la vita di tante famiglie. Tutti sappiamo che è importante salvare anche una sola vita.

Penso all'emendamento sui lavoratori portuali, alla proroga dell'indennità di mancato avviamento per i lavoratori dei porti di Taranto e di Gioia Tauro. Penso soprattutto al via libera alla costituzione dell'agenzia per il lavoro portuale per i lavoratori del porto canale di Cagliari: un grande risultato per cui ringrazio i colleghi sardi che hanno firmato con me l'emendamento o che hanno presentato emendamenti analoghi. Ringrazio la vice ministra Alessandra Todde per il lavoro svolto a monte. Sicuramente le famiglie di questi lavoratori trascorreranno un Natale meno triste e con un po' di speranza in più.

Non ci sono solo piccoli emendamenti settoriali, ma anche grandi temi: l'avvio della riforma fiscale, con la riscrittura delle aliquote Irpef e l'abolizione dell'IRAP per le persone fisiche titolari di partita IVA. Quest'ultima è una conquista enorme voluta dal Parlamento, in particolare dalle Commissioni finanze di Camera e Senato, voluta dal MoVimento 5 Stelle.

La riscrittura delle aliquote Irpef ha determinato una riduzione dell'Irpef soprattutto per quei contribuenti che vengono definiti ceti medio, ma che ceto medio non sono. I maggiori benefici in termini percentuali sono rivolti assolutamente alle classi di reddito più basse; i maggiori benefici in termini assoluti a chi prende uno stipendio attorno ai 2.000 euro mensili: lavoratori dipendenti, quella categoria che costituisce il 38 per cento dei contribuenti, ma che paga oltre il 50 per cento dell'Irpef complessiva e che non ha mai ricevuto benefici degni di nota in termini di riduzione dell'Irpef.

Chi guadagna 2.000 euro al mese è sicuramente più fortunato di chi ne guadagna 1.800, ma non è ricco, soprattutto se ha famiglia, figli e mutuo: in questi casi, ahimè, si avvicina molto alla povertà.

L'intervento che è entrato nel disegno di legge di bilancio va visto come una prosecuzione del taglio del cuneo fiscale che abbiamo introdotto nel 2020 e che prevede un *bonus*, un trattamento integrativo di 1.200 euro annuali, 100 euro mensili in favore dei lavoratori dipendenti con un reddito fino a 28.000 e che dopo i 28.000 decresce fino a 40.000. Quindi, in realtà abbiamo pensato a tutti.

Poi, Presidente, c'è il superbonus. Non voglio ripetere quello che hanno già detto i colleghi; questo è il più grande risultato che abbiamo ottenuto: salvare il superbonus per le case singole, eliminare la soglia ISEE di 25.000 euro (*Applausi*).

Una proposta - quella scritta nel testo iniziale del Governo - che sarebbe stata discriminatoria e inaccettabile perché sarebbe andata a discapito soprattutto di chi vive nei piccoli Comuni dove la casa singola non è una villetta, come ci è stato raccontato in questi ultimi mesi, ma semplicemente una casa, è la casa.

Vorrei dire un'altra cosa: il superbonus non è solo una misura straordinaria, non è solo una bandierina; non è solo una vera e propria politica economica, sociale ed ambientale che, nonostante tutti i tentativi di frenarla e di depotenziarla, nonostante le difficoltà iniziali, ci ha già permesso di raggiungere risultati enormi in termini di risparmio energetico, come è stato recentemente certificato dal CRESME. Il superbonus è qualcosa di più.

Una delle caratteristiche dell'Italia è sicuramente il fatto che oltre l'80 per cento dei cittadini possiede una casa di proprietà, vive nella sua casa di proprietà. Questo è un elemento che sicuramente ci ha permesso di superare con minore apprensione le gravi crisi che abbiamo attraversato negli ultimi anni; sicuramente ci ha consentito sempre di essere più indipendenti e meno ricattabili rispetto a queste



grandi crisi, rispetto agli attori delle stesse.

Una misura come il superbonus ci renderebbe meno ricattabili anche rispetto alla crisi che ci attende in termini di approvvigionamento energetico e di costo dell'energia. Tuttavia, ci viene trasmesso, in maniera più o meno velata, il messaggio secondo cui avere le case di proprietà sarebbe un elemento in qualche modo negativo, da correggere e in ogni caso da punire.

Ebbene, vorrei dire ai colleghi, al Governo e soprattutto all'Europa che avere una casa di proprietà e tenere alla propria casa non è una colpa o un peccato, ma è un gesto d'amore non solo per noi stessi, ma anche per la nostra famiglia, per le nostre compagne, per i nostri compagni, per i nostri figli; è il più grande gesto d'amore perché esprime tutta la premura e tutto l'interesse che abbiamo per il loro futuro. Quando rendiamo la casa ancora più bella, anche più calda, più protetta, più efficiente, non lo facciamo pensando soltanto all'aspetto economico, pur importante, ma pensando che in quella casa ci vivono e ci vivranno i nostri figli e vogliamo che ci vivano bene.

Come dicevo, il superbonus non è soltanto un'agevolazione o una formidabile politica economica sociale e ambientale, ma è il nostro più grande gesto d'amore verso gli italiani. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Comincini. Ne ha facoltà.

[COMINCINI](#) (PD). Signor Presidente, vorrei iniziare con un ringraziamento a tutti i colleghi della Commissione bilancio, al Presidente, ai relatori e ai tecnici che hanno supportato i colleghi nel complesso lavoro di elaborazione degli emendamenti e della loro votazione. Siamo di fronte ad una legge di bilancio espansiva, che taglia otto miliardi tra Irpef, IRAP e taglio del cuneo fiscale; una manovra che dà e non toglie, senza tagli alla spesa pubblica. Si tratta di una legge di bilancio nella quale il Partito Democratico si riconosce pienamente, ricca di misure che rispecchiano ed interpretano l'impegno di un'importante forza politica riformista e progressista di centrosinistra. Le misure proposte, sono state sostenute nelle fasi di elaborazione, approvazione ed emendazione a livello di Commissione.

C'è un rafforzamento delle misure previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, con più investimenti e una particolare attenzione ai temi della transizione energetica. Sulla scuola abbiamo risorse per un dimensionamento scolastico triennale, per la stabilizzazione dei docenti e per il personale ATA, oltre che per le scuole paritarie: misure che ci stanno molto a cuore e sulle quali ci siamo impegnati.

Ci sono misure importanti che riguardano i giovani, con norme e risorse per il contrasto al bullismo, per combattere il disagio psicologico, ma soprattutto interventi che riguardano il potenziamento dell'apprendistato, con un freno agli *stage* non retribuiti e quindi un percorso di stabilizzazione del lavoro e di valorizzazione delle competenze dei giovani. Oltre a questa, legata più direttamente ai giovani, c'è anche la misura sull'APE sociale, con una riduzione a trentadue anni, rispetto ai trentasei, per il pensionamento di chi svolge lavori usuranti, come edili e ceramisti.

Grazie a un nostro emendamento, c'è un potenziamento del Fondo per la non autosufficienza, e poi ancora misure che riguardano le donne con finanziamenti per i centri antiviolenza e misure specifiche per gli uomini maltrattanti.

Si è data attenzione in questo disegno di legge di bilancio anche ai sindaci: è stata recepita una delle nostre proposte che era in discussione in Commissione affari costituzionali, che ha disposto l'aumento delle indennità dei sindaci al fine di ridare dignità e riconoscere l'importante ruolo che i primi cittadini svolgono all'interno delle nostre comunità.

Ci sarebbe piaciuto che venisse approvata anche la norma che riguardava l'adeguamento corrispondente delle indennità dei consiglieri comunali, soprattutto nelle grandi città, perché si tratta di una funzione importante che merita un riconoscimento di ruolo anche dal punto di vista economico. Cito inoltre i contributi pensionistici per i giovanissimi sindaci, che quando iniziano a ricoprire tale carica spesso devono abbandonare il lavoro, soprattutto se non hanno un'occupazione stabile, e si vedono privati della contribuzione pensionistica.

Ci sarà modo anche in Commissione di proseguire questo lavoro che ci sta a cuore.

C'è una copertura per quanto riguarda la TOSAP per i Comuni: ancora tre mesi gratuiti per l'occupazione di suolo pubblico per ambulanti e *dehor*. Vi è poi la grande misura del superbonus, con

il prolungamento al 20 giugno prossimo anche per le case unifamiliari e per le seconde case, pur con stato avanzamento lavori almeno al 30 per cento, ed anche per le abitazioni servite da teleriscaldamento; vi è un prolungamento anche per ONLUS e RSA. Poi, ancora, vi sono le misure sul sismabonus. Direi che è un disegno di legge di bilancio che ci piace e ha saputo ricomprendere molte delle misure che stavano a cuore al Partito Democratico.

Una nota però sul metodo: ieri il relatore Errani ha opportunamente affermato che qualcosa è diventato patologico e pone un problema significativo di funzionamento della politica rispetto a come si è giunti all'approvazione in Commissione del disegno di legge di bilancio e alle difficoltà che ci sono state nel coordinamento di tutti i lavori. Credo che il tema sia davvero la politica; il sistema è inceppato e questa modalità di funzionamento, che ormai è diventato un monocameralismo alternato perfetto, è di fatto una modifica della Costituzione materiale del Paese. La politica deve avere la capacità di affrontare la questione, non possiamo andare avanti in questo modo. Vi è la necessità di interrogarsi e di porre all'ordine del giorno una reale riforma costituzionale, che modifichi sostanzialmente le nostre modalità operative. C'è la necessità di rivedere anche le regole di funzionamento parlamentare e i nostri Regolamenti, perché la presentazione di 6.200 emendamenti, quando il disegno di bilancio arriva già con un mese di ritardo, crea un ulteriore inceppamento del nostro meccanismo e non aiuta certo ad accelerare.

Infine, vi è una questione di forma: con tutto quello che ho detto prima e le difficoltà di metodo che abbiamo avuto, la presenza del ministro Franco oggi forse sarebbe stata opportuna. Ho grande stima della sottosegretaria Cecilia Guerra, ma la presenza del Ministro dell'economia quest'oggi sarebbe stata un segnale decisamente migliore rispetto al lavoro che abbiamo condotto tutti insieme. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Conzatti. Ne ha facoltà.

[CONZATTI \(IV-PSI\)](#). Signor Presidente, rappresentanti del Governo, colleghi, desidero anticipare un ragionamento, che farò poi anche in dichiarazione di voto, perché questo disegno di legge di bilancio è particolarmente importante per tre aspetti: il primo è il fronte delle transizioni, il secondo è il fronte delle riforme, il terzo è il fronte dell'equità.

Sul fronte delle transizioni, questa legge di bilancio si pone esattamente al fianco del Piano nazionale di ripresa e resilienza, alimentando con risorse e norme quelle transazioni digitali, ecologiche, ma soprattutto sociali in cui ci siamo impegnati e che vede il nostro orizzonte di azione molto ravvicinato, al 2026.

È un disegno di legge di bilancio importante per la sua portata: 23 miliardi su 30 sono alimentati dal *deficit* e non è quasi mai successo. Sapevamo che con le clausole di salvaguardia il Parlamento e il Governo avevano 5 o 6 miliardi da utilizzare per rinnovare il Paese; invece, questo disegno di legge di bilancio utilizza uno spazio enorme, 23 miliardi, per rinnovare il Paese. Lo fa con coraggio, come sul fronte della riforma fiscale: è un primo passo nella riforma fiscale.

In questo disegno di legge di bilancio si affronta il tema dell'Irpef, risolvendo quel problema storico, annoso, noto a tutti i tecnici del settore, che riguardava l'applicazione e i salti di scaglione, rendendo più equa la tassazione, alleggerendola moltissimo sui redditi medi e bassi. Lo fa anche facendo un primo passo per risolvere quell'imposta particolarmente iniqua che è sempre stata l'IRAP, abolendola per tutte le persone fisiche che non si vedranno più gravate da un'imposta ingiusta, ma soprattutto si vedranno totalmente escluse da ogni tipo di adempimento.

Il secondo fronte affrontato questi 23 miliardi è quello dello sviluppo economico e della transizione energetica. Ci sono misure molto importanti, sicuramente la più importante è quella dei bonus edilizi. Li abbiamo prorogati, abbiamo reso le norme fruibili, abbiamo fatto in modo in Parlamento che ci fosse un legittimo affidamento da parte di coloro che avevano iniziato i lavori e che avevano programmato di svolgerli, senza che venissero penalizzati rispetto a chi aveva iniziato e pensato di iniziare i lavori prima. È un passo avanti, un passo importante.

Questa legge fa molto anche sul fronte dell'equità; introdurre infatti l'ammortizzatore unico universale, come aveva proposto già nella scorsa legislatura la senatrice Parente, in un interessante e approfondito disegno di legge, introdurre i livelli essenziali delle prestazioni (LEP) per gli asili nido, sui disabili e sui trasporti, è una chiave di lettura giusta per rendere il nostro Paese veramente più equo.

Il provvedimento, inoltre, fa dei passi, non ancora sufficienti, sul fronte dei giovani. Abbiamo però molto insistito perché ancora una volta fosse prorogato e alimentato di risorse l'apprendistato, uno strumento importante per mettere i nostri più giovani e talentuosi ragazzi italiani nelle condizioni di iniziare a lavorare e di entrare nel mondo del lavoro.

Molto ancora sui più fragili: ci sono risorse importanti sulla disabilità e un pacchetto di riforme alimentate anche da risorse sul tema dell'autismo.

Risponde a delle criticità note, come quella della crisi sanitaria che ancora una volta ci vede tutti i giorni rispondere ad emergenze crescenti, con oltre 4 miliardi investiti. Lo fa sul fronte dell'emergenza energetica. Nella manovra di bilancio sono previsti 3,8 miliardi, ma complessivamente ne sono stanziati 8, per abbassare su famiglie, imprese e anche enti locali il costo dell'energia. Lo fa sul fronte dell'inflazione che alimenta la bolla dei prezzi, a sua volta alimentata anche e purtroppo dai bonus edilizi. Lo fa però adeguando i prezzari e rendendo le opere più efficaci e non utilizzabili per alimentare ulteriormente la bolla dei prezzi.

Ciò che però vorrei rilevare in questo breve intervento è ciò che è stato inserito nel disegno di legge di bilancio su un fronte rispetto al quale si fanno molti convegni, ma nella pratica si mettono poche risorse e si scrivono poche norme. Mi riferisco alla parità di genere nel nostro Paese. Questa legge di bilancio fa dei passi fondamentali sul fronte dell'*empowerment* femminile, rifinanziando tutte le politiche in questo senso, mettendo però la nuova norma della certificazione aziendale sulla parità di genere nelle condizioni di essere efficace, facendo cioè in modo che tutte le aziende d'Italia siano pronte a certificarsi in termini di parità e portino le donne a poter lavorare molto oltre quello scarso 50 per cento che ci vede ultimi nella classifica europea con oltre 20 punti di *gap* rispetto non solo gli uomini, ma anche a tutte le donne europee.

Fa molto sul fronte della violenza, una drammatica piaga italiana che vede oltre 6 milioni di donne coinvolte nel corso della loro vita. Viene rifinanziato il reddito di libertà per rendere le donne che hanno subito violenza capaci di riprendere in mano la propria vita e di percorrerla con forza, in libertà e con la possibilità di ricrearsi una vita libera dalle violenze. Viene fatta una riforma molto importante sul fronte della violenza partendo dal concetto che se ci sono donne che subiscono violenza, ci sono gli uomini che la agiscono. Il disegno di legge di bilancio contiene allora una norma che non solo potenzia il Fondo di rieducazione degli uomini maltrattanti e ridisegna anche l'impianto del Dipartimento pari opportunità della ministra Bonetti affinché questi centri siano accreditati e finalmente monitorati tutti i loro interventi.

Il disegno di legge di bilancio fa molto, l'ho apprezzato nell'impianto e soprattutto per il suo essere una legge non ideologica, ma molto equilibrata. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Faggi. Ne ha facoltà.

**FAGGI** (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, colleghi, stiamo discutendo un disegno di legge di bilancio non tanto diverso dagli altri che abbiamo visto, solo che, forse più che mai quest'anno, questo provvedimento mette in evidenza tante lacune, tante - mi si permetta il concetto puro della parola - deficienze, mancanze del nostro Paese.

Il nostro Paese manca oggi di un sistema infrastrutturale, che è fragile, sia sotto il profilo stradale che sotto il profilo ferroviario; ha un sistema sanitario sicuramente considerato - e lo è in alcune parti - un'eccellenza, rispetto soprattutto ad altri Paesi, ma che ha mostrato grandi fragilità con il problema del Covid-19; un sistema di riforme in continua rincorsa, che dovrebbe essere in assoluto declinato in modo meno frettoloso; un sistema fiscale che viaggia con normative a tampone; un sistema di economia circolare ancora embrionale; un sistema economico e produttivo con un'ampia platea diversificata, che converge su richieste che sono legittime, ma che sono state e continuano ad essere per lo più inascoltate.

Pertanto, il disegno di legge di bilancio al nostro esame, anziché essere, nella sua natura, un provvedimento che rinforza un sistema base che dovrebbe essere già ben strutturato, diventa semplicemente uno strumento tampone, per quanto importante, rispetto alle grandi difficoltà che ci trasciniamo ormai da oltre vent'anni. Dovrebbe essere un volano per iniziative nuove e, invece, non lo possiamo considerare tale.

Quale membro della 5a Commissione, insieme alle colleghe, ai colleghi e ai relatori, che ringrazio per il lavoro che hanno svolto, insieme ai Sottosegretari e ai Ministri, che ringrazio per la continua presenza, e a tutti coloro che si sono alternati in questi giorni, posso considerare quello in esame una sorta di provvedimento - e, anche qui, mi permetto la parola - "cerotto", perché, con i suoi emendamenti, piccoli, grandi, diversificati, di contenuto più forte per alcuni e più leggero per altri, di copertura finanziaria imponente o anche di piccolo cabotaggio, è comunque un provvedimento di bilancio cerotto.

Nel 2021, mentre ci apprestiamo a votare, nelle prossime ore, un altro provvedimento importante, che dovrebbe essere il provvedimento della ripresa oltre che della resilienza, il PNRR, ci troviamo a legittimare una serie di contenuti che sono fondamentali per stare in piedi. È questo ciò che sinceramente preoccupa e svilisce il lavoro di questo Parlamento. Già altri colleghi hanno fatto presente questa situazione, perché effettivamente si potrebbe anche lavorare insieme, come abbiamo fatto (perché abbiamo lavorato in sinergia), ma con uno spirito sinceramente più costruttivo e soprattutto più incisivo.

Cosa dire, ancora, di questo bilancio, oltre ai numeri che sono evidenti, alle diverse sfaccettature che gli emendamenti portano e a quello che ho già detto? Possiamo dire che ci saremmo aspettati la possibilità di interagire, come Gruppo parlamentare, in modo più forte. Chiediamo agli italiani resilienza, di avere pazienza e fiducia, con norme che si protraggono di tre mesi in tre mesi e che vanno a colmare lacune di anni e anni.

Chiedo ora io una cosa al Governo. Anzitutto ringrazio di cuore il sottosegretario Guerra (anche se dovrebbe essere presente tutto il Governo durante l'esame di un bilancio di questo tipo con le difficoltà che stiamo affrontando) per starmi ad ascoltare. Spero che lei si possa fare portavoce di questo mio desiderio, oltre agli auguri che non avrò la possibilità di fare personalmente. Le chiedo di portare al Governo il seguente messaggio: fidatevi del vostro Parlamento, invertite queste posizioni e dateci la possibilità e il tempo per lavorare. Noi siamo le sentinelle sul territorio e non portiamo a casa l'emendamento territoriale per un piccolo articolo sul giornale. Noi conosciamo per filo e per segno le necessità dei nostri territori. Abbiate fiducia nel vostro Parlamento. Noi, che siamo diversi e proveniamo da territori ed estrazioni politiche e culturali diverse, siamo comunque capaci di lavorare. Usateci come strumento per rendere vero il vostro lavoro. Non siamo passacarte e non dobbiamo semplicemente avallare il vostro lavoro istituzionale. La prego di portare questo messaggio: siamo in grado di fare un grande lavoro, fidatevi di noi perché siamo capaci di lavorare in sinergia per fare in modo che questi siano veri strumenti e non cerotti.

Non abbiamo bisogno di un atto schema da riempire con semplici criteri, di piccoli emendamenti che poi vanno compressi o di piccoli gruzzoli da distribuire come piccole manette. Non vogliamo portare a casa il risultato elettorale, ma desideriamo essere utili al territorio. Abbiamo ancora un anno di tempo, ci saranno altre proposte e altri provvedimenti. Porti questo messaggio della senatrice Faggi: siamo in grado di lavorare, produrre e fare. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore De Carlo. Ne ha facoltà.

**DE CARLO** (*FdI*). Signor Presidente, comincio dall'appello della collega Faggi, chiedendo anche io di riportare un po' al centro della vita politica il Parlamento di questa Nazione. Ciò al netto delle posizioni di qualsiasi forza politica e anche delle posizioni personali che, all'interno delle forze politiche, possono esserci, anche comprensibilmente. Tante forze politiche che oggi sono al Governo, per gran parte della legislatura sono state all'opposizione e, quindi, hanno condiviso con noi la stessa visione antidemocratica del comportamento del Governo, di questo così come, del resto, del Governo precedente.

Noi, che siamo invece sempre fieramente rimasti all'opposizione, segnaliamo in maniera molto civile le storture di un sistema o dell'interpretazione che questo Governo ne dà. Lo faccio oggi, 22 dicembre, giorno in cui ricorre l'anniversario dell'approvazione della Costituzione da parte dell'Assemblea costituente nel 1947. Non credo che nel 1947 i Padri costituenti (guardo il collega Errani, che conosce benissimo la storia e anche le evoluzioni successive) avrebbero potuto immaginare che una Costituzione, nata dopo vent'anni di dittatura, sarebbe stata presa a schiaffoni dal Parlamento nel 2021.

Questo è un richiamo a tutte le forze politiche e al Governo perché l'esempio dei Padri costituenti non finisca nel dimenticatoio o in qualche emendamento sul festeggiamento di questa ricorrenza (emendamento che peraltro non c'è e lo capisco, perché si cerca di nascondere la questione). Si preferisce invece festeggiare con 200.000 euro la nascita e la storia della Democrazia Cristiana, che - nessuno può nascondere - ha avuto anche in questo Senato un ruolo rilevante. Tuttavia, al netto di questo emendamento marchetta, credo che si potesse invece ricordare l'anniversario di oggi, anche senza 200.000 euro, magari traducendo quella volontà dei Padri costituenti in qualcosa che rappresenti maggiormente la democrazia rispetto a quanto abbiamo visto negli ultimi anni.

Infatti, è vero che c'è un'emergenza. E l'emergenza è il fatto che ci sia un Governo di questo tipo. Oggi l'ho detto anche in Commissione: erano convocate contemporaneamente la Conferenza dei capigruppo, la Commissione bilancio per discutere - si fa per dire - il decreto sul PNRR (che arriva oggi, entro le ore 15 bisogna presentare gli emendamenti e se ne discuterà domani) e addirittura l'Assemblea per la discussione generale.

Tre livelli istituzionali sono stati convocati per comprimere i tempi del dibattito. Capisco che alla fine dell'anno sia difficile far convergere tutti e che si arrivi un po' in ritardo, però tengo anche a stigmatizzare quella che non dev'essere e non deve diventare una prassi, che peraltro è peggiorativa di anno in anno, perché credo che una cosa come questa non si sia mai vista. Dopodiché, capisco la necessità di qualcuno di supportare il PIL nazionale attraverso le vacanze dei parlamentari, da cui la volontà di comprimere il tempo per riuscire a liberare tutti per il 23 dicembre, in modo che le aree sciistiche come la mia possano godere della vacanza di tanti di noi. Ritengo tuttavia che il Parlamento meriti un po' più di rispetto.

Infastidisce anche, pur ringraziando i relatori di maggioranza della manovra, Rivolta e Errani, che si sono spesi per riuscire non dico ad accontentare l'opposizione. Prima ho sentito qualcuno intervenire dicendo che ci hanno perfino votato alcuni emendamenti, ma credo che non sia una concessione. Mi sembra di sentire le conferenze stampa dell'ex Presidente del Consiglio, quando diceva che ci concedevano di fare qualcosa. Non è così. Non credo che voi dobbiate concedere a noi degli emendamenti, anche perché, contrariamente ad altre proposte di modifica che prevedono magari assunzioni di due dipendenti in un Comune o ad emendamenti da 7.000 euro, come alcuni di quelli che compaiono in questa manovra, noi non ci siamo dedicati ad emendamenti *ad personam* o a gruppo; ci siamo dedicati a emendamenti che avevano un forte interesse generale, per i quali c'era grandissima condivisione dell'Assemblea. Non erano emendamenti di Fratelli d'Italia, per Fratelli d'Italia; erano emendamenti che ritenevamo necessari e condivisibili per riuscire ad incidere su questa manovra e a migliorare la qualità della vita dei nostri cittadini, secondo il mandato che abbiamo ricevuto, come voi e come tutti.

Ritengo pertanto che anche il rispetto delle forze di opposizione si manifesti attraverso i fatti, ma anche attraverso le parole. Ripeto che mi dispiace sentir dire che qualcuno ci ha concesso di vedere approvati alcuni emendamenti, anche perché magari sono gli stessi che hanno chiesto di appoggiare i loro quando invece la maggioranza ne voleva appoggiare altri.

Dispiace quindi che Fratelli d'Italia serva nel momento in cui è necessario dare una mano a una forza politica e poi debba invece accontentarsi dell'elemosina o di qualcosa che viene percepito come una manetta che viene data perché si stia buoni e magari non si segnali, in Aula o in Commissione, che arriva un provvedimento importante e fondamentale come quello sul PNRR. Se ne discute oggi in Commissione, e ci sono un termine di presentazione degli emendamenti alle ore 15 e, guarda caso, una probabile votazione di fiducia, magari domani.

Anche qui, basterebbe solo fare il conto delle occasioni in cui si è fatto ricorso alla questione di fiducia e alla decretazione di urgenza per capire che forse qualcuno dovrebbe farsi un esame di coscienza. Non occorre neanche che lo dica. Se infatti fino alla legislatura scorsa la fiducia era un esproprio del Parlamento e qualcosa per cui attaccare costantemente il Governo e doveva essere solo una misura straordinaria, cui si faceva ricorso solo nel momento in cui non era possibile fare altrimenti, voi avete istituzionalizzato il ricorso alla fiducia.

Avete istituzionalizzato, dopo averlo osteggiato, il *referendum* sul monocameralismo. Di fatto, non



esiste più il bicameralismo, ma non perché qualcuno si sia assunto la responsabilità di modificarlo con una norma. Non esiste più per la vostra prassi antidemocratica, senza il mandato di nessuno. Anzi, per una cospicua parte di voi, cioè per il partito di maggioranza relativa di questo Parlamento, è stata proprio la lotta al voto di fiducia, contro l'antidemocrazia del Parlamento precedente, che vi ha consentito di rappresentare un terzo dei cittadini.

Quindi, se c'è qualcuno che deve fare un esame per prendere un patentino, quelli siete voi: si chiama esame di coscienza e non avete bisogno che ve lo facciamo noi, perché lo potete fare tranquillamente da soli. È vero. Ho il massimo rispetto per quegli 11 milioni di cittadini italiani che vi hanno dato fiducia. Hanno anche la mia massima solidarietà, totale ed estesa. Non sono più 11 milioni, perché, oggettivamente, i sondaggi ci dicono che sono molti di meno, ma ce l'hanno, perché hanno creduto di votare qualcosa e si sono trovati in realtà qualcos'altro.

Noi, invece, con la massima responsabilità e con la massima lucidità di chi ha usato magari toni forti, ma non si è mai posto contro le istituzioni (nessuna!), neanche quando le occupate voi, abbiamo mantenuto e continuiamo a mantenere sempre, come unico faro, l'interesse nazionale, anche quando l'unico faro e l'unico interesse che avete voi è continuare a rimanere qui a occupare questi banchi. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore De Bonis. Ne ha facoltà.

**DE BONIS** *(Misto)*. Signor Presidente, ho chiesto la parola per denunciare, ancora una volta, l'anomalia democratica che si consuma in questo Parlamento. Il bicameralismo è finito e al suo posto abbiamo un monocameralismo notturno. Tutti noi abbiamo assistito in questi giorni alla prassi insana di decidere le sorti del Paese durante la notte, come i fuggiaschi, con continue convocazioni della Commissione bilancio per ben 15 volte, dopo il termine fissato al 29 novembre per la presentazione degli emendamenti: praticamente un *record*, nella stagione del monocameralismo di fatto.

Cos'è questa, se non la volontà di esautorare la funzione dei parlamentari e di questa nobile istituzione? Dare corso a decisioni già prese dal Governo e ad accordi a porte chiuse. Chi si è rifiutato di obbedire a questa prassi è stato, ovviamente, tagliato fuori. Molti nostri colleghi si sono lamentati per la perdita di dignità. Sono passati solo alcuni emendamenti. La cosa più grave, tuttavia, non è questa, ma lo spettacolo che abbiamo dato al Paese.

Avevo presentato, assieme ad altri colleghi, un emendamento per consolidare l'*iter* dei livelli essenziali delle prestazioni. I cosiddetti LEP non possono limitarsi alla sola assistenza sociale, annunciata in pompa magna ieri, come se bastasse solo quella per colmare il divario dei servizi. I livelli essenziali delle prestazioni costituiscono invece il perno per trovare finalmente una soluzione alla disuguaglianza territoriale che attanaglia da decenni il nostro Paese, che anche l'Europa stigmatizza.

È vero che nella manovra si fa riferimento per la prima volta ai LEP e potrebbe essere un passo avanti, se non fosse che, come denunciato da pochi colleghi, ciò viene fatto in maniera annacquata, senza un cronoprogramma né un ancoraggio certo al fondo di perequazione e, soprattutto, senza che nessuno conosca il testo del mitologico disegno di legge sull'autonomia differenziata.

Il mio emendamento sui LEP mirava in sostanza a rafforzare la funzione del Parlamento (la sua "portanza", è stato detto in Aula), chiedendo il parere obbligatorio e vincolante delle Commissioni delle due Camere e della Commissione tecnica per i fabbisogni *standard*, stabilendo che il Governo, prima di istruire qualunque atto per rispondere a richieste delle Regioni, si presenti prima alle Camere per chiedere un atto di indirizzo, al fine di limitare l'arbitrio di Governo e Regioni. Proponevo inoltre di cancellare il riferimento ai costi *standard* e di specificare che la spesa *pro capite* per ciascun servizio - lo sottolineo - dev'essere uguale su tutto il territorio nazionale, fatta salva la necessità di predisporre azioni perequative a favore dei cittadini di aree attualmente svantaggiate come quelle del Mezzogiorno.

Cosa è stato di quell'emendamento? Non è dato saperlo, perché si è deciso tutto nottetempo. Questa mossa fa il paio con quella concertata di decidere su altri tavoli, ignoti al Parlamento, il testo mitologico del disegno di legge sull'autonomia differenziata. Che cosa significa? Significa che alcune Regioni non soltanto otterranno più competenze, ma manterranno un maggiore gettito fiscale nei loro territori, violando così i principi di solidarietà e unità della Repubblica sanciti dalla nostra

Costituzione.

Il Parlamento però ha deciso chi gestisce queste risorse? Le gestirà il Ministero? Le gestiranno le Regioni o altri soggetti istituzionali? Diversamente, si rischia infatti di creare "repubbliche" che minano alla radice l'unità nazionale. Tra l'altro, la pandemia ha dimostrato con chiara evidenza che la regionalizzazione di risorse e competenze - vedi la sanità - non è garanzia di efficienza, ma l'esatto contrario. Dunque, non è per niente vero che l'autonomia, come dice qualche governatore del Nord, fa bene a tutti; fa bene solo agli interessi di qualcuno.

Lo schema è chiaro ed è inquietante per noi, ma gli italiani non lo sanno, perché non viene detto loro, né dalla politica, né dalla stampa, e non si discute nel Parlamento, né dentro, né fuori dalle istituzioni.

È vero che è stato accolto l'ordine del giorno a mia firma sull'autonomia differenziata e sui LEP con cui il Governo si impegna a valutare la possibilità di stralciare il disegno di legge sull'autonomia dalla Nota di aggiornamento al DEF e di rendere vincolanti i pareri delle Commissioni sui LEP, ma, se un ordine del giorno è una stretta di mano tra gentiluomini, adesso sta al Governo tenere fede alla parola data, accogliendo l'ordine del giorno.

Rimane il fatto che con questa manovra avevamo l'occasione di aggiustare il tiro rapidamente attraverso l'emendamento e, con queste premesse, non illudiamoci che il PNRR rimetterà a posto le cose. I divari tra Nord e Sud rimarranno e, anzi, a un certo punto ricominceranno a crescere, come ci ricorda la Svimez (Associazione per lo sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno) e poi vedremo chi avrà il coraggio di ripresentarsi ai cittadini del Sud per chiedere un nuovo voto. *(Applausi)*.

[TRENTACOSTE](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TRENTACOSTE (M5S). Signor Presidente, come da accordi intercorsi tra i Gruppi, chiedo una sospensione dei lavori dell'Assemblea dalle ore 13 alle ore 14,30, quando si riprenderà la discussione generale.

[PRESIDENTE](#). Se c'è accordo tra i Gruppi, sospendo la seduta fino alle ore 14,30.

*(La seduta, sospesa alle ore 12,59, è ripresa alle ore 14,32).*

La seduta è ripresa.

È iscritta a parlare la senatrice Ronzulli. Ne ha facoltà.

[RONZULLI](#) (FIBP-UDC). Signor Presidente, onorevoli senatori e rappresentanti del Governo, la legge di bilancio rappresenta sempre uno degli appuntamenti più importanti, anzi il più importante in assoluto, al quale Parlamento e Governo sono chiamati ogni anno. In questo 2021 però la manovra è tanto più importante perché, insieme al PNRR, deve rappresentare un punto di svolta e di ripartenza rispetto alla drammatica esperienza del Covid.

La pandemia infatti, oltre alle ovvie ed evidenti ripercussioni di carattere sanitario ed economico alle quali questa manovra vuole dare una risposta, ha avuto ripercussioni tragiche anche dal punto di vista sociale, soprattutto per quanto riguarda il suo effetto sui minori. I più piccoli devono essere sempre destinatari di un'attenzione particolare e tanto più è giusto che lo siano adesso, dopo aver vissuto lunghi mesi particolarmente duri che, tra *lockdown*, periodo di chiusura delle scuole e altre limitazioni, ne hanno minato la socialità e in molti casi hanno provocato veri e propri disagi, a cui è indispensabile dare risposta immediata. L'impossibilità di incontrarsi con gli amichetti o i cuginetti, di andare al parco giochi o anche di fare una semplice passeggiata al parco ha avuto effetti devastanti sui bambini.

Da Presidente della Commissione bicamerale per l'infanzia e l'adolescenza mi sono attivata perché venissero approvate misure nell'interesse dei più piccoli. Ho proposto pertanto in questa manovra - e sono felice dell'accoglimento della mia proposta - l'istituzione di un fondo per contrastare quell'odioso fenomeno che segue i nostri bambini fin dentro le mura domestiche e le loro camerette, che dovrebbero invece rappresentare il luogo in cui sentirsi più al sicuro. È infatti proprio la sua pervasività a rendere il cyberbullismo tanto più grave e pericoloso del bullismo, perché, tra *smartphone*, *social network* e *app* di messaggistica, questa vera e propria piaga non abbandona i ragazzi praticamente mai. Non c'è dubbio che la pandemia, soprattutto nei mesi in cui le scuole erano chiuse e i ragazzi comunicavano solo con i *social*, abbia acuito questa problematica, che ha conseguenze drammatiche, rendendoli insicuri, impauriti, spaesati e perlopiù incapaci di reagire. La

prevenzione passa necessariamente dalla conoscenza e dalla capacità di individuare un fenomeno subdolo come quello del cyberbullismo. È proprio per questo motivo che ho proposto l'istituzione di un fondo *ad hoc*, così che genitori, insegnanti e associazioni del settore possano essere adeguatamente formati per riconoscere e quindi porre un freno a questo tipo di abuso e soprattutto per aiutare chi ne è vittima.

Si tratta di una battaglia che, con l'intera Commissione, conduco da anni e che, con l'istituzione di questo fondo, compie finalmente un fondamentale passo in avanti.

Parimenti, la centralità di ragazzi e bambini trova nuova linfa attraverso un'altra proposta che vedrà la luce con la legge di bilancio: il finanziamento con 2 milioni di euro dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, un'istituzione fondamentale che, grazie a questi stanziamenti, potrà finalmente svolgere il suo ruolo in maniera pienamente operativa, con un proprio organico e una struttura capace di affrontare l'impegnativo lavoro che quotidianamente è chiamata a svolgere.

Ritengo poi semplicemente fondamentali i soldi destinati dalla manovra alla figura dello psicologo nelle scuole. Come dicevo all'inizio, il Covid ha infatti avuto ripercussioni gravissime sulla socialità e sul benessere psicofisico dei ragazzi, tanto più con la didattica a distanza che per mesi ha inchiodato gli studenti davanti a un *monitor* o a uno *smartphone*. I dati fanno rabbrivire: il suicidio è diventato la seconda causa di morte tra i ragazzi dai quindici anni in su, mentre gli episodi di autolesionismo anche tra i bambini sono aumentati del 45 per cento. Sono numeri spaventosi, che ci fanno comprendere quanto sia indispensabile fornire un sussidio psicologico adeguato ai nostri ragazzi, anche presso una delle due principali agenzie educative, ovvero la scuola.

Da mesi si discute della necessità di convincere gli indecisi a vaccinarsi, ma mai finora ci siamo posti il problema del timore che potrebbero avere anche i più piccoli nel momento in cui i loro genitori decidessero di vaccinarli adesso. Ebbene, sono certa che nei prossimi mesi il ruolo dello psicologo a scuola sarà utilissimo anche rispetto all'esigenza di tranquillizzare i bimbi *under 12* in attesa di vaccinarsi o subito dopo aver ricevuto il vaccino.

Oltre alle misure di cui ho appena parlato, trovo poi assolutamente positiva l'introduzione del *bonus* con cui si intende far fronte ai disturbi mentali, perché sappiamo che le ricadute di questa pandemia sono molteplici e spesso molto gravi, tanto da necessitare di un sostegno adeguato, che non tutti possono permettersi. Da qui la decisione di sottoscrivere un emendamento a prima firma della collega Gallone, presentato anche da altri Gruppi, proprio a salvaguardia della salute mentale che per molti è stata messa a dura prova in questa pandemia con le varie restrizioni.

Non ci sono che due modi per superare l'incubo che stiamo vivendo da due anni: possiamo soffermarci a guardare le macerie che questa pandemia sta lasciando dietro di sé oppure possiamo reagire, sfruttando al meglio i mezzi che abbiamo a disposizione.

Ogni misura è perfettibile e si può sempre fare di più e meglio, lo sappiamo, ma di certo non posso che esprimere enorme soddisfazione per l'attenzione che è stata dimostrata in questa manovra all'universo dei minori, destinatari di misure e di finanziamenti importanti, necessari ormai da molti anni; quindi, grazie. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Testor. Ne ha facoltà.

[TESTOR](#) (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, colleghi, oggi ci apprestiamo alla discussione generale sul disegno di legge di bilancio, una manovra da 30 miliardi; quindi, un provvedimento importante, soprattutto nel momento difficile che la nostra Nazione sta attraversando.

Siamo ancora in una fase pandemica, in una situazione in cui le società hanno difficoltà a lavorare e a prestare attenzione al fattore economico.

Penso che il primo punto importante di questa manovra e il più coraggioso sia il taglio delle tasse, tanto voluto dal centrodestra perché, come si dice, tagliando le tasse si fa aumentare la crescita. Ben vengano, quindi, il taglio di sette miliardi dell'Irpef e un miliardo di taglio all'IRAP per tutti gli autonomi e i professionisti: una misura fortemente voluta dalla Lega.

Per quanto riguarda il taglio dell'Irpef, è stato importante un subemendamento voluto dalla Lega per la clausola di neutralità per fornire alle Province e alle Regioni autonome l'importo necessario per appianare le minori entrate delle tasse sui bilanci provinciali e regionali.



Un altro tema importante, tra le emergenze del Paese, è il caro materie prime, un fenomeno che ha colpito quest'anno tutto il mercato economico e che rischia di mettere in discussione le ottime previsioni della crescita del PIL, stimato al 6,1 per cento: crescendo il costo delle materie prime e aumentando di conseguenza le bollette del gas e dell'elettricità, si va a incidere sull'inflazione e il tutto si traduce in maggiori costi per le famiglie. È qui che ci dev'essere una importante presa di posizione da parte del Governo. Sono apprezzabili i due miliardi stanziati e gli ulteriori 1,8 miliardi previsti nella manovra, ma, come dice Matteo Salvini, ci vuole ancora un tavolo per far sì che il caro bollette diminuisca e si trovi una soluzione, perché questo incide notevolmente sull'economia reale di tutti i giorni.

Tra i temi che ci troviamo ad affrontare con la manovra, ci sono la crescita della produttività al Paese e soprattutto il tentativo di incrementare il lavoro. È stato rifinanziato con 1 miliardo il reddito di cittadinanza, che però dev'essere utilizzato solo in emergenza, perché l'obiettivo del Governo dev'essere quello di dare l'opportunità di trovare lavoro. Ben vengano quindi tutti i paletti che sono stati inseriti perché non vi siano furbetti, che invece devono andare a lavorare e non usufruire dei sostegni per chi ha realmente bisogno. *(Applausi)*.

Altro tema toccato è quota 100. La Lega ha battagliato perché le persone, soprattutto i lavoratori fragili e usuranti, possano continuare ad andare presto in pensione. Abbiamo ottenuto quota 102, anche se saremmo stati più contenti di poter continuare su quota 100: bisogna considerare che le persone che fanno lavori faticosi hanno diritto anche di godersi la pensione senza dover attendere un'età troppo avanzata. Ricordiamoci che si lavora, sì, per sostenere la famiglia, ma dev'essere anche riconosciuto quello che è stato fatto nel corso della vita, quindi con una giusta ed equa pensione ai nostri cittadini. Grazie alla Lega è stata prorogata di un ulteriore anno opzione donna; le donne potranno accedervi ancora per quest'anno grazie alla Lega.

Quanto al superbonus, la battaglia che è stata fatta nella notte di ieri in Commissione bilancio mirava all'eliminazione del tetto ISEE di 25.000 euro e alla sua estensione anche alle villette unifamiliari: anche questo possiamo dire che è stato previsto grazie alla Lega. Sono state prorogate per altri centottanta giorni le cartelle esattoriali e questa è un'altra battaglia che la Lega continuerà a fare, perché in questo momento di emergenza bisogna fare in modo che le persone possano trattenere liquidità, perché non ne hanno ed è per questo che hanno difficoltà a pagare le cartelle.

Ulteriori tre mesi di esenzione da TOSAP e COSAP: è evidente che nel periodo pandemico bisogna cercare di dare la possibilità agli esercenti e ai conduttori di pubblici esercizi di lavorare anche all'esterno.

È importante anche il fondo turismo, con 150 milioni, per poter dare sostegno a coloro che sono stati più colpiti quest'anno.

Sicuramente sono stati fatti i vaccini, chiediamo i tamponi per le persone che vengono dall'estero, ma mi raccomando: non possiamo più permetterci di chiudere, abbiamo una stagione invernale davanti e dobbiamo fare in modo che i nostri operatori possano continuare a lavorare. La montagna ha già pagato un caro prezzo l'anno scorso, abbiamo la necessità di lavorare e di continuare a far vedere i nostri bellissimi territori anche ai Paesi esteri. *(Applausi)*.

Vorrei aggiungere un ulteriore tema per il territorio, visto che ho parlato di turismo: è stato approvato un emendamento che crea un fondo per sostenere i nostri boschi colpiti dal bostrico. Questo può sembrare anche un problema limitato, una cosa piccola, ma ricordiamoci che i boschi e le nostre foreste, oltre ad essere i polmoni dell'Europa, sono anche una bella cartolina e una cornice per i territori e sono importanti barriere naturali. Quindi, non sottovalutiamo questo aspetto.

Oggi sentivo qualcuno chiedere che cosa facessero i parlamentari in Senato: portiamo avanti le istanze del territorio, perché siamo qui per rappresentare i nostri cittadini e mettere in luce, ognuno di noi, le peculiarità del Paese. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Nencini. Ne ha facoltà.

NENCINI (IV-PSI). Signor Presidente, onorevoli colleghi, quella in esame verrà ricordata come la legge di bilancio del tempo sospeso, perché, se ci volgiamo alle nostre spalle e al passato recente, troviamo una condizione complicata e difficile, ma, anche se guardiamo avanti, il tempo rimane

sospeso, perché il futuro, pur migliore rispetto all'inizio della pandemia, si rivelerà un tempo avvolto nella nebbia.

**Presidenza del vice presidente ROSSOMANDO (ore 14,46)**

(Segue NENCINI). Il disegno di legge di bilancio prevede ottime e buone cose, dalle delocalizzazioni all'inizio della riforma fiscale, dall'intervento per calmierare l'aumento delle bollette all'accelerazione che vi è stata - ed è un merito di questo Governo e del suo Capo - nel contenimento della pandemia. Vorrei ricordare il Presidente del Consiglio e il generale Figliuolo per le attività che hanno messo a disposizione di questa straordinaria Italia.

Eppure, c'è bisogno oggi di un'accelerazione che riguardi la vaccinazione dei più piccoli. Non sono più ammessi ritardi e temo che presto debba essere presa in considerazione anche l'obbligatorietà del vaccino, per evitare che l'emergenza parziale nella quale viviamo possa diventare strutturale.

Si indicano due pilastri che vengono rafforzati e il disegno di legge di bilancio, da questo punto di vista, fa il paio con il *recovery plan*: i due pilastri sono la salute e la scuola, direi più la salute che la scuola. Anche sulla scuola, però, gli investimenti vanno migliorati e su ciò che è considerato primario (se la scuola lo è) vanno decisamente valorizzati.

Quello che invece manca e dovrebbe essere valorizzato ancora di più è ogni forma di intervento contro la povertà, che è destinata ad allargarsi e fa il paio con l'emergenza, che non è ancora scomparsa. Dobbiamo avere a cuore le sorti dei più deboli e di chi è rimasto indietro, per molte ragioni, e, non da ultimo, per una decisiva: se le istituzioni perdono la capacità perequativa e di redistribuire, quel che resta della democrazia parlamentare va in crisi e prevalgono forme pericolose di sovranismo nazionalista. Lo sappiamo già: la sfiducia genera paura e dalla paura germina l'antipolitica. Non possiamo permettercelo, in una fase così delicata.

Vorrei ricordare, rivolgendomi al Governo, proprio perché domani discuteremo e voteremo il Piano nazionale di ripresa e resilienza, una cifra: confidiamo moltissimo nel *recovery plan*; ricordo che si tratta di circa 235 miliardi distribuibili nell'arco temporale di sei anni e che tra il marzo 2020 e l'aprile 2021, per fronteggiare a vario titolo e in vario modo l'emergenza pandemica, il Governo ha impegnato una cifra che è pari a circa 179 miliardi di euro in tredici mesi. Lo dico per mettere nella giusta considerazione e nella giusta cornice la cifra del superamento di una fase delicata, quella pandemica, dell'emergenza piena del 2020 e in parte del 2021, con le tante speranze che affidiamo al Piano nazionale di ripresa e resilienza. Si tratta di due cifre non equivalenti, ma con molti puntini di sospensione.

Temo, signora Presidente e Governo, che ci sia necessità di associare a una fase emergenziale una visione decisamente più ampia. Dovremmo tornare allo spirito che fu delle nostre nonne e dei nostri padri e che risale alla ricostruzione che seguì la Seconda guerra mondiale, la ricostruzione postbellica. Allora lo si fece confidando in una Italia cristiana e legata alla terra, che lavorava dall'alba al tramonto e che oggi non c'è più. È un'Italia che va riscoperta perlomeno però per i valori di base, che sono, da una parte, quelli della solidarietà umanitaria e, dall'altra, la creazione di un fronte repubblicano che si ponga l'obiettivo di creare rete fra le Istituzioni, a cominciare dal Parlamento.

Invece il Parlamento, signora Presidente, è assente in maniera preoccupante. Vorrei dire peggio che assente, quando stiamo discutendo di una legge di bilancio per la quale chi ha una qualche esperienza parlamentare - e io sono fra questi - non può citare alcun tipo di precedente. Nessuno. Ricordo soltanto un numero: la legislatura del 2013 ha avuto l'83,6 per cento di provvedimenti esaminati da una sola Camera e ratificati dall'altra. Nella legislatura del 2018 tale dato sale dall'83,6 al 91 per cento; 40 leggi su 80 hanno avuto il voto di fiducia, che avremo di nuovo domani, addirittura bino, uno probabilmente nella tarda mattinata o nel primo pomeriggio, l'altro probabilmente nella notte o nella mattinata di venerdì. Eppure la presidente di quest'Aula, la senatrice Alberti Casellati, e il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, hanno più volte evocato e invocato il ritorno alla democrazia parlamentare e alla logica della piena rappresentanza non perché il Parlamento in sé debba essere centrale, ma perché il Parlamento in sé è il luogo della rappresentanza politica e istituzionale più alta e, come tale, richiede rispetto. Il Parlamento è invece in un angolo e non è soltanto un problema di emergenza pandemica.

Concludo con una domanda: se l'emergenza diventa però strutturale, perlomeno per i prossimi due, tre o quattro anni, e mi auguro che questa non sia una profezia, ma soltanto un errore di lettura dei prossimi mesi, allora c'è bisogno di ripensare gli strumenti per affrontarla. Il rischio è infatti che prevalgano l'irrazionalità e un'esagerazione di individualismo e la somma di questi due fattori, alla fine, è la paura e l'assenza della speranza, cioè la solitudine e l'isolamento di chi soffre di più e dei più deboli. Si risponde anche nel modo che ho provato ad indicare.

Immagino che l'elezione del Capo dello Stato debba essere un punto di partenza e non il punto centrale di un'equazione soltanto parlamentare. Se posso fare un esempio, citerei quello di Einaudi, che rappresentò l'inizio della fine di un ventennio, a Costituzione appena approvata, e l'inizio di una Italia che si avviava a diventare felicemente democratica.

Siccome in quest'Aula, Presidente, si è parlato addirittura della tutela del sughero nazionale e siccome il Parlamento europeo si sta avviando a discutere del proprio futuro e del futuro dell'Unione europea, quanto mai utile sarebbe una sessione parlamentare da destinare a discutere apertamente e coralmemente del futuro dell'Italia.

Continuo a pensare - e ho concluso - che il futuro dell'Italia non possa essere vaticinato soltanto dai virologi. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Giacobbe. Ne ha facoltà.

**GIACOBBE** (PD). Signor Presidente, colleghe e colleghi, intervengo oggi per sottolineare il segnale dato dal Gruppo Partito Democratico, dal Senato e dal Governo ai nostri connazionali all'estero. Tanti temi erano stati proposti in sede di esame del disegno di legge di bilancio, ma abbiamo dovuto concentrare i nostri sforzi e soprattutto le risorse solo su alcuni, che credo siano sostanzialmente il segnale del forte collegamento dell'Italia con i cittadini, dentro e fuori i confini nazionali.

Già la Commissione di cui mi onoro di far parte, nella stesura del parere, aveva dato il segnale di un convinto sostegno alle nostre comunità all'estero. Con l'approvazione della legge di bilancio, stiamo dando contezza a un lavoro svolto in maniera certosina e soprattutto di enorme valore, conferendogli concretezza.

Due milioni di euro vengono aggiunti agli investimenti dell'Italia per le nostre comunità all'estero. Per la promozione della lingua e della cultura italiana sono stati stanziati 600.000 euro aggiuntivi rispetto al finanziamento a regime, destinati in particolare al sostegno degli enti gestori di corsi di lingua e cultura nelle scuole locali. Per il personale a contratto presso le rappresentanze diplomatiche e consolari sono stati stanziati 800.000 euro a decorrere dal 2022, quindi in maniera permanente, per adeguare le retribuzioni. Infine, per il sostegno alla rete dei consoli onorari, sono stati stanziati 600.000 euro, un ulteriore segnale alla rete di servizi per le nostre comunità, che ha subito forti pressioni in questi anni a causa dell'emergenza sanitaria. I consoli onorari, infatti, facilitano l'accesso ad importanti servizi ai nostri connazionali che vivono lontani dalle sedi diplomatico-consolari. Immaginate il caso degli italiani che vivono a Darwin, in Australia, ad oltre 3.000 chilometri dal consolato di Brisbane.

Entriamo nel merito di questi tre importanti interventi. È stato ribadito il forte interesse dell'Italia per i nostri connazionali fuori confine e per una maggiore proiezione del sistema Italia nel mondo, grazie al sostegno dei programmi per la diffusione di lingua e cultura. Il nostro Paese si arricchisce e si espande nel mondo, anche - e, direi, soprattutto - con la diffusione della sua lingua e della sua cultura. *(Applausi)*.

Un ulteriore sostegno va a favore di quanti ogni giorno sono impegnati a garantire i servizi della rete consolare all'estero, gli impiegati a contratto, che rappresentano un'importante parte del motore dell'amministrazione oltre confine. Tanti fattori hanno guidato la nostra azione politica per l'approvazione di risorse per un adeguamento dei loro salari. Fra questi ricordo la conclamata carenza di personale e l'oggettiva vacanza di organici, l'aumento del costo della vita nei Paesi della rete diplomatico-consolare, le tensioni sui mercati dei cambi e un netto peggioramento delle condizioni di vita, legato al progressivo deterioramento del quadro internazionale, che si riverbera in un aumento dei fattori di rischio e disagio.

Risultati come questi vanno a beneficio della rete consolare, ma soprattutto delle nostre comunità e dei

servizi che ricevono ogni giorno.

Sempre nell'ottica della garanzia di maggiori servizi ai nostri concittadini all'estero, sono stati stanziati ulteriori fondi per la rete dei consoli onorari, che operano soprattutto nei Paesi in cui si trovano le più alte concentrazioni delle collettività italiane o in quelli interessati da intensi flussi turistici, dove spesso sono richiesti interventi a tutela dei connazionali in difficoltà. La presenza *in loco* di un console onorario può essere, in molti casi, risolutiva di diverse problematiche. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha da tempo avviato un progetto volto a dotare i consoli onorari delle attrezzature per la rilevazione dei dati biometrici per il rilascio di passaporti. Tale progetto, oltre ad essere visto favorevolmente dalla collettività, ha consentito un notevole risparmio di tempi e costi, ma si è tradotto in un ulteriore onere, spesso pesante, per i consoli onorari.

Voglio ricordare che i consoli onorari ricevono solo un contributo per il rimborso spese, che in molti casi ha solamente un valore simbolico, a fronte delle significative spese che sono tenuti a sostenere. Il contributo previsto in questa manovra di bilancio è un risultato importante e un segnale verso coloro che ogni giorno sono impegnati, a vari livelli, a sostegno dei servizi ai nostri concittadini nel mondo.

Come accennato all'inizio, tanti sarebbero stati i temi da trattare, tutti importanti, ma - purtroppo - non è stato possibile affrontarli. Voglio qui ricordarne due, secondo me lasciati in sospeso e che hanno bisogno di una particolare attenzione: il primo riguarda la rete delle camere di commercio italiane all'estero e il secondo il valore del turismo di ritorno. Spero che nei prossimi provvedimenti, ma soprattutto nell'attuazione dei progetti del Piano Nazionale di ripresa e resilienza, questi due temi possano entrare nell'agenda e nei programmi di investimento.

Le camere di commercio italiane nel mondo sono connesse a rete, in un sistema di promozione radicato sui territori che costituisce un punto di riferimento per le comunità di affari locali e un supporto di servizio alle piccole e medie imprese italiane. Le camere di commercio rappresentano un *network* istituzionale in grado di offrire informazioni di prima mano e servizi di accompagnamento nei diversi mercati e hanno svolto e continuano a svolgere un grande lavoro per l'*export* italiano e per attrarre investimenti in Italia. Il loro ruolo diventa ancora più importante oggi, per contribuire alla ripresa *post* pandemia. Hanno bisogno di rilanciare le proprie attività con rinnovato entusiasmo ed energia, ma la pandemia ha purtroppo prodotto danni significativi. In molti casi riescono a sopravvivere solo grazie al lavoro volontario degli associati e la speranza è che le cose possano cambiare nel futuro.

Sarebbe non solo opportuno, ma necessario un impegno affinché vengano stanziati più risorse da investire nelle camere di commercio italiane nel mondo, nell'ambito dei progetti di internazionalizzazione, quindi da parte delle strutture governative che si occupano di internazionalizzazione e investimenti.

Il turismo delle radici interessa potenzialmente un bacino stimato tra i 60 e gli 80 milioni di discendenti degli emigrati italiani nel mondo. Oltre il 15 per cento del turismo internazionale in Italia è costituito da persone di origine o discendenza italiana e costituisce il cosiddetto turismo di ritorno. Oltre a visitare le grandi città italiane, spesso si recano nei borghi dove sono nati loro o i propri genitori o nonni. È un segmento del turismo che dobbiamo valorizzare.

Sarebbe auspicabile un impegno a maggiori investimenti, in particolare costruendo infrastrutture ricettive nei borghi e promuovendo iniziative a favore delle comunità italiane nel mondo che facciano conoscere le bellezze ambientali e storiche, la ricchezza delle tradizioni, la bontà della gastronomia e lo stile di vita salutare dei piccoli centri italiani.

Tutto il Partito Democratico è impegnato su questi temi, in quanto si tratta di investimenti per il bene dell'Italia. Insieme ai colleghi eletti nel Partito Democratico alla Camera e al coordinamento del Dipartimento per gli italiani del mondo del PD, siamo sempre stati impegnati e continueremo a lavorare per il riconoscimento e la valorizzazione delle comunità degli italiani nel mondo.

Signor Presidente, prima di concludere mi permetta di ringraziare i senatori del Gruppo Partito Democratico, che hanno convintamente sostenuto l'ottenimento di questi risultati. Sono grato alla Presidente del Gruppo, senatrice Malpezzi, ai componenti delle Commissioni bilancio, affari esteri e altre per l'instancabile e convinto impegno.

Gli investimenti dell'Italia di cui abbiamo parlato oggi sono il risultato di un lavoro di squadra che ha portato i suoi frutti e che dà un segnale positivo alle nostre comunità; è un ulteriore passo volto a valorizzare le nostre comunità nel mondo.

Infine, signor Presidente, mi permetta di augurare a lei e a tutte le senatrici e tutti i senatori e alle loro famiglie buon Natale e felice anno nuovo. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Lezzi. Ne ha facoltà.

**LEZZI** (*Misto*). Signor Presidente, ricordo quando il presidente Draghi è venuto in quest'Aula a chiedere la fiducia per il nuovo Governo, con la promessa che avrebbe fatto una grande rivoluzione fiscale. Sarebbe stata la riforma delle riforme, perché avrebbe dovuto concorrere finalmente alla crescita di questo Paese sulla spinta del PNRR. Da lì è partito il balletto di tutti i partiti, che in Commissione hanno presentato di tutto e di più, illudendo gli italiani che finalmente ci sarebbe stata una vera grande rivoluzione fiscale. Ci siamo trovati poi in Parlamento con una manciata di miliardi, non molto differente da quelli che ci sono sempre stati negli ultimi anni, anche in questa stessa legislatura. Sto parlando di 8 miliardi.

Poiché stiamo uscendo da una pandemia che ha piegato le ginocchia, che preoccupa ancora per una povertà che continua a mordere le famiglie, si doveva partire ridistribuendo dal basso, perché ciò significava essere davvero coraggiosi, e prevedere anche un'imposta negativa per chi ha meno. Voi invece siete andati al ceto medio, per il quale ho grandissimo rispetto, ma quando le risorse sono poche si pensa agli ultimi, che adesso si ritrovano anche a barcamenarsi con l'aumento delle bollette.

È curioso l'intervento della collega della Lega, che chiede di più in merito alle bollette. Eppure ho sentito diverse volte Salvini annunciare che con i soldi dei furbetti del reddito di cittadinanza avrebbe pagato le bollette, ingannando ancora gli italiani. Infatti, se per i truffatori del reddito di cittadinanza non si arriva a 200 milioni, gli aumenti delle bollette possono arrivare fino a 14 miliardi. Avete stanziato su questo meno di un terzo e state qui a compiacervi e a compiacere il *Premier*, che poi vi lascia le briciole su cui scannarvi in piena notte per i rifacimenti del parcheggio della chiesa vicina alla casa del senatore o di una stradina comunale, in modo da poter ostentare un potere che non avete, perché siete ridotti a marionette (*Applausi*).

Però è furbo e spietato Draghi: vi ha incartato per la prossima legislatura, perché forse nessuno di voi ha avuto il coraggio di leggere come poi si andrà a intervenire nella riduzione del debito. Quando sventolate la bandierina per la quale si potranno avere più mesi per pagare le cartelle esattoriali, vorrei vedere anche una levata di scudi, perché il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Garofoli per la lotta all'evasione, anziché prevedere un intervento serio sulla grande evasione, ha previsto la solita grande *compliance*. Voi sapete cosa significa. Le partite IVA e i piccoli professionisti sanno cosa significa andare a recuperare ulteriori 12 miliardi. Poi cosa farete, chiederete un condono, di spalmare di nuovo le rate, quando invece state andando di nuovo a soffocare proprio i piccoli? Questo sta scritto nero su bianco negli allegati alla Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza (NADEF). Voi però state tutti zitti, sempre lì a sventolare bandierine.

Avete utilizzato tutta l'arroganza di cui siete capaci anche contro i lavoratori, dicendo che la norma sulle delocalizzazioni sarebbe stata una soluzione parziale. In realtà è una soluzione per i grandi, che ancora lascia a terra gli operai, stabilendo un bel percorso e prevedendo una sanzione che è addirittura conveniente per le multinazionali che potranno non far niente in quei tre mesi. Per darvi qualcosa vi stanno trattando da miserabili, questa è la verità, ma chi paga sono i poveri operai e le loro famiglie che si ritroveranno a piedi, ma con le vostre belle parole, le vostre belle banderuole.

Non dico che il Parlamento è diventato sostanzialmente inutile, ma subisce una sorta di umiliazione collettiva della rappresentanza. Oggi ho sentito il presidente Draghi dire che c'è stata la discussione. Fa una pessima figura il presidente Draghi. Lui, tra i più capaci, non è riuscito a presentare il disegno di legge di bilancio nemmeno nei tempi: è arrivato con un mese di ritardo. Poi vi ha lasciato qui in una sorta di limbo, perché non diciamo che il disegno di legge di bilancio è stato discusso. Non si è discusso assolutamente nulla: le sedute della 5a Commissione sono state convocate e sconvocate di continuo e qualche capo bastione di partito è andato in processione al MEF giusto per qualche manchetta, perché di questo si parla. Tutto il resto è stato tristemente deciso dal MEF.

Vorrei spendere ancora qualche parola sul lavoro, su quanto poco si stia facendo per il lavoro e quanto sia stato anche mortificato il reddito di cittadinanza. Voi avete previsto una commissione e poi non l'avete ascoltata; una commissione che aveva messo l'accento sui *navigator*, i quali avevano trovato un deserto, dovuto sicuramente alla gestione trentennale dei centri per l'impiego, utilizzati come serbatoi di manovalanza, buoni per la politica, ma sostanzialmente incapaci di funzionare. Ebbene, voi li state mandando a casa, con quattro mesi di proroga e, per inciso, nel frattempo avete allargato le maglie dei Ministeri, dove state assumendo e nominando di tutto e di più: da esperti esterni a funzionari. Avete allargato le maglie di tutto. Brunetta assume chi vuole, con il suo albo, mentre i *navigator* avevano fatto anche una prova selettiva, neanche molto semplice. Questi li state mandando via, così Brunetta fa le sue assunzioni.

State abbandonando a loro stessi quella parte fragile di percettori del reddito di cittadinanza, che avrebbe bisogno del pubblico, l'unico in grado di accompagnare costoro verso un vero inserimento nel mondo del lavoro, perché era più conveniente dare il compito alle agenzie interinali, che sicuramente non potranno, giustamente e legittimamente, occuparsi di quella fascia, pari a un terzo dei percettori, che potrebbe finalmente andare a lavorare.

Non avete voluto neanche guardarli gli emendamenti, dicendo: li abbiamo prorogati per quattro mesi. Se vogliono, è così, altrimenti se ne andassero a quel Paese. Questo è il succo del discorso. Ed è veramente mortificante che un Governo di unità nazionale, un Governo che dovrebbe agire davvero per il bene del Paese non abbia preso a cuore determinate situazioni.

Voglio solamente ricordare un aspetto. Tanti di voi si sono compiaciuti per questa grande legge di bilancio. Ma andatevi a guardare le altre. Cosa c'è di rivoluzionario in questa legge di bilancio? Non c'è niente che trasformerà, che rivoluzionerà la vita della povera gente. Ricordo che la Lega aveva le coperture per 40-50 miliardi. Vi sono dichiarazioni dell'attuale ministro Garavaglia, che diceva che le teneva nascoste, altrimenti gliene avrebbero copiate. Bene, è il momento di tirarle fuori, perché le bollette stanno lì sul comodino e gli italiani avranno serie difficoltà. Brunetta, anche lui, aveva 50-60 miliardi pronti nel cassetto per fare la *flat tax*: tiratele fuori queste coperture, perché la gente li fuori se ne frega altamente del Presidente della Repubblica, delle vostre dinamiche di partito, delle nomine...  
*(Il microfono si disattiva automaticamente).*

**PRESIDENTE.** Senatrice Lezzi, la devo interrompere e richiamare. *(Commenti della senatrice Lezzi).*

No, adesso lei ascolta me, anche perché il suo microfono è spento, senatrice Lezzi.

Intanto, la Presidenza la richiama formalmente. Non credo che lei abbia capito e, quindi, necessita che io le spieghi. Io non l'ho interrotta nel corso di tutto il suo intervento, nonostante i toni accesi, che fanno parte della polemica politica. Ma lei non può riferirsi al Capo dello Stato, al Presidente della Repubblica, nei toni che ha usato. Pertanto, questo è un richiamo formale. *(Applausi).*

Adesso può proseguire e concludere il suo intervento.

**LEZZI (Misto).** Signor Presidente, io ero rivolta ai partiti che, in questo momento, anziché pensare alle urgenze del Paese, hanno pensato a tutt'altro. Ora io vi faccio i miei migliori auguri. Quasi tutti voi potrete andare a spendervi i 100.000 euro, i 10.000 euro o i 15.000 euro sul territorio, per dire finalmente: avete visto? Sono un senatore potente! Ho portato i soldi, ho fatto il parcheggio della chiesa sotto casa.

Bravi! Intanto, però, gli italiani avranno altro urgenze e voi li state di nuovo illudendo, senza risolvere assolutamente nulla, pensando sempre ed esclusivamente ai fatti vostri. *(Applausi).*

**PRESIDENTE.** È iscritto a parlare il senatore Perosino. Ne ha facoltà.

**PEROSINO (FIBP-UDC).** Signor Presidente, signor Sottosegretario, colleghi, entrerò subito in argomento.

Quale Italia - è stato chiesto - pensiamo per i prossimi decenni? Si è discusso in Parlamento; ci stiamo lamentando, abbiamo delle ragioni e credo che nei prossimi mesi ci sarà un dibattito su questa evoluzione della situazione democratica e rappresentativa. I partiti e la politica devono discutere di questo.

Il tema energetico e ambientale, pur vero e grave - siamo già in ritardo di anni e di decenni - che si tramuta in transizione ecologica, dovrà essere graduale e compatibile con la situazione reale e dovrà



essere studiato a fondo perché non è detto, ad esempio, che l'elettrico sia la soluzione.

Saremo in futuro una Nazione manifatturiera, dove il fisco e la burocrazia consentono di produrre ricchezza o saremo soltanto la Nazione - e vado per riassunto - del mandolino? Difenderemo le nostre produzioni nazionali a tutti i costi, anche rispetto all'Europa, quando ci attacca sul vino, sulle case o su altre cose?

L'Istituto Bruno Leoni, illustre centro di pensiero di Torino, ha detto che siamo di fronte alla stagnazione produttiva pluridecennale dell'Italia. Siamo di fronte al problema dell'inflazione che, fino a certi limiti, è benefica, ma oltre va controllata, altrimenti è pericolosa per gli interessi e per i risparmi. Siamo di fronte alle conseguenze della pandemia che, oltre che dal punto di vista sanitario, ha causato quello che sappiamo sui prezzi e sull'energia. Il problema dell'energia deriva dal no alle centrali nucleari.

Abbiamo deciso la riforma fiscale, che è un primo passo, ma che è fatta purtroppo per pochi miliardi, è stato detto, ma è fatta a debito e a debito non si risolve nulla, né per le famiglie, né per le aziende, né per lo Stato.

I vincoli di bilancio sono saltati. Il rapporto tra *deficit* e PIL quest'anno è al 9,8, per cento, mentre è previsto per il 2022 in legge di bilancio al 5,6 per cento; il debito totale è a 2.700 miliardi (un anno fa parlavamo di 2.350-2.400 miliardi) e ci sono altri miliardi, compresi quelli del PNRR, che andranno aggiunti a questo importo mastodontico.

Ci sono alcuni temi ai quali faccio solo degli accenni, signor Sottosegretario, perché lei recepisca, e so di parlare a persona che ne terrà conto. Abbiamo, ad esempio, l'articolo 191 del testo originario - vedremo poi nel maxiemendamento - sulla rivalutazione dei beni, che riguarda soltanto i marchi e l'avviamento; non è prevista la rivalutazione dei beni immobili e delle partecipazioni, ma, come si è sempre fatto, può essere oggetto di un altro provvedimento per le persone fisiche e le società di persone.

Un altro tema importantissimo è rappresentato dalle moratorie bancarie che scadono: sono stati presentati su questo degli emendamenti, che spero siano recepiti, con la previsione di una proroga della moratoria sui crediti bancari fino al 30 di giugno nel settore dell'autotrasporto, che piange la concorrenza straniera o perlomeno di chi ha la sede in Romania.

Pensiamo di risolvere tutto con lo *smart working* che fino al 3 o 5 per cento - e dico delle percentuali a naso - può essere utile e praticabile, ma oltre crea problemi al sistema di procedura delle ditte e, soprattutto, della pubblica amministrazione.

Abbiamo prorogato le cartelle esattoriali, con un meccanismo interessante, ma il concetto base è: chi non paga non è un evasore o uno che vuol fare il furbo, ma è qualcuno che non può e allora la dilazione rispetto al Covid è ultra-annuale e probabilmente andrà rivista.

Ci sarebbero molti altri temi, anche di politica generale e internazionale, che possono riguardare il bilancio, perché alla fine diventano espressione monetaria. Per quanto concerne i flussi degli immigrati, ad esempio, sono previsti in circa 81.000; io toglierei due zeri perché, se è vero che dobbiamo integrare le persone e rispettare, questo può essere fatto a dosi facilmente omologabili.

L'Europa, come già detto, ci avversa su tante cose e bisogna veramente battere i pugni. L'accordo con la Francia - è un mio grido di dolore in quest'Aula - è pericoloso, perché la settimana dopo l'accordo Macron è andato negli Emirati Arabi Uniti e ha fatto una commessa da circa 20 miliardi di elicotteri, sottraendola ad aziende nazionali.

Una manovra a parte - una piccola manovra - probabilmente sarà necessaria per la questione relativa al Monte dei paschi. Non la metto in politica, ma è una questione di numeri. Il *bonus* del 110 per cento è stata una bella intuizione, in qualche modo corretta rispetto alle previsioni iniziali dell'articolo 9, ma è partita su presupposti sbagliati. Si è fatto un calcolo sui potenziali interventi in Italia: ne è risultato lo 0,7 per cento e il costo è stato di 18 miliardi di euro. Se ad esempio ne risultasse il 7 per cento, ci sarebbe il *default* di cassa. Quindi c'è qualcosa che non quadrava sin dall'origine. Ora questo strumento va portato avanti, così come previsto dagli emendamenti fatti propri dal Governo, ma va in qualche modo ricondotto a percentuali che siano più consone all'economia.

Concludendo, signor Presidente, ci sono poi emendamenti e norme interessanti. Penso ad esempio

all'articolo 166 e ai seguenti, che prevedono contributi per ponti e viadotti, un tema importantissimo, e c'è poi la manutenzione delle scuole e il tema della rigenerazione urbana. Ricordo anche l'articolo 136, che voglio difendere, con cui il fondo per la revisione dei prezzi dei contratti pubblici è stato rifinanziato con 100 milioni di euro - in aggiunta ai 34 già stanziati - ma che va finanziato in maniera più forte e semplificato. Ricordo inoltre gli articoli 139 e 140, contenenti i finanziamenti alle Province ai Comuni. Cito infine l'articolo 172 su cui avevo proposto un emendamento, che spero sia accolto, per la modifica del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, il decreto legislativo n. 267 del 2000, per quel che riguarda la questione relativa ai segretari comunali, di cui ho già parlato in Assemblea. Si tratta infatti di un tema importante, che riguarda la vita amministrativa, la politica dei nostri paesi e il buon governo. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Romeo. Ne ha facoltà.

ROMEO (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, è nostro compito mettere in evidenza gli aspetti positivi contenuti all'interno della manovra economica. In primo luogo ci teniamo a citare gli otto miliardi di euro che il Governo ha messo a disposizione per ridurre le tasse degli italiani. *(Applausi)*. Certamente la riforma dell'Irpef non può dirsi epocale, però recepisce dei requisiti importanti, che abbiamo messo in evidenza e che, quantomeno come Lega, abbiamo sempre sottolineato: in primo luogo la rimodulazione degli scaglioni e, in secondo luogo, la riduzione delle aliquote, proprio per cercare di aiutare il ceto medio, che è quello che negli ultimi anni ha subito le maggiori penalizzazioni e che ha continuato a subirle a causa del Covid. Questo era l'obiettivo, che è stato assolutamente centrato.

La riduzione delle tasse riguarda però tutti gli scaglioni: sappiamo che fino a 12.000 euro di reddito l'Irpef non si paga e quindi comunque i redditi bassi usufruiscono già di alcune agevolazioni. Dai 12.000 euro a salire, la rimodulazione delle aliquote, con l'intervento sulle detrazioni e l'assorbimento del *bonus* Renzi, fa in modo che tutti gli italiani avranno una riduzione delle tasse. Chi più e chi meno, a livello progressivo, perché questo è scritto nella nostra Costituzione, tutti avranno questa riduzione. Si tratta di un risultato chiaro ed evidente.

L'altro risultato a cui teniamo particolarmente, perché è una battaglia storica della Lega, è aver ottenuto finalmente l'abolizione dell'IRAP per un milione tra ditte individuali, professionisti e partite IVA, su cui abbiamo insistito molto. Lo ripeto: un milione di soggetti, tra ditte individuali, persone fisiche e partite IVA, godrà dell'abolizione dell'IRAP. È dunque la prima volta che non solo sentiamo parlare di abolizione dell'IRAP, ma che lo facciamo davvero. *(Applausi)*.

Se sommiamo questo milione di ditte individuali e professionisti ai due milioni che hanno beneficiato della *mini-flat tax*, introdotta quando la Lega era al Governo all'inizio della legislatura, arriviamo a 3 milioni di partite IVA, che erano state dimenticate per anni dallo Stato italiano.

Grazie all'intervento della Lega oggi finalmente beneficiano di una riduzione delle tasse. *(Applausi)*. Non saranno risultati epocali, ma - perdonatemi se ci rifacciamo sempre al pragmatismo - sono risultati concreti e tangibili che nessuno può negare.

Non è tutto, però, perché la riduzione delle tasse è un pacchetto importante e fondamentale in questa manovra, ma ci sono stati anche altri interventi che reputiamo decisivi: 100 milioni di euro stanziati per il turismo, viste tutte le difficoltà di questo momento a causa del Covid, 50 milioni per il settore dell'*automotive* per cercare di aiutare le nostre imprese e i nostri produttori. Sono loro che devono essere aiutati; non serve solo una politica legata agli incentivi sulle auto, ma una politica rivolta alle piccole aziende. Noi siamo pieni di terzisti; c'è il mondo dei concessionari che è in notevole difficoltà e per loro abbiamo ottenuto un fondo importante. Non dimentichiamoci dell'esenzione anche se solo per tre mesi - ci auguriamo venga prorogata - del pagamento della tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche (TOSAP) per i tanti esercizi commerciali, soprattutto bar e ristoranti, che hanno subito le chiusure durante il periodo Covid e che sono stati in grandissima difficoltà. Questo è un risultato certo e condiviso da tutte le forze politiche. È un risultato che abbiamo ottenuto e di cui dobbiamo andare fieri. *(Applausi)*.

Potrei citare anche altre tematiche importanti come l'incremento di 27 milioni di euro del fondo per l'autismo. Questo è quanto ci aveva chiesto espressamente il nostro ministro Stefani perché le politiche per aiutare le persone disabili sono tra le nostre priorità. Abbiamo raggiunto questo risultato. Certo, si



poteva fare di più, però è un risultato importante.

Non possiamo dimenticarci neanche delle assunzioni nelle Forze dell'ordine. Se non fosse intervenuta la Lega - lo diciamo chiaramente - il ministro Lamorgese non si sarebbe preoccupato di aumentare l'organico. È una battaglia fatta dal sottosegretario Molteni e da Salvini in primo luogo. (*Applausi*). Se oggi abbiamo delle assunzioni di Forze dell'ordine insieme a una tutela legale è solo ed esclusivamente merito della battaglia e dell'impegno della Lega.

Potremmo citare tanti altri interventi come quello sui lavoratori fragili e l'intervento per le vetrerie di Murano. C'è il tema del sostegno con 30 milioni della filiera delle carni bianche. In questo caso il tema è l'agricoltura e riguarda i nostri allevatori. Sono risultati fondamentali, ma di certo non basta. C'è il tema delle bollette, che qualcuno ha evocato. Bisogna sterilizzare questo aumento delle bollette. Intanto il Governo ci ha messo 3,8 miliardi, che non è poco. Serve di più; siamo noi i primi a richiamare un tavolo che metta in campo ulteriori risorse, perché ci sono molte aziende che rischiano di chiudere e di mettere in pericolo la produzione. Devono addirittura fermarsi perché l'energia, il gas e l'elettricità costano troppo. Sono costretti, quindi, ad andare in quella direzione, ma vanno aiutati, soprattutto tenendo conto dei settori maggiormente colpiti. Prima si citavano le vetrerie di Murano che vanno in questa direzione.

Se vogliamo che questi costi non aumentino e si stabilizzino, dobbiamo capire che la transizione energetica va fatta con gradualità e intelligenza.

Altrimenti saremo in testa a un treno, sulla locomotiva di un treno che va diretto a sbattere contro un muro, perché avrà costi altissimi in termini di posti di lavoro e in termini sociali per tutta la popolazione. Quindi tutela dell'ambiente sì, ma "gretinismo" no. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Pellegrini Marco. Ne ha facoltà.

[PELLEGRINI Marco](#) (*M5S*). Signora Presidente, gentili colleghe e colleghi, rappresentanti del Governo, viviamo una fase storica complicata, che ci vede tutti impegnati nella difficile azione di contrasto alla pandemia, ma al contempo sta continuando ad affermarsi una forte domanda di beni pubblici e di azioni pubbliche che riguardano tematiche quali l'ambiente, lo sviluppo sostenibile, la protezione sociale e il lavoro. Questi beni pubblici e queste azioni pubbliche non potranno che essere sostenute da massicci investimenti pubblici, come sta emergendo anche in Europa dopo il Next generation EU, i cui effetti daranno enorme beneficio all'Italia grazie all'iniziativa e agli sforzi del Governo Conte II, che l'ha ottenuto un anno fa.

Ed è ancora grazie a quel Governo, all'intuizione e alla perseveranza del MoVimento 5 Stelle che oggi possiamo sottolineare l'avvenuta estensione e il potenziamento di una vera e propria rivoluzione qual è il superbonus 110 per cento per l'edilizia. (*Applausi*). Si tratta di una misura innovativa basata sul meccanismo dello sconto in fattura e sulla cedibilità dei crediti d'imposta, introdotta proprio dal Governo Conte II nel maggio 2020, in piena pandemia. Voglio ricordare questo dato anche per sottolineare che quel Governo, con il costante *input* del MoVimento 5 Stelle, non solo ha saputo stendere una rete di protezione intorno al tessuto economico e sociale del Paese nel corso della pandemia, ma ha anche avuto la forza e la lungimiranza di puntare subito sul rilancio del Paese, mettendo in campo misure innovative che in pochi mesi hanno spiegato i loro benefici effetti. Dall'ANCE al CRESME, passando per l'ENEA, Unioncamere, le associazioni imprenditoriali, gli ordini professionali (e potrei continuare, perché l'elenco è davvero lunghissimo): nell'ultimo anno non c'è praticamente osservatore economico che non abbia certificato i grandi effetti del superbonus sulla crescita del PIL italiano ed europeo, sulla generazione di nuovi posti di lavoro, sull'apertura di cantieri e sul conseguimento di obiettivi di risparmio energetico e di tutela dell'ambiente.

Ebbene, grazie al MoVimento 5 Stelle oggi riusciamo a estendere e a potenziare il superbonus. A partire dal testo originario della legge di bilancio abbiamo esteso il superbonus al 2023 sui condomini e sulle case popolari; le modifiche parlamentari che abbiamo richiesto a gran voce e ottenuto lo estenderanno per tutto il 2022 a beneficio delle case unifamiliari. Abbiamo così cancellato la precedente e sbagliata previsione di un tetto ISEE, che avrebbe discriminato i cittadini e sarebbe stata del tutto incoerente rispetto agli obiettivi del superbonus, che sono quelli dell'efficientamento energetico e della messa in sicurezza antisismica. Così come abbiamo abolito il limite,

precedentemente previsto, riferito all'abitazione principale (quindi lo si potrà fare anche per le seconde case), nonché il limite della presentazione di una CILA, addirittura retroattiva. Tutto questo l'abbiamo cancellato semplicemente perché era sbagliato.

Un'altra modifica importantissima riguarda la proroga fino al 2025 del superbonus 110 per cento per gli interventi antisismici nelle aree che sono state colpite da eventi sismici a partire dal 2009 in poi (quindi i terremoti che hanno interessato le nostre Regioni italiane dal 2009 in poi). Inoltre, proroghiamo ed estendiamo la misura del superbonus agli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche, agli impianti fotovoltaici e alle colonnine elettriche di ricarica, comprendendo anche gli edifici di proprietà di ONLUS e di RSA. Questa misura, che contraddistingue così tanto questa legge di bilancio, dimostra quanto il MoVimento 5 Stelle sia fortemente schierato a difesa di uno dei beni più preziosi per gli italiani: la casa.

Proprio attraverso questa misura, il superbonus, andiamo a proteggerla, a migliorarla, e in definitiva ne accresciamo il valore, quindi aumentiamo la ricchezza delle famiglie italiane.

Per questi motivi il superbonus è diventato un vero e proprio modello; lo abbiamo sostenuto fin da subito noi del MoVimento 5 Stelle, attirandoci in qualche caso il sarcasmo dei soliti soloni della politica e dell'economia - che, per la verità, non ne azzeccano mai una - però, questo succede a tutti gli innovatori, quali noi crediamo di essere.

Ora, dopo i risultati che sono stati certificati, di cui vi ho parlato prima, lo sostengono praticamente tutti, compresi il vice presidente della Commissione europea Frans Timmermans e la commissaria all'energia Simpson, che hanno enfatizzato gli effetti di questa nostra misura davanti al Parlamento europeo.

L'intuizione del MoVimento 5 Stelle non si fermerà qui; il meccanismo dello sconto in fattura e della cessione del credito, vera ragione del successo del superbonus e dell'esplosione dell'utilizzo degli altri bonus edilizi, rappresenta una innovazione che si presta a essere estesa anche ad altri crediti di imposta, come quelli legati al nostro piano Transizione 4.0 che riguarda il settore produttivo, anch'esso confermato in legge di bilancio e reso triennale (*Applausi*). Quest'estensione è quindi un'altra grande operazione di immissione di liquidità nel sistema economico.

La manovra è importante anche per un'altra operazione di rilievo, ovvero la diminuzione dell'Irpef, che dà un doveroso segnale a quel ceto medio che ha sempre puntualmente pagato la maggior parte delle imposte, senza finora avere mai una boccata di ossigeno. Allo stesso tempo riusciamo a dare un segnale importante anche alle fasce più basse, soprattutto nel combinato disposto della riforma dell'Irpef e la decontribuzione fino a 35.000 euro di reddito, l'assegno unico per i figli e il taglio al cuneo fiscale sui redditi bassi (quest'ultimo operato l'anno scorso dal Governo Conte 2).

In questo disegno rientra anche lo storico azzeramento dell'IRAP per più di 800.000 partite IVA, che rappresentano oltre il 40 per cento dell'intera platea: operazione - questa - che era attesa e invocata da anni, ed è importantissima perché prelude al definitivo assorbimento dell'IRAP in un'imposta unica sulle società, che è uno degli obiettivi della delega fiscale all'esame del Parlamento.

Mi avvio davvero alla conclusione, Presidente.

Abbiamo ottenuto un miliardo in più per il reddito di cittadinanza, misura che durante la pandemia ha aiutato milioni di italiani, quelli più fragili e indifesi, i bambini, i disabili, gli anziani, che senza l'aiuto del reddito di cittadinanza sarebbero rimasti sprovvisti di protezione e avrebbero pagato un prezzo altissimo alla crisi. E pensare che diversi esponenti politici, anche in quest'Assemblea, hanno provato strumentalmente a evocare l'abolizione o un taglio delle risorse ad esso dedicate, citando dati falsi, sistematicamente smentiti dalla Guardia di finanza, dall'INPS o dall'ANPAL. (*Applausi*).

Cito solo un dato dell'ANPAL i cui rappresentanti sono venuti a raccontarlo qui in Parlamento, secondo cui il 40 per cento - lo sottolineo - dei percettori del reddito, quelli abili al lavoro, hanno firmato un contratto di lavoro; quindi, altro che fannulloni, altro che metadone di Stato o le volgarità che sono state dette. Concludo.

Su tutti questi temi che incidono sulla carne viva dei cittadini italiani il Movimento c'è e ci sarà sempre. (*Applausi*).

[PRESIDENTE](#). Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Pesco.

**PESCO**, *relatore*. Signor Presidente, farò una breve replica agli interventi che sono stati copiosi e ricchi di spunti per un disegno di legge di bilancio che ha accolto sicuramente molte istanze delle colleghe senatrici e dei colleghi senatori. Forse sarebbe stato opportuno riuscire a fare di più, però sappiamo che il di più è sempre legato alle risorse a disposizione per poter mettere in campo gli interventi.

Sono felice del fatto che, ad esempio, la collega Fregolent abbia ricordato un tema importante come quello della disabilità: un tema sul quale abbiamo puntato molto tramite l'analisi delle istanze pervenute dai colleghi senatori e senatrici perché siamo riusciti veramente a destinare ottime risorse, ad esempio, per l'autismo, la qual cosa ci ha veramente dato soddisfazione, come spero darà molta soddisfazione alle persone che ne hanno più bisogno.

Allo stesso tempo, sono soddisfatto che il collega Quarto abbia ribadito la necessità di fare di più per l'ambiente. Apprezzo che sia stata richiamata questa necessità, ma sono meno contento del fatto che siamo riusciti a fare veramente poco, come in altre occasioni, per la parte ambientale. Mi riferisco a questo perché le risorse a disposizione sono già state previste nel disegno di legge di bilancio: ad esempio, vi sono 150 milioni a disposizione di un fondo per la sostenibilità ambientale, che permetterà anche alle nostre industrie di riconvertirsi e pensare a un futuro migliore attraverso una nuova strategia legata a nuovi cicli di produzione e a nuovi sistemi di realizzazione di beni e servizi. Questo è molto importante. Sicuramente occorre fare di più per riuscire ad incrementare queste risorse e dare maggiori opportunità alle aziende che hanno bisogno di riconvertirsi. A tale proposito faremo molto, ma bisogna riconoscere - e bene ha fatto il collega Quarto a ricordarlo - che per quanto riguarda la sostenibilità e la biodiversità c'è ancora tantissimo da fare.

Soprattutto c'è da fare molto sul dissesto idrogeologico. A tale riguardo va apprezzato lo sforzo del MoVimento 5 Stelle volto a destinare risorse, minime ma importanti, per portare avanti la realizzazione della Carta geologica d'Italia, che è sicuramente uno dei fattori base per riuscire a fare di più, per migliorare l'assetto idrogeologico italiano ed evitare le catastrofi che copiosamente accadono anno dopo anno.

Il collega Vitali ci ha ricordato una questione molto importante e che purtroppo in ogni provvedimento si cerca di far approvare senza poi riuscirci: si tratta di permettere alle aziende di partecipare alle gare d'appalto anche se hanno piccoli contenziosi in corso con il fisco. Tali contenziosi potrebbero essere sanati con la partecipazione alla gara che può risultare un vantaggio per l'azienda: mi riferisco alle risorse di cui entrerà in possesso l'azienda durante i lavori. Secondo me è una cosa che si può fare e spero veramente si faccia al più presto, poiché si può regolarizzare un debito con il fisco anche con le stesse risorse acquisite durante la realizzazione di un appalto. Spero che tale misura possa essere approvata nel più breve tempo possibile.

Il collega Fenu ha fatto un riferimento importante alle materie fiscali trattate nella legge di bilancio. È utile ricordare che si è fatto veramente tanto per riuscire a ridurre le tasse ai cittadini. Sicuramente si potrà fare ancora molto di più migliorando il rapporto tra fisco e cittadini, attraverso l'informatica, la digitalizzazione, un rapporto più diretto e veloce con il fisco. Ad esempio, già riuscire a spendere in modo immediato e rapido le risorse destinate ai crediti di imposta potrebbe rappresentare un vantaggio per i cittadini: un portafoglio fiscale nel quale riuscire ad accantonare e spendere in modo veloce e rapido le risorse destinate ai contributi fiscali. Speriamo che questo possa diventare presto realtà; siamo molto fiduciosi.

La collega Ronzulli ci ha ricordato l'importanza del supporto psicologico nelle scuole. C'è da fare sicuramente molto; un segnale concreto lo abbiamo dato e pensiamo si possa fare comunque di più.

Il collega Giacobbe ci ha ricordato le piccole e medie imprese, e soprattutto il rapporto che le nostre imprese hanno e devono migliorare con il commercio estero. Ci ha rappresentato il ruolo importante delle camere di commercio estero che spesso quasi dimentichiamo, dedicando ad esse forse poca attenzione. Riuscire a fare in modo che le nostre aziende riescano a vendere di più, a esportare di più e a rendere più forte la presenza dell'Italia all'estero è possibile tramite le camere di commercio estero, che - lo sappiamo benissimo - non sono enti pubblici, ma aiutarle vuol dire aiutare tutte le aziende

italiane.

Il collega Perosino ci ha ricordato i problemi con il debito pubblico: bisogna fare sicuramente molto di più, lo sappiamo benissimo, ma lo si fa attraverso quelle misure, piccole o grandi che siano, che aiutano il nostro Paese a crescere. Nel disegno di legge di bilancio sicuramente ci sono tante di queste misure, che secondo me vanno tutte apprezzate. Dovremmo continuare su questa strada.

Sono molto soddisfatto di una cosa che siamo riusciti a ottenere. Il Governo aveva pensato, nel disegno di legge di bilancio, anche a incrementare, come dicevo prima, il rinnovo delle aziende italiane attraverso diverse misure, tra cui lo stoccaggio della CO2. Grazie all'intervento non solo del Movimento 5 stelle, ma soprattutto grazie a un emendamento presentato da Liberi e Uguali, siamo riusciti a far capire che questa cosa forse non andava fatta. Siamo riusciti a eliminare questa norma dal provvedimento e siamo contenti per il fatto che le risorse destinate alla sostenibilità ambientale abbiano messo da parte alcune tecnologie, che forse era corretto evitare.

Non mi dilungo ulteriormente, ma sono soddisfatto del lavoro svolto e ringrazio nuovamente tutti coloro che vi hanno partecipato, a partire dagli Uffici, dai colleghi e dal Governo. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare la relatrice, senatrice Rivolta.

Mi risulta essere un giorno particolarmente felice per lei, essendo il suo compleanno. Non lo faccio mai, ma visto che è intervenuta, faccio un'eccezione per lei. (*Applausi*).

**RIVOLTA**, relatrice. Grazie, Presidente. Effettivamente, da qualche anno mi capita di passare il giorno del mio compleanno nel pieno della legge di bilancio.

Vorrei fare qualche osservazione anch'io, dopo aver ascoltato gli interventi in discussione generale, e soffermarmi in particolare su un aspetto ribadito dal presidente Romeo, che però è importante. Noi vorremmo che ci fosse molto più ordine nell'affrontare tutte le emergenze, anche quelle relative al Covid-19. Infatti, bisogna controllare di tutto e di più: i momenti di assembramento, le manifestazioni, ma questo non lo si può fare se non si assumono le Forze dell'ordine. Ci si indigna per i reati e per i disordini, ma alla fine chi deve intervenire sono sempre le Forze dell'ordine.

È un segnale molto importante il fatto che verranno assunte Forze dell'ordine di tutti i comparti: poliziotti, carabinieri, finanziari e anche agenti di Polizia penitenziaria. Non ci dobbiamo dimenticare, infatti, delle condizioni anche di chi lavora nelle carceri; non c'è soltanto il problema del sovraffollamento, che sappiamo essere una cosa vergognosa, ma vergognose sono anche le condizioni di lavoro degli agenti di Polizia penitenziaria, pochi e con turni massacranti. Questo è un fatto assolutamente positivo, perché dobbiamo renderci conto che si tratta di risorse umane che rappresentano un ingranaggio fondamentale in tanti ambiti diversi. È quindi una buona misura.

Mi è piaciuto l'intervento della senatrice Faggi, che ha sottolineato un aspetto importante: in questo lungo periodo di pandemia, di chiusure, riaperture e di grandissima difficoltà, i governi che si sono succeduti si sono trovati a dover agire con molta tempestività. Questo ha fatto sì che l'atteggiamento, ormai diventato normale, dell'andare avanti solo a decreti-legge, abbia subito un'ulteriore accelerazione legata all'emergenza. Questo ha mortificato oggettivamente il lavoro parlamentare e ha fatto bene la senatrice Faggi a ricordare che invece il Parlamento, che è fatto anche di tante competenze, intelligenze e conoscenze approfondite delle realtà territoriali, è una ricchezza per il Governo e non solo un passaggio dovuto. Penso che questo dovrebbe far riflettere tutti noi, ma anche i componenti del Governo.

Purtroppo, per l'intasamento con l'esame del PNRR alla Camera, ci siamo trovati a lavorare in grandissima fretta; una fretta che ha colpito evidentemente anche i membri del Governo che hanno dovuto seguire i provvedimenti, sia il PNRR che la legge di bilancio. È stato tutto ulteriormente compresso. Penso che si possa lavorare in questo modo una volta, in situazione di estrema emergenza. Ma, se diventa la regolarità, si rischia di fare degli errori. Ci sono infatti delle questioni sulle quali bisogna trovare il tempo di riflettere, e non un tempo infinito, ma il tempo di poter fare degli approfondimenti proprio per vedere la direzione nella quale si vuole andare insieme. Mi piacerebbe che questa osservazione fosse ragionata da tutti.

Si è parlato di turismo; per alcuni i soldi per il turismo sono troppi. Penso che ci sia da fare semplicemente un ragionamento: l'industria del turismo tutta, in tutte le sue sfaccettature è una delle

attività più importanti del nostro Paese, che dà lavoro veramente a tantissime persone, nei vari ruoli. Come ho già detto qualche giorno fa, è qualcosa che in questa modalità abbiamo solamente noi in Italia. Bisogna saperla organizzare. Ma è una ricchezza tale che bisogna cercare di rendere più visibile possibile, più efficiente possibile e più accessibile possibile tutto il mondo del turismo. Bisogna cioè migliorare davvero il Paese, ma soprattutto bisogna poi saperlo comunicare, perché il potenziale è così alto che possiamo diventare davvero il Paese di riferimento di tutto il mondo. Tutti devono avere desiderio di programmare una vacanza nel nostro Paese per la bellezza naturale, per la ricchezza del patrimonio artistico delle nostre città, perché inclusivo, per tutte le sfaccettature, per le manifestazioni sportive e culturali. È questo che dobbiamo fare.

Troppo spesso il turismo nel nostro Paese è stato trattato come una piccola cosa. Menomale che vi è ora un Ministero del turismo. Dobbiamo affrontare questo problema con l'idea di farlo diventare un settore non solo che contiene tutto, ma dove ci siano una programmazione e tanta efficienza nei singoli interventi. È una sfida che considero molto importante.

Mi ha colpito quindi l'intervento di chi ha parlato di tesoretti del turismo e ha detto che c'è solo il turismo, e menomale. Come ha già detto il presidente Pesco, nel cosiddetto fondone, nei 150 milioni c'è il turismo, l'*automotive*, un altro dei grandi temi, e ci sono anche i lavoratori dello spettacolo. Quest'ultimo settore ha subito uno stop importante durante la pandemia, ma è di grande importanza sotto il profilo culturale, per lo sviluppo del senso critico delle persone, è un momento di divertimento. È un settore dove esiste tanta precarietà proprio per come è strutturato. Va perciò bene che ci sia un fondo dal quale devono emergere tanti interventi che devono interessare tutto il territorio del nostro Paese e svilupparne gli effetti.

Mi è sembrato giusto sottolineare l'attenzione per i temi legati al disagio delle persone e dei giovani e gli interventi che sono stati fatti sulla scuola. Ho trovato sinceramente un po' fuori luogo alcuni interventi sull'autonomia differenziata, che forse in questo momento non erano attinenti. Ad ogni modo - come dicevo prima - anche ascoltare interventi che non ci sembrano perfettamente centrati fa parte del confronto che in questa Aula deve avvenire ed è un momento di crescita.

Sono contenta di aver fatto questa esperienza insieme ai colleghi relatori. Ringrazio il Governo, il vice ministro Castelli, instancabile e sempre presente, e le faccio gli auguri per tutto quello che arriverà nei prossimi mesi a partire dal Natale. Ringrazio anche i sottosegretari Guerra, Sartore e Freni, ultimo in ordine di apparizione, nonché tutto lo *staff* del Ministero dell'economia e delle finanze e della Ragioneria di Stato, che hanno partecipato a questa sessione di bilancio.

Non dimentico, certo, i nostri Uffici del Senato e della 5a Commissione, nonché tutto il personale e gli assistenti parlamentari che hanno accompagnato le nostre lunghe giornate e anche le nottate e hanno assistito a interminabili sedute. Grazie a tutti. Io spero che i frutti che verranno grazie alle scelte fatte possano aiutare davvero - e sono convinta che aiuteranno - le famiglie, le imprese e il Paese in generale.

Moltissimo rimane ancora da fare, ma l'importante è rendersi conto e centrare sempre meglio gli obiettivi. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Errani.

[ERRANI](#), *relatore*. Signor Presidente, molti colleghi e gli stessi relatori hanno sottolineato il problema dei tempi, su cui non tornerò, perché è stato detto in modo chiaro. Voglio, però, dire una cosa. Il senatore Malan ha detto che abbiamo superato tutti i *record*, ma non è così. Ricordo che la prima legge di bilancio di questa legislatura non ha avuto i relatori, perché è arrivato il maxiemendamento circa un'ora e mezza prima della votazione.

Vorrei ricordare che abbiamo fatto un lavoro riconoscendo il senso di costruzione di un impegno comune tra maggioranza e minoranza. E ne sono quindi contento.

Alcuni interventi oggi hanno parlato di mance e altro. Per quello che mi riguarda, vorrei che si scrivesse e si scolpisce nella roccia che non c'è spazio nella legge di bilancio per interventi puntuali, specifici, localistici. Tuttavia, quei 600 milioni - e non vorrei che su questo ci fosse confusione - di risorse per i parlamentari hanno avuto destinazioni importanti, come - per esempio - per le assunzioni per le Forze dell'ordine, per la Polizia e per i Vigili del fuoco. Quel fondo è servito, in accordo con il



Governo, a dare una risposta strategica. E tutte le volte che sento un partito rivendicare *in toto* quel risultato sono contento, perché vuol dire che abbiamo fatto insieme un ottimo lavoro di sintesi. Se il superbonus non ha i vincoli che erano previsti nella legge di bilancio, è perché la scelta più significativa l'abbiamo fatta con le risorse parlamentari, insieme e in accordo con il Governo.

Se per la scuola abbiamo risolto il problema del personale ATA e riconosciuto un minimo di risorse per garantire che anche gli insegnanti fossero parificati, nei livelli salariali, al resto della pubblica amministrazione, è perché abbiamo utilizzato le risorse del fondo parlamentare e l'abbiamo fatto insieme.

Va bene mettersi gli scudetti sul petto - la politica ha anche questa caratteristica - ma, quando si fa un lavoro comune, saperlo riconoscere è un elemento di valore per l'insieme e per la stessa Assemblea. La politica non si fa mai per conto proprio: la politica deve avere sempre una visione comunitaria, che è un grande elemento di valore.

Mi rivolgo ora ai colleghi di l'Alternativa c'è, soffermandomi sullo stanziamento di risorse a favore del fondo per la non autosufficienza, evitando di fare confusione con l'autonomia differenziata, che è altra questione e che non può, né deve stare all'interno della legge di bilancio. Il fatto che nella manovra di bilancio, per la prima volta, ci siano i livelli essenziali di assistenza è un merito che, *in primis*, dobbiamo riconoscere al Governo perché non è mai stato fatto. Adesso, sfidandoci in alto - non in basso - dobbiamo costruire il relativo percorso di realizzazione.

In questa manovra ci sono cose importanti, frutto del lavoro parlamentare. Si leggono i giornali e il giorno dopo si viene in Aula a dire che va bene, ma potevamo fare ancora di più nella direzione giusta. Ma è tanto quello che abbiamo fatto e su cui dobbiamo continuare.

Voglio dare una risposta sulla questione del terzo settore posta da un collega di Fratelli d'Italia. C'è un intervento non risolutivo, ma che comunque dà la possibilità di evitare il pagamento dell'IVA che, con un provvedimento recentissimo, in relazione a un'emergenza - una questione di rapporti con l'Unione europea - si era introdotto. Sul terzo settore dovremmo riordinare la legge, che presenta dei problemi e va rivista complessivamente. Mi piacerebbe se riuscissimo a discutere di questo.

Tuttavia, non penso che questo provvedimento sia il meglio possibile, in quanto ci sono questioni che non abbiamo trattato e che invece andavano affrontate. Una di queste, collega Floris, è la questione di Air Italy, su cui vorrei che tutta l'Assemblea esprimesse una sollecitazione corale all'indirizzo del Governo. È ingiusto e non accettabile che tutte le compagnie, e non solo Alitalia, ma anche Blue Panorama, Emirates, anche Norwegian e Air Italy hanno avuto la cassa integrazione per il 2022. Qui non potevamo farlo, collega Floris. Anche il Gruppo cui appartengo aveva presentato un emendamento in tal senso, ma non potevamo farlo. Su questo anche quest'Assemblea con l'odierno dibattito può dare un segnale: deve venire una sollecitazione forte al Governo perché ci sia una risposta. Non possiamo lasciare questi lavoratori senza alcun ammortizzatore, perché non è giusto e non è equilibrato.

Ci sono altre questioni. Anche sul lavoro - per esempio - abbiamo fatto qualcosa. Tuttavia, nonostante il nostro sforzo e il fatto di aver cercato una norma, in questo Paese i lavoratori discontinui sono ancora in una situazione critica. Vi sono poi quei 150 milioni che sono un fondo per le emergenze, che oggi non hanno destinazioni definite e riguardano turismo, *automotive* - come ha detto il senatore Verducci e ha ragione - i lavoratori dello spettacolo, dell'arte e della cultura sono tra le figure che in questo Paese hanno ricevuto meno anche nell'emergenza Covid e richiedono di più. Su questo dobbiamo cominciare a lavorare, onde evitare che poi ci sia sempre qualcuno in quest'Aula a spiegarci com'è la realtà del Paese. Non siamo disconnessi: sappiamo qual è la realtà del Paese, o meglio, dovremmo saperla. Troviamo il modo per fare un dibattito vero su queste tematiche ed emergenze, per trovare delle sintesi da proporre al Governo. Credo che questo dovrebbe essere il nostro ruolo.

Avviandomi alla conclusione, tra le cose importanti che abbiamo fatto, c'è una per la sanità che spero riceverà l'applauso di tutta l'Assemblea e di tutti i Gruppi. Mi riferisco, cioè, al fatto di scrivere con chiarezza in norma primaria che il *payback* si deve pagare interamente, senza sconti, perché per il periodo 2019-2020 vale oltre 2,3 miliardi, che sono fondamentali per reggere l'urto pesantissimo creato dal Covid. Abbiamo fatto un altro provvedimento per rispondere a quei temi, colleghi, e qui non c'è nessuno che si mette lo scudetto nel petto. Vedete la differenza? Noi abbiamo fatto un

provvedimento che consentirà, dal momento in cui il bilancio sarà pubblicato in *Gazzetta Ufficiale*, di dare alle Regioni almeno 800 milioni. Si tratta di quella parte di *payback* del 2019, oggi bloccata al Ministero dell'economia per il rischio di eventuali restituzioni a fronte di sentenze - in questo periodo, per fortuna, sono tutte vinte dalle Regioni - che sarà distribuita alle Regioni per consentire loro di chiudere il 2021 ed evitare così che vadano in piano di rientro e aumentino le tasse. Queste sono misure importanti che, con tutte le nostre difficoltà, siamo riusciti a porre in essere.

In conclusione, dico che lo abbiamo fatto insieme. Abbiamo posizioni diverse, e ci mancherebbe. Per fortuna, a fronte della crisi della democrazia che stiamo vivendo, le abbiamo fatte insieme. Riconosciamo in modo comunitario che la politica fa qualche cosa di utile per il Paese.

Ringrazio il vice ministro Castelli, i sottosegretari Guerra, Sartori, Freni e tutti coloro che hanno lavorato insieme a noi, i tecnici, i tanti vituperati tecnici. E questo voglio dirlo, perché ci sono delle vulgate che dovremmo smentire.

I dirigenti del MEF e della Ragioneria hanno elaborato, in un anno e mezzo, più di cinque manovre, e ciò ha comportato problemi. Per me il Governo avrebbe dovuto fare un'altra scelta. Spero mi ascolti il ministro D'Incà, che ringrazio per il lavoro che ha svolto. Noi, però, non dovevamo mettere insieme tutte le misure che sono state approntate.

Quei dirigenti, però, hanno lavorato ventiquattro ore su ventiquattro su migliaia di emendamenti, anche su quelli dei quali poi si scopre essere privi di copertura. Diciamo queste cose e mettiamole a verbale, così spieghiamo che le abbiamo capite. E dico ai colleghi del MoVimento 5 Stelle che è successo a tutti di dover affrontare problemi simili.

Concludo dicendo che è stato un lavoro veramente grande. Ora valorizziamolo per quello che è, senza parlare di miracoli, perché nessuno ha fatto miracoli, e facciamoci carico di quello che non abbiamo risolto. (*Applausi*).

**PRESIDENTE.** Il relatore di minoranza, senatore Calandrini, rinuncia ad intervenire in sede di replica. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

**CASTELLI**, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Signor Presidente, dalla discussione di questa mattina il grido più accorato è sicuramente quello della compressione dei tempi. È quello che fa più male a quest'Aula, a tutto il Parlamento e al Governo stesso, che è stato costretto a comprimere così tanto i tempi. Concordo con la relatrice Rivolta. La ricchezza del Parlamento e dei membri delle Commissioni è l'unica risorsa che permette di arrivare fino all'ultimo Comune, all'ultimo territorio di questo Paese, ed è quello che ci permette di fare le scelte, in un modo o nell'altro, ma nel modo corretto.

Forse il *record* è stato quello di aver operato, sì, in pochi giorni, non più di quattro, cinque giorni, ma anche con una maggioranza così ampia, una maggioranza che forse questa Repubblica non ha mai visto, e che ha obbligato la stessa maggioranza ad allargarsi ancora di più, anche alle opposizioni, in uno sforzo più grande di se stessa e più grande delle ideologie dei singoli partiti, il che ha aiutato anche il Governo a collaborare in alcune partite importantissime. Senza questa collaborazione alcune risorse non sarebbero mai bastate. Quindi, lo abbiamo fatto insieme, ognuno con la propria parte di risorse a disposizione.

Io spero che sia l'ultima manovra con l'emergenza Covid-19. Tutti l'abbiamo vissuta così, sperando che questo fosse l'augurio. E speriamo anche che questo sia l'ultimo modo di progettare, pensando che in futuro possa esserci un ritorno alla normalità economica e sociale del Paese, senza dover intervenire d'emergenza e con regole d'emergenza, che oggi hanno la necessità di essere riprogrammate in una normalità anche dal punto di vista normativo. Questa è stata un'altra fatica: faccio una norma d'emergenza o faccio una norma strutturale? Quante volte ce lo siamo chiesti nelle ultime settimane?

Il rallentamento è dovuto anche al fatto che raggiungere l'obiettivo dei 51 obiettivi del PNRR era difficile. Ma è stato raggiunto ed è stato raggiunto con la decretazione d'urgenza, che ha ancor di più compresso tutti quelli che sono i tempi del Parlamento.

Abbiamo lavorato ancora una volta con un metodo che da qualche anno vediamo, quello dei temi comuni, che ha permesso alla maggioranza di mettere insieme risorse che separatamente non avrebbe avuto. Una volta non si faceva così: si prendevano le risorse del Parlamento e i parlamentari le

dividevano. A chi parla di «marchette» questo meccanismo dimostra che non è così.

La maggioranza ha messo insieme quasi l'80 per cento delle risorse che aveva: penso al superbonus, al sismabonus e alla scuola, che in una gran parte era rimasta fuori, sostenuta addirittura da altre risorse del Governo, che ha dialogato in sede di esame della manovra per poterlo fare. Penso anche ai fondi non secondari destinati al mondo della sanità: a quelli per la fibromialgia, a quelli per i disturbi alimentari, di cui il Parlamento si preoccupa nel ricordare quanti ne sono vittima tutti i giorni. Penso, inoltre, ai fondi per l'autismo e il bullismo. Insomma, penso a tutti quei fondi che qualcuno potrebbe ritenere secondari e che, invece, danno delle risposte a un Parlamento, sì compresso, ma che sa benissimo che anche un fondo da 5 milioni fa la differenza.

È stato un lavoro complicato e sicuramente avremmo voluto fare di più. Credo comunque che le norme approvate siano molte, anche numericamente.

Gli Uffici ci hanno sostenuto e lo hanno fatto veramente con tutta la voglia di sorreggere lo sforzo della macchina dello Stato. Così è stato tutti i giorni. Non era semplice. Forse, se non fosse arrivato il Natale, ci avremmo messo qualche giorno in più, ma non si poteva fare diversamente.

Mi auguro davvero che questa sia l'ultima manovra approvata nel mezzo della pandemia da Covid-19 e che la prossima possa essere ancora di più una manovra di progettazione, di visione e con investimenti pluriennali.

Nel ringraziare tutti i Gruppi, sia di maggioranza che di opposizione, e nel ringraziare le scelte dei temi che sono stati posti al Governo con l'impegno a risolverli, perché erano necessità, auguro a tutti buon lavoro e buone feste. (*Applausi*).

**PRESIDENTE.** La ringrazio, signora Vice Ministro.

Come stabilito dalla Conferenza dei Capigruppo, rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

#### **Atti e documenti, annuncio**

**PRESIDENTE.** Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle Commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento sono pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

#### **Ordine del giorno**

##### **per la seduta di giovedì 23 dicembre 2021**

**PRESIDENTE.** Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, giovedì 23 dicembre, alle ore 9,30, con il seguente ordine del giorno:

[\(Vedi ordine del giorno\)](#)

La seduta è tolta (*ore 16,19*).

*Allegato B*

#### **Congedi e missioni**

Sono in congedo i senatori: Accoto, Alderisi, Anastasi, Barachini, Battistoni, Bellanova, Bini, Bongiorno, Borgonzoni, Bossi Umberto, Cattaneo, Centinaio, Cerno, Dal Mas, De Poli, De Vecchis, Di Marzio, Fedeli, Florida, Galliani, Ghedini, Marino, Merlo, Messina Assunta Carmela, Mirabelli, Moles, Monti, Napolitano, Nisini, Nugnes, Petrenga, Petrocelli, Pichetto Fratin, Pucciarelli, Ronzulli, Schifani, Sciascia, Segre e Sileri.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Arrigoni, Castiello, Fazzone, Magorno e Urso, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica.

Sono considerati in missione, ai sensi dell'art. 108, comma 2, primo periodo, del Regolamento, i senatori: Fattori, Mantovani e Pittella.

#### **Governo, trasmissione di atti e documenti dell'Unione europea di particolare rilevanza ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 234 del 2012. Deferimento**

Ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti i seguenti documenti dell'Unione europea, trasmessi dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in base all'articolo 6, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234:

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce, per taluni veicoli stradali



che circolano nell'Unione, le dimensioni massime autorizzate nel traffico nazionale e internazionale e i pesi massimi autorizzati nel traffico internazionale (codificazione) (COM(2021) 769 definitivo), alla 8a Commissione permanente e, per il parere, alla 14a Commissione permanente;

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Migliori condizioni di lavoro per un'Europa sociale più forte: sfruttare appieno i vantaggi della digitalizzazione per il futuro del lavoro (COM(2021) 761 definitivo), alla 11a Commissione permanente e, per il parere, alla 8a e alla 14a Commissione permanente;

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio - Un'Europa più inclusiva e protettiva: estendere l'elenco dei reati riconosciuti dall'UE all'incitamento all'odio e ai reati generati dall'odio (COM(2021) 777 definitivo), alla 2a Commissione permanente e, per il parere, alla 1a e alla 14a Commissione permanente.

#### **Governo, trasmissione di pareri del CNEL su atti dell'Unione europea**

Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 9 dicembre 2021, ha trasmesso i seguenti pareri relativi ad atti dell'Unione europea, approvati dall'assemblea del CNEL nella seduta del 1° dicembre 2021, che sono deferiti, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni:

Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a un Anno europeo dei giovani 2022 (COM(2021) 634 definitivo)- alla 1a, alla 7a, alla 11a e alla 14a Commissione permanente (Atto n. 1032);

Proposta di raccomandazione del Consiglio relativa all'apprendimento misto per un'istruzione primaria e secondaria di alta qualità e inclusiva (COM(2021) 455 definitivo) - alla 7a e alla 14a Commissione permanente (Atto n. 1033);

Proposta di decisione del Consiglio sugli orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione (Atto del Consiglio UE n. 12312/21) - alla 11a e alla 14a Commissione permanente (Atto n. 1034).

#### **Garante per l'infanzia e l'adolescenza, trasmissione di atti. Deferimento**

La Garante per l'infanzia e l'adolescenza, in data 14 dicembre 2021, ha inviato, ai sensi dell'articolo 12, comma 4, del Regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 luglio 2012, n. 168, il bilancio di previsione dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza per l'esercizio finanziario 2022, corredato dalla relativa nota illustrativa, nonché il bilancio pluriennale relativo al triennio 2022-2024.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a e alla 5a Commissione permanente (Atto n. 1035).

#### **Commissione europea, trasmissione di progetti di atti legislativi dell'Unione europea.**

##### **Deferimento**

La Commissione europea ha trasmesso, per l'acquisizione del parere motivato previsto dal Protocollo (n. 2) sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea e al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea:

in data 17 dicembre 2021, la Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2008/118/CE e la direttiva (UE) 2020/262 (rifusione) per quanto riguarda i punti di vendita in esenzione da imposte situati nel terminale francese del tunnel sotto la Manica (COM(2021) 817 definitivo). Ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, l'atto è deferito alla 14a Commissione permanente ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane previsto dall'articolo 6 del predetto Protocollo decorre dal 17 dicembre 2021. L'atto è altresì deferito, per i profili di merito, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, alla 6a Commissione permanente, con il parere delle Commissioni 3a e 14a;

in data 20 dicembre 2021, la Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al miglioramento delle condizioni di lavoro nel lavoro mediante piattaforme digitali (COM(2021) 762 definitivo). Ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, l'atto è deferito alla 14a Commissione permanente ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine

di otto settimane previsto dall'articolo 6 del predetto Protocollo decorre dal 20 dicembre 2021. L'atto è altresì deferito, per i profili di merito, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, alla 11a Commissione permanente, con il parere delle Commissioni 8a e 14a.

#### **Petizioni, annuncio**

Sono state presentate le seguenti petizioni deferite, ai sensi dell'articolo 140 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni permanenti, competenti per materia.

Il signor Raffaele Mancuso da Porto Empedocle (Agrigento) chiede l'estensione dell'articolo 11 del codice di procedura penale anche agli avvocati iscritti al Consiglio dell'Ordine (Petizione n. 990, assegnata alla 2a Commissione permanente);

il signor Osmin Lima Espinosa da Roma chiede l'attivazione delle opportune procedure parlamentari volte a fornire sostegno al popolo cubano (Petizione n. 991, assegnata alla 3a Commissione permanente);

il signor Antonio Sorrento, Presidente dell'Associazione P.I.N. - Partite IVA Nazionali, chiede modifiche all'articolo 3-*bis* del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, in materia di non impugnabilità dell'estratto di ruolo e limiti all'impugnabilità del ruolo (Petizione n. 992, assegnata alla 6a Commissione permanente);

la signora Giovannina Iervolino da Ottaviano (Napoli) chiede disposizioni relative alle modalità di rilascio delle recensioni degli utenti in relazione agli acquisti effettuati *on line* (Petizione n. 993, assegnata alla 10a Commissione permanente);

il signor Giuseppe Paonessa da Catanzaro e numerosi altri cittadini chiedono modifiche alla normativa relativa alla valutazione del servizio del personale sanitario appartenente alla categoria dirigenziale e non dirigenziale prestato presso case di cura private convenzionate o accreditate al Sistema Sanitario Nazionale (Petizione n. 994, assegnata alla 12a Commissione permanente);

il signor Francesco Di Pasquale da Cancellò ed Arnone (Caserta) chiede:

l'istituzione della giornata delle api e del miele (Petizione n. 995, assegnata alla 9a Commissione permanente);

l'istituzione della giornata della scienza e della cultura (Petizione n. 996, assegnata alla 7a Commissione permanente);

interventi urgenti di manutenzione sulla rete viaria nazionale (Petizione n. 997, assegnata alla 8a Commissione permanente);

disposizioni volte a garantire il corretto svolgimento delle operazioni di spoglio elettorale nonché la rappresentanza di tutti i partiti che hanno concorso alle elezioni (Petizione n. 998, assegnata alla 1a Commissione permanente);

la signora Chiara Luisa Chies, per conto degli studenti della classe 5a sez. A dell'Istituto tecnico-economico "Francesco Da Collo" di Conegliano (Treviso), chiede nuove disposizioni in merito all'insegnamento della religione cattolica nelle scuole (Petizione n. 999, assegnata alla 7a Commissione permanente);

il signor Aniello Traino da Neirone (Genova) chiede l'attivazione nelle strutture sanitarie di un sistema di videosorveglianza audio e video in favore dei pazienti ricoverati per COVID-19 e sottoposti ad anestesia o semi-anestesia in relazione ad interventi di intubazione per la respirazione assistita (Petizione n. 1000, assegnata alla 12a Commissione permanente);

la signora Maria Letizia Antonaci da Roma chiede disposizioni urgenti in materia di definizione agevolata dei carichi fiscali (Petizione n. 1001, assegnata alla 6a Commissione permanente).

#### **Mozioni**

[TURCO](#), [CASTELLONE](#), [RICCIARDI](#), [FENU](#), [DI PIAZZA](#), [L'ABBATE](#), [TRENTACOSTE](#), [D'ANGELO](#), [PUGLIA](#), [ROMANO](#), [NATURALE](#), [CASTALDI](#), [GAUDIANO](#) - Il Senato,

premessi che:

uno studio pubblicato sulla rivista scientifica "Environmental research" ha dimostrato l'incremento di mortalità nei quartieri di Taranto interessati dall'attività industriale. La ricerca, dal titolo "Utilizzo dei dati demografici comunali per la stima della mortalità nelle città sottoposte ad elevata pressione ambientale: risultato del primo studio sui quartieri di Taranto dal 2001 al 2020", è stata condotta dalla

Società italiana di medicina ambientale (SIMA) e dall'università di Bari "Aldo Moro" ed è la prima ad essersi basata sul conteggio delle schede anagrafiche comunali;

nei quartieri Tamburi, Paolo VI e Città vecchia-borgo a nord di Taranto, più vicini all'area industriale, è stato rilevato un eccesso statisticamente significativo di 1.020 decessi, tra uomini e donne, nel periodo 2001-2020, rispetto ai dati degli altri quartieri e delle altre città della regione, con un picco del 68 per cento di eccesso di mortalità rilevato nel 2019 nel sesso maschile tra i residenti del quartiere Paolo VI;

ulteriori recenti studi condotti (Lucchini et al.) e pubblicati sulla rivista scientifica "Scientific Reports" hanno dimostrato l'esistenza di una correlazione diretta tra l'esposizione a taluni elementi, tra cui piombo, mercurio, cadmio, manganese, arsenico e selenio, e la maggior presenza di disagi nell'apprendimento, di disturbi neurocomportamentali, come l'autismo, nei bambini residenti nelle aree più fortemente inquinate di Taranto vicine allo stabilimento industriale, ovvero nei quartieri Tamburi e Paolo VI. In particolare, la ricerca, eseguita su un campione di 299 scolari distribuiti tra i quartieri Tamburi, Paolo VI, Taranto, Statte e Talsano, dimostra che i due quartieri più vicini al polo industriale (Tamburi e Paolo VI) risultano caratterizzati da una minore percentuale di *status* socio-economico di alto livello (SES) (rispettivamente 1,3 per cento e 0 per cento, Chi-quadrato valore-p considerato che l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) della Puglia ha pubblicato una relazione nella quale vengono riportati i dati di monitoraggio della qualità dell'aria aggiornati al 2020, registrati nelle aree di Taranto e Statte, attestando che nessun limite di legge previsto dal decreto legislativo n. 155 del 2010 è stato superato nell'intervallo osservato. Nella stessa relazione sono state evidenziate criticità: aumento della media annua del benzene nel 2020 rispetto al 2019, probabilmente imputabile all'obsolescenza degli impianti dello stabilimento siderurgico; superamento del valore limite orario del biossido di zolfo, attribuibile oltre che alle operazioni di colata della loppa; numerosi picchi orari, tra gennaio e febbraio 2020, superiori alla soglia olfattiva per l'idrogeno solforato (inquinante non normato); considerato inoltre che:

l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), a settembre 2021, dopo oltre 15 anni, ha pubblicato le nuove linee guida sulla qualità dell'aria (AQG 2021), che presentano dei valori critici per gli inquinanti normati sostanzialmente inferiori rispetto a quelli del decreto legislativo n. 155 del 2010;

le nuove linee guida sottoscritte da oltre cento società medico-scientifiche di tutto il mondo, inclusa una decina di italiane, tra cui il progetto CCM RIAS (Rete italiana ambiente e salute), hanno potuto dimostrare e documentare la crescente influenza negativa dell'inquinamento atmosferico sulla salute; ritenuto che:

sussiste un eccessivo disallineamento tra i valori critici contemplati dal decreto legislativo n. 155 del 2010 e i parametri delle linee guida dell'OMS, al punto che l'Istituto superiore di sanità ha auspicato la necessità di ridurre il livello di inquinamento dell'aria in tempi non troppo lontani. Infatti, le linee guida dell'OMS hanno rivisto, ad esempio, al ribasso la media annuale del particolato fine (Pm2.5) portandolo da 10 a 5 microgrammi al metro cubo; quella del particolato inalabile (Pm10) da 20 a 15 microgrammi al metro cubo; così come per il biossido di azoto, riducendolo da 40 a 10 microgrammi al metro cubo; per il monossido di carbonio viene suggerito il limite giornaliero di 4 microgrammi al metro cubo;

la stessa OMS ha potuto accertare dalle pubblicazioni scientifiche sull'argomento, i cui risultati sono stati confrontati e valutati attraverso un accurato processo di *peer review* effettuato anche da esperti esterni all'organizzazione, che l'esposizione prolungata anche a bassi livelli degli inquinanti costituisce un pericolo per la salute umana e che, di fatto, non esiste una soglia al di sotto della quale il rischio non aumenta;

considerato infine che:

il prossimo piano industriale dello stabilimento siderurgico di Taranto e il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) non possono non considerare l'incidenza della mortalità nelle aree prossime all'area industriale, così come i nuovi valori critici raccomandati dalle nuove linee guida dell'OMS, nonché quanto accertato dalla stessa OMS sull'esposizione prolungata dei cittadini anche a bassi livelli

di inquinamento;

la valutazione del danno sanitario (VDS), contenuta nel decreto del Ministro della salute 24 aprile 2013 recante "Disposizioni volte a stabilire i criteri metodologici utili per la redazione del rapporto di valutazione del danno sanitario (VDS) in attuazione dell'articolo 1-bis, comma 2, del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231" (cosiddetto decreto Balduzzi-Clini), è una misura che risulta poco efficace a prevenire gli effetti degli inquinanti sull'ambiente e sulla salute, nonché inidonea a valutare il danno sanitario in caso di valori soglia al di sotto dei limiti di legge per ciascuno degli inquinanti presi in esame;

sul tema, nel gennaio 2019, in una logica di prevenzione del danno ambientale e sanitario, è stato depositato un disegno di legge (AS 1011), riguardante l'introduzione della valutazione preventiva e integrata dell'impatto ambientale e sanitario (VIAS);

in data 22 luglio 2021, è stata presentata un'interrogazione parlamentare, 3-02740, sull'opportunità di introdurre strumenti di valutazione preventiva dell'impatto sanitario e ambientale per contrastare e prevenire gli effetti negativi prodotti dagli inquinanti delle aree a forte impatto industriale, così come di rivedere i limiti di legge degli inquinanti e i relativi intervalli di rilevazione, a maggiore salvaguardia dell'ambiente e della salute pubblica,

impegna il Governo:

1) ad indicare quale sia la tempistica per adeguare i valori limite degli inquinanti previsti dal decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, alle nuove linee guida globali sulla qualità dell'aria (AQG 2021), pubblicate dall'Organizzazione mondiale della sanità il 21 settembre 2021;

2) a valutare l'introduzione di strumenti di valutazione preventiva e integrata dell'impatto ambientale e sulla salute pubblica (VIAS), soprattutto in vista del futuro piano industriale, in corso di definizione, posto in essere da Acciaierie d'Italia e della conseguente autorizzazione integrata ambientale (AIA);

3) ad evitare che venga ulteriormente prolungato l'utilizzo dei combustibili fossili nelle produzioni siderurgiche a forte impatto ambientale e sanitario, al fine di rispettare gli obiettivi posti dall'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile promosso dall'ONU;

4) a tutelare il reddito degli operai ex ILVA attraverso il loro reimpiego nelle opere di bonifica, iniziando da quelle per la rimozione, il trattamento e lo smaltimento dell'amianto, il quale risulta a tutt'oggi presente per oltre 4.000 tonnellate;

5) a proporre l'istituzione di un fondo dedicato ai cittadini residenti in quartieri limitrofi alle zone industriali, affinché possano fruire di un sostegno economico per gli esami diagnostici per prevenire l'insorgere di patologie legate all'inquinamento.

(1-00444)

Interrogazioni

[RAMPI](#) - *Al Ministro dell'istruzione.* - Premesso che:

l'articolo 405, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante norme comuni ai concorsi per il reclutamento del personale docente, prevede che "il Ministro della pubblica istruzione, provvede, con proprio decreto, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, alla revisione periodica della tipologia delle classi di concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente";

le tabelle allegate al decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, individuano le classi di concorso per la scuola secondaria di secondo grado, con i relativi titoli di accesso e indirizzi di studi;

il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 maggio 2017, n. 259, ha disposto la revisione e l'aggiornamento delle classi di concorso di cui alle tabelle allegate al citato decreto del Presidente della Repubblica;

la classe di concorso A-19 (filosofia e storia), secondo la normativa vigente, dà accesso esclusivamente all'insegnamento di storia e filosofia nel secondo biennio e quinto anno dei licei, non consentendo agli iscritti a tale classe di concorso di insegnare storia e geografia al primo biennio dei licei oppure storia negli istituti tecnici e professionali;

l'allegato A del decreto del Ministro dell'istruzione 20 aprile 2020, n. 201, recante disposizioni per i

concorsi ordinari per il reclutamento del personale docente, prevede per la classe di concorso A-19 la "conoscenza approfondita" della storia antica e della storia dell'alto Medioevo, nonostante esse, secondo la ripartizione del piano degli studi dei licei, di cui all'allegato E del predetto decreto n. 259 del 2017, ricadano tendenzialmente tra gli insegnamenti effettuati nel primo biennio, fermo restando il principio di autonomia didattica di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;

la classe di concorso A-19 è accessibile a laureati magistrali che abbiano incluso nel proprio percorso di studi un maggior numero di crediti in discipline storiche rispetto a quanto richiesto dalle classi di concorso A-11 (discipline letterarie e latino), A-12 (discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado), A-13 (discipline letterarie, latino e greco), alle quali tuttavia viene riservato l'insegnamento di storia e geografia al 1° biennio dei licei oppure storia negli istituti tecnici e professionali;

a quanto si apprende, nell'anno 2021, le convocazioni relative alla classe di concorso A-19 sono state irrisorie e un quantitativo ingente di iscritti alle graduatorie provinciali per le supplenze sotto tale rubrica si è ritrovato a lavorare nel sostegno;

premesso inoltre che i laureati magistrali in Scienze filosofiche possono accedere, tramite la classe di concorso A-19, con le dovute integrazioni di crediti, all'insegnamento della storia nel secondo biennio e quinto anno dei licei, ma non all'insegnamento della storia e della geografia al primo biennio dei licei oppure della storia negli istituti tecnici e professionali, in quanto le classi di concorso A-11, A-12, A-13, A-19, A-21, A-22 e A-23 non sono accessibili a tali laureati magistrali;

considerato che l'insegnamento della filosofia è essenziale a formare il pensiero critico di cittadini consapevoli e, grazie all'apporto di discipline quali l'epistemologia e la storia del pensiero scientifico, può valorizzare ulteriormente l'insegnamento della storia in tutti gli istituti secondari di secondo grado; considerate infine le recenti dichiarazioni pubbliche del Ministro in indirizzo a favore di una crescita dell'insegnamento della filosofia e al riconoscimento della sua fondamentale funzione orientativa in questo tempo di crescente complessità,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno: a) ai fini di garantire l'accesso agli insegnamenti della storia a tutti i livelli ai laureati magistrali con un percorso più incentrato sulle discipline storiche e, limitatamente ai licei, garantire una maggiore continuità didattica e una più semplice gestione dell'organico da parte degli istituti scolastici, estendere gli indirizzi di studi accessibili tramite la classe di concorso A-19 ai licei e agli istituti tecnici e professionali; b) al fine di valorizzare le competenze acquisite dai laureati magistrali in Scienze filosofiche, garantire la possibilità a tali laureati magistrali di accedere, con le dovute integrazioni di crediti, alle stesse classi di concorso accessibili ai laureati magistrali in Scienze storiche; c) al fine di garantire l'allocazione ottimale dei candidati alle posizioni vacanti, qualora nelle graduatorie relative a una data classe di concorso non si trovino aspiranti alla stipula del contratto, consentire la selezione di candidati, dotati dei requisiti necessari, appartenenti a graduatorie relative a classi di concorso affini; d) al fine di dotare le nuove generazioni di tutti gli strumenti necessari per comprendere e vincere le sfide del mondo contemporaneo, promuovere un'integrazione dell'insegnamento della storia negli istituti tecnici e professionali con l'insegnamento della filosofia, a quadri orari vigenti e con votazione finale unica, adeguando di conseguenza le norme sulle classi di concorso.

(3-02996)

[RAMPI](#), [MARILOTTI](#), [CERNO](#), [IORI](#), [ROJC](#), [FERRAZZI](#), [STEFANO](#) - *Al Ministro della cultura.* - Premesso che:

i diritti universali, accolti come fondamento giuridico delle moderne legislazioni e per loro intrinseca natura orientati all'inclusione, non possono che declinare la loro inalienabilità se non applicandosi alle persone e ai loro bisogni, dunque a diversità e a specificità;

tra chi si vede negare i propri diritti, il riconoscimento della propria differenza, ed è maggiormente vulnerabile perché non può rivendicare da sé il proprio diritto, ma ha bisogno che altri lo facciano al suo posto, c'è il mondo dell'infanzia;

pure se, in apparenza, la nostra è un'epoca che dedica grande attenzione al bambino, l'infanzia è

massimamente sacrificata: tutelata nei diritti contenuti nelle convenzioni e nelle dichiarazioni, eppure ancora privata delle cure, costretta al lavoro, affamata e spesso pure uccisa;  
costruita sugli stilemi dell'adulto, la condizione del bambino è di fatto negata;  
la violenza nei confronti del suo modo d'essere si affida ai simboli: il bambino viene disciplinato e reso prevedibile;  
ordine, ubbidienza e diligenza, ecco il bravo scolaro. Prodotto di un modello educativo basato sull'isolamento, la competizione e il rendimento. Eccellenza diviene l'abusato lemma;  
il suo immaginario, ovvero quanto dovrebbe infinitamente poter generare e rigenerare (l'immaginario non è un serbatoio, ma una matrice generativa), gli viene sottratto, viene standardizzato;  
la fantasia viene così messa al servizio del consumo, come uno spazio di felicità surrogata, come una fabbrica di desideri fine a sé stessa;  
sterilizzata l'immaginazione, veicolo della speranza e dell'utopia che sempre ha aperto al cambiamento, l'addomesticazione è compiuta, si giunge all'accettazione passiva del presente;  
essere giusti con l'infanzia, rispettarne i diritti, significa per gli interroganti "essere giusti" con l'immaginario infantile;  
questo è il lavoro che numerose associazioni, commissioni, aggregazioni territoriali, motori della cultura ambientale e socio-politica diffuse in Italia da molti anni stanno portando avanti lavorando alla tutela degli spazi di poeticità dell'infanzia;  
questi gruppi si sono sentiti accomunati da una prospettiva, un metodo e un approccio di lavoro che può essere riassunto nell'espressione "laboratorio", del quale il lavoro della commissione Cultura alternativa di Carate Brianza e della Befana sul Lambro può rappresentare un punto di riferimento a livello di prassi e di elaborazione teorica;  
in questo senso, una vera e propria rete di rapporti e collaborazioni, che si è sviluppata in un'esperienza pluridecennale, ha condiviso l'idea che nessuno di questi centri propulsivi dovesse appropriarsi dei concetti di "luogo dell'immaginario" o di "spazio di poeticità" che in quanto spazio generativo di produzione poetica non può essere requisito e collocato in uno specifico luogo e tempo;  
alcuni Comuni o enti pubblici locali hanno preteso di autodefinirsi paesi o luoghi in cui situare in modo univoco alcune importanti figure (ad esempio "il paese della Befana" o di "Babbo Natale"). Queste sono figure immateriali, che non possono essere sottratte al magico e al mistero; per questo è fondamentale che si sia sancita l'inappropriabilità dei luoghi dove questi miti si compiono;  
ad Agliate, la Befana sul fiume Lambro, è chiamata a gran voce dai bambini, dai fuochi e dai suoni. Arriva in virtù di un rito che si avvera, ma il suo è solo un passaggio, un'apparizione. Non abita il luogo, non ne ha stabile domicilio: il suo luogo di esistenza è "un altro mondo";  
enti pubblici e Comuni dovrebbero essere di supporto ai modelli laboratoriali di educazione che lavorano per l'espressione di bisogni legati ai passaggi e alle ritmicità e ritualità della crescita e per il contrasto all'impoverimento e standardizzazione dell'immaginario infantile;  
l'antropologo Marc Augé ha sostenuto che uno spazio diventa "Luogo" quando è "Relazionale", "Storico", "Identitario". Le leggende, i miti, gli spiriti che delle culture popolari abitano un "Luogo" che pur avendone le caratteristiche (identitarie, relazionali e storiche) non può corrispondere a un "Luogo" fisico che ne prenda la "Nominazione" come "Paese della Befana";  
la "Nominazione" è uno degli atti con cui l'uomo "prende possesso" di uno spazio-luogo, sottomettendolo a un rapporto ecosistemico (nel migliore dei casi) di regolamentazione, identificazione, utilizzo (quando non sfruttamento) che viene poi definito territorio;  
definire paesi o luoghi come "Paese della Befana" significa prendere possesso di una dimensione immaginifica, antropologica, culturale, spirituale che abita un mondo-luogo dell'alterità. Questa dimensione è per l'uomo percepibile solo sotto forma di figure antropologiche, di credenze, archetipi e miti che si traducono in usanze, riti, tradizioni: gli spiriti trapassano i luoghi, in un passaggio che simboleggia la loro natura ciclica, ancestrale di per sé indefinita e ne sanciscono l'identità;  
in ultima istanza, i simboli che abitano i miti e riti sono strettamente legati alla dimensione emotiva e psicologica dell'essere umano e delle società: in questo, si radicano nell'infanzia, albergano l'immaginario personale e collettivo, aiutano al passaggio verso l'adulthood, creano ponti con la



dimensione del sogno e nella fantasia. Calarli e forzarli in un contesto come un "Il paese di ..." significa depauperare sottilmente questa necessaria dimensione psicologica infantile, sottoponendola a logiche estranee (di appropriazione culturale, turistiche, economiche, pubblicitiche) e privando l'infanzia, ma anche la società, di questo rapporto creativo e salvifico con l'alterità, il mistero, il non-conosciuto. "Non-luoghi" secondo la definizione di Walter Benjamin: luoghi senza identità, di spaesamento, mercificazione e globalizzazione, pensati solo per il passaggio e l'accelerazione di uomini e merci,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo condivide le considerazioni esposte e quali iniziative intenda porre in essere per sostenere e sviluppare l'inappropriabilità dei luoghi dell'immaginario.

(3-02997)

*Interrogazioni con richiesta di risposta scritta*

**DE BONIS** - *Ai Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'economia e delle finanze.*

- Premesso che:

in un articolo odierno di Dario Dongo su "Great Italian food trade" viene esposta, in tutti i suoi particolari, la vicenda riguardante l'indagine per tentata estorsione nei confronti del segretario generale di Coldiretti, Vincenzo Gesmundo, che celerebbe, in realtà, la disastrosa gestione dei Confidi (la rete dei Consorzi per la garanzia collettiva dei fidi in agricoltura) da parte di Coldiretti;

secondo la notizia, il sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma avrebbe richiesto al giudice per le indagini preliminari la proroga del termine per la conclusione delle indagini nei confronti di Gesmundo, in un procedimento che scaturirebbe dalla denuncia presentata a marzo 2021 dal suo ex collaboratore Enrico Leccisi che era stato nominato liquidatore delle due cooperative di garanzia collettiva fidi AgriConfidi Centro Nord e AgriConfidi Centro Sud (per mandato unanime delle rispettive assemblee) su proposta dell'ex presidente di Coldiretti Roberto Moncalvo. Nell'esercizio di tale incarico, il liquidatore aveva segnalato gravi ammanchi nelle gestioni anteriori al suo insediamento;

il segretario generale di Coldiretti, anziché rendere conto delle maggiori passività e ammanchi emersi nell'analisi del liquidatore, nell'ordine di 18 milioni di euro, lo avrebbe minacciato, il 4 dicembre 2020, per costringerlo ad abbandonare l'incarico, ma senza successo, poiché a febbraio 2021 l'assemblea dei soci ha invece confermato la propria fiducia nei confronti del professionista. Per questo, Coldiretti avrebbe scatenato una controffensiva nei confronti del liquidatore, accusandolo presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Santa Maria Capua a Vetere di avere sottostimato il valore di alcuni cespiti;

in tutta la vicenda, la Coldiretti avrebbe omesso numerose verità, tra queste che Enrico Leccisi (dottore commercialista presso l'ordine di Roma, revisore legale del Ministero dell'economia e delle finanze, commissario liquidatore del Ministero dello sviluppo economico, consulente tecnico d'ufficio al Tribunale di Roma, tra i numerosi incarichi) è stato anche direttore generale di CAI, la società consortile Consorzi agrari d'Italia, dal giugno 2015 al dicembre 2020, e che non è stato allontanato dal suo incarico, bensì si è dimesso il 31 dicembre 2020 da CAI S.p.A. (ossia Federconsorzi 2), non a caso, forse, dopo le dimissioni del presidente del consiglio di amministrazione di CAI S.p.A. Rainer Masera, già Ministro delle finanze);

considerato che:

nel 2011 Coldiretti aveva deciso di riorganizzare le attività dei suoi numerosi consorzi di garanzia collettiva dei fidi, operanti sull'intero territorio nazionale, attraverso la loro fusione per incorporazione dei medesimi in un'unica società cooperativa per azioni, CreditAgri Italia S.C.p.A., la cui gestione, nel periodo 2013-2018, sotto la guida diretta di Vincenzo Gesmundo, è stata, per quanto risulta all'interrogante, letteralmente disastrosa. Le perdite d'esercizio, nel quinquennio, hanno raggiunto 19,95 milioni di euro, come risulta dai bilanci pubblicati al registro delle imprese di Roma. Su tale gestione la Banca d'Italia, con verbale ispettivo del 18 giugno 2018 (prot. 19556), esprimeva un giudizio molto sfavorevole sulla situazione economica, patrimoniale e organizzativa della società, prescrivendo immediate azioni di ricostituzione del capitale; stigmatizzando la sistematica assenza nelle adunanze formali del consigliere Vincenzo Gesmundo; segnalando la carenza nei controlli del

collegio sindacale; sottolineando la scarsa redditività della società; evidenziando la carenza di rilevazione del rischio, nel sistema amministrativo contabile, l'errata classificazione delle sofferenze, ed il rischio liquidità, oltre al deterioramento delle garanzie e l'erosione del capitale, azzerato dalle perdite già dal 2018. Ne chiedeva per questo la ricostituzione;

nella seconda ispezione di Banca d'Italia, il verbale ispettivo del 22 febbraio 2019 (prot. 243409) riporta carenze ancora più gravi di quelle già rilevate in precedenza, quali rilevanti divari rispetto alle previsioni di *budget*, perdite ben superiori a quelle programmate, scarsa efficacia del processo di pianificazione strategica, da tempo ormai orientato alla definizione di specifici obiettivi, poi sistematicamente disattesi, e per questo richiedeva che ci fosse una forte discontinuità nella composizione dell'organo esecutivo della società, ritenuta insoddisfacente e inadeguata. Così il 19 maggio 2019 l'assemblea di CreditAgri Italia sostituì Gesmundo e gli altri amministratori nominando un nuovo consiglio di amministrazione;

i sindaci di CreditAgri Italia S.C.p.A., ed i nuovi amministratori ricevono da Coldiretti un ordine prioritario, di uscire subito dall'albo unico degli intermediari finanziari per sottrarsi dalla "vigilanza prudenziale" di Banca d'Italia, a fronte della manifesta impossibilità di ricostituire i requisiti patrimoniali minimi richiesti; questi fatti denotano, ad avviso dell'interrogante, uno stile di Coldiretti all'insegna dei conflitti d'interessi;

la successiva scissione per il dissesto economico di CreditAgri Italia in Agri Centro Nord e Agri Centro Sud ha consentito di prevenire l'altrimenti inevitabile commissariamento per perdita del capitale di vigilanza, come già accertato nei citati verbali ispettivi e la relativa nomina di un commissario liquidatore a cura dell'autorità di vigilanza. Coldiretti chiedeva, inoltre, ai nuovi amministratori di astenersi dal rendere pubbliche notizie che avrebbero potuto arrecare danni d'immagine legati al dissesto del Confidi e di astenersi dal promuovere azioni di responsabilità nei confronti dei precedenti amministratori, *in primis* nei confronti dell'ex presidente del consiglio di amministrazione, Vincenzo Gesmundo;

Enrico Leccisi, non appena nominato liquidatore di Agri Centro Nord S.C.p.A. e Agri Centro Sud S.C.p.A., verificava la situazione patrimoniale ed economica lasciata in eredità dai precedenti amministratori e, in aggiunta alle perdite, nell'ordine di 19,95 milioni di euro, rilevava ammanchi e passività ben più gravi di quelli pubblicati nei bilanci della gestione Gesmundo. La stessa Banca d'Italia, nei verbali richiamati, aveva attribuito a quella gestione "la carenza nei controlli del Collegio Sindacale, (...) la carenza nel sistema amministrativo contabile di rilevazione del rischio, (...) l'errata classificazione delle sofferenze";

tenuto conto che la magistratura ha iniziato in più occasioni ad indagare su questo assurdo "sistema di potere" di Coldiretti; infatti, pochi mesi fa il presidente di Coldiretti Lombardia, Paolo Voltini, è stato condannato a 4 anni e 6 mesi di reclusione per estorsione aggravata nei confronti di due dipendenti, si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti riguardanti la mala gestione di CreditAgri Italia S.C.p.A., sotto la guida diretta di Vincenzo Gesmundo, e degli esiti delle ispezioni del 18 giugno 2018 (prot. 19556) e del 22 febbraio 2019 (prot. 243409), così come riportato;

se tali vicende riportate da organi di stampa corrispondano al vero;

in caso affermativo, se non ritengano che la gestione finanziaria di questo sistema, i palesi conflitti d'interesse (già riportati dall'interrogante in altri atti di sindacato ispettivo), i possibili danni per la finanza pubblica nell'ordine di milioni, a partire da CAI S.p.A. per finire a CreditAgri Italia S.C.p.A., non meritino accertamenti più accurati per i profili di rispettiva competenza, considerati i gravi danni che tale sperpero di danaro reca agli agricoltori italiani.

(4-06396)

[LANNUTTI](#), [GIANNUZZI](#), [ORTIS](#), [ANGRISANI](#) - *Al Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.* - Premesso che lo Stato italiano, attraverso un consorzio composto da Cassa depositi e prestiti e i fondi d'investimento Blackstone e Macquarie (che erogheranno allo Stato un prestito), ha offerto alla società Atlantia (di cui la famiglia Benetton ha la quota di maggioranza relativa come singola azionista con il 30,2 per cento) 7,9 miliardi di euro per l'acquisto dell'88,06 per cento del



capitale di Autostrade per l'Italia. Quota decisa sulla base di una valutazione di 9,1 miliardi per il 100 per cento di ASPI più una quota (*ticking fee*) del 2 per cento annuo sul prezzo dal primo gennaio 2021 alla data del *closing* dell'operazione che dovrebbe cadere nel marzo 2022. In questo modo la valorizzazione totale è diventata di 9,3 miliardi di euro. A cui vanno sommati i ristori statali per i mancati ricavi causati dal COVID-19, per un totale di 9,5 miliardi. L'88 per cento vale così 7,9 miliardi di euro. Di cui 2,38 spettano ai Benetton;

considerato che, per quanto risulta agli interroganti:

a settembre l'Avvocatura dello Stato aveva commentato l'impatto dell'accordo per la possibile "decadenza" del concessionario. Secondo l'Avvocatura, se ASPI perdesse la concessione a seguito dell'accertamento delle sue responsabilità nel processo di Genova. L'accordo "diverrebbe privo di causa, visto che potrebbe rendere applicabile la causa di esclusione obbligatoria prevista dal Codice dei contratti, considerato che il dlgs 231 del 2001 prevede, tra l'altro, la pena accessoria dell'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione per il caso di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro";

il collegio di giudici istruttori della Corte dei conti ha rimproverato il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili per una carenza documentale, riservandosi di dare il proprio giudizio solo quando "il provvedimento perverrà nella forma corretta e completo di tutta la necessaria documentazione";

sempre la Corte dei conti ha evidenziato alcuni elementi che ritiene non completi all'interno dell'accordo. Si legge: "nulla dimostra che del costo della transazione (3,4 miliardi) si sia tenuto conto nella valorizzazione (in diminuzione) delle quote di Atlantia in Aspi. In assenza di questi elementi è impossibile valutare l'equilibrio economico dell'accordo e, di conseguenza, il rispetto del principio di economicità";

infine, la Corte dei conti ha stigmatizzato l'operato del Ministero, che prima avrebbe chiesto e poi di fatto ignorato il parere dell'Avvocatura dello Stato,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto riportato;

se sia cosciente del fatto che lo Stato rischia di essere esposto al pagamento dei risarcimenti dovuti in caso di condanna di Autostrade per l'Italia. E se per evitare un danno del genere al Paese non ritenga di promuovere una risoluzione dell'accordo;

se non intenda dare seguito al parere dell'Avvocatura dello Stato come risulterebbe richiesto anche dal collegio dei giudici istruttori della Corte dei conti.

(4-06397)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso la Commissione permanente:

7<sup>a</sup> Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):  
3-02996 del senatore Rampi, sulla revisione e l'aggiornamento delle classi di concorso dei docenti nella scuola pubblica;

3-02997 del senatore Rampi ed altri, sull'inappropriabilità dei luoghi dell'immaginario per il mondo dell'infanzia.

## 1.5.2.2. Seduta n. 391 del 23/12/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**SENATO DELLA REPUBBLICA**  
----- XVIII LEGISLATURA -----

**391a SEDUTA PUBBLICA**  
**RESOCONTO STENOGRAFICO**  
GIOVEDÌ 23 DICEMBRE 2021

Presidenza del vice presidente CALDEROLI,  
indi del presidente ALBERTI CASELLATI,  
del vice presidente TAVERNA,  
del vice presidente LA RUSSA  
e del vice presidente ROSSOMANDO

*N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC: FIBP-UDC; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-P.S.I.: IV-PSI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-IDEA-CAMBIAMO!-EUROPEISTI-NOI DI CENTRO (Noi Campani): Misto-I-C-EU-NdC (NC); Misto-Italexit per l'Italia-Partito Valore Umano: Misto-IpI-PVU; Misto-Italia dei Valori: Misto-IdV; Misto-Liberi e Uguali-Ecosolidali: Misto-LeU-Eco; Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto+Europa - Azione: Misto+Eu-Az; Misto-PARTITO COMUNISTA: Misto-PC; Misto-Potere al Popolo: Misto-PaP.*

**RESOCONTO STENOGRAFICO**  
**Presidenza del vice presidente CALDEROLI**

**PRESIDENTE.** La seduta è aperta (ore 9,31).

Si dia lettura del processo verbale.

MARGIOTTA, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.*

**PRESIDENTE.** Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

### **Comunicazioni della Presidenza**

**PRESIDENTE.** L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

### **Sull'ordine dei lavori**

**PRESIDENTE.** Informo l'Assemblea che all'inizio della seduta il Presidente del Gruppo MoVimento 5 Stelle ha fatto pervenire, ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento, la richiesta di votazione con procedimento elettronico per tutte le votazioni da effettuare nel corso della seduta. La richiesta è accolta ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento.

### **Discussione e approvazione del disegno di legge:**

**(2483) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale) (ore 9,34)**

### **Discussione e approvazione della questione di fiducia**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 2483, già approvato dalla Camera dei deputati.

Il relatore, senatore Pellegrini Marco, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

[PELLEGRINI Marco](#), relatore. Signor Presidente, come ha ricordato lei, oggi esaminiamo il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose, che è stato approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati.

Il decreto-legge era composto inizialmente da 51 articoli e, a seguito delle modifiche introdotte dalla Camera dei deputati, risulta ora contenere 96 articoli suddivisi in quattro Titoli.

Il Titolo I, composto dagli articoli da 1 a 15, reca misure urgenti finalizzate alla realizzazione degli obiettivi del PNRR per il 2021 e si compone di sei Capi.

Il Capo I, dall'articolo 1 all'articolo 4, detta disposizioni in materia di turismo.

L'articolo 1 attribuisce alle imprese del settore turistico, ricettivo, fieristico e congressuale un credito di imposta e un contributo a fondo perduto. L'articolo 2, invece, utilizzando i fondi previsti dal PNRR, istituisce nell'ambito del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese una sezione speciale turismo per la concessione di garanzie alle imprese alberghiere, alle strutture agrituristiche, alle strutture ricettive all'aria aperta, alle imprese del comparto turistico, ricreativo fieristico e congressuale, compresi gli stabilimenti balneari, i complessi termali, i porti turistici e i parchi tematici. L'articolo 3 prevede contributi alla spesa per gli interventi di riqualificazione energetica, sostenibilità ambientale e innovazione digitale, mentre l'articolo 3-bis modifica le modalità di rifinanziamento del fondo turismo. L'articolo 4 attribuisce ad agenzie di viaggio e *tour operator* un credito d'imposta nella misura del 50 per cento dei costi sostenuti per investimenti e attività di sviluppo digitale.

Il Capo II, che va dall'articolo 5 all'articolo 6-*quater*, detta disposizioni in materia di infrastrutture ferroviarie, edilizia giudiziaria e opere pubbliche.

L'articolo 5 modifica le procedure di approvazione del contratto di programma tra il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e RFI (Rete ferroviaria italiana). L'articolo 6 detta norme volte ad accelerare i tempi di realizzazione delle infrastrutture ferroviarie e dispone misure in materia di edilizia giudiziaria. L'articolo 6-bis introduce alcune disposizioni volte a promuovere la massima partecipazione ai bandi di assegnazione delle risorse destinate alla realizzazione di opere pubbliche. L'articolo 6-ter riscrive la disciplina sugli effetti della pubblicazione degli avvisi relativi alle procedure negoziate per gli investimenti finanziati con le risorse previste dal PNRR, dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea. L'articolo 6-*quater* riguarda i compensi dei collegi consultivi tecnici delle stazioni appaltanti.

Il Capo III, composto dal solo articolo 7, detta disposizioni in materia di innovazione tecnologica e transizione digitale.

Il Capo IV, che va dagli articoli 8 al 10-*bis*, detta disposizioni relative alle procedure di spesa e controllo parlamentare. Si segnala l'articolo 9 che detta norme volte a rafforzare il ruolo di controllo del Parlamento - credo che sia importante sottolinearlo - nel processo di attuazione e valutazione delle spese del PNRR.

Il Capo V detta disposizioni in materia di zone economiche speciali (ZES), prevedendo all'articolo 11 lo sportello unico digitale per la presentazione dei progetti di nuove attività nelle zone economiche speciali, nonché semplificazioni procedurali per la risoluzione delle controversie nei casi di opposizione delle amministrazioni interessate nell'ambito della Conferenza dei servizi.

Il Capo VI, che va dall'articolo 12 al 15, detta disposizioni in materia di università e ricerca. L'articolo 12, in particolare, semplifica i requisiti di eleggibilità per l'accesso da parte degli studenti universitari e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), mentre l'articolo 13 autorizza il Ministero dell'università e della ricerca ad acquisire, attraverso l'attivazione delle convenzioni previste dal programma di gare strategiche ICT di Consip, servizi professionali di assistenza tecnica per la trasformazione digitale, il *data management*, la definizione di strategie e soluzioni per il *cloud* e per la cybersicurezza. L'articolo 14 stabilisce, in attuazione degli obiettivi previsti dal PNRR, che una parte dei crediti formativi universitari può essere riservata ad attività affini

o integrative, comunque relative a settori scientifico-disciplinari o ad ambiti disciplinari non previsti per le attività di base o per le attività caratterizzanti del corso di studi. L'articolo 15 interviene sulla disciplina in materia di realizzazione di alloggi e residenze per gli studenti universitari, con l'obiettivo di semplificare le procedure e di favorire il rispetto di elevati *standard* ambientali.

Il Titolo II, composto dagli articoli che vanno dal 16 al 40, reca ulteriori misure urgenti finalizzate alla realizzazione degli obiettivi del PNRR e si compone di cinque Capi.

Il Capo I, dagli articoli 16 al 19-*ter*, detta disposizioni in materia di ambiente.

In particolare l'articolo 16 reca varie norme in materia di risorse idriche, mentre il 16-*bis* proroga di due anni l'affidamento del servizio idrico integrato alla Società acquedotto pugliese SpA. L'articolo 16-*ter* prevede una disciplina di accompagnamento all'apertura del mercato per i clienti domestici con riferimento alla fornitura di energia elettrica. L'articolo 17 prevede l'adozione da parte del Ministero della transizione ecologica di un piano d'azione per la riqualificazione dei siti inquinanti orfani, attuativo delle previsioni del PNRR. L'articolo 17-*bis* prevede l'emanazione di decreti del Ministro della transizione ecologica per la ricognizione e per la ripermimetrazione dei siti contaminati e attualmente classificati di interesse nazionale (SIN). L'articolo 18 prevede una serie di modifiche alla disciplina della valutazione ambientale (VAS). L'articolo 18-*bis* reca modifiche alla disciplina del Commissario straordinario unico per la progettazione, l'affidamento e la realizzazione degli interventi necessari all'adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione. L'articolo 19 reca disposizioni in materia di obblighi dei produttori relativamente alla gestione del fine vita degli impianti fotovoltaici, mentre il 19-*bis* modifica la disciplina degli impianti a fonti rinnovabili, beneficiari di incentivi più risalenti (Certificati verdi, le tariffe omnicomprensive e le tariffe premio). L'articolo 19-*ter* disciplina le sanzioni amministrative per la violazione dell'obbligo da parte di commercianti e professionisti di accettare pagamenti con carte di debito o di credito, precisando che la sanzione è applicabile in caso di rifiuto di pagamento di qualsiasi importo.

Il capo II, che concerne gli articoli dal 20 al 23, detta disposizioni in materia di efficientamento energetico, rigenerazione urbana, mobilità sostenibile, messa in sicurezza degli edifici e del territorio e di coesione territoriale. In particolare l'articolo 20 introduce norme relative all'attribuzione di contributi statali ai Comuni in materia di efficientamento energetico, mobilità sostenibile, rigenerazione urbana, messa in sicurezza e valorizzazione del territorio. L'articolo 20-*bis* detta norme volte alla semplificazione e all'accelerazione degli interventi per la ricostruzione e il rilancio dei territori interessati dagli eventi sismici del 2009 avvenuti in Abruzzo. L'articolo 21 dispone l'assegnazione di risorse alle città metropolitane, mentre il 22 disciplina l'assegnazione delle risorse previste dal PNRR per l'attuazione di nuovi interventi pubblici volti a fronteggiare il rischio di alluvione e il rischio idrogeologico. L'articolo 23 consente l'utilizzo delle risorse del Fondo sviluppo e coesione del ciclo di programmazione 2021-2027 anche per il completamento degli interventi in corso previsti dalla precedente programmazione 2014-2020.

Il Capo III, del Titolo II, detta disposizioni in materia di scuole innovative, progetti di rilevante interesse nazionale e mobilità dei docenti universitari. L'articolo 24 demanda al Ministero dell'istruzione il compito di indire un concorso di progettazione per la costruzione di scuole innovative dal punto di vista architettonico e strutturale, mentre il 24-*bis* stabilisce che a partire dall'anno scolastico 2025-2026 nelle scuole di ogni ordine e grado si prosegua lo sviluppo delle competenze digitali. L'articolo 25 prevede la possibilità di destinare le risorse relative al finanziamento nel 2021 del nuovo programma per lo sviluppo di progetti di rilevante interesse nazionale allo scorrimento delle graduatorie del bando PRIN 2020. L'articolo 25-*bis* reca disposizioni relative alle attività della ricerca svolte dalle società a partecipazione pubblica e dagli enti pubblici di ricerca per la realizzazione degli interventi compresi nel quadro di attuazione del PNRR.

Signor Presidente, dato che sono arrivato a poco meno della metà, vorrei depositare il testo della relazione, affinché venga allegato al resoconto della seduta odierna.

[PRESIDENTE](#). La Presidenza l'autorizza in tal senso.

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Mautone. Ne ha facoltà.

MAUTONE (M5S). Signor Presidente, onorevoli colleghi e colleghe, la pandemia ha mietuto oltre 5,5 milioni di vittime nel mondo, provocando lutti, sofferenze e paure.

La gravissima crisi che ha accompagnato l'incedere inarrestabile e la rapida diffusione del *virus* ha reso indispensabili scelte difficili, estreme e anche impopolari, ma che, nell'attesa che la campagna vaccinale decollasse e rappresentasse un argine alla diffusione del *virus* e un'ancora di salvezza cui affidare la nostra vita, ci hanno permesso di arrivare a questo punto.

Le scelte fatte dal Governo Conte II, prima, e poi confermate dal Governo Draghi, che le ha ulteriormente potenziate e modulate in rapporto al variare delle condizioni epidemiologiche, hanno fatto dell'Italia uno dei punti - se non il punto - di riferimento per gli altri Paesi europei che, pur partendo da posizioni differenti, hanno adottato misure e provvedimenti simili a quelli presi dall'Italia. L'enorme sforzo economico dell'Europa, con la pioggia di miliardi di euro che ogni Stato membro ha ricevuto, ha presupposto l'elaborazione di piani strategici programmatici che consentissero, in un primo momento, di far fronte e resistere alla crisi globale provocata dalla pandemia e, successivamente, permettessero la ripresa e un vero e proprio scatto in avanti.

Gli ingenti fondi ottenuti dall'Unione europea dal presidente Conte costituiscono la base finanziaria indispensabile che sostiene il Piano nazionale di ripresa e resilienza, con i suoi progetti e missioni, che dovranno consentire al nostro Paese, dopo la fase emergenziale, di riprendere, come tutti noi ci auguriamo, una crescita globale non solo delle attività economiche e dell'occupazione, ma anche permettere un cambiamento radicale della nostra strutturazione e un ammodernamento tecnologico e delle infrastrutture.

Non dobbiamo dimenticare, inoltre, l'importanza della realizzazione, prevista dalle varie missioni del PNRR, di politiche attive, di coesione e inclusione: la rivoluzione verde e la transizione ecologica, la transizione digitale e la riorganizzazione del nostro servizio sanitario. È fondamentale e indispensabile che il cronoprogramma previsto dal PNRR sia rispettato nei tempi e nelle modalità. I vari progetti che si ricollegano alle sei missioni del Piano sono destinati - nelle intenzioni e, speriamo, nella loro realizzazione - a contribuire a quel cambiamento radicale e a quello scatto in avanti del nostro Paese che permettano all'Italia di allinearsi, non a parole, ma nei fatti, ai Paesi *leader* europei.

È un momento importante, che coinvolge tutti gli aspetti, le attività e i delicati equilibri della nostra collettività, permettendo una sua graduale ma profonda modernizzazione.

Signor Presidente, non dobbiamo dimenticare, tra le missioni previste, l'attenzione mostrata a investimenti programmati per il sostegno alle persone fragili e vulnerabili, nonché agli anziani non autosufficienti. È proprio in quest'ottica e nell'ambito di questi progetti che rientra la legge delega sulla disabilità approvata pochi giorni fa in quest'Aula, volta a rafforzare l'autonomia delle persone disabili e il loro inserimento sociale e lavorativo.

La prevista riorganizzazione sanitaria comporterà, da un lato, il potenziamento della medicina territoriale (con integrazione tra i servizi sanitari e sociali e la realizzazione delle case e degli ospedali di comunità) e, dall'altro, piani di riorganizzazione e ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero e la prevista costruzione di nuove strutture sanitarie.

Inoltre, signor Presidente, vorrei sottolineare, sempre nell'ambito di progetti per la sanità, due elementi molto caratterizzanti e di grande prospettiva, introdotti dalla Camera dei deputati: l'adozione delle modalità per l'istituzione del Molecular Tumor Board (MTB) nell'ambito delle reti oncologiche regionali e l'individuazione dei centri specialistici per l'esecuzione dei *test* di genomica estesa (Next Generation Sequencing-NGS). Entrambi avranno un ruolo fondamentale per le patologie oncologiche e il loro approccio terapeutico.

Fondamentale per il rispetto del cronoprogramma previsto dal PNRR è la presenza della cabina di regia centrale, con compiti di supervisione, di indirizzo, di impulso e di coordinamento generale nell'attuazione degli interventi previsti, oltre che di ricognizioni periodiche e puntuali sullo stato di attuazione dei progetti, sulla loro efficacia e sul loro impatto rispetto agli obiettivi perseguiti.

In parole povere, signor Presidente, essa deve poter svolgere un ruolo di controllo affinché i finanziamenti previsti siano spesi bene, nell'interesse dei cittadini e delle comunità, e vigilare affinché questo enorme flusso di denaro pubblico segua in maniera corretta i canali previsti e non possa



richiamare gli appetiti mai sazi di organizzazioni malavitose, mafiose o camorristiche che siano. Qualora tali incresciosi episodi si dovessero verificare, occorre contrastarli, combatterli in maniera ferma e decisa e ribadire con forza la presenza dello Stato.

Occorre correre, fare uno sforzo supplementare, ma fare le cose per bene, nell'interesse della collettività e non di singoli soggetti o *lobby*, recuperando i *target* e gli obiettivi previsti, anche quelli che attualmente sono in ritardo.

In conclusione, signor Presidente, il coinvolgimento del Parlamento è fondamentale in questo cammino di crescita e di programmazione, riconoscendo la sua centralità, d'altronde sancita dalla nostra Costituzione.

Il MoVimento 5 Stelle c'è, sarà vigile, un controllore costruttivo, attivo, attento alla corretta attuazione del PNRR. Lo dobbiamo per rispetto a tutti i cittadini e, mi permetta, signor Presidente, come ricordo dovuto e sentito delle decine di migliaia di vittime della pandemia. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Tiraboschi. Ne ha facoltà.

[TIRABOSCHI](#) (*FIBP-UDC*). Signor Presidente, colleghi, rappresentanti del Governo, ci sarebbero molte cose da dire sul Piano nazionale di ripresa e resilienza. Mi limiterò a fare qualche riflessione, cercando di contestualizzarla all'interno delle dinamiche politiche delle ultime ventiquattr'ore, provando poi a fare qualche altra considerazione di carattere tecnico-politico sul settore del turismo e sulla digitalizzazione.

Il *premier* Draghi, quando presentò il Piano a quest'Assemblea, disse che l'Italia con esso avrebbe dovuto combinare l'immaginazione, la capacità progettuale e il pragmatismo. Questo per poter consegnare alle future generazioni, un Paese molto più moderno all'interno di un contesto europeo, che deve contare di più a livello mondiale e che deve essere molto più forte e solidale.

La descrizione sintetica di questo Piano da parte del *premier* ci fa chiaramente capire che è l'occasione storica per il nostro Paese per superare una serie di indicatori che hanno caratterizzato i primi vent'anni del XXI secolo, che poi andrò a illustrare a breve e che, secondo me, noi tutti dovremmo avere molto chiari nella nostra testa. Si tratta di indicatori che non possiamo assolutamente dimenticare in termini economici e sociali e dai quali dobbiamo partire per determinare le condizioni di crescita e sviluppo di questo secolo.

Ciò che il *Premier* ha riferito ieri, nella conferenza stampa di fine anno, ha creato un po' di confusione. Dire che tutto quello che ha fatto il Governo fino adesso è più che sufficiente per creare le condizioni per attuare questo Piano a nostro personale avviso - credo di poter parlare a nome dei colleghi di Forza Italia - non è abbastanza convincente. Certo, è stato fatto molto sul piano delle vaccinazioni, sono stati rispettati i termini per consegnare il Piano, l'Italia è cresciuta più delle previsioni (siamo al 6 per cento di crescita del PIL), però tutto questo non è assolutamente sufficiente. Peraltro, il *Premier* stesso ha detto che le persone sono importanti. Mi verrebbe da dire che le persone fanno la differenza, fanno il successo o l'insuccesso di un determinato progetto.

Quindi, per ritornare a parlare del Piano, noi riteniamo che il *premier* Draghi debba effettivamente adoperarsi per calarlo a terra. È chiaro che lui da solo non basta, ma ci vuole una grande concertazione da parte di tutte le istituzioni: mi riferisco al Governo, al Parlamento, alle Regioni e a tutti gli enti locali. Ci vuole una concertazione sul piano istituzionale che sicuramente è molto complessa, ma che va assolutamente portata avanti per l'ambiziosità dei contenuti di questo Piano, per dargli concreta attuazione e dunque consegnare - riprendo le parole che ho detto all'inizio - alle future generazioni un Paese completamente diverso.

Il Piano è sicuramente qualcosa di più complesso rispetto a qualsiasi evento internazionale, sia esso un'Olimpiade o un'Expo; lo dico perché recentemente ho sentito il sindaco Sala dire che Milano deve dare un segnale a livello nazionale e deve fare qualcosa di estremamente importante, esattamente come ha fatto in occasione dell'Expo del 2015. Mi permetto di dire che l'Expo, così come le Olimpiadi che ci saranno tra qualche anno a Cortina, è qualcosa di completamente diverso dal Piano di ripresa e resilienza.

Il Piano deve ritornare alla logica della programmazione (se non vogliamo utilizzare il termine "pianificazione" che forse è un po' forte e di natura bolscevica) e dobbiamo ritornare a programmare,

esattamente come facevamo negli anni Sessanta, quando la programmazione costituì la novità nella gestione dello Stato. Oggi questa programmazione consentirebbe di andare oltre determinati numeri, che mi piacerebbe ricordare: tra il 1999 e il 2019, il PIL dell'Italia è cresciuto del 7,9 per cento e, nello stesso periodo, in Germania, in Francia e in Spagna l'aumento è stato rispettivamente del 30, del 32 e del 44 per cento circa. Il numero di persone sotto la soglia di povertà tra il 2005 e il 2019 è salito dal 3,5 per cento al 7,7 per cento, per arrivare al 9,4 per cento nel 2020.

Il numero dei giovani NEET in Italia, quelli che non studiano e non sono occupati, è significativamente più alto rispetto alla media europea; allo stesso modo, il numero di donne che partecipano attivamente al mondo del lavoro è significativamente inferiore rispetto alla media europea. Infine, la produttività, cioè il PIL per ora lavorata, tra il 1999 e il 2019 è cresciuto del 4,2 per cento in Italia, a fronte di un 21 per cento circa di Germania e Francia. Tra le cause di questi indicatori, che sono drammatici e che credo tutti noi dovremmo avere molto chiari nella nostra testa, per raccontarci che cosa è successo nei primi vent'anni di questo XXI secolo e per essere veramente convinti che ci vuole forte discontinuità da ora in avanti, dobbiamo ricordare sicuramente il fatto che la rivoluzione digitale non è stata compresa dalla politica industriale di questo Paese, così come la caratteristica del tessuto produttivo italiano, il cosiddetto nanismo, cioè le piccole-medie imprese e le micro-piccole e medie imprese, che sono anche la spina dorsale del nostro Paese e alle quali questa rivoluzione digitale deve prestare una grande attenzione.

Allora cosa dobbiamo fare con questo piano? Dobbiamo impostare una nuova politica industriale, dove la presenza dello Stato diventa centrale, non solo per rilanciare l'economia, ma anche per gestire i cosiddetti capitali pazienti, quelli di medio-lungo termine, quelli per i quali - si dice così - il *payback*, il ritorno non è assolutamente pensabile possa essere accettato dai capitalisti privati.

Il PNRR deve sostanzialmente essere considerato - per riutilizzare delle parole del presidente Draghi - come una leva straordinaria che attira i capitali privati in una *partnership* virtuosa pubblico-privato che rilanci la nostra economia. Se così non fosse, l'Italia perderebbe l'occasione storica di questo secolo e la crescita di sviluppo del nostro Paese rispetto a quella degli altri Paesi europei diventerebbe così larga da portarci in una posizione di isolamento. Possiamo dire oggi che, dopo la pandemia, siamo tutti ai nastri di partenza e da qui inizia la gara, che non iniziamo con una penalizzazione perché sappiamo che la Commissione europea ha espresso un parere positivo sul disegno di legge di bilancio per il 2022. Ma tutto questo non basta. Dobbiamo assolutamente essere convincenti nei confronti dei Paesi europei e far capire loro che abbiamo la capacità di calare a terra questo Piano.

Vado all'ultima considerazione, quella sul turismo. Spero che il ministro Garavaglia, che abbiamo peraltro convocato in 10a Commissione, venga a spiegarci, proprio perché sul turismo la digitalizzazione svolgerà un ruolo estremamente importante, che cosa è questo *hub* nazionale del turismo. Spero che sia un nodo dell'ecosistema digitale attorno al quale effettivamente sia la domanda sia l'offerta vengono portate a sistema, partendo chiaramente da un'analisi della domanda clusterizzata e facendo in modo che l'offerta dia le risposte a questa domanda per dare un contributo significativo in termini di crescita del PIL del comparto. Su quel comparto, che non è solo turismo ma è anche il meglio del *made in Italy*, penso che il nostro Paese possa fare dei punti di crescita di PIL significativamente importanti, quelli che non ci sono stati nei primi vent'anni, nonostante il settore non soffrisse, come molti possono constatare guardando i numeri. Vi è però un potenziale inespresso che deve assolutamente emergere e può essere valorizzato attraverso questo modo di fare politica industriale, che sia di riferimento per il comparto del turismo. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Ripamonti. Ne ha facoltà.

**RIPAMONTI** (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, rappresentanti del Governo, colleghi, poiché vedo presente la sottosegretaria Guerra, che saluto, mi prendo un minuto per parlare di una cosa che non c'entra nulla con il PNRR e dire che l'emendamento al DEF sulle funivie di Savona, che lei, Sottosegretaria, mi aveva detto non essere fattibile, come per magia è passato, esattamente identico, nel disegno di legge di bilancio. Le do quindi questa buona notizia. (*Applausi*).

Parliamo di PNRR e di turismo, di questo settore dell'enciclopedia enorme che è il PNRR - come l'ha giustamente definito il senatore Mollame - poiché si occupa di tantissime cose. Cercherò di parlare un

po' di turismo, che è l'ambito di competenza della Commissione di cui faccio parte. Parliamo di 2,4 miliardi di euro di valore complessivo, all'interno del quale ci sono numerosi punti e, appunto, molti soldi. Innanzitutto contributi a fondo perduto e credito d'imposta per le imprese turistiche, per il miglioramento delle infrastrutture di ricettività attraverso tutta una serie di misure per le imprese alberghiere, ricettive, quelle all'aria aperta, gli agriturismi, le imprese del comparto turistico-ricreativo, gli stabilimenti balneari, i complessi termali, i porti turistici, i parchi tematici, fieristici e congressuali. Su cosa in particolare si va a concentrare questo tipo di misura? Sull'efficienza energetica, l'eliminazione delle barriere architettoniche, gli interventi edilizi, gli interventi per la realizzazione di piscine termali e acquisto di attrezzature funzionali alle piscine termali, gli interventi di digitalizzazione del comparto. In favore di questa misura sono stanziati ben 500 milioni di euro. Oltretutto, è stato inserito alla Camera durante la prima lettura - ormai di lettura se ne fa una sola quindi oggi prendiamo atto che alla Camera hanno fatto un buon lavoro - un fondo di 10 milioni di euro a fondo perduto per quelle imprese del settore della ristorazione che tanto si sono trovate in difficoltà in questo periodo pandemico.

Ci sono poi garanzie sui finanziamenti del settore del turismo, un fondo di garanzia per le piccole e medie imprese; pensate che - finalmente, mi verrebbe da dire - esiste una sezione speciale per il turismo, per la concessione di garanzie alle imprese alberghiere, ricettive (quelle di prima), agli stabilimenti balneari, eccetera. Per l'attuazione delle misure sono assegnati in questa fase 385 milioni di euro. Sempre alla Camera, è stato poi approvato un emendamento della Lega che prevede per il settore agriturismo che le garanzie siano concesse a soggetti di età compresa tra i diciotto e i quarant'anni. Esiste un fondo rotativo per le imprese con 180 milioni e, in modo particolare, si prevede un incremento, anch'esso disposto alla Camera, di ulteriori 100 milioni per il fondo sul turismo. Esiste un credito d'imposta per un altro settore del comparto molto messo in difficoltà, quello dei *tour operator*, per i costi sostenuti in relazione agli investimenti in attività di sviluppo digitale.

Vorrei ora fare alcune considerazioni, signor Presidente. Intanto è una buona notizia l'esistenza del Ministero del turismo, che non è più un di cui, di qualcos'altro o di qualcun altro, ma un Dicastero con una sua dignità: finalmente qualcuno può battere i pugni sul tavolo del Consiglio dei ministri per dire che esiste un comparto che fa 13 punti di PIL che si chiama turismo, all'interno del quale ci sono imprese che fanno parte di questo tessuto fondamentale del nostro Paese, che sono le piccole e medie imprese. Come dicevo prima, vedere finalmente nero su bianco l'istituzione di una sezione speciale per il turismo, per chi si occupa di turismo da una vita e viene da una famiglia che ha lavorato in tale ambito per una vita è qualcosa che riempie il cuore, dà fiducia e speranza - anzi, direi ottimismo - perché non so se parlare di speranza in questo momento porti così tanto bene, in realtà.

In quest'ottica, le risorse del PNRR sono fondamentali. Finalmente c'è un'idea, signor Presidente, una visione, un progetto, un qualcosa, un inizio; certo, siamo nella fase iniziale, però con questo provvedimento vogliamo consentire a questo comparto di essere più di qualità, più efficiente, più competitivo, più accessibile e soprattutto più esperienziale. Quando un turista viene in Italia si aspetta di fare un'esperienza vera, vuole trascorrere le sue vacanze magari al mare, in montagna o nelle nostre città d'arte o fare il percorso dei nostri piccoli borghi, quella miriade di posti fantastici pieni di cultura e di tradizione che sono i nostri piccoli Comuni. In questo modo possono scoprire il nostro *made in Italy*, come diceva prima la senatrice Tiraboschi, tutto ciò che veramente è una nostra eccellenza, magari sapientemente descritta dalla professionalità sempre fantastica delle nostre guide turistiche.

Signor Presidente, credo che mai come in questa fase storica, alla luce della pandemia e di tutte le difficoltà che il settore ha dovuto sostenere, le misure adottate nel decreto-legge in esame risultino fondamentali.

Signor Presidente, nella parte conclusiva del mio intervento mi sia consentito fare due considerazioni e parlare di due cose a me molto care. Come si diceva, tutto il lavoro che è stato svolto fino ad oggi e probabilmente quello che si svolgerà successivamente è fondamentale per la sopravvivenza di questo comparto, che ha subito davvero un colpo quasi mortale. Chi, come me, viene da una famiglia di commercianti non può che provare a esortare questo Governo ad aumentare davvero gli sforzi per il commercio, specie per i piccoli negozi, la piccola ristorazione, per coloro che per



trecentosessantacinque giorni all'anno, con ogni clima, con ogni avversità e - mi viene da dire - con ogni pandemia, tengono vivo un tessuto sociale fatto di servizi. Infatti, laddove non ci sono il piccolo commercio o un piccolo ristorante, non c'è neanche l'albergo funzionale a quella situazione, a quel momento e a quella comunità. Non ci sarebbero quindi i piccoli Comuni, né quartieri e città e l'abitudine di andare al ristorante o dal nostro commerciante di fiducia verrebbe meno. Non vorrei che tutto si tramutasse in un *click*, che mi sembra la cosa peggiore che ci possa capitare.

Concludo con una riflessione che mi sta molto a cuore, su quello che sta accadendo alle 30.000 imprese italiane del settore balneare. Una sentenza del Consiglio di Stato pone questo comparto in una situazione di fortissima incertezza per il futuro. Tale sentenza, a mio modesto parere, va un po' al di là di un mero giudizio giuridico. La politica, che è stata più volte richiamata ad assumersi le proprie responsabilità - voglio far presente che si sono succeduti tanti Governi, da quando si è posta la questione balneare - in realtà lo ha fatto, con la legge n. 145 del 2018, che disegnava un percorso, concordato con l'Europa, che avrebbe messo in sicurezza quelle 30.000 imprese e le loro famiglie. La politica è ora chiamata in qualche modo a dare una risposta in questo senso e la risposta, signor Presidente, può essere una sola: compensare l'incuria di questi due anni passati, in cui non si è dato seguito alla citata legge n.145, dando veramente seguito a questo provvedimento. Tale legge era infatti scritta bene ed era stata, per l'appunto, concordata con l'Europa. Ciò al fine di riprenderci il ruolo di legislatori, senza demandarlo ai giudici e trovando il coraggio di fare quello che siamo chiamati a fare, ovvero le leggi e le norme. *(Richiami del Presidente)*.

Signor Presidente, concludo ringraziando il ministro Garavaglia, perché il giorno 28 incontrerà tutte le associazioni di categoria, per poter definire davvero un percorso funzionale, affinché le nostre imprese balneari possano avere un futuro, come avevamo scritto nella legge n. 145 del 2018. Mi auguro dunque che, nell'incontro del 28, tutte le associazioni parlino con una voce sola, dicendo che la legge c'è e che occorre darvi seguito. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice L'Abbate. Ne ha facoltà.

[L'ABBATE](#) (M5S). Signor Presidente, onorevoli colleghi, rappresentanti del Governo, il provvedimento in esame è fondamentale per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, che non è solo il piano nazionale di questo Governo, ma è il piano di rilancio di tutto il nostro Paese e spetta quindi a tutti noi - politici, funzionari, imprenditori e parti sociali - contribuire alla sua giusta realizzazione, in modo rapido ed efficiente. Parlo di rapidità, perché è necessaria: sappiamo infatti che abbiamo solo cinque anni per investire in Italia 191,5 miliardi di euro e dobbiamo investirli nel modo giusto, con progetti che siano ecosostenibili.

Tali fondi serviranno quindi a ridurre i divari territoriali, generazionali e di genere e quindi ad accelerare la transizione, sia digitale sia ecologica, ma anche a migliorare la scuola, a rafforzare la sanità, a riformare in modo profondo l'economia e quel modello economico che probabilmente finora forse ha fallito, a rilanciare la produttività, a semplificare la burocrazia, a favorire l'innovazione e a diminuire la disoccupazione e dare lavoro ai nostri giovani, perché restino in Italia.

Nel provvedimento in esame ci sono diverse norme che riguardano il Sud e anche il mio territorio, la Puglia, con tematiche di tipo ambientale. Ricordo ad esempio l'articolo 16-*bis*, che proroga di due anni l'affidamento del servizio idrico integrato alla società Acquedotto pugliese SpA. Tale proroga è stata introdotta «al fine di completare il processo di liquidazione dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia (EIPLI) e accelerare la costituzione della società di cui all'articolo 21, comma 11, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (...) nonché di consentire l'utilizzo dei fondi messi a disposizione dal Piano nazionale di ripresa e resilienza entro i termini definiti ed evitare che gli effetti dell'emergenza del Covid-19 possano inficiare l'efficacia delle procedure da avviare per l'affidamento del servizio idrico integrato nella Regione Puglia».

Un altro importante passo avanti è stato fatto con l'articolo 17, che riguarda i siti orfani. A tale proposito, ricordo il lavoro costante che è stato fatto dal nostro ministro Costa su questo punto particolare. *(Applausi)*.

Inoltre, in Puglia sappiamo di avere anche una serie di problematiche particolari con i siti di interesse nazionale (SIN) ed è importante che l'articolo 17-*bis*, appunto, preveda l'emanazione di decreti del

Ministero della transizione ecologica per la ricognizione e la ripermetratura dei siti contaminati, attualmente classificati come di interesse nazionale. È dunque una norma importantissima, soprattutto per Brindisi, dove ricordo che abbiamo discusso qualche mese fa questa problematica, che dev'essere portata avanti nel più breve tempo possibile.

L'articolo 19, invece, riguarda il fine vita degli impianti fotovoltaici. Devo dire che in Italia abbiamo un'industria del riciclo molto florida e molto all'avanguardia e il nostro si riconferma come uno dei primi Paesi a livello europeo. Nonostante questo, abbiamo un piccolo problema, appunto, per le filiere dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) e anche per i veicoli fuori uso e le pile. Nel 2019, la raccolta differenziata dei RAEE è stata del 39 per cento rispetto all'immesso e al consumo, percentuale ben lontana da quel del 65 per cento del *target* europeo. Stesso discorso vale per i veicoli fuori uso, la cui percentuale di impiego e riciclo, l'85 per cento, rimane lontana dal 95 previsto per i prossimi anni. La causa principale è la difficoltà di trattamento di alcuni componenti dei veicoli, come imbottiture e rivestimenti dei sedili, che sono assemblati in maniera tale da rendere inefficaci le operazioni di recupero. Anche in questo settore e in questa filiera, è quindi veramente necessario apportare nuovi progetti per riuscire ad arrivare ai nostri obiettivi di riciclo.

L'articolo 20, anch'esso importantissimo, tratta dei contributi statali ai Comuni. Questi ultimi sono per noi importanti, perché dobbiamo migliorare l'efficientamento energetico, la rigenerazione urbana, la messa in sicurezza e la valorizzazione del territorio, la mobilità sostenibile e in particolare anche la messa in sicurezza delle nostre scuole, degli edifici comunali e del patrimonio comunale, nonché l'abbattimento delle barriere architettoniche. A tale riguardo, ricordo che già nel 2020 è stato assegnato un importo pari a 497,22 milioni di euro. Successivamente, questa stessa cifra sarà assegnata per le annualità del 2021 fino al 2024.

L'articolo 21, a sua volta importante, accorpa la problematica dei Comuni al sostegno alle *smart city*. Il Piano nazionale di ripresa e resilienza prevede di rivitalizzare e migliorare le grandi aree urbane degradate, con particolare attenzione alla creazione di nuovi servizi per la persona e la riqualificazione delle accessibilità e delle infrastrutture intermodali, allo scopo appunto di trasformare territori metropolitani vulnerabili in città intelligenti e sostenibili. Questo è il futuro, infatti, oltre ad essere anche un punto dell'agenda degli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'ONU. I nostri nuclei urbani non devono essere più pensati come un conglomerato di individui, ma anche come laboratori di innovazione tecnologica e sviluppo sostenibile.

All'articolo 50 si parla del programma strategico nazionale per il contrasto ai cambiamenti climatici e per il miglioramento della qualità dell'aria. Sono quindi necessari investimenti per la riconversione delle imprese verso modelli di produzione sostenibili e la promozione della bioeconomia e dell'economia circolare.

Abbiamo anche un articolo che parla di come bisogna migliorare la centralità del Parlamento. Qui è giusto che vi dica che noi, a livello parlamentare, soprattutto in questa fase di esame del Piano Nazionale di ripresa e resilienza, sicuramente siamo stati molto sacrificati, perché non abbiamo avuto modo di lavorare al documento. Rendetevi conto che, per tutto quello che in esso è contenuto, ciò è veramente mortificante. Ci auguriamo quindi che, oltre a essere previsto un articolo al riguardo all'interno di questo documento, la prossima volta il Parlamento sia realmente posto nelle condizioni di lavorare meglio. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Stefano. Ne ha facoltà.

[STEFANO](#) (PD). Signor Presidente, colleghi, Governo, il decreto-legge che ci apprestiamo a votare oggi in Aula è essenziale e funzionale a imprimere un'ulteriore e decisiva spinta alle riforme e agli investimenti del PNRR.

Siamo peraltro prossimi alla prima scadenza di verifica, che sarà il 31 dicembre, ma possiamo già dirci e sentirci sollevati per l'avvenuta realizzazione dei 51 obiettivi che ci eravamo prefissati, come ci ha voluto chiarire ieri il presidente Draghi.

Alla ripresa, a gennaio, proprio qui in Senato si aprirà la fase della verifica, per capire come si è arrivati a raggiungere questi obiettivi e come l'impegno straordinario di questi mesi abbia consentito all'Italia di essere tra i primi Paesi europei in fatto di crescita e che realizzano di più, nonché di

affermarsi forse come l'interlocutore più importante in questi mesi a livello europeo.

Con il decreto di oggi si interviene sull'attuazione del PNRR, dal momento che contiene diverse e importanti misure, che toccano svariati temi e settori. Qualche collega prima di me ha citato opportunamente il turismo, che è un architrave del modello di sviluppo di questo Paese. Ci sono misure importanti, che toccano anche l'accelerazione delle iniziative in materia di ambiente, efficientamento energetico e rigenerazione. Il decreto è certamente importante, ma sarei bugiardo, se nascondessi l'amarezza di non aver avuto la possibilità di ragionarci un po' di più anche qui in Senato. Il tempo è - ahimè - stringente e abbiamo dimostrato che il legislatore italiano è tutt'altro che inerte.

Nelle prossime settimane, il nostro contributo sarà quello di verificare in concreto l'attuazione del PNRR, per misurare il tasso di raggiungimento degli obiettivi, perché - voglio soffermarmi su questo tema oggi, condividendo qualche riflessione con voi, colleghi, e con il Governo - il PNRR è qualcosa di più di un finanziamento tradizionale; è qualcosa di diverso rispetto agli strumenti con i quali ci siamo confrontati in quest'ultimo ventennio. È il primo strumento di politiche fiscali comuni attraverso il quale si raggiungono - o si devono raggiungere - specifici risultati quantificabili, che saranno misurati dalla Commissione europea, e solo al positivo raggiungimento dei *target* progressivi saranno erogate le rate successive. È un cambio di mentalità importante, perché non solo l'Europa raccoglie le risorse e le redistribuisce, ma ci indica gli obiettivi da raggiungere e ci impegna a traguardarli.

Voglio dire qualcosa che forse mi tiene in una posizione diversa rispetto ad alcune rivendicazioni, perché credo che in questo strumento la regia nazionale sia un fatto importante. Dico questo per provare a controbattere garbatamente all'intervento di qualche collega che ho sentito ieri in Aula. Si parlava di bilancio, ma siamo andati a riflettere anche sul PNRR. La regia nazionale ci serve per provare a risolvere finalmente una serie di divari territoriali che condannano questo Paese a una velocità inferiore alle sue potenzialità. La regia nazionale ci serve, perché è finito il tempo in cui poter dire, da cittadino del Sud, di dover avere istruzione, mobilità e sanità diverse da altri territori di questo stesso Paese. Credo che la regia nazionale debba aiutarci a conseguire il traguardo di assicurare diritti universali al Sud come al Nord, con gli stessi *standard* e con le stesse possibilità di usufruirne.

Vi dico che su questo continuerò a dare battaglia con ogni energia, perché è finito il tempo di immaginare che, se al Sud non si può contare su un sistema sanitario all'altezza delle necessità, è colpa del presidente di Regione di turno. Penso che lo Stato debba tornare a fare lo Stato e uno Stato civile è quello che assicura a tutti i cittadini gli stessi *standard* di qualità e le stesse possibilità di usufruire dei servizi.

Per quanto mi riguarda, mi pongo con una grande positività rispetto al tema della regia nazionale, che in questo caso è utile, sempre che su alcune misure saremo però in grado di dare strumenti di partecipazione alla fase attuativa del PNRR. Non c'è dubbio che lo sforzo del ministro Brunetta abbia prodotto sin qui risultati molto al di sotto delle attese e abbiamo tutta una serie di misure attraverso le quali dobbiamo aspirare a rendere la pubblica amministrazione più efficiente anche nel Mezzogiorno d'Italia e la digitalizzazione, da questo punto di vista, ci apre uno spazio enorme. Abbiamo bisogno di mettere a disposizione strumenti che consentano alle amministrazioni locali di partecipare attivamente, perché le politiche di *austerità* e il blocco delle assunzioni negli ultimi vent'anni le hanno desertificate e ci sono tanti piccoli Comuni che hanno difficoltà a partecipare a questa fase attuativa.

Forse in questo provvedimento, signor Sottosegretario, non ci sono ancora misure risolutive da questo punto di vista, ma dobbiamo trovarle. Credo che nei successivi strumenti normativi dovremo provare a mettere in campo misure che stimolino l'aggregazione dei piccoli Comuni a partecipare insieme alla fase attuativa, altrimenti la partita rischia di essere difficile, soprattutto in alcuni territori e nelle aree interne. C'è in effetti ormai la vocazione del legislatore, anche nella fase attuativa di strumenti finanziari, di immaginare che l'Italia sia solo città metropolitana; purtroppo non è così. L'Italia è il Paese dei piccoli Comuni e dobbiamo provare a tenere dentro a questo grande programma di innovazione del Paese tutte le piccole comunità, che devono contribuire; dev'essere un'operazione che ci consenta di rendere più vivibili anche le piccole comunità, interrompendone il processo di desertificazione.

Mi avvio a concludere. Abbiamo davanti un appuntamento importante. Siamo riusciti, con una

battaglia parlamentare, ad avere anche la garanzia che una quantità di risorse vadano al Sud. Qualcuno ha storto il naso rispetto a questo tema, ma credo che sia un elemento dirimente. D'altro canto, una delle questioni era quella delle differenze territoriali, oltre che a quelle di genere e generazionali.

La parte che di questo provvedimento mi convince molto è quella che rafforza il ruolo del controllo parlamentare, che noi eserciteremo con ogni forma possibile e con ogni strumento, perché abbiamo la necessità di verificare in corso d'opera se gli obiettivi sui quali ci siamo impegnati vengono progressivamente raggiunti e se ci aprono una prospettiva.

Concludo su questo: per me il PNRR è un cambio di approccio metodologico. Dobbiamo tornare a pensare con la prospettiva dell'intervento che programma i suoi risultati da qui ai prossimi vent'anni. Non dobbiamo più immaginare di utilizzare gli appuntamenti con la programmazione economica come quelli in cui calibriamo le risorse nell'ultimo miglio, con progetti spesso datati e nei cassetti dei Ministeri. È una sfida che abbiamo davanti e che dobbiamo affrontare tutti insieme. Sono però convinto che, come Parlamento, riusciremo a dare un ulteriore contributo, come abbiamo fatto qualificando il piano che poi Bruxelles ha voluto approvare; così, ora dobbiamo provare a dare una mano al Governo perché questo strumento non sia una delusione per il sistema Paese e nemmeno un fallimento per l'apertura arrivata finalmente dall'Europa.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Boccardi. Ne ha facoltà.

[BOCCARDI](#) (*FIBP-UDC*). Signor Presidente, onorevoli senatori, membri del Governo, sono orgoglioso di intervenire oggi su un argomento così importante e quindi di fare il battesimo della mia presenza in Parlamento (*Applausi*) con una riflessione che ritengo dovuta, prima di affrontare tale argomento.

Sappiamo che le sensibilità presenti nella maggioranza di Governo sono diverse, ma ritengo che ognuno abbia come obiettivo il bene del nostro Paese Italia. È una premessa che mi sento di fare perché il momento è così delicato che richiede una presa di coscienza comune, un'unità di intenti quanto mai necessaria e autorevolmente rappresentata sempre dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, specialmente in questi giorni, che ci vedono purtroppo molto preoccupati per la crescita dei contagi.

Permettetemi di ringraziare il Governo per il fondo di 150 milioni di euro per il sostegno agli operatori economici del turismo e degli eventi che, come sicuramente ricorderete, è di certo il settore più colpito dalla pandemia di Covid-19. Sono certo che l'azione intrapresa, proprio con i fondi del PNRR, ridarà finalmente il ruolo che merita a un settore che, a mio avviso e come hanno ricordato i colleghi precedentemente, ha straordinarie potenzialità per tutta l'economia del nostro Paese.

Ecco perché, onorevoli colleghi, è giusto ricordare che ci sono ancora situazioni problematiche, sulle quali non si è fatta, a mio avviso, necessaria riflessione. Queste incertezze rischiano, se non corrette in tempo, di pregiudicare quanto c'è di buono in questa manovra di bilancio, che dobbiamo approvare domani. Mi riferisco a una zavorra che pesa inesorabilmente sulle imprese italiane e costituisce un limite alla loro crescita che è ben noto sia al Governo sia al nostro Parlamento. Parlo del peso delle rate dei mutui e degli altri finanziamenti ai quali le imprese hanno avuto accesso prima della pandemia. Voglio ricordare che prima della pandemia, nel 2019, tantissime imprese italiane realizzarono con mezzi propri, attingendo soprattutto a mutui e finanziamenti, ingenti investimenti strutturali.

Attenzione, colleghi, qui parliamo di imprese virtuose, che magari nei mesi più bui della pandemia, quando le attività produttive erano ferme e le saracinesche erano abbassate, durante il *lockdown*, hanno anticipato responsabilmente la cassa integrazione ai propri dipendenti per sopperire alle lentezze burocratiche.

Cosa possiamo fare? Ecco, è necessario e urgente che il Governo - faccio qui un appello alla Sottosegretaria - nel prossimo provvedimento economico intervenga a favore delle imprese affinché la moratoria delle rate dei mutui in conto capitale sia spostata al 30 giugno 2022.

Come sappiamo, Sottosegretario, se sottraiamo liquidità alle imprese, non ci possono essere crescita strutturale, investimenti e occupazione stabile. Penso che tutti vogliamo che le nostre imprese continuino ad assumere e a produrre in Italia. Quello che vogliamo tutti è che l'Italia resti stabilmente

nei Paesi dell'Unione europea con maggiore crescita, come adesso, lasciandosi quindi definitivamente alle spalle i tempi non troppo lontani in cui era fanalino di coda sulle riforme, sul PIL e sull'occupazione.

Vogliamo un Paese prospero e forte e possiamo riuscirci nella misura in cui saremo in grado di spendere bene e nei tempi dovuti i circa 200 miliardi di euro che verranno erogati dall'Unione europea, da qui al 2026, per il PNRR, un piano che - purtroppo - le Commissioni parlamentari del Senato non hanno avuto tempo e modo di approfondire per apportare miglioramenti.

Sono risorse che - lo sappiamo tutti - non ci verranno date a prescindere, ma che ci arriveranno mano a mano che le impiegheremo efficacemente ed efficientemente e che sono condizionate ai progetti.

Un ruolo fondamentale sarà quindi quello degli enti territoriali, che dovranno presentare i progetti, per poi vedersi attribuita la relativa responsabilità dei lavori, della loro esecuzione, dei collaudi e delle rendicontazioni delle spese per la concreta messa in opera.

Da qui arriva la mia preoccupazione - che penso sia anche la vostra e di tanti italiani - sul fatto che gli enti locali siano all'altezza del compito che spetta loro. La mia è non una mancanza di fiducia (faccio l'imprenditore e, come sapete, per fare impresa in Italia bisogna essere ottimisti), ma una riflessione fondata, dal momento che i fondi del PNRR rappresentano un *unicum* nella storia dell'Europa unita, come la pandemia che stiamo attraversando. Non potendo affidarci all'esperienza (perché non possiamo averla su qualcosa che, come il PNRR e il Covid, non c'è mai stato), il mio timore è che enti territoriali meno efficienti ed efficaci di altri, che sono concentrati soprattutto in alcune aree del Paese, ovvero al Sud, non siano in grado di spendere queste risorse. Sarebbe un dramma se il Piano nazionale di ripresa e resilienza, invece di unire il Paese, acuisse le distanze e il *gap* tra territori ricchi e territori poveri, fra aree sviluppate e aree arretrate. Sarebbe paradossale se le parti dell'Italia che hanno maggior bisogno delle risorse del PNRR fossero, alla fine, quelle che riceveranno di meno, proprio per la scarsa capacità di gestione. Sarebbe paradossale se il Piano, che è nazionale, si rivelasse alla fine parziale e gli investimenti pubblici andassero solo a una parte del Paese.

Tutti ci auguriamo che l'Italia possa ottenere e spendere, fino all'ultimo euro, questi 200 miliardi, ma non sarebbero soldi spesi bene, se alla fine ci trovassimo con un'Italia a due velocità. Per evitare questo scenario, è vitale il potenziamento delle infrastrutture al Sud. Su questo tema c'è una fortissima attesa da parte di milioni di cittadini e imprese e dev'esserci la massima attenzione da parte nostra. Al giorno d'oggi, i capitali si spostano con un *click*, ma le merci e le persone, inclusi i turisti, no. Ecco perché il Sud non può mancare quest'occasione per colmare il ritardo infrastrutturale.

Ognuno di noi è chiamato a dare il proprio contributo. L'auspicio è che, alla fine della realizzazione del PNRR, avremo un'Italia più moderna in tutto e - cosa ancor più importante - dappertutto e che si vada tutti insieme e alla stessa velocità verso un futuro più florido. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Bagnai. Ne ha facoltà.

[BAGNAI](#) (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, ieri sera, libero dalle incombenze della legge di bilancio, essendo stato chiamato a esprimermi sul decreto di attuazione del PNRR (per gli amici - e io ovviamente sono tra questi - il decreto *recovery*), ho aperto, con senso di responsabilità verso quest'Assemblea (per la quale provo la stessa riverenza che mi pervadeva quando, per la prima volta, vi entrai nel marzo 2018), il *dossier* elaborato con la consueta diligenza dagli Uffici studi parlamentari. L'ho aperto e subito richiuso. Non so se 483 pagine siano troppe o troppo poche per riassumere un provvedimento la cui elaborazione ha coinvolto ben 12 Ministri, si declina in 52 articoli e interviene con provvedimenti attesi e necessari, in ambiti che vanno dal turismo alle zone economiche speciali (ZES), all'istruzione universitaria, alla rigenerazione urbana, alle risorse idriche e al mercato dell'energia (ne tralascio altri, dato che mi sono stati assegnati dieci minuti a termini di Regolamento). Sicuramente queste pagine erano molte di più di quelle che un uomo del XXI secolo potesse assorbire nel risicato spazio che gli era concesso - che ci è stato concesso - per l'esame del provvedimento.

Naturalmente, oltre che nel Governo, cui abbiamo dato fiducia, abbiamo totale fiducia anche nel lavoro che è stato fatto dai colleghi dell'altro ramo del Parlamento. Diciamo così: fra due giorni scarteremo i regali sotto l'albero di Natale (spero di non urtare nessuna sensibilità, menzionando questa ricorrenza) e oggi scartiamo in Aula questo pacchetto di provvedimenti, che giunge in qualche modo,



anch'esso, come una sorpresa, nel senso che, con tutta la migliore buona volontà, essendo stati assorbiti dal disegno di legge di bilancio, pochi fra noi hanno potuto scrutare al suo interno.

Eviterò quindi di entrare nel merito, come hanno fatto con perizia e ammirevole spirito di sintesi i relatori e i colleghi che mi hanno preceduto. Mi limiterò a fare, a beneficio di chi ci ascolta, soprattutto da fuori, alcune considerazioni sul metodo, per stimolare, appunto, la discussione generale.

Partirei da un dato: come le mezze stagioni, così sono ormai scomparse le doppie letture, soppiantate da eventi sempre più estremi. I decreti *omnibus* sono le bombe d'acqua che allagano le nostre Aule, mettendo a dura prova quella preziosa infrastruttura che è la Costituzione. Lo scollamento fra Costituzione formale e materiale è la prima cosa che mi ha colpito, quando sono entrato a far parte attiva e più o meno consapevole del processo legislativo. Il monocameralismo di fatto in cui operiamo mi ha portato, in un primo momento, a ricredermi sui giudizi politici, molto *tranchant*, che da profano avevo dato sulle proposte di riforma del collega Renzi; ho cominciato a pensare che il monocameralismo potesse non essere così male, se paragonato all'alternativa, così come la stiamo vivendo.

Certo è, però, che l'esperienza di questo mese di dicembre mi ha portato a ricredermi ulteriormente. Alla domanda se una singola Camera avrebbe potuto sopportare peso di due provvedimenti ponderosi come la legge di bilancio e il decreto *recovery* la risposta temo sia no. (*Applausi*).

Il fatto è che la prassi di legiferare prevalentemente per decreti *omnibus*, una prassi verso cui si tendeva a vele spiegate già prima dell'emergenza, ma che l'emergenza ha consolidato, determina di fatto l'egemonia della 5a Commissione e la marginalizzazione delle altre Commissioni di merito, schiacciate su un ruolo puramente consultivo. In questo modo, però, fatta salva la facoltà di ogni collega di intervenire nei lavori di qualsiasi Commissione, si determina una sterilizzazione delle migliori competenze tematiche che questo Parlamento esprime, che non sempre riescono a essere coinvolte nell'esame di provvedimenti, cui potrebbero apportare un contributo significativo.

La discussione in Aula, quindi, fatalmente assume la dimensione dello sfogo, in cui i colleghi delle Commissioni di merito, estromessi per cause di forza maggiore dall'analisi del provvedimento in Commissione, apportano un contributo che fatalmente si declina nelle forme del rammarico e della critica. Una soluzione va trovata, forse altrove, e trovarla è urgente.

Non dobbiamo dimenticare che, per volontà sovrana degli elettori - che in modo, a mio avviso, paradossale si sono rivelati particolarmente ansiosi di ridurre i propri rappresentanti e quindi il proprio potere di rappresentanza, un po' come l'uomo che per castigare la propria consorte si sottopose alla stessa dolorosa operazione dell'Attis di Catullo (*Applausi*) - fra, al più, quindici mesi le Camere ripartiranno a ranghi ridotti e onestamente non so come potranno reggere l'eventuale protrarsi di una simile grandinata di decreti.

C'è, poi, un altro problema di metodo, al tempo stesso più specifico, perché attiene alla materia europea, e più generale, che è quello di ricondurre a equilibrio, con onestà intellettuale, la narrazione sull'Europa. Lo scollamento fra Costituzione formale e materiale si combina in modo perverso con un altro scollamento, quello fra Europa narrata ed Europa reale, che, nella misura in cui genera aspettative eccessive, rischia di rivelarsi un *boomerang* per chi non lo contrasti, portando nel dibattito una voce di buon senso. Lo abbiamo già visto succedere con il meccanismo europeo di stabilità (MES). Ricorderete quando lo scorso anno questo fondo veniva acclamato come la soluzione decisiva, l'unica per finanziare il costo sanitario della pandemia; pareva che non ci fosse alternativa. Poi, invece, ne siamo venuti fuori - o, meglio, ne stiamo venendo fuori - senza attingere in modo improprio a un fondo nato per altre motivazioni.

Aveva quindi ragione chi, come la Lega, esortava a non focalizzare tutto il dibattito e tutta l'attenzione su un unico strumento: problemi complessi non possono avere un'unica soluzione. (*Applausi*). Questo vale per l'economia, ma vale anche per la sanità, come i fatti stanno dimostrando. Cito il Partito Popolare Europeo, che quattro giorni fa su Twitter ci ricordava quanto qui, come Gruppo Lega, stiamo dicendo da aprile ed è consegnato agli atti di questo ramo del Parlamento, ossia che la vaccinazione non può essere l'unica risposta nella lotta al Covid-19, ma occorrono terapie. (*Applausi*).

Quindi, la notizia è che la Lega non è ancora entrata nel PPE, ma per fortuna il PPE è entrato nel buon

senso della Lega. (*Applausi*). Ma, soprattutto, dove non c'è alternativa e non c'è politica, c'è la tecnica e dobbiamo interpellarci sulla tecnica, perché è quella stessa tecnica che ha consigliato per tanto, troppo tempo (e forse ancora oggi continua a consigliare, fra un canto di Natale stonato e l'altro), risposte semplici ma fallimentari, come l'austerità e altre più attinenti ai tempi che viviamo. Continuiamo a non ritenere molto opportuno presentare il *recovery plan* come l'unica soluzione, forse neanche come la soluzione decisiva alla crisi economica scaturita dalla pandemia. Si tratta naturalmente di uno strumento da sfruttare, visto che c'è, ma con piena consapevolezza non solo delle sue opportunità, ma anche dei suoi limiti; questa consapevolezza in Europa esiste.

Continuiamo a essere perplessi sulla scelta fatta dal nostro Paese, con pochissimi altri e non fra i Paesi *leader*, di accedere allo strumento dei prestiti. La funzione dei prestiti è anticipare spese che non si hanno i mezzi finanziari per sostenere, ma in tutta evidenza - lo riconoscono anche i documenti della Unione europea, come le *in-depth analysis* sul Piano di ripresa e resilienza, pubblicate dalla Commissione - le tempistiche ridotte del *recovery* mettono di fronte tutti i Paesi, non solo l'Italia, a un *trade-off* particolarmente insidioso, quello fra non assorbire tutte le risorse del *recovery* o farne un uso improprio, con sprechi e malversazioni, nel tentativo di spenderle comunque. Il decreto-legge all'esame incide con intelligenza su questi aspetti. Tuttavia vorrei qui valorizzare l'esigenza espressa dal collega Stefano di evolvere verso una visione programmatica di lungo periodo (lui ha parlato di vent'anni), sottolineando il dato che questa aspirazione, assolutamente legittima e motivata, non può però essere risolta, banalmente, da uno strumento che ha un orizzonte temporale di sei anni. (*Applausi*)

Quindi, resta il punto che in questa fase il problema per il nostro Paese non è reperire mezzi finanziari, perché l'affidabilità internazionale di questo Governo ci tutela a sufficienza; il problema è spenderli e non è detto che la soluzione a questo problema possa arrivare per decreto-legge. Faccio un semplice esempio: ci sono voluti cinque mesi per trovare una *governance* alla principale stazione appaltante del Paese, l'ANAS, dopo l'infausto esordio di agosto che ricorderete. Questi sono problemi che oggettivamente incidono anche sulla capacità di spendere. Molto di quanto c'è da fare per sostenere la crescita del Paese, quindi, non dipende dagli altri e dalla loro supposta generosità, se tale è; dipende da noi, dalla nostra capacità di attivare finalmente un dialogo costruttivo e privo di pregiudizi tra la classe politica e la classe dirigente, che alcuni chiamano la classe tecnica del Paese. Un decreto-legge non può risolvere questo problema - che è culturale - ma può essere un'occasione per porlo, come ho fatto in questo intervento, sperando di non aver abusato del vostro tempo. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Cioffi. Ne ha facoltà.

[CIOFFI](#) (*M5S*). Signor Presidente, stiamo discutendo del PNRR e di come spendere queste risorse importanti. Ricordiamo il grande lavoro fatto dal precedente Governo e dal presidente Conte, che lottò per 90 ore consecutive per riuscire ad arrivare a questo risultato. Non possiamo dimenticarci quello che è stato.

Anche con questo provvedimento, che stiamo analizzando, ci troviamo di fronte al fatto, ancora una volta, che il Senato non può intervenire realisticamente. Si interviene con qualche ordine del giorno, ma indubbiamente questo modo di fare inizia a diventare piuttosto seccante, per non dire stancante e forse inefficace, perché a volte una delle due Camere non lavora perfettamente in sintonia con quello che dovrebbe essere lo spirito generale.

In particolare voglio parlare dell'articolo 6, che tratta di alcuni tipi di opere pubbliche importanti, a proposito delle quali si è voluto modificare una legge approvata nel luglio scorso inserendo un comma aggiuntivo che, secondo l'intento, semplifica moltissimo il sistema. Ma noi dobbiamo anche preoccuparci che la semplificazione non vada a discapito della qualità. Quando si dice che possiamo mettere a gara lo studio di fattibilità tecnico-economica, che è il primo livello di progettazione, e su quello studio si lavora sulle Conferenze di servizi e si chiede la VIA, diciamo che questa disposizione è in netto contrasto con il decreto legislativo n. 50 del 2016, ossia il codice degli appalti, modificato più volte. Ma si va leggermente in contrasto anche con le semplificazioni introdotte nel tempo e vediamo che in effetti c'è un esautoramento.

Parliamo di opere ferroviarie, rispetto alle quali il più grande progettista è la società Italferr, che

appartiene al cento per cento a Ferrovie dello Stato. Un'azienda di Stato può tranquillamente arrivare a fare un progetto definitivo, non credo sia così difficile; quindi si tratta solamente di lavorare con grande attenzione, bene ed efficacemente. Noi siamo convinti che le aziende di Stato lo possano fare tranquillamente, per cui ci chiediamo perché dobbiamo semplificare. Mi rendo conto che probabilmente parliamo della più grande infrastruttura ferroviaria da dobbiamo realizzare, ossia la Salerno-Reggio Calabria in Alta Velocità, ma siccome nel PNRR sono inseriti solamente i primi due pezzi, forse questo obiettivo si poteva raggiungere in altro modo.

La cosa particolare è che questa disposizione, che esautora parzialmente la procedura della Conferenza dei servizi e i tempi della VIA, viene applicata anche a tutte le opere commissariate, nonché alle opere non oggetto di PNRR e del fondo complementare. Ci chiediamo, allora: stiamo completamente stravolgendo il senso dei lavori pubblici, degli appalti, del modo di lavorare in questo Paese?

In 8a Commissione stiamo provando tutti insieme a riscrivere la legge delega sul codice e ci troveremo ad essere in contraddizione con quanto avviene nell'altro ramo del Parlamento. Naturalmente, lavoreremo in 8a Commissione per dare una delega al Governo che rimetta in piedi il sistema, in cui il progetto è garanzia per l'amministrazione pubblica e la sua esecuzione viene controllata dal direttore dei lavori, cercando di non eccedere nella sovrapposizione. Infatti, quando i progetti vengono realizzati direttamente da imprese, associazioni tra imprese e professionisti e società di ingegneria, a volte l'interesse pubblico bisogna verificarlo bene.

Il problema è proprio questo: quando vengono inseriti determinati passaggi alla Camera dei deputati e il Senato non ha la possibilità di correggere alcune misure che vengono inserite, ci chiediamo cosa dovremmo fare. Forse dovremmo iniziare ad agire in maniera un po' più radicale, da MoVimento 5 Stelle della scorsa legislatura. Forse dovremmo scrivere nel Regolamento del Senato che, ad eccezione dei casi di emergenza nazionale, il Governo non dovrebbe poter mettere la fiducia sui disegni di legge di conversione dei decreti-legge. Forse sarebbe un po' forte, però, se vogliamo parlare di centralità del Parlamento, dovremmo iniziare a pensare a questo e dovremmo cominciare a togliere l'iniziativa al Governo per riprendercela noi. Siamo assolutamente in grado di fare il nostro lavoro se lavoriamo per l'interesse collettivo, come sappiamo fare. A volte il Governo straborda un po'; forse dovremmo riprendere un po' la voglia di intervenire per evitare che succedano cose che poi non possiamo correggere. Ma le correggeremo nella delega sul codice degli appalti, rimettendo i puntini sulle "i" per fare in modo che il sistema delle opere pubbliche sia efficace, efficiente ed economico, che i soldi vengano spesi bene e soprattutto si raggiunga l'obiettivo di separare l'interesse pubblico da quello privato. *(Applausi)*.

**Presidenza del presidente ALBERTI CASELLATI (ore 10,55)**

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

PELLEGRINI Marco, *relatore*. Signor Presidente, rinuncio alla replica.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

GUERRA, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, vorrei soltanto sottolineare velocemente alcuni punti, anche prendendo spunto dal dibattito. Mi sembra importante sottolineare innanzitutto quanto sia rilevante che proprio oggi in quest'Aula si discutano due interventi (adesso il decreto-legge sull'attuazione del PNRR e nel pomeriggio e sera l'esame del disegno di legge di bilancio) che sono e devono essere strettamente collegati, in quanto mirano a concorrere a una visione di insieme, integrata, su come noi tutti vogliamo coniugare e indirizzare la ripresa, il rilancio del nostro Paese con una crescita fondata sulle tre direttrici fondamentali che attraversano tutto il PNRR, ma che sono anche nel disegno di legge di bilancio. Mi riferisco al sostegno all'innovazione tecnologica, alla transizione ambientale, spesso richiamata anche nel decreto-legge di attuazione del PNRR in termini di necessità di rispettare comunque e in ogni caso il principio di non arrecare danno significativo all'ambiente e alla terza direttrice (non meno importante), che è quella di assumere in tutto ciò un'ottica di coesione territoriale e di equità sociale. Non voglio farla lunga, ma questa unione di interventi si vede sotto più profili, il più importante dei quali è sicuramente il ruolo che finalmente ha assunto nell'intervento pubblico il peso dato agli investimenti e in particolare a quelli pubblici.



Ovviamente questo è uno degli assi portanti del PNRR, ma è rilevante anche per la legge di bilancio. Gli investimenti pubblici riguardano tutte le infrastrutture, materiali e immateriali, da quelle per la mobilità, al digitale (in un'ottica di cittadinanza digitale) alle infrastrutture sociali. Proprio con riferimento alle infrastrutture sociali, lo stretto legame fra l'attuazione del PNRR, che è fondamentalmente in larga parte spesa di investimento, e la legge di bilancio, che è in buona parte spesa corrente, si vede in modo molto rilevante proprio nei settori del *welfare* (scuola, sanità e istruzione). Vorrei ad esempio ricordare come al PNRR, che assegna risorse molto consistenti e assolutamente inedite per il nostro Paese ad un piano di costruzione e ristrutturazione degli asili nido, si affianchi nel disegno di legge di bilancio la scelta importante di finanziare con spesa corrente, che a regime arriverà circa al miliardo, il necessario finanziamento della parte corrente di spesa che rende possibile avere davvero gli asini, altrimenti avremmo solo scuole vuote e non avrebbe assolutamente senso.

L'altro elemento di congiunzione fra i due interventi riguarda il sostegno agli investimenti privati, che si vede nel rafforzamento che la manovra finanziaria dà al Piano transizione 4.0, asse portante del PNRR, ma si vede anche, dall'altro lato, nei crediti di imposta che danno sia il decreto-legge di attuazione del PNRR, ad esempio, nel campo del turismo e dell'edilizia, sia la legge di bilancio attraverso il superbonus.

Il secondo punto che vorrei sottolineare molto rapidamente riguarda la responsabilità collettiva a cui il PNRR e la sua attuazione ci chiamano e in particolare, per riprendere un tema sottolineato da molti interventi, la necessità del coinvolgimento di tutta la filiera istituzionale, quindi non solo lo Stato centrale, ma anche le Regioni e i Comuni - molti si sono soffermati su questo punto - sotto vari profili. Infatti, i contributi che arriveranno ai Comuni coinvolgeranno aspetti cruciali per la realizzazione del piano, in particolare per quanto riguarda la riqualificazione urbana, la messa in sicurezza degli edifici e il superamento delle barriere architettoniche per permettere a tutti di vivere la città. Sarà tuttavia importante, come è stato sottolineato, che ci siano - come ci sono, perché è previsto - piani differenziati, piani urbani integrati, che sono più appannaggio delle città più grandi, le città metropolitane, ma anche l'attenzione, in un'ottica di equità e coesione territoriale, alla possibilità delle piccole comunità di partecipare attivamente a questo piano.

Nel PNRR il ruolo del Parlamento è stato importante anche in questo campo, per sottolineare che, affinché questo sia possibile, è necessario continuare ad insistere, come si è già fatto più volte, con gli interventi che si sono succeduti. Ciò al fine di permettere ai Comuni di contare su personale qualificato, non solo per la gestione e l'attuazione dei piani, ma proprio per la progettazione degli interventi.

L'ultimo punto che desidero sottolineare, che pure è emerso ampiamente non solo nel dibattito di questa mattina, ma anche nel lavoro parlamentare condotto alla Camera dei deputati, riguarda la necessità di una massima trasparenza e di un monitoraggio valido e competente, con il rafforzamento del ruolo del Parlamento - come è stato detto - anche nell'ottica che ho già richiamato di una responsabilità collettiva. Il monitoraggio e la trasparenza sono infatti necessari, non solo per la realizzazione del Piano, perché dobbiamo tenere conto del fatto che il Piano comporterà una mole molto rilevante di investimenti, una diffusione molto significativa di appalti e una quota ingente di finanziamenti pubblici all'economia privata. Sarà dunque necessario avere un'attenzione particolare, come è previsto nel provvedimento al nostro esame, alla prevenzione dei fenomeni di infiltrazione mafiosa, ma anche, in relazione agli avvenimenti che hanno turbato il nostro Paese in tutti questi ultimi mesi, al rispetto delle regole sulla sicurezza del lavoro.

Credo che il monitoraggio sia indispensabile, perché occorre infine ricordare con forza che il nostro PNRR pone tre obiettivi trasversali, che dunque dovrebbero essere presenti in ciascuna delle decisioni prese, che sono l'equità di genere, l'equità intergenerazionale e l'equità territoriale. Per essere effettivamente conseguiti, tali obiettivi devono essere monitorati passo per passo.

**PRESIDENTE.** Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 1a Commissione permanente sul disegno di legge in esame, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Ha chiesto di intervenire il ministro per i rapporti con il Parlamento, onorevole D'Incà. Ne ha facoltà. [D'INCA'](#), *ministro per i rapporti con il Parlamento*. Signor Presidente, onorevoli senatori, a nome del Governo, autorizzato dal Consiglio dei ministri, pongo la questione di fiducia sull'approvazione, senza emendamenti né articoli aggiuntivi, dell'articolo unico del disegno di legge n. 2483, di conversione del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

[PRESIDENTE](#). La Presidenza prende atto della posizione della questione di fiducia sull'approvazione del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 152, nel testo identico a quello approvato dalla Camera dei deputati.

È convocata la Conferenza dei Capigruppo per organizzare il relativo dibattito.

Sospendo pertanto la seduta.

*(La seduta, sospesa alle ore 11,03, è ripresa alle ore 11,26).*

#### **Presidenza del vice presidente CALDEROLI**

Passiamo alla votazione dell'articolo unico del disegno di legge n. 2483, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia.

[MALPEZZI](#) (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[MALPEZZI](#) (PD). Signor Presidente, ci apprestiamo ad approvare il provvedimento in esame, che passa spesso sui titoli di giornale e in televisione come il decreto sul PNRR, raccontato come un insieme di mille norme, togliendo quindi un po' l'anima al valore di questo testo.

Confrontandomi con i colleghi, vorrei dunque tornare a concentrarmi proprio sul significato che ha l'acronimo PNRR, soffermandomi soprattutto sull'ultima lettera, che sta per "resilienza": il PNRR è infatti quello strumento attraverso il quale il Parlamento, insieme al Governo, sta provando a cambiare il Paese in maniera attiva, non trasformandoci in soggetti passivi di un cambiamento, ma diventandone gli agenti. PNRR sta infatti per Piano nazionale di ripresa e resilienza, un termine, quest'ultimo, troppo spesso utilizzato, ma che in questo caso viene impiegato nella sua accezione più profonda, vale a dire la capacità di assorbire gli urti senza rompersi e mi piace sottolineare proprio questo: assorbire gli urti senza rompersi.

Abbiamo attraversato una crisi profondissima dalla quale, uniti, grazie al grande progetto portato avanti con l'Europa, siamo stati in grado di realizzare questa resilienza, questa capacità di non romperci, di non frantumarci e di essere agenti di questo cambiamento.

Le norme contenute in questo grande decreto-legge prevedono proprio i processi per costruire l'ossatura del Paese, un Paese ferito, ma non spezzato, che riesce, attraverso la resilienza, a ritrovare la forma adatta per essere pronto al cambiamento. Questo è il PNRR, un'offerta di importanti strumenti per raggiungere obiettivi di crescita e di sviluppo, dopo la drammatica esperienza della pandemia.

Da questa grande crisi - lo dobbiamo dire anche con orgoglio - l'Italia esce come un grande Paese. Ne esce per la crescita, per la capacità di essersi ricostruita, ne esce anche come modello di gestione di una pandemia mai vista prima, con regole mai viste, che l'Italia sembra aver creato e poi mutuato agli altri, tanto che altri Paesi stanno guardando al nostro. Noi, anche oggi, in un mondo e in un'Europa in grande difficoltà stiamo gestendo questa sofferenza con qualche strumento in più, forse perché siamo stati più attenti, mettendo in atto quella cautela spesso tanto criticata, come se noi fossimo troppo desiderosi di tenere tutto chiuso, quando invece la grande forza nel marciare tutti insieme verso il raggiungimento di un obiettivo che portasse il Paese ad aperture gradualmente per non richiudere più, ha dimostrato di essere la strada giusta insieme alla grande campagna vaccinale. Tale campagna ha tenuto insieme anche la ripartenza economica del Paese. Siamo tra i primi al mondo per quanto riguarda il numero dei vaccini; siamo tra i primi ad essere riusciti a mettere in atto anche una sorta di regola che mantiene, nonostante i vaccini, il distanziamento, la mascherina e le misure di sicurezza e di protezione che non sono orpelli, ma strumenti fondamentali per poter garantire a tutti noi la ripartenza in sicurezza. Meglio si gestisce questa pandemia, minore sarà sempre l'impatto sull'economia nel caso di una nuova ondata.

L'Italia è in questa buona posizione; abbiamo questa grande ripresa, la spinta dei consumi privati e

degli investimenti. Proprio grazie all'attuazione delle regole inserite all'interno di questo decreto e di queste norme avremo strumenti capaci di farci fare un salto maggiore, di darci l'agilità necessaria affinché questo cambiamento di forma e questa resilienza siano complessivi.

La crescita chiaramente è l'ingrediente essenziale e l'uscita dalla crisi deve andare di pari passo con queste politiche che aiutano ad aumentare la produttività e lo sviluppo economico. La crescita è anche la strategia migliore per ridurre il male endemico del nostro Paese, che è il debito pubblico.

Il percorso del Piano nazionale di ripresa e resilienza sta entrando proprio nella fase viva dell'operatività e dei fatti e sappiamo che questo piano complesso richiede anche una classe dirigente preparata a tutti i livelli sui territori. Ne abbiamo bisogno come il pane e stiamo vedendo in proposito gli interventi che i nostri enti locali, Comuni e amministratori stanno facendo. Penso che il compito del Parlamento sia proprio quello di essere vicino a tutti gli amministratori locali, accogliendo le loro richieste, preoccupazioni e domande, aiutandoli a costruire le risposte giuste per essere sempre più efficaci nell'utilizzo di questi strumenti.

Il provvedimento che ci apprestiamo a votare contiene un grande pacchetto di misure necessarie ad affrontare anche le questioni più contingenti; ci sono aiuti per le imprese di diversi settori, dal turismo alla ristorazione, una serie di misure per accelerare la ripresa e dare una spinta a ciò che può aiutare davvero l'Italia a trasformarsi in un Paese moderno a tutti gli effetti.

Noi, come Partito Democratico, ci sentiamo in prima linea su questo. Sono molto contenta perché ieri in Commissione è stato approvato un ordine del giorno all'unanimità - lo abbiamo presentato noi, ma siamo contenti che sia diventato uno strumento di tutti - in cui abbiamo ribadito ciò che per noi è il punto prioritario di tutto questo lavoro. Abbiamo chiesto al Governo, che ha risposto favorevolmente, di impegnarsi per provare a rafforzare ulteriormente, attraverso un contraddittorio continuo e costante con il Parlamento, che come abbiamo già visto non è supino al PNRR, ma vuole avere il suo protagonismo e lo sta rimarcando in tutte le fasi, questo confronto sugli strumenti preposti alla valutazione d'impatto degli investimenti e delle riforme del PNRR.

Si prevede, in particolare, un adeguato coinvolgimento della più ampia comunità nazionale di rappresentanze sociali ed economiche, sulla base delle migliori pratiche di valutazioni delle politiche pubbliche, al fine di vedere quali sono l'effettiva ricaduta e l'effettivo conseguimento degli obiettivi del Piano, a partire dai tre pilastri che in quest'Aula abbiamo ribadito più volte, ossia quelli che riducono i divari generazionali di genere e territoriali per garantire il più ampio coinvolgimento delle istituzioni territoriali.

Noi ci siamo in quest'opera, insieme al Governo, perché siamo presenti sui territori e riteniamo che il confronto costante tra Governo e Parlamento su questo tema possa davvero aiutarci nell'atto di indirizzo che il Parlamento può dare al Governo, anche al fine di ricalibrare alcune situazioni. Si tratta di uno strumento importante, rispetto al quale vogliamo continuare a svolgere il nostro ruolo di parlamentari eletti dai territori, che riescono a portare le difficoltà, ma anche - magari - modelli di buone pratiche che sono state realizzate in alcune parti del nostro Paese.

Come senatori del PD stiamo girando sul territorio anche per cogliere suggerimenti e vedere le difficoltà, provando a risolverle. Mettiamo a disposizione del Governo il patrimonio che stiamo costruendo.

Per tutti questi motivi e per la volontà di continuare e aumentare la collaborazione, il nostro voto al provvedimento in esame sarà favorevole. *(Applausi)*.

[DE PETRIS](#) (*Misto-LeU-Eco*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS (*Misto-LeU-Eco*). Signor Presidente, stiamo per votare, attraverso la fiducia, un provvedimento molto poderoso, che contiene moltissime norme ed entra nel vivo del PNRR. Si tratta di una delle misure più importanti per avviare e mettere a terra - come si suol dire - il PNRR.

Purtroppo siamo costretti a votare spesso senza un coinvolgimento pieno del Senato. Non possiamo non sottolineare che i tempi sono stati molto stretti e dobbiamo assolutamente trovare un modo che consenta ai due rami del Parlamento di svolgere appieno il proprio lavoro.

Il decreto è molto importante e contiene numerose norme. Sarebbe stato molto importante consentire

al Senato di dare il proprio contributo e in particolare alle Commissioni coinvolte, che non hanno potuto far altro che scorrere brevemente le sue pagine.

È un *vulnus* su cui bisogna intervenire, che si ripeterà alla Camera dei deputati con la legge di bilancio e rischia di umiliare a turno i due rami del Parlamento. Non possiamo più continuare a ignorare la marginalizzazione del Parlamento, che è un problema costituzionale molto serio e profondo, tanto più con riferimento all'esame del Piano nazionale di ripresa e resilienza, su cui abbiamo lavorato moltissimo.

Non siamo ancora fuori dalla situazione di crisi profonda e quindi, a maggior ragione, bisogna mettere in campo tutti gli strumenti che ci permettono di assicurare una vera ripresa al Paese. Siamo stati i primi a discutere del *recovery*, già nelle prime bozze, attraverso un lavoro che è stato fatto prima in Europa. E vorrei sottolineare questo aspetto, perché il Next generation EU non è venuto a caso: il lavoro dell'Italia è stato fondamentale per invertire il modo di procedere in Europa, affermando, anche attraverso il Next generation EU, l'idea di un programma comune, di risorse comuni, di un debito comune per poter uscire dalla crisi pandemica.

Vorrei ricordare, a me stessa per prima, che i punti fondamentali del Next generation EU sono finalizzati ad avviare le transizioni più importanti, come la transizione ecologica, per rispondere non solo alle emergenze pandemica, economica e sociale, ma anche a quella climatica, attraverso uno strumento che ci faccia fare, tutti insieme, un salto in avanti. Ma il cuore del Next generation EU è la transizione ecologica intrecciata con la necessità di mettere in campo provvedimenti che rafforzino i territori e producano coesione sociale.

Questi sono i due pilastri fondamentali, su cui abbiamo cercato di lavorare per costruire il Piano nazionale di ripresa e resilienza. Sono molte le Missioni che sono state approvate e i progetti che compaiono nel testo, che evidentemente hanno ora la necessità di trovare una forma di realizzazione.

Il provvedimento al nostro esame si occupa di questo. Si occupa molto di turismo, stanziando molte risorse alle imprese e alle strutture, per avviare l'efficientamento energetico, le ristrutturazioni e un ammodernamento forte. È positivo che le risorse, così come i progetti che riguardano i territori, i Comuni e le aree metropolitane, siano tutte rivolte alla rigenerazione urbana, alle ristrutturazioni edilizie, alla messa in sicurezza.

I provvedimenti contenuti in questo decreto-legge sono molto importanti e interessanti. Ne vorrei sottolineare uno, che per noi di Liberi e Uguali rappresenta una delle questioni fondamentali, che, tra l'altro, avevamo cercato di porre in essere anche prima dell'approvazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, ossia l'attenzione al reclutamento. Dobbiamo dotare le nostre amministrazioni, territoriali e centrali, delle risorse umane in grado di realizzare i progetti. Noi veniamo da una desertificazione, sia a livello dei Comuni, sia a livello centrale, a causa del blocco del *turnover*, che rende ora necessario reperire le professionalità adeguate ed efficienti per poter realizzare e concretizzare i progetti. In questo decreto-legge vi è tutta una parte che riguarda il personale, che è molto interessante. Ovviamente sono tutte assunzioni a tempo determinato e io spero che per tempo ci renderemo conto che dobbiamo incrementare l'efficienza delle risorse umane non soltanto a tempo determinato, ma cercando di stabilizzare il processo di ammodernamento.

Vorrei poi richiamare l'attenzione del Governo su un aspetto. Ancora una volta si procede con ulteriori semplificazioni. Benissimo: le semplificazioni servono, e sono circa tre anni che non facciamo altro che porre in essere provvedimenti di semplificazione. Ma vorrei capire, quando faremo il bilancio, quali semplificazioni sono state realizzate e quali sono stati problemi, e se bisognava apportare miglioramenti. Ho l'impressione che questo bilancio non esista e, ancora una volta, per la realizzazione di tutte le opere si intervenga con la riduzione dei tempi per la valutazione all'impatto ambientale.

Segnalo che anche la Conferenza dei servizi rischia di essere annullata, perché si procede con progetti non esecutivi ma di fattibilità. Metto, quindi, in guardia rispetto a questo. Speriamo ovviamente che tutto vada bene e che le procedure, anche ulteriormente abbreviate e semplificate, non creino problemi. Io ricordo il principio base della Next generation EU, che è stato tra l'altro riportato in questo decreto anche per quanto riguarda i progetti dei territori e dei Comuni. Nessun progetto approvato dentro il Piano nazionale di ripresa e resilienza deve essere dannoso per l'ambiente. Allora, vorrei capire come

misuriamo la sostenibilità di questi progetti; come misuriamo il fatto che debbano migliorare e non evidentemente creare danno; è evidente che restringere ulteriormente e pesantemente tutte le valutazioni per quanto riguarda l'impatto ambientale e la sostenibilità ambientale è rischioso.

Quindi, mi auguro che su questo si ponga la massima attenzione, perché non possiamo assolutamente rischiare che il Piano nazionale di ripresa e resilienza (così come il *recovery plan* e il Next generation EU), che nasce per rispondere alla crisi pandemica, ma anche per affrontare la crisi climatica, possa produrre una situazione inversa o portare dei danni, laddove dovrebbe creare un salto di qualità.

Noi vigileremo e il Parlamento deve essere messo in grado, non solo con un ordine del giorno, ma ancor di più con procedure certe, di vigilare e soprattutto di dare il proprio contributo. Speriamo che il rischio sempre più forte della marginalizzazione del Parlamento sia una parentesi che si chiuda in fretta.

Per tutti questi motivi annuncio il voto favorevole del Gruppo Liberi e Uguali-Ecosolidali. (*Applausi*).

**Presidenza del presidente ALBERTI CASELLATI (ore 11,46)**

[GARAVINI](#) (*IV-PSI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GARAVINI (*IV-PSI*). Signor Presidente, sottosegretario Guerra, onorevoli colleghi, è attraverso la buona riuscita dell'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza che l'Italia potrà dimostrare se merita davvero i diversi elogi internazionali che arrivano in queste settimane, o se invece le grandi *performance* dell'ultimo anno sono state soltanto un episodio casuale e sporadico.

Noi siamo convinti che l'Italia quelle lodi le meriti tutte: da un lato, perché adesso abbiamo una guida autorevole capace di dare credibilità al Paese, e poi perché siamo un grande popolo, composto da cittadine e cittadini, che, rispetto al dramma del Covid, ha saputo sacrificarsi molto di più che in altri Paesi e ha espresso un grande senso civico. Adesso è il momento di impegnarsi ulteriormente per dimostrare per primi a noi stessi dove possiamo ancora arrivare ed il PNRR è lo strumento giusto.

Stiamo ricevendo ingenti risorse dall'Europa, quasi 200 miliardi di euro, ma non basterebbero tutti i soldi del mondo se quei soldi non venissero spesi bene, se non venissero allocati nei capitoli giusti, cosa che questo Piano meritoriamente sta cercando di fare.

Come Italia Viva non possiamo che dirci soddisfatti per le previsioni di investimento in atto, a cominciare dalle risorse pensate a sostegno della parità di genere e della conciliazione tra mondo del lavoro e famiglia, con oltre 220.000 posti di asilo nido e 1.000 mense scolastiche; iniziative in linea con il nostro Family act, perché rappresentano una spinta al lavoro femminile, quel lavoro femminile che, se arrivasse ad eguagliare quello maschile, farebbe crescere il prodotto interno lordo del Paese, cioè la ricchezza nazionale, di ben 88 miliardi. Ecco che la *gender equality* non è solo un bel principio etico su cui disquisire nei convegni, ma anche una questione di crescita e di progresso generale.

Del PNRR ci piacciono molto anche gli stanziamenti a favore delle infrastrutture: 25 miliardi in totale, con particolare attenzione al Meridione; soldi che rimettono in circolo lavoro, economia e mirano ad annullare i dislivelli territoriali, unendo l'Italia da Nord a Sud. Anche in questo caso si tratta di misure che sono in linea con quanto chiedevamo con il nostro Piano shock.

Allo stesso modo, ci sentiamo in sintonia con il forte ambientalismo espresso dal Piano: penso agli stanziamenti contro il dissesto idrogeologico, voluti dalla ministra Bellanova già durante il suo precedente incarico al Dicastero per le politiche agricole e forestali, poi confermate dal suo attuale successore.

Quante volte abbiamo lamentato la distruzione di splendidi paesaggi e borghi a causa di inondazioni, straripamenti, frane? Con le risorse messe a disposizione dal PNRR contrastiamo questa piaga dalle conseguenze spesso drammatiche. Sono dunque strategici i quasi 80 miliardi che investiamo nella transizione ecologica, con interventi tanto ambiziosi quanto necessari: dalla riforestazione alla razionalizzazione della rete idrica e fognaria, dall'efficientamento energetico degli edifici al sostegno dell'economia circolare, dall'ultimazione del ciclo dei rifiuti all'aumento delle energie rinnovabili; tutte misure attraverso le quali la svolta ecologica diventa motore di sviluppo.

Allo stesso modo, motore di sviluppo è destinato a diventare anche l'evoluzione digitale che, nel PNRR, occupa il 20 per cento delle risorse complessive. Investire in digitalizzazione ha un duplice

effetto: da un lato, favorisce la crescita e, dall'altro, rende lo Stato più equo e più giusto, nella misura in cui diventa più accessibile. Non bisogna dimenticare che la mala burocrazia costa all'economia italiana oltre 60 miliardi all'anno: un costo che non possiamo più permetterci e che possiamo abbattere implementando il digitale. Modernizzare la pubblica amministrazione significa anche renderla più veloce e più connessa, cioè maggiormente al servizio dei cittadini. La necessità di digitalizzare non è un'opinione, non è un'idea visionaria, ma è un'urgenza più che attuale.

Le risorse del PNRR che servono a innovare il Paese, signora Presidente, puntano di fatto ad annullare i *gap* ancora esistenti nella nostra società, cioè quegli squilibri che tuttora permangono e separano - ad esempio - le Regioni meridionali da quelle settentrionali o il mondo femminile dal mercato del lavoro. Noi vogliamo un'Italia in cui non ci debbano essere preclusioni *a priori*: non più uomo o donna, Nord o Sud; non più la scelta obbligata madre o lavoratrice, ambiente o sviluppo. Il Paese che vogliamo supera questi ritardi e lo fa proprio spendendo bene le risorse del PNRR. L'Italia del futuro vogliamo che sia inclusiva, verde, pulita, veloce. Allora virare verso politiche ambientaliste concrete piuttosto che verso l'utilizzo delle nuove tecnologie, allo scopo di semplificare, superare la burocrazia e snellire la pubblica amministrazione, non è più una scelta, ma diventa una necessità.

Il PNRR, al contempo, è anche un gigantesco collettore di risorse, che purtroppo rischiano di fare gola ai malintenzionati e alle organizzazioni criminali. Ecco perché è opportuno che questo provvedimento preveda anche misure volte non solo a contrastare, ma anche a prevenire eventuali infiltrazioni mafiose, ad esempio attraverso l'introduzione del contraddittorio preventivo, che consiste nel fatto che il prefetto può adottare una interdittiva antimafia in via precauzionale laddove ritenga che siano sussistenti i presupposti. Le infiltrazioni criminali purtroppo sono un rischio più che reale e vanno attenzionate tanto quanto il rischio di non usare bene i soldi del PNRR. Se infatti permettessimo alle mafie di mettere le mani sul Piano, equivarrebbe ad aver sprecato questa grande occasione.

Con il Next generation EU, l'Europa ha saputo reagire in modo straordinario al Covid, la più grave crisi dal dopoguerra ad oggi. Anziché arroccarsi su posizioni nazionaliste e fallimentari, l'UE è riuscita a mettere in campo misure fortemente europeiste inimmaginabili solo pochi mesi prima: la messa in comune del debito, la realizzazione di investimenti collegiali, la previsione di una sorta di grande Piano Marshall utile a far ripartire l'Unione tutta, così da far fronte all'emergenza sanitaria. L'Europa ha quindi capito il valore della solidarietà allo scopo di uscire dalla pandemia. Adesso sta a noi essere all'altezza della saggezza e della lungimiranza che l'Europa è riuscita a realizzare: o sapremo approfittare di questa *chance* alimentando con le risorse necessarie le riforme che stiamo mettendo in atto e che l'Italia aspetta da decenni, oppure torneremo a essere la cenerentola d'Europa. Non c'è una scappatoia e sarebbe una grave colpa se non riuscissimo a sfruttare bene l'occasione unica che la storia ci offre attraverso il *recovery plan* europeo.

In conclusione, signora Presidente, il giudizio complessivo di Italia Viva sul PNRR non può che essere positivo, perché è in linea con le politiche portate avanti allora dal governo Renzi, così come con i valori fondanti del nostro programma: parità di genere, semplificazione, infrastrutture, ambiente, sviluppo. Sono interventi con i quali trasformiamo la crisi prodotta dal Covid in un'opportunità per creare crescita e progresso, superando i tanti nodi irrisolti, come burocrazia, scarsa produttività, dislivello tra Nord e Sud, territori disastriati, disuguaglianze di genere. Insomma, si tratta di un'opportunità che il Paese attendeva da tempo, anche perché consente di coinvolgere tutti gli attori della società civile (imprese, università, centri di ricerca, organi intermedi, terzo settore), mettendo in sinergia pubblico e privato.

Signora Presidente, se pensiamo a dove eravamo un anno fa, al piano presentato dal precedente Governo, alla situazione di stallo in cui eravamo sprofondata dal punto di vista sia economico che sanitario, e poi guardiamo all'oggi, ci rendiamo conto che quello scatto di reni all'inizio dell'anno, per il quale siamo stati tanto criticati, ma che ci ha consentito di innescare un cambio di Governo e di arrivare al voto odierno, oggi possiamo dire che è stata l'azione migliore che potessimo fare.

Fare politica vuol dire trovarsi talvolta a un bivio, davanti al quale decidere se inseguire il consenso immediato o se agire per il bene del Paese per i prossimi decenni e segnare il corso delle cose. Noi abbiamo scelto il bene del Paese. Ci siamo fatti carico di scrivere una nuova pagina di storia. Questo



PNRR ne è la prova e siamo certi che le risorse investite al meglio porteranno ancora più avanti l'Italia del futuro. *(Applausi)*.

[CIRIANI](#) *(Fdl)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIRIANI *(Fdl)*. Signor Presidente, colleghi, il Gruppo Fratelli d'Italia non ha partecipato ai lavori delle Commissioni, né al dibattito in Aula sul decreto-legge relativo al PNRR per protestare contro il fatto che non ci è stato consentito un esame anche minimamente superficiale del testo arrivato in Senato. La nostra protesta riguarda sia i tempi che i modi con i quali il Senato è costretto a lavorare su provvedimenti che la maggioranza stessa definisce fondamentali. Noi non possiamo discutere, emendare o migliorare un testo che non conosciamo e non abbiamo potuto leggere.

Il fatto, però, signor Presidente, che il Senato approvi un testo che non ha letto, che non ha compreso e non ha migliorato pare non interessi più a nessuno. Sicuramente non interessa a quest'Assemblea né ai capannelli che disturbano chi sta parlando, per cui io non parlerò più finché.... *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Colleghi, c'è un assembramento non ammissibile.

CIRIANI *(Fdl)*. Signor Presidente, stiamo discutendo sul fatto che il Senato non conti nulla, mentre i senatori stanno discutendo di altro, nell'assoluto disinteresse per ciò che l'opposizione sta dicendo all'Assemblea. Anche questo è un segno dei tempi, signor Presidente.

Potevamo intervenire in questo dibattito orecchiando qualcosa, facendo riferimento ad articoli di stampa, copiando cose che hanno detto altri, oppure leggendo cose che altri scrivono senza magari comprenderle, ma credo che questa non sia la funzione cui siamo chiamati come senatori della Repubblica.

Signor Presidente, approfitto anche di questo intervento per segnalare il fatto che in Senato, all'approvazione di questo decreto-legge così importante, non è presente in questo momento alcun Ministro competente per la materia. Con tutto il rispetto per la sottosegretaria Guerra qui presente e per la ministra Stefani, a cui naturalmente va il nostro rispetto per il ruolo che interpreta come Ministro per le disabilità, ci aspettavamo un confronto almeno finto - signor Presidente, mi scusi - con qualche Ministro competente sul PNRR. Ma non c'è nessuno, e basta guardare i banchi del Governo. Questo è il dibattito del Senato sul piano fondamentale per il futuro del Paese: una Sottosegretaria, nessun Ministro economico, men che meno il Presidente del Consiglio, non il Ministro dell'economia e delle finanze, non il Sottosegretario con delega ai rapporti con l'Unione europea, non il Ministro dei trasporti e delle mobilità sostenibili, né quello dello sviluppo economico. Non c'è nessuno, signor Presidente. Naturalmente tutto questo non disturba minimamente la coscienza e l'attività dei Gruppi di maggioranza, ma abbiamo il diritto di ricordarlo.

Si è detto che l'accelerazione dei tempi deriva dal fatto che ci sono delle emergenze da rispettare, perché il PNRR deve entrare in vigore e ci sono degli obiettivi europei da raggiungere. Il ritardo con cui il decreto-legge è arrivato in Senato non dipende, però, dall'ostruzionismo e dal ruolo dell'opposizione, ma è una responsabilità da attribuire integralmente alla maggioranza, che ha ritardato il deposito del decreto-legge - come ha fatto per la legge di stabilità - con continui rinvii, con continue convocazioni e sconvocazioni dell'Assemblea e delle stesse Commissioni, con il deposito di migliaia di emendamenti da parte delle stesse forze di maggioranza, che - come ho detto ieri - facevano ostruzionismo alla maggioranza stessa.

Ricordo anche, soprattutto ai colleghi del Partito Democratico, che nel 2019 - quindi non un'era geologica fa ma due anni or sono - il Partito Democratico, a fronte del fatto che il Governo giallo-verde di allora aveva posto la fiducia sul maxiemendamento alla legge di stabilità, non solo protestò in maniera molto accesa, ma fece ricorso alla Corte costituzionale, per denunciare la violazione della libertà del Parlamento e del diritto-dovere del Parlamento di esaminare i testi della legge di stabilità. Dov'è finita quell'indignazione, colleghi del Partito Democratico? Adesso tutto va bene? Adesso va bene approvare il PNRR e porre la questione di fiducia in prima lettura al Senato sulla legge di stabilità? La memoria è davvero molto corta.

Peraltro, ogni giorno - da un lato - c'è grande enfasi, da parte soprattutto delle forze di maggioranza, intorno al Piano nazionale di ripresa e resilienza e lo si dipinge come se da esso dipendesse il futuro

stesso del nostro Paese. Dall'altro lato, a questa enfasi fa riscontro l'azzeramento del ruolo del Parlamento, che su questo Piano si dovrebbe esprimere, tentando di migliorarlo e perlomeno conoscendolo integralmente.

Signor Presidente, il problema è che stiamo discutendo, come se fosse una sciocchezza, della trasformazione di questa Repubblica e del fatto che questa è una Repubblica parlamentare - come ci spiegano sempre i colleghi di maggioranza - soltanto quando si tratta di difendere e giustificare i ribaltoni, i Governi multicolore e i cambi di maggioranza. (*Applausi*). Allora è una Repubblica parlamentare! Quando invece si tratta di discutere di questioni importantissime, cessa di essere una Repubblica parlamentare e diventa di fatto una Repubblica presidenziale, semipresidenziale o come volete chiamarla. E lo dice uno che, coerentemente, da tempo, insieme ai colleghi del Gruppo Fratelli d'Italia e alla destra politica italiana, è favorevole a una Repubblica presidenziale e all'elezione diretta del Capo dell'Esecutivo. Mi riferisco però all'elezione diretta, perché lo devono decidere i cittadini italiani chi è il Capo dell'Esecutivo. Non sono però accettabili una Repubblica presidenziale e la trasformazione delle Costituzione senza che nessuno ne sappia nulla, nel silenzio generale o nel consenso generale di coloro che si stracciano le vesti, quando invece in Parlamento si parlava di questi argomenti, dicendo che la Repubblica presidenziale e l'elezione diretta erano una minaccia per la democrazia, così come l'uomo solo al potere e la concentrazione dei poteri intorno ad una sola persona. Colleghi della maggioranza, adesso sta succedendo esattamente questo, con la differenza che in quella Repubblica, che immaginiamo e disegniamo, il Presidente è eletto con libere consultazioni da parte dei cittadini.

Alcuni osservatori sostengono che il ruolo del Parlamento è così da molto tempo, con la differenza che quella che prima era una tendenza è diventata di fatto una deriva incontrollata e incontrollabile, che pare non interessare nessuno, nemmeno coloro che dovrebbero vigilare su tale deriva. Ricordo velocemente che abbiamo iniziato, tre anni or sono, con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri (DPCM), cioè con atti di fatto amministrativi del primo Governo Conte, che andavano a limitare le libertà individuali delle persone e le libertà costituzionali, senza nemmeno coinvolgere il Parlamento.

C'è voluta una fortissima protesta, soprattutto di Fratelli d'Italia, per costringere il Governo perlomeno a portare, con decreti, nelle Aule del Senato e della Camera quei testi. Poi i decreti sono diventati piogge di decreti; poi i decreti a raffica; poi i decreti *matrioska*, e cioè un decreto che contiene un altro decreto, che contiene un altro decreto. E ancora: i decreti con la fiducia; poi i decreti con la fiducia in prima lettura e poi i decreti, con fiducia in prima lettura, che contengono centinaia e centinaia di articoli da approvare in poche settimane; poi i decreti con fiducia in prima lettura con centinaia di articoli *omnibus*, con dentro tutto e il contrario di tutto, dalle bollette del gas ai corsi di psicologia, salvo il fatto che il Parlamento su quello non poteva toccare palla. Tutti gli emendamenti, infatti, erano tutti considerati inammissibili per estraneità alla materia, anche se quale fosse la materia rimane ancora oggi un mistero.

Signor Presidente, io temo di fare la Cassandra dicendo che, dopo aver fatto saltare i paletti della tutela del Parlamento, sarà difficile ripiantarli, perché, una volta che la deriva vince e stravince, non c'è più spazio per nessuno.

In conclusione, io vorrei dire soltanto che lo stato di emergenza in questo Paese è diventato stato di eccezione, con tutta la gravità che questo comporta. Faccio riferimento a quanto detto da un costituzionalista non certo di destra, Michele Ainis, che ha detto che, in questo momento, il generale Figliuolo vale più di mille parlamentari.

Infine, parliamo del PNRR. Vorrei ricordare, a coloro che ci hanno accusato di essere euroscettici ed eurocritici, che il PNRR arriva dopo che noi, al Parlamento europeo, abbiamo condotto una battaglia contro il MES. Qualcuno si ricorda del MES? Ricorda che si diceva che gli ospedali avrebbero chiuso se non prendevamo i soldi del MES? Ricorda gli appelli sulla gravità delle posizioni di coloro che non accettavano il dogmatismo europeo sul MES e sulla rigidità dei piani di *austerità* sul Patto di stabilità? (*Applausi*).

Gli unici ad aver testimoniato una visione controcorrente e libera siamo noi. E questo dovrebbe



insegnare qualcosa rispetto al fatto che in Parlamento serve una voce libera e controcorrente: serve al Parlamento e serve soprattutto al Paese, anche in una giornata triste come questa, signor Presidente, in cui, per la prima volta, nella storia della Repubblica, il Senato voterà due fiducie in dodici ore? *(Applausi)*.

**MODENA (FIBP-UDC)**. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**PRESIDENTE**. Ne ha facoltà.

**MODENA (FIBP-UDC)**. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'imponenza del provvedimento che andiamo a votare oggi, per il quale Forza Italia ha dato un contributo essenziale di collaborazione nei lavori della Camera, è testimoniata dalla notizia di pochi minuti fa, delle ore 11,30 circa, dalla quale risulta che è stata posta la firma, da parte del MEF e della Banca europea degli investimenti, al cosiddetto "Fondo dei fondi", che costituiva una delle previsioni più rilevanti della normativa.

Il "Fondo dei fondi" è, in pratica, il Fondo di ripresa e resilienza italiana, grazie al quale avremo 500 milioni che andranno a coprire tutte quelle partite del turismo che sono state già elencate nel corso della discussione generale. Non solo: abbiamo anche circa 278 milioni per la rigenerazione urbana, che vede coinvolto il Ministero dell'interno. Queste cifre e questi strumenti, il "Fondo dei fondi", come è stato appunto chiamato, dovrebbero tramettere l'idea che il Parlamento sta discutendo di un provvedimento che non accelererà, ma che è già in corsa, come è in corsa tutta l'attuazione del PNRR, che va ovviamente seguita con attenzione.

Quali sono i pilastri fondamentali, che hanno visto - come vi dicevo - un lavoro parlamentare molto attento alla Camera e molto attivo da parte del mio Gruppo, che esprimeva uno dei relatori? Del turismo e della rigenerazione urbana ho detto.

L'altro pilastro fondamentale è quello degli enti locali. Ho sentito degli interventi un po' disinformati che hanno dato giudizi decisamente da rigettare sull'attività di un Ministro in particolar modo. Nel corso della discussione c'è stata una riunione fra il presidente Draghi, i relatori della legge, l'*Associazione nazionale Comuni italiani* (ANCI), l'Unione delle *Province* d'Italia (UPI) e le Regioni in base alla quale è stata fatta una serie di scelte per supportare soprattutto i Comuni piccoli e grandi, nonché i Ministeri, per le assunzioni a tempo fatte per il PNRR, ottenendo - per esempio - per i Comuni lo sfioramento del limite dei trentasei mesi addirittura quando sono in dissesto. Credo che ciò vada sottolineato, perché ho continuato a sentire lamentare negli interventi che esiste un problema di personale. Bisogna vedere quanto c'è scritto, almeno a grandi linee. Sono previsti 30 milioni per le assunzioni nei piccoli Comuni e una serie di assunzioni che riguardano le questioni relative ai supporti che deve avere la stessa struttura finanziaria ed economica del Ministero.

Un altro pilastro - vado a volo d'angelo e cito dei punti essenziali - è la partita del digitale. All'interno di questo provvedimento c'è una parte importantissima che Forza Italia ha sostenuto convintamente ed è quella della conoscenza digitale in tutte le scuole. Anche da questo punto di vista bisogna tenere conto del fatto che è una delle più importanti azioni del PNRR, perché è trasversale e si occupa delle giovani generazioni.

C'è un quarto pilastro che vorrei sottolineare e di cui non vi sfuggirà l'importanza. Anche su questo il lavoro parlamentare e del Gruppo è stato rilevante. Per i fondi coesione non spesi del periodo 2014-2020 e per quelli che devono essere spesi del periodo 2021-2027 ci saranno le stesse modalità semplificate previste per il PNRR. Capite da soli ciò che significa in termini di accelerazione per la spesa delle Regioni, conoscendo benissimo qual è il problema annoso da questo punto di vista.

Collegli, per quanto riguarda i rapporti con il Parlamento, anche se abbiamo una stanchezza da manovra di bilancio addosso, vi invito a leggere l'articolo *9-bis*, che rafforza i momenti di confronto fra il Parlamento e tutte le azioni che vengono fatte per il PNRR. Da questo punto di vista altri pilastri molto importanti sono la parte dedicata alle verifiche volte a evitare le infiltrazioni mafiose; una serie di norme sempre introdotte da Forza Italia che modificano l'interdittiva antimafia; la parte che riguarda la crisi delle imprese e la parte più vicina alle tematiche della giustizia. Sapete che sono state fatte delle procedure accelerate per venire incontro alle imprese che hanno problemi tramite le camere di commercio. È stato messo a punto il programma per una rateizzazione per gli imprenditori fino a 30.000 euro; un programma importante connesso con le camere di commercio.

Abbiamo anche una norma che prevede che i capi degli uffici giudiziari, entro il 31 gennaio, debbano indicare le priorità per i processi penali.

Dunque non diamo un sì non convinto a questo provvedimento; ne siamo invece estremamente convinti e ne capiamo la portata.

Sappiamo quanto hanno lavorato i nostri colleghi alla Camera e quanto questo provvedimento - insisto sul concetto - non andrà ad accelerare il PNRR, che è praticamente già in corsa: si tratta di aggiustamenti, a mio avviso, che vengono fatti per consentire che tale corsa sia sempre più accelerata. Lo vediamo - e chiudo - dagli stessi provvedimenti che si leggono dai siti istituzionali di «Italia domani» oppure dei Ministeri, da cui si vede che in sede di Conferenza unificata Stato-Regioni stanno facendo intese a rotta di collo per il riparto dei fondi.

È stato fatto lo schema di decreto per le reti idriche (900 milioni distribuiti); sono stati fatti tutti gli schemi per il rinnovo degli autobus ecologici: voglio dire che parliamo di soldi che sono arrivati, le intese ci sono e sono stati fatti i piani di riparto, tra cui, l'ultimo, di 450 milioni per i ponti e i viadotti. Vi ricordate i ponti e i viadotti dell'inizio della legislatura? Il riparto è stato fatto adesso, perché chiaramente c'erano le risorse.

Si è intervenuti anche sulle isole, per esempio, con un'intesa per la tutela delle piccole isole (da Lampedusa al Giglio) e ieri in conferenza stampa è stato dato l'annuncio di uno dei bandi più importanti, quello che riguarda i borghi.

Si tratta dunque di uno strumento importante - sicuramente sempre perfezionabile - rispetto al quale è stato profuso un impegno notevole, come il relatore ha giustamente rivendicato, ricordandolo in alcuni passaggi.

Per questo il nostro voto sarà favorevole e convinto e inviterà anche alla consapevolezza collettiva che ognuno di noi deve avere. (*Applausi*).

[ARRIGONI](#) (*L-SP-PSd'Az*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ARRIGONI (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, signori rappresentanti del Governo, colleghi, purtroppo il Senato è stato privato ancora una volta della possibilità di dare un contributo per migliorare un testo che, introducendo semplificazioni delle procedure e lo snellimento della macchina amministrativa, dovrebbe essere un tassello fondamentale per la ripartenza dell'Italia dopo un 2020 e anche un 2021 che ci hanno visto e ancora ci vedono impegnati tutti nella crisi pandemica. Parliamo di una guerra che ha provocato tanti morti, che stiamo combattendo con armi diverse, certamente con i vaccini, ma soprattutto con i nostri sanitari, medici e infermieri, donne e uomini delle Forze dell'ordine e delle associazioni di volontariato, i sindaci e tutti coloro che si sono impegnati per superare questo periodo che ha portato il PIL dell'Italia nel 2020 ad un decremento del 9 per cento.

Gli ambiti di intervento toccati dal decreto sono tanti. Ne elenco qualcuno, a partire dal rilancio del settore turistico, ricettivo, fieristico e congressuale, prevedendo crediti d'imposta, contributi a fondo perduto e finanziamenti agevolati.

Agenzie di viaggio e *tour operator*, piscine, complessi termali, porti turistici, parchi acquatici, parchi tematici in generale e poi gli stabilimenti balneari sono destinatari di molte misure grazie all'azione del ministro Garavaglia (*Applausi*), un super-pacchetto turismo con 2,4 miliardi stanziati per sostenere in modo importante un settore duramente colpito dalla pandemia.

Vengono semplificate le procedure di approvazione del contratto di programma tra MIMS e RFI per ridurre i tempi di realizzazione degli investimenti ferroviari necessari per potenziare i collegamenti Nord-Sud e Est-Ovest nel nostro Paese.

Viene previsto un piano di azione per la riqualificazione dei siti inquinati orfani, per la ricognizione e ripermimetrazione dei siti contaminati di interesse nazionale, per gli interventi di bonifica e messa in sicurezza delle discariche e dei siti contaminati di competenza regionale. Si introducono norme relative alle attribuzioni di contributi statali ai Comuni in materia di efficientamento energetico e idrico, mobilità sostenibile, rigenerazione urbana, valorizzazione del territorio e messa in sicurezza dal rischio idrogeologico.

Si introduce, come chiesto a gran voce dalla Lega alla Camera dei deputati, il rispetto dei tempi di

pagamento dei debiti commerciali delle pubbliche amministrazioni. Non è più accettabile infatti che oggi un'impresa debba fallire perché non incassa i crediti dallo Stato. (*Applausi*). Aspettiamo alla prova dei fatti l'efficacia di queste misure che dovrebbero mettere in grado il Paese e tutti i soggetti attuatori, Stato, Regioni, Province, Comuni, aziende di Stato e imprese private di mettere a terra, entro il 2026, 235 miliardi che finanziano azioni e progetti in diversi settori.

Stiamo insomma lavorando per concretizzare l'attuazione del PNRR, nato dopo la pandemia, uno tsunami che ha fiaccato il nostro Paese e l'intero pianeta.

Non posso in questa sede non toccare ancora il tema del caro energia, un altro tsunami che ci sta travolgendo e che rischia di vanificare gli sforzi del PNRR. Il caro energia da mesi dà segnali di estrema pericolosità. La Lega lo ha evidenziato per prima con il senatore Salvini e il ministro Giorgetti. Il problema però è stato per troppo tempo irresponsabilmente sottovalutato e lo è ancora oggi, soprattutto dalle istituzioni europee.

Il caro energia non è ovviamente solo italiano, ma l'Italia soffre di più perché paga scelte discutibili e inefficienze mai risolte. Le cause di questa drammatica situazione italiana sono da ricercare nel nostro particolare *mix* energetico e nell'eccessiva dipendenza energetica dall'estero. Il nuovo intervento in manovra da 3,8 miliardi per contenere gli aumenti in bolletta per il primo trimestre 2022 è stato necessario, ma non è sufficiente, occorre fare molto di più. I beneficiari sono 29 milioni di famiglie e 6 milioni di microimprese, ma piccole, medie e grandi imprese, soprattutto le energivore, sono in estrema difficoltà. Per loro finora nulla o pochissimo è stato fatto. (*Applausi*).

Ci sono anche i Comuni e in generale le pubbliche amministrazioni che non hanno magari fatto un contratto di fornitura a prezzo fisso, che hanno bollette raddoppiate se non triplicate. I prezzi del gas e dell'energia elettrica sono ormai fuori controllo. Oggi, 23 dicembre, l'energia elettrica è data a 414 euro a megawattora che fa innalzare la media giornaliera dei prezzi di dicembre a 303. Pensate che a dicembre 2020 eravamo a 54 euro a megawattora, un valore in linea con gli ultimi anni. Siamo ad un aumento del 765 per cento. Il gas è allo stratosferico livello di 180 euro a megawattora, a dicembre 2020 era a 16,5; la percentuale di aumento la lascio calcolare a voi, cari colleghi.

Gas e luce continuano a salire e peraltro il generale inverno deve ancora arrivare e non illudetevi che a primavera del 2022 i prezzi possano scendere ai livelli della primavera di quest'anno. Purtroppo i *forwards* dicono che fino al 2023 i costi del gas rimarranno alti. Le cause di questo dramma: certamente la ripresa economica *post* Covid, che ha innalzato la domanda di gas, le strozzature sulle offerte di gas di fornitura, le speculazioni nel mercato del gas e soprattutto nel sistema ETS di pagamento della CO2. Vi sono poi temi di geopolitica relativi a tutte le tensioni in corso tra Occidente e Russia, principale fornitore di gas in Europa e in Italia che, invece di stemperare, l'Europa sta aggravando.

Tra le cause, vi sono le tante, troppe scelte sbagliate fatte in Europa e soprattutto in Italia, in nome di un ambientalismo integralista che, sull'onda del *Green Deal* e della decarbonizzazione, ha tagliato gli investimenti sul gas, che è invece strategico nel ruolo di accompagnamento alla transizione ecologica. (*Applausi*). Ha invece investito troppi soldi - e lo sta facendo tuttora - sulle energie rinnovabili, che hanno un costo elevatissimo per la loro mancata produzione quando non ci sono sole e vento.

Sono tante le conseguenze e i rischi che si stanno manifestando e mentre in Europa continuano a litigare su quali misure adottare, la Commissione UE irresponsabilmente cancella il raddoppio del TAP, che avrebbe consentito la diversificazione degli approvvigionamenti. Forse a Bruxelles sperano che il fenomeno del caro energia passi da solo e non si rendono conto che questa crisi è sempre meno congiunturale e sempre più strutturale.

In questi giorni, per carenza di energia elettrica proveniente dalla Francia, da cui dipendiamo, e per scarsa produzione delle rinnovabili, si sono riaccese le centrali a carbone di La Spezia e Monfalcone, che dovevamo dismettere. Per i costi insostenibili avremo un'accelerazione delle sospensioni di attività delle imprese e lavoratori costretti alla cassa integrazione. Vedrete che strage già a partire dai prossimi giorni. Lunedì nella fonderia di Torbole, nel bresciano, ci sarà una manifestazione di carattere nazionale, con centinaia di imprenditori in particolare del settore *hard to abate*, per lanciare un disperato allarme ed evidenziare la situazione drammatica che stanno vivendo.

Stanno saltando anche i venditori di luce e gas e, per evitare il *default*, occorre che il Governo, a cui mi rivolgo in questo momento, consenta loro di fruire del fondo di garanzia Sace. Lo tsunami è arrivato e manca poco al collasso del sistema energetico, con possibili *blackout*. I rischi che venga frenata la ripartenza *post* pandemia e che parta l'inflazione sono altissimi. Urgono pertanto iniziative. L'Italia non può più aspettare l'Europa, divisa e - dunque - inerte. (*Applausi*). Sulla reintroduzione del gas nella tassonomia, stanno ancora ritardando. Nell'immediato servirebbe un'azione diplomatica su Putin perché rilasci più gas russo e in Italia occorre subito una cabina di regia, come proposto da Salvini, per definire subito nuovi tagli nelle bollette e - poi - misure strutturali.

Occorre introdurre finalmente sgravi fiscali alle industrie energivore e dobbiamo assolutamente riprendere a estrarre più gas. Occorre decarbonizzare anche con la cattura e lo stoccaggio della CO<sub>2</sub>, tecnologia che - invece - la sinistra e il MoVimento 5 Stelle, con la complicità del Partito Democratico, hanno affossato in legge di bilancio. Non bisogna perdere il treno dello sviluppo del nucleare di ultima generazione, che è pulito e sicuro. Come ha chiesto la Lega, occorre aprire un dibattito sul ritorno del nucleare, che è l'unica tecnologia stabile che consentirà di decarbonizzare. In sintesi, bisogna abbandonare... (*Il microfono si disattiva automaticamente*).

PRESIDENTE. Prego, senatore Arrigoni, la invito a concludere.

ARRIGONI (*L-SP-PSd'Az*). Altro che rivoluzione verde, sarà un disastro.

Il Gruppo Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione voterà comunque a favore del provvedimento. (*Applausi*).

[CASTELLONE](#) (*M5S*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTELLONE (*M5S*). Signor Presidente, l'Italia viene da un decennio di continui tagli negli investimenti pubblici, se pensiamo che nel 2009 questi rappresentavano il 3,7 per cento del PIL e nel 2018 erano scesi al 2,1 per cento. Tagliare gli investimenti pubblici significa tagliare in settori come istruzione, sanità, ricerca e sviluppo, in cui non bisognerebbe mai farlo. (*Applausi*).

Poi è arrivata la pandemia, che ci ha mostrato quanto non si possa tagliare in questi settori e quanto l'Italia fosse indietro rispetto agli altri Paesi europei in digitalizzazione, ricerca e sviluppo. Bisognava, quindi, invertire la rotta e, per farlo, l'Europa ha messo a disposizione uno strumento che è rappresentato dai fondi del Next generation EU, quel grande piano di investimenti pubblici - il più grande dell'ultimo decennio - che per la prima volta è alimentato da un debito comune e condiviso.

Di questi investimenti, che ammontano a 750 miliardi di euro, l'Italia ha ottenuto quasi un terzo. All'Italia, infatti, sono andati ben 209 miliardi di euro e questo solo grazie all'impegno e alla dedizione del Governo Conte II e, in particolare, del presidente Conte. (*Applausi*).

Per ottenere questi fondi, Presidente, questi 209 miliardi destinati all'Italia, abbiamo operato in assoluta solitudine, con un'opposizione che utilizzava la pandemia per accrescere il proprio consenso elettorale. (*Applausi*).

Dei 209 miliardi, 80 sono a fondo perduto. Questi fondi vanno a finanziare quasi 150 nuovi progetti e 66 progetti in essere e rappresentano la base del Piano nazionale di ripresa e resilienza, che incarna in pieno la visione di futuro del MoVimento 5 Stelle, che si basa su tre assi: la digitalizzazione, la transizione ecologica e l'inclusione e la coesione.

Esso si sviluppa attraverso sei missioni. La prima missione punta alla digitalizzazione del Paese, che non vuol dire solo usare nuove tecnologie, ma riorganizzare i processi per migliorare i servizi per i cittadini. Significa modernizzare la pubblica amministrazione, semplificare i processi, sburocratizzare. La missione 2 del PNRR è destinata alla transizione ecologica, che di certo non vuol dire nucleare, come ha detto il senatore Arrigoni. (*Applausi*). Transizione ecologica vuol dire transizione energetica, che stiamo realizzando anche grazie a quelle misure visionarie ideate dal MoVimento 5 Stelle. (*Applausi*). Penso al superbonus, alle comunità energetiche, alla tutela della risorsa idrica, che potremo realizzare riducendo il rischio legato al dissesto idrogeologico, anche grazie a strumenti come la cartografia geologica, che abbiamo finanziato nel disegno di legge di bilancio. (*Applausi*). L'abbiamo finanziata ancora una volta da soli, e lo abbiamo fatto in memoria del nostro compianto senatore Franco Ortolani. (*Applausi*).

La missione 3 del PNRR è dedicata alla mobilità sostenibile, per ridurre quel divario infrastrutturale che esiste tra il Nord e il Sud del Paese, che viaggiano da decenni a due velocità e non solo in senso figurato.

La missione 4 destina fondi all'istruzione e alla ricerca. Con questa missione, Presidente, andiamo a potenziare il diritto allo studio, affinché sia davvero un diritto di tutti e non un privilegio di pochi. *(Applausi)*. Abbiamo innalzato la *no tax area* per le tasse universitarie, da 13.000 euro nel 2017 a 23.500 euro, in modo che tutti i nostri giovani possano realizzare i propri talenti. Abbiamo aumentato il fondo tempo pieno a scuola e questo perché la scuola diventi davvero un luogo di riscatto sociale, soprattutto per tutti i giovani che vivono situazioni di disagio. *(Applausi)*.

Abbiamo rafforzato il Piano asili nido e servizi per l'infanzia. Oggi, la media italiana di asili nido è del 25 per cento, con il Nord-Est al 33 per cento e il Sud appena al 12 per cento.

Andiamo ad incrementare le competenze STEM, quelle competenze in materie scientifiche che devono stimolare soprattutto le donne ad intraprendere una carriera scientifica. Andiamo a stanziare più fondi in ricerca e sviluppo: ancora una volta l'Italia è fanalino di coda in Europa con appena l'1,4 per cento del PIL investito in ricerca e sviluppo, che invece rappresentano il motore per la crescita economica di un Paese. Abbiamo più che raddoppiato le borse di dottorato di ricerca, portandole da 9.000 a 20.000. *(Applausi)*.

La missione 5 è dedicata all'inclusione e alla coesione. Andiamo a potenziare le politiche del lavoro che sostengano soprattutto i giovani e le donne. Facciamo partire quella fase 2 del reddito di cittadinanza che deve portare i percettori di reddito ad entrare finalmente nel mercato del lavoro. *(Applausi)*. Anche il presidente Draghi ha detto spesso che non ci può essere crescita economica per l'Italia senza coesione sociale, coesione che va rafforzata soprattutto al Sud, perché se riparte il Sud riparte l'Italia. *(Applausi)*.

Infine, la missione 6 è quella dedicata alla salute. La pandemia ci ha mostrato con chiarezza cosa mancava al nostro Servizio sanitario nazionale: mancava un filtro al territorio, mancava personale, mancava la digitalizzazione del sistema ed è su questi pilastri che stiamo costruendo la sanità del futuro.

Allora davvero, Presidente, spero che questo 2022 rappresenti l'anno delle grandi riforme, un po' come è stato il 1978, un anno in cui il Parlamento ha approvato delle leggi che hanno cambiato profondamente la società italiana: penso alla legge che ha istituito il Servizio sanitario nazionale, alla legge Basaglia e alla legge che ha regolamentato l'aborto. *(Applausi)*. Anche allora, dal fermento sociale nasceva la richiesta del Parlamento di ottenere più tutele e di valorizzare la libertà e i diritti dei cittadini. Il Movimento 5 Stelle, ancora una volta, è stato cruciale in questo percorso di cambiamento, perché sa essere all'avanguardia su questi temi. *(Applausi)*.

Per realizzare il PNRR serve però grande senso di responsabilità e di collettività, responsabilità che il Parlamento ha dimostrato in questi giorni, perché solo grazie a tale responsabilità approviamo queste riforme in tempo così ristretto, ma non si può continuare a mortificare la prerogativa del Parlamento.

Il presidente Mattarella ci ha esortato spesso a diventare costruttori di bene: questo dobbiamo essere. Questo Governo e le nostre istituzioni adesso hanno il dovere di dimostrare ai cittadini e all'Europa che di queste risorse sapremo fare buon uso e onoreremo questo impegno. Diceva San Francesco: «Cominciate col fare ciò che è necessario, poi ciò che è possibile. E all'improvviso vi sorprenderete a fare l'impossibile». *(Applausi)*.

**PARAGONE** (*Misto-IpI-PVU*). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

**PRESIDENTE**. Ne prendo atto e le do la parola.

**PARAGONE** (*Misto-IpI-PVU*). Signor Presidente, titolo del film: Un banchiere di Goldman Sachs fa da garante del PNRR. E c'è scritto tutto. È un Piano per il Paese? Peccato che il Paese da tempo non sappia nulla, poiché lo avete tenuto all'oscuro grazie a una informazione che è la voce del padrone. È un Piano per il popolo italiano? Basti vedere la presenza del Governo oggi in Aula. Il Parlamento, che è l'Assemblea del popolo sovrano, lo state trascurando (voglio essere molto educato nel termine). Del resto, a voi non interessa governare per il popolo; vi interessa governare per le globalizzazioni



finanziarie, per le multinazionali. Ecco perché insisto: Draghi è profondamente un uomo della cultura di Goldman Sachs. Draghi punta e arriverà al Quirinale, perché c'è un disegno globale e globalizzante che deve essere compiuto. Questo è l'obiettivo: disintegrare la vera economia italiana. Con il PNRR, voi intrapperete l'Italia; altro che rilancio.

Ho sentito affermare che ci sono tanti soldi da spendere, ma spendere i soldi non significa di per sé arricchire il Paese e l'economia italiana. Gran parte dei soldi saranno spesi in economie straniere, quindi andremo ad arricchire le economie degli altri; ci prestano i soldi per spendere a favore delle economie degli altri. Pensate all'ecosostenibilità o allo *switch* sull'elettrico: compreremo auto elettriche straniere e rovineremo il distretto della componentistica dei motori. Il PNRR è lo schema futuro di una globalizzazione che fregherà il *made in Italy*.

Che dire della rivoluzione digitale? Voi state creando le condizioni per la sostituzione dei lavoratori con l'intelligenza artificiale, con la robotizzazione: è il ritorno alla schiavitù attraverso il debito. Del resto, quanto vi interessi dei lavoratori lo abbiamo visto: proteggete sempre le multinazionali (l'abbiamo visto anche con il *green pass*). A voi piacciono i nuovi padroni globali e i lavoratori debbono tornare a un feudalesimo moderno. Per questo Draghi è il garante del PNRR per quel mondo; per questo lo manderete a fare il governatore dell'Italia al Quirinale. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Procediamo dunque alla votazione.

#### *Votazione nominale con appello*

**PRESIDENTE.** Indico la votazione dell'articolo unico del disegno di legge n. 2483, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia.

Ricordo che ai sensi dell'articolo 94, secondo comma, della Costituzione e ai sensi dell'articolo 161, comma 1, del Regolamento, la votazione sulla questione di fiducia avrà luogo mediante votazione nominale con appello.

Come stabilito dalla Conferenza dei Capigruppo del 16 novembre scorso, ciascun senatore chiamato dal senatore Segretario dovrà esprimere il proprio voto passando innanzi al banco della Presidenza.

Ricordo che è necessario evitare assembramenti al centro dell'Emiciclo e in prossimità dell'accesso al banco della Presidenza.

I senatori favorevoli alla fiducia risponderanno sì; i senatori contrari risponderanno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Estraggo ora a sorte il nome del senatore dal quale avrà inizio l'appello nominale.

(*È estratto a sorte il nome della senatrice Giannuzzi*).

Invito il senatore Segretario a procedere all'appello, iniziando dalla senatrice Giannuzzi.

BINETTI, *segretario, fa l'appello*.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione e invito i senatori Segretari a procedere al computo dei voti.

(*I senatori Segretari procedono al computo dei voti*).

Proclamo il risultato della votazione nominale con appello dell'articolo unico del disegno di legge n. 2483, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia:

Senatori presenti	258
Senatori votanti	257
Maggioranza	129
Favorevoli	229
Contrari	28

**Il Senato approva.** (*v. Allegato B*). (*Applausi*).

Risultano pertanto preclusi tutti gli emendamenti e gli ordini del giorno riferiti al testo del decreto-legge n. 152.

**Comunicazione del Presidente, ai sensi dell'articolo 126-bis, comma 2-bis, del Regolamento, in**

**ordine al disegno di legge:**

**(2469) Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021 (Collegato alla manovra finanziaria) (ore 13,34)**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca comunicazione del Presidente, ai sensi dell'articolo 126-bis, comma 2-bis, del Regolamento, in ordine al disegno di legge n. 2469 recante: «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021», collegato alla manovra di finanza pubblica.

Invito il senatore Segretario a dare lettura del parere reso - sentito il Governo - dalla 5a Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 126-bis, comma 2-bis, del Regolamento, in ordine al predetto disegno di legge.

**MARGIOTTA, segretario.** Signor Presidente, la Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 126-bis, comma 2-bis, del Regolamento e sentito il rappresentante del Governo, rileva che la Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza (NADEF) 2021, come approvata con risoluzione nella seduta dell'Assemblea del 6 ottobre 2021, ha dichiarato collegato al completamento della manovra di bilancio 2022-2024, tra gli altri, un disegno di legge recante «Legge annuale della concorrenza 2021».

Ai fini del parere al Presidente del Senato sul provvedimento in titolo, collegato alla manovra di finanza pubblica 2022-2024, si evidenzia preliminarmente il rispetto del termine di presentazione (31 gennaio); termine che comunque, in base alla prassi consolidata, riveste carattere ordinatorio, con la conseguenza che l'eventuale presentazione oltre il termine non avrebbe inficiato la qualifica di collegato del disegno di legge.

Per quanto riguarda il requisito della rispondenza agli obiettivi programmatici, si osserva che il disegno di legge in esame risulta sostanzialmente corrispondente a quello indicato nella citata NADEF del 2021. Inoltre, considerato che il provvedimento risulta composto di 32 articoli raccolti nei seguenti 9 capi (Capo I finalit;, Capo II rimozione di barriere all'entrata dei mercati, regimi concessori; Capo III servizi pubblici locali e trasporti; Capo IV concorrenza, energia e sostenibilità ambientale; Capo V concorrenza e tutela della salute; Capo VI concorrenza, sviluppo delle infrastrutture digitali e servizi di comunicazione elettronica; Capo VII concorrenza, rimozione degli oneri per le imprese e parità di trattamento tra gli operatori; Capo VIII rafforzamento dei poteri in materia di attività *antitrust*; Capo IX nomine nelle autorità indipendenti), esso appare coerente rispetto ai parametri della omogeneità del contenuto e della competenza delle amministrazioni di riferimento.

Le disposizioni appaiono altresì conformi al contenuto proprio dei collegati alla manovra di finanza pubblica, come disciplinato dall'articolo 10, comma 6, della legge di contabilità e finanza pubblica.

**PRESIDENTE.** Ai sensi dell'articolo 126-bis, comma 2-bis, del Regolamento, tenuto conto del parere espresso dalla 5a Commissione permanente e preso atto della posizione del Governo, comunico che il testo del disegno di legge collegato n. 2469 non contiene disposizioni estranee al proprio oggetto, come definito dalla legislazione vigente.

**Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge:**

**(2448) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024 (Votazione finale qualificata, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale) (ore 13,38)**

**Discussione e approvazione della questione di fiducia sull'emendamento 1.9000 (testo corretto), sostitutivo degli articoli della prima sezione**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 2448.

Ricordo che nella seduta di ieri si è conclusa la discussione generale e hanno avuto luogo le repliche dei relatori e del rappresentante del Governo.

**Presidenza del vice presidente TAVERNA (ore 13,39)**

Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge.

Ai sensi dell'articolo 129, comma 2 del Regolamento, l'esame degli articoli della seconda sezione ha la precedenza sull'esame della prima sezione.

Passiamo dunque all'esame della seconda sezione del disegno di legge (articoli da 200 a 219).

Con l'approvazione dei singoli articoli si intendono approvate anche le tabelle, i quadri generali, gli

allegati e gli elenchi richiamati dagli articoli stessi e riportati negli stampati del disegno di legge.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 200.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 201.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 202.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 203.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 204.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 205.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 206.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 207.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 208.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 209.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 210.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 211.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 212.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 213.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

[PAVANELLI](#) *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[PAVANELLI](#) *(M5S)*. Signor Presidente, vorrei denunciare per l'ennesima volta i colleghi del Gruppo Forza Italia, che continuano a fare i cosiddetti pianisti. Non è possibile che, con una larga maggioranza, si continui a votare per i colleghi assenti, che non vengono a lavorare in quest'Aula, insieme a tutti noi. *(Applausi. Commenti)*.

[PRESIDENTE](#). La ringrazio, senatrice Pavanelli, lo faccia eventualmente presente ai senatori Segretari. *(Commenti)*. Chiederò alla senatrice Pavanelli di far presente ai senatori Segretari a quali



collegli faceva riferimento.

Collegli, continuiamo con le votazioni.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 214.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 215.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 216.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 217.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 218.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 218-bis.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 219.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Come stabilito dalla Conferenza dei Capigruppo, la discussione del disegno di legge n. 2448 è sospesa e riprenderà alle ore 18.

*(La seduta, sospesa alle ore 13,46, è ripresa alle ore 18).*

#### **Presidenza del vice presidente LA RUSSA**

Collegli, abbiamo notizia dai competenti uffici di Governo che non è ancora possibile procedere alle previste votazioni. Pertanto, in attesa di ricevere la documentazione necessaria e apprezzate le circostanze, è prudente rinviare la seduta alle ore 20.

*(La seduta, sospesa alle ore 18,01, è ripresa alle ore 20,03).*

#### **Presidenza del vice presidente CALDEROLI**

##### **Senato, composizione**

**PRESIDENTE.** Onorevoli colleghi, la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ha comunicato che nella seduta del 21 dicembre 2021 e nella seduta odierna ha verificato non essere contestabili le seguenti elezioni e, concorrendo negli eletti le qualità richieste dalla legge, le dichiara valide:

nella Regione Abruzzo: Alberto Bagnai, Gianluca Castaldi, Luciano D'Alfonso, Gabriella Di Girolamo, Nazario Pagano;

nella Regione Basilicata: Agnese Gallicchio, Arnaldo Lomuti, Salvatore Margiotta, Rocco Giuseppe Moles, Pasquale Pepe, Vito Rosario Petrocelli;

nella Regione Calabria: Rosa Silvana Abate, Giuseppe Auddino, Fulvia Michela Caligiuri, Bianca Laura Granato, Ernesto Magorno, Clotilde Minasi, Giuseppe Tommaso Vincenzo Mangialavori;

nella Regione Emilia Romagna: Enrico Aimi, Teresa Bellanova, Anna Maria Bernini, Paola Boldrini, Lucia Borgonzoni, Maurizio Campari, Marco Croatti, Vasco Errani, Gabriele Lanzi, Daniele Manca, Maria Laura Mantovani, Michela Montevecchi, Matteo Richetti e Armando Siri;

nella Regione Friuli Venezia Giulia: Franco Dal Mas, Raffaella Fiormaria Marin, Stefano Patuanelli, Mario Pittoni e Tatiana Rojc;

nella Regione Lazio: Bruno Astorre, Nicola Calandrini, Monica Cirinnà, Loredana De Petris, William De Vecchis, Emanuele Dessì, Elena Fattori, Maurizio Gasparri, Francesco Maria Giro, Elio Lannutti, Alessandra Maiorino, Marinella Pacifico, Annamaria Parente, Gianluca Perilli, Mariarosaria Rossi,

Gianfranco Rufa, Matteo Salvini e Luigi Enrico Zanda;  
nella Regione Liguria: Sandro Maria Biasotti, Elena Botto, Francesco Bruzzone, Matteo Mantero e Vito Vattuone;

nella Regione Lombardia: Alessandro Alfieri, Paolo Arrigoni, Luigi Augussori, Alberto Barachini, Simone Bossi, Umberto Bossi, Roberto Calderoli, Giacomo Caliendo, Eugenio Alberto Comincini, Gianmarco Corbetta, Vito Claudio Crimi, Alan Ferrari, Adriano Galliani, Tony Chike Iwobi, Francesco Laforgia, Gianpietro Maffoni, Simona Flavia Malpezzi, Alfredo Messina, Franco Mirabelli, Antonio Misiani, Tommaso Nannicini, Simona Nunzia Nocerino, Gianluigi Paragone, Daniele Pesco, Simone Pillon, Daisy Pirovano, Roberto Rampi, Alessandra Riccardi, Massimiliano Romeo, Giancarlo Serafini e Danilo Toninelli;

nella Regione Marche: Rossella Accoto, Andrea Cangini, Giuliano Pazzaglini, Sergio Romagnoli e Francesco Verducci;

nella Regione Molise: Fabrizio Ortis;

nella Regione Piemonte: Alberto Airola, Giorgio Maria Bergesio, Giovanbattista Fazzolari, Lucio Malan, Mauro Maria Marino, Carlo Martelli, Mariassunta Matrisciano, Enrico Montani, Cesare Pianasso, Roberta Pinotti, Elisa Pirro, Maria Rizzotti, Anna Rossomando e Giacomo Taricco;

nella Regione Puglia: Michele Boccardi, Maurizio Buccarella, Alfonso Ciampolillo, Dario Damiani, Daniela Donno, Vincenzo Garruti, Roberto Marti, Assunta Carmela Messina, Cataldo Mininno, Gisella Naturale, Dario Stefano e Luigi Vitali;

nella Regione Sardegna: Giuseppe Luigi Salvatore Cucca, Elvira Lucia Evangelista, Emilio Floris, Ettore Antonio Licheri e Michelina Lunesu;

nella Regione Sicilia: Cristiano Anastasi, Giulia Bongiorno, Antonella Campagna, Davide Faraone, Barbara Floridia, Gabriella Giammanco, Mario Michele Giarrusso, Pietro Grasso, Cinzia Leone, Urania Giulia Rosina Papatheu, Giovanna Petrenga, Vincenzo Santangelo, Renato Schifani, Valeria Carmela Maria Sudano e Fabrizio Trentacoste;

nella Regione Toscana, Caterina Bini, Caterina Biti, Francesco Bonifazi, Laura Bottici, Gregorio De Falco, Gianluca Ferrara, Andrea Marcucci, Barbara Masini, Tiziana Nisini, Achille Totaro e Manuel Vescovi;

nella Regione Trentino-Alto Adige: Dieter Steger;

nella Regione Umbria: Luca Briziarelli, Nadia Ginetti, Leonardo Grimani, Stefano Lucidi, Fiammetta Modena ed Emma Pavanelli;

nella Regione Veneto: Andrea Causin, Vincenzo D'Arienzo, Giovanni Endrizzi, Andrea Ferrazzi, Giuseppe Massimo Ferro, Gianni Pietro Giroto, Barbara Guidolin, Andrea Ostellari, Nadia Pizzol, Daniela Sbröllini, Adolfo Urso, Gianpaolo Vallardi, Orietta Vanin e Cristiano Zuliani.

Do atto alla Giunta di questa sua comunicazione e dichiaro convalidate le elezioni. Finalmente siete senatori in senso pieno. *(Applausi)*.

Vi ringrazio dell'attenzione e dei festeggiamenti che avete rivolto rispetto alle vostre convalide, di cui si sentiva assolutamente la necessità.

Sulla base di notizie di bene informati, sospendo la seduta fino alle ore 21,30, con ragionevole probabilità che le cose vadano bene.

*(La seduta, sospesa alle ore 20,13, è ripresa alle ore 21,34).*

Vi comunico che, con una ragionevole probabilità di buon esito, la seduta riprenderà alle ore 22,30.

La seduta è sospesa.

*(La seduta, sospesa alle ore 21,34, è ripresa alle ore 22,30).*

#### **Presidenza del vice presidente TAVERNA**

#### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2448 (ore 22,30)**

**PRESIDENTE.** Passiamo all'esame degli articoli della prima sezione del disegno di legge.

Ha chiesto di intervenire il ministro per i rapporti con il Parlamento, onorevole D'Incà. Ne ha facoltà.

**D'INCA', ministro per i rapporti con il Parlamento.** Signor Presidente, il Governo sottopone alla Presidenza, ai sensi dell'articolo 161, comma 3-ter del Regolamento del Senato, il testo di un emendamento interamente sostitutivo della prima sezione del disegno di legge n. 2448 «Bilancio di

previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024», che include le modifiche approvate dalla Commissione in sede referente e sul quale, acquisita l'autorizzazione del Consiglio dei ministri, intende porre la questione di fiducia.

[PRESIDENTE](#). In conformità all'articolo 161, comma 3-ter, del Regolamento, la Presidenza si riserva di valutare il testo dell'emendamento ai sensi degli articoli 8 e 97 del Regolamento.

Sospendo la seduta, che riprenderà alle ore 23.

*(La seduta, sospesa alle ore 22,31, è ripresa alle ore 23,10).*

#### **Presidenza del presidente ALBERTI CASELLATI**

La Presidenza valuta ammissibile l'emendamento 1.9000, interamente sostitutivo della prima sezione. Ha chiesto di intervenire il ministro per i rapporti con il Parlamento, onorevole D'Inca. Ne ha facoltà.

[D'INCA](#), ministro per i rapporti con il Parlamento. Signor Presidente, onorevoli senatori, a nome del Governo, autorizzato dal Consiglio dei ministri, pongo la questione di fiducia sull'approvazione dell'emendamento 1.9000, interamente sostitutivo della prima sezione del disegno di legge n. 2448 «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024», nel testo ritenuto ammissibile dalla Presidenza.

[PRESIDENTE](#). La Presidenza prende atto della posizione della questione di fiducia sull'approvazione dell'emendamento 1.9000, presentato dal Governo, interamente sostitutivo degli articoli della prima sezione del disegno di legge presentato dal Governo. Ai sensi degli articoli 102-bis e 128, comma 6, del Regolamento, trasmette il testo dell'emendamento alla 5a Commissione permanente, che è fin d'ora autorizzata a convocarsi.

È pertanto convocata la Conferenza dei Capigruppo per organizzare il relativo dibattito.

Sospendo la seduta.

*(La seduta, sospesa alle ore 23,11, è ripresa alle ore 23,26).*

#### **Sulla scomparsa di Bartolomeo Pepe**

[VACCARO](#) (M5S). Domando di parlare.

[PRESIDENTE](#). Ne ha facoltà.

[VACCARO](#) (M5S). Signor Presidente, abbiamo appreso della scomparsa del senatore Bartolomeo Pepe, con cui abbiamo condiviso tante battaglie e tantissimi progetti.

Bartolomeo Pepe è stato un convinto ambientalista, da sempre impegnato nelle battaglie ecologiste contro la Terra dei fuochi e contro lo sversamento di rifiuti tossici nell'*hinterland* napoletano. Nel corso degli anni ha organizzato diverse manifestazioni a difesa dell'ambiente; tra le tante battaglie ricordo anche la richiesta della istituzione di un registro tumori nella Terra dei fuochi. È stato altresì promotore delle istanze ambientaliste che lo hanno portato ad ispezionare diversi siti di smaltimento di rifiuti in Campania.

Siamo veramente sconvolti da quanto accaduto. Ci stringiamo forte intorno alla sua famiglia e ai suoi cari, esprimendo tutta la nostra vicinanza. *(Applausi)*.

[PRESIDENTE](#). Mi unisco alle condoglianze, esprimo alla famiglia la vicinanza mia personale e di tutto il Senato e invito tutti i senatori ad osservare un minuto di silenzio. *(Il Presidente e l'Assemblea si levano in piedi e osservano un minuto di silenzio. Applausi)*.

#### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2448 e della questione di fiducia (ore 23,30)**

[PRESIDENTE](#). Dichiaro aperta la discussione sulla questione di fiducia.

È iscritto a parlare il senatore Steger. Ne ha facoltà.

[STEGER](#) (Aut (SVP-PATT, UV)). Signor Presidente, oggi approviamo una manovra di prospettiva, figlia di una corretta analisi della situazione e utile per gettare le basi per una crescita sostenuta anche dopo il 2022.

Ne abbiamo discusso più volte in questi mesi: la vera sfida è scongiurare che l'Italia torni alla crescita striminzita del passato, ma si collochi stabilmente nella media Europea, anche per garantire la piena sostenibilità del debito pubblico, ma non solo. La crisi energetica, le tensioni geopolitiche, la spinta inflazionistica e l'andamento della pandemia si stanno rivelando minacce molto concrete. Sono quindi positivi quegli interventi che puntano a mettere in sicurezza la crescita economica, a cominciare da

quelli a tutela del potere di acquisto per le famiglie, con le risorse contro il caro bollette e le nuove aliquote Irpef che hanno il merito di guardare sia alle fasce più deboli e ai redditi più bassi, ma anche al ceto medio.

Così come molto importanti sono le misure che puntano alla promozione e alla tutela del lavoro, dalle decontribuzioni per le nuove assunzioni, alla norma sulle delocalizzazioni, dove i Ministeri dello sviluppo economico e del lavoro hanno trovato un compromesso efficace per tutelare l'interesse nazionale, ma senza per questo intaccare la libertà di impresa. Due elementi meritano una menzione particolare: il primo è una novità forse unica, ossia che più di un miliardo, circa il 2,5 per cento delle risorse complessive, viene destinato ai giovani. In questo senso ho apprezzato molto l'invito del presidente Draghi, affinché ogni intervento sulle pensioni tenga sempre conto di chi un giorno dovrà andare in pensione. È giusto quindi tutelare e costruire scivoli per i lavori usuranti, ma per il resto bisogna sempre procedere per ripristinare quel patto tra generazioni, che soprattutto sul fronte pensionistico troppe volte è stato infranto,

Il secondo elemento è l'istituzione di un fondo specifico per lo sviluppo della montagna, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Anche qui, forse per la prima volta, la montagna gode di un approccio strategico, perché solo così si possono affrontare tutti i nodi e le questioni, dalla salvaguardia ambientale alle particolarità del sistema produttivo, fino alla lotta allo spopolamento. Per ora è solo un inizio, perché le risorse stanziare sono insufficienti e spero anche che con i prossimi provvedimenti si trovi una soluzione per lasciare ai nostri territori le risorse avanzanti dai ristori per la montagna. La verità è che le misure nazionali sono arrivate molto dopo rispetto a quelle provinciali e quindi queste risorse sono più che mai necessarie, per compensare lo sforzo degli enti locali.

Sulle questioni che riguardano le autonomie speciali, la misura più importante, sostenuta anche da altri Gruppi, è quella che prevede, per gli anni 2022-2024 il ristoro nei bilanci provinciali in caso di perdita del gettito, per via della riduzione Irpef. In particolare, gli importi spettanti a ciascuna autonomia speciale dovranno essere stabiliti entro il 31 marzo 2022, in un apposito tavolo tecnico convocato al MEF, con la partecipazione dei rappresentanti territoriali. Si tratta di una norma significativa, non solo nel merito, ma anche perché ribadisce e rinnova la natura pattizia del rapporto tra lo Stato e le autonomie speciali. Altrettanto importante è il nostro emendamento, con cui si estende il regime di tassazione separata anche alle due federazioni di associazioni sportive della provincia di Bolzano, VSS e USSA. In questo modo si riconoscono queste associazioni sportive come enti erogatori di servizi sportivi. Bene poi l'approvazione della nostra proposta per la costituzione di fondi interprofessionali per la formazione continua, non solo a livello nazionale, ma anche a livello territoriale. Si favorisce così un miglior coordinamento su scala locale delle iniziative di formazione, con una più ampia visione strategica rispetto alle trasformazioni dell'economia e del mercato del lavoro.

Tra gli altri nostri emendamenti ci tengo poi a ricordare la proroga a tutto il 2022 dell'esenzione dell'imposta di bollo per i tirocini formativi e l'interpretazione autentica in materia di imposta di registro, nel caso di trasferimento di proprietà di aree destinate alla costruzione di alloggi di edilizia agevolata, da assegnare a cooperative e a singoli privati. Ringrazio il Governo e la Commissione, con cui c'è stato un proficuo confronto, così come c'è stato sugli altri temi a valenza generale, dove non abbiamo fatto mancare il nostro contributo, dalla rimodulazione dell'IRAP ai *bonus* edilizi. In particolare sul 110 per cento è stato giusto mitigare la trasformazione normativa, per non penalizzare famiglie e imprese che avevano già programmato gli interventi. Oggi siamo chiamati a chiudere bene la stagione del 110 per cento, una misura cioè con un approccio anticiclico, ma che non può e non deve trasformarsi in una misura strutturale, per i costi ingenti, per il rischio frodi e per l'aumento dei prezzi che è davvero troppo alto. Merita invece una dimensione strutturale la platea degli ecobonus tra il 50 e il 65 per cento, che per il tipo di interventi hanno rischi minori e garantiscono slancio agli investimenti e alla modernizzazione del Paese.

Bene anche la proroga del canone unico patrimoniale, con la proroga dei versamenti al 31 marzo, ma credo che si sarebbe potuto fare qualcosa di più: gli ambulanti, gli esercizi commerciali e la gastronomia sono quelli che per primi risentono dell'andamento della pandemia. Per come si stanno mettendo le cose, spero che si intervenga nuovamente per una proroga almeno fino al 30 giugno.

Signor Presidente, con questa legge di bilancio si conclude un anno in cui la nostra economia ha dimostrato una grande voglia di ricominciare; e lo ha fatto anche nei momenti in cui l'ondata pandemica tornava a colpire duramente. È un lavoro che, come sappiamo, non si conclude qui. C'è da far partire velocemente i progetti del PNRR; c'è la legge sulla concorrenza, che può dare un ulteriore impulso sul terreno della competitività e del dinamismo del nostro sistema produttivo; e c'è, naturalmente, la necessità di accompagnare tutte le imprese su cui pende la vitale questione della mancanza di liquidità. Tutte partite che si possono vincere a condizione che si vinca quella contro la pandemia.

I dati di questi giorni sulla tenuta dei vaccini rispetto alle nuove varianti ci inducono a un cauto ottimismo. Forse non ne stiamo uscendo, come speravamo di poter dire qualche settimana fa, ma non ci devono essere dubbi sul fatto che la strada è quella della scienza e dei vaccini. Tutto il resto, quindi, dall'uso dei tamponi e delle mascherine all'aperto, ad eventuali nuove restrizioni, deve ruotare attorno a questo perno: terze dosi ed una seria riflessione sulla necessità del 2G anche per i luoghi di lavoro, se non addirittura di 1G, ossia delle terze dosi.

Di questo si dovrà discutere nelle prossime settimane: viene discusso a livello europeo e io penso che possa essere la vera possibilità per debellare questo virus. Il 2022 sarà un anno molto importante. Esso richiede la stessa determinazione e la stessa unità di intenti. La legge di bilancio che approviamo oggi è un tassello di grande importanza: la strada è ancora lunga, ma è sicuramente quella giusta. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Renzi. Ne ha facoltà.

[RENZI](#) *(IV-PSI)*. Signora Presidente, signor Ministro, signori rappresentanti del Governo, quando si vota e si discute di una legge di bilancio, ci sono molti modi di guardare al testo. C'è chi fa il bilancio dell'anno: è un anno importante e positivo. L'Italia chiude il 2021 con una crescita di più 6,3 per cento: era stimata più 4 per cento. L'Italia è di nuovo protagonista in Europa: non più tardi di oggi il presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha firmato un articolo importante con il presidente francese, Emmanuel Macron, sulle regole del futuro del Patto di stabilità. Più in generale, il nostro Paese è tornato protagonista. Un anno fa eravamo in crisi, un anno fa chiedevamo una svolta e la svolta c'è stata.

Dall'altro lato c'è la possibilità di guardare ai provvedimenti di merito. Per noi lo ha fatto la collega Conzatti molto bene, ma ancora il collega Steger qualche istante fa ha detto cose che condividiamo. Tuttavia, signora Presidente, limito il mio intervento perché resti agli atti, per esprimere un garbato, ma civile dissenso sul metodo che questo Governo ha utilizzato per il disegno di legge di bilancio.

Onorevoli colleghi, in quest'Aula poche persone come me possono essere considerate persone che non hanno fatto mancare in questo anno il consenso al Governo. Io penso che il Governo Draghi sia stato, sia e sarà una benedizione per l'Italia. Tuttavia, *amicus Plato, sed magis amica veritas*: non si fa una legge di bilancio così. Lo abbiamo detto negli anni del presidente Conte e lo diciamo oggi qua. Non è accettabile che la legge di bilancio diventi la legge di bilancio delle due notti: una notte in Commissione, una notte in Aula.

Non è accettabile, ma non per le motivazioni contenute nelle norme. Noi condividiamo la stragrande maggioranza dell'impianto normativo della legge e voteremo con convinzione a favore della questione di fiducia. Non è però accettabile che il Parlamento sia costantemente - sottolineo costantemente - ignorato nell'azione di Governo. *(Applausi)*. È un punto che riguarda tutte e tutti. Io in questa Aula guardo in faccia chiunque quando dico che bisogna superare il bicameralismo. Io ho perso il mio incarico perché volevo superare il bicameralismo. Quest'ultimo però si supera con una riforma della Costituzione, non con uno strappo istituzionale e non si fanno così le leggi di bilancio. Se non lo dicessi non sarei serio con quella che è stata la mia posizione del passato, del presente e del futuro.

Allora parliamoci chiaro: non so se sia il Governo dei migliori, per me è uno dei migliori governi. Questa legge di bilancio, come metodo, è una delle leggi peggiori nel corso della storia repubblicana, per come è stata fatta. L'ho detto perché restasse agli atti e perché il signor Ministro dei rapporti con il Parlamento prenda atto di una critica pesante sul punto di metodo che abbiamo avanzato e lo dico anche perché dagli errori si possa imparare per il futuro.



Ci sono infatti delle considerazioni che il Parlamento lascia al Governo e alla discussione istituzionale. Sono settimane che diciamo che sulla terza dose bisogna fare di più e meglio. Sulla prima e la seconda dose siamo stati i più bravi di Europa. Siamo stati i campioni d'Europa della vaccinazione nelle prime due dosi, ma poi ci siamo fermati e mentre il Regno Unito passava, a tre mesi di distanza, al richiamo della seconda dose, mentre la Francia passava, a quattro mesi di distanza, al richiamo della seconda dose, noi abbiamo continuato, forse per difficoltà di natura organizzativa, a rinviare l'appuntamento con l'anticipazione del richiamo. Sono punti che poi paghiamo in termini di aumento di contagi.

Concludo sul punto, dal momento che non faccio un intervento di merito avendo la collega Conzatti spiegato molto bene le ragioni dell'apprezzamento di Italia Viva al disegno di legge di bilancio nei contenuti; bisogna avere la forza e il coraggio di dire con verità che o ci si ascolta di più e meglio o si rischia di perdere quella straordinaria finestra di prosperità e di positività che quest'anno l'Italia ha vissuto.

Signora Presidente, tra un mese il Parlamento in seduta comune eleggerà il Presidente della Repubblica. Onorevoli colleghi, lo elegge il Parlamento, non lo eleggono i sondaggi, non lo eleggono le redazioni delle riviste internazionali, non lo eleggono gli editorialisti. È l'atto supremo del Parlamento in seduta comune, perché elegge l'arbitro per i prossimi sette anni. Questo è il livello della dignità istituzionale e costituzionale del Parlamento. Ogni tentativo di far venire meno la centralità del Parlamento rispetto all'ambizione, all'altezza e alla grandezza delle proprie responsabilità è un atto che in qualche modo rende più debole e più fragile il nostro sistema istituzionale.

Sono entusiasta allora del fatto che si sia cambiato Governo, sono entusiasta del fatto che il Governo abbia prodotto dei risultati, felice del fatto che l'economia vada meglio e orgoglioso del fatto di aver concorso a questo cambiamento. Con la stessa franchezza però, un anno dopo, mi ritrovo in una notte a dover dire in questa Aula che non si fanno così le leggi di bilancio.

Voteremo la fiducia, signori del Governo, siate all'altezza della fiducia che il Parlamento vi dà. In questo passaggio della legge di bilancio questo tipo di altezza è mancato, mi spiace non dirlo di fronte al Ministro dell'economia e delle finanze che ho conosciuto come valente Ragioniere generale dello Stato quando avevo responsabilità di Governo. Se avessimo fatto noi quello che è stato fatto con questo disegno di legge di bilancio, l'opposizione non ci avrebbe fatto entrare in Aula. Noi oggi pensiamo di poter e dover dire che per dare una mano all'Italia occorre essere più attenti al rispetto delle istituzioni perché la forma in democrazia è sostanza. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore De Carlo. Ne ha facoltà.

[DE CARLO](#) (Fdi). Signor Presidente, parto anch'io dalle considerazioni del senatore Renzi. Noi invece siamo all'opposizione e vi facciamo entrare in Aula perché crediamo nella centralità del Parlamento. Non condividiamo quello che state facendo, il metodo che avete utilizzato non solo per questa manovra, ma anche per tutti gli altri provvedimenti che l'hanno preceduta. Se qualcuno cade dall'albero oggi e si rende conto di quanti sono stati i ricorsi alla fiducia anche sulle leggi di bilancio, forse è stato da qualche altra parte e non in Parlamento nell'ultimo periodo.

Non esiste infatti un provvedimento che non sia passato attraverso la fiducia. Come abbiamo denunciato in tempi non sospetti e come ha detto il nostro capogruppo, senatore Ciriani, nell'intervento di oggi sul PNRR, questa manovra è arrivata con colpevole ritardo e su di essa è stata posta l'ennesima fiducia, tra l'altro nel silenzio di tutti i grandi *media*. Avete tutti dalla vostra parte e state abusando del consenso che avete non tra la gente, ma tra i poteri forti e che oggi vi consente di trattare il Parlamento a schiaffoni.

Vi diciamo questo perché la manovra è nata talmente male che le forze di maggioranza hanno presentato oltre 6.000 emendamenti, mentre l'opposizione - noi - ne ha presentati 786, ridotti ai poco più dei 70 segnalati. Ciò a dimostrazione di come noi siamo in quest'Aula non per fare ostruzionismo, ma per cercare di migliorare i provvedimenti che escono dal Consiglio dei ministri. Infatti, sono pochi i provvedimenti che nascono nelle Commissioni e in quest'Aula.

Ci siamo visti approvare degli emendamenti non certo per la vostra bontà o come concessione, come pure qualcuno ha voluto farci credere. Viene detto: vi abbiamo perfino approvato degli emendamenti. Ma a che livello di democrazia siamo ormai arrivati, se l'opposizione deve gioire perché la

maggioranza ha approvato qualche suo emendamento? A differenza di tanti vostri emendamenti risibili e ridicoli, che sono brutti eredi della legge mancia, gli emendamenti che abbiamo presentato sono condivisibili dalla grande maggioranza del Parlamento e hanno un unico scopo, ossia non favorire qualche parlamentare, ma semplicemente migliorare una manovra nata male, continuata peggio e finita peggio ancora.

Quali sono gli emendamenti che abbiamo presentato per cercare di migliorare una manovra che prevedeva zero crescita, senza una visione e senza un sostegno concreto per le imprese? Avevamo chiesto che fosse sancito il principio del "più assunti, meno paghi", ma nulla.

Abbiamo dato una mano, cercando di portare all'attenzione temi come quello delle case occupate. Non essendo possibile che una persona proprietaria di una casa occupata debba anche pagare le imposte, abbiamo proposto l'istituzione di un fondo di 10 milioni di euro.

Ci siamo battuti perché il vaccino - importantissimo, ma non unico strumento per combattere questa pandemia - fosse accompagnato da una serie di iniziative, come la ventilazione meccanica negli stabili scolastici. Noi non crediamo che ci si debba arrendere e che l'unico strumento a disposizione sia il vaccino, che è importantissimo, ma che - ripeto - non può essere l'unica forma di contrasto alla pandemia.

Abbiamo cercato di risolvere il problema relativo agli autistici e lavorato sul superbonus, eliminando quelli spruzzi di ideologia con cui era nata questa manovra. Penso all'ISEE sopra i 25.000 euro e ad altre cose che nascevano da un retaggio culturale sbagliato e da una visione distorta della norma del superbonus, che era nata per far lavorare le imprese e non per favorire qualcuno rispetto ad altri.

Abbiamo chiesto che fosse istituito un fondo per le conseguenze avverse del vaccino, ma ciò non è stato possibile perché oggi - non nascondiamocelo - molta gente non si vaccina per la paura e la confusione che voi, con i vostri messaggi, avete generato nell'opinione pubblica. Non posso credere che in Italia esista una percentuale di no vax intorno al 20 per cento. Non è vero, abbiamo visto con la legge Lorenzin, che è molto più bassa. Vi è però una percentuale di persone che non siamo stati bravi - non siete stati bravi - a convincere circa l'importanza del vaccino. L'istituzione del fondo poteva pertanto essere lo stimolo per dire a questa gente: vaccinatevi perché, nel caso in cui ci siano effetti avversi, lo Stato interverrà e si assumerà la responsabilità. Abbiamo chiesto che le cartelle esattoriali non fossero solo rinviate, rinviate e rinviate. Abbiamo chiesto la ristrutturazione e la rateizzazione del debito, per dare modo alle imprese e alle persone non solo di pagare tra qualche mese, ma anche di riuscire rateizzare dopo la scadenza.

Non siete stati in grado di fare tutto questo, perché la manovra parte condizionata fortemente dal fatto che ancora persiste, viene rifinanziato e addirittura potenziato il reddito di cittadinanza. Ecco, il reddito di cittadinanza per oltre 8 miliardi di euro condiziona pesantemente questa manovra e lo fa ideologicamente. Nessuno è contrario al sostegno delle persone che non ce la fanno, però avreste dovuto prendere tutta la grande esperienza dei Comuni, che da anni ormai distinguono coloro i quali hanno realmente bisogno del reddito di cittadinanza da coloro che potenzialmente potrebbero approfittarne. C'erano gli strumenti: c'era il reddito di inclusione sociale (REI), che non era uno strumento di centrodestra e che avevate istituito con i Governi di centrosinistra. Era uno strumento che - e ve lo dico da sindaco - funzionava e ci consentiva di intervenire laddove c'era una situazione di bisogno. Avete centralizzato tutto - alla faccia del federalismo fiscale! - con il reddito di cittadinanza e vi siete trovati con milioni di euro dati a persone che ne abusavano.

È questa vostra ideologia che oggi frena lo sviluppo, frena le imprese, frena la possibilità di abbattere il cuneo fiscale: 8,8 miliardi di euro sarebbero stati un'ottima risorsa per abbattere il cuneo fiscale, sia per i lavoratori che per le imprese. Voi, invece, continuate a tirare dritto, a fare manovre che accontentino un po' tutti, ma con una logica del ribasso, mai al rialzo.

Signor Presidente, in questo Paese esiste oggettivamente un'emergenza. Però quell'emergenza siete voi, siete un Governo che oggi non è in grado di rispondere alle esigenze dei cittadini e siete peggio di questa pandemia.

Vi auguro, però, buon Natale. Uso queste parole, non «buone feste» o «serene feste», come ho sentito anche in questi corridoi, perché è da qui che bisogna lanciare segnali chiari, anche a chi ci ascolta, su

quali siano le radici della nostra millenaria civiltà cristiana. Non potremmo altrimenti poi pretendere che un'Europa lontana e sorda le possa capire, se non siamo in grado di capirle nemmeno noi. Tanti auguri e buon Natale a tutti. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Manca. Ne ha facoltà.

**MANCA (PD)**. Signora Presidente, signor Ministro, rappresentanti del Governo, il disegno di legge di bilancio predispose il nostro Paese verso due nuove sfide: in primo luogo, consolidare e rendere strutturale una crescita economica più alta rispetto al passato, tenendo insieme e saldando in un unico tempo la crescita con la coesione sociale; in secondo luogo, le connessioni nei saldi di finanza pubblica del Piano nazionale di ripresa e resilienza e della nuova programmazione europea determinano un nuovo volto dell'Europa, che lasci al passato la stagione dei tagli lineari, della riduzione della spesa pubblica, del binomio "nuove tasse-tagli alla spesa" e presenti al futuro il rilancio degli investimenti, nella sostenibilità ambientale, nella transizione ecologica, digitale e sociale.

Ecco le ragioni per le quali a noi non interessa mettere bandierine sulle singole misure, poiché le radici del Partito Democratico naturalmente corrispondono a questa grande sfida; un progetto importante per il futuro del nostro Paese e per il futuro dell'Europa. Lavoro, equità, sviluppo economico ambientalmente sostenibile non sono in contrapposizione con la coesione sociale, con l'apertura di un nuovo discorso comunitario, con la lotta all'evasione fiscale, con la riduzione delle disuguaglianze. Sono temi centrali, direi fondamentali, nel rapporto tra il centro e la periferia; sono al centro dell'agenda politica del Governo e del nostro Paese.

Il disegno di legge di bilancio al nostro esame, colleghi senatori, serve innanzitutto all'Italia per ripartire. Per ripartire abbiamo restituito centralità e importanza alla pubblica amministrazione, alle necessarie connessioni tra lo Stato, le Regioni e gli enti locali, elementi decisivi anche a legislazione invariata per dare piena attuazione alla sfida dell'Europa e al pieno utilizzo delle risorse. Il senatore Renzi ha posto un tema cruciale per restituire centralità al Parlamento: la nostra naturale funzione legislativa e di indirizzo ha teso negli ultimi decenni a smarrirsi di fronte ad un utilizzo eccessivo della decretazione d'urgenza. Però, diciamolo con chiarezza colleghi, mai come all'interno di una pandemia l'uso della decretazione si è rivelato indispensabile per attraversare e superare la crisi pandemica.

(*Applausi*).

Abbiamo affrontato contemporaneamente, durante la discussione sul disegno di legge di bilancio, diversi provvedimenti economici di altrettanta importanza strategica: mi riferisco al Piano nazionale di ripresa e resilienza e alle riforme necessarie per accompagnare il Paese fuori dalla pandemia e per consentire all'Italia di ripartire.

Ovviamente il tema c'è, esiste e dobbiamo cercare nuovi metodi di lavoro. Dobbiamo capire che ci sono esigenze anche legislative da correggere: i tempi del disegno di legge di bilancio risentono inevitabilmente del passaggio della dimensione europea della nostra legge di bilancio. Il documento preliminare di bilancio viene presentato all'Europa con tempi probabilmente incompatibili con una doppia lettura. Dobbiamo lavorare a legislazione vigente nella correzione delle norme se vogliamo effettivamente restituire quel ruolo centrale al Parlamento, una volta usciti dalla crisi pandemica, nella riduzione anche della decretazione d'urgenza, che non può essere eccessiva, ma deve ricollocare il nostro Paese dentro il binario legislativo corretto.

Ecco perché, lo diciamo con chiarezza, c'è fiducia nell'Italia, nonostante la crisi pandemica non sia alle nostre spalle, e i dati anche di oggi ci mostrano un'emergenza ancora presente e un impegno ancora necessario per superare questa crisi pandemica. C'è fiducia nell'Italia, tra le famiglie e le imprese italiane. C'è fiducia nell'Italia in Europa, perché cresce la propensione ad investire e la ripresa degli investimenti pubblici e privati rappresenta una strada importantissima per consolidare la crescita economica. Ma soprattutto, signora Presidente, abbandoniamo la presunzione dei due tempi: di un primo tempo necessario per costruire crescita e produrre ricchezza e di un secondo tempo per redistribuire la ricchezza prodotta per la coesione sociale e per contrastare povertà e solitudine. Se sapremo rilanciare gli investimenti e utilizzare al meglio i 320 miliardi tra PNRR e programmazione europea, restituendo centralità ed efficienza alla pubblica amministrazione, potremo finalmente progettare una crescita inclusiva, che non lasci sole le persone, i lavoratori, i giovani e le famiglie, ma



che prevenga la solitudine, rispondendo in modo efficace alla povertà.

Non conosciamo una strada alternativa alle riforme, se le riforme incontreranno nuovamente la dimensione popolare, cioè il consenso dei cittadini e non saranno rappresentate da artifici interni, lontani dalla dimensione popolare. Ecco perché è un disegno di legge di bilancio che non chiede ma dà, che destina oltre 8 miliardi alla riduzione delle tasse. Ci troviamo a nostro agio all'interno di questa strategia, perché anche la riforma dell'Irpef ha salvaguardato la progressività, ha evitato l'appiattimento e le disuguaglianze e, soprattutto, ha mantenuto i principi fondamentali che caratterizzano il nostro sistema fiscale. La progressività non è una questione banale, non è un'ingegneria tecnica, ma è un elemento di equità e di giustizia per salvaguardare il principio di chi più guadagna, più partecipa ai costi per garantire la salute pubblica e l'istruzione pubblica. *(Applausi)*.

Era giunto il momento di fare una scelta importante nella riforma dell'Irpef sul ceto medio. Non vogliamo evitare questa riflessione, dopo aver introdotto il reddito di cittadinanza, dopo aver lavorato per introdurre nel reddito di cittadinanza misure che noi riteniamo ulteriormente da correggere, perché la povertà abita nella dimensione territoriale e non si risolve con una carta di credito, perché la povertà richiede un lavoro dell'associazionismo, del volontariato, degli enti locali e non ci arrendiamo all'idea che non servano modifiche. Tuttavia, le risorse destinate al reddito di cittadinanza fino a pochi anni fa non avevano capitoli di bilancio sufficienti per affrontare il tema della povertà. Ecco perché era giusto intervenire in modo prevalente sul ceto medio. Ecco perché è indispensabile ricostruire la dimensione del ceto medio, favorendo i consumi interni, evitando di spingere verso forme di nuova povertà il baricentro del nostro Paese, la capacità cioè di produrre ricchezza e di trasferirla nei consumi interni e nella crescita del nostro Paese. È stato importante salvaguardare il cuneo fiscale e investire sulla riduzione del costo del lavoro, come è stato importante eliminare l'IRAP in modo particolare per le tantissime partite IVA, per la piccola impresa, per il lavoro autonomo: una richiesta straordinaria che portiamo finalmente nelle condizioni di rappresentare un architrave importante della nostra economia. Ecco perché questa fiducia non va sprecata.

Il Paese ci chiede stabilità, rigore, responsabilità. Dobbiamo continuare a lavorare per portare l'Italia fuori dalla dinamica pandemica e, soprattutto, dobbiamo consentire a questo Paese di non perdere la sfida dell'appuntamento con gli investimenti europei, con la transizione digitale, ambientale ed economica che - lo diciamo subito - ha bisogno di un piano regolatore dello sviluppo economico di questo Paese. Attenzione, colleghi, la transizione può anche spingere migliaia e migliaia di lavoratori verso forme di solitudine, migliaia e migliaia di imprese verso un futuro che può essere più complesso del passato. Ecco perché - lo dico con orgoglio - abbiamo ritenuto importantissimo lavorare, insieme a tutta la maggioranza, per rimettere al centro il tema del sapere, della scuola, dell'istruzione, delle politiche attive, della formazione. Non ci sarà un futuro per questo Paese se non rappresenteremo e non riprenderemo in mano il terreno della formazione, della scuola, di una scuola di qualità per tutti, di percorsi di formazione necessari per accompagnare la transizione. Diversamente, la transizione, anche quella digitale, ambientale e sociale, potrebbe spaventare e reintrodurre in questo Paese possibili conflitti se non riusciremo a definire bene le articolazioni del nuovo sviluppo industriale, di un nuovo piano di sviluppo industriale del nostro Paese.

Dovremo riposizionare bene l'investimento nei saperi, nelle competenze, uscendo da una forma che troppo spesso anche sugli ammortizzatori sociali è di tipo assistenziale e non di tipo promozionale, attivo, formativo. Ecco l'importanza della riforma degli ammortizzatori sociali e l'importanza di questa legge di bilancio che non lascia soli i lavoratori; ecco perché abbiamo ritenuto importante rimettere al centro il lavoro come elemento fondamentale per costruire un futuro a questo Paese e per programmarlo questo futuro. Nella legge di bilancio ci sono questi elementi importanti.

Come ho detto prima - e concludo, signor Presidente - questi elementi sono fondamentali, per noi naturali, nel sostegno al Governo, nella responsabilità di guardare al nostro Paese nell'interesse generale e, soprattutto, di investire in forme nuove affinché i giovani tornino ad avere fiducia nelle istituzioni, abbiano un accesso al lavoro che premi le loro competenze e non le sfrutti e le usi senza garantire contratti di lavoro importanti, regolari... *(Il microfono si disattiva automaticamente)*.  
*(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice De Petris. Ne ha facoltà.

**DE PETRIS** (*Misto-LeU-Eco*). Signor Presidente, rappresentanti del Governo, colleghi, sappiamo perfettamente che la manovra di finanza pubblica per il triennio 2022-2024 è stata un lavoro molto articolato e complesso, quindi giunge in Aula dopo una discussione che è stata certamente faticosa, ma anche molto ricca e ha dato anche molti contributi nel passaggio parlamentare.

Non voglio sfuggire alle questioni che sono state poste poc'anzi, che hanno messo l'accento - penso all'intervento del senatore Renzi - sulla marginalizzazione, nei fatti, del Parlamento; le ho richiamate già questa mattina in dichiarazione di voto sul decreto-legge sul Piano nazionale di ripresa e resilienza. È una questione di grande rilevanza e non possiamo - signor Presidente, mi rivolgo a lei che varie volte ha richiamato anche il Governo sulla necessità di ridare voce, forza, ruolo e prerogative al Parlamento - assolutamente trascurare questo elemento. Purtroppo, il problema è che questa marginalizzazione - ahimè - viene da lontano e rischia sempre più di consolidarsi. La decretazione d'urgenza e i decreti-legge che vengono votati con le questioni di fiducia sono diventati, come già nella scorsa legislatura, un elemento quasi di prassi attraverso cui si esprime il lavoro del Governo stesso.

Vorrei anche fare una chiara premessa in questa sede. Non voglio cioè nascondere, perché è sempre bene dirsi le cose, il fatto che ciò è stato evidente - e anche in Aula bisogna fare un punto su questa vicenda - quando abbiamo chiesto al Governo di non presentare gli emendamenti sulle delocalizzazioni e sulla magistratura onoraria, ma di articolare questa proposta attraverso un decreto-legge. Non abbiamo chiesto di seguire un *iter*, ma di varare un decreto-legge per un motivo molto semplice: perché credo che su un provvedimento come quello sulle delocalizzazioni fosse assolutamente necessario il lavoro e la possibilità da parte del Senato e della Camera non solo di dire la propria, ma di apportare modifiche, che sono anche necessarie. Dico in premessa che abbiamo presentato emendamenti e riteniamo che quella norma sia certamente un passo in avanti, perché prima non avevamo assolutamente nulla, ma credo che sul lavoro c'erano anche la sensibilità e la possibilità di mettere in campo misure di cui si è discusso per molto tempo anche in questi anni, di fronte a un fenomeno che per l'Italia è stato ed è pericoloso e complesso come quello delle delocalizzazioni. Bisognava forse mettere in campo, e c'era la possibilità di farlo, un decreto-legge, migliorarlo e apportare modifiche sostanziali sul piano delle sanzioni e della possibilità di varare norme più efficaci. Questo per rispondere ai tanti lavoratori che in questo momento stanno ancora lottando e cercando di avere una possibilità di futuro.

Al Governo dico che non è soltanto e unicamente una questione di rivendicazione di poteri, ma vi è la necessità assoluta, per un Paese che vive e sta vivendo ancora un momento di difficoltà, di riuscire a mettere in campo tutte le risorse, le possibilità d'incontro e le discussioni per migliorare ed affrontare i problemi che abbiamo di fronte.

Questa manovra finanziaria si colloca in un momento particolare, perché è vero - e certamente è arrivata molto in ritardo all'esame del Senato - che ha degli elementi espansivi. Si colloca certamente in una fase positiva perché abbiamo dei segnali molto importanti (pensiamo alla crescita oltre il 6 per cento), ma sappiamo anche che è un momento di passaggio, perché siamo in una fase ancora delicata. Purtroppo abbiamo una ripresa della pandemia, non possiamo ignorarlo, quindi non possiamo dire che siamo già in sicurezza. Non abbiamo ancora portato il Paese in sicurezza, quindi dobbiamo avere la capacità di consolidare gli importanti e fondamentali elementi di crescita che si sono registrati, anche oltre le previsioni, e di intervenire di nuovo fortemente con altre misure. Forse bisognerà accelerare ancor di più sulla vaccinazione, ma queste sono le necessità che sono oggi di fronte a noi. Non siamo fuori. Non dobbiamo sederci, perché non siamo assolutamente fuori dal momento critico.

Contemporaneamente questa manovra di bilancio presenta molti elementi e vorrei dirlo a dimostrazione del fatto che il lavoro parlamentare è fondamentale, perché noi non stiamo qui soltanto per schiacciare i bottoni, ma per fare proposte, per articularle, per mettere in campo le esperienze e il lavoro anche dei territori e di tutti coloro che possono dare il loro contributo. Il lavoro parlamentare ha certamente prodotto tantissime modifiche e miglioramenti sostanziali, su cui poi tornerò, ma contemporaneamente sappiamo che questa manovra deve accompagnare il Piano nazionale di ripresa e resilienza.

È questa la scommessa che abbiamo fatto e ci abbiamo creduto molto prima che nascessero questo Governo e questa maggioranza così larga: abbiamo infatti creduto che la strada per uscire da una situazione così difficile, come quella della crisi pandemica, fosse buttare il cuore oltre l'ostacolo - l'Europa su questo ha dato pienamente ragione al lavoro che abbiamo fatto e alle richieste che abbiamo avanzato - e di puntare alla transizione ecologica e digitale, mettendo insieme transizione ecologica e coesione. Occorre infatti lavorare su questi due assi, per far uscire insieme tutta l'Europa da una situazione difficile, affrontando la crisi pandemica e dando risposta anche all'altra grande crisi e all'altra grande emergenza di cui spesso ci riempiamo la bocca, salvo poi dimenticarne, che sono la crisi ambientale e la lotta ai cambiamenti climatici. Questo ci spinge in avanti, nel pensare quale deve essere il progetto per il Paese e per il futuro. La manovra al nostro esame accompagna il Piano nazionale di ripresa e resilienza e lo deve affiancare su questi due assi fondamentali. Lo abbiamo definito ed è questo il percorso che vogliamo intraprendere, spingendo il Paese lungo un percorso che sia verde e giusto e che affronti il tema profondo delle disuguaglianze nel nostro Paese, che sono cresciute con la pandemia. Abbiamo tamponato, abbiamo messo in campo delle misure, ma c'è ancora molto da fare.

Questa situazione di sofferenza spesso non emerge, ma non dobbiamo pensare che sia sopita, perché la pandemia ha lasciato molti problemi. Contemporaneamente la dobbiamo affrontare facendo un grande lavoro per la trasformazione del Paese. Non bastano solo le riforme che annunciamo, ma abbiamo la necessità di pensare questo futuro e di costruirlo. Qui ci sono ancora degli equivoci e dei nodi, che prima o poi dovremo in qualche modo sciogliere, in un Paese - penso ad esempio alla transizione ecologica - che sono trent'anni che non fa più politiche industriali e che non ha più un'idea di politiche industriali. Quindi spingere sulla transizione ecologica significa avere la capacità di mettere in campo, di dare le linee, di costruire, di dare incentivi e contemporaneamente di farsi carico di quelli che potrebbero essere i costi, da questo punto di vista.

Con la manovra al nostro esame lavoriamo molto bene sulla scuola, ma ancora c'è molto da fare. Abbiamo dato delle risposte in questa manovra sul fronte ambientale e sul fronte sociale. Penso al lavoro che abbiamo fatto sull'Ape sociale e sui tirocini. Parlando di giovani, abbiamo fatto una cosa importante, per impedire l'uso distorto dei tirocini. I nostri giovani hanno valore, hanno studiato e meritano di non essere sfruttati, ma di fare un salto in avanti, perché sono il nostro futuro. L'importante è capire che non ci sono mezze misure: oggi abbiamo la necessità e il dovere di farlo, perché per far uscire il Paese dalla crisi, dobbiamo indirizzarlo con chiarezza e con fermezza verso una transizione ecologica e verde, che però sia giusta. Occorre quindi fare in modo che tale transizione possa mettere in campo tutti gli elementi di coesione sociale che il Paese merita. Il nostro è un grande Paese, ha grandi potenzialità e su questo dobbiamo costruire insieme il progetto per il futuro. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Damiani. Ne ha facoltà.

[DAMIANI](#) (*FIBP-UDC*). Signor Presidente Alberti Casellati, onorevoli colleghi, rappresentanti del Governo, come un anno fa ci ritroviamo in quest'Aula ad approvare una legge di bilancio in piena ondata pandemica, che in questi giorni e in queste settimane tiene sotto pressione il nostro sistema sanitario ed economico.

Rispetto allo scorso anno c'è però una differenza sostanziale molto importante: questa volta abbiamo alzato un muro di difesa, che ci sta proteggendo dalle conseguenze più gravi di questa ondata, di questa nuova variante del virus. In questo anno e in questa occasione abbiamo l'80 per cento degli italiani immunizzato con la doppia dose. È grazie a questo grande senso di responsabilità degli italiani - che noi dobbiamo ringraziare - che oggi riusciamo ad affrontare con relativa tranquillità questa nuova variante.

La nostra campagna vaccinale è riconosciuta oggi come modello a livello europeo e a livello mondiale. La vita umana e l'economia si salvano con la vaccinazione di massa: dobbiamo ricordarlo sempre. Noi di Forza Italia non abbiamo assolutamente tentennato, non abbiamo mai avuto alcun dubbio, fin dal primo momento, sostenendo questi provvedimenti, che perseguono l'obiettivo principale, l'obiettivo più nobile, che è quello della salute pubblica degli italiani. È dall'insediamento di questo Governo, dopo la nomina del generale Figliuolo, che è avvenuto quel cambio di passo rispetto a una campagna

vaccinale che stentava a partire. Gli italiani hanno compreso che senza solidarietà e senza un percorso comune non c'era la possibilità di contrastare il virus.

Anche i dati economici sono molto importanti in questo momento. Continua la rincorsa dell'economia dei dati pre-Covid-19. Quindi, continua il salto dell'economia verso i livelli precedenti all'emergenza economica. I dati del PIL li conosciamo tutti: con una crescita di oltre il 6 per cento, siamo in una fase espansiva.

Questa fase espansiva si ripercuote in maniera positiva anche sui dati occupazionali. Se, infatti, vediamo i dati dell'ultimo trimestre, abbiamo finalmente un più 0,4 per cento. È chiaro che le previsioni economiche positive per il 2022 poggiano sul perdurare di una situazione di crescita, ma anche su una situazione, che noi abbiamo già creato in questo anno, di assenza di nuove restrizioni. Non possiamo più chiudere il Paese, non ce lo possiamo permettere.

Di conseguenza, in questo momento particolare non possiamo abbassare la guardia. Ecco perché, in questo momento, è necessario continuare a spingere sulle terze dosi ed è importante continuare ad ergere questo muro che protegge gli italiani e protegge l'economia. (*Applausi*).

Quindi, serve una cornice importante di sicurezza sanitaria, per avere appunto una strategia economica di ripartenza molto solida. Lo ribadisco ancora una volta, come ho già fatto in altri interventi in passato: fin dall'inizio, Forza Italia ha lavorato per coniugare e garantire al Paese sicurezza sanitaria, tutela del lavoro e ristori adeguati.

Siamo stati i primi a chiedere, qualche tempo fa, 100 miliardi di scostamento di bilancio per aiutare il nostro Paese: e avevamo ragione, perché poi di scostamenti di bilancio e di aiuti ne abbiamo dati ancora di più. Rivendichiamo, quindi, la nostra coerenza nella richiesta di provvedimenti che andavano e che vanno nella direzione delle famiglie e delle imprese che sono state travolte da questa emergenza. Lo facciamo attraverso misure che vedono il taglio e il rinvio delle tasse ed aiuti concreti. Da dieci mesi a questa parte, con il Governo in carica, il nostro contributo è diventato fattivo, decisivo. In tante norme di questa legge di bilancio c'è il marchio di fabbrica di Forza Italia impresso e vado a denunciarle una per una.

L'Irpef: dopo cinquant'anni, finalmente oggi abbiamo una rimodulazione delle aliquote; l'Irap: abbiamo chiesto 10 miliardi, ne abbiamo ottenuti otto, ma oggi 850.000 aziende, imprese e persone fisiche, che hanno un reddito autonomo, non pagheranno più l'Irap. È un inizio e siamo impegnati a fare ancora di più nei prossimi mesi. (*Applausi*). Il ceto medio era stato eliminato dai *bonus* e dagli aiuti. Non abbiamo fatto tanto: invece, con il taglio delle aliquote oggi aiutiamo, finalmente, il ceto medio a recuperare quel potere di acquisto che ha perso in tutti questi anni.

La TOSAP: è importante la sospensione per i prossimi primi mesi, non facendo pagare ai nostri esercizi commerciali l'utilizzo del suolo pubblico. Poi, arriviamo alle cartelle. Il rinvio al 30 settembre 2022 del pagamento delle cartelle era doveroso, a costo zero per lo Stato, ma lo dovevamo fare per gli italiani. È stata questa per noi una richiesta dirimente, che abbiamo vinto e ottenuto.

La sicurezza, le Forze di polizia, gli stanziamenti e le risorse, le assunzioni e la tutela legale; anche questa è stata una battaglia di queste settimane e anche su questa abbiamo avuto ragione.

I *bonus* edilizi hanno dato tanto alla nostra economia, bisognava continuare su di essi; 4,4 miliardi nei prossimi anni in aiuto agli italiani e soprattutto sulla casa, un investimento particolare dei nostri italiani.

Per quanto riguarda le bollette elettriche e il gas, anche in questo caso avevamo chiesto un fondo di garanzia per aiutare gli italiani e le imprese, lo abbiamo ottenuto e realizzato, andando nella direzione giusta. Ecco perché sono tante le misure che abbiamo messo in questa manovra finanziaria e le rivendichiamo da un punto di vista politico. Si tratta di misure per la riduzione della pressione fiscale, per le imprese, per la sanità, per le famiglie e le politiche sociali. Come Gruppo parlamentare abbiamo lavorato alle nostre richieste e ai nostri obiettivi, riuscendo in tante cose.

Mi avvio così alla conclusione del mio intervento perché abbiamo veramente lavorato tanto, siamo anche molto stanchi e affrontiamo l'ennesima nottata dopo le sedute notturne della Commissione bilancio. È stato un anno particolare, difficile e molto complesso, ma il percorso del Governo, declinato nel segno dell'unità, dello spirito di coesione e del perseguimento dell'interesse comune nella

lotta al virus, più volte auspicato e indicato, con grande intuizione politica, dal nostro presidente Silvio Berlusconi (*Applausi*), ha consentito di raggiungere i risultati messi oggi nero su bianco in una legge di bilancio che, come sappiamo, è l'atto politico fondamentale a cui riteniamo di aver dato un grande contributo con lo spirito di servizio, indossando tutti quanti noi, la maglia azzurra. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Tosato. Ne ha facoltà.

**TOSATO** (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, il giudizio della Lega rispetto alla legge di bilancio è sostanzialmente positivo. Dispiace che i tempi siano stati troppo compressi a causa di un'approvazione tardiva della manovra da parte del Consiglio dei ministri e della concomitanza con la discussione alla Camera dei Deputati del PNRR. Vi è stata quindi la difficoltà di analizzare gli emendamenti e le proposte avanzati da parte dei vari Gruppi parlamentari di maggioranza e di opposizione.

Ci ritroviamo però nei contenuti di questa legge di bilancio. Il motivo principale è legato alla scelta e alla possibilità di ridurre la pressione fiscale; 8 miliardi di riduzione per noi rappresentano un segnale importante e finalmente, per la prima volta, l'Europa ha permesso al nostro Paese di utilizzare *deficit* per abbassare le tasse. (*Applausi*). È un precedente, una conquista di questo Governo, sicuramente grazie all'autorevolezza di Mario Draghi. Ricordiamoci che il *deficit* che siamo stati costretti a utilizzare nell'anno passato era riferito quasi esclusivamente a ristori, a manovre di sostegno e quindi non alla riduzione della pressione fiscale, ma ad inseguire i danni creati alla nostra economia dalla recrudescenza della pandemia.

È una svolta positiva che rappresenta per la Lega anche una conquista. Questa è la nostra posizione. Devo dire anche che, nella scelta di come ridurre la pressione fiscale, la Lega è stata protagonista nella trattativa all'interno della maggioranza. Siamo molto soddisfatti (*Applausi*) delle scelte che sono state fatte perché rispecchiano interamente il programma della Lega, le sue convinzioni e le sue valutazioni. Assistiamo ad una riduzione dell'Irpef per lavoratori dipendenti, pensionati, lavoratori autonomi, artigiani, commercianti. Assistiamo soprattutto all'abolizione dell'IRAP per i lavoratori autonomi, per le ditte individuali e le imprese familiari. Questa era l'impostazione in cui abbiamo creduto e che alla fine è stata scelta dall'intera maggioranza e dal Governo.

Interventi importanti riguardano anche il tentativo di arginare gli effetti negativi del caro bollette e del caro energia. Il Governo ha già stanziato, nella fase finale di quest'anno, importanti risorse - quasi 4 miliardi di euro - per la riduzione di questi aumenti e investirà anche in questa legge di bilancio per l'anno prossimo. Questa è la nostra più grande preoccupazione, evidenziata anche dal fatto che è nostra convinzione che non si tratti di una bolla temporanea, ma che ci sia il rischio di un aumento strutturale. Quanto alle altre misure positive, si è messo ordine in tema di superbonus. Riteniamo che queste misure debbano avere uno sviluppo naturale in un certo numero di anni e che non si possano interrompere a metà percorso. (*Applausi*). Gli emendamenti approvati vanno dunque proprio in questa direzione. Non si può lasciare il cittadino nella continua incertezza di norme approvate e successivamente modificate o abrogate. Questo è uno dei gravi problemi dell'attività parlamentare italiana, che non dà certezze ai cittadini.

Con l'azione emendativa svolta in Senato e un dibattito che ha riguardato tutte le forze politiche, abbiamo messo ordine e dato una prospettiva accettabile per portare avanti questo tipo di iniziative, che sicuramente hanno un effetto positivo sulle imprese che lavorano in un settore strategico come quello edilizio.

Abbiamo ottenuto l'esenzione per altri tre mesi della TOSAP: si tratta di uno dei nostri obiettivi ed è stato raggiunto. È stato inoltre istituito un importante fondo per il turismo e l'*automotive*, pari a 150 milioni di euro. Come Lega abbiamo ottenuto un fondo per l'autismo pari a 27 milioni di euro, grazie all'impegno personale nostro e di Matteo Salvini. Abbiamo salvato il terzo settore grazie a un emendamento che prevede l'assenza di tassazione sul volontariato con riferimento all'IVA.

Sono inoltre stati previsti 5 milioni di euro per indennizzare i lavoratori fragili a seguito di una battaglia che la Lega ha condotto fino all'ultimo istante in Commissione bilancio e che ha portato all'approvazione di un emendamento del collega Augussori. La cifra è sicuramente inadeguata, ma ha sancito un cambiamento rispetto al passato, quando questo progetto era un tabù e non si riusciva a portarlo avanti. L'approvazione di questo emendamento ci dà la speranza che si possa investire



maggiormente in questa direzione. *(Applausi)*.

Fino all'ultimo istante c'è stata l'insistenza della Lega e del sottosegretario Molteni, in particolare, affinché venissero stanziati risorse importanti per le nuove assunzioni nel comparto delle Forze dell'ordine e dei Vigili del Fuoco e per le tutele legali nei confronti di questi servitori dello Stato, che noi dobbiamo ringraziare e rispettare e che hanno organici assolutamente inadeguati.

Abbiamo voluto una tutela anche per i produttori di ceramiche artistiche e vetri di Murano rispetto al caro bollette, di cui parlavamo prima. Sono tutti interventi che si ritrovano negli obiettivi e nell'attività parlamentare del Gruppo Lega in bilancio.

Ci lasciamo però con un grande punto interrogativo. Con questa manovra siamo riusciti a fare debito non per sostegni e ristori, ma quasi esclusivamente per la riduzione delle tasse e un rilancio della nostra economia. Dobbiamo però fare i conti con la realtà che ci dice che, proprio in questi giorni e in queste ore, c'è una recrudescenza della pandemia molto preoccupante, nonostante l'Italia sia stata protagonista di una campagna vaccinale che, con la nascita del Governo Draghi e il lavoro del generale Figliuolo, ha segnato un'evoluzione e un cambio di passo rispetto al passato.

Siamo convinti che questa campagna sia stata fondamentale per far sì che quest'anno, a settembre, ottobre e novembre, non abbiamo dovuto assistere alla chiusura delle nostre attività. Come abbiamo visto, abbiamo garantito il lavoro per tutti gli operatori economici e la libertà di movimento per i nostri cittadini. Rispetto a un anno fa molto è cambiato. Il vaccino non è la panacea di tutti i mali nei confronti della pandemia, ma sicuramente è stato in grado di arginare, limitare i danni della pandemia e permettere al nostro sistema economico di operare e ai nostri cittadini di lavorare liberamente. La recrudescenza, però, ci preoccupa; non vorremmo assistere nuovamente alla stagione delle chiusure. Non bisogna quindi abbassare la guardia, anche perché i conti dello Stato non potrebbero sostenere una nuova stagione di ristori e di sostegni a causa delle chiusure delle attività.

Si chiude un anno in cui abbiamo fatto passi in avanti. Noi siamo convinti che la scelta della Lega di far parte di questo Governo sia stata una scommessa non facile. Siamo infatti all'interno di Governo in cui forze politiche molto diverse cercano di collaborare nell'interesse del Paese, ma, come ho detto, siamo convinti che sia stata una scelta giusta, perché molti dei risultati che abbiamo raggiunto anche in questa legge di bilancio rispecchiano la nostra impostazione. Senza la Lega al Governo probabilmente il taglio delle tasse avrebbe preso altre direzioni. *(Applausi)*.

Quindi il sacrificio del nostro movimento di far parte di un Governo così eterogeneo è ampiamente ripagato, perché siamo convinti che abbiamo fatto l'interesse dei cittadini.

Rimane un'ultima preoccupazione, che è quella delle cartelle esattoriali. Su questo punto non siamo stati in grado, purtroppo, di dare risposte ai cittadini che sono ancora in grave difficoltà; non a cittadini che non vogliono pagare le tasse, ma a cittadini che non sono in grado di pagarle. Non c'è stata una risposta adeguata su questo tema, nonostante i nostri sforzi, i nostri tentativi. Il rinvio non è la risposta. Servono operazioni più coraggiose di rottamazione delle cartelle, altrimenti si rischia di gettare nella disperazione troppe famiglie, di mettere fuori gioco troppe attività. Questo, credo, sarà l'impegno che dovremo affrontare il prossimo anno e la Lega sicuramente sarà protagonista in questa battaglia. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Dell'Olio. Ne ha facoltà.

[DELL'OLIO](#) (M5S). Signor Presidente, membri del Governo, colleghe senatrici, colleghi senatori, il disegno di legge di bilancio 2022 è un intervento espansivo, nel solco di tutti i provvedimenti adottati durante il Governo Conte II, per far fronte alla crisi pandemica. È una manovra che punta a soddisfare la forte domanda di beni pubblici, resa ancor più forte in questo drammatico tornante della nostra storia, di beni come lavoro, sanità, istruzione, ambiente, protezione sociale, attenzione per la casa.

È un intervento espansivo, voglio sottolinearlo con forza, fortemente caratterizzato dalla misura che più di ogni altra sta generando un impatto positivo sul rilancio del Paese, sulla crescita del PIL, sulla generazione di posti di lavoro, sul conseguimento di obiettivi ambientali in termini di risparmio energetico. Mi riferisco al superbonus al 110 per cento, ideato dal MoVimento 5 Stelle e approvato dal Governo Conte II nel maggio del 2020. *(Applausi)*.

Non starò qui a fare l'elenco di tutti i centri di ricerca, le istituzioni pubbliche, gli osservatori che

hanno certificato, numeri alla mano, il successo del superbonus. Mi permetto, semmai, di rilevare che non è vero che è solo a causa del superbonus che stanno crescendo i prezzi di alcuni materiali. Non è vero che solo il superbonus ha generato frodi per 4 miliardi di euro.

Quanto al primo punto, contiamo che il Governo sappia che l'aumento dei prezzi di alcuni materiali sta contraddistinguendo molti altri Paesi europei, che certo non hanno il superbonus, ma che forse vorrebbero averlo, considerate le parole di elogio dei commissari Timmermans e Simson. *(Applausi)*.

Quanto al secondo punto, è doveroso spiegare bene che la stessa Agenzia delle entrate ha dovuto correggere il dato, spiegando che i 4 miliardi riguardano frodi rilevate a proposito di tutti i bonus edilizi ed energetici. Di più, quei 4 miliardi fanno riferimento a crediti fiscali oggetto di attività di verifica, cosa ben diversa dal dire che sono tutti frutto di frode conclamata. *(Applausi)*.

Fatta questa necessaria precisazione, è un dato che anche con questa legge di bilancio il Movimento 5 Stelle si conferma la forza politica più orientata alla tutela di quel bene così prezioso per gli italiani che è la casa. Con il superbonus, ma anche grazie alla conferma degli altri bonus edilizi, a proposito dei quali il Movimento 5 Stelle ha fortemente voluto il recupero del meccanismo della cedibilità dei crediti di imposta, stiamo proteggendo le case degli italiani, le stiamo migliorando, le stiamo rendendo più efficienti dal punto di vista energetico, ne stiamo aumentando il valore; all'interno di tale filosofia si inseriscono tutti i miglioramenti che, grazie a noi, sono stati apportati al superbonus e sono stati ampiamente discussi dai colleghi.

Ci sono anche altre novità introdotte dal Movimento 5 stelle, come il fondo per sostenere il *cohousing* per gli anziani soli. Certo, non è stato facile fare tutto questo, non è stato facile analizzare il disegno di legge di bilancio, che è arrivato solo a metà novembre qui al Senato. *(Applausi)*.

Non è stato facile lavorare sapendo che il MEF è stato impegnato fino a circa due settimane fa sul PNRR e non poteva analizzare i nostri emendamenti. Non è stato facile avere a disposizione un perimetro economico ristretto per dare finalizzazione a sacrosante proposte parlamentari. In sintesi, non è stato facile lavorare su questo disegno di legge di bilancio, in una condizione che definire di forte compressione dei tempi e delle prerogative parlamentari sarebbe un eufemismo. *(Applausi)*.

Ed è solo per il senso di responsabilità di tutti noi, di tutte le forze politiche, che oggi riusciamo a condurre in porto il disegno di legge di bilancio. Comunque, è corretto rilevare che il meccanismo di lavoro che ha visto la creazione di tavoli condivisi tra Gruppi politici e Governo è stato in grado di farci arrivare a una sintesi condivisa su molti temi e i Gruppi politici qui presenti, tutti, hanno cooperato per arrivare al risultato.

Ma nella manovra c'è tanto altro: c'è un intervento di abbassamento delle aliquote Irpef con contestuale riduzione del loro numero, come non se ne vedevano da tempo. Il risultato è un taglio consistente delle tasse che guarda al ceto medio, messo a dura prova dalla totale assenza di segnali negli anni, ma allo stesso tempo anche alle fasce reddituali più basse, peraltro già beneficiarie l'anno scorso dalla riduzione del cuneo fiscale operata dal Governo Conte II. Sempre in tema fiscale, c'è lo storico azzeramento dell'IRAP su oltre 800.000 piccoli contribuenti, che dall'anno prossimo potranno finalmente fare a meno di un'imposta che ha sempre creato duplicazioni e difficoltà amministrative. Siamo riusciti a confermare altri importanti misure del Governo Conte II, prorogando per altri tre mesi l'esonero dal pagamento della TOSAP per esercizi pubblici come bar e ristoranti, tra i più penalizzati dalla crisi pandemica, e abbiamo dato un'ulteriore boccata d'ossigeno ai contribuenti, portando da due a sei mesi il tempo per pagare le cartelle esattoriali che saranno notificate nei primi tre mesi dell'anno prossimo.

Nel disegno di legge abbiamo difeso e potenziato, con un altro miliardo di euro, il reddito di cittadinanza, che tanta importanza ha rivestito nello stendere una rete di protezione intorno a categorie fragili, come bambini, disabili e anziani, che senza questo strumento avrebbero pagato un prezzo altissimo di fronte al Covid. *(Applausi)*. Il reddito di cittadinanza è stato elogiato, anche negli ultimi mesi, da tutti i principali organismi che si occupano di povertà, dalla Caritas a Save the Children, alla Comunità di Sant'Egidio. La Caritas, per esempio, ha definito la misura uno «strumento di promozione umana».

Con la manovra approntiamo una risposta anche a beneficio di famiglie e imprese messe alle strette dal rincaro delle bollette, innescato dall'aumento del costo dell'energia. I fondi nel testo finale sono quasi

raddoppiati, fino a 4 miliardi, il tutto in attesa di una riforma complessiva del sistema delle bollette, che nella nostra proposta deve portare ad abbattere strutturalmente i costi. Su questo, come su altri temi, considerando che non siamo ancora fuori dalla pandemia, dobbiamo essere pronti a stanziare più risorse il prossimo anno. Dobbiamo essere pronti a un ulteriore scostamento di bilancio, perché per noi aiutare una famiglia di anziani, aiutare una mamma o un papà con un figlio disabile, aiutare chi è rimasto senza lavoro, era, è e sarà sempre debito buono. *(Applausi)*.

Per la sanità ci sono 4 miliardi in più per potenziare il Fondo sanitario nazionale e sostenere la fase di contrasto alla pandemia con un intervento che, nella scia di quanto fatto dai Governi Conte, finalmente inverte quell'odioso *trend* di definanziamento della sanità che ha prodotto effetti tanto negativi, resi drammaticamente chiari dall'esplosione della pandemia.

Siamo riusciti a rendere triennale il nostro piano Transizione 4.0 per incentivare le imprese nella transizione verde e digitale, e abbiamo aumentato i fondi per il nostro *export*, che grazie alle nostre misure sta mettendo a segno un anno da *record*.

L'Italia sta imboccando una strada di rilancio testimoniata dalla forte crescita che l'economia registrerà quest'anno, con un PIL ormai dato da tutti gli osservatori a oltre +6 per cento. Il merito è tutto delle nostre imprese, dei nostri lavoratori, delle nostre famiglie, della resilienza di un Paese che ha saputo resistere e rialzarsi. La manovra 2022 intende premiare questo sforzo cercando di fornire tutti gli strumenti per consolidare gli effetti positivi che stiamo vedendo. *(Applausi)*.

**PRESIDENTE**. Dichiaro chiusa la discussione sulla questione di fiducia posta dal Governo.

Sospendo la seduta fino all'1,30, in attesa del parere della Commissione bilancio.

*(La seduta, sospesa alle ore 00,42, è ripresa alle ore 1,42)*.

#### **Presidenza del vice presidente ROSSOMANDO**

Colleghi, ancora una ventina di minuti di pazienza. Siamo in attesa del parere della Commissione bilancio. Venti minuti che, speriamo, dovrebbero essere gli ultimi.

Sospendo la seduta.

*(La seduta, sospesa alle ore 1,42, è ripresa alle ore 2)*.

#### **Presidenza del vice presidente LA RUSSA (ore 2)**

Non ho buone notizie, perché il Presidente della 5a Commissione ha bisogno ancora di tempo. Io sospenderei non per mezz'ora, come ha chiesto il presidente Pesco, ma per cinque minuti, invitando il Presidente a venire in Aula a riferire.

La seduta è sospesa.

*(La seduta, sospesa alle ore 2, è ripresa alle ore 2,04)*.

Ha facoltà di parlare il presidente Pesco, per comunicare all'Assemblea di quanto tempo ha bisogno e le ragioni di questo ritardo "a spizzichi e bocconi".

**PESCO (M5S)**. Signor Presidente, abbiamo ricevuto la nota della Ragioneria del Ministero dell'economia e delle finanze, l'abbiamo studiata in Commissione, su questa sono state fatte delle scelte e queste scelte, per essere tradotte in un parere, hanno bisogno di tempo. Quindi, serve ancora mezz'ora.

**PRESIDENTE**. La domanda è se siamo in grado di non far stare qui tutti in attesa e di prevedere un tempo ragionevolmente vicino al giusto, o se ogni mezz'ora avete bisogno di più tempo.

**PESCO (M5S)**. Presidente, abbiamo bisogno di mezz'ora.

**PRESIDENTE**. Altrimenti, se non ce la fate, ce lo dite e aggiorniamo a domani.

**GARNERO SANTANCHE' (FdI)**. Domando di parlare.

**PRESIDENTE**. Ne ha facoltà.

**GARNERO SANTANCHE' (FdI)**. Signor Presidente, intervengo sull'ordine dei lavori. Vorrei soltanto dire alla Presidenza e ai colleghi che noi siamo ostaggio da oggi pomeriggio. Tutte le previsioni fatte oggi sono state disattese, andiamo avanti con rinvii di mezz'ora, un'ora, venti minuti, mezz'ora.

Presidente Pesco, lei non ci ha dato delle risposte. Guardo la Presidenza, ma vorrei saperlo dal presidente Pesco, che si è appena espresso, senza dare delle spiegazioni, perché praticamente non ci ha detto niente. Non credo che, per la dignità di ogni componente di questa Assemblea, si possa essere ostaggio; per cui va bene tutto, ma la pazienza ha dei limiti. *(Applausi)*.



Vogliamo sapere, Presidente, qual è il prosieguo della nottata. Ci è consentito o non è democratico fare questa domanda alla Presidenza? Vogliamo sapere fin quando ritenete di tenerci in ostaggio qua dentro senza dirci niente, se possiamo avere una risposta. *(Applausi)*.

[PRESIDENTE](#). Il presidente Pesco ha chiesto un'ulteriore mezz'ora. Credo che quanto detto dalla senatrice Santanchè, al di là di maggioranza e opposizione, esprima il disagio dei senatori per questo continuo rinvio, che alle ore 2 di notte ci ha fatto star qui sostanzialmente senza mai lavorare. Però credo che non possiamo fare altro che aspettare questa mezz'ora.

Se qualcuno vuole intervenire, gli do la parola.

[AIROLA \(M5S\)](#). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[AIROLA \(M5S\)](#). Voglio solo far notare che siamo tutti stanchi, è vero, e il testo è arrivato molto tardi. Comunque, per rispetto alla Commissione bilancio e al suo Presidente, che hanno lavorato per nottate intere pur di finire questo lavoro in tempo, mettersi a fare i capricciosi adesso, alle ore 2,30, mi sembra fuori luogo. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Abbiamo preso atto della sua difesa d'ufficio. Finalmente ha avuto gli applausi.

[GARNERO SANTANCHE' \(Fdl\)](#). Domando di parlare.

PRESIDENTE. È già intervenuta, senatrice Santanchè.

[GARNERO SANTANCHE' \(Fdl\)](#). Una mozione d'ordine, Presidente.

PRESIDENTE. Attenzione, tanto alle ore 2,35 riprendiamo: chi vuole intervenire adesso può chiederlo e può farlo, o c'è il veto di fare intervenire qualcuno sull'ordine dei lavori?

Ne ha facoltà.

[GARNERO SANTANCHE' \(Fdl\)](#). Signor Presidente, il Gruppo Fratelli d'Italia presenta una mozione d'ordine: noi proponiamo che il prosieguo della discussione con il voto venga fatto nella giornata di domani.

[PRESIDENTE](#). Avviserò la Presidente della richiesta di Fratelli d'Italia, perché comporterebbe la necessità di una Capigruppo.

Facciamo nel modo seguente, senatrice: io avviso la Presidente, tenendo conto però che abbiamo dato mezz'ora di tempo. Abbiamo già deciso che alle ore 2,35 aspettiamo la 5a Commissione. Nel frattempo c'è una richiesta che inoltra alla Presidente. *(Brusio)*.

Non vi agitate perché non stiamo perdendo tempo. A stare qui a ciondolare o a intervenire mi sembra che il tempo sia uguale.

[DI NICOLA \(M5S\)](#). Signor Presidente, lei diceva di aggiornarci a domani...

PRESIDENTE. No, non l'ho detto io.

[DI NICOLA \(M5S\)](#). L'ha detto lei. Domani è 25 dicembre, Natale, e io mi auguro che lei sarà qui.

PRESIDENTE. Il Natale lo si può fare dovunque.

Ci sono altri interventi oltre a questo brillante? Ci sono altri interventi? Vuole intervenire di nuovo lei? Vuole sapere domani cosa farò?

[DI NICOLA \(M5S\)](#). Signor Presidente, la vorrei aiutare perché la vedo un po' disorientata. Oggi è già 24 dicembre e, se lei dice "domani", domani è 25 dicembre.

PRESIDENTE. Questo voleva dire? Ma com'è bravo. Grazie per il suggerimento.

Sospendo la seduta, che riprenderà alle ore 2,35.

*(La seduta, sospesa alle ore 2,13, è ripresa alle ore 2,35)*.

Onorevoli colleghi, è arrivato il parere della 5a Commissione permanente, ai sensi degli articoli 102-bis e 128, comma 6, del Regolamento del Senato, il cui testo verrà messo in distribuzione.

Poiché la questione di fiducia è stata posta prima del parere, invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi in proposito.

[SARTORE](#), sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Signor Presidente, il Governo accetta la prima parte, che sono condizioni ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e anche le condizioni sulle osservazioni: sia le osservazioni sulle osservazioni, che le condizioni.

Per il Governo il parere va bene e, quindi, anche le osservazioni saranno inserite nel testo del maxiemendamento.

**PRESIDENTE.** Passiamo ora alla votazione dell'emendamento 1.9000 (testo corretto), presentato dal Governo, interamente sostitutivo della prima sezione del disegno di legge n. 2448, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia.

I senatori Steger, Conzatti, De Carlo, Manca, De Petris, Bernini, Tosato e Dell'Olio rinunciano a svolgere oralmente le loro dichiarazioni di voto e sono autorizzati dalla Presidenza a consegnare il testo scritto agli atti.

**PARAGONE** (*Misto-IpI-PVU*). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

**PRESIDENTE.** Ne prendo atto e le do la parola.

**PARAGONE** (*Misto-IpI-PVU*). Signor Presidente, se la forma e sostanza e la forma è l'umiliazione del Parlamento, allora la sostanza è l'umiliazione delle categorie produttive. Oggi con il PNRR avete intrappolato l'Italia, consegnandola alla globalizzazione finanziaria. Oggi avete cominciato anche a distruggere il comparto della balneazione, montando ad arte la commedia delle gare e delle aste, facendo leva sui canoni di concessione troppo bassi. Bastava adeguarli, ma voi volete regalare le nostre spiagge ai grandi gruppi. Le concessioni non le toccate quando - per esempio -c'è il *business* delle acque minerali, con altissimi profitti e bassissimi canoni.

Che dire dei soldi che avete regalato di fatto ai Benetton, ad Atlantia? Vergognatevi!

Parlate del caro bollette luce e gas, ma non fate nulla, perché le micro-imprese e le PMI pagheranno, al netto del "bla bla bla", bollette carissime e voi non inciderete per niente.

Puntate sul superbonus dell'edilizia, ma non vi accorgete che nella filiera stanno saltando piccole e medie imprese, per le cartelle esattoriali, per il DURC, per le banche. Il superbonus batterà in testa, perché le materie prime costano sempre di più e c'è anche scarsità delle stesse e questo metterà in difficoltà una buona idea.

Questa manovra è caotica, come il metodo che l'ha portata qui. Voi siete, del resto, maestri della confusione. Volevate salvare il Natale: state mettendo in *lockdown* leggero. Le farmacie sono prese d'assalto. Sui *green pass* c'è grande confusione, regna il *caos* sulla durata dei sieri. Insomma, più che una manovra, mi sembra un altro inganno ai danni degli italiani.

#### ***Votazione nominale con appello***

**PRESIDENTE.** Indico la votazione dell'emendamento 1.9000 (testo corretto), presentato dal Governo, interamente sostitutivo degli articoli della prima sezione del disegno di legge n. 2448, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia.

Ai sensi dell'articolo 94, secondo comma, della Costituzione e ai sensi dell'articolo 161, comma 1, del Regolamento, la votazione sulla questione di fiducia avrà luogo mediante votazione nominale con appello.

Ciascun senatore chiamato dal senatore Segretario dovrà esprimere il proprio voto passando innanzi al banco della Presidenza.

I senatori favorevoli alla fiducia risponderanno sì; i senatori contrari risponderanno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Estraggo ora a sorte il nome del senatore dal quale avrà inizio l'appello nominale.

(*È estratto a sorte il nome del senatore Mantero*).

Invito il senatore Segretario a procedere all'appello, iniziando dal senatore Mantero.

**MARGIOTTA**, segretario, fa l'appello.

(*Nel corso delle operazioni di voto assumono la Presidenza il **vice presidente CALDEROLI** - ore 3,10 -, indi il **vice presidente LA RUSSA** - ore 3,15 -*).

**PRESIDENTE.** Dichiaro chiusa la votazione e invito i senatori Segretari a procedere al computo dei voti.

(*I senatori Segretari procedono al computo dei voti*).

Proclamo il risultato della votazione nominale con appello dell'emendamento 1.9000 (testo corretto), presentato dal Governo, interamente sostitutivo della prima sezione del disegno di legge n. 2448, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia:

Senatori presenti	231
-------------------	-----

Senatori votanti	231
Maggioranza	116
Favorevoli	215
Contrari	16

**Il Senato approva.** (v. *Allegato B*). (*Applausi*).

Onorevoli colleghi, poiché sono stati esaminati tutti gli articoli al disegno di legge, il Governo dovrà ora procedere alla stesura della conseguente Nota di variazioni, che sarà trasmessa al Senato non appena possibile.

La 5a Commissione permanente è sin d'ora autorizzata a convocarsi per l'esame di tale documento e quindi a riferire all'Assemblea.

In attesa della presentazione da parte del Governo della Nota di variazioni al bilancio, sospendo la seduta.

(*La seduta, sospesa alle ore 3,20, è ripresa alle ore 3,52*).

#### **Presidenza del vice presidente CALDEROLI**

Onorevoli colleghi, il Ministro dell'economia e delle finanze ha presentato la Nota di variazioni al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024, con la quale il Governo ha provveduto ad introdurre nel testo del disegno di legge e nelle annesse tabelle le modificazioni conseguenti alle determinazioni adottate dal Senato in sede di esame della prima sezione. Tale Nota è stata deferita alla 5a Commissione permanente.

Ha facoltà di intervenire la relatrice, per riferire sulle conclusioni adottate dalla 5a Commissione permanente in ordine alla Nota di variazioni.

[RIVOLTA](#), *relatrice*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la presente Nota di variazioni al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e per il triennio 2022-2024 è stata predisposta al fine di recepire nel disegno di legge di bilancio, da un lato, gli effetti degli emendamenti approvati dal Senato della Repubblica e, dall'altro, gli effetti che si sono prodotti a seguito della conversione nella legge n. 215 del 2021 del decreto-legge n.146 del 2021.

In relazione a quanto precede, la presente Nota aggiorna i valori contabili dell'*ex* articolo 216, «Totale generale della spesa», del disegno di legge di bilancio e comporta modifiche ai quadri generali riassuntivi per il triennio 2022-2024 in termini di competenza e di cassa, allo stato di previsione dell'entrata, tabella n.1, e a tutti gli stati di previsione della spesa dei Ministeri, tabelle da 2 a 16. Si producono in conseguenza anche le modifiche ai relativi allegati tecnici per capitoli. I prospetti sono organizzati per unità di voto e gli allegati tecnici per capitoli presentano l'intero bilancio dello Stato, con evidenza delle unità e dei capitoli che hanno subito variazioni, per effetto degli emendamenti al disegno di legge. Le variazioni connesse agli emendamenti approvati sono esposte in apposite colonne, distintamente per la sezione 1 e la sezione 2. (*Applausi*).

[PRESIDENTE](#). Mai una Nota di variazioni fu così applaudita.

Passiamo dunque alla votazione della Nota di variazioni.

Con l'approvazione della Nota di variazioni si intenderà modificato di conseguenza il testo su cui il Senato si è pronunciato nelle precedenti fasi della procedura, in riferimento sia agli articoli del disegno di legge, sia alle annesse tabelle.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della Nota di variazioni.

(*Segue la votazione*).

**Il Senato approva.** (v. *Allegato B*).

Ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge n. 2448, nel suo complesso, nel testo emendato.

(*Segue la votazione*).

**Il Senato approva.** (v. *Allegato B*). (*Applausi*).

Collegli, avendo dovuto procedere al sequestro di cartelli di cui si facevano foto, e non avendo più forze, per augurarvi buon Natale riciclo lo stesso cartello che mi autosequestro immediatamente.

Buone feste a tutti.

### Atti e documenti, annuncio

**PRESIDENTE.** Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle Commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento sono pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

### Ordine del giorno

#### per la seduta di martedì 11 gennaio 2022

**PRESIDENTE.** Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica martedì 11 gennaio 2022, alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

( *Vedi ordine del giorno* )

La seduta è tolta (ore 3,57 del 24 dicembre).

*Allegato A*

#### DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose ( [2483](#) )

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE E ALLEGATO RECANTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE AL DECRETO-LEGGE, NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI, SUL QUALE IL GOVERNO HA POSTO LA QUESTIONE DI FIDUCIA

Art. 1.

1. Il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

N.B. Approvato, con voto di fiducia, il disegno di legge composto del solo articolo 1.

Allegato

#### MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 6 NOVEMBRE 2021, N. 152

*All'articolo 1:*

*al comma 2:*

*all'alinea, le parole: « Per i soggetti » sono sostituite dalle seguenti: « Ai soggetti » e dopo le parole: « 100.000 euro » sono inserite le seguenti: « per ciascun beneficiario »;*

*alla lettera b), le parole: « qualora l'impresa o la società abbia i requisiti previsti dall'articolo 53 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, per l'imprenditoria femminile » sono sostituite dalle seguenti: « per le imprese o le società aventi i requisiti previsti per l'imprenditoria femminile dall'articolo 53 del codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 », le parole: « le società di capitali » sono sostituite dalle seguenti: « per le società di capitali », le parole: « e le imprese individuali » sono sostituite dalle seguenti: « e per le imprese individuali » e le parole: « tra i 18 anni » sono sostituite dalle seguenti: « tra 18 anni compiuti »;*

*alla lettera c), dopo le parole: « le imprese » sono inserite le seguenti: « o le società »;*

*al comma 4, le parole: « alle strutture che svolgono » sono sostituite dalle seguenti: « alle imprese che esercitano », le parole: « alle strutture ricettive » sono sostituite dalle seguenti: « alle imprese che gestiscono strutture ricettive » e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , inclusi i parchi acquatici e faunistici. Gli incentivi sono riconosciuti altresì alle imprese titolari del diritto di proprietà delle strutture immobiliari in cui è esercitata una delle attività imprenditoriali di cui al presente comma »;*

*al comma 5:*

*all'alinea, le parole: « ivi incluso » sono sostituite dalla seguente: « compreso »;*

*alla lettera c) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « del presente comma »;*

*alla lettera d), la parola: « relativi » è sostituita dalla seguente: « relativamente »;*

*alla lettera e), le parole: « spese per la digitalizzazione » sono sostituite dalle seguenti: « interventi di digitalizzazione, con riferimento alle spese »;*

*al comma 6, le parole: « regolamento UE n. 2020/852 » sono sostituite dalle seguenti: « regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020 »;*

*al comma 7, le parole: « di tali costi » sono sostituite dalle seguenti: « di tali spese »;*

*al comma 8:*

*al primo periodo, dopo le parole: « Il credito d'imposta » sono inserite le seguenti: « di cui al comma 1 del presente articolo »;*

*al quarto periodo, le parole: « preventivamente alla » sono sostituite dalle seguenti: « prima della », le parole: « alle imprese beneficiarie » sono sostituite dalle seguenti: « ai soggetti beneficiari » e dopo le parole: « d'intesa » sono inserite le seguenti: « tra il Ministero del turismo e l'Agenzia delle entrate »;*

*al sesto periodo, la parola: « comprese » è sostituita dalla seguente: « compresi »;*

*l'ottavo periodo è sostituito dal seguente: « Il credito d'imposta e il contributo a fondo perduto di cui al comma 2 non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 »;*

*al comma 9, le parole: « Ministero del turismo, pubblica » sono sostituite dalle seguenti: « Ministero del turismo pubblica » e le parole: « ivi inclusa » sono sostituite dalla seguente: « compresa »;*

*al comma 10, secondo periodo, le parole: « sul sito istituzionale » sono sostituite dalle seguenti: « nel sito internet istituzionale »;*

*al comma 11, le parole: « comma 1, si applicano » sono sostituite dalle seguenti: « comma 1 si applicano » e le parole: « conclusi, alla » sono sostituite dalle seguenti: « conclusi alla »;*

*al comma 12, le parole: « dell'entrata in vigore » sono sostituite dalle seguenti: « della data di entrata in vigore »;*

*al comma 13, le parole: « è ulteriormente autorizzata la » sono sostituite dalle seguenti: « è autorizzata l'ulteriore »;*

*al comma 14:*

*al secondo periodo, le parole: « commi 1 e 2, sono » sono sostituite dalle seguenti: « commi 1 e 2 sono » e le parole: « regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 della Commissione europea » sono sostituite dalle seguenti: « regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013 »;*

*al terzo periodo, le parole: « registro nazionale aiuti di Stato » sono sostituite dalle seguenti: « Registro nazionale degli aiuti di Stato »;*

*al comma 15, le parole: « entro il 31 marzo 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 31 marzo 2023 »;*

*al comma 16, le parole: « e 5, » sono sostituite dalle seguenti: « e 5 »;*

*al comma 17, secondo periodo, le parole: « L'attuazione dell'intervento garantisce » sono sostituite dalle seguenti: « Nell'attuazione delle disposizioni del presente articolo è garantito » e dopo le parole: « comma 6-bis, » sono inserite le seguenti: « secondo periodo, »;*

*dopo il comma 17 sono aggiunti i seguenti:*

*« 17-bis. Al fine di sostenere la ripresa e la continuità dell'attività delle imprese operanti nel settore della ristorazione, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito un fondo per l'erogazione di un contributo a fondo perduto alle medesime imprese, con una dotazione pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021, che costituiscono limite di spesa.*

*17-ter. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del turismo e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri, le modalità e l'ammontare del contributo di cui al comma 17-bis, anche avvalendosi dell'Agenzia delle entrate.*

*17-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 17-bis, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte*

corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

*17-quinquies.* L'efficacia delle disposizioni dei commi da *17-bis* a *17-quater* è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea »;

*alla rubrica, dopo la parola:* « Contributi » sono inserite le seguenti: « a fondo perduto ».

*All'articolo 2:*

*al comma 1:*

*al primo periodo, la parola:* « PMI" » è sostituita dalla seguente: « PMI" » e dopo le parole: « articolo 1, comma 4, » sono inserite le seguenti: « del presente decreto »;

*dopo il primo periodo è inserito il seguente:* « Per i giovani che intendono avviare attività nel settore agrituristico le garanzie di cui al primo periodo sono concesse ai soggetti di età compresa tra 18 e 40 anni »;

*al comma 2, le parole:* « comma 1, sono rilasciate » sono sostituite dalle seguenti: « comma 1 sono rilasciate »;

*al comma 3, alinea, le parole:* « comma 1, si applicano » sono sostituite dalle seguenti: « comma 1 si applicano »;

*dopo il comma 3 è inserito il seguente:*

« *3-bis.* Nell'attività di rilascio delle garanzie di cui al comma 1 il consiglio di gestione del Fondo adotta un modello di valutazione del rischio adeguato alle specificità economico-finanziarie delle imprese turistiche. Ai fini di cui al presente articolo, la composizione del consiglio di gestione del Fondo è integrata con un membro designato dal Ministero del turismo e con un rappresentante delle organizzazioni nazionali maggiormente rappresentative delle imprese turistiche »;

*al comma 5, le parole:* « d), ed e) » sono sostituite dalle seguenti: « d) ed e), ».

*All'articolo 3:*

*al comma 4, le parole:* « Comitato Interministeriale della » sono sostituite dalle seguenti: « Comitato interministeriale per la »;

*al comma 6, primo periodo, le parole:* « del presente articolo » sono sostituite dalle seguenti: « di cui al presente articolo »;

*al comma 8, le parole:* « da SACE S.p.a. » sono sostituite dalle seguenti: « dalla società SACE S.p.a. »;

*dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:*

« *9-bis.* Al fine di rendere più efficienti gli investimenti di cui al Piano nazionale di ripresa e resilienza, finalizzati a sostenere la crescita economica nazionale e la competitività delle imprese, all'alinea del comma 3 dell'articolo 30 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Tale limite massimo è ridotto al 50 per cento per le assegnazioni effettuate nel periodo 2022-2024, al fine di promuovere gli investimenti previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108" ».

*Dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:*

« Art. *3-bis.* - (*Fondo turismo*) - 1. Il comma 3 dell'articolo 178 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è sostituito dal seguente:

"3. Il Fondo di cui al comma 1 è incrementato di 40 milioni di euro per l'anno 2022, di 15 milioni di euro per l'anno 2023, di 15 milioni di euro per l'anno 2024 e di 30 milioni di euro per l'anno 2025 mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2014-2020, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, previa deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo



sostenibile volta a rimodulare e ridurre, per i predetti importi annuali, le somme già assegnate al Piano operativo 'Cultura e turismo', come rimodulate dalla deliberazione del CIPE n. 46/2020 del 28 luglio 2020, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 231 del 17 settembre 2020, relativamente agli interventi di competenza del Ministero della cultura. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio" ».

*All'articolo 4:*

*al comma 2, terzo periodo, la parola: « comprese » è sostituita dalla seguente: « compresi »;*

*al comma 3, secondo periodo, le parole: « registro nazionale aiuti di Stato » sono sostituite dalle seguenti: « Registro nazionale degli aiuti di Stato ».*

*Alla rubrica del capo II del titolo I sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e opere pubbliche ».*

*All'articolo 5:*

*al comma 1:*

*alla lettera a), numero 1), capoverso 7, secondo periodo, le parole: « alla rete Sistema » sono sostituite dalle seguenti: « alla rete del Sistema », le parole: « ed e alla accessibilità » sono sostituite dalle seguenti: « e all'accessibilità » e le parole: « performances del gestore » sono sostituite dalle seguenti: « prestazioni rese dal gestore »;*

*alla lettera b):*

*al numero 2), capoverso 2:*

*al primo periodo, le parole: « , di seguito CIPESS » sono sostituite dalla seguente: « (CIPESS) »;*

*al quinto periodo, le parole: « delle infrastrutture e della mobilità sostenibile » sono sostituite dalle seguenti: « delle infrastrutture e della mobilità sostenibili »;*

*il settimo periodo è sostituito dal seguente: « Il contratto di programma è trasmesso, entro cinque giorni dalla sottoscrizione, dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili alle Camere, al Ministero dell'economia e delle finanze e al CIPESS, con apposita informativa »;*

*al numero 3), capoverso 2-bis, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Gli aggiornamenti, entro cinque giorni dall'emanazione del decreto di approvazione ovvero, nei casi previsti dal terzo periodo, dalla loro sottoscrizione, sono trasmessi alle Camere, corredati della relazione di cui al comma 2-ter ».*

*All'articolo 6:*

*al comma 1, capoverso Art. 53-bis:*

*al comma 1:*

*al secondo periodo, dopo le parole: « è svolta » sono inserite le seguenti: « dalla stazione appaltante »;*

*dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: « La convocazione della conferenza di servizi di cui al secondo periodo è effettuata senza il previo espletamento della procedura di cui all'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383. Il progetto di fattibilità tecnica ed economica è trasmesso a cura della stazione appaltante all'autorità competente ai fini dell'espressione della valutazione di impatto ambientale di cui alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, unitamente alla documentazione di cui all'articolo 22, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006, contestualmente alla richiesta di convocazione della conferenza di servizi di cui al secondo periodo del presente comma. Gli esiti della valutazione di impatto ambientale sono trasmessi e comunicati dall'autorità competente alle altre amministrazioni che partecipano alla conferenza di servizi e la determinazione conclusiva della conferenza comprende il provvedimento di valutazione di impatto ambientale »;*

*è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Le disposizioni del presente comma si applicano anche ai procedimenti di localizzazione delle opere in relazione ai quali, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, non sia stata ancora indetta la conferenza di servizi di cui all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 383 del 1994 »;*

*dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:*

*« 1-bis. Gli effetti della determinazione conclusiva della conferenza di servizi di cui al comma 1 si producono anche per le opere oggetto di commissariamento a norma dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, a seguito dell'approvazione del progetto da parte del Commissario straordinario, d'intesa con il presidente della*

regione interessata, ai sensi del medesimo articolo 4.

*1-ter.* In relazione alle procedure concernenti gli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, negli affidamenti di progettazione ed esecuzione sono richiesti idonei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali al progettista individuato dall'operatore economico che partecipa alla procedura di affidamento, o da esso associato; in tali casi si applica il comma 1-*quater* dell'articolo 59 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 »;  
*al comma 2, le parole:* « comitato tecnico amministrativo » *sono sostituite dalle seguenti:* « comitato tecnico-amministrativo »;

*al comma 3, secondo periodo, le parole:* « articolo 4, del decreto-legge » *sono sostituite dalle seguenti:* « articolo 4 del decreto-legge » *e dopo le parole:* « dall'articolo 44, comma 3, » *sono inserite le seguenti:* « del presente decreto »;

*dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:*

« 6-*bis.* In considerazione delle esigenze di accelerazione e semplificazione dei procedimenti relativi a opere di particolare rilevanza pubblica strettamente connesse alle infrastrutture di cui al comma 1, i soggetti pubblici e privati coinvolti possono, al fine di assicurare una realizzazione coordinata di tutti gli interventi, stipulare appositi atti convenzionali recanti l'individuazione di un unico soggetto attuatore nonché l'applicazione delle disposizioni del presente decreto anche agli interventi finanziati con risorse diverse da quelle previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, a esclusione di quelle relative alla vigilanza, al controllo e alla verifica contabile »;

*al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:* « , convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156 »;

*dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:*

« 2-*bis.* Dopo il comma 6 dell'articolo 44 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, è inserito il seguente:

"6-*bis.* La determinazione conclusiva della conferenza di servizi di cui al comma 4, ovvero la determinazione motivata adottata dal Comitato speciale del Consiglio superiore dei lavori pubblici o la nuova determinazione conclusiva del Consiglio dei ministri nei casi previsti dal comma 6, ove gli elaborati progettuali siano sviluppati a un livello che consenta l'avvio delle procedure previste dal capo IV del titolo II del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, determinano la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera ai sensi degli articoli 12 e seguenti del medesimo testo unico. L'avviso di avvio del procedimento volto alla dichiarazione di pubblica utilità di cui all'articolo 16 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001 è integrato con la comunicazione di cui all'articolo 14, comma 5, della legge 7 agosto 1990, n. 241, richiamata dal comma 4 del presente articolo" ».

*Nel capo II del titolo I, dopo l'articolo 6 sono aggiunti i seguenti:*

« Art. 6-*bis.* - (*Disposizioni in materia di progettazione delle opere pubbliche*) - 1. Al fine di promuovere la massima partecipazione ai bandi per l'assegnazione delle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza o del Piano nazionale per gli investimenti complementari destinate alla realizzazione di opere pubbliche, le procedure di affidamento dell'attività di progettazione richiesta dai predetti bandi possono essere espletate anche in mancanza di una specifica previsione nei documenti di programmazione di cui all'articolo 21 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

*Art. 6-ter.* - (*Avvisi relativi alle procedure negoziate per gli investimenti finanziati con le risorse previste dal PNRR*) - 1. All'articolo 48, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, il terzo periodo è sostituito dal seguente: "Ferma restando la possibilità, per gli operatori economici, di manifestare interesse a essere invitati alla procedura, la pubblicazione di cui al periodo precedente non costituisce ricorso a invito, avviso o bando di gara a seguito del quale qualsiasi operatore economico può presentare un'offerta".



*Art. 6-quater. - (Funzioni e compensi del collegio consultivo tecnico delle stazioni appaltanti) - 1.*

All'articolo 6 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "e con funzioni di assistenza per la" sono sostituite dalle seguenti: "nonché di";

b) dopo il comma 7 è inserito il seguente:

"7-bis. In ogni caso, i compensi dei componenti del collegio consultivo tecnico, determinati ai sensi del comma 7, non possono complessivamente superare:

a) in caso di collegio consultivo tecnico composto da tre componenti, l'importo corrispondente allo 0,5 per cento del valore dell'appalto, per gli appalti di valore non superiore a 50 milioni di euro; tale percentuale è ridotta allo 0,25 per cento per la parte eccedente i 50 milioni di euro e fino a 100 milioni di euro e allo 0,15 per cento per la parte eccedente i 100 milioni di euro;

b) in caso di collegio consultivo tecnico composto da cinque componenti, l'importo corrispondente allo 0,8 per cento del valore dell'appalto, per gli appalti di valore non superiore a 50 milioni di euro; tale percentuale è ridotta allo 0,4 per cento per la parte eccedente i 50 milioni di euro e fino a 100 milioni di euro e allo 0,25 per cento per la parte eccedente i 100 milioni di euro" ».

*All'articolo 7:*

*al comma 2, lettera b), capoverso 3-bis:*

*dopo il primo periodo è inserito il seguente: « La società Difesa servizi S.p.A. può avvalersi, senza oneri a carico della finanza pubblica, del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'articolo 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, per la rappresentanza e la difesa nei giudizi relativi alle attività di cui al presente comma »;*

*al secondo periodo, le parole: « Difesa servizi S.p.A.. » sono sostituite dalle seguenti: « Difesa servizi S.p.A. »;*

*al terzo periodo, le parole: « dell'incarico, rapporto » sono sostituite dalle seguenti: « dell'incarico o del rapporto »;*

*al quarto periodo, le parole: « a Difesa servizi S.p.A » sono sostituite dalle seguenti: « alla società Difesa servizi S.p.A. »;*

*al comma 3, lettera b), le parole: « "e 4-ter" sono soppresse » sono sostituite dalle seguenti: « : "ai commi 1 e 4-ter" sono sostituite dalle seguenti: "al comma 1" »;*

*dopo il comma 4 è inserito il seguente:*

*« 4-bis. In coerenza con gli investimenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza connessi con la missione 1 - componente 1 "Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA", allo scopo di favorire la transizione digitale del Ministero della difesa e potenziare le capacità dei processi di conservazione digitale degli archivi e dei sistemi di controllo di qualità delle unità produttive in gestione all'Agenzia industrie difesa, nonché per la realizzazione di interventi di ammodernamento, manutenzione straordinaria e messa in sicurezza degli impianti, è autorizzato a favore della predetta Agenzia un contributo di 11.300.000 euro per l'anno 2022 e di 7.100.000 euro per l'anno 2023. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 11.300.000 euro per l'anno 2022 e a 7.100.000 euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio »;*

*il comma 5 è sostituito dal seguente:*

*« 5. La società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, eroga servizi in qualità di infrastruttura nazionale cloud a favore delle amministrazioni per le quali opera sulla base di affidamenti in house e dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale nonché delle altre amministrazioni centrali che si*

avvalgono della predetta società ai sensi dell'articolo 51 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, come modificato dal comma 4 del presente articolo ».

*La rubrica del capo IV del titolo I è sostituita dalla seguente: « Procedure di spesa e controllo parlamentare ».*

*All'articolo 8:*

*al comma 1, primo periodo, le parole: « , del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021 »;*  
*dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:*

*« 1-bis. Al fine di sviluppare le iniziative di potenziamento della medicina di precisione previste nella missione 4, componente 2 "Dalla ricerca all'impresa", del Piano nazionale di ripresa e resilienza, con decreto del Ministro della salute, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas), previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri, le modalità e le procedure per l'istituzione dei *Molecular tumor board* nell'ambito delle reti oncologiche regionali e per l'individuazione dei centri specialistici per l'esecuzione dei *test* per la profilazione genomica estesa *Next generation sequencing* (NGS), da parte di ciascuna regione e provincia autonoma. Con il medesimo decreto sono altresì definiti i compiti e le regole di funzionamento dei *Molecular tumor board* nonché le modalità e i termini per la raccolta dei dati relativi ai risultati dei *test* per la profilazione genomica NGS eseguiti dai citati centri specialistici.*

*1-ter. Entro novanta giorni dall'adozione del decreto di cui comma 1-bis, nel rispetto delle previsioni ivi contenute e assicurando la parità di accesso e di trattamento nonché la multidisciplinarietà e l'interdisciplinarietà, le regioni e le province autonome provvedono all'istituzione dei *Molecular tumor board* e dei centri specialistici di cui al comma 1-bis.*

*1-quater. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1-bis e 1-ter con le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica »;*

*al comma 3, dopo la parola: « (DNSH) » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « " »;*

*al comma 5, secondo periodo, la parola: « rinvenienti » è sostituita dalla seguente: « rivenienti ».*

*Dopo l'articolo 8 è inserito il seguente:*

*« Art. 8-bis. -(Disposizioni in materia di distretti turistici) - 1. All'articolo 3 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 4, le parole: "Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo" sono sostituite dalle seguenti: "Ministro del turismo";*

*b) al comma 5, la parola: "2021" è sostituita dalla seguente: "2023" e le parole: "dei beni e delle attività culturali e" sono soppresse ».*

*All'articolo 9:*

*al comma 1, la parola: « 2025 » è sostituita dalla seguente: « 2025. »;*

*al comma 2:*

*alla lettera a), le parole: « sono inserite le seguenti » sono sostituite dalle seguenti: « è aggiunto il seguente periodo »;*

*alla lettera c), le parole: « comma 861, » sono sostituite dalle seguenti: « comma 861 »;*

*al comma 6:*

*al primo periodo, le parole: « il Ministero dell'economia e delle finanze » sono sostituite dalle seguenti: « il Ministro dell'economia e delle finanze » e dopo le parole: « 30 dicembre 2020, n. 178, » sono inserite le seguenti: « con proprio decreto, »;*

*dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Gli schemi dei decreti del Ministro dell'economia e delle finanze adottati ai sensi del primo periodo sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, che sono resi entro*

sette giorni dalla data di trasmissione, decorsi i quali i decreti possono essere comunque adottati »;  
*al comma 8, le parole:* « con funzioni di supporto alle attività di analisi e valutazione della spesa e di proposta all'applicazione dell'articolo 22-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Il Comitato opera in relazione alle linee guida stabilite dal Presidente del Consiglio dei ministri e riferisce al Ministro dell'economia e delle finanze » *sono sostituite dalle seguenti:* « con funzioni di indirizzo e programmazione delle attività di analisi e di valutazione della spesa e di supporto alla definizione della proposta del Ministro dell'economia e delle finanze per l'applicazione dell'articolo 22-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Il Comitato opera in coerenza con le linee guida stabilite dal Presidente del Consiglio dei ministri e con i conseguenti specifici indirizzi del Ministro dell'economia e delle finanze »;

*al comma 9:*

*al primo periodo, le parole:* « e di supporto agli Ispettorati generali connesse ai processi valutativi e di monitoraggio della spesa » *sono soppresse;*

*dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti:* « L'Unità di missione, anche in collaborazione con gli ispettorati generali del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, svolge attività di analisi e valutazione della spesa sulla base degli indirizzi e del programma di lavoro definiti dal Comitato scientifico di cui al comma 8. L'Unità di missione, nell'ambito della procedura di cui all'articolo 22-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196, collabora alle attività necessarie alla definizione degli obiettivi di spesa dei Ministeri e dei relativi accordi, nonché al successivo monitoraggio e all'elaborazione delle relative relazioni. L'Unità di missione concorre all'attività dei nuclei di analisi e valutazione della spesa di cui all'articolo 39 della citata legge n. 196 del 2009 »;

*al secondo periodo, le parole:* « A tal fine » *sono sostituite dalle seguenti:* « Ai fini di cui al presente comma »;

*è aggiunto, in fine, il seguente periodo:* « Si applicano le disposizioni dell'articolo 7, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 »;

*al comma 10 è aggiunto, in fine, il seguente periodo:* « Anche in considerazione delle esigenze di cui al presente comma, all'articolo 1, comma 884, primo periodo, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: "per l'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2021 e 2022" »;

*al comma 11:*

*dopo il primo periodo è inserito il seguente:* « I nominativi degli esperti selezionati, le loro retribuzioni e i loro *curricula* sono resi pubblici nel sito *internet* del Ministero dell'economia e delle finanze entro trenta giorni dalla conclusione dei procedimenti delle rispettive nomine, nel rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti a legislazione vigente e delle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali »;

*al terzo periodo, le parole:* « A tal fine » *sono sostituite dalle seguenti:* « Per l'attuazione del presente comma » *e dopo le parole:* « euro 600.000 » *è inserita la seguente:* « annui »;

*al comma 12, dopo le parole:* « possono essere versate » *sono inserite le seguenti:* « con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze » *ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo:* « Gli schemi dei decreti del Ministro dell'economia e delle finanze adottati ai sensi del primo periodo sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, che sono resi entro sette giorni dalla data di trasmissione, decorsi i quali i decreti possono essere comunque adottati »;

*al comma 15, secondo periodo, le parole:* « degli anni 2022 al 2026 » *sono sostituite dalle seguenti:* « degli anni dal 2022 al 2026 »;

*al comma 16, le parole:* « gli *standard* » *sono sostituite dalle seguenti:* « agli *standard* »;

*dopo il comma 18 è aggiunto il seguente:*

« 18-bis. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo periodo è inserito il seguente: "A tal fine, con circolare del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabiliti le modalità, le condizioni e i criteri in base ai quali le amministrazioni

titolari dei singoli interventi possono imputare nel relativo quadro economico i costi per il predetto personale da rendicontare a carico del PNRR";

b) al terzo periodo, le parole: "L'ammissibilità di tali spese a carico del PNRR" sono sostituite dalle seguenti: "L'ammissibilità di ulteriori spese di personale a carico del PNRR rispetto a quelle di cui al secondo periodo" ».

*Dopo l'articolo 9 è inserito il seguente:*

« Art. 9-bis. - (Consultazione e informazione del Parlamento nel processo di attuazione e di valutazione della spesa del PNRR) - 1. All'articolo 2, comma 2, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, dopo la parola: "nonché" sono inserite le seguenti: "una nota esplicativa relativa alla realizzazione dei traguardi e degli obiettivi stabiliti nel periodo di riferimento e".

2. Nelle ipotesi di cui all'articolo 21 del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, il Governo trasmette alle Camere, prima del suo invio alla Commissione europea e in tempo utile per consentirne l'esame parlamentare, la proposta di un piano per la ripresa e la resilienza modificato o di un nuovo piano per la ripresa e la resilienza ».

*All'articolo 10:*

*al comma 1, le parole:* « - Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica » *sono soppresse e le parole:* « con modificazioni nella legge » *sono sostituite dalle seguenti:* « , con modificazioni, dalla legge »;

*al comma 2, le parole:* « 1,5 milioni » *sono sostituite dalle seguenti:* « 2 milioni » *e le parole:* « agricole, alimentari » *sono sostituite dalle seguenti:* « agricole alimentari »;

*dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:*

« 2-bis. All'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, dopo le parole: "e locale" sono inserite le seguenti: ", dagli enti del sistema camerale" ».

*Nel capo IV del titolo I, dopo l'articolo 10 è aggiunto il seguente:*

« Art. 10-bis. - (Potenziamento degli interventi in materia di nuove competenze dei lavoratori previsti nell'ambito del programma React EU e del Piano nazionale di ripresa e resilienza e disposizioni in materia di ammortizzatori sociali) - 1. Le risorse del Fondo Nuove Competenze, di cui all'articolo 88, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono incrementate di 100 milioni di euro per l'anno 2021.

2. Il limite delle minori entrate contributive di cui all'articolo 41, comma 10, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è rideterminato in 108,8 milioni di euro per l'anno 2021 e in 54,4 milioni di euro per l'anno 2022.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021, e alle minori entrate derivanti dal comma 2, valutate in 3,3 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede:

a) quanto a 100 milioni di euro per l'anno 2021, mediante le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni del comma 2 per il medesimo anno 2021;

b) quanto a 3,3 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 ».

*All'articolo 11:*

*al comma 1:*

*alla lettera a), numero 1), capoverso a-ter), le parole:* « con avviso pubblicato sul proprio sito istituzionale, » *sono sostituite dalle seguenti:* « con avviso pubblicato nel proprio sito internet istituzionale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, » *e le parole:* « e, a tal fine, gli enti titolari dei SUAP si raccordano con il Commissario » *sono sostituite dalle seguenti:* « , che le trasmette al Commissario con le modalità determinate mediante accordo tra questo e gli enti titolari dei SUAP »;

*alla lettera b):*

*al numero 1), le parole:* « dopo le parole "in applicazione dell'articolo 14-bis della legge 7 agosto

1990, n. 241" sono inserite le seguenti: "e seguenti" » *sono sostituite dalle seguenti*: « le parole: "dell'articolo 14-bis" sono sostituite dalle seguenti: "degli articoli 14-bis e seguenti" »;  
*al numero 2), la parola*: « abbiamo » è *sostituita dalla seguente*: « abbiano » e *dopo le parole*: « armonizzazione degli interessi pubblici coinvolti. » *sono aggiunti i seguenti periodi*: « L'Autorità politica delegata per il Sud e la coesione territoriale indice, entro dieci giorni dalla richiesta, una riunione preliminare con la partecipazione delle amministrazioni che hanno espresso valutazioni contrastanti. In tale riunione i partecipanti formulano proposte, in attuazione del principio di leale collaborazione, per l'individuazione di una soluzione condivisa, che sostituisca, in tutto o in parte, il diniego di autorizzazione. Qualora all'esito della suddetta riunione l'intesa non sia raggiunta, si applica, in quanto compatibile, l'articolo 14-*quinquies*, comma 6, secondo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241. L'intera procedura deve svolgersi nel termine massimo di novanta giorni »;

*dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti*:

« 1-*bis*. Ai fini dell'applicazione, in favore dei lavoratori in esubero delle imprese di cui all'articolo 9-*bis*, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 28 giugno 2012, n. 92, in relazione alle giornate di mancato avviamento al lavoro, ferma restando la necessità di stati di crisi aziendale o cessazioni delle attività terminalistiche e delle imprese portuali, le condizioni previste dal medesimo comma 1 dell'articolo 9-*bis*, relativamente ai porti nei quali devono operare o aver operato dette imprese, devono intendersi come alternative.

1-*ter*. All'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6-*bis* sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Il Commissario è dotato, per l'arco temporale di cui al comma 7-*quater*, di una struttura di supporto composta da un contingente massimo di personale di 10 unità, di cui 2 di livello dirigenziale di seconda fascia, amministrativo e tecnico, e 8 di livello non dirigenziale, appartenenti ai ruoli delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità stabiliti dal Commissario per l'espletamento delle proprie funzioni, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche. Il personale di cui al precedente periodo è individuato mediante apposite procedure di interpello da esperirsi nei confronti del personale dirigenziale e del personale appartenente alle categorie A e B della Presidenza del Consiglio dei ministri o delle corrispondenti qualifiche funzionali dei Ministeri, delle altre pubbliche amministrazioni o delle autorità amministrative indipendenti. Il predetto personale è collocato in posizione di comando, aspettativa o fuori ruolo ai sensi dell'articolo 9, comma 5-*ter*, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. All'atto del collocamento fuori ruolo e per tutta la durata di esso, nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza è reso indisponibile un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. Agli oneri relativi alle spese di personale si provvede nell'ambito e nei limiti delle risorse di cui al comma 7-*quater*";

b) al comma 7-*quater*, al secondo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonché mediante il finanziamento delle spese di funzionamento della struttura e di quelle economali" e, al terzo periodo, dopo le parole: "A tale fine" sono inserite le seguenti: "nonché ai fini di cui al comma 6-*bis*" ».

*All'articolo 13:*

*al comma 1, capoverso 6-ter.1, primo periodo, le parole*: « di Consip » *sono sostituite dalle seguenti*: « della società Consip Spa ».

*All'articolo 14:*

*al comma 1, le parole*: « l'interdisciplinarietà » *sono sostituite dalle seguenti*: « l'interdisciplinarietà »;  
*al comma 2, le parole*: « di interdisciplinarietà » *sono sostituite dalle seguenti*: « di interdisciplinarietà »;

*dopo il comma 2 è aggiunto il seguente*:

« 2-*bis*. In attuazione degli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza e dal Piano nazionale per gli investimenti complementari, in riferimento a quanto disposto dal comma 2

dell'articolo 3 del decreto del Ministro per il Sud e la coesione territoriale 4 maggio 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 149 del 24 giugno 2021, relativamente all'ampliamento dell'offerta formativa universitaria nel territorio delle regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici del 2016, il Ministero dell'università e della ricerca può autorizzare la presentazione di proposte di nuova istituzione dei corsi di studio connessi al citato ampliamento dell'offerta formativa, in deroga ai termini ordinariamente previsti, al fine di garantirne l'avvio dall'anno accademico 2022/2023 ».

*All'articolo 16:*

*al comma 1:*

*alla lettera a), le parole:* « e del Ministro delle politiche agricole, alimentari » *sono sostituite dalle seguenti:* « e con il Ministro delle politiche agricole alimentari » *e le parole:* « principio "chi inquina paga" » *sono sostituite dalle seguenti:* « principio "chi inquina paga", »;

*alla lettera b), capoverso 3-bis, le parole:* « Con il decreto di cui al comma 3 » *sono sostituite dalle seguenti:* « Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della transizione ecologica, », *le parole:* « sistema comune di gestione delle risorse idriche (SIGRIAN) » *sono sostituite dalle seguenti:* « Sistema Informativo Nazionale per la Gestione delle Risorse Idriche in Agricoltura (SIGRIAN) » *e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:* « , sentite le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano »;

*al comma 2:*

*alla lettera a), le parole:* « corredati dai » *sono sostituite dalle seguenti:* « corredati dei »;

*alla lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:* « e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", tenendo conto dei territori dei comuni collocati in aree interessate da fenomeni di dissesto idrogeologico di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), della legge 6 ottobre 2017, n. 158" »;

*al comma 3, le parole:* « idrogeologico" sono » *sono sostituite dalle seguenti:* « idrologico." sono » *e le parole:* « dalle seguenti: "dei piani" » *sono sostituite dalle seguenti:* « dalle seguenti: ", dei piani »;

*al comma 4, le parole:* « dal seguente » *sono sostituite dalle seguenti:* « dai seguenti »;

*al comma 5, lettera b), dopo le parole:* « a 1.500 » *è inserita la seguente:* « euro »;

*al comma 6, secondo periodo, le parole da:* « o si prevede » *fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti:* « o qualora siano previste o si renda necessario adottare misure finalizzate al raggiungimento, al mantenimento o al ripristino degli obiettivi di qualità ambientale del corpo idrico di cui all'articolo 76 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero a impedirne l'ulteriore deterioramento, anche temporaneo, anche in previsione e tenuto conto dell'evoluzione dei cambiamenti climatici ».

*Dopo l'articolo 16 sono inseriti i seguenti:*

« Art. 16-bis. - (*Proroga dell'affidamento del servizio idrico integrato alla società Acquedotto pugliese Spa*) - 1. Al fine di completare il processo di liquidazione dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia (EIPLI) e accelerare la costituzione della società di cui all'articolo 21, comma 11, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonché di consentire l'utilizzo dei fondi messi a disposizione dal Piano nazionale di ripresa e resilienza entro i termini definiti ed evitare che gli effetti dell'emergenza del COVID-19 possano inficiare l'efficacia delle procedure da avviare per l'affidamento del servizio idrico integrato nella regione Puglia, al comma 11-bis del citato articolo 21, le parole: "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2025".

Art. 16-ter. - (*Disposizioni in materia di contratti di fornitura di energia elettrica per clienti vulnerabili, in condizioni di povertà energetica e clienti domestici*) - 1. A decorrere dalla data prevista dall'articolo 1, comma 60, della legge 4 agosto 2017, n. 124, per la cessazione del servizio di maggior tutela per i clienti domestici, in via transitoria e nelle more dello svolgimento delle procedure concorsuali per l'assegnazione del servizio di vendita a tutele graduali, i clienti domestici continuano a essere riforniti di energia elettrica dal servizio di tutela di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125, secondo gli indirizzi definiti con decreto del Ministro della transizione ecologica.

2. L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente adotta, ai sensi dell'articolo 1, comma 60, della

legge 4 agosto 2017, n. 124, disposizioni per assicurare l'assegnazione del servizio a tutele graduali per i clienti domestici, mediante procedure competitive da concludersi entro il 10 gennaio 2024, garantendo la continuità della fornitura di energia elettrica.

3. Qualora alla suddetta data di cui all'articolo 1, comma 60, della legge 4 agosto 2017, n. 124, non siano state adottate le misure previste dall'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, nei confronti dei clienti vulnerabili e in condizioni di povertà energetica continua ad applicarsi il servizio di tutela di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125, secondo gli indirizzi definiti con il decreto del Ministro della transizione ecologica di cui al comma 1 del presente articolo.

4. All'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, le parole: "che ne facciano richiesta" sono soppresse.

5. Ai fini dell'individuazione dei clienti vulnerabili di cui all'articolo 11, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, con propri provvedimenti, d'intesa con il Garante per la protezione dei dati personali, definisce le modalità di acquisizione del consenso per il trattamento dei dati sensibili e di trasmissione delle informazioni da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale al Sistema informativo integrato gestito dalla società Acquirente unico Spa ».

*All'articolo 17:*

*al comma 1, le parole: « d'intesa con la » sono sostituite dalle seguenti: « previa intesa in sede di ».*

*Dopo l'articolo 17 è inserito il seguente:*

*« Art. 17-bis. - (Disposizioni per la ripermetrazione dei siti contaminati di interesse nazionale) - 1.*

*Con uno o più decreti del Ministro della transizione ecologica, da adottare entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentiti la regione e gli enti locali interessati, sono effettuate la ricognizione e la ripermetrazione dei siti contaminati attualmente classificati di interesse nazionale ai fini della bonifica, escludendo le aree e i territori che non soddisfano più i requisiti di cui all'articolo 252, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ».*

*All'articolo 18:*

*al comma 1:*

*alla lettera a) è premessa la seguente:*

*« 0a) all'articolo 12, dopo il comma 3 è inserito il seguente:*

*"3-bis. Qualora l'autorità competente stabilisca di non assoggettare il piano o programma al procedimento di VAS, specifica i motivi principali di tale decisione in relazione ai criteri pertinenti elencati nell'allegato I alla presente parte e, tenendo conto delle eventuali osservazioni dei soggetti competenti in materia ambientale pervenute ai sensi dei commi 2 e 3, specifica le eventuali raccomandazioni per evitare o prevenire effetti significativi e negativi sull'ambiente" »;*

*alla lettera c):*

*all'alinea, le parole: « articolo 15; » sono sostituite dalle seguenti: « articolo 15: »;*

*al numero 1), le parole: « della consultazione": » sono sostituite dalle seguenti: « della consultazione"; »;*

*dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:*

*« 1-bis. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per i progetti di competenza del Commissario, in caso di inerzia regionale, ai sensi dell'articolo 7-bis, comma 8-bis, del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, il Ministero della transizione ecologica, con il supporto della Commissione di cui all'articolo 8 del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006, effettua la verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale regionale e la valutazione di impatto ambientale regionale" »;*

*alla rubrica, le parole: « Proposta di riduzione » sono sostituite dalla seguente: « Riduzione ».*

*Dopo l'articolo 18 è inserito il seguente:*

*« Art. 18-bis. - (Modifiche alla disciplina concernente il Commissario straordinario unico per la*

*progettazione, l'affidamento e la realizzazione degli interventi necessari all'adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione alle sentenze di condanna della Corte di giustizia dell'Unione europea sul trattamento delle acque reflue urbane) - 1. Dopo il comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, sono inseriti i seguenti:*

*"2-bis. Al fine di accelerare la progettazione e la realizzazione degli interventi di competenza del Commissario unico di cui al comma 2, oggetto di procedure di infrazione europee, gli interventi medesimi sono dichiarati di pubblica utilità, indifferibili e urgenti.*

*2-ter. In considerazione del carattere di eccezionalità e di estrema urgenza degli interventi di competenza del Commissario unico di cui al comma 2, i termini per il rilascio di pareri e di atti di assenso hanno carattere perentorio e sono ridotti alla metà.*

*2-quater. Decorsi i termini di cui al comma 2-ter, i pareri e gli atti di assenso ivi indicati, esclusi quelli in materia ambientale o relativi alla tutela dei beni culturali e paesaggistici, si intendono acquisiti con esito positivo. Restano ferme le responsabilità a carico degli enti e delle amministrazioni che non hanno fornito i pareri e gli atti di assenso entro i termini di cui al citato comma 2-ter.*

*2-quinquies. Nei procedimenti espropriativi avviati dal Commissario unico, i termini legislativi previsti dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, sono ridotti alla metà" ».*

*All'articolo 19:*

*al comma 1:*

*la lettera a) è sostituita dalla seguente:*

*« a) il secondo periodo è sostituito dai seguenti: "Per la gestione dei RAEE derivanti da AEE di fotovoltaico, incentivate e installate precedentemente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi del decreto del Ministro delle attività produttive 28 luglio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 181 del 5 agosto 2005, e dei decreti del Ministro dello sviluppo economico 19 febbraio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2007, 6 agosto 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 24 agosto 2010, 5 maggio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 109 del 12 maggio 2011, e 5 luglio 2012, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2012, è previsto il trattenimento delle quote a garanzia secondo le previsioni di cui all'articolo 40, comma 3, del presente decreto. In alternativa, i soggetti responsabili degli impianti fotovoltaici possono prestare la garanzia finanziaria nel trust di uno dei sistemi collettivi riconosciuti in base agli importi determinati dal Gestore dei servizi energetici (GSE) secondo criteri di mercato e sentiti, ove necessario, i citati sistemi collettivi. I soggetti responsabili degli impianti incentivati ai sensi dei citati decreti del Ministro dello sviluppo economico 5 maggio 2011 e 5 luglio 2012 adeguano la garanzia finanziaria per la completa gestione a fine vita dei moduli fotovoltaici all'importo della trattenuta stabilita dal GSE in attuazione dell'articolo 40, comma 3, del presente decreto" »;*

*alla lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e le parole: "deliberazioni e disciplinari tecnici può provvedere" sono sostituite dalle seguenti: "istruzioni operative provvede" »;*

*alla lettera c), le parole: « , o nei casi di ripotenziamento (repowering) » sono soppresse;*

*dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:*

*« 1-bis. Al fine di garantire la completa razionalizzazione delle disposizioni concernenti i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche da fotovoltaico, all'articolo 40, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, sono apportate le seguenti modificazioni:*

*a) al primo periodo, dopo le parole: "pannelli fotovoltaici" sono inserite le seguenti: "domestici e professionali non incentivati" e le parole: "fatta salva la ripartizione degli oneri che sia stata eventualmente già definita in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 25, comma 10, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28" sono soppresse;*

*b) al quarto periodo, le parole: "previsti dai decreti ministeriali 5 maggio 2011 e 5 luglio 2012" sono sostituite dalle seguenti: "ovvero ai costi determinati dai sistemi collettivi di gestione dei RAEE*



riconosciuti e del medesimo importo per tutti i meccanismi incentivanti individuati dai Conti Energia" e le parole: "un nuovo pannello" sono sostituite dalle seguenti: "nuovi pannelli";

c) al sesto periodo, le parole: "Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, il GSE" sono sostituite dalle seguenti: "Il GSE, previa approvazione del Ministero della transizione ecologica," ».

*Nel capo I del titolo II, dopo l'articolo 19 sono aggiunti i seguenti:*

« Art. 19-bis. - (*Misure urgenti a sostegno della produzione di energia da fonti rinnovabili*) - 1. Con riguardo alla misura M2-C2 "Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile" del Piano nazionale di ripresa e resilienza e al fine di contribuire allo sviluppo delle fonti rinnovabili che possono fornire un contributo importante agli obiettivi di transizione ecologica ed energetica definiti dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima, all'articolo 56, comma 4, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, la parola: "che," è sostituita dalla seguente: "prevista" e le parole: ", non dovesse essere assegnata agli impianti diversi da quelli di cui allo stesso comma 3, e" sono soppresse.

Art. 19-ter. - (*Sanzioni per mancata accettazione di pagamenti effettuati con carte di debito e credito*) - 1. All'articolo 15 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, le parole: "carte di debito e carte di credito" sono sostituite dalle seguenti: "carte di pagamento, relativamente ad almeno una carta di debito e una carta di credito";

b) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

"4-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2023, nei casi di mancata accettazione di un pagamento, di qualsiasi importo, effettuato con una carta di pagamento di cui al comma 4, da parte di un soggetto obbligato ai sensi del citato comma 4, si applica nei confronti del medesimo soggetto la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma pari a 30 euro, aumentata del 4 per cento del valore della transazione per la quale sia stata rifiutata l'accettazione del pagamento. Per le sanzioni relative alle violazioni di cui al presente comma si applicano le procedure e i termini previsti dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, a eccezione dell'articolo 16 in materia di pagamento in misura ridotta. L'autorità competente a ricevere il rapporto di cui all'articolo 17 della medesima legge n. 689 del 1981 è il prefetto della provincia nella quale è stata commessa la violazione. All'accertamento si provvede ai sensi dell'articolo 13, commi primo e quarto, della citata legge n. 689 del 1981" ».

*All'articolo 20:*

*al comma 1, lettera b), capoverso 31-ter, dopo la parola: « obblighi » sono inserite le seguenti: « in materia di applicazione del principio di "non arrecare un danno significativo all'ambiente" ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, e gli obblighi » e le parole: « sistema di monitoraggio. » sono sostituite dalle seguenti: « sistema di monitoraggio"; »;*

*al comma 2, alla lettera a) è premessa la seguente:*

« 0a) al comma 139 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "A decorrere dall'anno 2022, in sede di definizione delle procedure di assegnazione dei contributi, almeno il 40 per cento delle risorse allocabili è destinato agli enti locali del Mezzogiorno" »;

*al comma 3, primo periodo, le parole: « delle milestone e dei target collegati » sono sostituite dalle seguenti: « dei collegati obiettivi intermedi (milestone) e finali (target) ».*

*Dopo l'articolo 20 è inserito il seguente:*

« Art. 20-bis. - (*Misure di semplificazione per gli investimenti per la ricostruzione post-sisma del 2009 previsti dal Piano nazionale per gli investimenti complementari*) - 1. Al fine di semplificare e accelerare gli interventi per la ricostruzione e il rilancio dei territori interessati dagli eventi sismici del 2009 finanziati dal Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, le disposizioni previste dall'articolo 1-sexies, comma 1, del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, per gli edifici interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 si applicano agli interventi di ricostruzione nel cratere

del sisma del 6 aprile 2009. Le predette disposizioni si applicano anche ai comuni della provincia di Campobasso e ai comuni della città metropolitana di Catania di cui all'allegato 1 annesso al decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55 ».

*All'articolo 21:*

*al comma 1, dopo le parole: « e delle aree pubbliche » sono inserite le seguenti: « , l'efficiamento energetico e idrico degli edifici e la riduzione del consumo di suolo anche attraverso operazioni di demolizione e ricostruzione finalizzate alla riduzione dell'impermeabilizzazione del suolo già consumato con modifica di sagome e impianti urbanistici »;*

*al comma 4, dopo le parole: « Intervento 2.2 b) » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « " », le parole: « BEI, CEB, » sono sostituite dalle seguenti: « la Banca europea degli investimenti (BEI), la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa (CEB), la » e le parole: « e sistema » sono sostituite dalle seguenti: « e il sistema »;*

*al comma 5, la parola: « centoventi » è sostituita dalla seguente: « centotrenta »;*

*al comma 6, le parole: « il cui costo totale » sono sostituite dalle seguenti: « il costo totale di ciascuno dei quali », dopo le parole: « strutture edilizie pubbliche » sono inserite le seguenti: « e private, tenendo conto di quanto previsto dal comma 8, lettera a), », dopo le parole: « tessuto sociale » è inserita la seguente: « , economico », dopo le parole: « promozione delle attività » è inserita la seguente: « economiche, » e dopo le parole: « smart cities, con particolare riferimento » sono inserite le seguenti: « alla rivitalizzazione economica, »;*

*al comma 7:*

*alla lettera b), le parole: « e, in ogni caso, non inferiore alla progettazione preliminare » sono sostituite dalle seguenti: « e, in ogni caso, non inferiore al progetto di fattibilità tecnico-economica »;*

*alla lettera c), le parole: « oggetto riuso » sono sostituite dalle seguenti: « oggetto di riuso »;*

*alla lettera d), dopo le parole: « zone verdi » sono inserite le seguenti: « , limitando il consumo di suolo, », dopo le parole: « servizi sociali e sanitari » sono inserite le seguenti: « di prossimità » e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e dal lavoro da remoto ai fini della conciliazione tra esigenze di cura familiare ed esigenze lavorative, nel rispetto del principio di parità di genere e ai fini della riduzione dei flussi di traffico veicolare nelle aree metropolitane »;*

*dopo la lettera d) è inserita la seguente:*

*« d-bis) assicurare ampi processi di partecipazione degli attori economici e della società civile in fase di definizione degli interventi oggetto dei Piani integrati »;*

*alla lettera e), le parole: « previsto dall'all'articolo » sono sostituite dalle seguenti: « previsto dall'articolo »;*

*alla lettera f), le parole: « metri quadri area » sono sostituite dalle seguenti: « metri quadrati dell'area »;*

*al comma 8 è aggiunta, in fine, la seguente lettera:*

*« c-bis) l'applicazione contestuale a tutte le strutture edilizie interessate dal progetto o a gruppi di esse, ove ne ricorrano i presupposti, delle detrazioni di cui agli articoli 14 e 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 »;*

*al comma 10:*

*al primo periodo, le parole: « ed è siglato uno specifico "atto di adesione ed obbligo" » sono sostituite dalle seguenti: « e, per ciascun progetto, è sottoscritto uno specifico "atto di adesione ed obbligo", allegato al medesimo decreto del Ministro dell'interno, » e la parola: « indirizzi » è sostituita dalle seguenti: « gli indirizzi »;*

*al secondo periodo, le parole: « rispetto DNSH » sono sostituite dalle seguenti: « rispetto del principio DNSH »;*

*al comma 11:*

*al primo periodo, le parole: « inerenti le procedure » sono sostituite dalle seguenti: « inerenti alle procedure » e le parole: « dei milestone e target collegati » sono sostituite dalle seguenti: « dei*

collegati obiettivi intermedi (*milestone*) e finali (*target*) »;

è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Assicurano inoltre il rispetto del principio di "non arrecare un danno significativo all'ambiente" ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020 ».

All'articolo 22:

al comma 1:

al primo periodo, le parole: « in Conferenza » sono sostituite dalle seguenti: « in sede di Conferenza »;

dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Il decreto tiene conto, inoltre, della classificazione dei territori dei comuni collocati in aree interessate da fenomeni di dissesto idrogeologico ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera a), della legge 6 ottobre 2017, n. 158 »;

dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

« 1-bis. Il decreto di cui al comma 1 può essere rimodulato, con le modalità previste dal medesimo comma 1, entro il 31 dicembre 2023, sulla base degli esiti del monitoraggio dello stato di attuazione degli interventi, anche ridefinendo la ripartizione su base territoriale delle risorse finanziarie, fermo restando il rispetto del termine ultimo per la realizzazione degli interventi stabilito al quarto trimestre dell'anno 2025. Le rimodulazioni possono essere elaborate integrando i criteri di riparto stabiliti dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2016 con ulteriori criteri, anche riferiti alla *performance* operativa dei soggetti attuatori degli interventi.

1-ter. La ripartizione delle ulteriori risorse finanziarie della missione 2, componente 4, del Piano nazionale di ripresa e resilienza il cui coordinamento è attribuito al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, relative a interventi già individuati nell'ambito della programmazione delle risorse finanziarie di cui all'articolo 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e all'articolo 24-*quater* del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, finalizzate all'attuazione di interventi pubblici volti a fronteggiare il rischio di alluvione e il rischio idrogeologico, entro il limite di 400 milioni di euro, sulla base dei piani definiti d'intesa tra il citato Dipartimento e le regioni e le province autonome entro il 31 dicembre 2021 nel rispetto dei criteri stabiliti dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2016, può essere rimodulata entro il 31 dicembre 2023 con appositi decreti dei presidenti delle regioni e delle province autonome interessate, anche nella qualità di Commissari delegati titolari di contabilità speciali per l'attuazione di ordinanze di protezione civile, previa intesa con il capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, sulla base degli esiti del monitoraggio dello stato di attuazione degli interventi, anche ridefinendo la ripartizione su base territoriale delle risorse finanziarie, fermo restando il rispetto del termine ultimo per la realizzazione degli interventi stabilito al quarto trimestre dell'anno 2025.

1-*quater*. Il comma 3 dell'articolo 74-*bis* del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è abrogato.

1-*quinquies*. Dopo il comma 2-*bis* dell'articolo 147 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è inserito il seguente:

"2-ter. Entro il 1° luglio 2022, le gestioni del servizio idrico in forma autonoma per le quali l'ente di governo dell'ambito non si sia ancora espresso sulla ricorrenza dei requisiti per la salvaguardia di cui al comma 2-*bis*, lettera b), confluiscono nella gestione unica individuata dal medesimo ente. Entro il 30 settembre 2022, l'ente di governo dell'ambito provvede ad affidare al gestore unico tutte le gestioni non fatte salve ai sensi del citato comma 2-*bis*".

1-*sexies*. Nell'individuazione degli interventi previsti dall'articolo 25, comma 2, lettere d) ed e), del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, si dà conto della valutazione della ripetitività dei fenomeni alluvionali e di dissesto idrogeologico verificatisi nei territori interessati nel decennio precedente, dell'estensione sovracomunale del loro impatto nonché delle vittime eventualmente provocate dagli eventi medesimi ».

All'articolo 23:

dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

« 1-bis. Al Fondo per lo sviluppo e la coesione, relativamente agli interventi non ancora realizzati della programmazione 2014-2020 nonché agli interventi della programmazione 2021-2027, si applicano le misure di semplificazione di cui all'articolo 48, commi 2 e seguenti, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.

1-ter. Le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, possono essere utilizzate, su richiesta delle regioni interessate e previa deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile, su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai fini del cofinanziamento regionale, ai sensi del comma 52 dell'articolo 1 della medesima legge n. 178 del 2020, dei programmi cofinanziati dai fondi europei FESR e FSE plus della programmazione 2021-2027, al fine di ridurre nella misura massima di 15 punti la percentuale di tale cofinanziamento regionale. Le risorse assegnate ai sensi del comma 1 sono portate in prededuzione dalla quota da assegnare ai Piani di sviluppo e coesione (PSC) 2021-2027 delle medesime regioni interessate »;

*alla rubrica, le parole:* « Utilizzo risorse del Fondo Sviluppo e Coesione » *sono sostituite dalle seguenti:* « Utilizzo delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione ».

*All'articolo 24:*

*al comma 1, dopo le parole:* « ambienti didattici, » *sono inserite le seguenti:* « anche attraverso un potenziamento delle infrastrutture per lo sport, »;

*al comma 2:*

*il sesto periodo è sostituito dal seguente:* « Ai vincitori del concorso di progettazione, laddove in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi previsti dal bando di concorso per ogni singolo intervento, è corrisposto un premio e sono affidate, da parte dei suddetti enti locali, la realizzazione dei successivi livelli di progettazione nonché la direzione dei lavori con procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara »;

*al settimo periodo, le parole:* « le tempistiche del » *sono sostituite dalle seguenti:* « i tempi previsti dal »;

*al comma 4, le parole:* « per il sud » *sono sostituite dalle seguenti:* « per il Sud » *e le parole:* « per l'attuazione di misure di supporto alle istituzioni scolastiche e agli interventi di edilizia scolastica » *sono sostituite dalle seguenti:* « per l'attuazione di misure di supporto tecnico-amministrativo alle istituzioni scolastiche e, per gli interventi di edilizia scolastica, agli enti locali, »;

*al comma 5:*

*al primo periodo, le parole:* « nelle more del regolamento » *sono sostituite dalle seguenti:* « nelle more dell'adozione del regolamento »;

*al secondo periodo, le parole:* « non derivano » *sono sostituite dalle seguenti:* « non devono derivare »;

*dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:*

« 6-bis. Il termine massimo per l'aggiudicazione degli interventi a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 59, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che rientrano nel Piano nazionale di ripresa e resilienza è fissato con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'interno, non oltre il 31 marzo 2023 al fine di poter rispettare gli obiettivi del Piano ».

*Dopo l'articolo 24 è inserito il seguente:*

« Art. 24-bis. - (Sviluppo delle competenze digitali) - 1. Al fine di consentire l'attuazione della linea progettuale M4-C1 - Investimento 3.1 "Nuove competenze e nuovi linguaggi" del Piano nazionale di ripresa e resilienza, per favorire e migliorare l'apprendimento e le competenze digitali, a decorrere dall'anno scolastico 2022/2023 e per un triennio, il Piano nazionale di formazione dei docenti delle scuole di ogni ordine e grado, di cui all'articolo 1, comma 124, della legge 13 luglio 2015, n. 107, nell'ambito delle risorse ad esso destinate dal comma 125 del medesimo articolo 1 della legge n. 107 del 2015 e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, individua, tra le priorità nazionali, l'approccio agli apprendimenti della programmazione informatica (*coding*) e della didattica digitale.

2. Entro il termine dell'anno scolastico 2024/2025, con decreto del Ministro dell'istruzione sono integrati, ove non già previsti, gli obiettivi specifici di apprendimento e i traguardi di competenza delle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione e delle Indicazioni nazionali e delle Linee guida vigenti per le istituzioni scolastiche del secondo ciclo di istruzione.

3. A decorrere dall'anno scolastico 2025/2026, nelle scuole di ogni ordine e grado si persegue lo sviluppo delle competenze digitali, anche favorendo gli apprendimenti della programmazione informatica (*coding*), nell'ambito degli insegnamenti esistenti, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ».

*All'articolo 25:*

*al comma 1, la parola: « Researce » è sostituita dalla seguente: « Research ».*

*Dopo l'articolo 25 sono inseriti i seguenti:*

« Art. 25-bis. - (*Misure di semplificazione nel campo della ricerca*) - 1. Dopo l'articolo 4 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, è inserito il seguente:

"Art. 4-bis. - (*Disposizioni speciali per lo svolgimento di attività di ricerca nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza*) - 1. Le attività di ricerca svolte dalle società a partecipazione pubblica e dagli enti pubblici di ricerca di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, per la realizzazione degli interventi compresi nel quadro di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza rientrano tra quelle perseguibili dalle amministrazioni pubbliche ai sensi del comma 2 dell'articolo 4 del presente decreto".

Art. 25-ter. - (*Progetto di rilevante interesse internazionale "Legacy Expo 2020 Dubai"*) - 1. Al fine di conseguire gli obiettivi di internazionalizzazione della ricerca fissati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, nell'ambito della missione 4 "Istruzione e ricerca", componente 2 "Dalla ricerca all'impresa", anche per potenziare le competenze di supporto all'innovazione e per costruire percorsi ibridi interdisciplinari e interculturali e nuovi profili professionali su ambiti di rilevante interesse strategico, sono stanziati 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 per l'avvio e il primo sviluppo dei progetti di ricerca e alta formazione nella regione mediorientale di cui al comma 2, quale *legacy* della partecipazione italiana a Expo 2020 Dubai.

2. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sentiti i Ministri della cultura e della salute e il Commissario generale di sezione per Expo 2020 Dubai dell'Italia, da adottare entro sessanta giorni dalla data di conclusione di Expo 2020 Dubai, sono individuate le modalità di coordinamento delle azioni di competenza delle amministrazioni coinvolte e di promozione dei progetti concernenti la realizzazione di un *campus* universitario arabo-mediterraneo, di un centro di ricerca e alta formazione per la digitalizzazione e ricostruzione dei beni culturali e per la produzione artistica e culturale legata all'intelligenza artificiale e alle nuove tecnologie e di un *campus* di ricerca e alta formazione sulla trasformazione del cibo ed è disposto il riparto delle risorse di cui al comma 1 tra i medesimi progetti.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. Dall'attuazione del presente articolo, ad esclusione di quanto previsto dal comma 1, non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ».

*All'articolo 26:*

*al comma 1:*

*la lettera a) è sostituita dalla seguente:*

« a) il primo periodo è sostituito dal seguente: "Nell'ambito delle relative disponibilità di bilancio e a valere sulle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, le università possono procedere alla copertura di posti di professore ordinario, di professore associato e di ricercatore mediante chiamata diretta di studiosi stabilmente impegnati all'estero o presso istituti universitari o di ricerca esteri, anche se ubicati nel territorio italiano, in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario, che ricoprono da almeno un triennio presso istituzioni universitarie o di ricerca estere una posizione accademica equipollente sulla base di tabelle di corrispondenza definite e aggiornate ogni tre anni dal Ministro dell'università e della ricerca, sentito il Consiglio universitario nazionale, ovvero di studiosi che siano risultati vincitori nell'ambito di specifici programmi di ricerca di alta qualificazione, identificati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, sentiti l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca e il Consiglio universitario nazionale, finanziati, in esito a procedure competitive finalizzate al finanziamento di progetti condotti da singoli ricercatori, da amministrazioni centrali dello Stato, dall'Unione europea o da altre organizzazioni internazionali." »;

*alla lettera b), dopo le parole: « chiara fama » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , »;*

*al comma 2:*

*alla lettera a):*

*al capoverso 5-bis:*

*il primo periodo è sostituito dal seguente:* « Nell'ambito delle relative disponibilità di bilancio e a valere sulle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, per fare fronte a specifiche esigenze didattiche, di ricerca o di terza missione, le università possono procedere alla chiamata di professori ordinari e associati in servizio da almeno cinque anni presso altre università nella fascia corrispondente a quella per la quale viene bandita la selezione, ovvero di studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o di insegnamento, che ricoprono da almeno cinque anni presso università straniere una posizione accademica equipollente sulla base di tabelle di corrispondenza definite e aggiornate ogni tre anni dal Ministro dell'università e della ricerca, sentito il Consiglio universitario nazionale, mediante lo svolgimento di procedure selettive in ordine alla corrispondenza delle proposte progettuali presentate dal candidato alle esigenze didattiche, di ricerca o di terza missione espresse dalle università. »;

*al terzo periodo, le parole: « sul proprio sito » sono sostituite dalle seguenti: « nel proprio sito internet istituzionale »;*

*al capoverso 5-ter:*

*al primo periodo, le parole: « purché in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale nella qualifica corrispondente nel settore specifico » sono soppresse;*

*il secondo periodo è sostituito dal seguente:* « Coloro che partecipano alle procedure di cui al presente comma devono essere in servizio da almeno cinque anni presso l'ente di appartenenza ed essere in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale per il settore concorsuale e la fascia a cui si riferisce la procedura. »;

*alla lettera b), la parola: « ovvero » è sostituita dalla seguente: « , ovvero » e le parole: « comma 5-bis. » sono sostituite dalle seguenti: « comma 5-bis »;*

*dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:*

« 2-bis. Dopo il comma 3 dell'articolo 11 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, sono inseriti i seguenti:

"3-bis. Nell'ambito delle relative disponibilità di bilancio e a valere sulle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, gli Enti possono procedere alla copertura di posti di primo ricercatore, primo tecnologo, dirigente di ricerca e dirigente tecnologo mediante chiamata diretta di personale in servizio con la medesima qualifica da almeno cinque anni presso altro Ente. Le chiamate sono effettuate mediante lo svolgimento di procedure selettive in ordine alla corrispondenza delle proposte progettuali presentate dal candidato alle esigenze del piano triennale di attività. Gli Enti pubblicano nel proprio sito *internet* l'avviso pubblico ai fini della raccolta delle manifestazioni di

interesse per la copertura dei posti di cui al presente comma.

*3-ter.* Alle procedure selettive di cui al comma *3-bis* possono partecipare anche professori universitari associati, per l'inquadramento come primo ricercatore o primo tecnologo, e professori universitari ordinari, per l'inquadramento come dirigente di ricerca o dirigente tecnologo, purché in servizio da almeno cinque anni presso l'università".

*2-ter.* Le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo sono stabilite con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, sentito il Ministro della salute ».

*Alla rubrica del capo IV del titolo II sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:* « e disposizioni in materia di crisi d'impresa ».

*All'articolo 27:*

*al comma 1:*

*all'alinea, le parole:* « di ripresa e di resilienza » *sono sostituite dalle seguenti:* « di ripresa e resilienza »;

*alla lettera a), le parole:* « dall'ANPR » *sono sostituite dalle seguenti:* « dall'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) »;

*alla lettera c), le parole:* « in ANPR » *sono sostituite dalle seguenti:* « nell'ANPR » *e le parole:* « finanza pubblica. » *sono sostituite dalle seguenti:* « finanza pubblica »;

*alla lettera e), numeri 1) e 2), le parole:* « in ANPR » *sono sostituite dalle seguenti:* « nell'ANPR »;

*dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:*

« *2-bis.* Al fine di garantire all'autorità di vigilanza sui mercati finanziari maggiore celerità nella realizzazione degli obiettivi della transizione digitale, in coerenza con l'esigenza di rafforzare i servizi digitali anche in conformità al Piano nazionale di ripresa e resilienza, promuovendo lo sviluppo del processo di digitalizzazione dell'attività istituzionale della Commissione nazionale per le società e la borsa a tutela dei risparmiatori e del mercato finanziario, al Fondo istituito ai sensi dell'articolo *32-ter.* 1, comma 1, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono destinati 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Alle spese effettuate mediante le risorse di cui al presente comma non si applica l'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Nell'ambito delle risorse disponibili nel Fondo di cui al primo periodo, ferma restando la finalità di assicurare la gratuità dell'accesso alla procedura ivi prevista, possono essere finanziati progetti finalizzati all'ottimizzazione e all'evoluzione dell'architettura e delle infrastrutture dei sistemi informativi e dei servizi digitali, adeguando la capacità dei sistemi alle nuove esigenze applicative e infrastrutturali, anche in materia di sistemi di intelligenza artificiale, tecnofinanza e finanza sostenibile.

*2-ter.* All'articolo *128-duodecies* del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* il comma *3-bis* è abrogato;

*b)* al comma 6, le parole: "e del comma *3-bis*" sono sostituite dalle seguenti: ", e del comma 3".

*2-quater.* All'onere derivante dal comma *2-bis*, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

*2-quinquies.* Nell'ambito delle finalità di cui al comma *2-bis* con riguardo all'esigenza di rafforzare i servizi digitali anche in conformità al Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché al fine di assicurare la trasformazione digitale dei servizi della pubblica amministrazione in coerenza con gli obiettivi e i tempi previsti dalla linea di intervento M1C1 - riforma 1.3 del medesimo Piano, garantendo l'efficacia e l'efficienza dei processi di spesa nella fornitura di servizi digitali, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196,

nonché la Commissione nazionale per le società e la borsa, a decorrere dall'anno finanziario 2022 e fino al termine di attuazione del predetto Piano nazionale di ripresa e resilienza, possono proporre, nell'ambito dei rispettivi bilanci di previsione o con i provvedimenti di assestamento dei bilanci stessi, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra gli stanziamenti previsti, nell'ambito delle proprie dotazioni finanziarie, per gli investimenti relativi alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione in attrezzature, quali i *server* e altri impianti informatici, e quelli relativi all'acquisizione di servizi *cloud* infrastrutturali. La vigilanza sulla corretta applicazione del presente comma da parte delle amministrazioni centrali dello Stato è assicurata dagli uffici centrali del bilancio. Per le amministrazioni pubbliche diverse dalle amministrazioni centrali dello Stato, i collegi di revisione dei conti e i collegi sindacali presso gli enti e organismi pubblici vigilano sulla corretta applicazione del presente comma nell'ambito dei compiti loro attribuiti dall'articolo 20 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123.

*2-sexies.* Il comma 1 dell'articolo 41 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è abrogato.

*2-septies.* All'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonché di organizzazione e gestione di una rete unitaria di connessione, di interoperabilità tra i sistemi informatici e di *software* alla quale i predetti Ordini e Federazioni regionali aderiscono obbligatoriamente concorrendo ai relativi oneri, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica".

*2-octies.* All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 341, la parola: ", 132" è soppressa;

b) al comma 344, la parola: ", 132" è soppressa.

*2-novies.* Dopo il comma 2 dell'articolo 4 della legge 9 gennaio 2004, n. 4, è inserito il seguente:

"*2-bis.* Nelle more dell'adozione della disciplina di recepimento della direttiva (UE) 2019/882 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, i siti *web* e le applicazioni mobili realizzati, alla data di pubblicazione delle linee guida di cui all'articolo 11 della presente legge, dai soggetti erogatori di cui all'articolo 3, comma 1-*bis*, sono adeguati alle disposizioni della presente legge in materia di rispetto dei requisiti di accessibilità entro il 28 giugno 2022".

*2-decies.* All'articolo 9-*bis* del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: "di associato in partecipazione con apporto lavorativo," sono inserite le seguenti: "nonché di lavoro intermediato da piattaforma digitale, comprese le attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente di cui all'articolo 67, comma 1, lettera l), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e dopo le parole: "data certa di trasmissione" sono inserite le seguenti: ", fatto salvo quanto previsto dal comma 2-*quinqies*";

b) dopo il comma 2-*ter* sono inseriti i seguenti:

"*2-quater.* Ai fini degli adempimenti di cui al comma 2, si presume lavoro intermediato da piattaforma digitale la prestazione d'opera, compresa quella intellettuale, il cui corrispettivo è erogato dal committente tramite una piattaforma digitale.

*2-quinqies.* Nel caso di lavoro intermediato da piattaforma digitale, la comunicazione di cui al comma 2 è effettuata dal committente entro il ventesimo giorno del mese successivo all'instaurazione del rapporto di lavoro. In caso di stipulazione contestuale di due o più contratti di lavoro intermediato da piattaforma digitale, l'obbligo di cui al comma 2 può essere assolto mediante un'unica comunicazione contenente le generalità del committente e dei prestatori d'opera, la data di inizio e di cessazione della prestazione, la durata presunta, espressa in ore, della prestazione e l'inquadramento contrattuale. Le modalità di trasmissione della comunicazione sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione".

*2-undecies.* Il direttore dell'Agenzia delle entrate, con proprio provvedimento, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, provvede



all'aggiornamento dell'elenco dei soggetti abilitati all'accesso al sistema telematico dell'Agenzia delle entrate per la consultazione delle planimetrie catastali, di cui all'articolo 2 del provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio 16 settembre 2010, pubblicato nel sito *internet* della medesima Agenzia, al fine di inserire in tale elenco anche i soggetti iscritti al repertorio delle notizie economiche e amministrative, tenuto dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nella sezione agenti immobiliari che siano muniti di delega espressa da parte dell'intestatario catastale ».

*All'articolo 28:*

*al comma 1, dopo le parole: « Camere di commercio » sono inserite le seguenti: « , industria, artigianato e agricoltura »;*

*al comma 2:*

*al primo periodo, la parola: « sentita » è sostituita dalla seguente: « sentite »;*

*al terzo periodo, le parole: « risorse degli interventi » sono sostituite dalle seguenti: « risorse destinate agli interventi »;*

*dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:*

« 3-bis. Al fine di semplificare e di agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza nonché di consentire l'accelerazione degli investimenti ivi previsti, all'articolo 54-ter, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a) le parole: "ad acta" sono soppresse;*

*b) dopo le parole: "delle predette" è inserita la seguente: "nuove";*

*c) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", scelto tra i segretari generali delle camere di commercio accorpate o tra il personale dirigenziale delle amministrazioni pubbliche o tra soggetti di comprovata esperienza professionale. Gli organi delle camere di commercio accorpate e ridefinite ai sensi del presente comma decadono a decorrere dalla nomina dei commissari di cui al primo periodo" ».*

*Dopo l'articolo 28 è inserito il seguente:*

« Art. 28-bis. - (Piattaforma digitale per l'erogazione di benefici economici concessi dalle amministrazioni pubbliche) - 1. Nell'ambito dell'intervento "Servizi digitali e cittadinanza digitale" del Piano nazionale per gli investimenti complementari, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), numero 1, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, al fine di incentivare la digitalizzazione dei pagamenti della pubblica amministrazione, di uniformare i processi di erogazione dei benefici economici concessi dalle amministrazioni pubbliche e di consentire un più efficiente controllo della spesa pubblica, i benefici economici concessi da un'amministrazione pubblica di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a favore di persone fisiche o giuridiche residenti nel territorio dello Stato e destinati a specifici acquisti da effettuare attraverso terminali di pagamento (POS) fisici o virtuali possono essere erogati, nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente, mediante utilizzo della piattaforma tecnologica prevista all'articolo 5, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

2. I servizi di progettazione, di realizzazione e di gestione del sistema informatico destinato all'erogazione dei benefici economici di cui al comma 1 sono svolti dalla società di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12.

3. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali per gli aspetti di competenza, sono definiti il cronoprogramma procedurale per la progettazione e la realizzazione dell'infrastruttura tecnologica per l'erogazione dei benefici di cui al presente articolo, nonché le modalità di attuazione del medesimo articolo, comprese le modalità di funzionamento della piattaforma di cui al comma 1, stabilendo, in particolare, le modalità di colloquio con i sistemi informativi utilizzati dalle amministrazioni pubbliche per la gestione contabile della spesa, di erogazione e di fruizione uniformi dei benefici, di verifica del rispetto dei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, nonché di remunerazione del servizio

da parte delle amministrazioni pubbliche che intendono avvalersene al fine di coprire i costi di gestione della piattaforma e di garantirne l'autosostenibilità a regime. Le amministrazioni pubbliche di cui al citato articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 determinano i casi di utilizzo della piattaforma di cui al comma 1 del presente articolo, nel rispetto delle modalità di funzionamento stabilite dal decreto di cui al primo periodo del presente comma. Agli oneri derivanti dall'utilizzo della piattaforma di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche provvedono a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente.

4. La struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale comunica, con cadenza semestrale, al Ministero dell'economia e delle finanze, anche sulla base dei dati e delle informazioni rilevati dai sistemi di monitoraggio di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, le risorse utilizzate, lo stato di attuazione degli interventi e gli obiettivi conseguiti.

5. Il Ministero dell'economia e delle finanze stipula, a titolo non oneroso, una o più convenzioni con la società di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, al fine di definire le modalità e i tempi di comunicazione dei flussi contabili relativi ai benefici di cui al comma 1 del presente articolo nonché le modalità di accreditamento dei medesimi benefici.

6. Agli oneri derivanti dalla progettazione e dalla realizzazione dell'infrastruttura per l'erogazione dei benefici di cui al presente articolo, nel limite massimo di 4 milioni di euro per l'anno 2022 e di 1,5 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), numero 1, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101. Quanto alla copertura degli oneri di gestione e funzionamento della piattaforma di cui al comma 1 del presente articolo, pari a 1 milione di euro per l'anno 2022 e a 3,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede ai sensi del comma 3 del presente articolo e, per l'eventuale parte residua, a valere sulle risorse del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri per la quota riferibile al Fondo per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione di cui all'articolo 239 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 ».

*All'articolo 29:*

*al comma 2, la parola: « migliorando » è sostituita dalle seguenti: « allo scopo di migliorare »;*

*al comma 3, primo periodo, le parole: « sono definite, le modalità » sono sostituite dalle seguenti: « sono definite le modalità » ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Nel definire le modalità di intervento del Fondo si tiene conto del principio di omogeneità territoriale nazionale »;*

*al comma 4:*

*al primo periodo, la parola: « definite » è sostituita dalla seguente: « definiti »;*

*al quinto periodo, le parole: « non derivano » sono sostituite dalle seguenti: « non devono derivare »;*  
*dopo il comma 4 è inserito il seguente:*

*« 4-bis. A decorrere dal 31 gennaio 2022 e fino alla completa realizzazione dei progetti, il Comitato strategico di cui al comma 4 presenta annualmente alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano una relazione sulla ripartizione territoriale del programma e degli interventi finanziati ai sensi del comma 2 »;*

*al comma 5, primo periodo, le parole: « Agli enti » sono sostituite dalle seguenti: « Alle fondazioni ».*

*All'articolo 30:*

*al comma 2, le parole: « legge del 3 agosto 2017 » sono sostituite dalle seguenti: « legge 3 agosto 2017 » e le parole: « comma 583, legge » sono sostituite dalle seguenti: « comma 583, della legge »;*

*al comma 3:*

*all'alinea, le parole: « entro novanta giorni » sono sostituite dalle seguenti: « entro centoventi giorni »;*

*alla lettera b), dopo le parole: « dei soli costi » sono inserite le seguenti: « , derivanti da obbligazioni giuridicamente vincolanti, » e le parole: « afferenti le attività » sono sostituite dalle seguenti: « afferenti alle attività »;*

*al comma 6:*

*al primo periodo, dopo le parole: « con comprovata competenza » inserire la seguente: « multidisciplinare »;*

*al terzo periodo, dopo le parole: « 1.426.000 euro » è inserita la seguente: « annui »;*

*dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:*

*« 6-bis. Ai fini dell'autorizzazione delle opere concernenti la realizzazione di centri intermodali ferroviari in aree adiacenti ai porti, le medesime aree sono equiparate alle zone territoriali omogenee B previste dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, ai fini dell'applicabilità della disciplina stabilita dall'articolo 142, comma 2, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 ».*

*Nel capo IV del titolo II, dopo l'articolo 30 sono aggiunti i seguenti:*

*« Art. 30-bis. - (Intermodalità e logistica integrata: processi di innovazione e razionalizzazione delle attività logistiche) - 1. In attuazione della missione 3 - componente 2 - "Intermodalità e logistica integrata", nell'ambito della riforma 2.3, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, e al fine di favorire ulteriormente i processi di innovazione e razionalizzazione delle attività logistiche, al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:*

*a) l'articolo 1696 è sostituito dal seguente:*

*"Art. 1696. - (Limiti al risarcimento del danno per perdita o avaria delle cose trasportate) - Il danno derivante da perdita o da avaria si calcola secondo il prezzo corrente delle cose trasportate nel luogo e nel tempo della riconsegna.*

*Il risarcimento dovuto dal vettore non può essere superiore a 1 euro per ogni chilogrammo di peso lordo della merce perduta o avariata nei trasporti nazionali terrestri e all'importo di cui all'articolo 23, paragrafo 3, della Convenzione relativa al contratto di trasporto internazionale di merci su strada, con Protocollo, firmata a Ginevra il 19 maggio 1956, ratificata ai sensi della legge 6 dicembre 1960, n. 1621, nei trasporti internazionali terrestri, ovvero ai limiti previsti dalle convenzioni internazionali o dalle leggi nazionali applicabili per i trasporti aerei, marittimi, fluviali e ferroviari, sempre che ricorrano i presupposti ivi previsti per il sorgere della responsabilità del vettore.*

*Nel caso in cui il trasporto sia effettuato per il tramite di più mezzi vettoriali di natura diversa e non sia possibile distinguere in quale fase del trasporto si sia verificato il danno, il risarcimento dovuto dal vettore non può in ogni caso essere superiore a 1 euro per ogni chilogrammo di peso lordo della merce perduta o avariata nei trasporti nazionali e a 3 euro per ogni chilogrammo di peso lordo della merce perduta o avariata nei trasporti internazionali.*

*Le disposizioni dei commi primo, secondo e terzo non sono derogabili a favore del vettore se non nei casi e con le modalità previsti dalle leggi speciali e dalle convenzioni internazionali applicabili.*

*Il vettore non può avvalersi della limitazione della responsabilità prevista a suo favore dal presente articolo ove sia fornita la prova che la perdita o l'avaria della merce sono stati determinati da dolo o colpa grave del vettore o dei suoi dipendenti e preposti, ovvero di ogni altro soggetto di cui egli si sia avvalso per l'esecuzione del trasporto, quando tali soggetti abbiano agito nell'esercizio delle loro funzioni";*

*b) l'articolo 1737 è sostituito dal seguente:*

*"Art. 1737. - (Nozione) - Il contratto di spedizione è un mandato con il quale lo spedizioniere assume l'obbligo di concludere in nome proprio e per conto del mandante o, se dotato di poteri di rappresentanza, in nome e per conto del mandante, uno o più contratti di trasporto con uno o più vettori e di compiere le operazioni accessorie";*

*c) l'articolo 1739 è sostituito dal seguente:*

*"Art. 1739. - (Obblighi dello spedizioniere) - Nell'esecuzione del mandato lo spedizioniere è tenuto a osservare le istruzioni del mandante.*

*Lo spedizioniere non ha l'obbligo di provvedere all'assicurazione delle cose spedite, salva espressa richiesta del mandante";*

*d) l'articolo 1741 è sostituito dal seguente:*

*"Art. 1741. - (Spedizioniere vettore) - Lo spedizioniere che con mezzi propri o altrui assume*

l'esecuzione del trasporto, in tutto o in parte, ha gli obblighi e i diritti del vettore.

Nell'ipotesi di perdita o avaria delle cose spedite, si applica l'articolo 1696";

e) l'articolo 2761 è sostituito dal seguente:

"Art. 2761. - (*Crediti del vettore, dello spedizioniere, del mandatario, del depositario e del sequestratario*) - I crediti dipendenti dal contratto di trasporto e di spedizione e quelli per le spese d'imposta anticipate dal vettore o dallo spedizioniere hanno privilegio sulle cose trasportate o spedite finché queste rimangono presso di lui. Tale privilegio può essere esercitato anche su beni oggetto di un trasporto o di una spedizione diversi da quelli per cui è sorto il credito purché tali trasporti o spedizioni costituiscano esecuzione di un unico contratto per prestazioni periodiche o continuative.

I crediti derivanti dall'esecuzione del mandato hanno privilegio sulle cose del mandante che il mandatario detiene per l'esecuzione del mandato.

Qualora il mandatario abbia provveduto a pagare i diritti doganali per conto del mandante, il suo credito ha il privilegio di cui all'articolo 2752.

I crediti derivanti dal deposito o dal sequestro convenzionale a favore del depositario e del sequestratario hanno parimenti privilegio sulle cose che questi detengono per effetto del deposito o del sequestro.

Si applicano a questi privilegi le disposizioni del secondo e del terzo comma dell'articolo 2756".

Art. 30-ter. - (*Interoperabilità tra la piattaforma telematica nazionale per la composizione negoziata per la soluzione delle crisi d'impresa e altre banche di dati*) - 1. La piattaforma telematica nazionale istituita ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 2021, n. 147, è collegata alla Centrale dei rischi della Banca d'Italia e alle banche di dati dell'Agenzia delle entrate, dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'agente della riscossione.

2. L'esperto nominato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 2021, n. 147, accede alle banche di dati di cui al comma 1, previo consenso prestato dall'imprenditore ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ed estrae la documentazione e le informazioni necessari per l'avvio o la prosecuzione delle trattative con i creditori e con le parti interessate.

3. L'accesso ai dati attraverso la piattaforma telematica di cui al comma 1 non modifica la disciplina relativa alla titolarità del trattamento, ferme restando le specifiche responsabilità ai sensi dell'articolo 28 del citato regolamento (UE) 2016/679 spettanti al soggetto gestore della piattaforma nonché le responsabilità dei soggetti che trattano i dati in qualità di titolari autonomi del trattamento.

Art. 30-quater. - (*Scambio di documentazione e di dati contenuti nella piattaforma telematica nazionale per la composizione negoziata per la soluzione delle crisi d'impresa tra l'imprenditore e i creditori*) - 1. I creditori accedono alla piattaforma telematica nazionale di cui all'articolo 30-ter, comma 1, e inseriscono al suo interno le informazioni sulla propria posizione creditoria e i dati eventualmente richiesti dall'esperto di cui al medesimo articolo 30-ter, comma 2. Essi accedono ai documenti e alle informazioni inseriti nella piattaforma dall'imprenditore al momento della presentazione dell'istanza di nomina dell'esperto indipendente o nel corso delle trattative. La documentazione e le informazioni inserite nella piattaforma sono accessibili previo consenso prestato, dall'imprenditore e dal singolo creditore, ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Art. 30-quinquies. - (*Istituzione di un programma informatico per la sostenibilità del debito e l'elaborazione di piani di rateizzazione automatici nell'ambito della composizione negoziata per la soluzione delle crisi d'impresa*) - 1. Sulla piattaforma telematica nazionale di cui all'articolo 30-ter, comma 1, è reso disponibile un programma informatico gratuito che elabora i dati necessari per accertare la sostenibilità del debito esistente e che consente all'imprenditore di condurre il *test* pratico di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, convertito, con modificazioni,

dalla legge 21 ottobre 2021, n. 147, per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento.

2. Se l'indebitamento complessivo dell'imprenditore non supera l'importo di 30.000 euro e, all'esito dell'elaborazione condotta dal programma di cui al comma 1, tale debito risulta sostenibile, il programma elabora un piano di rateizzazione. L'imprenditore comunica la rateizzazione ai creditori interessati dalla stessa avvertendoli che, se non manifestano il proprio dissenso entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, il piano si intenderà approvato e sarà eseguito secondo le modalità e i tempi nello stesso indicati. Resta salva l'applicazione delle disposizioni in materia di crediti di lavoro e di riscossione dei crediti fiscali e previdenziali. Restano altresì ferme le responsabilità per l'inserimento nel programma di dati o informazioni non veritieri.

3. Le informazioni e i dati da inserire nel programma informatico, le specifiche tecniche per il suo funzionamento e le modalità di calcolo del tasso di interesse applicabile ai crediti rateizzati sono definiti con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

*Art. 30-sexies. - (Segnalazioni dei creditori pubblici qualificati) - 1.* L'Istituto nazionale della previdenza sociale, l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia delle entrate-Riscossione segnalano all'imprenditore e, ove esistente, all'organo di controllo, nella persona del presidente del collegio sindacale in caso di organo collegiale, tramite posta elettronica certificata o, in mancanza, mediante raccomandata con avviso di ricevimento inviata all'indirizzo risultante dall'anagrafe tributaria:

a) per l'Istituto nazionale della previdenza sociale, il ritardo di oltre novanta giorni nel versamento di contributi previdenziali di ammontare superiore:

1) per le imprese con lavoratori subordinati e parasubordinati, al 30 per cento di quelli dovuti nell'anno precedente e all'importo di euro 15.000;

2) per le imprese senza lavoratori subordinati e parasubordinati, all'importo di euro 5.000;

b) per l'Agenzia delle entrate, l'esistenza di un debito scaduto e non versato relativo all'imposta sul valore aggiunto, risultante dalla comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche di cui all'articolo 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, superiore all'importo di euro 5.000;

c) per l'Agenzia delle entrate-Riscossione, l'esistenza di crediti affidati per la riscossione, autodichiarati o definitivamente accertati e scaduti da oltre novanta giorni, superiori, per le imprese individuali, all'importo di euro 100.000, per le società di persone, all'importo di euro 200.000 e, per le altre società, all'importo di euro 500.000.

2. Le segnalazioni di cui al comma 1 sono inviate:

a) dall'Agenzia delle entrate, entro sessanta giorni dal termine di presentazione delle comunicazioni di cui all'articolo 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

b) dall'Istituto nazionale della previdenza sociale e dall'Agenzia delle entrate-Riscossione, entro sessanta giorni decorrenti dal verificarsi delle condizioni o dal superamento degli importi indicati nel medesimo comma 1.

3. La segnalazione di cui al comma 1 contiene l'invito a richiedere la composizione negoziata di cui all'articolo 2 del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 2021, n. 147, se ne ricorrono i presupposti.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano:

a) per l'Istituto nazionale della previdenza sociale, in relazione ai debiti accertati a decorrere dal 1° gennaio 2022;

b) per l'Agenzia delle entrate, in relazione ai debiti risultanti dalle comunicazioni periodiche relative al primo trimestre dell'anno 2022;

c) per l'Agenzia delle entrate-Riscossione, in relazione ai carichi affidati all'agente della riscossione a decorrere dal 1° luglio 2022 ».

*All'articolo 31:*

*al comma 1:*

*alla lettera a):*

*al capoverso 7-ter è aggiunto, in fine, il seguente periodo:* « Per gli incarichi conferiti ai sensi del comma 5 non si applicano i divieti di cui all'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 »;

*al capoverso 7-quater:*

*al primo periodo, le parole:* « comma 7-bis.1, » *sono sostituite dalle seguenti:* « comma 7-ter » *e le parole:* « all'iscrizione della cassa previdenziale » *sono sostituite dalle seguenti:* « dell'iscrizione alla cassa previdenziale »;

*è aggiunto, in fine, il seguente periodo:* « Le modalità di applicazione del presente comma sono disciplinate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione, sentiti gli enti previdenziali di diritto privato istituiti ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione »;

*alla lettera b), la parola:* « regioni » *è sostituita dalla seguente:* « regioni, »;

*alla lettera c), le parole:* « , nel numero massimo » *sono sostituite dalle seguenti:* « nel numero massimo »;

*dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:*

« 1-bis. Nei comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti, interessati dagli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, al fine di accelerarne la programmazione e l'attuazione, nell'ambito degli uffici posti alle dirette dipendenze del sindaco o degli assessori, di cui all'articolo 90 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono essere conferiti a esperti di comprovata qualificazione professionale incarichi di consulenza e collaborazione, fino al numero massimo complessivo di quindici, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, lettere a), c) e d), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per l'importo massimo di 30.000 euro lordi annui per singolo incarico e fino a una spesa complessiva annua di 300.000 euro. Gli incarichi hanno durata non oltre il 31 dicembre 2026, cessano comunque automaticamente con la cessazione del mandato amministrativo del conferente e non sono cumulabili con altri incarichi conferiti ai sensi del presente comma. Agli oneri derivanti dal conferimento degli incarichi di cui al primo periodo gli enti provvedono nell'ambito delle proprie risorse, fermo restando il rispetto dell'equilibrio pluriennale di bilancio. Agli incarichi di cui al presente comma si applicano l'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l'articolo 1, comma 471, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e l'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 ».

*Dopo l'articolo 31 sono inseriti i seguenti:*

« Art. 31-bis. - (Potenziamento amministrativo dei comuni e misure a supporto dei comuni del Mezzogiorno) - 1. Al solo fine di consentire l'attuazione dei progetti previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), i comuni che provvedono alla realizzazione degli interventi previsti dai predetti progetti possono, in deroga all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all'articolo 259, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, assumere con contratto a tempo determinato personale con qualifica non dirigenziale in possesso di specifiche professionalità per un periodo anche superiore a trentasei mesi, ma non eccedente la durata di completamento del PNRR e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, nel limite di una spesa aggiuntiva non superiore al valore dato dal prodotto della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione, per la percentuale distinta per fascia demografica indicata nella tabella 1 annessa al presente decreto. Le predette assunzioni sono subordinate all'asseverazione da parte dell'organo di revisione del rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio. La spesa di personale

derivante dall'applicazione del presente comma, anche nel caso di applicazione del regime di "scavalco condiviso" previsto dalle vigenti disposizioni contrattuali, non rileva ai fini dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e dell'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

2. In relazione alle esigenze di cui al comma 1, con specifico riferimento alle attività di supporto riferite ai progetti ivi indicati, nonché per le finalità di cui all'articolo 9, comma 10, presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze sono istituiti un posto di funzione dirigenziale di livello generale per lo svolgimento di attività di consulenza, studio e ricerca e un posto di funzione dirigenziale di livello non generale per lo svolgimento di attività di consulenza, studio e ricerca e presso il Dipartimento del tesoro del medesimo Ministero è istituito un posto di funzione dirigenziale di livello generale per lo svolgimento di attività di consulenza, studio e ricerca; si applicano le disposizioni dell'articolo 7, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 598.858 euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. Le disposizioni del comma 1, per le finalità e con le modalità ivi previste, si applicano anche ai comuni strutturalmente deficitari o sottoposti a procedura di riequilibrio finanziario pluriennale o in dissesto finanziario secondo quanto previsto dagli articoli 242, 243, 243-bis, 243-ter e 244 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, previa verifica della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all'articolo 155 del predetto testo unico, come ridenominata ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, da effettuare entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta inoltrata dai comuni interessati.

4. Alle assunzioni a tempo determinato previste dai commi 1 e 3 i comuni possono applicare le disposizioni previste dagli articoli 1, comma 3, 3-bis e 3-ter del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.

5. Al fine del concorso alla copertura dell'onere sostenuto dai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti per le assunzioni previste dai commi 1 e 3, è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'interno, con una dotazione di 30 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026. Le predette risorse sono ripartite tra i comuni attuatori dei progetti previsti dal PNRR con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, sulla base del monitoraggio delle esigenze assunzionali. A tale fine i comuni interessati comunicano al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le esigenze di personale connesse alla carenza delle professionalità strettamente necessarie all'attuazione dei predetti progetti il cui costo non è sostenibile a valere sulle risorse disponibili nel bilancio degli enti. Il comune beneficiario è tenuto a riversare ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato l'importo del contributo non utilizzato nell'esercizio finanziario.

6. Agli oneri derivanti dal comma 5, pari a 30 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

7. Per le medesime finalità di cui al comma 1, nonché al fine di accelerare la definizione e l'attuazione degli interventi previsti dalla politica di coesione dell'Unione europea e nazionale per i cicli di

programmazione 2014-2020 e 2021-2027, l'Agenzia per la coesione territoriale può stipulare contratti di collaborazione, di durata non superiore a trentasei mesi e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, con professionisti e personale in possesso di alta specializzazione, da destinare a supporto degli enti locali del Mezzogiorno, nel limite di una spesa complessiva di 67 milioni di euro, a carico delle disponibilità del Programma operativo complementare al Programma operativo nazionale "Governance e capacità istituzionale 2014-2020", di cui alla deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) n. 47/2016 del 10 agosto 2016, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 39 del 16 febbraio 2017, integrato sul piano finanziario dalla deliberazione del CIPE n. 36/2020 del 28 luglio 2020, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 218 del 2 settembre 2020. I contratti di cui al presente comma non danno in alcun caso luogo a diritti in ordine all'accesso nei ruoli dell'Agenzia.

8. Il personale di cui al comma 7 è selezionato dall'Agenzia per la coesione territoriale con le modalità e le procedure di cui all'articolo 1, commi 5 e seguenti, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113. L'Agenzia, previa ricognizione dei fabbisogni degli enti beneficiari, avuto anche riguardo agli esiti della procedura concorsuale di cui all'articolo 1, commi 179 e seguenti, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e a quanto previsto dal comma 5 del presente articolo, individua, sentiti il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, entro il 20 febbraio 2022, gli enti cui destinare il personale di cui al comma 7 del presente articolo e provvede alla relativa contrattualizzazione e assegnazione entro i successivi sessanta giorni.

9. Il personale di cui ai commi 7 e 8 presta assistenza tecnica e operativa qualificata presso gli enti di assegnazione e svolge, in particolare, le seguenti funzioni: supporto all'elaborazione di studi di fattibilità tecnico-economica nonché degli ulteriori livelli progettuali; analisi e predisposizione delle attività necessarie alla partecipazione ai bandi attuativi del PNRR, compresi i bandi che prevedono iniziative per la valorizzazione della cultura e della tradizione dei comuni italiani, dei programmi operativi nazionali e regionali a valere sui fondi strutturali, nonché degli interventi finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione; verifica, controllo e monitoraggio dell'esecuzione dei lavori al fine del rispetto degli obiettivi intermedi e finali previsti dal programma di finanziamento.

10. I comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti che hanno deliberato il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dall'articolo 243-bis del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono procedere, con oneri a carico dei propri bilanci, all'assunzione di collaboratori con contratto a tempo determinato per le esigenze degli uffici posti alle dirette dipendenze del sindaco o degli assessori di cui all'articolo 90 del predetto testo unico, nei limiti dell'80 per cento della spesa sostenuta per le medesime finalità nell'ultimo rendiconto precedente alla deliberazione della citata procedura di riequilibrio finanziario pluriennale.

*Art. 31-ter. - (Potenziamento amministrativo del Ministero dell'università e della ricerca) - 1.* Dopo il comma 6-ter.1 dell'articolo 64 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, è inserito il seguente:

*"6-ter.2.* In ragione del processo di riorganizzazione del Ministero dell'università e della ricerca di cui al decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, al fine di consentire una maggiore flessibilità gestionale e una più efficace realizzazione degli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, a decorrere dall'anno 2022 i limiti, relativi al medesimo Ministero, di cui all'articolo 6, commi 7 e 8, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono rideterminati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. In ragione del processo di riorganizzazione di cui al primo periodo è rideterminata, altresì, la consistenza del fondo per la retribuzione della posizione e di risultato del personale dirigenziale di prima e di seconda fascia in servizio presso il Ministero dell'università e della ricerca. Agli oneri derivanti dall'attuazione del secondo periodo, pari a 950.000 euro annui a decorrere



dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 6 del presente articolo. All'articolo 1, comma 1050, terzo periodo, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: 'non dirigenziale' sono soppresse".

2. Per le finalità di cui al comma 6-ter.1 dell'articolo 64 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, e in ragione del processo di riorganizzazione del Ministero dell'università e della ricerca, per la progettazione e la gestione dell'Anagrafe nazionale dell'istruzione superiore, istituita ai sensi dell'articolo 62-*quinquies* del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, il predetto Ministero si avvale della società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sulla base di specifica convenzione anche di durata pluriennale. Con la convenzione di cui al primo periodo è altresì disciplinato l'avvalimento della citata società anche ai fini della digitalizzazione dei servizi e dei processi organizzativi e amministrativi interni, nonché per la gestione giuridica ed economica del personale ».

*All'articolo 33:*

*al comma 1, le parole: « tra Amministrazioni » sono sostituite dalle seguenti: « tra le amministrazioni »;*

*al comma 4, primo periodo, le parole: « 30 marzo, 2001 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 marzo 2001 » e dopo le parole: « delle istituzioni scolastiche e » sono inserite le seguenti: « del personale »;*

*al comma 5, le parole: « i fuori ruolo » sono sostituite dalle seguenti: « i collocamenti fuori ruolo ».*

*All'articolo 34:*

*al comma 1, le parole: « competenza, almeno triennale, » sono sostituite dalla seguente: « competenza »;*

*al comma 2, le parole: « e almeno un colloquio » sono sostituite dalle seguenti: « e mediante almeno un colloquio »;*

*dopo il comma 2 è inserito il seguente:*

*« 2-bis. Gli esiti delle valutazioni selettive di cui al comma 2, i nominativi degli esperti selezionati, i loro curricula e le loro retribuzioni, nel rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti a legislazione vigente e delle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, sono resi pubblici nel sito internet istituzionale del Ministero della transizione ecologica entro trenta giorni dalla conclusione delle valutazioni medesime »;*

*al comma 4, le parole: « per euro 4,3 milioni di euro » sono sostituite dalle seguenti: « per 4,3 milioni di euro ».*

*Dopo l'articolo 34 sono inseriti i seguenti:*

*« Art. 34-bis. - (Disposizioni in materia di personale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per l'attuazione degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza) - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2022, all'articolo 152, primo comma, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, le parole: "3.000 unità" sono sostituite dalle seguenti: "3.100 unità". Ai fini dell'incremento del contingente di personale assunto a contratto dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari, dagli istituti italiani di cultura e dalle delegazioni diplomatiche speciali determinato ai sensi del primo periodo, è autorizzata la spesa di 2.178.050 euro per l'anno 2022, di 4.486.800 euro per l'anno 2023, di 4.621.400 euro per l'anno 2024, di 4.760.000 euro per l'anno 2025, di 4.902.800 euro per l'anno 2026, di 5.049.900 euro per l'anno 2027, di 5.201.400 euro per l'anno 2028, di 5.357.400 euro per l'anno 2029, di 5.518.100 euro per l'anno 2030 e di 5.683.600 euro annui a decorrere dall'anno 2031.*

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede, quanto a 2.178.050 euro per l'anno 2022 e a 5.683.600 euro annui a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per i medesimi anni, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con

propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

*Art. 34-ter. - (Reclutamento di personale e rafforzamento organizzativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l'attuazione degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza) - 1.* Al fine di attuare gli interventi, gli obiettivi e i traguardi in materia di lavoro e politiche sociali previsti nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché di fornire supporto all'unità di missione di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in aggiunta al contingente già previsto dall'articolo 7, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, è autorizzato ad assumere un ulteriore contingente di dieci unità di personale non dirigenziale con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, per il periodo dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2024, da inquadrare nell'area III, posizione economica F1, nel profilo professionale giuridico, da reclutare tramite selezione pubblica o mediante utilizzo di graduatorie vigenti. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 409.622 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 58-bis, comma 5, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157.

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, per il personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024 le risorse stanziare sul capitolo 1003, piani gestionali 3 e 5, e sul capitolo 1008, piano gestionale 2, dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali sono incrementate rispettivamente di 423.720 euro, di 102.541 euro e di 36.016 euro. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 58-bis, comma 5, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 ».

*All'articolo 35:*

*al comma 1, le parole: « il secondo periodo, è sostituito » sono sostituite dalle seguenti: « il secondo periodo è sostituito »;*

*al comma 2, lettera a), numero 3), capoverso d-bis), la parola: « implementazione » è sostituita dalla seguente: « attuazione »;*

*dopo il comma 4 è inserito il seguente:*

*« 4-bis. Per il potenziamento funzionale delle attribuzioni demandate all'amministrazione della giustizia minorile e di comunità, con decorrenza non anteriore al 1° luglio 2022, è istituito presso il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia un ufficio di livello dirigenziale non generale di seconda fascia del comparto Funzioni centrali, per la gestione dell'area contrattuale, per l'acquisizione di beni, di servizi e di lavori, con funzioni di programmazione e di coordinamento. Conseguentemente, la dotazione organica dei dirigenti di seconda fascia della carriera amministrativa del medesimo Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità è aumentata di un'unità »;*

*al comma 5:*

*al primo periodo, le parole: « e 4 » sono sostituite dalle seguenti: « , 4 e 4-bis » e le parole: « della presente legge » sono sostituite dalle seguenti: « del presente decreto »;*

*al secondo periodo, le parole: « Sugli stessi decreti » sono sostituite dalle seguenti: « Sullo stesso regolamento »;*

*il comma 6 è sostituito dal seguente:*

*« 6. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 1.351.521 per l'anno 2022, di euro 1.674.739 per l'anno 2023, di euro 1.678.545 per ciascuno degli anni 2024 e 2025, di euro 1.682.350 per ciascuno degli anni 2026 e 2027, di euro 1.686.156 per ciascuno degli anni 2028 e 2029, di euro 1.689.961 per ciascuno degli anni 2030 e 2031 e di euro 1.693.767 annui a decorrere dall'anno 2032, cui si provvede, quanto a euro 1.351.521 per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma « Fondi di riserva*

e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia, e, quanto a euro 1.674.739 per l'anno 2023, a euro 1.678.545 per ciascuno degli anni 2024 e 2025, a euro 1.682.350 per ciascuno degli anni 2026 e 2027, a euro 1.686.156 per ciascuno degli anni 2028 e 2029, a euro 1.689.961 per ciascuno degli anni 2030 e 2031 e a euro 1.693.767 annui a decorrere dall'anno 2032, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 96, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 ».

*Dopo l'articolo 35 sono inseriti i seguenti:*

« Art. 35-bis. - (Disposizioni per l'abbattimento dell'arretrato e la riduzione dei tempi di definizione dei procedimenti giudiziari) -1. In relazione all'adozione dei migliori modelli organizzativi per l'abbattimento dell'arretrato e per la riduzione dei tempi di definizione dei procedimenti giudiziari, secondo gli impegni assunti con il Piano nazionale di ripresa e resilienza, all'articolo 37, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, dopo la parola: "sentiti," sono inserite le seguenti: "per il settore penale, il procuratore della Repubblica presso il tribunale e, in ogni caso," e dopo la parola: "civili," è inserita la seguente: "penali,";

b) dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

"b-bis) per il settore penale, i criteri di priorità nella trattazione dei procedimenti pendenti, sulla base delle disposizioni di legge e delle linee guida elaborate dal Consiglio superiore della magistratura".

Art. 35-ter. - (Rafforzamento degli obblighi di formazione e aggiornamento dei giudici delegati alle procedure concorsuali e incentivi in caso di trasferimento ad altro ufficio per assicurare gli impegni assunti con il Piano nazionale di ripresa e resilienza in relazione alla specializzazione dei magistrati che svolgono funzioni in materia concorsuale) - 1. Il magistrato che svolge, anche in misura non prevalente, le funzioni di giudice delegato alle procedure concorsuali da non più di otto anni assicura la propria formazione e il proprio aggiornamento professionale e, a tale fine, è tenuto a frequentare, in ciascun anno decorrente dalla data di assunzione di tali funzioni, almeno due corsi di formazione e aggiornamento banditi dalla Scuola superiore della magistratura nella materia concorsuale.

2. L'assolvimento degli obblighi di formazione e di aggiornamento di cui al comma 1 costituisce specifico indicatore della capacità di cui all'articolo 11, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, da inserire nei rapporti informativi redatti ai fini dei pareri per il conseguimento delle valutazioni di professionalità.

3. In caso di trasferimento ad altro ufficio, la formazione e l'aggiornamento in conformità a quanto previsto dal comma 1 e la positiva esperienza maturata per non meno di tre anni nella materia concorsuale costituiscono criteri di prevalenza nell'assegnazione di posti che comportano la trattazione di procedimenti nella medesima materia.

4. Al magistrato che ha svolto in misura prevalente le funzioni di giudice delegato alle procedure concorsuali per almeno otto anni presso lo stesso ufficio giudiziario è assegnato un punteggio aggiuntivo in caso di partecipazione a bandi di concorso ordinari per il trasferimento ad altro ufficio.

5. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Consiglio superiore della magistratura adotta i necessari provvedimenti attuativi ».

*All'articolo 36:*

al comma 1, lettera d), le parole: « e della semplificazione normativa e » sono sostituite dalle seguenti: « e della semplificazione normativa, » e le parole: « delle pubbliche amministrazioni e, in numero non superiore a tre, tra estranei alla pubblica amministrazione » sono sostituite dalle seguenti: « della Presidenza del Consiglio dei ministri, del comparto Funzioni centrali o di altre pubbliche amministrazioni. Il personale non dirigenziale proveniente dai ruoli di amministrazioni diverse dai Ministeri mantiene il trattamento economico fisso e continuativo in godimento con oneri a carico dell'amministrazione di appartenenza ».

*Dopo l'articolo 36 sono inseriti i seguenti:*

« Art. 36-bis. - (Potenziamento del tavolo istituzionale per il coordinamento degli interventi per il

*Giubileo 2025*) - 1. Al secondo periodo del comma 645 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: "due senatori e due deputati" sono sostituite dalle seguenti: "tre senatori e tre deputati".  
Art. 36-ter. - (*Cabina di regia per il Piano nazionale di ripresa e resilienza*) - 1. All'articolo 2, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, le parole: "partecipa anche il Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome" sono sostituite dalle seguenti: "partecipano anche il Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome nonché i Presidenti delle regioni e delle province autonome per le questioni di loro competenza che riguardano la loro regione o provincia autonoma".

2. All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonché, per gli interventi di interesse delle regioni e delle province autonome, con il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie sentita la Conferenza delle regioni e delle province autonome" ».

*Dopo l'articolo 38 sono inseriti i seguenti:*

« Art. 38-bis. - (*Disposizioni in materia di formazione continua in medicina*) - 1. Al fine di attuare le azioni previste dalla missione 6 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, relative al potenziamento e allo sviluppo delle competenze tecniche, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario, a decorrere dal triennio formativo 2023-2025, l'efficacia delle polizze assicurative di cui all'articolo 10 della legge 8 marzo 2017, n. 24, è condizionata all'assolvimento in misura non inferiore al 70 per cento dell'obbligo formativo individuale dell'ultimo triennio utile in materia di formazione continua in medicina.

Art. 38-ter. - (*Ulteriori disposizioni in materia di semplificazione per l'attuazione dei programmi del Ministero della salute compresi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza*) - 1. All'articolo 56 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"2-bis. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 2, il Ministro della salute promuove e stipula appositi contratti istituzionali di sviluppo e ne coordina la successiva attuazione".

Art. 38-quater. - (*Riduzione dei termini per l'accesso alle terapie per pazienti con malattie rare*) - 1. Al fine di attuare le azioni del Piano nazionale di ripresa e resilienza relative alla missione 6 - salute e politiche sociali, volte a rafforzare le prestazioni erogate sul territorio con interventi terapeutici innovativi in tutto il territorio nazionale e a garantire un più elevato livello di salute, nonché al fine di accelerare il procedimento per l'aggiornamento dei prontuari terapeutici ospedalieri, nel rispetto di termini perentori in tutte le regioni, all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'aggiornamento di cui al presente comma deve essere effettuato entro due mesi nel caso di impiego di farmaci per la cura di malattie rare. Contestualmente all'aggiornamento, ciascuna regione è tenuta a indicare, con deliberazione della giunta regionale, i centri di prescrizione di farmaci con nota AIFA o piano terapeutico".

Art. 38-quinquies. - (*Disposizioni per il potenziamento della ricerca biomedica nell'ambito della missione 6 del Piano nazionale di ripresa e resilienza*) - 1. Al fine di dare attuazione alle azioni previste dalla missione 6 del Piano nazionale di ripresa e resilienza relative all'innovazione, alla ricerca e alla digitalizzazione del Servizio sanitario nazionale e al potenziamento del sistema della ricerca biomedica, con decreto del Ministro della salute sono definiti i criteri e le modalità per il sistema di valutazione tra pari (*peer review*) dei *proof of concept* (PoC) e dei progetti nel campo delle malattie rare, dei tumori rari e delle malattie altamente invalidanti, nonché i criteri per la remunerazione delle attività dei revisori e dei componenti del gruppo scientifico di valutazione dei medesimi progetti.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 700.000 euro per le attività funzionali al processo di valutazione, si provvede nei limiti delle complessive risorse finanziarie disponibili per i bandi afferenti ai progetti di cui al medesimo comma 1, a valere sui finanziamenti previsti dall'investimento 2.1 della missione 6, componente 2, del Piano nazionale di ripresa e resilienza ».

*All'articolo 39:*

*al comma 1, lettera a), le parole: « dal seguente: "L'inviato" sono sostituite dalle seguenti: « dal seguente: "3. L'inviato" ».*

*All'articolo 40:*

*al comma 1, lettera a), numero 2), la parola: « soppressa » è sostituita dalla seguente: « abrogata ».*

*Nel capo V del titolo II, dopo l'articolo 40 è aggiunto il seguente:*

*« Art. 40-bis. - (Personale che presta assistenza tecnica presso le sedi territoriali delle regioni per il funzionamento del reddito di cittadinanza) - 1. Nelle more dello svolgimento delle procedure di selezione e di assunzione delle unità di personale da destinare ai centri per l'impiego di cui all'articolo 12, comma 3-bis, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, al fine di consentire la continuità delle attività di assistenza tecnica per garantire l'avvio e il funzionamento del reddito di cittadinanza nelle fasi iniziali del programma ai sensi dell'articolo 12, comma 3, quinto, sesto e settimo periodo, del citato decreto-legge n. 4 del 2019, la società ANPAL Servizi Spa è autorizzata a prorogare i contratti stipulati con il personale che opera presso le sedi territoriali delle regioni e delle province autonome per svolgere le predette attività di assistenza tecnica fino al 30 aprile 2022. La proroga di cui al primo periodo avviene nei limiti e a valere sulle risorse assegnate a ciascuna regione ai sensi dell'articolo 12, comma 3-bis, del decreto-legge n. 4 del 2019 e non ancora utilizzate per le assunzioni ivi previste ».*

*All'articolo 41:*

*al comma 1:*

*alla lettera b), capoverso 10-bis, primo periodo, la parola: « relativa » è sostituita dalla seguente: « relativamente » e le parole: « il Commissario straordinario, propone » sono sostituite dalle seguenti: « il Commissario straordinario propone »;*

*alla lettera c), capoverso 11-bis:*

*al terzo periodo, le parole: « e amministrativo e tecnico e ausiliario » sono sostituite dalle seguenti: « , amministrativo, tecnico e ausiliario »;*

*dopo il settimo periodo sono inseriti i seguenti: « Il Commissario, per lo svolgimento del proprio mandato, può altresì nominare, dal 2022 al 2025, non più di due sub-commissari ai quali delegare attività e funzioni proprie, scelti tra soggetti di propria fiducia e in possesso di specifica esperienza funzionale ai compiti cui gli stessi sono preposti. La remunerazione dei sub-commissari è stabilita nell'atto di conferimento dell'incarico entro la misura massima, per ciascun sub-commissario, di 75.000 euro lordi onnicomprensivi. »;*

*all'undicesimo periodo, le parole: « 346.896 euro » sono sostituite dalle seguenti: « 544.213 euro »;*

*alla lettera d), le parole: « , delle infrastrutture e dei trasporti » sono sostituite dalle seguenti: « , delle infrastrutture e della mobilità sostenibili »;*

*alla lettera f), capoverso 13-bis.2, primo periodo, le parole: « sia messo a rischio, il conseguimento » sono sostituite dalle seguenti: « sia messo a rischio il conseguimento ».*

*All'articolo 42:*

*al comma 1, lettera b), primo periodo, le parole: « e amministrativo » sono sostituite dalla seguente: « , amministrativo » e, al settimo periodo, dopo le parole: « leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, » sono inserite le seguenti: « delle norme in materia ambientale, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ».*

*All'articolo 43:*

*al comma 1, lettera d), capoverso 3-bis, primo periodo, le parole: « può avvalersi fino a un massimo di tre subcommissari » sono sostituite dalle seguenti: « può avvalersi di subcommissari, fino al numero massimo di tre »;*

*al comma 2, la parola: « fondi », ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente: « Fondi ».*

*Dopo l'articolo 43 sono inseriti i seguenti:*

*« Art. 43-bis. - (Destinazione al Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di somme versate dalla Camera dei deputati al bilancio dello Stato) - 1. L'importo di 35 milioni di euro, versato dalla Camera dei deputati e affluito al bilancio dello Stato in data 4 novembre 2021 sul capitolo 2368,*

articolo 8, dello stato di previsione dell'entrata, è destinato, nell'esercizio 2021, al Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate, di cui all'articolo 4 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, per essere trasferito alla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione dei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2020.

2. Il Commissario straordinario provvede con ordinanza a destinare le risorse di cui al comma 1 del presente articolo e quelle già versate nella contabilità speciale ai sensi del comma 412 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, al finanziamento di interventi, anche infrastrutturali, per il recupero del tessuto socio-economico delle aree colpite dagli eventi sismici, da coordinare con gli interventi finanziati con le risorse di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101. Al fine di assicurare l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi di cui al presente comma, una quota non superiore a 5 milioni di euro delle risorse di cui al comma 1 può essere destinata agli oneri strettamente connessi all'attuazione degli interventi medesimi.

*Art. 43-ter. - (Modifica all'articolo 18-quater del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, in materia di credito d'imposta per investimenti nelle regioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017) - 1.* Al comma 3 dell'articolo 18-quater del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "A decorrere dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, il credito d'imposta di cui al comma 1 si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante 'Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19'".

*Art. 43-quater. - (Commissario ad acta per l'attuazione del piano di rientro dal disavanzo del servizio sanitario della regione Calabria) - 1.* All'articolo 3 del decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2020, n. 181, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole da: ", nel termine di trenta giorni" fino a: "sessanta giorni," sono soppresse;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. I progetti di edilizia sanitaria da finanziare ai sensi dell'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, qualunque sia il livello di progettazione raggiunto, compresi gli interventi già inseriti nel Piano triennale straordinario di edilizia sanitaria e di adeguamento tecnologico della rete di emergenza, della rete ospedaliera e della rete territoriale, comprensivo del Programma di ammodernamento tecnologico di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, e gli interventi inseriti negli accordi di programma già sottoscritti ai sensi dell'articolo 5-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e dell'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonché gli altri programmi sottoscritti con il Ministero della salute, sono attuati dal Commissario *ad acta* anche avvalendosi allo scopo dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa - Invitalia, previo parere dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali. Ove necessario in relazione alla complessità degli interventi, il Commissario *ad acta* può nominare esperti individuati all'esito di una selezione comparativa effettuata mediante avviso pubblico tra persone di comprovata esperienza ed elevata professionalità, nel rispetto delle previsioni del quadro economico generale degli interventi" ».

*All'articolo 44:*

*alla rubrica, le parole: « in materia di Alitalia » sono sostituite dalle seguenti: « concernenti la società Alitalia in amministrazione straordinaria ».*

*Nel capo I del titolo III, dopo l'articolo 44 è aggiunto il seguente:*

*« Art. 44-bis. - (Disposizioni urgenti in materia di accelerazione delle procedure della gestione commissariale di liquidazione di società pubbliche) - 1.* Al fine di accelerare le procedure della gestione commissariale di liquidazione di società pubbliche, all'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 132 sono inseriti i seguenti:

*132-bis.* Al fine di accelerare la chiusura della procedura di liquidazione della società di cui al comma 126 del presente articolo, agevolando in tal modo il versamento all'entrata del bilancio dello Stato e dei bilanci delle altre amministrazioni socie il relativo avanzo di liquidazione, il Commissario straordinario per la liquidazione della società di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, trasmette alle amministrazioni socie, entro il 31 gennaio 2022, il rendiconto finale delle attività liquidatorie alla data del 31 dicembre 2021, unitamente a un prospetto concernente l'individuazione dei rapporti giuridici attivi e passivi, anche di natura contenziosa e processuale, sorti in capo alla società, ancora pendenti alla data del 31 dicembre 2021. Il Commissario straordinario per la liquidazione della società di cui al citato articolo 14, comma 2, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, entro il 28 febbraio 2022, versa all'entrata del bilancio dello Stato e dei bilanci delle altre amministrazioni socie l'avanzo di liquidazione derivante dalla chiusura della liquidazione della stessa società, con esclusione dei rapporti giuridici attivi e passivi, anche di natura contenziosa e processuale, di cui al precedente periodo, pendenti alla data del 31 dicembre 2021. I rapporti giuridici attivi e passivi, anche di natura contenziosa e processuale, di cui al primo periodo del presente comma, pendenti alla data del 31 dicembre 2021, sorti in capo alla società di cui al medesimo articolo 14, comma 2, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, sono trasferiti alla società Fintecna Spa o a diversa società da questa interamente partecipata entro il 30 aprile 2022. Gli atti e le operazioni posti in essere per il trasferimento dei rapporti giuridici di cui al terzo periodo sono esenti da imposizione fiscale diretta e indiretta e dall'applicazione di tasse. La società trasferitaria procede alla liquidazione delle posizioni derivanti dai rapporti giuridici attivi e passivi oggetto di trasferimento ai sensi del terzo periodo, subentrando altresì nei contenziosi pendenti alla data del 31 dicembre 2021. I rapporti giuridici attivi e passivi trasferiti ai sensi del terzo periodo alla società Fintecna Spa o a diversa società da questa interamente partecipata costituiscono un unico patrimonio separato rispetto sia al patrimonio della società trasferitaria, sia ai patrimoni separati ad essa trasferiti in virtù di specifiche disposizioni legislative. La società trasferitaria non risponde in alcun modo con il proprio patrimonio dei debiti e degli oneri sorti in forza dei rapporti giuridici attivi e passivi, anche di natura contenziosa e processuale, trasferiti al patrimonio separato di cui al sesto periodo, ivi compresi quelli da sostenersi per la liquidazione di tale patrimonio. Agli oneri derivanti dal compenso da riconoscere alla società Fintecna Spa o alla diversa società da questa interamente partecipata per la liquidazione dei rapporti giuridici trasferiti ai sensi del terzo periodo, da determinare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, in misura comunque complessivamente non superiore a 500.000 euro, si provvede a valere sulle risorse affluite al patrimonio separato. Alla cessazione dei rapporti attivi, passivi, contenziosi e processuali trasferiti al patrimonio separato, la società trasferitaria procede al versamento delle eventuali somme attive al Ministero dell'economia e delle finanze, alla regione Lombardia, al comune di Milano, alla città metropolitana di Milano e alla camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi, per ciascuno in proporzione alla partecipazione al capitale della società di cui al primo periodo del presente comma. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

*132-ter.* All'articolo 1, comma 58, lettera e), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il terzo periodo è soppresso. All'articolo 7-sexies del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, il comma 2 è abrogato";

b) i commi 415, 416 e 417 sono abrogati.

2. Al fine di assicurare il pieno ed efficace svolgimento delle attività funzionali al raggiungimento dell'oggetto sociale della società Fintecna Spa, ferma restando l'autonomia finanziaria e operativa della società, alla stessa non si applicano i vincoli e gli obblighi in materia di contenimento della spesa pubblica previsti dalla legge a carico dei soggetti inclusi nel provvedimento dell'Istituto nazionale di statistica di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. ».

*All'articolo 46:*

*al comma 1, primo periodo, le parole: « la ripartenza » sono sostituite dalle seguenti: « la ripresa » e*

*le parole: « in favore di » sono sostituite dalle seguenti: « in favore della società ».*

*Nel capo III del titolo III, dopo l'articolo 46 è aggiunto il seguente:*

*« Art. 46-bis. - (Finanziamento di organismi sportivi per la promozione dell'attività sportiva di base) -*

*1. Al fine di promuovere l'adozione di uno stile di vita sano e attivo per tutte le fasce della popolazione, con particolare riferimento alla fase post-pandemica, una quota non inferiore al 50 per cento delle risorse disponibili di cui all'articolo 1, comma 561, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è destinata agli organismi sportivi di cui al terzo periodo dell'articolo 1, comma 630, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per la promozione e la realizzazione dell'attività sportiva di base in tutto il territorio nazionale.*

*2. I criteri e le modalità attuative per l'attribuzione delle risorse di cui al comma 1 del presente articolo sono stabiliti con il decreto di cui all'articolo 1, comma 562, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Ai fini attuativi, l'Autorità di Governo competente in materia di sport si avvale della società Sport e salute Spa ».*

*All'articolo 47:*

*al comma 1:*

*alla lettera a), la parola: « art. » è sostituita dalla seguente: « articolo », la parola: « Tribunale » è sostituita dalla seguente: « tribunale » e le parole: « lett. b). » sono sostituite dalle seguenti: « , lettera b) »;*

*alla lettera c), capoverso 7, secondo periodo, le parole: « al prefetto dove ha sede » sono sostituite dalle seguenti: « al prefetto della provincia in cui ha sede ».*

*All'articolo 48:*

*al comma 1:*

*alla lettera a), numero 2), capoverso 2-quater, le parole: « mafiosa, possono » sono sostituite dalle seguenti: « mafiosa possono »;*

*alla lettera b), capoverso 7, dopo le parole: « dell'informazione » è inserita la seguente: « antimafia » e le parole: « sono suscettibili » sono sostituite dalle seguenti: « siano suscettibili ».*

*Dopo l'articolo 48 è inserito il seguente:*

*« Art. 48-bis. - (Ulteriori disposizioni in materia di documentazione antimafia) - 1. Al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:*

*a) all'articolo 83, comma 3-bis, le parole: "europei o" sono sostituite dalle seguenti: "europei per un importo superiore a 25.000 euro o di fondi";*

*b) all'articolo 91, comma 1-bis, la parola: "5.000" è sostituita dalla seguente: "25.000" ».*

*All'articolo 49:*

*al comma 1, capoverso Art. 94-bis:*

*al comma 1:*

*alla lettera b), le parole: « non inferiore a 7.000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « non inferiore a 5.000 euro » e le parole: « o del patrimonio e del volume di affari » sono sostituite dalle seguenti: « o al patrimonio e al volume di affari »;*

*alla lettera c), le parole: « eventuali forme di finanziamento » sono sostituite dalle seguenti: « i finanziamenti, in qualsiasi forma, eventualmente erogati »;*

*al comma 2, secondo periodo, la parola: « quantificato » è sostituita dalla seguente: « determinato »;*

*al comma 5, la parola: « Tribunale » è sostituita dalla seguente: « tribunale »;*

*al comma 2, le parole: « Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, altresì, » sono sostituite dalle seguenti: « Le disposizioni dell'articolo 94-bis del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, introdotto dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche »;*

*dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:*

*« 2-bis. Le misure adottate ai sensi dei commi 1 e 2 possono essere in ogni momento revocate o modificate e non impediscono l'adozione dell'informativa antimafia interdittiva ».*

*Nel capo I del titolo IV, dopo l'articolo 49 è aggiunto il seguente:*

*« Art. 49-bis. - (Cambiamento della sede del soggetto sottoposto a verifica per il rilascio della*



*comunicazione antimafia*) - 1. Al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 86:

1) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3-bis. I legali rappresentanti degli organismi societari hanno l'obbligo di comunicare al prefetto e ai soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, nelle more dell'emanazione della documentazione antimafia, l'intervenuto cambiamento della sede dell'impresa, trasmettendo gli atti dai quali esso risulta";

2) al comma 4, le parole: "dell'obbligo di cui al comma 3" sono sostituite dalle seguenti: "degli obblighi di cui ai commi 3 e 3-bis";

b) all'articolo 87, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. Il cambiamento della sede legale o della sede secondaria con rappresentanza del soggetto sottoposto a verifica, successivo alla richiesta della pubblica amministrazione interessata, non comporta il mutamento della competenza del prefetto cui spetta il rilascio della comunicazione antimafia, come determinata ai sensi del comma 2" ».

All'articolo 50:

al comma 1, le parole: « 29 settembre, 1973 » sono sostituite dalle seguenti: « 29 settembre 1973 » e la parola: « c.p.c. » è sostituita dalle seguenti: « del codice di procedura civile ».

All'articolo 51:

al comma 1, le parole: « Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni del presente decreto » sono soppresse.

Dopo l'articolo 51 è inserito il seguente:

« Art. 51-bis. - (Clausola di salvaguardia) - 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione ».

Dopo l'allegato 1 è aggiunta la seguente tabella:

« Tabella 1 (Articolo 31-bis, comma 1)

Fascia demografica	Percentuale
1.500.000 abitanti e oltre	0,25
250.000-1.499.999 abitanti	0,3
60.000-249.999 abitanti	0,5
10.000-59.999 abitanti	1
5.000-9.999 abitanti	1,6
3.000-4.999 abitanti	1,8
2.000-2.999 abitanti	2,4
1.000-1.999 abitanti	2,9
Meno di 1.000 abitanti	3,5

».

ARTICOLI DA 1 A 52 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDEnte LE  
MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

TITOLO I

MISURE URGENTI FINALIZZATE ALLA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI DEL PNRR  
PER IL 2021

Capo I

TURISMO

Articolo 1.

(Contributi a fondo perduto e credito d'imposta per le imprese turistiche)

1. Al fine di migliorare la qualità dell'offerta ricettiva in attuazione della linea progettuale «  
Miglioramento delle infrastrutture di ricettività attraverso lo strumento del Tax credit » Misura M1C3,  
investimento 4.2.1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, è riconosciuto, in favore dei soggetti di

cui al comma 4, un contributo, sotto forma di credito di imposta, fino all'80 per cento delle spese sostenute per gli interventi di cui al comma 5 realizzati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2024.

2. Ai soggetti di cui al comma 4 è riconosciuto altresì un contributo a fondo perduto non superiore al 50 per cento delle spese sostenute per gli interventi di cui al comma 5 realizzati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2024, comunque non superiore al limite massimo di 100.000 euro per ciascun beneficiario. Il contributo a fondo perduto è riconosciuto per un importo massimo pari a 40.000 euro che può essere aumentato anche cumulativamente:

a) fino ad ulteriori 30.000 euro, qualora l'intervento preveda una quota di spese per la digitalizzazione e l'innovazione delle strutture in chiave tecnologica ed energetica di almeno il 15 per cento dell'importo totale dell'intervento;

b) fino ad ulteriori 20.000 euro, per le imprese o le società aventi i requisiti previsti per l'imprenditoria femminile dall'articolo 53 del codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, per le società cooperative e le società di persone, costituite in misura non inferiore al 60 per cento da giovani, per le società di capitali le cui quote di partecipazione sono possedute in misura non inferiore ai due terzi da giovani e i cui organi di amministrazione sono costituiti per almeno i due terzi da giovani, e per le imprese individuali gestite da giovani, che operano nel settore del turismo. Ai fini della presente lettera, per giovani si intendono le persone con età compresa tra 18 anni compiuti e 35 anni non compiuti alla data di presentazione della domanda;

c) fino ad ulteriori 10.000 euro, per le imprese o le società la cui sede operativa è ubicata nei territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

3. Gli incentivi di cui ai commi 1 e 2 sono cumulabili, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al comma 8, non porti al superamento del costo sostenuto per gli interventi di cui al comma 5. L'ammontare massimo del contributo a fondo perduto è erogato in un'unica soluzione a conclusione dell'intervento, fatta salva la facoltà di concedere, a domanda, un'anticipazione non superiore al 30 per cento del contributo a fondo perduto a fronte della presentazione di idonea garanzia fideiussoria rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o cauzione costituita, a scelta del beneficiario, in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso le aziende autorizzate, ovvero, ad esclusione degli assegni circolari, presso la tesoreria statale, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione.

4. Gli incentivi di cui ai commi 1 e 2 sono riconosciuti alle imprese alberghiere, alle imprese che esercitano attività agrituristica, come definita dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96, e dalle pertinenti norme regionali, alle imprese che gestiscono strutture ricettive all'aria aperta, nonché alle imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale, ivi compresi gli stabilimenti balneari, i complessi termali, i porti turistici, i parchi tematici, inclusi i parchi acquatici e faunistici. Gli incentivi sono riconosciuti altresì alle imprese titolari del diritto di proprietà delle strutture immobiliari in cui è esercitata una delle attività imprenditoriali di cui al presente comma.

5. Le spese si considerano effettivamente sostenute secondo quanto previsto dall'articolo 109 del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il contributo a fondo perduto e il credito d'imposta sono riconosciuti in relazione alle spese sostenute, compreso il servizio di progettazione, per eseguire, nel rispetto dei principi della « progettazione universale » di cui alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, stipulata a New York il 13 dicembre 2006, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, i seguenti interventi:

a) interventi di incremento dell'efficienza energetica delle strutture e di riqualificazione antisismica;

b) interventi di eliminazione delle barriere architettoniche, in conformità alla legge 9 gennaio 1989, n. 13, e al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503;

- c) interventi edilizi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b), c), d) ed e.5), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, funzionali alla realizzazione degli interventi di cui alle lettere a) e b) del presente comma;
- d) realizzazione di piscine termali e acquisizione di attrezzature e apparecchiature per lo svolgimento delle attività termali, relativamente alle strutture di cui all'articolo 3 della legge 24 ottobre 2000, n. 323;
- e) interventi di digitalizzazione, con riferimento alle spese previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106.
6. Gli interventi di cui al comma 5 devono risultare conformi alla comunicazione della Commissione UE (2021/C 58/01) e non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020.
7. Per le spese ammissibili inerenti al medesimo progetto non coperte dagli incentivi di cui ai commi 1 e 2, è possibile fruire anche del finanziamento a tasso agevolato previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 22 dicembre 2017 recante « Modalità di funzionamento del Fondo nazionale per l'efficienza energetica », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 54 del 6 marzo 2018, a condizione che almeno il 50 per cento di tali spese sia dedicato agli interventi di riqualificazione energetica, nel rispetto delle disponibilità a legislazione vigente e senza ulteriori oneri a carico delle finanze pubbliche.
8. Il credito d'imposta di cui al comma 1 del presente articolo è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dall'anno successivo a quello in cui gli interventi sono stati realizzati, senza applicazione dei limiti di cui all'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. A tal fine, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici offerti dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. L'ammontare del credito d'imposta utilizzato in compensazione non deve eccedere l'importo concesso dal Ministero del turismo, pena lo scarto dell'operazione di versamento. Ai fini del controllo di cui al terzo periodo, il Ministero del turismo, prima della comunicazione ai soggetti beneficiari, trasmette all'Agenzia delle entrate, con modalità telematiche definite d'intesa tra il Ministero del turismo e l'Agenzia delle entrate, l'elenco delle imprese ammesse a fruire dell'agevolazione e l'importo del credito concesso, unitamente a quello del contributo a fondo perduto, nonché le eventuali variazioni e revoche. Allo scopo di consentire la regolazione contabile delle compensazioni effettuate attraverso il modello F24 telematico, le risorse stanziare a copertura del credito d'imposta concesso sono trasferite sulla contabilità speciale n. 1778 « Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio » aperta presso la Tesoreria dello Stato. Il credito d'imposta è cedibile, in tutto o in parte, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi le banche e gli altri intermediari finanziari. Il credito d'imposta è usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente. Il credito d'imposta e il contributo a fondo perduto di cui al comma 2 non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Nei casi di utilizzo illegittimo del credito d'imposta, il Ministero del turismo provvede al recupero dei relativi importi secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2010, n. 73. Il Ministero del turismo provvede alle attività di cui al presente comma nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Per le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d'imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dall'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, si applica il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate dell'8 agosto 2020, adottato ai sensi degli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

9. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Ministero del turismo pubblica un avviso contenente le modalità applicative per l'erogazione degli incentivi previsti dai commi 1 e 2, compresa l'individuazione delle spese considerate eleggibili ai fini della determinazione dei predetti incentivi. Ferma restando la disciplina di cui al citato decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 22 dicembre 2017 per quanto previsto ai sensi del comma 7, gli interessati presentano, in via telematica, apposita domanda in cui dichiarano, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e dell'articolo 18, comma 3-*bis*, della legge 7 agosto 1990, n. 241, il possesso dei requisiti necessari per la fruizione degli incentivi.

10. Gli incentivi di cui ai commi 1 e 2 sono concessi, secondo l'ordine cronologico delle domande, nel limite di spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2022, 180 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, 40 milioni di euro per l'anno 2025, con una riserva del 50 per cento dedicata agli interventi volti al supporto degli investimenti di riqualificazione energetica. L'esaurimento delle risorse è comunicato con avviso pubblico pubblicato nel sito *internet* istituzionale del Ministero del turismo.

11. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche in relazione ad interventi avviati dopo il 1° febbraio 2020 e non ancora conclusi alla data di entrata in vigore del presente decreto, a condizione che le relative spese siano sostenute a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

12. Agli interventi conclusi prima della data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi, ai fini del credito d'imposta e nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, le disposizioni di cui all'articolo 79 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.

13. Per il finanziamento del credito di imposta di cui al comma 1 è autorizzata l'ulteriore spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2022. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 79, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020 n. 126. Conseguentemente, all'articolo 79, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: « per i tre periodi d'imposta » sono sostituite dalle seguenti: « per i due periodi d'imposta ».

14. Gli incentivi di cui al presente articolo non sono cumulabili con altri contributi, sovvenzioni e agevolazioni pubblici concessi per gli stessi interventi. Gli incentivi di cui ai commi 1 e 2 sono riconosciuti nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « *de minimis* » e alla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, C(2020) 1863, « Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 ». Il Ministero del turismo provvede agli adempimenti degli obblighi inerenti al Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

15. Per le medesime finalità di cui al comma 1, tenuto conto degli obiettivi di cui al presente articolo e del grado di raggiungimento degli stessi, il Ministero del turismo, con decreto da emanare entro il 31 marzo 2023, previa intesa in sede di Conferenza unificata, provvede ad aggiornare gli *standard* minimi, uniformi in tutto il territorio nazionale, dei servizi e delle dotazioni per la classificazione delle strutture ricettive e delle imprese turistiche, ivi compresi i *condhotel* e gli alberghi diffusi, tenendo conto delle specifiche esigenze connesse alle capacità ricettiva e di fruizione dei contesti territoriali e dei sistemi di classificazione alberghiera adottati a livello europeo e internazionale.

16. Sono abrogati i commi 2-*ter* e 5 dell'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106.

17. Agli oneri derivanti dal comma 10 si provvede a valere sul Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia di cui all'articolo 1, comma 1037, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, secondo le modalità di cui ai commi da 1038 a 1050 del medesimo articolo 1. Nell'attuazione delle disposizioni del presente articolo è garantito il rispetto di quanto stabilito dall'articolo 2, comma 6-*bis*, secondo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge

29 luglio 2021, n. 108.

*17-bis.* Al fine di sostenere la ripresa e la continuità dell'attività delle imprese operanti nel settore della ristorazione, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito un fondo per l'erogazione di un contributo a fondo perduto alle medesime imprese, con una dotazione pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021, che costituiscono limite di spesa.

*17-ter.* Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del turismo e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri, le modalità e l'ammontare del contributo di cui al comma *17-bis*, anche avvalendosi dell'Agenzia delle entrate.

*17-quater.* Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma *17-bis*, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

*17-quinquies.* L'efficacia delle disposizioni dei commi da *17-bis* a *17-quater* è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Articolo 2.

*(Garanzie per i finanziamenti nel settore turistico)*

1. Per l'attuazione della linea progettuale « Sostegno alla nascita e al consolidamento delle PMI del turismo (Sezione speciale "turismo" del Fondo di garanzia per le PMI) », Misura M1C3, investimento 4.2.4, del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), nell'ambito del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a*), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è istituita una « Sezione Speciale Turismo » per la concessione di garanzie ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 4, del presente decreto e ai giovani fino a 35 anni di età che intendono avviare un'attività nel settore turistico, con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2021, 58 milioni di euro per l'anno 2022, 100 milioni di euro per l'anno 2023 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e con una riserva del 50 per cento dedicata agli interventi volti al supporto degli investimenti di riqualificazione energetica. Per i giovani che intendono avviare attività nel settore agrituristico le garanzie di cui al primo periodo sono concesse ai soggetti di età compresa tra 18 e 40 anni. La concessione di garanzie sui finanziamenti erogati, in conformità alla misura M1C3 4.2.4 del PNRR, deve rispettare le disposizioni nazionali e unionali che regolano il meccanismo di funzionamento del fondo, in particolare richiamando la decisione C(2010)4505 del 6 luglio 2010 della Commissione europea e il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione europea del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. In fase di attuazione l'intervento deve rispettare il principio di « non arrecare danno significativo all'ambiente » (DNSH), con riferimento al sistema di tassonomia delle attività ecosostenibili indicato all'articolo 17 del regolamento UE n. 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020.

2. Le garanzie di cui al comma 1 sono rilasciate su singoli finanziamenti o su portafogli di finanziamenti per gli interventi di riqualificazione energetica e innovazione digitale, nel rispetto del principio « non inquinare significativamente », di cui alla comunicazione della Commissione europea 2021/C58/01, o per assicurare la continuità aziendale delle imprese del settore turistico e garantire il fabbisogno di liquidità e gli investimenti del settore.

3. In deroga alla disciplina di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 marzo 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 157 del 7 luglio 2017, come autorizzato dalla decisione C(2020)2370 del 13 aprile 2020, alle garanzie di cui al comma 1 si applicano le seguenti disposizioni:

- a*) la garanzia è concessa a titolo gratuito;
- b*) l'importo massimo garantito per singola impresa è elevato a 5 milioni di euro;

- c) sono ammesse alla garanzia le imprese con un numero di dipendenti non superiore a 499;
- d) la percentuale di copertura della garanzia diretta è determinata ai sensi della disciplina emergenziale prevista dall'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40. Successivamente alla scadenza della predetta disciplina, la percentuale di copertura della garanzia diretta è stabilita nella misura massima del 70 per cento dell'ammontare di ciascuna operazione finanziaria; tale copertura può essere incrementata, mediante l'utilizzo dei contributi al Fondo, previsti dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 26 gennaio 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 96 del 24 aprile 2012, fino all'80 per cento dell'importo dell'operazione finanziaria;
- e) la percentuale di copertura della riassicurazione è determinata ai sensi della disciplina emergenziale prevista dall'articolo 13, comma 1, del citato decreto-legge n. 23 del 2020. Successivamente alla scadenza della predetta disciplina, la percentuale di copertura della riassicurazione è stabilita nella misura massima dell'80 per cento dell'importo garantito dai confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell'80 per cento; tale copertura può essere incrementata, mediante l'utilizzo dei contributi al Fondo, previsti dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 26 gennaio 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 96 del 24 aprile 2012, fino al 90 per cento dell'importo garantito dai confidi o altro fondo di garanzia per la riassicurazione;
- f) sono ammissibili alla garanzia del Fondo i finanziamenti a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario, purché il nuovo finanziamento preveda l'erogazione al medesimo soggetto beneficiario di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 25 per cento dell'importo del debito accordato in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione e a condizione che il rilascio della garanzia sia idoneo a determinare un minor costo o una maggior durata del finanziamento rispetto a quello oggetto di rinegoziazione;
- g) fermo restando quanto previsto all'articolo 6, comma 2, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 marzo 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 157 del 7 luglio 2017, la garanzia è concessa senza applicazione del modello di valutazione di cui alla parte IX, lettera A, delle condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo di garanzia allegato al decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 febbraio 2019;
- h) la garanzia è concessa anche in favore dei beneficiari finali che presentano, alla data della richiesta della garanzia, esposizioni nei confronti del soggetto finanziatore classificate come inadempienze probabili o come esposizioni scadute o sconfinanti deteriorate ai sensi del paragrafo 2 della parte B) delle avvertenze generali della circolare della Banca d'Italia n. 272 del 30 luglio 2008, purché la predetta classificazione non sia stata effettuata prima del 31 gennaio 2020;
- i) non è dovuta la commissione per il mancato perfezionamento delle operazioni finanziarie di cui all'articolo 10, comma 2, del citato decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 marzo 2017;
- l) per operazioni di investimento immobiliare la garanzia del Fondo può essere cumulata con altre forme di garanzia acquisite sui finanziamenti;
- m) la garanzia del Fondo può essere richiesta anche su operazioni finanziarie già perfezionate con l'erogazione da parte del soggetto finanziatore da non oltre tre mesi. In tali casi, il soggetto finanziatore deve trasmettere al gestore del Fondo una dichiarazione attestante la riduzione del tasso di interesse applicata, sul finanziamento garantito, al soggetto beneficiario per effetto della sopravvenuta concessione della garanzia.

3-bis. Nell'attività di rilascio delle garanzie di cui al comma 1 il consiglio di gestione del Fondo adotta un modello di valutazione del rischio adeguato alle specificità economico-finanziarie delle imprese turistiche. Ai fini di cui al presente articolo, la composizione del consiglio di gestione del Fondo è integrata con un membro designato dal Ministero del turismo e con un rappresentante delle organizzazioni nazionali maggiormente rappresentative delle imprese turistiche.

4. Per quanto non disposto dal presente articolo, si applica quanto previsto dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 31 maggio 1999, n. 248 e dalle disposizioni operative del Fondo.

5. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, per il tramite delle rispettive finanziarie regionali e provinciali, nonché l'Istituto per il credito sportivo, ove rendano disponibili risorse addizionali rispetto a quelle di cui al presente articolo, concorrono all'incremento della misura della garanzia e della riassicurazione rispettivamente nei limiti di cui al comma 3, lettere *d*) ed *e*), e, previo accordo con il Ministero del turismo e Mediocredito Centrale S.p.a., possono provvedere all'istruttoria delle istanze di ammissione agli incentivi di cui al presente articolo.

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede a valere sul Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia di cui all'articolo 1, comma 1037, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, secondo le modalità di cui ai commi da 1038 a 1050 del medesimo articolo 1.

Articolo 3.

*(Fondo rotativo imprese per il sostegno alle imprese e gli investimenti di sviluppo nel turismo)*

1. Per l'attuazione della linea progettuale « Fondo rotativo imprese (FRI) per il sostegno alle imprese e gli investimenti di sviluppo », Misura M1C3, intervento 4.2.5, nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, sono concessi contributi diretti alla spesa per gli interventi di riqualificazione energetica, sostenibilità ambientale e innovazione digitale di importo non inferiore a 500.000 euro e non superiore a 10 milioni di euro realizzati entro il 31 dicembre 2025, in combinazione con i finanziamenti di cui al comma 4.

2. Sono soggetti beneficiari le imprese di cui all'articolo 1, comma 4, incluse quelle titolari del diritto di proprietà delle strutture immobiliari in cui viene esercitata l'attività imprenditoriale.

3. Il contributo diretto alla spesa di cui al comma 1 è concedibile nella misura massima del 35 per cento delle spese e dei costi ammissibili, nel limite di spesa complessivo di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, con una riserva del 50 per cento dedicata agli interventi volti al supporto degli investimenti di riqualificazione energetica. Gli interventi di cui al comma 1 devono risultare conformi alla comunicazione della Commissione UE (2021/C 58/01) e non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento UE n. 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020.

4. A copertura della quota di investimenti non assistita dal contributo diretto alla spesa di cui al comma 1 e dall'eventuale quota di mezzi propri o risorse messe a disposizione dagli operatori economici, è prevista la concessione di finanziamenti agevolati con durata fino a quindici anni, comprensivi di un periodo di preammortamento massimo di trentasei mesi, nei limiti delle risorse disponibili, a valere sulla quota delle risorse del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, stabilita con delibera del Comitato interministeriale per la Programmazione Economica e lo Sviluppo Sostenibile (CIPESS) ai sensi dell'articolo 1, comma 355, della legge n. 311 del 2004, in aggiunta a finanziamenti bancari, di pari importo e durata, concessi a condizioni di mercato.

5. Gli incentivi di cui al presente articolo sono alternativi a quelli previsti dall'articolo 1 e, comunque, non sono cumulabili con altri contributi, sovvenzioni e agevolazioni pubblici concessi per gli stessi interventi e sono riconosciuti nel rispetto della vigente normativa sugli aiuti di Stato e delle deroghe previste per il periodo di applicazione del « Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID19 », di cui alla comunicazione della Commissione europea 2020/C 91 I/01, come integrata dalle successive comunicazioni della Commissione.

6. Con decreto del Ministero del turismo, adottato di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i requisiti, i criteri, le condizioni e le procedure per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni finanziarie di cui al presente articolo, in conformità alla predetta Misura M1C3, intervento 4.2.5, e gli adempimenti relativi alla gestione degli interventi agevolativi a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1 e all'erogazione del contributo diretto alla spesa. Tale decreto assolve anche a quanto previsto ai sensi dell'articolo 1, comma 357, della citata legge n. 311 del 2004.

7. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, anche per il tramite delle rispettive

finanziarie regionali e provinciali, nonché l'Istituto per il credito sportivo, possono rendere disponibili risorse addizionali rispetto a quelle del Fondo di cui al comma 1, previo accordo con il Ministero del turismo, prevedendo idonee forme di collaborazione per l'istruttoria relativa alle istanze di ammissione agli incentivi di cui al presente articolo presentate a valere sulle predette risorse addizionali.

8. I finanziamenti attivati per il sostegno degli investimenti di cui al presente articolo, ivi inclusi quelli concessi a valere sul Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca, possono accedere alle garanzie di cui all'articolo 6, comma 14-*bis*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, rilasciate dalla società SACE S.p.a. nei limiti delle disponibilità di risorse a legislazione vigente.

9. Agli oneri derivanti dal comma 1, si provvede a valere sul Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia di cui all'articolo 1, comma 1037, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, secondo le modalità di cui ai commi da 1038 a 1050 del medesimo articolo 1. All'attuazione del comma 4 si provvede nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 361, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

9-*bis*. Al fine di rendere più efficienti gli investimenti di cui al Piano nazionale di ripresa e resilienza, finalizzati a sostenere la crescita economica nazionale e la competitività delle imprese, all'alinea del comma 3 dell'articolo 30 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Tale limite massimo è ridotto al 50 per cento per le assegnazioni effettuate nel periodo 2022-2024, al fine di promuovere gli investimenti previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 ».

Articolo 3-*bis*.

(Fondo turismo)

1. Il comma 3 dell'articolo 178 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è sostituito dal seguente:

« 3. Il Fondo di cui al comma 1 è incrementato di 40 milioni di euro per l'anno 2022, di 15 milioni di euro per l'anno 2023, di 15 milioni di euro per l'anno 2024 e di 30 milioni di euro per l'anno 2025 mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2014-2020, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, previa deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile volta a rimodulare e ridurre, per i predetti importi annuali, le somme già assegnate al Piano operativo "Cultura e turismo", come rimodulate dalla deliberazione del CIPE n. 46/2020 del 28 luglio 2020, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 231 del 17 settembre 2020, relativamente agli interventi di competenza del Ministero della cultura. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

Articolo 4.

(Credito d'imposta per la digitalizzazione di agenzie di viaggio e tour operator)

1. Per l'attuazione della linea progettuale « Digitalizzazione Agenzie e Tour Operator », Misura M1C3, investimento 4.2.2, nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, alle agenzie di viaggi e ai *tour operator* con codice ATECO 79.1, 79.11, 79.12, è riconosciuto un contributo sotto forma di credito d'imposta, nella misura del 50 per cento dei costi sostenuti, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2024 per investimenti e attività di sviluppo digitale come previste dall'articolo 9, commi 2 e 2-*bis*, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, fino all'importo massimo complessivo cumulato di 25.000 euro, nel limite di spesa complessivo di 18 milioni di euro per l'anno 2022, 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, 60 milioni di euro per l'anno 2025. In fase di attuazione, l'intervento rispetta il principio di « non arrecare danno significativo all'ambiente » (DNSH), con riferimento al sistema di tassonomia delle attività ecosostenibili indicato all'articolo 17 del regolamento UE n. 2020/852.

2. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del



decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dall'anno successivo a quello in cui gli interventi sono stati realizzati, senza applicazione dei limiti di cui all'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. A tal fine, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici offerti dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. Il credito d'imposta è cedibile, in tutto o in parte, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi le banche e gli altri intermediari finanziari. Il credito d'imposta è usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

3. L'incentivo di cui al presente articolo spetta nel rispetto della vigente normativa sugli aiuti di Stato di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 e delle deroghe previste per il periodo di applicazione del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza COVID-19, di cui alla comunicazione C(2020) 1863 della Commissione europea del 19 marzo 2020, come integrata dalle successive comunicazioni della Commissione. Il Ministero del turismo provvede agli adempimenti degli obblighi inerenti al Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica

4. Con decreto del Ministero del turismo, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le modalità applicative del presente articolo, anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.

5. Agli oneri derivanti dal comma 1, si provvede a valere sul Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia di cui all'articolo 1, comma 1037, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, secondo le modalità di cui ai commi da 1038 a 1050 del medesimo articolo 1.

## Capo II

### INFRASTRUTTURE FERROVIARIE, EDILIZIA GIUDIZIARIA E OPERE PUBBLICHE

#### Articolo 5.

*(Semplificazione delle procedure riguardanti gli investimenti ferroviari)*

1. Al fine di semplificare e agevolare la realizzazione dei traguardi e degli obiettivi stabiliti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, e dal decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, nonché di ridurre i tempi di realizzazione degli investimenti ferroviari, al decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1:

1) il comma 7 è sostituito dal seguente:

« 7. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili trasmette alle competenti Commissioni parlamentari e alla Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro il 31 marzo dell'anno di scadenza del contratto di programma di cui all'articolo 15, un documento strategico, con validità di norma quinquennale, recante l'illustrazione delle esigenze in materia di mobilità di passeggeri e merci per ferrovia, delle attività per la gestione e il rafforzamento del livello di presidio manutentivo della rete, nonché l'individuazione dei criteri di valutazione della sostenibilità ambientale, economica e sociale degli interventi e i necessari *standard* di sicurezza e di resilienza dell'infrastruttura ferroviaria nazionale anche con riferimento agli effetti dei cambiamenti climatici. Il documento strategico contiene, altresì, la descrizione degli assi strategici in materia di mobilità ferroviaria, con particolare riferimento a: programmi di sicurezza e di resilienza delle infrastrutture, anche in ottemperanza di specifici obblighi di legge; programmi di sviluppo tecnologico per aumentare la capacità e migliorare le prestazioni con riferimento alla rete del Sistema nazionale integrato dei trasporti (SNIT) di primo e secondo livello; interventi prioritari sulle direttrici, nonché

interventi prioritari da sottoporre a revisione progettuale; attività relative al fondo per la progettazione degli interventi e le relative indicazioni di priorità strategica; individuazione delle priorità strategiche relative ai collegamenti di ultimo miglio dei porti e degli aeroporti; localizzazione degli interventi, con la specifica indicazione di quelli da realizzarsi nelle regioni del Mezzogiorno in conformità agli obiettivi di cui all'articolo 7-*bis*, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18; le linee strategiche delle sperimentazioni relative alle innovazioni tecnologiche e ambientali; la ricognizione dei fabbisogni per la manutenzione e i servizi per l'infrastruttura ferroviaria; le metodologie di valutazione degli investimenti, con particolare riferimento alla sostenibilità ambientale e sociale e all'accessibilità per le persone con disabilità; i criteri di valutazione delle prestazioni rese dal gestore e delle relative penalità. »;

2) dopo il comma 7 è inserito il seguente:

« 7-*bis*. Le Commissioni parlamentari e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si esprimono sul documento strategico nel termine di trenta giorni dalla sua ricezione, decorso il quale il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili procede all'approvazione di detto documento con proprio decreto. Il documento strategico è sottoposto ad aggiornamento dopo tre anni o comunque in caso di mutamento degli scenari di carattere eccezionale, secondo le modalità indicate nel comma 7 e nel presente comma. »;

b) all'articolo 15:

1) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole « per un periodo minimo di cinque anni, » sono inserite le seguenti: « per l'attuazione delle strategie di sviluppo sostenibile dell'infrastruttura ferroviaria nazionale come individuate nel documento di cui all'articolo 1, comma 7, e per definire altresì la programmazione degli investimenti, anche previsti da specifiche disposizioni di legge, relativi alla manutenzione, al rinnovo e alla sicurezza dell'infrastruttura ferroviaria, »;

2) il comma 2 è sostituito dal seguente: « 2. Il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per quanto attiene ai profili finanziari, entro il mese di giugno dell'anno precedente all'inizio di ciascun quinquennio programmatico sottopone lo schema di contratto all'approvazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), che adotta la relativa delibera entro trenta giorni. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili informa l'organismo di regolazione, che si esprime entro quindici giorni relativamente ai profili di competenza, e, mediante il gestore dell'infrastruttura, i richiedenti e, su loro richiesta, i richiedenti potenziali, sul contenuto dello schema di contratto di programma, al fine di consentire agli stessi di esprimersi al riguardo prima che esso sia sottoposto all'approvazione del CIPESS. La delibera del CIPESS è sottoposta al controllo di legittimità da parte della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 41, comma 5, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Al fine di permettere una più celere realizzazione degli interventi ferroviari, è ammessa la registrazione anche parziale della delibera del CIPESS, che diviene efficace limitatamente a quanto oggetto di registrazione. In tal caso, il CIPESS può adottare, su richiesta del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, una delibera integrativa o modificativa delle parti non registrate. Lo schema di contratto di programma è sottoscritto tra il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e il gestore dell'infrastruttura entro quindici giorni dalla registrazione da parte della Corte dei conti della delibera di approvazione del medesimo schema da parte del CIPESS. Il contratto di programma è trasmesso, entro cinque giorni dalla sottoscrizione, dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili alle Camere, al Ministero dell'economia e delle finanze e al CIPESS, con apposita informativa. Gli investimenti ferroviari autorizzati e finanziati da specifiche disposizioni di legge sono inseriti di diritto nel contratto di programma in corso alla data di entrata in vigore di dette disposizioni e ne costituiscono parte integrante. Gli aggiornamenti di cui al comma 2-*bis* danno evidenza di tali investimenti e dei relativi finanziamenti che vi rimangono vincolati ai sensi delle disposizioni di legge. »;

3) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

« 2-*bis*. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio, il Ministero delle

infrastrutture e della mobilità sostenibili e il gestore dell'infrastruttura ferroviaria provvedono alla sottoscrizione degli aggiornamenti annuali del contratto di programma, in coerenza con quanto previsto dal documento strategico di cui all'articolo 1, comma 7. Gli aggiornamenti di importo pari o inferiore a 5 miliardi di euro complessivi sono approvati con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa informativa al CIPESS. Per gli aggiornamenti di importo superiore a 5 miliardi di euro, al netto delle risorse finalizzate per legge a specifici interventi, si applica la procedura di cui al comma 2. Gli aggiornamenti, entro cinque giorni dall'emanazione del decreto di approvazione ovvero, nei casi previsti dal terzo periodo, dalla loro sottoscrizione, sono trasmessi alle Camere, corredati della relazione di cui al comma 2-ter.

2-ter. Il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili riferisce annualmente alle Camere sullo stato di attuazione dei contratti di programma.»;

4) al comma 5, primo periodo, le parole « della Strategia di cui all'articolo 1, comma 7, » sono sostituite dalle seguenti: « del documento strategico di cui all'articolo 1, comma 7, ».

2. In relazione al periodo programmatorio 2022-2026, il documento di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112 è trasmesso alle competenti Commissioni parlamentari e alla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 entro il 31 dicembre 2021 e lo schema di contratto di programma di cui all'articolo 15, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 112 del 2015 è trasmesso al Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile entro il 31 marzo 2022.

3. Alla legge 14 luglio 1993, n. 238, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il titolo è sostituito dal seguente: « Disposizioni in materia di trasmissione al Parlamento dei contratti di servizio delle Ferrovie dello Stato italiane S.p.A. »;

b) all'articolo 1:

1) al comma 1, le parole « i contratti di programma e » sono soppresse;

2) il comma 2-bis è abrogato;

3) al comma 3 le parole « di programma » sono sostituite dalle seguenti: « di servizio ».

Articolo 6.

*(Approvazione dei progetti ferroviari e di edilizia giudiziaria)*

1. Al decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, dopo l'articolo 53 è inserito il seguente:

« Art. 53-bis. *(Disposizioni urgenti in materia di infrastrutture ferroviarie e di edilizia giudiziaria)* - 1.

Al fine di ridurre, in attuazione delle previsioni del PNRR, i tempi di realizzazione degli interventi relativi alle infrastrutture ferroviarie, nonché degli interventi relativi alla edilizia giudiziaria e alle relative infrastrutture di supporto, ivi compresi gli interventi finanziati con risorse diverse da quelle previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, l'affidamento della progettazione ed esecuzione dei relativi lavori può avvenire anche sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica di cui all'articolo 23, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, a condizione che detto progetto sia redatto secondo le modalità e le indicazioni di cui all'articolo 48, comma 7, quarto periodo. In tali casi, la conferenza di servizi di cui all'articolo 27, comma 3, del citato decreto legislativo n. 50 del 2016 è svolta dalla stazione appaltante in forma semplificata ai sensi dell'articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e la determinazione conclusiva della stessa approva il progetto, determina la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e tiene luogo dei pareri, nulla osta e autorizzazioni necessari ai fini della localizzazione dell'opera, della conformità urbanistica e paesaggistica dell'intervento, della risoluzione delle interferenze e delle relative opere mitigatrici e compensative. La convocazione della conferenza di servizi di cui al secondo periodo è effettuata senza il previo espletamento della procedura di cui all'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383. Il progetto di fattibilità tecnica ed economica è trasmesso a cura della stazione appaltante all'autorità competente ai fini dell'espressione della valutazione di impatto ambientale di cui alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006,

n. 152, unitamente alla documentazione di cui all'articolo 22, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006, contestualmente alla richiesta di convocazione della conferenza di servizi di cui al secondo periodo del presente comma. Gli esiti della valutazione di impatto ambientale sono trasmessi e comunicati dall'autorità competente alle altre amministrazioni che partecipano alla conferenza di servizi e la determinazione conclusiva della conferenza comprende il provvedimento di valutazione di impatto ambientale. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 14-*quinquies* della legge 7 agosto 1990, n. 241. La determinazione conclusiva della conferenza perfeziona, altresì, ad ogni fine urbanistico ed edilizio, l'intesa tra Stato e regione o provincia autonoma, in ordine alla localizzazione dell'opera, ha effetto di variante degli strumenti urbanistici vigenti e comprende i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l'esercizio del progetto, recandone l'indicazione esplicita. La variante urbanistica, conseguente alla determinazione conclusiva della conferenza, comporta l'assoggettamento dell'area a vincolo preordinato all'esproprio ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e le comunicazioni agli interessati di cui all'articolo 14, comma 5, della legge n. 241 del 1990 tengono luogo della fase partecipativa di cui all'articolo 11 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001. Gli enti locali provvedono alle necessarie misure di salvaguardia delle aree interessate e delle relative fasce di rispetto e non possono autorizzare interventi edilizi incompatibili con la localizzazione dell'opera. Le disposizioni del presente comma si applicano anche ai procedimenti di localizzazione delle opere in relazione ai quali, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, non sia stata ancora indetta la conferenza di servizi di cui all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 383 del 1994.

*I-bis.* Gli effetti della determinazione conclusiva della conferenza di servizi di cui al comma 1 si producono anche per le opere oggetto di commissariamento a norma dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, a seguito dell'approvazione del progetto da parte del Commissario straordinario, d'intesa con il presidente della regione interessata, ai sensi del medesimo articolo 4.

*I-ter.* In relazione alle procedure concernenti gli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, negli affidamenti di progettazione ed esecuzione sono richiesti idonei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali al progettista individuato dall'operatore economico che partecipa alla procedura di affidamento, o da esso associato; in tali casi si applica il comma 1-*quater* dell'articolo 59 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

2. Per gli interventi di edilizia giudiziaria, qualora sia necessario acquisire il parere obbligatorio del Consiglio superiore dei lavori pubblici ovvero del comitato tecnico-amministrativo presso il Provveditorato interregionale per le opere pubbliche, cui il progetto di fattibilità tecnica ed economica è trasmesso a cura della stazione appaltante, esso è acquisito nella medesima conferenza dei servizi sul progetto di fattibilità tecnica ed economica.

3. Per i progetti di cui al comma 1, ferma restando l'applicazione delle disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale di cui alla Parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le procedure di valutazione di impatto ambientale sono svolte, in relazione agli interventi finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, nei tempi e secondo le modalità previsti per i progetti di cui all'articolo 8, comma 2-*bis*, del citato decreto legislativo n. 152 del 2006. In relazione agli interventi ferroviari di cui all'Allegato IV del presente decreto, per la cui realizzazione è nominato un commissario straordinario ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, fermo quanto previsto dall'articolo 44, comma 3, del presente decreto si applica, altresì, la riduzione dei termini previsti dal medesimo articolo 4, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge n. 32 del 2019, compatibilmente con i vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli previsti dalla direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011. In relazione agli interventi ferroviari diversi da quelli di cui al primo e al secondo periodo, i termini relativi al procedimento per

la verifica dell'assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale, nonché del procedimento di valutazione di impatto ambientale sono ridotti della metà.

4. Ai fini della verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui all'articolo 25 del decreto legislativo n. 50 del 2016, in relazione ai progetti di interventi di cui al comma 1, il termine di cui all'articolo 25, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo n. 50 del 2016 è ridotto a quarantacinque giorni. Le risultanze della verifica preventiva sono acquisite nel corso della conferenza di servizi di cui al comma 1.

5. In deroga all'articolo 27 del decreto legislativo n. 50 del 2016, la verifica del progetto da porre a base della procedura di affidamento condotta ai sensi dell'articolo 26, comma 6, del predetto decreto accerta, altresì, l'ottemperanza alle prescrizioni impartite in sede di conferenza di servizi e di valutazione di impatto ambientale, ed all'esito della stessa la stazione appaltante procede direttamente all'approvazione del progetto posto a base della procedura di affidamento nonché dei successivi livelli progettuali.

6. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 3 non si applicano agli interventi ferroviari di cui all'Allegato IV del presente decreto. ».

*6-bis.* In considerazione delle esigenze di accelerazione e semplificazione dei procedimenti relativi a opere di particolare rilevanza pubblica strettamente connesse alle infrastrutture di cui al comma 1, i soggetti pubblici e privati coinvolti possono, al fine di assicurare una realizzazione coordinata di tutti gli interventi, stipulare appositi atti convenzionali recanti l'individuazione di un unico soggetto attuatore nonché l'applicazione delle disposizioni del presente decreto anche agli interventi finanziati con risorse diverse da quelle previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, a esclusione di quelle relative alla vigilanza, al controllo e alla verifica contabile ».

2. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli interventi di cui all'articolo 9 del decreto legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156.

*2-bis.* Dopo il comma 6 dell'articolo 44 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, è inserito il seguente:

« *6-bis.* La determinazione conclusiva della conferenza di servizi di cui al comma 4, ovvero la determinazione motivata adottata dal Comitato speciale del Consiglio superiore dei lavori pubblici o la nuova determinazione conclusiva del Consiglio dei ministri nei casi previsti dal comma 6, ove gli elaborati progettuali siano sviluppati a un livello che consenta l'avvio delle procedure previste dal capo IV del titolo II del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, determinano la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera ai sensi degli articoli 12 e seguenti del medesimo testo unico. L'avviso di avvio del procedimento volto alla dichiarazione di pubblica utilità di cui all'articolo 16 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001 è integrato con la comunicazione di cui all'articolo 14, comma 5, della legge 7 agosto 1990, n. 241, richiamata dal comma 4 del presente articolo ».

*Articolo 6-bis.*

*(Disposizioni in materia di progettazione delle opere pubbliche)*

1. Al fine di promuovere la massima partecipazione ai bandi per l'assegnazione delle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza o del Piano nazionale per gli investimenti complementari destinate alla realizzazione di opere pubbliche, le procedure di affidamento dell'attività di progettazione richiesta dai predetti bandi possono essere espletate anche in mancanza di una specifica previsione nei documenti di programmazione di cui all'articolo 21 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

*Articolo 6-ter.*

*(Avvisi relativi alle procedure negoziate per gli investimenti finanziati con le risorse previste dal PNRR)*

1. All'articolo 48, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni,

dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, il terzo periodo è sostituito dal seguente: « Ferma restando la possibilità, per gli operatori economici, di manifestare interesse a essere invitati alla procedura, la pubblicazione di cui al periodo precedente non costituisce ricorso a invito, avviso o bando di gara a seguito del quale qualsiasi operatore economico può presentare un'offerta ».

Articolo 6-*quater*.

*(Funzioni e compensi del collegio consultivo tecnico delle stazioni appaltanti)*

. All'articolo 6 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « e con funzioni di assistenza per la » sono sostituite dalle seguenti: « nonché di »;

b) dopo il comma 7 è inserito il seguente:

« 7-*bis*. In ogni caso, i compensi dei componenti del collegio consultivo tecnico, determinati ai sensi del comma 7, non possono complessivamente superare:

a) in caso di collegio consultivo tecnico composto da tre componenti, l'importo corrispondente allo 0,5 per cento del valore dell'appalto, per gli appalti di valore non superiore a 50 milioni di euro; tale percentuale è ridotta allo 0,25 per cento per la parte eccedente i 50 milioni di euro e fino a 100 milioni di euro e allo 0,15 per cento per la parte eccedente i 100 milioni di euro;

b) in caso di collegio consultivo tecnico composto da cinque componenti, l'importo corrispondente allo 0,8 per cento del valore dell'appalto, per gli appalti di valore non superiore a 50 milioni di euro; tale percentuale è ridotta allo 0,4 per cento per la parte eccedente i 50 milioni di euro e fino a 100 milioni di euro e allo 0,25 per cento per la parte eccedente i 100 milioni di euro ».

Capo III

INNOVAZIONE TECNOLOGICA E TRANSIZIONE DIGITALE

Articolo 7.

*(Disposizioni per la realizzazione del Polo Strategico Nazionale)*

1. All'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo le parole « INVITALIA - Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A., » sono aggiunte le seguenti: « Difesa servizi S.p.A., ».

2. All'articolo 11 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole « nonché per la realizzazione delle attività di cui all'articolo 33-*septies* del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, » sono soppresse;

b) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: « 3-*bis*. La Presidenza del Consiglio dei ministri si avvale della società Difesa servizi S.p.A. di cui all'articolo 535 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in qualità di centrale di committenza, per l'espletamento delle procedure di gara relative all'infrastruttura di cui all'articolo 33-*septies*, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. La società Difesa servizi S.p.A. può avvalersi, senza oneri a carico della finanza pubblica, del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'articolo 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, per la rappresentanza e la difesa nei giudizi relativi alle attività di cui al presente comma. Con apposite convenzioni da stipularsi fra la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero della difesa e la società Difesa servizi S.p.A. sono definite le modalità di attuazione del presente comma. Per le attività svolte ai sensi del presente comma, per gli anni dal 2022 al 2026, agli organi di Difesa servizi S.p.A. e ai soggetti, anche esterni, che hanno in essere rapporti di lavoro autonomo o subordinato con la medesima società, il divieto di cui all'articolo 53, comma 16-*ter*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si applica limitatamente ai due anni successivi alla cessazione dell'incarico o del rapporto di lavoro autonomo o subordinato. Per la realizzazione delle attività assegnate alla società Difesa servizi S.p.A. è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. ».

3. All'articolo 33-*septies* del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, le parole « o verso l'infrastruttura di cui al comma 4-*ter* » sono soppresse;
- b) al comma 4, le parole: « ai commi 1 e 4-*ter* » sono sostituite dalle seguenti: « al comma 1 »;
- c) il comma 4-*ter* è abrogato.

4. All'articolo 51, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, dopo la lettera *f-bis*) è aggiunta la seguente: « *f-ter*) l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN), di cui all'articolo 5 del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, con riguardo alla sicurezza, alla continuità e allo sviluppo del sistema informatico necessario per l'esercizio dei propri compiti istituzionali. ».

4-*bis*. In coerenza con gli investimenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza connessi con la missione 1 - componente 1 « Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA », allo scopo di favorire la transizione digitale del Ministero della difesa e potenziare le capacità dei processi di conservazione digitale degli archivi e dei sistemi di controllo di qualità delle unità produttive in gestione all'Agenzia industrie difesa, nonché per la realizzazione di interventi di ammodernamento, manutenzione straordinaria e messa in sicurezza degli impianti, è autorizzato a favore della predetta Agenzia un contributo di 11.300.000 euro per l'anno 2022 e di 7.100.000 euro per l'anno 2023. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 11.300.000 euro per l'anno 2022 e a 7.100.000 euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

5. La società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, eroga servizi in qualità di infrastruttura nazionale *cloud* a favore delle amministrazioni per le quali opera sulla base di affidamenti *in house* e dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale nonché delle altre amministrazioni centrali che si avvalgono della predetta società ai sensi dell'articolo 51 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, come modificato dal comma 4 del presente articolo.

6. Agli oneri derivanti dal comma 2, lettera *b*), pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

Capo IV

## PROCEDURE DI SPESA E CONTROLLO PARLAMENTARE

Articolo 8.

(Fondo ripresa resilienza Italia)

1. Per l'attuazione delle linee progettuali Piani urbani integrati - Fondo di Fondi della BEI - M5C2, intervento 2.2 *b*) e Sviluppo e resilienza delle imprese del settore turistico (Fondo dei Fondi BEI) - M1C3 intervento 4.2.3 nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, è autorizzata la costituzione di un Fondo dei Fondi denominato « Fondo ripresa resilienza Italia » del quale lo Stato italiano è contributore unico e la cui gestione è affidata alla Banca europea per gli investimenti ai sensi del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, con una dotazione pari a 772 milioni di euro per l'anno 2021. Ai relativi oneri si provvede a valere sul Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia di cui all'articolo 1, comma 1037, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, secondo le modalità di cui ai commi da 1038 a 1050 del medesimo articolo

1.

1-bis. Al fine di sviluppare le iniziative di potenziamento della medicina di precisione previste nella missione 4, componente 2 « Dalla ricerca all'impresa », del Piano nazionale di ripresa e resilienza, con decreto del Ministro della salute, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas), previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri, le modalità e le procedure per l'istituzione dei *Molecular tumor board* nell'ambito delle reti oncologiche regionali e per l'individuazione dei centri specialistici per l'esecuzione dei *test* per la profilazione genomica estesa *Next generation sequencing* (NGS), da parte di ciascuna regione e provincia autonoma. Con il medesimo decreto sono altresì definiti i compiti e le regole di funzionamento dei *Molecular tumor board* nonché le modalità e i termini per la raccolta dei dati relativi ai risultati dei *test* per la profilazione genomica NGS eseguiti dai citati centri specialistici.

1-ter. Entro novanta giorni dall'adozione del decreto di cui comma 1-bis, nel rispetto delle previsioni ivi contenute e assicurando la parità di accesso e di trattamento nonché la multidisciplinarietà e l'interdisciplinarietà, le regioni e le province autonome provvedono all'istituzione dei *Molecular tumor board* e dei centri specialistici di cui al comma 1-bis.

1-quater. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1-bis e 1-ter con le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Ai fini dell'immediata operatività del « Fondo ripresa resilienza Italia » di cui al comma 1, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a stipulare con la Banca europea per gli investimenti uno o più accordi necessari a consentire la sua costituzione ed a trasferire le risorse del Fondo su di un conto corrente infruttifero appositamente acceso presso la Tesoreria centrale dello Stato, intestato alla Banca europea per gli investimenti quale gestore del Fondo di Fondi.

3. Con apposito accordo di finanziamento viene conferita la gestione del « Fondo ripresa resilienza Italia » di cui al comma 1 alla Banca europea per gli investimenti e vengono definiti, tra l'altro, le modalità ed i criteri di gestione delle risorse da parte della Banca, nel rispetto dei principi e degli obblighi riferiti all'attuazione del PNRR, ivi compreso il principio di « non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH) », le priorità e la strategia di investimento del Fondo, i criteri di ammissibilità per i beneficiari e di selezione mediante avviso pubblico, i compiti ed i poteri del Comitato per gli investimenti di cui al comma 4, nonché i settori *target* in cui investire.

4. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, è istituito il Comitato per gli investimenti, presieduto da un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, in quanto struttura di coordinamento centrale per l'implementazione del PNRR, composto da rappresentanti dei Ministeri competenti per materia e per settori *target* del Fondo. Per la partecipazione al predetto organismo non sono previsti compensi, rimborsi spese, gettoni di presenza né alcun tipo di emolumento.

5. Una quota del Fondo di cui al comma 1, fino ad un massimo del 5 per cento dell'importo totale delle contribuzioni erogate ai destinatari finali in prestiti e fino ad un massimo del 7 per cento dell'importo totale delle contribuzioni erogate ai destinatari finali in investimenti *in equity* e *quasi-equity*, può essere destinata agli oneri di gestione connessi all'attività oggetto degli accordi di cui ai commi 2 e 3. Le risorse rivenienti dall'attuazione del Fondo sono reinvestite per gli stessi obiettivi e le stesse priorità strategiche, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica.

6. Al fine di sostenere investimenti coerenti con le finalità del PNRR e con i principi di digitalizzazione, sostenibilità ed efficienza energetica, nell'ambito del « Fondo Ripresa Resilienza Italia » di cui al comma 1 è costituita una sezione denominata « Fondo per il Turismo Sostenibile » con dotazione di 500 milioni di euro per l'attuazione della linea progettuale Sviluppo e resilienza delle imprese del settore turistico (Fondo dei Fondi BEI) -M1C3 intervento 4.2.3 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, con una riserva del 50 per cento dedicata agli interventi volti al supporto degli investimenti di riqualificazione energetica per quanto attiene alle linee progettuali riferite al settore



turistico.

Articolo 8-*bis*.

*(Disposizioni in materia di distretti turistici)*

1. All'articolo 3 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, le parole: « Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo » sono sostituite dalle seguenti: « Ministro del turismo »;

b) al comma 5, la parola: « 2021 » è sostituita dalla seguente: « 2023 » e le parole: « dei beni e delle attività culturali e » sono soppresse.

Articolo 9.

*(Rafforzamento ed efficienza dei processi di gestione, revisione e valutazione della spesa e miglioramento dell'efficacia dei relativi procedimenti)*

1. All'articolo 242, comma 7, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole « 31 dicembre 2025. » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2026. Le risorse dei programmi operativi complementari possono essere utilizzate anche per il supporto tecnico e operativo all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). ».

2. Ai fini della tempestiva attuazione della Riforma 1.11 del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), per favorire l'applicazione delle misure di garanzia per il rispetto dei tempi di pagamento dei debiti commerciali delle pubbliche amministrazioni, all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 861, dopo le parole « amministrativa e contabile. » è aggiunto il seguente periodo: « Limitatamente agli esercizi 2022 e 2023 le amministrazioni pubbliche di cui ai citati commi 859 e 860 possono elaborare l'indicatore relativo al debito commerciale residuo sulla base dei propri dati contabili previo invio della comunicazione di cui al comma 867 relativa ai due esercizi precedenti anche da parte delle amministrazioni pubbliche soggette alla rilevazione SIOPE di cui all'articolo 14, commi 6 e seguenti, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e previa verifica da parte del competente organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile. »;

b) al comma 862, dopo le parole « la contabilità finanziaria, » sono inserite le seguenti: « anche nel corso della gestione provvisoria o esercizio provvisorio, »;

c) al comma 871, dopo le parole « lettera b), » sono inserite le seguenti « e le comunicazioni di cui al comma 867 degli enti che si avvalgono della facoltà prevista dall'ultimo periodo del comma 861 ».

3. Al fine di favorire la produzione di analisi sull'impatto su occupazione e retribuzione del lavoro dipendente e autonomo e su altri fenomeni di interesse settoriale del Piano nazionale di ripresa e resilienza, tramite la stipula di convenzioni o l'avvio di programmi di ricerca, le amministrazioni pubbliche, nell'ambito delle risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente, possono promuovere l'utilizzo a fini di ricerca di dati provenienti da archivi amministrativi e la loro integrazione con informazioni provenienti anche da fonti esterne all'amministrazione originaria.

4. Le convenzioni stipulate ovvero i programmi di ricerca di cui al comma 3 sono pubblicati nel sito *internet* istituzionale delle amministrazioni coinvolte e specificano gli scopi perseguiti, i tipi di dati trattati, le fonti utilizzate, le misure di sicurezza, i titolari del trattamento nonché i tempi di conservazione e ogni altra garanzia adottata per tutelare la riservatezza degli interessati, coerentemente con l'articolo 5 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016. In ogni caso, i dati trattati sono privati di ogni riferimento che permetta l'identificazione diretta delle unità statistiche sottostanti.

5. Le amministrazioni provvedono alle attività previste dai commi 3 e 4 con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

6. Al fine di consentire il tempestivo avvio ed esecuzione dei progetti PNRR finanziati a valere su autorizzazioni di spesa del bilancio dello Stato, il Ministro dell'economia e delle finanze, nell'ambito delle disponibilità del conto corrente di tesoreria centrale « Ministero dell'economia e delle finanze - Attuazione del Next Generation EU-Italia - Contributi a fondo perduto », di cui all'articolo 1, comma 1038, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, con proprio decreto, può disporre anticipazioni da

destinare ai soggetti attuatori dei progetti, ivi compresi gli enti territoriali, sulla base di motivate richieste presentate dalle amministrazioni centrali titolari degli interventi PNRR. Gli schemi dei decreti del Ministro dell'economia e delle finanze adottati ai sensi del primo periodo sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, che sono resi entro sette giorni dalla data di trasmissione, decorsi i quali i decreti possono essere comunque adottati. Per i soggetti attuatori, le anticipazioni di cui al presente comma costituiscono trasferimenti di risorse per la realizzazione tempestiva degli interventi PNRR.

7. Le risorse erogate ai sensi del comma 6 sono tempestivamente reintegrate al predetto conto corrente di tesoreria, dalle medesime amministrazioni titolari degli interventi, a valere sui pertinenti stanziamenti di bilancio.

8. Ai fini del rafforzamento delle attività, degli strumenti di analisi e monitoraggio della spesa pubblica e dei processi di revisione e valutazione della spesa, presso il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, è istituito il Comitato scientifico per le attività inerenti alla revisione della spesa, con funzioni di indirizzo e programmazione delle attività di analisi e di valutazione della spesa e di supporto alla definizione della proposta del Ministro dell'economia e delle finanze per l'applicazione dell'articolo 22-*bis* della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Il Comitato opera in coerenza con le linee guida stabilite dal Presidente del Consiglio dei ministri e con i conseguenti specifici indirizzi del Ministro dell'economia e delle finanze. Il Comitato indica i criteri e le metodologie per la definizione dei processi e delle attività di revisione della spesa, nonché gli obiettivi da perseguire. Al Comitato partecipa il Ragioniere generale dello Stato, che lo presiede, i dirigenti generali da questi delegati e quelli di volta in volta competenti in relazione alla materia trattata, un componente della segreteria tecnica del Ministro dell'economia e delle finanze, un rappresentante della Banca d'Italia, un rappresentante dell'Istituto nazionale di statistica (Istat), un rappresentante della Corte dei conti. Alle riunioni del Comitato possono essere invitati rappresentanti delle pubbliche amministrazioni ed esperti esterni con professionalità inerenti alle materie trattate. La partecipazione alle riunioni del Comitato non dà diritto alla corresponsione di compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Alle spese di funzionamento del Comitato si provvede nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

9. Per le attività istruttorie e di segreteria del Comitato scientifico di cui al comma 8 è istituita, presso il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, una apposita Unità di missione, che svolge anche attività di segreteria tecnica, cui è preposto un dirigente di livello generale e due dirigenti di livello non generale, con corrispondente incremento della dotazione organica dirigenziale. L'Unità di missione, anche in collaborazione con gli ispettorati generali del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, svolge attività di analisi e valutazione della spesa sulla base degli indirizzi e del programma di lavoro definiti dal Comitato scientifico di cui al comma 8. L'Unità di missione, nell'ambito della procedura di cui all'articolo 22-*bis* della legge 31 dicembre 2009, n. 196, collabora alle attività necessarie alla definizione degli obiettivi di spesa dei Ministeri e dei relativi accordi, nonché al successivo monitoraggio e all'elaborazione delle relative relazioni. L'Unità di missione concorre all'attività dei nuclei di analisi e valutazione della spesa di cui all'articolo 39 della citata legge n. 196 del 2009. Ai fini di cui al presente comma è autorizzata la spesa di euro 571.571 annui a decorrere dall'anno 2022 e il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a conferire gli incarichi di livello dirigenziale non generale di cui al presente comma in deroga ai limiti percentuali previsti dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Si applicano le disposizioni dell'articolo 7, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.

10. Per il rafforzamento delle strutture del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, ivi inclusi l'Unità di missione di cui al comma 9 e i Nuclei di valutazione della spesa di cui all'articolo 39 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché per le attività di implementazione dei processi di redazione del bilancio di genere e del bilancio ambientale, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato per il biennio 2021-2022, a reclutare con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, nei limiti della vigente dotazione organica,

un contingente di 40 unità di personale da inquadrare nell'Area III, posizione economica F1, senza il previo svolgimento delle procedure di mobilità, mediante l'indizione di apposite procedure concorsuali pubbliche o scorrimento delle vigenti graduatorie di concorsi pubblici. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 1.864.375 annui a decorrere dall'anno 2022. Anche in considerazione delle esigenze di cui al presente comma, all'articolo 1, comma 884, primo periodo, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: « per l'anno 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « per gli anni 2021 e 2022 ».

11. Per lo svolgimento dei compiti previsti dal presente articolo il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato può altresì avvalersi del supporto di società a prevalente partecipazione pubblica, nonché di un contingente massimo di 10 esperti, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di comprovata qualificazione professionale, fino a un importo massimo di euro 50.000 lordi annui per singolo incarico, entro il limite di spesa complessivo di euro 500.000. I nominativi degli esperti selezionati, le loro retribuzioni e i loro *curricula* sono resi pubblici nel sito *internet* del Ministero dell'economia e delle finanze entro trenta giorni dalla conclusione dei procedimenti delle rispettive nomine, nel rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti a legislazione vigente e delle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali. Per le medesime finalità il Dipartimento è autorizzato a stipulare convenzioni con università, enti e istituti di ricerca. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di euro 600.000 annui a decorrere dall'anno 2022.

12. Le risorse iscritte nel bilancio dello Stato espressamente finalizzate alla realizzazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza possono essere versate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sui conti correnti infruttiferi aperti presso la Tesoreria centrale dello Stato, ai sensi dell'articolo 1, comma 1038, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, laddove richiesto da esigenze di unitarietà e flessibilità di gestione del PNRR. Gli schemi dei decreti del Ministro dell'economia e delle finanze adottati ai sensi del primo periodo sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, che sono resi entro sette giorni dalla data di trasmissione, decorsi i quali i decreti possono essere comunque adottati.

13. I fondi esistenti sui conti correnti aperti presso la Tesoreria centrale dello Stato ai sensi dell'articolo 1, commi 1037 e seguenti della legge 30 dicembre 2020, n. 178, nonché sulle apposite contabilità speciali intestate alle amministrazioni dello Stato per la gestione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza - Italia non sono soggetti ad esecuzione forzata. Sui fondi ivi depositati non sono ammessi atti di sequestro o di pignoramento presso le sezioni di tesoreria dello Stato, a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio. Gli atti di sequestro o di pignoramento eventualmente notificati non determinano obbligo di accantonamento da parte delle sezioni medesime.

14. Le attività connesse alla realizzazione della riforma 1.15 del Piano nazionale di ripresa e resilienza denominata « Dotare le pubbliche amministrazioni italiane di un sistema unico di contabilità economico-patrimoniale », inserita nella missione 1, componente 1, dello stesso Piano, sono svolte dalla Struttura di *governance* istituita presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato con determina del Ragioniere generale dello Stato n. 35518 del 5 marzo 2020.

15. Ai fini delle attività di cui al comma 14, ai componenti dello Standard Setter Board, di cui all'articolo 3 della predetta determina del Ragioniere generale dello Stato, è riconosciuto, per gli anni dal 2022 al 2026, un compenso onnicomprensivo, per un importo annuo non superiore a 8.000 euro per singolo componente. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 120.000 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026. Per il finanziamento delle spese di funzionamento della Struttura di *governance*, si provvede nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

16. Al fine di favorire la partecipazione degli enti territoriali alla definizione della riforma 1.15 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, le proposte relative ai principi e agli *standard* contabili elaborate dallo Standard Setter Board di cui al comma 15 sono trasmesse, per il parere, alla Commissione Arconet di cui all'articolo 3-*bis* del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

17. Con una o più determine del Ragioniere generale dello Stato, sono apportate le necessarie modifiche alla citata Determina n. 35518 del 5 marzo 2020, al fine di dare attuazione a quanto stabilito

dai commi 15 e 16.

18. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 3.155.946 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026 e a 3.035.946 euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede per 3.155.946 euro annui a decorrere dall'anno 2022, mediante riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

18-bis. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo periodo è inserito il seguente: « A tal fine, con circolare del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabiliti le modalità, le condizioni e i criteri in base ai quali le amministrazioni titolari dei singoli interventi possono imputare nel relativo quadro economico i costi per il predetto personale da rendicontare a carico del PNRR »;

b) al terzo periodo, le parole: « L'ammissibilità di tali spese a carico del PNRR » sono sostituite dalle seguenti: « L'ammissibilità di ulteriori spese di personale a carico del PNRR rispetto a quelle di cui al secondo periodo ».

Articolo 9-bis.

*(Consultazione e informazione del Parlamento nel processo di attuazione e di valutazione della spesa del PNRR)*

1. All'articolo 2, comma 2, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, dopo la parola: « nonché » sono inserite le seguenti: « una nota esplicativa relativa alla realizzazione dei traguardi e degli obiettivi stabiliti nel periodo di riferimento e ».

2. Nelle ipotesi di cui all'articolo 21 del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, il Governo trasmette alle Camere, prima del suo invio alla Commissione europea e in tempo utile per consentirne l'esame parlamentare, la proposta di un piano per la ripresa e la resilienza modificato o di un nuovo piano per la ripresa e la resilienza.

Articolo 10.

*(Supporto tecnico operativo per le misure di competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali)*

1. Per l'attuazione delle misure di competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito nello stato di previsione della spesa del medesimo Ministero il « Fondo per l'attuazione degli interventi del PNRR di competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, previsti dall'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 ».

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a euro 2 milioni per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

2-bis. All'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, dopo le parole: « e locale » sono inserite le seguenti: « , dagli enti del sistema camerale ».

Articolo 10-bis.

*(Potenziamento degli interventi in materia di nuove competenze dei lavoratori previsti nell'ambito del programma React EU e del Piano nazionale di ripresa e resilienza e disposizioni in materia di ammortizzatori sociali)*

1. Le risorse del Fondo Nuove Competenze, di cui all'articolo 88, comma 1, del decreto-legge 19

maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono incrementate di 100 milioni di euro per l'anno 2021.

2. Il limite delle minori entrate contributive di cui all'articolo 41, comma 10, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è rideterminato in 108,8 milioni di euro per l'anno 2021 e in 54,4 milioni di euro per l'anno 2022.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021, e alle minori entrate derivanti dal comma 2, valutate in 3,3 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede:

a) quanto a 100 milioni di euro per l'anno 2021, mediante le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni del comma 2 per il medesimo anno 2021;

b) quanto a 3,3 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Capo V

## ZONE ECONOMICHE SPECIALI

Articolo 11.

*(Modifiche alla conferenza di servizi per insediamenti ZES e sportello unico ZES)*

1. Al decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5:

1) al comma 1, la lettera *a-ter*), è sostituita dalla seguente: « *a-ter*) presso ogni Commissario straordinario di cui all'articolo 4, comma 6, opera uno sportello unico digitale presso il quale i soggetti interessati ad avviare una nuova attività soggetta all'autorizzazione unica di cui all'articolo 5-*bis*, presentano il proprio progetto. Lo sportello unico è reso disponibile anche in lingua inglese e opera secondo i migliori *standard* tecnologici, con carattere di interoperabilità rispetto ai sistemi e alle piattaforme digitali in uso presso gli enti coinvolti nell'istruttoria del procedimento. Ciascun Commissario rende noto, con avviso pubblicato nel proprio sito *internet* istituzionale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, la data a partire dalla quale lo sportello è reso disponibile. Nelle more della piena operatività dello sportello unico digitale, le domande di autorizzazione unica sono presentate allo sportello unico per le attività produttive (SUAP) territorialmente competente di cui all'articolo 38 comma 3 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che le trasmette al Commissario con le modalità determinate mediante accordo tra questo e gli enti titolari dei SUAP; »;

2) al comma 1, lettera *a-sexies*), le parole « entro il 31 dicembre 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 31 dicembre 2023 »;

3) al comma 6 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « L'Agenzia per la coesione affida i servizi tecnologici per la realizzazione dello sportello unico digitale e per la sua messa in funzione, mediante procedura di evidenza pubblica, ovvero si avvale, mediante convenzione, di piattaforme già in uso ad altri enti o amministrazioni. Gli oneri, nella misura massima di 2,5 milioni di euro, sono posti a carico del PON Governance 2014/2020 e in particolare sulla quota React UE assegnata al programma nello specifico Asse di Assistenza Tecnica e Capacità amministrativa di cui alla Decisione della Commissione Europea C(2021) 7145 del 29 settembre 2021. »;

b) all'articolo 5-*bis*:

1) al comma 3, le parole: « dell'articolo 14-*bis* » sono sostituite dalle seguenti: « degli articoli 14-*bis* e seguenti »;

2) al comma 4, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Ove le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute e delle pubblica incolumità, ovvero le amministrazioni delle Regioni, si oppongono alla determinazione motivata di conclusione della conferenza ai sensi dell'articolo 14-*quinquies* della legge 7 agosto 1990, n. 241, la riunione di cui al comma 4 di detto articolo è indetta dall'Autorità politica delegata per il sud e la coesione territoriale, sulla base di una motivata relazione del Commissario della ZES interessata. Le attività propedeutiche e istruttorie necessarie all'individuazione, in esito alla riunione, di una soluzione condivisa alla luce del principio di leale collaborazione, sono svolte dal competente Dipartimento per

le politiche di coesione. Se la soluzione condivisa non è raggiunta, l'Autorità politica delegata per il sud e la coesione territoriale rimette la questione al Consiglio dei ministri con propria proposta motivata, secondo quanto previsto dall'articolo 14-*quinquies*, comma 6, secondo periodo. Qualora il progetto di insediamento della nuova attività produttiva sia sottoposto a valutazione di impatto ambientale di competenza regionale e trovi applicazione l'articolo 27-*bis* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alla conferenza di servizi indetta dall'Autorità competente partecipa sempre il Commissario della ZES interessata. Ove siano emerse valutazioni contrastanti tra amministrazioni a diverso titolo competenti che abbiano condotto ad un diniego di autorizzazione, il Commissario può chiedere all'Autorità politica delegata per il sud e la coesione territoriale il deferimento della questione al Consiglio dei ministri, ai fini di una complessiva valutazione ed armonizzazione degli interessi pubblici coinvolti. L'Autorità politica delegata per il Sud e la coesione territoriale indice, entro dieci giorni dalla richiesta, una riunione preliminare con la partecipazione delle amministrazioni che hanno espresso valutazioni contrastanti. In tale riunione i partecipanti formulano proposte, in attuazione del principio di leale collaborazione, per l'individuazione di una soluzione condivisa, che sostituisca, in tutto o in parte, il diniego di autorizzazione. Qualora all'esito della suddetta riunione l'intesa non sia raggiunta, si applica, in quanto compatibile, l'articolo 14-*quinquies*, comma 6, secondo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241. L'intera procedura deve svolgersi nel termine massimo di novanta giorni ».

1-*bis*. Ai fini dell'applicazione, in favore dei lavoratori in esubero delle imprese di cui all'articolo 9-*bis*, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 28 giugno 2012, n. 92, in relazione alle giornate di mancato avviamento al lavoro, ferma restando la necessità di stati di crisi aziendale o cessazioni delle attività terminalistiche e delle imprese portuali, le condizioni previste dal medesimo comma 1 dell'articolo 9-*bis*, relativamente ai porti nei quali devono operare o aver operato dette imprese, devono intendersi come alternative.

1-*ter*. All'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6-*bis* sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Il Commissario è dotato, per l'arco temporale di cui al comma 7-*quater*, di una struttura di supporto composta da un contingente massimo di personale di 10 unità, di cui 2 di livello dirigenziale di seconda fascia, amministrativo e tecnico, e 8 di livello non dirigenziale, appartenenti ai ruoli delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità stabiliti dal Commissario per l'espletamento delle proprie funzioni, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche. Il personale di cui al precedente periodo è individuato mediante apposite procedure di interpello da esperirsi nei confronti del personale dirigenziale e del personale appartenente alle categorie A e B della Presidenza del Consiglio dei ministri o delle corrispondenti qualifiche funzionali dei Ministeri, delle altre pubbliche amministrazioni o delle autorità amministrative indipendenti. Il predetto personale è collocato in posizione di comando, aspettativa o fuori ruolo ai sensi dell'articolo 9, comma 5-*ter*, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. All'atto del collocamento fuori ruolo e per tutta la durata di esso, nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza è reso indisponibile un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. Agli oneri relativi alle spese di personale si provvede nell'ambito e nei limiti delle risorse di cui al comma 7-*quater*;

b) al comma 7-*quater*, al secondo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , nonché mediante il finanziamento delle spese di funzionamento della struttura e di quelle economali » e, al terzo periodo, dopo le parole: « A tale fine » sono inserite le seguenti: « nonché ai fini di cui al comma 6-*bis* ».

Capo VI

UNIVERSITÀ E RICERCA

Articolo 12.

(Borse di studio per l'accesso all'università)

1. In attuazione degli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, presentato alla Commissione europea ai sensi degli articoli 18 e seguenti del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, nelle more dell'emanazione del decreto di cui all'articolo 7, comma 7, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, gli importi delle borse di studio e i requisiti di eleggibilità per l'accesso alle stesse sono definiti, per il periodo di riferimento del PNRR, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, in deroga alle disposizioni del medesimo articolo 7, comma 7, del decreto legislativo n. 68 del 2012. Per le finalità di cui al primo periodo, le risorse indicate dal Piano nazionale di ripresa e resilienza confluiscono sul fondo di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo n. 68 del 2012, e sono ripartite con le modalità ordinariamente previste per il fondo medesimo.

Articolo 13.

*(Supporto tecnico al Ministero dell'università e della ricerca)*

1. All'articolo 64 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, dopo il comma 6-ter è inserito il seguente:

« 6-ter.1. Al fine di garantire l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza e assolvere ai connessi adempimenti in tema di monitoraggio, rendicontazione e controllo degli investimenti, il Ministero dell'università e della ricerca è autorizzato, entro il limite di spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2021, ad acquisire, attraverso l'attivazione delle convenzioni previste dal Programma di gare strategiche ICT della società Consip Spa, servizi professionali di assistenza tecnica per la trasformazione digitale, il *data management*, la definizione di strategie e soluzioni per il *cloud* e per la cybersicurezza. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 10 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca. ».

Articolo 14.

*(Ulteriori criteri per l'adeguamento delle classi di laurea)*

1. In attuazione degli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, all'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: « Nell'ambito dei criteri generali di cui al primo periodo, al fine di promuovere l'interdisciplinarietà dei corsi di studio e la formazione di profili professionali innovativi, una parte dei crediti formativi complessivi può essere riservata ad attività affini o integrative, comunque relative a settori scientifico-disciplinari o ad ambiti disciplinari non previsti per le attività di base o per le attività caratterizzanti del corso di studio. Tali attività possono essere organizzate sotto forma di corsi di insegnamento, laboratori, esercitazioni, seminari o altre attività purché finalizzate all'acquisizione di conoscenze e abilità funzionalmente correlate al profilo culturale e professionale identificato dal corso di studio. ».

2. In coerenza con gli obiettivi di cui al comma 1, con i decreti di cui all'articolo 17, comma 99, della legge 15 maggio 1997, n. 127, si provvede alla razionalizzazione e all'aggiornamento dei settori scientifico-disciplinari, nell'ambito dei quali sono raggruppati gli insegnamenti, anche al fine di assicurare la loro rispondenza agli elementi di flessibilità e di interdisciplinarietà di cui al comma 1.

2-bis. In attuazione degli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza e dal Piano nazionale per gli investimenti complementari, in riferimento a quanto disposto dal comma 2 dell'articolo 3 del decreto del Ministro per il Sud e la coesione territoriale 4 maggio 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 149 del 24 giugno 2021, relativamente all'ampliamento dell'offerta formativa universitaria nel territorio delle regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici del 2016, il Ministero dell'università e della ricerca può autorizzare la presentazione di proposte di nuova istituzione dei corsi di studio connessi al citato ampliamento dell'offerta formativa, in deroga ai termini ordinariamente previsti, al fine di garantirne l'avvio dall'anno accademico 2022/2023.

Articolo 15.

*(Alloggi per studenti)*

1. All'articolo 1 della legge 14 novembre 2000, n. 338, sono apportate le seguenti modificazioni:  
a) al comma 3, sono aggiunti, in fine i seguenti periodi: « Al fine di semplificare e rendere tempestivi ed efficaci la selezione e il monitoraggio degli interventi, le procedure sono effettuate esclusivamente con modalità digitali e attraverso la informatizzazione del processo edilizio e del progetto con l'esclusivo utilizzo di strumenti per la rappresentazione digitale del processo costruttivo. I progetti devono prevedere, a pena di inammissibilità, il numero dei posti letto attesi. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca sono individuati i progetti ammessi a finanziamento e sono assegnate le relative risorse, con conseguente individuazione ed assegnazione dei posti letto riferiti ai singoli progetti. »;

b) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

« 4-bis. Al fine di perseguire gli obiettivi individuati nella comunicazione della Commissione europea dell'11 dicembre 2019 sul Green Deal europeo, recepiti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, sono promossi prioritariamente la ristrutturazione, la trasformazione, anche attraverso interventi di demolizione e ricostruzione, e l'acquisto di strutture ed immobili esistenti con la finalità di perseguire elevati *standard* ambientali nella costruzione e nella gestione degli interventi. ».

## TITOLO II

### ULTERIORI MISURE URGENTI FINALIZZATE ALL'ACCELERAZIONE DELLE INIZIATIVE PNRR

#### Capo I

#### AMBIENTE

#### Articolo 16.

##### *(Risorse idriche)*

1. All'articolo 154 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, le parole « Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare », sono sostituite dalle seguenti: « Ministro della transizione ecologica e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali », e dopo le parole « dei costi ambientali e dei costi della risorsa », sono inserite le seguenti: « e dell'inquinamento, conformemente al principio "chi inquina paga", »;

b) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

« 3-bis. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della transizione ecologica, sono definiti i criteri per incentivare l'uso sostenibile dell'acqua in agricoltura, e per sostenere l'uso del Sistema Informativo Nazionale per la Gestione delle Risorse Idriche in Agricoltura (SIGRIAN) per usi irrigui collettivi e di autoapprovvigionamento, sentite le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. ».

2. All'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo periodo è sostituito dai seguenti: « Il Piano degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico a valere sulle risorse di bilancio del Ministero della transizione ecologica è adottato, anche per stralci, con uno o più decreti del Ministro della transizione ecologica previa intesa con i Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano interessate agli interventi ammessi a finanziamento nei rispettivi territori, corredati dei relativi cronoprogrammi, così come risultanti dal sistema di monitoraggio. Gli interventi ammessi al finanziamento sono identificati dai relativi codici unici di progetto (CUP), ai sensi dell'articolo 11, commi 2-bis e 2-ter della legge 16 gennaio 2003, n. 3. Il monitoraggio del Piano e degli interventi è effettuato dalle amministrazioni titolari dei CUP con il sistema di monitoraggio di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e con i sistemi ad esso collegati e gli interventi sono classificati sotto la voce "MITE - Mitigazione del rischio idrogeologico". Con i medesimi decreti di cui al primo periodo sono disciplinate le modalità di trasferimento delle risorse, le riprogrammazioni e le rimodulazioni. »;

b) al quarto periodo, le parole: « accordo di programma » sono sostituite dalle seguenti: « provvedimento di individuazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico » e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , tenendo conto dei territori dei comuni collocati in aree



interessate da fenomeni di dissesto idrogeologico di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), della legge 6 ottobre 2017, n. 158 ».

3. All'articolo 36-ter, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, le parole: « e dei piani di assetto idrogeologico. » sono sostituite dalle seguenti: « , dei piani di assetto idrogeologico e della valutazione del rischio a livello nazionale di cui all'articolo 6 della decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, su un meccanismo unionale di protezione civile, nonché del principio di non arrecare un danno significativo. ».

4. All'articolo 1, comma 1074, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il primo periodo è sostituito dai seguenti: « Gli interventi di cui al comma 1073, lettera b), sono individuati con decreto del Ministro della transizione ecologica, d'intesa con i Presidenti delle regioni e delle province autonome interessate, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164. I medesimi interventi sono individuati attraverso il CUP ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3. ».

5. Al comma 3 dell'articolo 17 del Regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: « da 3.000 euro a 30.000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « da 4.000 euro a 40.000 euro »;

b) al secondo periodo, le parole: « da 300 euro a 1.500 euro » sono sostituite dalle seguenti: « da 400 euro a 2.000 euro ».

6. Allo scopo di garantire lo sviluppo sostenibile dei sistemi idrici sotto il profilo ambientale, per le domande di utilizzazione d'acqua a fini irrigui, nel corso del procedimento di rilascio del relativo titolo, si provvede, su idonea documentazione fornita dal richiedente, alla valutazione d'impatto, anche cumulativo, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 7, della direttiva 2000/ 60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, su tutti i corpi idrici potenzialmente interessati. È fatto divieto di espandere il sistema irriguo esistente, anche se finalizzato a conseguire obiettivi di efficienza, se i corpi idrici interessati sono in uno stato inferiore al buono o qualora siano previste o si renda necessario adottare misure finalizzate al raggiungimento, al mantenimento o al ripristino degli obiettivi di qualità ambientale del corpo idrico di cui all'articolo 76 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero a impedirne l'ulteriore deterioramento, anche temporaneo, anche in previsione e tenuto conto dell'evoluzione dei cambiamenti climatici.

Articolo 16-bis.

*(Proroga dell'affidamento del servizio idrico integrato alla società Acquedotto pugliese Spa)*

1. Al fine di completare il processo di liquidazione dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia (EIPLI) e accelerare la costituzione della società di cui all'articolo 21, comma 11, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonché di consentire l'utilizzo dei fondi messi a disposizione dal Piano nazionale di ripresa e resilienza entro i termini definiti ed evitare che gli effetti dell'emergenza del COVID-19 possano inficiare l'efficacia delle procedure da avviare per l'affidamento del servizio idrico integrato nella regione Puglia, al comma 11-bis del citato articolo 21, le parole: « 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2025 ».

Articolo 16-ter.

*(Disposizioni in materia di contratti di fornitura di energia elettrica per clienti vulnerabili, in condizioni di povertà energetica e clienti domestici)*

1. A decorrere dalla data prevista dall'articolo 1, comma 60, della legge 4 agosto 2017, n. 124, per la cessazione del servizio di maggior tutela per i clienti domestici, in via transitoria e nelle more dello svolgimento delle procedure concorsuali per l'assegnazione del servizio di vendita a tutele gradualmente, i clienti domestici continuano a essere riforniti di energia elettrica dal servizio di tutela di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125, secondo gli indirizzi definiti con decreto del Ministro della transizione ecologica.

2. L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente adotta, ai sensi dell'articolo 1, comma 60, della legge 4 agosto 2017, n. 124, disposizioni per assicurare l'assegnazione del servizio a tutele graduali per i clienti domestici, mediante procedure competitive da concludersi entro il 10 gennaio 2024, garantendo la continuità della fornitura di energia elettrica.

3. Qualora alla suddetta data di cui all'articolo 1, comma 60, della legge 4 agosto 2017, n. 124, non siano state adottate le misure previste dall'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, nei confronti dei clienti vulnerabili e in condizioni di povertà energetica continua ad applicarsi il servizio di tutela di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125, secondo gli indirizzi definiti con il decreto del Ministro della transizione ecologica di cui al comma 1 del presente articolo.

4. All'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, le parole: « che ne facciano richiesta » sono soppresse.

5. Ai fini dell'individuazione dei clienti vulnerabili di cui all'articolo 11, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, con propri provvedimenti, d'intesa con il Garante per la protezione dei dati personali, definisce le modalità di acquisizione del consenso per il trattamento dei dati sensibili e di trasmissione delle informazioni da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale al Sistema informativo integrato gestito dalla società Acquirente unico Spa.

Articolo 17.

*(Piano d'azione per la riqualificazione dei siti orfani)*

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro della transizione ecologica, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adotta un apposito Piano d'azione per la riqualificazione dei siti orfani al fine di ridurre l'occupazione del terreno e migliorare il risanamento urbano, conformemente alle previsioni indicate nella Misura M2C4 - investimento 3.4 del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

2. Ai fini del Piano d'azione di cui al comma 1 si applicano le definizioni, l'ambito di applicazione e i criteri di assegnazione delle risorse previsti dalle disposizioni di attuazione dell'articolo 1, comma 800, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

3. Le informazioni necessarie alla predisposizione del Piano d'azione sono fornite dalle singole regioni e province autonome di Trento e Bolzano, secondo le modalità indicate dal Ministero della transizione ecologica.

Articolo 17-bis.

*(Disposizioni per la ripermetrazione dei siti contaminati di interesse nazionale)*

1. Con uno o più decreti del Ministro della transizione ecologica, da adottare entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentiti la regione e gli enti locali interessati, sono effettuate la ricognizione e la ripermetrazione dei siti contaminati attualmente classificati di interesse nazionale ai fini della bonifica, escludendo le aree e i territori che non soddisfano più i requisiti di cui all'articolo 252, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Articolo 18.

*(Riduzione dei tempi del procedimento di valutazione ambientale strategica)*

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

0a) all'articolo 12, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« 3-bis. Qualora l'autorità competente stabilisca di non assoggettare il piano o programma al procedimento di VAS, specifica i motivi principali di tale decisione in relazione ai criteri pertinenti elencati nell'allegato I alla presente parte e, tenendo conto delle eventuali osservazioni dei soggetti competenti in materia ambientale pervenute ai sensi dei commi 2 e 3, specifica le eventuali raccomandazioni per evitare o prevenire effetti significativi e negativi sull'ambiente »;

a) all'articolo 13:

1) al comma 1, primo periodo, dopo le parole « impatti ambientali significativi, » sono inserite le seguenti: « anche transfrontalieri, » e al secondo periodo, dopo le parole « l'autorità competente, individua » sono inserite le seguenti: « e seleziona »;

2) al comma 2, la parola « concordato » è sostituita dalle seguenti: « comunicato dall'autorità competente » e le parole « novanta giorni » sono sostituite dalle seguenti: « quarantacinque giorni »;

3) al comma 5, la lettera *f*) è abrogata;

*b*) all'articolo 14, comma 2, le parole « sessanta giorni » sono sostituite dalle seguenti: « quarantacinque giorni »;

*c*) all'articolo 15:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: « Valutazione del rapporto ambientale e degli esiti della consultazione »;

2) al comma 1 le parole « novanta giorni » sono sostituite dalle seguenti: « quarantacinque giorni ».

*1-bis.* All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per i progetti di competenza del Commissario, in caso di inerzia regionale, ai sensi dell'articolo *7-bis*, comma *8-bis*, del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, il Ministero della transizione ecologica, con il supporto della Commissione di cui all'articolo 8 del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006, effettua la verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale regionale e la valutazione di impatto ambientale regionale ».

Articolo *18-bis*.

*(Modifiche alla disciplina concernente il Commissario straordinario unico per la progettazione, l'affidamento e la realizzazione degli interventi necessari all'adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione alle sentenze di condanna della Corte di giustizia dell'Unione europea sul trattamento delle acque reflue urbane)*

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, sono inseriti i seguenti:

« *2-bis.* Al fine di accelerare la progettazione e la realizzazione degli interventi di competenza del Commissario unico di cui al comma 2, oggetto di procedure di infrazione europee, gli interventi medesimi sono dichiarati di pubblica utilità, indifferibili e urgenti.

*2-ter.* In considerazione del carattere di eccezionalità e di estrema urgenza degli interventi di competenza del Commissario unico di cui al comma 2, i termini per il rilascio di pareri e di atti di assenso hanno carattere perentorio e sono ridotti alla metà.

*2-quater.* Decorsi i termini di cui al comma *2-ter*, i pareri e gli atti di assenso ivi indicati, esclusi quelli in materia ambientale o relativi alla tutela dei beni culturali e paesaggistici, si intendono acquisiti con esito positivo. Restano ferme le responsabilità a carico degli enti e delle amministrazioni che non hanno fornito i pareri e gli atti di assenso entro i termini di cui al citato comma *2-ter*.

*2-quinquies.* Nei procedimenti espropriativi avviati dal Commissario unico, i termini legislativi previsti dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, sono ridotti alla metà ».

Articolo 19.

*(Gestione del fine vita degli impianti fotovoltaici)*

1. Al fine di definire gli obblighi dei produttori in relazione alla gestione del fine vita degli impianti fotovoltaici, all'articolo *24-bis*, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a*) il secondo periodo è sostituito dai seguenti: « Per la gestione dei RAEE derivanti da AEE di fotovoltaico, incentivate e installate precedentemente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi del decreto del Ministro delle attività produttive 28 luglio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 181 del 5 agosto 2005, e dei decreti del Ministro dello sviluppo economico 19 febbraio 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 45 del 23 febbraio 2007, 6 agosto 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 97 del 24 agosto 2010, 5 maggio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 maggio 2011, e 5 luglio 2012, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 159 del 10 luglio 2012, è previsto il trattenimento delle quote a garanzia secondo le previsioni di cui all'articolo 40, comma 3, del presente decreto. In alternativa, i soggetti

responsabili degli impianti fotovoltaici possono prestare la garanzia finanziaria nel *trust* di uno dei sistemi collettivi riconosciuti in base agli importi determinati dal Gestore dei servizi energetici (GSE) secondo criteri di mercato e sentiti, ove necessario, i citati sistemi collettivi. I soggetti responsabili degli impianti incentivati ai sensi dei citati decreti del Ministro dello sviluppo economico 5 maggio 2011 e 5 luglio 2012 adeguano la garanzia finanziaria per la completa gestione a fine vita dei moduli fotovoltaici all'importo della trattenuta stabilita dal GSE in attuazione dell'articolo 40, comma 3, del presente decreto »;

b) al terzo periodo, dopo le parole « modalità operative » sono inserite le seguenti: « entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione » e le parole: « deliberazioni e disciplinari tecnici può provvedere » sono sostituite dalle seguenti: « istruzioni operative provvede »;

c) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Nei casi di ammodernamento tecnologico (*revamping*) degli impianti fotovoltaici incentivati esistenti, il GSE provvede in ogni caso al trattenimento della garanzia finanziaria di cui all'articolo 40, comma 3, dei moduli fotovoltaici sostituiti o dismessi, fatti salvi i casi in cui i soggetti responsabili abbiano già prestato la garanzia finanziaria nel *trust* di uno dei sistemi collettivi riconosciuti. Gli importi trattenuti sono restituiti ai soggetti responsabili degli impianti solo dopo una puntuale verifica della documentazione che attesti la avvenuta e corretta gestione del fine vita dei pannelli fotovoltaici sostituiti o dismessi. ».

1-bis. Al fine di garantire la completa razionalizzazione delle disposizioni concernenti i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche da fotovoltaico, all'articolo 40, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: « pannelli fotovoltaici » sono inserite le seguenti: « domestici e professionali non incentivati » e le parole: « fatta salva la ripartizione degli oneri che sia stata eventualmente già definita in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 25, comma 10, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 » sono soppresse;

b) al quarto periodo, le parole: « previsti dai decreti ministeriali 5 maggio 2011 e 5 luglio 2012 » sono sostituite dalle seguenti: « ovvero ai costi determinati dai sistemi collettivi di gestione dei RAEE riconosciuti e del medesimo importo per tutti i meccanismi incentivanti individuati dai Conti Energia » e le parole: « un nuovo pannello » sono sostituite dalle seguenti: « nuovi pannelli »;

c) al sesto periodo, le parole: « Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, il GSE » sono sostituite dalle seguenti: « Il GSE, previa approvazione del Ministero della transizione ecologica, ».

Articolo 19-bis.

*(Misure urgenti a sostegno della produzione di energia da fonti rinnovabili)*

1. Con riguardo alla misura M2-C2 « Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile » del Piano nazionale di ripresa e resilienza e al fine di contribuire allo sviluppo delle fonti rinnovabili che possono fornire un contributo importante agli obiettivi di transizione ecologica ed energetica definiti dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima, all'articolo 56, comma 4, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, la parola: « che, » è sostituita dalla seguente: « prevista » e le parole: « , non dovesse essere assegnata agli impianti diversi da quelli di cui allo stesso comma 3, e » sono soppresse.

Articolo 19-ter.

*(Sanzioni per mancata accettazione di pagamenti effettuati con carte di debito e credito)*

1. All'articolo 15 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, le parole: « carte di debito e carte di credito » sono sostituite dalle seguenti: « carte di pagamento, relativamente ad almeno una carta di debito e una carta di credito »;

b) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

« 4-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2023, nei casi di mancata accettazione di un pagamento, di qualsiasi importo, effettuato con una carta di pagamento di cui al comma 4, da parte di un soggetto obbligato ai sensi del citato comma 4, si applica nei confronti del medesimo soggetto la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma pari a 30 euro, aumentata del 4 per cento del

valore della transazione per la quale sia stata rifiutata l'accettazione del pagamento. Per le sanzioni relative alle violazioni di cui al presente comma si applicano le procedure e i termini previsti dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, a eccezione dell'articolo 16 in materia di pagamento in misura ridotta. L'autorità competente a ricevere il rapporto di cui all'articolo 17 della medesima legge n. 689 del 1981 è il prefetto della provincia nella quale è stata commessa la violazione. All'accertamento si provvede ai sensi dell'articolo 13, commi primo e quarto, della citata legge n. 689 del 1981 ».

## Capo II

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, RIGENERAZIONE URBANA, MOBILITÀ SOSTENIBILE, MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI E DEL TERRITORIO E COESIONE TERRITORIALE  
Articolo 20.

*(Interventi comunali in materia di efficientamento energetico, rigenerazione urbana, mobilità sostenibile e messa in sicurezza degli edifici e valorizzazione del territorio)*

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 29-*bis*, quarto periodo, le parole « ai commi 32 e 35 » sono sostituite dalle seguenti: « ai commi 31-*ter*, 32 e 35 nonché di quelli relativi all'alimentazione tempestiva del sistema di monitoraggio previsto dalla regolamentazione attuativa del PNRR »;

b) dopo il comma 31 sono inseriti i seguenti:

« 31-*bis*. I comuni beneficiari delle misure di cui ai commi 29 e 29-*bis*, confluite nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, utilizzano una quota pari o superiore al 50 per cento delle risorse assegnate nel periodo dal 2020 al 2024, per investimenti destinati alle opere pubbliche di cui alla lettera a) del comma 29. Sono fatti salvi, in ogni caso, gli incarichi per la progettazione esecutiva affidati entro il 31 dicembre 2021, comunicati al Ministero dell'interno-Dipartimento per gli affari interni e territoriali.

31-*ter*. I comuni beneficiari dei contributi rispettano ogni disposizione impartita in attuazione del PNRR per la gestione, monitoraggio, controllo e valutazione della misura, ivi inclusi gli obblighi in materia di applicazione del principio di « non arrecare un danno significativo all'ambiente » ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, e gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'articolo 34 del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, nonché l'obbligo di alimentazione del sistema di monitoraggio »;

c) al comma 32, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e, per i contributi relativi al triennio 2022-2024, a concludere i lavori entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di riferimento di ciascun anno del contributo. »;

d) al comma 33:

1) al primo periodo, le parole « per il restante 50 per cento » sono sostituite dalle seguenti « per il 45 per cento » e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e, per il restante 5 per cento previa verifica della completa alimentazione del sistema di monitoraggio di cui al comma 35 e del sistema di monitoraggio previsto dalla regolamentazione attuativa del PNRR. »;

2) all'ultimo periodo, dopo le parole « avvenga previa » sono inserite le seguenti: « verifica della completa alimentazione del sistema di monitoraggio di cui al comma 35, nonché del sistema di monitoraggio previsto dalla regolamentazione attuativa del PNRR e della »;

e) dopo il comma 42 sono inseriti i seguenti:

« 42-*bis*. Le risorse di cui al comma 42, relative agli anni dal 2021 al 2026, confluite nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, sono integrate con 100 milioni di euro per l'anno 2022 e 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024. Alle risorse di cui al primo periodo si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 gennaio 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 56 del 6 marzo 2021.

42-*ter*. Agli oneri di cui al comma 42-*bis*, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2022 e 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede a valere sul Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia di cui all'articolo 1, comma 1037, della legge 30 dicembre 2020, n. 178,

secondo le modalità di cui ai commi da 1038 a 1050 del medesimo articolo 1.

*42-quater.* I comuni beneficiari delle risorse di cui al comma *42-bis*, rispettano ogni disposizione impartita in attuazione del PNRR per la gestione, controllo e valutazione della misura, ivi inclusi gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'articolo 34 del regolamento (UE) 2021/241, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, nonché l'obbligo di alimentazione del sistema di monitoraggio. ».

2. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

*0a)* al comma 139 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « A decorrere dall'anno 2022, in sede di definizione delle procedure di assegnazione dei contributi, almeno il 40 per cento delle risorse allocabili è destinato agli enti locali del Mezzogiorno »;

*a)* dopo il comma *139-bis* è inserito il seguente:

« *139-ter.* I comuni beneficiari delle risorse di cui al comma 139 per l'anno 2021, nonché delle risorse di cui al comma *139-bis*, confluite nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, concludono i lavori entro il 31 marzo 2026 e rispettano ogni disposizione impartita in attuazione del PNRR per la gestione, controllo e valutazione della misura, ivi inclusi gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'articolo 34 del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, nonché l'obbligo di alimentazione del sistema di monitoraggio. »;

*b)* al comma 145 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Le disposizioni di cui al primo periodo si applicano anche in caso di mancato rispetto dei termini di conclusione dei lavori di cui al comma *139-ter.* ».

3. Ai fini del rispetto del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, i comuni beneficiari delle risorse di cui al presente articolo assicurano l'alimentazione tempestiva del sistema di monitoraggio per la rilevazione puntuale dei dati di avanzamento dei lavori relativi agli interventi finanziati, con particolare riferimento agli elementi anagrafici e identificativi dell'operazione, della localizzazione, dei soggetti correlati all'operazione, delle informazioni inerenti alle procedure di affidamento dei lavori, dei costi previsionali e delle relative voci di spesa, degli avanzamenti fisici, procedurali e finanziari, nonché dei collegati obiettivi intermedi (*milestone*) e finali (*target*) e di ogni altro elemento necessario richiesto dalla regolamentazione attuativa del PNRR. Conservano, altresì, tutti gli atti e la relativa documentazione giustificativa su supporti informatici adeguati e li rendono disponibili per le attività di controllo e di *audit*. Per le finalità di cui al presente comma i soggetti attuatori integrano le informazioni presenti sui sistemi di monitoraggio già operativi e conservano la documentazione dei lavori utilizzando le specifiche funzioni previste dal sistema informatico di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

Articolo *20-bis*.

*(Misure di semplificazione per gli investimenti per la ricostruzione post-sisma del 2009 previsti dal Piano nazionale per gli investimenti complementari)*

1. Al fine di semplificare e accelerare gli interventi per la ricostruzione e il rilancio dei territori interessati dagli eventi sismici del 2009 finanziati dal Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, le disposizioni previste dall'articolo *1-sexies*, comma 1, del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, per gli edifici interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 si applicano agli interventi di ricostruzione nel cratere del sisma del 6 aprile 2009. Le predette disposizioni si applicano anche ai comuni della provincia di Campobasso e ai comuni della città metropolitana di Catania di cui all'allegato 1 annesso al decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.

Articolo 21.

*(Piani integrati)*

1. Al fine di favorire una migliore inclusione sociale riducendo l'emarginazione e le situazioni di degrado sociale, promuovere la rigenerazione urbana attraverso il recupero, la ristrutturazione e la

rifunzionalizzazione ecosostenibile delle strutture edilizie e delle aree pubbliche, l'efficientamento energetico e idrico degli edifici e la riduzione del consumo di suolo anche attraverso operazioni di demolizione e ricostruzione finalizzate alla riduzione dell'impermeabilizzazione del suolo già consumato con modifica di sagome e impianti urbanistici, nonché sostenere progetti legati alle *smart cities*, con particolare riferimento ai trasporti ed al consumo energetico, sono assegnate risorse alle città metropolitane, in attuazione della linea progettuale « Piani Integrati - M5C2 - Investimento 2.2 » nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, per un ammontare complessivo pari a 2.493,79 milioni di euro per il periodo 2022-2026, nel limite massimo di 125,75 milioni di euro per l'anno 2022, di 125,75 milioni di euro per l'anno 2023, di 632,65 milioni di euro per l'anno 2024, di 855,12 milioni di euro per l'anno 2025 e di 754,52 milioni di euro per l'anno 2026. Ai relativi oneri si provvede a valere sul Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia di cui all'articolo 1, comma 1037, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, secondo le modalità di cui ai commi da 1038 a 1050 del medesimo articolo 1.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono integrate, per gli anni dal 2021 al 2024, con le risorse di cui all'articolo 1, comma 2, lettera l), del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101.

3. Le risorse di cui ai commi 1 e 2 sono ripartite tra le città metropolitane in base al peso della radice quadrata della popolazione residente in ciascuna area metropolitana moltiplicata per il quadrato della mediana dell'Indice di vulnerabilità sociale e materiale (IVSM), come da tabella allegata al presente decreto (Allegato 1).

4. Al fine di rafforzare gli interventi previsti dal comma 1, nell'ambito del « Fondo Ripresa Resilienza Italia » di cui all'articolo 8 è costituita una sezione con dotazione di 272 milioni di euro per l'attuazione della linea progettuale « Piani Integrati, BEI, Fondo dei fondi - M5C2 - Intervento 2.2 b) » del Piano nazionale di ripresa e resilienza. È altresì autorizzato il cofinanziamento dei progetti ricompresi nei predetti Piani, con oneri a carico del bilancio dei soggetti attuatori di cui al comma 8, mediante stipula di mutui con la Banca europea degli investimenti (BEI), la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa (CEB), la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. e il sistema bancario. Restano, comunque, ferme per ciascun ente attuatore le disposizioni specifiche che pongono limiti qualitativi o quantitativi all'accensione di mutui o al ricorso ad altre forme di indebitamento per ciascun ente, nonché l'obbligo del rispetto degli equilibri di cui ai decreti legislativi 23 giugno 2011, n. 118 e 18 agosto 2000, n. 267.

5. Le città metropolitane provvedono ad individuare, sulla base dei criteri di cui ai commi 6, 7 e 8 e nei limiti delle risorse assegnate di cui al comma 3, i progetti finanziabili all'interno della propria area urbana entro centotrenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, tenendo conto delle progettualità espresse anche dai comuni appartenenti alla propria area urbana. Resta fermo che nel caso di progettualità espressa dalla città metropolitana la medesima possa avvalersi delle strutture amministrative del comune capoluogo che, pertanto, diviene soggetto attuatore.

6. I progetti oggetto di finanziamento, il costo totale di ciascuno dei quali non può essere inferiore a 50 milioni di euro, devono riguardare la manutenzione per il riuso e la rifunzionalizzazione ecosostenibile di aree pubbliche e di strutture edilizie pubbliche e private, tenendo conto di quanto previsto dal comma 8, lettera a), esistenti per finalità di interesse pubblico, il miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale, economico e ambientale, con particolare riferimento allo sviluppo e potenziamento dei servizi sociali e culturali e alla promozione delle attività economiche, culturali e sportive, nonché interventi finalizzati a sostenere progetti legati alle *smart cities*, con particolare riferimento alla rivitalizzazione economica, ai trasporti ed al consumo energetico.

7. I progetti oggetto di finanziamento devono, inoltre, a pena di inammissibilità:

a) intervenire su aree urbane il cui IVSM è superiore a 99 o superiore alla mediana dell'area territoriale;

b) avere un livello progettuale che assicuri il rispetto dei termini di cui al comma 10 e, in ogni caso, non inferiore al progetto di fattibilità tecnico-economica;

c) assicurare, nel caso di edifici oggetto di riuso, rifunzionalizzazione o ristrutturazione, l'incremento di almeno due classi energetiche;

d) assicurare l'equilibrio tra zone edificate e zone verdi, limitando il consumo di suolo, nonché potenziare l'autonomia delle persone con disabilità e l'inclusione sociale attraverso la promozione di servizi sociali e sanitari di prossimità a livello locale eliminando, laddove possibile, gli ostacoli all'accesso agli alloggi e alle opportunità di lavoro tenendo conto anche delle nuove possibilità offerte dalle tecnologie e dal lavoro da remoto ai fini della conciliazione tra esigenze di cura familiare ed esigenze lavorative, nel rispetto del principio di parità di genere e ai fini della riduzione dei flussi di traffico veicolare nelle aree metropolitane;

d-bis) assicurare ampi processi di partecipazione degli attori economici e della società civile in fase di definizione degli interventi oggetto dei Piani integrati;

e) prevedere la valutazione di conformità alle condizioni collegate al principio del DNSH (Do Not Significant Harm), previsto dall'articolo 17 del regolamento UE 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020;

f) prevedere la quantificazione del *target* obiettivo: metri quadrati dell'area interessata all'intervento, intesa come bacino territoriale che beneficia dell'intervento.

8. I progetti oggetto di finanziamento possono, inoltre, prevedere:

a) la possibilità di partecipazione dei privati, attraverso il « Fondo Ripresa Resilienza Italia » di cui all'articolo 8 nel limite massimo del 25 per cento del costo totale dell'intervento;

b) la presenza facoltativa di start-up di servizi pubblici nella proposta progettuale;

c) la co-progettazione con il terzo settore.

c-bis) l'applicazione contestuale a tutte le strutture edilizie interessate dal progetto o a gruppi di esse, ove ne ricorrano i presupposti, delle detrazioni di cui agli articoli 14 e 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

9. I singoli interventi rientranti nei progetti integrati, di cui al comma 6, sono identificati da CUP, di cui all'articolo 11, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, associati attraverso modalità guidate (*template*) messe a disposizione dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri, all'interno del Sistema CUP, secondo le specifiche fornite dal Ministero dell'interno - Direzione centrale per la finanza locale. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto le città metropolitane comunicano al Ministero dell'interno - Direzione centrale per la finanza locale i progetti integrati finanziabili, completi dei soggetti attuatori, dei CUP identificativi dei singoli interventi, del cronoprogramma di attuazione degli stessi. A tal fine, con decreto del Ministero dell'interno - Direzione centrale per la finanza locale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto è approvato il modello di presentazione delle proposte progettuali integrate, contenente le indicazioni per una corretta classificazione dei progetti integrati e dei singoli interventi che ne fanno parte, all'interno dell'anagrafica CUP.

10. Entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono assegnate le risorse ai soggetti attuatori per ciascun progetto integrato oggetto di finanziamento, di cui al comma 6, e per i singoli interventi che ne fanno parte (identificati da CUP) e, per ciascun progetto, è sottoscritto uno specifico « atto di adesione ed obbligo », allegato al medesimo decreto del Ministro dell'interno, contenente i criteri, gli indirizzi ed i relativi obblighi che regolano il rapporto con i soggetti attuatori. L'atto di adesione ed obbligo ed il decreto di cui al primo periodo disciplinano altresì i termini di avvio e conclusione dei lavori (marzo 2026), le modalità di erogazione e revoca delle risorse, i contenuti essenziali della documentazione di gara per il rispetto del principio DNSH (Do Not Significant Harm), previsto dall'articolo 17 del regolamento UE 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, ed ogni altro elemento utile per il rispetto delle disposizioni riportate nel PNRR per la gestione, controllo e valutazione della misura, ivi inclusi obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'articolo 34 del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, in base alle indicazioni riportate nell'atto di adesione ed obbligo di cui al primo periodo, e l'obbligo di alimentazione del sistema di monitoraggio. A seguito dell'assegnazione



delle risorse, il Ministero dell'interno trasmette al Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri la lista dei CUP finanziati all'interno di ciascun piano integrato, per l'aggiornamento dell'anagrafe dei progetti nel sistema CUP.

11. Ai fini del rispetto del regolamento (UE) 2021/241, i soggetti attuatori assicurano l'alimentazione tempestiva del sistema di monitoraggio per la rilevazione puntuale dei dati di avanzamento attuativo degli interventi finanziati con particolare riferimento agli elementi anagrafici e identificativi dell'operazione, della localizzazione, dei soggetti correlati all'operazione, delle informazioni inerenti alle procedure di affidamento dei lavori, dei costi previsionali e delle relative voci di spesa, degli avanzamenti fisici, procedurali e finanziari, nonché dei collegati obiettivi intermedi (*milestone*) e finali (*target*) e di ogni altro elemento necessario richiesto dalla regolamentazione attuativa del PNRR. Conservano, altresì, tutti gli atti e la relativa documentazione giustificativa su supporti informatici adeguati e li rendono disponibili per le attività di controllo e di *audit*, ivi inclusi quelli relativi all'individuazione delle progettualità di cui al comma 5. Assicurano inoltre il rispetto del principio di « non arrecare un danno significativo all'ambiente » ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020.

Articolo 22.

*(Misure per agevolare la realizzazione degli interventi finanziati con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza volti a fronteggiare il rischio di alluvione e il rischio idrogeologico)*

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede all'assegnazione e al trasferimento alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano delle risorse finanziarie della missione 2, componente 4, del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), nella misura di 800 milioni di euro, finalizzate all'attuazione di nuovi interventi pubblici volti a fronteggiare il rischio di alluvione e il rischio idrogeologico rientranti nelle tipologie di cui all'articolo 25, comma 2, lettere *d*) ed *e*), del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, il cui coordinamento è attribuito al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, sulla base dei piani definiti d'intesa tra il citato Dipartimento, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano entro il 31 dicembre 2021 nel rispetto dei criteri stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2016, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 21 del 26 gennaio 2017. Il decreto tiene conto, inoltre, della classificazione dei territori dei comuni collocati in aree interessate da fenomeni di dissesto idrogeologico ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera *a*), della legge 6 ottobre 2017, n. 158. Con il medesimo decreto sono disciplinate anche le modalità di impiego delle citate risorse finanziarie e le relative modalità di gestione contabile.

1-*bis*. Il decreto di cui al comma 1 può essere rimodulato, con le modalità previste dal medesimo comma 1, entro il 31 dicembre 2023, sulla base degli esiti del monitoraggio dello stato di attuazione degli interventi, anche ridefinendo la ripartizione su base territoriale delle risorse finanziarie, fermo restando il rispetto del termine ultimo per la realizzazione degli interventi stabilito al quarto trimestre dell'anno 2025. Le rimodulazioni possono essere elaborate integrando i criteri di riparto stabiliti dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2016 con ulteriori criteri, anche riferiti alla *performance* operativa dei soggetti attuatori degli interventi.

1-*ter*. La ripartizione delle ulteriori risorse finanziarie della missione 2, componente 4, del Piano nazionale di ripresa e resilienza il cui coordinamento è attribuito al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, relative a interventi già individuati nell'ambito della programmazione delle risorse finanziarie di cui all'articolo 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e all'articolo 24-*quater* del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, finalizzate all'attuazione di interventi pubblici volti a fronteggiare il rischio di alluvione e il rischio idrogeologico, entro il limite di 400 milioni di euro, sulla base dei piani definiti d'intesa tra il citato Dipartimento e le regioni e le province autonome entro il 31 dicembre 2021 nel rispetto dei criteri stabiliti dal citato decreto del Presidente del Consiglio

dei ministri 5 dicembre 2016, può essere rimodulata entro il 31 dicembre 2023 con appositi decreti dei presidenti delle regioni e delle province autonome interessate, anche nella qualità di Commissari delegati titolari di contabilità speciali per l'attuazione di ordinanze di protezione civile, previa intesa con il capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, sulla base degli esiti del monitoraggio dello stato di attuazione degli interventi, anche ridefinendo la ripartizione su base territoriale delle risorse finanziarie, fermo restando il rispetto del termine ultimo per la realizzazione degli interventi stabilito al quarto trimestre dell'anno 2025.

1-*quater*. Il comma 3 dell'articolo 74-*bis* del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è abrogato.

1-*quinquies*. Dopo il comma 2-*bis* dell'articolo 147 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è inserito il seguente:

« 2-*ter*. Entro il 1° luglio 2022, le gestioni del servizio idrico in forma autonoma per le quali l'ente di governo dell'ambito non si sia ancora espresso sulla ricorrenza dei requisiti per la salvaguardia di cui al comma 2-*bis*, lettera *b*), confluiscono nella gestione unica individuata dal medesimo ente. Entro il 30 settembre 2022, l'ente di governo dell'ambito provvede ad affidare al gestore unico tutte le gestioni non fatte salve ai sensi del citato comma 2-*bis* ».

1-*sexies*. Nell'individuazione degli interventi previsti dall'articolo 25, comma 2, lettere *d*) ed *e*), del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, si dà conto della valutazione della ripetitività dei fenomeni alluvionali e di dissesto idrogeologico verificatisi nei territori interessati nel decennio precedente, dell'estensione sovracomunale del loro impatto nonché delle vittime eventualmente provocate dagli eventi medesimi.

Articolo 23.

*(Utilizzo delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione ed estensione delle procedure PNRR)*

1. All'articolo 1, comma 178, lettera *d*), sesto periodo, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo le parole « di immediato avvio dei lavori » sono inserite le seguenti: « o il completamento di interventi in corso, così come risultanti dai sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, fermi restando i requisiti di addizionalità e di ammissibilità della spesa a decorrere dal 1° gennaio 2021 ».

1-*bis*. Al Fondo per lo sviluppo e la coesione, relativamente agli interventi non ancora realizzati della programmazione 2014-2020 nonché agli interventi della programmazione 2021-2027, si applicano le misure di semplificazione di cui all'articolo 48, commi 2 e seguenti, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.

1-*ter*. Le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, possono essere utilizzate, su richiesta delle regioni interessate e previa deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile, su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai fini del cofinanziamento regionale, ai sensi del comma 52 dell'articolo 1 della medesima legge n. 178 del 2020, dei programmi cofinanziati dai fondi europei FESR e FSE plus della programmazione 2021-2027, al fine di ridurre nella misura massima di 15 punti la percentuale di tale cofinanziamento regionale. Le risorse assegnate ai sensi del comma 1 sono portate in prededuzione dalla quota da assegnare ai Piani di sviluppo e coesione (PSC) 2021-2027 delle medesime regioni interessate.

Capo III

SCUOLE INNOVATIVE, PROGETTI DI RILEVANTE INTERESSE NAZIONALE E MOBILITÀ DEI DOCENTI UNIVERSITARI

Articolo 24.

*(Progettazione di scuole innovative)*

1. Al fine di attuare le azioni del Piano nazionale di ripresa e resilienza relative alla costruzione di scuole innovative dal punto di vista architettonico e strutturale, altamente sostenibili e con il massimo dell'efficienza energetica, inclusive e in grado di garantire una didattica basata su metodologie innovative e una piena fruibilità degli ambienti didattici, anche attraverso un potenziamento delle

infrastrutture per lo sport, è prevista l'indizione di un concorso di progettazione di cui al Titolo VI, Capo IV, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Tale concorso è indetto dal Ministero dell'istruzione per le aree geografiche e gli enti locali individuati a seguito della procedura selettiva per l'attuazione delle misure della Missione 2 - Componente 3 - Investimento 1.1. In fase di attuazione l'intervento deve rispettare il principio di « non arrecare danno significativo all'ambiente » (DNSH), con riferimento al sistema di tassonomia delle attività ecosostenibili indicato all'articolo 17 del regolamento UE n. 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020.

2. Il concorso di progettazione è articolato in due gradi. Il primo grado è finalizzato alla presentazione di proposte di idee progettuali legate agli obiettivi di cui al comma 1. Il secondo grado, cui accedono le migliori proposte di idee progettuali, è volto alla predisposizione di progetti di fattibilità tecnica ed economica per ciascuno degli interventi individuati a seguito della procedura selettiva di cui al comma 1. L'intera procedura del concorso di progettazione deve concludersi entro centosessanta giorni dalla pubblicazione del bando di concorso, oltre il quale gli enti locali possono procedere autonomamente allo sviluppo della progettazione. Al termine del concorso di progettazione, tali progetti di fattibilità tecnica ed economica divengono di proprietà degli enti locali che attuano gli interventi. Ai vincitori del concorso di progettazione, laddove in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi previsti dal bando di concorso per ogni singolo intervento, è corrisposto un premio e sono affidate, da parte dei suddetti enti locali, la realizzazione dei successivi livelli di progettazione nonché la direzione dei lavori con procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara. Al fine di rispettare i tempi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, nell'ambito del concorso di progettazione sono nominate Commissioni giudicatrici per aree geografiche per il cui funzionamento è previsto un compenso definito con decreto del Ministero dell'istruzione, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nel limite massimo complessivo di euro 2.340.000,00.

3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari a 6.573.240 euro per l'anno 2022 e 9.861.360 euro per l'anno 2023, si provvede, quanto a 4.233.240 euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e quanto a 2.340.000 euro per l'anno 2022 e 9.861.360 euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 18 dicembre 1997, n. 440.

4. Le risorse di cui al Programma operativo complementare « Per la scuola. Competenze e ambienti per l'apprendimento » 2014-2020 del Ministero dell'istruzione sono trasferite, per l'importo di euro 62.824.159,15, al Programma operativo complementare « Governance e Capacità istituzionale » 2014-2020 dell'Agenzia per la coesione territoriale, sulla base di intesa tra il Ministro dell'istruzione e il Ministro per il Sud e la coesione territoriale, per l'attuazione di misure di supporto tecnico-amministrativo alle istituzioni scolastiche e, per gli interventi di edilizia scolastica, agli enti locali, nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, individuati dal Ministero dell'istruzione in accordo con l'Agenzia per la coesione territoriale.

5. Per garantire una più efficace attuazione degli interventi previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, fino al completamento dello stesso e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, in deroga ai regolamenti di organizzazione vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto e nelle more dell'adozione del regolamento di organizzazione di cui all'articolo 64, comma 6-sexies, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, possono essere posti alle dipendenze dell'apposita unità di missione di livello dirigenziale generale istituita dal Ministero dell'istruzione ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, anche gli uffici dirigenziali di livello non generale dell'amministrazione centrale del Ministero già esistenti e il cui ambito funzionale sia coerente con gli obiettivi e le finalità del Piano, individuati con decreto del Ministro dell'istruzione. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori

oneri a carico della finanza pubblica.

6. Al decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 55, comma 1:

1) alla lettera a), dopo il numero 1) è inserito il seguente: « *1-bis*) Il Ministero dell'istruzione comunica al Prefetto competente per territorio gli interventi che ha autorizzato affinché il Prefetto possa monitorarne l'attuazione da parte degli enti locali mediante l'attivazione di tavoli di coordinamento finalizzati all'efficace realizzazione delle attività; »;

2) alla lettera b), numero 1), dopo le parole « del 12 febbraio 2021, » sono aggiunte le seguenti: « nonché dal regolamento (UE) 2020/2221, del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020, »;

b) all'articolo 64, comma 6-*sexies*, dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: « Nelle more dell'adozione del decreto del Presidente della Repubblica di cui al primo periodo, le tre posizioni dirigenziali di livello generale sono temporaneamente assegnate nel numero di una all'Ufficio di gabinetto e due ai rispettivi dipartimenti del Ministero dell'istruzione, per lo svolgimento di un incarico di studio, consulenza e ricerca per le esigenze connesse all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza. ».

6-*bis*. Il termine massimo per l'aggiudicazione degli interventi a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 59, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che rientrano nel Piano nazionale di ripresa e resilienza è fissato con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'interno, non oltre il 31 marzo 2023 al fine di poter rispettare gli obiettivi del Piano.

Articolo 24-*bis*.

*(Sviluppo delle competenze digitali)*

1. Al fine di consentire l'attuazione della linea progettuale M4-C1 - Investimento 3.1 « Nuove competenze e nuovi linguaggi » del Piano nazionale di ripresa e resilienza, per favorire e migliorare l'apprendimento e le competenze digitali, a decorrere dall'anno scolastico 2022/2023 e per un triennio, il Piano nazionale di formazione dei docenti delle scuole di ogni ordine e grado, di cui all'articolo 1, comma 124, della legge 13 luglio 2015, n. 107, nell'ambito delle risorse ad esso destinate dal comma 125 del medesimo articolo 1 della legge n. 107 del 2015 e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, individua, tra le priorità nazionali, l'approccio agli apprendimenti della programmazione informatica (*coding*) e della didattica digitale.

2. Entro il termine dell'anno scolastico 2024/2025, con decreto del Ministro dell'istruzione sono integrati, ove non già previsti, gli obiettivi specifici di apprendimento e i traguardi di competenza delle Indicazioni nazionali per il curriculum della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione e delle Indicazioni nazionali e delle Linee guida vigenti per le istituzioni scolastiche del secondo ciclo di istruzione.

3. A decorrere dall'anno scolastico 2025/2026, nelle scuole di ogni ordine e grado si persegue lo sviluppo delle competenze digitali, anche favorendo gli apprendimenti della programmazione informatica (*coding*), nell'ambito degli insegnamenti esistenti, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 25.

*(Progetti di Rilevante Interesse Nazionale (PRIN))*

1. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, all'articolo 238, comma 4, sono aggiunti, infine, i seguenti periodi: « In attuazione degli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, presentato alla Commissione europea ai sensi degli articoli 18 e seguenti del regolamento (UE) 2021/241 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, le risorse di cui al secondo periodo, limitatamente all'anno 2021, possono essere utilizzate al fine di consentire lo scorrimento delle graduatorie del programma di Progetti di Rilevante Interesse Nazionale (PRIN) dell'anno 2020. Con decreto del Ministero dell'università e della ricerca possono essere stabiliti l'importo massimo finanziabile e la valutazione minima per ciascun settore *European*

Research Council (ERC), nell'ambito dei progetti eleggibili, ai fini dell'ammissione al finanziamento dei PRIN, anche se finanziati con risorse diverse da quelle di cui al presente comma. ».

Articolo 25-bis.

*(Misure di semplificazione nel campo della ricerca)*

1. Dopo l'articolo 4 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, è inserito il seguente:

« Art. 4-bis. - *(Disposizioni speciali per lo svolgimento di attività di ricerca nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza) - 1.* Le attività di ricerca svolte dalle società a partecipazione pubblica e dagli enti pubblici di ricerca di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, per la realizzazione degli interventi compresi nel quadro di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza rientrano tra quelle perseguibili dalle amministrazioni pubbliche ai sensi del comma 2 dell'articolo 4 del presente decreto ».

Articolo 25-ter.

*(Progetto di rilevante interesse internazionale « Legacy Expo 2020 Dubai »)*

1. Al fine di conseguire gli obiettivi di internazionalizzazione della ricerca fissati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, nell'ambito della missione 4 « Istruzione e ricerca », componente 2 « Dalla ricerca all'impresa », anche per potenziare le competenze di supporto all'innovazione e per costruire percorsi ibridi interdisciplinari e interculturali e nuovi profili professionali su ambiti di rilevante interesse strategico, sono stanziati 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 per l'avvio e il primo sviluppo dei progetti di ricerca e alta formazione nella regione mediorientale di cui al comma 2, quale *legacy* della partecipazione italiana a Expo 2020 Dubai.

2. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sentiti i Ministri della cultura e della salute e il Commissario generale di sezione per Expo 2020 Dubai dell'Italia, da adottare entro sessanta giorni dalla data di conclusione di Expo 2020 Dubai, sono individuate le modalità di coordinamento delle azioni di competenza delle amministrazioni coinvolte e di promozione dei progetti concernenti la realizzazione di un *campus* universitario arabo-mediterraneo, di un centro di ricerca e alta formazione per la digitalizzazione e ricostruzione dei beni culturali e per la produzione artistica e culturale legata all'intelligenza artificiale e alle nuove tecnologie e di un *campus* di ricerca e alta formazione sulla trasformazione del cibo ed è disposto il riparto delle risorse di cui al comma 1 tra i medesimi progetti.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. Dall'attuazione del presente articolo, ad esclusione di quanto previsto dal comma 1, non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 26.

*(Sostegno della mobilità, anche internazionale, dei docenti universitari)*

1. All'articolo 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo periodo è sostituito dal seguente: « Nell'ambito delle relative disponibilità di bilancio e a valere sulle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, le università possono procedere alla copertura di posti di professore ordinario, di professore associato e di ricercatore mediante chiamata diretta di studiosi stabilmente impegnati all'estero o presso istituti universitari o di ricerca esteri, anche se ubicati nel territorio italiano, in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario, che ricoprono da almeno un triennio presso istituzioni universitarie o di ricerca estere una posizione

accademica equipollente sulla base di tabelle di corrispondenza definite e aggiornate ogni tre anni dal Ministro dell'università e della ricerca, sentito il Consiglio universitario nazionale, ovvero di studiosi che siano risultati vincitori nell'ambito di specifici programmi di ricerca di alta qualificazione, identificati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, sentiti l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca e il Consiglio universitario nazionale, finanziati, in esito a procedure competitive finalizzate al finanziamento di progetti condotti da singoli ricercatori, da amministrazioni centrali dello Stato, dall'Unione europea o da altre organizzazioni internazionali. »;

b) al terzo periodo le parole « Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca » sono sostituite dalle seguenti « Ministro dell'università e della ricerca » e dopo le parole « previo parere » sono inserite le seguenti: « , in merito alla coerenza del *curriculum* dello studioso con il settore concorsuale in cui è ricompreso il settore scientifico disciplinare per il quale viene effettuata la chiamata, nonché in merito al possesso dei requisiti per il riconoscimento della chiara fama, ».

2. Alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 7, dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti:

« 5-bis. Nell'ambito delle relative disponibilità di bilancio e a valere sulle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, per fare fronte a specifiche esigenze didattiche, di ricerca o di terza missione, le università possono procedere alla chiamata di professori ordinari e associati in servizio da almeno cinque anni presso altre università nella fascia corrispondente a quella per la quale viene bandita la selezione, ovvero di studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o di insegnamento, che ricoprono da almeno cinque anni presso università straniere una posizione accademica equipollente sulla base di tabelle di corrispondenza definite e aggiornate ogni tre anni dal Ministro dell'università e della ricerca, sentito il Consiglio universitario nazionale, mediante lo svolgimento di procedure selettive in ordine alla corrispondenza delle proposte progettuali presentate dal candidato alle esigenze didattiche, di ricerca o di terza missione espresse dalle università. Per le chiamate di professori ordinari ai sensi del primo periodo, ai candidati è richiesto il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per gli aspiranti commissari per le procedure di Abilitazione scientifica nazionale, di cui all'articolo 16. Le università pubblicano nel proprio sito *internet* istituzionale l'avviso pubblico ai fini della raccolta delle manifestazioni di interesse per la copertura di posti di personale docente di cui al presente articolo. La presentazione della candidatura ai fini della manifestazione di interesse non dà diritto, in ogni caso, all'ammissione alle procedure d'accesso alle qualifiche del personale docente dell'Università. La proposta di chiamata viene deliberata dal Consiglio di Dipartimento con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori ordinari, nel caso di chiamata di un professore ordinario, ovvero dei professori ordinari e associati, nel caso di chiamata di un professore associato, e viene sottoposta, previo parere del Senato accademico, all'approvazione del Consiglio di Amministrazione, che si pronuncia entro il termine di trenta giorni. La proposta di chiamata può essere formulata anche direttamente dal Senato accademico, ferma restando l'approvazione del Consiglio di Amministrazione secondo le modalità di cui al secondo periodo.

5-ter. Alle procedure selettive di cui al comma 5-bis possono partecipare anche dirigenti di ricerca e primi ricercatori presso gli enti pubblici di ricerca ovvero i soggetti inquadrati nei ruoli a tempo indeterminato, ovvero a tempo determinato ai sensi dell'articolo 1, commi 422 e seguenti della legge 27 dicembre 2017, n. 205, degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), che svolgano attività di ricerca traslazionale, preclinica e clinica. Coloro che partecipano alle procedure di cui al presente comma devono essere in servizio da almeno cinque anni presso l'ente di appartenenza ed essere in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale per il settore concorsuale e la fascia a cui si riferisce la procedura.

5-quater. Dalle disposizioni di cui ai commi 5-bis e 5-ter non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

b) all'articolo 18, comma 4, dopo le parole « università stessa » sono aggiunte le seguenti: « , ovvero alla chiamata di cui all'articolo 7, comma 5-bis ».

2-bis. Dopo il comma 3 dell'articolo 11 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, sono inseriti

i seguenti:

« 3-bis. Nell'ambito delle relative disponibilità di bilancio e a valere sulle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, gli Enti possono procedere alla copertura di posti di primo ricercatore, primo tecnologo, dirigente di ricerca e dirigente tecnologo mediante chiamata diretta di personale in servizio con la medesima qualifica da almeno cinque anni presso altro Ente. Le chiamate sono effettuate mediante lo svolgimento di procedure selettive in ordine alla corrispondenza delle proposte progettuali presentate dal candidato alle esigenze del piano triennale di attività. Gli Enti pubblicano nel proprio sito *internet* l'avviso pubblico ai fini della raccolta delle manifestazioni di interesse per la copertura dei posti di cui al presente comma.

3-ter. Alle procedure selettive di cui al comma 3-bis possono partecipare anche professori universitari associati, per l'inquadramento come primo ricercatore o primo tecnologo, e professori universitari ordinari, per l'inquadramento come dirigente di ricerca o dirigente tecnologo, purché in servizio da almeno cinque anni presso l'università ».

2-ter. Le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo sono stabilite con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, sentito il Ministro della salute.

Capo IV

## SERVIZI DIGITALI E DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CRISI D'IMPRESA

Articolo 27.

*(Semplificazione e rafforzamento dei servizi digitali)*

1. Al fine di garantire semplificazione, maggiore efficienza e celerità d'azione nella realizzazione degli obiettivi di transizione digitale fissati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3-bis, comma 1-ter, secondo periodo, dopo le parole « di cui all'articolo 64-bis » sono aggiunte le seguenti: « , di quello reso disponibile *on-line* dall'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) di cui all'articolo 62, ovvero recandosi presso l'ufficio anagrafe del proprio comune di residenza »;

b) all'articolo 5:

1) il comma 2-bis è abrogato;

2) al comma 4 dopo le parole « linee guida per » sono inserite le seguenti: « l'attuazione del presente articolo e per »;

c) all'articolo 6-*quater*, comma 3, le parole « Al completamento dell'ANPR di cui all'articolo 62, » sono soppresse e, dopo le parole « al presente articolo nell'ANPR », sono aggiunte le seguenti: « e il Ministero dell'interno provvede costantemente all'aggiornamento e al trasferimento dei domicili digitali delle persone fisiche contenuti nell'ANPR nell'elenco di cui al presente articolo. Le funzioni di aggiornamento e trasferimento dei dati sono svolte con le risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica »;

d) all'articolo 32-bis, comma 1, le parole « , sentito il Comitato di indirizzo » sono soppresse;

e) articolo 62:

1) al comma 3, secondo periodo, dopo le parole « svolgimento delle proprie funzioni » sono inserite le seguenti: « , anche ampliando l'offerta dei servizi erogati *on-line* a cittadini e imprese, direttamente o tramite soggetti affidatari dei servizi »; dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: « I Comuni accedono alle informazioni anagrafiche contenute nell'ANPR, nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali e delle misure di sicurezza definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi del comma 6, lettera a), per l'espletamento, anche con modalità automatiche, delle verifiche necessarie all'erogazione dei propri servizi e allo svolgimento delle proprie funzioni. »;

2) al comma 5, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e garantiscono un costante allineamento dei propri archivi informatizzati con le anagrafiche contenute nell'ANPR ».

2. All'articolo 21 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, la lettera b) è abrogata;

2) al comma 4, il secondo e il terzo periodo sono soppressi e, all'ultimo periodo, le parole « le modalità di nomina, le attribuzioni e le regole di funzionamento del Comitato di indirizzo e » sono sopprese.

*2-bis.* Al fine di garantire all'autorità di vigilanza sui mercati finanziari maggiore celerità nella realizzazione degli obiettivi della transizione digitale, in coerenza con l'esigenza di rafforzare i servizi digitali anche in conformità al Piano nazionale di ripresa e resilienza, promuovendo lo sviluppo del processo di digitalizzazione dell'attività istituzionale della Commissione nazionale per le società e la borsa a tutela dei risparmiatori e del mercato finanziario, al Fondo istituito ai sensi dell'articolo 32-*ter.*

1, comma 1, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono destinati 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Alle spese effettuate mediante le risorse di cui al presente comma non si applica l'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Nell'ambito delle risorse disponibili nel Fondo di cui al primo periodo, ferma restando la finalità di assicurare la gratuità dell'accesso alla procedura ivi prevista, possono essere finanziati progetti finalizzati all'ottimizzazione e all'evoluzione dell'architettura e delle infrastrutture dei sistemi informativi e dei servizi digitali, adeguando la capacità dei sistemi alle nuove esigenze applicative e infrastrutturali, anche in materia di sistemi di intelligenza artificiale, tecnofinanza e finanza sostenibile.

*2-ter.* All'articolo 128-*duodecies* del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3-*bis* è abrogato;

b) al comma 6, le parole: « e del comma 3-*bis* » sono sostituite dalle seguenti: « , e del comma 3 ».

*2-quater.* All'onere derivante dal comma 2-*bis*, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

*2-quinquies.* Nell'ambito delle finalità di cui al comma 2-*bis* con riguardo all'esigenza di rafforzare i servizi digitali anche in conformità al Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché al fine di assicurare la trasformazione digitale dei servizi della pubblica amministrazione in coerenza con gli obiettivi e i tempi previsti dalla linea di intervento M1C1- riforma 1.3 del medesimo Piano, garantendo l'efficacia e l'efficienza dei processi di spesa nella fornitura di servizi digitali, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché la Commissione nazionale per le società e la borsa, a decorrere dall'anno finanziario 2022 e fino al termine di attuazione del predetto Piano nazionale di ripresa e resilienza, possono proporre, nell'ambito dei rispettivi bilanci di previsione o con i provvedimenti di assestamento dei bilanci stessi, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra gli stanziamenti previsti, nell'ambito delle proprie dotazioni finanziarie, per gli investimenti relativi alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione in attrezzature, quali i *server* e altri impianti informatici, e quelli relativi all'acquisizione di servizi *cloud* infrastrutturali. La vigilanza sulla corretta applicazione del presente comma da parte delle amministrazioni centrali dello Stato è assicurata dagli uffici centrali del bilancio. Per le amministrazioni pubbliche diverse dalle amministrazioni centrali dello Stato, i collegi di revisione dei conti e i collegi sindacali presso gli enti e organismi pubblici vigilano sulla corretta applicazione del presente comma nell'ambito dei compiti loro attribuiti dall'articolo 20 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123.

*2-sexies.* Il comma 1 dell'articolo 41 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è abrogato.

*2-septies.* All'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , nonché di organizzazione e gestione di una rete unitaria di connessione, di interoperabilità tra i sistemi informatici e di *software*



alla quale i predetti Ordini e Federazioni regionali aderiscono obbligatoriamente concorrendo ai relativi oneri, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ».

*2-octies.* All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 341, la parola: « , 132 » è soppressa;

*b)* al comma 344, la parola: « , 132 » è soppressa.

*2-novies.* Dopo il comma 2 dell'articolo 4 della legge 9 gennaio 2004, n. 4, è inserito il seguente:

« *2-bis.* Nelle more dell'adozione della disciplina di recepimento della direttiva (UE) 2019/882 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, i siti *web* e le applicazioni mobili realizzati, alla data di pubblicazione delle linee guida di cui all'articolo 11 della presente legge, dai soggetti erogatori di cui all'articolo 3, comma 1-*bis*, sono adeguati alle disposizioni della presente legge in materia di rispetto dei requisiti di accessibilità entro il 28 giugno 2022 ».

*2-decies.* All'articolo 9-*bis* del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 2, primo periodo, dopo le parole: « di associato in partecipazione con apporto lavorativo, » sono inserite le seguenti: « nonché di lavoro intermediato da piattaforma digitale, comprese le attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente di cui all'articolo 67, comma 1, lettera *l*), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e dopo le parole: « data certa di trasmissione » sono inserite le seguenti: « , fatto salvo quanto previsto dal comma 2-*quinqies* »;

*b)* dopo il comma 2-*ter* sono inseriti i seguenti:

« *2-quater.* Ai fini degli adempimenti di cui al comma 2, si presume lavoro intermediato da piattaforma digitale la prestazione d'opera, compresa quella intellettuale, il cui corrispettivo è erogato dal committente tramite una piattaforma digitale.

*2-quinqies.* Nel caso di lavoro intermediato da piattaforma digitale, la comunicazione di cui al comma 2 è effettuata dal committente entro il ventesimo giorno del mese successivo all'instaurazione del rapporto di lavoro. In caso di stipulazione contestuale di due o più contratti di lavoro intermediato da piattaforma digitale, l'obbligo di cui al comma 2 può essere assolto mediante un'unica comunicazione contenente le generalità del committente e dei prestatori d'opera, la data di inizio e di cessazione della prestazione, la durata presunta, espressa in ore, della prestazione e l'inquadramento contrattuale. Le modalità di trasmissione della comunicazione sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione ».

*2-undecies.* Il direttore dell'Agenzia delle entrate, con proprio provvedimento, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, provvede all'aggiornamento dell'elenco dei soggetti abilitati all'accesso al sistema telematico dell'Agenzia delle entrate per la consultazione delle planimetrie catastali, di cui all'articolo 2 del provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio 16 settembre 2010, pubblicato nel sito *internet* della medesima Agenzia, al fine di inserire in tale elenco anche i soggetti iscritti al repertorio delle notizie economiche e amministrative, tenuto dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nella sezione agenti immobiliari che siano muniti di delega espressa da parte dell'intestatario catastale.

Articolo 28.

*(Servizio di collegamento delle imprese alla Piattaforma Digitale Nazionale Dati)*

1. Nell'ambito dell'intervento « Servizi digitali e cittadinanza digitale » del Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *a*), numero 1), del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, per il tramite del gestore del sistema informativo nazionale di cui all'articolo 8, comma 6, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, mettono a disposizione delle imprese il servizio dedicato di collegamento telematico con la Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND) di cui all'articolo 50-*ter* del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, che consente alle imprese di effettuare controlli automatizzati e di acquisire certificati relativi ai propri fatti, stati e qualità.

2. Al fine di predisporre sistemi informativi necessari per la messa a disposizione del servizio di cui al comma 1, consentire l'erogazione del servizio e garantirne lo sviluppo e la manutenzione fino al 2023, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è stipulata una convenzione tra la struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, il Ministero dello sviluppo economico, Unioncamere e Infocamere in qualità di gestore del servizio, sentite l'AgID e la società di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, che disciplina il cronoprogramma di attuazione, le regole tecniche, le modalità di funzionamento, nonché la misura e le modalità di erogazione del finanziamento del progetto sulla base dei costi sostenuti. La struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale comunica con cadenza semestrale al Ministero dell'economia e delle finanze, anche sulla base dei dati e delle informazioni ricavabili dai sistemi di monitoraggio di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge n. 59 del 2021, le risorse utilizzate, lo stato di attuazione degli interventi e gli obiettivi conseguiti. Agli oneri derivanti dal presente comma per la realizzazione della piattaforma, nel limite massimo di 1 milione di euro per l'anno 2021, 6 milioni di euro per l'anno 2022 e 3 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede a valere sulle risorse destinate agli interventi di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), numero 1), del decreto-legge n. 59 del 2021.

3. A decorrere dal 2024, con decreto del Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, adottato di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono definiti gli oneri a carico delle imprese che usufruiscono del servizio di cui al comma 1, al fine di assicurare la remunerazione dei costi a regime per l'erogazione del servizio e lo sviluppo e la manutenzione dell'infrastruttura abilitante da parte del gestore informatico del servizio.

3-bis. Al fine di semplificare e di agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza nonché di consentire l'accelerazione degli investimenti ivi previsti, all'articolo 54-ter, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « *ad acta* » sono soppresse;

b) dopo le parole: « delle predette » è inserita la seguente: « nuove »;

c) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , scelto tra i segretari generali delle camere di commercio accorpate o tra il personale dirigenziale delle amministrazioni pubbliche o tra soggetti di comprovata esperienza professionale. Gli organi delle camere di commercio accorpate e ridefinite ai sensi del presente comma decadono a decorrere dalla nomina dei commissari di cui al primo periodo ».

Articolo 28-bis.

*(Piattaforma digitale per l'erogazione di benefici economici concessi dalle amministrazioni pubbliche)*

1. Nell'ambito dell'intervento « Servizi digitali e cittadinanza digitale » del Piano nazionale per gli investimenti complementari, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), numero 1, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, al fine di incentivare la digitalizzazione dei pagamenti della pubblica amministrazione, di uniformare i processi di erogazione dei benefici economici concessi dalle amministrazioni pubbliche e di consentire un più efficiente controllo della spesa pubblica, i benefici economici concessi da un'amministrazione pubblica di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a favore di persone fisiche o giuridiche residenti nel territorio dello Stato e destinati a specifici acquisti da effettuare attraverso terminali di pagamento (POS) fisici o virtuali possono essere erogati, nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente, mediante utilizzo della piattaforma tecnologica prevista all'articolo 5, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

2. I servizi di progettazione, di realizzazione e di gestione del sistema informatico destinato all'erogazione dei benefici economici di cui al comma 1 sono svolti dalla società di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12.

3. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il

Garante per la protezione dei dati personali per gli aspetti di competenza, sono definiti il cronoprogramma procedurale per la progettazione e la realizzazione dell'infrastruttura tecnologica per l'erogazione dei benefici di cui al presente articolo, nonché le modalità di attuazione del medesimo articolo, comprese le modalità di funzionamento della piattaforma di cui al comma 1, stabilendo, in particolare, le modalità di colloquio con i sistemi informativi utilizzati dalle amministrazioni pubbliche per la gestione contabile della spesa, di erogazione e di fruizione uniformi dei benefici, di verifica del rispetto dei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, nonché di remunerazione del servizio da parte delle amministrazioni pubbliche che intendono avvalersene al fine di coprire i costi di gestione della piattaforma e di garantirne l'autosostenibilità a regime. Le amministrazioni pubbliche di cui al citato articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 determinano i casi di utilizzo della piattaforma di cui al comma 1 del presente articolo, nel rispetto delle modalità di funzionamento stabilite dal decreto di cui al primo periodo del presente comma. Agli oneri derivanti dall'utilizzo della piattaforma di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche provvedono a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente.

4. La struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale comunica, con cadenza semestrale, al Ministero dell'economia e delle finanze, anche sulla base dei dati e delle informazioni rilevati dai sistemi di monitoraggio di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, le risorse utilizzate, lo stato di attuazione degli interventi e gli obiettivi conseguiti.

5. Il Ministero dell'economia e delle finanze stipula, a titolo non oneroso, una o più convenzioni con la società di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, al fine di definire le modalità e i tempi di comunicazione dei flussi contabili relativi ai benefici di cui al comma 1 del presente articolo nonché le modalità di accreditamento dei medesimi benefici.

6. Agli oneri derivanti dalla progettazione e dalla realizzazione dell'infrastruttura per l'erogazione dei benefici di cui al presente articolo, nel limite massimo di 4 milioni di euro per l'anno 2022 e di 1,5 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), numero 1, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101. Quanto alla copertura degli oneri di gestione e funzionamento della piattaforma di cui al comma 1 del presente articolo, pari a 1 milione di euro per l'anno 2022 e a 3,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede ai sensi del comma 3 del presente articolo e, per l'eventuale parte residua, a valere sulle risorse del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri per la quota riferibile al Fondo per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione di cui all'articolo 239 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

Articolo 29.

*(Fondo per la Repubblica Digitale)*

1. Nell'ambito dell'intervento « Servizi digitali e competenze digitali » del Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), numero 2), del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, in via sperimentale, per gli anni 2022, 2023, 2024, 2025 e 2026, è istituito il « Fondo per la Repubblica Digitale », alimentato dai versamenti effettuati su un apposito conto corrente postale dalle fondazioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, nell'ambito della propria attività istituzionale. Le modalità di gestione del conto di cui al presente comma sono definite nel protocollo d'intesa di cui al comma 3.

2. Il Fondo è destinato esclusivamente al sostegno di progetti rivolti alla formazione e all'inclusione digitale, con la finalità di accrescere le competenze digitali, anche allo scopo di migliorare i corrispondenti indicatori del *Digital Economy and Society Index* (DESI) della Commissione europea.

3. Con protocollo d'intesa stipulato tra le fondazioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità di intervento del Fondo di cui al comma 1 e sono individuate le

caratteristiche, le modalità di valutazione, selezione e monitoraggio dei progetti da finanziare, al fine di assicurare la trasparenza, il migliore utilizzo delle risorse e l'efficacia degli interventi. Con il protocollo di cui al primo periodo, sono altresì regolate le modalità di organizzazione e governo del medesimo Fondo. Nel definire le modalità di intervento del Fondo si tiene conto del principio di omogeneità territoriale nazionale.

4. Con il protocollo d'intesa di cui al comma 3 sono altresì definiti le modalità di costituzione del Comitato strategico di indirizzo, il numero dei componenti e le regole di funzionamento dello stesso. Al predetto Comitato è affidato il compito di definire le linee strategiche e le priorità d'azione per l'utilizzo del Fondo di cui al comma 1, nonché la verifica dei processi di selezione e di valutazione dei progetti in considerazione della capacità degli stessi di accrescere il livello delle competenze digitali dei cittadini e della coerenza con le linee strategiche. Lo stesso protocollo d'intesa definisce le modalità di costituzione del Comitato scientifico indipendente a cui è affidato il compito di monitorare e valutare l'efficacia *ex post* degli interventi finanziati. La partecipazione ai Comitati di cui al presente comma non dà diritto a retribuzioni, compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o emolumenti comunque denominati. Dall'attuazione del presente comma non non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

4-bis. A decorrere dal 31 gennaio 2022 e fino alla completa realizzazione dei progetti, il Comitato strategico di cui al comma 4 presenta annualmente alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano una relazione sulla ripartizione territoriale del programma e degli interventi finanziati ai sensi del comma 2.

5. Alle fondazioni di cui al comma 1 è riconosciuto un contributo, sotto forma di credito d'imposta, pari al 65 per cento dei versamenti effettuati al Fondo di cui al medesimo comma 1 per gli anni 2022 e 2023 e al 75 per cento per gli anni 2024, 2025 e 2026. Il contributo è assegnato secondo l'ordine temporale in cui le fondazioni comunicano l'impegno a finanziare i progetti individuati secondo il protocollo d'intesa di cui al comma 3, fino a esaurimento delle risorse disponibili che vengono individuate con uno o più decreti del Presidente del consiglio dei ministri o del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica o la transizione digitale a valere sulle risorse del bilancio autonomo della Presidenza del consiglio dei ministri anche in relazione alle risorse di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), punto 2, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101. Il credito è riconosciuto dall'Agenzia delle entrate con apposita comunicazione che dà atto della trasmissione della delibera di impegno irrevocabile al versamento al Fondo delle somme da ciascuna stanziare, nei termini e secondo le modalità previsti nel protocollo d'intesa. Dell'eventuale mancato versamento al Fondo delle somme indicate nella delibera di impegno rispondono solidalmente tutte le fondazioni aderenti allo stesso. Il credito è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di riconoscimento e può essere utilizzato esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal periodo d'imposta nel quale lo stesso è stato riconosciuto. Il credito d'imposta di cui al presente comma è cedibile dai soggetti di cui al comma 1, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 1260 e seguenti del codice civile e previa adeguata dimostrazione dell'effettività del diritto al credito medesimo, a intermediari bancari, finanziari e assicurativi. La cessione del credito d'imposta è esente dall'imposta di registro. Al credito d'imposta non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono definite le procedure per la concessione del contributo di cui al comma 5, nel rispetto del limite di spesa stabilito.

7. La struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale comunica con cadenza semestrale al Ministero dell'economia e delle finanze, anche sulla base dei dati e delle informazioni ricavabili dai sistemi di monitoraggio di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge n. 59 del 2021, le risorse utilizzate, lo stato di attuazione degli interventi e

gli obiettivi conseguiti.

Articolo 30.

*(Digitalizzazione dell'intermodalità e della logistica integrata)*

1. Al fine di accelerare l'implementazione e il potenziamento della Piattaforma per la gestione della rete logistica nazionale in coerenza con il cronoprogramma previsto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono trasferite al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili le funzioni di soggetto attuatore di cui all'articolo 61-*bis* del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.
2. Gli effetti delle convenzioni previste dall'articolo 1, comma 456, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dall'articolo 61-*bis*, comma 5, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dall'articolo 1, comma 211, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dall'articolo 4-*bis*, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, dall'articolo 16-*ter* del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, dall'articolo 1, comma 583, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e dall'articolo 11-*bis*, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, ove non già scadute, cessano alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
3. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili provvede, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nei limiti delle risorse previste dai relativi stanziamenti o autorizzazioni di spesa:
  - a) all'accertamento e all'erogazione al precedente soggetto attuatore dei contributi eventualmente ancora dovuti in relazione alle attività specificamente previste dalle convenzioni stipulate, in attuazione dell'articolo 1, comma 456, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dell'articolo 61-*bis*, comma 5, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e dell'articolo 1, comma 211, della legge 24 dicembre 2012, n. 228;
  - b) in relazione alle convenzioni stipulate in attuazione dell'articolo 4-*bis*, comma 2, del decreto-legge n. 243 del 2016 e dell'articolo 16-*ter* del decreto-legge n. 91 del 2017, nonché in relazione alle attività previste dall'articolo 11-*bis*, comma 1, del decreto-legge n. 124 del 2019, al rimborso, fatti salvi i pagamenti già effettuati, in favore del precedente soggetto attuatore dei soli costi, derivanti da obbligazioni giuridicamente vincolanti, dallo stesso sostenuti e documentati, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, e strettamente afferenti alle attività previste dalle citate disposizioni.
4. Entro il medesimo termine di cui al comma 3, il precedente soggetto attuatore provvede a mettere a disposizione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili tutto quanto realizzato o in corso di realizzazione in attuazione delle convenzioni e delle disposizioni indicate nello stesso comma 3, nonché quanto necessario per assicurare il funzionamento della piattaforma per la gestione della rete logistica nazionale di cui all'articolo 61-*bis*, comma 4, del decreto-legge n. 1 del 2012.
5. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili può avvalersi, mediante apposita convenzione ed a valere sulle risorse di cui all'articolo 11-*bis*, comma 1, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, nel limite di euro 58.334, per l'anno 2021, e di euro 700.000 annui a decorrere dall'anno 2022, della società Rete Autostrade Mediterranee per la logistica, le infrastrutture ed i trasporti S.p.A.
6. Fermo restando quanto previsto dal comma 5, al fine di far fronte alle ulteriori attività derivanti dall'attuazione degli interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza, la società Rete Autostrade Mediterranee per la logistica, le infrastrutture ed i trasporti S.p.A. è autorizzata, in deroga all'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, ad assumere a tempo indeterminato 19 unità di personale non dirigenziale, con comprovata competenza multidisciplinare in materia di logistica e di logistica digitale, di cui due quadri, da inquadrare in base al vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro. La società Rete Autostrade

Mediterranee per la logistica, le infrastrutture ed i trasporti S.p.A. provvede al reclutamento del personale di cui al primo periodo mediante apposita selezione ai sensi dell'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 119.000 euro per l'anno 2021 e a 1.426.000 euro annui a decorrere dall'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5-*quinquies*, comma 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55-6-*bis*. Ai fini dell'autorizzazione delle opere concernenti la realizzazione di centri intermodali ferroviari in aree adiacenti ai porti, le medesime aree sono equiparate alle zone territoriali omogenee B previste dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, ai fini dell'applicabilità della disciplina stabilita dall'articolo 142, comma 2, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

Articolo 30-*bis*.

*(Intermodalità e logistica integrata: processi di innovazione e razionalizzazione delle attività logistiche)*

1. In attuazione della missione 3 - componente 2 - « Intermodalità e logistica integrata », nell'ambito della riforma 2.3, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, e al fine di favorire ulteriormente i processi di innovazione e razionalizzazione delle attività logistiche, al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 1696 è sostituito dal seguente:

« Art. 1696. - *(Limiti al risarcimento del danno per perdita o avaria delle cose trasportate)* - Il danno derivante da perdita o da avaria si calcola secondo il prezzo corrente delle cose trasportate nel luogo e nel tempo della riconsegna.

Il risarcimento dovuto dal vettore non può essere superiore a 1 euro per ogni chilogrammo di peso lordo della merce perduta o avariata nei trasporti nazionali terrestri e all'importo di cui all'articolo 23, paragrafo 3, della Convenzione relativa al contratto di trasporto internazionale di merci su strada, con Protocollo, firmata a Ginevra il 19 maggio 1956, ratificata ai sensi della legge 6 dicembre 1960, n. 1621, nei trasporti internazionali terrestri, ovvero ai limiti previsti dalle convenzioni internazionali o dalle leggi nazionali applicabili per i trasporti aerei, marittimi, fluviali e ferroviari, sempre che ricorrano i presupposti ivi previsti per il sorgere della responsabilità del vettore.

Nel caso in cui il trasporto sia effettuato per il tramite di più mezzi vettoriali di natura diversa e non sia possibile distinguere in quale fase del trasporto si sia verificato il danno, il risarcimento dovuto dal vettore non può in ogni caso essere superiore a 1 euro per ogni chilogrammo di peso lordo della merce perduta o avariata nei trasporti nazionali e a 3 euro per ogni chilogrammo di peso lordo della merce perduta o avariata nei trasporti internazionali.

Le disposizioni dei commi primo, secondo e terzo non sono derogabili a favore del vettore se non nei casi e con le modalità previsti dalle leggi speciali e dalle convenzioni internazionali applicabili.

Il vettore non può avvalersi della limitazione della responsabilità prevista a suo favore dal presente articolo ove sia fornita la prova che la perdita o l'avaria della merce sono stati determinati da dolo o colpa grave del vettore o dei suoi dipendenti e preposti, ovvero di ogni altro soggetto di cui egli si sia avvalso per l'esecuzione del trasporto, quando tali soggetti abbiano agito nell'esercizio delle loro funzioni »;

b) l'articolo 1737 è sostituito dal seguente:

« Art. 1737. - *(Nozione)* - Il contratto di spedizione è un mandato con il quale lo spedizioniere assume l'obbligo di concludere in nome proprio e per conto del mandante o, se dotato di poteri di rappresentanza, in nome e per conto del mandante, uno o più contratti di trasporto con uno o più vettori e di compiere le operazioni accessorie »;

c) l'articolo 1739 è sostituito dal seguente:

« Art. 1739. - *(Obblighi dello spedizioniere)* - Nell'esecuzione del mandato lo spedizioniere è tenuto a osservare le istruzioni del mandante.

Lo spedizioniere non ha l'obbligo di provvedere all'assicurazione delle cose spedite, salva espressa richiesta del mandante »;

d) l'articolo 1741 è sostituito dal seguente:

« Art. 1741. - (*Spedizionario vettore*) - Lo spedizionario che con mezzi propri o altrui assume l'esecuzione del trasporto, in tutto o in parte, ha gli obblighi e i diritti del vettore.

Nell'ipotesi di perdita o avaria delle cose spedite, si applica l'articolo 1696 »;

e) l'articolo 2761 è sostituito dal seguente:

« Art. 2761. - (*Crediti del vettore, dello spedizionario, del mandatario, del depositario e del sequestratario*) - I crediti dipendenti dal contratto di trasporto e di spedizione e quelli per le spese d'imposta anticipate dal vettore o dallo spedizionario hanno privilegio sulle cose trasportate o spedite finché queste rimangono presso di lui. Tale privilegio può essere esercitato anche su beni oggetto di un trasporto o di una spedizione diversi da quelli per cui è sorto il credito purché tali trasporti o spedizioni costituiscano esecuzione di un unico contratto per prestazioni periodiche o continuative.

I crediti derivanti dall'esecuzione del mandato hanno privilegio sulle cose del mandante che il mandatario detiene per l'esecuzione del mandato.

Qualora il mandatario abbia provveduto a pagare i diritti doganali per conto del mandante, il suo credito ha il privilegio di cui all'articolo 2752.

I crediti derivanti dal deposito o dal sequestro convenzionale a favore del depositario e del sequestratario hanno parimenti privilegio sulle cose che questi detengono per effetto del deposito o del sequestro.

Si applicano a questi privilegi le disposizioni del secondo e del terzo comma dell'articolo 2756 ».

Articolo 30-ter.

(*Interoperabilità tra la piattaforma telematica nazionale per la composizione negoziata per la soluzione delle crisi d'impresa e altre banche di dati*)

1. La piattaforma telematica nazionale istituita ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 2021, n. 147, è collegata alla Centrale dei rischi della Banca d'Italia e alle banche di dati dell'Agenzia delle entrate, dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'agente della riscossione.

2. L'esperto nominato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 2021, n. 147, accede alle banche di dati di cui al comma 1, previo consenso prestato dall'imprenditore ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ed estrae la documentazione e le informazioni necessarie per l'avvio o la prosecuzione delle trattative con i creditori e con le parti interessate.

3. L'accesso ai dati attraverso la piattaforma telematica di cui al comma 1 non modifica la disciplina relativa alla titolarità del trattamento, ferme restando le specifiche responsabilità ai sensi dell'articolo 28 del citato regolamento (UE) 2016/679 spettanti al soggetto gestore della piattaforma nonché le responsabilità dei soggetti che trattano i dati in qualità di titolari autonomi del trattamento.

Articolo 30-quater.

(*Scambio di documentazione e di dati contenuti nella piattaforma telematica nazionale per la composizione negoziata per la soluzione delle crisi d'impresa tra l'imprenditore e i creditori*)

1. I creditori accedono alla piattaforma telematica nazionale di cui all'articolo 30-ter, comma 1, e inseriscono al suo interno le informazioni sulla propria posizione creditoria e i dati eventualmente richiesti dall'esperto di cui al medesimo articolo 30-ter, comma 2. Essi accedono ai documenti e alle informazioni inseriti nella piattaforma dall'imprenditore al momento della presentazione dell'istanza di nomina dell'esperto indipendente o nel corso delle trattative. La documentazione e le informazioni inserite nella piattaforma sono accessibili previo consenso prestato, dall'imprenditore e dal singolo creditore, ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Articolo 30-quinquies.

(*Istituzione di un programma informatico per la sostenibilità del debito e l'elaborazione di piani di*

*rateizzazione automatici nell'ambito della composizione negoziata per la soluzione delle crisi d'impresa)*

1. Sulla piattaforma telematica nazionale di cui all'articolo 30-ter, comma 1, è reso disponibile un programma informatico gratuito che elabora i dati necessari per accertare la sostenibilità del debito esistente e che consente all'imprenditore di condurre il *test* pratico di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 2021, n. 147, per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento.
2. Se l'indebitamento complessivo dell'imprenditore non supera l'importo di 30.000 euro e, all'esito dell'elaborazione condotta dal programma di cui al comma 1, tale debito risulta sostenibile, il programma elabora un piano di rateizzazione. L'imprenditore comunica la rateizzazione ai creditori interessati dalla stessa avvertendoli che, se non manifestano il proprio dissenso entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, il piano si intenderà approvato e sarà eseguito secondo le modalità e i tempi nello stesso indicati. Resta salva l'applicazione delle disposizioni in materia di crediti di lavoro e di riscossione dei crediti fiscali e previdenziali. Restano altresì ferme le responsabilità per l'inserimento nel programma di dati o informazioni non veritieri.
3. Le informazioni e i dati da inserire nel programma informatico, le specifiche tecniche per il suo funzionamento e le modalità di calcolo del tasso di interesse applicabile ai crediti rateizzati sono definiti con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Articolo 30-sexies.

*(Segnalazioni dei creditori pubblici qualificati)*

1. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia delle entrate-Riscossione segnalano all'imprenditore e, ove esistente, all'organo di controllo, nella persona del presidente del collegio sindacale in caso di organo collegiale, tramite posta elettronica certificata o, in mancanza, mediante raccomandata con avviso di ricevimento inviata all'indirizzo risultante dall'anagrafe tributaria:
  - a) per l'Istituto nazionale della previdenza sociale, il ritardo di oltre novanta giorni nel versamento di contributi previdenziali di ammontare superiore:
    - 1) per le imprese con lavoratori subordinati e parasubordinati, al 30 per cento di quelli dovuti nell'anno precedente e all'importo di euro 15.000;
    - 2) per le imprese senza lavoratori subordinati e parasubordinati, all'importo di euro 5.000;
  - b) per l'Agenzia delle entrate, l'esistenza di un debito scaduto e non versato relativo all'imposta sul valore aggiunto, risultante dalla comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche di cui all'articolo 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, superiore all'importo di euro 5.000;
  - c) per l'Agenzia delle entrate-Riscossione, l'esistenza di crediti affidati per la riscossione, autodichiarati o definitivamente accertati e scaduti da oltre novanta giorni, superiori, per le imprese individuali, all'importo di euro 100.000, per le società di persone, all'importo di euro 200.000 e, per le altre società, all'importo di euro 500.000.
2. Le segnalazioni di cui al comma 1 sono inviate:
  - a) dall'Agenzia delle entrate, entro sessanta giorni dal termine di presentazione delle comunicazioni di cui all'articolo 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
  - b) dall'Istituto nazionale della previdenza sociale e dall'Agenzia delle entrate-Riscossione, entro sessanta giorni decorrenti dal verificarsi delle condizioni o dal superamento degli importi indicati nel medesimo comma 1.
3. La segnalazione di cui al comma 1 contiene l'invito a richiedere la composizione negoziata di cui all'articolo 2 del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 2021, n. 147, se ne ricorrono i presupposti.



4. Le disposizioni del presente articolo si applicano:

- a) per l'Istituto nazionale della previdenza sociale, in relazione ai debiti accertati a decorrere dal 1° gennaio 2022;
- b) per l'Agenzia delle entrate, in relazione ai debiti risultanti dalle comunicazioni periodiche relative al primo trimestre dell'anno 2022;
- c) per l'Agenzia delle entrate-Riscossione, in relazione ai carichi affidati all'agente della riscossione a decorrere dal 1° luglio 2022.

Capo V

PERSONALE E ORGANIZZAZIONE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E SERVIZIO CIVILE

Articolo 31.

*(Conferimento di incarichi di collaborazione per il supporto ai procedimenti amministrativi connessi all'attuazione del PNRR)*

1. Al decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, dopo il comma 7-*bis*, sono inseriti i seguenti:

« 7-*ter*. Al fine di incentivare il reclutamento delle migliori professionalità per l'attuazione dei progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), per i professionisti assunti a tempo determinato con le modalità di cui ai commi 4 e 5, lettera *b*), non è richiesta la cancellazione dall'albo, collegio o ordine professionale di appartenenza e l'eventuale assunzione non determina in nessun caso la cancellazione d'ufficio. Per gli incarichi conferiti ai sensi del comma 5 non si applicano i divieti di cui all'articolo 53, comma 16-*ter*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

7-*quater*. I professionisti assunti dalle pubbliche amministrazioni ai sensi del comma 7-*ter*, possono mantenere l'iscrizione, ove presente, ai regimi previdenziali obbligatori di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103. È in ogni caso escluso qualsiasi onere a carico del professionista per la ricongiunzione dei periodi di lavoro prestati ai sensi dei commi 4 e 5, lettera *b*), nel caso in cui lo stesso non opti per il mantenimento dell'iscrizione alla cassa previdenziale di appartenenza. Le modalità di applicazione del presente comma sono disciplinate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione, sentiti gli enti previdenziali di diritto privato istituiti ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione »;

b) all'articolo 3, comma 4-*bis*, dopo la parola « regioni, » sono inserite le seguenti: « province, città metropolitane e », e dopo le parole « Ministro del lavoro e delle politiche sociali » sono inserite le seguenti « e dell'Autorità politica delegata per le disabilità »;

c) all'articolo 9, comma 1, le parole « delle regioni, delle province autonome di Trento e Bolzano e degli enti locali » sono sostituite dalle seguenti « delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano » e le parole « nel numero massimo complessivo di mille unità » sono sostituite dalle seguenti: « nel numero minimo di mille unità », e dopo le parole « per il supporto ai predetti enti » sono aggiunte le seguenti: « e agli enti locali ».

1-*bis*. Nei comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti, interessati dagli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, al fine di accelerarne la programmazione e l'attuazione, nell'ambito degli uffici posti alle dirette dipendenze del sindaco o degli assessori, di cui all'articolo 90 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono essere conferiti a esperti di comprovata qualificazione professionale incarichi di consulenza e collaborazione, fino al numero massimo complessivo di quindici, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, lettere *a*), *c*) e *d*), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per l'importo massimo di 30.000 euro lordi annui per singolo incarico e fino a una spesa complessiva annua di 300.000 euro. Gli incarichi hanno durata non oltre il 31 dicembre 2026, cessano comunque automaticamente con la cessazione del mandato amministrativo del conferente e non sono cumulabili con altri incarichi

conferiti ai sensi del presente comma. Agli oneri derivanti dal conferimento degli incarichi di cui al primo periodo gli enti provvedono nell'ambito delle proprie risorse, fermo restando il rispetto dell'equilibrio pluriennale di bilancio. Agli incarichi di cui al presente comma si applicano l'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l'articolo 1, comma 471, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e l'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

Articolo 31-bis.

*(Potenziamento amministrativo dei comuni e misure a supporto dei comuni del Mezzogiorno)*

1. Al solo fine di consentire l'attuazione dei progetti previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), i comuni che provvedono alla realizzazione degli interventi previsti dai predetti progetti possono, in deroga all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all'articolo 259, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, assumere con contratto a tempo determinato personale con qualifica non dirigenziale in possesso di specifiche professionalità per un periodo anche superiore a trentasei mesi, ma non eccedente la durata di completamento del PNRR e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, nel limite di una spesa aggiuntiva non superiore al valore dato dal prodotto della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione, per la percentuale distinta per fascia demografica indicata nella tabella 1 annessa al presente decreto. Le predette assunzioni sono subordinate all'asseverazione da parte dell'organo di revisione del rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio. La spesa di personale derivante dall'applicazione del presente comma, anche nel caso di applicazione del regime di « scavalco condiviso » previsto dalle vigenti disposizioni contrattuali, non rileva ai fini dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e dell'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

2. In relazione alle esigenze di cui al comma 1, con specifico riferimento alle attività di supporto riferite ai progetti ivi indicati, nonché per le finalità di cui all'articolo 9, comma 10, presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze sono istituiti un posto di funzione dirigenziale di livello generale per lo svolgimento di attività di consulenza, studio e ricerca e un posto di funzione dirigenziale di livello non generale per lo svolgimento di attività di consulenza, studio e ricerca e presso il Dipartimento del tesoro del medesimo Ministero è istituito un posto di funzione dirigenziale di livello generale per lo svolgimento di attività di consulenza, studio e ricerca; si applicano le disposizioni dell'articolo 7, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 598.858 euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. Le disposizioni del comma 1, per le finalità e con le modalità ivi previste, si applicano anche ai comuni strutturalmente deficitari o sottoposti a procedura di riequilibrio finanziario pluriennale o in dissesto finanziario secondo quanto previsto dagli articoli 242, 243, 243-bis, 243-ter e 244 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, previa verifica della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all'articolo 155 del predetto testo unico, come ridenominata ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, da effettuare entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta inoltrata dai comuni interessati.

4. Alle assunzioni a tempo determinato previste dai commi 1 e 3 i comuni possono applicare le

disposizioni previste dagli articoli 1, comma 3, 3-*bis* e 3-*ter* del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.

5. Al fine del concorso alla copertura dell'onere sostenuto dai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti per le assunzioni previste dai commi 1 e 3, è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'interno, con una dotazione di 30 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026. Le predette risorse sono ripartite tra i comuni attuatori dei progetti previsti dal PNRR con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, sulla base del monitoraggio delle esigenze assunzionali. A tale fine i comuni interessati comunicano al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le esigenze di personale connesse alla carenza delle professionalità strettamente necessarie all'attuazione dei predetti progetti il cui costo non è sostenibile a valere sulle risorse disponibili nel bilancio degli enti. Il comune beneficiario è tenuto a riversare ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato l'importo del contributo non utilizzato nell'esercizio finanziario.

6. Agli oneri derivanti dal comma 5, pari a 30 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

7. Per le medesime finalità di cui al comma 1, nonché al fine di accelerare la definizione e l'attuazione degli interventi previsti dalla politica di coesione dell'Unione europea e nazionale per i cicli di programmazione 2014-2020 e 2021-2027, l'Agenzia per la coesione territoriale può stipulare contratti di collaborazione, di durata non superiore a trentasei mesi e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, con professionisti e personale in possesso di alta specializzazione, da destinare a supporto degli enti locali del Mezzogiorno, nel limite di una spesa complessiva di 67 milioni di euro, a carico delle disponibilità del Programma operativo complementare al Programma operativo nazionale « *Governance e capacità istituzionale 2014-2020* », di cui alla deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) n. 47/2016 del 10 agosto 2016, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 39 del 16 febbraio 2017, integrato sul piano finanziario dalla deliberazione del CIPE n. 36/2020 del 28 luglio 2020, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 218 del 2 settembre 2020. I contratti di cui al presente comma non danno in alcun caso luogo a diritti in ordine all'accesso nei ruoli dell'Agenzia.

8. Il personale di cui al comma 7 è selezionato dall'Agenzia per la coesione territoriale con le modalità e le procedure di cui all'articolo 1, commi 5 e seguenti, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113. L'Agenzia, previa ricognizione dei fabbisogni degli enti beneficiari, avuto anche riguardo agli esiti della procedura concorsuale di cui all'articolo 1, commi 179 e seguenti, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e a quanto previsto dal comma 5 del presente articolo, individua, sentiti il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, entro il 20 febbraio 2022, gli enti cui destinare il personale di cui al comma 7 del presente articolo e provvede alla relativa contrattualizzazione e assegnazione entro i successivi sessanta giorni.

9. Il personale di cui ai commi 7 e 8 presta assistenza tecnica e operativa qualificata presso gli enti di assegnazione e svolge, in particolare, le seguenti funzioni: supporto all'elaborazione di studi di fattibilità tecnico-economica nonché degli ulteriori livelli progettuali; analisi e predisposizione delle attività necessarie alla partecipazione ai bandi attuativi del PNRR, compresi i bandi che prevedono iniziative per la valorizzazione della cultura e della tradizione dei comuni italiani, dei programmi operativi nazionali e regionali a valere sui fondi strutturali, nonché degli interventi finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione; verifica, controllo e monitoraggio dell'esecuzione dei lavori al fine del rispetto degli obiettivi intermedi e finali previsti dal programma di finanziamento.

10. I comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti che hanno deliberato il ricorso alla

procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dall'articolo 243-*bis* del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono procedere, con oneri a carico dei propri bilanci, all'assunzione di collaboratori con contratto a tempo determinato per le esigenze degli uffici posti alle dirette dipendenze del sindaco o degli assessori di cui all'articolo 90 del predetto testo unico, nei limiti dell'80 per cento della spesa sostenuta per le medesime finalità nell'ultimo rendiconto precedente alla deliberazione della citata procedura di riequilibrio finanziario pluriennale.

Articolo 31-*ter*.

*(Potenziamento amministrativo del Ministero dell'università e della ricerca)*

1. Dopo il comma 6-*ter*.1 dell'articolo 64 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, è inserito il seguente:

« 6-*ter*.2. In ragione del processo di riorganizzazione del Ministero dell'università e della ricerca di cui al decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, al fine di consentire una maggiore flessibilità gestionale e una più efficace realizzazione degli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, a decorrere dall'anno 2022 i limiti, relativi al medesimo Ministero, di cui all'articolo 6, commi 7 e 8, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono rideterminati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. In ragione del processo di riorganizzazione di cui al primo periodo è rideterminata, altresì, la consistenza del fondo per la retribuzione della posizione e di risultato del personale dirigenziale di prima e di seconda fascia in servizio presso il Ministero dell'università e della ricerca. Agli oneri derivanti dall'attuazione del secondo periodo, pari a 950.000 euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 6 del presente articolo. All'articolo 1, comma 1050, terzo periodo, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: "non dirigenziale" sono soppresse ».

2. Per le finalità di cui al comma 6-*ter*.1 dell'articolo 64 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, e in ragione del processo di riorganizzazione del Ministero dell'università e della ricerca, per la progettazione e la gestione dell'Anagrafe nazionale dell'istruzione superiore, istituita ai sensi dell'articolo 62-*quinquies* del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, il predetto Ministero si avvale della società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sulla base di specifica convenzione anche di durata pluriennale. Con la convenzione di cui al primo periodo è altresì disciplinato l'avvalimento della citata società anche ai fini della digitalizzazione dei servizi e dei processi organizzativi e amministrativi interni, nonché per la gestione giuridica ed economica del personale.

Articolo 32.

*(FormezPA)*

1. All'articolo 1 del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 6, il comma 3 è sostituito dal seguente: « 3. Le amministrazioni dello Stato, le regioni, le province, i comuni, le unioni di comuni e le comunità montane, le altre amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché gli enti pubblici economici possono entrare a far parte dell'associazione di cui al comma 1. ».

Articolo 33.

*(Istituzione del Nucleo PNRR Stato-Regioni)*

1. Al fine di assicurare il coordinamento delle relazioni tra le amministrazioni statali titolari di interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e gli enti territoriali è istituito, presso il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Nucleo per il coordinamento delle iniziative di ripresa e resilienza tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, denominato « Nucleo PNRR Stato-Regioni ».

2. Il Nucleo di cui al comma 1 è operativo fino al 31 dicembre 2026.

3. Il Nucleo di cui al comma 1 assicura al predetto Dipartimento il supporto tecnico per la realizzazione delle attività di competenza volte ad attuare le riforme e gli investimenti previsti dal PNRR in raccordo con le altre amministrazioni dello Stato titolari di interventi PNRR e, in particolare, delle attività volte a:
- a) curare l'istruttoria di tavoli tecnici di confronto settoriali con le Regioni, le Province Autonome di Trento e Bolzano e gli enti locali;
  - b) prestare supporto alle Regioni e alle Province Autonome di Trento e Bolzano nella elaborazione, coerentemente con le linee del PNRR, di un progetto avente particolare rilevanza strategica per ciascuna Regione e Provincia Autonoma, denominato « Progetto bandiera »;
  - c) prestare attività di assistenza agli enti territoriali, con particolare riferimento ai piccoli comuni di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 6 ottobre 2017, n. 158, e ai comuni insulari e delle zone montane, anche in raccordo con le altre iniziative di supporto tecnico attivate dalle amministrazioni competenti;
  - d) condividere con le competenti strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri le informazioni raccolte e comunicare, d'intesa con le medesime strutture, le attività svolte, anche mediante la progettazione e gestione di uno spazio web informativo, dedicato ai tavoli di coordinamento e alle attività di assistenza di cui alla lettera c).
4. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 3, nonché per le attività di competenza, il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri si avvale di un contingente di ventitre unità di personale, di cui una con qualifica dirigenziale di livello generale e due con qualifica dirigenziale di livello non generale, individuate anche tra il personale delle altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche e del personale del Ministero dell'economia e delle finanze, che è collocato in posizione di comando o fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti. Il predetto contingente è comprensivo delle unità di personale non dirigenziale di cui alla tabella A del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 luglio 2021, recante ripartizione delle unità di personale non dirigenziale previste dall'articolo 7, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, e sostituisce le unità organizzative di cui all'articolo 2, comma 8, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 luglio 2021, che è conseguentemente modificato al fine di definire compiti e assetto organizzativo della nuova struttura. Alle posizioni dirigenziali di cui al predetto contingente si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 15, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113. Per le finalità del presente comma è autorizzata la spesa di euro 110.437 per l'anno 2021 e di euro 1.325.247 annui per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026. Per il finanziamento delle spese di funzionamento del Nucleo di cui al comma 1 si provvede nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente assegnate al predetto Dipartimento.
5. Gli incarichi dirigenziali e i comandi o i collocamenti fuori ruolo del personale di cui al comma 4 cessano di avere efficacia il 31 dicembre 2026.
6. Al Nucleo di cui al comma 1 sono assegnate le risorse di cui alla tabella A del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 luglio 2021, recante ripartizione del fondo previsto dall'articolo 7, comma 4, secondo periodo, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.
7. Per lo svolgimento dei compiti previsti dal presente articolo il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, dal 1° gennaio 2022, può altresì avvalersi del supporto di società a prevalente partecipazione pubblica, nonché di un contingente di esperti, fino a un importo massimo di euro 50.000 lordi annui per singolo incarico, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di comprovata qualificazione professionale, entro il limite di spesa complessivo di euro 300.000. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 300.000 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026.
8. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 110.437 per l'anno 2021 e ad euro 1.625.247 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione

dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Articolo 34.

*(Reclutamento di personale per il Ministero della transizione ecologica per l'attuazione degli obiettivi di transizione ecologica del PNRR)*

1. Al fine di attuare gli interventi, gli obiettivi e i traguardi della transizione ecologica previsti nell'ambito del PNRR, anche fornendo adeguato supporto alle amministrazioni centrali e locali per il conseguimento degli obiettivi di transizione ecologica di cui al medesimo Piano, nonché per fornire supporto alla struttura di missione di cui all'articolo 17-*sexies* del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, al Ministero della transizione ecologica è assegnato, con decorrenza non anteriore al 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2023, un apposito contingente massimo di centocinquanta due unità, nel limite di spesa complessivo di euro 7.600.000 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2023, composto da esperti in possesso di specifica ed elevata competenza nello sviluppo e gestione di processi complessi nell'ambito della transizione ecologica ed energetica o della tutela del territorio o della biodiversità o dello sviluppo dell'economia circolare, nonché di significativa esperienza almeno triennale in tali materie, ovvero anche da personale di livello non dirigenziale, collocato fuori ruolo o in posizione di comando o altra analoga posizione, prevista dagli ordinamenti di appartenenza, proveniente da pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche, nonché del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti la composizione del contingente ed i compensi degli esperti.

2. Gli esperti di cui al comma 1 sono individuati previa valutazione dei titoli, delle competenze e dell'esperienza professionale richiesta e mediante almeno un colloquio che può essere effettuato anche in modalità telematica. Le predette valutazioni selettive ovvero loro singole fasi possono essere effettuate con modalità telematiche anche automatizzate.

2-*bis*. Gli esiti delle valutazioni selettive di cui al comma 2, i nominativi degli esperti selezionati, i loro *curricula* e le loro retribuzioni, nel rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti a legislazione vigente e delle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, sono resi pubblici nel sito *internet* istituzionale del Ministero della transizione ecologica entro trenta giorni dalla conclusione delle valutazioni medesime.

3. Per le esigenze di funzionamento connesse all'attività del contingente di cui al comma 1 è autorizzata la spesa complessiva massima di euro 1.400.000 per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

4. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando, per 4,7 milioni di euro per l'anno 2022 e 1,6 milioni di euro per l'anno 2023, l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e, per 4,3 milioni di euro per l'anno 2022 e 7,4 milioni di euro per l'anno 2023, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.

Articolo 34-*bis*.

*(Disposizioni in materia di personale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per l'attuazione degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2022, all'articolo 152, primo comma, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, le parole: « 3.000 unità » sono sostituite dalle seguenti: « 3.100 unità ». Ai fini dell'incremento del contingente di personale assunto a contratto dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari, dagli istituti italiani di cultura e dalle delegazioni diplomatiche speciali determinato ai sensi del primo periodo, è autorizzata la spesa di 2.178.050 euro

per l'anno 2022, di 4.486.800 euro per l'anno 2023, di 4.621.400 euro per l'anno 2024, di 4.760.000 euro per l'anno 2025, di 4.902.800 euro per l'anno 2026, di 5.049.900 euro per l'anno 2027, di 5.201.400 euro per l'anno 2028, di 5.357.400 euro per l'anno 2029, di 5.518.100 euro per l'anno 2030 e di 5.683.600 euro annui a decorrere dall'anno 2031.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede, quanto a 2.178.050 euro per l'anno 2022 e a 5.683.600 euro annui a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per i medesimi anni, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 34-ter.

*(Reclutamento di personale e rafforzamento organizzativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l'attuazione degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza)*

1. Al fine di attuare gli interventi, gli obiettivi e i traguardi in materia di lavoro e politiche sociali previsti nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché di fornire supporto all'unità di missione di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in aggiunta al contingente già previsto dall'articolo 7, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, è autorizzato ad assumere un ulteriore contingente di dieci unità di personale non dirigenziale con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, per il periodo dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2024, da inquadrare nell'area III, posizione economica F1, nel profilo professionale giuridico, da reclutare tramite selezione pubblica o mediante utilizzo di graduatorie vigenti. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 409.622 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 58-bis, comma 5, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157.

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, per il personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024 le risorse stanziare sul capitolo 1003, piani gestionali 3 e 5, e sul capitolo 1008, piano gestionale 2, dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali sono incrementate rispettivamente di 423.720 euro, di 102.541 euro e di 36.016 euro. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 58-bis, comma 5, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157.

Articolo 35.

*(Rafforzamento organizzativo in materia di Giustizia)*

1. All'articolo 14, comma 12-bis, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Il bando indica in relazione alle assunzioni degli uffici giudiziari siti nella Provincia autonoma di Bolzano i posti riservati al gruppo di lingua tedesca, al gruppo di lingua italiana e al gruppo di lingua ladina e prevede come requisito per la partecipazione il possesso dell'attestato di conoscenza, o di altro titolo equipollente, delle lingue italiana e tedesca, di cui agli articoli 3 e 4, secondo comma, numero 4), del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752. »

2. Al fine di incrementare il livello di efficacia ed efficienza dell'azione del Ministero della giustizia a livello di singolo ufficio giudiziario nell'attuazione del processo di riforma e di innovazione tecnologica dei servizi, nonché al fine di garantire un monitoraggio effettivo dei servizi connessi all'amministrazione della giustizia attraverso una gestione più efficace di tutti gli elementi conoscitivi di natura statistica, al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 3:

1) alla lettera b), le parole « anche informatici » sono soppresse;

2) alla lettera d) le parole « dei beni ad essi relativi. » sono sostituite dalle seguenti: « dei beni ad essi relativi; »

3) dopo la lettera d), è aggiunta la seguente: « *d-bis*) servizi per la transizione digitale della giustizia, l'analisi statistica e le politiche di coesione: gestione dei processi e delle risorse connessi alle tecnologie dell'informazione, della comunicazione e della innovazione; gestione della raccolta, organizzazione e analisi dei dati relativi a tutti i servizi connessi all'amministrazione della giustizia; attuazione delle procedure di raccolta dei dati e della relativa elaborazione statistica secondo criteri di completezza, affidabilità, trasparenza e pubblicità; monitoraggio dell'efficienza del servizio giustizia con particolare riferimento alle nuove iscrizioni, alle pendenze e ai tempi di definizione dei procedimenti negli uffici giudiziari; coordinamento della programmazione delle attività della politica regionale, nazionale e comunitaria e di coesione. »;

b) all'articolo 16, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

« *3-bis*. Per l'esercizio delle funzioni e dei compiti indicati al comma 3, il Ministero della giustizia, fermo il disposto dell'articolo 4, comma 10, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, provvede ad effettuare l'accesso diretto ai dati relativi a tutti i servizi connessi all'amministrazione della giustizia, anche se raccolti dagli uffici giudiziari. »;

c) all'articolo 17, la parola « quattro » è sostituita dalla seguente: « cinque ».

3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2, con decorrenza non anteriore al 1° marzo 2022, nell'ambito dell'amministrazione giudiziaria è istituito un posto di Capo dipartimento, un posto di vice Capo dipartimento e un posto di funzione per l'Ufficio del Capo dipartimento ed è resa stabile la struttura dirigenziale di livello generale per il coordinamento delle politiche di coesione di cui all'articolo 16, comma 12, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84, inclusi i due uffici dirigenziali di livello non generale. Conseguentemente, la dotazione organica del personale dirigenziale dell'amministrazione giudiziaria è incrementata di tre posizioni di livello generale e di tre posizioni di livello non generale.

4. Per il compiuto svolgimento delle specifiche attribuzioni demandate all'amministrazione penitenziaria e per il potenziamento dei relativi servizi istituzionali, con decorrenza non anteriore al 1° marzo 2022, è istituita una apposita struttura di livello dirigenziale generale per la gestione dei beni, dei servizi e degli interventi in materia di edilizia penitenziaria. Conseguentemente, la dotazione organica del personale dirigenziale penitenziario è aumentata di una unità di dirigente generale penitenziario.

*4-bis*. Per il potenziamento funzionale delle attribuzioni demandate all'amministrazione della giustizia minorile e di comunità, con decorrenza non anteriore al 1° luglio 2022, è istituito presso il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia un ufficio di livello dirigenziale non generale di seconda fascia del comparto Funzioni centrali, per la gestione dell'area contrattuale, per l'acquisizione di beni, di servizi e di lavori, con funzioni di programmazione e di coordinamento. Conseguentemente, la dotazione organica dei dirigenti di seconda fascia della carriera amministrativa del medesimo Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità è aumentata di un'unità.

5. Al fine di dare attuazione a quanto disposto dai commi 2, 3, 4 e *4-bis*, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 giugno 2022, il regolamento di organizzazione del Ministero della giustizia, ivi incluso quello degli uffici di diretta collaborazione, è adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. Sullo stesso regolamento il Presidente del Consiglio dei ministri ha facoltà di richiedere il parere del Consiglio di Stato.

6. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 1.351.521 per l'anno 2022, di euro 1.674.739 per l'anno 2023, di euro 1.678.545 per ciascuno degli anni 2024 e



2025, di euro 1.682.350 per ciascuno degli anni 2026 e 2027, di euro 1.686.156 per ciascuno degli anni 2028 e 2029, di euro 1.689.961 per ciascuno degli anni 2030 e 2031 e di euro 1.693.767 annui a decorrere dall'anno 2032, cui si provvede, quanto a euro 1.351.521 per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia, e, quanto a euro 1.674.739 per l'anno 2023, a euro 1.678.545 per ciascuno degli anni 2024 e 2025, a euro 1.682.350 per ciascuno degli anni 2026 e 2027, a euro 1.686.156 per ciascuno degli anni 2028 e 2029, a euro 1.689.961 per ciascuno degli anni 2030 e 2031 e a euro 1.693.767 annui a decorrere dall'anno 2032, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 96, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

7. Al fine di conseguire gli obiettivi di complessiva riduzione dell'arretrato della Giustizia amministrativa stabiliti dal Piano nazionale per la ripresa e la resilienza, qualora i concorsi espletati ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del decreto-legge del 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, non abbiano consentito di coprire tutti i posti messi a concorso, l'Amministrazione può coprire i posti rimasti vacanti, a parità di spesa, mediante scorrimento delle graduatorie dei candidati risultati idonei, non vincitori, anche di altro profilo, tenuto conto dell'effettivo fabbisogno delle professionalità dei candidati idonei presenti nelle graduatorie, oppure mediante una nuova procedura concorsuale alla quale sono ammessi a partecipare i candidati che abbiano presentato domanda per la procedura indetta dal Segretario generale della Giustizia amministrativa in data 21 giugno 2021, ma che non siano stati ammessi a partecipare alla prova scritta del corrispondente profilo perché non rientranti nella percentuale prevista dall'articolo 8 del bando. Alla nuova procedura è ammesso un numero di candidati pari a cinque volte i posti messi a concorso per ciascun profilo. La procedura concorsuale è unica per ogni Ufficio giudiziario previsto dall'articolo 12, comma 1, del decreto-legge n. 80 del 2021 ed è costituita da una prova scritta.

Articolo 35-bis.

*(Disposizioni per l'abbattimento dell'arretrato e la riduzione dei tempi di definizione dei procedimenti giudiziari)*

1. In relazione all'adozione dei migliori modelli organizzativi per l'abbattimento dell'arretrato e per la riduzione dei tempi di definizione dei procedimenti giudiziari, secondo gli impegni assunti con il Piano nazionale di ripresa e resilienza, all'articolo 37, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, dopo la parola: « sentiti, » sono inserite le seguenti: « per il settore penale, il procuratore della Repubblica presso il tribunale e, in ogni caso, » e dopo la parola: « civili, » è inserita la seguente: « penali, »;

b) dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

« b-bis) per il settore penale, i criteri di priorità nella trattazione dei procedimenti pendenti, sulla base delle disposizioni di legge e delle linee guida elaborate dal Consiglio superiore della magistratura ».

Articolo 35-ter.

*(Rafforzamento degli obblighi di formazione e aggiornamento dei giudici delegati alle procedure concorsuali e incentivi in caso di trasferimento ad altro ufficio per assicurare gli impegni assunti con il Piano nazionale di ripresa e resilienza in relazione alla specializzazione dei magistrati che svolgono funzioni in materia concorsuale)*

1. Il magistrato che svolge, anche in misura non prevalente, le funzioni di giudice delegato alle procedure concorsuali da non più di otto anni assicura la propria formazione e il proprio aggiornamento professionale e, a tale fine, è tenuto a frequentare, in ciascun anno decorrente dalla data di assunzione di tali funzioni, almeno due corsi di formazione e aggiornamento banditi dalla Scuola superiore della magistratura nella materia concorsuale.

2. L'assolvimento degli obblighi di formazione e di aggiornamento di cui al comma 1 costituisce

specifico indicatore della capacità di cui all'articolo 11, comma 2, lettera *a*), del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, da inserire nei rapporti informativi redatti ai fini dei pareri per il conseguimento delle valutazioni di professionalità.

3. In caso di trasferimento ad altro ufficio, la formazione e l'aggiornamento in conformità a quanto previsto dal comma 1 e la positiva esperienza maturata per non meno di tre anni nella materia concorsuale costituiscono criteri di prevalenza nell'assegnazione di posti che comportano la trattazione di procedimenti nella medesima materia.

4. Al magistrato che ha svolto in misura prevalente le funzioni di giudice delegato alle procedure concorsuali per almeno otto anni presso lo stesso ufficio giudiziario è assegnato un punteggio aggiuntivo in caso di partecipazione a bandi di concorso ordinari per il trasferimento ad altro ufficio.

5. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Consiglio superiore della magistratura adotta i necessari provvedimenti attuativi.

Articolo 36.

*(Potenziamento dell'unità per la semplificazione)*

1. All'articolo 1, comma 22-bis, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a*) il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è costituita l'Unità per la semplificazione. »;

*b*) le parole « e la qualità della regolazione », ovunque ricorrano, sono soppresse;

*c*) al settimo periodo le parole « della segreteria tecnica » sono sostituite dalle seguenti: « dell'Unità »;

*d*) dopo il settimo periodo sono inseriti i seguenti: « La dotazione organica dell'Unità per la semplificazione è costituita da una figura dirigenziale di prima fascia con funzioni di coordinatore, individuata tra figure, anche estranee alla pubblica amministrazione, di comprovata esperienza nel settore della legislazione e della semplificazione normativa, da tre figure dirigenziali di seconda fascia, scelte anche tra estranei alla pubblica amministrazione, e da un contingente di sette unità di personale non dirigenziale che possono essere scelte tra appartenenti ai ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri, del comparto Funzioni centrali o di altre pubbliche amministrazioni. Il personale non dirigenziale proveniente dai ruoli di amministrazioni diverse dai Ministeri mantiene il trattamento economico fisso e continuativo in godimento con oneri a carico dell'amministrazione di appartenenza. Dell'Unità fanno parte inoltre non più di cinque esperti di provata competenza e quindici componenti scelti tra esperti nei settori di interesse per l'attuazione delle funzioni delegate del Ministro per la pubblica amministrazione. ».

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, lettera *d*), pari a euro 22.732 per l'anno 2021 e a euro 136.388 annui a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Articolo 36-bis.

*(Potenziamento del tavolo istituzionale per il coordinamento degli interventi per il Giubileo 2025)*

1. Al secondo periodo del comma 645 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: « due senatori e due deputati » sono sostituite dalle seguenti: « tre senatori e tre deputati ».

Articolo 36-ter.

*(Cabina di regia per il Piano nazionale di ripresa e resilienza)*

1. All'articolo 2, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, le parole: « partecipa anche il Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome » sono sostituite dalle seguenti: « partecipano anche il Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome nonché i Presidenti delle regioni e delle province autonome per le questioni di loro competenza che riguardano la loro regione o provincia autonoma ».

2. All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « nonché, per gli interventi di interesse delle regioni e delle province autonome, con il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie sentita la Conferenza delle regioni e delle province autonome ».

Articolo 37.

*(Integrazione della Commissione tecnica per i fabbisogni standard)*

1. All'articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole « la Commissione è formata da undici componenti » sono sostituite dalle seguenti: « la Commissione è formata da dodici componenti »;

b) dopo le parole « Ministro delegato per gli affari regionali e le autonomie, » sono aggiunte le seguenti: « uno designato dall'Autorità politica delegata in materia di coesione territoriale, ».

Articolo 38.

*(Proroga della Commissione consultiva tecnico-scientifica e del Comitato prezzi e rimborso operanti presso l'Agenzia italiana del farmaco)*

1. Nelle more della riorganizzazione dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), finalizzata anche a promuovere gli investimenti in ricerca e sviluppo di carattere pubblico sui farmaci in attuazione della missione n. 6 del PNRR, e comunque fino al 28 febbraio 2022, restano in carica i componenti della Commissione consultiva tecnico-scientifica (CTS) e del Comitato prezzi e rimborso (CPR), di cui all'articolo 19 del decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245, nominati con decreto del Ministro della salute del 20 settembre 2018.

Articolo 38-bis.

*(Disposizioni in materia di formazione continua in medicina)*

1. Al fine di attuare le azioni previste dalla missione 6 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, relative al potenziamento e allo sviluppo delle competenze tecniche, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario, a decorrere dal triennio formativo 2023-2025, l'efficacia delle polizze assicurative di cui all'articolo 10 della legge 8 marzo 2017, n. 24, è condizionata all'assolvimento in misura non inferiore al 70 per cento dell'obbligo formativo individuale dell'ultimo triennio utile in materia di formazione continua in medicina.

Articolo 38-ter.

*(Ulteriori disposizioni in materia di semplificazione per l'attuazione dei programmi del Ministero della salute compresi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza)*

1. All'articolo 56 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 2-bis. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 2, il Ministro della salute promuove e stipula appositi contratti istituzionali di sviluppo e ne coordina la successiva attuazione ».

Articolo 38-quater.

*(Riduzione dei termini per l'accesso alle terapie per pazienti con malattie rare)*

1. Al fine di attuare le azioni del Piano nazionale di ripresa e resilienza relative alla missione 6 - salute e politiche sociali, volte a rafforzare le prestazioni erogate sul territorio con interventi terapeutici innovativi in tutto il territorio nazionale e a garantire un più elevato livello di salute, nonché al fine di accelerare il procedimento per l'aggiornamento dei prontuari terapeutici ospedalieri, nel rispetto di termini perentori in tutte le regioni, all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « L'aggiornamento di cui al presente comma deve essere effettuato entro due mesi nel caso di impiego di farmaci per la cura di malattie rare. Contestualmente all'aggiornamento, ciascuna regione è tenuta a indicare, con deliberazione della giunta regionale, i centri di prescrizione di farmaci con nota AIFA o piano terapeutico ».

Articolo 38-quinquies.

*(Disposizioni per il potenziamento della ricerca biomedica nell'ambito della missione 6 del Piano nazionale di ripresa e resilienza)*

1. Al fine di dare attuazione alle azioni previste dalla missione 6 del Piano nazionale di ripresa e resilienza relative all'innovazione, alla ricerca e alla digitalizzazione del Servizio sanitario nazionale e al potenziamento del sistema della ricerca biomedica, con decreto del Ministro della salute sono definiti i criteri e le modalità per il sistema di valutazione tra pari (*peer review*) dei *proof of concept*

(PoC) e dei progetti nel campo delle malattie rare, dei tumori rari e delle malattie altamente invalidanti, nonché i criteri per la remunerazione delle attività dei revisori e dei componenti del gruppo scientifico di valutazione dei medesimi progetti.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 700.000 euro per le attività funzionali al processo di valutazione, si provvede nei limiti delle complessive risorse finanziarie disponibili per i bandi afferenti ai progetti di cui al medesimo comma 1, a valere sui finanziamenti previsti dall'investimento 2.1 della missione 6, componente 2, del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Articolo 39.

*(Inviato speciale per il cambiamento climatico)*

1. All'articolo 17-*novies* del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente: « 3. L'inviato speciale è individuato nell'ambito del personale di livello dirigenziale dipendente di amministrazioni pubbliche. Per lo svolgimento delle funzioni non spettano emolumenti o compensi, comunque denominati, aggiuntivi oltre a quelli già in godimento, ferma restando la corresponsione del trattamento economico di missione nei limiti spettanti conformemente all'ordinamento di appartenenza. »;

b) al comma 4, il primo periodo è sostituito dal seguente: « Per fare fronte agli oneri derivanti dal presente articolo è autorizzata la spesa di euro 111.620 per l'anno 2021, euro 211.620 per l'anno 2022 ed euro 111.620 per l'anno 2023. ».

Articolo 40.

*(Razionalizzazione e semplificazione del sistema di servizio civile universale)*

1. Al fine di razionalizzare e semplificare il sistema del servizio civile universale, al decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 2:

1) alla lettera a), le parole « per piani annuali, articolati » sono soppresse;

2) la lettera b) è abrogata;

b) all'articolo 4:

1) al comma 1, le parole « modulato per Piani annuali ed » sono sostituite dalle seguenti: « , suscettibile di aggiornamento annuale, »;

2) al comma 2, le parole « e i Piani annuali tengono conto » sono sostituite dalle seguenti: « tiene conto »;

3) al comma 3, le parole « e i Piani annuali, in relazione a ciascun anno » sono soppresse e la parola « contengono » è sostituita dalla seguente: « contiene »;

4) al comma 4, le parole « ed i Piani annuali sono predisposti » sono sostituite dalle seguenti: « è predisposto » e le parole « sono approvati » sono sostituite dalle seguenti: « è approvato »;

c) all'articolo 5:

1) al comma 5, le parole « e nei limiti della programmazione finanziaria prevista all'articolo 24 » sono soppresse ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « I programmi di intervento da finanziare sono individuati ogni anno con decreto dipartimentale sulla base delle risorse disponibili indicate nel documento di programmazione finanziaria, di cui all'articolo 24. »;

2) al comma 7, le parole « dai Piani » sono sostituite dalle seguenti: « dal Piano »;

d) all'articolo 7, comma 1, lettera a), primo periodo, le parole « e dei Piani annuali » sono soppresse.

Articolo 40-*bis*.

*(Personale che presta assistenza tecnica presso le sedi territoriali delle regioni per il funzionamento del reddito di cittadinanza)*

1. Nelle more dello svolgimento delle procedure di selezione e di assunzione delle unità di personale da destinare ai centri per l'impiego di cui all'articolo 12, comma 3-*bis*, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, al fine di consentire la continuità delle attività di assistenza tecnica per garantire l'avvio e il funzionamento del reddito di cittadinanza nelle fasi iniziali del programma ai sensi dell'articolo 12, comma 3, quinto, sesto e settimo periodo, del citato decreto-legge n. 4 del 2019, la società ANPAL Servizi Spa è autorizzata a prorogare

i contratti stipulati con il personale che opera presso le sedi territoriali delle regioni e delle province autonome per svolgere le predette attività di assistenza tecnica fino al 30 aprile 2022. La proroga di cui al primo periodo avviene nei limiti e a valere sulle risorse assegnate a ciascuna regione ai sensi dell'articolo 12, comma 3-*bis*, del decreto-legge n. 4 del 2019 e non ancora utilizzate per le assunzioni ivi previste.

### TITOLO III

## GESTIONI COMMISSARIALI, IMPRESE AGRICOLE, E SPORT

### Capo I

## GESTIONI COMMISSARIALI E ALITALIA

### Articolo 41.

#### *(Comprensorio Bagnoli-Coroglio)*

1. All'articolo 33 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6, le parole « decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 » sono sostituite dalle seguenti: « decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 »;

b) dopo il comma 10 è inserito il seguente:

« *10-bis.* Ferma restando l'applicazione del comma 9 relativamente alle modalità di approvazione del programma, qualora nella fasi di istruttoria riferite all'elaborazione della proposta di programma, ovvero di attuazione dello stesso, emergano dissensi, dinieghi, opposizioni o altro atto equivalente provenienti da un organo di un ente territoriale interessato che, secondo la legislazione vigente, sia idoneo a precludere, in tutto o in parte, il procedimento e non sia previsto un meccanismo di superamento del dissenso, il Commissario straordinario propone al Presidente del Consiglio dei ministri le opportune iniziative ai fini dell'esercizio dei poteri sostitutivi. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. »;

c) dopo il comma 11 è inserito il seguente:

« *11-bis.* In riferimento al comprensorio di cui al comma 11, il Commissario straordinario, fino al 31 dicembre 2025, è individuato nel Sindaco *pro tempore* di Napoli. Il Commissario è nominato a titolo gratuito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Con il predetto decreto è, inoltre, definita la struttura di supporto per l'esercizio delle funzioni commissariali, posta alle dirette dipendenze del Commissario, composta da un contingente massimo di personale pari a dieci unità di livello non dirigenziale e due unità di livello dirigenziale non generale appartenenti ai ruoli delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità richiesti dal Commissario straordinario per l'espletamento delle proprie funzioni, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche. Si applica, in relazione alle modalità di reperimento e alla retribuzione del personale non dirigenziale, quanto previsto dall'articolo 11-*ter* del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76. All'atto del collocamento fuori ruolo del predetto personale, è reso indisponibile, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza equivalente dal punto di vista finanziario. Ferme restando le predette modalità di reperimento, al personale di livello dirigenziale è riconosciuta una retribuzione di posizione in misura equivalente ai valori economici massimi attribuiti ai titolari di incarichi dirigenziali di livello non generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché un'indennità sostitutiva della retribuzione di risultato, determinata con provvedimento del Commissario straordinario, di importo non superiore al 50 per cento della retribuzione di posizione. Detto personale dirigenziale è posto, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti, e conserva lo stato giuridico e il trattamento economico fondamentale dell'amministrazione di appartenenza, che resta a carico della medesima, mentre il trattamento accessorio è a carico esclusivo della struttura commissariale. Il Commissario, per lo svolgimento del

proprio mandato, può altresì nominare, dal 2022 al 2025, non più di due sub-commissari ai quali delegare attività e funzioni proprie, scelti tra soggetti di propria fiducia e in possesso di specifica esperienza funzionale ai compiti cui gli stessi sono preposti. La remunerazione dei sub-commissari è stabilita nell'atto di conferimento dell'incarico entro la misura massima, per ciascun sub-commissario, di 75.000 euro lordi onnicomprensivi. La struttura cessa alla scadenza dell'incarico del Commissario. Il Commissario e il soggetto attuatore, oltre a quanto previsto dal comma 4, operano in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Per la struttura di supporto e per la realizzazione degli interventi di cui al presente comma è autorizzata l'apertura di un'apposita contabilità speciale intestata al Commissario straordinario, nella quale confluiscono le risorse pubbliche all'uopo destinate. Agli oneri relativi alle spese di personale della struttura si provvede, nel limite di 57.816 euro per l'anno 2021 e di 544.213 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Commissario può avvalersi, per le attività strumentali all'esercizio delle proprie funzioni, delle strutture e degli uffici tecnici e amministrativi del comune di Napoli, dei provveditorati interregionali alle opere pubbliche, nonché, mediante convenzione, di altri soggetti a controllo pubblico senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il Commissario può altresì avvalersi, in relazione a specifici interventi che richiedano particolari competenze, e nei limiti in cui ciò sia strettamente necessario per il più celere conseguimento degli obiettivi del programma, di altri Soggetti attuatori, quali concessionari di servizi pubblici e società a partecipazione pubblica o a controllo pubblico, o altri organismi di diritto pubblico, mediante la stipula di apposite Convenzioni. In tal caso, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Commissario si provvede alla conseguente riduzione dei compensi riconosciuti al Soggetto attuatore di cui comma 12 in relazione agli interventi che sono stati trasferiti. »;

*d)* al comma 13, primo periodo, le parole « e delle infrastrutture e dei trasporti » sono sostituite dalle seguenti: « , delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e della cultura » e, al secondo periodo, dopo le parole « al predetto programma » sono inserite le seguenti: « e possono essere sentite le associazioni, i comitati e gli altri soggetti rappresentativi di interessi diffusi, a livello nazionale o locale, il cui scopo associativo sia connesso con le tematiche trattate »;

*e)* al comma 13-*bis*, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Considerata la complessità della pianificazione e la necessità che, ai fini della VAS, siano previamente definiti i profili localizzativi e le azioni che, in ragione della loro pluralità e contestualità, sono suscettibili di generare effetti cumulativi e sinergici, può procedersi alla valutazione integrata della VAS con la VIA. In tal caso la valutazione integrata è effettuata dall'Autorità competente per la VAS e si conclude con un unico provvedimento. »;

*f)* dopo il comma 13-*bis*, sono inseriti i seguenti: « *13-bis.1.* Il Soggetto attuatore redige e trasmette al Commissario, entro il 31 dicembre di ciascun anno, un cronoprogramma relativo alle attività di realizzazione di infrastrutture e di rigenerazione urbana dell'area interessata dagli interventi, nonché delle altre attività di cui al comma 3, che è approvato con proprio provvedimento dal Commissario entro i successivi quindici giorni. Gli interventi da realizzare sono identificati dal Codice Unico di Progetto (CUP) ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3. Il monitoraggio della realizzazione dei predetti interventi è effettuato ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. Il Commissario, in caso di mancata trasmissione del cronoprogramma nonché di mancato rispetto dello stesso, dispone, con proprio provvedimento, la riduzione dei compensi spettanti, nell'ambito delle Convenzioni vigenti, al Soggetto attuatore sino al massimo del 50 per cento.

*13-bis.2.* In caso di mancato rispetto da parte del soggetto attuatore degli impegni finalizzati all'elaborazione e all'attuazione del programma, o di suoi stralci, consistenti anche nella mancata adozione di atti e provvedimenti necessari all'avvio degli interventi, ovvero nel ritardo, inerzia o difformità nell'esecuzione dei progetti del suddetto programma, nonché qualora sia messo a rischio il conseguimento degli obiettivi intermedi e finali previsti dallo stesso, il Commissario straordinario,

informata la cabina di regia di cui al comma 13, assegna al soggetto attuatore interessato un termine per provvedere non superiore a trenta giorni. In caso di perdurante inerzia, il Commissario straordinario, sentita la cabina di regia, individua l'amministrazione, l'ente, l'organo o l'ufficio, ovvero in alternativa nomina altro soggetto attuatore, al quale attribuisce, in via sostitutiva, il potere di adottare gli atti o provvedimenti necessari, ovvero di provvedere all'esecuzione dei progetti e degli interventi, anche avvalendosi delle società in controllo pubblico, di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *m*) e *o*), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, o di altre amministrazioni pubbliche. In relazione a tali interventi al Soggetto attuatore inadempiente non sono riconosciuti compensi. In caso di gravi e reiterati inadempimenti il Commissario straordinario, sentita la cabina di regia, può proporre la revoca dell'incarico di Soggetto attuatore, come individuato ai sensi del comma 12. Detta revoca e la contestuale individuazione del nuovo soggetto attuatore sono disposte con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. »;

*g*) dopo il comma 13-*quater* è aggiunto il seguente: « *13-quinquies*. Gli interventi relativi alle aree del comprensorio Bagnoli-Coroglio, in ragione della loro particolare complessità e della rilevanza strategica per lo sviluppo dell'area, sono ricompresi tra quelli per i quali si applicano le procedure speciali previste in particolare dagli articoli 18 e 44 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, nonché le ulteriori misure di semplificazione e accelerazione previste dalla parte II, titoli primo, terzo e quarto, del medesimo decreto-legge n. 77 del 2021. ».

2. Entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il soggetto attuatore di cui all'articolo 33, comma 12, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, consegna al nuovo Commissario il quadro degli interventi già realizzati, programmati e in corso di realizzazione, con indicazione del Codice Unico di Progetto, dei relativi costi e fonti di finanziamento sulla base delle risultanze del sistema di monitoraggio di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, nonché delle criticità emerse nella realizzazione degli interventi previsti.

Articolo 42.

*(Città di Taranto)*

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 7 agosto 2012, n. 129, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 ottobre 2012, n. 171, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a*) al secondo periodo, le parole « un anno, prorogabile » sono sostituite dalle seguenti: « tre anni, prorogabili sino al 31 dicembre 2023 »;

*b*) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della transizione ecologica, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione è definita la struttura di supporto per l'esercizio delle funzioni commissariali, posta alle dirette dipendenze del Commissario, composta da un contingente massimo di personale pari a cinque unità di livello non dirigenziale, e una unità di livello dirigenziale non generale appartenenti ai ruoli delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche. Si applica, in relazione alle modalità di reperimento e alla retribuzione del personale non dirigenziale, quanto previsto dall'articolo 11-*ter* del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76. All'atto del collocamento fuori ruolo del predetto personale, è reso indisponibile, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza equivalente dal punto di vista finanziario. Ferme restando le predette modalità di reperimento, al personale di livello dirigenziale è riconosciuta la retribuzione di posizione in misura equivalente ai valori economici massimi attribuiti ai titolari di incarico dirigenziale di livello non generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché un'indennità sostitutiva della retribuzione di risultato, determinata con provvedimento del Commissario straordinario, di importo non superiore al 50 per cento della retribuzione di posizione. Detto personale dirigenziale è posto, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in posizione di comando, distacco,

fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti, e conserva lo stato giuridico e il trattamento economico fondamentale dell'amministrazione di appartenenza, che resta a carico della medesima, mentre il trattamento accessorio è a carico esclusivo della struttura commissariale. La struttura cessa alla scadenza dell'incarico del Commissario. Il Commissario opera in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle norme in materia ambientale, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. In caso di dissensi, dinieghi, opposizioni o altro atto equivalente provenienti da un organo di un ente territoriale interessato che, secondo la legislazione vigente, sia idoneo a precludere, in tutto o in parte il procedimento, e non sia previsto un meccanismo di superamento del dissenso, il Commissario straordinario propone al Presidente del Consiglio dei ministri le opportune iniziative. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. Agli oneri relativi alle spese di personale della struttura commissariale di cui al presente comma si provvede nel limite di 28.908 euro per l'anno 2021 e di 173.448 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

Articolo 43.

*(Potenziamento della struttura del Commissario unico per la bonifica delle discariche abusive)*

1. All'articolo 5 del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole « ivi inclusi i membri della Struttura di supporto di cui al comma 3 » sono inserite le seguenti: « eccetto i subcommissari eventualmente individuati dal Commissario unico ai sensi del comma 3-bis »;

b) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

« *1-bis.* Le funzioni e le attività del Commissario unico di cui al comma 1 sono estese su richiesta delle singole regioni agli interventi di bonifica o messa in sicurezza delle discariche e dei siti contaminati di competenza regionale, nonché su richiesta del Ministero della transizione ecologica agli interventi di bonifica dei siti contaminati di interesse nazionale, limitatamente ai soli interventi per i quali sono stati già previsti finanziamenti a legislazione vigente con contestuale trasferimento delle relative risorse da parte degli enti richiedenti. Sulla base di intese ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, viene predisposto un elenco dei siti con priorità di intervento che saranno oggetto di risanamento da parte del Commissario unico. »;

c) al comma 3, le parole « dodici unità » sono sostituite dalle seguenti: « quindici unità »;

d) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« *3-bis.* Il Commissario unico può avvalersi di subcommissari, fino al numero massimo di tre, individuati tra i componenti della struttura di supporto di cui al comma 3, che operano sulla base di specifiche deleghe definite dal Commissario unico. A ciascun subcommissario è riconosciuta un'indennità onnicomprensiva pari a 30.000 euro annui. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa nel limite massimo di 324.000 euro annui ».

2. Agli oneri di cui al comma 1, lettera d), pari a 324.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Articolo 43-bis.

*(Destinazione al Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di somme versate dalla Camera dei deputati al bilancio dello Stato)*

1. L'importo di 35 milioni di euro, versato dalla Camera dei deputati e affluito al bilancio dello Stato in



data 4 novembre 2021 sul capitolo 2368, articolo 8, dello stato di previsione dell'entrata, è destinato, nell'esercizio 2021, al Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate, di cui all'articolo 4 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, per essere trasferito alla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione dei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2020.

2. Il Commissario straordinario provvede con ordinanza a destinare le risorse di cui al comma 1 del presente articolo e quelle già versate nella contabilità speciale ai sensi del comma 412 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, al finanziamento di interventi, anche infrastrutturali, per il recupero del tessuto socio-economico delle aree colpite dagli eventi sismici, da coordinare con gli interventi finanziati con le risorse di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101. Al fine di assicurare l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi di cui al presente comma, una quota non superiore a 5 milioni di euro delle risorse di cui al comma 1 può essere destinata agli oneri strettamente connessi all'attuazione degli interventi medesimi.

Articolo 43-ter.

*(Modifica all'articolo 18-quater del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, in materia di credito d'imposta per investimenti nelle regioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017)*

1. Al comma 3 dell'articolo 18-quater del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « A decorrere dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, il credito d'imposta di cui al comma 1 si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" ».

Articolo 43-quater.

*(Commissario ad acta per l'attuazione del piano di rientro dal disavanzo del servizio sanitario della regione Calabria)*

1. All'articolo 3 del decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2020, n. 181, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole da: « , nel termine di trenta giorni » fino a: « sessanta giorni, » sono soppresse;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. I progetti di edilizia sanitaria da finanziare ai sensi dell'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, qualunque sia il livello di progettazione raggiunto, compresi gli interventi già inseriti nel Piano triennale straordinario di edilizia sanitaria e di adeguamento tecnologico della rete di emergenza, della rete ospedaliera e della rete territoriale, comprensivo del Programma di ammodernamento tecnologico di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, e gli interventi inseriti negli accordi di programma già sottoscritti ai sensi dell'articolo 5-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e dell'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonché gli altri programmi sottoscritti con il Ministero della salute, sono attuati dal Commissario *ad acta* anche avvalendosi allo scopo dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa - Invitalia, previo parere dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali. Ove necessario in relazione alla complessità degli interventi, il Commissario *ad acta* può nominare esperti individuati all'esito di una selezione comparativa effettuata mediante avviso pubblico tra persone di comprovata esperienza ed elevata professionalità, nel rispetto delle previsioni del quadro economico generale degli interventi ».

Articolo 44.

*(Disposizioni concernenti la società Alitalia in amministrazione straordinaria)*

1. Il fondo di cui all'articolo 11-quater, comma 9, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, può essere utilizzato, nei limiti dello stanziamento ivi previsto, anche per il rimborso degli indennizzi dei titolari di titoli di viaggio non

utilizzati nonché *voucher* o analoghi titoli emessi dall'amministrazione straordinaria, anche non connessi con l'emergenza epidemiologica da COVID-19. L'indennizzo è erogato nell'ipotesi in cui non sia garantito al contraente un analogo servizio di trasporto ed è quantificato in misura non superiore all'importo del titolo di viaggio. A tal fine il Ministero dello sviluppo economico provvede al trasferimento all'Alitalia - Società Aerea Italiana S.p.A. e all'Alitalia Cityliner S.p.A. in amministrazione straordinaria delle risorse sulla base di specifica richiesta dei Commissari straordinari che quantifica l'ammontare complessivo dei titoli, *voucher* o analoghi titoli oggetto di rimborso nel corso dell'anno 2021.

Articolo 44-*bis*.

*(Disposizioni urgenti in materia di accelerazione delle procedure della gestione commissariale di liquidazione di società pubbliche)*

1. Al fine di accelerare le procedure della gestione commissariale di liquidazione di società pubbliche, all'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 132 sono inseriti i seguenti:

« *132-bis*. Al fine di accelerare la chiusura della procedura di liquidazione della società di cui al comma 126 del presente articolo, agevolando in tal modo il versamento all'entrata del bilancio dello Stato e dei bilanci delle altre amministrazioni socie il relativo avanzo di liquidazione, il Commissario straordinario per la liquidazione della società di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, trasmette alle amministrazioni socie, entro il 31 gennaio 2022, il rendiconto finale delle attività liquidatorie alla data del 31 dicembre 2021, unitamente a un prospetto concernente l'individuazione dei rapporti giuridici attivi e passivi, anche di natura contenziosa e processuale, sorti in capo alla società, ancora pendenti alla data del 31 dicembre 2021. Il Commissario straordinario per la liquidazione della società di cui al citato articolo 14, comma 2, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, entro il 28 febbraio 2022, versa all'entrata del bilancio dello Stato e dei bilanci delle altre amministrazioni socie l'avanzo di liquidazione derivante dalla chiusura della liquidazione della stessa società, con esclusione dei rapporti giuridici attivi e passivi, anche di natura contenziosa e processuale, di cui al precedente periodo, pendenti alla data del 31 dicembre 2021. I rapporti giuridici attivi e passivi, anche di natura contenziosa e processuale, di cui al primo periodo del presente comma, pendenti alla data del 31 dicembre 2021, sorti in capo alla società di cui al medesimo articolo 14, comma 2, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, sono trasferiti alla società Fintecna Spa o a diversa società da questa interamente partecipata entro il 30 aprile 2022. Gli atti e le operazioni posti in essere per il trasferimento dei rapporti giuridici di cui al terzo periodo sono esenti da imposizione fiscale diretta e indiretta e dall'applicazione di tasse. La società trasferitaria procede alla liquidazione delle posizioni derivanti dai rapporti giuridici attivi e passivi oggetto di trasferimento ai sensi del terzo periodo, subentrando altresì nei contenziosi pendenti alla data del 31 dicembre 2021. I rapporti giuridici attivi e passivi trasferiti ai sensi del terzo periodo alla società Fintecna Spa o a diversa società da questa interamente partecipata costituiscono un unico patrimonio separato rispetto sia al patrimonio della società trasferitaria, sia ai patrimoni separati ad essa trasferiti in virtù di specifiche disposizioni legislative. La società trasferitaria non risponde in alcun modo con il proprio patrimonio dei debiti e degli oneri sorti in forza dei rapporti giuridici attivi e passivi, anche di natura contenziosa e processuale, trasferiti al patrimonio separato di cui al sesto periodo, ivi compresi quelli da sostenersi per la liquidazione di tale patrimonio. Agli oneri derivanti dal compenso da riconoscere alla società Fintecna Spa o alla diversa società da questa interamente partecipata per la liquidazione dei rapporti giuridici trasferiti ai sensi del terzo periodo, da determinare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, in misura comunque complessivamente non superiore a 500.000 euro, si provvede a valere sulle risorse affluite al patrimonio separato. Alla cessazione dei rapporti attivi, passivi, contenziosi e processuali trasferiti al patrimonio separato, la società trasferitaria procede al versamento delle eventuali somme attive al Ministero dell'economia e delle finanze, alla regione Lombardia, al comune di Milano, alla città metropolitana di Milano e alla camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi, per ciascuno in proporzione alla partecipazione

al capitale della società di cui al primo periodo del presente comma. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. *132-ter.* All'articolo 1, comma 58, lettera e), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il terzo periodo è soppresso. All'articolo 7-*sexies* del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, il comma 2 è abrogato »;

b) i commi 415, 416 e 417 sono abrogati.

2. Al fine di assicurare il pieno ed efficace svolgimento delle attività funzionali al raggiungimento dell'oggetto sociale della società Fintecna Spa, ferma restando l'autonomia finanziaria e operativa della società, alla stessa non si applicano i vincoli e gli obblighi in materia di contenimento della spesa pubblica previsti dalla legge a carico dei soggetti inclusi nel provvedimento dell'Istituto nazionale di statistica di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

## Capo II

### IMPRESE AGRICOLE

#### Articolo 45.

*(Compensazione per le imprese agricole)*

1. All'articolo 01 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, il comma 16 è sostituito dal seguente:

« 16. Fermo restando il rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, per le imprese agricole, ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 10, comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, nell'articolo 1, comma 553, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e nell'articolo 31 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, in sede di pagamento degli aiuti comunitari e nazionali, gli organismi pagatori sono autorizzati a compensare tali aiuti, ad eccezione di quelli derivanti da diritti posti precedentemente in pegno ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, con i contributi previdenziali dovuti dall'impresa agricola beneficiaria, già scaduti alla data del pagamento degli aiuti medesimi, compresi gli interessi di legge a qualsiasi titolo maturati e le somme dovute a titolo di sanzione. A tale fine, l'istituto previdenziale comunica in via informatica i dati relativi ai contributi previdenziali scaduti contestualmente all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, a tutti gli organismi pagatori e ai diretti interessati, anche tramite i Centri autorizzati di assistenza agricola (CAA) istituiti ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165. In caso di contestazioni, la legittimazione processuale passiva compete all'istituto previdenziale. ».

## Capo III

### SPORT

#### Articolo 46.

*(Fondi per il rilancio del sistema sportivo)*

1. Al fine di potenziare il supporto agli organismi sportivi e consentire la ripresa delle relative attività, per l'anno 2021, è riconosciuto un contributo di euro 27.200.000 in favore della società Sport e Salute S.p.A., destinato al finanziamento degli organismi sportivi di cui all'articolo 1, comma 630, terzo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n.145. All'onere derivante dall'attuazione del primo periodo, pari a euro 27.200.000 per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 34, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

#### Articolo 46-bis.

*(Finanziamento di organismi sportivi per la promozione dell'attività sportiva di base)*

1. Al fine di promuovere l'adozione di uno stile di vita sano e attivo per tutte le fasce della popolazione, con particolare riferimento alla fase post-pandemica, una quota non inferiore al 50 per cento delle risorse disponibili di cui all'articolo 1, comma 561, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è destinata agli organismi sportivi di cui al terzo periodo dell'articolo 1, comma 630, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per la promozione e la realizzazione dell'attività sportiva di base in tutto il territorio nazionale.

2. I criteri e le modalità attuative per l'attribuzione delle risorse di cui al comma 1 del presente articolo

sono stabiliti con il decreto di cui all'articolo 1, comma 562, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Ai fini attuativi, l'Autorità di Governo competente in materia di sport si avvale della società Sport e salute Spa.

#### TITOLO IV

### INVESTIMENTI E RAFFORZAMENTO DEL SISTEMA DI PREVENZIONE ANTIMAFIA

#### Capo I

### INVESTIMENTI E RAFFORZAMENTO DEL SISTEMA DI PREVENZIONE ANTIMAFIA

#### Articolo 47.

*(Amministrazione giudiziaria e controllo giudiziario delle aziende)*

1. All'articolo 34-*bis* del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Nel caso in cui risultino applicate le misure previste dall'articolo 94-*bis*, il tribunale valuta se adottare in loro sostituzione il provvedimento di cui al comma 2, lettera b) »;

b) al comma 6, secondo periodo, le parole « Il tribunale, sentiti il procuratore distrettuale competente e » sono sostituite dalle seguenti: « Il tribunale, sentiti il procuratore distrettuale competente, il prefetto che ha adottato l'informazione antimafia interdittiva nonché »;

c) il comma 7 è sostituito dal seguente: « 7. Il provvedimento che dispone l'amministrazione giudiziaria prevista dall'articolo 34 o il controllo giudiziario ai sensi del presente articolo sospende il termine di cui all'articolo 92, comma 2, nonché gli effetti di cui all'articolo 94. Lo stesso provvedimento è comunicato dalla cancelleria del tribunale al prefetto della provincia in cui ha sede legale l'impresa, ai fini dell'aggiornamento della banca dati nazionale unica della documentazione antimafia di cui all'articolo 96, ed è valutato anche ai fini dell'applicazione delle misure di cui all'articolo 94-*bis* nei successivi cinque anni. ».

#### Articolo 48.

*(Contraddittorio nel procedimento di rilascio dell'interdittiva antimafia)*

1. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 92:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: « Procedimento di rilascio delle informazioni antimafia »;

2) il comma 2-*bis* è sostituito dai seguenti:

« 2-*bis*. Il prefetto, nel caso in cui, sulla base degli esiti delle verifiche disposte ai sensi del comma 2, ritenga sussistenti i presupposti per l'adozione dell'informazione antimafia interdittiva ovvero per procedere all'applicazione delle misure di cui all'articolo 94-*bis*, e non ricorrano particolari esigenze di celerità del procedimento, ne dà tempestiva comunicazione al soggetto interessato, indicando gli elementi sintomatici dei tentativi di infiltrazione mafiosa. Con tale comunicazione è assegnato un termine non superiore a venti giorni per presentare osservazioni scritte, eventualmente corredate da documenti, nonché per richiedere l'audizione, da effettuare secondo le modalità previste dall'articolo 93, commi 7, 8 e 9. In ogni caso, non possono formare oggetto della comunicazione di cui al presente comma elementi informativi il cui disvelamento sia idoneo a pregiudicare procedimenti amministrativi o attività processuali in corso, ovvero l'esito di altri accertamenti finalizzati alla prevenzione delle infiltrazioni mafiose. La predetta comunicazione sospende, con decorrenza dalla relativa data di invio, il termine di cui all'articolo 92, comma 2. La procedura del contraddittorio si conclude entro sessanta giorni dalla data di ricezione della predetta comunicazione.

2-*ter*. Al termine della procedura in contraddittorio di cui al comma 2-*bis*, il prefetto, ove non proceda al rilascio dell'informazione antimafia liberatoria:

a) dispone l'applicazione delle misure di cui all'articolo 94-*bis*, dandone comunicazione, entro cinque giorni, all'interessato secondo le modalità stabilite dall'articolo 76, comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, qualora gli elementi sintomatici dei tentativi di infiltrazione mafiosa siano riconducibili a situazioni di agevolazione occasionale;

b) adotta l'informazione antimafia interdittiva, procedendo alla comunicazione all'interessato entro il termine e con le modalità di cui alla lettera a), nel caso di sussistenza di tentativi di infiltrazione

mafiosa. Il prefetto, adottata l'informazione antimafia interdittiva ai sensi della presente lettera, verifica altresì la sussistenza dei presupposti per l'applicazione delle misure di cui all'articolo 32, comma 10, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 e, in caso positivo, ne informa tempestivamente il Presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione.

*2-quater.* Nel periodo tra la ricezione della comunicazione di cui al comma 2-*bis* e la conclusione della procedura in contraddittorio, il cambiamento di sede, di denominazione, della ragione o dell'oggetto sociale, della composizione degli organi di amministrazione, direzione e vigilanza, la sostituzione degli organi sociali, della rappresentanza legale della società nonché della titolarità delle imprese individuali ovvero delle quote societarie, il compimento di fusioni o altre trasformazioni o comunque qualsiasi variazione dell'assetto sociale, organizzativo, gestionale e patrimoniale delle società e imprese interessate dai tentativi di infiltrazione mafiosa possono essere oggetto di valutazione ai fini dell'adozione dell'informazione interdittiva antimafia. »;

b) all'articolo 93, il comma 7 è sostituito dal seguente:

« 7. Il prefetto competente all'adozione dell'informazione antimafia, sulla base della documentazione e delle informazioni acquisite nel corso dell'accesso, può invitare in sede di audizione personale i soggetti interessati a produrre ogni informazione ritenuta utile, anche allegando elementi documentali, qualora non ricorrano particolari esigenze di celerità del procedimento ovvero esigenze di tutela di informazioni che, se disvelate, siano suscettibili di pregiudicare procedimenti amministrativi o attività processuali in corso, ovvero l'esito di altri procedimenti amministrativi finalizzati alla prevenzione delle infiltrazioni mafiose. ».

Articolo 48-*bis*.

*(Ulteriori disposizioni in materia di documentazione antimafia)*

1. Al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 83, comma 3-*bis*, le parole: « europei o » sono sostituite dalle seguenti: « europei per un importo superiore a 25.000 euro o di fondi »;

b) all'articolo 91, comma 1-*bis*, la parola: « 5.000 » è sostituita dalla seguente: « 25.000 ».

Articolo 49.

*(Prevenzione collaborativa)*

1. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo l'articolo 94, è inserito il seguente:

« Art. 94-*bis*. *(Misure amministrative di prevenzione collaborativa applicabili in caso di agevolazione occasionale)* - 1. Il prefetto, quando accerta che i tentativi di infiltrazione mafiosa sono riconducibili a situazioni di agevolazione occasionale, prescrive all'impresa, società o associazione interessata, con provvedimento motivato, l'osservanza, per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a dodici mesi, di una o più delle seguenti misure:

a) adottare ed efficacemente attuare misure organizzative, anche ai sensi degli articoli 6, 7 e 24-*ter* del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, atte a rimuovere e prevenire le cause di agevolazione occasionale;

b) comunicare al gruppo interforze istituito presso la prefettura competente per il luogo di sede legale o di residenza, entro quindici giorni dal loro compimento, gli atti di disposizione, di acquisto o di pagamento effettuati, gli atti di pagamento ricevuti, gli incarichi professionali conferiti, di amministrazione o di gestione fiduciaria ricevuti, di valore non inferiore a 5.000 euro o di valore superiore stabilito dal prefetto, sentito il predetto gruppo interforze, in relazione al reddito della persona o al patrimonio e al volume di affari dell'impresa;

c) per le società di capitali o di persone, comunicare al gruppo interforze i finanziamenti, in qualsiasi forma, eventualmente erogati da parte dei soci o di terzi;

d) comunicare al gruppo interforze i contratti di associazione in partecipazione stipulati;

e) utilizzare un conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, per gli atti di pagamento e riscossione di cui alla lettera b), nonché per i finanziamenti di cui alla lettera c), osservando, per i pagamenti previsti dall'articolo 3, comma 2, della legge 13 agosto 2010, n. 136, le modalità indicate

nella stessa norma.

2. Il prefetto, in aggiunta alle misure di cui al comma 1, può nominare, anche d'ufficio, uno o più esperti, in numero comunque non superiore a tre, individuati nell'albo di cui all'articolo 35, comma 2-*bis*, con il compito di svolgere funzioni di supporto finalizzate all'attuazione delle misure di prevenzione collaborativa. Agli esperti di cui al primo periodo spetta un compenso, determinato con il decreto di nomina, non superiore al 50 per cento di quello liquidabile sulla base dei criteri stabiliti dal decreto di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 4 febbraio 2010, n. 14. Gli oneri relativi al pagamento di tale compenso sono a carico dell'impresa, società o associazione.

3. Le misure di cui al presente articolo cessano di essere applicate se il tribunale dispone il controllo giudiziario di cui all'articolo 34-*bis*, comma 2, lettera *b*). Del periodo di loro esecuzione può tenersi conto ai fini della determinazione della durata del controllo giudiziario.

4. Alla scadenza del termine di durata delle misure di cui al presente articolo, il prefetto, ove accerti, sulla base delle analisi formulate dal gruppo interforze, il venir meno dell'agevolazione occasionale e l'assenza di altri tentativi di infiltrazione mafiosa, rilascia un'informazione antimafia liberatoria ed effettua le conseguenti iscrizioni nella banca dati nazionale unica della documentazione antimafia.

5. Le misure di cui al presente articolo sono annotate in un'apposita sezione della banca dati di cui all'articolo 96, a cui è precluso l'accesso ai soggetti privati sottoscrittori di accordi conclusi ai sensi dell'articolo 83-*bis*, e sono comunicate dal prefetto alla cancelleria del tribunale competente per l'applicazione delle misure di prevenzione. ».

2. Le disposizioni dell'articolo 94-*bis* del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, introdotto dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche ai procedimenti amministrativi per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, è stato effettuato l'accesso alla banca dati nazionale unica della documentazione antimafia e non è stata ancora rilasciata l'informazione antimafia.

2-*bis*. Le misure adottate ai sensi dei commi 1 e 2 possono essere in ogni momento revocate o modificate e non impediscono l'adozione dell'informativa antimafia interdittiva.

Articolo 49-*bis*.

*(Cambiamento della sede del soggetto sottoposto a verifica per il rilascio della comunicazione antimafia)*

1. Al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* all'articolo 86:

1) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« 3-*bis*. I legali rappresentanti degli organismi societari hanno l'obbligo di comunicare al prefetto e ai soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, nelle more dell'emanazione della documentazione antimafia, l'intervenuto cambiamento della sede dell'impresa, trasmettendo gli atti dai quali esso risulta »;

2) al comma 4, le parole: « dell'obbligo di cui al comma 3 » sono sostituite dalle seguenti: « degli obblighi di cui ai commi 3 e 3-*bis* »;

*b)* all'articolo 87, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-*bis*. Il cambiamento della sede legale o della sede secondaria con rappresentanza del soggetto sottoposto a verifica, successivo alla richiesta della pubblica amministrazione interessata, non comporta il mutamento della competenza del prefetto cui spetta il rilascio della comunicazione antimafia, come determinata ai sensi del comma 2 ».

TITOLO V

ABROGAZIONI E DISPOSIZIONI FINALI

Capo I

ABROGAZIONI E DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 50.

*(Abrogazioni)*

1. All'articolo 76, comma 1, lettera *a-bis*), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre

1973, n. 602, le parole « e individuato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze d'intesa con l'Agenzia delle entrate e con l'Istituto nazionale di statistica » sono sostituite dalle seguenti: « individuato ai sensi dell'articolo 514 del codice di procedura civile ».

2. All'articolo 5 del decreto legislativo 27 dicembre 2018, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole « , con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del direttore dell'Agenzia per l'Italia Digitale, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, » sono soppresse;

b) al comma 2, dopo le parole « Italia Digitale, » sono inserite le seguenti: « due componenti indicati dalla struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, ».

3. L'articolo 194-*bis* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è abrogato.

4. All'articolo 41-*quater* del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, il comma 1 è abrogato.

5. All'articolo 1 del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, i commi 1 e 2-*bis* sono abrogati.

Articolo 51.

*(Disposizioni finanziarie)*

1. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 51-*bis*.

*(Clausola di salvaguardia)*

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

Articolo 52.

*(Entrata in vigore)*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Tabella 1

*(Articolo 31-bis, comma 1)*

Fascia demografica	Percentuale
1.500.000 abitanti e oltre	0,25
250.000-1.499.999 abitanti	0,3
60.000-249.999 abitanti	0,5
10.000-59.999 abitanti	1
5.000-9.999 abitanti	1,6
3.000-4.999 abitanti	1,8
2.000-2.999 abitanti	2,4
1.000-1.999 abitanti	2,9
Meno di 1.000 abitanti	3,5

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO NON PRESI IN CONSIDERAZIONE A SEGUITO DELLA POSIZIONE DELLA QUESTIONE DI FIDUCIA SULL'ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

1.1

[Calandrini, De Carlo](#)

Precluso

*Al comma 2, alinea, sostituire le parole: «100.000 euro» con le seguenti: «200.000 euro».*

1.2

[Calandrini, De Carlo](#)

Precluso

*Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: «10.000 euro» con le seguenti: «30.000 euro».*

1.3

[Calandrini, De Carlo](#)

Precluso

*Al comma 4, dopo le parole: «strutture ricettive all'aria aperta», aggiungere le seguenti: «ai bed and breakfast».*

1.4

[Calandrini, De Carlo](#)

Precluso

*Al comma 4, dopo le parole: «comparto turistico», aggiungere la seguente: «crocieristico».*

1.5

[Calandrini, De Carlo](#)

Precluso

*Al comma 4, dopo le parole: «comparto turistico», aggiungere le seguenti: «ivi inclusi i pubblici esercizi».*

1.6

[Calandrini, De Carlo](#)

Precluso

*Al comma 4, dopo le parole: «i parchi tematici» aggiungere le seguenti:»e le aziende della distribuzione di cibo e bevande operanti nel settore dell'HORECA».*

1.7

[Calandrini, De Carlo](#)

Precluso

*Al comma 4, dopo le parole: «parchi tematici» aggiungere le seguenti: «e alle imprese operanti nel settore dell'HORECA, ivi comprese le imprese di distribuzione di prodotti alimentari e di bevande».*

1.8

[Calandrini, De Carlo](#)

Precluso

*Al comma 4 aggiungere, in fine, le parole: «e i ristoranti».*

1.9

[Calandrini, De Carlo](#)

Precluso

*Al comma 4 aggiungere, in fine, le parole: «nonché le attività turistiche-ricettive di montagna».*

1.10

[Calandrini, De Carlo](#)

Precluso

*Al comma 5, dopo la lettera a), inserire la seguente:*

*«a-bis) interventi volti a perseguire il risparmio delle risorse idriche o l'efficientamento energetico di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro della transizione ecologica 27 settembre 2021 o all'articolo 5 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 febbraio 2021 o il reimpiego delle acque meteoriche».*

*Conseguentemente, alla lettera c), dopo la parola: «funzionali» inserire le seguenti: «al miglioramento della qualità dell'offerta ricettiva e»;*

*dopo la lettera c), inserire la seguente:*



«c-bis) spese per l'acquisto di mobili nuovi e di elettrodomestici e attrezzature nuovi di classe non inferiore alla A+ (A per i forni) e per l'installazione di impianti destinati all'immobile in cui si svolgono gli interventi di cui alle lettere precedenti, a condizione che il beneficiario non ceda a terzi né destini a finalità estranee all'esercizio d'impresa i beni oggetto degli investimenti prima dell'ottavo periodo d'imposta successivo.»

1.11

[Calandrini, De Carlo](#)

Precluso

*Al comma 5, lettera b), dopo le parole: «barriere architettoniche» aggiungere le seguenti: «digitali, fisiche e sensoriali».*

1.12

[Calandrini, De Carlo](#)

Precluso

*Al comma 5, lettera e), dopo la parola: «funzionali» aggiungere le seguenti: «al miglioramento della qualità dell'offerta ricettiva e».*

1.13

[Calandrini, De Carlo](#)

Precluso

*Al comma 5, dopo la lettera e), aggiungere le seguenti:*

«e-bis) realizzazione degli interventi finalizzati all'adeguamento alle disposizioni antincendio;

e-ter) spese per l'acquisto di arredi nuovi, elettrodomestici e attrezzature nuovi di classe energetica non inferiore alla A+ (A per i forni) e per l'installazione degli impianti destinati all'immobile in cui sono effettuati gli interventi di cui alle lettere precedenti».

1.14

[Calandrini, De Carlo](#)

Precluso

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5-bis. Il comma 2 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, è sostituito dal seguente:

"2. Il credito di imposta di cui al comma 1 è riconosciuto esclusivamente per spese relative a:

a) acquisto, anche in *leasing*, e installazione di *modem*, *router* e di impianto wi-fi;

b) affitto di servizi cloud relativi a infrastrutture *server*, connettività, sicurezza e servizi applicativi;

c) acquisto, anche in *leasing*, di dispositivi per i pagamenti elettronici e di software, licenze, sistemi e servizi per la gestione e la sicurezza degli incassi online;

d) acquisto di *software* e applicazioni per siti web ottimizzati per il sistema mobile;

e) creazione o acquisto, anche in *leasing*, di *software* e piattaforme informatiche per le funzioni di prenotazione, acquisto e vendita *online* di pernottamenti e servizi turistici, quali gestione front, back office e API - Application Program Interface - per l'interoperabilità dei sistemi e integrazione con clienti e fornitori;

f) acquisto o affitto di licenze software per la gestione delle relazioni con i clienti, anche con il sistema CRM - Customer Relationship Management;

g) acquisto o affitto di licenze software e servizi necessari per il collegamento all'hub digitale del turismo, di cui alla misura MI C31.4.1 del PNRR;

h) acquisto o affitto di licenze del software ERP - *Enterprise Resource Planning* - per la gestione della clientela e dei processi di *marketing*, vendite, amministrazione e servizi al cliente;

*i)* spese per l'utilizzo di spazi e pubblicità per la promozione e commercializzazione di servizi turistici sui siti online e piattaforme specializzate, gestite sia direttamente sia indirettamente da tour operator e agenzie di viaggi;

*j)* acquisto di servizi su portali social e per servizi di consulenza per la comunicazione e il marketing digitale;

*k)* acquisto o affitto di strumenti di promozione e commercializzazione digitale di servizi e offerte innovative;

*l)* creazione o acquisto, anche in leasing, di software per la gestione di banche dati e la creazione di strumenti di analisi multidimensionale e report a supporto dei processi di pianificazione, vendita e controllo di gestione;

*m)* spese per servizi relativi alla formazione, docenze e tutoraggio, del titolare e dei collaboratori per l'utilizzo dei programmi sopra elencati».

1.15

[Calandrini, De Carlo](#)

Precluso

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5-bis. Al comma 2 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, dopo la lettera *f)* è inserita la seguente:

"*f-bis)* sistemi di gestione a controllo a distanza di accessi, impianti, elettrodomestici e attrezzature destinate all'attività d'impresa"».

1.16

[Calandrini, De Carlo](#)

Precluso

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5-bis. All'articolo 9, comma 2, lettera *a)*, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, le parole: " pari ad almeno 1 Megabit/s *in download*" sono sostituite dalle seguenti: "pari ad almeno 1 Gbit/s *in download* e 200 Mbit/s *in upload*"».

1.17

[Calandrini, De Carlo](#)

Precluso

*Al comma 8, primo periodo, sostituire la parola: «esclusivamente» con le seguenti: «a scelta dell'impresa beneficiaria mediante rimborso o».*

1.18

[Calandrini, De Carlo](#)

Precluso

*Sostituire il comma 10 con il seguente:*

«10. Gli incentivi di cui ai commi 1 e 2 sono concessi, secondo una o più graduatorie annuali da stilare con l'attribuzione di punteggi che vadano a preferire gli investimenti che abbiano un alto contenuto tecnologico e di risparmio energetico, nonché la localizzazione nelle regioni del Sud Italia, suddividendo le risorse tra le imprese alberghiere, extralberghiere e le altre imprese del comparto turistico, nel limite di spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2022, di 180 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e di 40 milioni di euro per l'anno 2025.».

1.19

[Calandrini, De Carlo](#)

Precluso

*Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:*

«12-bis. All'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

"4-bis. I soggetti beneficiari dei crediti d'imposta suindicati possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, degli stessi crediti ad altri soggetti, ivi inclusi i locatori, gli istituti di credito e altri intermediari finanziari Per le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d'imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dall'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, si applica il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate dell'8 agosto 2020, adottato ai sensi degli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77"».

1.20

[Calandrini, De Carlo](#)

Precluso

*Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:*

«12-bis. All'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "esistenti alla data del 1° gennaio 2012" sono sostituite dalle seguenti: "esistenti alla data del 1° gennaio 2018";

b) dopo il comma 4, è inserito il seguente:

"4-bis. In occasione della presentazione dell'istanza relativa allo stanziamento per l'anno 2020, sono considerate ammissibili le spese sostenute nell'anno 2019 e 2020"».

1.21

[Calandrini, De Carlo](#)

Precluso

*Sopprimere il comma 13.*

1.22

[Calandrini, De Carlo](#)

Precluso

*Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:*

«17-sexies. Le risorse di cui al comma 7 dell'articolo 176 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, destinate alle finalità di cui al medesimo comma 176, non spese alla data del 31 dicembre 2021, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, nel medesimo importo, ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del turismo e destinate agli interventi di cui al presente articolo».

G1.1

La Commissione

Precluso

Il Senato,

premessi che:

nell'esame dell'AS 2483, che reca disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose;

il primo Capo riguarda il settore turistico, uno dei comparti maggiormente in difficoltà a causa delle restrizioni della mobilità nazionale e internazionale dovute all'emergenza pandemica;

considerato che l'Italia vanta uno dei più grandi patrimoni culturali e storici mondiali relativamente alle città murate, cioè i centri urbani che hanno conservato la cerchia delle mura di

difesa costruita in epoca preistorica, etrusca, fenicia, greca, romana, medioevale o rinascimentale;

tali mura storiche rappresentano un elemento di forte attrattività turistica per il nostro Paese, ed hanno pertanto un concreto bisogno di opere di ristrutturazione nel tempo,

si impegna pertanto il Governo:

a valutare, al fine di valorizzare il patrimonio storico e culturale italiano, la possibilità di stanziare specifici fondi per erogare contributi per spese di investimento a favore dei Comuni italiani che intendano realizzare interventi a sostegno della valorizzazione delle mura storiche e degli edifici in esse inglobati o ad esse connessi

G1.2

[Mallegni](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante " Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose",

premessi che:

l'attuale innalzamento dei contagi da Covid- 19, seppur notevolmente inferiore rispetto all'anno precedente anche per via della importante campagna vaccinale, sta mettendo a dura prova l'economia dei territori a vocazione sciistica che in questi giorni stanno assistendo ad una diminuzione sensibile delle prenotazioni alberghiere;

le recenti misure sanitarie adottate dal Governo in relazione all'epidemia da Covid-19, seppur apprezzabili dal punto di vista del contrasto alla diffusione del virus, hanno indotto molti turisti a limitare gli spostamenti e di conseguenza a ridurre le prenotazioni alberghiere;

la chiusura degli impianti sciistici dell'anno scorso oltre ad avere avuto un impatto diretto per il settore, ha comportato pesantissime perdite per l'indotto collegato alla montagna, con la perdita di circa 12,4 milioni di turisti, determinando circa 10 miliardi di euro di mancati incassi;

gli addetti impegnati direttamente sugli impianti sono circa 15.000, mentre sono oltre 40.000 coloro che indirettamente lavorano nel settore nel suo complesso, di cui i due terzi sono stagionali;

il turismo di montagna è un settore strategico per l'economia di molti territori. È necessario dunque mettere in atto tutte gli interventi necessari al fine di garantire una corretta e ordinata gestione dei flussi turistici in queste aree in cui le imprese, con non poche difficoltà stanno cercando di rilanciare il comparto,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di contenere eventuali ulteriori iniziative che possano limitare il buon andamento della stagione sciistica in corso in relazione alla diffusione del virus da Covid-19.

G1.3

[Mallegni](#), [Gasparri](#), [Damiani](#), [Ronzulli](#), [Toffanin](#), [Gallone](#), [Floris](#), [Berardi](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose»,

premessi che:

la materia afferente la durata delle concessioni demaniali marittime e il regime di proroga affligge ormai da anni, più precisamente dal 2006 a seguito dell'emanazione della direttiva 2006/123 - c.d. Bolkestein, le migliaia di imprese balneari insistenti nel nostro paese a causa di un mancato riordino della materia volto a tutelare le imprese e i lavoratori del settore e a garantire compatibilità

con la normativa europea;

nel ripercorrere la disciplina di detta materia occorre evidenziare che: l'articolo 36 del codice della navigazione stabilisce che «L'amministrazione marittima, compatibilmente con le esigenze del pubblico uso, può concedere l'occupazione e l'uso, anche esclusivo, di beni demaniali e di zone di mare territoriale per un determinato periodo di tempo»; il successivo articolo 37, nel testo anteriore alla riforma del 1993, stabiliva che «Nel caso di più domande di concessione, è preferito il richiedente che offra maggiori garanzie di proficua utilizzazione della concessione e si proponga di avvalersi di questa per un uso che, a giudizio dell'amministrazione, risponda ad un più rilevante interesse pubblico. Al fine della tutela dell'ambiente costiero, per il rilascio di nuove concessioni demaniali marittime per attività turistico-ricreative è data preferenza alle richieste che importino attrezzature non fisse e completamente amovibili. È altresì data preferenza alle precedenti concessioni, già rilasciate, in sede di rinnovo rispetto alle nuove istanze» - c.d. diritto di insistenza;

ulteriori disposizioni di disciplina della materia sono state introdotte dal decreto legge n. 400/1993, convertito dalla legge 494/1993, il cui art. 01, comma 1, recita: «La concessione dei beni demaniali marittimi può essere rilasciata, oltre che per servizi pubblici e per servizi e attività portuali e produttive, per l'esercizio delle seguenti attività: *a)* gestione di stabilimenti balneari; *b)* esercizi di ristorazione e somministrazione di bevande, cibi precotti e generi di monopolio; *c)* noleggio di imbarcazioni e natanti in genere; *d)* gestione di strutture ricettive ed attività ricreative e sportive; *e)* esercizi commerciali; *f)* servizi di altra natura e conduzione di strutture ad uso abitativo, compatibilmente con le esigenze di utilizzazione di cui alle precedenti categorie di utilizzazione».

l'articolo 01, comma 2, della stessa legge - abrogato dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 11, legge 15 dicembre 2011, n. 217 - Legge comunitaria 2010 - prevedeva che le concessioni demaniali avessero durata di sei anni e che alla scadenza si rinnovano automaticamente per altri sei anni e così successivamente ad ogni scadenza;

in data 12 dicembre 2006 è stata emanata la citata Direttiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa ai servizi nel mercato interno, diretta a tratteggiare una geometria normativa di riferimento volta a garantire la libera circolazione dei servizi nel mercato unico, eliminando gli ostacoli «alla libertà di stabilimento dei prestatori negli Stati membri e alla libera circolazione dei servizi tra Stati membri»;

in particolare, l'articolo 12 della predetta Direttiva, in attuazione del 62° considerando, stabilisce: «Qualora il numero di autorizzazioni disponibili per una determinata attività sia limitato per via della scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche utilizzabili, gli Stati membri applicano una procedura di selezione tra i candidati potenziali che presenti garanzie di imparzialità e di trasparenza e preveda un'adeguata pubblicità della procedura e del suo svolgimento e

completamento». In questi casi » l'autorizzazione è rilasciata per una durata limitata adeguata e non può prevedere la procedura di rinnovo automatico né accordare altri vantaggi al prestatore uscente o a persone che con tale prestatore abbiano particolari legami»;

la Commissione U.E., considerando che il c.d. diritto di insistenza di cui al citato articolo 37, secondo comma, del codice della navigazione fosse incompatibile con le disposizioni della Direttiva Servizi, apri, ex articolo 258 TFUE, ai danni dello Stato Italiano la procedura di infrazione comunitaria n. 2008/4908. A giudizio della Commissione, infatti, la disciplina nazionale risultava incompatibile con gli obblighi di cui all'articolo 43 del Trattato di Roma (ora articolo 49 TFUE) relativi alla libertà di stabilimento, dato che prevedeva il diritto di insistenza in capo al concessionario uscente nelle procedure di affidamento di concessioni demaniali marittime;

in risposta alla procedura di infrazione, il Governo italiano:

ai sensi dell'articolo 1, comma 18, del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, ha disposto nelle more del procedimento di revisione del quadro normativo in materia di rilascio delle concessioni di beni demaniali marittimi lacuali e fluviali con finalità turistico ricreative [...] da realizzarsi, quanto ai criteri e alle modalità di

affidamento di tali concessioni, sulla base di intesa in sede di Conferenza Stato-regioni ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, che è conclusa nel rispetto dei principi di concorrenza, di libertà di stabilimento, di garanzia dell'esercizio, dello sviluppo, della valorizzazione delle attività imprenditoriali e di tutela degli investimenti, nonché in funzione del superamento del diritto di insistenza di cui all'articolo 37, secondo comma, secondo periodo, del codice della navigazione - la proroga al 31 dicembre 2015 del termine di durata delle concessioni in essere alla data di entrata in vigore dello stesso decreto e la soppressione del secondo periodo del secondo comma, del citato articolo 37 del codice della navigazione sul diritto di insistenza;

la lettera a) del comma 1 dell'articolo 11, della legge 15 dicembre 2011, n. 217 - legge comunitaria 2010 - ha disposto l'abrogazione del comma 2 dell'articolo 01 del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, che prevedeva il rinnovo automatico delle concessioni demaniali;

tali misure hanno permesso allo Stato Italiano di uscire dalla procedura di infrazione intimata ai danni dello stesso;

il termine del 31 dicembre 2015 fu successivamente prorogato sino al 31 dicembre 2020 per effetto della successiva legge 24 dicembre 2012, n. 228, e, infine, approssimandosi la scadenza del 31 dicembre 2020, l'articolo 1, commi 682 e 683, della legge 145/2018 (legge di bilancio 2019) ha disposto l'ulteriore proroga fino al 31 dicembre 2033;

nel corso di queste ripetute proroghe, anche per fare fronte alle procedure di infrazione nel frattempo aperte dalla Commissione europea, è stata annunciata più volte il riordino della materia in conformità dei principi di derivazione europea;

i principali argomenti contrari all'applicazione della direttiva 2006/123 alle concessioni demaniali con finalità turistico-ricreative che da anni gli operatori del settore affermano, sono la mancata preventiva armonizzazione delle normative nazionali applicabili in tale settore e il fatto che la concessione di beni demaniali non rientra nella nozione di autorizzazione di servizi ai sensi dell'articolo 12 della direttiva 2006/123;

la sentenza del Consiglio di Stato n. 17 dello scorso 9 novembre 2021, nel contestare tali principali argomenti contrari all'applicazione della citata direttiva 2006/123 alle concessioni demaniali con finalità turistico ricreative, consapevole della portata nomofilattica della suddetta decisione, della necessità di assicurare alle amministrazioni un ragionevole lasso di tempo per intraprendere sin d'ora le operazioni funzionali all'indizione di procedure di gara, nonché degli effetti ad ampio spettro che inevitabilmente deriveranno su una moltitudine di rapporti concessori, ritiene che tale intervallo temporale per l'operatività degli effetti della presente decisione possa essere congruamente individuato al 31 dicembre 2023;

nella stessa sentenza si afferma che eventuali proroghe legislative del termine così individuato (al pari di ogni disciplina comunque diretta a eludere gli obblighi comunitari) dovranno naturalmente considerarsi in contrasto con il diritto dell'Unione e, pertanto, immediatamente non applicabili ad opera non solo del giudice, ma di qualsiasi organo amministrativo, doverosamente legittimato a considerare, da quel momento, *tamquam non esset* le concessioni in essere;

in ordine ai principi che dovranno ispirare lo svolgimento delle gare, la citata sentenza afferma che la scelta di criteri di selezione proporzionati, non discriminatori ed equi è, infatti, essenziale per garantire agli operatori economici l'effettivo accesso alle opportunità economiche offerte dalle concessioni. A tal fine i criteri di selezione dovrebbero dunque riguardare la capacità tecnica, professionale, finanziaria ed economica degli operatori, essere collegati all'oggetto del contratto e figurare nei documenti di gara. Nell'ambito della valutazione della capacità tecnica e professionale potranno, tuttavia, essere individuati criteri che, nel rispetto della par condicio, consentano anche di valorizzare l'esperienza professionale e il *know-how* acquisito da chi ha già svolto attività di gestione di beni analoghi e, quindi, anche del concessionario uscente, ma a parità di condizioni con gli altri, anche tenendo conto della capacità di interazione del progetto con il complessivo sistema turistico-ricettivo del territorio locale; anche tale valorizzazione, peraltro, non potrà tradursi in una sorta di sostanziale preclusione dell'accesso al settore di nuovi operatori. Ulteriori elementi di valutazione

dell'offerta potranno riguardar gli standard qualitativi dei servizi (da incrementare rispetto ad eventuali minimi previsti) e la sostenibilità sociale e ambientale del piano degli investimenti, in relazione alla tipologia della concessione da gestire;

tale sentenza ha provocato forti preoccupazioni tra gli operatori del settore che, vista la scadenza ravvicinata dettata dalla stessa, si vedranno costretti ad interrompere gli investimenti con ripercussioni sulla prossima stagione estiva e sulle assunzioni;

occorre ricordare che ai sensi dei commi 675 e 676 dell'articolo 1 della citata legge 145/2018, al fine di tutelare, valorizzare e promuovere il bene demaniale delle coste italiane, che rappresenta un elemento strategico per il sistema economico, di attrazione turistica e di immagine del Paese, in un'ottica di armonizzazione delle normative europee, è stata demandata ad DPCM, la ricognizione e mappatura del litorale e del demanio costiero-marittimo;

non è possibile fare nessun riordino delle concessioni demaniali marittime, se prima non si analizza il mercato di riferimento;

nonostante la sussistenza della Direttiva Servizi, in Spagna le concessioni demaniali possono beneficiare di una durata di 75 anni e tale durata vale anche per le concessioni balneari portoghesi. La legittimità della durata delle concessioni demaniali spagnole è stata confermata anche dalla Corte Costituzionale spagnola che, con ben tre distinte sentenze (n. 227/1988; 149/1991 e n. 233/2015) ha sancito la piena legittimità della durata delle concessioni demaniali spagnole anche con riferimento ai principi contenuti nella citata Direttiva 2006/123,

impegna il Governo:

a procedere al riordino della materia delle concessioni demaniali marittime sulla base dei seguenti principi:

1) confermare la proroga al 2033 al fine di tutelare e valorizzare le professionalità acquisite degli operatori del settore, nonché di tutelare i livelli occupazionali esistenti;

2) a riordinare la materia solo dopo aver operato la ricognizione e la mappatura del litorale e del demanio costiero-marittimo per l'assegnazione di nuove concessioni;

3) ad introdurre disposizioni volte a garantire il diritto del concessionario uscente al riconoscimento del valore dell'avviamento commerciale e dei manufatti realizzati sull'area data in concessione e regolarmente autorizzati, attraverso la modifica dell'articolo 37 del codice della navigazione e al superamento dell'articolo 49 del medesimo codice;

4) ad escludere le concessioni demaniali dall'ambito della citata direttiva 2006/123, difendendo la normativa interna;

5) ad adoperarsi in sede europea al fine di equiparare la nostra legislazione ad altri stati europei come Spagna e Portogallo la cui durata delle concessioni è fissata in 75 anni e che ad oggi disapplicano completamente la citata direttiva.

G1.100

[Croatti](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose;

premessi che:

il Capo I del provvedimento in esame reca misure in favore delle imprese del settore turistico, in particolare volte a garantire la ripresa e la continuità dell'attività delle stesse;

la materia delle concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative è da decenni in attesa di un complessivo riordino ed adeguamento anche alla normativa europea, in particolare con quanto disposto nella direttiva 2006/123/CE;



con la sentenza n. 00017/2021 il Consiglio di Stato ha annullato la validità della proroga alle concessioni demaniali, già in essere al 2033, sancita dall'art. 1, commi 682 e 683, della legge n. 145 del 2018;

considerato che:

il comparto richiede garanzie certe rispetto ai tempi e ai modi di organizzazione per evitare il significativo impatto socio-economico che deriverebbe da una decadenza immediata e generalizzata di tutte le concessioni in essere fino al 31 dicembre 2023;

in assenza di una disciplina legislativa esse cesseranno di produrre effetti;

una mappatura degli stabilimenti è necessaria a valorizzare, riconoscere e tutelare gli investimenti realizzati con apposite clausole e criteri da seguire nell'espletamento delle gare;

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di avviare una ricognizione e una mappatura completa e dettagliata del demanio e del litorale costiero-marittimo al fine di promuovere la massima pubblicità e trasparenza, anche in forma sintetica, dei principali dati e delle informazioni relativi a tutti i rapporti concessori aventi ad oggetto i beni demaniali.

G1.101

[Croatti](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose;

premessi che:

il Capo I del provvedimento in esame reca misure in favore delle imprese del settore turistico, in particolare volte a garantire la ripresa e la continuità dell'attività delle stesse;

le guide turistiche sono la categoria professionale sicuramente più colpita dalla crisi economica scaturita dall'emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del virus COVID-19;

le guide turistiche sono tra le professioni più esposte alla chiusura di musei, istituzioni, monumenti e siti culturali. Esse sono lavoratori autonomi senza ammortizzatori sociali, con una attività caratterizzata dalla stagionalità, senza alcuna possibilità di lavoro nei mesi di *lockdown*;

considerato che:

da circa otto anni che il nostro Paese non adotta una vera e propria legge di riordino della professione di guida turistica e per un Paese come l'Italia che vive di cultura e di turismo, una nuova regolamentazione normativa della professione di guida turistica è una riforma essenziale per valorizzare il patrimonio culturale italiano anche attraverso il riconoscimento di misure di tutela, salvaguardia e formazione delle guide turistiche;

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di adottare modifiche alla disciplina della professione della guida turistica al fine di contrastarne l'abusivismo della professione e favorirne la concorrenza introducendo la disciplina dell'esame nazionale di abilitazione professionale e l'elenco nazionale delle guide turistiche presso il Ministero del turismo.

1.0.1

[Calandrini, De Carlo](#)

Precluso

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 1- *bis*.

*(Credito d'imposta per la digitalizzazione della cultura)*



1. A fronte anche dei processi di digitalizzazione in atto, per i periodi di imposta 2021 e 2022 è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 30 per cento dei costi sostenuti per le attività di cui al comma 2.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto esclusivamente per spese di mecenatismo, sponsorizzazione, finanziamento o assunzione del costo diretto, di attività di archiviazione, catalogazione, creazione di banche dati delle opere, comunicazione al pubblico delle riproduzioni delle opere attraverso piattaforme tecnologiche per consentire la fruizione virtuale, attraverso modalità interattive e di realtà aumentata, e per la messa a disposizione di banche dati di immagini delle opere d'arte acquistabili.

3. Gli esercizi di cui al comma 1 possono accedere al credito d'imposta nel rispetto dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis*. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena lo scarto dell'operazione di versamento, secondo modalità e termini definiti con provvedimento del Direttore della medesima Agenzia.

4. Con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le tipologie di spese eleggibili, le procedure per la loro ammissione al beneficio nel rispetto del limite massimo di spesa, le soglie massime di spesa eleggibile per singola voce di spesa sostenuta, nonché le procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73».

2.1

[Calandrini, De Carlo](#)

Precluso

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «comma 4» inserire le seguenti: «incluse quelle operanti nel settore dell'HO.RE.CA., ivi comprese le imprese di distribuzione di prodotti alimentari e di bevande».*

2.2

[Calandrini, De Carlo](#)

Precluso

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 3, sopprimere la lettera d);*

b) *al comma 3, lettera e), sostituire le parole: «nella misura massima dell'80 per cento» con le seguenti: «nella misura massima del 90 per cento»;*

c) *dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

*«6-bis. Per favorire l'accesso al credito da parte delle microimprese, piccole e medie imprese, di cui alla Raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003, n. 2003/361/CE, che beneficiano della garanzia di cui al presente articolo, viene previsto un contributo in conto capitale per abbattimento del costo delle operazioni di garanzia Confidi denominato "voucher Garanzia" nella misura dell'1,5 per cento dell'importo finanziato e comunque entro il limite massimo della commissione di garanzia applicata all'impresa dal Confidi».*

2.3

[Calandrini, De Carlo](#)

Precluso

*Al comma 6, aggiungere, in fine, i seguenti periodi:* «Nell'attività di rilascio della garanzia il Comitato di gestione adotta un modello di valutazione del rischio adeguato alle specificità economico-finanziaria delle imprese turistico ricettive. Il comitato di gestione del fondo è integrato nella sua composizione con un membro designato dal Ministero del turismo e con un rappresentante delle organizzazioni nazionali maggiormente rappresentative delle imprese turistico ricettive».

2.0.1 (già 2.4)

[Calandrini, De Carlo](#)

Precluso

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 2-*bis*.

*(Disposizioni in tema di investimenti portuali green new deal)*

1. Gli investimenti eseguiti dai concessionari di cui all'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994,11.84, e da quelli esercenti stazioni marittime e servizi di supporto ai passeggeri che contribuiscono a conseguire uno degli obiettivi di cui alla Comunicazione della Commissione europea COM(2019) 640 *final* (cosiddetto "Nuovo *green deal* europeo"), sono dichiarati dal concessionario con autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, all'Autorità di sistema portuale, la quale ne sconta il 50 per cento dell'ammontare dal canone demaniale proporzionalmente agli anni di durata residua della concessione stessa».

3.1

[Calandrini, De Carlo](#)

Precluso

*Al comma 1, sostituire le parole: «500.000 euro» con le seguenti: «250.000 euro».*

3.2

[Calandrini, De Carlo](#)

Precluso

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 2, dopo le parole: «attività imprenditoriale» inserire le seguenti: «nonché quelle operanti nel settore dell'Ho.re.ca ivi comprese le imprese di distribuzione di prodotti alimentari e di bevande»;*

b) *al comma 3, sostituire le parole: «35 per cento» con le seguenti: «60 per cento»;*

c) *al comma 5, sopprimere le seguenti parole: «di cui al presente articolo sono alternativi a quelli previsti dall'articolo 1 e, comunque».*

3.3

[Calandrini, De Carlo](#)

Precluso

*Al comma 5, sostituire le parole: «e, comunque, non sono cumulabili con altri contributi, sovvenzioni e agevolazioni pubblici concessi per gli stessi interventi e sono riconosciuti» con le seguenti: «e, comunque, cumulabili con altri contributi, sovvenzioni e agevolazioni pubblici concessi per gli stessi interventi nei limiti di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 della Commissione europea, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis*, e».*

3.4

[Calandrini, De Carlo](#)

Precluso

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 5, sostituire le parole:* «non sono cumulabili con altri contributi, sovvenzioni e agevolazioni pubblici concessi per gli stessi interventi» *con le seguenti:* «sono cumulabili con altri contributi, sovvenzioni e agevolazioni pubblici concessi per gli stessi interventi nei limiti previsti dalla normativa comunitaria».

b) *al comma 8, sostituire le parole:* «rilasciate da SACE S.p.a. nei limiti delle disponibilità di risorse a legislazione vigente» *con le seguenti:* «rilasciate da SACE Spa a titolo gratuito e nei limiti delle disponibilità di risorse a legislazione vigente ovvero alla garanzia del Fondo centrale di garanzia PMI ex legge 23 dicembre 1996, n. 662».

5.1

[Calandrini, De Carlo](#)

Precluso

*Al comma 1, alla lettera a), numero 1), capoverso comma 7, secondo periodo, dopo le parole:* «da realizzarsi» *aggiungere le seguenti:* «nelle regioni in transizione per indicatori socio economici critici e nell'area del cratere del sisma 2016, oltre che».

5.2

[Calandrini, De Carlo](#)

Precluso

*Al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso comma 7, secondo periodo, dopo le parole:* «nelle regioni del Mezzogiorno» *aggiungere le seguenti:* «con particolare riguardo alla Regione Siciliana».

6.1

[Calandrini, De Carlo](#)

Precluso

*Al comma 1, capoverso «Art. 53-bis», comma 1, primo periodo, dopo le parole:* «infrastrutture ferroviarie» *aggiungere le seguenti:* «anche a scartamento ridotto».

6.2

[Calandrini, De Carlo](#)

Precluso

*Al comma 1, capoverso «Art. 53-bis», comma 1, primo periodo, dopo le parole:* «infrastrutture ferroviarie» *aggiungere le seguenti:* «con particolare riguardo agli interventi di completamento del programma infrastrutturale di Alta Velocità nelle regioni del Mezzogiorno riservata al traffico passeggeri e ad eventuali treni logistici».

6.3

[Cioffi](#)

Ritirato e trasformato nell'odgG6.3

*Al comma 1, capoverso «Art. 53-bis», apportare le seguenti modificazioni:*

1) *al comma 1, sopprimere il terzo, quarto, quinto e ultimo periodo;*

2) *sopprimere il comma 1-bis;*

3) *al comma 6-bis, sopprimere le parole da:* «nonché l'applicazione» *fino alla fine del medesimo comma.*

G6.1

[Lupo](#)

Precluso

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza

(PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose» (AS 2483);

premessi che:

l'articolo 6 del disegno di legge in esame, introduce disposizioni urgenti finalizzate ad accelerare i tempi di realizzazione degli interventi relativi alle infrastrutture ferroviarie e di edilizia giudiziaria, ivi compresi gli interventi finanziati con risorse diverse da quelle previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), dal Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC) e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'UE;

in particolare il citato articolo 6 prevede che, per gli interventi il cui progetto sia redatto secondo le modalità e le indicazioni di cui all'articolo 48, comma 7, quarto periodo, del decreto legge 31 maggio 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, la determinazione conclusiva della conferenza dei servizi determina la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera;

considerato che:

la tratta Roma-Lido è un'infrastruttura ferroviaria che si sviluppa interamente all'interno del confine amministrativo di Roma capitale, svolgendo un importante servizio di collegamento tra la stazione di Porta San Paolo e la stazione di Cristoforo Colombo di Roma con elevata portata e frequenza;

nell'ambito dell'asse tematico C (obiettivo: «riduzione del congestionamento urbano e metropolitano, attraverso il potenziamento delle reti metropolitane») del Piano operativo infrastrutture (POI), relativo al fondo sviluppo e coesione 2014-2020 e approvato con delibera CIPE 1° dicembre 2016, n. 54, sono stati stanziati e assegnati 180 milioni di euro per l'ammodernamento e la manutenzione della tratta Roma-Ostia Lido;

l'Amministrazione di Roma Capitale, nel corso della XIX consiliatura, aveva presentato un progetto di trasformazione della tratta in linea metropolitana, chiedendo alla Regione l'assegnazione dell'infrastruttura ferroviaria,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare ogni utile iniziativa volta ad accelerare la realizzazione degli interventi relativi agli investimenti stanziati per la tratta Roma-Lido, anche al fine di ridurre i disservizi, nonché a prevedere la sua diramazione verso l'aeroporto di Fiumicino.

G6.2

[Lupo](#)

Precluso

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose» (AS 2483),

premessi che:

l'articolo 6 del disegno di legge in esame, introduce disposizioni urgenti finalizzate ad accelerare i tempi di realizzazione degli interventi relativi alle infrastrutture ferroviarie e di edilizia giudiziaria, ivi compresi gli interventi finanziati con risorse diverse da quelle previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), dal Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC) e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'UE;

rilevato che:

le infrastrutture ferroviarie sono indispensabili non solo per connettere alcune aree del Paese, ma anche per migliorare, in un'ottica di intermodalità, l'accessibilità e la mobilità verso gli aeroporti, contribuendo a creare dei veri e propri «itinerari ferroviari» verso i territori limitrofi,

impegna il Governo:

ad assicurare la realizzazione di un collegamento tra l'hub aeroportuale di Fiumicino e il

litorale romano, anche al fine di rilanciare il turismo degli ambiti territoriali limitrofi.

G6.3 (già em. 6.3)

[Cioffi](#)

Precluso

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose" (A.S. 2483),

premessi che:

l'articolo 6, comma 1, del provvedimento in esame, integrato durante l'esame presso la Camera dei deputati, introduce, nel testo del decreto-legge n. 77/2021, un nuovo articolo 53-*bis* finalizzato ad accelerare i tempi di realizzazione degli interventi relativi alle infrastrutture ferroviarie e all'edilizia giudiziaria, ivi compresi gli interventi finanziati con risorse diverse da quelle previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'UE;

la finalità delle disposizioni recate dal nuovo art. 53-*bis*, enunciata nel comma 1, è quella di ridurre, in attuazione delle previsioni del PNRR, i tempi di realizzazione degli interventi relativi: alle infrastrutture ferroviarie, all'edilizia giudiziaria e alle relative infrastrutture di supporto. Si precisa che nell'ambito di applicazione della disciplina acceleratoria in questione sono compresi anche gli interventi finanziati con risorse diverse da quelle previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'UE;

considerato che:

il comma 1 del nuovo articolo 53-*bis* prevede che l'affidamento della progettazione ed esecuzione dei relativi lavori può avvenire anche sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica di cui all'art. 23, comma 5, del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 50/2016), a condizione che detto progetto sia redatto secondo le modalità e le indicazioni di cui all'art. 48, comma 7, quarto periodo. Ove si proceda all'affidamento secondo le modalità di cui si è detto in precedenza si dispone che: la conferenza di servizi sul progetto di fattibilità è svolta in forma semplificata (secondo la disciplina recata dall'art. 14-*bis* della legge 241/1990) e la determinazione conclusiva della conferenza:

- approva il progetto;
- determina la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera;
- tiene luogo dei pareri, nulla osta e autorizzazioni necessari ai fini della localizzazione dell'opera, della conformità urbanistica e paesaggistica dell'intervento, della risoluzione delle interferenze e delle relative opere mitigatrici e compensative;
- perfeziona, altresì, ad ogni fine urbanistico ed edilizio, l'intesa tra Stato e regione o provincia autonoma, in ordine alla localizzazione dell'opera;
- ha effetto di variante degli strumenti urbanistici vigenti e comprende i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l'esercizio del progetto, recandone l'indicazione esplicita. La variante urbanistica, conseguente alla determinazione conclusiva della conferenza, comporta l'assoggettamento dell'area a vincolo preordinato all'esproprio ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 327/20018;

in particolare, il comma 1 dell'art. 53-*bis* è stato integrato prevedendo che: a) la convocazione della conferenza di servizi in questione è effettuata senza il previo espletamento della procedura di accertamento della conformità urbanistico-edilizia prevista dall'art. 2 del D.P.R. 383/1994; b) il progetto di fattibilità tecnica ed economica è trasmesso a cura della stazione appaltante all'autorità competente ai fini dell'espressione della VIA, unitamente alla documentazione di cui all'art. 22, comma 1, del decreto legislativo n. 152/2006, contestualmente alla richiesta di convocazione della conferenza di servizi. Viene altresì disposto che gli esiti della VIA sono trasmessi e comunicati dall'autorità competente alle altre amministrazioni che partecipano alla conferenza di servizi e la determinazione conclusiva della conferenza comprende il provvedimento di VIA;

le disposizioni del comma 1 dell'art. 53-*bis* si applicano anche ai procedimenti di localizzazione delle opere in relazione ai quali, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non sia stata ancora indetta la conferenza di servizi di cui all'art. 3 del D.P.R. 383/1994. Il comma 1 dispone inoltre che le comunicazioni agli interessati di indizione della conferenza di servizi (previste dall'art. 14, comma 5, della legge 241/1990) tengono luogo della fase partecipativa prevista nell'ambito della sottoposizione del bene al vincolo preordinato all'esproprio (disciplinata dall'art. 11 del D.P.R. 327/2001);

il comma 1-*bis* del nuovo art. 53-*bis*, inserito durante l'esame presso la Camera dei deputati, dispone che gli effetti della determinazione conclusiva della conferenza di servizi di cui al comma 1 si producono anche per le opere oggetto di commissariamento a norma dell'art. 4 del D.L. 32/2019, a seguito dell'approvazione del progetto da parte del Commissario straordinario, d'intesa con il presidente della regione interessata;

il comma 6-*bis* del medesimo articolo 53-*bis*, dispone l'applicazione delle disposizioni del D.L. 77/2021 anche agli interventi finanziati con risorse diverse da quelle previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'UE, a esclusione di quelle relative alla vigilanza, al controllo e alla verifica contabile;

valutato che:

il decreto legge in esame è intervenuto nuovamente in materia di opere pubbliche con articolate e complesse novità. Se in alcuni casi costituiscono innovazioni apprezzabili nella logica della semplificazione ed accelerazione, in altri appaiono piuttosto varie nell'impostazione, nell'oggetto e nella finalità, fino ad arrivare alla sostituzione di interi impianti normativi di cui non era stato ancora possibile verificare concretamente l'effettiva funzionalità, come nel caso dell'introduzione del nuovo articolo 53-*bis* nel decreto n. 77 del 2021, la cui legge di conversione è stata approvata solo a fine luglio;

tali scelte di politica legislativa e di gestione dei lavori parlamentari finiscono per privare il Parlamento della centralità che dovrebbe avere nelle discussioni di merito e per ridurne, di fatto, gli spazi operativi. Non si può tacere sul fatto che lo strumento della decretazione d'urgenza, reso ineludibile dalla necessità di fare fronte alla situazione venutasi a determinare in ragione dell'emergenza Covid e, successivamente, dell'urgenza di dotarsi degli strumenti più idonei a favorire gli investimenti previsti dal PNRR, presenta, per le sue caratteristiche intrinseche, limiti rilevanti soprattutto in occasione di interventi così importanti negli effetti, che avrebbero forse richiesto una tempistica di confronto, anche ai fini di un miglior coordinamento, maggiormente adeguata;

l'auspicio è che in tema di affidamento e realizzazione delle opere, nell'ambito dell'iter del disegno di legge di delega al Governo in materia di contratti pubblici, si possa "mettere ordine" ad un sistema in cui si è persa la distinzione fra le regole e le eccezioni,

impegna il Governo:

a dare attuazione, nel primo provvedimento utile, alle modifiche al nuovo articolo 53-*bis* del decreto-legge n. 77 del 2021, previste dall'emendamento 6.3.

G6-bis.1

[Di Girolamo](#)

Precluso

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose» (AS 2483);

premessi che:

l'articolo 6-*bis* del provvedimento in esame, introdotto durante l'esame presso la Camera dei deputati, prevede alcune disposizioni relative alla realizzazione di opere pubbliche con particolare



riferimento al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e al Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC);

considerato che:

la dorsale Marche-Abruzzo-Molise, detta anche Pedemontana Abruzzo-Marche, rappresenta un importante collegamento Nord-Sud, alternativo alla viabilità costiera dell'autostrada A14, fondamentale per il decongestionamento del traffico veicolare e per il rilancio delle potenzialità economiche dei territori dell'entroterra;

la competenza della progettazione e realizzazione dei vari tratti è, allo stato attuale, delle singole province;

l'itinerario, per quanto riguarda la Regione Abruzzo, può essere individuato dalle seguenti tratte: Tratto Ascoli P. - Teramo il cui progetto definitivo approvato prevedeva un intervento, poi stralciato, in variante nel tratto km 21+500-23+850; Tratto Provincia di Pescara: Strada Statale n.81 - Lavori di adeguamento tra Comune di Penne e Loreto Aprutino - Primo lotto - Secondo tratto dal km. 106+475 al km 112+000, interventi per i quali si è ancora in attesa dell'avvio dei lavori; Tratto Provincia di Chieti: Tratta Chieti - Val di Sangro: S.S.81 - 1° Lotto, il cui progetto esecutivo risulta da aggiornare; Tratta Guardiagrele Est fino ad Innesso S.P per Fara San Martino: Progetto definitivo da aggiornare redatto nel 2003 dalla Provincia di Chieti in convenzione con ANAS; Tratta Fara San Martino - innesto S.S.652 il cui progetto preliminare, redatto dalla Provincia di Chieti in convenzione con ANAS, risulta anch'esso da aggiornare;

è di tutta evidenza come il completamento dell'opera sia strategico per le Regioni interessate. Tuttavia, a causa di difficoltà operative e finanziarie, la progettazione degli interventi relativi ai tratti della Regione Abruzzo, risulta essere particolarmente in ritardo,

impegna il Governo:

ad assicurare alle province di Teramo, Pescara e Chieti adeguate risorse finanziarie, nonché il necessario supporto tecnico, per il completamento delle progettazioni degli interventi relativi alle tratte abruzzesi della Pedemontana Abruzzo-Marche.

7.0.1

[Gallone](#)

Precluso

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 7- **bis**.

1. Al fine di consentire la corretta raccolta e l'adeguato trattamento di talune categorie di RASE e di promuovere pratiche virtuose di recupero dei rifiuti in un'ottica di economia circolare, nel rispetto degli obiettivi di cui alla Missione M2C1.1 del PNRR, nonché di prevenire infiltrazioni mafiose e traffici illeciti di rifiuti, per 12 mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione sono adottate le seguenti misure straordinarie e temporanee per la gestione dei rifiuti del Raggruppamento 3 di cui all'Allegato 1 del decreto ministeriale 25 settembre 2007, n. 185:

a) il deposito temporaneo, di cui all'articolo 183, comma 1, lettera *bb*), numero 2), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché il deposito presso i centri di raccolta comunali di cui al decreto 8 aprile 2008 e il deposito preliminare alla raccolta presso i distributori di cui all'articolo 11, comma 2, lettera *a*) del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, fatte salve le disposizioni in materia di prevenzione incendi, sono consentiti fino ad un quantitativo massimo doppio;

b) ai soggetti titolari di autorizzazione alla gestione rifiuti rilasciata ai sensi degli articoli 208 del Decreto legislativo n. 152/2006 e del titolo II-*bis* della parte II del medesimo decreto, per le operazioni di deposito preliminare (D15) e messa in riserva (R13), nel rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione incendi e delle disposizioni in materia di elaborazione dei Piani di emergenza di cui all'articolo 26-*bis* del decreto legge 4 ottobre 2018, n. 113 convertito in legge n. 132 del 1 dicembre 2018, è consentito l'aumento della capacità annua e istantanea di stoccaggio nel limite

massimo dell'80 per cento, a condizione che detto limite rappresenti una modifica non sostanziale ai sensi del Decreto legislativo 152/2006. La disposizione si applica anche ai titolari di autorizzazione per l'effettuazione di operazioni di recupero ai sensi degli articoli 214 e 216 del Decreto legislativo 152/2006 ferme restando le quantità massime fissate dal Decreto Ministeriale 5 febbraio 1998 (Allegato 4), dal Decreto Ministeriale n. 161 del 12 giugno 2002 e dal Decreto Ministeriale n. 269 del 17 novembre 2005.

2. Gli ampliamenti degli stoccaggi di rifiuti possono essere effettuati nelle medesime aree autorizzate, ovvero in aree interne al perimetro della ditta aventi i medesimi presidi ambientali e nel rispetto delle norme tecniche di stoccaggio relative alle caratteristiche del rifiuto.

3. Le deroghe concesse allo stoccaggio di rifiuti di cui al comma 1, lettera *b*), non comportano un adeguamento delle garanzie finanziarie».

7.0.2

[Calandrini, De Carlo](#)

Precluso

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 7- *bis*.

*(Norme a difesa della sovranità digitale)*

1. Al fine di garantire la sicurezza degli appalti e l'adeguatezza delle offerte, relativamente alle procedure degli enti aggiudicatari che non sono inclusi nel perimetro di sicurezza nazionale cibernetico, congiuntamente con l'Agenzia per la *cybersicurezza* nazionale, vengono fornite specifiche prescrizioni di sicurezza, aggiornate regolarmente, anche nell'ambito di un sistema preliminare di qualificazione, ai fini del rilascio agli operatori economici di una specifica attestazione per la partecipazione alle gare».

7.0.3

[Calandrini, De Carlo](#)

Precluso

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 7- *bis*.

1. Al fine di garantire maggiore efficienza e rafforzamento nella realizzazione degli obiettivi fissati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, le amministrazioni di cui al comma 1 dell'articolo 8 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, devono esplicitare, all'interno degli atti relativi all'attuazione di ciascun investimento, le attività di natura digitale correlate ovvero che prevedano l'acquisto di beni o servizi ICT, nonché indicare il valore delle attività di cui sopra a valere sull'intero importo, nonché la quota del singolo intervento destinata alla copertura degli oneri necessari a conseguire gli obiettivi di *cybersecurity* e *cyber-resilienza*, come definita all'articolo 1 del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109.»

9.2

[Calandrini, De Carlo](#)

Precluso

*Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: «ivi compresi gli enti territoriali,» aggiungere le seguenti: «e in particolar modo gli enti in condizioni di tensione finanziaria».*

9.1

[Calandrini, De Carlo](#)

Precluso

*Sopprimere il comma 9.*

G9.1



La Commissione

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose;

premessi che,

la valutazione dell'impatto dei provvedimenti adottati nell'ambito del PNRR è al centro della governance dell'intero programma Next Generation EU ai sensi della normativa europea e nazionale in materia;

l'articolo 24 del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza prevede che la Commissione europea, se effettua una valutazione positiva del conseguimento soddisfacente dei pertinenti traguardi e obiettivi, adotta, senza indebito ritardo, una decisione che autorizza l'erogazione del contributo finanziario e, ove applicabile, del prestito in conformità del regolamento finanziario;

l'articolo 2, comma 2, lettera e) del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 (Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure), prevede che la Cabina di Regia trasmette alle Camere, con cadenza semestrale, una relazione sullo stato di attuazione del PNRR recante anche ogni elemento utile a valutare l'impatto degli interventi e la loro efficacia rispetto agli obiettivi perseguiti;

considerato che,

l'effettivo conseguimento degli obiettivi, anche a lungo termine, stabiliti a livello europeo, nell'ambito della Strategia annuale per la crescita sostenibile della Commissione europea di cui alle comunicazioni COIVE2019/650 final e COM/2020/575 final e delle raccomandazioni specifiche per l'Italia adottate nell'ambito del semestre europeo, rappresenta una condizione necessaria per sancire il successo dell'intero programma Next Generation EU;

gli strumenti di valutazione d'impatto delle politiche pubbliche rendono possibile un'allocazione migliore delle risorse, un controllo maggiore sulla qualità delle iniziative adottate, nonché un più profondo coinvolgimento delle parti sociali, dei portatori d'interesse e della cittadinanza nei processi decisionali;

il rafforzamento dei suddetti strumenti nell'ambito della governance del PNRR consentirebbe non solo il rafforzamento delle istituzioni preposte a tale scopo e l'accumulazione di esperienza utile anche in altri ambiti, ma anche, più in generale, una maggiore diffusione della cultura della valutazione delle politiche nell'intero paese, che rappresenta, secondo quanto riportato dalla letteratura specialistica, un fattore cruciale per la qualità delle decisioni pubbliche,

impegna il Governo:

a rafforzare ulteriormente, sulla base di un confronto continuo con il Parlamento, gli strumenti preposti alla valutazione d'impatto degli investimenti e delle riforme del PNRR, prevedendo in particolare un adeguato coinvolgimento della più ampia comunità nazionale di rappresentanze sociali ed economiche, sulla base delle migliori pratiche di valutazione delle politiche pubbliche, al fine di verificare l'effettivo conseguimento degli obiettivi del Piano, a partire da quelli in materia di riduzione dei divari generazionali, di genere e territoriali e di garantire il più ampio coinvolgimento delle istituzioni territoriali e della società nella sua attuazione.

G9.2

[Fregolent](#), [Ferrero](#), [Rivolta](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, recante disposizioni urgenti

per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose», Atto Senato 2483,

premessi che:

il provvedimento in esame reca misure urgenti finalizzate alla realizzazione degli obiettivi del Piano Nazionale Ripresa e Resilienza;

il coinvolgimento degli enti locali nella realizzazione dei progetti approvati nell'ambito del Piano, se da un lato consente una rete di interventi capillare che stimoli l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa, dall'altro sconta le storiche difficoltà degli enti locali di prossimità sia con riferimento alle dotazioni organiche, che alle competenze tecniche specifiche, con particolare riferimento alla progettazione europea, presenti in quest'ultime;

considerato che:

dati gli stringenti termini di realizzazione, le criticità di cui in premessa possono mettere a serio rischio la realizzazione dei progetti approvati, con conseguente perdita delle ingenti risorse ad essi finalizzate,

impegna il Governo:

a monitorare l'avanzamento della realizzazione dei progetti finanziati con i fondi del PNRR, prevedendo, qualora venga riscontrata l'oggettiva difficoltà di completarli entro gli stringenti termini previsti, un meccanismo di trasferimento delle risorse su progetti che siano invece pienamente rispettosi dei tempi di realizzazione

11.1

[Calandrini, De Carlo](#)

Precluso

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro per il sud e la coesione territoriale, è definita una disciplina di vantaggio in considerazione della deficitaria situazione socio-economica delle regioni aggravate dalla insularità, dalla superficie ridotta, dalla topografia o dal clima difficili, fattori la cui persistenza recano grave danno allo sviluppo dei territori interessati».

15.1

[Calandrini, De Carlo](#)

Precluso

*Al comma 1, sostituire la lettera b), alinea, con la seguente:*

b) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti: «Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera b), dopo il capoverso comma 4-bis, inserire il seguente:

"4-ter. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi sull'incremento degli alloggi per gli studenti universitari nel 2022 previsti nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, fino al 31 dicembre 2022 il co-finanziamento di cui al comma 1 è esteso alle medesime condizioni anche ai soggetti privati attivi da almeno 5 anni nella gestione di residenze universitarie e con un numero di posti letto superiore a 1.500, distribuiti sul territorio nazionale"».

G19.1

[Gallone](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Conversione in legge, con modificazioni,

del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose»,

premessi che:

le risorse provenienti dal PNRR saranno impiegate in molteplici ambiti tra i quali si segnala con una percentuale intorno al 37% quelle destinate alla transizione ecologica;

in questo quadro, il miglioramento della gestione dei rifiuti e dell'economia circolare, il rafforzamento delle infrastrutture per la raccolta differenziata e l'ammodernamento degli impianti risultano essere strategici al fine di colmare il divario tra Nord e Sud del Paese conformemente alle previsioni indicate nella misura M2C1 del PNRR;

altrettanto importante è che il Ministero della transizione ecologica, anche sulla base dei dati comunicati dalle Regioni in collaborazione con l'ISPRA e le Agenzie regionali per l'ambiente, provveda quanto prima ad effettuare una ricognizione della capacità impiantistica pubblica e privata per il pre-trattamento, recupero della frazione organica, degli imballaggi e per il recupero energetico dei rifiuti urbani assimilati e speciali non pericolosi, esistente o in corso di realizzazione in ciascuna regione, nonché il reale fabbisogno impiantistico ai fini della corretta gestione dei medesimi rifiuti volto e finalizzato a garantire il rispetto degli obiettivi UE di smaltimento, di raccolta differenziata e di riciclaggio dei rifiuti;

tale ricognizione si reputa fondamentale al fine di evidenziare eventuali criticità e sensibili carenze di infrastrutture impiantistiche che potrebbero essere colmate attraverso l'effettiva realizzazione degli impianti necessari e la nomina ove necessario di uno o più commissari straordinari al fine di garantire la necessaria programmazione, gestione e realizzazione in tempi certi degli interventi di adeguamento impiantistico nel rispetto del principio di prossimità,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di effettuare tramite il Ministero della transizione ecologica, anche sulla base dei dati comunicati dalle Regioni in collaborazione con l'ISPRA e le Agenzie regionali per l'ambiente, una ricognizione dell'offerta dell'impiantistica per il trattamento dei rifiuti e qualora la stessa risultasse insufficiente al fine di rispondere al divario tra Nord e sud del paese, a potenziare le risorse finanziarie destinate all'implementazione degli impianti anche attraverso il rafforzamento della struttura commissariale.

19-ter.1

[Bernini](#), [Damiani](#), [Ferro](#), [Saccone](#), [Modena](#), [Aimi](#), [Alderisi](#), [Barachini](#), [Barboni](#), [Berardi](#), [Binetti](#), [Caliendo](#), [Caligiuri](#), [Cangini](#), [Cesaro](#), [Craxi](#), [Dal Mas](#), [De Poli](#), [De Siano](#), [Fazzone](#), [Floris](#), [Galliani](#), [Gallone](#), [Gasparri](#), [Ghedini](#), [Giammanco](#), [Giro](#), [Mallegni](#), [Mangialavori](#), [Masini](#), [Alfredo Messina](#), [Minuto](#), [Pagano](#), [Papatheu](#), [Paroli](#), [Perosino](#), [Rizzotti](#), [Ronzulli](#), [Schifani](#), [Sciascia](#), [Serafini](#), [Siclari](#), [Stabile](#), [Tiraboschi](#), [Toffanin](#), [Vitali](#)

Precluso

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«2. All'articolo 49, comma 3-*bis* del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022" e le parole: "1° gennaio 2022" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2023"».

*Conseguentemente, alla rubrica aggiungere le seguenti parole: «e disposizioni in materia di limitazioni all'uso del contante».*

19-ter.0.1

[Calandrini](#), [De Carlo](#)

Precluso

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 19- *quater*.

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente

decreto, il Ministro della transizione ecologica, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adotta un apposito Piano d'azione per la riqualificazione delle aree portuali con presenza di coperture contenenti amianto con impianti di generazione elettrica da fonti rinnovabili, conformemente alle previsioni indicate nella Misura M2C3 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché dall'articolo 1, comma 2, lettera c), numeri 7) e 8), del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, della legge 1° luglio 2021, n. 101.

2. Le informazioni necessarie alla predisposizione del Piano d'azione sono fornite dalle singole regioni e province auto-nome di Trento e Bolzano, secondo le modalità indicate dal Ministero della transizione ecologica.».

G20.1

[Romano](#)

Precluso

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose» (AS 2483);

premessi che:

il Capo II del Titolo II del decreto-legge in esame reca disposizioni in materia di efficientamento energetico, rigenerazione urbana, mobilità sostenibile, messa in sicurezza degli edifici e del territorio e coesione territoriale;

considerato che:

l'articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ha introdotto uno strumento innovativo e fondamentale per promuovere l'efficientamento energetico degli edifici pubblici e privati, il quale in questi mesi di applicazione si è rivelato effettivamente un volano per i progetti di riqualificazione energetica che ha coinvolto migliaia di imprese del settore delle costruzioni, famiglie e condomini, rappresentando un'opportunità senza precedenti di migliorare sotto il profilo sismico ed energetico le abitazioni senza che i cittadini vengano gravati di spese ulteriori, grazie alla possibilità di optare, in luogo della fruizione diretta della detrazione in dichiarazione dei redditi, per un contributo anticipato sotto forma di sconto praticato dai fornitori dei beni o servizi o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante,

impegna il Governo:

a porre in essere appositi provvedimenti normativi volti a prevedere che per i contratti di appalto sottoscritti a far data dal 1° luglio 2023, i lavori di cui al citato articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché quelli elencati al comma 2, lettere a), b), c) e d) dell'articolo 121 del medesimo decreto legge 34/2020, siano obbligatoriamente affidati a imprese in possesso della qualificazione ai sensi dell'articolo 84 del codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

20-bis.0.1 (già 20.1)

[Calandrini, De Carlo](#)

Precluso

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 20- *ter*.

*(Promozione della distribuzione sostenibile e della dotazione di veicoli ad alimentazione elettrica per il trasporto di prodotti alimentari e bevande)*

1. Al fine di favorire la distribuzione sostenibile di prodotti alimentari e bevande, segnatamente nelle aree urbane dove sussistono vincoli di tutela storica, paesaggistica e ambientale, alle PMI operanti nel comparto della distribuzione di prodotti alimentari e di bevande, è riconosciuto un

sostegno per la dotazione, mediante acquisto o noleggio, di veicoli ad alimentazione elettrica idonei al trasporto di prodotti alimentari e bevande. Il contributo di cui al presente comma non può essere superiore all'80 per cento della somma sostenuta dalla PMI per l'acquisto e/o noleggio dei veicoli.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili un fondo con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2022.

3. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentito il Ministero dello sviluppo economico sono stabiliti i criteri per accedere al fondo di cui al comma 2, l'elenco dei mezzi di trasporto elettrici e ibridi con bassi consumi energetici anche acquisiti in leasing ed a noleggio per cui è ammesso il contributo, le modalità di calcolo del contributo, nonché le modalità e i criteri di attuazione del presente articolo.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 8, comma 6.».

G21.1

[Gallone](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose»,

premesso che:

la legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) all'articolo 1, comma 42, assegna per ciascuno degli anni dal 2021 al 2034 contributi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale;

il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 gennaio 2021, ha poi individuato i criteri di ripartizione delle citate risorse mirate ad interventi triennali, fino al 2034, volti alla rigenerazione urbana da parte dei Comuni con almeno 15.000 abitanti;

tuttavia molti Comuni, soprattutto del Nord Italia con i bilanci in ordine e i documenti in regola rischiano di non essere ammessi ai contributi citati che favoriscono i Comuni del Sud che già possono contare sul 40 per cento delle risorse assegnate con la probabilità di ottenerne praticamente più dell'80 per cento;

per ovviare a tale incresciosa situazione, in cui per via dei criteri stringenti circa 551 progetti, di cui il 93 per cento presentati da Comuni del nord Italia, rischiano di essere esclusi dall'assegnazione dei contributi, è quanto mai opportuno implementare le risorse finanziarie già assegnate dall'articolo 1, comma 42, della citata legge 27 dicembre 2019, n.160,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare iniziative volte ad implementare quanto prima le risorse già assegnate dall'articolo 1, comma 42, della citata legge 27 dicembre 2019, n.160 e contestualmente prorogare di un mese il termine previsto per la presentazione dei progetti da parte degli enti locali.

21.0.1

[Calandrini, De Carlo](#)

Precluso

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 21- *bis*.

*(Disposizioni per favorire lo sviluppo di progetti di coabitazione per persone che hanno compiuto il sessantacinquesimo anno di età e di coabitazione intergenerazionale)*

1. Al fine di consentire il recupero di ambiti urbani con scarsa densità abitativa e di promuovere

la rigenerazione urbana attraverso il recupero, la riqualificazione e la valorizzazione del patrimonio edilizio esistente, i comuni, anche in deroga agli strumenti urbanistici vigenti, autorizzano il cambio di destinazione d'uso degli immobili, a qualsiasi attività destinati, da riconvertire ai fini della destinazione alla realizzazione dei seguenti progetti:

a) progetti di coabitazione per persone che hanno compiuto il sessantacinquesimo anno di età, intendendosi per tali i progetti di coabitazione riservati a persone di età superiore a 65 anni, che prevedono l'istituzione di complessi abitativi composti da più unità residenziali a uso esclusivo, anche con carattere di alloggio sociale ai sensi dell'articolo 11, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e del decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 24 giugno 2008, nonché da spazi coperti e scoperti a uso comune con funzione ricreativa, ludico-culturale, sportiva e socio-sanitaria; l'estensione degli spazi coperti comuni deve essere compresa tra il 12,5 per cento e il 25 per cento della superficie utile lorda totale delle unità abitative a uso esclusivo;

b) progetti di coabitazione intergenerazionale, intendendosi per tali i progetti volti all'istituzione di complessi edilizi aventi le caratteristiche di cui alla lettera a), in cui una quota non superiore al 50 per cento delle unità residenziali a uso esclusivo è riservata a soggetti a basso reddito di età compresa tra 18 e 35 anni, a giovani coppie con un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente inferiore a 18.000 euro o a studenti fuori sede, i quali si impegnano alla collaborazione attiva e al sostegno nei confronti dei residenti di età superiore a quella per l'accesso alla pensione, beneficiando, nei termini e con le modalità previsti dai regolamenti interni di cui al comma 3, di misure economiche incentivanti; qualora beneficiari dei progetti siano giovani coppie, può essere prevista la destinazione di parte degli spazi comuni ad asili nido.

2. I complessi edilizi destinati ai progetti di cui al comma 1 devono garantire l'efficienza energetica e la limitazione delle emissioni inquinanti e dell'impatto ambientale, anche mediante la predisposizione di aree destinate a spazi verdi.

3. Le attività ricreative, ludico-culturali, sportive e di sostegno socio-sanitario offerte nell'ambito dei progetti di cui al comma 1 prevedono la partecipazione su base volontaria degli abitanti del complesso immobiliare e sono programmate, organizzate e gestite in modo autonomo dai residenti, sulla base di regolamenti interni di gestione degli spazi comuni approvati dall'assemblea dei residenti che prevedono anche le modalità di partecipazione attiva degli abitanti del complesso edilizio, nonché il corrispettivo a carico dei fruitori.

4. In nessun caso le funzioni di sostegno socio-sanitario offerte nell'ambito dei progetti di cui al comma 1 hanno caratteristiche, in termini di programmazione e di standardizzazione delle modalità organizzative della giornata, assimilabili a quelle delle residenze sanitarie assistenziali.

5. Salva diversa disposizione regionale, i comuni, previa valutazione della sostenibilità del maggiore carico insediativo e della compatibilità con i caratteri culturali, ambientali e paesaggistici dei luoghi, autorizzano la costruzione di complessi edilizi riservati ai progetti di cui al comma 1 in ambiti a destinazione residenziale, consentendo un aumento della capacità edificatoria fino al 20 per cento, nonché in aree con destinazione non residenziale e in ambiti destinati a servizi che sono in esubero rispetto alla dotazione minima inderogabile di spazi pubblici o riservati ad attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi di cui all'articolo 41-*quinquies*, ottavo e nono comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, e alle relative leggi regionali, assegnando a tali aree una capacità edificatoria secondo il metodo della perequazione urbanistica.

6. Salva diversa disposizione regionale, i comuni autorizzano la costruzione di complessi edilizi destinati ai progetti al comma 1 anche in deroga agli indici e agli standard urbanistici di cui all'articolo 41-*quinquies* della legge 17 agosto 1942, n. 1150, al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, e alle relative leggi regionali, purché la dotazione minima inderogabile di spazi pubblici o riservati ad attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi sia localizzata negli insediamenti limitrofi. In tale caso, i progetti devono prevedere forme di fruizione collettiva delle Aree del

complesso edilizio destinate a uso comune.

7. I comuni, con specifica deliberazione del consiglio, possono individuare gli ambiti di cui allo strumento urbanistico generale in cui è esclusa la localizzazione di progetti di cui al comma 1.

8. Le regioni disciplinano le competenze urbanistiche, le procedure di approvazione dei progetti di cui al comma 1, i requisiti minimi essenziali degli immobili e i canoni di locazione delle abitazioni, tenendo conto:

a) della necessità di dotare le unità residenziali a uso esclusivo di caratteristiche architettoniche in grado di garantire la sicurezza dei residenti;

b) dell'esigenza di garantire l'adeguata dotazione di spazi coperti e scoperti destinati a uso comune e la loro idoneità a svolgere la funzione cui sono destinati nell'ambito dei progetti di coabitazione;

c) nella determinazione dei canoni di locazione, della capacità economica e patrimoniale dei residenti e delle esigenze di sostegno e di assistenza di ciascuno, in modo da garantire l'accesso a chi versi in condizioni socio-economiche più svantaggiate e da assicurare la remuneratività dell'investimento effettuato dal soggetto promotore del progetto.

9. I progetti di cui al comma 1 possono essere promossi dagli enti pubblici proprietari delle aree o degli immobili sui quali devono essere realizzati i complessi edilizi, nonché da qualsiasi soggetto privato destinatario di una concessione del diritto di superficie o di assegnazione di immobili in comodato d'uso per un periodo non inferiore a sessanta anni

10. I progetti di cui al comma 1 possono essere promossi e finanziati anche nell'ambito del sistema integrato nazionale e locale di fondi immobiliari previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del Piano nazionale di edilizia abitativa di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 luglio 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 191 del 19 agosto 2009; ai medesimi fini, la società CDP Immobiliare società di gestione del risparmio Spa può intervenire impiegando risorse a valere sul Fondo investimenti per l'abitare e su analoghi fondi.

11. I soggetti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui all'elenco A allegato al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, possono promuovere e finanziare i progetti di cui al comma 1, riservando gli stessi ai propri iscritti, secondo modalità stabilite dai medesimi soggetti.

12. La Cassa depositi e prestiti Spa, l'Istituto nazionale della previdenza sociale, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro nonché gli altri enti connotati da finalità socio-assistenziali sono autorizzati ad attivare programmi sperimentali per la realizzazione dei progetti di cui al comma 1 che prevedano la realizzazione di almeno un progetto in ogni regione, garantendo, altresì, la realizzazione di almeno tre progetti di coabitazione intergenerazionale. Ai programmi sperimentali possono partecipare anche i soggetti di cui al comma 3 nonché fondi pensione privati e fondi di investimento.

13. Per la realizzazione dei progetti di cui al comma 1 i soggetti interessati sono esonerati dalla corresponsione della quota parte del contributo previsto dall'articolo 16 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, commisurata al costo di costruzione. Le regioni possono utilizzare i fondi destinati all'edilizia residenziale pubblica per compensare fino al 50 per cento la quota parte del citato contributo commisurata all'incidenza degli oneri di urbanizzazione.

14. Al fine di consentire il recupero di ambiti urbani con scarsa densità abitativa e di promuovere la rigenerazione urbana attraverso il recupero, la riqualificazione, la valorizzazione e l'incremento dell'efficienza energetica e antisismica del patrimonio edilizio esistente, i soggetti promotori di cui al comma 1 fruiscono delle detrazioni per gli interventi di cui ai commi da 1 a 8 dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, anche se non rientranti tra i soggetti di cui al comma 9 del medesimo articolo 119.

15. I progetti di cui al comma 1 possono essere oggetto di finanziamento pubblico a fondo perduto per un importo non superiore al 50 per cento del costo complessivo del progetto, come attestato nel quadro tecnico-economico allegato al capitolato d'appalto e validato da un ente



certificatore autorizzato, e, in ogni caso, non superiore ai costi rimasti a carico del soggetto promotore in seguito alla fruizione delle agevolazioni di cui al comma 14 e alle altre disposizioni incentivanti applicabili. A tale fine, il quadro tecnico-economico riporta distintamente le spese ammesse a ciascuna agevolazione e l'importo del corrispondente beneficio fiscale. Il finanziamento di cui al presente comma è erogato per la metà al momento dell'approvazione del progetto e per l'altra metà successivamente al deposito della dichiarazione di fine lavori. I requisiti di accesso al finanziamento, i criteri per l'assegnazione delle risorse nonché le modalità di erogazione sono stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presentedecreto.

16. Per le finalità di cui al comma 15, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili è istituito il Fondo per i progetti di coabitazione, con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023, 2024 e 2025.

17. Nell'ambito dei progetti oggetto di finanziamento pubblico ai sensi del comma 15, il canone di locazione delle abitazioni, comprensivo della quota parte riferita all'uso degli spazi destinati alle funzioni di sostegno di pertinenza dell'unità immobiliare, non può essere superiore a quello determinato ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge 9 dicembre 1998, n. 431.

18. Qualora, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le regioni non abbiano adottato le disposizioni di cui al comma 8, i soggetti che intendono realizzare progetti di cui al comma 1 presentano al comune interessato il progetto definitivo ai fini della sua approvazione.

19. Entro quindici giorni dalla data di presentazione del progetto definitivo di cui al comma 18, il comune indice una conferenza di servizi alla quale partecipano tutti i soggetti ordinariamente titolari di competenze in ordine al progetto presentato e il rappresentante della regione interessata, nonché il soggetto proponente. In sede di conferenza di servizi possono essere richieste al soggetto proponente solo le modifiche al progetto strettamente necessarie alla sua approvazione. Entro centoventi giorni dalla data di indizione della conferenza di servizi, deve essere adottata la determinazione conclusiva dei lavori della medesima conferenza.

20. La determinazione conclusiva dei lavori della conferenza di servizi di cui al comma 19 del presente articolo ha gli effetti del permesso di costruire convenzionato previsto dall'articolo 28-*bis* del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, qualora sia stata preceduta dalla delibera consiliare di approvazione della convenzione e la stessa sia stata sottoposta all'attenzione della citata conferenza di servizi.

21. La determinazione conclusiva dei lavori della conferenza di servizi sostituisce ogni autorizzazione o permesso comunque denominato necessario alla realizzazione del progetto e determina la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza del medesimo progetto.».

24.1

[Calandrini, De Carlo](#)

Precluso

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5-*bis*. Per garantire una più efficace attuazione degli interventi previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, con riferimento ai piani di edilizia scolastica già approvati e successivamente confluiti nel PNRR, fino al completamento degli stessi è consentita agli enti locali interessati l'assunzione a tempo determinato di personale specificamente destinato a realizzare i progetti di cui hanno la diretta titolarità di attuazione, nei limiti del 5 per cento delle voci di costo del quadro economico del progetto. A tale onere si provvede con conseguente riduzione delle risorse di cui al Programma operativo complementare "Per la scuola. Competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 del Ministero dell'istruzione.».



24.2

[Calandrini, De Carlo](#)

Precluso

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5-bis. Per garantire una più efficace attuazione degli interventi previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, con riferimento ai piani di edilizia scolastica già approvati e successivamente confluiti nel PNRR, tutte le scadenze per l'aggiudicazione dei lavori sono fissate al 31 dicembre 2022.».

24.3

[Calandrini, De Carlo](#)

Precluso

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5-bis. Gli enti locali, che abbiano in essere contratti di appalto per interventi di edilizia scolastica, possono utilizzare i ribassi d'asta secondo quanto previsto dal principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, di cui al punto 5.4.10 dell'allegato 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, ovvero per far fronte all'aumento dei prezzi di materiali da costruzione, in deroga alle vigenti disposizioni che regolano i finanziamenti di tali interventi.».

G24.1

[Fregolent](#)

Precluso

Il Senato,

premessi che:

le scuole paritarie saranno escluse dall'utilizzo dei cospicui fondi messi a disposizione dal PNRR sia riguardo all'edilizia scolastica che riguardo ai molteplici investimenti legati all'istruzione. Di conseguenza nei fatti si creeranno scuole di serie A e scuole di serie B, malgrado le scuole paritarie svolgano un servizio pubblico a tutti gli effetti e il riconoscimento della parità garantisca l'equiparazione dei diritti e dei doveri degli studenti, le medesime modalità di svolgimento degli esami di Stato, l'assolvimento dell'obbligo di istruzione e l'abilitazione a rilasciare titoli di studio aventi lo stesso valore legale delle scuole statali;

le scuole paritarie infatti sono inserite nel sistema nazionale di istruzione che le impegna ad accogliere tutti gli alunni che ne accettino il progetto educativo e richiedano di iscriversi, compresi gli alunni e studenti con disabilità, per contribuire a realizzare la finalità di istruzione ed educazione che la Costituzione assegna alla scuola;

il principio costituzionale della libertà di educazione trova realizzazione sul territorio nazionale attraverso le scuole statali e non statali; l'articolo 33 della Costituzione consente, infatti, a enti e privati di istituire scuole e istituti di educazione definite non statali che a loro volta possono essere: paritarie (riconosciute ai sensi della legge 62 del 10 marzo 2000), non paritarie (decreto legge 250 del 5 dicembre 2005, convertito dalla legge 27 del 3 febbraio 2006), straniere (decreto del presidente della Repubblica 389 del 18 aprile 1994);

le scuole paritarie oggi educano il 35 per cento dei bambini e dei ragazzi in obbligo scolastico, molte di queste scuole, soprattutto con riguardo alla fascia 0-6, sono istituzioni senza fini di lucro che non potrebbero continuare ad esistere senza adeguato sostegno dallo Stato;

inoltre in diverse regioni le scuole paritarie, soprattutto nella fascia 0-6 si sostituiscono quasi completamente alla scuola pubblica, di fatto svolgendo una funzione essenziale a favore di famiglie e minori, laddove lo Stato nel corso del tempo ha investito poco o nulla;

l'emergenza pandemica ha messo a dura prova il sistema scuola che ha dovuto reinventarsi al fine di continuare a garantire ai propri alunni i diritti primari alla salute e all'istruzione: in tutti gli

istituti, e dunque anche nelle scuole paritarie, si sono resi indispensabili interventi per migliorare le infrastrutture digitali, di edilizia leggera e non, per ottenere spazi che garantissero il necessario distanziamento interpersonale, nonché l'assunzione di nuovo personale per gestire le classi che si sono dovute smistare e le sanificazioni straordinarie e giornaliere assai più accurate del consueto;

a fronte di esborsi così importanti le scuole paritarie hanno dovuto rinunciare all'introito garantito dalle rette scolastiche che sono state spesso sospese o molto ridimensionate, durante i mesi del *lock down*, infatti, la crisi economica innescata dalla pandemia ha travolto moltissime famiglie che non sono più in grado di far fronte al pagamento di una retta scolastica,

impegna il Governo:

ad inserire fra i beneficiari dei fondi PNRR anche gli istituti scolastici paritari che provino di essersi dedicati a questa attività da almeno un decennio, vincolando l'erogazione dei fondi al mantenimento di questa finalità per almeno un ventennio;

ad includere le scuole paritarie fra i destinatari dei fondi che saranno messi a bando per realizzare progetti per la valorizzazione delle competenze cognitive e per gli altri aspetti legati all'istruzione.

27.1

[Calandrini, De Carlo](#)

Precluso

*Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:*

«e-bis) articolo 64, al comma 2-*decies* è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I gestori di identità digitale abilitati da AgID garantiscono la gratuità del servizio di gestione dell'identità digitale (SPID) fornito ai privati."».

G27.1

[Catalfo](#)

Precluso

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose (AS 2483),

premessi che:

il Capo IV del Titolo II del decreto legge in esame reca disposizioni in materia di crisi d'impresa,

impegna il Governo:

a porre in essere appositi provvedimenti normativi volti a prevedere, nell'ambito del programma di Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori, al fine di permettere l'accesso ai servizi di *outplacement* per la ricollocazione professionale di cui all'articolo 2, comma lettera *d*), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, una spesa di 30 milioni di euro per il 2022, destinati all'attivazione di servizi per la ricollocazione professionale dei lavoratori dipendenti di aziende che siano state poste in procedura fallimentare o in amministrazione straordinaria o dei lavoratori che siano stati collocati in cassa integrazione guadagni per cessazione dell'attività ai sensi dell'articolo 44 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130.

G27.2

[Mantovani, Toninelli, Garruti, Perilli, Santangelo](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «conversione in legge, con modificazioni, del

decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose» (AS 2483),  
premessò che:

l'articolo 27 del provvedimento in esame reca alcune misure in materia di semplificazione e rafforzamento dei servizi digitali delle pubbliche amministrazioni;

il Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) rappresenta la più importante occasione di sviluppo e crescita per il nostro Paese, ma più in generale per l'Europa, dal dopoguerra ad oggi, e avrà un impatto significativo sulle prossime generazioni;

data la rilevanza di tale Piano, è fondamentale garantire il più ampio accesso alle informazioni, dando pienamente attuazione alla definizione di «dato aperto», come contenuta nell'articolo 1, comma i, lettera 1-ter), del decreto legislativo n. 82 del 2005, secondo il quale sono dati di tipo aperto, quelli che sono disponibili secondo i termini di una licenza o di una previsione normativa che ne permetta l'utilizzo da parte di chiunque, anche per finalità commerciali, in formato disaggregato; sono accessibili attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ivi comprese le reti telematiche pubbliche e private, in formati aperti ai sensi della lettera 1-bis); sono adatti all'utilizzo automatico da parte di programmi per elaboratori e sono provvisti dei relativi metadati; sono resi disponibili gratuitamente attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ivi comprese le reti telematiche pubbliche e private, oppure sono resi disponibili ai costi marginali sostenuti per la loro riproduzione e divulgazione salvo quanto previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36;

considerato inoltre che:

il Codice dell'amministrazione digitale, all'articolo 50, prevede che «i dati delle pubbliche amministrazioni sono formati, raccolti, conservati, resi disponibili e accessibili con l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione che ne consentano la fruizione e riutilizzazione, alle condizioni fissate dall'ordinamento, da parte delle altre pubbliche amministrazioni e dai privati» e tale generale conoscibilità nei dati pubblici incontra i soli limiti previsti dalle leggi e dai regolamenti e dalle norme in materia di protezione dei dati personali;

è, quindi, necessario che i dati relativi ai progetti del Pnrr ma, più in generale, tutti quelli afferenti le attività connesse alle attività della pubblica amministrazione, siano in formato aperto, disaggregato ed interoperabile,

impegna il Governo:

- ad introdurre strumenti ulteriori rispetto a quelli attualmente previsti a legislazione vigente, al fine di garantire una ancora più ampia trasparenza delle azioni delle amministrazioni necessarie all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e, quindi, la trasparenza di tutti gli atti, in modo tale da permettere il monitoraggio delle misure legate al PNRR, in particolare di quelle tese a fornire una effettiva rendicontazione dell'operato, mediante la condivisione dei dati in formato aperto ed attualmente in possesso delle varie pubbliche amministrazioni e degli organi di governo;

- ad apportare ogni opportuna iniziativa finalizzata a sostenere le pubbliche amministrazioni nel processo di apertura del patrimonio informativo pubblico, attraverso un più cospicuo reclutamento di esperti, una più specifica formazione del personale già presente, la previsione di specifici obiettivi premiali nelle performance dirigenziali e l'adeguamento dei sistemi informativi.

31.1

[Calandrini, De Carlo](#)

Precluso

*Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:*

«0a) all'articolo 1, comma 2, terzo periodo, le parole: "per non più di una volta", sono sostituite dalle seguenti: "per non più di due volte"».

31.2

[Calandrini, De Carlo](#)

Precluso

*Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:*

«0a) all'articolo 1, comma 1, dopo le parole: "le amministrazioni titolari di interventi previsti nel PNRR", sono inserite le seguenti: "compresi le regioni e gli enti locali"».

31.3

[Calandrini, De Carlo](#)

Precluso

*Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

«b-bis) all'articolo 3-ter, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1-bis. Gli enti locali titolari degli interventi previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza e nel Piano complementare possono comunque procedere alle assunzioni di personale a tempo determinato necessarie nel limite del 5 per cento degli importi che saranno previsti dalle corrispondenti voci di costo del quadro economico del progetto".».

33.1

[Calandrini, De Carlo](#)

Precluso

*Al comma 1, sostituire le parole: «le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, denominato "Nucleo PNRR Stato Regioni"», con le seguenti: «le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, ANCI ed UPI, denominato "Nucleo PNRR Stato - Autonomie territoriali."».*

*Conseguentemente:*

a) *al comma 3, lettera b), dopo le parole: «Provincia Autonoma», aggiungere le seguenti: «ANCI e UPI»;*

b) *al comma 3, lettera c), dopo le parole: «con particolare riferimento» aggiungere le seguenti: «alle iniziative delle province e delle città metropolitane a supporto dei progetti del PNRR degli enti locali del loro territorio»;*

c) *sostituire la rubrica con la seguente: «Istituzione del Nucleo PNRR Stato - Autonomie territoriali».*

33.2

[Calandrini, De Carlo](#)

Precluso

*Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

«8-bis. All'articolo 1, comma 4, della legge 17 maggio 1999, n. 144, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I componenti estranei alla pubblica amministrazione, se dipendenti di società a totale capitale pubblico, anche in deroga ai rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro, sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio dalla data del provvedimento di conferimento dell'incarico e per tutto il periodo di svolgimento dello stesso."».

G33.1

[Alessandrini, Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose, Atto Senato 2483,

premesso che:

il provvedimento in esame definisce misure urgenti finalizzate alla realizzazione degli obiettivi

del Piano Nazionale Ripresa e Resilienza;

con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo Unico degli enti locali, viene istituito, all'articolo 243 ter, un Fondo di rotazione denominato: «Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali» per il risanamento finanziario per gli enti locali deficitari o dissestati e che hanno deliberato la procedura di riequilibrio;

il decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, stabilisce misure finanziarie urgenti a sostegno degli enti territoriali e il territorio. In particolare, il comma 1 dell'articolo 14, identifica un piano di ammortamento per la restituzione delle anticipazioni ricevute, in un periodo massimo di venti anni a decorrere dall'anno successivo a quello in cui è stata erogata l'anticipazione;

considerato che:

la crisi economica derivante dall'epidemia da Covid 19 ha impattato notevolmente sugli enti già in crisi finanziaria, che rischiano di veder precipitare ulteriormente la propria condizione dall'aggravarsi degli oneri a carico del bilancio comunale per la minore capacità di incasso delle entrate comunali;

si ritiene fondamentale introdurre delle misure tese a supportare gli enti locali in fase di riequilibrio finanziario, affinché le difficoltà economiche non inficino l'efficienza degli interventi e la realizzazione degli obiettivi programmati dalle regioni e gli enti locali connessi al Piano,

impegna il Governo:

a modificare l'articolo 14, comma 1 del decreto legge 24 giugno 2016, n. 113 prevedendo che i termini temporali per la restituzione dell'anticipazione ricevuta decorrano dal secondo anno successivo a quello in cui viene l'anticipazione è stata erogata.

34.0.1

[Pacifico](#)

Precluso

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 34- *bis*.

*(Tutele per i pubblici dipendenti in situazione di fragilità)*

1. Tutti i dipendenti pubblici di molo in servizio a tempo interminato, anche se titolari di una pensione di invalidità, compresa quella erogata ai sensi dell'art. 64 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 Dicembre 1973, n. 1092, che cessano dal servizio per raggiunti limiti di età e, in tale ultimo impiego, non hanno maturato il periodo contributivo di venti anni, hanno diritto ad essere trattenuti in servizio, anche in deroga alle previsioni normative dei singoli ordinamenti, sino al raggiungimento del periodo di contribuzione previdenziale utile al riconoscimento del trattamento di pensione e, comunque, non oltre il compimento del settantacinquesimo anno di età.

2. L'istanza di trattenimento in servizio deve essere presentata, a pena di decadenza, non oltre sei mesi antecedenti alla data prevista per la cessazione del servizio.

3. I dipendenti pubblici di cui al comma 1, che al momento dell'entrata in vigore della presente Legge, residuano di un periodo di servizio inferiore a sei mesi, possono presentare l'istanza di trattenimento sino alla data prevista per la cessazione dal servizio.

4. Dall'attuazione della presente norma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'attuazione del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».

37.1

[Calandrini, De Carlo](#)

Precluso

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

*alla lettera a) sostituire la parola: «dodici» con la seguente: «tredici».*

G38-bis.1

[Doria](#), [Lunesu](#), [Testor](#), [Tosato](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose;

premessi che:

l'articolo 38-*bis*, rubricato «Disposizioni in materia di formazione continua in medicina», sancisce che per il professionista sanitario che non raggiunge il 70 per cento dei crediti richiesti nel triennio di formazione continua non valgono le polizze stipulate contro la responsabilità civile;

il riferimento è alle polizze per la responsabilità civile verso terzi e per la responsabilità civile verso prestatori d'opera, che devono essere sottoscritte obbligatoriamente dalle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private in base alla legge «Gelli» sulla responsabilità professionale, nonché per i professionisti sanitari che operino privatamente al di fuori delle strutture o all'interno di esse in regime di libera professione, nonché per i medici dipendenti in strutture sanitarie pubbliche e private limitatamente alla colpa grave;

il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense, 16 luglio 2014, n. 6, all'articolo 15, rubricato esenzioni ed esoneri, prevede, tra le varie ipotesi, che siano esentati dall'obbligo di formazione continua i docenti di ruolo e i ricercatori confermati delle università in materie giuridiche;

ritenendo che la ratio dell'esonero sia applicabile anche nell'ambito medico, si ritiene necessario evitare che si perpetrino delle in giustificate discriminazioni tra (categorie) ordini professionali,

Impegna al governo:

ad esplicitare, anche al fine di evitare inutili e depauperanti contenziosi avverso le amministrazioni sanitarie di riferimento, le categorie esentate dall'obbligo di formazione continua, con particolare riferimento ai docenti e ricercatori confermati dalle università in materie mediche, sanitarie e sociosanitarie, le cui competenze in materia sono, in forza dell'attività svolta, già possedute.

41.1

[Calandrini](#), [De Carlo](#)

Precluso

*Al comma 1, lettera b), capoverso «comma 10-bis», sopprimere l'ultimo periodo.*

42.1

[Calandrini](#), [De Carlo](#)

Precluso

*Al comma 1, lettera b), ottavo periodo, dopo le parole: «propone al Presidente del Consiglio dei ministri le opportune iniziative» aggiungere le seguenti: «ai fini dell'esercizio dei poteri sostitutivi».*

*Conseguentemente, al comma 1, lettera b), sopprimere il nono periodo.*

42.2

[Calandrini](#), [De Carlo](#)

Precluso

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

«1-*bis*. Al fine di sviluppare programmi e interventi volti alla realizzazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 2, lettera e), numero 1), del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101 conformemente alle previsioni indicate nella Misura



Missione 6 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, è promosso prioritariamente per la città di Taranto, o comunque nelle città ove persistano gravi criticità dovute alla qualità dell'aria, un piano triennale per lo sviluppo di programmi di ricerca e innovazione, nonché iniziative sperimentali volte alle misure d'intervento per il risanamento della qualità dell'aria.

1-*ter*. In relazione alle finalità di cui al comma precedente, sono altresì promosse, per il triennio 2022-2024, tutte le iniziative di sviluppo, integrazione e ricerca delle cure oncologiche pediatriche.

1-*quater*. Agli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 1-*bis* nella misura di 60 milioni di euro all'anno per l'anno 2022, 2023, e 2024 e 1-*ter*, nella misura di 50 milioni di euro all'anno per l'anno 2022, 2023, e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera i), rispettivamente numeri 1) e 2), del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101».

45.1

[Calandrini, De Carlo](#)

Precluso

*Al comma 1, dopo il capoverso «comma 16» inserire il seguente:*

«16-*bis*. La compensazione si considera perfezionata, al fine della regolarità contributiva, con l'effettuazione della trattenuta da parte dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura o degli altri organismi pagatori».

47.1

[Calandrini, De Carlo](#)

Precluso

*Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:*

«c-*bis*) dopo il comma 7, è aggiunto il seguente:

"7-*bis*. In caso di revoca del controllo giudiziario di cui al presente articolo, chi ha la proprietà, l'uso o l'amministrazione dei beni e delle aziende di cui al comma 1 ha diritto al rimborso dei compensi percepiti dall'amministratore giudiziario. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 315 del codice di procedura penale."».

47.2

[Calandrini, De Carlo](#)

Precluso

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-*bis*. Dopo l'articolo 28 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è aggiunto il seguente:

"Art. 28-*bis*. - 1. Nei casi di revocazione o annullamento definitivo a seguito di gravame dei provvedimenti di prevenzione di cui al presente Titolo, al proposto è dovuto il risarcimento del danno subito.

2. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 315 del codice di procedura penale"».

48.1

[Calandrini, De Carlo](#)

Precluso

*Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso «comma 2-*bis*», sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «La procedura di contraddittorio si conclude entro trenta giorni dalla data di ricezione della predetta comunicazione».*

48.2

[Calandrini, De Carlo](#)

Precluso

*Al comma 1, lettera a), numero 2), sostituire il capoverso «comma 2-quater» con il seguente:*

«2-quater. Nel periodo tra la ricezione della comunicazione di cui al comma 2-bis e la conclusione della procedura in contraddittorio, è vietato, a pena di nullità, il compimento di atti, quali il cambiamento di sede, di denominazione, della ragione o dell'oggetto sociale, della composizione degli organi di amministrazione, direzione e vigilanza, la sostituzione degli organi sociali, della rappresentanza legale della società nonché della titolarità delle imprese individuali ovvero delle quote societarie, il compimento di fusioni o altre trasformazioni o comunque qualsiasi variazione dell'assetto sociale, organizzativo, gestionale e patrimoniale della società e imprese interessate dai tentativi di infiltrazione mafiosa, qualora effettuati allo scopo di eludere l'applicazione del presente articolo o risultino comunque privi di ragioni economicamente apprezzabili che ne giustifichino l'adozione. Gli atti di cui al periodo precedente, qualora adottati, sono oggetto di valutazione ai fini dell'adozione dell'informazione interdittiva antimafia».

48.3

[Calandrini, De Carlo](#)

Precluso

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 83, il comma 3-bis è sostituito dal seguente:

"3-bis. La documentazione di cui al comma 1 è sempre acquisita nelle ipotesi di concessione di terreni agricoli demaniali Al relativo adempimento provvede direttamente l'ente concedente.";

b) all'articolo 91, il comma 1-bis è sostituito dal seguente:

"1-bis. L'informazione di cui al comma 1 è sempre acquisita nelle ipotesi di concessione di terreni agricoli demaniali Al relativo adempimento provvede direttamente l'ente concedente".».

DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024 ( [2448](#) )

SEZIONE II - APPROVAZIONE DEGLI STATI DI PREVISIONE

N.B. Per gli articoli da 200 a 219 nel testo proposto dalla Commissione, tutti approvati, gli Allegati e le Tabelle, si rinvia al messaggio di prossima pubblicazione.

EMENDAMENTO 1.9000 (TESTO CORRETTO), SU CUI IL GOVERNO HA POSTO LA QUESTIONE DI FIDUCIA, INTERAMENTE SOSTITUTIVO DEGLI ARTICOLI DELLA SEZIONE I

1.9000

Il Governo

V. testo corretto

[Emendamento 1.9000 \(in formato PDF\)](#)

1.9000 (testo corretto)

Il Governo

Approvato con voto di fiducia

N.B. Per l'emendamento 1.9000 (testo corretto), che recepisce il parere espresso dalla 5a Commissione permanente pubblicato nell'Allegato B al Resoconto della seduta odierna, si rinvia al messaggio di prossima pubblicazione

NOTA DI VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE DELLO STATO PER L'ANNO FINANZIARIO 2022 E PER IL TRIENNIO 2022-2024



## **Approvata**

N.B. Per il contenuto della Nota di variazioni si rinvia all'Atto Senato 2448\I

### *Allegato B*

#### **Parere espresso dalla 1a Commissione permanente sul testo del disegno di legge n. 2483**

La Commissione affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, con riferimento al riparto delle competenze normative fra lo Stato e le Regioni, parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:

- All'articolo 3, comma 6, si rileva l'opportunità di prevedere, nell'ambito del procedimento di adozione del decreto ministeriale ivi previsto, il parere della Conferenza Stato-Regioni;
- Agli articoli 12 e 21, comma 10, ai fini dell'adozione dei decreti ministeriali ivi previsti, occorrerebbe prevedere il coinvolgimento della Conferenza Stato-Regioni;
- All'articolo 24, comma 4, con riferimento alla ripartizione delle risorse del programma operativo complementare «Per la scuola. Competenze e ambienti per l'apprendimento», sarebbe opportuno prevedere il parere in sede di Conferenza Stato-Regioni.

#### **Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sull'emendamento 1.9000 (testo corretto) al disegno di legge n. 2448**

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato l'emendamento del Governo 1.9000 relativo al disegno di legge in titolo, trasmesso dall'Assemblea, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento delle seguenti modifiche:

- al comma 28, lettera *d*), capoverso 8-*bis*, primo periodo, la parola: ", nonché" sia sostituita dalla seguente: ",compresi ";

- i commi da 91 a 93 siano sostituiti dai seguenti:

"91. All'articolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, all'alinea, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022» e alla lettera *a*), le parole: "da almeno tre mesi" sono soppresse.

92. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 179, lettera *d*), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, si applicano ai lavoratori dipendenti che svolgono le professioni indicate nell'allegato 3 annesso alla presente legge. Per gli operai edili, come indicati nel contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini, per ceramisti (classificazione Istat 6.3.2.1.2) e per i conduttori di impianti per la formatura di articoli in ceramica e terracotta (classificazione Istat 7.1.3.3) il requisito dell'anzianità contributiva di cui alla medesima lettera *d*) è di almeno 32 anni.

93. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 186 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e successive modificazioni e integrazioni, è incrementata di 144,1 milioni di euro per l'anno 2022, 278,8 milioni di euro per l'anno 2023, 251,2 milioni di euro per l'anno 2024, 187,8 milioni di euro per l'anno 2025, 106,5 milioni di euro per l'anno 2026 e di 17,7 milioni di euro per l'anno 2027. Le disposizioni di cui al secondo e al terzo periodo del comma 165 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, si applicano anche con riferimento ai soggetti che si trovino nelle condizioni ivi indicate nell'anno 2022;

- il comma 97 sia soppresso;

- il comma 98 sia sostituito dal seguente: "98. In sede di prima applicazione, le risorse di cui al comma 100 sono destinate all'attribuzione al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, all'atto della cessazione dal servizio e ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell'indennità di buonuscita, di aumenti pari ciascuno al 2,50 per cento da calcolarsi sull'ultimo stipendio tabellare, ivi compresi le maggiorazioni per infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio, i benefici combattentistici ed equiparati e gli assegni personali in godimento, in numero di uno a decorrere dal 1

gennaio 2022, di due a decorrere dal 1 gennaio 2023, di tre a decorrere dal 1 gennaio 2024, di cinque a decorrere dal 1 gennaio 2027 e di sei a decorrere dal 1 gennaio 2028 computati a norma dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165;

- il comma 100 sia sostituito dal seguente: "100. Per le finalità di cui al comma 98, è autorizzata la spesa, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali da destinare ai trasferimenti a sostegno delle gestioni previdenziali, di euro 1.815.820 per l'anno 2022, 3.662.464 per l'anno 2023, di euro 5.477.793 per l'anno 2024, di euro 5.442.669 per l'anno 2025, di euro 5.426.139 per l'anno 2026, di euro 9.008.205 per l'anno 2027 e di euro 10.798.474 a decorrere dall'anno 2028 nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'interno per il maggior onere contributivo effettivo a carico dell'amministrazione, di euro 5.492.854 per l'anno 2022, di euro 11.078.954 per l'anno 2023, di euro 16.570.323 per l'anno 2024, di euro 16.464.075 per l'anno 2025, di euro 16.414.071 per l'anno 2026, di euro 27.249.821 per l'anno 2027 e di euro 32.665.384 a decorrere dall'anno 2028.";

- il comma 122 sia sostituito dal seguente: "122. Il Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è incrementato di 321,4 milioni di euro per l'anno 2022 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023;

- il comma 292 sia sostituito dal seguente: "292. Agli oneri derivanti dal comma 290, lettera e), pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* cui concorre lo Stato. ";

- il comma 307 sia sostituito dal seguente: "307. Al fine di potenziare la promozione della frequenza di corsi di livello universitario o post universitario in Italia da parte di studenti stranieri, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e 1.000.000 di euro per l'anno 2024 a favore dell'Associazione Uni-Italia"; - i commi 321 e 322 siano sostituiti dai seguenti:

"321. L'adozione del piano entro il termine di cui al comma 315 consente l'accesso al finanziamento di 20 milioni di euro ai sensi del comma 322, lettera b). L'esito positivo del monitoraggio di cui al comma 320 consente l'accesso al contributo di cui al comma 323.

322. Al CNR è concesso un contributo di 60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, di cui: a) 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 sono vincolati alla copertura dei costi connessi alle procedure di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75; b) 50 milioni di euro sono utilizzabili per le finalità del piano di cui al comma 315 e per le spese di funzionamento del comitato strategico di cui al comma 316 per gli anni 2022, 2023 e 2024. Per l'anno 2022, la somma di 20 milioni di euro è erogata in esito all'adozione del piano entro il termine di cui al comma 321.";

- al comma 324, sia inserito, in fine, il seguente periodo: "Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a euro 90.769 per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 627;

- il comma 352 sia sostituito dal seguente: "352. Al fine di introdurre nell'ordinamento un sostegno economico temporaneo in favore dei lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, tenuto conto del carattere strutturalmente discontinuo delle prestazioni lavorative, nello stato di previsione del Ministero della cultura è istituito un fondo, denominato «Fondo per il sostegno economico temporaneo - SET», con una dotazione di 40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Con apposito provvedimento normativo, nei limiti delle risorse di cui al primo periodo, che costituiscono il relativo limite di spesa, si provvede a dare attuazione all'intervento previsto";

- il comma 510 sia sostituito dal seguente: "510. ARERA definisce altresì, nel limite di 1 miliardo di euro, un meccanismo di anticipo degli importi rateizzati a favore degli esercenti la vendita, per gli importi delle fatture oggetto di rateizzazione superiore al 3 per cento dell'importo delle fatture emesse nei confronti della totalità dei clienti finali aventi diritto alla rateizzazione, nonché le modalità di conguaglio o di restituzione, da parte degli esercenti la vendita, dell'anticipazione ricevuta, in modo da consentire il recupero da parte della Cassa per i servizi energetici e ambientali del 70 per cento dell'anticipazione entro il mese di dicembre 2022 e la restante quota entro l'anno 2023.";

- il comma 605 sia sostituito dal seguente: "Al fine di attuare quanto disposto dal comma 604 la somma di 52,18 milioni di euro del fondo ivi previsto è ripartita annualmente, a decorrere dall'anno 2022, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri dell'interno, della difesa e della giustizia, nell'ambito della ripartizione indicata nell'Allegato 9 annesso alla presente legge, per essere destinata, in via prioritaria, all'incremento delle risorse finanziarie destinate agli istituti contrattuali aventi natura di trattamento economico accessorio del personale non dirigente delle Forze di polizia e delle Forze armate, introdotti a decorrere dal triennio contrattuale 2019-2021 e, in subordine, all'incremento delle risorse per la corresponsione delle ore di lavoro straordinario. Le risorse residue di cui al presente comma sono destinate all'incremento delle disponibilità dei fondi per l'efficienza dei servizi istituzionali";
- il comma 612 sia sostituito dal seguente: "612. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 436, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e all'articolo 1, comma 959, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 sono integrate, a decorrere dal 2022, della somma di 95 milioni di euro comprensiva degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione e dell'Irap, al fine di definire, nell'ambito della contrattazione collettiva nazionale relativa al triennio 2019-2021 del personale non dirigente di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i nuovi ordinamenti professionali del personale appartenente alle amministrazioni statali destinatario delle disposizioni contrattuali relative al triennio 2016-2018 che hanno previsto l'istituzione delle commissioni paritetiche sui sistemi di classificazione professionale nel limite di una spesa complessiva non superiore allo 0,55 per cento del monte salari 2018 relativo al predetto personale. Per il corrispondente personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, alle finalità di cui al primo periodo si provvede mediante integrazione, a carico dei rispettivi bilanci, delle risorse relative ai contratti collettivi nazionali di lavoro 2019-2021 definite ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, secondo gli indirizzi impartiti dai relativi comitati di settore ai sensi dell'articolo 47, comma 2, dello stesso decreto legislativo n. 165 del 2001, nei limiti della medesima percentuale del monte salari 2018 di cui al primo periodo;
- il comma 645 sia sostituito dal seguente: "645. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile, per l'anno 2022, per i contratti di apprendistato di primo livello per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, stipulati nell'anno 2022, è riconosciuto ai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove uno sgravio contributivo del 100 per cento con riferimento alla contribuzione dovuta ai sensi dell'articolo 1, comma 773, quinto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, fermo restando il livello di aliquota del 10 per cento per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo."; il comma 667 sia sostituito dal seguente: "667. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 17 della legge 19 luglio 2019, n. 69, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2022 al fine di finanziare gli interventi relativi ai percorsi di trattamento psicologico per il reinserimento nella società dei condannati per reati sessuali, per maltrattamenti contro familiari o conviventi e per atti persecutori di cui al comma 1-bis dell'articolo 13-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354. Le risorse di cui al presente comma sono ripartite in base a criteri stabiliti con decreto del Ministro della giustizia tra gli enti o le associazioni e gli istituti penitenziari di cui al predetto comma 1-bis, in coerenza con gli interventi di cui all'articolo 1 della medesima legge. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge;
- il comma 675 sia sostituito dal seguente: "675. Presso il Ministero dell'interno è istituito un fondo di solidarietà in favore dei proprietari con una dotazione complessiva di 10 milioni di euro per l'anno 2022, finalizzato all'erogazione di un contributo nei confronti dei proprietari di unità immobiliari a destinazione residenziale non utilizzabili per effetto della denuncia all'autorità giudiziaria del reato di cui agli articoli 614, comma 2 e 633 del codice penale.";

- il comma 689 sia sostituito dal seguente: "689. Al Fondo di cui al comma 688 accedono tutte le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote d'accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l'anno 2021. La ripartizione complessiva del Fondo è definita sulla base di apposita intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano da adottare entro il 31 gennaio 2022.";
- dopo il comma 694 sia inserito il seguente: "694-bis. Agli oneri derivanti dai commi 691, 692, 693 e 694 pari a complessivi 7.663.629 euro per l'anno 2022 e 5,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.";
- il comma 696 sia sostituito dal seguente: "696. Al decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, dopo l'articolo 2 inserire il seguente: "Articolo 2-bis - Apprendistato presso l'Agenzia industrie difesa. 1. Nelle more della revisione della dotazione organica dell'Agenzia industrie difesa e dei relativi stabilimenti e al fine di garantirne l'efficacia delle capacità tecnico-amministrative connesse alle attività derivanti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, l'Agenzia industrie difesa è autorizzata, a decorrere dal 1° marzo 2022 e per la durata massima di due anni, ad attivare 48 contratti di apprendistato da svolgere presso i propri stabilimenti. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione adottato su proposta del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le qualifiche professionali e tecniche dei predetti contratti, il relativo trattamento economico ed è stabilita la distribuzione del relativo personale nell'ambito degli stabilimenti dell'Agenzia. 2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede nel limite massimo di spesa di euro 1.280.000 per l'anno 2022, di euro 1.536.000 per l'anno 2023 e di euro 256.000 per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dei risparmi di spesa di parte corrente di natura permanente accertati, ai sensi della legge 31 dicembre 2012, n. 244, e iscritti sul fondo di cui all'articolo 619 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.";
- al comma 723 le parole: "dell'ammenda di X euro" siano sostituite dalle seguenti: "dell'ammenda di 50 euro";
- al comma 740 dopo le parole: "di eventi" sia inserita la seguente: "anche"; il comma 806 sia sostituito dal seguente: "806. Per le finalità di cui al comma 804, è istituito presso il Ministero della cultura, un Comitato promotore delle celebrazioni legate alla figura di Pietro Vannucci detto «Il Perugino». Il Comitato è presieduto da un Presidente nominato dal Ministero della cultura e composto da un rappresentante del Ministero dell'istruzione, uno del Ministero dell'università e della ricerca, uno del Ministero del turismo, uno della Regione Umbria, il Sindaco del Comune di Perugia, il Sindaco del Comune di Città della Pieve, nonché da quattro esperti della vita e delle opere del Perugino designati dal Ministro della cultura. Il Comitato, nominato con decreto del Ministro della cultura, che ne definisce anche le modalità di funzionamento, ha il compito di promuovere e diffondere, attraverso un adeguato programma di celebrazioni, di attività formative, editoriali, espositive e di manifestazioni artistiche, culturali e scientifiche, in Italia e all'estero, la figura e l'opera di Pietro Vannucci. A tal fine, al Comitato sono attribuite le risorse di cui al comma 805. Al termine delle celebrazioni il Comitato, che rimane in carica fino alla data del 31 dicembre 2022, predispose una relazione conclusiva sulle iniziative realizzate e sull'utilizzazione delle risorse assegnate che presenta al Ministro della cultura, il quale la trasmette alle Camere. Ai componenti del Comitato non è corrisposto alcun compenso, gettone di presenza o altro emolumento comunque denominato. Essi hanno diritto, nell'ambito delle risorse di cui al comma 805, al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per le attività strettamente connesse al funzionamento del Comitato, secondo la normativa vigente. Le spese per il funzionamento sono poste a carico delle risorse di cui al comma 805";
- il comma 830 sia sostituito dal seguente: "830. Al fine di integrare le risorse a disposizione delle amministrazioni preposte alla verifica dell'ottemperanza delle norme in materia ambientale di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2022, da utilizzare per il finanziamento delle spese di funzionamento connesse all'attività di controllo ambientale degli

Organi di vigilanza che, nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria, impartiscono le prescrizioni tecniche previste dall'art. 318-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152"; il comma 831 sia sostituito dal seguente: "831. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2022, relative all'installazione e messa in funzione di impianti di compostaggio presso i Centri Agroalimentari presenti nelle regioni Campania, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia, è riconosciuto un contributo, nel limite massimo di 1 milione di euro per l'anno 2023, sotto forma di credito d'imposta, pari al 70 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente. "

- il comma 842 sia sostituito dal seguente: "842. Con la finalità di favorire la promozione dei territori, anche in chiave turistica, e il recupero di antiche tradizioni legate alla cultura enogastronomica del Paese, è concesso, per l'anno 2022, un contributo, nel limite di spesa complessivo di 1 milione di euro, a favore dei produttori di vino DOP e IGP, nonché dei produttori di vino biologico che investano in più moderni sistemi digitali, attraverso l'impiego di un qr code apposto sulle etichette che permetta una comunicazione dinamica dal produttore verso il consumatore, veicolando quest'ultimo su siti e pagine web istituzionali dedicate alla promozione culturale, turistica e rurale dei territori locali nel rispetto del regolamento UE n. 1169/2011 in materia di informazioni sugli alimenti e dei regolamenti UE n. 1308/2013 e UE n. 33/2019 in materia di etichettatura e presentazione dei vini.";

- il comma 878 sia sostituito dal seguente: " 878 Al fine di adeguare le strutture territoriali del Ministero dell'istruzione nella provincia di Barletta, Andria e Trani è autorizzata la spesa di euro 300.000 euro per l'anno 2022. La dotazione organica del Ministero dell'istruzione è altresì incrementata di un posto di livello dirigenziale non generale, da coprire anche mediante l'indizione di nuove procedure concorsuali pubbliche. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto nel precedente periodo è autorizzata la spesa di euro 75.575 per l'anno 2022 e di euro 151.149 a decorrere dall'anno 2023";

- il comma 886 sia sostituito dal seguente: "886. In aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, per l'anno 2022, nell'ambito della vigente dotazione organica, fino a 44 dipendenti appartenenti all'area III, posizione economica FI, mediante lo scorrimento delle graduatorie di concorsi vigenti alla data del 1 ottobre 2021 ovvero l'indizione di nuovi concorsi. E a tal fine autorizzata la spesa nel limite massimo di euro 1.543.184 per l'anno 2022 e di euro 1.851.820 a decorrere dall'anno 2023"; Conseguentemente, alla tabella A, voce «Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale» apportare le seguenti variazioni: 2022: - 2.381.989; 2023: - 3.529.430; 2024: - 4.368.235

- il comma 912 sia sostituito dal seguente: "912. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo il comma 225, è inserito il seguente: "225-bis. Le disposizioni di cui ai commi da 219 a 224 si applicano anche in relazione agli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2022. In relazione agli investimenti effettuati a decorrere dal 1 gennaio 2022 il credito d'imposta non può eccedere il 10 per cento delle somme investite negli strumenti finanziari qualificati e può essere utilizzabile in quindici quote annuali di pari importo. "

- il comma 926 sia sostituito dal seguente: "926. All'articolo 4, comma 5-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 sono aggiunti in fine i seguenti periodi: "il presente comma trova applicazione, laddove ne sussistano i presupposti, anche nei confronti delle strutture di cui all'articolo 4, comma 13 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, in condizioni di parità rispetto alle strutture sanitarie private accreditate. Ai soli fini del riconoscimento del ristoro ai sensi del presente comma, nei confronti delle strutture di cui all'articolo 4, comma 13 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502, il raggiungimento del limite del 90 per cento del budget, deve intendersi riferito al 90 per cento della produzione resa dalle medesime strutture nel 2019. A tal fine, il riconoscimento dell'eventuale ristoro alle predette strutture viene regolato nell'ambito dell'Accordo interregionale per la compensazione della mobilità sanitaria, a seguito di apposita Conferenza dei Servizi di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, a valere sul livello di finanziamento assegnato in sede di riparto per il Servizio sanitario nazionale per l'anno 2022.";

- il comma 941 sia sostituito dal seguente: "941. Per le somme dovute a titolo di tributi, il cui pagamento è stato sospeso ai sensi delle disposizioni del presente articolo, si applicano gli interessi al tasso legale. Gli interessi, da versare contestualmente all'imposta, al tributo sospeso, sono dovuti per il periodo di tempo decorrente dalla scadenza originaria a quella di effettivo pagamento";
- il comma 942 sia sostituito dal seguente: "942. La pubblica amministrazione può richiedere alle aziende sanitarie locali l'effettuazione di visite di controllo nei confronti di coloro che richiedono l'applicazione della sospensione degli adempimenti ai sensi dei commi da 927 a 944. All'attuazione delle predette disposizioni le amministrazioni interessate vi provvedono nell'ambito delle risorse umane disponibili a legislazione vigente.";
- il comma 951 sia sostituito dal seguente: "951. Al fine di velocizzare gli interventi nell'ambito del settore biomedicale, con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le risorse che nell'ambito del "Fondo per il trasferimento tecnologico" di cui all'articolo 42 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono da destinare alla promozione della ricerca e riconversione industriale del settore biomedicale. A tal fine viene istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un fondo, denominato "Fondo per la ricerca e lo sviluppo industriale biomedico" cui sono attribuite anche le risorse da assegnare ai sensi del comma 1-*bis* della medesima norma. Il fondo opera per il potenziamento della ricerca, lo sviluppo e la riconversione industriale del settore biomedicale per la produzione di nuovi farmaci e vaccini, di prodotti per la diagnostica e dispositivi medicali, anche attraverso la realizzazione di poli di alta specializzazione. Per la realizzazione degli interventi di cui al presente comma il Ministero dello sviluppo economico si avvale della Fondazione Enea Tech e Biomedical ai sensi del citato articolo 42 del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.";
- il comma 969 sia sostituito dal seguente: "969. Ai lavoratori dipendenti del settore privato aventi diritto all'assicurazione economica di malattia presso l' INPS, che siano stati destinatari durante il 2021 del trattamento di cui all'articolo 26, comma 2 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, laddove la prestazione lavorativa non sia stata resa in modalità agile e qualora abbiano raggiunto il limite massimo indennizzabile di malattia, è riconosciuta un'indennità una tantum, pari a 1.000 euro, per l'anno 2022. L'indennità di cui al primo periodo del presente comma non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e non è riconosciuta per essa accredito di contribuzione figurativa. L'indennità di cui al presente comma è erogata dall'INPS, previa domanda con autocertificazione del possesso dei requisiti di cui al primo periodo del presente comma, nel limite di spesa complessivo di 5 milioni di euro per l'anno 2022. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.";
- il comma 970 sia sostituito dal seguente: "970. All'articolo 2 del decreto-legge del 29 gennaio 2021 n. 5, convertito dalla legge 24 marzo 2021 n. 43, recante "Misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI)" , dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:  
1-*bis* Nell'ambito del controllo sull'utilizzo delle risorse da parte degli organismi sportivi, di cui all'articolo 1, comma 630 della legge 30 dicembre 2018 n. 145, l'autorità di Governo competente in materia di sport può avvalersi della società Sport e Salute S.p.A., nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente. La medesima Autorità di governo nomina uno dei componenti dei Collegi dei revisori dei Conti delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate, fermo restando il potere di controllo del CONI sui contributi finanziari da esso erogati ai suddetti organismi, per il perseguimento delle sue finalità istituzionali, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, lettera e) del decreto legislativo 23 luglio 1999 n. 242. Resta fermo il potere di commissariamento del COM nel

caso di gravi violazioni sull'utilizzo dei propri contributi finanziari erogati a Federazioni Sportive Nazionali e Discipline Sportive Associate o nel caso di gravi violazioni di norme degli statuti e dei regolamenti sportivi, come previsto all'articolo 5, comma 2 lettera e), e-bis), e-ter) del decreto legislativo 23 luglio 1999 n. 242.

1-ter. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il CONI adegua lo statuto, i principi fondamentali e i regolamenti sportivi alle disposizioni di cui al presente articolo. Entro ulteriori centottanta giorni dalla data di approvazione delle modifiche statutarie del COM, le Federazioni Sportive Nazionali e le Discipline Sportive Associate adeguano conseguentemente i loro statuti e regolamenti. Decorsi rispettivamente i termini di cui al presente comma, l'Autorità di Governo competente in materia di sport, con proprio decreto da adottare entro i trenta giorni successivi, nomina un Commissario ad acta per l'adeguamento alle disposizioni di legge.»;

- il comma 976 sia sostituito dal seguente: "976. Al fine di rafforzare l'azione dell'Italia a livello nazionale e internazionale per una maggiore e migliore informazione, educazione e partecipazione in materia di tutela ambientale, a favore dell'Osservatorio «Osservatorio euro-mediterraneo - Mar Nero per l'informazione e la partecipazione nelle politiche ambientali e il sostegno alle azioni di sviluppo economico sostenibile locale», istituito nella città di Venezia con legge regionale 2008/1 è autorizzato un contributo di 500.000 euro per l'anno 2022." ;

- il comma 977 sia sostituito dal seguente: "977. Al fine di sperimentare un nuovo modello avanzato di innovazione, fondata sul trasferimento tecnologico, secondo un approccio volto a valorizzare la conoscenza scientifica, il Ministro per il Sud e la coesione territoriale, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, individua, previa pubblicazione di un avviso per manifestazione di interesse, un soggetto altamente qualificato, avente sede legale nel Mezzogiorno e dotato di adeguate infrastrutture digitali per il trasferimento tecnologico, cui affidare la realizzazione di un programma di interventi destinati ai territori del Mezzogiorno, al fine di: a) individuare e aggregare università ed istituti di ricerca pubblica, con sede nel Mezzogiorno, attivi nella ricerca e sviluppo di nuove tecnologie; b) sostenere la nascita di spin-off ad alto contenuto di conoscenza e la loro evoluzione in *deep tech* startup per fame driver privilegiati di innovazioni avanzate, contribuendo alla creazione di nuovi posti di lavoro qualificato nel Mezzogiorno; c) offrire servizi formativi e di *advisoring* ai fondatori di startup innovative per assisterli nella evoluzione della loro cultura imprenditoriale in senso manageriale e nell'espansione sui mercati; d) mettere a fianco di startup innovative grandi e medie imprese interessate a contribuire alla loro evoluzione in campo produttivo e commerciale, anche tramite investimenti diretti nel loro capitale; e) individuare istituzioni finanziarie e fondi di venture capital disponibili ad offrire mezzi finanziari e investimenti di capitale a startup innovative selezionate, per le diverse fasi del loro sviluppo. Il programma di cui al presente comma considera i settori imprenditoriali di particolare rilevanza nell'economia del Mezzogiorno dando priorità all'*information technology*, all'agro-alimentare, al biomedicale, al farmaceutico, all'*automotive* e all'areospaziale. Per le finalità di cui al presente comma, con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) sono destinate risorse finanziarie pari a 6 milioni di euro annui dal 2022 al 2026 a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione-programmazione 2021-2027 di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.";

i commi 985 e 986 siano sostituiti dai seguenti:

"985. All'articolo 35 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3-bis, dopo le parole: "40 per cento" sono aggiunte le seguenti: "e, per il solo anno 2022, del 50 per cento";

b) dopo il comma 3-ter è aggiunto il seguente: "3-quater. Limitatamente all'anno 2022, alla birra realizzata nei birrifici di cui all'articolo 2, comma 4bis della legge 16 agosto 1962, n. 1354, aventi una produzione annua superiore a 10.000 ettolitri ed inferiore a 60.000 ettolitri si applica l'aliquota di accisa di cui all'allegato I annesso al presente testo unico in misura ridotta: a) del 30 per cento per i birrifici con produzione annua superiore ai 10.000 ettolitri e fino ai 30.000 ettolitri; b) del 20 per cento

per i birrifici con produzione annua superiore ai 30.000 ettolitri e fino ai 60.000 ettolitri.".

986. L'aliquota di accisa sulla birra di cui all'allegato I annesso al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è rideterminata, dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, in euro 2,94 per ettolitro e per grado-Plato e, a decorrere dal 1° gennaio 2023, in euro 2,99 per ettolitro e per grado-Plato.

Conseguentemente, alla Tabella A, Voce Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, apportare le seguenti variazioni (in euro):

TABELLA A IWPAAF

- 2022: - 12.370.000

- 2023: -

- 2024: -

e il comma 627 sia sostituito dal seguente: "627. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di euro 11.681.894 per l'anno 2022, di euro 105.458.016 per l'anno 2023, di euro 149.463.318 per 2024, di euro 125.854.690 per l'anno 2025, di euro 55.021.224 per 2026, di euro 167.603.407 per l'anno 2027, di euro 244.497.575 per l'anno 2028, di euro 323.897.575 per l'anno 2029, di euro 361.797.575 per l'anno 2030, di euro 361.797.575 per l'anno 2031, di euro 361.797.575 per 2032, di euro 390.097.575 per l'anno 2033, di euro 390.097.575 per 2034, di euro 390.097.575 per l'anno 2035 e di euro 388.397.575 a decorrere dall'anno 2036»;

- il comma 995 sia sostituito dal seguente: "995. Le Pubbliche Amministrazioni coinvolte a vario titolo nelle attività di coordinamento, gestione, attuazione, monitoraggio e controllo del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), nell'ambito della propria autonomia, possono prorogare, per una sola volta, i contratti di consulenza e collaborazione, di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 e nell'articolo 110, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con soggetti fisici esterni alla pubblica amministrazione fino al 31 dicembre 2026, nei limiti delle risorse finanziarie già destinate per tali attività nei propri bilanci, sulla base della legislazione vigente"; i commi 1004 e 1005 siano sostituiti dai seguenti: "1004. Al fine attivare la Convenzione bilaterale in materia di sicurezza sociale, con l'Albania e garantire ai lavoratori interessati il giusto riconoscimento del diritto alle prestazioni previdenziali, limitatamente agli eventi riguardanti l'assicurazione per la vecchiaia, l'invalidità e superstiti è autorizzata la spesa di 7,6 milioni di euro per l'anno 2023, 9,8 milioni di euro per l'anno 2024, 10,9 milioni di euro per l'anno 2025, 12,3 milioni di euro per l'anno 2026, 11,8 milioni di euro per l'anno 2027, 13,4 milioni di euro per l'anno 2028, 15,0 milioni di euro per l'anno 2029, 16,9 milioni di euro per l'anno 2030, 18,5 milioni di euro per l'anno 2031 e 20,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2032.

1005. Agli oneri di cui al comma 1004, pari a 7,6 milioni di euro per l'anno 2023, 9,8 milioni di euro per l'anno 2024, 10,9 milioni di euro per l'anno 2025, 12,3 milioni di euro per l'anno 2026, 11,8 milioni di euro per l'anno 2027, 13,4 milioni di euro per l'anno 2028, 15,0 milioni di euro per l'anno 2029, 16,9 milioni di euro per l'anno 2030, 18,5 milioni di euro per l'anno 2031 e 20,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2032, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 203, della legge 11 dicembre 2016, n. 232»;

- il comma 1007 sia sostituito dal seguente: "1007. Al fine di sostenere lo sviluppo dei beni culturali della provincia di Como, sono disposte le seguenti previsioni:

a) nello stato di previsione del Ministero della cultura è istituito un fondo, denominato "Fondo per l'istituzione del Museo nazionale dell'astrattismo storico e del razionalismo architettonico di Como", con una dotazione di 1 milione di euro per l'anno 2022, volto a istituire il Museo nazionale dell'astrattismo storico e del razionalismo architettonico, mediante la realizzazione e l'adattamento della sede del Museo a Palazzo Terragni;

b) è autorizzata una spesa di euro 200.000 per l'anno 2022, per la valorizzazione del complesso monumentale ai caduti della Prima Guerra Mondiale, sito presso del Comune di Erba;

c) è autorizzata una spesa di euro 400.000 per l'anno 2022 per il ripristino e la valorizzazione del



patrimonio edilizio di Villa Candiani di Erba, e di euro 400.000 per l'anno 2022, destinata all'istituzione, presso la medesima Villa Candiani di Erba, in provincia di Como, del Museo interattivo della scenografia, costituito da un percorso multisensoriale e scenografico del percorso opere, disegni e modelli dello scenografo Ezio Frigerio;

d) è autorizzata una spesa di 500.000 euro a decorrere dal 2022 a favore del Corpo della Guardia di Finanza, per far fronte agli oneri logistici correlati al cambio di sede dei propri Comandi in relazione alle disposizioni di cui al presente comma;

Il parere è altresì reso con le seguenti osservazioni:

si valuti di sopprimere il comma 794;

si valuti di sostituire il comma 915 con il seguente: "915. I risparmiatori che, entro il termine di cui all'articolo 1, comma 237, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, abbiano presentato, tramite la procedura di compilazione telematica dell'istanza di indennizzo di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 8 agosto 2019, una domanda incompleta, ovvero abbiano avviato la procedura telematica entro i termini previsti senza finalizzarla, possono accedere alle prestazioni di cui all'articolo 1, commi da 493 a 506, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, a condizione che la domanda di indennizzo sia completata o finalizzata con l'idonea documentazione attestante i requisiti previsti, a pena di decadenza entro il 15 marzo 2022.";

si valuti, al comma 949, di aggiungere, in fine, i seguenti periodi: " Fermo restando quanto previsto dal decreto legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021 n. 101, le iniziative promosse dalla Fondazione possono altresì essere finanziate con le risorse di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e) n. 3 del citato decreto legge n. 59 del 2021, autorizzate per l'intervento "Ecosistemi innovativi della salute", nel rispetto degli obiettivi intermedi e finali, successivi al 30 giugno 2022, individuati nella relativa scheda progetto allegata al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 7, del medesimo decreto legge n. 59 del 2021, nel limite di 340 milioni di euro complessivi e con specifico riferimento alle funzioni di *Hub* antipandemico. Per i progetti finanziati con le rimanenti risorse autorizzate per l'intervento "Ecosistemi innovativi della salute", restano fermi temporaneamente e obiettivi individuati nella citata scheda progetto; ".

#### **Integrazione alla relazione orale del senatore Pellegrini Marco sul disegno di legge n. 2483**

L'articolo 25-ter stanziava 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e un milione di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 per l'avvio e il primo sviluppo di progetti di ricerca ed alta formazione nella regione mediorientale, quale *legacy* della partecipazione italiana ad Expo 2020 a Dubai. L'articolo 26 reca disposizioni in materia di chiamata diretta nelle università e di mobilità dei professori universitari e dei ricercatori.

Il Capo IV (articoli da 27 a 30) detta disposizioni in materia di servizi digitali. L'articolo 27 reca misure in materia di digitalizzazione dei servizi delle pubbliche amministrazioni. L'articolo 28 prevede che le camere di commercio assicurino alle imprese un servizio di collegamento telematico con la piattaforma digitale nazionale dati. L'articolo 28-bis dispone che le amministrazioni pubbliche possano erogare benefici economici a favore di persone fisiche o giuridiche, destinati a specifici acquisti da effettuarsi mediante terminali di pagamento, mediante l'utilizzo della piattaforma tecnologica per l'interconnessione e l'interoperabilità fra le pubbliche amministrazioni e i prestatori di servizi di pagamento abilitati. L'articolo 29 istituisce il Fondo per la Repubblica digitale. L'articolo 30 detta norme volte ad accelerare il conseguimento degli obiettivi del PNRR relativi alla digitalizzazione della logistica, semplificando il quadro delle convenzioni in essere. L'articolo 30-bis modifica la disciplina delle spedizioni contenuta nel codice civile. Gli articoli dal 30-bis al 30-sexies integrano la disciplina relativa alla procedura della composizione negoziata per la soluzione della crisi di impresa.

Il Capo V (articoli da 31 a 40-bis) detta disposizioni in materia di personale e organizzazione delle pubbliche amministrazioni e servizio civile. L'articolo 31 dispone che i professionisti assunti a tempo determinato per l'attuazione dei progetti previsti dal PNRR non sono tenuti alla cancellazione dall'albo, collegio o ordine professionale di appartenenza e possono mantenere l'iscrizione agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria. L'articolo 31-ter reca norme per il potenziamento amministrativo del Ministero dell'università. L'articolo 32 reca disposizioni finalizzate all'ampliamento del novero dei

soggetti istituzionali che possono fare parte dell'associazione Formez PA. L'articolo 33 istituisce presso il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri il Nucleo per il coordinamento delle iniziative di ripresa e resilienza tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, denominato "Nucleo PNRR Stato-Regioni".

L'articolo 34 assegna al Ministero della transizione digitale, per gli anni 2022-2023, un contingente di personale fino a 152 unità.

L'articolo 34-*bis* autorizza l'assunzione di 100 unità di personale a contratto delle rappresentanze diplomatiche, degli istituti italiani di cultura e delle delegazioni diplomatiche speciali. L'articolo 34-*ter* autorizza il Ministro del lavoro e delle politiche sociali ad assumere un ulteriore contingente di 10 unità di personale non dirigenziale con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato. L'articolo 35 reca disposizioni concernenti l'organizzazione del Ministero della giustizia. L'articolo 35-*bis* prevede che i capi degli uffici giudiziari, entro il 31 gennaio di ogni anno, debbano redigere un programma per la gestione anche dei procedimenti penali pendenti. L'articolo 35-*ter* prevede specifici obblighi di formazione per i magistrati ordinari che si occupano di procedure concorsuali. L'articolo 36 detta alcune disposizioni per il potenziamento della dotazione organica dell'unità per la semplificazione e la qualità della regolazione, già incardinata presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. L'articolo 36-*bis* innalza a tre senatori e tre deputati il numero dei rappresentanti del Parlamento che fanno parte del tavolo istituzionale avente il compito di coordinare le iniziative e la realizzazione degli interventi e delle opere necessari allo svolgimento del Giubileo della Chiesa cattolica previsto per l'anno 2025. L'articolo 36-*ter*, introdotto nel corso dell'esame in Commissione, modifica il decreto-legge n. 77 del 2021 in materia di *governance* del PNRR per la parte relativa al coordinamento tra organi centrali e Regioni. L'articolo 37 integra la composizione della commissione tecnica per i fabbisogni *standard* al fine di ricomprenservi anche un delegato del Ministero per il Sud e la coesione territoriale. L'articolo 38 dispone la proroga, entro il termine massimo del 28 febbraio 2022, in attesa della riorganizzazione dell'Aifa diretta all'attuazione degli investimenti previsti dal PNRR, dei componenti della Commissione consultiva tecnico-scientifica per la valutazione dei farmaci e del comitato prezzi e rimborso, già scaduti il 4 novembre 2021. L'articolo 38-*bis* prevede, a partire dal triennio formativo 2023-2025, che l'efficacia delle polizze assicurative alla cui stipula sono tenute le strutture sanitarie sociosanitarie pubbliche e private per danni cagionati dal personale a qualunque titolo, sia condizionata all'assolvimento, in misura non inferiore al 70 per cento, dell'obbligo formativo individuale dell'ultimo triennio utile. L'articolo 38-*ter* dispone che, per l'attuazione dei programmi di competenza del Ministero della salute ricompresi nel PNRR, il Ministro promuova e stipuli appositi contratti istituzionali di sviluppo e ne coordini la successiva attuazione. L'articolo 38-*quater* interviene sulla disciplina relativa all'innovatività terapeutica, con l'obiettivo di rendere disponibili in tempi certi i farmaci innovativi per le malattie rare su tutto il territorio nazionale. L'articolo 38-*quinquies* prevede che, con decreto del Ministro della salute, vengano definiti i criteri e le modalità per l'introduzione di un sistema di valutazione volto al potenziamento della ricerca biomedica, in relazione ai progetti nel campo delle malattie rare, dei tumori rari e delle malattie altamente invalidanti. L'articolo 39 limita la possibilità di conferire l'incarico di inviato speciale per il cambiamento climatico esclusivamente ai soli dipendenti di amministrazioni pubbliche. L'articolo 40 semplifica il procedimento di programmazione del sistema del servizio civile universale. L'articolo 40-*bis*, introdotto nel corso dell'esame in Commissione, detta disposizioni relative al personale che presta assistenza tecnica presso le sedi territoriali delle Regioni per il funzionamento del reddito di cittadinanza. Il Titolo III, composto dagli articoli da 41 a 46-*bis*, reca disposizioni in materia di gestioni commissariali, imprese agricole e sport. L'articolo 41 interviene sulla normativa che disciplina la nomina e le funzioni del commissario straordinario per la bonifica ambientale e la rigenerazione urbana dell'area di rilevante interesse nazionale Bagnoli-Coroglio. L'articolo 42 detta norme volte a rafforzare i poteri del commissario straordinario per l'attuazione degli interventi di risanamento ambientale e riqualificazione del territorio della città di Taranto. L'articolo 43 detta norme volte a potenziare la struttura del commissario unico per la bonifica delle discariche abusive. L'articolo 43-*bis* incrementa il Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate del 2016 e 2017. L'articolo 43-*ter*

stabilisce che il credito d'imposta riconosciuto agli investimenti effettuati per l'acquisizione dei beni strumentali nuovi dalle imprese situate nei Comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016, si applichi nel rispetto dei limiti e delle condizioni della comunicazione della Commissione europea. L'articolo 43-*quater* modica la disciplina relativa all'azione commissariale di risanamento del Servizio sanitario della Regione Calabria. L'articolo 44 autorizza l'utilizzo del fondo già istituito per indennizzare i titolari di biglietti e *voucher* non utilizzati, emessi da Alitalia in conseguenza delle misure di contenimento previste per l'emergenza epidemiologica da Covid-19, anche per il rimborso di biglietti o *voucher* emessi non connessi con l'emergenza epidemiologica da Covid-19. L'articolo 44-*bis* detta norme volte ad accelerare la chiusura della procedura della gestione commissariale di liquidazione della società Expo 2015. L'articolo 45 dispone alcune modificazioni alla vigente disciplina che autorizza gli organismi pagatori a compensare gli aiuti comunitari con i contributi previdenziali dovuti dall'impresa agricola beneficiaria, già scaduti alla data del pagamento degli aiuti medesimi. L'articolo 46 riconosce a Sport e Salute SpA, per l'anno 2021, un contributo di 27,2 milioni di euro, destinato al finanziamento delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva, dei gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato e delle associazioni benemerite. L'articolo 46-*bis* destina alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate, agli enti di promozione sportiva, ai gruppi sportivi militari e ai corpi civili dello Stato e alle associazioni benemerite una quota non inferiore al cinquanta per cento del fondo per il potenziamento dell'attività sportiva di base.

Il Titolo IV, composto dagli articoli da 47 a 49, reca disposizioni in materia di investimenti e rafforzamento del sistema di prevenzione antimafia. L'articolo 47 modifica l'articolo 34-*bis* del codice antimafia, in tema di controllo giudiziario delle aziende che abbiano occasionalmente agevolato indiziati di appartenere ad associazioni criminali. L'articolo 48 introduce il contraddittorio endoprocedimentale in materia di informazione antimafia. L'articolo 48-*bis* modifica il codice antimafia prevedendo che, nel caso di elargizione di fondi europei legata al possesso di terreni agricoli a qualunque titolo acquisiti, sia la documentazione antimafia che l'informazione antimafia debbano essere richieste nel caso in cui l'importo dei fondi sia superiore a 25.000 euro. L'articolo 49 introduce nel codice antimafia la previsione di misure amministrative di prevenzione collaborativa, applicabili in alternativa all'interdittiva antimafia allorché i tentativi di infiltrazione mafiosa siano riconducibili a situazioni di agevolazione occasionale. L'articolo 49-*bis* introduce uno specifico obbligo di comunicazione nel caso di cambiamento della sede del soggetto sottoposto a verifica per il rilascio della comunicazione antimafia. L'articolo 50 prevede, in particolare, che non possano essere espropriati dall'agente della riscossione i beni assolutamente impignorabili ai sensi del codice di procedura civile; modifica, inoltre, la composizione del tavolo tecnico permanente per la fatturazione elettronica. L'articolo 51 autorizza il MEF ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni contenute nel decreto-legge in esame. L'articolo 51-*bis*, introdotto durante l'esame in Commissione, inserisce nel testo la cosiddetta clausola di salvaguardia per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano. Infine, l'articolo 52 dispone che il decreto-legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

#### **Dichiarazione di voto della senatrice De Petris sull'emendamento 1.9000 (testo corretto)**

Onorevoli senatori, Governo, la manovra di finanza pubblica per il triennio 2022-2024 è un provvedimento molto complesso e articolato, che giunge in Aula a seguito di una discussione ricca, ma faticosa fatta nei giorni scorsi in Commissione bilancio per la cui sintesi desidero anzitutto ringraziare i relatori.

Abbiamo cercato di migliorare una manovra già espansiva che si colloca in una fase delicata di crescita, mentre la pandemia è ancora in corso e mantiene un suo vigore, provando ad interpretare un fortissimo disagio sociale, economico e psicologico di tanti cittadini e famiglie, nel mondo del lavoro, di cui non sempre riusciamo a cogliere la profondità, in un tempo inedito in cui sono cresciute notevolmente diseguaglianze, precarietà e fragilità sociali.

Quest'anno la crescita del PIL sarà di oltre il 6 per cento, ma siamo molto lontani da una contestuale e

proporzionale ripresa dell'occupazione che, a causa degli effetti della pandemia, era calata di oltre un milione di unità. La sfida è superare questa fase storica della crisi post Covid-19 con più eguaglianza. La discussione in Aula di oggi sulla legge di bilancio è fortemente intrecciata al dibattito che abbiamo avuto nelle ore scorse sul decreto-legge di attuazione del PNRR, in quanto i due provvedimenti mirano a costruire una visione integrata su come il nostro Paese possa indirizzare la ripresa e la crescita a partire dalle direttrici fondamentali della transizione ecologica ambientale, della coesione territoriale e dell'equità sociale.

Nel complesso, le misure recate nel disegno di legge di bilancio sono riconducibili a diversi settori di intervento. Mi soffermerò sui capitoli principali su cui come componente LeU-Ecosolidali siamo intervenuti con specifiche proposte emendative per rendere la manovra più verde ed equa, ossia innanzitutto scuola, superbonus, transizione ecologica, salute, lavoro, previdenza, *welfare*, riduzione della pressione fiscale e contributiva, economia e commercio.

Sugli articoli della legge di bilancio relativi alla scuola ci sono alcune novità che accogliamo con favore: la proroga dei contratti di supplenza dell'organico Covid Ata fino al 30 giugno; ulteriori investimenti di risorse sul fondo per la valorizzazione dei docenti senza più la finalizzazione a dir poco offensiva alla "dedizione"; la proroga delle misure di deroga al dimensionamento scolastico; la riduzione a tre anni per la mobilità dei DSGA neo assunti, seppure manchi la ripartenza delle assunzioni dei docenti di sostegno specializzati dalle graduatorie provinciali per le supplenze.

In materia di ambiente e di tutela degli animali abbiamo inserito una pluralità di disposizioni significative: l'istituzione di un Fondo "buone pratiche" per la transizione ecologica del settore turistico e alberghiero, che prevede contributi volti a favorire l'economia circolare e l'utilizzo dei prodotti agroalimentari tradizionali; abbiamo indirizzato fondi per i CRAS e per l'introduzione in Italia del vaccino immunocontraccettivo GonaCon, applicato con successo in altri Paesi; abbiamo altresì rifinanziato la legge n. 281 del 1991 per il contrasto al fenomeno del randagismo, contribuendo anche a indirizzare risorse verso i rifugi per animali dei comuni in dissesto.

Da segnalare il grande successo concernente il divieto di allevamento degli animali da pelliccia: una misura non più rinviabile che ci vedeva ancora in uno stato di grave arretratezza nei confronti di moltissimi Paesi europei; è previsto anche un indennizzo verso coloro che conducevano tale attività e che sono stati pesantemente colpiti dalla pandemia, che ha comportato l'abbattimento di migliaia di animali.

Siamo anche riusciti ad ottenere la soppressione della tecnica del CCS come finalità del Fondo per il sostegno alla transizione ecologica: una misura che, come sappiamo, stimola gli appetiti di molte aziende ansiose di riconvertire i propri impianti obsoleti, ma di cui ancora non si conoscono i rischi e i potenziali costi.

Infine, un ulteriore grande successo è quello del potenziamento dei controlli ambientali, che va a finanziare una legge di grande importanza a cui però mancano ancora decreti attuativi e risorse necessarie ad una reale partenza.

La misura del superbonus è stata modificata in Commissione con una condivisione tra le forze di maggioranza, con l'obiettivo di valorizzare questo strumento che non è solo di leva economica, ma di trasformazione ecologica del Paese. Siamo riusciti ad estenderlo, per tutto il 2023, anche alle case unifamiliari, ad eliminare il tetto dell'ISEE, il vincolo della prima casa per le case unifamiliari, e quello della CILA, che doveva essere presentata nell'anno scorso. Si è ricompresa nella proroga dei lavori trainanti anche i lavori trainati; vi è la proroga a tutto il 2025 anche nelle aree colpite da eventi sismici a partire dal 2009; vi è la proroga del superbonus per gli impianti fotovoltaici ed è stata introdotta un'agevolazione importante per le opere di abbattimento delle barriere architettoniche. Infine, si sono ricomprese le spese delle nuove asseverazioni nel perimetro dei vari *bonus* edilizi e si è previsto che il decreto antifrode, pur virtuoso negli obiettivi, non trovi applicazione per gli interventi in edilizia libera sotto i 10.000 euro.

Sulla salute, che rappresenta un fattore chiave importantissimo per garantire equità nella ripresa, abbiamo ottenuto un'importante modifica sul *payback*, imponendo alle case farmaceutiche, finalmente, di versare il dovuto allo Stato italiano e legando l'innalzamento dei tetti della spesa farmaceutica

proprio al pagamento integrale e senza condizioni degli oneri di ripiano del 2019-2020 che ammontano a circa 2,3 miliardi di euro, necessari per reggere l'urto del Covid. Si tratta di una conquista importantissima per garantire equità e che potrà permettere di risolvere contenziosi che da troppo tempo inquinano il dibattito sulla spesa farmaceutica.

Nel settore sociale abbiamo inserito importanti modifiche che migliorano il testo iniziale, come quelle riguardanti un ulteriore incremento del Fondo per le non autosufficienze che passa a 115 milioni di euro per l'anno 2022: si tratta solo di un primo passo, importante ma non ancora sufficiente, per una grande questione sociale che fatica ad imporsi nell'agenda politica nazionale. E poi, rifinanziato con 5 milioni di euro il reddito di libertà per le donne vittime di violenza, le norme per la parità di genere, il rafforzamento dei centri antiviolenza e un importante rifinanziamento per prorogare l'assunzione del personale nelle prefetture che si possa occupare di regolarizzazione dei migranti.

L'articolo 2 della legge di bilancio reca i famosi 8 miliardi di euro sul fisco. Sulla sintesi raggiunta esprimiamo un giudizio politico di parziale insoddisfazione perché l'intervento non appare pienamente sufficiente nella direzione di migliorare il profilo distributivo sull'Irpef, e a realizzarne una riforma strutturale, che è il vero nodo della riforma, per coniugare equità e sostenibilità dopo decenni di stagnazione e di impoverimento della popolazione, anche quella economicamente attiva (secondo analisi OCSE il salario medio è infatti diminuito dal 1990 al 2020 del 2,9 per cento mentre nei Paesi UE si è avuta una crescita vicina al 30 per cento). È chiaro che sulla tassazione le posizioni nella maggioranza sono diversissime. Per LeU vale sempre affermare il principio della progressività fiscale: è stato importante, comunque, nell'intervento complessivo, anche il risultato ottenuto dal sindacato sulla decontribuzione per 1,5 miliardi di euro che aumenterà le buste paga per il 2022.

Positivo l'intervento sui cosiddetti *workers buy out*, che ha semplificato la normativa inserendo nella legge di bilancio 2021 ove si interviene sul Fondo crescita, uno specifico richiamo alle società finanziarie di cui alla legge 27 febbraio 1985, n. 49, partecipate e vigilate dal MISE.

Abbiamo inserito inoltre delle importanti norme a tutela dei lavoratori dell'edilizia e della ceramica, mestieri altamente gravosi e impattanti sulla salute, che necessitavano di criteri specifici per l'accesso all'APE sociale: per gli operai edili e i ceramisti il requisito di anzianità contributiva per l'accesso all'istituto è stato portato a trentadue anni, in luogo dei trentasei. Altrettanto significativo l'intervento concernente l'armonizzazione previdenziale dei Vigili del fuoco. E con un nostro emendamento abbiamo introdotto una vera e propria riforma dei tirocini per eliminare l'uso distorto.

Sulle delocalizzazioni, invece, dobbiamo segnalare come l'intervento risulti ancora insufficiente e inadeguato a questo veicolo normativo. Si tratta di un tema nevralgico su cui è necessario incidere senza incertezze. Avevamo quindi chiesto interventi più stringenti riducendo le soglie occupazionali e i criteri dimensionali, stabilendo un termine più ampio tra la comunicazione aziendale e l'avvio della procedura collettiva di licenziamento, aggravando le sanzioni e prevedendo la restituzione e la preclusione dell'accesso a qualsiasi sovvenzione pubblica, nonché la partecipazione agli appalti. Avevamo inoltre chiesto un diritto di prelazione per i lavoratori che decidessero di costituire società cooperative per la continuità dell'attività, con una concessione in comodato gratuito degli immobili. Il fenomeno della delocalizzazione è un dramma per migliaia di lavoratori, e va affrontato con la massima efficacia

Infine, altro tema su cui siamo intervenuti con la condivisione anche delle altre forze parlamentari è quello relativo a TOSAP e COSAP, dando la possibilità, soprattutto ai commercianti e a tutti coloro che utilizzano spazi esterni, di essere aiutati, scegliendo di coprire la TOSAP per almeno tre mesi.

Avremmo voluto che si intervenisse sul reddito di cittadinanza rimodulandolo in favore delle famiglie numerose, alleggerendo i carichi e le responsabilità per centri per l'impiego e comuni, riducendo la produzione documentale per gli stranieri.

Abbiamo proposto l'equiparazione previdenziale fra lavoratori iscritti alla gestione separata, i coordinati e continuativi e i dipendenti.

Siamo sicuramente soddisfatti dello sforzo fatto e del lavoro corale che hanno svolto tutti i Gruppi parlamentari per l'approvazione di questa legge di bilancio.

Tuttavia, proseguiremo con il nostro impegno, perché si realizzino tutti gli interventi che abbiamo

rivendicato.

Per esempio, chiediamo un vero finanziamento del Fondo per il rinnovo di tutti i contratti nazionali di lavoro, molti dei quali scaduti da tempo, così come maggiori tutele per tutti i lavoratori invisibili e i più deboli, come le donne e i giovani.

Sulla scuola, per esempio, auspichiamo un intervento immediato sul sovraffollamento delle classi partendo dall'investimento negli organici, oggi più che mai necessario viste le disuguaglianze che la pandemia ha prepotentemente rivelato. Così come sull'ambiente. È da cinquant'anni che sentiamo parlare di sostenibilità ambientale. La sfida è quella di proteggere le risorse, la biodiversità, l'equilibrio degli ecosistemi, trovando soluzioni che consentano di tutelare la salute del pianeta e dei suoi abitanti, senza per questo interrompere lo sviluppo economico e sociale.

Non è più tempo di aspettare. Abbiamo una grande responsabilità, soprattutto nei confronti delle future generazioni.

Annuncio, quindi, il voto favorevole dei senatori LeU-Ecosolidali.

### **VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA**

#### **Congedi e missioni**

Sono in congedo i Senatori: Accoto, Alderisi, Anastasi, Barachini, Battistoni, Bellanova, Bini, Bongiorno, Borgonzoni, Bossi Umberto, Calandrini, Campagna, Catalfo, Cattaneo, Centinaio, Cerno, Cucca, Dal Mas, De Poli, Di Marzio, Doria, Florida, Galliani, Ghedini, Giacobbe, Lunesu, Marino, Merlo, Messina Assunta Carmela, Moles, Monti, Napolitano, Nisini, Nugnes, Pichetto Fratin, Pucciarelli, Romano, Ronzulli, Schifani, Sciascia, Segre e Sileri.

È assente per incarico avuto dal Senato il Senatore: Urso, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica.

Sono considerati in missione, ai sensi dell'art. 108, comma 2, primo periodo, del Regolamento, i Senatori: Corbetta, Fattori, Mantovani e Pittella.

#### **Gruppi parlamentari, variazione nella composizione e denominazione di componente**

La Presidente del Gruppo Misto ha comunicato che la senatrice Alessandrina Lonardo e il senatore Andrea Causin hanno aderito alla componente IDEA-CAMBIAMO!-EUROPEISTI all'interno del Gruppo stesso.

La Presidente del Gruppo Misto ha altresì trasmesso una lettera con la quale il senatore Quagliariello ha dichiarato che la componente IDEA-CAMBIAMO!-EUROPEISTI cambia la propria denominazione in "IDEA-CAMBIAMO!-EUROPEISTI-NOI DI CENTRO (Noi Campani)".

#### **Ufficio parlamentare di Bilancio, trasmissione di documentazione**

Il Presidente dell'Ufficio Parlamentare di Bilancio, con lettera in data 16 dicembre 2021, ha trasmesso copia del Rapporto sulla politica di bilancio 2022.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 5a Commissione permanente (Atto n. 1037).

#### **Procedimenti relativi ai reati previsti dall'articolo 96 della Costituzione, trasmissione di decreti di archiviazione**

Con lettere in data 21 dicembre 2021, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma ha comunicato, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, che il Collegio per i reati ministeriali, previsti dall'articolo 96 della Costituzione, costituito presso il suddetto tribunale, ha disposto:

con decreto in data 17 dicembre 2021, l'archiviazione degli atti relativi ad ipotesi di responsabilità penale nei confronti del Ministro dell'università e della ricerca, professoressa Maria Cristina Messa;

con decreto in data 17 dicembre 2021, l'archiviazione degli atti relativi ad ipotesi di responsabilità penale nei confronti del Ministro della giustizia *pro tempore*, onorevole Alfonso Bonafede.

#### **Disegni di legge, annuncio di presentazione**

Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale

Ratifica ed esecuzione dell'Emendamento n. 1 alla Convenzione generale di sicurezza sociale tra la Repubblica italiana e il Principato di Monaco del 12 febbraio 1982, fatto a Monaco il 10 maggio 2021 (2485)

(presentato in data 23/12/2021);

senatrice Leone Cinzia

Disposizioni in materia di permesso di soggiorno per casi speciali (2486)

(presentato in data 23/12/2021);

senatrice Leone Cinzia

Modifiche della disciplina relativa alla detenzione di armi da fuoco ed al rilascio e rinnovo della licenza di porto d'armi (2487)

(presentato in data 23/12/2021).

### **Disegni di legge, assegnazione**

*In sede referente*

*10<sup>a</sup> Commissione permanente Industria, commercio, turismo*

Gov. Draghi-I: Pres. Consiglio Draghi, Ministro sviluppo economico Giorgetti

Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021 (2469)

previ pareri delle Commissioni 1<sup>a</sup> (Affari Costituzionali), 2<sup>a</sup> (Giustizia), 5<sup>a</sup> (Bilancio), 6<sup>a</sup> (Finanze e tesoro), 8<sup>a</sup> (Lavori pubblici, comunicazioni), 9<sup>a</sup> (Agricoltura e produzione agroalimentare), 11<sup>a</sup> (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale), 12<sup>a</sup> (Igiene e sanità), 13<sup>a</sup> (Territorio, ambiente, beni ambientali), 14<sup>a</sup> (Politiche dell'Unione europea), Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 23/12/2021);

*14<sup>a</sup> Commissione permanente Politiche dell'Unione europea*

Gov. Draghi-I: Pres. Consiglio Draghi ed altri

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2021 (2481)

previ pareri delle Commissioni 1<sup>a</sup> (Affari Costituzionali), 2<sup>a</sup> (Giustizia), 3<sup>a</sup> (Affari esteri, emigrazione), 4<sup>a</sup> (Difesa), 5<sup>a</sup> (Bilancio), 6<sup>a</sup> (Finanze e tesoro), 7<sup>a</sup> (Istruzione pubblica, beni culturali), 8<sup>a</sup> (Lavori pubblici, comunicazioni), 9<sup>a</sup> (Agricoltura e produzione agroalimentare), 10<sup>a</sup> (Industria, commercio, turismo), 11<sup>a</sup> (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale), 12<sup>a</sup> (Igiene e sanità), 13<sup>a</sup> (Territorio, ambiente, beni ambientali), Commissione parlamentare questioni regionali

*C.3208 approvato dalla Camera dei deputati*

(assegnato in data 23/12/2021).

### **Governo, trasmissione di documenti e assegnazione**

Il Ministro dell'economia e delle finanze ha inviato la "Nota di variazioni al Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024" (2448/I).

Tale documento è stato trasmesso alla 5a Commissione permanente (Programmazione economica, bilancio).

### **Governo, trasmissione di atti e documenti**

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettere in data 16 e 20 dicembre 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 9-bis, comma 7, della legge 21 giugno 1986, n. 317, la richiesta di informazioni supplementari formulata dalla Commissione europea in ordine alla notifica 2021/0677/I, relativa al piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione, con particolare riferimento al capitolo 4, elaborato dall'Agenzia per l'Italia digitale (AgID) unitamente allo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di approvazione dello stesso piano triennale.

La predetta documentazione è deferita alla 1a, alla 8a e alla 14a Commissione permanente (Atto n. 1000-bis).

Il Commissario straordinario del Governo per le persone scomparse, con lettera in data 13 dicembre 2021, ha inviato la relazione sull'attività svolta, aggiornata al 30 novembre 2021.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento alla 1a Commissione permanente (Atto n. 1036).

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 15 dicembre 2021, ha inviato, ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, l'estratto del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 dicembre 2021, recante l'esercizio di poteri speciali, con prescrizioni, in relazione alla notifica delle società Mitsui &

Co., Ltd. e ISI Sementi S.p.a. avente ad oggetto l'acquisizione del controllo esclusivo di ISI Sementi S.p.a. da parte di Mitsui & Co., Ltd.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a, alla 8a e alla 10a Commissione permanente (Atto n. 1038).

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 20 dicembre 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 9-bis, comma 7, della legge 21 giugno 1986, n. 317, un messaggio di informazioni di carattere generale inviato dalla Commissione europea in ordine alla notifica 2021/0629/I, relativa al regolamento dell'Agenzia per l'Italia digitale (AGID) recante i livelli minimi di sicurezza, capacità elaborativa, risparmio energetico e affidabilità delle infrastrutture digitali per le pubbliche amministrazioni e le caratteristiche di qualità, sicurezza, *performance* e scalabilità, portabilità dei servizi *cloud* per la pubblica amministrazione, le modalità di migrazione nonché le modalità di qualificazione dei servizi *cloud* per la pubblica amministrazione.

La predetta documentazione è deferita alla 1a, alla 2a, alla 8a e alla 14a Commissione permanente (Atto n. 1042).

Il Ministro dello sviluppo economico, con lettera in data 20 dicembre 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1 della legge 7 agosto 1997, n. 266, e dell'articolo 14, comma 2, della legge 29 luglio 2015, n. 115, la relazione sugli interventi di sostegno alle attività economiche e produttive, aggiornata al 30 settembre 2021.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 5a e alla 10a Commissione permanente (*Doc. LVIII*, n. 4).

Il Ministro della cultura, con lettera in data 21 dicembre 2021, ha inviato, ai sensi dell'articolo 12, comma 6, della legge 14 novembre 2016, n. 220, la relazione concernente lo stato di attuazione degli interventi di cui alla medesima legge n. 220 del 2016, recante disciplina del cinema e dell'audiovisivo, riferita all'anno 2020.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 6a, alla 7a, alla 10a e alla 11a Commissione permanente (*Doc. CCXXXVIII*, n. 4).

#### **Governo, trasmissione di atti e documenti dell'Unione europea di particolare rilevanza ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 234 del 2012. Deferimento**

Ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti i seguenti documenti dell'Unione europea, trasmessi dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in base all'articolo 6, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 549/2013 e abroga 11 atti giuridici nel settore della contabilità nazionale (COM(2021) 776 definitivo), alla 5a Commissione permanente e, per il parere, alla 10a e alla 14a Commissione permanente;

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio - Rafforzare la lotta alla criminalità ambientale (COM(2021) 814 definitivo), alla 2a e alla 13a Commissione permanente e, per il parere, alla 14a Commissione permanente;

Comunicazione congiunta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni e alla Banca europea per gli investimenti - II Global Gateway (JOIN(2021) 30 definitivo), alla 8a Commissione permanente e, per il parere, alla 3a, alla 5a, alla 13a e alla 14a Commissione permanente.

#### **Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, trasmissione di atti. Deferimento**

Il Presidente della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali ha inviato, in applicazione dell'articolo 13, comma 1, lettera n), della legge 12 giugno 1990, n. 146, e successive modificazioni, copia dei verbali dal n. 1239 al n. 1248 relativo alle sedute tenutesi nei mesi di marzo, aprile, maggio, giugno e luglio 2021.

I predetti verbali sono deferiti, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 11a Commissione permanente (Atto sciopero n. 10).

#### **Corte dei conti, trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti**



Il Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei conti, con lettere in data 23 dicembre 2021, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ha trasmesso le determinazioni e le relative relazioni sulla gestione finanziaria:

del Fondo di assistenza per i finanziari (F.A.F.) per l'esercizio 2019. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 6a Commissione permanente (*Doc. XV*, n. 502);

della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense, per gli esercizi 2018 e 2019. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 11a Commissione permanente (*Doc. XV*, n. 503).

**Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), trasmissione di documenti. Deferimento**

Il Presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), con lettera in data 17 dicembre 2021, ha trasmesso, ai sensi degli articoli 10 e 12 della legge 30 dicembre 1986, n. 936, i seguenti documenti approvati dall'assemblea del CNEL nella seduta del 1° dicembre 2021:

Osservazioni e proposte riguardanti lo schema di decreto ministeriale recate approvazione del documento «Piano nazionale sicurezza stradale 2030: indirizzi generali e linee guida di attuazione» (atto del Governo sottoposto al parere parlamentare n. 323). Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 8° Commissione permanente (Atto n. 1039);

Osservazioni e proposte per una maggiore sicurezza nella circolazione dei monopattini elettrici e per la valorizzazione della figura del *mobility manager*. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 8° Commissione permanente (Atto n. 1040);

Memoria dell'audizione del Presidente del CNEL presso le Commissioni riunite Affari esteri e Politiche dell'Unione europea del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, nell'ambito dell'indagine conoscitiva concernente la Conferenza sul futuro dell'Europa. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 3a e alla 14a Commissione permanente (Atto n. 1041).

Risposte scritte ad interrogazioni

(Pervenute dal 16 al 23 dicembre 2021)

**SOMMARIO DEL FASCICOLO N. 129**

DE BONIS: sulla mancata erogazione di 400 milioni di euro di fondi FEASR alla Sicilia per l'irrigazione (4-06113) (risp. PATUANELLI, *ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*)

LEONE ed altri: sulle criticità legate alle domande di partecipazione ai bandi ISMEA (4-05804) (risp. PATUANELLI, *ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*)

MALLEGNI: sulla soppressione degli uffici di tribunale e del giudice di pace in provincia di Firenze (4-06203) (risp. CARTABIA, *ministro della giustizia*)

PAPATHEU: sulla rescissione unilaterale del contratto MEG da parte algerina (Maghreb-Europe gas pipeline) (4-06213) (risp. DI STEFANO, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale*)

Interrogazioni

[GIROTTO](#), [PIRRO](#), [GUIDOLIN](#), [VANIN](#), [ANASTASI](#), [PISANI Giuseppe](#), [PAVANELLI](#), [L'ABBATE](#) - *Ai Ministri della salute, delle politiche agricole alimentari e forestali e della transizione ecologica.* - Premesso che:

le sostanze organiche perfluoro-alchiliche (PFAS) sono utilizzate principalmente per rendere impermeabili carta, stoffe, stoviglie, oltre a essere utilizzate nella produzione del *teflon* per le pentole, del *gore-tex* per i tessuti, negli involucri alimentari e in numerosi altri campi, inclusi usi industriali e farmaceutici: non sono biodegradabili e risultano bioaccumulabili, ovvero possono rimanere a lungo nell'ambiente e anche accumularsi nei tessuti degli organismi viventi, inclusi gli esseri umani;

dal 2013 un largo numero di istituzioni pubbliche e private, a partire dall'Istituto di ricerca sulle acque del Consiglio nazionale delle ricerche con il suo ampio studio di valutazione del rischio ambientale e sanitario associato alla contaminazione da sostanze perfluoro-alchiliche nel bacino del Po e nei

principali bacini fluviali italiani fino ad arrivare alle recentissime analisi sulla concentrazione di PFAS negli alimenti effettuate dalle autorità sanitarie tra 2016 e 2017 rese note dalle associazioni Greenpeace e "Mamme no PFAS", ha rilevato che una percentuale allarmante delle acque italiane risulta contaminata, con una particolare preoccupazione per la zona tra Vicenza, Verona e Padova, includendo ben 30 comuni, e che ha visto coinvolgere anche la falda acquifera di Almisano, la seconda più estesa d'Europa, interessando circa 350.000 tra cittadini in oltre 200 chilometri quadrati di territorio;

le indagini epidemiologiche svolte sui lavoratori dei siti produttivi di PFAS e sulle popolazioni esposte mostrano che l'inquinamento causato da dette sostanze presenta una probabile correlazione con ipercolesterolemia, ipertensione in gravidanza e pre eclampsia, malattie della tiroide e alterazioni degli ormoni tiroidei, colite ulcerosa, tumore del rene e tumore del testicolo; inoltre, sono state registrate alterazioni dei livelli di glucosio, aumento dei livelli di acido urico e dell'enzima epatico ALT nel sangue, nonché una moderata riduzione del peso medio alla nascita;

considerato che:

gli studi più recenti hanno riguardato anche i possibili danni psicosociali, oltre che fisici e biologici, subiti da tutti coloro che risiedono nei territori colpiti;

se fino a poco tempo fa l'attenzione era posta esclusivamente sugli effetti diretti della contaminazione delle acque, recentemente si è iniziato ad analizzare anche gli effetti della contaminazione sugli alimenti (che ben potrebbe avere conseguenza non solamente sulle popolazioni locali, ma anche sull'intera penisola italiana e ancora oltre, in caso di esportazioni extra nazionali). Recentemente l'European food safety authority (EFSA) ha pubblicato i risultati di una consultazione pubblica indetta per raccogliere contributi scientifici sulla bozza di valutazione del rischio della presenza di PFAS nei cibi. Tra i contributi ve ne sono anche alcuni dell'Istituto superiore di sanità, dai quali si apprende che, a seguito di uno studio condotto proprio in Veneto, rispetto all'esposizione ai contaminanti derivante da cibi e liquidi assunti, subito dopo l'acqua potabile risultano estremamente rilevanti anche uova, latte e carne bovina, in particolare per l'acido perfluorooctanoico. In risposta a tale contributo, l'EFSA ricordava che le valutazioni della bozza coprono la popolazione generale e non quella abitante specifici luoghi oggetto di contaminazione e, tuttavia, i massimi livelli assumibili settimanalmente varranno anche per tali popolazioni. Inoltre, l'EFSA è al corrente che i tipi di PFAS che occorrono in simili luoghi contaminati potranno differire da quelli che si trovano nella popolazione generale e una valutazione più specifica potrebbe essere richiesta per tenere conto di simili differenze. Inoltre, il contributo relativo di differenti gruppi di cibo e dell'acqua potabile potrebbe chiaramente risultare differente;

sul punto è stato recentemente pubblicato sulla rivista "Epidemiologia e prevenzione" un articolo scientifico, intitolato "Sostanze perfluoroalchiliche (PFAS) negli alimenti dell'area rossa del Veneto", realizzato da ricercatrici e ricercatori delle università di Firenze e di Padova, con il contributo di Greenpeace e delle Mamme no PFAS, il quale dimostra, a partire dai dati dell'ISS, che sebbene la contaminazione risulti diffusa, non è uniforme nei vari comuni: oltre all'area del plume di contaminazione (la parte dell'acquifero sotterraneo che trasporta le sostanze inquinanti), relativa innanzitutto al territorio comunale di Lonigo (Vicenza), anche i prodotti animali e vegetali prelevati lungo la direttrice del fiume Fratta, nei comuni di Montagnana (Padova), Bevilacqua e Terrazzo (Verona), mostrano elevate probabilità di essere contaminati. Inoltre, come già ricordato, i prodotti di origine animale risultano di gran lunga più contaminati rispetto a quelli vegetali e mostrano una differente presenza delle singole molecole;

considerato infine che:

anche a seguito delle indagini da parte dell'Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto sulle possibili responsabilità dell'azienda Miteni S.p.A. di Trissino (Vicenza) rispetto all'inquinamento da PFAS che ha colpito ampie aree del Veneto, ben 15 dirigenti della stessa Miteni, nonché della società madre, la lussemburghese ICIG e della giapponese Mitsubishi, sono stati rinviati a giudizio lo scorso luglio, con oltre 200 enti costituitisi parti civili, per avvelenamento delle acque, disastro innominato, inquinamento ambientale (ai sensi dell'articolo 452 -bis del codice penale),

oltre a reati fallimentari;

a conclusione della visita condotta recentemente nel nostro Paese, il relatore speciale ONU su diritti umani e sostanze e rifiuti pericolosi ha dichiarato di essere "seriamente preoccupato dall'entità dell'inquinamento da PFAS (anche noti come prodotti chimici eterni perché persistono e non si degradano nell'ambiente) in alcune aree della regione Veneto", sottolineando le possibili responsabilità di Miteni così come di altre aziende della zona e invitando "l'Italia ad adottare le misure necessarie per la restrizione dell'uso di queste sostanze a livello nazionale, e ad esercitare la sua leadership a livello regionale, mentre l'Unione Europea si prepara ad affrontare le gravi minacce per la salute e l'ambiente poste dai PFAS", come riportato *on line* su "unric.org" il 13 dicembre 2021,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo ritengano che, sulla base delle valutazioni dell'EFSA, sia possibile prevedere misure maggiormente cautelative rispetto al parere redatto dall'agenzia europea per tutelare le popolazioni che vivono in aree dall'elevato tasso di inquinamento da PFAS, come quelle presenti in Veneto;

se sia stato chiesto all'EFSA di redigere un parere *ad hoc* al fine di identificare la dose settimanale tollerabile nei territori contaminati, considerando l'apporto dei contaminanti sia dell'acqua che quello degli alimenti.

(3-02999)

[GIROTTO](#), [LANZI](#), [CROATTI](#), [L'ABBATE](#), [DELL'OLIO](#), [DI PIAZZA](#), [FENU](#), [MARINELLO](#), [FEDE](#), [PELLEGRINI](#) Marco, [DE LUCIA](#), [MONTEVECCHI](#), [LUPO](#), [SANTILLO](#), [TRENTACOSTE](#), [D'ANGELO](#), [GAUDIANO](#), [ROMAGNOLI](#), [ROMANO](#), [CASTELLONE](#), [GARRUTI](#), [PESCO](#), [CORBETTA](#), [PUGLIA](#), [CASTALDI](#), [MAIORINO](#), [LEONE](#), [LOREFICE](#), [LANNUTTI](#), [COLTORTI](#), [LOMUTI](#), [LICHERI](#), [PISANI](#) Giuseppe, [ABATE](#), [AGOSTINELLI](#), [EVANGELISTA](#), [ANASTASI](#), [BUCCARELLA](#), [SANTANGELO](#), [TAVERNA](#), [DESSI](#), [BOTTO](#), [VANIN](#), [PRESUTTO](#), [PERILLI](#), [CIOFFI](#), [DI NICOLA](#), [PAVANELLI](#), [AIROLA](#), [DONNO](#), [PIRRO](#), [FERRARA](#) - *Al Ministro della transizione ecologica.* - Premesso che:

la Società gestione impianti nucleari (SOGIN) S.p.A. è stata istituita nel quadro del riassetto del mercato elettrico disposto dal decreto legislativo n. 79 del 1999; con la trasformazione dell'ENEL in una *holding* formata da diverse società indipendenti, le attività nucleari sono state trasferite alla SOGIN, che ha pertanto incorporato le strutture e le competenze precedentemente applicate alla progettazione, alla costruzione e all'esercizio delle centrali elettronucleari italiane, ed ha conseguentemente acquisito le 4 centrali nucleari italiane di Trino (Vercelli), Caorso (Piacenza), Latina e Garigliano di Sessa Aurunca (Caserta);

la SOGIN, oltre ad essere impegnata in attività di ricerca, consulenza, assistenza e servizio in campo nucleare, energetico e ambientale, ha avuto come missione lo smantellamento (*decommissioning*) degli impianti nucleari e la gestione dei rifiuti radioattivi (compresi quelli prodotti dalle attività industriali, di ricerca e di medicina nucleare), nonché, ai sensi del decreto legislativo n. 31 del 2010, della realizzazione del deposito nazionale e il supporto alle istituzioni nel campo delle bonifiche nucleari;

considerato che, nello schema di risoluzione proposto nell'ambito dell'affare assegnato n. 60, "Gestione e messa in sicurezza dei rifiuti nucleari sul territorio nazionale", all'esame della 10<sup>a</sup> Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) del Senato, è stato evidenziato che: 1) la stima dei costi per la messa in sicurezza dei rifiuti radioattivi italiani è quasi raddoppiato, raggiungendo i 7,2 miliardi di euro e, dal 2001 al 2018, il programma di smantellamento è stato realizzato solamente per circa un terzo delle attività, per un costo di 3,8 miliardi di euro. A questi, vanno aggiunti ulteriori 1,5 miliardi previsti per la realizzazione del deposito nazionale per i rifiuti radioattivi e il relativo costo di esercizio annuale, non ancora stimato; 2) le attività di competenza della SOGIN risultano gravate da importanti ritardi, inclusi quelli riguardanti la risoluzione di alcune delle situazioni maggiormente critiche in Italia, ovvero la solidificazione dei rifiuti liquidi presenti nel centro di Saluggia (Vercelli), del prodotto finito nel Centro ricerche di Trisaia di Rotondella (Matera) e l'allontanamento delle barre di combustibile provenienti dalla centrale di Elk River (USA), stoccate sempre presso tale centro, nonché il *decommissioning* della centrale moderata a grafite di Latina; 3) per quanto riguarda lo slittamento

dei cronoprogrammi, non sono state individuate negli anni le eventuali responsabilità dovute, tra l'altro, ad un'insufficiente attenzione politica e alle criticità che hanno determinato, a fronte dei rischi per la sicurezza nazionale, una riduzione dei controlli rispetto alle attività condotte. Il *permitting* sul *decommissioning* è complesso, coinvolge diverse istituzioni tra i quali il nuovo Ministero della transizione ecologica, le Regioni e i Comuni in cui insistono i centri nucleari e autorità di controllo. Si fa presente che tra queste ultime, l'Ispettorato per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN) è operativo solamente dal 1° agosto 2018 e sono presenti criticità rispetto al funzionamento della struttura, considerata sottodimensionata rispetto alle attività che deve svolgere, data l'evidente carenza di personale e di mezzi, ciò comportando ulteriori ritardi rispetto alle attività di *decommissioning*; tenuto conto che, in un articolo del 20 dicembre 2021, pubblicato sul "Corriere della Sera", si ripercorrono le attività svolte dalla SOGIN sul *decommissioning*, la gestione dei rifiuti radioattivi e la realizzazione del deposito nazionale, sottolineando i ritardi e la lievitazione dei costi verificatisi nell'espletamento di entrambe queste attività. L'articolo riporta che, finora, nessun ente pubblico avrebbe vigilato e sanzionato tali ritardi. Viene altresì evidenziato che: "Sogin ha trovato uno ostacolo nel ministro della Transizione Ecologica Cingolani: L'unica soluzione possibile è un commissariamento su modello Ponte Morandi, perché è un problema di ordine nazionale"; valutato che:

un commissariamento per la ricostruzione parziale di una singola struttura in deroga a norme vigenti costituisce un modello che non è applicabile a una realtà complessa e problematica quale quella della messa in sicurezza, *decommissioning* e sistemazione finale dei rifiuti radioattivi:

il quadro regolatorio sulla sicurezza nucleare e la radioprotezione è completamente diverso da quello delle opere "normali", derivando direttamente da direttive europee e da convenzioni internazionali. In questo ambito operativo, le semplificazioni e le deroghe normative, come è stato fatto per il "ponte Morandi", sono impossibili da applicare;

allo strumento del commissariamento in ambito nucleare si è già fatto ricorso nel 2003, quando il generale Carlo Jean, allora presidente della SOGIN, è stato nominato commissario delegato per la messa in sicurezza dei materiali nucleari e dotato di poteri derogatori. Nel tempo tale scelta è risultata decisamente infelice, comportando un ritardo delle attività della SOGIN nei cronoprogrammi e nella lievitazione dei costi. La principale evidenza del fallimento di quell'operato fu l'incapacità di costruire un percorso partecipato con le popolazioni interessate per la costruzione del deposito nazionale dei rifiuti radioattivi, che diede vita alle 15 giornate di protesta civile di Scanzano. Il Governo di allora tentò di imporre per decreto un'opzione che solo la massima condivisione da parte dei territori avrebbe potuto consentire la realizzazione;

a giudizio degli interroganti l'istituto del commissariamento rappresenterebbe l'ennesimo infelice tentativo di superare il consenso informato e consapevole, sostituendogli sostanziali imposizioni. Tale imposizione, pertanto, precluderebbe a giustificate opposizioni popolari e a un conseguente e facilmente prevedibile fallimento di un progetto che si trascina da almeno 20 anni tra errori di varia natura, a carico sia di soggetti responsabili di decisioni politiche che di quelli a cui spettano soluzioni tecnico-gestionali o amministrative;

nel mese di maggio 2022 scade il mandato naturale degli amministratori in carica, pertanto entro pochi mesi il Governo potrà nominare un nuovo consiglio di amministrazione della SOGIN con pieni poteri operativi,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non intenda rivedere l'ipotesi annunciata di commissariamento di qualunque natura, al fine di scongiurare il ripetersi di modelli fallimentari analoghi a quello conseguente al decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, detto "decreto Scanzano", e di non alimentare le paure che la paventata realizzazione del deposito suscita nel Paese.

(3-03000)

*Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento*

[DE FALCO](#) - *Ai Ministri dell'economia e delle finanze, del lavoro e delle politiche sociali e delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.* - Premesso che:

nei giorni scorsi notizie giornalistiche hanno rivelato alcuni contenuti dell'intervento del presidente di

ITA Airways, Alfredo Altavilla, espressi durante una riunione con dirigenti di quella società il 1° ottobre 2021;

in quella riunione Altavilla ha annunciato di aver già deciso di licenziare metà dei 1.077 dipendenti provenienti da Alitalia, in particolare quelli sindacalizzati, al termine dei 4 mesi di prova previsti, senza tuttavia far riferimento a motivi di giusta causa o di giustificato motivo obiettivo;

tale dichiarazione costituisce piena prova di comportamento antisindacale e inoltre contraddice gli impegni assunti dalla società che fanno parte del "piano industriale", il quale prevede, viceversa, un incremento dell'occupazione, con il graduale riassorbimento della maggior parte dei lavoratori di Alitalia, del settore "aviation" e non solo;

considerato che:

Altavilla sta utilizzando uno strumento normativo, che l'interrogante considera aberrante, contenuto nell'articolo 7 del "decreto infrastrutture" (decreto-legge n. 121 del 2021, convertito dalla legge n. 156 del 2021), che di fatto consente l'aggiramento delle tutele del lavoro e della necessaria instaurazione delle relazioni sindacali (contenute nel nostro ordinamento all'articolo 2112 del codice civile), lasciando il lavoratore "nudo" dinanzi allo strapotere contrattuale del datore di lavoro, ma non può attribuire a quest'ultimo anche la facoltà di selezionare tra i lavoratori quelli non appartenenti a certi sindacati;

si tratta, a parere dell'interrogante, di una grave responsabilità del Governo, che non solo ha creato quella norma aberrante, adottata peraltro sulla base di una decisione della Commissione europea tuttora segreta, ma che, inoltre, rimane inspiegabilmente in silenzio dinanzi a comportamenti di tale gravità che pure sono posti in essere in suo "nome e conto";

è anche grave che in entrambe le Camere, prima nelle Commissioni e poi nelle Aule, siano state respinte le richieste di trasparenza, presentate in Senato ed alla Camera volte ad esaminare il provvedimento secondo la normale procedura di conversione in legge del decreto, a norma dell'articolo 72 della Costituzione, in scienza e coscienza;

l'articolo 7 del decreto infrastrutture incide naturalmente nella fase genetica del rapporto di lavoro, attraverso la dissimulata "cessione di beni o parti dei beni", il che consente ad ITA di aggirare le conquiste del diritto del lavoro e del diritto sindacale, ma a giudizio dell'interrogante ora tale abnorme potere viene usato anche nella fase di gestione dei rapporti di lavoro, attraverso un illecito comportamento antisindacale, apertamente dichiarato;

a parere dell'interrogante, si è creato un gravissimo precedente, un vero e proprio modello paradigmatico che potrà essere utilizzato in futuro da altre aziende, per isolare i lavoratori, lasciandoli indifesi, con le proprie esigenze personali e familiari di vita, in una contrattazione impari sia nella fase della trattativa precontrattuale, sia successivamente nella fase di gestione del rapporto, consentendo un totale, illecito ed ingiusto arbitrio a questi nuovi "padroni delle ferriere", anche se, come nel caso di ITA, si tratta di aziende di piena proprietà pubblica;

visto che:

nelle registrazioni della riunione della società ITA, il dottor Altavilla esprime contenuti inaccettabili e, a parere dell'interrogante, manifesta una voragine di ignoranza rispetto al settore dell'aviazione civile;

quanto esposto trova conferma nella lettera inviata da ITA il 24 novembre 2021 al giornale "il Fatto Quotidiano" con cui la società chiedeva di non rivelare le dichiarazioni del presidente di ITA rese durante la riunione, poiché esse avrebbero potuto pregiudicare la compagnia che dovrebbe essere sostenuta anche dagli organi di stampa, evidenziando una visione inaccettabile e strumentale della stampa, in contrasto con la sua funzione essenziale di controllo ed informazione, ed un'incoerenza grossolana rispetto alle modalità di gestione dell'azienda, fortemente privatistiche;

la stessa natura pubblica della società impone al Governo di chiarire quale sia la missione effettivamente attribuita a quel dirigente, che sta liquidando ciò che resta di Alitalia,

si chiede di sapere:

quale sia il contenuto della decisione della Commissione europea cui fa riferimento il decreto infrastrutture e la norma con cui è aggirato, di fatto, l'articolo 2112 del codice civile, con la conseguente distruzione dei diritti dei lavoratori e la mortificazione dei diritti sindacali;

quali iniziative di propria competenza i Ministri in indirizzo intendano intraprendere nei confronti del presidente di ITA, che ha dichiarato apertamente di aver disposto attività arbitrarie, antisindacali o comunque illecite e discriminatorie;

quali effettivamente siano il contenuto specifico e la latitudine del mandato conferito al presidente di ITA e se gli consentano di porre in essere quelle azioni arbitrarie da lui intraprese alla guida dell'azienda di proprietà pubblica ITA Airways.

(3-02998)

[VERDUCCI](#), [NANNICINI](#), [ROJC](#), [ASTORRE](#), [TARICCO](#), [STEFANO](#), [BOLDRINI](#), [FERRAZZI](#), [CIRINNA'](#), [MARILOTTI](#), [COMINCINI](#), [IORI](#), [PINOTTI](#), [VATTUONE](#) - *Ai Ministri dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali.* - Premesso che:

la Caterpillar Hydraulics Italia S.r.l., che fa parte della multinazionale statunitense Caterpillar Inc., nel 1996 ha acquisito la vecchia Sima di Jesi, in provincia di Ancona, che produce cilindri per macchine da movimentazione terra;

in un complesso ultramoderno, l'azienda è diventata uno dei fornitori di riferimento per gli stabilimenti Caterpillar in Europa e nel mondo;

a quanto risulta, la Caterpillar Hydraulics, inoltre, lavora a pieno regime su tre turni, con richiesta di straordinari, ha il proprio bilancio in attivo e alcuna difficoltà di natura finanziaria;

tuttavia, in data 10 dicembre 2021, il direttore ha comunicato alle organizzazioni sindacali la decisione dell'azienda di chiudere lo stabilimento, licenziando 260-270 lavoratori (compresi gli interinali);

l'azienda ha inoltre dichiarato di voler dare formalmente immediato avvio alla procedura di licenziamento, senza una discussione preventiva con le medesime rappresentanze sindacali;

considerato che:

i licenziamenti annunciati rappresenterebbero un duro colpo per il territorio della vallesina, già interessato da una crisi diffusa, aggravata dagli effetti della pandemia, che sta compromettendo i livelli occupazionali, oltre a un grave danno per centinaia di famiglie e per l'intero territorio che rischia di perdere un sito produttivo storico, alimentando il processo di deindustrializzazione a cui si assiste ormai da anni;

il comune dove è sito lo stabilimento ricade nell'area di crisi industriale complessa riconosciuta a seguito della crisi del gruppo Merloni, nella quale insiste un accordo di programma, la cui durata è stata prorogata al 18 marzo 2022, con delibera di Giunta regionale n. 780 del 22 giugno 2020 e con l'atto integrativo del 9 ottobre 2020;

il Ministero dello sviluppo economico ha riferito che con circolare del 6 novembre 2020 è stato emanato un nuovo avviso a valere sul regime di aiuto della legge n. 181 del 1989 con dotazione finanziaria pari a più di 12 milioni di euro a favore dell'area di crisi dei comuni marchigiani; tale avviso è stato aperto il 20 gennaio 2021 e da quella data potevano essere presentate domande di agevolazioni da parte degli imprenditori;

la Regione Marche, in via complementare, come previsto nell'atto integrativo di proroga, ha attivato sull'area specifiche misure per il sostegno al lavoro e politiche attive, con dotazione pari a circa 1,8 milioni di euro,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo intendano promuovere un tavolo nazionale, convocando l'azienda, le organizzazioni sindacali e tutte le parti sociali e gli enti locali coinvolti affinché la Caterpillar Hydraulics Italia S.r.l. trovi soluzioni alternative rispetto al piano presentato, per garantire gli attuali livelli produttivi e occupazionali, in assenza di una crisi manifesta;

quali iniziative intenda, in ogni caso, assumere il Governo per contrastare il fenomeno delle delocalizzazioni e quali interventi abbia intenzione di mettere in atto per scongiurare i licenziamenti annunciati.

(3-03001)

[VERDUCCI](#), [MARILOTTI](#) - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che, a quanto risulta agli interroganti:

nella notte tra il 9 e il 10 dicembre 2021, a Cuccuru Mannu, in territorio di Sarule (Nuoro), un attentato



incendiario ha colpito l'azienda "Maffei sarda silicati". Nella fattispecie, sono stati danneggiati tre escavatori, a causa dalle fiamme provocate da ignoti e arrestate grazie all'intervenuto dei vigili del fuoco;

l'evento ha compromesso i cantieri e costretto la Maffei a fermare l'attività estrattiva;

l'attentato incendiario rappresenta la coda di una serie di intimidazioni che si stanno manifestando da tempo. Infatti, come riportato da alcuni organi di stampa locale, è stato preceduto da "minacce scritte sui muri, lumicini fatti trovare agli ingressi dei cantieri, inneschi artigianali lasciati in bella vista tra un camion o una ruspa: 'avvertimenti' regolarmente denunciati ma tenuti nascosti ai riflettori per non creare ulteriori allarmismi e tensioni";

l'azienda ha avviato, il 13 dicembre 2021, un cosiddetto sciopero al contrario, con il fermo delle lavorazioni per rivendicare, come si legge dalla stampa, "un ambiente di lavoro sereno". La decisione è stata annunciata dall'amministratore delegato della Maffei, Federico Fiorelli, e ha visto la partecipazione in un'assemblea di oltre 60 tra lavoratori interni e terzisti, che hanno manifestato la propria solidarietà;

il prefetto di Nuoro, da quanto si apprende, ha assicurato di essersi già attivato nel sollecitare il questore, i sindaci e le forze dell'ordine, e ha invitato la dirigenza dell'azienda lo scorso 17 dicembre a presenziare al comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica;

nei giorni successivi all'attentato, inoltre, i tre paesi di Sarule, Orani e Ottana, si sono riuniti in un Consiglio comunale straordinario in segno di solidarietà alla "Maffei sarda silicati", che da 30 anni è presente sul territorio e dà occupazione, tra dipendenti e indotto, a oltre 100 maestranze, si chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda assumere al fine di garantire un ambiente di legalità, che consenta alle imprese e ai lavoratori operanti nel territorio sardo di lavorare in sicurezza, e di scongiurare il ripetersi di ulteriori manifestazioni intimidatorie.

(3-03002)

*Interrogazioni con richiesta di risposta scritta*

[ASTORRE](#) - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che:

qualche mese fa, nella città di Tivoli (Roma) a seguito di un incidente che ha determinato la parziale distruzione del portale in travertino dell'antica porta di San Martino nel rione Castrovetere, alcuni cittadini residenti si sono recati *in loco*. Alcuni hanno documentato l'accaduto facendo delle foto, come pure vi è stato chi ha approfittato della presenza della Polizia locale, anch'essa intervenuta, per lamentare le condizioni della viabilità e alcune mancanze gestionali in materia di viabilità in quella specifica zona che recano numerosi disagi ai cittadini residenti;

alcune foto sono state pubblicate sui profili *social* degli autori. Su "Facebook" sono apparse diverse descrizioni dell'accaduto come pure non sono mancate, a testimonianza del disagio vissuto in quell'area del centro antico cittadino, commenti critici, pur se tutti con toni e contenuti civili, rivolti alle autorità di Polizia locale;

a seguito della pubblicazione di questi *post* sui *social media* ai proprietari dei vari profili sono state notificate delle convocazioni al fine di "essere escussi quale persona informata sui fatti in ordine alle opinioni espresse sui social network attinenti all'amministrazione pubblica del Comune di Tivoli";

la Polizia locale, dunque, non solo ha cercato, in prima battuta, di interdire ai cittadini di fare le foto, ma ha proceduto con formale convocazione di tutti quei cittadini che sui propri profili *social* hanno pubblicato contenuti inerenti al fatto accaduto,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti riportati;

se intenda attivarsi, per quanto di propria competenza, presso la Polizia locale, al fine di garantire il pieno ed effettivo diritto di esprimere la propria opinione, principio cardine del nostro Stato di diritto.

(4-06398)

[SANTILLO](#), [VACCARO](#) - *Ai Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze.* - Premesso che l'art. 53 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 ("decreto sostegni bis"), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, prevede "misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche". In

particolare, il comma 1 sancisce: "Al fine di consentire ai comuni l'adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare, nonché di sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo di 500 milioni di euro per l'anno 2021, da ripartire, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali";

considerato che:

l'amministrazione comunale di Mondragone (Caserta), con la deliberazione di Giunta n. 85 del 28 ottobre 2021, avente ad oggetto "Variazione di bilancio in via di urgenza per contributi statali incassati, oneri di urbanizzazione e partite di giro", stabiliva che, dei 694.545,39 euro ricevuti dal Governo in virtù del citato decreto-legge n. 73 del 2021, 244.545,39 euro fossero destinati a *bonus una tantum* e i restanti 450.000 "a riduzioni Tari per le utenze domestiche";

l'amministrazione con deliberazione n. 93 del 6 dicembre 2021, destinava la somma di 244.545,39 euro per "l'erogazione di Buoni Spesa alle famiglie in difficoltà da utilizzare per l'acquisto di generi alimentari";

considerato infine che l'amministrazione non ha motivato alcuna delle analisi attraverso le quali è arrivata ad una tale ripartizione, né ha dato conoscenza delle motivazioni riguardanti l'impiego di una cifra così consistente per la riduzione della TARI (tassa sui rifiuti) domestica,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti;

se ritengano conforme al quadro normativo che un Comune, in maniera apparentemente arbitraria, stabilisca una tale ripartizione del fondo;

se sia ammissibile che un'amministrazione comunale impieghi determinate somme solo per la TARI domestica, escludendo di fatto le spese per i consumi delle utenze domestiche relative all'acqua, alla luce e al gas, nonché l'aiuto nel pagamento dei canoni di locazione.

(4-06399)

[MARTELLI](#) - *Ai Ministri dell'interno, della transizione ecologica e degli affari esteri e della cooperazione internazionale.* - Premesso che, per quanto risulta all'interrogante:

la Regione Liguria, con delibera di Giunta n. 1149 del 17 dicembre 2019 ha deliberato, ai sensi dell'art. 13, comma 6, della legge regionale n. 32 del 2012, di assoggettare alla procedura di VAS le varianti al vigente piano urbanistico comunale e al piano territoriale di coordinamento provinciale correlate alla proposta di accordo di programma relativo al complesso residenziale "Grimaldi garden", da realizzare su un terreno di proprietà dei Principi di Monaco, secondo le indicazioni riportate nella relazione tecnica n. 166 del 21 novembre 2019;

a Ventimiglia (Imperia) sono stati attivi negli ultimi anni due centri di accoglienza per migranti: quello di Bevera nel 2011, rimasto aperto circa per due mesi e mezzo, durante i quali ha registrato 1.252 arrivi, più di 15 al giorno. L'attuale sindaco, Scullino, al tempo segnalava "risse fra tunisini, clandestini spesso ubriachi, tendopoli abusive, aumento della permanenza di migranti, soprattutto irregolari". La presenza di migranti sul confine italo-francese è purtroppo associata da anni al deturpamento dell'ambiente, con sistematici abbandoni di rifiuti lungo i sentieri che collegano le campagne a nord di Ventimiglia con quelle a nord di Mentone, compresi quelli nei SIC di capo Mortola e del monte Grammondo e del torrente Bevera;

il centro d'accoglienza "Campo Roja" è stato attivo da luglio 2016 fino allo scorso anno; pensato per 180 persone, era arrivato a ospitarne 800. Al Campo Roja, oltre a tendopoli, traffici illegali, violenza e problemi di igiene e di ordine pubblico, sono legati anche tristi fatti di cronaca: nei pressi della struttura, la notte del 4 gennaio 2017 il 27 enne Mohamad Hani era morto investito da uno *scooter* dopo aver scavalcato l'inferriata che separa il centro dalla strada. Il conducente dello *scooter*, il 66enne Luciano Guglielmi, se l'era trovato davanti, al buio, e non era riuscito ad evitarlo. Lo stesso Guglielmi è morto il 12 gennaio 2017 in ospedale;

il progetto ricade immediatamente a ridosso del SIC-ZPS IT1316118 di capo Mortola, ed è



comprensivo di due complessi distinti: il primo comprende la realizzazione di 50 appartamenti, mentre la parte più a nord, nel vallone del rio Sorba, comprende la scuola di botanica e un parcheggio; da fonti di stampa risulta che il nuovo centro d'accoglienza dovrebbe sorgere nel sito previsto per la scuola di botanica, e che gli oneri per la sua realizzazione dovrebbero essere totalmente a carico del Ministero dell'interno;

il Comune di Ventimiglia, rispondendo ad una richiesta di accesso agli atti, afferma di non essere a conoscenza di nessun progetto, ma solo di una "verifica preliminare" da parte del Ministero dell'interno. Di recente il prefetto per l'immigrazione Di Bari, che si era recato a Ventimiglia proprio per dipanare la questione, si è dimesso a causa dell'arresto della moglie in base alle accuse di caporalato,

si chiede di sapere:

se il Ministro dell'interno sia al corrente di quanto esposto e se non ritenga opportuno valutare una localizzazione alternativa per il centro di accoglienza, ovvero se intenda avviare una trattativa con le autorità francesi e monegasche per una soluzione condivisa;

se il Ministro della transizione ecologica ritenga appropriata la realizzazione di un centro di accoglienza per migranti in un'area confinante con una ZPS;

se il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale intenda attivarsi con le autorità del Principato di Monaco per chiarire le competenze circa la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria eventualmente costruite a spese del Ministero dell'interno italiano, nel caso in cui, una volta dismesso il centro d'accoglienza, esse rimangano a servizio del "Grimaldi garden" o della scuola di botanica.

(4-06400)

[PARAGONE](#), [GIARRUSSO](#), [MARTELLI](#) - *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* - Premesso che una nota governativa, pubblicata anche sul sito "Governo Italiano, Presidenza del Consiglio dei Ministri", dà notizia che in data 22 novembre 2021 si è tenuto un incontro a palazzo Chigi, fra il Presidente del Consiglio italiano e il fondatore e Presidente esecutivo del World economic forum (WEF), Klaus Schwab. Il comunicato precisa che sono stati oggetto del colloquio il prossimo *meeting* annuale del WEF, previsto a Davos a gennaio 2022, e i principali *dossier* globali oggetto anche della presidenza italiana del G20, con particolare riferimento al tema della ripresa economica e sociale *post* pandemica;

visto che:

le note pubblicate sul sito governativo per illustrare gli argomenti trattati appaiono, a giudizio degli interroganti, oltremodo laconiche, benché si sia discusso di temi così pregnanti che condizionano le vite dei cittadini, con conseguenti ricadute sulle sorti della nostra nazione, su ripresa economica e sociale *post* pandemica;

sono note alcune esternazioni, riportate da diversi siti *internet*, del signor Schwab, secondo il quale, peraltro, il COVID-19 sarebbe l'occasione per un riassetto politico e socio-economico che investirebbe l'umanità intera, non solo dal punto di vista antropologico, ma anche biologico,

si chiede di sapere:

se il Presidente del Consiglio dei ministri intenda chiarire a che titolo il signor Schwab possa dibattere degli argomenti citati dal comunicato con un'alta carica dello Stato;

per quale ragione il rappresentante di un'organizzazione privata sia stato accolto con modalità che gli interroganti ritengono normalmente riservate ad un capo di Stato;

se esista una documentazione degli argomenti trattati durante l'incontro;

se gli argomenti trattati siano stati oggetto di discussione e condivisione in Consiglio dei ministri;

se siano state prese decisioni vincolanti per il nostro Paese.

(4-06401)

[ANGRISANI](#) - *Al Ministro dell'istruzione.* - Premesso che:

l'articolo 111 del disegno di legge di bilancio per il 2022 prevede interventi in materia di attribuzione alle scuole di dirigenti scolastici e direttori dei servizi generali e amministrativi, estendendo anche all'anno scolastico 2022/2023 la disciplina derogatoria prevista per l'anno scolastico 2021/2022,

relativa al numero minimo di alunni necessario per l'attribuzione alle istituzioni scolastiche di un dirigente scolastico con incarico a tempo indeterminato e di un direttore dei servizi generali e amministrativi in via esclusiva; a tal fine, tale articolo novella l'art. 1, commi 978 e 979, della legge di bilancio per il 2021 (legge n. 178 del 2020);

la disciplina di riferimento in relazione al numero "minimo" di alunni delle istituzioni scolastiche per l'attribuzione di dirigenti scolastici e direttori dei servizi generali e amministrativi è contenuta nell'articolo 19, commi 5, *5-bis* e *5-ter*, del decreto-legge n. 98 del 2011;

successivamente, l'articolo 1, comma 978, della legge n. 178 del 2020 ha disposto che, per l'anno scolastico 2021/2022, il numero minimo di alunni necessario perché alle istituzioni scolastiche autonome possano essere assegnati dirigenti scolastici con incarico a tempo indeterminato è ridotto, nei limiti della spesa autorizzata dal comma 979 (13,61 milioni di euro per il 2021 e di 27,23 per il 2022), da 600 a 500 unità, ovvero da fino a 400 a fino a 300 unità per le istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche;

inoltre, si è confermato che le istituzioni scolastiche che non raggiungono il numero minimo di alunni indicato sono conferite in reggenza a dirigenti scolastici con incarico su altre istituzioni scolastiche autonome e che ad esse non può essere assegnato in via esclusiva un posto di DSGA, posto assegnato in comune con altre scuole;

sulla base di tali previsioni, la consistenza organica dei dirigenti scolastici per l'anno scolastico 2021/2022 è stata definita con decreto ministeriale n. 157 del 14 maggio 2021, da cui si evince che, per lo stesso anno scolastico, le scuole con un numero di alunni inferiore a 600, ma almeno pari a 500, o inferiore a 400, ma almeno pari a 300 per le istituzioni situate nelle piccole isole, nei comuni montani o nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche, sono 370;

valutato che:

in particolare, l'articolo 111 del disegno di legge di bilancio per il 2022 estende, come detto, all'anno scolastico 2022/2023 la disciplina prevista per l'anno scolastico 2021/2022, incrementando conseguentemente l'autorizzazione di spesa per il 2022 da 27,23 a 40,84 milioni di euro e autorizza la spesa di 27,23 milioni di euro per il 2023;

tuttavia, mentre per le istituzioni scolastiche autonome la norma proroga la trasformazione di 247 scuole, finora classificate come istituti sottodimensionati, in istituti normodimensionati, con diritto all'assegnazione in via esclusiva di un dirigente scolastico e di un DSGA titolare, al contempo non dispone l'incremento delle facoltà assunzionali e non dispone l'autorizzazione ad assumere a tempo indeterminato, nonostante: a) l'emergenza COVID-19 abbia ulteriormente aggravato i compiti dei dirigenti scolastici e dei DSGA che devono fronteggiare una serie di problematiche, tra le quali la sicurezza nelle scuole; b) in ragione dell'importanza che ogni istituzione scolastica abbia un dirigente sempre presente, l'aver reso obbligatorio il ricorso all'istituto della reggenza per tutte le scuole che, anche solo per la mancanza di poche decine di studenti, non riescono a raggiungere il numero minimo di 600 alunni ha provocato un grave danno alle comunità scolastiche interessate, dando vita a situazioni che, a maggior ragione oggi, appaiono non più sostenibili a fronte di una riduzione di 2.957 istituzioni scolastiche autonome, considerato che le scuole titolari di dirigenza nell'anno scolastico 2007/2008 erano pari a 10.742, mentre nell'anno 2019/2020 sono diventate 7.785,

si chiede di sapere:

come sia stato applicato il comma 978 dell'articolo 1 della legge di bilancio per il 2020;

come siano state spese le risorse di cui al successivo comma 979;

se, nel corso dell'anno 2022, non si intenda intervenire, al fine di disporre l'incremento di facoltà assunzionali, anche al fine di esaurire la graduatoria nazionale per merito e titoli del concorso per dirigenti scolastici indetto nel 2017, in cui sono iscritti ancora 500 vincitori che devono essere assunti.

(4-06402)

[NUGNES](#), [LA MURA](#), [FATTORI](#) - *Al Ministro dell'istruzione.* - Premesso che:

negli ultimi mesi molti istituti scolastici, soprattutto della capitale, sono stati interessati da occupazioni studentesche a testimonianza del forte disagio degli studenti di fronte alle misure anti COVID, rese necessarie dall'impossibilità o dall'incapacità del sistema scolastico di garantire misure di

distanziamento e precauzione, con interventi di rinnovamento strutturale degli edifici scolastici, in gran parte obsoleti se non fatiscenti;

una di queste occupazioni ha riguardato il liceo scientifico romano "G.B. Morgagni" di via Fonteiana, dove gli studenti hanno occupato la scuola il 23 novembre notte, dopo averlo deciso all'unanimità in un'assemblea del collettivo partecipata da oltre 400 studenti;

l'occupazione sarebbe stata gestita e portata avanti con criterio, motivando la decisione con un documento ricco e articolato, come riportato in un articolo dello scrittore Paolo di Paolo sul quotidiano "la Repubblica" del 25 novembre 2021;

nel corso dell'occupazione sarebbero state prese misure di estrema attenzione per il controllo di eventuali focolai da COVID, consentendo l'ingresso nell'edificio soltanto ai possessori di *green pass*, che hanno partecipato alle assemblee organizzate, alle lezioni alternative e ai momenti ricreativi e alle attività cura e pulizia della scuola;

dopo tre giorni di occupazione gli studenti, avendo ottenuto dalla dirigente scolastica la convocazione di un consiglio di istituto straordinario, all'esito del quale alcune delle richieste avanzate sarebbero state in parte accolte, avrebbero deciso di lasciare la scuola il giorno successivo, il 28 novembre, dopo aver effettuato le pulizie e ripristinato i luoghi;

la sera del 27 novembre, intorno alle ore 22, sarebbero intervenute le forze di polizia e carabinieri per procedere allo sgombero della scuola, che comunque sarebbe avvenuto in maniera pacifica ed ordinata e la scuola è rimasta chiusa nei successivi 4 giorni, necessari alla sanificazione e alle pulizie;

al rientro in presenza degli studenti, nonostante le interlocuzioni con il comitato dei genitori e un appello sottoscritto da 500 di loro, la dirigente scolastica e parte del corpo docente hanno deliberato la sospensione per 5 giorni dei 4 rappresentanti degli studenti nel consiglio d'istituto e del componente della consulta studentesca;

a niente sarebbero valse le posizioni espresse dal comitato dei genitori, che avrebbero proposto una mediazione coinvolgendo gli studenti in progetti di risistemazione dei locali e più in generale in progetti socialmente utili al fine di giungere ad una pacificazione del clima nell'istituto;

il 16 dicembre gli studenti avrebbero manifestato la propria contrarietà ai provvedimenti di sospensione adottati con un *sit-in* pacifico nei corridoi dell'istituto davanti alla presidenza, chiedendo un colloquio con la dirigente che si sarebbe rifiutata, sollecitando l'intervento delle forze dell'ordine;

in un articolo del "Corriere della Sera" del 22 dicembre si apprende che il capo dell'Ufficio scolastico regionale del Lazio, dottor Rocco Pinneri, con un documento indirizzato ai presidi degli istituti scolastici regionali, chiede di usare la "mano pesante" con gli studenti che hanno dato vita ad occupazione delle scuole, denunciandoli formalmente per reato di interruzione del pubblico servizio e chiedendo lo sgombero degli edifici da parte delle forze dell'ordine, avendo cura di identificare quanti più occupanti possibile,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti e delle circostanze esposti, se intenda prendere atto dell'evidente malessere degli studenti acclarato dall'occupazione, nella sola città di Roma, di oltre 50 istituti e se non ritenga utile l'istituzione di un tavolo d'ascolto o un'altra iniziativa finalizzata ad includere gli studenti nei processi decisionali in corso, relativamente al sistema scolastico, dai quali si sentono evidentemente esclusi, e se non ritenga necessario intervenire presso l'Ufficio scolastico regionale del Lazio per verificare i contenuti della circolare inviata ai presidi, al fine di garantire i principi democratici e della libera espressione dell'istituzione scolastica.

(4-06403)

[PARAGONE](#), [GIARRUSSO](#), [MARTELLI](#) - *Ai Ministri dell'istruzione e dell'università e della ricerca*  
. - Premesso che:

in data 17 dicembre 2021 il capo del Dipartimento del sistema educativo di istruzione e di formazione del Ministero dell'istruzione, Stefano Versari, ha emesso una circolare (prot. 1927) ad oggetto "Obbligo vaccinale del personale scolastico - Pareri", in cui viene affermato quanto segue: "1) Personale soggetto all'obbligo vaccinale. A partire dal 15 dicembre, l'obbligo vaccinale si applica a tutto il personale scolastico, incluso quello assente dal servizio per legittimi motivi, con la sola eccezione del personale indicato nella precedente propria nota 7 dicembre 2021, n. 1889/DPIT, il cui

rapporto di lavoro risulta sospeso per collocamento fuori ruolo, comando, aspettativa per motivi di famiglia, mandato amministrativo, infermità, congedo per maternità, paternità, per dottorato di ricerca, sospensione disciplinare e cautelare. Ferme restando le indicazioni fornite in ordine alle modalità di controllo mediante piattaforma SIDI (nota 14 dicembre 2021, n. 1337/DPPR), il dirigente scolastico, senza indugio, procede pertanto alla verifica della regolarità della posizione vaccinale sia del personale presente in servizio che di quello assente e invita quanti non in regola con l'obbligo vaccinale a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione dell'invito, uno dei seguenti documenti: a) documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione; b) attestazione relativa all'omissione o al differimento della stessa; c) presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell'invito; d) insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale";

in data 20 dicembre 2021 il medesimo capo Dipartimento ha ribadito che: "a prescindere dalle vicende contingenti che interessano i singoli rapporti di lavoro, la vaccinazione costituisce per tutto il personale della scuola, anche se assente dal servizio, requisito essenziale per lo svolgimento delle attività lavorative (...) le procedure di verifica dell'avvenuta vaccinazione potranno non essere avviate soltanto nei confronti di coloro che non svolgono la propria prestazione di lavoro presso le istituzioni scolastiche perché prestano servizio presso altra amministrazione o ente, oppure perché fruiscono di aspettative o congedi che comportano l'astensione piena e continuativa dalle attività lavorative a scuola (per i motivi di assistenza e/o di cura familiare o per i motivi personali già richiamati nelle precedenti note di questo Dipartimento), oppure perché versano nelle condizioni di infermità, previste dalla normativa vigente e certificate dalle competenti autorità sanitarie, che determinano l'inidoneità temporanea o permanente al lavoro";

l'art. 4-ter del decreto-legge n. 44 del 2021 prevede: "1. Dal 15 dicembre 2021, l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 di cui all'articolo 3-ter (...) si applica anche alle seguenti categorie: a) personale scolastico del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale e dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (...); 2. La vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività lavorative dei soggetti obbligati ai sensi del comma 1. I dirigenti scolastici e i responsabili delle istituzioni di cui al comma 1, lettera a), i responsabili delle strutture in cui presta servizio il personale di cui al comma 1, lettere b), c) e d), assicurano il rispetto dell'obbligo di cui al comma 1. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 2 e 7";

considerato che:

il decreto-legge n. 44 del 2021 inequivocabilmente prevede che la vaccinazione sia requisito essenziale per lo svolgimento dell'attività lavorativa. Pertanto l'adempimento dell'obbligo andrebbe richiesto unicamente ai dipendenti che svolgono l'attività lavorativa;

seppur non esplicitamente e con alcuni elementi di contraddittorietà, le due note del Ministero, con il richiamo all'esclusione per infermità o inidoneità temporanea o permanente, sembrerebbero escludere il personale assente per malattia dalla sottoposizione di *iter* di verifica e sospensione dell'obbligo vaccinale; tuttavia, a quanto risulta agli interroganti, alcuni docenti assenti per malattia sarebbero stati sospesi, evidentemente anche in ragione di un generico presunto obbligo riportato in circolare anche per il personale genericamente "assente per legittimi motivi";

ritenuto pertanto che, a giudizio degli interroganti:

l'avvio di *iter* di verifica e sospensione di docenti e personale scolastico assenti per malattia appare in palese contrasto con i principi e le disposizioni di cui al comma 2 dell'art. 4-ter del decreto-legge n. 44 del 2021;

circolari o parti delle stesse che risultino in contrasto con le norme, ovvero interpretazioni o attuazioni non conformi con le norme di legge, rischiano di provocare un grave disallineamento con pregiudizio o danno a scapito di cittadini e organi dello Stato; appare perciò doveroso adottare ogni prerogativa, incluse quelle di autotutela o di disapplicazione, volte al ripristino della legalità dell'azione

amministrativa;

ricordato che sono in capo al Ministro in indirizzo anche facoltà di vigilanza e controllo nei confronti dei propri dipartimenti e degli organi decentrati del Ministero al fine di evitare illegittime applicazioni della legge,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della situazione esposta e se e come intenda intervenire per rimuovere le criticità evidenziate ed evitare che il personale legittimamente assente venga sospeso, in palese contrasto con il principio dell'art. 4-ter comma 2 del decreto-legge n. 44 del 2021.

(4-06404)

[PARAGONE](#) - *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* - Premesso che:

come è noto la sostenibilità del debito rappresenta per l'Italia un problema di notevole rilievo economico e parte cospicua del sacrificio economico che ogni anno gli italiani fanno viene sistematicamente bruciato in interessi del debito pubblico. Una parte non irrilevante è destinata in premi per contratti derivati, sottoscritti dal Ministero del tesoro con banche anni addietro;

non esistendo segreto di Stato su questi contratti, che non dovrebbero essere interessati da clausole di riservatezza, in nome di una competizione nel mercato, risalendo molti a 30 anni fa, sarebbe auspicabile che fossero resi pubblici, come avviene anche in altri Paesi;

tuttavia, nonostante le richieste di stampa e Parlamento, non un solo contratto derivato ha mai visto la luce a beneficio dell'informazione dei cittadini, che pagano quei contratti e per i quali sarebbe legittimo interesse conoscerli;

il Ministero dell'economia e delle finanze ne comunica i saldi a EUROSTAT, e, stando a quanto risulta all'interrogante, avrebbe trasferito qualche dato criptato alla Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario, ma si tratterebbe di materiale inutilizzabile: è, infatti, tecnicamente impossibile risalire ad alcunché poiché i dati si riferirebbero a periodi di tempo limitati, non sarebbero significativi, risultando, peraltro, disordinati e privi di riferimenti chiari;

a parere dell'interrogante, a nulla servirebbe esaminare singoli anni di contrattazioni, poiché ciascuna banca ha un proprio rapporto con il Ministero, con benefici per le parti misurabili solo confrontando tutti i contratti con la medesima banca nel tempo e a nulla servirebbe esaminare un singolo contratto senza conoscerne accordo quadro e rinegoziazioni;

considerato che i derivati e le rinegoziazioni, per quanto tecnica sia la materia, sono semplici contratti e ogni rielaborazione, sintesi e adattamento rischia di rendere vano ogni sforzo di trasparenza,

si chiede di sapere:

se sia nelle intenzioni del Ministro in indirizzo informare le Camere in merito a tutti i contratti dei derivati sottoscritti dal Ministero con le banche controparti, ossia tutte le conferme d'ordine e relativi accordi quadro sottoscritti con: Barclays Bank Ireland Plc; BNP Paribas; BofA Securities Europe S.A.; Citibank Europe Plc; Crédit Agricole Corp. Inv. Bank; Deutsche Bank A.G.; Goldman Sachs Bank Europe SE; HSBC Continental Europe; Intesa Sanpaolo S.p.A.; J.P. Morgan AG; Monte dei Paschi di Siena Capital Services banca per le imprese S.p.A.; Morgan Stanley Europe SE NatWest Markets N.V.; Nomura financial products Europe GmbH; Société générale Inv. Banking; UniCredit S.p.A.;

se quantomeno intenda rendere noto se esistano contratti derivati e per quali importi, sottoscritti dalla Repubblica italiana con l'istituto bancario Goldman Sachs dal 1991 al 2001 (dove ha lavorato l'attuale Presidente del Consiglio dei ministri Mario Draghi, dal 2002 al 2005), con conferme d'ordine e relativi accordi quadro;

se esistano contratti derivati e per quali importi sottoscritti fra la Repubblica italiana e l'istituto bancario Morgan Stanley sempre dal 1991 al 2001 (dove ha lavorato Giacomo Draghi, figlio dell'attuale Presidente del Consiglio dei ministri, occupandosi proprio di derivati dal 2004 al 2017), con conferme d'ordine e relativi accordi quadro.

(4-06405)

[VANIN](#), [PAVANELLI](#), [MONTEVECCHI](#), [ROMANO](#), [TRENTACOSTE](#) - *Al Ministro della cultura.* - Premesso che:

si apprende da fonti giornalistiche che il J. P. Getty museum di Los Angeles (USA) ha reso noto il 18

ottobre 2021 di avere acquistato un importante dipinto di Jacopo Bassano (1515-1592) intitolato "Il miracolo delle quaglie" ("huffingtonpost" del 15 novembre 2021);  
dalla scheda informativa relativa al quadro, pubblicata *on line* sul sito del museo, si apprende che il dipinto è sicuramente rimasto in Italia fino al 2006, data di morte dell'allora proprietario Vittorio Frascione, antiquario e collezionista fiorentino, ed è stato ceduto al museo californiano dagli eredi dello stesso Frascione tramite la società "OMP Fine Art LLC" di New York. L'esportazione sarebbe avvenuta a seguito di un'autorizzazione rilasciata dall'ufficio esportazioni della competente Soprintendenza;  
come sottolineato in un articolo di Federico Giannini, l'opera viene presentata dal Getty museum come "una delle più grandi e ambiziose dell'artista", e come un "eccezionale esempio dello stile distintivo di Bassano e dei suoi accostamenti di soggetti storici e persone comuni e povere". Il quadro, di cui si conoscono i dettagli relativi a commissione e pagamento, si distingue nella produzione di Bassano per la rarità del soggetto, l'originalità della composizione e la finissima qualità esecutiva ("finestresullarte", 16 novembre);  
in un articolo pubblicato sul sito "Emergenza cultura" il 28 novembre, si sottolinea come l'opera riassume in sé parecchi dei principi generali (qualità dell'opera, rarità nel catalogo del suo autore o nell'ambito della scuola al quale l'artista appartiene, il particolare "significato della rappresentazione", cioè il soggetto e la composizione, e la particolarità tecnica), in base ai quali, prima di una revisione nel 2017, l'esportazione di cose di interesse storico, artistico, archeologico ed etnografico doveva considerarsi un danno al patrimonio nazionale;  
sull'opportunità del rilascio del certificato di libera esportazione dell'opera, considerata dagli stessi acquirenti un capolavoro e destinata pertanto ad essere esposta in primo piano nelle gallerie del museo statunitense, è stata presentata l'interrogazione 3-02962 a prima firma della senatrice Corrado;  
considerato che:  
il codice dei beni culturali (decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42) prevede che l'esportazione di opere sia soggetta ad autorizzazione da parte degli uffici di esportazione (art. 65, comma 3); nella procedura di valutazione per il rilascio o il diniego da parte dell'ufficio di esportazione, l'art. 68, comma 4, dispone inoltre, in relazione alla natura o al contesto storico-culturale delle opere presentate, l'accertamento di interesse artistico, storico, archeologico, eccetera, ai termini dell'articolo 10;  
nel compiere tale valutazione gli uffici di esportazione si attengono a indirizzi di carattere generale: tali indirizzi, già definiti con la circolare del Ministero della pubblica istruzione del 13 maggio 1974, sono stati aggiornati e parzialmente sostituiti con il decreto ministeriale 6 dicembre 2017, n. 537. I 6 "elementi di valutazione" aggiornati, che rappresentano "i principali presupposti o requisiti della cosa esaminata rilevanti ai fini della decisione" alla quale sono chiamati gli uffici sono individuati in: qualità dell'opera; rarità in senso quantitativo; rilevanza della rappresentazione; appartenenza della cosa a un complesso o contesto storico, artistico, archeologico, monumentale; testimonianza particolarmente significativa per la storia del collezionismo; testimonianza rilevante, sotto il profilo archeologico, artistico, storico, etnografico, di relazioni significative tra diverse aree culturali, anche di produzione o di provenienza straniera;  
nella circolare n. 13/2019 del Ministero per i beni e le attività culturali, Direzione generale archeologia, belle arti e paesaggio, servizio IV, avente ad oggetto "Atto di indirizzo, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, secondo periodo, del D.M. 23 gennaio 2016, n. 44, in materia di uscita dal territorio nazionale, ingresso nel territorio nazionale ed esportazione dal territorio dell'Unione europea dei beni culturali e delle cose di interesse culturale (articoli 64-bis/74 del D.Lgs. n. 42/2004)", alle pagine 62-64, si chiarisce che, "qualora le caratteristiche sopra rappresentate esistano in un oggetto presentato all'esportazione, i componenti della commissione hanno il dovere di negare il permesso di esportazione e non possono sottrarsi a tale loro dovere, neppure deliberando a maggioranza, sulla base di (pretesi) motivi di opportunità";  
infatti, a conferma del costante operare, nel tempo, del principio di doverosità dell'azione di tutela, a prescindere da ogni diverso giudizio di opportunità, si richiama il disposto di cui alla direttiva ministeriale 28 settembre 2005, prot. n. 24516 U.D.C., avente ad oggetto la "Adozione degli atti di



individuazione dei beni culturali da parte degli uffici dell'amministrazione";  
la direttiva, nel definire l'atto di individuazione del bene culturale "come atto essenzialmente dichiarativo (...) della realtà culturale pregiuridica della cosa, che viene riconosciuta nella sua intrinseca oggettività e valutata sul piano archeologico o storico-artistico", esclude che "l'amministrazione dei beni culturali possa svolgere apprezzamenti di discrezionalità amministrativa, coinvolgenti la comparazione tra interessi pubblici e tra interessi pubblici e privati al fine della scelta discrezionale su quale interesse debba in concreto prevalere e ricevere tutela. Si è sempre negato che questa amministrazione possa svolgere un tale tipo di apprezzamento in ragione del fatto che la scelta di prevalenza dell'interesse culturale è stata già compiuta una volta per tutte *in apicibus* dall'art. 9, secondo comma, Cost. e dalle norme di legge ordinaria interposte (dal testo unico del 1999 al codice del 2004, entrambi sotto questo profilo sostanzialmente confermativi dell'impostazione della storica legge 'Bottai' n. 1089 del 1939)";

la circolare prosegue: "Da quanto finora esposto consegue, in sintesi, che se un oggetto presentato all'esportazione reca le caratteristiche contemplate da uno o più dei summenzionati atti di indirizzo amministrativi, inerenti, rispettivamente, i materiali di interesse bibliografico, quelli di interesse archivistico e le cose di interesse artistico, storico, archeologico ed etnoantropologico, di tale oggetto dovrà essere negata l'esportazione, non essendo dato alla commissione il potere di effettuare altre valutazioni di opportunità in merito alla imposizione del diniego all'esportazione ed al contestuale avvio del procedimento di vincolo. Ove mai la commissione, pur non contestando l'importanza artistica dell'oggetto, propenda per non vincolarlo sulla base di valutazioni di opportunità, il direttore dell'Ufficio di esportazione, in quanto responsabile dell'attività complessiva dell'Ufficio medesimo, ha il dovere, sulla base del profilo di interesse culturale accertato, di procedere direttamente al diniego dell'attestato di libera circolazione e al contestuale avvio del procedimento di dichiarazione dell'interesse culturale ai sensi dell'articolo 68, comma 6, del Codice",

si chiede di sapere:

se la procedura di valutazione sia stata condotta nel rispetto della normativa vigente ed abbia quindi rispettato i principi di carattere generale definiti;

in base a quali motivazioni l'opera non sia stata considerata meritevole di tutela, dal momento che le sue qualità artistiche intrinseche erano già da tempo riconosciute dagli studiosi e dagli esperti d'arte, e poiché appare evidente che l'interesse culturale sia tale da renderla meritevole non solo di tutela, ma anche di essere acquisita alle pubbliche raccolte, onde ne venga garantita la protezione e la conservazione per fini di pubblica fruizione, in coerenza con la missione istituzionale delineata dall'articolo 9 della Costituzione;

se il Ministro in indirizzo ritenga opportuno avviare le procedure per la compilazione di una banca dati aggiornata, pubblicamente consultabile, per la ricognizione delle opere di proprietà privata vincolate esistenti sul territorio italiano.

(4-06406)

[CIAMPOLILLO](#), [MARTELLI](#) - *Al Ministro della salute.* - Premesso che:

il servizio di sanità regionale è competente a trasmettere i dati relativi ai contagi rilevati giornalmente sul proprio territorio al Ministero della salute;

il dato della Regione Marche, esaminato a titolo di campione, solleva evidenti dubbi di attendibilità; e difatti il servizio preposto comunica un esiguo numero di *test* rapidi effettuati (intorno ai 2.000 al giorno) laddove il fabbisogno effettivo per un territorio che ha una popolazione occupata di circa 500.000 unità dovrebbe essere consistentemente più elevato. Supponendo infatti che di questa popolazione solo 60.000 lavoratori non abbiano ricevuto la somministrazione di vaccini, sarebbe legittimo attendersi intorno ai 30.000 tamponi al giorno;

l'anomalia appare conseguente alla circostanza che i *test* rapidi realizzati per finalità diverse da quelle di pura indagine epidemiologica (dunque legati a necessità lavorative o di svago) non vengano poi trasmessi al Ministero;

esaminando i dati relativi al Friuli-Venezia Giulia, regione con caratteristiche demografiche (quanto a popolazione e lavoratori) del tutto simili a quelli delle Marche, si nota come il dato dei *test* rapidi

giornalieri processati si attestano intorno ai 25.000, dunque in linea con quanto precedentemente ipotizzato;

a fronte di tali discrasie il funzionario preposto all'osservatorio regionale di prevenzione delle malattie contagiose, interpellato per le vie brevi, ha addebitato la responsabilità alle farmacie che, dotate di un doppio canale di comunicazione degli esiti dei tamponi, non inserirebbero tutti i dati correttamente; nello specifico i tamponi rapidi effettuati verrebbero tutti registrati nel flusso della tessera sanitaria, utile ai fini del rilascio del *green pass*, ma verrebbero solo parzialmente inseriti nel flusso "GOpenCare", utilizzato ai fini del rilevamento dei dati poi inviati allo stesso osservatorio (dato ultimo che assume carattere di ufficialità);

il presidio regionale quindi pubblicherebbe un dato sottostimato ed incompleto; nonostante la consapevolezza di tali problematiche l'osservatorio, tramite il medesimo funzionario, ha dichiarato che non è suo compito intervenire, ma esclusivamente monitorare; ogni responsabilità viene anche in tal caso declinata, stavolta sulle ASL;

è evidente che tutti gli indicatori di contagio composti con questi numeratori e denominatori risultano falsati da tale modalità di raccolta dei dati, che vengono poi trasmessi al Ministero (che li utilizza per i *report* nazionali, cui conseguono le determinazioni sulle misure restrittive) ed in ultima analisi all'ECDC, centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, che con essi redige settimanalmente la mappa a colori dell'Unione europea, variandone la cromaticità in base ai dati del contagio; la stessa mappa che viene utilizzata dal Consiglio europeo per adottare le proprie decisioni in merito all'emergenza;

queste decisioni finiscono per essere fuorviate da dati inesatti trasmessi dalle autorità nazionali, con ovvie quanto immaginabili conseguenze, e sulle quali il Dicastero della salute ha obbligo di intervenire onde evitare di far pervenire alle istituzioni europee dati errati,

si chiede di sapere quali iniziative intenda adottare il Ministro in indirizzo al fine di: accertare l'anomalia riscontrata, verificare l'operato dell'osservatorio anche in ordine all'eventuale omessa rilevazione e segnalazione di tali anomalie, garantire la corretta raccolta e trasmissione dei dati relativi ai *test* rapidi eseguiti in ambito regionale, e quindi utilizzati a livello nazionale ed europeo per adottare le proprie decisioni in merito all'emergenza.

(4-06407)

[FREGOLENT](#) - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* - Premesso che:

secondo le più recenti statistiche pubblicate dall'ISTAT, nel mese di ottobre 2021 il numero degli occupati, rispetto al mese precedente, è cresciuto di ben 35.000 unità;

su base annua, invece, l'incremento di posti di lavoro è pari ad oltre 600.000 rispetto al 2020, quasi allineato al dato di febbraio 2020, prima dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

nel mese di ottobre 2021 è lievemente salito il tasso di disoccupazione, pari al 9,4 per cento e superiore di 0,2 punti rispetto al mese precedente, ma si è drasticamente ridotta la disoccupazione giovanile, con un dato che si attesta al 28,2 per cento e con un crollo del numero degli inattivi che è sceso di 79.000 unità su base mensile;

nel mese di ottobre, il tasso di occupazione è salito di un decimo di punto e si colloca al 58,6 per cento, con una crescita sia del numero di occupati sia di quello dei disoccupati;

i dati ISTAT denotano quindi un quadro in netto e continuo miglioramento, tuttavia l'aumento dell'occupazione riguarda solamente gli uomini, essendo il tasso di occupazione femminile sostanzialmente fermo;

anche su base annua, oltre due terzi della crescita complessiva degli occupati ha riguardato uomini con 271.000 occupati in più sui 390.000 complessivi, mentre l'occupazione femminile è cresciuta di sole 118.000 unità;

ciò significa che sull'occupazione femminile si deve fare ancora molto, in quanto le pur importanti innovazioni introdotte di recente non hanno ancora dispiegato effetti significativi;

le donne hanno indubbiamente pagato maggiormente i costi della crisi dovuta all'emergenza pandemica e peraltro l'incremento registrato, già contenuto, ha riguardato principalmente forme di lavoro a tempo parziale o precario;



i dati macroeconomici dimostrano chiaramente che nei Paesi nei quali i tassi di occupazione femminile sono maggiori si registra un benessere diffuso, dovuto a tassi di crescita del PIL sostenuti ed a livelli di reddito medio *pro capite* maggiori;

il tasso di partecipazione delle donne al mondo del lavoro in Italia si colloca al 53,1 per cento, molto più basso rispetto alla media europea del 67,4 per cento;

diversi interventi previsti nel piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) vanno nella giusta direzione di favorire l'occupazione femminile, ad esempio la missione 5 (Coesione e inclusione), che stanziava 19,81 miliardi di euro per politiche di sostegno all'occupazione e ne destina una parte all'imprenditoria femminile,

si chiede di sapere quali iniziative di propria competenza il Ministro in indirizzo intenda assumere, in particolare nel quadro dell'attuazione delle misure previste dal PNRR, per favorire l'occupazione femminile, soprattutto in termini di occupazione stabile e contrasto al lavoro precario.

(4-06408)

[LANNUTTI](#), [PESCO](#), [CORRADO](#), [NATURALE](#), [ABATE](#), [ORTIS](#), [MORRA](#), [TONINELLI](#), [ANGRISANI](#) - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'economia e delle finanze.* - Premesso che:

nel 2017 la procura di Milano ha avviato un'inchiesta per i reati di truffa aggravata e autoriciclaggio sulla vendita di diamanti attraverso i canali bancari a prezzi superiori rispetto al loro valore che vede imputate 104 persone tra *manager*, bancari e banchieri. Le società coinvolte sono la Intermarket Diamond Business di Milano (IDB, fallita) e la Diamond Private Investment di Roma (DPI); le banche coinvolte sono il Banco Bpm, Banca Aletti, UniCredit, Intesa Sanpaolo e Monte dei Paschi, che hanno venduto ai loro clienti diamanti per un valore complessivo di circa 1,3 miliardi di euro;

l'inchiesta si riferisce a fatti che vanno dal 2012 al 2017, quando le società IDB e DPI avevano iniziato un'attività di vendita di diamanti attraverso alcune banche come forma di investimento sicuro. Ma il prezzo delle pietre sarebbe stato gonfiato con la complicità delle banche. I direttori e i consulenti finanziari avevano un ruolo attivo nel proporre ai clienti gli investimenti. I diamanti, cioè, «venivano fatti apparire come un "bene rifugio" garantendo un rendimento costante annuo del 3-4% del capitale, molto più di un qualsiasi titolo di Stato. Lo dimostravano le quotazioni di mercato stampate su un giornale economico, che però non erano che un listino prezzi (gonfiato rispetto ai valori reali) pubblicato a pagamento furbescamente sulle pagine dei titoli di Borsa». I listini prezzi pubblicati a pagamento non corrispondevano alle quotazioni indicative di Rapaport e Idex, i listini internazionali dei diamanti riconosciuti in tutto il mondo. Infine, per garantirsi la collaborazione dei dipendenti e dei dirigenti delle varie banche, IDB e DPI spendevano anche in viaggi, *benefit* o investivano in azioni delle stesse banche con cui lavoravano. L'inchiesta penale è nata a seguito di una serie di accertamenti fatti dall'Antitrust che ha multato le due società venditrici e le 5 banche per oltre 15 milioni di euro. Del caso si era occupata nel 2016 la trasmissione di Rai3 Report che aveva confrontato i prezzi di listino dei diamanti venduti dalla IDB e dalla DPI con le quotazioni di Rapaport. Report era tornata sulla vicenda anche nel 2019, quando aveva ricostruito il coinvolgimento dei vertici di alcuni istituti bancari. Come pure si era occupata della questione l'associazione Adusbef, che all'epoca aveva denunciato la truffa dopo aver ricevuto segnalazioni dai correntisti;

considerato che:

il 13 dicembre 2021, la trasmissione "Report" è tornata a parlare della maxi-truffa con una testimonianza esclusiva, un *whistleblower* interno al team ispettivo di Bankitalia, il funzionario Carlo Bertini. Il testimone ha rivelato il coinvolgimento dei massimi livelli di MPS nel sistema di distribuzione e vendita dei diamanti all'epoca dei fatti, e rivela inoltre di aver subito pressioni per "non alzare un polverone" e minacce di conseguenze sulla sua carriera, fino alla sospensione dal servizio e dallo stipendio;

dietro il *business* dei diamanti ci sarebbero stati anche politici, avvocati massoni legati alla 'ndrangheta. La trasmissione di Rai3 mostra il collegamento con Giancarlo Pittelli, ex parlamentare di Forza Italia, imputato nel processo "Rinascita Scott" e indagato nell'indagine "Mala Pigna" per presunti rapporti con le famiglie di 'ndrangheta Mancuso di Limbadi e Piromalli di Gioia Tauro.

Pittelli, nello specifico, sarebbe in stretto rapporto col "re dei diamanti", l'imprenditore Maurizio Sacchi, titolare della società DPI. Sacchi avrebbe trasferito 300.000 euro sul conto di tale Nicolò Maria Pesce, amministratore unico della "Kamet Advisory", ma la somma sarebbe transitata in seguito sul conto dello stesso legale. Quando avvengono i fatti, Pittelli non sa di essere intercettato dalla Dda di Catanzaro e, parlando con Sacchi, gli spiega come far fruttare l'investimento. «Io ho una società - si sente in un'intercettazione - che trasferisce un terreno a una "Newco" dove il 50% lo tieni tu e l'altro 50% lo intesti o a me o a mia figlia. Andiamo d'urgenza a prenderci l'altro terreno e lo intestiamo direttamente alla società». Sul terreno, Pittelli suggerisce di costruire due lotti di appartamenti con i 300.000 euro. «Si vendono e si va avanti» fino a guadagnare 30 milioni di euro. Così sarà e la nuova società avrà sede a Catanzaro. Sacchi trasferirà alla società somme per circa un milione di euro. La storia è legata in qualche modo al progetto dell'avvocato di costruire un complesso turistico a Copanello. Lì ci sarebbero dei terreni gravati da un'ipoteca legata a un credito transitato alla società "Fbs". Per ridurre il vincolo da 750 a 250.000 euro, Pittelli si rivolge a Leo Taroni. Superato lo scoglio della garanzia reale, l'avvocato si sarebbe rivolto al banchiere e membro dell'alta finanza Fabrizio Palenzona, dal 2018 a capo di "Prelios" società di intermediazione immobiliare che mette a disposizione di Pittelli un suo uomo di fiducia. Quest'ultimo prospetta un problema della società con un villaggio turistico in Calabria: il villaggio "Valtur" di Nicotera marina, territorio legato alla "famiglia" Mancuso. Pittelli si incarica di risolvere il problema e convoca il boss Luigi Mancuso. Subito dopo lo scoppio dell'inchiesta della Dda, il *whistleblower* scopre i presunti legami che ruotano intorno a Pittelli, legato alla vicenda dei diamanti e lo segnala alla vicedirettrice di Bankitalia Alessandra Perrazzelli,

si chiede di sapere:

se il Governo sia a conoscenza dei fatti descritti;

se intenda attivarsi per promuovere le iniziative, anche di carattere normativo, necessarie a prevedere e prevenire situazioni come quelle descritte in premessa;

se, alla luce del gravissimo scandalo, non ritenga doveroso attivarsi per i doverosi risarcimenti a favore dei risparmiatori raggirati;

quali misure urgenti intenda attivare per prevenire truffe, raggiri, usi, abusi ed ordinari soprusi a danno delle famiglie e dei risparmiatori, colpiti da prassi truffaldine, con la complicità di chi dovrebbe vigilare e tutelare.

(4-06409)

[LANNUTTI](#) - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

il 25 febbraio 2021 l'avvocato deputato di Forza Italia Francesco Paolo Sisto è stato nominato sottosegretario per la giustizia. Prima della nomina, l'avvocato onorevole Sisto ha assistito l'ingegnere Annalisa Formosi (presidente dell'ordine degli Ingegneri di Brindisi poi sospesa dall'ordine) nel processo a Potenza sulla cosiddetta cricca del giudice civile di Brindisi, Gianmarco Galiano;

Galiano e Formosi, insieme ad altre 19 persone sono accusati a vario titolo di associazione per delinquere finalizzata alla corruzione in atti giudiziari, abuso d'ufficio, riciclaggio, autoriciclaggio, falso in atto pubblico. Per il procuratore di Potenza, Francesco Curcio e la sostituta Sarah Masecchia, il giudice Galiano, ritenuto a capo di un'associazione composta da 13 persone, si sarebbe appropriato anche di parte dei risarcimenti, per un importo totale pari a 450.000 euro, ottenuti dai familiari di una ragazza morta nel 2007 a seguito di un incidente stradale e di un bambino nato con traumi permanenti per colpa medica. Galiano avrebbe inoltre abusato delle sue funzioni giudiziarie, "facendone in alcuni casi moneta di scambio o strumento di indebita pressione - da quanto sostenuto dall'accusa - coinvolgendo in parte nelle sue attività illecite imprenditori e liberi professionisti che ricevevano nomine e incarichi presso il Tribunale di Brindisi, quale giudice civile o fallimentare". Il giudice Galiano e Annalisa Formosi sono stati arrestati il 28 gennaio 2021 insieme ad altre quattro persone e poi rimessi in libertà. Il prossimo 12 gennaio 2022 si svolgerà l'udienza preliminare davanti al Gup del Tribunale di Potenza Salvatore Pignata;

considerato che:

nel processo davanti al Tribunale penale di Potenza sono coinvolti diversi magistrati, ma

contrariamente a quanto accaduto in casi analoghi, anche nel corso dell'anno corrente 2021, il Ministero della giustizia non si è costituito parte civile;

fino alla nomina a sottosegretario, l'onorevole avvocato Francesco Paolo Sisto è stato legale di Annalisa Formosi. Poi ha rimesso l'incarico in quanto come Sottosegretario di Stato si è verificata la condizione di cui all'art. 20 della legge professionale forense n. 247 del 31 dicembre 2012, che comporta la sospensione temporanea dell'esercizio dalla professione di avvocato sino alla cessazione dell'incarico conferitogli dal Governo,

si chiede di sapere:

per quale ragione in un processo penale che vede imputati alcuni alti funzionari dello Stato per gravi reati contro la pubblica amministrazione il Ministero di competenza non si sia costituito parte civile;

se si ritenga in relazione al caso di specie violata la legge sulle incompatibilità (legge n. 215 del 2004) con - a quanto consta all'interrogante - l'espedito della sostituzione del precedente difensore con un avvocato del medesimo studio, che sembrerebbe essere il figlio del Sottosegretario.

(4-06410)

[LEZZI, DESSI](#) - *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* - Premesso che:

in data 17 dicembre 2021 veniva pubblicato un articolo dal quotidiano "il Fatto Quotidiano" *on line* a firma del giornalista Thomas Mecknison, dal titolo "Dogane, Minenna sposta la comunicazione sotto la sua direzione. E ingaggia una società privata per rispondere ai giornalisti";

l'articolo riferiva che il direttore Marcello Minenna avrebbe ingaggiato contrattualmente con un "contratto personale", a tutela della propria immagine e a spese proprie, una società privata, denominata Comin&Partners, specializzata nella comunicazione di crisi e nella *lobby* nei settori regolati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli;

nel medesimo pezzo si riferisce anche che la Comin avrebbe interloquito con i mezzi di informazione su argomenti di competenza dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, la cui trattazione dovrebbe essere di esclusiva pertinenza degli Uffici di comunicazione interni di ADM, composti da dipendenti pubblici e personale all'uopo formato e selezionato, così come previsto dalla legge n. 150 del 2000;

considerato che:

se detta circostanza corrispondesse al vero, ci si troverebbe di fronte ad una grave violazione del segreto di ufficio, in quanto sarebbe stata messa a parte di informazioni riservate relative ad una indagine interna su un tema particolarmente delicato, una società esterna ingaggiata privatamente dal direttore Minenna a tutela della propria immagine;

l'articolo riporta inoltre che la Comin assiste o ha assistito società che operano nei settori regolati e sotto il controllo di ADM, come British American Tobacco, Philip Morris, Lottomatica, SNAM rete gas;

considerato che sul sito *internet* della Comin, viene espressamente pubblicizzata l'attività di *lobby* svolta con un apposito capitolo intitolato "Regulatory and public affairs";

ritenuto che dai fatti esposti si rilevano, a parere degli interroganti, numerose criticità e gravi violazioni della legge, delle buone prassi e delle procedure amministrative ed in particolare di quanto previsto dall'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 62 del 2013, che prevede l'incompatibilità del pubblico dipendente per "rapporti di credito o debito significativi";

atteso che ai sensi dell'ordinamento di ADM è il direttore generale Marcello Minenna ad adottare gli atti di concessione o autorizzatori in favore degli operatori economici in materia di energie, alcoli, oli minerali, giochi e tabacchi;

ritenuto che avendo lo stesso attualmente un rapporto contrattuale con la Comin&Partners per la tutela della propria immagine, di cui non si conoscono i dettagli, ma che prevede il pagamento di un corrispettivo, lo stesso risulterebbe attualmente debitore della predetta società ai sensi di legge, società che risulterebbe in possesso di informazioni riservate di ADM;

visto che la situazione di incompatibilità per conflitto di interessi, ai sensi della richiamata normativa, generatasi a seguito della stipula del predetto contratto, determina una situazione di conflitto di interessi permanente, e non sanabile, determinando, a giudizio degli interroganti, una incapacità permanente del Minenna a ricoprire il ruolo dallo stesso attualmente ricoperto, senza esporre al rischio

di compromissione i relevantissimi interessi pubblici dell'Ente dallo stesso diretto, anche in considerazione dei vantaggi informativi di cui i clienti della Comin potrebbero beneficiare nei settori regolati da ADM;

ritenuto che la gravissima deviazione degli interessi pubblici, determinatasi a seguito della ingiustificabile commistione operata dal Minenna tra situazioni private e situazione inerenti alla pubblica funzione dallo stesso ricoperta, sta compromettendo la funzionalità dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli quale ente regolatore in importantissimi settori dell'economia nazionale, non potendosi più garantire che la stessa operi nel rispetto dei canoni costituzionali di imparzialità, buon andamento e ragionevolezza,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti riportati in premessa e quali iniziative, di sua competenza, intenda intraprendere.

(4-06411)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

*12<sup>a</sup> Commissione permanente (Igiene e sanità):*

3-02999 del senatore Giroto ed altri, sulle misure di mitigazione degli effetti sull'uomo dell'inquinamento da PFAS;

*13<sup>a</sup> Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali):*

3-03000 del senatore Giroto ed altri, sul commissariamento della SOGIN.

Interrogazioni, ritiro

È stata ritirata l'interrogazione 3-02975 del senatore De Falco e della senatrice Nugnes.

